

ACTA CURIARUM
REGNI SARDINIAE

IL PARLAMENTO DEL VICERÉ
NICOLA PIGNATELLI
DUCA DI MONTELEONE (1688-89)

I

IL PROCESSO VERBALE (1)
SUPPLICHE DEGLI STAMENTI

a cura di
Federico Francioni



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

ACTA CURIARUM
REGNI SARDINIAE

IL PARLAMENTO DEL VICERÉ

NICOLA PIGNATELLI

DUCA DI MONTELEONE (1688-89)

I

IL PROCESSO VERBALE (1)
SUPPLICHE DEGLI STAMENTI

a cura di
Federico Francioni



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

© Copyright Consiglio regionale della Sardegna, 2015

Redazione, stampa e distribuzione a cura
dell'EDI.CO.S. (Editori Consorziati Sardi) s.r.l.
Via Caniga 29/B, Sassari
Tel. 079 262661 Fax 079 261926

Impaginazione, stampa e allestimento
Tas Tipografia Srl - Z.I. Predda Niedda Sud strada 10
Tel. 079.262221 - 079.262236
tipografiatas@gmail.com

Comitato scientifico
per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi

Il PRESIDENTE del Consiglio regionale

ON. MICHELE COSSA, Segretario del Consiglio regionale

PROF. BRUNO ANATRA, già ordinario di Storia Moderna nell'Università di Cagliari

PROF. ITALO BIROCCHI, ordinario di Storia del Diritto italiano nell'Università La Sapienza di Roma

PROF. MARIAROSA CARDIA, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche nell'Università di Cagliari

PROF. GUIDO D'AGOSTINO, già ordinario di Storia Moderna nell'Università Federico II di Napoli

DOTT. CARLA FERRANTE, Direttore dell'Archivio di Stato di Oristano

PROF. ANTONELLO MATTONE, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche nell'Università di Sassari

DOTT. GABRIELLA OLLA REPETTO, ispettore generale per i Beni archivistici

Segreteria del Comitato scientifico

Per il Servizio Amministrazione del Consiglio regionale DOTT. MARIA SANTUCCIU

Per il Servizio Segreteria del Consiglio regionale DOTT. MARCELLA MASSA e SIG. ARMANDO SERRI

Acta Curiarum Regni Sardiniae

22.

Il Parlamento del viceré Nicola Pignatelli
duca di Monteleone (1688-1689)
a cura di Federico Francioni

Tomo I.

Il processo verbale (1)
Suppliche degli Stamenti

ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE
Volumi già pubblicati

1. *“Acta Curiarum Regni Sardiniae”*.
Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna
Atti del Seminario di studi (Cagliari, 28-29 novembre 1984)
Cagliari, 1986 (seconda edizione, 1989).
2. *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*
a cura di Giuseppe Meloni
Cagliari, 1993.
3. *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*
a cura di Alberto Boscolo
Revisione, apparati e note di Olivetta Schena
Cagliari, 1993.
5. *I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo (1494-1511)*
a cura di Anna Maria Oliva e Olivetta Schena
Cagliari, 1998.
10. *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma barone d'Elda (1573-1574)*
a cura di Leopoldo Ortu
Cagliari, 2005.
I. *Atti del Parlamento*
II. *Atti del Parlamento*
12. *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*
a cura di Diego Quaglioni
Cagliari, 1997.
13. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte di Elda (1602-1603)*
a cura di Giuseppe Doneddu
Sassari, 2014
I. *Atti del Parlamento*
II. *I capitoli di Corte*
14. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía (1614)*
a cura di Gian Giacomo Ortu
Cagliari, 1995.

16. *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona (1626)*
a cura di Gianfranco Tore
Cagliari, 1998.
17. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona e Gaspare Prieto presidente del Regno (1631-1632)*
a cura di Gianfranco Tore
Cagliari, 2007.
18. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643)*
a cura di Giovanni Murgia
Cagliari, 2007.
 - I. *Introduzione. Atti del Parlamento*
 - II. *Atti del Parlamento*
 - III. *Atti del Parlamento*
21. *Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides conte di Santo Stefano (1677-1678)*
a cura di Guido d'Agostino
Cagliari, 2009
 - I. *Atti del processo. I capitoli delle città (1)*
 - II. *I capitoli delle città (2). Il donativo*
 - III. *Le procure e le abilitazioni*
23. *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano (1698-1699)*
a cura di Giuseppina Catani e Carla Ferrante
Cagliari, 2004.
 - I. *Atti del Parlamento*
 - II. *Capitoli di Corte. Atti conclusivi*
 - III. *Abilitazioni e procure*
 - IV. *Abilitazioni e procure.*
24. *L'attività degli Stamenti nella "Sarda Rivoluzione" (1793-1799)*
a cura di Luciano Carta
Cagliari, 2000.
 - I. *Atti dello Stamento militare, 1793*
 - II. *Atti degli Stamenti ecclesiastico e militare e della Reale Udienza, 1793-1794*
 - III. *Atti degli Stamenti militare e reale, 1795*
 - IV. *Atti degli Stamenti militare e reale, 1796-1799.*

I
Federico Francioni

**Un parlamento prudente ma deciso:
le Corti sarde del 1688-1689**

ABBREVIAZIONI

ACA	Archivio della Corona d'Aragona
ACRS	Acta Curiarum Regni Sardiniae
ASC, AAR	Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio
BPU, CSC	Biblioteca Provinciale Universitaria, Colegio de Santa Cruz (Valladolid)

*Alla memoria sempre viva
di mio padre Sergio Francioni
straordinario ed insperato compagno di viaggio
nell'avventura che mi ha portato a ricostruire
alcuni momenti di storia dell'antico Parlamento sardo*

Introduzione

In questi anni lo studio delle carte dei Parlamenti di Sardegna ha messo in luce l'immagine di un'isola per niente statica o marginale e, comunque, non tagliata fuori da influssi culturali, intellettuali e politici che nell'Età moderna percorrono l'Europa, l'Italia e il Mezzogiorno. In sintonia con quanto è finora emerso dalla pubblicazione degli *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, la ricerca ed il relativo dibattito storiografico hanno delineato la rappresentazione di un mondo insulare non "addormentato", come si poteva invece superficialmente pensare adottando le categorie proprie di Benedetto Croce sull'Italia "barocca"¹; la dimensione sarda è attraversata piuttosto da profonde inquietudini, scossa da conflitti che raggiungono il culmine nella gravissima crisi parlamentare del 1668².

Non si tratta del solo momento davvero drammatico nella storia dell'isola, sconvolta verso la metà del Seicento dalla peste (cui fa seguito la ca-

* Un sincero ringraziamento, soprattutto per la pazienza che hanno dimostrato, va in primo luogo ai componenti del Comitato scientifico – insediato dal Consiglio regionale, per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti del Regno di Sardegna – ed in particolare ad Antonello Mattone, con cui ho lungamente discusso i problemi storico-giuridici e politico-istituzionali e che mi ha fornito preziosi consigli sulle fonti archivistiche e sulla bibliografia. Devo molto inoltre all'amicizia ed ai suggerimenti di Giuseppe Doneddu. Il compianto Francesco Manconi è stato generoso nel donarmi vari volumi e nel fornirmi orientamenti metodologici e indicazioni bibliografiche. Tra i funzionari del Consiglio regionale vorrei ringraziare almeno la dottoressa Maria Santucci, mentre un ricordo commosso va a Giampaolo Lallai, purtroppo scomparso. Un grazie affettuoso infine a Manlio Brigaglia ed a Salvatore Tola per l'accurata revisione del testo. Di eventuali errori peraltro è responsabile solo il curatore dei presenti volumi.

¹ Cfr. B. Croce, *La Spagna nella vita italiana durante la rinascenza*, III ed. Bari, 1941, in particolare le pp. 262 e 275.

² Cfr. R. Trevor Davies, *Spain in decline 1621-1700*, London, 1969, trad. spagnola *La decadencia española 1621-1700*, Barcelona, 1972, pp. 125-158; L. A. Ribot Garcia, *La España de Carlos II*, in AA. VV., *Historia de España Menéndez Pidal*, dirigida por J. M. Jover Zamora, t. XXVIII, *La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción*, coordinación y prólogo por P. Molas Ribalta, III ed., Madrid, 1997, p. 180, si sofferma tra l'altro sull'estrema gravità degli avvenimenti che nel 1668 portarono all'eliminazione del viceré Manuele Sarmiento Gomez de Los Cobos, marchese di Camarassa (o Camarasa), fatto uccidere dagli aristocratici sardi che intendevano vendicare l'assassinio di Agostino di Castelvì Lanza, marchese di Laconi; su queste fosche vicende si veda D. Scano, *Donna Francesca di Zatrillas marchesa di Laconi e di Sietefuentes*, Sassari, 2003, ristampa del saggio dallo stesso titolo comparso su "Archivio storico sardo" (ASS), vol. XXIII (1941-45), pp. 3-349.

restia e la non meglio precisata *influenza* del 1680-81, ancora ben salda nella memoria e nella coscienza degli stamentari del 1688-89) e dalla crescente insofferenza delle campagne verso i tributi feudali, nonché dal malcontento delle masse cittadine.

La Sardegna è spremuta, spogliata, depredata dal governo spagnolo che fa fronte con enorme fatica alle esigenze della gestione e del mantenimento dell'Impero: per ovviare alle spese, soprattutto militari, sono continui i prelievi, attraverso donativi ordinari e straordinari, requisizioni di uomini, grano e cavalli, imposizioni che colpiscono perfino le alte sfere, i ceti dominanti ed anche gli ecclesiastici: un autore come Francesco Manconi – non certo sospettabile di adesione ad un lessico, diciamo così, “terzomondista” – ha usato una terminologia che fa pensare inequivocabilmente ad una Sardegna ridotta a “colonia”³: una parola che spesso ha fatto arricciare il naso a storici accademici non solo isolani. È auspicabile che, dopo i dati puntualmente forniti da Manconi, non si insista sulla solita solfa dei contributi finanziari isolani e particolarmente del donativo (il *servicio*, l'offerta decennale del Regno alla Corona), come qualcosa di irrilevante, soprattutto nei confronti di quanto versavano Napoli e la Sicilia. Infatti questa posizione ignora le sproporzioni demografiche fra una Sardegna perennemente spopolata o sottopopolata e territori, si badi bene, da sempre fra i più densamente popolati d'Europa (soprattutto l'area napoletana) e risulta inoltre completamente contraddetta dai numeri che le più recenti indagini hanno fornito sui prelievi effettuati a danno dell'economia sarda. L'entità dell'esazione, in ogni caso, va commisurata alle effettive possibilità socioeconomiche dell'isola.

In questo saggio introduttivo, dopo le pagine sulla dinamica demogra-

³ F. Manconi, *De no poderse desmembrar de la Corona de Aragón. Sardenya y Països catalans, un vincle durat quatre segles*, in “Pedralbes. Revista d'Història moderna”, 18/II (1998), pp. 179-194, ora con lo stesso titolo (in italiano) nella raccolta di saggi dello stesso autore, *Una piccola provincia di un grande Impero. La Sardegna nella Monarchia composita degli Asburgo (secoli XV-XVIII)*, Cagliari, 2012, pp. 96-97, dove è detto che, anche a causa della politica di *redreç* – cioè di ristrutturazione degli ordinamenti burocratico-amministrativi e municipali, adottata da Ferdinando il Cattolico – «la Sardegna si trova pienamente inserita nel nuovo disegno economico della Corona. I mercanti catalani sono ormai in grado di monopolizzare il mercato sardo facendone una base commerciale con caratteristiche di tipo coloniale. Monopolizzano non soltanto le importazioni nell'isola di merci varie e di manufatti, ma controllano anche il sistema dell'incetta e delle *tretas* del grano, in virtù di accordi con le oligarchie municipali e la nobiltà feudale». Come si può facilmente constatare, l'uso del termine “coloniale” non inibisce all'autore l'individuazione delle responsabilità dei ceti dominanti isolani, succubi e allo stesso tempo partecipi di determinati meccanismi della dipendenza. Va notato inoltre che al ruolo giocato in una certa fase dai mercanti catalani subentra nel Seicento il peso dei genovesi, ma sono presenti anche i sardi, come emergerà più avanti.

fica, saranno messi in luce alcuni aspetti della politica spagnola nell'ultimo ventennio del Seicento, intesa a portare ordine amministrativo e burocratico nell'isola, che diventa inoltre oggetto di un interessante disegno di riforma, rimasto in larga misura sulla carta, ma tenuto presente, almeno in parte, dai governi sabaudi nel Settecento, in particolare dal ministero del conte Giovanni Battista Lorenzo Bogino (1759-1773).

Si farà quindi spazio alla dialettica fra governo viceregio e Stamenti che non dà luogo – nel Parlamento presieduto, durante gli anni 1688-1689, da Nicola Pignatelli de Aragón – a episodi eclatanti di scontro, ma, allo stesso tempo, si snoda attraverso momenti senza dubbio oppositivi e polemici, come la critica alle pretese della Chiesa, dell'Inquisizione, degli arrendatori e del fisco: tutti elementi che infine conferiscono un profilo originale a questo Parlamento, tutt'altro che di ordinaria amministrazione. In verità nessuna delle Corti, più o meno indagate dagli storici, ha avuto un andamento lineare. Alla luce di tutto ciò, si è almeno parzialmente condivisa in questa sede – anche nel titolo di questo saggio – l'espressione messa a punto da Giuseppina Catani e Carla Ferrante le quali, introducendo gli atti del Parlamento del 1698-99, hanno fatto riferimento anche a quello presieduto dal Pignatelli, definendolo “moderato, ma deciso”.

Nelle Corti del 1688-89 le procedure, secondo una prassi ormai consolidata, passano attraverso queste nove fasi: 1) *convocazione* del Parlamento ad opera del re Carlo II, con relativa nomina del viceré quale presidente; 2) l'invio di numerose *lettere convocatorie* che raggiungono ecclesiastici, feudatari, nobili, cavalieri, città ed anche incontrade e sperduti villaggi, a conferma che i lavori parlamentari mettevano in moto una macchina complessa, ma, tutto sommato, abbastanza oliata dopo la regolarizzazione della scadenza decennale delle congreghe stamentarie nel XVII secolo; 3) *solium* inaugurale ed omaggio al governo viceregio da parte dell'arcivescovo di Cagliari nella sua qualità di “prima voce” dello Stamento ecclesiastico; 4) nomina delle Commissioni, formate ciascuna dai rappresentanti del viceré e dei tre Bracci e chiamate rispettivamente: a) degli *abilitatori*, cioè della commissione di incaricati della verifica dei poteri (come si direbbe oggi), cioè dei titoli presentati dagli aventi diritto a partecipare e/o presenziare, con o senza voto; b) dei *trattatori*, cioè la commissione destinata all'esame dell'offerta o *servicio* (cioè del *donativo* decennale); c) dei *provisores de greuges* (provvisori o trattatori dei “gravami”) che si occupavano dei ricorsi e delle proteste, nei confronti dell'amministrazione regia, da parte di chi si sentiva indebitamente “gravato” (con “gravame” s'intende ad un tempo l'abuso e la riparazione di esso); 5) votazione del donativo; 6) accettazione dell'offerta; 7) presentazione delle

suppliche: formulate, secondo una prassi ormai consolidata, dai tre Bracci o dai singoli Stamenti (da due o uno di essi), dovevano essere approvate dal viceré, dal Supremo Consiglio d'Aragona sedente in Madrid (decisioni che il sovrano non sempre avallava) e, in seguito, dalla decretazione regia; 8) la nomina di un *sindico* o ambasciatore incaricato di portare a Madrid i verbali delle sedute e i capitoli di Corte; 9) *solium* di chiusura⁴.

A proposito di Corti e/o Parlamento: dalle carte esaminate per la presente edizione non emerge un uso differenziato di questi termini, su cui si è soffermato invece Jesús Lalinde Abadía, per il quale è improprio parlare, in riferimento alla Sardegna, di *Cortes* o *Corts* in assenza della corte del re, di solito trattenuto in Castiglia o altrove da ben più gravi affari⁵. In realtà, nei materiali che qui si pubblicano, si fa diffuso ricorso al termine Parlamento, mentre Corti ed in particolare l'espressione *Regia Cort* rimandano al governo di Cagliari ed in particolare all'entourage del viceré il quale riceveva ufficialmente un mandato amplissimo per presiedere le sessioni stamentarie in luogo del sovrano: al riguardo il *Consejo de Aragón* – in una missiva del 18 agosto 1686, spedita al protonotario del Consiglio don Giuseppe de Haro – è abbastanza eloquente: «combiene mandar despachar las ordenes necessarias para la convocación de Cortes»⁶.

Si deve proprio al Pignatelli l'affermazione (contenuta in un messaggio inviato allo stesso *Consejo*) secondo la quale, dopo lo svolgimento del *primer solio*, esistevano le condizioni affinché tutto si svolgesse con “quietud y acierto”⁷. A ben vedere la documentazione – al di là delle “normali” attestazioni di fedeltà a Carlo II – fa intravedere malessere socioeconomico ed anche malcontento politico: nei confronti della stessa amministrazione viceregia, degli arrendatori, dei feudatari e dei *printzipales*.

Nicola Pignatelli (Cerchiara di Calabria, 23 agosto 1648-Napoli, 8 marzo 1730), appartenente ad una famiglia meridionale di alto lignaggio, fu viceré di Sardegna dal 1687 al 1690 ed in seguito ricoprì lo stesso ruolo in

⁴ C. Ferrante, 'Partiti' e schieramenti cetuali nell'ultimo Parlamento del Regno di Sardegna (1698-99), in *Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche / Representative Assemblies, Territorial Autonomies, Political Cultures. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions*, vol. LXXXIX, a cura di A. Nieddu e F. Soddu, Cagliari, 2011, pp. 455-470, in particolare la p. 456.

⁵ Cfr. A. Marongiu, *Il Parlamento o Corti del vecchio Regno sardo. Relazione introduttiva*; J. Lalinde Abadía, *Las Cortes Españolas*: entrambi i saggi figurano in ACRS, vol. I, *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna*, Atti del Seminario di studi, Cagliari, 28-29 novembre 1984, Cagliari, 1986, rispettivamente alle pp. 91 e 316.

⁶ ACA, CA, *Cámara*, vol. 407.

⁷ Ivi, alla data del 12 gennaio 1688.

Sicilia. Marchese di Cerchiara e di Caronia, conte di Borrello, principe di Noya e del Sacro Romano Impero (questi i titoli che più di frequente esibiva), fu personaggio di notevole rilievo, anche per la forza contrattuale della sua famiglia, i cui esponenti già dal Cinquecento erano stati investiti di incarichi luogotenenziali nei vari Stati della Corona spagnola. Come altri viceré provenienti dall'Italia, era meno legato al Consiglio d'Aragona di coloro che invece venivano dalla penisola iberica. Aveva instaurato ben presto legami diretti, molto forti, con la corte madrilenza, presso la quale si era recato dopo il matrimonio con una nipote⁸. L'importanza dei Pignatelli duchi di Monteleone è confermata dal fatto che essi divennero eredi dei titoli del *conquistador* Hernan Cortés⁹. Va infine sottolineato il legame parentale del viceré di Sardegna con Antonio Pignatelli, diventato papa col nome di Innocenzo XII, il cui nome è riscontrabile negli atti del Parlamento del 1688-89¹⁰.

Intorno al duca di Monteleone spiccano tra i ministri le figure di Fran-

⁸ Cfr. G. Pillito, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari riguardanti i regi rappresentanti che sotto diversi titoli governarono l'isola di Sardegna dal 1610 al 1720*, Cagliari, 1874, pp. 152-159; F. C. Casula, voce, *Pignatelli Aragón, Nicola*, nel *Dizionario storico sardo (Distosa)*, Sassari, 2003.

⁹ Cfr. quanto scriveva negli anni quaranta dell'Ottocento lo storico statunitense W. H. Prescott, nella sua classica opera *History of the Conquest of Mexico*, trad. it. *La conquista del Messico*, Roma, 1992, p. 8; V. Spredi, alla voce *Pignatelli (Aragona Pignatelli Cortés)*, in *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, vol. V, Milano, 1932, pp. 353-354; J. Mateu Ibars, *Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio*, vol. I, (1410-1623), Padova, 1964, vol. II, (1624-1720), Padova, 1968, pp. 171-174; N. Della Monica, *Le grandi famiglie di Napoli*, Roma, 1998, pp. 235 e ss.; L. Lopriore, *I Pignatelli in Capitanata*, in "La Capitanata", n. 14 (2003), pp. 163-185, in particolare le pp. 166-167. Non è facile districarsi fra i complicati problemi dell'araldica e della genealogia. Lasciando da parte le origini longobarde (o presunte tali) dei Pignatelli, si vuole arrivare ai tempi che in questa sede maggiormente interessano: il ramo primogenito della linea dei Pignatelli marchesi di Cerchiara e principi di Noya o Noja (feudo della Basilicata / Lucania, da non confondere con Noja in terra di Bari e con la città di Noya, sita presso Santiago di Compostela, in Galizia) inserì nel proprio blasone il nome e le armi degli Aragona Cortés. Per i patti nuziali del 1639, stilati in Palermo dal notaio P. Gaffeo, fu stabilito che i figli nati dall'unione di Ettore Pignatelli, marchese del Vaglio, con Giovanna Tagliavia Aragona Cortés, dovessero chiamarsi Aragona Pignatelli Cortés. La stessa Giovanna, per successione della madre Stefania Carrillo Cortés – pronipote di Hernan Cortés, *el conquistador* – ereditò i titoli di marchese di Valle Oaxaca e conte di Priego in Messico. Nicola Pignatelli (diventato viceré di Sardegna, poi di Sicilia) si sposò con la pronipote Giovanna Pignatelli Aragona Cortés, figlia di Fabrizio Pignatelli Aragona, grande di Spagna, gran ciambellano del Regno di Napoli e cavaliere del Toson d'oro. L'arma dei Pignatelli era costituita da uno scudo dorato con tre pignatte nere.

¹⁰ Antonio Pignatelli (1615-1700) era figlio di Francesco (marchese di Spinazzola) e di Porzia Carafa (dei marchesi di Minervino); dapprima vicedelegato a Urbino, fu in seguito inquisitore a Malta, nunzio apostolico in Toscana, Polonia e Vienna; fu anche per breve tempo vescovo di Lecce, quindi arcivescovo di Napoli, prima di salire sul soglio pontificio (1691): durante il suo papato fu abolita la carica di *cardinal nepote* e venne proibita la venalità degli uffici. Papa Pi-

cesco Pastor (reggente la Reale Cancelleria) e di Simone Soro, docente di Diritto nell'Università di Cagliari, decano nell'*Audiencia* (il massimo organismo giudiziario sardo), destinato ad un seggio di reggente provinciale nel Consiglio d'Aragona. Si tratta di uomini colti, dei quali sappiamo che disponevano di biblioteche per quei tempi di notevole consistenza.

Nel Parlamento del 1688 sono inoltre presenti tre figure di spicco provenienti dall'intelligenza isolana del tempo. Il giovane Vincenzo Bacallar Sanna, che diventerà diplomatico, storico e scrittore e riceverà il titolo di marchese di San Filippo per il suo strenuo appoggio a Filippo V nella guerra di successione spagnola; ma già nel Parlamento Monteleone viene gratificato con una pensione di 150 scudi. Giuseppe Zatrillas Vico, conte di Villasalto, marchese di Villaclara, scrittore elegante in prosa ed in versi, convinto sostenitore del governo viceregio, si attirerà per questo motivo le gravi critiche di Salvatore Aymerich Cervellón nelle Corti del 1698-99, presiedute da Giuseppe De Solis Valderrábano, conte di Montellano. Giuseppe Delitala Castelvì, governatore di Cagliari e della Gallura – ma anche viceré interino nel 1685-87, durante la vacanza precedente l'arrivo dello stesso duca di Monteleone – fu autore di componimenti poetici: ammiratore di Francesco de Quevedo, proviene, a differenza di Zatrillas, da uno schieramento politico di oppositori (nell'ormai lontano 1668), poi adeguatisi ai nuovi tempi.

Sulle vicende attraversate dall'isola nel Seicento va ricordata l'opera del cronista Giorgio Aleo, lungamente condannata all'oblio, mentre in realtà va considerata una miniera di preziose notizie. L'opera di Aleo in effetti dipinge con vivacità un quadro estremamente complesso della realtà sarda¹¹.

Suppliche e richieste presentate dai tre rami del Parlamento, dai villaggi, o anche dai singoli (per ricevere un titolo di nobiltà o di cavalierato), rimandano a un mondo percorso dalle malattie, dalla carestia, dal banditismo, dalla

gnatelli fece costruire la curia innocenziana di Montecitorio, opera del Fontana; lo spirito caritativo da cui era animato gli procurò l'appellativo di "padre dei poveri"; si impegnò per comporre il dissidio con la Francia; negli anni delle polemiche su quietismo, giansenismo, probabilismo e misticismo, egli proibì – con un breve del 1694, indirizzato all'arcivescovo di Malines – di accusare i giansenisti senza prove certe; fu blanda la sua condanna dell'opera di Fenelon, *Maximes des Saints*, che si era attirata le accuse di Bossuet; prima di morire Innocenzo XII formulò per Carlo II di Spagna dei consigli per mantenere l'integrità dell'Impero spagnolo: cfr. *Storia della Chiesa*, vol. XIX / 1, *Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVIII (1648-1789)*, di E. Prédiclin e E. Jarry, ed. it. a cura di L. Mezzadri, Cinisello Balsamo (Mi), 1991, pp. 36-38.

¹¹ J. Aleo, *Historia cronológica y verdadera de todos los sucesos y casos particulares sucedidos en la Isla y Reyno de Sardenia del año 1637 al año 1672*, trad. it. *Storia cronologica e veridica dell'Isola e Regno di Sardegna dall'anno 1637 all'anno 1672*, saggio introduttivo, traduzione e cura di F. Manconi, Nuoro, 1998, pp. 166-67.

fame e dalla miseria, ma anche a una ricchezza che si manifestava attraverso l'esibizione di abiti di seta, guarniti con broccati e metalli preziosi: questo abbigliamento – che non era solo di aristocratici, di nobili e di notabili, ma a volte anche di cospicui mercanti e perfino di qualche “meccanico” (proveniente dai Gremi, le antiche corporazioni di armi e mestieri) poi arricchitosi – suscitava lo scandalo degli stamentari e li spingeva ad invocare punizioni contro il lusso, insomma provvedimenti di tipo suntuario, come quelli emanati da Carlo II per la penisola iberica¹². Si tratta di una spia significativa non solo di una mentalità di casta, di ceto, scandalizzata da un elemento, sia pure esteriore, che può, almeno in parte, mettere in discussione consolidate gerarchie sociali, ma anche della riprovazione verso chi sembra non accorgersi dello stridente contrasto fra ricchezza e miseria, così evidente in tempi di pubbliche calamità (carestia e, come si è detto, la non meglio acclarata *influencia* del 1680-81).

I volumi dell'Archivio di Stato di Cagliari (contenenti gli atti del Parlamento; altro esemplare è custodito presso l'Archivio della Corona d'Aragona in Barcellona) hanno messo in evidenza, talvolta, registri linguistici alti ed accurati, nelle disamine e nelle istanze, ben articolate e documentate, rivolte dalle tre Camere del Regno. Il lessico testimonia l'influsso di idee nuove: la necessità che il prelievo fiscale tenga conto delle reali capacità contributive dei soggetti colpiti; che gli incarichi vengano dati a persone capaci, competenti e per questo meritevoli, in modo da porre fine alla tradizione del passaggio di certi compiti istituzionali da padre in figlio; il richiamo allo *ius gentium*; la polemica contro determinati comportamenti, considerati esplicitamente “tirannici”; la richiesta di politiche di buon governo.

¹² Sulla monarchia di Carlo II, in generale, cfr. H. Kamen, *Spain in the Later Seventeenth Century 1665-1700*, London and New York, 1980; A. Dominguez Ortiz, *El Antiguo Regimen. Los Reyes católicos y los Austria*, in *Historia de España*, vol. 3, Madrid, 1988; L. A. Ribot García, *La España de Carlos II* cit., pp. 163 e ss. (nello stesso tomo della storia della Spagna di Menéndez Pidal, già citata, si veda il contributo di H. Kamen, *España en la Europa de Luis XIV*, in particolare le pp. 245 e ss.); P. Fernandez Albaladejo, *La crisis de la monarquía*, in *Historia de España*, directores J. Fontana y R. Villares, vol. 4, Barcelona-Madrid, 2009, pp. 515 e ss.: Fernandez Albaladejo, pur parlando di crisi, respinge il paradigma della “decadenza” spagnola, a lungo considerato pressoché indiscutibile, soprattutto in riferimento a quell'arco di tempo. I provvedimenti di Carlo II sul lusso, inseriti fra gli atti di questo Parlamento, hanno un precedente significativo nella politica di Carlo I (Carlo V come imperatore): cfr. R. Carande, *Carlo V y sus banqueros*, Barcelona, 1977, trad. it. *Carlo V e i suoi banchieri*, ed. it. a cura di G. Muto, Genova, 1987, pp. 133-134; Carande sostiene che la compressione del lusso e dei consumi, imposta da una mentalità sostanzialmente retrograda, inibisce il decollo e lo sviluppo di settori manifatturieri iberici potenzialmente in grado di proiettarsi sui mercati europei ed anche di dominarli; è un elemento che alla lunga contribuirà ad una crisi economica, fattore capace di condizionare a lungo il quadro politico-istituzionale, diplomatico e militare.

Gli atti, inoltre, contribuiscono a superare, ancora una volta, certi stereotipi riguardanti i meccanismi di funzionamento delle macchine parlamentari del tempo¹³. Dalla documentazione emerge la non scontata realtà di riunioni nei villaggi per nominare i rappresentanti da inviare a Cagliari e per partecipare alle sessioni parlamentari onde esplicitarvi disagio, malcontento, opportune proposte, se non altro con l'obiettivo di alleviare i mali lamentati¹⁴.

Anche alla luce di contesti che mettono in rilievo un'esigenza di rappresentatività ed anche una volontà di uscire dalla crisi, occorre superare il paradigma della decadenza, proveniente dalla raffigurazione della Spagna barocca, secondo la già ricordata tradizione crociana che ha avuto ricezione più o meno convinta anche in tempi recenti¹⁵. Non si tratta solo di richiamare

¹³ Già in passato Antonio Marongiu, maestro riconosciuto, autore di studi profondi, caratterizzati inoltre da invidiabile chiarezza espositiva, dimostrava che l'elezionismo (a parte il caso degli Stati Uniti d'America) non era certo prerogativa delle istituzioni parlamentari ottocentesche e novecentesche. Rispetto al prestigioso modello della Camera dei Comuni inglese e agli Stati generali di Francia, Marongiu rivalutava – senza peraltro esagerare – le Corti della penisola iberica: cfr. A. Marongiu, *I Parlamenti sardi nella storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma, 1931, ristampa anastatica con introduzione di M. S. Corciulo, Bologna, 2009, pp. 37-39; si veda inoltre, *Ricordo di Antonio Marongiu*, Giornata di studio - Roma, 16 giugno 2009, a cura di M. S. Corciulo, Soveria Mannelli, 2013.

¹⁴ Parlando di elezioni, ci si riferirà, per esempio, ad Aritzo, villaggio sottoposto alla giurisdizione regia, dove non tanto la *mayor y sana part*, quanto un foltissimo gruppo (di decine e decine di abitanti) si riunisce per "eleggere" un proprio rappresentante, in grado di argomentare determinate richieste nelle congreghe stamentarie del 1688-89. Invece è la "parte sana" della popolazione che si incontra in un centro del Mandrolisai (incontrada regia) per «nomenar, deputar y crear un sindich o procurador» per le stesse Corti. Di un certo rilievo anche, tra le procure, quelle date dalle donne – che non potevano intervenire o votare nelle sessioni parlamentari – e quelle dei minori (anch'essi senza diritto di voto) appartenenti a famiglie nobiliari, che potevano però delegare qualcuno a rappresentarli nello Stamento militare.

¹⁵ Hanno continuato ad usare il concetto di decadenza, fra gli altri, N. Sales, *Els segles de la decadència (segles XVI-XVIII)*, in *Historia de Catalunya*, vol. IV, Barcelona, 1989; J. H. Elliott, *El Conde-Duque de Olivares: el político en una época de decadencia*, Barcelona, 1990, trad. it. *Il miraggio dell'Impero. Olivares e la Spagna. Dall'apogeo alla decadenza*, a cura di P. Moretti, introduzione di G. Galasso, Roma, 1991. Ma l'impianto teorico – se non il paradigma – della "decadenza" è stato ripreso, più o meno criticamente, anche negli studi e nei dibattiti storiografici italiani e sardi; invece R. Villari, in *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero. 1585-1648*, Milano, 2012, *passim*, sposta l'ottica e la prospettiva (come del resto hanno fatto alcuni studiosi iberici) dal concetto di "decadenza" – che richiama la metafora del corpo, dell'organismo ammalato, tendente a ripiegarsi su se stesso – a quello di "declino" dell'Impero spagnolo, diventato, dopo la metà del XVII secolo, quasi "inesorabile" di fronte alla pressione rivoluzionaria esercitata anche e soprattutto da ceti popolari, raffigurati invece da altri storici come acquiescenti o propensi solo a momentanee esplosioni di collera. Villari ha il merito di abbandonare i consolidati stereotipi di un Mezzogiorno votato alla marginalità ed alla subalternità e di contrapporre – *versus* rappresentazioni per certi aspetti dominanti – l'affresco ampio ed articolato di una società meridionale capace di interagire con le pressoché contemporanee rivolte di Portogallo, Catalogna e Fiandre.

quanto alcuni storici autorevoli hanno sostenuto sull'Impero spagnolo del tardo XVII secolo, ma anche quanto, in misura certo più modesta, emerge dal nostro Parlamento.

Nell'ultimo ventennio del Seicento si delinea uno sforzo notevole, se non altro, di razionalizzazione amministrativa e burocratica, ma non mancano precise proposte per rilanciare, nella penisola iberica e in Sardegna, produzione agricola, commerci, artigianato e studi universitari¹⁶: il cambiamento si delinea soprattutto a partire da una lenta, contraddittoria, ma sicura ripresa demografica. In effetti la popolazione passa dai 74.839 "fuochi" (299.356 abitanti) del Parlamento del 1677 ai 61.465 "fuochi" (230.321 abitanti circa) accertati poco più di dieci anni dopo: così ai primi del Novecento Francesco Corridore corregge in parte quelli emergenti dal materiale archivistico del Parlamento Monteleone. Di seguito queste cifre saranno esaminate in relazione agli atti parlamentari consultati e a quelle fissate in studi più recenti¹⁷. Le Corti del conte di Montellano suggellano però una ripresa, attestata da 260.551 anime. Il saldo di fine secolo risulta negativo – in rapporto almeno all'espansione del primo trentennio del Seicento – ma nel 1728 si arriverà a 310.096 unità.

A causa della crisi economica e demografica, il pagamento di 70.000 scudi annui per un decennio dell' "offerta" votata dalle Corti del duca di Monteleone, risulta quanto mai gravoso, soprattutto se a quel prelievo si aggiungono 150.000 lire di *propinas*, elargizioni, mance e financo "elemosine" che riguardano i più disparati soggetti, a partire dal viceré¹⁸.

¹⁶ Bisogna attentamente considerare se quanto accade nella penisola iberica, nel Mezzogiorno peninsulare italiano, in Sicilia ed in Sardegna alla fine del Seicento possa offrire una più solida base alle tesi condensate intorno all'espressione "crisi della coscienza europea": il riferimento è al titolo della classica opera di P. Hazard, *La crise de la conscience européenne 1680-1715*, Paris, 1935, trad. it. *La crisi della coscienza europea*, a cura di P. Serini, 2 voll., Torino, 1946, poi Milano, 1968, nuova ed. a cura di G. Ricuperati, Torino, 2007; di quest'ultimo si veda anche P. Hazard e la storiografia dell'Illuminismo, in "Rivista storica italiana", 76 (1974), pp. 372-204. Com'è noto, secondo Hazard, l'arco di tempo 1680-1715 presenta fattori di carattere storico-politico, filosofico e ideologico che contribuiscono a incrinare i principi di autorità ed obbedienza (funzionali al perpetuarsi dell'assolutismo), quindi a gettare le basi del futuro, generale "rischiaramento" settecentesco. Si veda ancora P. Vernière, *Peut-on parler d'une crise de la conscience européenne?*, in *L'età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, 1985. Gli studi di Giuseppe Galasso e di Rosario Villari – non sempre convergenti, peraltro, negli orientamenti metodologici, nelle interpretazioni e nelle valutazioni – tendono comunque a disegnare un quadro del Mezzogiorno italiano non avulso da tentativi, esperiti a vari livelli, di ripresa economica, politica e culturale di fronte alla crisi dell'Impero spagnolo nella seconda metà del Seicento.

¹⁷ Le opere di questo e di altri autori saranno riportate nei successivi paragrafi.

¹⁸ Sarà opportuno approfondire le indagini comparative sui prelievi del governo spagnolo

Dal canto loro gli Stamenti, nonostante la tremenda repressione abbattutasi sui ceti dirigenti locali dopo il 1668, dimostrano sino alla fine del XVII secolo un'insospettata vitalità, come va emergendo dagli stessi atti. Non è cosa di poco conto, a ben vedere, la loro continuità, di fronte al silenzio delle più rinomate Corti iberiche: all'epoca del Parlamento Monteleone, queste hanno concluso il loro iter storico-politico; in Catalogna furono convocate nel 1626 e nel 1653, a Valencia si tennero sino al 1645, in Castiglia tacquero dal 1662, in Aragona si riunirono nel 1677 e nel 1684, mentre proseguirono regolarmente la loro attività solo quelle di Navarra. Ebbe fine anche il Parlamento napoletano, ma non quello siciliano che conoscerà una nuova fondamentale stagione, in grado di influire sulla storia italiana del XIX secolo (si pensi alla Costituzione del 1812).

Certo, la forza contrattuale degli Stamenti non è paragonabile - se appena si ricorda la loro periodicità decennale - a quella delle istituzioni prima rammentate. Tuttavia ciò non deve spingere ad una sottovalutazione delle Corti isolate - secondo vedute dominanti nell'Ottocento (in chiave soprattutto antispannola): «un Parlamento - scriveva nel XIX secolo Giovanni Pillito riferendosi all'isola - che ordinariamente sciupava il maggior tempo della durata delle Corti in vane e meschine liti di preminenze gerarchiche, inefficace, violandosene le guarentigie espresse nei suoi privilegi, e ristretto di numero, di maniera che ben pochi potevano impunemente decidere delle sorti del gran numero dei vassalli nei Feudi, nelle Ville, nelle Terre, nei Borghi, ecc. abbandonati alla rapacità dei più potenti e dei più scaltri. Ecco cosa era il paese; ed in verità non gli si poteva chiedere né una sufficiente forza di reazione, né un attivo spirito di progresso. Felici noi, che in tempi più avventurati possiamo studiare i mali delle età passate»¹⁹. Si tratta di un giudizio proveniente dal rigetto della dominazione spagnola, tipico della cultura risorgimentale, che ha lasciato tracce anche nella ricerca e nel dibattito novecenteschi, ma è stimolante notare che neppure Pillito intendeva assolutizzare la sua analisi, come emerge da quanto egli stesso scrive poi sulle congreghe del 1688-89: le «domande inoltrate in queste Corti dagli Stamenti, dalle città, dai comuni e dai particolari, se da una parte ci fanno conoscere i reali bisogni del regno, ridotto alla più squallida miseria, ci rivelano dall'altra un certo risveglio nelle popolazioni, una ferma e concorde volontà perché ve-

dalle casse dei Regni di Sardegna, Napoli e Sicilia, nonché da quelle del Ducato di Milano: al riguardo cfr. G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, in *Storia d'Italia*, diretta dallo stesso autore, vol. XV, t. III, Torino, 2006, pp. 717-718. Su questo punto si tornerà nel paragrafo dedicato al donativo.

¹⁹ G. Pillito, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari* cit., p. VII.

nissero meglio governate e tratte dallo stato di languore in cui giacevano per i ceppi d'ogni sorta che avevano il commercio e l'industria, e l'ardente desiderio di abbattere tanto gli inveterati abusi dei Ministri regi e l'ingordigia degli Ufficiali feudali, quanto le intemperate prepotenze del Tribunale del Santo Uffizio, e di affrancarsi da alcune vecchie ed insulse prammatiche [...], sostituendovi leggi che maggiormente si confacessero ai tempi ed ai sentiti nuovi bisogni»²⁰. In effetti, come si avrà modo di osservare, dalla seconda metà del Seicento prende l'avvio (e si avvertirà specialmente nei Parlamenti Monteleone e Montellano) quell'onda lunga della protesta antifeudale, dapprima legalitaria, che avrà come sbocco la "Sarda Rivoluzione" del 1793-96.

Del resto, lo stesso Pillito è pronto a sfumare la valutazione, sulle prime assai dura, del ruolo svolto dalle istituzioni parlamentari di matrice catalano-aragonese e del retaggio storico che esse hanno lasciato. Sarebbe comunque indebito passare a "rivalutazioni" dell'età spagnola – sull'onda di schemi interpretativi di alcuni storici (poco meno che apologetici verso le monarchie iberiche) – da tempo oggetto di circostanziate critiche, che rifiutano l'immagine esclusiva della Sardegna come vaso riempito dal dominatore di turno²¹.

In definitiva è sperabile che le edizioni critiche dei vari Parlamenti contribuiscano a smontare il luogo comune di un istituto periferico e marginale a tal punto che la logica centralista e autoritaria del governo di Madrid può tranquillamente permettersi il lusso di mantenerlo in vita. Come al solito - quando l'indagine storica scava - i problemi, le rappresentazioni e le prospettive emergenti risultano un tantino più complesse.

²⁰ Ivi, p. 156.

²¹ Cfr. J. Arce, *España en Cerdeña. Aportación cultural y testimonios de su influjo*, Madrid, 1960, trad. it. *La Spagna in Sardegna*, a cura di L. Spanu, Cagliari, 1982; F. Elias De Tejada (storico, filosofo e gesuita sivigliano), *Cerdeña ispanica*, Sevilla, 1960, opere sottoposte, per il loro evidente "castiglianismo", a disamina critica e ad un giusto ridimensionamento per opera di A. Marongiu, in, *La Sardegna "spagnola": un conto che ... non s'ha da fare* (prima pubblicato in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova, 1963) e in *Sardegna "spagnola" e storie ad usum delphini* (originariamente apparso in "Rassegna degli Archivi di Stato", 1961), riproposti entrambi in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, premessa di A. Boscolo, Padova, 1975, pp. 247-265 e 267-280.

1. La dinamica demografica

In occasione del Parlamento del 1688 venne compilato a fini fiscali, ufficialmente per la prima volta, un censimento della popolazione sarda in grado di fornire un quadro abbastanza credibile non solo del numero complessivo dei fuochi, ma anche delle singole “anime”. Anche da ciò deriva l’importanza delle Corti presiedute dal duca di Monteleone. Peraltro anche in computi precedenti pare non ci si fosse limitati ad una mera rilevazione dei nuclei familiari. Un indizio emerge dalle sessioni stamentarie del 1627: furono infatti compilati dei registri in cui si doveva prendere nota de “los nombres de las personas de fuego”. Fu forse impiegata la stessa procedura seguita dai parroci che, nelle redazioni sugli stati delle anime, trascrivevano nomi e cognomi dei componenti delle famiglie. Ci è noto il *proceso* relativo alla città di Sassari nel 1627. Sembra tuttavia che sia stato trascritto solo il nominativo del capofamiglia²².

Durante il Parlamento presieduto da Francesco Fernández de Castro de Andrade, conte di Lemos, Madrid respinge le cifre fornite dall’isola sul calo del numero dei fuochi. La cifra di 22.000 morti (solo 5.507 i sopravvissuti) – attribuita a Sassari come effetto della pestilenza verificatasi negli anni 1652-57 – contrasta manifestamente con l’indagine “fuego por fuego y persona por persona” realizzata qualche anno prima. Nei mesi antecedenti la peste, il vicario generale dell’archidiocesi turritana contava nei suoi registri circa 17.000 anime; secondo un’altra testimonianza, prima della pestilenza di metà Seicento, Sassari avrebbe raggiunto la notevole cifra di 30.000 abitanti. In effetti la capitale del Capo di Sopra – a causa della terribile emorragia dovuta alla mortalità di quegli anni spaventosi - perde il primato a vantaggio di Cagliari. In quella stessa occasione Alghero avrebbe perso 7.000 abitanti²³.

²² Cfr. F. Corridore, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, II ed., Torino, 1902, pp. 23-24 e 183 (in quest’ultima pagina l’autore corregge alcuni errori che emergono dai dati del Parlamento Monteleone, riguardanti, in particolare, l’incontrada di Parte Ocier Real, il marchesato di Villasor ed il numero dei loro abitanti); B. Anatra, *Alcune caratteristiche dei censimenti fiscali nella Sardegna spagnola*, in B. Anatra, G. Puggioni, G. Serri, *Storia della popolazione in Sardegna nell’epoca moderna*, Cagliari, 1997, p. 13.

²³ F. Manconi, *Castigo de Dios. La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV*, Roma, 1994, pp. 52 e 350; Id., *La Sardegna al tempo degli Asburgo. Secoli XVI-XVII*, Nuoro, 2010, p. 496, dove si fa riferimento a circa 5.000 sassaresi sopravvissuti.

A causa delle incertezze che permangono su queste cifre, è di fondamentale importanza il censimento effettuato per le Corti del viceré Pignatelli, il primo che abbia cercato di fornirci il numero, se non di tutti, almeno di gran parte degli isolani. Esso è da accogliere con le dovute cautele, ma questo non deve certo indurci a sottovalutare la novità dell'evento. Infatti, per i rilevamenti realizzati in precedenza, si pone il problema del coefficiente da adottare onde risalire dal numero dei fuochi a quello di tutti i singoli abitanti. Un coefficiente considerato in questo caso più realistico di altri (4, se si calcolano padre, madre e due figli in media per ogni focolare domestico), non ci dà una precisa valutazione statistica, ma può comunque fornirci indici e numeri da confrontare attentamente²⁴.

Il *trend* demografico della Sardegna del Seicento si conclude con un saldo negativo, nonostante la crescita registrata fino ai primi anni quaranta. Per il terribile carico di guerre, carestie e pestilenze, il secolo ci appare – ed in larga misura è – triste, severo, addirittura tragico e pur tuttavia comprendente al suo interno degli antidoti, ovvero grandi fermenti (scientifici, filosofici, sociopolitici, letterari e culturali) per il superamento della crisi, senza i quali le svolte del Settecento, incluse quelle in grado di investire il piano demografico, sarebbero incomprensibili.

Le traiettorie specifiche della storia sarda emergono anche e soprattutto dall'ineludibile confronto tra l'andamento demografico isolano e quello europeo. Per quanto attiene al vecchio continente, infatti, gli storici, sul saldo di fine secolo, sono divisi tra leggero incremento, ristagno e recessione. Lo storico francese Pierre Goubert - di contro alle affabulazioni apologetiche sull'assolutismo - ha messo più volte in evidenza che non è tutto oro quello che luccica nei fasti della corte di Versailles. Nonostante l'impegno di Jean-Baptiste Colbert - col protezionismo e per lo sviluppo delle manifatture privilegiate (statali) e private - non bisogna dimenticare che i quattro quinti della popolazione francese viveva di agricoltura, sacrificata dalla politica economica del controllore generale delle finanze; di qui la depressione che riguarda anche i livelli demografici²⁵. Il regresso demografico di cui parla Goubert va posto in relazione ai dati della penisola iberica, su cui si è soffermato fra gli altri Antonio Dominguez Ortiz, secondo il quale la popolazione complessiva della Spagna passa - nel periodo 1596-1700 - da circa 8,5 milioni di abitanti

²⁴ Cfr. C. M. Cipolla, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, 1974, p. 14.

²⁵ P. Goubert, *Le «tragique» XVII siècle*, in *Histoire économique et social de la France*, t. II, *Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660-1789)*, par E. Labrousse, P. Léon, P. Goubert, Ch. Carrière, P. Harsin, Paris, 1970, pp. 341 e 356.

a circa 7 milioni, dunque con un saldo nettamente negativo. Rispetto alla grave crisi di metà Seicento, una relativa ripresa si verifica soltanto nell'ultimo ventennio²⁶.

Fra gli inizi del XVII secolo e quelli del successivo, il numero degli abitanti dell'Italia rimane sostanzialmente stabile, intorno ai 13 milioni (a parte la situazione del Mezzogiorno), mentre è diversa la situazione della Sardegna, dove si registra una flessione che è una prova decisiva dei gravi problemi isolani. Per capire che cosa sia effettivamente accaduto occorre tornare indietro. Per tutto l'arco del Cinquecento, la popolazione sarda è in crescita, tuttavia l'andamento demografico – certamente non avulso dal più vasto scenario europeo – evidenzia in seguito anche suoi specifici percorsi: per esempio la Sardegna non conosce la peste del 1630 di manzoniana memoria²⁷. Inoltre, sempre a differenza di quanto succede in Italia, il Seicento si chiude per l'isola (come si è osservato in precedenza) con un saldo passivo. Fra gli anni Dieci e gli anni Venti del secolo successivo va forse collocata la vetta quantitativa raggiunta nella produzione e nell'esportazione delle granaglie: ciò suona conferma di un momento abbastanza favorevole attraversato dall'isola. Intorno al 1627 la popolazione è di 310.000 abitanti; nel 1640-41 i sardi dovevano essere in tutto 300.000 circa.

Per capire meglio il *trend* demografico del secolo, è essenziale mettere in risalto alcuni eventi: il 1644 è ricordato come anno di carestia; nel 1647 si verifica un'invasione di cavallette, fenomeno di cui si trova traccia anche negli atti del Parlamento Monteleone; nel 1652-57 dilaga la grande pestilenza; nel 1680-81 un altro durissimo colpo è inferto da una carestia che lascia un segno profondo e che rende assai problematica una ripresa nei diversi settori della vita economica e civile. Anche il 1687 è un anno di crisi. Nel 1698 la popolazione dell'isola (260.551 ab.) è ancora lontana non solo dalla cifra del 1627, ma anche da quella del 1678 (299.356), per quanto si registri un aumento rispetto al 1688 (quando i sardi erano scesi a 230.321)²⁸.

Dalle vecchie e sorpassate, ancorché benemerite indagini di Francesco Corridore (che si appoggiava specialmente agli studi di Giulio Beloch, suo maestro, cui è dedicata la stessa monografia sulla popolazione sarda) risul-

²⁶ A. Dominguez Ortiz, *La sociedad española en el siglo XVII*, vol. I, Madrid, 1963, in particolare le pp. 6, 38 e 39; si veda inoltre il grafico a p. 113.

²⁷ B. Anatra, *La peste del 1647-1658 nel Mediterraneo occidentale: il versante italiano*, in B. Anatra, G. Puggioni, G. Serri, *Storia della popolazione* cit., p. 148.

²⁸ Cfr. G. Serri, *Situazione demografica della Sardegna nel secolo XVII*, in B. Anatra, G. Puggioni, G. Serri, *Storia della popolazione* cit., p. 70; G. Serri, *La penuria d'uomini*, in *La società sarda in età spagnola*, a cura di F. Manconi, vol. II, Cagliari, 1993, p. 8.

tavano rilevamenti effettuati nel 1603, nel 1678, nel 1688 e nel 1698, in occasione di altrettante Corti, con un vuoto evidente, lungo l'arco del secolo, di ben 75 anni²⁹.

Ciò che, ancora una volta, va posto in evidenza sono le due svolte secentesche pesantemente negative. La prima è quella di metà secolo, dovuta alla pestilenza; la seconda è quella del 1680-81, causata, secondo la tradizione più comunemente accreditata, da una carestia (ma le fonti del Parlamento Monteleone, peraltro non univoche, si riferiscono a *influenza*, oppure a *hambre y epidemia*). Il censimento del 1655 documenta solo in parte le conseguenze dell'epidemia, in quanto venne effettuato una volta esauritasi la prima fase del morbo. La cifra del 1688 documenta parzialmente una caduta, perché, nei sette anni circa che separano la fine della carestia (con altri fattori abbinati) dall'inizio dei lavori parlamentari, una ripresa indubbiamente ci fu.

Esiste il problema di un certo grado di aleatorietà presente in tali censimenti, soprattutto in quelli che effettuarono il conteggio per fuochi. Di qui l'assoluta esigenza di controlli incrociati fra queste fonti ufficiali, i registri contabili dell'amministrazione regia e i dati di parte ecclesiastica che comportano problemi di non facile soluzione quanto a reperimento, lettura, decodificazione ed interpretazione. Tuttavia è stato giustamente osservato che i blocchi di cifre che si riferiscono all'intera popolazione della Sardegna – forniti dai censimenti ordinati per le Corti isolate o presi in esame in tali scadenze – costituiscono delle unità di grandezza su cui sarebbe sbagliato esercitare un esagerato scetticismo. Non siamo a conoscenza di meccanismi, tecniche e procedure adottate nel dettaglio per portare a termine le operazioni dei censimenti. C'erano i fuochi che, in un modo o nell'altro, si sottraevano alla rilevazione, eseguita non a scopo di generale conoscenza della realtà geografica, antropica ed economico-sociale, ma a fini meramente fiscali (da qui deriva anche la conta dei soli fuochi, criterio adottato per un lungo lasso di tempo)³⁰.

Gli esenti erano tali: a) per superficialità o non sufficiente avvedutezza dei commissari appositamente incaricati; b) per privilegio di ceto; c) perché versavano nell'indigenza o nell'assoluta miseria; d) perché minori; e) perché vivevano in aree difficilmente raggiungibili³¹. Esiste dunque il problema di una reale divaricazione tra il numero di fuochi, e/o di anime, censito di volta

²⁹ Cfr. G. Serri, *Il censimento dei "fuochi" sardi del 1655*, in B. Anatra, G. Puggioni, G. Serri, *Storia della popolazione* cit., p. 123.

³⁰ Cfr. al riguardo i dubbi di F. Manconi, in *Castigo de Dios* cit., p. 353.

³¹ Ivi, p. 158-159.

in volta e il numero effettivo di abitanti della Sardegna. Peraltro, si può applicare ai censimenti sardi del Seicento quanto è stato sostenuto intorno ai “riveli” siciliani dello stesso secolo, condotti con maggior perizia e quindi più credibili: sarebbe sbagliato in ogni caso sottovalutare la portata di questa documentazione che contribuisce in misura significativa a darci quadri decisivi di rappresentazioni quantitative globali dei due contesti isolani³². Certamente, in rapporto alla Sicilia, emerge una netta differenza perché, com'è noto, l'altra grande isola del Mediterraneo fa registrare dalla metà del Cinquecento sino agli inizi dell'ultimo ventennio del Seicento ritmi di crescita demografica davvero eccezionali.

³² Ivi, p. 160.

2. Carestia e *influenza*

Tra la fine del 1679 ed i primi mesi del 1680 si ebbe consapevolezza della grave situazione derivante dal fallito raccolto. Furono allora spediti in Sardegna, dietro ordine regio, carichi di grano provenienti dalla Sicilia. Da altre piazze (Livorno, Tabarca) ne vennero importati su iniziativa di privati, ma il prezzo del grano – fissato in 3 scudi lo starello – era troppo elevato a fronte delle necessità del popolo minuto³³. La morte di un terzo della popolazione – indicato da varie fonti, compresa la documentazione del nostro Parlamento – sarebbe dunque addebitabile non tanto all'assoluta mancanza di grano, quanto all'estrema povertà degli abitanti, impossibilitati a procacciarsi il necessario per sopravvivere. E le cifre dei decessi sarebbero state più elevate, se alcuni municipi – in particolare quello di Cagliari – non avessero deliberato di intervenire con soccorsi ai più indigenti³⁴.

I mesi più duri furono quelli dal maggio del 1680 all'agosto dell'anno successivo, ma, come si è detto, il fallito raccolto del 1679 aveva fatto già sentire i suoi effetti. Le casse del municipio cagliaritano erano state prosciugate anche dalla spesa di 30.000 scudi per acquistare fuori dal Regno quanto serviva urgentemente all'alimentazione³⁵; i consiglieri chiedevano al governo di diminuire la quota dovuta dalla città per il donativo e di prevedere "qualche altro analogo sollievo". In un documento indirizzato al viceré Filippo d'Egmont, precisavano che il numero degli assolutamente poveri eccedeva le 400 unità, «oltre ai moltissimi bisognosi segreti che vengono parimenti soccorsi ed assistiti secondo il loro stato e condizione». Così proseguivano: «Se tanta è la calamità in Cagliari dove fa compassione vedere tanti uomini, donne e fanciulli sostenuti dalla carità dei fedeli, a più straziante condizione sono ridotte le altre città ed i comuni del Regno; e le tristi notizie che tutto di pervengono sulle terribili conseguenze di tanto infortunio, indussero il Viceré ed il Consiglio ad emanare ordini, invitando le persone agiate a ripartire coi

³³ 1 starello: di Cagliari=50,5 litri; di Sassari=l. 25,2.

³⁴ G. Pillito, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari* cit., pp. 134-135: si tenga presente che i documenti citati sono stati tradotti in italiano dallo stesso autore.

³⁵ Ivi, p. 138.

poveri il nutrimento della carne»³⁶. Ne fu informato il re che il 26 marzo 1681 ordinava al conte d'Egmont di continuare a ragguagliarlo puntualmente³⁷.

Più grave ancora, se possibile, era la situazione del Campidano d'Oristano, delineata dai sindaci: Nuracabra era ridotta a 4 abitanti, Donigala a 10, Nuraxinieddu a 7, Solanas a 9, a Baratili erano 15 i sopravvissuti (su 70), a Riola si contavano più di 100 morti, mentre solo a Cabras erano periti più di 300 uomini, senza dunque contare le donne ed i fanciulli. I pochi scampati si preparavano ad abbandonare le case perché non venisse caricato su di loro l'ammontare dell'intera quota di donativo. Di fronte al pericolo di un più accentuato spopolamento e preso atto delle quote dovute dai singoli villaggi, il viceré incaricava il nobile don Felice Salaris – “tenente di procuratore nella città d'Oristano” (che ritroveremo come sindaco dello stesso centro nel Parlamento Monteleone) – di procedere ad una circostanziata verifica dei decessi, di inviare elenchi con nomi e cognomi (da compilare con l'aiuto di un notaio ed uno scrivano), in modo che si potessero emanare le risoluzioni più convenienti. Nella risposta Salaris faceva riferimento non solo ai villaggi già ricordati, ma anche a Massama, Zeddiani, Nurachi, Palmas, Santa Giusta, Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu³⁸.

In effetti il governo non era propenso a grandi concessioni, come mostrava quanto veniva deciso nello stesso anno dal reggente don Melchiorre Sisternes, il quale ordinava: «Fino a che potrà eseguirsi un nuovo censimento per un proporzionato ripartimento del donativo, debbano le città ed i villaggi pagare l'intera quota già fissata, meno quelle o quelli in cui gli abitanti fossero ridotti a così estremo numero che, obbligandoli a pagare la quota per intero, sarebbe lo stesso che costringerli ad emigrare e lasciare spopolati i loro villaggi»³⁹. In ogni caso non si può affermare che i rappresentanti delle comunità (urbane o rurali) esagerassero sul numero dei morti – per sottrarsi al tallone degli esattori – in quanto la situazione risulta in effetti disperata, se non tragica, secondo tutte le fonti disponibili.

Va piuttosto rilevato che la crisi del 1680-81, proprio alla luce del numero dei morti – dovuti all'intreccio di carestia, miseria e non meglio precisate malattie - rilancia le istanze dei soggetti (presenti anche nel Parlamento

³⁶ Ivi, p. 139 e 140: con l'espressione “bisognosi segreti”, i consiglieri cagliaritari (Giuseppe Carta Marti, Lucifero Santa Cruz, Antioco Becciu, Sisinnio Masala, Giovanni Maria Rachis) si riferivano a persone, appartenenti al ceto borghese, se non anche di condizione nobile, cadute in miseria.

³⁷ Ivi, ancora p. 138.

³⁸ Ivi, pp. 135-136.

³⁹ Ivi, p. 141.

Monteleone) intorno al tema della “giustizia distributiva” sul piano fiscale⁴⁰: un principio che riguarda (soprattutto, ma non solo) i ceti più indigenti, la stragrande maggioranza dei colpiti dall'emergenza del 1680-81, una svolta drammatica, così come lo era stata la peste di metà Seicento.

Analogamente a quanto si verificherà nel 1812 – *s'annu doxi*, l'anno di una fame divenuta in seguito proverbiale – anche il 1680-81 attirò a Cagliari turbe di uomini, donne e bambini, miseri e laceri, provenienti dalle campagne e dai villaggi, che, con urla strazianti, imploravano pane⁴¹.

“Esterilidad comun e influencia de los años 1680 y 1681” erano i termini utilizzati, nelle Corti del viceré Pignatelli, dalla supplica dei tre Stamenti che impetravano un “nuevo afogueamiento” per arrivare ad una distribuzione del carico del donativo proporzionale ai fuochi effettivamente presenti e quindi più equo. Si delinea in questo, così come in altri luoghi e passi del processo verbale, un principio di giustizia fiscale – di cui i Bracci appaiono coscienti – la cui portata storico-politica ed anche ideologica sarebbe sbagliato sottovalutare⁴². Allo stesso tempo sarebbe errato sopravvalutare una richiesta che non mette radicalmente in discussione suddivisioni, bardature ed orpelli di carattere economico e politico-giuridico propri dell'*Ancien Régime*, con tutto il carico di privilegi, di esenzioni fiscali, di ostacoli allo sviluppo della proprietà privata ed al libero commercio che essi comportavano.

L'importantissimo riferimento alla “influencia” suggerisce che nel 1680/81 la crisi non fu di natura esclusivamente alimentare. Lo Stamento reale faceva presente le sofferenze patite dal Regno negli anni precedenti, sia per i rigori di un non meglio precisato “contagio”, sia per la “hambre universal” del 1680-81, sia per altre disgrazie. Nonostante tutto, il Braccio – composto dai sindaci o procuratori delle città sottoposte a giurisdizione regia – ribadiva la propria disponibilità a servire il monarca con la consueta offerta⁴³. Questa

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ P. Martini, *Storia di Sardegna dall'anno 1799 al 1816*, Cagliari, 1852, pp. 218-219; F. Francioni, *Gli inglesi e la Sardegna: conflitti e progetti politici nella prospettiva del crollo dell'Impero napoleonico*, nella raccolta di saggi dello stesso autore, *Per una storia segreta della Sardegna tra Settecento e Ottocento. Saggi e documenti inediti*, Cagliari, 1996, pp. 140-143.

⁴² Documento 198, ai capi 1 e 17, rispettivamente cc. 257 e 261: il viceré in entrambi i casi accoglieva la richiesta e riguardo al secondo capo disponeva che si agisse in esecuzione del relativo capitolo di Corte. Per quanto riguarda le decretazioni di Carlo II, cfr. doc. 332, cc. 510 e 511, dove risultano accolte le decisioni del duca di Monteleone. La numerazione delle carte si riferisce, in questa e nelle note successive, a quella originale con inchiostro in ASC, AAR, *Atti dei Parlamenti o Cortes di Sardegna. Cortes del duque de Monteleon 1689*, vol. 182 (si vedano anche le osservazioni di carattere archivistico e diplomatico nel paragrafo finale del presente saggio).

⁴³ Doc. 203, in premessa, c. 278.

supplica è una delle prove che l'emergenza verificatasi all'inizio degli anni Ottanta va ascritta non solo ad una carestia, ma anche ad altri fattori, da inserire in un quadro più complesso di quanto si sia fin qui comunemente creduto.

Dal suo canto il già ricordato Salaris, ora sindaco di Oristano, chiedeva che venisse condonata la quota di donativo non ancora versata per il decennio trascorso dagli "esausti" abitanti, bisognosi di provvedimenti che alleviasero la loro penosa condizione. I "passati anni di sterilità" – scriveva – avevano causato la morte per fame di almeno 2.000 vassalli, che pagavano i diritti reali. Salaris chiamava in causa anche i divieti viceregi che avevano impedito la fruizione di uno storico privilegio cittadino, cioè l'estrazione di 12.000 starelli di frumento, franchi dei diritti di sacca: di conseguenza non era entrato in funzione l'accordo stabilito con "alguns particulars" cui era garantito un compenso di tre reali in franchigia per ogni starello da esportare. Non volendo più nessuno esporsi ai rischi ed ai pericoli delle proibizioni governative, il frumento non veniva curato ed andava perduto o addirittura bruciato ("escarmentat"). Lo stesso Salaris lamentava che, nel censimento eseguito per i lavori dell'ultimo Parlamento, fossero state inserite molte case disabitate. Di qui l'esigenza di una nuova numerazione, in grado di quantificare i fuochi effettivi e coloro che abitavano nelle stesse dimore da oltre cinque anni, senza comprendere gli ecclesiastici ed i conventi, tenuti a versare separatamente la loro parte di donativo⁴⁴.

Lo spopolamento emergeva dalle cifre riguardanti le ville campidanese di Nuracabra e Sili, passate da 60 abitanti, con 20 fuochi ciascuna, a non più di 4 fuochi ciascuna, mentre Fenughedu ne era ormai del tutto priva. Veniva pertanto invocata una franchigia eccezionale di tutti i diritti reali (eccettuato il donativo) affinché quei villaggi riprendessero a vivere ed a produrre. Il viceré concedeva un'esonazione di cinque anni con l'invito a piantare vigne ed a fabbricare case: ciò tuttavia doveva avvenire ad opera di coloni che dovevano essere esterni al marchesato di Oristano e ad altre ville reali⁴⁵.

⁴⁴ Doc. 186, in particolare i capi 4 e 12, cc. 189-189v. e 192v. La risposta del viceré era favorevole alla ripresa dell'esportazione di 12.000 starelli; egli inoltre prometteva una nuova numerazione dei fuochi a scopo fiscale che fosse attenta a non gravare sulle case ormai disabitate di abitanti scomparsi nel 1680-81. Dal suo canto sullo stesso punto 4 il sovrano risultava alquanto evasivo: preferiva richiamare l'osservanza della concessione di cui effettivamente la città godeva ed incaricava la giunta patrimoniale di esercitare ogni vigilanza su eventuali frodi; sul capo 12, riprendendo la disposizione viceregia, ordinava che il governo di Cagliari procedesse alla nuova rilevazione: in proposito cfr. doc. 332, cc. 517-517v.

⁴⁵Doc. 261, cc. 375-376: è sempre il sindaco di Oristano Salaris a soffermarsi su tale situazione in un apposito documento.

I superstiti abitanti di Silius protestavano perché i commissari governativi volevano accollare a 4 persone l'intera quota (86 lire e 6 denari) un tempo versata da 58 vassalli, quasi tutti defunti a causa della carestia. Gli arrendatori – cioè gli appaltatori delle rendite dello stesso marchesato (feudo sottoposto alla Corona) – angustiavano inoltre i sopravvissuti esigendo da loro i diritti di incarica richiesti in tempi in cui la comunità era composta da un numero più considerevole di abitanti⁴⁶. I pochi rimasti chiedevano dunque la totale remissione dei loro debiti, compresi gli arretrati del donativo, perché l'alternativa sarebbe stata l'abbandono totale e la morte sicura del villaggio. Il viceré imponeva il pagamento in relazione a quanto dovuto dalle singole persone ed il sovrano ratificava⁴⁷.

Il sindaco di Uras sosteneva che il suo villaggio, sito presso Oristano, risultava pressoché distrutto dalla “sterilitat” del 1680-81, in cui era morta poco meno della metà dei vassalli. Egli stesso faceva presente che ognuno degli abitanti era annualmente gravato da più di trenta comandamenti personali: dall'accompagnamento per lunghi tratti e dalla vigilanza su detenuti di passaggio fino alle ronde di sorveglianza sulle coste della marina di Terralba, onde evitare sbarchi di nemici e di corsari barbareschi. Per non parlare delle forzature e degli arbitri, esercitati su norme e consuetudini vigenti, da *algua-zili* e commissari⁴⁸.

Il canonico Vittorino Dore, rappresentante nel Parlamento del Capitolo di Bosa, dimostrava una certa lungimiranza nel prospettare una serie di richieste di carattere economico, riguardanti, fra l'altro, la viticoltura, la pesca ed il commercio, nell'intento di alleviare le condizioni di una popolazione ormai composta prevalentemente da poveri e derelitti. Dal suo canto la Chiesa – aggiungeva – disponeva di un terreno ormai insufficiente per seppellire i morti, sempre più numerosi⁴⁹.

Il reverendo dottor Efisio Diego Melis, arciprete della cattedrale di Iglesias e sindaco dell'organismo capitolare nelle Corti, richiamava l'attenzione

⁴⁶ *Incarica* è la responsabilità collettiva di un reato che, già dal Medioevo (nel Giudicato di Arborea, ma verosimilmente anche in quelli di Torres, Gallura e Cagliari) veniva addebitata, *caricata* alle popolazioni dei villaggi dove non fossero stati individuati ed arrestati i colpevoli di determinati crimini; le comunità erano tenute a pagare una multa ed a risarcire le parti lese: cfr. la voce relativa in *Distosa* cit.

⁴⁷ Cfr. doc. 260, cc. 374-374v.; doc. 332, cc. 526v.- 527.

⁴⁸ Doc. 267, cc. 387-390: a parte il capo 3, su cui rimandava alla consuetudine, il viceré sostanzialmente accoglieva le istanze del villaggio ed anche le risposte di Carlo II erano in gran parte favorevoli (doc. 332, c. 526v.).

⁴⁹ Doc. 265, in particolare il capo 3, cc. 382v.-383.

sul deplorabile stato di molti edifici di culto, cadenti o in rovina; analoga era la situazione in cui versavano più di 400 case. Gli abitanti erano costretti a cercare altrove i mezzi più elementari di sopravvivenza e, in rapporto alla condizione di crisi acuta, il gettito garantito dalle elemosine andava sempre più contraendosi. In rapporto al passato, lo spettacolo era definito dall'ecclesiastico compassionevole⁵⁰. Le parole di Melis trovano un'eloquente conferma nella supplica presentata dalla città: essa, si sostiene, non dispone più di porte, perché le muraglie in parte sono già cadute, in parte minacciano di crollare: ciò ha consentito un passaggio di merci senza controllo alcuno e quindi il contrabbando con relativo danno alle rendite civiche ed alla dogana⁵¹.

Le difficoltà incontrate per il restauro della cattedrale di San Nicola (che andava in rovina) ed il pericolo di crolli al tetto ed alle pareti della basilica di San Gavino a Porto Torres – emergenze segnalate dal Capitolo arcivescovile turritano – si possono collocare nell'ambito di una crisi in cui carestia e mortalità degli abitanti aggravavano la già drammatica situazione socioeconomica della Sardegna, rendendo arduo il reperimento di fondi e l'esazione delle imposte⁵². Il documento capitolare è importante, fra l'altro, come testimonianza di lavori in corso nel Duomo di Sassari durante un periodo pur così calamitoso. Sulle suppliche di Iglesias e di Sassari si tornerà più avanti.

«Le verifiche dei mutamenti della popolazione, compiute [...] sui tempi lunghi, – ha scritto Manconi – fanno comprendere come sia inutile (e talvolta, a causa delle reticenze dei documenti, anche impossibile) isolare gli effetti della peste da quelli di altre calamità, in primo luogo dalle crisi alimentari del Seicento»⁵³. Esse nel 1680-81 sembrano aver avuto un ruolo centrale ed anche preponderante e comunque, ripetiamo, nell'ultimo ventennio del Seicento le cifre a nostra disposizione, grazie anche agli atti parlamentari, sembrano più precise ed attendibili rispetto al passato.

Sempre nelle Corti presiedute dal duca di Monteleone, Salvatore Manquía Rodriguez ricordava che, come giurato di Cagliari, dal principio di giugno fino agli ultimi giorni di settembre del 1681, quando la città era stata duramente colpita dalla mancanza di grano, aveva sostato quotidianamente presso la porta di Stampace. Qui egli aveva ripartito con equità lo scarso grano disponibile tra gli abitanti, consolati con l'esortazione «que el otro dia tendrian mas». Inoltre il Manquía ricordava le benemeritenze acquisite lavo-

⁵⁰ Doc. 273, al capo 3, cc. 400-400v.

⁵¹ Doc. 290, al capo 2, cc. 443-443v.

⁵² Doc. 264, al capo 3, c. 381.

⁵³ F. Manconi, *Castigo de Dios* cit., p. 355.

rando al servizio dei viceré duca di San Germano e conte di Santisteban, nonché del viceré interino Melchiorre Sisternes. Oltre all'incarico di giurato, Manquia aveva ricoperto il posto di clavario (o tesoriere) di Cagliari e quello di procuratore patrimoniale. In tale veste aveva approvvigionato le galere del Regno con molte migliaia di starelli di grano, formaggio, biscotti e legumi. Il viceré conte di Fuensalida gli aveva mostrato assoluta fiducia consegnandoli "muchos millares de reales de a ocho". Il Manquia sosteneva di aver rischiato la vita percorrendo la città e i suoi sobborghi «a medio dia, a la una, a las dos, hasta las tres de la tarde, en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, que es el mayor rigor del intemperie»⁵⁴. Il quadro delineato dal supplicante – che, dopo aver elencato i suoi meriti, impetrava un cavalierato – contribuisce a rappresentare l'intreccio dei problemi del tempo.

Dal suo canto Francesco Ruxottu "natural de esta ciudad de Caller" scriveva che, al tempo del viceré conte d'Egmont, tanta gente era morta per mancanza di grano (più che nell'anno del contagio, secondo il sentire comune). Il supplicante ricordava di essere stato nominato sindaco in capo dell'appendice cagliaritano di Villanova, per provvedere alla distribuzione dei viveri e fornire un alloggio a coloro che, dalle campagne e dai villaggi circostanti, accorrevano numerosi in città. Fu necessaria una spesa notevole al solo scopo di acquistare la cera per le funzioni funebri: a tal punto era cresciuto il numero di coloro che erano stati falciati dalla morte per fame.

Dalla supplica di Ruxottu emerge anche una stretta relazione fra tempi di carestia (per mancanza di grano) e recrudescenza del banditismo. Egli aveva ricevuto dal governo totale giurisdizione, senza diritto d'appello, per procedere alla repressione dei delinquenti che a lungo avevano agito indisturbati nella baronia di Monreale (facente parte del marchesato di Quirra). Dei componenti una quadriglia di banditi, uno era stato mandato alla forca, altri a remare nelle galere, altri esiliati a Orano. Inoltre era stato incaricato di indagare sull'assassinio del reverendo Giovanni Maria Demuru, avvelenato durante la celebrazione della messa. Fra i rei, uno, Giovanni Maria Usay, era stato condannato al remo, mentre l'altro, Giovanni Antioco Vacca, era morto in carcere. Nel 1685 Ruxottu seguiva il governatore di Cagliari Delitala Castelvì, impegnato a visitare ampie zone del Capo di Cagliari e Gallura per proseguire nell'opera di repressione del banditismo. In quell'occasione, ricordava Ruxottu, numerosi erano stati i processi istruiti, così come le *machizie* e in genere le contravvenzioni irrogate, che fornivano un gettito a fa-

⁵⁴ Doc. 253, cc. 353-356.

vore del regio patrimonio⁵⁵. Ruxottu continuava ad espletare l'incarico di consultore nella contea di Sedilo (aggregata alla Corona), in seguito ad una nomina ricevuta dal viceré conte di Fuensalida. Il supplicante, nel ricordare che partecipava ai lavori parlamentari in qualità di eletto di Cagliari, chiedeva un cavalierato per l'impegno profuso in tanti incarichi che lo avevano tenuto lontano dalle mura domestiche⁵⁶.

Alle voci delle città, dei villaggi, degli ecclesiastici e dei singoli bisogna accostare le dichiarazioni del viceré il quale, in data 19 agosto 1688, scriveva al Consejo de Aragón e a don Francesco de Casanate per informarli che il Parlamento aveva finalmente approvato il servizio richiesto: «El donativo se efectuó en la cantidad de setenta mil escudos cada año por un decenio *sin condición alguna* en la conformidad que de algun tiempo a esta parte ha corrido, y aunque el Reyno insistió en que se le aliviase per lo deteriorado en que se halla despues de la *hambre, y epidemia* que padezió en los años de 80, y 81, no dió lugar a sus representaciones en esto, por no abrir la puerta al exemplar, pero hallandose ser ciertada la deterioridad, y mucha la pobreza particularmente en las ciudades, menos Caller, le pareció conceder algunas exemptions de derechos reales a las mas necesitadas, y a todas quanto se ha podido arbitrar en orden al gobierno, y demas medios de su conveniencia, atendiendo tambien a que se amplie en las maritimas el comercio; y que el repartimiento de la paga del donativo se ha ajustado, segun se ha acostumbado cargando una parte al Estamento eclesiastico, dos al Real, y tres al Militar»⁵⁷.

Sin condicion alguna rinvia alla svolta determinata dagli accesi dibattiti, dagli scontri e dai conflitti che avevano provocato la drammatica crisi parlamentare del 1668: essa era culminata, come si è già ricordato, prima nell'assassinio del marchese di Laconi (*primera voz* dello Stamento militare, sindaco del Regno), in seguito nell'eliminazione fisica del viceré marchese di Camarassa. La repressione – ordinata a Madrid dalla regina reggente Marianna d'Austria e dal vicescancelliere del Consiglio d'Aragona Cristoforo Crespi di Valdaura, poi attuata nell'isola dal nuovo viceré don Francesco Tutavilla duca di San Germano – aveva portato ad uno scompaginamento e ad un ridimensionamento netto del peso politico del fronte nobiliar-feudale.

⁵⁵ *Machizia*: in genere, multa o sanzione per un reato, pena da pagare all'erario statale o quantita di denaro da versare alle parti danneggiate. Talvolta viene equiparata a *tentura* ed allora per *machizia* deve intendersi un'indennità derivante dal diritto di catturare e macellare un certo numero di capi di bestiame introdottosi nei terreni seminati: cfr. la voce appositiva in *Distosa* cit.

⁵⁶ Doc. 253, c. 356

⁵⁷ ACA, CA, *Cámara*, vol. 407 (corsivi nostri).

D'altra parte il riferimento a *hambre y epidemia* suona conferma della presenza e dell'intreccio di questi fattori demografici, nonché dell'incidenza che essi ebbero nelle richieste degli Stamenti. Nel 1688, vent'anni dopo quegli eventi, il viceré, da una parte, è avvantaggiato dal calo di forza contrattuale dei ceti dominanti sardi, ma, dall'altra, non può trascurare di avere di fronte una realtà socioeconomica deteriorata dalle vicende del 1680-81 e messa in luce da un Parlamento ancora in grado di mostrare vivacità e una certa forza reattiva. La documentazione in nostro possesso ci permette di sostenere che, nell'affrontare problemi e controversie con gli Stamenti, il Pignatelli seppe mostrare un certo tatto ed una qualche capacità di mediazione, se non altro in misura superiore a quella mostrata da altri viceré, generalmente portati allo scontro, se non alla repressione, anche violenta, delle istanze parlamentari.

I provvedimenti regi per la Sardegna nell'ultimo ventennio del Seicento

Anche in Sardegna, come nella penisola iberica, prende corpo negli anni Ottanta del Seicento una tendenza che prelude ai cambiamenti del XVIII secolo: sono senza dubbio di rilievo i provvedimenti che porteranno fra l'altro all'istituzione dei Monti granatici con l'obiettivo di incrementare la produzione delle campagne liberando i contadini dalla morsa dei prestiti usurari. Da tempo, nella ricerca e nel dibattito storiografico, è in corso una rivalutazione dell'impegno profuso dalla monarchia spagnola (soprattutto col declinare del XVII secolo) nei confronti dell'isola⁵⁸. Il paradigma della "decadenza" è stato così progressivamente sottoposto a verifiche e a critiche crescenti, anche se non è stato del tutto abbandonato⁵⁹. Occorre però fare chiarezza sul rapporto fra la situazione sarda, l'azione di un governo regio che pare sempre più caratterizzarsi per zelo riformatore e quel *creximent* – peraltro *indecis* – che sembra in atto almeno nel Levante iberico a fine Seicento⁶⁰. Ma vediamo in quale modo si pervenne a determinate scelte durante gli ultimi decenni della dominazione spagnola.

1. Il memoriale Brunengo.

Un precedente significativo nel percorso razionalizzatore – se non riformatore – imboccato dalla monarchia di Spagna negli ultimi decenni del secolo XVII, è sicuramente rappresentato dal memoriale di un ecclesiastico assai colto ed informato: Giovanni Battista Brunengo. Negli anni Ottanta del

⁵⁸ Cfr. F. Manconi, *Cerdeña a finales del siglo XVII - principio XVIII: una larga crisis de casi medio siglo*, in "Estudis", n. 33 (2007), pp. 27-44, in particolare le pp. 35-37; Id., *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., p. 553.

⁵⁹ Cfr., in generale, J. Reglà, *Introducción a la Historia de España*, Barcelona, 1963, pp. 395-397; P. Vilar, *Catalunya dins l'Espanya moderna*, vol. II, Barcelona, 1986, pp. 373-400; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 552-553, cui si rimanda per una più vasta bibliografia.

⁶⁰ Cfr. P. Molas i Ribalta, *A tres-cents anys del "Fènix de Catalunya"*. *Recuperació i reformisme econòmic sota Carles II*, in "Pedralbes", n. 3, 1983, pp. 147-174, in particolare la p. 148.

Seicento le sue proposte per il futuro economico isolano – influenzate dagli *arbitristas* spagnoli – saranno oggetto di accurata disamina, come si vedrà più avanti, da parte di Giuseppe Manuele de Haro Lara, protonotario (cioè segretario) del Consiglio d’Aragona.

Nato a Sassari nei primi anni del Seicento, proveniente da nobile famiglia di origine ligure, Brunengo studiò probabilmente nella sua città. Divenuto decano del Capitolo di Alghero, tenne poi cattedra nell’Università “La Sapienza” di Roma, dove insegnò *ius canonicum* dal 1638 al 1648. Il 13 agosto 1663 fu nominato vescovo di Ales; viene inoltre ricordato come benefattore dell’Università di Sassari, perché nel 1668 fece costruire a proprie spese cinque nuove aule e donò alla biblioteca dello stesso ateneo un fondo di opere di diritto canonico⁶¹. Morì nella sua città natale il 23 novembre 1679⁶². I suoi impegni istituzionali non gli impedirono di dedicarsi alle colture specialistiche del cocco e del cacao: fatte arrivare dalle Indie occidentali, si svilupparono felicemente, ma vennero purtroppo abbandonate dopo la sua morte; lo apprendiamo da un *papel* del già citato de Haro il quale offre un altro spunto biografico laddove sostiene che fu uno dei meriti dello stesso prelato introdurre dalla Spagna “artifices de lanas” e bestiame, in seguito aumentato di consistenza⁶³: un’altra prova dell’interesse che singoli privati – appartenenti al ceto borghese professionale ed alla nobiltà sarda, animati da mentalità non parassitaria – ebbero nel Seicento e nel Settecento non solo per operazioni di tipo bancario-finanziario o affaristico (è il caso di un altro Brunengo, Francesco) ma anche per la diversificazione produttiva e le colture specialistiche⁶⁴.

⁶¹ Lo ricorda un’ apposita lapide collocata nell’atrio del palazzo centrale dell’Ateneo turritano.

⁶² Cfr. E. Costa, *Sassari*, vol. III, Sassari, 1992, p. 1620; C. Eubel, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, vol. IV, Padova, 1967, p. 355; A. Argiolas, A. Mattone, *Ordinamenti portuali e territorio costiero di una comunità della Sardegna moderna. Terranova (Olbia) in Gallura nei secoli XV-XVIII*, in *Da Olbia a Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea*, Atti del Convegno internazionale di Studi, Olbia, 12-14 maggio 1994, t. II, a cura di G. Meloni e P. F. Simbula, Sassari, 1996, pp. 127-251, in particolare la p. 193, in nota, cui si rimanda per una più ampia bibliografia. L’ampio e documentato saggio della Argiolas e di Mattone presenta per la prima volta e analizza il memoriale Brunengo.

⁶³ Il *papel* di de Haro sarà citato più avanti in modo circostanziato. Si veda intanto la voce *Brunengo, Giovanni Battista*, in *Distosa* cit. La famiglia Brunengo, trapiantata in Sardegna (tra Sassari e Cagliari), era forse legata ai genovesi Vivaldi, impegnati dal Seicento in affari lucrosi nell’isola (gestione di tonnare e peschiere), grazie ai quali accumularono un vistoso patrimonio.

⁶⁴ A conferma di ciò, cfr. W. Schoeneberger, la voce *Brunengo Francesco*, in *Dizionario storico degli imprenditori in Sardegna*, vol. I, a cura di C. Dau Novelli e S. Ruju, Cagliari, 2012, pp. 47-51: nacque nel 1717 e morì nel 1787: conte di Monteleone, erede di sostanze cospicue (i proventi della tonnara di Porto Paglia, i salti nell’Oristanese, gli armenti, per non parlare delle ren-

In effetti l'ecclesiastico Brunengo non ebbe sempre vita facile, perché fu costretto a trasferirsi in Spagna dietro intimazione di una carta reale (recante la data del 20 maggio 1669), la quale intendeva colpire i sospettati di appartenenza al fronte schieratosi contro il viceré Camarassa nella drammatica crisi del 1668. Diversi erano stati gli uomini di Chiesa che vi si erano più o meno palesemente riconosciuti o avevano avuto un ruolo di spicco nell'azione politico-parlamentare condotta dal marchese di Laconi: è il caso dell'arcivescovo di Cagliari Pietro de Vico (figlio del reggente e storico Francesco).

Ricevuta licenza da Marianna d'Austria (regina reggente per il figlio Carlo II) di fare ritorno nella sua diocesi, il Brunengo sottopose alla Corona un suo meditato documento a stampa che avanzava concrete indicazioni affinché la produzione e il commercio del grano fossero di vantaggio sia per i produttori (nonché per l'intera comunità isolana), sia per l'azienda reale.

In primo luogo il prelado sardo ricordava che i soli porti legittimati a svolgere il ruolo di *cargadores* del grano erano Cagliari, Oristano, Alghero, Porto Torres-Sassari e Orosei, ma in effetti la legislazione aveva attraversato varie fasi, a partire specialmente dai provvedimenti di Filippo II⁶⁵. La limi-

dite feudali), grazie inoltre a dosi notevoli di denaro liquido di cui disponeva, prestava ai privati e ai Comuni – stante l'assenza totale di istituti bancari in quei tempi – con l'interesse del 6%. Effettuò anche donazioni per le chiese di San Sisto e San Giacomo, per il convento delle Monache cappuccine e per quello del Carmelo a Sassari, per i frati Minimi di San Francesco di Paola (Cagliari).

⁶⁵ Cfr. F. Vico, *Leyes y pragmáticas reales* cit., I, tit. VI, capp. I-VIII, pp. 42-55 (con le glosse del magistrato e storico sassarese); si veda anche A. Argiolas, A. Mattone, *Ordinamenti portuali* cit., pp. 183, 186, 187, 190, 191, dove si fa il punto sulle leggi in materia: il Parlamento del 1553-54 stabiliva che i porti caricatori erano Cagliari, Alghero, Porto Torres, Longonsardo, Posada e Orosei (cfr. *Il Parlamento del viceré Fernandez de Heredia*, a cura di G. Sorgia, Milano, 1963); la prammatica del 14 agosto 1576 indicava come caricatori abilitati Cagliari, Iglesias (approdi di Gonnesa e Fontanamare), Oristano, Bosa, Alghero, Porto Torres, Castellaragonese, Posada e Tortoli; la prammatica del 21 maggio 1598 (sempre di Filippo II) riduceva gli scali a 4: Cagliari, Oristano, Alghero e Porto Torres, mentre Terranova, Posada, Orosei e Tortoli, adatti alla navigazione di piccolo cabotaggio, venivano utilizzati per il commercio interno. Nel 1628 Bosa, in base a una licenza particolare, ottenne di esportare derrate e mercanzie varie, ma non il frumento; nella relazione di Giacomo Myr (del 1644), reggente la Reale Cancelleria – redatta sulla base di un'inchiesta intorno alla situazione patrimoniale del Regno – si ribadiva che gli scali abilitati erano i soliti 4, che diventavano 5 nel pregone generale emanato il 17 agosto 1646 dal viceré duca di Montalto: Cagliari, Oristano, Porto Torres, Alghero e Orosei, definiti "lugares publicos, y puertos cargadores, y señalados por Su Magestad". Non erano da considerare "pubblici" Bosa, Castellaragonese, Marina di Sorso, L'Asinara, Longonsardo e Terranova. Su di essi gravava il divieto assoluto dell'esportazione del grano.

tazione obbediva alla logica dei privilegi annonari delle città, in particolare al primato di Cagliari sulla Sardegna, nonché all'esigenza di tenere sotto stretto controllo il commercio dei cereali, in modo da evitare il contrabbando che invece prosperava, ad opera anche dei feudatari, in grado di approfittare di vasti litorali con entroterra spopolati. A poco valevano i severi provvedimenti varati in particolare dal viceré marchese di Bayona (pregone del 23 luglio 1628). Gli approdi feudali – come quelli di Ogliastro e del Sarabus (controllati dai conti di Quirra) o quello di Terranova (sottoposto ai Maça-Carroç) – erano considerati di grado inferiore, non legittimati per l'esportazione di derrate cerealicole e per altre mercanzie, espressamente vietate.

Poiché, ai tempi di Brunengo, le lunghe distanze ed i notevoli costi del trasporto provocavano l'abbandono dei campi o, nella migliore delle ipotesi, pratiche agricole tendenti all'autosussistenza, un danno evidente per l'erario scaturiva dalla povertà diffusa nelle campagne. Brunengo proponeva pertanto che anche Fontanamare e Santa Maria di Neapoli (Iglesias), Bosa, Castellaragonese, Longonsardo e Terranova fossero dichiarati caricatori. Egli inoltre ribatteva – all'eventuale obiezione sui danni derivanti per lo scalo di Cagliari e degli altri centri – che la lunghezza dei viaggi marittimi (verso territori sotto il diretto dominio del re, oppure di Stati amici o confederati con Sua Maestà), non doveva certo essere valutata con lo stesso metro degli itinerari terrestri, i cui noli non comportavano comunque introiti per la stessa azienda reale. *Los despachos de las sacas*, cioè le licenze per l'esportazione del grano, venivano firmate a Cagliari dal viceré, dal reggente la Reale Cancelleria e da altri ministri del Regio Patrimonio. Alle spese per recarsi nel Capo di Sotto si dovevano aggiungere – notava ancora Brunengo – le spese per quattro-sei uomini armati onde attraversare col carico zone impervie e ostili.

Lungo era l'elenco delle spese che dovevano essere affrontate da chi voleva esportare: «[...] por cada estarel de trigo, – scriveva Brunengo – tres reales a la caixa del rey, un real que llaman del labrador, otro real para el virrey, un sueldo que es la quinta parte de un real por el salario del regente provincial, dos dineros que son la sexta parte de un sueldo por la fiesta de la Purissima, y diez reales por cada millar de estareles a los secretarios de los virreyes, con que se dexa conocer que qualquier saca importa mucho dinero, el qual siendo preciso embiarlo efectivo, por no aver ocasion de letras de cambio entre las ciudades de la Isla, a causa de que ninguna necessita de los generos de las otras, son forçados acompañar con el correo quatro, o seis hombres armados [...]». In effetti la mancanza e/o l'impossibilità di un ri-

corso alle lettere di cambio rendeva il trasporto del denaro irto di gravi pericoli.

A tali costi occorre aggiungere quelli per i lunghi soggiorni a Cagliari, ancora una volta minuziosamente elencati dal Brunengo: «A mas destes gastos que llegaran a setecientos, y mas reales de plata, – egli scriveva – muchas vezes se les añade otro mas considerable de las estalias que deven pagar a los patrones de las barcas con quienes han concertado de embarcar el trigo, o legumbres, sino se les dá el cargo el dia establecido en el instrumento, o cedula que llaman de nolegio, qual se haze por necesidad, antes de embiar por la saca, porque en el despacho della van expressados los nombres del patron, y de las barcas, y aun del lugar, o puerto de Italia, o España a donde se imbia el trigo: con que si por ocupaciones, enfermedad, o otro accidente se dilata el despacho de la saca, y llega el dia aplaçado en que se havia concertado dar el cargo, passado aquel entra la paga de la estalia que importa diez, doze, y aun quinze, y mas escudos de plata cada dia, segun la calidad de la embarcacion, y numero de marineros que la gobiernan [...]». Alle somme dovute ai patroni delle barche, cifre in crescita costante, si aggiungevano i costi dei giorni trascorsi a Cagliari dai produttori (in attesa della licenza di caricare il grano e altri prodotti) e quelli per gli intermediari residenti nella stessa città: da tali spese, insisteva il documento, non proveniva nessun vantaggio per l'erario.

Le terre lasciate incolte facevano venire meno la consistenza delle decime dovute alla Chiesa ed inoltre la crisi delle campagne provocava un'allarmante crescita di furti e delitti commessi dalla plebe, per non parlare delle lunghe "enemistades" in grado di distruggere intere famiglie.

Si doveva invece dare incarico al governatore di Sassari (assistito dai ministri del Real Patrimonio residenti nel Capo di Sopra) di concedere le licenze per l'esportazione di paste, farina, biscotto, mandorle, orzo e "toda suerte de legumbres" dai caricatori di Bosa, Porto Torres, Castellaragonese, Longonardo e Terranova, con ciò evitando ai produttori del Nord Sardegna viaggi dispendiosi e pieni di insidie verso il sud dell'isola. Il Brunengo metteva in risalto che già il *visitador* Martinez Rubio si era avvalso di questo mezzo, incamerando, grazie ai diritti di *saca*, migliaia di scudi in più di quelli che erano stati introitati negli anni precedenti. Questa decisione era stata confermata dal viceré conte di Lemos che, dietro petizione dei tre Bracci – con un decreto registrato nel processo verbale del Parlamento – concedeva al governatore di Sassari la facoltà di firmare "los despachos de las sacas". Ciò costituiva sicuramente un'alternativa a quanto si era verificato nella carestia del 1667, allorché Oristano e Cagliari si erano dovute accollare le spese per soc-

correre Sassari e Alghero con molte migliaia di starelli di grano: «Perdióse en dicho año del 67 – poneva in risalto Brunengo – el derecho de las sacas que no le huviera perdido el rey nuestro señor, si aquel trigo se huviera embarcado para fuera del Reyno, y se perderan los derechos de las porciones de trigo con que fueren socorridos en los demas años los vassallos destos partidos que no tuvieren el abasto para el sustento; para evitar este daño a la Real Hazienda, es preciso poner remedio para que no falte el abasto a estos vassallos, el remedio es aumentar la labranca, y sementera, esta es imposible aumentarse, porque lo estorvan los gastos inutiles que se padece en acudir a la ciudad de Caller por el despacho».

In definitiva, per Brunengo, sarebbe stato molto più conveniente aumentare il numero dei porti caricatori, dare la possibilità di firmare le licenze di esportazione anche nel Capo di Sopra, soprattutto per evitare il ripetersi delle conseguenze delle carestie che avrebbero comportato il soccorso dei centri colpiti, con aggravio delle spese per quelle città che avrebbero dovuto farsi carico dell'aiuto alle altre. Per non parlare dei danni che la sterilità o gli scarsi raccolti delle campagne comportavano per le entrate dell'azienda reale⁶⁶.

Sono importanti i riferimenti di Brunengo a Pedro Martínez Rubio che effettuò la sua "visita" dal 1649 al 1655; in seguito, dal 1656 al 1667, fu arcivescovo di Palermo⁶⁷. Egli operò in modo più accurato rispetto al canonico di Saragozza Martin Carrillo che era stato *visitador* nel 1611. Infatti Martínez Rubio riuscì ad aumentare le entrate dell'erario sulle esportazioni cerealicole, nonostante il periodo tutt'altro che favorevole: dal 1651 a tutto il 1654, secondo i suoi precisi calcoli, vennero riscosse dalla *caxa real* 542.550 lire; a questa cifra dovrebbero essere aggiunti i 323.330 *reales* dell'ultimo periodo del viceré Campo Real (morto il 20 febbraio 1652) e dell'interinato dello stesso *visitador*. Stiamo parlando, si badi bene, del periodo di incubazione, nonché della pestilenza di metà Seicento (che però colpì prima il Capo settentrionale). In effetti, dopo il suo arrivo a Cagliari, Martínez Rubio si era trovato di fronte a casi di corruzione (peraltro difficili da ricostruire per chi intendeva pervenire a processi e a sentenze esemplari), ma soprattutto ad un grande disordine contabile, riscontrato particolar-

⁶⁶ Esempio del documento redatto dal Brunengo è in ACA, leg. 1088: si tratta di quasi 10 fitte pagine a stampa, numerate col recto e col verso; cfr. in particolare le pp. 3v, 4 e 5; ringrazio Antonello Mattone che me ne ha favorito copia.

⁶⁷ Si veda ancora la c. 4.

mente nell'ufficio della Procurazione reale. Sul problema egli intervenne pesantemente e, forte del sostegno regio, comminò provvedimenti di esilio a Ibiza per i funzionari poco corretti o infedeli. Il *visitador* pervenne ad un accordo con gli *asientistas*, decurtando i loro crediti verso l'azienda reale e inaspando i diritti di sacca⁶⁸. I *billetes del labrador* erano in eccesso rispetto alla produzione effettiva della piccola e media azienda contadina: una situazione che permetteva, ancora una volta, a mercanti liguri, a feudatari e speculatori di fare incetta degli stessi *billetes*, penalizzando i produttori, già angustiati dalle città regie e dalle oligarchie municipali. Senza contare il fatto che i *comisarios* – incaricati di effettuare lo scrutinio del grano realmente prodotto nei villaggi – segnalavano anche falsi *labradores* (che si assicuravano in tal modo i *billetes*); il più delle volte, poi, questi commissari presentavano a Cagliari una rendicontazione delle loro missioni assai lacunosa, se non incomprensibile e dunque inutilizzabile⁶⁹.

Rispetto alla visita di Martínez Rubio che aveva cercato di non tagliare fuori il Capo di Sopra – in passato lungamente discriminato – dai flussi e dagli itinerari del commercio granario, Brunengo sottolineava un persistente centralismo che imponeva ai produttori del Nord dell'isola di gravitare su Cagliari con costi e spese insopportabili. Ma l'articolato documento di Brunengo contribuisce specialmente a dimostrare una consapevolezza dei problemi economici fondamentali dell'isola, in grado dunque di andare oltre le solite richieste di *mercedes* per i ceti privilegiati, le quali – secondo alcuni storici – costituirebbero il nucleo tematico essenziale, o pressoché esclusivo, dei la-

⁶⁸ Nel 1629 - due anni dopo la dichiarazione di insolvenza e la sospensione dei pagamenti verso i creditori della monarchia - il re di Spagna Filippo IV concesse i diritti sulle esportazioni del grano sardo per un triennio, dietro pagamento di 160.000 ducati, da versare presso il genovese Banco di San Giorgio: cfr. G. Tore, *Monarchia ispanica, politica economica e circuiti commerciali nel Mediterraneo centrale. La Sardegna nel sistema imperiale degli Austrias (1550-1650)*, nel volume *Sardegna, Spagna e Mediterraneo dai Re Cattolici al Secolo d'Oro*, a cura di B. Anatra e G. Murgia, Roma, 2004, p. 216; G. Mele, *L'arbitrio frumentario del visitador Pedro Martínez Rubio nella Sardegna di metà Seicento*, nel volume *Tra Italia e Spagna. Studi e ricerche in onore di Francesco Manconi*, a cura di G. Mele, Cagliari, 2012, pp. 135-149, in particolare le pp. 141-142.

⁶⁹ Si veda ancora il saggio di Mele testé citato, p. 146. Si ricordi che il viceré di Sardegna cardinale Teodoro Trivulzio, allo scadere del suo mandato, nominò Martínez Rubio presidente del Regno e viceré interino al posto di don Bernardino Mattia Cervellón che si trovava agli arresti nel proprio domicilio. Don Bernardino, convinto che la carica gli spettasse in qualità di governatore di Cagliari, fece irruzione nel Duomo di Cagliari durante l'insediamento e – tra gli schiamazzi ed una confusione indescrivibile – cacciò Martínez Rubio dalla chiesa. Ma il nuovo viceré Bertrando Velez de Guevara ristabilì Martínez Rubio nelle funzioni che gli erano state assegnate: cfr. G. Aleo, *Storia cronologica* cit., p. 160.

vori parlamentari. Dalle carte del Parlamento Monteleone emerge infatti – come si è osservato a più riprese – un quadro più mosso, più dinamico.

Infine, per esaminare nel modo più esaustivo possibile l'articolata azione svolta da Brunengo, non va dimenticata la "petizione", rivolta nel 1672 dal prelado alla regina Marianna d'Austria, affinché il governo permettesse agli abitanti di Sassari - piena di case diroccate e non restaurate, dove gli affitti salivano e lo spazio mancava sempre più - di costruire all'esterno della cinta muraria⁷⁰. La richiesta sarà ripresa alla fine del Settecento, con toni alquanto radicali, dai "giacobini" sassaresi, seguaci dell'Angioy, in serrata polemica contro nobili e proprietari avvantaggiati dalla crescita sia delle pigioni, sia dei prezzi degli edifici⁷¹.

2. Il papel di Giuseppe de Haro.

Si è detto dell'importanza rivestita dal memoriale Brunengo per le successive scelte di governo. Il 20 luglio 1685 don Pietro de Aragón, presidente del Consiglio supremo d'Aragona, informava il re Carlo II di aver appositamente incaricato il protonotario dello stesso organismo, il già ricordato de Haro Lara, di predisporre un memoriale sulla situazione dell'isola. Lo stesso Aragón forniva una traccia abbastanza articolata per il testo che il de Haro avrebbe dovuto mettere a punto; formulava infatti varie vincolanti proposizioni che riguardavano: il recupero della legislazione *foral*, cioè il complesso dei privilegi locali, atti a limitare gli abusi dei ministri regi; la razionalizzazione della granicoltura; la riduzione della pressione fiscale sui coltivatori (echi di un dibattito su una fiscalità più equa, come si è detto, si avvertono anche nel Parlamento Monteleone); l'impulso per una produzione agricola diversificata e verso alcune coltivazioni specializzate; la liberalizzazione dei commerci e l'aumento della circolazione monetaria; il ripopolamento, mediante la colonizzazione di aree disabitate, con manodopera locale e forestiera.

In effetti il *papel* messo a punto con grande cura dal de Haro è di notevole rilevanza, in primo luogo perché adotta immagini e rappresentazioni in gran parte positive dell'isola e dei suoi abitanti, ben lontane dunque da ste-

⁷⁰ R. Turtas, *La Casa dell'Università. La politica edilizia della Compagnia di Gesù nei decenni di formazione dell'Ateneo sassarese (1562-1632)*, Sassari, 1986, p. 95.

⁷¹ Cfr. V. Del Piano, voce *Mundula Gioachino*, in *Giacobini moderati e reazionari in Sardegna. Saggio di un dizionario biografico 1793-1812*, introduzione di L. Del Piano, Cagliari, 1996, p. 318.

reotipi negativi – già consolidatisi, si può dire, nei secoli – come quello della terra intemperiosa e pestilente. Il documento, prendendo l'avvio dai tempi più remoti e dalle denominazioni più antiche della Sardegna (*Cadossene, Ichnussa, Sandalion*), sostiene che essa è «abundantissima de todos aquellos generos que se admiran divididos en las quatro plagas del mundo, trigo, legumbres, carnes, vinos, caza, volateria, pescas, quesos, lana, aceite, frutas, bosques, de naranjos, y limones, tabaco de tan buena calidad como el de la Habana, algodón, lino, hortalías, azafran, y nuevamente se va introduciendo la seda y el azucar»⁷²; la descrizione fa inoltre riferimento ai minerali (oro, argento, ferro, piombo, marmi, graniti «y otras piedras no solo comodas y hermosas para el adorno de los edificios, si no tambien de muchas virtudes. Antiguamente se hallava el sardonix piedra preciosissima») ⁷³.

Così il *papel* continua: «No hai provincia que en 650 millas de distancia tenga tantos rios, arroyos, fuentes y baños salutiferos»; insomma, la Sardegna è «mas fertil y mas abundante que Sicilia»⁷⁴. A queste espressioni ne seguono altre apertamente elogiative verso i sardi, qualificati come “bien dispuestos, valientes, ingeniosos e civiles”; de Haro propende a far proprio un dato – rivelatosi però assai discutibile – sulla popolazione che, in un passato, certo ormai lontano, sarebbe arrivata a un milione e mezzo di abitanti, divisi in sessanta città (e millecinquecento “poblaciones entre grandes y pequenas”) accostato a quello, coevo, di 350.000 circa⁷⁵. Si tratta, in definitiva, di «restituir el Reyno a su antiguo esplendor»⁷⁶.

Ripercorrendo le principali tappe del cammino storico della Sardegna – dai Giudicati sino all'investitura del *Regnum Sardiniae* in favore del re catalano-aragonese Giacomo II d'Aragona – l'impegnativo memoriale afferma che, col passare del tempo, al buon ordine si era sostituita una situazione socioeconomica e politica sempre più deteriorata, in grado di mortificare i sudditi che del resto non avevano esitato a farsi sentire con “clamores”⁷⁷. Effettivamente quanto messo più volte in risalto (ultimamente da Manconi) sulle capacità e la volontà dei sardi di prodursi in vari “alborotos” dovrebbe spin-

⁷² BPU, CSC, ms. 268, c. 29v. Nell'estate del 1983, durante una missione di ricerca, effettuata con l'amico Antonello Mattone in Spagna – che toccò l'Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), l'Archivo historico nacional (Madrid), l'Archivo general dei re di Spagna a Simancas – rintracciammo nella Biblioteca del Collegio di Santa Cruz a Valladolid un esemplare del documento.

⁷³ Ivi, c. 30.

⁷⁴ Ivi, c. 30v.

⁷⁵ Ivi, c. 30-30v.

⁷⁶ Ivi, c. 51.

⁷⁷ Ivi, c. 31v.

gere a più accurate ricerche su sommosse e ribellioni che nelle città e nelle campagne del Seicento sicuramente non mancarono, per quanto siano state in seguito avvolte almeno parzialmente nell'oblio.

In ogni caso – ed al riguardo il testo di de Haro sembra apparentemente contraddirsi – gli abitanti dell'isola hanno sempre conseguito vittorie contro i nemici esterni e per questo meritano il titolo di “fidelissimos”⁷⁸: è chiaro che determinate situazioni socioeconomiche assai negative hanno preso corpo, secondo de Haro, per responsabilità del governo locale, viceré compresi. Infatti non può essere posta minimamente in dubbio la fedeltà dei sardi verso il sovrano: addirittura risulta dispendioso il mantenimento di un presidio militare “de poco mas de ducientos hombres inutiles”⁷⁹; bisogna piuttosto armare solo due compagnie a cavallo e varare una squadra di sei fregate al posto delle attuali galere.

Viene quindi affrontato un problema che, come si vedrà più avanti, era stato già posto in passato anche dagli Stamenti militare e reale e che sarà avanzato anche nel Parlamento Monteleone con modalità e obiettivi sostanzialmente convergenti: “familiarì” e ministri dell'Inquisizione devono essere ridotti ad un numero proporzionato.

Occorre promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, favorendo in ogni modo “los labradores con todo genero de privilegio”, ma specialmente con la repressione rigorosa dei furti.

Sulla necessità di accrescere gli introiti della regia cassa mediante il prelievo sulle esportazioni cerealicole, de Haro si riferisce ancora una volta al memoriale del vescovo Brunengo, dando ragione all'ecclesiastico sul punto fondamentale del numero esiguo dei porti caricatori: «Todos los fraudes se cometian por haver pocos cargadores, pues los trigos, que no podian conducirse quarenta y cinquenta leguas de distancia, se embarcan furtivamente en las plaias vecinas, para cuiò remedio, y establecimiento del beneficio, que no podian lograr los lugares que no se hallavan en proporcionada distancia, propuso ser conveniente que Su Magestad se sirviesse hacer cargadores los puertos de Fontana del Mar, Nobuli [Santa Maria di Neapoli], Bossa, Castillo Aragonés, Longon Sardo, Terranova, y Tortoli»⁸⁰.

In rapporto a ciò, sono decisivi nel documento de Haro anche i richiami al *visitador* Martínez Rubio che confermano la puntualità delle osservazioni dello stesso Brunengo: «Desde luego se mande observar – raccomandava de

⁷⁸ Ivi, c. 32v.

⁷⁹ Ivi, c. 33.

⁸⁰ Ivi, c. 41

Haro al sovrano – la forma establecida por el visitador don Pedro Martínez Rubio en quanto a que el governador de Sasser despache las licencias de las sacas de su distrito, pues con esto se evitaran los inconvenientes insinuados, siendo contra toda raçon el que si un sugeto del Cabo de Sasser ha de embarcar dos mil estareles, de los quales pueden quedar quatro mil reales de ganancia, haia de verse prensado a ir a Caller que dista cinquenta leguas [...] expuesto al riesgo de que [...] le quiten la vida»⁸¹. Insomma anche de Haro, come Brunengo, stigmatizza il centralismo che convogliava i traffici prevalentemente su Cagliari e che creava ostacoli all'economia ed ai commerci, ma – soprattutto – comportava minori possibilità di entrate per la regia azienda. D'altra parte fra il memoriale Brunengo e il *papel* de Haro corrono circa 16 anni che non registrano decisivi cambiamenti, a parte i provvedimenti, certo di non poco conto, varati da Martínez Rubio in favore del penalizzato Capo di Sopra: nonostante la tensione riformatrice che accompagna l'operazione affidata a de Haro, mancavano soprattutto all'Impero spagnolo e ad una Sardegna dissanguata le risorse economico-finanziarie per tradurre in realtà concreta un disegno volto a progetti ed a disegni di cambiamento, bisogna riconoscerlo, di un certo respiro.

Il protonotario del Consiglio d'Aragona ricorda le diverse prammatiche di Filippo IV che ordinavano a ogni proprietario di vigna di piantare l'olivo e avanza l'esempio del territorio di Sassari, dotato di più di 10.000 vigne, dove negli ultimi dieci anni sono state piantate decine di migliaia di alberi di olivo: un beneficio che, a partire dal Capo nord-occidentale, può essere raggiunto anche in altri luoghi, fornendo molta rendita al Regio Patrimonio⁸²: «El aceite – si precisa – es de muy buena calidad, es muy probable que en pocos años con solos cinco reales de plata de extraccion por cada barril pueda Su Magestad afiancar una renta maior que la de la extraccion de los trigos»⁸³. L'obiettivo di un'esportazione d'olio che consenta entrate consistenti per la regia cassa – allo stesso modo in cui questa si giova dell'estrazione delle granaglie – potrà essere raggiunto anche e soprattutto reprimendo rigorosamente furti e delitti. Per la tranquillità della vita dei campi appare altresì essenziale aumentare di due o tre reali in più il carico fiscale su *queso y lana*, per impedire la crescita della pastorizia e del bestiame che minaccia continuamente le coltivazioni⁸⁴; la «abundancia grande del ga-

⁸¹ Ivi, c. 43v.

⁸² Ivi, cc. 40 e 44v.

⁸³ Ivi, c. 45.

⁸⁴ Ivi, c. 55.

nado destruye la labranca»⁸⁵. Qui si delinea una costante antipastorale, come caratteristica che non appartiene solo ai contesti storici ed alle politiche del governo spagnolo ed infatti «los pastores que le guardan [le greggi], como viven en los bosques y en las montañas, son los maiores facinerosos, ladrones y forazidos», definizione che si commenta da sola. È indispensabile reagire con pene esemplari, evitando le ricomposizioni con somme di denaro, favorendo il risarcimento dei danni commessi, creando nelle parti offese la convinzione che la vendetta pubblica sarà inesorabile: in questo modo si eviterà il ricorso alla lunga catena di quelle private.

Il *papel* d'altra parte non nasconde la responsabilità di “ministros” (non solo “provinciales”), definiti “dispoticos”. L'accusa giunge al punto di investire anche i viceré, criticati pesantemente laddove si parla di “increibles extorciones”, per esempio ai danni del naviglio armato da don Giuseppe Navarro e da don Matteo Martinez⁸⁶. Il re, raccomanda de Haro, dovrà favorire il libero commercio ed il primo passo in questa direzione sarà rappresentato dalla creazione di una giunta chiamata Consolato, analoga a quella che in Liguria regola le materie marittime e dirime i conflitti originati dai traffici mercantili.

Il documento ripercorre le complicate vicende della *moneda de vellon* (la moneta di rame che veniva riprodotta in quantità esorbitante anche dai *monederos*, cioè dai falsari, specialmente galluresi, con pratiche capaci di scacciare le monete pregiate) e rileva che, avendo il duca di San Germano, successore del Camarassa, ordinato il conio di scudi d'argento di lega bassa «se padeciò el ultimo exterminio, originandose de ello la falta del comercio»⁸⁷. Come impedire l'esodo di moneta che si verifica quando si tratta di acquistare mercanzie provenienti dall'estero? La risposta si iscrive nella logica mercantilistica: in Sardegna, nonostante sforzi lodevoli, mancano le fabbriche di lana e di seta, introducendo le quali «no hai la necessidad de extraher la plata»⁸⁸. Si rende indispensabile una riforma monetaria in grado di consentire la circolazione – al posto dello scudo sardo – del “real de a ocho de España”, che permetta al suddito sardo “el repudio” del biglione, la moneta di rame adulterata ed inoltre (precisava il *papel*) «corra tambien el escudo de Genova».

Sono delineati anche provvedimenti per dare slancio alla pesca, in par-

⁸⁵ Ivi, c. 44.

⁸⁶ Ivi, c. 47.

⁸⁷ Ivi, cc. 49-49v.

⁸⁸ Ivi, c. 50.

ticolare a quella del corallo⁸⁹; nuove tonnare vanno aperte per i naturali ed anche per i genovesi, con l'avvertenza che nei confronti dei liguri Vivaldi esiste un *pleyto*, cioè una lite col regio fisco, ancora aperta⁹⁰. Per il popolamento dell'isola si propone che a soggetti sardi e genovesi siano venduti feudi, territori e villaggi di Sua Maestà con “diez o veinte anos de exempciones” – fatto salvo il supremo dominio dello stesso sovrano – per evitare le spese superflue per ministri che inoltre «aniquilan los vassallos»⁹¹.

Il documento – che, come si è visto, aveva già accennato ai provvedimenti del *visitador* Martínez Rubio per aumentare i proventi sull'esportazione del grano in favore della regia cassa – si concludeva sottolineando la necessità di organizzare un'altra “visita”⁹².

Da queste pagine emerge una notevole capacità critico-autocritica, che non sempre altri governi – in contesti storici certo differenti – furono capaci di porre in atto. Non mancano le esagerazioni (per esempio quella sul numero degli abitanti dell'isola in età antica), tuttavia, nell'insieme, si tratta di un disegno davvero organico che – pur partendo dall'esigenza della monarchia ispanica di fare cassa, sfruttando le non esigue risorse isolate per le insaziabili esigenze derivanti dai costi di mantenimento dell'Impero (innanzitutto sul piano militare) – si propone di rilanciare nell'insieme l'economia e di dare slancio e floridezza a tutta la società locale.

Nell'ottobre dello stesso anno 1685, il memoriale di de Haro fu oggetto di un'attenta e circostanziata *consulta*: essa prevedeva di dare impulso alle colture di olivo, gelso, canna da zucchero, zafferano e cotone; l'insediamento di *fabricas de lana y seda*; il rilancio delle antiche corporazioni di arti e mestieri con propri consoli per creare nell'isola un apparato manifatturiero (certo, sarebbe essenziale stabilire che cosa in concreto il Consiglio d'Aragona sapesse delle strutture e delle reali condizioni in cui operavano i

⁸⁸ Ivi, c. 50.

⁸⁹ Ivi, c. 53v.

⁹⁰ Ivi, cc. 55v.-56.

⁹¹ Ivi, c. 52.

⁹² Ivi, cc. 56-56v. Si vedano inoltre: E. Asensio Salvadó, *En torno a la situación de Cerdeña en 1685*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, vol. II, Barcelona, 1967, pp. 27-39; A. Argiolas, A. Mattone, *Ordinamenti portuali* cit., in particolare le pp. 194-196, dove si fa riferimento al memoriale di de Haro; A. Mattone, *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli XV-XVII)*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari, 2004, pp. 406-478, in particolare le pp. 449-451, dove si riprende, ancora una volta, de Haro ed il pregone emanato il 6 luglio 1688 dal viceré duca di Monteleone sulla buona amministrazione della giustizia, sull'estirpazione dei furti e sugli altri reati.

Gremi); il rilancio delle due Università di Sassari e di Cagliari, su cui de Haro aveva dato, si badi bene, un giudizio tutt'altro che negativo; il ripopolamento delle campagne tramite la fondazione di nuovi villaggi nei territori del *realengo* (insieme delle terre e dei beni dipendenti dal re); l'impiego dei sardi nativi nelle lagune, nella pesca del tonno e del corallo. Il documento si proponeva inoltre di ordinare che viceré, ministri e magistrati osservassero la normativa vigente e che si procedesse ad un *resumen* delle leggi municipali. Venivano recepite anche le indicazioni di de Haro sulla necessità di irrogare sanzioni più severe per combattere la piaga dell'abigeato e dei danneggiamenti⁹³.

La situazione economica della Sardegna era allora quanto mai problematica, come emergeva dai rapporti inviati da due uomini al vertice del potere: il già ricordato Delitala Castelvì (governatore di Cagliari, viceré interino, intellettuale e poeta non privo di sensibilità e finezza) e il procuratore reale Francesco Rogger si riferivano a gravi ristrettezze finanziarie alle quali si cercava di porre rimedio contraendo nuovi debiti, chiedendo cioè anticipazioni sulle future entrate costituite dal donativo (la cui riscossione era in parte aleatoria); cresceva la spesa pubblica per i costi della burocrazia e dei reparti militari di stanza nell'isola; i vassalli abbandonavano le terre del *realengo* per quelle baronali facendo così calare gli introiti dell'azienda reale⁹⁴.

3. La *prammatica* del 1686.

In data 20 novembre 1686 veniva emanata da Carlo II la *Pragmatica sobre diferentes materias tocante al mejor gobierno y alivio del Reyno de Cerdeña*, articolata in 38 capitoli (peraltro mai data alle stampe), che investiva l'agricoltura, la pesca, il commercio, l'artigianato ed i Gremi, i problemi monetari, la giustizia e la crisi degli atenei isolani: in sostanza, un progetto per correggere le storture, gli squilibri e le disfunzioni più vistose in campo economico e per rendere la macchina burocratica, amministrativa e giudiziaria se non altro più spedita ed efficiente. Nel preambolo si fa riferimento non solo al rispetto dei privilegi del Regno ed all'osservanza delle leggi, ma anche alla ne-

⁹³ BPU, CSC, ms. 268, cc. 69-102; la consulta venne effettuata da: il presidente del Consiglio d'Aragona don Pietro Antonio de Aragón, il vescovo di Zamora ed inoltre da don Giovanni Battista Pastor, don Giuseppe Rull, don Francesco Comes Torró e dal marchese di Villalva.

⁹⁴ F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., p. 561.

cessità di compilare una nuova raccolta, comprendente le sole norme ancora in vigore (o considerate tali dal regio governo)⁹⁵.

Su questo tema la storia di quasi tutte le *Cortes* isolate fa registrare un contenzioso: alla richiesta stamentaria di riconferma dei privilegi, la risposta spagnola immancabilmente rinviava solo a quelli in uso, ma al riguardo poteva esserci una disparità anche notevole di vedute.

Entrando nel dettaglio della prammatica, va ricordata innanzitutto la disposizione che fissava un pagamento limitato a 4 reali in favore della regia cassa onde ottenere la licenza (*saca*) per l'esportazione del grano, mentre le altre contribuzioni dovevano cessare⁹⁶. Veniva ordinato lo snellimento delle procedure per la concessione di tali licenze. Bosa e Castellaragonese venivano aggiunti ai precedenti cinque porti abilitati alle operazioni di caricamento del prodotto da esitare.

Si faceva riferimento a tre *porciones* del grano: 1) per la semina; 2) per il sostentamento; 3) per il pagamento dei debiti⁹⁷. Questa suddivisione non va confusa con la quota-parte (*trigo de porción*) che alle città era concesso esportare (dietro permesso del governo e della Giunta del Patrimonio) dopo aver provveduto all'*ensierro* o *insierro*, termine con cui si intendeva l'immagazzinamento coatto del grano nei depositi cittadini per il fabbisogno annuale delle popolazioni⁹⁸. Limiti ben precisi venivano imposti all'intervento del viceré in questa materia: egli poteva assistere solo alle sedute della Giunta del Patrimonio al tempo dello *scrutinio*, quando si attuava la verifica annuale delle quantità di grano prodotto, per determinare il contingente da lasciare nel Regno⁹⁹. In questo senso bisogna operare una distinzione fra *trigo de escrutinio* e *trigo de porción*, la quale ritorna nei documenti delle Corti del 1688-89.

⁹⁵ Cfr. G. Manno, *Storia di Sardegna*, Torino, 1825-27, nuova edizione a cura di A. Mattone, revisione bibliografica di T. Olivari, vol. II, Nuoro, 1996, pp. 198-199; si veda inoltre F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi regi inediti sul governo della Sardegna (1686 e 1755)*, in "Annali delle facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari", vol. XXI (1953), parte I, pp. 298-99 (in particolare il capo 2 del testo della prammatica spagnola del 1686).

⁹⁶ Ivi, p. 266 ed il testo del capo 20 della prammatica, riportato più avanti alle pp. 303-304.

⁹⁷ Ivi, pp. 263 e 271.

⁹⁸ Cfr. C. Sole, *La Sardegna sabauda nel Settecento*, Sassari, 1984, pp. 281-288; F. Manconi, *Per il grano del re. I tumulti frumentari fra Sette e Ottocento*, nella raccolta di saggi dello stesso autore, *Il grano del re. Uomini e sussistenze nella Sardegna d'antico regime*, Sassari, 1992, pp. 161-172; F. Francioni, *Vespro sardo. Dagli esordi della dominazione piemontese all'insurrezione del 28 aprile 1794*, Cagliari, 2001, pp. 120-123.

⁹⁹ F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., pp. 266-67 ed inoltre p. 301 per il capo 20; p. 304 per il capo 21.

Nella prammatica del 1686 emergeva l'intenzione di porre un limite agli abusi dei feudatari, i quali non potevano obbligare i vassalli ad un numero di comandamenti maggiore rispetto a quelli stabiliti nel 1677 dalle Corti del conte di Santisteban; ministri e *jurados* non dovevano gravare sulle comunità con servizi abusivi e con l'imposizione di trasporti di provviste varie¹⁰⁰. Gli abusi comunque continuarono, come emerge dalle proteste delle comunità rurali nel Parlamento Monteleone.

Si intendeva anche mettere un argine alle prepotenze dei "malechores" che trovavano protezione nei "principales" e nei "magnates de los pueblos"¹⁰¹. Il tema si riproporrà, come vedremo, nelle *Cortes* di cui ci occupiamo. La tassa sull'olio andava tuttavia in direzione opposta ad una reale valorizzazione delle risorse locali; in verità un approccio negligente e lo scarso spirito d'intrapresa dei sardi nel settore olivicolo erano stati a suo tempo stigmatizzati da Sigismondo Arquer. Magistrato, umanista e scrittore, nonché riformatore religioso, quando era quarantunenne era stato mandato al rogo per eresia dal Sant'Uffizio nell'*auto da fé* tenutosi a Toledo il 4 giugno 1571¹⁰².

Già de Haro aveva ipotizzato uno sviluppo parallelo di viticoltura e olivicoltura ad opera di ogni proprietario di vigna che avesse piantato due o tre

¹⁰⁰ Ivi, il capo 8, p. 300.

¹⁰¹ Ivi, p. 263 ed il capo 7 a p. 300.

¹⁰² Ivi, p. 267. Cfr. inoltre S. Arquer, *Sardiniae brevis historia et descriptio*, a cura di M. T. Laneri, saggio introduttivo di R. Turtas, Cagliari, 2007, p. 7 (riportiamo la traduzione dal testo latino in italiano): «Per incuria degli abitanti la terra non produce olio, laddove potrebbe esserne abbondantissima dal momento che un po' ovunque nelle selve genera spontaneamente molti oleastri; e solo da pochi anni alcuni si sono dati a piantare ulivi, che con discreto successo hanno ripagato i coltivatori delle loro fatiche». In generale per alimentare le lampade venivano usati grassi animali, per condire i cibi si faceva ricorso all'olio estratto dai semi di lentischio, mentre quello di oliva era importato dalla Liguria e dalle Baleari. La tesi di Arquer trova conferma nell'opera del gesuita e trattatista piemontese Giovanni Botero che nella sua opera *Delle relationi universali* (1591-92) rimarca "la dappocaggine" degli isolani che non producono "oglio di ulive". Vedi ancora: G. F. Fara, *In Sardiniae chorographiam*, introduzione, edizione critica e apparato a cura di E. Cadoni, trad. it. di M. T. Laneri, in Id., *Opera*, vol. I, a cura di E. Cadoni, Sassari, 1992, pp. 106-107 e 168-69. Per la normativa sull'olio vedi F. de Vico, *Leyes y Pragmáticas Reales del Reyno de Sardenña*, Barcelona, 1640, Sassari, 1781, tit. XLV, *De plantar, e ingerir olivares*, capp. I-IV; G. Dexart, *Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae sub invictissimo Coronae Aragonum Imperio concordii trium Brachiorum aut solius Militaris voto exorata*, Calari, 1645, lib. VIII, tit. VII, *De agricultura*, capp. IV, VII, VIII, IX: cfr. A. Mattone, voce *Dexart, Giovanni*, nel *Dizionario biografico degli italiani (DBI)*, vol. 39, Roma, 1991. Nella raccolta di Dexart sono contenuti i capitoli di Corte inediti o non compresi nelle due precedenti, quella di Francesco Bellit (1572) e quella di Pietro Giovanni Arquer (1591). Si veda infine A. Mattone, E. Mura, *L'olivo e l'olio nella storia del diritto agrario della Sardegna medievale e moderna*, in "Rivista di storia dell'agricoltura", 1 (2013), pp. 15-38, in particolare la p. 15, per il riferimento all'opera del già ricordato Botero.

alberi di olivo: con questa pratica, nella sola città di Sassari, già dotata di oltre 10.000 vigne, si sarebbero ottenuti dai 20 ai 30.000 alberi di olivo, da aggiungere ai 200.000 già piantati, nel corso di dieci anni, non molto oltre la cinta muraria. Anche tale proposta veniva recepita nella prammatica del 1686¹⁰³.

Significativi appaiono gli impulsi che venivano dati per un'effettiva trasformazione delle *confrarias* o *cofradias* in vere e proprie corporazioni, sul modello delle associazioni di arti e mestieri esistenti negli altri Regni dell'Impero spagnolo. Il governatore di Milano, i viceré di Napoli e della Sicilia avrebbero dovuto inviare nell'isola personale qualificato, abili *moços solteros* (garzoni celibi cui si doveva dare la possibilità di ammogliarsi), per spronare ed istruire adeguatamente le maestranze locali. Si trattava di procedere alla creazione ed alla formazione effettiva di "Colegios de cada arte"¹⁰⁴: non che mancassero le antiche corporazioni (in Sardegna erano state create sin dal Medioevo, sul modello catalano e barcellonese in particolare), ma evidentemente si voleva spingere per una loro trasformazione da corpi imperniati sulla solidarietà ed il carattere religioso, in organismi più direttamente legati alla produzione, alla manifattura ed al lavoro. Al riguardo (come si è detto in precedenza riguardo al *papel* di de Haro) non è facile capire che cosa gli organi centrali sapessero intorno alla situazione reale dell'artigianato sardo e che cosa intendessero cambiare. Esistono Statuti dei Gremi che non si pronunciano solo sulle feste religiose del santo patrono (cui ognuna delle antiche corporazioni era intitolata) o sulla solidarietà (che fra i soci era dovere ed obbligo), ma anche su temi più attinenti al mestiere specifico, come l'apprendistato. Nel processo verbale del Parlamento Monteleone non è dato riscontrare riferimento preciso ai problemi delle associazioni di mestiere: questo è indubbiamente un limite in sessioni che per altri versi appaiono caratterizzate da spunti interessanti ed anche da approfondimenti¹⁰⁵.

Altre norme riguardavano le esenzioni fiscali ed i benefici (di cui potevano usufruire non solo i forestieri ma anche i "naturali") atti a favorire la

¹⁰³ Cfr. il saggio di Mattone e Mura testé citato, pp. 22-23.

¹⁰⁴ F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., p. 268.

¹⁰⁵ Su tale problematica cfr. A. Mattone, *Corporazioni, Gremi e artigianato nella Sardegna medievale e moderna (XIV-XIX secolo): temi e interpretazioni storiografiche*, in *Corporazioni, Gremi e artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel Medioevo e nell'Età moderna (XIV-XIX secolo)*, a cura di A. Mattone, Cagliari, 2002, pp. 19-51; nello stesso volume i saggi di A. Budruni, C. Marongiu, M. L. Ferru, M. Porcu Gaias e A. Gallistru contengono riferimenti al Seicento sardo.

pesca del corallo e l'apertura di nuove *almadrabas* (tonnare)¹⁰⁶. Un gruppo di esse, venduto nel 1654 al genovese Girolamo Vivaldi, aveva fruttato all'era-rio ingenti somme e per questo motivo Oristano aveva protestato vivacemente¹⁰⁷. Questa attività infatti era monopolio dei forestieri, ma in qualche modo sembrava profilarsi la tendenza, se non a favorire, almeno a non emarginare completamente i sardi e le loro comunità. Riguardo ai traffici marittimi si ribadiva l'osservanza delle norme del Consolato del mare, in uso a Barcellona.

Per l'introduzione di *bonetes berberiscos* uscivano ogni anno dal Regno 7.000 reali. In base alla logica mercantilistica, si trattava di sostituire queste importazioni, incoraggiando una fabbrica, che nell'isola aveva già cominciato a produrre¹⁰⁸. Solo nel Settecento tuttavia saranno avviati studi e progetti per un impiego razionale delle pecore e della lana – grande ricchezza dell'isola – nonché per uno sviluppo dell'apparato manifatturiero, in grado di coniugare l'agricoltura alla protoindustria¹⁰⁹.

Limiti al potere del viceré venivano stabiliti anche con il divieto che gli veniva fatto sia di procedere a *composición* (cioè a commutazione di pene corporali con quelle pecuniarie), sia di concedere perdoni per omicidi e delitti proditori: bisognava invece adire prima la Reale Udienza e successivamente il Sacro Supremo Regio Consiglio¹¹⁰. Queste disposizioni dovrebbero indurre ad una rivalutazione della *Carta de Logu* che, circa trecento anni prima, impediva ai rei (ovviamente quelli dotati di cospicue sostanze) di sottrarsi alle pene – anche per i delitti più gravi, come l'omicidio – in cambio di multe e versamenti in denaro¹¹¹. Invece nella Spagna del tempo conti-

¹⁰⁶ Cfr. G. Doneddu, *Le tonnare in Sardegna (1500-1800)*, in "Società e Storia", 21 (1983), pp. 535-563.

¹⁰⁷ F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., pp. 271 e 308-309, al capo 37.

¹⁰⁸ Ivi, p. 306, capo 28.

¹⁰⁹ P. Sanna, *Il «grande affare» delle lane e il dibattito settecentesco sull' «ingentilimento» della pecora sarda*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. Mattoni e P. F. Simbula, Roma, 2011, pp. 705 e ss.

¹¹⁰ F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., p. 261 e, a p. 299, il testo del capo 5.

¹¹¹ «E per somma qualunque di denaio il reo non iscampi»: così G. Manno (in *Storia di Sardegna* cit., p. 112) traduce parte del capitolo III della *Carta de Logu*, riguardante *De chi occhirit homini avvisadamenti over disavvisadamenti*. Esso così recita: «Volemus et ordinamus chi si alcuna persona occhirit homini, ed est indi confessa in su judiciu, over convinta secundu chi s'ordini dessa ragioni cumandat, siat illi segada sa testa in su logu dessa Justicia, per modu ch'indi morgiat. E pro dinari alcunu non campit» (cfr. Eleonora d'Arborea, *Carta de Logu*, tradotta e commentata da Giovanni Maria Mameli de' Mannelli, Roma, 1805, ristampa anastatica, Nuoro, 2001, pp. 16-17; E. Besta, P. E. Guarnerio, *Carta de Logu de Arborea. Testo con prefazioni illustrative*, Sassari, 1909; si veda anche il testo della *Carta*, con introduzione di F. Obinu, tradu-

nuava a sussistere, come sappiamo, la tendenza alle “composizioni”.

Importanti i capi che volevano porre un freno agli abusi dei “familiaris” del Sant’Uffizio¹¹²: su questo tema si tornerà più avanti, a proposito della supplica sull’Inquisizione presentata nel 1688-89 dagli Stamenti.

4. *La situazione dell’insegnamento universitario.*

Il *papel* di de Haro delinea un’immagine dei due atenei sardi assolutamente non scontata, che in larga misura contrasta con successive rappresentazioni e con quanto discende dalla stessa prammatica: «Podranse adelantar las ciencias – scriveva de Haro nel 1685 – dandoles el debido premio, y no escasseando a aquellos naturales el que deben esperar de la real munificencia de Su Magestad, en las provisiones de mitras y plaças del Reyno. En el de las dos universidades floridissimas de las quales en todos tiempos han salido sujetos de muy relevante credito, convendrá que en todo lo posible se solicite adelantar la estimacion y conveniencia de los profesores, y que, para que no descaezca la aplicacion de aquellos naturales, haviendo benemeritos, se les procure tener presentes como a los demas de la Corona en las reales universidades y plaças que pudieren tener, y que en las del Reyno, se haga el repartimiento de calidad, que no se consideren excluidos»¹¹³. Colpisce innanzitutto il giudizio sulle Università di Cagliari e Sassari che, lungi dall’essere considerate in profonda decadenza, sono anzi definite assai floride e dotate di docenti di molto credito, facenti parte di élites dirigenti alle quali, senza discriminazioni, occorrerebbe consentire un’immissione nei circuiti accademici dei vari Stati della Corona, così come

zione di S. Tola, pubblicata dall’editoriale “La Nuova Sardegna”, Sassari, 2003, pp. 32-33); F. C. Casula, *La “Carta de Logu” del Regno d’Arborea*, traduzione libera e commento storico, Sassari, 2008 (III ristampa). Lo stesso Manno così prosegue: «espressione che, condannando ogni composizione nei maggiori misfatti, innalza la legislazione criminale di Eleonora di sopra a quelli altri codici nei quali il supplizio per colui che può redimersene, è una maniera di traffico; e per quello il quale non ha mezzi di riscatto, è non tanto un atto di giustizia, come un effetto di mala ventura». Si veda ancora Hieronymi Olives sardi [...], *Commentaria et glosa in Cartam de Logu* [...], Madriti, MDLVII: al riguardo T. Olivari, *Le edizioni a stampa della «Carta de Logu»*, in *La Carta de Logu nella storia* cit., pp. 165 e ss.

¹¹² F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., pp. 264-265 ed il capo 10 a p. 300: il Loddo Canepa riconosce la piaga, ma è portato a minimizzare sull’entità dei casi che all’epoca venivano trattati dall’organismo inquisitoriale.

¹¹³ BPU, CSC, ms. 268, cc. 46-46v.

viene garantito ai naturali di altri Regni. Altre fonti si esprimono diversamente rispetto a de Haro, a cominciare, come si è detto, dalla prammatica del 1686.

Nel campo culturale e dell'istruzione, infatti, il sovrano chiedeva un quadro preciso del numero delle cattedre esistenti nelle due sedi universitarie, stabiliva di riportare i locali al dovuto decoro, ordinava ai docenti dei due atenei di rispettare i programmi ed i calendari delle lezioni¹¹⁴. In realtà la crisi delle istituzioni universitarie era indubbiamente grave, non diversamente da quella in cui si dibattevano altre in Italia ed in Europa. Mancavano inoltre i fondi per gli stipendi dei professori. Colpisce assai, in ogni caso, la mancanza di richieste riguardanti le Università nel Parlamento Monteleone. Eppure un don Simone Soro – decano della Reale Udienza (dunque fra i più alti magistrati del Regno), protagonista dei lavori parlamentari – aveva insegnato Diritto nell'Università cagliaritana dal 1662 per 15 anni. La ricca biblioteca giuridica da lui posseduta e quella di Francesco Pastor (reggente la reale Cancelleria) inducono a pensare ad una Sardegna che, nonostante la crisi, non era del tutto tagliata fuori dalle correnti del pensiero giuridico europeo, secondo quanto conferma anche la documentazione delle sessioni parlamentari¹¹⁵.

In effetti il problema della sopravvivenza dell'Università – se non altro di quella di Cagliari – viene fatto presente al Consiglio d'Aragona dai creditori della stessa città, che adottano un taglio ben diverso rispetto all'approccio di de Haro: in un articolato documento del 1690 (che affronta anche temi riguardanti i decenni precedenti) essi facevano riferimento «a los estipendios de los cathedraticos de la Universidad, y estudio general de calidad, que los que regentaban las cathedras, querian renunciarlas, y la retienen con solo la esperança de restituhirles la mitad, que se le ha rebajado de los estipendios, que por ser tan tenues no se cumpeden exactamente con las lecturas en daño notable de la enseñanza y bien publico de la jubentud, cuyo aprovechamento

¹¹⁴ Ivi, pp. 268-69; G. Catani, C. Ferrante, *L'autunno degli Stamenti. Costituzionalismo, lotta politica, ricompilazione delle leggi nell'ultima riunione del Parlamento sardo (1698-1699)*, in ACRS, vol. 23, *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano*, t. I, *Introduzione e Atti del Parlamento*, Cagliari, 2004, pp. 25-27.

¹¹⁵ Ivi, p. 37; J. Arrieta Alberdi, *Lletrats i consellers sards durant la monarquia dels Àustria*, in "Afers. Fulls de recerca i pensament", 59 (2008), pp. 29-51, in particolare p. 50, numero monografico su *El regne de Sardenya a l'època moderna*, Coordinació F. Manconi, trad. it. *Giuristi e consiglieri sardi al servizio della Monarchia degli Asburgo*, in *Il Regno di Sardegna in età moderna. Saggi diversi*, a cura di F. Manconi, Cagliari, 2010, pp. 41-75, in particolare pp. 72-73.

en virtud, y letras pende de la conserbacion, y continuacion de los estudios». Parole impegnative e qualificanti che dimostrano una chiara coscienza dello specifico problema, nonché del suo legame con quelli della società e del suo futuro. Purtroppo l'aggravarsi della crisi economica rendeva pressoché inevitabile la chiusura dell'istituzione, come lo stesso documento affermava più avanti: «La Universidad, y Estudio general – così proseguivano i creditori della città – que hasta agora ha tenido abiertos los claustros y frequentado sus classes por la continuacion de las lecturas, y enseñanza de sus cathedras con la confianza, que se restituhiran los salarios de los cathedraicos, en la assignacion y cantidad, que tuvieron en su primera fondassion, y que se reintegrarian en la mitad, que en la reforma se los havia rebajado; viendo que, en vez de la reintegracion, queda impossibilitada la cobranza de la otra mitad, precisamente ha de cerrar los claustros, y suspender los estudios, porque sin estipendio no hallará quien se fatigue en la lectura y enseñanza que es el mayor periuhizio que puede padeçer el bien publico despues de la suspension del culto divino»¹¹⁶.

Trascorso il periodo della peste del 1652-57 e dopo le altre calamità succedutesi nella seconda metà del secolo, non si era ancora arrivati alla sospensione completa delle pubbliche lezioni. Una svolta tuttavia pare essere costituita dalla drastica riduzione degli stipendi e, in seguito, dalla mancata retribuzione dei professori che imponeva inesorabilmente la chiusura dell'Ateneo. Fin qui il documento citato illumina parzialmente la situazione di Cagliari, mentre dalle carte in nostro possesso nulla contribuisce a chiarire le problematiche di quello turritano¹¹⁷.

¹¹⁶ Cfr. ACA, CA, *Camara*, vol. 407.

¹¹⁷ Sugli atenei isolani, cfr. M. Battlori, *L'Università di Sassari e i Collegi dei Gesuiti in Sardegna. Saggio di storia istituzionale ed economica*, in "Studi sassaresi", 1969, ristampa con presentazione di A. Mastino, Nuoro, 2012, pp. 142-151 (sullo stato di crisi dell'Ateneo per il dilagare della peste nel 1652-57); G. Sorgia, *Lo Studio generale cagliaritano. Storia di una Università*, Cagliari, 1986; R. Turtas, *La Casa dell'Università* cit., pp. 114 e ss. (per la documentazione seicentesca); T. Olivari, *Dal chiostro all'aula. Alle origini della Biblioteca dell'Università di Sassari*, presentazione di G. P. Brizzi, Roma, 1998; P. Fadda, G. Pisano (testi curati da), *Calaritana: l'università di Cagliari tra storia e domani*, foto di D. Zedda, Cagliari, 2003; il lavoro dello stesso Brizzi, *Orbis Academicus e università sarde*, in B. Anatra, G. Murgia, *Sardegna, Spagna e Mediterraneo* cit., pp. 393-402; Id., *Sassari: Università della monarchia ispanica* e R. Turtas, *La laboriosa formazione dell'Università di Sassari (secoli XVI-XVII)*, entrambi nella *Storia dell'Università di Sassari*, a cura di A. Mattone, vol. I, Nuoro, 2012, rispettivamente alle pp. 35 e ss., 51 e ss., cui si rimanda per una più ampia bibliografia.

5. Altri provvedimenti.

Superare questi ostacoli e, ancor di più, varare provvedimenti effettivamente riformatori richiedeva la possibilità di attingere ai fondi dello Stato ed una conseguente capacità di spesa, ma si può dubitare che la Corona – soprattutto per le note, rilevanti difficoltà economiche – avesse la volontà di procedere su questa via. A proposito dei problemi monetari, la prammatica del 1686 si riferiva alla scarsità di moneta d'oro e d'argento, nonché alla tosatura di quest'ultima; ne derivavano grossi danni per i sardi e vantaggi per i trafficanti forestieri che lucravano con l'introduzione di moneta dall'estero, speculando sulla "diferencia en la bondad y peso"¹¹⁸. Queste difficoltà si sommavano a quelle intervenute ad opera della non mai sufficientemente deprecata *moneda de vellón*. Il sovrano voleva che si puntasse soprattutto su *doblon* spagnoli e su *reales de a ocho* ugualmente iberici, intorno ai quali figurano riferimenti anche negli atti parlamentari¹¹⁹. Non è facile stabilire quali siano state le applicazioni concrete di questa importante prammatica. Certo è che lo sforzo di razionalizzazione proseguì con notevoli difficoltà, forse a conferma che, quando si trattava di passare dalle parole ai fatti, gli ostacoli erano tanti, se non insormontabili.

Il 1687 è nuovamente – per somma sventura – un anno di carestia, che però non è certamente paragonabile a quella del 1680-81, in grado, fra *mala cosecha*, fame e una non meglio precisata *influencia*, di causare la morte di 80.000 persone su 250.000 (un terzo della popolazione quindi); a Sassari muoiono d'inedia 3.500 abitanti su poco meno di 10.000: un altro colpo durissimo dopo la peste di metà Seicento che si era particolarmente accanita contro la capitale del Capo di Sopra; una risalita si verificherà soltanto nell'ultimissimo scorcio del Seicento¹²⁰. Partite di grano venivano acquistate in Sicilia e altrove per ovviare all'emergenza e perché si temeva che la situazione dell'ordine pubblico potesse degenerare. Peraltro al 1680-81 avevano fatto immediatamente seguito alcune buone annate, presto interrotte però dall'emergenza del 1687.

Il 6 luglio 1688 il duca di Monteleone emanava un pregone sulla buona

¹¹⁸ Cfr. F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., p. 269; E. Stumpo, *Economia naturale ed economia monetaria: l'imposta*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano e U. Tucci, *Annali* 6, *Economia naturale e economia monetaria*, Torino, 1983, pp. 561-568.

¹¹⁹ F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., p. 270.

¹²⁰ Cfr. ASC, AAR, vol. P. 5, cc. 8-9; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 500 e 553.

amministrazione della giustizia, il quale ribadiva pene severe contro i proprietari di greggi erranti che fossero entrati in terreni coltivati. Veniva riproposta anche la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti l'*incarica*, cioè la responsabilità collettiva dei villaggi qualora non fossero stati individuati i colpevoli di certi reati. Erano pertanto da considerarsi nulle le composizioni, stipulate fra il baronaggio e le comunità, che avessero avuto l'obiettivo di sostituire l'antico istituto con il pagamento di una somma fissa annuale, indipendentemente dalla consumazione o meno di un reato nel territorio: infatti tali convenzioni finivano per snaturare completamente l'istituto dell'*incarica*. Invece – per mantenerla in vigore nella sua originaria ispirazione – dovevano essere colpiti col meccanismo della responsabilità collettiva i pastori di luoghi, distretti e giurisdizioni ove, durante il tempo di permanenza del bestiame accudito, fossero stati commessi dei delitti.

Per arrestare ed assicurare definitivamente alla giustizia i responsabili di omicidio e furto – condannati in contumacia alla pena capitale, a remare nelle galere, alla mutilazione, alla fustigazione o ad altra pena corporale – gli ufficiali di giustizia (feudali e regi) dovevano trasmettere le necessarie segnalazioni alle autorità di governo, pena il pagamento di 50 ducati¹²¹.

A queste norme ed al Parlamento celebrato da Pignatelli faceva seguito un altro pregone emanato dal conte di Montellano (3 luglio 1697) il quale addebitava l'impunità di delinquenti e banditi a negligenza di ufficiali e ministri di giustizia, operanti nelle campagne, che non avessero eseguito i prescritti adempimenti e contro cui erano previste in tal caso gravi sanzioni pecuniarie: tutto ciò provocava forti contrasti tra governo e feudalità. Veniva inoltre mantenuta in vigore l'*incarica*.

Il Parlamento celebrato da Montellano mostra di voler proseguire sulla strada della richiesta di pubblicare integralmente i capitoli delle varie Corti e lo stesso viceré, nel suo discorso di apertura, ipotizza un ampio riordino della legislazione, ma – si badi bene – in senso restrittivo rispetto alle norme del passato. Ciò, lo si è già accennato, poteva preludere ad un tentativo della Corona inteso a limitare ed abrogare leggi, privilegi e consuetudini del Regno – considerate sorpassate ed ormai prive di fondamento – il che non poteva non aprire un duro contenzioso con i ceti dirigenti locali. Del resto nel

¹²¹ Cfr. A. Mattone, *La «Carta de Logu»* cit., p. 451; G. Catani, C. Ferrante, *Un antico istituto del diritto criminale sardo: l'incarica (secoli XIV-XIX)*, in *La Carta de Logu nella storia* cit., pp. 385 e ss.; A. Mattone, A. Nieddu, *Criminalità e istituzioni giudiziarie nella Sardegna dei secoli XVI-XIX*, in "Quaderni bolotanesi", 37 (2011), pp. 151-183, in particolare la p. 162.

1698-99 si manifesta una conflittualità anche aspra fra governo viceregio e Bracci, all'interno ed all'esterno dei lavori parlamentari¹²². Non era certo la prima volta che ciò si verificava: dal canto loro i tre Stamenti propongono l'edizione a stampa dei capitoli di Corte non compresi nella già citata raccolta di Giovanni Dexart.

Nel corso del *solium* il viceré Montellano afferma inoltre che si rendono indispensabili provvedimenti per favorire la ripresa economica nel settore agricolo ed in quello commerciale. La Sardegna - per mezzo di una cura maggiore nel lavoro dei campi, grazie all'esportazione di grano, di generi alimentari e di altre merci - poteva diventare meta di traffici mercantili provenienti da tutta Europa. Per questo Montellano invita decisamente gli stamentari a varare adeguati contributi - innanzitutto per le spese ordinarie e per la difesa militare del Regno - e conclude che, relativamente ad altri territori opulenti, ma poi devastati dalle guerre, l'isola non attraversava una situazione così disastrosa¹²³.

Nel 1700 il duca di San Giovanni avrebbe emanato un *pregon general* che appare come il punto d'approdo, per quanto tardivo, di tutti gli sforzi posti in atto dal governo spagnolo. Consta di 194 capitoli ed è suddiviso in quattro sezioni: nella sezione criminale, la più consistente, viene integrata ed in parte superata la già citata raccolta del Vico (*Leyes y pragmáticas reales*) con capitoli che fissano norme particolareggiate sulla procedura penale, i processi, la contumacia, gli appelli, le sentenze, le pene, la carcerazione, i compiti di ufficiali di giustizia, alguazili e barracelli; ritorna il riferimento alla *Carta de Logu* ed al diritto comune; emerge l'esigenza di esercitare un forte controllo sulla giustizia feudale, alla quale spesso era imputato il perpetuarsi delle scorrerie di banditi mai catturati. Viene innovata anche la procedura civile con norme riguardanti le citazioni, le sentenze, gli appelli, le cauzioni e gli indennizzi. Anche in questo caso ritornano i richiami alla celebre *Carta* di Eleonora: vengono richiamate le norme riguardanti le recinzioni, la proibizione di introdurre bestiame nei luoghi coltivati, le *tenture* di capi di bestiame sorpresi in questi terreni, l'elezione di *bidazonàrgios* e *padràrgios*, guardie campestri incaricate di sorvegliare i semineri ed i salti¹²⁴.

¹²² Cfr. F. Francioni, *Il Parlamento sardo dal 1698 al 1793*, in ACRS, vol. 1 cit., 1986, ristampa 1989, pp. 368-370; G. Catani, C. Ferrante, *L'autunno degli Stamenti* cit., pp. 64-65.

¹²³ Si veda ancora il saggio di Catani e Ferrante, testé citato, p. 36; nello stesso volume si veda anche il doc. 158, pp. 333-342.

¹²⁴ P. Sanna, *Le origini delle compagnie barracellari e gli ordinamenti di polizia rurale nella Sardegna moderna*, in *La Carta de Logu nella storia* cit., pp. 300 e ss.

Viene sistemata tutta la materia sull'*afforo*; si dà infine attuazione ai capitoli di Corte del 1624 (viceré Giovanni Vivas de Canyamás) e del 1677-78 (viceré conte di Santisteban del Puerto) per l'istituzione del *sensor de la llaurera*: erano in questo modo recepite le spinte innovative dell'ultimo ventennio del Seicento sardo, contemporanee a quanto si profilava nel contesto agronomico europeo¹²⁵.

I Monti granatici e frumentari, com'è noto, erano stati istituiti nel Parlamento del viceré Vivas. In effetti la prima fase della diffusione di questi organismi risale al periodo 1678-1687, quando ne compaiono più di una ventina, fondati in grandissima parte (17 su un totale di 22) nel 1685 e tutti localizzati nella diocesi di Ales, retta da prelati con forte tensione caritativa e animati da cultura riformatrice: è il caso di Michele Beltran, benedettino di Valencia (nominato vescovo nel 1638); di Giovanni Battista Brunengo (più volte menzionato); di Diego Cugia (dal 1684: la sua opera si sviluppò all'indomani della carestia che negli anni 1680-81 aveva decimato la popolazione dell'isola); soprattutto del carmelitano sassarese Giuseppe Maria Pilo che negli anni sessanta del Settecento si distinse per una spiccata sensibilità verso i nodi socioeconomici, civili e culturali della società sarda. Fin dall'inizio i Monti si caratterizzarono come istituzioni di tipo creditizio, volte a finanziare i produttori – in specie quelli più poveri – con un mutuo in grano destinato alla semina, che rappresentava un'alternativa all'usura o a prestiti onerosi, un argine alla fiscalità feudale, ai privilegi cittadini, alle incette ed alle speculazioni di oligarchie mercantili. L'esperienza dei Monti nella diocesi di Ales va collocata all'interno di una fitta trama di riferimenti teorici e culturali¹²⁶.

Il pregone del 1700 appare influenzato da una serie di spinte progres-

¹²⁵ G. Tore, *Viceré, segreterie e governo del territorio: i progetti di sviluppo agricolo*, in *Governare un Regno. Viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento*, Atti del Convegno "I viceré e la Sardegna nel Settecento", Cagliari, 24-26 giugno 2004, a cura di P. Merlin, Roma, 2005, pp. 291-356, in particolare le pp. 299-301 per gli antecedenti spagnoli della politica sabauda nel Settecento.

¹²⁶ P. Sanna, *Monti granatici e problemi annonari nella Sardegna spagnola*, in XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona, Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII): 3. Sopravvivenza ed estensione della Corona d'Aragona sotto la monarchia spagnola (secc. XVI-XVIII)*, vol. IV, *Comunicazioni*, a cura di M. G. Meloni e O. Schena, Sassari, 1997, pp. 421-440, in particolare le pp. 422 e 430-432. Sulla personalità e l'opera del vescovo Pilo si veda il saggio di S. Pira, *Storia dell'Alta Marmilla in epoca moderna e contemporanea*, Cagliari, 1993; si veda infine il documentato lavoro di C. Tasca, *Monti granatici, frumentari e di soccorso nella Sardegna spagnola e sabauda: stato degli studi e nuove linee di ricerca*, in *La ricerca come passione. Studi in onore di Lorenzo Del Piano*, a cura di F. Atzeni, Roma, 2012, pp. 221-248, in particolare le pp. 232-233.

sive che si erano manifestate nella penisola iberica, in Italia e in Sardegna: Giuseppe Manno espresse un giudizio altamente positivo su disposizioni che, del resto, erano ancora osservate negli anni in cui lo storico e magistrato algherese scriveva la sua fondamentale opera sulla Sardegna¹²⁷.

In particolare la prammatica del 1686 si presenta per Francesco Loddo Canepa come pienamente antesignana della politica riformatrice settecentesca¹²⁸. Questa tesi è stata autorevolmente corroborata, con dovizioso apporto di fonti inedite, da Manconi, che tuttavia richiama la gravissima crisi finanziaria – dovuta al mantenimento dell’Impero spagnolo, alle guerre ed alle rivolte del Seicento (contro le quali è chiamato a contribuire pesantemente anche il Regno di Sardegna) – e in secondo luogo il conflitto per la successione spagnola, come fattori che impediscono di mettere in pratica indicazioni teorico-politiche, ambiziosi progetti, effettivamente riformatori, che prendono corpo fra *arbitristas*, esponenti di vertice del governo di Madrid, componenti del *Consejo de Aragón*, uomini dell’entourage viceregio a Cagliari. Manconi ha posto altresì in risalto le inerzie ed i ritardi mentali che, per responsabilità dei ceti dominanti isolani – legati (secondo lo stesso studioso) a forme ormai vecchie e superate di contrattualismo, cioè alla logica del *do ut des* – impediscono non solo la razionalizzazione burocratico-amministrativa, ma anche le riforme economico-sociali e istituzionali. Quei disegni, secondo Manconi, avrebbero dovuto e potuto gettare le basi di un’imprenditoria locale capace di contenere o di ridimensionare (almeno in parte) il peso dei capitalisti liguri (o sardo-liguri)¹²⁹. Insomma, le idee lungimiranti e di ampio respiro discendono prevalentemente, secondo Manconi, dai vertici dell’Impero spagnolo ma, come si è visto, anche nella società locale erano operanti ecclesiastici, nobili, giuristi ed intellettuali urbani animati da idee di cambiamento, che emergono anche nel corso del Parlamento Monteleone. D’altra

¹²⁷ Cfr. G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., vol. III, p. 329; A. Era, *Agricoltura e diritto agrario nel “Pregone generale del duca di San Giovanni” (1700)*, in AA. VV., *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. Era, Sassari, 1938; G. P. Tore, *Avvertenze al duca di San Giovanni, viceré di Sardegna, prima di entrare in carica (1699)*, in ASS, XXXI (1980), pp. 197-241 (in tali avvertenze il sovrano esprimeva un giudizio negativo sull’operato del Montelano – immediato predecessore del Moncada di San Giovanni – e sulla *camarilla* che lo circondava); S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli. Contributo a una storia agraria della Sardegna*, Cagliari, 2003, pp. 351-352; A. Mattone, *La «Carta de Logu»* cit., pp. 451-453; F. Manconi, *El Regne de Sardenya: de Ferran el Catòlic al Decret de Nova Planta*, in *Història de la Corona d’Aragó*, dirigitada per E. Belenguier, *L’epoca moderna (1479-1715). Ferran II i els Austria*, vol. II, Barcelona, 2007, pp. 397-447, in particolare le pp. 421-431.

¹²⁸ F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., p. 272.

¹²⁹ F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 561-562.

parte la Corona e il *Consejo* si muovevano nella prospettiva di una ristrutturazione burocratico-amministrativa e di un rinnovamento socioeconomico per avere nel Regno sardo dei contribuenti su cui contare con maggiore sicurezza per un più accentuato prelievo fiscale.

6. Conclusioni.

In ultima analisi, secondo chi scrive, la prammatica del 1686 e i provvedimenti che seguirono vanno configurati anche come un risultato, certo inadeguato, delle pressioni esercitate, peraltro in modo incoerente e discontinuo, dai ceti dirigenti isolani sul governo spagnolo, il quale, nonostante la spietata repressione seguita alla profonda crisi parlamentare del 1668, non poteva contare – al di là di mere proclamazioni verbali – su una *fidelidad* così *innata*, ma evidentemente posta in dubbio dall'uccisione di un viceré, il Camarassa: forse in ambito storiografico non si è riflettuto abbastanza sulla gravità, sul significato e sulla valenza politica – e simbolica – di un simile atto. Lo scompaginamento, avvenuto dopo il 1668, tra le fila di aristocratici e nobili (decimati ed indeboliti da uccisioni, condanne a morte, esili e fughe dal Regno) non aveva comunque fiaccato o compromesso del tutto la forza contrattuale di questi gruppi, inevitabilmente rinforzati sul piano sociale dall'ingresso di esponenti del ceto borghese (giuristi, professionisti); per non parlare dell'ascesa di "negozianti" ed anche di artigiani dei Gremi che erano riusciti ad arricchirsi.

In ogni caso, l'azione della Corona e del governo viceregio in quegli anni deve spingerci ad abbandonare una tradizionale ed abbastanza consolidata visione della Sardegna seicentesca. Anche dagli atti parlamentari emerge infatti un quadro senz'altro più mosso ed articolato. Per andare oltre certi schemi, i documenti delle Corti finora pubblicati hanno dato indubbiamente un contributo di rilievo.

Tutto questo ci deve spingere a vedere nella società sarda e nei Parlamenti del tempo dei soggetti che sono riusciti in qualche modo ad incidere sulla realtà politica ed istituzionale. Ciò dovrebbe consentirci il superamento di una concezione tradizionale della Sardegna "spagnola" che sarebbe stata governata con logiche "monotone" e ripetitive, come afferma Loddo Canepa, sia pur riferendosi specificatamente ai viceregni del marchese di Os-

¹³⁰ F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi* cit., p. 260.

sera, del conte di Egmont e del conte di Fuensalida¹³⁰. Lo stesso autore richiama la nostra attenzione sull'ininterrotto drenaggio di risorse dalla Sardegna verso i centri di potere della penisola iberica, sui «continui prelievi di moneta alle esauste finanze regie e comunali da parte di Madrid»¹³¹. Anche questa posizione oggi verrebbe forse liquidata come “ideologica” e “terzomondista”, ma, come si è visto, viene confermata da Manconi con dovizia di dati, provenienti anche da fonti inedite. Ci pare un tema che richiede un esame più attento, anche alla luce delle somme che vengono votate e stanziare nel Parlamento Monteleone: a favore della Corona (come donativo), del viceré, della sua famiglia, del suo entourage, di ministri ed ufficiali regi (*propinas*). Il problema esiste per gli altri possedimenti italiani della Corona spagnola e va esaminato ponendosi in un'ottica interna agli sforzi che ogni Regno poteva esercitare in ragione dei fondi economici e finanziari di cui disponeva.

¹³¹ Ivi, p. 261.

4. Il Parlamento sardo del 1688-89 nei suoi rapporti col governo regio

Il 17 agosto 1686 il Supremo Consiglio d'Aragona sollecita il sovrano a procedere alla convocazione degli Stamenti¹³²: era indispensabile infatti che questi rinnovassero il *servicio* di 70.000 scudi annui, indispensabili, fra l'altro, per il mantenimento delle galere e per il presidio militare della Sardegna¹³³. Qui era stato inviato come viceré Pignatelli de Aragón, duca di Monteleone e principe di Noya. La presenza a Cagliari di un viceré proveniente da una potente famiglia del Mezzogiorno d'Italia contribuisce ad allentare – come ha sostenuto autorevolmente Manconi – relazioni, vincoli e obblighi di fedeltà politico-amministrativa fra Sardegna e *Consejo de Aragón*¹³⁴.

Sono significativi alcuni dati sulla carriera percorsa da altre due figure assai importanti per l'attività parlamentare degli ultimi decenni del Seicento. Si tratta, in primo luogo, di Francesco Pastor che, dopo essere stato assessore a Orjuela, ad Alicante e nella bailia generale di Valencia, era stato nominato, con carta reale del 23 giugno 1682, reggente la Reale Cancelleria in Sardegna. Quando ci si riferisce a questa carica come a quella di un primo ministro del governo viceregio, si retrodata indebitamente un lessico proprio dell'età contemporanea. Neppure il conte-duca d'Olivares potrebbe essere definito come primo ministro di Filippo IV, mentre appare invece più congrua la definizione di «principale coadiutore del viceré nell'esercizio delle sue funzioni»¹³⁵.

¹³² Cfr. la documentazione in ACA, CA, *Cámara*, vol. 407. Prima e durante la celebrazione delle Corti, cioè dal 1686 al 1689, si avvicendano fra gli altri nei seggi del *Consejo*: don Pietro de Aragón; don Giovanni de Heredia; don Giovanni Battista Pastor; il marchese di Canales; il marchese di Castelnuovo; il marchese di Villalva; don Pietro Valero; don Antonio de Calatayud; don Giuseppe Rull; don Francesco Comes Torró.

¹³³ Ivi, cc. 3r e v.

¹³⁴ F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., p. 564.

¹³⁵ Cfr. A. Marongiu, *Il Reggente la Reale Cancelleria primo ministro del governo viceregio in Sardegna, 1487-1847*, in "Rivista di storia del diritto italiano", V (1932), ora in Id., *Saggi di storia* cit., pp. 185-201: dalla definizione del Marongiu prende le distanze C. Ferrante, in *Le attribuzioni giudiziarie del governo viceregio: il reggente la Reale Cancelleria e la Reale Udienza* (secc. XVI-XVIII), in *Governare un Regno* cit., p. 442-463; ma si veda soprattutto il saggio della stessa Ferrante, *Il reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae da assessore a consultore nato del viceré* (secc. XV-XVIII), in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli, 2008, t. I, in particolare le pp. 1084-1085.

Pastor aveva tre figli (due dei quali avevano servito il re Carlo II nel Ducato di Milano). A causa della sua stretta collaborazione col viceré duca di Monteleone, venne accusato di trascurare i quotidiani compiti istituzionali. Egli sarà braccio destro anche del viceré conte di Montellano nel Parlamento del 1698-99 – con problemi di gestione e direzione, se non più complessi, certo più travagliati rispetto al 1688-89 – in cui si distinguerà per i pareri giuridici e per i memoriali (sulle relazioni esistenti fra il baronaggio e la corte cagliaritano), importanti per l'individuazione degli schieramenti che si fronteggeranno nella Guerra di successione spagnola. Pastor morirà a Cagliari nel 1700 (dopo quasi 18 anni di carica), lasciando una ricca biblioteca giuridica di 300 opere, che sarà venduta al libraio Giacinto Pirrini (quasi certamente rimasta in Sardegna, diventerà patrimonio dei giuristi isolani)¹³⁶.

Il secondo personaggio è don Simone Soro, che disponeva di un patrimonio librario senz'altro più consistente (ascendeva a 715 unità). Laureato in legge (forse a Cagliari), procuratore di cause patrimoniali private, ebbe vari incarichi: fu docente di diritto nell'Università della stessa capitale, che qualche professore di un certo rilievo doveva pur averlo, anche se era entrata in un periodo di profonda crisi (in grado di attanagliare anche l'ateneo turritano), come si è visto nel paragrafo sui provvedimenti regi di riforma: tuttavia non risulta, dalle carte in nostro possesso (segnatamente il memoriale de Haro e quello dei creditori del municipio cagliaritano), che negli anni Ottanta del XVII secolo fossero del tutto cessate le pubbliche lezioni. Ciò, fra l'altro, non avrebbe fatto onore soverchio al Soro che fu anche assessore del Real Patrimonio ed avvocato dello Stamento reale nelle Corti del viceré Camarassa (1668). Allora fu anche membro della *trezena de cort*, cioè del gruppo di tredici persone (probi uomini, fra i più anziani e stimati della città) che coadiuvavano il sindaco, il giurato in capo e gli altri quattro giurati di Cagliari nei lavori parlamentari (la *trezena* o *tretzena* si riuniva in una stanza attigua a quella dello Stamento reale)¹³⁷. Dopo essere stato avvocato dei poveri nella stessa città, fu nominato giudice della Sala criminale, quindi di quella civile della Reale Udienza; per i meriti accumulati nei servizi resi al sovrano, ascese al seggio di reggente provinciale nel supremo *Consejo de Aragón*, carica che ricoprì dal 1698 al 1700, anno in cui fu giubilato. Lo stesso Soro, uomo assai ligio alla Corona – fu impegnato anche nella repressione della congiura, guidata dal marchese di Cea, contro il viceré Camarassa – aveva finanziato, tra-

¹³⁶ Ivi, p. 1084.

¹³⁷ A. Marongiu, *I Parlamenti di Sardegna* cit., p. 58.

mite contributi personali, le campagne militari della monarchia spagnola¹³⁸.

Secondo quanto è stato sottolineato da Manconi, agli introiti della regia cassa per le campagne militari e per ogni tipo di emergenza ed esigenza (comprese quelle della famiglia reale) si aggiungevano continue e non indifferenti elargizioni di privati sardi¹³⁹. Attirati dalla speranza di ricompense in titoli nobiliari ed in incarichi ufficiali, essi si impegnarono, come si è detto, per armare reggimenti con soldati e cavalli, coi quali parteciparono alla repressione delle grandi rivolte del Seicento, dalla Catalogna a Napoli, da Palermo a Messina.

Oltre a Pastor ed a Soro, gli altri ministri del governo viceregio nell'isola erano: don Giorgio Cavaza, don Antonio Rugio, don Rafaele Mactorell o Martorell dell'abito di Calatrava, don Andrea Manca dell'ordine cavalleresco di Alcantara, don Francesco Zuca, don Giuseppe Fernandez de Moros, don Emanuele Fernandez Navarro, don Pietro Veyn, avvocato del regio fisco e del patrimonio, Francesco Rogger procuratore reale, Gaspare Barruesso Carnicer maestro razionale.

Fra gli stamentari si nota la presenza di un ancora giovane Vincenzo Bacallar Sanna, che ha circa vent'anni e che, alla fine delle sessioni parlamentari del 1688-89, viene gratificato con una pensione di 150 ducati¹⁴⁰. La sua carriera politico-militare, diplomatica e intellettuale lo spingerà alla "militanza" filoborbonica nella Guerra di successione spagnola, scoppiata dopo la morte di Carlo II, l'ultimo degli Asburgo di Spagna: nel 1705 Bacallar diventa governatore del Capo di Cagliari e Gallura, nonché comandante militare della Sardegna; lascia l'isola nel 1708 e si reca nella penisola iberica per riaffermare – contro Carlo degli Asburgo d'Austria – la sua adesione a Filippo V di Borbone da cui riceve il titolo di marchese di San Filippo; nel 1710 fallisce il tentativo di riconquista dell'isola effettuato dal duca di Uzeda (che poi tradì) e dallo stesso Bacallar su incarico di Filippo V; nel 1717 tuttavia partecipa al recupero della Sardegna, per conto e su mandato dello stesso so-

¹³⁸ Cfr. G. Catani, C. Ferrante, *L'auunno degli Stamenti* cit., p. 37; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 550, 552, 584, con gli opportuni riferimenti alle fonti archivistiche. Si veda infine J. Arrieta Alberdi, *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707)*, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1994; Id., *Cristóbal Crespi y su generación ante los fueros y las Cortes*, in R. Ferrero Micó, L. Guia Marin, *Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta*, Valencia, 2008, pp. 43-67; Id., *Lletrats i consellers sards* cit., p. 72.

¹³⁹ F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 408-409.

¹⁴⁰ Vedi doc. 334, c. 530v: si tratta delle grazie e dei privilegi concessi dal sovrano ed è datato Cagliari, 8 maggio 1689.

vrano, assecondando il disegno del cardinale Alberoni; quindi diventa ambasciatore a Genova, poi a L'Aia, sino alla morte, avvenuta nel 1726: avrebbe lasciato fra l'altro una biblioteca di 16.000 volumi, enorme per quel tempo¹⁴¹. All'impegno posto in delicate missioni politiche, diplomatiche e militari, Bacallar aveva affiancato il lavoro di trattatista, di storico, di letterato e poeta¹⁴².

¹⁴¹ Per l'indagine sugli orientamenti ideologici e politici che prendono corpo dalla seconda metà del Seicento ai primi decenni del secolo successivo, periodo che funziona da laboratorio per la successiva affermazione dell'Illuminismo, cfr. M. C. Jacob, *Radical Enlightenment. Pantheist, Freemasons and Republicans*, London, 1981, trad. it. *L'Illuminismo radicale. Panteisti, massoni e repubblicani*, Bologna, 1983; J. I. Israel, *Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750*, Cambridge, 2001, importanti per l'indagine su correnti, personaggi e luoghi – dall'Inghilterra immediatamente successiva alla rivoluzione del 1688-89 all'Olanda – che preparano l'avvento di una nuova mentalità, avversa alla monarchia assoluta, al dominio della Chiesa ed anche alla logica delle guerre, per l'affermazione della pace. Tali monografie sono da collegare agli scritti di P. Hazard e di G. Ricuperati, già citati. Nel clima politico-culturale di fine Seicento e nei primi decenni del secolo successivo, forieri di decisivi cambiamenti, va collocata l'evoluzione del pensiero di Bacallar che, come si è detto, fu ambasciatore, per conto della monarchia ispanica, a L'Aia, città dove la circolazione delle idee non trovava ostacoli analoghi a quelli frapposti da sovrani e governi in altri territori.

¹⁴² Cfr. V. Bacallar, *Los Tobias. Sa vida escrita en octavas*, Madrid, 1709; Id., *Monarchia hebreica*, Genova, 1720; *La monarchie des hebreux*, traduit de l'espagnol, La Haye, 1727, 4 voll.; Id., *Comentarios de la Guerra de España e Historia de su rey Phelipe V el Animoso desde el principio de su reynado hasta la paz general del año 1725*, a cura di C. Seco Serrano, Madrid, 1957; Id., *Mémoires pour servir à l'histoire d'Espagne sous le règne de Philippe V*, traduits de l'espagnol, Amsterdam, 1756, 4 voll. Sulla vita e la produzione di questo personaggio, cfr. P. Tola, voce *Bacallar (Vincenzo)*, nel *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, vol. I, Torino, 1837; M. C. Jacob, *L'Illuminismo radicale* cit., pp. 288-289; E. Bogliolo, *Tradizione e innovazione nel pensiero politico di Vincenzo Bacallar*, Milano, 1989; A. Mattone, *La cessione del Regno di Sardegna dal trattato di Utrecht alla presa di possesso sabauda*, in "Rivista storica italiana", 1 (1992), pp. 5-89, in particolare la pp. 5-6; M. Lepori, *Dalla Spagna ai Savoia. Ceti e Corona nella Sardegna del Settecento*, Roma, 2003, pp. 9 e ss; S. Enders, *Il Regno di Sardegna, il duca di Baviera e Vincenzo Bacallar Sanna. Storia di un libro*, saggio introduttivo a V. Bacallar Sanna, *La Sardegna paraninfa della pace e un piano segreto per la sovranità 1712-1714*, a cura di S. Enders, trad. it. di C. de Montis e G. Masala, Stuttgart, 2011, in particolare le pp. 30-43. Sia Bogliolo, sia Mattone accettano l'attribuzione del *pamphlet*, *La Sardaigne paranymphé de la paix. Aux souverains de l'Europe* – apparso nel 1714 – allo storico e pubblicista francese Jean Rousset de Missy (cui fa riferimento anche la già citata Jacob). In particolare – tramite un raffronto con le altre opere del politico, diplomatico, storico e letterato sardo – Bogliolo esclude la paternità di Bacallar, già ritenuta priva di fondamento da parte del Tola: quest'ultimo aveva infatti respinto l'attribuzione della *Paraninfa* a Bacallar, poi riformulata da G. Siotto Pintor, in *Storia letteraria di Sardegna*, vol. II, Cagliari, 1843, pp. 250-251. Mattone tuttavia precisa: «L'attribuzione dell'opera a Rousset de Missy [...] è stata sempre ripresa senza l'apporto di ulteriori conferme documentarie». Sabine Enders dal suo canto adduce la conoscenza dell'isola e la forte empatia per questa terra, quali emergerebbero dal testo, nonché la documentazione da lei stessa esibita, per concludere in favore di Bacallar come autore della *Paraninfa*. Secondo la Enders non sarebbe stato Rousset, bensì Bacallar a volere fortemente che, una volta cessata la dominazione spagnola, la corona del Regno di una Sardegna sovrana e indipendente venisse cinta da Massimiliano Emanuele, duca di Baviera.

L'attività di Bacallar e di altri personaggi dovrebbe contribuire alla revisione del giudizio – a lungo invalso – su una società sarda sostanzialmente passiva e scettica di fronte alle varie fazioni (filippisti e carlisti) che si fronteggiarono nella Guerra di successione spagnola. Il conflitto ebbe infatti ripercussioni drammatiche sull'isola soprattutto per l'azione di banditi e di nobili-briganti che appoggiavano gli schieramenti contrapposti, fenomeno rilevabile in Gallura, ma non solo¹⁴³.

Nelle Corti del 1688-89, assieme a Bacallar, è da ricordare anche Giuseppe Delitala. Nato nel 1627, i suoi genitori erano Angelo di Girolamo Delitala e Maria Amat di Castelvì, appartenente alla famiglia dei marchesi di Laconi. Il loro primogenito Emanuele – consigliere del re e tesoriere generale dell'isola – fu considerato uno dei congiurati che nel 1668 avevano organizzato l'assassinio di don Agostino di Castelvì, marchese di Laconi, *primera voz* dello Stamento militare. Emanuele era forse legato allo schieramento governativo, se non all'entourage dello stesso viceré, contro il quale vennero lanciate gravissime accuse di responsabilità per l'eliminazione del marchese, massimo rappresentante e *sindico* del Parlamento, reduce da un viaggio a Madrid, dove aveva illustrato e perorato le rivendicazioni degli stamentari di fronte alla regina reggente.

Giuseppe divenne sovrintendente della Tanca regia, in agro di Abbassanta, la tenuta reale dove si allevavano cavalli pregiati: fu soprattutto durante i soggiorni in quella sede, come egli stesso dichiara, che si dedicò alla composizione di testi poetici. Accusato di essere coinvolto nell'omicidio del viceré – cioè di avere svolto un ruolo antitetico a quello di suo fratello Emanuele, partitante del fronte viceregio – fu inviato nella penisola iberica, dalla quale riuscì a fare ritorno per riprendere il suo incarico nella stessa azienda. In seguito percorse una brillantissima carriera: era pervenuto al grado di colonnello prestando servizio militare in Spagna; venne poi ammesso nell'ordine militare di Calatrava e fu quindi governatore di Cagliari e della Gallura. Nel 1686 – una volta scaduto il governo del viceré conte di Fuensalida – fu presidente del Regno e viceré interino prima che si insediasse il duca di Monteleone.

Il Tola nota che, in mezzo a tanti incarichi militari e politico-istituzionali, studiò le lingue «delle quali era saputissimo» e riuscì a coltivare le let-

¹⁴³ Cfr. U. Cardia, *La quercia e il vento. Tradizione e modernità nel pensiero autonomistico sardo*, Cagliari, 1991; Id., *Autonomia sarda. Un'idea che attraversa i secoli*, Cagliari, 1999, p. 93; A. Piga, *Nobili briganti. Banditismo politico in Sardegna tra Spagna e Savoia*, Cagliari, 2013, pp. 19 e ss.

tere: fu autore di *Cima del monte Parnaso español con las tres musas castellanas Caliope, Urania y Euterpe fecundas en sus assumptos*, stampata a Cagliari da Onofrio Martin nel 1672 e *consagrada* a Carlo II. Il Delitala fu considerato il Francesco Quevedo della Sardegna, come ricordava nell'Ottocento lo stesso Tola il quale, pur ridimensionando l'accostamento col grande poeta spagnolo, considerava comunque il letterato sardo come dotato di ragguardevoli qualità¹⁴⁴. Anche fuori dell'isola, in tempi più o meno recenti, si è manifestata un'attenzione non occasionale per la sua produzione poetica¹⁴⁵.

Nel Parlamento Monteleone (ed anche in quello Montellano) il Delitala si ritrovò con un altro notevole esponente della letteratura isolana, don Giuseppe Zatrillas: nato a Cagliari nel 1648, fu autore di *Engaños y desen-*

¹⁴⁴ *Cima del monte Parnaso* è una vastissima raccolta di poesie, suddivisa in tre parti: nella prima l'autore canta molti eroi dell'età classica, del Medioevo e dell'Età moderna; la sezione comprende anche un sonetto sulla sassarese fontana del Rosello. La seconda comprende 51 sonetti su temi amorosi, 14 canzoni con lamenti d'amore, 3 madrigali, un'ottava acrostica, 58 romanze, 2 poesie funebri e 3 quartine. Nella terza prevalgono canti funebri e commemorazioni di noti personaggi. Cfr. P. Tola, voce *Delitala Giuseppe*, nel *Dizionario biografico* cit., vol. II; F. Alziator, *Storia della letteratura di Sardegna*, Cagliari, 1954, ristampa anastatica Cagliari, 1982, pp. 141-149, dove di Delitala si scrive: «È palese come in lui il virtuosismo stia in luogo della poesia, come l'ingegnosità, la preziosità degli argomenti, la cultura e l'informazione libresca stiano invece della fantasia, come in lui non manchi nessuno dei difetti dei quali si accusa la letteratura dell'età barocca e cioè gusto per le antitesi, le metafore, i bisticci, le analogie convenzionali, ecc. Ad onta di tutto questo vi sono in Giuseppe Delitala taluni momenti felici che non si possono sottovalutare. Diremo anzi qualcosa di più: se si paragona l'opera di questo poeta sardo-ispanico con i molti canzonieri che in tutta Europa pullularono durante il secolo XVII, siano questi gongoristi, concettisti, marinisti, petrarchisti o comunque ispirati, la *Cima del Parnaso español* ha un suo degno, non secondario posto». A sua volta G. Pirodda – in *La letteratura del Seicento*, in AA.VV., *La società sarda in età spagnola*, t. II, a cura di F. Manconi, Cagliari, 1993, pp. 70-72 e 74 – considera Delitala un buon conoscitore dei classici, di autori italiani e spagnoli e lo pone al centro di una larga e rapida circolazione in Sardegna non solo di testi di Quevedo, ma anche di materiali che documentano il crescente processo di castiglianizzazione della cultura isolana. Delitala – secondo Pirodda – è «tecnicamente pregevole nell'uso dei procedimenti poetici, padrone della lingua di cui si serve, culterano moderato nello stile [...] riecheggia in modo personale temi della cultura barocca: il tempo, la natura, la nostalgia dei tempi eroici». Com'è noto, nella Spagna del XVII secolo, il culteranesimo era quella corrente che prediligeva l'uso delle parole difficili, colte e preziose.

¹⁴⁵ Cfr. H. Serís, *Libro raro y curioso. Poesías de José Delitala y Castelví. Un clásico olvidado*, in "Bulletin Hispanique", t. 43, 2 (1941), pp. 171-181 che così conclude: «[...] Delitala es un poeta discreto, elegante, cortesano, clasico, en cuyas poesías se observan reminiscencias gregas y latinas e imitaciones de Garcilaso y Quevedo, entre otros: poesías, en fin, escritas con limpiez, tersura, corrección y sentimiento. Su obra es digna de que se la reedite en su totalidad». Si vedano infine L. Saraceno, *Vida y obra de José Delitala y Castelví*, New York, 1976; T. Paba, *Canzoniere ispano sardo della Biblioteca braidense*, Edizione, studio e commento di T. Paba, commento ai testi in sardo di A. Deplano, Cagliari, 1996; L. Spanu, *Un poeta del Seicento sardo: Giuseppe Delitala, con l'hobby dei versi*, in "Sardegna fieristica", aprile-maggio 1998.

gaños del profano amor. Deducido de la hamorosa historia que á este intento se describe del Duque don Federico de Toledo (opera in parte poetica e in parte narrativa, comparsa a Napoli in due volumi nel 1687-88). Scrive al riguardo il Tola: «Nessuno però fu più intimo in affetti col Delitala di Giuseppe Zatrillas conte di Villasalto, scrittore e poeta che onorò grandemente la Sardegna. La stessa patria, i medesimi studi, somiglianza d'indole, d'educazione e di gusti li avea legati entrambi con saldi vincoli di giusto amore fin dalla prima gioventù loro: furono entrambi letterati ed amici veri, e divisero in vita le lodi dei loro concittadini»¹⁴⁶.

Bisogna tuttavia porre in risalto una differenza fondamentale fra i due: Delitala dovette di sicuro allinearsi alle logiche del potere regio dopo avere sostenuto in precedenza il fronte dell'opposizione parlamentare; sino al vicereame del conte di Montellano, invece, Zatrillas fu accanito e quasi smaccato difensore delle prerogative regie contro gli Stamenti, un deciso "militante" (se è consentito il termine) del "partito" filogovernativo e, in quanto tale, si attirò parecchie critiche.

In effetti egli si chiamava Giuseppe Zatrillas Vico ed ebbe i titoli di conte di Villasalto e di marchese di Villaclara. Di antica famiglia catalana, nacque a Cagliari nel 1648 da Saturnino (barone del Gerrei e di Sisini, che occupò anche la carica di maestro razionale del Regno) e da Elena Vico. Come si vedrà più avanti, Giuseppe Zatrillas (diventato a sua volta barone del Gerrei), sarà oggetto di istanze – formulate nel Parlamento Monteleone dallo Stamento reale e dai sindaci delle appendici cagliaritanee – oppositive verso la pretesa sua e di quei feudatari che, forti peraltro di un dispositivo in loro favore della Reale Udienza, pretendevano di impossessarsi delle terre di vas-

¹⁴⁶ Si veda la voce redatta da P. Tola per il *Dizionario biografico* cit., vol. III. Questo autore è assai perplesso di fronte all'estrema facilità mostrata da Zatrillas nel passare dal racconto di amori adulterini alla costruzione di pagine edificanti, ma riconosce infine che tale era lo spirito di certa letteratura ispanica del tempo, di fronte alla quale lo scrittore sardo certo non sfigura. Sostiene dal suo canto Alziator (nella *Storia della letteratura* cit., p. 154): «Il carattere palesemente autobiografico dell'opera, la personalità politica dell'autore, la sua fama mondiale e le vicissitudini della sua vita [...] sono elementi dei quali non si può non tener conto». *Engaños y desengaños* è considerata dallo stesso studioso «opera complessa e discordante, assai interessante per i tentativi di tratteggi psicologici e per l'andatura narrativa della prima parte». Secondo Pirodda (cfr. *La letteratura del Seicento* cit.), Zatrillas «si compiace di una prosa solenne e ricercata, che raffredda e allontana fatti e personaggi. Sono interessanti le parti poetiche inserite nel racconto: soprattutto quelle [...] che ripropongono il tema fondamentale del romanzo, la situazione psicologica dell'amante tormentato dalla passione». Allo stesso Zatrillas si deve un *Poema heroyco al merecido applauso del unico oraculo de las musas* (apparso a Barcellona nel 1696) in onore della poetessa messicana Juana Inés de la Cruz, di cui era stata da poco pubblicata la prima edizione delle opere.

salli trasferitisi in città. Si trattava – le argomentazioni critiche svolte al riguardo avevano come bersaglio lo stesso Zatrillas ed altri signori – di un attacco alla libertà naturale, a quella di movimento, insomma, al “diritto delle genti” (veniva adoperata proprio questa impegnativa espressione).

Zatrillas, che sin da giovane aveva coltivato le lettere, in seguito armò a proprie spese due compagnie di fanti per completare il *tercio* di Sardegna, destinato alla repressione della rivolta di Messina (1674-1678). Fu poi risolutamente schierato dalla parte del governo nel Parlamento Santisteban, in quello celebrato dal duca di Monteleone e infine in quello presieduto dal conte di Montellano. In quest’ultima occasione fu oggetto delle aspre censure di Salvatore Aymerich Cervellon che lo accusava di non avere i titoli e la documentazione adeguata per rappresentare gli Stamenti, in qualità di sindaco o ambasciatore dei medesimi, presso il regio governo: secondo l’Aymerich Cervellon la nomina di Zatrillas era stata avallata da Francesco Vico Zonza che, come *primera voz* dello Stamento militare, era stato sottoposto alle violente ed indebite pressioni del Montellano. Il Consiglio d’Aragona, investito del problema, diede ragione al governo viceregio cui spettava il compito di nominare il sindaco (il Parlamento, in questo caso, avrebbe dovuto ratificare le decisioni provenienti dall’alto). Nel conflitto, quindi, Aymerich Cervellon, già settantunenne, non solo ebbe la peggio ma, dietro ordine dello stesso viceré, fu imbarcato a forza su una nave inglese alla fonda nel porto di Cagliari e spedito in esilio, prima a Cadice, quindi a Madrid, dove si recò in qualità di sindaco lo stesso Zatrillas, accompagnato da Stefano Masones Nin¹⁴⁷. Si tratta di uno dei tanti momenti di scontro, anche acuto, che accompagnano la storia dell’istituto parlamentare e che coinvolgono da una parte il governo viceregio, dall’altra una nobiltà – che era ancora, non dimentichiamolo, la classe dominante e dirigente – rimpolpata però con uomini del ceto borghese, per non parlare di quello togato che riusciva da tempo a contare e in qualche misura ad incidere nel contesto isolano e, più in generale, nel Mezzogiorno italiano.

Rispetto alla tracotanza palesata nel 1698-99 dal conte di Montellano – personaggio, sappiamo, non particolarmente apprezzato presso la corte madrilenica – dieci anni prima il duca di Monteleone aveva dimostrato sagacia, dal momento che non era entrato in rotta di collisione col Parlamento, bensì era arrivato ad un accordo sulla nomina del *sindico* nella persona di Giovanni Francesco Efsio di Castelvì, marchese di Laconi. All’importante decisione si

¹⁴⁷ Sulle traversie subite da Aymerich Cervellon, cfr. l’interessante documentazione custodita in ACA, CdA, legajos 1362 e 1364; F. Francioni, *Il Parlamento sardo dal 1698 al 1793*, in ACRS, vol. 1 cit., pp. 367-369; G. Catani, C. Ferrante, *L’autunno degli Stamenti* cit., pp. 64-65.

era giunti nel modo che segue: i tre Stamenti - separatamente l'uno dall'altro e prima del viceré - nominano il marchese; in seguito il duca di Monteleone, dopo aver mostrato di apprezzare, procede anch'egli autonomamente - come *Regia Cort* - alla nomina dello stesso aristocratico sardo; in questo modo viene evitato un conflitto: qualora fosse esploso, il Consiglio d'Aragona non avrebbe esitato ad affermare che spettava al viceré individuare e scegliere l'ambasciatore del Regno; ma non sarà inutile rammentare che il *sindico* del 1688-89 è comunque nipote di uno dei due morti (il marchese di Laconi da una parte, il viceré Camarassa dall'altra), ammazzati al culmine della tremenda crisi parlamentare del 1668¹⁴⁸. Il duca di Monteleone dunque dimostra una certa capacità di mediazione con gli Stamenti i quali possono, in buona sostanza, affermare che la duplice investitura ricevuta dall'Aymerich (Parlamento e viceré) aumenta la forza contrattuale dell'antica istituzione. Nelle sessioni stamentarie del 1698-99, ben diversa sarà invece la posizione del conte di Montellano, aduso allo scontro: in quel contesto infatti la nomina di Zatrillas a *sindico* sarà oggetto di forti contestazioni, non prive di prolungati strascichi.

Dopo di lui vanno ricordati i principali dignitari del Regno sedenti nel *solium* d'apertura che, unitamente a quello di chiusura, è forse l'unico momento in qualche modo assembleare delle congreghe stamentarie. Fanno parte dello Stamento ecclesiastico (comprendente le alte gerarchie della Chiesa): don Ludovico Diez o Diaz de Aux, arcivescovo di Cagliari; Giuseppe Acorrà, arcivescovo di Oristano; Diego Cugia, vescovo di Ales e Terralba, appartenente a un'importante famiglia sassarese, composta da elementi sia illuminati, sia conservatori, che svolgeranno un ruolo di rilievo anche nel Settecento e nell'Ottocento al servizio della monarchia sabauda¹⁴⁹. L'arcivescovo di Sassari Giovanni Morillo Velarde è rappresentato da un suo procuratore, il canonico Giovanni Antonio Martinez Nuseo, decano della Chiesa turritana¹⁵⁰; d'altra parte lo stesso presule non risulta abilitato al voto nella sua

¹⁴⁸ ACA, *Cámara*, vol. 407.

¹⁴⁹ Cfr. F. Francioni, *Conflitti politici e vita sociale ad Alghero fra Settecento e Ottocento*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia*, Atti del convegno di Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1985, a cura di A. Mattone e P. Sanna, Sassari, 1994, pp. 557-591, in particolare le pp. 567-569.

¹⁵⁰ Cfr. *Hierarchia Catholica* cit., vol. V, 1667-1730, a cura di R. Ritzler e P. Sefrin, Padova, 1952, p. 395. Il Morillo, nativo di Siruela (Toledo), divenne dottore *in utroque iure*, titolo conseguito a Salamanca; fu inquisitore in Galizia e a Sassari, città nella quale fu arcivescovo dal 1685 al 1699, anno della morte; si vedano inoltre R. Turtas, *Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila*, Roma, 1999, pp. 35, 430 e 858; la voce sullo stesso Morillo ne *La Grande Enciclopedia della Sardegna*, a cura di F. Floris, progetto e consulenza editoriale di M. Brigaglia, coordinamento redazionale di S. Tola, vol. 6, Sassari, 2007.

qualità di priore di Bonarcado perché all'archidiocesi di Sassari era stata affidata solo l'amministrazione della rendita del priorato (non vigeva cioè una vera e propria unione fra la mitria ed il priorato); il Capitolo di Cagliari ha inviato come suo sindaco Giovanni Montanacho, mentre quello di Oristano ha delegato il dottor Giovanni Antonio Nieddu; il dottor Antonio Masons Manca rappresenta il Capitolo di Ales; il dottor Vittorino Dore è sindaco di quello di Bosa; il Capitolo di Iglesias ha inviato l'arciprete dottor Efisio Melis. L'inquisitore apostolico nel Regno di Sardegna don Francesco Hortega de Castro Arias Saçebdra (o Saavedra) conferisce la procura al canonico Giovanni Antonio Nieddu. Gli abilitatori affermano seccamente che l'inquisitore e/o il suo delegato non devono arrogarsi il titolo di membro del Consiglio di Sua Maestà¹⁵¹. Don Matteo Pellicer de Moncada ricopre il ruolo di avvocato della Camera che riunisce gli esponenti del clero.

Nello Stamento reale siede don Francesco Diego Carola: diventato fedele del conte di Montellano, sarà da lui inviato a Madrid nell'ambito di manovre tendenti a piegare il Parlamento del 1698-99 tramite dilazioni e proroghe, che costringevano molti stamentari a tornare a casa ed a nominare procuratori, che alla fine risultavano, com'era inevitabile, più facilmente manovrabili¹⁵². Nella stessa Camera hanno inoltre un seggio: Giuseppe Carta Marti, consigliere in capo di Cagliari; Giacomo Santus, sindaco della stessa capitale; il dottore in ambe leggi Ignazio Carta, secondo consigliere; don Giuseppe Pilo, sindaco di Sassari; il già ricordato Carola, nella qualità di sindaco di Alghero; don Felice Salaris, sindaco di Oristano; don Gavino Salazar, sindaco di Iglesias; don Francesco Passino, sindaco di Bosa; Stefano Andrea Fadda, sindaco di Castellaragonese.

Il *solium* d'apertura si tiene il 12 gennaio 1688 nel corso di una solenne cerimonia, regolata da una rigida e significativa etichetta, che non si riduce al succedersi di meri formalismi, ritualità, elementi scenici e teatrali, per quanto immagine e sfarzo nel secolo barocco abbiano la loro centralità. In effetti le precedenze, la dislocazione di ufficiali, ministri e stamentari nella Cattedrale di Cagliari investono non solo le gerarchie, ma anche i rapporti di forza fra i rappresentanti dei ceti. La città di Cagliari, in particolare, «praetendebat quod caeterarum syndici sedere debebant in subsellio a tergo dictae civitatis Calaris»¹⁵³. I rappresentanti della municipalità del capoluogo ottengono una posizione centrale, ma a fianco degli altri membri

¹⁵¹ Doc. 1186, c. 996.

¹⁵² G. Catani, C. Ferrante, *L'autunno degli Stamenti* cit., p. 60.

¹⁵³ Doc. 138, c. 109v.

dello stesso Stamento, i quali dunque non sono tenuti a stare in seconda fila. Le dispute per l'ordine di precedenza erano "pane quotidiano" nello svolgimento delle sessioni stamentarie¹⁵⁴.

Da notare in ogni caso che nel 1688-89 Cagliari non ottiene (e non avrà mai, del resto) il riconoscimento pieno e formale di capitale, ma solo quello di *cap y clau del Regne*, da sfoggiare in ambito prevalentemente demografico, socioeconomico e, diciamo così, "morale"¹⁵⁵. Specialmente in quel secolo, a partire dallo storico sassarese Francesco Angelo de Vico Artea, le energie migliori di scrittori (ecclesiastici e laici) erano state profuse per portare argomenti a sostegno dell'una e dell'altra città, con evidente vantaggio della logica monarchica centralista, di fronte alla quale non solo Sassari, ma anche la relativa "autonomia" del *Regnum Sardiniae* dovettero spesso soccombere. «I ceti dirigenti delle città – hanno scritto Carla Ferrante e Antonello Mattone – furono presi da una sorta di "folia collettiva". Le intelligenze più vivaci, i giuristi più colti, gli eruditi più preparati, i religiosi più zelanti furono impegnati per alcuni decenni nella redazione di trattati, di opere storiche, di memoriali, di agiografie, di *Alabanzas* e di *Triunfos*. Le due tipografie sarde stampavano a pieno ritmo libri e opuscoli in prosa e in versi (senza contare poi i testi rimasti manoscritti) di vescovi, arcipreti, canonici, parroci, frati, professori di teologia, funzionari viceregi, magistrati, avvocati ed impiegati municipali, tesi a rivendicare, con argomenti spesso discutibili e talora faziosi, il *Primado* della propria arcidiocesi»¹⁵⁶. Infine la sconfitta di Sassari fu determinata specialmente dai colpi inesorabili della peste del 1652-57, in grado di far perdere alla città l'indiscusso primato demografico su Cagliari. Sicché dei furori intermunicipalistici – i quali avevano raggiunto un picco negli anni Venti e Trenta del Seicento – non rimane quasi nulla nel Parlamento Monteleone.

Nel 1688, durante la cerimonia del *solium*, si canta il *Veni creator Spiritus* cui segue una preghiera dell'arcivescovo di Cagliari. Il viceré a questo punto ascende il soglio e si assiede in cattedra. Antonio Lecca (notaio, nonché segretario della Luogotenenza generale e della Reale Udienza) legge il te-

¹⁵⁴ Cfr., per fare solo un esempio, ACRS, vol. 18, *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643)*, a cura di G. Murgia, vol. I, *Introduzione e Atti del Parlamento*, Cagliari, 2006, p. 31.

¹⁵⁵ F. Manconi, *Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna spagnola*, Cagliari, 2008, in particolare le pp. 17-19.

¹⁵⁶ C. Ferrante, A. Mattone, *L'età spagnola (1478-1700)*, in *La Sardegna. Tutta la Storia in mille domande*, a cura di M. Brigaglia, vol. VI, Sassari, 2011, p. 26.

sto del mandato regio col quale il duca di Monteleone viene investito della presidenza del Parlamento. Subentra quindi nella lettura del documento Giuseppe Innerrea, segretario del viceré; quest'ultimo poi introduce brevemente il messaggio del sovrano, spedito da Madrid con la data del 10 ottobre 1686¹⁵⁷.

Carlo II indica gli argomenti di cui l'organismo rappresentativo dovrà principalmente occuparsi: l'amministrazione della giustizia, la difesa del Regno, la pace interna, la correzione e la riforma delle «leyes antiguas, que no fueren utiles; resumir, y renovar las passadas, y derogarlas siendo necessario, y hazer otras nuevas concernientes a su buen gobierno, segun la variedad del tempo, calidad y condicion de los pueblos, ajustadas en todo a su maior conservazion, y aumento, de manera que conferidas con mi Consejo supremo de Aragon pueda aprobarlas, y confirmarlas»¹⁵⁸. Il sovrano infine esprime la fiducia che, attese le fortissime spese sostenute dalla monarchia per le guerre che la vedono impegnata, la Sardegna vorrà dimostrare la propria dedizione al servizio regio più di quanto abbia fatto in passato.

L'allocuzione del presidente del Parlamento ribadisce ed esalta l'affetto di Carlo II per vassalli considerati quanto mai leali, il suo impegno a governarli nella giustizia, nella pace e nella sicurezza, secondo doti, definite ereditarie, proprie di monarchi clementi e cattolici, quali sono quelli di Spagna. Il viceré si impegna a migliorare le leggi e a formularne di nuove e più adatte al buon governo «por una justa distribucion, y repartimiento del servicio que en cantidad proporcionada a sus fuerzas hiciere el Reyno para que la igualdad de la contribucion haga mas llenadero el peso suavisandole tambien en la forma de la cobranza»¹⁵⁹. Insomma, giusta ripartizione del donativo, da effettuarsi in proporzione alle possibilità dell'isola ed all'eguaglianza della contribuzione, in modo da rendere più equo, meno grave, il peso della riscossione. A questo punto va osservato che il tema non è certo l'unico affrontato dalle Corti, ma conferisce di sicuro una nervatura ampia ad un dibattito di notevole respiro che, a partire dal Seicento e nella lunga durata – fino a sfociare nella rottura dell'Ottantanove francese ed oltre – investirà la proporzionalità, la progressività e la giustizia fiscale. Siamo di fronte ad una prova decisiva per ribadire l'importanza dei Parlamenti di Antico Regime, la cui nascita del resto è legata proprio all'approvazione di somme da destinare ai so-

¹⁵⁷ Da non confondere con la lettera convocatoria del re, in latino, che reca la data dell'8 ottobre 1686 (cfr. doc. 1).

¹⁵⁸ Vedi ancora doc. 138, c. 112.

¹⁵⁹ Ivi, c. 163v.

vrani. Chiaramente il nodo sarà affrontato, con approcci e toni diversi, anche sul versante delle rivendicazioni stamentarie.

D'altra parte Pignatelli, riprendendo il messaggio del re, batte cassa, invocando gli sforzi cui è stato sottoposto l'erario per le esigenze militari (eserciti e flotte) ed il mantenimento dell'Impero, oggetto d'invidia – afferma sicuro il duca di Monteleone – non per la sua pur notevole estensione, ma per la fedeltà dei sudditi, in gara fra loro per dimostrarla in tanti modi; il sovrano, con la sua liberalità – conclude il viceré – saprà riconoscere e ricompensare i meriti del Regno e quelli dei singoli¹⁶⁰.

Successivamente ha luogo un colloquio fra le “prime voci” degli Stamenti: vi partecipano l'arcivescovo di Cagliari per l'Ordine ecclesiastico, il marchese di Villasor per il Militare, il Carta Marti, consigliere in capo di Cagliari, per il Reale, i quali si accordano sulla risposta da dare al viceré. Tocca a Diaz de Aux pronunciare il discorso a nome delle tre Camere: il Parlamento, afferma il presule, fornirà i mezzi adeguati all'obiettivo di difendere la religione e salvare la pace nei domini regi, ma non bisogna tuttavia dimenticare (aggiunge significativamente) le limitate possibilità del Regno; in ogni caso, conclude l'arcivescovo, il sovrano potrà disporre di vite ed averi dei propri sudditi¹⁶¹.

Dopo la dichiarazione di contumacia nei confronti di quanti non si sono presentati e la concessione della proroga, viene deciso che nel frattempo si procederà alle abilitazioni¹⁶². I lavori degli Stamenti, com'è noto, erano affiancati da quelle di determinate commissioni. Una di queste era formata dagli “abilitatori”, componenti dell'organismo di verifica dei poteri, incaricati di esaminare sia la documentazione esibita dagli aventi diritto a partecipare, sia le deleghe per pronunciare infine l'*admitatur*. Da parte della Regia Corte sono nominati Soro, Cavazza e Veyn; per l'Ecclesiastico l'arcivescovo Diaz de Aux; per il Militare il marchese di Villasor; per il Reale il consigliere in capo Carta Marti¹⁶³.

Altra commissione era quella dei trattatori dove si dibatteva – talvolta animatamente e faticosamente, com'è facile immaginare – per stabilire l'entità della somma da offrire come donativo alla Corona. Sono indicati dal governo viceregio Pastor, Delitala, Soro, Rogger, mentre per l'ecclesiastico entrano a farne parte l'arcivescovo di Cagliari, che ricopre il ruolo di presidente;

¹⁶⁰ Ivi, c. 113.

¹⁶¹ Ivi, c. 115-115v.

¹⁶² Ivi, cc. 116-116v.

¹⁶³ Doc. 139, c. 119.

Acorrà, arcivescovo di Oristano; il procuratore dell'arcivescovo di Sassari Velardo ed infine il vescovo di Ales¹⁶⁴. Per lo stesso organismo sono delegati dallo Stamento militare i marchesi di Villasor, di Laconi, di Villarios e don Matteo Pilo Boyl, marchese di Putifigari. Dalla Camera reale vengono designati Carta Marti, Santus, il sindaco di Sassari Giuseppe Pilo ed il Carola.

Per quanto riguarda i giudici dei gravami, vengono nominati per la Regia Corte Pastor, Carnicer, Ruggio, don Manuele Delitala (reggente la Tesoreria reale), don Andrea Manca e don Giuseppe Fernandez de Moros; per l'ecclesiastico, il dottore e canonico Sebastiano Manca, procuratore del vescovo di Alghero; il canonico Giovanni Montanacho, sindaco del Capitolo di Cagliari e procuratore del vescovo di Bosa; il dottore e canonico Giovanni Antonio Nieddu Guisu, sindaco del Capitolo arborense; don Antonio Mansons Manca, canonico di Ales e sindaco dello stesso Capitolo. Per il Militare Luigi Barbaran, don Lorenzo Santjust, don Giacomo Grixoni e don Nicola Ruju. Per il Reale i sindaci Salaris di Oristano, Salazar di Iglesias, Fadda di Castellaragonese, Passino di Bosa¹⁶⁵.

Per lo svolgimento dei lavori parlamentari e per imprimere all'antico istituto un indirizzo favorevole alla logica della Corona è determinante il gioco delle procure. In realtà lo schieramento governativo è in grado di condizionare tutto. Il marchese di Laconi riceve le procure di 17 nobili ed è in prima persona procuratore di altri 3 soggetti; altri procuratori da lui sostituiti ammontano a 20, quindi si arriva a 40 deleghe. Inferiore, invece, il numero di quelle affidate al marchese di Villasor, tradizionalmente vicino all'ambiente viceregio ed appartenente ad una casata fieramente avversa agli Aymerich di Laconi. Il Villasor, infatti, dispone di 16 mandati, ricevuti da persone che sono a loro volta detentori di procure. Dal canto suo don Matteo Pilo Boyl sostituisce nel Parlamento il Villasor per quanto riguarda le deleghe ottenute da altri 3 soggetti: in tutto si tratta di circa 20 nominativi. Ma a questi ultimi bisogna sommare le deleghe date al procuratore reale Francesco Rogger, che sono 42. Il Rogger, in qualità di nobile, potrebbe partecipare ai lavori parlamentari, ma i gravosi impegni del suo ufficio glielo impediscono e si fa pertanto sostituire dal marchese di Villarios¹⁶⁶. Sarà dunque da quest'ultimo che i voti transiteranno verso il "partito" schierato col viceré in appoggio presoché acritico alle richieste della Corona.

¹⁶⁴ Come risulta dal doc. 144, c. 132, il viceré concede ai trattatori la facoltà di riunirsi per otto giorni.

¹⁶⁵ Doc. 146, cc. 133-136.

¹⁶⁶ Doc. 148, cc. 138-144v.

Queste cifre sono da confrontare con quelle del Parlamento Montellano: l'accurato grafico messo a punto da Giuseppina Catani e Carla Ferrante ci mostra il marchese di Villazor come il più forte detentore di procure (è al 15%), mentre il ministro Francesco Rogger è portatore del 14% di esse. Per il resto emerge una notevole frammentazione¹⁶⁷.

Ci avviamo così alla cerimonia conclusiva che arriva dopo una lunga interruzione, determinata da una quindicina di proroghe che fanno slittare i lavori parlamentari dal 15 luglio 1688 al maggio dell'anno successivo¹⁶⁸. Occorre tenere nel debito conto tutti questi rinvii per approssimarsi alle medie di durata effettiva delle congreghe stamentarie, per istituire opportuni paralleli con altre Corti sarde (soprattutto del Seicento) e con analoghi organismi di Antico Regime fuori dell'isola.

Il *solium* di chiusura viene celebrato l'8 maggio 1689, ancora nella Cattedrale di Cagliari. All'ingresso, il Capitolo accoglie il viceré, ministri, ufficiali regi, alguazili, gendarmi, guardie del corpo, gli stamentari e li accompagna verso l'altare maggiore, dove vengono recitate preghiere propiziatorie. Il soglio viceregio sorge davanti all'altare stesso: Pignatelli vi prende posto; alla sua destra siede Giovanni Gavino Atzori, capitano degli addetti alla custodia del viceré. Alla sinistra si colloca Antioco Satta, alguazil maggiore o capo della gendarmeria, che reca una mazza come segno di forza, potere e giustizia; alla sua destra il segretario verbalizzante Lecca. Al centro del primo gradino è Pastor. A sinistra del *solium*, su una tribuna, presenziano la viceregina e molte illustri dame della città.

Fattosi silenzio, Pignatelli ordina a Lecca di leggere i decreti del sovrano, formulati dietro supplica di Stamenti, Chiesa, città, università o comunità e privati. La risposta figura in un rescritto regio spedito da Madrid, datato 30 gennaio 1689. Viene inoltre data lettura di grazie e mercedi regie contenute in una carta che il viceré ordina di inserire nel processo verbale. Si levano quindi in piedi le prime voci; Diaz de Aux ringrazia il duca di Monteleone ed il monarca per l'accettazione della somma offerta come servizio del Regno e per le mercedi benignamente concesse dalla Corona. Gerolamo Delitala, decano del Capitolo, sottolinea l'affetto e la fedeltà dimostrati dai sudditi verso il governo viceregio, loda le capacità direttive messe in luce da Pignatelli ed esalta infine la liberalità e la munificenza proprie del sovrano.

Eseguito il *Te Deum* di ringraziamento, il viceré giura di rispettare le im-

¹⁶⁷ Cfr. G. Catani, C. Ferrante, *L'autunno degli Stamenti* cit., p. 43; la lucida indagine quantitativa e qualitativa di C. Ferrante, in *'Partiti' e schieramenti cetuali* cit., pp. 461-465.

¹⁶⁸ Cfr. i docc. da 314 a 329 (con le proroghe stabilite dal viceré), da c. 494 a c. 500v.

munità, le grazie e le mercedi concesse dal sovrano agli abitanti del Regno ed al Parlamento, che i futuri rappresentanti della Corona saranno tenuti ad osservare¹⁶⁹. Tale vincolo sarà polemicamente richiamato nel triennio rivoluzionario 1793-96 da giuristi, magistrati, intellettuali, dai seguaci di Giovanni Maria Angioy, capo delle lotte antifeudali, i quali tutti stigmatizzeranno il venir meno del patto fra Corona e sudditi in seguito alle ripetute violazioni delle Leggi fondamentali del Regno, commesse dai re sabaudi¹⁷⁰. Rimpianto del passato in un presente che appare ancora intriso di cultura spagnolesca? La storiografia più avvertita ha messo finemente in evidenza che il richiamo a secoli ormai trascorsi non esclude certo le rivendicazioni rivolte al futuro. Sarà sufficiente pensare alla *Magna Charta*, alle due rivoluzioni inglesi del 1649 e del 1688, per ribadire che si tratta di un contrasto solo apparente¹⁷¹. Di sicuro a questa argomentazione non si potrà replicare con l'osservazione, banale e fin troppo scontata, secondo la quale quanto è successo nel 1649 e nel 1688-89 inglese ha avuto ben altra incidenza sul quadro europeo e mondiale rispetto alle vicende della "marginale", "parrocchiale" ed "appartata" Sardegna (per riprendere solo alcuni stereotipi a lungo invalsi nelle indagini riguardanti l'isola).

L'esazione in favore della regia cassa non incorre in censure e pene stabilite dalla Chiesa: lo dichiara un breve del papa Innocenzo XII (il già ricordato Antonio Pignatelli, appartenente ad un ramo della famiglia del viceré di Sardegna) che, riconfermando quanto era stato stabilito dal suo predecessore, Innocenzo XI (Benedetto Odescalchi, pontefice dal 1676 al 1689), concede il suo beneplacito al versamento di una determinata somma da parte della Chiesa locale, secondo l'impegno assunto dallo Stamento ecclesia-

¹⁶⁹ Doc. 333, c. 695.

¹⁷⁰ Cfr. I Birocchi, *La carta autonomistica della Sardegna fra antico e moderno. Le "Leggi fondamentali" nel triennio rivoluzionario (1793-96)*, Torino, 1992, in particolare le pp. 159 e ss.; L. Carta, *La fase urbana della "sarda rivoluzione" (1793-1795)*, nella raccolta di saggi dello stesso autore, *La "sarda rivoluzione". Studi e ricerche sulla crisi politica in Sardegna tra Settecento e Ottocento*, Cagliari, 2001, pp. 32-36. L'opera è comparsa nella collana "Su fraile de s'istoricu - L'officina dello storico", diretta dall'autore delle presenti pagine.

¹⁷¹ È opportuno precisare che la Magna Charta perde importanza e declina nei secoli XV e XVI, ma risorge all'inizio del Seicento: un nuovo interesse è allora manifestato da sir Edward Coke (1552-1634), giurista e magistrato, licenziato nel 1616 – per la sua difesa della *Common Law* – da Giacomo I Stuart: cfr. in generale C. Hill, *Intellectual Origins of the English Revolution*, Oxford, 1965, trad. it. *Le origini intellettuali della rivoluzione inglese*, Bologna, 1976; J. P. Cooper, *La caduta della monarchia Stuart*, in Cambridge University Press, *Storia del mondo moderno*, vol. IV, *La decadenza della Spagna e la Guerra dei trent'anni (1618-1648)*, a cura di J. P. Cooper, Milano, 1971, pp. 630-631; A. Pallister, *Magna Charta the Heritage of Liberty*, Oxford, 1971, pp. 1-6.

stico. Quanto sarà riscosso dal sovrano dovrà essere investito per la manutenzione della flotta impegnata nella vigilanza delle coste e soprattutto nella lotta ai corsari barbareschi: il breve pontificio, che reca la data del 18 luglio 1692, viene emesso a Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore¹⁷². Come dimostrano le carte del Consiglio d'Aragona, le trattative al riguardo fra il governo spagnolo e la Santa Sede erano state abbastanza laboriose¹⁷³.

C'è infine una "coda" del Parlamento che è costituita dalle proteste di Cagliari per la violazione di privilegi cittadini. Nel processo verbale viene alla fine inserita, cioè cucita (ma solo nel 1696), la documentazione della città, che puntigliosamente esibisce pezze giustificative e prove di quanto nei secoli le è stato concesso: dai sovrani Alfonso III, Pietro IV il Cerimonioso e Filippo IV; dai Parlamenti Cardona, Aytona, Elda, Bayona e Santisteban, riguardo a temi come l'immagazzinamento e l'esportazione del grano in completa franchigia; quest'ultimo di fatto era impedito alla città – nonostante le disposizioni vigenti, il governo pretendeva mezzo reale per ogni starello – mentre veniva consentito ai privati. Un altro punto riguardava i diritti da versare: i primi ad aggirarli erano i viceré che introducevano prodotti d'oltremare col pretesto che servivano alla gestione del palazzo regio; l'andazzo era seguito anche dagli ufficiali e perfino dai soldati. In tal modo Cagliari, privata di questi introiti, si trovava nell'impossibilità di liquidare le spettanze ai creditori. Veniva segnalato, fra gli altri, l'arbitrio dei ministri che, aggirando le disposizioni riguardanti i veggieri e gli stessi ufficiali regi, arrestavano persone trovate in case di donne di cattiva fama, obbligandoli poi ad una composizione¹⁷⁴. Appare chiaro che i consiglieri della municipalità vogliono insistere sull'esistenza di determinati diritti e specificarli a futura memoria, per le successive riunioni delle Corti.

Si conclude così il Parlamento Monteleone che, prudente nella forma, ha però manifestato, con largo spettro di accenti e sfumature, forme di dissenso da parte non solo dei soggetti istituzionalmente deputati, ma anche di componenti – si pensi alle comunità rurali – senza rappresentanza ufficiale in prima persona, in grado comunque di far giungere la propria voce nelle aule delle congreghe stamentarie.

¹⁷² Doc. 335, c. 533 per il breve di Innocenzo XI e doc. 338 per quello di Innocenzo XII, c. 535.

¹⁷³ ACA, *Cámara*, vol. 407.

¹⁷⁴ Tra supplica di Cagliari ed allegati, il materiale comprende i documenti da 341 a 370, cc. 702 e ss.

Suppliche, istanze e proteste presentate nel Parlamento. Capitoli di Corte e decretazioni regie

1. *I tre Stamenti uniti.*

Due furono le suppliche presentate unitariamente dai tre rami del Parlamento¹⁷⁵. Nelle pagine sulla dinamica demografica si è già fatto riferimento ad una loro domanda (inserita nella seconda supplica, almeno secondo l'ordine dell'esame seguito da Carlo II), perché si proceda ad una nuova numerazione dei fuochi, per persona. Gli Stamenti inoltre chiedono (nello stesso documento) che i capitoli di Corte rimasti fuori dalla raccolta di Giovanni Dexart vengano stampati, unitamente a quelli che sarebbero stati concessi alla fine dei lavori del Parlamento in corso. Il viceré rinvia al sovrano, il quale ordina di procedere al computo degli abitanti e comunica inoltre di aver già provveduto – in una prammatica di imminente promulgazione – per la stampa dei capitoli non pubblicati (compresi quelli da concedere dopo le più recenti sessioni stamentarie).

Il sovrano – replicando ad altre istanze della petizione presa per prima in esame – stabilisce inoltre: che incontrade, villaggi e maggiorenti versino la metà degli arretrati accumulati nel pagamento del donativo, mentre lo Stamento ecclesiastico e quello militare devono considerarsi vincolati a saldare integralmente il debito (capo 1); che si confermino solo i privilegi del Regno ed i capitoli di Corte ancora in uso, mentre sull'estensione alla Sardegna delle Costituzioni di Catalogna, in ordine alla successione dei feudi, il sovrano rifletterà più avanti (capo 2); che non si introducano novità (capo 3) rispetto alla richiesta di applicare alla Sardegna il privilegio del Regno di Valenza sulla

¹⁷⁵ Carlo II, nell'esaminare le richieste del Parlamento e nel ratificare o meno quanto richiesto (già passato al vaglio del viceré e del Consiglio d'Aragona), considera come seconda supplica (dei tre Stamenti uniti) un documento che in realtà – seguendo la numerazione delle carte di ASC, AAR, *Cortes*, vol. 182 (contenente il processo verbale) – è collocato in posizione antecedente a quello accolto invece dal sovrano come prima supplica delle tre Camere. Per comodità qui si seguirà proprio l'ordine voluto dal re. Si fa presente in ogni caso che – nel vol. 182 – viene prima il più ampio e complesso documento n. 198 con 20 capi (compreso quello sul lusso, articolato in 10 punti) e solo successivamente (al doc. n. 332) le istanze di una supplica cui però il sovrano dà, nella propria disamina e nelle relative risposte, la priorità.

violazione dei diritti (il Parlamento aveva proposto al riguardo che gli arcivescovi di Cagliari ed Oristano, il vescovo di Ales o i loro vicari generali assumessero la giurisdizione e le facoltà analoghe).

Un'istanza qualificante della stessa supplica (capo 5) concerne la creazione di un secondo posto per un reggente sardo nel Consiglio d'Aragona. Il Regno godeva già di un seggio che per la prima volta era stato ricoperto dal giurista e storico sassarese don Francisco Angelo Vico Artea (convinto sostenitore del "primato" di Sassari su Cagliari), in seguito da don Giorgio di Castelvì, che aveva subito, con altri, la repressione per i fatti del 1668¹⁷⁶. Per ottenere e retribuire un'altra piazza, gli Stamenti individuano una quota-parte di quanto era dovuto agli ufficiali regi per l'esportazione di semole, farine e paste, fondi che sarebbero stati introitati dai ricevitori dell'amministrazione e destinati all'uopo. Il viceré replicava che prima di tutto bisognava aspettare la concessione regia; Carlo II dal suo canto decide che, una volta chiariti i meccanismi per la retribuzione dei due scranni richiesti – l'uno per un giudice togato, l'altro per un cavaliere di cappa e spada (affidati rispettivamente a un "naturale" del Capo cagliaritano e a uno del Capo di Sopra) – provvederebbe a "consolare" il Regno.

Sulla nomina dei "naturali" sardi alle cariche ecclesiastiche, civili e militari (capo 6), il sovrano concede le pensioni di arcivescovadi, vescovadi e quelli di capitani delle due galere e, per il resto, conferma i capitoli relativi del Parlamento Santisteban (1678).

Il re recepisce la richiesta di eliminare la macabra esposizione pubblica delle teste mozzate (capo 7), stabilita per i condannati a morte in seguito ai tragici avvenimenti del 1668 (del resto erano passati vent'anni!), ma nel contempo ordina di lasciare le iscrizioni infamanti nella cagliaritana via dei Cavalieri; respinge la domanda di grazia inoltrata affinché vengano uditi in ambito giudiziario quanti, nel corso di quei gravissimi eventi, non avevano potuto allegare materiali per difendersi dalle imputazioni loro addossate.

¹⁷⁶ Cfr. F. de Vico, *Historia general de la Isla y Reyno de Sardenña*, Barcelona, 1639, II ed. a cura di F. Manconi, Cagliari, 2002, 7 voll.; le voci sugli esponenti della famiglia Castelvì (Agostino, Giorgio e Iacopo Artaldo), redatte da B. Anatra per il *DBI*, vol. 22, Roma, 1979; J. Arrieta Alberdi, *Notas sobre la presencia de Cerdeña en el Consejo supremo de la Corona de Aragón*, in XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, *La Corona d'Aragona in Italia (sec. XIII-XVIII)*, vol. IV, *Comunicazioni*, Sassari, 1997, pp. 11-17; Id., *Lletrats i consellers sards durant la monarquia dels Austria*, in "Afers", 59 (2008), numero monografico su *El regne de Sardenya a l'època moderna*, coordinato da F. Manconi, pp. 37-45; di quest'ultimo autore, *Tener la patria gloriosa* cit., pp. 34-35; Id., *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., ad indicem, sotto la voce *Vico, Francisco*.

Carlo II esprime la sua soddisfazione per la fedeltà del Regno e conclude al riguardo che il meritato castigo per il delitto commesso (si riferisce all'assassinio del viceré) non può diventare nota di colpa per i non coinvolti in quella trama. Rispondendo al capo 10, permette ai nobili Giuseppe, Francesco e Felice Masones di fare rientro nelle loro case, mentre replica che sta esaminando la questione al capo 13, implorante il ritorno nel Regno di frate Salvatore di Castelvì, del dottore Giuseppe Zedda e del licenziato Archelao Saba. Queste decisioni confermano la lunga durata nel tempo della repressione seguita ai tragici eventi del 1668, intrecciata alla plurisecolare vita parlamentare ed all'unico scioglimento d'imperio degli Stamenti.

L'altro tema importante, affrontato unitariamente dagli stamentari, è l'amministrazione della giustizia. Alla luce delle dure condizioni economiche attraversate dal Regno, essi chiedono (nell'altra supplica, al capo 6) che i magistrati della Sala criminale e gli assessori della Reale Governazione di Sassari non percepiscano "salari" per le sentenze interlocutorie. Il viceré rigetta l'istanza, richiamando – rispetto agli invocati provvedimenti di fondazione della Reale Udienza – una deroga ad essi contenuta nelle carte reali del 21 febbraio 1652 e del 13 gennaio 1654¹⁷⁷; precisa inoltre che i magistrati del tribunale sassarese godono soltanto degli emolumenti propri del loro lavoro, mentre il re, dal suo canto, stabilisce che si osservi la consuetudine.

¹⁷⁷ L'istituzione del massimo organismo giudiziario isolano fu avviata negli anni fra il 1562 e il 1564, durante il regno di Filippo II, ma, fino alla prammatica del 3 marzo 1573, non ebbe una fisionomia ben definita: cfr. L. La Vaccara, *La Reale Udienza. Contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabaudo*, Cagliari, 1928; F. Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, vol. I, *Gli anni 1478-1720*, a cura di G. Todde, Sassari, 1974, pp. 180-197; G. Sorgia, *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982, pp. 132-133; B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in J. Day, B. Anatra, L. Scaraffia, *La Sardegna medioevale e moderna*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. X, Torino, 1984, pp. 471-475; A. Mattone, *Le istituzioni e le forme di governo*, in B. Anatra, A. Mattone, R. Turtas, *L'Età Moderna. Dagli Aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, vol. III, Milano, 1989, pp. 240-252. Contro la Reale Udienza – chiamata anche "Rota" – si scagliavano, chiedendone l'abolizione, gli esponenti del baronaggio nel Parlamento presieduto dal viceré Coloma ed in effetti lo Stamento militare, dominato da costoro, riusciva ad ottenere in quelle Corti la revoca di pregoni e prammatiche considerate lesive della giurisdizione feudale: cfr. ACRS, vol. 10, *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma barone d'Elda (1572-1574)*, a cura di L. Ortu, Cagliari, 2005, pp. 180 e ss.; A. Nieddu, *L'istituzione della Sala Criminale della Reale Udienza del Regno di Sardegna (secc. XVI-XVII)*, in *Tra diritto e storia* cit., t. II, pp. 367-410, in particolare le pp. 379, 381 e 390 e ss.: la Sala Criminale (o Regio Consiglio) venne attivata il 7 settembre 1650 dopo estenuanti trattative e resistenze più o meno sorde dei corpi privilegiati (dai feudatari ai Consigli civici), ma solo nel 1651 i capitoli provvisori che erano serviti a regolarne i lavori vennero corretti e integrati con capitoli diventati definitivi.

Una richiesta analoga riguarda i salari per le sentenze intermedie su liti dibattute di fronte a Reale Udienza, Reale Governazione e tribunali inferiori. La realtà da correggere, secondo gli Stamenti, è l'abnorme dilatazione dei tempi per arrivare alle sentenze definitive ed alla conclusione dei processi. Mirano a diminuire le relative spese le sollecitazioni volte ad impedire che l'entità dei salari versati per l'attività svolta nei consigli reali, presso il tribunale del procuratore reale e le curie inferiori risulti addirittura più bassa rispetto alle diarie pagate ad appositi commissari esecutori, incaricati di riscuotere i salari stessi. La denuncia – contenuta nel capo 11 della seconda supplica – dà un'idea abbastanza eloquente del funzionamento dell'apparato giudiziario. Pignatelli rinvia alle leggi del Regno con l'eliminazione di ogni abuso ed il sovrano accoglie quanto il viceré ha decretato.

Le sentenze, poi, non diventavano esecutive perché bloccate da istanze di supplicazione avanzate dalla parte perdente. Come in precedenza, anche di fronte al capo 12 il duca di Monteleone si limita a richiamare le leggi del Regno, capo invece risulta evidente, in base alle rivendicazioni stamentarie, che si tratta di intervenire per sanare gli abusi correnti.

Il capo 13 invoca la soppressione della piazza del delegato di giustizia in Parte Ocier Real, considerata inutile e dispendiosa per i vassalli, sottoposti agli aumenti dei "diritti" (secondo quanto i sindaci dell'incontrada avevano già reso noto al governo di Cagliari): il viceré replica che l'istanza va indirizzata al sovrano, il quale risponde ancora una volta che sta esaminando la questione.

I membri degli Stamenti intervengono inoltre perché sia la Reale Udienza (nelle due Sale civile e criminale), sia la Reale Governazione non procedano ad avocazioni di cause che competono alla giurisdizione feudale. Questi tribunali non devono occuparsi neanche di *machizia* o di pene criminali, salvo nei casi di ricorso in appello. Si riconosce tuttavia ai vassalli il diritto di ricorrere a questi organismi qualora abbiano subito abusi ad opera dei loro baroni. Pignatelli – rispondendo al capo 14 – stabilisce che l'avocazione può verificarsi solo in presenza di sicuri requisiti di diritto. Dal suo canto Carlo II conferma ciò che è già stato stabilito dal viceré.

Che ministri togati, in pubblico o in segreto, assumessero il patrocinio delle cause, cioè svolgessero nei tribunali il lavoro ed il ruolo propri degli avvocati, era un altro macroscopico abuso da sanare (così si esprime il cspo 15): il duca di Monteleone, per rimediare, invita gli interlocutori a provare i casi concreti in cui norme e regole al riguardo siano state violate. Anche in questo caso il re ratifica.

Il capo 17, insistendo sulla crisi del 1680-81, sollecita una nuova ripartizione del grano per i villaggi tenuti ad approvvigionare le città. Il viceré accoglie la richiesta disponendo che si agisca in esecuzione del relativo capitolo di Corte. Il sovrano approva quanto già stabilito dal suo massimo rappresentante.

È interessante anche il capo 18, nel quale si tiene conto delle dure condizioni in cui vivono gli abitanti delle campagne, costretti ad accollarsi anche forti spese per le visite dei reggitori nelle ville. Questo punto preme agli stamentari non tanto per motivi umanitari, quanto perché in tal modo è reso difficoltoso il pagamento del donativo e di altri tributi. In questa ed in altre suppliche, peraltro, ricorre il principio di versamenti la cui esazione deve obbedire ad un criterio di proporzionalità, deve cioè essere in rapporto alle possibilità economiche di ogni contribuente. Nel contesto istituzionale ed in materia di diritto ciò non rappresenta un'assoluta novità – era infatti presente negli *arbitrios*, cioè nei progetti e nella letteratura giuridico-politica del tempo – ma riveste indubbiamente un'importanza da sottolineare in rapporto ad una Sardegna per niente tagliata fuori da determinate correnti e tendenze. Il viceré interviene per fissare le diarie (in ducaton) dei reggitori e, per il resto, richiama i pregoni del viceré marchese de Los Velez; Carlo II conferma.

Sul capo 19 Pignatelli assicura gli Stamenti che si muoverà con diligenza per assicurare il rispetto delle norme della prammatica sull'innesto degli olivastri e per vincolare gli abitanti di città e villaggi (evidentemente restii a rispettarle) ad una pronta esecuzione. Il re, anche in questo caso, ratifica la decretazione viceregia.

Altri punti della supplica (complessivamente articolata in 20 capi) riguardano: i disagi sopportati da agricoltori e carrettieri che, dovendo trasportare legname per l'artiglieria – in estate, così come in inverno – non possono accudire il bestiame o dedicarsi al lavoro dei campi, i cui frutti marciscono (capo 5): il viceré afferma che il lavoro deve essere in ogni caso retribuito e che si riserverà attenzione alla stagione del trasporto; le razioni di cibo che devono essere assicurate ai carcerati poveri, lasciati inoltre senza difesa legale e destinati quindi pressoché inevitabilmente alla condanna e finanche al patibolo (capo 9): il Pignatelli afferma che provvederà in modo conveniente; la salvaguardia dell'onore dei consiglieri civici che non dovrebbero subire l'onta dell'arresto e della detenzione sinché portano le insegne delle cariche civiche, verso le quali il viceré protesta di osservare il debito riguardo (capo 10). In generale il re accoglie i deliberati viceregi ed ordina inoltre di dare luogo ai più adeguati provvedimenti.

Di notevole interesse sono i dieci paragrafi del capo 20, che riguardano il tema del lusso. La polemica contro di esso e l'invocazione di leggi suntuarie non rappresentano una novità nella penisola iberica e negli altri domini degli Asburgo: si pensi a quanto aveva già stabilito l'imperatore Carlo V e soprattutto alla prammatica di Carlo II, pubblicata a Madrid il 10 ottobre 1684, che non aveva conseguito gli obiettivi attesi. Tuttavia la polemica dei tre Bracci assume una valenza significativa perché consente di intravedere squilibri sociali ed anche spese eccessive che aristocrazia, nobiltà – ed anche alcuni artigiani, come emerge con chiarezza nel documento – si permettevano, andando, in determinate occasioni, ben oltre le reali possibilità finanziarie delle famiglie. In questo modo esse contribuivano alla propria rovina: anche queste pratiche contribuivano indubbiamente a rendere quanto mai difficoltosa l'esazione del donativo. La polemica contro il lusso testimonia come, soprattutto nelle città, c'erano coloro che indossavano vestiti di broccato guarniti con perle, pietre fini, filigrane d'oro e d'argento e che essi, si badi bene, non appartenevano solo ai ceti dominanti. Di broccato, con tele d'oro, argento e seta potevano essere guarnite anche le portantine: ciò suscitava la ferma protesta dei componenti il Parlamento. Può essere illuminante riportare parzialmente il secondo capo della puntigliosa elencazione: «[...] que assi mismo no puedan traher ningun genero de puntas, ni encajes de seda, ni de humo, ni de hilo, ni los que llaman de Ginebra, ni usarlas en vestidos de hombres, y mujeres, y a ellas las negras en los mantos tan solamente prohibiendose de la mesma manera el que se pueda usar de sintas de reale de qualquier genero y colores que sean».

Si fissava la lunghezza dei capi di vestiario confezionati con tessuti di raso, damasco e taffetà, che peraltro potevano essere anche ornati con fasce, passamani e bordature di seta; si stabiliva il numero massimo dei lacché per ogni coniuge; veniva precisato in che modo i lacché dovevano abbigliarsi; si stabiliva infine che artigiani, bottegai (con le loro mogli e figli) e, in generale, le persone appartenenti a sfera sociale "inferiore" non dovevano permettersi di indossare vestiti o calze di seta o fare sfoggio di guarnizioni. Ciò dimostra che determinate abitudini non riguardavano solo i ceti al potere e che quelli subalterni non dovevano esibire un certo vestiario: si tratta, in definitiva, di ordini e comandi tipici di un Antico Regime particolarmente attento a problemi solo in apparenza formali, i quali, in realtà, potevano mettere in discussione, seppure minimamente, gerarchie socioeconomiche e politico-giuridiche ben consolidate. In definitiva è sbagliato vedere in questi provvedimenti solo logiche riguardanti etichette o formalità.

Contro la pratica del lusso si invocano apposite norme del viceré che

risponde impegnandosi a pubblicare un'apposita prammatica¹⁷⁸. Il sovrano dal suo canto incarica il Pignatelli di eseguire quanto era già stato decretato¹⁷⁹.

2. Lo Stamento ecclesiastico.

I rappresentanti della Chiesa sarda – che si schermivano, affermando di non pretendere nulla – puntavano in effetti a mantenere totalmente integri gli spazi della loro giurisdizione. Un loro documento, nel primo dei quattro capi, si schiera contro le violazioni del diritto d'asilo, effettuate da ministri che pretendono di estrarre i rifugiati, in quanto perseguibili dal potere laico per reati “eccettuati”, non compresi nelle “concordie”. Gli ecclesiastici chiedono inoltre (capo 2) che le lettere convocatorie non si rivolgano loro con verbi come “ordinare” e “mandare” – considerati disdicevoli, se non apertamente offensivi, per la dignità degli ecclesiastici – bensì con “esortare” e “incaricare”. Giudicano inoltre lesivo, per il prestigio del loro status, che dal Parlamento Santisteban in poi sia stato loro imposto di togliersi il cappello durante il *solium*; il disdoro è reso più accentuato dal fatto che i membri degli altri Stamenti possono mantenere tranquillamente il copricapo: insomma – se è proprio indispensabile – che si scoprano tutti, senza eccezioni (capo 3). Nell'ultimo punto si chiede che non si proceda contro prelati, vicari generali e foranei mediante mandati comminatori e citazioni *ad bancum regium*, ma che si faccia ricorso alle conferenze bilaterali, quando ciò è richiesto dalla giurisdizione apostolica. Il viceré risponde in modo alquanto secco, affermando che nelle cerimonie si segue lo stile adottato in modo inconcusso nei Parlamenti degli Stati della Corona, mentre sugli altri punti rinvia a quanto è stabilito nelle conferenze e nelle concordie¹⁸⁰. Anche Carlo II, pur ribadendo che la curia ecclesiastica e quella regia devono essere poste su un piano

¹⁷⁸ Nel complesso, cfr. doc. n. 198, con le decretazioni viceregie, alle cc. 262-263v. Bisogna tenere presente che in effetti il duca di Monteleone pubblica un pregone generale *Sobre la moderación, y reformation de las galas, y trajes de los vestidos* (stampato presso Hylario Galcerin a Cagliari proprio nel 1688). Si ricordi che, mentre il pregone è un bando, ordine o provvedimento dell'autorità politica (o municipale), di cui si dava lettura ad alta voce nei luoghi pubblici, la prammatica è una legge emanata dal sovrano, che decide di far propri i deliberati delle Cortes (cfr. il glossario in appendice a F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., p. 616).

¹⁷⁹ Su tutte le disposizioni regie si veda il doc. 332, alle cc. 511-511v.

¹⁸⁰ Si veda il doc. 185, cc. 186-187v.

di parità ed uguaglianza – anzi, proprio per questo! – ratifica quanto disposto dal suo massimo rappresentante¹⁸¹.

3. *Gli Stamenti militare e reale sul tribunale dell'Inquisizione.*

Le carte del Parlamento Monteleone e di quello Montellano, sebbene appartenenti ad un'epoca in cui l'attività della Santa Inquisizione si era sensibilmente ridotta (rispetto al secolo precedente ed ai primi decenni del Seicento), danno comunque un'idea eloquente della persistenza di una conflittualità destinata a rimanere viva, se non ad esplodere, addirittura nei primi anni del Settecento¹⁸². Nel 1688 i due Stamenti affermano che l'organismo inquisitoriale tende sempre più a dilatare l'area della propria giurisdizione, creando incessantemente conflitti di competenze. I concordati degli anni 1569, 1590, 1599, 1608, 1609, 1613, 1618, 1630 e dell'anno successivo non erano valsi a raggiungere uno stato di reciproco riconoscimento delle singole giurisdizioni nelle loro rispettive autonomie¹⁸³. La magistratura inquisitoriale comminava continuamente censure contro ministri reali e feudali in relazione a casi già decisi; sosteneva che i "familiari" dello stesso tribunale non erano tenuti a pagare ammende per danni provocati dal loro bestiame errante nei terreni altrui; pretendeva che uscieri, cursori e messi dello stesso organismo giudiziario godessero del privilegio del foro; che questo si dovesse estendere addirittura ai servi degli stessi familiari, già numerosi, che commettevano ogni tipo di reato, sicuri della propria impunità. I familiari potevano comparire come attori nei giudizi godendo dei medesimi privilegi dei ministri del Sant'Ufficio; inoltre i familiari, anziché essere tenuti a vigilare contro i corsari, dovevano essere esentati dal servizio di sentinella sulle coste. Ciò riguardava anche le *varas*: con questo sostantivo femminile della lingua castigliana si in-

¹⁸¹ Doc. 332, 511v.-512.

¹⁸² Per la bibliografia specifica si rimanda a S. Loi, *L'Inquisizione spagnola in Sardegna*, nel volume *Inquisizione, magia e stregoneria in Sardegna*, Cagliari, 2003, pp. 27-48, in particolare la p. 45, dove si afferma: «La presenza e la capacità di intervento e controllo dell'Inquisizione in Sardegna erano rilevanti, contrariamente a quanto alcuni studiosi ultimamente vanno sostenendo [...]». Grazie ad indagini accurate di questo e di altri autori, viene smentita l'immagine – costruita ed avallata anche di recente da storici eminenti – di un tribunale inquisitoriale sostanzialmente legalitario e "garantista" e che non influiva più di tanto sulla vita quotidiana delle famiglie e dei singoli.

¹⁸³ La concordia dell'ottobre 1569 fu siglata tra la Corona e la *Suprema*: riguardava i *familiars* i quali dovevano essere "no poderosos" e forniti di "limpieza y castidad": cfr. B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese* cit., p. 511.

dica il bastone di comando di giudici, sindaci e luogotenenti in generale; nel nostro caso i messi che portavano le temute insegne del potere inquisitoriale, figure di grado inferiore ai familiari.

Tutto ciò è considerato inaccettabile dagli Stamenti militare e reale che nel 1688 inoltre lamentano che familiari ed ufficiali non paghino il diritto di vino a Cagliari e non contribuiscano alla raccolta del frumento cosiddetto “di scrutinio” per l’approvvigionamento della città. Gli stessi soggetti devono adeguarsi all’osservanza dei provvedimenti che vietano l’uso delle armi da fuoco; si polemizza contro l’ingerenza dell’Inquisizione nelle cause al di fuori delle questioni religiose e si elencano puntigliosamente i casi in cui lo stesso tribunale non dovrebbe immischiarsi; sul *vicio nefando* (sodomia e bestialità) i giudici civili e quelli inquisitoriali devono procedere unitariamente; si ricordano i capitoli di Corte del Parlamento Bayona, con i titoli relativi a questo e ad altri punti contenuti nella raccolta curata da Dexart.

Tra i 18 capi merita di essere posto in particolare evidenza il n. 3, in cui viene individuata una serie di delitti sui quali si chiede che venga negata la competenza degli inquisitori a giudicare i famigli eventualmente imputati: lesa maestà, sedizione, violazione di salvaguardie e salvacondotti, atti contro la sicurezza del re e dei suoi luogotenenti, azioni contro lo stato di pace, rapimento di donne e violenza contro di esse, violazione di domicilio, profanazione di chiese e monasteri, incendio di campagne ed abitazioni, resistenza a pubblici ufficiali, brigantaggio, omicidio, furto ed altri reati. Questo impressionante elenco permette di capire che la giurisdizione regia non poteva sentirsi al sicuro in nessun campo dalle interferenze dell’Inquisizione.

Nel capo 13 ai ministri dello stesso tribunale si riconoscono peraltro onori, preminenze ed esenzioni che devono rimanere in vigore solo per il tempo del loro mandato; che portino le armi proprie dei cavalieri, tranne quelle da fuoco proibite nei capitoli di Corte; potranno sottrarsi al divieto solo dietro ordine scritto dell’inquisitore ed esclusivamente nella trattazione dei casi di fede; i delitti compiuti con queste armi saranno oggetto di indagini con irrogazione di pene da parte delle Corti reali e baronali; allo stesso tempo gli ufficiali del Sant’Uffizio non devono sottrarsi all’espletamento di cariche come veghiere, consigliere civico e podestà; tasse, contribuzioni, rendite, diritti reali e feudali vanno necessariamente versati anche dai ministri e dai familiari dell’Inquisizione.

Per dirimere le controversie fra ufficiali regi ed inquisitori, gli Stamenti invocano, al capo 17, il ricorso al metodo di apposite “conferenze” (stabilito dal concordato del 1631), che devono essere riconosciute ed alle quali devono presentarsi entrambe le parti, purché non si tratti di questioni già ri-

solte dai concordati o dai capitoli di Corte, oppure attinenti le regalie del sovrano o materia di fede. Purtroppo (ammette allo stesso capo il documento del Militare e del Reale), l'eventuale mancato accordo fra il reggente la Reale Cancelleria da una parte, i vertici inquisitoriali dall'altra, provoca insopportabili dilazioni, cui si deve porre un termine perentorio di trenta giorni con l'intervento decisivo dello stesso reggente. Nel caso questi non deliberi, la causa deve intendersi risolta a favore della giurisdizione regia.

Il viceré rinvia i richiedenti al sovrano, dichiarando che si impegnerà affinché il Regno ottenga il beneficio di cui gode l'Aragona¹⁸⁴. Ma sull'estensione alla Sardegna, tramite un capitolo di Corte, del privilegio aragonese (datato 1646), riguardante la giurisdizione della magistratura inquisitoriale, il re risponde – in modo sostanzialmente dilatorio ed evasivo, anche se non apertamente negativo – che sta esaminando con cura la materia¹⁸⁵.

Dal suo canto Felice Salaris, sindaco della città di Oristano, presenta a nome della città un documento articolato in 34 capi, abbastanza circostanziati (ci torneremo più avanti), nei quali mette in evidenza, fra l'altro, il problema delle *varas*. Nei villaggi del marchesato di Oristano molti vassalli puntano ad assumere tale carica, oppure a diventare cursori e famigli del *Sant Offissi*, in modo da sottrarsi ai comandamenti personali e dei cavalli, nonché al pagamento dei diritti reali. Salaris inoltre stigmatizza i comportamenti delle *varas* che non mostrano le insegne e nell'assolvimento dei loro compiti mantengono l'incognito. Minacciando pene e censure con certi mandati, essi cercano di intimorire i ministri di giustizia che chiedono loro di ottemperare agli obblighi previsti. Il viceré Pignatelli, nel rinviare alle prammatiche ed ai capitoli di Corte, precisa che questi messi non risultano sollevati dalle contribuzioni reali e baronali. Un'eccezione è rappresentata da coloro che, sedendo presso un prelado o alla sua mensa, godono di una giurisdizione solo parzialmente diversa, che non contempla tuttavia una totale esenzione¹⁸⁶.

Nel 1688, alle ferme e puntuali denunce degli Stamenti militare e reale, l'Inquisizione risponde con un documento che riafferma risolutamente tutte le prerogative ed i privilegi che l'organismo aveva ricevuto (o si era arrogato)

¹⁸⁴ Doc. 199, A cc. 264-268v. e B c. 173v. A e B si riferiscono ai due esemplari degli atti del Parlamento, custoditi rispettivamente nell'Archivio di Stato di Cagliari e in quello della Corona d'Aragona a Barcellona. Laddove non compaiano tali lettere, si dà per scontato il riferimento ad A.

¹⁸⁵ Doc. 332, c. 513.

¹⁸⁶ Doc. n. 186, capo 28, A cc. 199-199v. e B. c. 123.

nel corso di quasi due secoli di presenza nell'isola. Per i giudici di questo tribunale, l'applicazione alla Sardegna delle limitazioni alla giurisdizione inquisitoriale, stabilite nel 1640 per il Regno d'Aragona, provocherebbe non solo la caduta di prestigio dell'istituto, ma anche una diminuzione del numero dei familiari. Ciò impedirebbe il perseguimento di moltissimi delitti: grande è il numero di fatture, magie e sortilegi che si commettono in un'isola ancora fortemente condizionata, a detta degli inquisitori, dalla superstizione.

Controversie erano sorte con la magistratura regia sul risarcimento dei danni prodotti da greggi erranti e in genere da animali di proprietà dei familiari. Al riguardo il testo dell'Inquisizione osserva che essi sono disposti a pagare la «pena de quatro dinero por cabeza», così come fanno gli ecclesiastici.

Il documento del Sant'Uffizio inoltre rifiuta l'abolizione della carica di *vava* con questa argomentazione: poiché in Sardegna non esiste un servizio postale, lettere e plichi possono essere recapitati solo tramite questa figura che svolge quindi un compito ormai diverso da quello originario. In questo modo si replica, più o meno esplicitamente, anche alle già ricordate osservazioni critiche del sindaco oristanese Salaris.

Sul rifiuto dei familiari di effettuare le ronde di guardia sulle coste, alla stregua di quanto erano tenuti a fare i comuni sudditi, il documento replica che i suoi servitori provvedono tramite il pagamento di sostituti.

La competenza in materia di "peccato nefando" (sodomia e bestialità) era sempre stata dei giudici regi: al riguardo il testo, dimostrando sorpresa sui motivi per i quali la questione era stata sollevata, afferma che in proposito non c'è oggetto su cui contendere¹⁸⁷. Possiamo comunque sostenere che le istituzioni, sia politiche, sia religiose, cooperavano nell'opera di repressione sessuale, come confermano anche le carte del Parlamento Monteleone.

Viene ugualmente respinta dall'Inquisizione l'istanza degli Stamenti i quali, contro le censure ecclesiastiche, chiedevano che si potesse fare ricorso al giudice delle appellazioni e dei gravami, investito in questo modo di competenze in grado di svuotare del suo potere il Sant'Uffizio (o Santo Tribunale: anche in Sardegna lo si chiamava così). C'era inoltre il pericolo, agli occhi di tale istituto, che questi appelli potessero far cadere il segreto, indispensabile nei procedimenti sulle materie di fede¹⁸⁸.

A fianco sia delle suppliche presentate dagli Stamenti nel corso del Par-

¹⁸⁷ Cfr. S. Loi, *Inquisizione, sessualità e matrimonio. Sardegna, secoli XVI-XVII*, Cagliari, 2006, pp.187-197.

¹⁸⁸ R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione spagnola in Italia*, Milano, 2000, pp. 220-221.

lamento Monteleone, sia di risposte fornite in proposito dall'Inquisizione, va segnalata una corrispondenza abbastanza fitta intercorsa nel 1688 fra lo stesso viceré, il reggente la Reale Cancelleria Pastor e l'inquisitore Hortega de Castro¹⁸⁹. Questi ricoprì l'incarico dal 1687 al 1695: in quel torno di tempo nominò 83 familiari e 261 nuovi *varas*. In una delle concordie stipulate nel secondo decennio del Seicento, si era stabilito che a Sassari il tribunale disponesse di un organico di 30 famigli; questi potevano essere 8 se il centro abitato aveva almeno 1.000 fuochi, 6 se ne aveva 400, 4 se ne aveva meno di 400 (e almeno 200), 1 per le comunità più piccole, ma 2 se queste erano in località costiere. Lo stesso Hortega provvide alla nomina di 18 *calificadores* (che erano dottori in teologia o docenti in grado di dare un parere sulla valenza, ereticale o meno, di una determinata proposizione) e di 34 *comisarios* che rappresentavano e coordinavano gli interessi dell'istituzione in un'area comprendente alcuni villaggi¹⁹⁰. Tale crescita numerica conferiva inevitabilmente nuovo impulso a dissidi con le altre "giustizie": da quella regia a quella feudale.

In ogni caso i problemi posti al riguardo dal Parlamento Monteleone erano ben lungi dall'essere risolti e si riproponevano in termini pressoché simili nelle Corti del conte di Montellano. Apprendiamo da queste carte che i membri del Sant'Uffizio non si curavano di rispettare gli accordi, invadevano sfere di competenza altrui, seguivano imperterriti a comminare assurde censure contro persone secolari ed ecclesiastiche e rendevano vane le *letras de conferencia*. I tempi per risolvere le cause diventavano lunghissimi per i ricorsi ai rispettivi *Consejos supremos*. Gli Stamenti formulavano pertanto l'istanza che si nominasse un giudice terzo, preferibilmente un cancelliere *de competencias*, che potesse pronunciarsi sugli annosi conflitti fra le due giurisdizioni. Lo stesso cancelliere avrebbe potuto decidere in appello sulle sentenze dell'Inquisizione, se non riguardavano materia di fede, per evitare il ricorso ai *Consejos*. Anche in questa occasione il viceré rimandò lo scottante problema al sovrano¹⁹¹.

Dense e fosche nubi continuavano però ad incombere nelle relazioni fra regio governo e Sant'Uffizio: nel 1702 l'inquisitore Juan Corvacho ordinava che la Reale Udienza ed il governatore di Sassari Pietro Amat Gambella rimettesero in libertà un certo Giovanni Baguy Esquirra, impossessatosi di buoi nelle terre dell'abbazia di San Michele di Plaiano, sulle quali l'organismo inquisito-

¹⁸⁹ Ivi, p. 221: al riguardo l'autore cita come fonte una corrispondenza custodita nell'Archivo Historico Nacional de Madrid, fondo Inquisición, legajo 2303.

¹⁹⁰ R. Turtas, *La Chiesa durante il periodo spagnolo* cit., p. 267.

¹⁹¹ G. Catani, C. Ferrante, *L'autunno degli Stamenti* cit., pp. 72-73.

riale percepiva delle rendite¹⁹². Il governo regio negava che il “Santo tribunale” potesse intervenire su un caso che non riguardava questioni di fede, ma l'imposizione di pene e di machizie, spettante al barone di Sorso (l'abbazia era ubicata fra Sassari e la Romangia). Corvacho inoltre rifiutava il ricorso ad una *conferencia*, cioè non voleva sedersi intorno ad un tavolo comune, insieme agli ufficiali regi, per trovare una soluzione al dissenso insorto fra le due parti.

Da questi ostinati rifiuti ebbe origine un crescendo di atteggiamenti e decisioni che portarono ad una clamorosa rottura: prima una lettera della *reyna gobernadora* rimproverava la Reale Udienza per non essere intervenuta con la debita energia e tempestività di fronte ad una palese interferenza; dal suo canto il massimo organismo giudiziario sardo, incalzato dal sovrano, dichiarava il Corvacho *bandedado* dal Regno. Questi replicò con l'interdetto di cui venne data pubblica lettura nella cattedrale sassarese di San Nicola: era troppo! Per tutta risposta gli ufficiali regi fecero abbattere una porta del castello, ben intenzionati ad arrestare l'inquisitore il quale li ammonì severamente, significando loro che contro la sua persona veniva commesso sacrilegio. Allora don Dionisio Gonzales de Mendoza, commissario del viceré, prese il Corvacho per la cappa (ma non è del tutto arbitrario immaginare che l'abbia afferrato per la collottola), ordinandogli di recarsi con lui a Porto Torres per essere imbarcato. Per percorrere il primo quarto di miglio, il corteo impiegò quasi un'ora, per il gran numero di persone venute ad assistere allo spettacolo inusuale dell'allontanamento dall'isola – in pratica *manu militari* – di un personaggio così potente e temuto¹⁹³.

Il braccio di ferro tra Sant'Uffizio sardo e potere regio – alla determinazione del quale sicuramente non era estranea una crescente insofferenza della società locale, che faceva sentire la sua voce anche per mezzo del Parlamento – provocava dunque la clamorosa cacciata da Sassari di un inquisitore di fronte ad una folla immensa. La moltitudine ora non partecipava passiva agli *auto de fé*, ma festeggiava un evento di segno esattamente opposto: bisogna riconoscere che si tratta di una svolta senza precedenti, che si accompagnava non casualmente al tramonto della dominazione spagnola. Certo, la

¹⁹² B. Anatra, *Economia sarda e commercio mediterraneo nel basso Medioevo e nell'Età moderna*, in B. Anatra, A. Mattone, R. Turtas, *L'Età moderna* cit., p. 170: tali rendite, stazionarie durante l'ultimo decennio del Cinquecento, crebbero nel 1606-1607; raggiunsero nel 1621 la punta più elevata del primo venticinquennio del XVII secolo; si impennarono nel 1630-31 e toccarono il picco secolare nel 1648-49. Un crollo violento si verificò nel 1653-54, cioè al passaggio della peste; dopo il tragico 1680-81, ci fu una nuova caduta nel 1688-89; solo negli ultimi anni Novanta ci fu un ritorno ai valori dei primi anni del Seicento.

¹⁹³ R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione* cit., pp. 221-226.

Corona ormai non era più disposta a sopportare arbitri, soprusi, bizze, intemperanze ed intromissioni di un tribunale, dimostratosi in altri tempi ed in diverse circostanze quasi onnipotente ed in parte funzionale alle esigenze di controllo – poliziesche e spionistiche – dello stesso istituto monarchico. In ogni caso era un'epoca intera che volgeva al termine.

L'episodio ci rende consapevoli, ancora una volta, che un profondo cambiamento del Seicento, verificatosi non solo e non tanto nelle istituzioni, quanto soprattutto nella società, nella cultura e nelle mentalità correnti, ha gettato le fondamenta per l'inesorabile condanna settecentesca dell'Inquisizione. Non si esagera nel sottolineare la forza che essa aveva nel condizionare la vita sociale e politica delle nostre comunità, attraverso un'attività che, secondo le indagini più recenti, è stata anche quantitativamente notevole e forse più "molecolare" di quanto si sia pensato. Nella seconda metà del Seicento processi e condanne sicuramente diminuirono, ma rimase in piedi una collaudata macchina di controllo politico e spionistico, esercitata sulle opinioni politiche e religiose, sul matrimonio, sui costumi e le abitudini sessuali (alla luce di una mentalità sessuofobica da cui non si può prescindere nell'esaminare la religiosità ufficiale del tempo), su determinati aspetti della cultura popolare: superstizioni, erbe medicinali, alimentazione, fatture, pratiche magiche, ricerche di tesori nascosti ed altre tradizioni orali, aspetti propri di una visione del mondo, se non antagonista, certo diversa, considerata dal potere riottosa, pericolosa, non del tutto dominabile dalle forti tendenze assimilazionistiche e castiglianizzanti, tipiche anche dell'istituto inquisitoriale. Esso andò in vari momenti allo scontro col potere laico che però, lungo i secoli, non poté farne a meno, indispensabile com'era per esercitare un più saldo controllo sul tessuto socioculturale.

Poiché, in relazione a determinati periodi, la documentazione esistente è molto lacunosa, non è possibile sapere quanti siano effettivamente stati in Sardegna i processi ed i processati. Nel Seicento l'attività del Sant'Uffizio andò riducendosi e non sempre i resoconti delle indagini vennero spediti a Madrid; gli incartamenti di cause iniziate e non concluse restavano negli archivi del tribunale sardo; molte persone vennero arrestate e poi liberate senza che di ciò rimanesse traccia nella documentazione ufficiale¹⁹⁴.

I quasi interminabili conflitti giurisdizionali trovano un sia pur parziale,

¹⁹⁴ S. Loi, *L'Inquisizione spagnola in Sardegna* cit., pp. 42-43, dove si fa ascendere a 2.784 il numero delle persone processate nel Seicento dall'organismo isolano. Tali dati sono da confrontare con quelli rilevati nelle ricerche di L. Solinas, *L'Inquisizione sarda nel '600 e '700. Denunce al Santo Ufficio*, Dolianova (Ca), 2005, p. 41, nella quale troviamo la cifra di 816 condannati nell'isola per vari reati fra il 1570 e il 1640.

ma comunque puntuale riscontro nelle riunioni e negli atti del plurisecolare istituto parlamentare. Nuove indagini, in grado di prendere l'avvio dalla documentazione archivistica, potranno senz'altro contribuire a gettare luce sulla diffusione nell'isola di idee eterodosse: luterane, calviniste, zwingliane o appartenenti alle varie articolazioni della Riforma "popolare"¹⁹⁵; la Sardegna inoltre oppone una sua forza, diciamo così, "resistenziale" alla macchina schiacciasassi dell'Inquisizione, ai processi di integrazione e di uniformismo linguistico-culturale da questa avviati ed in parte, bisogna riconoscerlo, condotti a termine. La castiglianizzazione – di cui il Sant'Uffizio è stato uno dei portatori – è solo un aspetto, per quanto di rilievo, di una più vasta acculturazione, la quale, com'è accaduto in altri spazi geografici ed in contesti temporali diversi, non è mai "un pranzo di gala"¹⁹⁶. Può anzi comportare, sulla lunga durata, un genocidio culturale per il soggetto, per la comunità minoritaria, per i soggetti sociali più deboli ed indifesi.

4. *Gli Stamenti ecclesiastico e militare.*

Questi due rami del Parlamento presentavano una supplica, peraltro breve, che assume però rilievo in quanto investe la tematica del riconoscimento di determinati meriti, propri di soggetti adeguatamente preparati: grazie ai loro servizi «las republicas son bien gobernadas»¹⁹⁷. Invece nella Sardegna del tempo, secondo quanto scrivono gli esponenti delle due Camere, in alcuni incarichi si succedono per tradizione membri delle stesse famiglie, talvolta inabili o inesperti per la loro giovane età. Si chiede di conseguenza che, nei posti dove si amministrano la giustizia, il patrimonio ed i problemi della difesa militare, siano nominate persone in grado di garantire cultura e debite competenze. Il viceré invita i richiedenti a rivolgersi al sovrano, il quale promette che esaminerà l'istanza¹⁹⁸.

¹⁹⁵ Si veda l'imponente mole di materiali in *Raccolta di documenti editi e inediti per la storia della Sardegna*, coordinatore F. Manconi, vol. 3, *Documenti sull'Inquisizione in Sardegna (1493-1713)*, Edizione di S. Loi e A. Rundine, Sassari, 2004, che in particolare riguardano libri proibiti, arbitri e violenze usati verso uomini e donne, *auto de fé*, torture, rendite del Santo tribunale (fra le quali va ricordata quella derivante dall'abbazia di San Michele di Plaiano, presso Sassari), diffusione delle idee ereticali, ecc.

¹⁹⁶ Cfr. M. Pira, *La rivolta dell'oggetto. Antropologia della Sardegna*, Introduzione di G. Barbiellini Amidei, Milano, 1978, pp. 270-277, nelle quali si parla di "catastrofe" della società agropastorale e di "anomia"; al riguardo si veda anche F. Francioni, *I problemi della scuola in Sardegna. La crisi d'identità dell'insegnante*, su "Ichnusa", n. 10, luglio-dicembre 1986.

¹⁹⁷ Doc. 194, capo 1, c. 241.

¹⁹⁸ Doc. 332, c. 512.

Si potrebbe osservare che da questa domanda trapela forse la preoccupazione di assicurare i seggi delle istituzioni in genere a tutti (cioè non solo ad alcuni) rampolli delle famiglie aristocratiche e nobiliari. Tuttavia viene messo in primo piano il principio del merito, ciò che riveste una valenza indubbiamente critica nei confronti di un concetto cardine dell'Antico Regime. Nell'affermazione secondo la quale gli scranni pubblici a disposizione erano pochi e scarsa era la speranza di ricoprirli, occorre vedere un riverbero della storica battaglia per la richiesta della "privativa" delle cariche pubbliche ai sardi, obiettivo che, come sappiamo, aveva creato fortissime tensioni fra Corona e ceti privilegiati, soprattutto nella drammatica crisi del 1688.

Al capo 2, gli stessi Stamenti richiamano l'attenzione sul grave danno subito dagli abitanti dei villaggi che, dopo aver rifornito Cagliari di grano, non venivano pagati per due o più anni. Ne risentivano le operazioni di riscossione del donativo e l'adempimento degli obblighi verso i baroni. Il viceré replica ricordando che nel Parlamento Santisteban il sovrano – dietro petizione dei tre Stamenti – aveva stabilito il pagamento del grano nell'anno successivo con l'interesse del 6% in più (rispetto al prezzo di *afforo*, sottoposto cioè al calmiere viceregio) per ogni ritardo¹⁹⁹. Il mancato adempimento di questa decisione avrebbe fatto cadere l'obbligo di approvvigionare la città da parte dei villici. Il sovrano ratifica quanto ha stabilito il viceré²⁰⁰.

Infine i due rami delle Corti chiedono (al capo 3) che don Salvatore Maddau, don Antonio De Tori ed altri cavalieri, mandati in esilio o al confino, possano tornare nelle loro case. Al riguardo il viceré rinvia al monarca, il quale a sua volta replica che terrà presente l'istanza²⁰¹.

In un'altra breve supplica, ecclesiastici e militari stigmatizzano il comportamento di coloro che si sottraggono al pagamento del donativo per aver mutato domicilio ed essersi trasferiti in città. In ogni caso, si sostiene, essi devono effettuare un versamento in proporzione ai beni lasciati nei loro centri d'origine. Il viceré risponde che esaminerà la materia col sovrano, il quale decide che si deve contribuire in proporzione ai beni ed alle proprietà lasciate nei villaggi prima del cambio di residenza.

La richiesta del capo 2 – secondo la quale nobili e cavalieri, onde potersi dedicare alla gestione dei propri beni, devono essere esentati dal servire

¹⁹⁹ Sul significato di questo termine si tornerà nel paragrafo successivo.

²⁰⁰ Doc. n. 194, c. 242.

²⁰¹ *Ibidem*. Cfr. anche doc. n. 332, c. 512v.

come sindaci nei sobborghi cagliaritari – viene accolta dal duca di Monteleone e ratificata dal re²⁰².

5. *Lo Stamento reale.*

La supplica di questa Camera dell'antico Parlamento sardo va inserita nell'ambito di una politica annonaria che aveva ricevuto fondamenti e connotati duraturi già dal XIV secolo, ad opera dei catalano-aragonesi.

Fin dal 1357, per privilegio concesso dalla Corona, Cagliari poteva ammassare dentro le sue mura fino a 20.000 starelli di grano (uno starello cagliaritano=l. 50,5). Tale quantità non era destinata al consumo immediato, ma doveva essere riservata per far fronte a determinate esigenze: in primo luogo la difesa militare da attacchi esterni, ma anche le carestie. Nell'annata agricola seguente, al momento dell'immissione del grano nuovo, la parte residuale – ma poteva essere anche l'intera quota, qualora non si fossero verificate emergenze – si rendeva disponibile per la città che aveva il diritto di esportarla, franca da ogni prelievo in favore dell'erario.

Il privilegio di *magatzen* venne esteso a Sassari (per 4.000 rasieri, corrispondenti a 12.000 starelli), ad Alghero e ad Oristano con modalità simili e per lo stesso quantitativo. Nel 1519 a Castellaragonese veniva data facoltà di immagazzinare 2.000 rasieri (pari a 6.000 starelli). Solo negli ultimi anni Trenta del XVI secolo veniva riconosciuta ad Iglesias la possibilità di usufruire di un ammasso di uguale entità. Dal suo canto Cagliari arrivava, su un piano però più virtuale che reale, alla quota di 40.000 starelli.

Verso la metà del Seicento il privilegio della frumentaria metteva le sette città regie della Sardegna nella condizione di chiudere nei propri magazzini fino a 90.000 starelli ed oltre. Per il riconosciuto primato delle città sulle campagne, Sassari era prevalentemente rifornita dal Logudoro (suddiviso con Alghero in due aree di rispetto dopo liti estenuanti fra i due centri), ma anche da altri territori; Castellaragonese lo era dall'Anglona; Bosa (per 2.000 starelli) dalla Planargia; Iglesias dalle località del Sigerro e della *Montangia* (per 6.000 starelli): «Delle sette città regie – ha scritto Bruno Anatra – Cagliari non solo è quella che si ritaglia la fetta più consistente di quello che nel XVII secolo viene chiamato il grano di *porción*, e che più delle altre, pur dibattendosi negli stessi problemi finanziari, ebbe modo di dare pratico corso al suo

²⁰² Doc. 195, cc. 243-244; doc. 332, c. 512v.

privilegio, ma è anche quella che funge da città guida, punto di riferimento obbligato delle modifiche che la politica annonaria conobbe nel corso della dominazione spagnola in Sardegna»²⁰³.

Più propriamente, con l'espressione *saca de porción* si intende l'esportazione del grano franca da gabelle: quella quantità che – per legge – le città, i baroni ed i produttori in genere dovevano *encerrar*, cioè chiudere per un anno nei depositi, cioè nelle frumentarie, onde ovviare ad eventuali allarmi alimentari. Trascorso l'anno, dopo il nuovo raccolto, ai proprietari ed ai centri urbani – ed in primo luogo a Cagliari (come si è detto) – veniva concessa la *saca libre* del grano vecchio. L'esportazione esente da tasse assicurava profitti notevoli ai mercanti, i quali in tal modo venivano più che ricompensati del *servicio* reso alle città²⁰⁴.

Costituisce un elemento caratteristico e decisivo della società d'*Ancien Régime* la politica frumentaria che era stata introdotta in Sardegna intorno alla seconda metà del Quattrocento. Negli anni trenta del Seicento il prezzo di *afforo*, cioè calmierato rispetto a quello corrente sul mercato, viene stabilito, per il Capo del Logudoro, dal viceré, assistito da una commissione consultiva di cui erano membri funzionari regi e consiglieri civici di Sassari²⁰⁵. Lo stesso viceré, per il Capo di Sotto, doveva sentire il parere dei rappresentanti della municipalità cagliaritano, nonché di feudatari ed ecclesiastici. L'*afforo* era comprensivo dei costi di trasporto, fissati a 2 soldi per starello²⁰⁶.

²⁰³ B. Anatra, *Per una storia dell'annona in Sardegna nell'età aragonese e spagnola*, in "Quaderni sardi di storia", n. 2, gennaio-giugno 1981, p. 93. Si veda anche, dello stesso autore, *Economia sarda e commercio mediterraneo* cit., pp. 143-148. I villaggi che dovevano concorrere all'approvvigionamento di Cagliari erano 43; Sassari era rifornita invece da 35 centri rurali; accanto a quelli logudoresi figuravano diversi villaggi del Goceano, del Marghine e della Planargia come Bultei, Benetutti, Anela, Bottidda, Bono, Burgos, Esporlatu, Illorai, Silanus, Macomer ed altri.

²⁰⁴ F. Manconi, *La Sardegna barocca, paradigma della decadenza spagnola*, saggio introduttivo a G. Aleo, *Storia cronologica* cit., p. 38.

²⁰⁵ Il termine *afforo* viene dal catalano *aforar*= valutare i generi e le mercanzie per il pagamento di determinati diritti (in francese il termine è: *affeurer*). La tassazione del prezzo del grano, dei legumi e dei commestibili era considerata regalia sovrana. Si procedeva alla determinazione dell'*afforo* verso la fine di agosto o ai primi di settembre, una volta assunta dal governo precisa informazione sull'andamento dei prezzi. La fissazione avveniva durante una cerimonia non priva di solennità: spettava alla prima voce dello Stamento militare presentare al viceré una supplica «con la preghiera di avere riguardo alla povera gente» (cfr. F. Loddo Canepa, voce *Afforo*, nel *Dizionario archivistico per la Sardegna*, Cagliari, 1926, pp. 12-14; si veda inoltre la voce *afforo* in *Distosa* cit.). Spesso il prezzo dell'*afforo* era di gran lunga inferiore a quello della piazza; pertanto risultava economicamente non conveniente, se non gravoso, per le popolazioni rurali, vendere il grano a prezzo politico.

²⁰⁶ B. Anatra, *Per una storia dell'annona* cit., p. 94.

Nel corso della seconda metà del Cinquecento furono pubblicate alcune prammatiche che regolavano modi e termini per stabilire le quote dovute dai villaggi e per condurre le granaglie nei magazzini civici. Nella lingua castigliana il vocabolo *ensierro* significa chiusura e rende efficacemente l'idea dell'accumulo coatto delle scorte per soddisfare i fabbisogni alimentari delle popolazioni urbane. La concessione delle *sacas* – cioè dei permessi di esportazione fuori dell'isola, cui erano interessati anche feudatari, proprietari terrieri, contadini e mercanti – era condizionata dall'imperativo di soddisfare in primo luogo le esigenze delle città e delle municipalità.

I problemi annonari erano strettamente legati a quelli dell'ordine pubblico. I sovrani dovevano impegnarsi per garantire rifornimenti adeguati e per regolarne la distribuzione; e ciò sia per affrontare adeguatamente insorgenti problemi di difesa militare, sia per evitare malcontenti, proteste e sollevazioni derivanti dalla penuria del cibo. Lo Stato si sentiva vulnerabile soprattutto nel rapporto con le masse subalterne, composte per intero da consumatori di pane. La soglia di tolleranza dei popoli, di fronte allo spettro delle carestie e della morte per fame o per stenti, poteva pericolosamente abbassarsi²⁰⁷. Sappiamo però che in occasione della *hambre universal* del 1680-81 – ed anche in seguito – la possibilità (o la minaccia) di ribellioni e rivolte non prese corpo.

Commissari civici appositamente incaricati rastrellavano, secondo il prezzo d'*afforo*, le quantità dovute per privilegio, ripartite secondo le circoscrizioni rurali, in base a liste decimali. Si parlava in proposito di *trigo de escrutinio*. Alla fine del XVI secolo venne ordinato ai contadini di trasportare gratuitamente la quota che dovevano obbligatoriamente versare per ogni città²⁰⁸. L'espressione *trigo de escrutinio*, insieme al già ricordato grano *de porción*, ricorre anche nelle carte del Parlamento Monteleone.

Anche i feudatari, immagazzinando parte delle loro rendite in natura, potevano poi esportare, col ritardo di un anno, i prodotti pressoché in franchigia. Dalla fine del Cinquecento spettò invece alle autorità dei villaggi raccogliere il grano in forma di scrutinio per convogliarlo verso le città. Ma nelle esportazioni erano i mercanti più ricchi e più potenti (di solito genovesi) a fare la parte del leone. Tra il 1590 ed il 1623 vennero in media estratti annualmente dall'isola intorno ai 98.345 starelli. Di questi solo il 15,5% era costi-

²⁰⁷ S. L. Kaplan, *Le pain, le peuple et le Roi. La bataille du libéralisme sous Louis XV*, Paris, 1986, p. 21; F. Manconi, *Per il grano del re. I tumulti frumentari fra Sette e Ottocento*, nella raccolta di saggi dello stesso autore, *Il grano del re. Uomini e sussistenze nella Sardegna d'antico regime*, Sassari, 1992, pp. 161-172.

²⁰⁸ B. Anatra, *Per una storia dell'annona* cit., p. 95.

tuito dalla cosiddetta “porzione” di cui ogni centro urbano aveva la disponibilità. Il resto era costituito da esportazioni ordinarie e da *sacas de merced*, concesse cioè dal governo viceregio a titolo di favore; solo una piccola parte veniva esitata dalle gerarchie ecclesiastiche.

La gran parte del grano dei contadini finiva nelle mani dei mercanti, i quali rastrellavano per pochi soldi i *villetes*, cioè le licenze di esportazioni concesse al *labrador* (al coltivatore della terra), che, una volta prodotto il grano, non era in grado organizzarsi ulteriormente ed era non solo sottoposto al primato delle città, ma finiva vittima, come si è osservato in precedenza, delle logiche di accaparramento proprie di oligarchie mercantili e nobiliar-feudali. Era quasi impossibile per tanti piccoli produttori dispersi reggere l’urto della contrattazione con quei commercianti che gravitavano su Genova, fulcro di interessi ed affari di portata mediterranea²⁰⁹.

Antonio Genovès, Francesco Mallon, Gianfrancesco Martí o Marti e Benedetto Nater erano genovesi che avevano fissato il loro domicilio a Cagliari per la posizione strategica della città e del porto. I membri di queste famiglie riuscirono ad espandere il raggio dei loro affari, investendo non solo sul commercio dei grani, ma anche sulla pesca del tonno e del corallo, sull’amministrazione dei grandi patrimoni feudali e sui prodotti dell’allevamento. Nel Parlamento presieduto da Carlo de Borja, duca di Gandía, era stata formulata e poi respinta la richiesta secondo la quale i forestieri non coniugati con donne cagliaritaniche dovevano essere privati della cittadinanza. In ogni caso i genovesi, resi avvertiti da questo tipo di iniziativa, fecero ben presto ricorso ad opportune alleanze matrimoniali. Dal canto loro i mercanti sardi, cagliaritani in specie, furono ben presto soppiantati o quasi. Solo alcuni riuscirono a inserirsi nei grandi traffici grazie alle strategie matrimoniali adottate dai liguri, che puntavano al radicamento nella situazione locale: a parte Michele Comprat, “capofila del clan sassarese dei Manca”, mercante di origine ebrea, che ebbe poi un titolo nobiliare, vanno ricordati i sardi Gaspare Cugia, Giuliano Ursena, Antioco Parti e Giovanni Antioco Ponti. Questi personaggi – come ha scritto Gian Giacomo Ortu – «in genere sembrano cavarsela piuttosto bene e i loro bilanci godono di salute migliore di quella dei vari uffici patrimoniali e finanziari dell’amministrazione regia. Comunque sia, le loro società sono centri duri di pressione e di potere, in interferenza vistosa con le attività di governo»²¹⁰. Dal canto loro i piccoli operatori riuscirono a

²⁰⁹ Ivi, p. 99.

²¹⁰ Si veda l’introduzione di G. G. Ortu a *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía*, a cura dello stesso autore, in ACRS, vol. 14, Cagliari, 1995, p. 97.

proseguire nella loro attività ottenendo di commerciare con le zone interne in deroga ai divieti posti dalle prammatiche²¹¹. Ma il quadro socioeconomico era destinato a mutare drasticamente con la pestilenza del 1652-57 e con gli eventi calamitosi del 1680, del 1681 e del 1687.

In ogni caso i Genovès, o Genovese, ottenuto nel 1677 il titolo nobiliare, si inserirono nell'aristocrazia locale, dapprima col titolo di baroni di Portoscuso (1680), quindi con quello di marchesi della Guardia (1700). Già negli anni Settanta del Seicento controllavano più della metà delle esportazioni di grano, il commercio più importante e redditizio della Sardegna²¹². Si perpetuava così la costante propria di uno "scambio ineguale impoverente" – che perpetuava determinati meccanismi di stampo coloniale – secondo le condivisibili categorie proposte da John Day²¹³.

Dal suo canto Cagliari, nel periodo 1642-54, riuscì (con l'eccezione del 1653) ad esportare ogni anno oltre 30.000 starelli della sua porzione. Come risulta dal bilancio cittadino del 1655, il *trigo de porción* rappresentava, col 28%, la voce più consistente delle entrate complessive della capitale²¹⁴; la tassa sul vino o quella sul commercio al minuto garantivano un gettito che arrivava al 17-19%. Peraltro i metodi empirici di ammasso in uso nelle città – in particolare nella Frumentaria di Sassari – rendevano quanto mai difficoltoso preservare il prodotto dall'umidità, ma soprattutto da parassiti ed insetti come il gorgoglione²¹⁵.

²¹¹ B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese* cit., pp. 526-527; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 408, 415, 457.

²¹² B. Anatra, *Economia sarda* cit., p. 183. Sulla preponderanza dei genovesi nel commercio da e per l'isola, cfr. A. Mattone, *La Sardegna nel mondo mediterraneo* cit., p. 17; F. Manconi, *La Sardegna barocca, paradigma della decadenza spagnola* cit., p. 17: «Negli anni Trenta e Quaranta del secolo, in virtù di vantaggiosi *asientos* nei settori della cerealicoltura e della pesca, i mercanti genovesi garantiscono alla Corona consistenti anticipazioni di capitali. I profitti altissimi che ne ricavano li destinano in buona parte a lucrare sulle dismissioni di terre, di peschiere, di tonnare, di saline e di ogni sorta d'immobili appartenenti al patrimonio regio. Nei tempi più critici per le finanze ispaniche non trascurano neppure, questi borghesi, d'acquistare in via definitiva o temporanea per modiche somme certi uffici pubblici come i *vegueratos* delle città, le *oficialías* delle *encontradas*, le *escribanías* ed una miriade di altri impieghi minori centrali e periferici». L'arrendamento o appalto di vasti territori di proprietà della Corona riguardò in particolare la baronia di Quarto e l'incontrada del Mandrolisai.

²¹³ Il riferimento è alla raccolta di saggi *Uomini e terre nella Sardegna coloniale. XIII-XVIII secolo*, Torino, 1987. Si veda anche la disamina di determinate categorie interpretative (centro e periferia, scambio ineguale, ecc.) proposta da A. Mattone, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo* cit., pp. 14-16.

²¹⁴ B. Anatra, *Economia sarda* cit., p. 145.

²¹⁵ Cfr. B. Anatra, *Per una storia dell'annona* cit., pp. 98-101; P. Cau, *La Frumentaria di Sassari. Origine, costruzione e restauro del magazzino annonario sassarese*, con contributi di M. Porcu Gaias, E. Cenami, P. S. Simonetti, S. Ticca, Sassari, 1993.

La dinamica della produzione granaria del Seicento si caratterizza mediante un'ascesa, peraltro non lineare, nei primi 30-40 anni del secolo; intorno agli anni Cinquanta essa subisce un colpo durissimo ad opera della pestilenza; anche gli anni Sessanta sono caratterizzati dalla crisi; dopo la terribile carestia di inizio anni Ottanta, si verifica una netta ripresa alla fine del Seicento.

Nel 1616 la produzione isolana di grano fu di 1.100.000 starelli: furono allora previsti permessi di esportazione per 150.000 starelli, pari al 14% della produzione complessiva. Per l'anno seguente venne calcolato che essa avrebbe superato 1.500.000 starelli: il tetto delle esportazioni venne allora fissato in 310.000 starelli, pari al 20% del prodotto. Ottimi raccolti vennero registrati negli anni dei viceré conte del Real e duca di Gandía, ma il picco della cerealicoltura sarda va ricercato negli anni fra il 1608 ed il 1620 (con l'eccezione del 1605 e del 1615) e venne in effetti toccato nel 1619 con un milione e mezzo circa di starelli: e non a caso si tratta di anni che attestano una dinamica demografica isolana quanto mai favorevole²¹⁶. Da sola Cagliari sarebbe passata dai 210.000 starelli del 1613 ai 200.000 del 1615²¹⁷.

Nella seconda metà del secolo l'agricoltura isolana passò attraverso varie e prolungate crisi produttive. Il 1669 fu un anno di scarso raccolto. Nel 1670 la *cosecha* fu, se non drammatica, certamente "muy corta"²¹⁸. Vennero comunque esportati più di 100.000 starelli di grano (una quantità tuttavia inferiore a quella estratta nell'anno precedente). Anche nel 1671 la popolazione «padeció de falta de trigos»²¹⁹. Per soccorrere i contadini, Cagliari finì col rimetterci più di 20.000 scudi. Vennero esportati solo 27.000 starelli. Nel 1672 alle carenze produttive si aggiunse la diserzione del naviglio francese e genovese, che per caricare il grano si recava sulle coste dell'Africa nord-occidentale²²⁰.

In ogni caso, fra il 1670 ed il 1680, il prodotto esitato si tenne su una media annua di 108.000 starelli, con punte di 150.000 nel 1675 e nel 1676 e di circa 135.000 nel 1678. Una grave caduta si verificò nel 1679 (solo 22.000 circa). Rovinoso fu il crollo del 1680: si fece ricorso a massicce importazioni provenienti soprattutto dalla Sicilia (intorno ai 200.000 starelli); le esportazioni dalla Sardegna crollarono a 9.500. L'assistenza dell'annona cagliaritano dovette estendersi a quasi tutto il Regno²²¹.

²¹⁶ F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., p. 367.

²¹⁷ B. Anatra, *Economia sarda* cit., pp. 165-166.

²¹⁸ B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese* cit., p. 641.

²¹⁹ Ivi, p. 641.

²²⁰ Cfr. B. Anatra, *Economia sarda* cit., p. 181; Id., *Dall'unificazione aragonese* cit., p. 642.

²²¹ B. Anatra, *Economia sarda* cit., p. 181.

Nella seconda metà degli anni Ottanta la situazione non migliorò di molto. Nel 1685-86 viene registrata una “corta cosecha” nelle diocesi di Sassari, Oristano ed Ales. Nel 1687 le *sacas de trigo* furono appena di 30.000 starelli circa, mentre nell’anno successivo sfiorarono i 150.000, un tetto toccato negli anni settanta, ma di gran lunga inferiore alle cifre raggiunte nella prima metà del secolo. Nel 1688 il Logudoro, insieme alla Gallura, lamentava notevole mancanza di grano²²².

Dalle sacche del 1687-88 si rileva che alla crescita delle esportazioni di grano corrisponde un calo nell’estrazione dei suoi derivati. Le sacche di grano, cioè, salgono di 3 volte e mezzo rispetto agli anni precedenti, ma quelle di farina, semola e pasta si contraggono quasi della metà²²³.

A parte la crisi del 1692, nell’ultimo decennio del secolo la produzione e l’estrazione tendono a risollevarsi. «Nel periodo 1693-96 – ha scritto Anatra – le sacche rendono sulle 146.000 lire in media annua: un 20% in meno rispetto al 1688-89, ma un 29% in più rispetto al 1685-90; tra l’ottobre 1699 e il gennaio 1700 si esportano poco più di 188.000 starelli di grano: il doppio di quanto esportato in media negli anni 1670, un quarto in più della loro punta più alta»²²⁴. Le curve della produzione e del commercio granario negli anni Ottanta si presentano dunque tormentate e tendono all’ascesa solo negli ultimissimi anni del secolo.

In rapporto a questi meccanismi ed a tali dinamiche va esaminato il ruolo dei viceré che, afferma Gian Giacomo Ortu, «non sanno resistere alla tentazione dei guadagni colossali che consente il controllo monopolistico del movimento delle *sacas*»²²⁵.

Nelle Corti del duca di Monteleone, tramite un documento articolato in 11 capi, lo Stamento reale forniva dati e cifre che contribuiscono a chiarire il problema dell’*insierro* soprattutto in rapporto alla situazione della capitale del Regno. Essa metteva in risalto i propri meriti in alcuni momenti calamitosi: nel 1637 aveva infatti soccorso Oristano, invasa da un’armata francese, con grani e con una somma eccedente i 17.000 pesos. Nel 1671 e soprattutto dieci anni dopo, Cagliari aveva soccorso i villici del territorio, angustiati da fame generale. La città poneva in risalto che aveva aiutato gli abitanti del distretto circostante ed i villaggi sottoposti all’*insierro* proprio grazie all’esistenza di questo vincolo. Da ciò discendeva che il mancato approvvigionamento della

²²² B. Anatra, *Dall’unificazione aragonese* cit., p. 642.

²²³ Anatra, *Economia sarda* cit., pp. 183-184.

²²⁴ Ivi, p. 182.

²²⁵ G. G. Ortu, il saggio introduttivo a ACRS, vol. 14 cit., p. 72.

capitale avrebbe potuto creare pericoli enormi anche per il circondario, soprattutto in occasioni di guerre, pestilenze e carestie.

Nel 1635, nel 1644 e nelle guerre di Catalogna, Cagliari aveva dato più di 8.000 starelli di grano; nel 1658, ben 27.000 starelli erano stati prestati agli eserciti reali impegnati contro il Portogallo. Nel corso del viceregato del principe Ludovisi le stesse truppe erano state assistite con l'elargizione di 3.000 starelli e con altri 7.240 dati in prestito. Altri esempi, aggiungeva il documento degli stamentari, si potevano aggiungere a questi, ma la lista sarebbe stata troppo lunga.

Secondo i privilegi concessi dai re cattolici, Cagliari avrebbe dovuto immagazzinare oltre 30.000 starelli: in effetti la cifra poteva essere maggiore se non fossero sopraggiunti problemi nei rapporti con la popolazione rurale, tenuta a condurre le granaglie in città. Essa veniva ricompensata in base al prezzo di *afforo*, fissato dalle autorità. I villici inoltre percepivano, per il solo trasporto, due soldi a starello. Il 12 dicembre 1676, il viceré Santisteban aveva decretato che il pagamento doveva essere effettuato nell'anno successivo. Ma negli anni Ottanta gli abitanti dei villaggi cominciavano a chiedere il saldo sia dell'arretrato, sia del carico condotto in quel momento. Nella supplica dello Stamento reale si sostiene che ciò costituiva un duro colpo per il principio dell'*insierro* che in questo modo era quasi vanificato. Il viceré ribadiva l'obbligo per i villaggi di condurre il grano di scrutinio in città e riconfermava le invocate disposizioni di Santisteban: alle comunità rurali fornitrici era doveroso corrispondere il prezzo di *afforo* (nel quale erano compresi i due soldi per starello a titolo di trasporto) e l'interesse del 6% per ogni ritardo nei versamenti loro dovuti. Il sovrano dal suo canto si adeguava²²⁶.

Quasi in parallelo alle considerazioni di questa Camera, nello stesso Parlamento Monteleone i rappresentanti di Cagliari ribadivano che, in base a privilegi e capitoli stabiliti in diverse occasioni, la città aveva ottenuto di immagazzinare ogni anno, per tutto il mese di luglio, circa 30.000 starelli di grano e di esportarli in regime di franchigia rispetto ai diritti della cassa reale. L'unico vincolo da osservare imponeva un nuovo immagazzinamento nel giro di tre mesi, secondo quanto era emerso nelle Corti presiedute dal conte di Santisteban. In realtà, per anni interi, questi privilegi non erano stati rispettati: la città veniva assoggettata al pagamento di mezzo reale per l'esportazione di ogni starello e a nulla erano valse polemiche e proteste ufficiali. Nel frattempo i privati e quelli che usufruivano del grano di porzione potevano

²²⁶ Doc. 203, cc. 278-280v.; doc. 332, c. 513.

esitare le quantità loro assegnate senza sborsare alcunché. Era evidente che in questo caso la città subiva seri danni. Su questo specifico punto Pignatelli replicava rimandando ai privilegi ed ai capitoli, in rapporto sia all'estrazione, sia al versamento del mezzo reale²²⁷.

Dal suo canto Oristano lamentava, nel corso degli stessi lavori parlamentari, di essere assoggettata al pagamento di un reale per la sacca di ogni starello del frumento di porzione, cifra imposta in modo indebito dal governo ed avocata in seguito dal sovrano alla regia cassa. Analogamente alle osservazioni di Cagliari, la città – sottolineava il suo sindaco, il già ricordato Salaris – non andava considerata inferiore a quei “magnati”, a quei “porzionisti” i quali, dal canto loro, non versavano somma alcuna. D'altra parte Oristano aveva un disperato bisogno dell'entrata di questo reale per ridimensionare i propri debiti ed assicurare il saldo del donativo: il duca di Monteleone riconfermava la franchigia, affermando che essa doveva essere goduta alla stessa stregua di quanto facevano i “porzionisti”. Anche il sovrano avrebbe approvato²²⁸.

A sua volta Cagliari aveva a che fare con importanti creditori: con don Antonio Genoves e con altri mercanti risultava in debito di moltissime migliaia di ducati – per non parlare degli interessi – perché nei terribili anni 1680-81, onde far fronte alla carestia, essi avevano fatto arrivare dall'estero a proprie spese 20.000 starelli di grano, posti in vendita a 22 reali lo starello. La città si trovava ora nella necessità di restituire la somma, pagando per ogni starello un prezzo che con gli interessi era salito fino a 33 reali. Le rivendicazioni degli agricoltori mettevano in ginocchio Cagliari, impossibilitata ad esportare una quota delle riserve granarie in franchigia dalle *tratte*, i diritti di *saca*, cioè di esportazione, che costituivano il principale cespite dell'erario.

Pertanto lo Stamento reale chiedeva, al capo 1 di una supplica, che Cagliari venisse mantenuta nel privilegio secondo il quale i villaggi erano tenuti a condurre il grano in città. Allo stesso tempo essa si impegnava a saldare ogni arretrato. Il viceré stabiliva che i villici si adeguassero alle decisioni prese a suo tempo dal conte di Santisteban. Il sovrano si conformava alla decretazione del Pignatelli. Doveva essere loro corrisposto il prezzo di afforo, comprendente i due soldi per starello a titolo di trasporto del carico e l'interesse del 6% per le more intervenute, per responsabilità di Cagliari, nei tempi del versamento.

²²⁷ Vedi doc. n. 341, cc. 704-704v.

²²⁸ Cfr. doc. 186, capo 7, c. 190v.; doc. 332, c. 517v.

Al punto successivo si chiedeva che i sindaci delle comunità effettuassero gli scrutini prima che il grano fosse venduto; nell'ultima settimana di giugno e nelle prime di luglio, venuti a conoscenza della quantità e della qualità dell'annata, avrebbero dovuto dare comunicazione alla città della conduzione dei grani. Inoltre dovevano stabilire quanto sarebbe rimasto per la sussistenza dei villaggi. Qualora fossero insorte difficoltà fra i sindaci e Cagliari, si sarebbe proceduto con riviste e scrutini effettuati nella debita forma per stabilire la quantità di grano necessaria all'*insierro*. Al riguardo il viceré rispondeva che avrebbe provveduto al momento opportuno.

Al capo 3 si faceva notare che l'invio di scrivani, alguazili e commissari fiscali per la riscossione del donativo comportava delle diarie di entità superiore alla quota del donativo stesso versato dai più poveri. All'esazione, invece, avrebbero dovuto attendere solo i ministri ordinari. Il viceré replicava che si sarebbe fatto ricorso all'invio solo in caso di negligenza dei ministri stessi, cui sarebbero spettati gli oneri di quelle missioni. Il sovrano si conformava.

Rispondendo all'istanza seguente, il duca di Monteleone stabiliva che baroni e reggitori avrebbero potuto arrestare e carcerare i sindaci dei villaggi solo in casi gravi e previa consultazione col viceré.

Il capo 5 contestava alla Reale Governazione di Sassari l'invio di mandati esecutivi e di citazioni, con emissioni di relative sentenze, che invadevano un terreno di competenza delle città, cui spettava l'amministrazione della giustizia sui casi di prima istanza. Di questa intromissione avevano subito le conseguenze Alghero, Bosa e Castellaragonese; ne facevano le spese veghieri, podestà ed ufficiali dei villaggi – privati della loro giurisdizione – ed inoltre quei cittadini che dovevano abbandonare le loro residenze per vedere risolte le cause. Sulla dubbia interpretazione circa l'appartenenza di una causa, l'istruzione doveva essere sospesa per sentire in proposito la Reale Udienza. Il viceré rinviava alle prammatiche ed alle leggi del Regno.

Il punto seguente ritornava sul problema delle cariche a vita, già affrontato nella supplica degli Stamenti ecclesiastico e militare. Anche i governatori e gli assessori della Reale Governazione, quasi sempre nativi di Sassari e con posto vitalizio, andavano chiamati a rendere conto del loro mandato alla fine di ogni quinquennio; avrebbero potuto riprendere l'incarico solo dopo il rito del *purgar taula* ²²⁹.

Al capo 7 si sosteneva che i secolari dovevano rifiutare citazioni dei tribunali ecclesiastici dirette a debitori su pensioni di censi per contratti sti-

²²⁹ Cioè rendere conto del loro operato.

pulati da loro o da quelli cui erano succeduti. Ufficiali, maggiori ed altri ministri di giustizia erano invitati a rigettare queste iniziative della giurisdizione ecclesiastica. Il viceré rispondeva che avrebbe proceduto a seconda delle circostanze. La richiesta era legata al capo 9: in esso si faceva riferimento alla bolla del papa Pio V, concernente la creazione dei censi che, pur richiesta dal sovrano, non era stata ammessa nei Regni sottoposti alla Corona spagnola. Tuttavia alcuni abitanti della Sardegna avevano ugualmente stipulato dei contratti uniformandosi ai requisiti della bolla pontificia, senza attendere alcuna risoluzione regia al riguardo. Per altro verso vassalli e comunità si trovavano legati ad obblighi particolarmente onerosi nel caso in cui avessero stabilito accordi senza precisare i confini dei fondi, secondo quanto richiesto dallo stesso provvedimento papale. Da alcuni anni – precisava la supplica dello Stamento reale – erano state formulate dichiarazioni di nullità circa le ipoteche su case, vigne e terreni chiusi i cui confini però non erano ben determinati. Alcune persone erano costrette a restituire quello che avevano percepito in più, mentre i debitori tenuti a pagare le pensioni si rifiutavano di versarle. In questo ambito le liti giudiziarie andavano moltiplicandosi. Si chiedeva pertanto il ritorno alla situazione originaria. Il viceré rinviava i richiedenti al sovrano il quale ordinava che si seguisse la consuetudine.

Al capo 10 il sindaco della città di Alghero Francesco Diego Carola e l'avvocato dello Stamento reale Francesco Muro, entrambi dottori in legge, venivano raccomandati a Pignatelli affinché interponesse i suoi buoni uffici presso il sovrano che avrebbe potuto assegnare ai due le prime toghe vacanti.

Nel capo 11 Antioco Delvechio – per i servizi prestati lungo l'arco di trent'anni, in qualità di segretario delle *Cortes* – ed il subsindaco Francesco Cani venivano indicati allo stesso viceré, perché se ne facesse mallevadore presso la Corona, la quale avrebbe dovuto concedere ai due qualche doveroso riconoscimento. In generale il sovrano si conformava alle decisioni viceregie ed in particolare, sugli ultimi due capi, si limitava a replicare che avrebbe tenuto presente il servizio ed il merito dei personaggi segnalati in occasioni future²³⁰.

I principali passaggi della supplica dello Stamento reale mettono in luce i problemi dell'annona, legati al rapporto città-campagna ed al predominio che la prima vantava sulla seconda; viene inoltre posto in rilievo il nodo dell'amministrazione della giustizia, spettante anche ai centri urbani (cioè ai veghieri) e non sempre limitatamente alle cause di prima istanza. Conflitti giu-

²³⁰ Si veda il doc. 203, cc. 278-286; per le decretazioni regie, cfr. doc. 332, cc. 513v.-514.

risdizionali si aggiungevano a quelli già posti in risalto riguardo alle pretese dell'Inquisizione: questi temi, non certo secondari nello svolgimento dell'intero Parlamento Monteleone, si riproporranno negli atti delle Corti presiedute dal conte di Montellano.

6. *Lo Stamento reale fa proprie le istanze delle appendici di Cagliari: «Por de-recho de las gentes antes de haver monarchias».*

Le carte che documentano le iniziative dello Stamento reale contribuiscono a gettare un fascio di luce anche sulle persistenti controversie tra feudatari, istituzioni civiche ed abitanti delle città. L'invadenza della giurisdizione feudale e delle pretese avanzate dal baronaggio era sempre molto forte. I rappresentanti delle sette città regie, fra le quali la voce di Cagliari era autorevole e determinante, assumevano una decisa posizione a favore dei sindaci delle appendici cagliaritane, i quali respingevano con fermezza l'iniziativa del più volte citato Zatrillas conte di Villasalto²³¹. Nel maggio del 1687 un pronunciamento in suo favore della Reale Udienza – del quale intendevano approfittare anche altri *titulados* – gli riconosceva, come titolare della baronia di Gerrei, il dominio utile sui campi e sui beni dei territori di quei villaggi, in particolare di Sisini, i diritti di *mezza portadia* in quest'ultimo centro e, soprattutto, il possesso delle terre di coloro che avessero cambiato domicilio per trasferirsi in città²³².

Un successo delle pretese dei feudatari, secondo il testo messo a punto

²³¹ Si vedano al riguardo il doc. 201, cc. 270-271v. (presentato dai sindaci delle appendici) ed il n. 204 (B cc. 189-189v. e A cc. 288-289), avanzato dallo Stamento reale. Il conte di Villasalto altri non è se non il già ricordato aristocratico, scrittore ed uomo politico Giuseppe Zatrillas, che aveva acquisito la baronia di Gerrei e Sisini, «pervenutagli da Giambattista e Salvatore Zatrillas suoi zii paterni, trapassati entrambi senza discendenza» (v. P. Tola, *Dizionario biografico* cit., vol. III, alla voce su Giuseppe Zatrillas).

²³² Per capire il significato di *mezza portadia* bisogna risalire al complesso dei tributi feudali (reali, personali e giurisdizionali). Del primo gruppo faceva parte il *llaor de corte* che si esigeva sui terreni coltivati e consisteva nel pagamento di una quota-parte del grano seminato. Era chiamato anche *terratico* ed assumeva diverse denominazioni secondo la proporzione in cui veniva riscosso. Era chiamato anche *diritto di giogo* quando l'entità del versamento si misurava tramite l'estensione di terreno che un giogo di buoi poteva arare in un giorno. Si faceva ricorso ai termini *portadia* o *moju*, quando il tributo corrispondeva alla stessa quantità di grano seminato (sebbene questa corrispondenza non sempre fosse reale); *miga* o *mesa portadia* se rispondeva alla metà: cfr. S. Pola, *I moti delle campagne di Sardegna dal 1793 al 1802*, vol. I, Sassari, 1923, p. 38; F. Loddo Canepa, *La legislazione sull'agricoltura e sulla pastorizia nel Regno di Sardegna durante il periodo spagnolo*, in "Cagliari economica", n. 7 (1956).

dai sindaci dei sobborghi, avrebbe avuto gravi conseguenze sull'economia rurale e sui fondi appartenenti a persone che li avevano ricevuti per eredità o acquisiti per contratto; ripercussioni si sarebbero verificate anche a danno di chiese e congregazioni religiose, che avevano avuto censi, fondazioni pie o cappellanie su terreni di vassalli trasferitisi in ambito urbano. I problemi erano complicati dalle ipoteche che costoro avevano acceso su queste terre, senza la licenza voluta dai feudatari.

I delicati problemi posti dalle rivendicazioni delle appendici, fatte proprie dallo Stamento reale, permettono di focalizzare il decisivo nodo della proprietà privata, della mobilità dei singoli e del libero commercio nella Sardegna di fine Seicento: elementi che, in presenza del sistema feudale, venivano continuamente messi in discussione. Nell'Europa d'*Ancien Régime* e nell'isola le proprietà terriere più o meno estese, sviluppatasi fin dall'antichità, coesisterono indubbiamente anche col feudalesimo e nel suo alveo, ma sarebbe sbagliato non vedere tutti gli ostacoli che esse incontrarono per essere riconosciute a pieno titolo ed affermarsi definitivamente. Nell'affrontare il problema occorre tuttavia evitare un'indebita retrodatazione del concetto di proprietà – quale è andato emergendo nell'Ottocento – al Medioevo ed all'Età moderna, centrando invece l'attenzione sulle "proprietà" e su "un altro modo di possedere", su sistemi socioeconomici storicamente dati, sulle legislazioni proprie di determinate epoche: qualcosa di assai diverso rispetto a quanto accade nel XIX secolo, per l'appunto, quando l'ideologia della proprietà chiamata "perfetta" tende ad espungere totalmente dal diritto l'idea di terre gravate da usi comunitari²³³.

Soprattutto Giuseppe Doneddu ha insistito sullo sviluppo dell'individualismo in una Sardegna caratterizzata, è vero, da uno specifico regime agra-

²³³ M. Bloch, *Seigneurie française et manoir anglais*, Paris, 1960, trad. it. e introduzione a cura di D. Gagliani, G. Orlandi, D. Vasetti, *Signoria francese e maniero inglese. Lezioni sulla proprietà fondiaria in Francia e in Inghilterra*, Milano, 1980, pp. 130-133: sin dagli anni Trenta del Novecento, Bloch aveva messo in luce che il termine "proprietà" – applicato alla concreta realtà agraria dell'Europa medievale – poteva risultare depistante. Egli si era tuttavia rassegnato ad impiegarlo come riferimento convenzionale, salvo poi cercare di fare chiarezza sui differenti rapporti reali. Cfr. ancora P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988; il saggio di Grossi figura anche in Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, nonché in volumetto autonomo, Napoli, 2006; i saggi di Bloch e di Grossi sono opportunamente ricordati e ripresi da A. Mattone, in *Salti, ademprivi, cussorgie. I domini collettivi sul pascolo nella Sardegna medievale e moderna (secoli XII-XIX)*, in *La pastorizia mediterranea* cit., p. 228; Id., *Le vigne e le chiusure: la tradizione vitivinicola nella storia del diritto agrario della Sardegna (XIII-XIX secolo)*, in *Storia della vite e del vino in Sardegna*, a cura di M. L. Di Felice e A. Mattone, Roma-Bari, 2000, pp. 74-120, in particolare le pp. 91-98.

rio nell'Età medievale e moderna, non avulsa però dalla tendenza europea all'aumento delle superfici sottoposte a proprietà privata. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, l'estensione dei chiusi intorno a Sassari, così come nelle vaste superfici della Nurra, risulta in costante aumento (secondo quanto emerge dalla documentazione custodita nell'Archivio di Stato di Sassari, citata dallo stesso autore)²³⁴. All'inizio del XVII secolo, nel Parlamento del conte d'Elda (anch'esso studiato da Doneddu), un capitolo ordina di predisporre le opportune difese nelle terre destinate alla cerealicoltura per tutelarla dall'invadenza del pascolo brado. Allo stesso tempo in quegli atti si riscontra un chiaro appoggio ai privati che intendono recintare per sottrarsi al regime della *vidazione*²³⁵. La correttezza e l'efficacia delle chiusure – come emerge nelle *Leyes y pragmaticas reales* raccolte dal giureconsulto sassarese Vico – dovevano essere comprovate dal giudice del luogo e da alcuni giurati²³⁶. Doneddu è polemico nei confronti di coloro che nella storia isolana hanno visto la preponderanza della componente “comunale” e demaniale nei territori, trascurando o ignorando la crescita e lo sviluppo dell'in-

²³⁴ G. Doneddu, *La Nurra. Microstoria di un territorio*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Sassari, 1986, p. 393.

²³⁵ M. Le Lannou, *Pâtres et paysans de la Sardaigne*, Tours, 1941, ed. it. *Pastori e contadini di Sardegna*, tradotto e presentato da M. Brigaglia, Cagliari, 1979, pp. 117-118: sulla base delle norme della *Carta de Logu*, ogni anno i terreni dei singoli villaggi erano divisi in due parti: una destinata alla cerealicoltura, l'altra al pascolo, riservato al bestiame *masedu* (mansueto, cioè dômito), sorvegliato con cura particolare: cavalli, asini, buoi da aratro. Tale area era sita in prossimità degli abitati, lontano dai quali erano i *saltus* incolti, dominati dal bestiame *rude* (capre, pecore, porci, vacche, lasciati allo stato semiselvatico, cioè senza controllo effettivo, continuato). Esaurita la raccolta dei cereali, la zona del pascolo si ampliava con quella delle stoppie, dove poteva pascersi il bestiame rude: l'accesso al terreno era libero dall'inizio di luglio alla fine di settembre. Nell'Età moderna – scrive l'eminente geografo francese – il significato della parola *vidazione* si restringe e si applica soltanto alla superficie realmente coltivata del terreno, mentre l'altra parte assume il nome di *paberile* (o *pabarile*) da *pabulum*, pascolo (non da *pauperum*, cioè terreno dei poveri, come invece Le Lannou afferma). La rotazione poteva essere annuale o biennale: per lasciare il terreno a riposo, la cerealicoltura si trasferiva nei fondi che erano stati precedentemente adibiti a pascolo: cfr., ancora, voce *Vidazione o aidazione o bidathone*, in *Distosa* cit.; sullo sviluppo del diritto alla coltivazione ed al pascolo, sull'emersione e sullo sviluppo della legislazione riguardante le chiusure o recinzioni e sui provvedimenti successivi all'Editto delle chiudende del 6 ottobre 1820, cfr. I. Birocchi, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Milano, 1982, p. 343; A. Mattone, *Salti, ademprivi cussorgie* cit., pp. 228 e ss. e 244 e ss.

²³⁶ F. De Vico, *Leyes y pragmaticas reales* cit., tit. XLII, cap. IV, glosse 1-6, pp. 246-247, sulla distinzione fra le terre “pubbliche”, quelle “comuni” (dei villaggi), quelle “private” e quelle del barone o feudatario; si veda anche tit. XLIII, cap. III, nn. 1-18, pp. 255-258, sul demanio feudale (ma bisogna distinguere quest'ultimo dalle terre private del singolo barone); tit. XXXIV, cap. VIII, p. 481, sui capitoli del Parlamento del conde d'Elda.

dividualismo possessivo: secondo lo stesso autore è sbagliato parlare di regime “comunistico” vigente sulla terra; non si tratta di proprietà comune, ma piuttosto di “uso” in comune della terra, secondo l’obbligo generalizzato – questo, sì, davvero comune! – alla coltivazione cerealicola che si deve alternare, nei campi lasciati a riposo, col pascolo che provvede, fra l’altro, alla concimazione. Dalla *Carta de Logu*, passando attraverso una produzione legislativa fitta ma di vario spessore, il diritto alla proprietà fondiaria privata, sempre secondo Doneddu, è arcinoto ed è ben presente nella consapevolezza di chi vuole scegliere un indirizzo del terreno diverso da quello cosiddetto “comune”²³⁷.

Occorre però premunirsi – come si è già affermato, anche sulle tracce di quanto ha sostenuto Antonello Mattone – nei confronti dei rischi che si corrono quando si pretende di retrodatare una concezione della proprietà, che è invece tipica della cultura giuridica napoleonica e delle legislazioni successive, allorché si afferma un diritto proprietario “astratto”, indipendentemente dal dominio concreto delle e sulle cose.

Ma ciò che in questa sede si desidera porre in risalto, specialmente sulla base degli atti parlamentari qui esaminati, è che in un sistema di Antico Regime (come quello vigente nella Sardegna sottoposta alla dominazione spagnola) grande era il potere di condizionamento esercitato dai baroni ed anche da segmenti del clero – mossi da sempre nuove e più gravi pretese per quanto atteneva al versamento di decime e tributi di varia natura – sulla mobilità degli individui, sui movimenti di compravendita, sul godimento pieno ed effettivo della proprietà fondiaria. Non sarebbe indebito, a questo punto, instaurare paralleli con altri contesti dell’Europa del tempo, cominciando magari dal caso francese prima dell’Ottantanove.

Qui ci si limita semplicemente a ribadire che il nodo della proprietà pri-

²³⁷ G. Doneddu, *La questione della terra in Sardegna tra pubblico e privato*, in *Tra diritto e storia* cit., pp. 947-973, in particolare le pp. 949-953; in precedenza si è fatto riferimento – specialmente sulle tracce di quanto ha scritto Le Lannou – ai cambiamenti intervenuti tra Medioevo ed Età moderna. Mentre la *Carta de Logu* intende per *vidazione* – in senso lato – l’area dove le comunità rurali potevano svolgere le principali pratiche agricole, col passare del tempo (e segnatamente dai primi anni del Seicento), *vidazione* si riferisce al sistema agrario per eccellenza, diffuso ormai in tutta l’isola, che prevede, per un anno o due, la coltivazione in una parte del territorio del villaggio; nel mentre, sul prato lasciato libero dalla rotazione, poteva circolare il bestiame che altrimenti rischiava di essere discriminato, maltrattato, oppure poteva rovinare i coltivi. Non erano sottoposti a tale regime coloro che già disponevano di tancati propri. Nessuna norma stabiliva precisamente che queste attività si dovessero svolgere nel demanio statale, in quello feudale o dei villaggi. Allo stesso tempo la proprietà privata poteva nascere, crescere e svilupparsi in tutti e tre i contesti.

vata “perfetta” si pone in rapporto alla prospettiva giuridica ed anche ideologica ottocentesca, ben determinata ad espellere – come corpo estraneo, come qualcosa di “spurio” – tutto ciò che attiene all’uso comunitario della terra. Il problema va affrontato anche e soprattutto in relazione alla logica, alle pretese, insomma alla voracità inesauribile della feudalità e della Chiesa, entrambe in grado di esercitare pressioni di non poco conto negli ambiti politico-parlamentare e sociale: tutto ciò, come si è detto, emerge con chiarezza dalle carte del Parlamento Monteleone. Allo stesso tempo non va sottovalutata la lotta dura e tenace delle comunità, decise nel salvaguardare i diritti di pascolo, erbatico, legnatico, ghiandatico contro le indebite pretese e le sopraffazioni di privati che miravano ad usurpare le terre. Infine sarebbe errato sottovalutare la forza ed anche la violenza dei conflitti che si accendevano tra i singoli individui e tra le famiglie, nonché tra i diversi villaggi, per l’allocazione delle risorse, per accedere all’uso comune dei campi, alla *vidazione* ed al *paberile*, ai salti ed ai prati²³⁸.

Diverse sono invece le considerazioni da enucleare in rapporto alle nuove prospettive delineate dalla Reale Udienza nei primi anni Novanta del Seicento. In quel contesto la giurisprudenza tende ad assumere un orientamento meno ondivago – rispetto agli anni Ottanta dello stesso secolo – cioè più nettamente orientato in favore della proprietà fondiaria privata.

Nel 1688-89 i sindaci delle appendici cagliaritanee, con indubbia vivacità, mettevano in evidenza che i baroni osteggiavano il principio della “libertad natural” nell’alienazione dei beni, nel cambiamento di domicilio e nel commercio, valido per tutti gli uomini, cittadini o campagnoli. L’investitura, si sostiene nel qualificante documento, non concede ai feudatari di appropriarsi di beni appartenenti a privati. Neppure il re avrebbe potuto concedere ciò che, in ogni caso, non era nella sua disponibilità, a meno che non si fosse trattato di una specialità o di un’eccezione. Alla possibilità che il feudatario tenti di usurpare campi e vigne di suoi vassalli vengono radicalmente opposte le seguenti, impegnative affermazioni: «Siendo el unico origen de donde han passado los feudos a los barones las conzessiones o enfeudaciones, como señalan las leyes de este Reyno y es constante, los campos y dominios particulares, que segun la razon de derecho no pertenezzen a la dignidad real, sino la universalidad de las monarchias, çiudades, villas, y territorios, montes, y prados de ellas, no han podido por las investiduras passar a los ba-

²³⁸ Si veda, per esempio, G. Murgia, *La montagna contesa: conflittualità tra villaggi e uso del territorio nel Ducato di Mandas nel periodo sabauo (1720-1847)*, in “Annali della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Cagliari”, n.s., 19 (1996), parte II, pp. 129-74.

rones y porque no pudo ser del real animo conzeder lo que no tenia, y aunque todas las tierras del Reyno estuvieren incorporadas en la corona real, havia de constar de las infeudaciones que los señores reyes las havian querido transferir a los feudatarios, y se las havian transferido con spezialdad, e intentar los barones, sin ella querer, ser dueños de los campos, vignas, y heredades de sus vassallos es solamente oponerse a lo que está stablezido, y tienen a su favor por derecho de las gentes antes de haver monarchias»²³⁹. Ragione di diritto, libertà naturale, diritto delle genti antecedente alle monarchie: sono concetti ed espressioni “pesanti”, dalla forte valenza giuridica e politico-ideologica.

Infatti la protesta delle appendici, ripresa ed appoggiata dallo Stamento reale, si colloca in un contenzioso nell’ambito del quale intervengono diversi soggetti: feudatari, prelati, esponenti della piccola nobiltà, *prinzipales*, consigli delle comunità ed infine la Reale Udienza, che nel 1692 prenderà con energia una decisione in favore della proprietà privata. La dominazione spagnola in Sardegna si avviava lentamente verso la fine. Si tratta, come si è sostenuto in precedenza, di un periodo di transizione che prelude a svolte decisive. Fu allora messa a punto dai giudici della Reale Udienza una relazione, fitta di amplissime argomentazioni giuridiche – con oltre cento note contenenti rinvii alla giurisprudenza di tre secoli, cioè a tutto l’arco della presenza catalano-aragoneso e spagnola – che rappresenta il punto d’approdo di una riflessione su un tema di importanza vitale.

Per stabilire il principio possessivo individuale su un terreno, anche all’interno dei luoghi feudali, erano sufficienti, secondo la suprema magistratura isolana, le prove del possesso ultratrentennale, continuato e confermato, accompagnate però da una cedola del barone. La pretesa del feudatario, che voglia incamerare le terre di un vassallo trasferitosi in città, non trova conferma o riscontro – aggiunge il documento – nel diritto comune e nelle leggi del Regno. Gli uomini sono liberi: il cambiamento di residenza non fa venire meno la salvaguardia dei loro possessi. Il dominio utile, diretto ed universale appartiene al re, che però non può invadere la sfera appartenente ai privati. Quando il Popolo, detentore di potestà ed imperio, trasferì al Principe dei territori, dando vita alle monarchie, non per questo conferì a lui le terre appartenenti ai singoli. Da queste parole emerge un notevole salto qualitativo rispetto al piano lessicale che in precedenza distingueva, secondo la tradizione

²³⁹ Doc. 201, c. 271. Si è ritenuto opportuno intervenire qui con l’interpunzione, peraltro in modo lieve, al fine di agevolare lettura e decodificazione di questo passaggio chiave.

medievale, il dominio “diretto” da quello “utile”. In questo caso siamo di fronte ad una precisa teorizzazione in favore del dominio “libero” dei vassalli, pur sottoposti ancora a determinati obblighi e prestazioni. Sia i sovrani, sia le guerre di conquista non possono far vacillare il principio della proprietà privata. Ciò viene sostenuto nella relazione del 1692, redatta dalla Reale Udienza sulla base di quanto era stato affermato da numerosi autori, nell’ambito del diritto civile e canonico. In questo modo l’organismo giudiziario controbatteva la tesi della demanialità – che avrebbe fatto seguito all’insediamento catalano-aragonese – di tutte le terre isolate.

Le basi teoriche di queste argomentazioni andrebbero ricercate in primo luogo nella Seconda Scolastica, che nel Cinquecento ebbe impulso ad opera dei Domenicani e dei Gesuiti, che replicavano ai sostenitori dell’origine divina della sovranità regia, temporale, considerata quindi indipendente dal potere spirituale della Chiesa. Per fornire invece solida base all’azione di quest’ultima vennero sviluppati il diritto pubblico e quello internazionale. Un giusnaturalismo cattolico, a fianco di quello laico, diede vita ad una vasta produzione che avrebbe dato i suoi frutti più maturi nel XVIII secolo con l’Illuminismo. Che neppure il re possa mettere in dubbio il principio della proprietà privata figura come punto nodale nell’evoluzione, per tanti aspetti vittoriosa, delle teorie giusnaturalistiche, avvenuta peraltro con grandi difficoltà anche nei paesi in cui il mutamento era dovuto alla nascente borghesia ed alla spinta di quei fattori socioeconomici e tecnico-produttivi che decreteranno in seguito il trionfo della prima rivoluzione industriale²⁴⁰.

I magistrati estensori del documento del 1692 fanno precisi riferimenti alla situazione determinatasi nelle Indie occidentali dopo la Conquista spagnola. In effetti, durante la seconda metà del Cinquecento (ed a partire dalle distinzioni proprie di Tommaso d’Aquino), la Seconda Scolastica, in opposizione alle logiche spoliatrici e colonizzatrici dei *Conquistadores* – ed al genocidio da essi perpetrato – formulò delle teorie favorevoli agli indios. La relazione del massimo organismo giudiziario sardo, assai determinata, tanto verso il sovrano, quanto verso i feudatari, non esita dunque nel fare ricorso allo *ius naturalis* e allo *ius gentium*. Per corroborare le loro posizioni, i giudici della Reale Udienza citano scrittori spagnoli, ma essi furono sicuramente influenzati anche da autori – come il domenicano Francesco da Vitoria ed il gesuita Francesco Suarez – che pure non sono espressamente ricordati.

²⁴⁰ Per un inquadramento generale, cfr. O. Von Gierke, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, Torino, 1974; S. Mastellone, *Francesco d’Andrea politico e giurista (1648-1698)*, Firenze, 1969.

Nello stesso testo, la cui importanza è stata sottolineata ed opportunamente messa in luce da Doneddu, si fa riferimento anche a pensatori italiani e tedeschi; ma non si può escludere che nelle formulazioni della Reale Udienza abbia influito una più generale circolazione delle idee, da cui la Sardegna non era rimasta tagliata fuori²⁴¹.

Alla luce del documento del 1692 assume una particolare importanza, nella polemica dello Stamento reale contro le pretese dei feudatari, l'uso di un lessico in cui figurano espressioni come "libertà naturale" e "diritto delle genti". La difesa della proprietà privata è messa in rapporto all'annosa controversia sulla *mesa portadia*: indicata come l'imposizione signorile più onerosa ed anche come la più odiosa per il vassallo, non doveva essere considerata un tributo generalizzato, ma un canone pagato dagli usufruttuari di terre incolte baronali, che venivano lavorate, coltivate, seminate e davano frutti. Solo in questo caso bisognava pagare. Il dominio del barone non poteva perciò essere sempre accampato come presunzione di diritto per esigere il versamento dell'imposta²⁴².

Le proprietà dunque devono essere considerate fin dall'origine libere «e quando derivano da concessioni feudali di tipo colonico o enfiteutico, ciò è soltanto per eccezione e non per norma, e infatti sono in genere franche di quel diritto o canone terratico [come la mezza portadia] che si corrisponde su terra altrui»²⁴³.

Nel 1650 il villaggio di San Basilio, sul margine orientale della Trexenta, era stato costretto a pagare la mezza portadia sull'intera superficie coltivata, che aveva disboscato con proprie spese e fatiche. In risposta alla resistenza dei villici, la marchesa di Villasor aveva dato disposizioni perché il centro venisse assalito dalle milizie dei paesi vicini: questa scelta aveva provocato l'ab-

²⁴¹ G. Doneddu, *Ceti privilegiati* cit., pp. 31-37. Fra gli autori menzionati nella relazione (una cinquantina) figurano gli spagnoli Francisco de Amaya, l'arcivescovo di Toledo Diego Covarrubias Leiva, il reggente della Reale Udienza di Catalogna Michele de Cortiada ed il giureconsulto Cristoforo Crespi di Valdaura, inflessibile oppositore, come vicescancelliere del Consiglio d'Aragona (durante la reggenza di Marianna d'Austria per il figlio Carlo II), delle richieste avanzate dagli Stamenti ai tempi della crisi politico-parlamentare del 1668. Fra gli italiani (o, comunque, fra i giuristi operanti in Italia): Giacomo Menochio, il giureconsulto padovano M. A. Pellegrino, il napoletano G. F. Capobianco, Antonio Fabro, il patrizio Rolando Valle, Juan Solorzano Pereira, il napoletano Marino Freccia, il cardinale Francesco Mantica, Giuseppe Mascardo. Fra i tedeschi: Henrik Rosenthal e Ludolf Schrader, che nel secolo XVI compongono trattati di diritto feudale.

²⁴² Ivi, p. 33.

²⁴³ G. G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Roma-Bari, 1996.

bandono dell'abitato da parte di tutte le donne e degli uomini in grado di lavorare e di battersi. Una decisione della Reale Udienza, in data 16 gennaio 1652, riconosceva come legittime le istanze baronali²⁴⁴.

Diversa la sorte toccata ai cavalieri di Mamoiada e Fonni, ville della Barbagia di Ollolai. Già nel 1684 essi avevano ottenuto una salvaguardia reale e tre anni più tardi una sentenza favorevole dello stesso supremo tribunale; nel 1694 ne veniva resa pubblica un'altra che dava loro ragione. Essi avevano avviato una causa contro il duca di Mandas (sempre sulla mezza portadia) e, opponendosi al versamento – che secondo il signore era legato al riconoscimento della proprietà del demanio feudale sulle terre coltivate –, sostennero che il loro rifiuto di pagare si appoggiava al possesso ultratrentennale e quasi immemoriale²⁴⁵.

Nel 1707 gli eredi di una certa Paola Mazuzi, vedova, ebbero partita vinta nella lite contro il conte di Villasalto e barone di Gerrei. La donna, originaria di Sisini (una villa della Trexenta), ma domiciliata a Cagliari, possedeva nell'agro del piccolo centro 250 starelli di terreno. Il feudatario aveva chiesto che gli venisse corrisposta la mezza portadia e inoltre le aveva tolto il possesso del fondo, adducendo come giustificazione il fatto che ella, cambiando domicilio, aveva perso su questo ogni diritto²⁴⁶. La sentenza favorevole agli eredi poteva in effetti costituire «un importante precedente per il pieno riconoscimento della libertà di movimento dei vassalli e della certezza del loro possesso fondiario, per l'avvio in definitiva del superamento della concezione feudale del dominio diviso e delle connesse sopravvivenze degli antichi vincoli di domicilio e manomorta»²⁴⁷. Ma si tratta di un processo storico per niente lineare.

Nel XVII secolo, tra i giudici che, in difesa della proprietà privata, assunsero contro i feudatari una posizione indubbiamente progressiva, vanno ricordati il Mactorell, il Soro ed il Valonga, attivi, come si è visto, negli anni del Parlamento Monteleone. Questi orientamenti stimolarono lo sviluppo dell'individualismo possessivo.

²⁴⁴ Ivi, pp. 123-124.

²⁴⁵ G. Doneddu, *Ceti privilegiati* cit., p. 30.

²⁴⁶ Ivi, pp. 31 e 39. Secondo Doneddu, la Mazuzi aveva avuto un pronunciamento a lei favorevole già nel 1687. Ma la fortissima opposizione di tutti i baroni del Regno riuscì «a bloccare la pubblicazione e quindi l'esecuzione nonostante i termini perentori previsti dalla legge». Nel 1692 la controversia pendeva ancora presso la Reale Udienza. Come emerge dal citato documento dei sindaci delle appendici cagliaritanee, nel 1687 era stata emessa una sentenza dello stesso tribunale sicuramente non favorevole ai vassalli ed ai privati.

²⁴⁷ G. G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 197.

La lite intentata da Sorso e Sennori già nel Seicento (e protrattasi fino al 1831), quella intrapresa nel 1769 dai Fulgheri contro il marchese di Samassi (arrivata sino alle soglie dell'abolizione del feudalesimo), l'iniziativa di Semestene (uno dei villaggi più combattivi sul fronte antifeudale nel triennio rivoluzionario 1793-96) vanno inserite in un contesto sociopolitico e giudiziario che vede le comunità ed i privati contrapporsi decisamente al baronaggio sui nodi dei tributi feudali insussistenti o esorbitanti e della proprietà fondiaria.

Ma le radici di un'affermazione di quest'ultima sono da ricercarsi nella giurisprudenza seicentesca²⁴⁸. «Nella seconda metà del Seicento – ha scritto Mattone – anche i magistrati e i giuristi sardi appaiono in qualche modo partecipi di quel dibattito tra demani e usi civici, sulla equiparazione dei beni feudali a quelli *burgensatici*, sull'individualismo agrario, che aveva caratterizzato, ad esempio, il vivace dibattito negli altri Stati dell'Italia spagnola e, in particolare, nel Regno di Napoli»²⁴⁹.

Rispetto al documento del 1692 ed alle considerazioni di Doneddu, le proteste delle appendici di Cagliari, l'iniziativa dello Stamento reale (che le fa proprie) ed altri atti parlamentari del 1688-89 mettono in evidenza che la proprietà privata, la mobilità degli abitanti dell'isola, la compravendita di terre ed il libero commercio, come si è cercato di porre in chiaro, continuavano a trovare difficoltà d'ogni sorta ad opera dei feudatari (e non solo). A ciò si aggiunga che il persistere del sistema signorile, le servitù di pascolo e di chiusure faranno sì che i nuovi assetti dell'impresa agraria settecentesca rimarranno assai condizionati dal potere dei baroni, solo in parte arginato dal governo sabauda e da indirizzi di giurisprudenza pratica e civile, diventati peraltro – rispetto a certe premesse gettate nell'Evo spagnolo – abbastanza incerti ed irresoluti²⁵⁰.

7. Cagliari contro il pagamento delle decime.

Alle istanze dei sindaci delle appendici, accolte e rilanciate dallo Stamento reale, vanno collegate le proteste dell'autorità civica cagliaritano contro l'invadenza del clero, che voleva imporre le decime agli abitanti della città,

²⁴⁸ Si veda al riguardo anche un giudicato del Real Patrimonio risalente al 14 novembre del 1640: cfr. G. Doneddu, *Ceti privilegiati* cit., pp. 27 e 38.

²⁴⁹ A. Mattone, *Salti, ademprivi, cussorgie* cit., p. 227.

²⁵⁰ G. G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 197.

proprietari di terre nel distretto agrario²⁵¹. Anche gli atti parlamentari che riguardano questo contenzioso contribuiscono in misura notevole a chiarire la pesantezza di determinati meccanismi dell'*Ancien Régime* che incombevano sulla vita quotidiana.

All'origine della contrapposizione bisogna collocare vari fattori, fra i quali un mutamento che si verifica nelle campagne sarde lungo la seconda metà del Seicento per proseguire durante il secolo successivo. Nelle aree gravitanti intorno alle città principali, dove più consistente era il mercato di consumo, fu avviato un processo di trasformazione fondiaria e di diversificazione produttiva. Alle vecchie colture, su cui per consuetudine si fondava la decima, subentrarono le nuove: questo mutamento creò subito una situazione che poteva erodere e quindi progressivamente intaccare la rendita ecclesiastica. Le gerarchie della Chiesa replicarono chiedendo il pagamento anche sulle nuove coltivazioni, con la motivazione che la decima doveva essere riscossa perché era comunque a carico del terreno, non dei prodotti specifici, mentre le popolazioni si irrigidirono, rifiutando il versamento sui frutti *novali*, non compresi nelle esazioni tradizionali. Nel Settecento le comunità rurali si schierarono inoltre contro il clero, che penalizzava remunerative produzioni specialistiche (olio, vite)²⁵².

I possessori di terreni potevano peraltro avvalersi di un impegnativo documento: infatti, in data 12 dicembre 1554, Carlo I – tramite l'infanta Giovanna, sua figlia, in quel momento governatrice di Spagna – rispondeva positivamente ad Antonio Catalá, sindaco di Cagliari, schieratosi contro il decano Gerolamo Zapata il quale, in spregio a un'antica costumanza, imponeva il versamento di decime e primizie agli abitanti della città. Il re ammoniva l'ecclesiastico intimandogli di guardarsi dall'introdurre novità²⁵³. Orbene, nelle parole del Catalá e dell'infanta si trova il nucleo centrale, originario, di rivendicazioni formulate contro il clero e destinate a rinnovarsi, di movimenti sociali che andranno crescendo dalla seconda metà del XVII secolo a quello successivo, di istanze che si accompagnano alla rivendicazione del pieno godimento della proprietà terriera – piccola, media e grande – in drastica opposizione alle pretese di ecclesiastici e di baroni. I sindaci di Cagliari sposeranno le istanze dei proprietari e faranno sentire la loro voce nello Stamento reale, spingendolo a schierarsi contro il clero e dando così un corposo appoggio alla lotta per l'individualismo possessivo, fenomeno del resto

²⁵¹ Doc. 219, capo 3, 320v.-321.

²⁵² G. Doneddu, *Ceti privilegiati e proprietà fondiaria* cit., pp. 128-129.

²⁵³ Doc. 220, cc. 337-337v.

europeo: deriva anche da qui l'importanza delle carte del Parlamento Monteleone.

Col tempo le divergenze non si erano ricomposte, come veniva dimostrato dal rinnovarsi, nel 1666, delle pretese sostenute dal decano Serafino Esquirro. Proprio allora due abitanti di Cagliari, Giovannangelo Satta e Apollinare Faedda (proprietari di terre aratorie nei villaggi di Pauli Pirri e di Quartu), stanchi delle vessazioni subite, sostenevano di non aver mai pagato diritto alcuno agli ecclesiastici sulle aie di frumento, orzo, fave ed altri prodotti. Si erano pertanto rivolti al re Carlo II ed alla regina reggente Marianna d'Austria per essere mantenuti nel loro pacifico possesso²⁵⁴. Su sollecitazione del potere centrale, il viceré Camarassa effettuava gli opportuni controlli sulla veridicità di quanto veniva affermato dai due, provvedeva a diffidare gli esponenti del clero e minacciava una multa di 500 ducati ai contravventori²⁵⁵. Costava peraltro che un *alguazir real* aveva tempestivamente informato l'Esquirro della posizione assunta dal regio governo²⁵⁶. Tuttavia nel 1680 le pretese dell'ecclesiastico venivano reiterate da un altro decano, Geronimo Delitala, il quale negli anni seguenti ricordava che non pagare la decima significava incorrere nella multa di 25 ducati o nella scomunica²⁵⁷. D'altra parte i parrochiani presi di mira replicavano con sicurezza che disponevano di salvaguardie reali e di "lettere manutenziali" a tutela delle proprie rivendicazioni.

Evidentemente la controversia proseguiva, dal momento che il 31 agosto 1683 il sindaco di Cagliari Giovanni Battista Carta e quelli dei sobborghi, unitamente ad un gruppo di proprietari, presentavano un esposto al viceré ed alla Reale Udienza, chiedendo che il massimo organismo giudiziario assumesse le opportune informazioni intorno alle indebite pretese che venivano avanzate sulla decima²⁵⁸. I contrasti durarono fino a quando, con l'approssimarsi delle *Cortes*, l'iniziativa venne decisamente assunta da un altro sindaco cagliaritano, Francesco Coni. Il 27 gennaio 1687 egli, prendendo apertamente le difese di dieci ricorrenti – tramite un esposto al regio fisco, attentamente articolato in nove capi (più un articolo addendo) – si riferiva a minacce di cattura, arresto, imputazione e processo, a vendemmie effettuate

²⁵⁴ Doc. 222, cc. 341-341v.

²⁵⁵ Doc. 223, cc. 341v.-342.

²⁵⁶ Doc. 224, c. 342.

²⁵⁷ Doc. 225, c. 342v. e doc. 228, datato Cagliari, 7 maggio 1686, cc. 343-343v. Erano oggetto del contenzioso le terre in località Chibuddas e Arenas Altas (agro del Comune di Quartu).

²⁵⁸ Doc. 232, cc. 344-344v.

arbitrariamente ed a totale piacimento degli ecclesiastici, a prelievi realizzati col pretesto dell'esazione della decima, a bastonate (contro il guardiano di un predio che respingeva determinati atti di prepotenza), ad asportazioni di grosse quantità di mosto, ad imposizioni su agricoltori, che pure avevano dimostrato ampia disponibilità a risolvere la controversia: alcuni infatti proponevano di consegnare mosto o vino buono e vecchio, a mero titolo, però, di elemosina o regalo, atteggiamento che incontrava però il netto diniego della controparte²⁵⁹.

Il 25 febbraio 1687 lo stesso Coni dichiarava che gli abitanti godevano integralmente dei frutti delle coltivazioni, in particolare all'interno di Chibuddas e di altri fondi appartenenti al distretto agrario della città, dove da tempo memorabile non si pagava decima o mezza decima. Che a memoria d'uomo i proprietari di Quartu, Pauli Pirri e di altri villaggi circconvicini non versassero decima o mezza decima – e che non fossero stati mai molestati per questo – era di pubblico dominio: così si concludeva la protesta del Coni. La documentazione archivistica relativa dimostra peraltro che, alla stessa maniera dei feudatari, anche certi uomini di Chiesa non esitavano nel ricorrere alla violenza quando si trattava di imporre balzelli più o meno codificati, giustificati dalla consuetudine ma non riconosciuti come tali dai contribuenti²⁶⁰.

In seguito veniva avviata presso la Reale Udienza una vera e propria causa. Il sindaco della capitale, facendosi carico delle istanze dei proprietari, si rivolgeva al vicario generale della diocesi riferendosi in particolare alle terre possedute da privati in località Chibuddas. La lista dei testimoni citati su istanza del Coni, circa l'informativa richiesta al massimo organismo giudiziario, comprendeva 47 persone «y altres que se reserva dret»²⁶¹. Fra i materiali degli atti parlamentari, attestanti le premesse e alcuni sviluppi della lite, figurano gli interrogatori cui vennero sottoposti 13 testimoni: tutti confermarono, sotto giuramento, che da tempo memorabile – come constava specialmente ai più anziani – i proprietari del circondario non versavano quanto veniva ora preteso da decani e prebendati ed in particolare dal reverendo Giovanni Cocu, curato di Quartu. Sebbene fosse questa la fama e la pubblica voce, gli uomini di Chiesa avevano utilizzato metodi più o meno arroganti e violenti per impadronirsi di varie quantità di grappoli d'uva al tempo della vendemmia. I prodotti della terra erano stati sottratti anche in assenza dei pa-

²⁵⁹ Doc. 221, cc. 338-340v.

²⁶⁰ Doc. 236, c. 345v.

²⁶¹ Docc. 236 e 237, cc. 345v. e 346.

droni di singoli chiusi, fra i quali venivano ricordati quelli in località La Palma (Pirri) e Calamatjas (sempre nel distretto agrario cagliaritano)²⁶².

Interessante, fra le altre, la deposizione del donzello Gerolamo Esgrèchio, domiciliato nel quartiere di Castello: questi sosteneva che suo nonno, novantenne, mai aveva saputo della riscossione della decima e mai aveva visto praticarla. Poiché in passato era stata pretesa dal prebendato di Sant'Avendrace, si era decisamente opposto a lui Mercurio Castanja, sindaco in capo del sobborgo di Stampace, con una lite risultata poi vincente. In quell'occasione, seguendo le tradizioni popolari della Sardegna, vennero pubblicate delle strofette (*coblas*) che applaudivano al risultato ottenuto dall'amministratore²⁶³. Il che però non aveva certo indotto gli ecclesiastici a desistere dalle loro pretese.

L'iniziativa legale avviata da un gruppo di cittadini, l'appoggio ottenuto dalla municipalità cagliaritano e dalle autorità delle appendici – che si rivolsero alla Reale Cancelleria, alla Reale Udienza ed allo stesso viceré – costituiscono, in definitiva, una conferma che determinate conquiste non erano mai durature e che andavano anzi difese con le unghie e con i denti. Strutture, orpelli e bardature dell'Antico Regime facevano sentire anche in questo caso il loro peso, cercavano di condizionare la produzione e di imbrigliare in ogni modo la proprietà e l'iniziativa privata in campo agricolo. In questa direzione non poteva non avvertirsi anche la forte pressione esercitata da clero e baroni nelle Corti del duca di Monteleone. Nonostante l'imponente e per tanti versi inequivocabile documentazione presentata da Cagliari, il governo vicereale e quello di Madrid, infatti, si guardavano bene dall'accogliere le istanze e le proteste dei singoli e della città e si limitavano a rispondere: seguite la via giudiziaria, cioè, in termini più banali: arrangiatevi con gli ecclesiastici di fronte ai tribunali!²⁶⁴

8. *L'azione di Cagliari per la riconferma e l'osservanza dei privilegi cittadini.*

Nel 1688-89 il capoluogo dispone di 4.200 fuochi, per un totale di 16.276 abitanti, suddivisi in 8.638 maschi e 7.638 femmine²⁶⁵. Come emerge

²⁶² Docc. da 239 a 251, cc. 346v.-352.

²⁶³ Vedi in particolare doc. 246, cc. 349v.-350. Le *coblas* (in dialetto sassarese *gòbbule*) rappresentano una componente non secondaria del patrimonio folklorico studiato dal compianto etnomusicologo Pietro Sassu (1937-2001), del quale si vedano *Le voci di Sassari. Gobbule e altri canti*, Sassari, 1998.

²⁶⁴ Cfr. ancora doc. 219, cc. 320v.-321; doc. 332, c. 514.

²⁶⁵ Doc. 313 (ripartimento del donativo), c. 493.

abbastanza chiaramente dai materiali del Parlamento, la situazione del *caput Sardiniae* non è grave come quella di altri centri: «mucha la pobreza particularmente en las ciudades, menos Caller»²⁶⁶: ciò non significa però che il centro non sia coinvolto in una crisi ampia e profonda.

Un quadro abbastanza sostanzioso della situazione delle casse civiche è offerto da un documento di Antioco Capay, deputato degli *acrebedores* (creditori) della città che il viceré spediva a Carlo II, unitamente ad una relazione dell'avvocato fiscale patrimoniale. Le carte sono datate 1692, ma contengono alcuni riferimenti alla seconda metà del secolo. Il gruppo dei creditori era composto dal Capitolo della Cattedrale, dai monasteri, dall'Università, da vedove, orfani, nobili ed altre persone cadute in disgrazia che non potevano ormai contare su mezzi propri e la cui sopravvivenza dipendeva «de la cobranza de los censos, que están onerados en las fianças referidas, y derechos desta ciudad». Tutti questi soggetti non potevano più essere finanziati e assistiti per l'estrema gravità della crisi economica, che aveva provocato il crollo degli introiti della municipalità.

Il grosso delle rendite cittadine era costituito dal beneficio dell'esportazione del grano, da quella del formaggio, dal diritto del vino (prima "arrendato" per 29.000 *libras*, poi per 17.000, non si poté alla fine appaltare "en precio alguno"), nonché dai diritti percepiti nelle dogane sull'importazione dei prodotti. Ma la caduta verticale della navigazione e del traffico portuale aveva determinato un ridimensionamento di tali redditi così netto «que tuvo de atrassarse en la paga de las pensiones vencidas de los censos, que [la città] corresponde y para satisfacerlas contrajo nuevos cargos en mas de setenta mil ducados». A questa cifra doveva essere aggiunto il carico di 40.000 scudi spesi nella lotta contro la pestilenza di metà secolo per curare gli infetti, per i lazzaretti, per la provvista di medicinali, insomma, per tutte le imperiose necessità della pubblica salute. Alla pestilenza si era aggiunta in ripetuti anni la piaga biblica dell'invasione delle cavallette che aveva provocato nuova sterilità nei campi e – come se tutto ciò non bastasse – nel 1680 e nell'anno successivo si erano manifestate "enfermedades ocasionadas de los pastos nocivos", perché parte della popolazione era arrivata a cibarsi di erbe o di sostanze, che in altre occasioni sarebbero state considerate immonde. Per parte sua, la siccità aveva causato un aumento della mortalità del bestiame. Con indubbia esagerazione (se pensiamo alle cifre che si sono già riportate), il documento sostiene che sarebbe perita allora metà della popolazione

²⁶⁶ Così si esprime il Consiglio d'Aragona il 25 aprile 1698 in un documento indirizzato al sovrano.

sarda: se il dato venisse accettato per realistico, abbinandolo a quello della peste di metà Seicento, ben pochi sardi sarebbero dovuti sopravvivere alle due svolte calamitose. Per tutti i fattori elencati, in ogni caso, gran parte delle terre rimasero incolte.

L'apertura di porti franchi a Tabarca e in altre province aveva consentito a questi luoghi, non certo a Cagliari, di attirare i traffici commerciali e di riscuotere gli utili derivanti dall'accorrere del naviglio e dei mercanti per i dazi agevolati. Perfino alcuni aristocratici, *titulos* e baroni, erano andati in rovina, mentre alcuni nobili conducevano vita indecorosa, ridotti com'erano a chiedere elemosine. La Sardegna era stata sempre "uno de los graneros mas abundantes de la Europa", ma da circa quarant'anni la situazione economica non faceva che peggiorare ed anche doviziosi mercanti avevano fallito, abbandonando la piazza. Il culto divino stava per essere sospeso – "extremo tan sencible, y horroroso" – e perfino i ministri regi erano senza stipendio: una situazione che si riproporrà nel 1812, l'anno di un'altra carestia diventata proverbiale²⁶⁷. La mancanza di retribuzioni spingeva (come si è ricordato nel paragrafo sui provvedimenti regi di riforma) verso la chiusura dell'Università dove i docenti avevano continuato a tenere lezioni pubbliche, ma ormai non era più materialmente possibile continuare l'insegnamento in quelle tristi condizioni.

A ciò si aggiungeva l'aumento del donativo, dovuto alla crescita della popolazione: ma si trattava di 150 fuochi in più, di persone povere e "miserabili", giunte a Cagliari nella disperata ricerca di cibo. Senza dubbio la città, pure con la pestilenza del 1652-57 e con le calamità del 1680-81, non era stata penalizzata (lo si è già osservato) come altri centri della Sardegna, ma le sue finanze erano ormai esauste. Perciò si chiedeva il condono dell'aumento del donativo e la revoca dell'embargo (decretato dalla Reale Udienza) sulle sue rendite, date in appalto ai creditori, che però erano «sin esperança de ratear, ni cobrar cosa alguna de sus penciones, y en este caso los daños, incombenientes, y clamores, que han de seguir se dejan á la piadosa consideracion de Vuestra Excelencia»²⁶⁸. Così si esprimeva il Capay, rappresentante dei creditori della città.

Quanto alla supplica avanzata da Cagliari nel 1688, va ricordato che, se-

²⁶⁷ Cfr. F. Francioni, *Gli inglesi e la Sardegna. Conflitti e progetti politici nella prospettiva del crollo dell'Impero napoleonico*, nella raccolta di saggi dello stesso autore, *Per una storia segreta della Sardegna tra Settecento e Ottocento. Saggi e documenti inediti*, Cagliari, 1996, pp. 140-143.

²⁶⁸ACA, Cámara, vol. 407.

condo i privilegi più antichi, i consiglieri civici, previo assenso del regio governo, potevano imporre gabelle e diritti per fronteggiare le pubbliche necessità. La città possedeva una sua giurisdizione, in base alla quale poteva emanare e comminare bandi e provvedimenti di tipo penale, indagare su cause di contrabbando e colpire penalmente le frodi (in particolare sull'acquavite e sul vino). Tuttavia, facendo riferimento ad una carta reale, il tribunale del Regio Patrimonio impediva a Cagliari di utilizzare le proprie prerogative giurisdizionali in relazione a questa materia: i suoi rappresentanti nel Parlamento ribattevano che, secondo il diritto comune, una carta reale non poteva intaccare, annullare o arrecare pregiudizio a provvedimenti concessi in precedenza e riconfermati dai sovrani. Il viceré rispondeva che i privilegi di Cagliari, dei quali la città poteva usufruire secondo determinate costumanze ed abitudini, non potevano di sicuro far venire meno l'attività del tribunale del Regio Patrimonio: le due sfere, insomma, dovevano coesistere, ma in realtà siamo a conoscenza di conflitti e diatribe d'ogni sorta fra l'organismo municipale, da una parte, il viceré, il reggente la Reale Cancelleria e la Reale Udienza dall'altra²⁶⁹.

Proseguendo nelle sue argomentazioni, tramite un documento articolato in sette punti, Cagliari lamentava, al capo 3, che il pagamento dei diritti spettanti alla città era inficiato dall'introduzione di prodotti d'oltremare i quali, col pretesto del servizio al palazzo viceregio, evadevano i dovuti versamenti. Altrettanto facevano gli ufficiali ed i soldati della milizia. In tal modo la cassa civica subiva una perdita considerevole e la municipalità si trovava

²⁶⁹ Sulla complessa problematica delle prerogative del Consiglio civico di Cagliari, è essenziale ricordare le *Ordinacions de la ilustre y magnifica ciutat de Caller*, cioè le Costituzioni note col nome del loro estensore, il dottor Bernardino Armanyach, eletto consigliere capo nel 1621, approvate con modifiche da Filippo IV fra il novembre di quell'anno e il gennaio successivo: il sistema di governo veniva riportato alla riforma insaccolatoria del 1500, eliminando sovrapposizioni ed abusi. Le ordinazioni risultano divise in 44 capitoli: i primi dieci riguardano le funzioni dei consiglieri e degli impiegati municipali; altri investono i rapporti fra l'autorità municipale e quella viceregia, la gestione dell'annona, l'osservanza dei privilegi della città: «[...] la loro sostanza può essere sintetizzata in quella che era l'esigenza della borghesia di mantenere e possibilmente aumentare il controllo della amministrazione cittadina con un nuovo spirito di indipendenza e di autonomia nei confronti dell'autorità centrale»: così si esprime G. Sorgia, in *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982, pp. 70-71. Si veda ancora: R. Di Tucci, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, Cagliari, 1925; G. Sorgia, *Le costituzioni di Bernardino Armaniach, in Spagna e problemi mediterranei nell'Età Moderna*, Padova, 1973, pp. 111 e ss.; Id. (con G. Todde), *Cagliari sei secoli di amministrazione cittadina*, Cagliari, 1982; G. Tore, *Oligarchie, Consigli civici e autoritarismo regio nella Sardegna spagnola*, in *Autonomia municipal en el mundo mediterráneo*, a cura di R. Ferrero, Valencia, 2002; *Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna*, coord. di F. Manconi, vol. 5, *Libro delle Ordinanze dei Consellers della Città di Cagliari 1346-1603*, ediz. di F. Manconi, Sassari, 2005; G. Murgia, in *ACRS*, vol. 18 cit., t. I, pp. 114-115.

impossibilitata a saldare i propri debiti. Il viceré rinviava ai capitoli del Parlamento Santisteban.

Altri capi della supplica riguardavano le quote di “salario” spettanti alle varie magistrature ed agli scrivani per la nomina di curatori e tutori (Pignatelli rimandava ai capitoli di Corte ed alle regie prammatiche); e la protesta contro spese supplementari richieste dagli scrivani nella redazione delle liste per i beni venduti nelle aste giudiziarie. La materia riguardava il veghiere, presso il tribunale del quale si pagavano dei diritti legati alla pubblicazione di quelle liste (in questo caso il viceré accoglieva l'istanza); il conferimento dei posti di notaio che dovevano essere dati non per intercessione, ma secondo un criterio di precedenza in base agli esami sostenuti (ancora una volta la risposta viceregia rimandava all'osservanza dei capitoli delle Corti presiedute dal Santisteban); l'arresto arbitrario, eseguito senza un preciso ordine, di coloro che, rinvenuti in casa di donna, sia pure di cattiva fama, venivano imprigionati ed obbligati ad una composizione (il viceré rinviava al capitolo 39 del Parlamento Bayona).

Numerose le pezze giustificative allegate a supporto di tali richieste; si spaziava dai privilegi del re Pietro IV il Cerimonioso ad uno di Filippo IV, per proseguire con le suppliche ed i capitoli dei Parlamenti Aytona, Elda, Bayona e Santisteban²⁷⁰.

Ma il capo più rilevante della supplica è il n. 7, quello che riguarda il diritto della città all'immagazzinamento ed all'esportazione di 30.000 starelli in regime di franchigia.

La collocazione di tutto questo materiale pone qualche problema: infatti le carte in questione si trovano all'ultimo posto fra quelle del processo verbale. La città forse le aveva presentate in ritardo; in ogni caso, aveva effettivamente ottenuto che fossero inserite e cucite, insieme alle pezze giustificative, come parte integrante degli stessi atti e soprattutto che venissero esaminate dal viceré: nessuno, in futuro, avrebbe dunque potuto ignorare o trascurare la loro esistenza.

In effetti, durante i lavori del Parlamento del duca di Monteleone, l'iniziativa di Cagliari si avverte in misura sensibile; le petizioni presentate da Sassari e dalle sue autorità comunali, invece (discorso a parte va fatto evidentemente per quelle ecclesiastiche), risultano meno articolate, più povere: un segnale di

²⁷⁰ Si veda il doc. 341 con le istanze di Cagliari alle cc. 536-538 della numerazione originale a inchiostro: nella trascrizione, almeno in rapporto a questo e ad altri documenti, è stata però adottata – per motivi di chiarezza – la numerazione seriore a matita: vedi pertanto le cc. 702-704v. Le pezze giustificative si trovano nei documenti da 342 a 369, cc. 540-575.

crisi economica, sociale e politica, un calo nella forza contrattuale manifestata dai ceti dirigenti della seconda città sarda? È possibile, anche in confronto (per fare solo alcuni esempi) agli articolati documenti di Oristano o a quelli delle comunità rurali, formati da decine di capi. Anche il materiale prodotto da quest'ultimo centro rappresenta comunque la testimonianza di una crisi profonda, di fronte alla quale tuttavia emerge la volontà di porvi qualche riparo. Non era poco per quegli anni Ottanta del Seicento, comunque calamitosi.

9. La "disaffezione" di Sassari.

Di gran lunga più precarie, rispetto a Cagliari, sono le condizioni demografiche e socioeconomiche in cui versa il capoluogo del Nord-Sardegna: nel 1688-89 esso conta 2.271 fuochi, per un totale di 8.403 abitanti; gli uomini sono 3.799, le donne 4.604. Gli abitanti di Sassari avevano senz'altro conosciuto tempi, se non più prosperi, certamente meno precari²⁷¹: ciò ha indubie ripercussioni sulla forza contrattuale da spendere sul piano politico-parlamentare.

Lo possiamo verificare anche in rapporto a quella che Gian Giacomo Ortu ha chiamato "disaffezione", intendendo con ciò l'atteggiamento della città verso le Corti, almeno in riferimento ad un determinato periodo²⁷²: ciò permette di andare oltre l'idea di una "irriducibile avversione" nei confronti di Cagliari, che ebbe modo di manifestarsi attraverso le sciagurate polemiche municipalistiche dei primi decenni del Seicento, un'ulteriore tappa di quel gioco del *divide et impera*, che fu proprio del governo viceregio e della dominazione spagnola in Sardegna. Sarà tuttavia indispensabile introdurre qualche distinzione, perché l'approccio del capoluogo alle problematiche istituzionali tendeva a cambiare a seconda delle contingenze storico-politiche.

Per esempio, nel Parlamento Avellano (1641-43), Sassari, fin dalle prime battute dei lavori, non riesce a nascondere l'insofferenza verso tutto ciò che la colloca al secondo posto fra i centri urbani del Regno ed appare ben decisa a far valere le sue ragioni: ciò emerge fra l'altro dalla consistenza numerica dei capi delle suppliche, ben 54 quelli presentati da Sassari, 18 da Cagliari²⁷³. Ma da quelle estenuanti contese Sassari uscì ripetutamente scon-

²⁷¹ Si veda il già citato doc. 313, c. 492, nell'apposito prospetto riguardante il contributo delle città regie nell'ambito della ripartizione del donativo.

²⁷² G. G. Ortu, in ACRS, vol. 14 cit., p. 99.

²⁷³ Cfr. G. Murgia, in ACRS, vol. 18, t. I cit., p. 113

fitta ed infine ridimensionata soprattutto dal tremendo colpo demografico dovuto alla pestilenza della metà del secolo (alla quale, in più, seguirono gli eventi del 1680-81). Anche le istanze da essa elaborate per le Corti del duca di Monteleone vanno inserite nel contesto storico di una città che addirittura pare negligente e disarmata sul fronte della lotta parlamentare. Lo stesso suo documento, in 13 capi, non è ampio ed articolato come quello di altri centri, villaggi ed incontrade, forse come conseguenza della visione e della logica di gruppi dirigenti ormai quasi rassegnati alla loro subalternità.

Il testo messo a punto da Giuseppe Pilo Manca, sindaco del capoluogo, prendeva l'avvio, in premessa, dallo spopolamento seguito all'influenza ed alla mortalità del 1680-81, che avevano provocato, fra l'altro, un forte calo nella presenza di mercanti e di altri soggetti in grado di movimentare la ricchezza. Il capo 1 lamentava la mancata applicazione di un contratto stipulato dalla città nel 1673 (cioè al tempo del viceregato del marchese de Los Velez) insieme con ministri, magistrati e uditori, sia della Reale Udienza, sia del Regio Patrimonio. Secondo questo accordo a Sassari veniva consentito di effettuare una *sacca*, cioè un'esportazione di *trigo de porción* (il grano destinato ai magazzini civici per l'approvvigionamento annuale della popolazione), per la quale erano stati già versati all'erario regio 3.000 scudi. Si chiedeva pertanto l'osservanza di quanto era stato stabilito o, almeno, lo sconto di questa somma sulla prima rata del donativo decennale. Il viceré rimandava al capitolato del contratto e Carlo II dava l'assenso su quanto era stato decretato.

Al capo 2, incentrato sulla richiesta di condonare le quote arretrate del donativo (10.000 lire), il duca di Monteleone replicava che occorreva rivolgersi al sovrano. Quanto all'esazione sul *feudo* – dovuto da Sassari, che vantava la giurisdizione su un vasto territorio – lo stesso viceré ricordava che era già stata effettuata una riduzione di 3.000 lire, per tutto il decennio, sulle 13.000 dovute. Il governo aveva acconsentito al ribasso perché la città potesse soddisfare i creditori che avevano anticipato la somma: la supplica, secondo il viceré, non poteva essere accolta perché ciò avrebbe arrecato danno agli stessi creditori. Il re rammentava di aver già fatto grazia alle città ed ai villaggi della metà dell'arretrato e che «en lo que toca al feudo no há lugar».

Nel capo 3 Filippo Maronjo (guardia reale nel porto di Torres), veniva accusato di alterare e maggiorare i "diritti" dovuti per l'importazione di grano e di altri prodotti esitati in quello scalo; si invocava inoltre l'applicazione di quanto era stato deciso al riguardo dal *visitador* Martínez Rubio. Il viceré dava soddisfazione alla città vietando la pretesa di certificatoria di guardia-costa. Il sovrano accettava.

Lo stesso Pignatelli aderiva all'istanza del capo 4, autorizzando la città

a trattenere – sul versamento del donativo e per la riparazione del porto di Torres – una somma pari ai 2/5 delle spese, mentre la regia cassa avrebbe dovuto concorrere per i restanti 3/5. La spesa era passata già da tempo attraverso il *placet* del sovrano: erano stati previsti e varati 4.030 scudi, bloccati però dal Camarassa. Carlo II si conformava solo parzialmente al decreto viceregio in materia: infatti ordinava che fosse la città a rendicontare annualmente le spese per la ristrutturazione e per il ripulimento dello scalo; non adempiendo Sassari all'obbligo, sarebbero intervenuti i ministri patrimoniali.

Al capo 5 figurava il nodo della formazione dei Consigli civici, cioè l'immatricolazione e la formazione delle liste da cui estrarre i nomi degli amministratori. In proposito Sassari denunciava l'indebita ingerenza di persone (peraltro non nominate), che erano intervenute presso il governo di Cagliari per matricolare soggetti inidonei. Dal suo canto il duca di Monteleone rimandava all'apposito privilegio ed alla carta reale citata anche nella supplica: quella dei sovrani donna Giovanna e don Carlo, datata Saragozza, 30 ottobre 1519, confermata con carta del 19 luglio 1534. L'autorità sovrana confermava la decisione viceregia.

Il primato della città sulla campagna – secondo una visione tipica e codificata dell'*Ancien Régime* non solo sardo – si proponeva nel capo 6 relativamente all'*insierro*. Si ricordava infatti l'obbligo che gravava sulle comunità di condurre a Sassari il *trigo de porción*. Al riguardo però la città dimostrava una certa saggezza nel richiedere che questi centri – nel caso avessero avuto seri motivi per esimersi dall'impegno di approvvigionare la Frumentaria – si rivolgessero alla Reale Governazione in modo che questa, udite le parti e senza oneri di spese legali, sentenziasse in chiave economica o sommaria. Pignatelli, in questo caso, recepiva l'istanza ed il sovrano approvava.

Si impetrava inoltre che nessun abitante della città fosse obbligato a recarsi a Cagliari, via terra o via mare, nella stagione cosiddetta intemperiosa (capo 7): mentre il viceré assicurava semplicemente “la devida consideración”, Sua Maestà mostrava assennatezza e andava oltre con un'affermazione perentoria: «Hé resuelto que se haga como lo suplica: pues si huviere causa para prenderlos por la justicia, podreys [...] detenerlos en las carzeles de Sasser, o arrestarlos en sus casas con fianzas, hasta que passe el intemperie, y despues mandar que lo lleven á Caller, o llamarlos para que vayan, conforme pareciere mas conveniente: y os encargo mucho la observancia d.esto, – marcava Carlo II – però con advertencia de que esta gracia no la concedo por capitulo de Cortes». Risulta evidente l'intenzione del re di non volersi spingere troppo oltre con determinate concessioni.

Alla Reale Governazione doveva essere vietato di intromettersi su tempi

e luoghi di annona, viveri e pescato (capo 8). Il viceré rispondeva che essa avrebbe potuto permettere il cambio del sito, qualora si potesse fare senza inconvenienti ed il sovrano concordava.

Alla richiesta di fondi per riparare i ponti di San Giorgio, passaggi importanti nella strada che conduceva ad Alghero (capo 9), il duca di Monteleone rispondeva che se ne sarebbe tenuto il debito conto in sede di *repartimiento* ed il re si dichiarava d'accordo.

Sul livellamento dei "diritti" da riscuotere nelle dogane e nei porti, il viceré rispondeva che la richiesta, contenuta nel capo 10, avrebbe potuto danneggiare altre città. Il sovrano non obiettava. Sassari l'aveva avanzata sostenendo che tariffe più o meno elevate spingevano le imbarcazioni verso le località più convenienti, in pregiudizio di altre, senza contare i vantaggi derivanti per i contrabbandieri e il danno per lo scalo turritano.

Al capo 11 la città chiedeva il monopolio dell'*aguardiente* e del tabacco coltivato nelle proprie campagne, ma al riguardo il duca di Monteleone aveva facile gioco nel rammentare il capitolo di Corte che proibiva la formazione di questo tipo di monopoli. Invitava comunque Sassari a rivolgersi al re, che sentenziava implacabile: «He resuelto que no se haga novedad en esta materia».

Una visione caratteristica delle politiche economiche di Antico Regime – per la propensione al primato della città sulla campagna – si palesava ancora nel capo 12, che chiedeva la chiusura degli esercizi commerciali nei villaggi, con la motivazione che essi avrebbero giovato solo al contrabbando e recato nocumento non solo al centro urbano, ma anche alla dogana reale e, in generale, a tutto l'erario. Appare evidente anche da tale domanda l'ostacolo che il sistema economico-sociale e politico-giuridico-amministrativo del Seicento frapponeva alla libera circolazione delle merci, alla compravendita ed anche al movimento dei singoli. Dal suo canto il viceré rinviava al sovrano e questi decideva in tal senso: «le quedo mirando para tomar la resolucion mas conveniente». Una cosa è certa: di fronte all'azione per la conferma dei privilegi cittadini, tutti coloro che erano determinati ad insistere, cioè a smerciare i prodotti nei villaggi e nelle campagne, alla ricerca di una fonte di guadagno, si guardavano bene dal demordere²⁷⁴. Era infatti di pubblico dominio che spesso la mancanza di *tiendas* – anche in villaggi di una certa consistenza, ma lontani dalla città – comportava che perfino nobili e proprietari, impossibilitati a procurarsi i più usuali capi di vestiario, fossero costretti a percorrere le strade con abiti indecorosi, se non cenciosi²⁷⁵.

²⁷⁴ Cfr. doc. 206, cc. 291-294v e doc. 332, per le risposte del sovrano, cc. 516v.

²⁷⁵ Eloquente in tal senso la supplica di Tempio, doc. 207, c. 295.

In un'altra breve supplica Sassari aveva già chiesto di essere avvisata nell'eventualità di presentazione di richieste, in grado di nuocerle, da parte di altri soggetti. Il duca di Monteleone assicurava che al momento opportuno avrebbe tenuto l'istanza nella dovuta considerazione²⁷⁶.

Come si è già detto, sebbene quasi tutti i capi rimandino a problematiche di una certa gravità, colpisce la maggiore ampiezza e la più approfondita elaborazione – in confronto a quelli di Sassari – di documenti inviati anche da centri minori e dalle incontrade. La capitale del Capo di Sopra appare condizionata da quella “disaffezione” di cui si è detto o molto probabilmente ancora in preda alla crisi *post* 1680-81, forse non adeguatamente messa in luce.

A questa carenza di iniziativa non poteva ovviare il Capitolo della Cattedrale. Siamo di fronte a responsabilità che non appartengono soltanto al sindaco Pilo Manca, ma ad un intero ceto dirigente. Il documento degli ecclesiastici risulta tuttavia eloquente nel far presente le condizioni di San Nicola, che minacciava di andare in rovina: l'esportazione di circa 10.000 strelli di frumento, franca dal pagamento dei diritti, avrebbe potuto contribuire al reperimento di 5.000 scudi, necessari per completare il restauro (le spese già effettuate non erano sufficienti); il duca di Monteleone rinviava i richiedenti al sovrano, presso cui avrebbe raccomandato l'istanza. Per la stessa Cattedrale e per la basilica portotorrese di San Gavino, che aveva pareti e tetto assai pericolanti, non erano state pagate le elemosine stabilite dal Parlamento Santisteban. Pignatelli dichiarava che, in sede di nuova ripartizione, ci sarebbe stato riguardo per queste esigenze²⁷⁷. San Nicola sarà completata comunque proprio durante la Guerra di successione spagnola e negli anni seguenti, a conferma che, nonostante la gravissima crisi, Sassari riusciva – in questo ed in altri contesti storici – ad avere insospettate capacità di ripresa (almeno in certi settori della vita cittadina)²⁷⁸.

²⁷⁶ Doc. 196, cc. 245-245v., alla data del 27 febbraio 1688, siglato dunque prima della supplica del già citato doc. 206, recante invece la data del 5 marzo 1688.

²⁷⁷ Doc. 264, cc. 380-381v. e doc. 332, cc. 516v.-517.

²⁷⁸ Cfr. M. Porcu Gaias, *Sassari. Storia architettonica e urbanistica dalle origini al '600*, Nuoro, 1996, p. 278 e *passim*, dove si insiste sulla presenza di maestranze lombarde; F. Francioni, *Vespro sardo* cit., pp. 205-206. Nel 1681 la prosecuzione dell'opera del duomo di Sassari viene affidata al milanese Baldassarre Romero. Il 18 settembre 1714 una delibera capitolare affida la conclusione della facciata ad un altro lombardo, Giovanni Battista Corbellini (anche questo, come il precedente, viene qualificato ad un tempo come *mastro* e architetto). Sulla facciata compare la scritta (in riferimento alla guerra di successione spagnola): *Fiat pax 1715*. La fabbrica della Cattedrale chiude i battenti nel 1723.

10. *Problemi e polemiche di Alghero.*

Un momento particolarmente difficile era attraversato anche da Alghero che nel 1688 poteva contare su 623 fuochi, per un totale di 3.155 abitanti, suddivisi in 1.605 maschi e 1.550 femmine²⁷⁹.

Un documento in 10 capi veniva presentato dal sindaco Francesco Diego Carola che nel corso di queste Corti riusciva a muoversi con perizia, dimostrando entrate negli ambienti governativi, conoscenza dei meccanismi del potere ed una buona forza contrattuale. Dopo quanto si era verificato nel Parlamento Gandía ed in quello Santisteban, il sindaco (al capo 2) chiedeva che anche in questa occasione il donativo fosse condonato²⁸⁰. Sulla sicurezza della città, storico presidio militare, vigilavano i cittadini che per questo loro impegno non venivano pagati e per di più dovevano sopportare l'aumentata miseria derivante dall'epidemia del 1680. Il viceré, su una materia così rilevante, si teneva con prudenza sulle sue, rispondendo che la richiesta andava rivolta al sovrano, ma che egli l'avrebbe comunque accompagnata. Dal suo canto Carlo II concedeva che Alghero non pagasse più della metà della somma dovuta.

Una polemica di Carola mette in risalto che la città era meta di vere e proprie "vacanze", che peraltro i ministri regi di un certo rango cercavano di concedersi a spese dei contribuenti locali. Infatti, approfittando talvolta delle sedute da tenersi per l'estrazione dei consiglieri algheresi, il governatore di Sassari vi si fermava a suo piacimento per vari giorni con seguito di alguazil, notaio, servi ed altri uomini di compagnia. Di contro (al capo 3) si affermava che, per l'insaccolazione e la nomina degli amministratori municipali, era sufficiente la presenza del veghiere e si chiedeva che i costi del viaggio e del soggiorno fossero posti interamente a carico del governatore. Il viceré dava pienamente ragione a Carola ed il sovrano ratificava.

Negli anni Ottanta del Seicento la pesca del corallo (che aveva conosciuto un andamento altalenante) non risultava in declino: operavano nell'isola tra le 250 e le 300 barche coralline, mentre il valore del pescato di ciascuna di esse oscillava tra i 2.000 ed i 3.000 scudi sardi d'argento (1 scudo sardo d'argento equivaleva allora ad 1 *real de a ocho*): il totale ammontava a 500.000 reali. I diritti in favore del patrimonio regio vennero fissati al 5% del

²⁷⁹ Si veda ancora doc. 313, c. 492.

²⁸⁰ A. Era, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927, p. 122, col documento del 10 ottobre 1686, cioè la convocazione dei rappresentanti della città per il Parlamento, ad opera di Carlo II.

prodotto dalla Carta reale del 29 marzo 1684²⁸¹. Nel Parlamento Monteleone una vibrata protesta veniva levata (al capo 4) contro i ministri patrimoniali che pretendevano dai patroni delle coralline somme esorbitanti rispetto alle tariffe stabilite dal *visitador* Martínez Rubio. In questo modo le imbarcazioni disertavano il golfo con danno per la “povera gente” che traeva qualche introito dal confezionamento e dalla vendita del biscotto per i pescatori. Il duca di Monteleone ridimensionava però le istanze della città, concedendo alle coralline l’esportazione – senza versamento dei diritti previsti – di 15 quintali (al posto dei 25 richiesti) tra formaggio, lana, semola e carni. Sui capi 3 e 4 il sovrano ratificava i decreti vicereali.

Responsabilità venivano altresì addebitate (nel capo 5) a coloro che impedivano ai patroni di vendere i prodotti nei villaggi: ancora una volta gli stessi ministri sembravano trascurare che questo commercio al minuto costituiva un indubbio vantaggio per le tasche dei più indigenti. In questo ambito si intravedono dei meccanismi che vanno oltre gli abusi dei singoli e che permettono di delineare un quadro sistematico di vessazioni d’ogni sorta, tipico del resto dell’*Ancien Régime*. Anche questo aspetto dimostra che le libere transazioni commerciali venivano inceppate in ogni modo. Bisogna d’altra parte riconoscere che Pignatelli concordava con Alghero, laddove questa supplicava di non frapporre ostacoli alla libertà di circolazione, almeno di determinate merci. Il sovrano tuttavia rispondeva che stava esaminando la materia e quindi sostanzialmente non si conformava alle decisioni del viceré.

Il ponte sullo stagno di Calich ormai diroccato, l’abbandono delle torri di Porto Conte, Capo Galera e Porticciolo (con i relativi pericoli per la difesa della città), il gran numero di case crollate (si parla addirittura della terza parte dell’intero patrimonio abitativo), diventate ormai immondezze da cui promanavano miasmi mefitici e fetori nauseabondi – per non parlare delle saline “disfatte” – aggiungevano elementi di rilievo per la rappresentazione della fase critica attraversata da Alghero. Da questo punto di vista essa non

²⁸¹ Cfr. G. Doneddu, *La pesca del corallo tra alti profitti e progetti inattuati (sec. XVIII)*; e A. Mattone, P. Sanna, *Per una storia economica e sociale della città di Alghero*, ambedue in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo* cit., rispettivamente alle pp. 517, 754, 766 (nel Settecento il movimento annuale delle coralline raggiungerà picchi di 500 unità all’anno nel solo porto algherese); A. Rundine, *Note sulla pesca ad Alghero alla fine del ‘500*; G. Murgia, *L’attività della pesca del corallo nella Sardegna durante la guerra dei Trent’anni*: entrambi i lavori si trovano in *La pesca nel Mediterraneo occidentale (secc. XVI-XVIII)*, Atti del convegno di studi, Bosa, settembre 1994, a cura di G. Doneddu e M. Gangemi, Bari, 2000. Si veda anche la preziosa e documentata monografia di G. Doneddu, *La pesca nelle acque del Tirreno (secoli XVII-XVIII)*, Sassari, 2002, pp. 191 e ss.

pare differenziarsi poi molto, per esempio, dalla situazione di Iglesias.

Riguardo al sale (nel capo 9) si formulava la proposta di non versare nei dieci anni successivi gli utili dovuti alla regia cassa per poter pagare i debiti (unitamente agli interessi) accumulati in passato e contrarne di nuovi con i mercanti, in modo da valorizzare e rilanciare questa risorsa, senza la quale la città era costretta ad approvvigionarsi presso località lontane o addirittura all'estero. Anche in questo caso il viceré acconsentiva²⁸²; il re si conformava a quanto era già stato stabilito²⁸³.

Infine il Carola, a fondamento delle domande avanzate, allegava delle pezze giustificative fra le quali figurava un privilegio del re Ferdinando II d'Aragona (recante la data del 28 agosto 1501), da inserire nel più ampio riordinamento (il *redreç*) delle istituzioni comunali, dell'apparato burocratico e di governo, fermamente voluto da questo sovrano. Il regime cosiddetto di *sach y sort* non costituiva una novità assoluta, in quanto regolava già l'accesso delle arti e dei mestieri al governo cittadino²⁸⁴. Nelle documentazione esibita da Alghero si può ancora una volta notare il meccanismo dell'imbussolamento e dell'estrazione per le nomine di consigliere in capo, secondo, terzo, quarto e quinto e per le cariche di clavario e di *amostassen* (o mostazaffo); le operazioni dovevano essere effettuate alla presenza del viceré o, in sua mancanza, del governatore di Sassari o di un facente funzioni (*portant veus*).

A partire da Oristano e passando per Cagliari (si è già fatto riferimento alle costituzioni di Armanyach) fino a Bosa (1556) tutte le città isolate sotto giurisdizione regia (che godevano della prerogativa di presenziare alle Corti) adottarono il procedimento insaccolatorio. Il sistema venne costruito sulla

²⁸² Doc. 209, cc. 301-306v.

²⁸³ Doc. 332, cc. 519v.-520.

²⁸⁴ Il *redreç* fu introdotto a Oristano nel 1485: per la verità non si fece ricorso al sistema dell'imbussolamento o insaccolazione in quanto – per lo scarso numero di persone ritenute idonee – fu affidato ad ogni consigliere uscente il compito di stilare una lista di 5 nominativi. Da ogni elenco si estraeva un consigliere: i restanti, unitamente agli uscenti ed agli entranti, formavano il corpo dei giurati (30 persone). Il 30 settembre 1500, essendo viceré Giovanni Dusay, entrò in vigore un *regiment* diversamente articolato per Cagliari: ogni 5 anni – alla presenza del viceré e di tutto il Consiglio – venivano formate nuove liste con i nomi dei matricolati, cioè degli abilitati alle cariche consolari ed agli uffici municipali. Venivano cancellati i nomi di coloro che erano morti, di quanti non erano di gradimento del governo viceregio e di coloro che non potevano essere abilitati perché creditori o debitori o appaltatori del Comune. Le carte con i nomi degli abilitati venivano racchiuse in *rodolins*, cioè in palline di cera verde e imbussolati (insaccolati) in cinque diversi sacchetti di stoffa, tanti quanti erano le classi degli eleggibili, distinte per censo. I sacchetti erano sigillati e depositati in una cassetta. Norme più minute servivano a impedire brogli e manomissioni: cfr. A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli Statuti sassaresi* cit., p. 441.

base del modello catalano-aragonese, con un processo cronologicamente comune agli Stati della Corona e con un meccanismo simile, che si avvaleva di un sorteggio sulla base di liste chiuse formate dai membri delle oligarchie cittadine. Le municipalità, con procedure che garantivano accesso al potere per diversi segmenti sociali, venivano gestite da membri della piccola nobiltà urbana, da famiglie di grandi mercanti, da appaltatori di rendite reali ed anche da artigiani dei Gremi, che erano riusciti ad arricchirsi: le attività di buona parte di questi gruppi non poteva prescindere dal commercio speculativo dei cereali²⁸⁵.

11. *Le richieste di Oristano.*

Nel 1688-89, per la ripartizione del donativo, vengono contati in città 649 fuochi, per un totale di 2.784 abitanti, a loro volta suddivisi in 1.416 maschi e 1.638 femmine, meno di quelli di Alghero, Iglesias e Bosa: anche questo dato induce a riflettere²⁸⁶.

Dalla supplica, presentata a nome della città dal sindaco Salaris, emergeva un quadro preoccupante su cui ci siamo già soffermati affrontando i temi della congiuntura demografica negativa e della carestia²⁸⁷. Il documento, articolato in 34 capi e ben strutturato, mostra la mano di un personale che era in grado di porre mano a nodi di una certa complessità e di formulare le relative controproposte. Illumina una situazione di crisi profonda, per quanto le autorità tendessero a dipingere un quadro fosco anche per ottenere un alleggerimento del carico fiscale.

Certo, la situazione dell'antica capitale del Giudicato appariva preoc-

²⁸⁵ Cfr. J. M. Torras i Ribé, *Els municipis catalans de Antic Règim 1453-1808*, Barcelona, 1983; i saggi di B. Anatra, G. Murgia, G. Tore, O. Schena, A. M. Oliva, M. G. Mele, M. E. Cadeddu, in *Autonomia municipal en el mundo mediterraneo* cit.; L.-J. Guia Marin, *I mutamenti dinastici* cit., p. 452.

²⁸⁶ Si veda ancora il prospetto del doc. 313, c. 492.

²⁸⁷ Municipio di Oristano, *Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell'Archivio Civico*, a cura di A. Era, Cagliari, 1937, pp. 132-133 e 151, sulla presenza di Milis, di Oristano, nonché della Chiesa metropolitana arborense nel Parlamento Monteleone; da ricordare che il Salaris era stato *veguer* della città nel biennio 1682-83. Cfr. anche *Il "Libre de regiment" e le pergamene dell'archivio comunale di Oristano (secc. XV-XVII)*, a cura di F. Uccheddu, Oristano, 1998; E. Gessa, *La Carta de Logu e la magistratura civica di Oristano: la nascita della città regia ed il suo impianto istituzionale (secc. XV-XVII)*; M. Vincis, *La Carta de Logu diritto vigente nella città di Oristano (secc. XV-XVII)*: questi due ultimi lavori sono in "Medioevo. Saggi e Rassegne", 23 (1998), pp. 115-133 e 135-153.

cupante: il degrado delle infrastrutture ostacolava la soluzione dei problemi. Le mura della città ed il ponte grande sul Tirso, definito “passaggio universale del Regno”, erano in parte crollati o minacciavano di andare in totale rovina. I villaggi di Siamanna e di Siapiccia pagavano annualmente – per la manutenzione ed il restauro di quelle strutture e delle strade – due forni di calce, sostituiti dalla somma di 24 lire, a loro volta dirottate sulla regia cassa, ma non utilizzate per i lavori di riparazione. Per fronteggiare questi danni si chiedeva inoltre un permesso di sacca pari a 1.000 starelli (capo 32 della supplica). Il viceré concedeva il permesso limitatamente all’uso sostitutivo dei forni, mentre il sovrano affermava che il permesso di sacca avrebbe comportato “inconveniente”.

Tutte le altre rivendicazioni ruotavano intorno alla povertà ed alla difficoltà di onorare il pagamento del donativo. Si chiedeva che fosse condonata almeno una parte di quello del decennio appena trascorso. Pignatelli si riservava di rispondere alla luce di un esame generale di tutte le suppliche presentate dagli Stamenti, mentre il re annunciava che erano state assunte risoluzioni di carattere generale.

In passato, per la riscossione della quota spettante alla città, i consiglieri avevano imposto gabelle e taglie sul trasporto di formaggio, acquavite e candele agli stessi carratori o *carradori* i quali, insieme ai prodotti in questione, erano scomparsi dalla città. Si chiedeva dunque l’abolizione di provvedimenti che si erano risolti in un grave danno per l’economia cittadina. Il viceré rispondeva favorevolmente e Carlo II ratificava.

Al capo 4 ritornava il problema dell’*insierro* per il quale Oristano (come si è già visto) si era rivolta ai privati, che ricavavano dall’operazione 3 reali franchi di sacca per ogni starello da esportare. I mercanti tuttavia non volevano esporsi al rischio, perché i precedenti viceré non avevano permesso l’estrazione in franchigia di 12.000 starelli, da effettuare secondo i privilegi concessi ad Oristano dai sovrani e dai capitoli di Corte. Mancando questa possibilità, parte del frumento andava perduto. A ciò, negli anni precedenti, si era aggiunta la sterilità, che aveva provocato la morte per fame, in ambito urbano e rurale, di ben 2.000 vassalli, contribuenti dei diritti reali, da cui era derivato quindi un altro notevolissimo danno per la fiscalità. Fatte dunque salve le imperiose necessità alimentari della popolazione e del territorio, si chiedeva che non fosse bloccata l’esportazione del frumento. Inoltre il governo viceregio e la Reale Udienza, nella fissazione del prezzo di *afforo*, avrebbero dovuto tenere nel debito conto i costi di produzione e conservazione del prodotto. Tali istanze erano accolte da Pignatelli, ma sulla stessa materia – decideva puntigliosamente il sovrano –

«encargo mucho a la Junta patrimonial tenga todo cuydado, i vigilancia»²⁸⁸.

Il mancato versamento della quota di donativo aveva spinto il governo viceregio ad intervenire con una misura drastica: il sequestro delle rendite della città. Il documento presentato da Salaris parla addirittura di grave disdoro per le insegne municipali e per i consiglieri – caduti in una situazione vicina all'indigenza e diventati quasi cenciosi – che non ardivano mettere piede fuori di casa per la vergogna. Ne risentiva anche l'esercizio del culto: la città impetrava dunque, al capo 5, che il decoro della chiesa e delle autorità municipali avesse la precedenza sul donativo. Il duca di Monteleone rispondeva positivamente solo in rapporto alla dignità delle funzioni religiose; il re si adeguava.

Il donativo doveva essere ripartito non per testa, ma tenendo presente di volta in volta quanto concretamente e complessivamente veniva introitato della città. In precedenza, il meccanismo impositivo per *capita* aveva causato la fuga di gran parte degli abitanti. A ciò si doveva aggiungere che le rendite del marchesato erano diminuite da 6.000 a 3.000 lire, mentre quelle delle saline erano scese da 2.000 a 1.000 scudi. Il Pignatelli assicurava la sua disponibilità per risolvere il problema; il sovrano accettava la deliberazione viceregia.

Al capo 7 si chiedeva l'abolizione di 1 reale come diritto di sacca, imposto ad Oristano per ogni starello di frumento, mentre in precedenza ed a lungo la città non aveva pagato alcunché.

Nel punto successivo veniva riproposto un nodo delicato, concernente il rapporto fra i tre Campidani ed Oristano: un centro che vive soprattutto commercializzando i prodotti agricoli di un entroterra abbastanza vasto e che ricopre inoltre un ruolo-burocratico amministrativo, come antica sede del governo giudiciale e quindi marchionale. Nell'Evo spagnolo il numero degli oristanesi oscilla tra i 500 ed i 1.000 fuochi (fra i 2.000 ed i 4.000 abitanti circa); nei tre Campidani, antiche *curadorias* giudicali (Maggiore, Milis e Simaxis), si registrano fra i 3.000 ed i 4.000 fuochi (fra le 12.000 e le 16.000 anime) distribuiti in 30 villaggi²⁸⁹. Anche le incontrade di Parte Ocier Real, Mandrolisai e Parte Barigadu dipendono per alcuni versi da Oristano, obbligate come sono a convogliare le loro mercanzie esclusivamente verso la città. Essa gode degli stessi privilegi su Parte Montis, Parte Usellus, Parte Valenza e Marmilla (cioè quasi tutta l'area dell'antico Giudicato, fatti salvi i diritti premi-

²⁸⁸ Doc. 332, c. 517v.

²⁸⁹ Il Campidano Maggiore contava 14 ville, il Campidano Milis 7, il Campidano Simaxis 9.

menti di Alghero e Cagliari riguardo al rifornimento delle vettovaglie).

Oristano è anche snodo di commercio marittimo, per il porto dove avviene l'imbarco e l'esportazione di granaglie, per l'estrazione del sale e per la pesca (peschiere di *Mare Pontis* e di Santa Giusta)²⁹⁰: a causa dei suoi ruoli è esposta non solo a carestie ed epidemie, ma anche a guerre, incursioni dei corsari e dei francesi²⁹¹.

Nel 1479 ad Oristano viene concesso statuto di città regia – che si governa tramite un podestà – ed il sistema di *sort y sach*, analogo agli ordinamenti per l'elezione del consiglio civico e delle principali cariche municipali, estesi in seguito agli altri principali centri dell'isola²⁹².

²⁹⁰ «Il complesso lagunare senza dubbio più produttivo non solo dell'Oristanese ma di tutta la Sardegna era quello di Cabras: su questa affermazione concordano tutte le fonti archivistiche e letterarie. Leggermente meno esteso degli stagni cagliaritani (16 miglia di circonferenza per una superficie valutata in 12 miglia quadrate), si identificava nella peschiera di *Mare Pontis* che con la più piccola (*Sa mardì* o *Mardini*) costituì per tutto il corso dell'Età moderna un serbatoio inesauribile di pesce ed un'ottima fonte di reddito per i proprietari e gli appaltatori in genere sardi o liguri domiciliati a Cagliari, talora assistiti in loco da fiduciari nativi dell'Oristanese. Sino al suo passaggio ai privati, avvenuto con Santa Giusta nel 1652 [...], tale stagno, in genere appaltato per periodi di tre o sei anni, rendeva annualmente al regio erario somme massime intorno ai 5.000-6.000 ducati, pari a circa 12.500-15.000 lire sarde, introito che non solo era il più elevato tra quelli ricavati dalla pesca lagunare, ma che lo poneva in questo periodo alla pari delle più rinomate tonnare sarde e dei maggiori complessi feudali dell'isola. Una sottile duna sabbiosa separava tale stagno, e lo separa tuttora, da *Mistras*, altro interessante complesso lagunare, in comunicazione diretta col mare, peraltro nettamente meno pescoso di *Pontis* come è facilmente desumibile dagli appalti che si aggiravano mediamente sotto il 10% di quest'ultimo». Per quanto riguarda Santa Giusta, era senza dubbio la più produttiva dell'area, s'intende dopo *Mare Pontis*: cfr. G. Doneddu, *La pesca nelle acque del Tirreno* cit., pp. 95-97 e 98. Si vedano inoltre: *La pesca nel Mediterraneo occidentale* cit., pp. 179 e ss.; di questo volume si segnalano in particolare le pagine dello stesso Doneddu, *Per la storia della pesca nelle acque sardo-corse*, pp. 179 e ss. che offre un'articolata ricognizione delle fonti. Cfr. ancora, *La pesca in Italia tra Età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo*, Atti del convegno di studi, Alghero-Cabras, 7-9 dicembre 2001, Sassari, 2003, a cura di G. Doneddu e A. Fiori. Si raccomanda in particolare la lettura del saggio di quest'ultimo, *Le attività di pesca nelle acque lagunari sardo-corse*, pp. 225-226; si segnala anche l'interessante contributo di S. Rubino, *La tonnara Saline: tra passato e presente*, pp. 249 e ss.

²⁹¹ Nel 1637, com'è noto, Oristano fu occupata dalle truppe francesi guidate dal conte d'Harcourt e dall'arcivescovo di Bordeaux. L'attacco fu respinto da don Diego de Aragall: i francesi lasciarono sul terreno 800 morti. Dopo l'invasione sopravvenne un'epidemia di febbri che causò la morte di tre quarti degli oristanesi (cfr. G. Aleo, *Storia cronologica* cit., pp. 64-73). Da quel momento, secondo questo autore, la città divenne spopolata e povera. Si vedano anche i capitoli della *Carta de Logu* e quanto scrive L. Galoppini, *Produzione agricola, artigianato e commercio nella "Carta" di Eleonora*, in *La Carta de Logu d'Arborea* cit., pp. 273-275.

²⁹² Sulla figura del podestà (*podestadi*) cfr. il cap. LXXIII della *Carta de Logu*; G. Aleo, *Storia cronologica* cit.; S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., p. 58 (la carica era stata per un certo periodo soppressa, ma fu poi ripristinata nel 1479); F. Uccheddu, *Il 'Libre de Regiment'* cit.

Nell'antica capitale giudicale il podestà detiene soprattutto funzioni di carattere giudiziario, esercitate, nelle cause civili, con l'ausilio dei probiviri; al Consiglio spettano compiti di carattere amministrativo, limitati dalle concorrenti prerogative del viceré e del governatore del Capo di Cagliari da una parte, da quelle degli *officials* campidanese dall'altra²⁹³. Questi ultimi esercitano un ruolo di polizia, dirigono le indagini nelle ville e provvedono – con *majores* e *jurados* – alla cattura ed alla detenzione dei delinquenti, li processano riunendosi in Corona e li mettono eventualmente a disposizione del podestà nelle prigioni cittadine²⁹⁴.

Ad Oristano sono presenti anche un procuratore reale, un *clavario* ed un *amostassen* o *mostazaffo*²⁹⁵. Rimarcabile è infine la presenza degli arrendatori, incaricati della riscossione dei tributi feudali per conto però del regio fisco. Sono ancora attestati i *maiores de villa* e *de pardu*.

La città doveva essere vigile ed attenta sul suo primato e sui privilegi che vantava sulla campagna, perché il governo viceregio tendeva sempre a metterli in discussione. Allo stesso tempo Oristano si presenta come protettrice (alquanto interessata) delle popolazioni rurali. Essa infatti lamentava che la

²⁹³ Ovvero *batles* o *baiuli*, come sono denominati in un primo momento: cfr. S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., p. 590.

²⁹⁴ Carica comparabile a quella di *curadore* (curatore), cioè l'ufficiale che in epoca giudiciale era un governatore della *curadoria*, sorta di provincia o distretto del giudicato. «[...] anche gli *officials* del Campidano appaiono in qualche modo coinvolti, almeno in alcune occasioni, nelle controverse vicende che agitano l'amministrazione delle terre del *paberile-viddazione* e del demanio regio. Con un ruolo non del tutto chiaro, considerato che anche la loro collocazione nell'organigramma amministrativo è alquanto ambigua, in quanto dipendono per certi versi dalla città di Oristano, ma sono anche allo stesso tempo e a tutti gli effetti ufficiali regi. Perciò non sorprende che in certi frangenti gli ufficiali rappresentino più gli interessi del patrimonio regio, che quelli delle comunità locali». A suo tempo la *Carta de Logu* non prevedeva l'istituzione in termini espliciti o ex novo della maggior parte degli ufficiali; probabilmente la carica era stata istituita da tempo. Spesso ufficiale è adoperato senza specificazioni, lasciando aperta la via a dubbi ed interpretazioni diverse. Secondo uno schema tradizionale gli ufficiali altri non sarebbero che il *curadore* in ambito distrettuale ed il *maiore de villa* con i suoi *jurados* cui si affiancano il *maiore de pardu* con gli *jurados de pardu* o *pardargios* (o *padrargios*), i *castiadoris* e i *boynargios*. In effetti bisogna ricordare anche la figura dell'ufficiale maggiore che detiene una posizione autonoma, per certi versi gerarchicamente superiore a quella del *curadore* ed è comparabile per certi versi a quella dell'*armentargiu de Logu*. In certe località peraltro il curatore sembra confondersi con il maggiore del villaggio: cfr. S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., pp. 324-327 e 591-592.

²⁹⁵ Il *clavario* percepisce tutti i redditi spettanti alla città ed è inoltre incaricato di pagare i debiti ed i carichi della stessa per conto del podestà e dei consiglieri; l'*amostassen* (il termine è di origine araba), si occupa dell'annona, vigila sui pesi e le misure, giudica i falsificatori ed i contravventori delle norme vigenti al riguardo: cfr. S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., p. 592.

Reale Udienza avesse avvocato a sé la trattazione delle cause civili e criminali prima istruite e trattate dal veghiere. Ne erano risultati gravi inconvenienti per gli abitanti dei villaggi, costretti a recarsi a Cagliari o addirittura a piegare il capo, senza adire in giudizio, di fronte agli abusi perpetrati dai ministri ordinari. In effetti la magistratura cittadina doveva esaminare, anche in seconda istanza, cioè in appello; dal suo canto il viceré dichiarava che, una volta accertata quale fosse la consuetudine, Oristano doveva continuare a godere delle sue prerogative tradizionali.

A loro volta gli ufficiali ed i ministri ordinari dei Campidani dovevano risiedere in città e rendere conto del loro operato. Per esercitare un controllo su queste figure, venivano però inviati dei commissari visitatori che si installavano in città e si facevano pagare le spese di soggiorno. Si chiedeva che essi non venissero più inviati. In proposito (capo 11) il viceré richiamava la normativa vigente.

Alla luce della dinamica demografica delineatasi nelle ville campidanesi – dove, secondo i casi, si assisteva ad un incremento o ad un calo della popolazione – veniva formulata la richiesta di una nuova ripartizione della spesa per il salario spettante ai soldati incaricati della vigilanza nelle torri (capo 16). Il viceré rispondeva favorevolmente.

Il tema dello spopolamento delle campagne ritornava al capo 17, nel quale si poneva in evidenza che un minor numero di abitanti era costretto a pagare, per il diritto di incarica, la stessa somma del passato²⁹⁶: questo meccanismo determinava la fuga nelle terre baronali, con grave nocumento dell'azienda reale. Oristano chiedeva pertanto che, sulla base di quanto era versato da Seneghe e Solarussa, venisse stabilita la somma di 2 reali sardi a testa,

²⁹⁶ Nel Giudicato d'Arborea, ma verosimilmente anche in quelli di Torres, Gallura e Cagliari, l'incarica, come si è detto, era la multa che i villaggi erano tenuti a pagare quando non si procedeva all'accertamento di un reato ed all'arresto di uno o più colpevoli. Nel capitolo XVI della *Carta de Logu* si fa riferimento a *jurados* che dovevano verificare ed esaminare eccessi, furti e reati commessi nelle ville, arrestare i delinquenti e tradurli presso la Corte di giustizia del *Rennu*. In caso contrario tali giurati erano soggetti ad una penale; insieme agli uomini del villaggio dovevano rifondere i danni e dare all'erario la multa collettiva stabilita per i casi di inadempienza. Da questi provvedimenti erano esclusi gli omicidi. Durante la dominazione spagnola, che aveva assunto la *Carta* come raccolta di leggi di diritto comune anche per l'amministrazione della giustizia nelle campagne infeudate (a singoli signori o alla Corona), l'istituto dell'incarica venne mantenuto. Essa era pagabile dai *prinzipales* del paese, cioè dai più ricchi proprietari ed allevatori, deputati all'uopo dagli abitanti "riuniti in generale comizio"; cfr. *Distosa, ad vocem*. Nel XVII secolo però l'incarica tende a trasformarsi, non senza conflitti sociali, in un'imposta ordinaria, sganciata dai singoli casi di reato. Fra i proventi derivanti dall'esercizio della giustizia, vanno ricordate anche le *machizie* (su cui ci siamo già soffermati) e le *tenture*: cfr. S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., pp. 436-437.

senza ulteriore obbligo in denaro o in bestiame, come invece pretendevano gli appaltatori delle rendite reali. Tale cifra non si doveva pretendere dai pastori che avessero già consegnato la pecora saccaia²⁹⁷. Si chiedeva inoltre che il versamento dell'incarica fosse collegato alla lista dei vassalli vincolati al tributo del *feu*. Il viceré stabiliva che l'incarica non doveva essere saldata né in danaro, né in natura, ma secondo le prescrizioni della prammatica reale. Il sovrano ratificava.

Lo stesso Pignatelli accoglieva invece quanto era avanzato nel punto successivo: arrendatori e collettori (esattori) avrebbero dovuto affittare i pascoli ghiandiferi ad elementi del luogo, già sottoposti allo sbarbaggio in favore della reale azienda. Una volta calcolato il numero dei capi da far accedere e soddisfatte le esigenze dei locali, i terreni potevano essere affittati a forestieri. Altrimenti i porcari del luogo, già privati delle ghiande per ingrassare gli animali, non potevano essere vincolati al versamento di sbarbaggio e deghino²⁹⁸. Carlo II accoglieva la decretazione viceregia.

Un'idea del carico che gravava sugli allevatori può essere data dal capo 19: in esso si sostiene che per questi tributi i vassalli dovevano consegnare 12 capi ai ministri patrimoniali ed aggiungerne un'altra dozzina per gli arrendatori che avevano cominciato a pretenderla da un certo periodo in poi. Questa imposizione si aggiungeva al *pegus* (per ogni *segno*) ed al *pegus de estula*²⁹⁹. Si chiedeva dunque che, per soddisfare i ministri, si togliesse agli arrendatori quanto avevano già riscosso. Il duca di Monteleone recepiva l'istanza ed il sovrano si adeguava.

Il capo 20 della supplica richiamava l'attenzione sui ministri o maggiori di giustizia che avrebbero dovuto prelevare dai loro beni personali, secondo la logica degli arrendatori, le somme che non erano stati in grado di riscuotere dai vassalli esenti o dichiarati falliti in base ad una determinata certificazione. Il viceré rispondeva che, allo scadere del loro mandato, i maggiori dovevano certo presentarsi di fronte al tribunale del Regio Patrimonio per

²⁹⁷ *Saccaia*, *sacagia*, *sacagiu* è l'agnello, la pecora o la capra (*anzone*, *arveghe* o *berbeche*, *craba*) che entra in un anno di vita o ha qualche anno: cfr. M. L. Wagner, *Dizionario etimologico sardo (Des)*, vol. II, Cagliari, 1989; M. Puddu, *Dizionario de sa limba e de sa cultura sarda (DitzLcs)*, Cagliari, 2000.

²⁹⁸ Su sbarbaggio e deghino, tributi versati dagli allevatori, si tornerà nell'apposito paragrafo dedicato al ruolo giocato dalle comunità rurali nei Parlamenti del Seicento in generale e nelle Corti del duca di Monteleone in particolare.

²⁹⁹ *Pegus de estula*: *pegus* è il bestiame, mentre propriamente *istula* significa stoppia ed ancora il campo dove è stata effettuata la mietitura; dunque *pegus de estula* è il bestiame che pascola in campo di stoppie. Cfr. M. L. Wagner, *Des*, vol. I; M. Pittau, *Dizionario della lingua sarda fraseologico ed etimologico*, I vol. *Sardo-Italiano*, Cagliari, 2000; M. Puddu, *DitzLcs* cit.

certificare le riscossioni effettuate e l'espletamento dei loro compiti, ma non potevano essere vincolati in alcun modo a rifondere con i loro averi le omissioni altrui; il sovrano si conformava a questa decisione.

Per sollecitare i vassalli morosi lo stesso tribunale inviava commissari esecutori ai quali dovevano essere pagati i soggiorni e le diarie. Così, però, i debiti dei contribuenti aumentavano e non venivano mai saldati. Con maggiore utilità e profitto, osservava al capo 21 la petizione di Salaris, si sarebbero potuti inviare i ministri di Oristano, che, senza richiedere spese ulteriori, avrebbero venduto all'incanto i beni dei morosi. Pignatelli rispondeva affermativamente e così faceva il re.

Nel capo 22 viene richiamata la complessa problematica del rapporto fra *vidazione* e *paberile*, che si è in parte già affrontato. I termini sono da collocare in un arco temporale che va dal XVI al XIX secolo, caratterizzato da pratiche comunitarie, conosciute, del resto, in altri paesi d'Europa: si tratta del regime degli *openfields*, cioè dei campi aperti. In questo ambito era obbligatorio l'avvicendamento delle colture, il compascolo sulle stoppie ed i maggese ed erano vietate le chiusure nei terreni in cui vigeva il sistema: in particolare ci si può riferire alle *midlands* inglesi, alle *campagnes découvertes* della Francia settentrionale (fra la Loira ed il Reno), ad estese zone cerealicole nei paesi scandinavi, germanici e slavi. Dal tardo Medioevo in poi il problema era invece pressoché sconosciuto, o comunque limitato, dove la pastorizia era predominante oppure dove l'agricoltura intensiva sollecitava l'iniziativa privata, conseguenza del grande balzo demografico verificatosi nel XII-XIII secolo, quando la crescita impetuosa della popolazione richiedeva l'aumento delle risorse alimentari. In seguito (ma siamo già nel XVI secolo) l'esigenza della rotazione si era già concretizzata, per fare solo due esempi, nella Castiglia e nella contea inglese del Cumberland³⁰⁰.

Per quanto riguarda il caso sardo, solo in tempi recenti è stato messo efficacemente in evidenza che all'uso comunitario dei terreni non corrispondeva affatto un carattere "comunale" degli stessi: i fondi potevano far parte del demanio feudale o appartenere a privati, in grado di sottrarsi, con opportune recinzioni, alle decisioni collettive. Insomma, pratica comunitaria non vuol dire possesso collettivo della terra.

Dai termini *aydatione*, *ardatione*, *habitatione* o *abitatone* (*de sa villa*) che si trovano nella *Carta de Logu* deriva *vidatone* e *vidazione*, secondo la versione adottata nel 1567 dal giureconsulto cinquecentesco Girolamo Olives,

³⁰⁰ J. Day, *La «vidazione» nei secoli XIV-XVIII: norme giuridiche e pratiche agrarie*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia* cit., pp. 348-49.

sassarese, nel suo commento alla celebre raccolta di provvedimenti emanata dalla grande Eleonora³⁰¹: si tratta di un terreno seminato e recintato – per impedire l'ingresso del bestiame – dove peraltro si pratica l'alternanza col pascolo.

La formazione delle *vidazzoni* nelle terre comuni già appartenenti a singoli coltivatori è riscontrabile in alcune deliberazioni del Consiglio civico di Sassari risalenti al periodo 1571-95, nelle quali si fa riferimento alla Nurra. Nel XV secolo la vasta subregione era stata acquisita dalla municipalità sassarese in seguito alla scomparsa – dovuta quasi certamente alla peste – di una ventina di centri minori³⁰². È proprio in questo ambito che va inserita la nascita ufficiale della *vidazzione* che d'altra parte perpetuava la logica protettiva adottata nei secoli precedenti per le colture specialistiche; ma, attenzione, già nel XII secolo comincia l'avanzata della riserva signorile a scapito delle terre comuni³⁰³.

Continuarono inoltre a sussistere nodi irrisolti e contrasti fra il diritto alla proprietà privata ed i condizionamenti collettivi, resi pressoché inevitabili dalla relativa scarsità di terre arative e/o pascolive. Peraltro bisogna ribadire che l'adozione di pratiche comunitarie non significa *sic et simpliciter* possesso collettivo delle terre e tantomeno comunismo originario: le due cose sono state a lungo confuse dagli studiosi. Già Bloch aveva messo in guardia nei confronti del mito di una proprietà comune prodigiosamente antica³⁰⁴. Su questi fraintendimenti – in cui erano caduti studiosi come Carlo Guido Mor e Raffaele Di Tucci – Day, Doneddu, Gian Giacomo Ortu e infine Mattone, con approcci peraltro differenti, hanno contribuito a chiarire egregiamente il problema in rapporto alle vicende dell'isola³⁰⁵.

Esiste una continuità fra le ordinanze di Sassari (prima richiamate) ed

³⁰¹ Ivi, p. 347; si vedano anche, nello stesso volume, i saggi: T. Olivari, *Le edizioni a stampa della "Carta de Logu"* cit., p. 172; A. Mattone, *La "Carta de Logu" tra diritto comune e diritto patrio* cit., pp. 421-422 e 452-453.

³⁰² J. Day, *La "vidazzione"* cit., p. 351.

³⁰³ S. De Santis, *Consuetudine e struttura fondiaria in Sardegna tra XII e XIV secolo*, in *La Carta de Logu di Arborea nella storia* cit., pp. 241 e 250 che, a proposito di *castigu*, prende le distanze dalla definizione di Orunesu.

³⁰⁴ M. Bloch, *Les caractères originaux de l'histoire rurale française*, vol. I, Paris, 1958, trad. it., *I caratteri originari della storia rurale francese*, con uno scritto di G. Luzzatto, Torino, 1973 (si vedano le pagine introduttive del grande maestro della storiografia francese).

³⁰⁵ Cfr. R. Di Tucci, *La proprietà fondiaria in Sardegna*, Cagliari, 1928; C. G. Mor, *Sul commento di Gerolamo Olives giureconsulto sardo del sec. XVI alla Carta de logu di Eleonora d'Arborea*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. Era, Sassari, 1938; A. Marongiu, *Saggi di storia giuridica e politica* cit., pp. 283-85; G. Doneddu, *Ceti privilegiati* cit., p. 286; G. G. Ortu, *Villaggi e poteri signorili* cit., pp. 171-203.

il capitolo del Parlamento del conte d'Elda (1603) che impone e generalizza la *vidazzone*. Ciò contribuisce a chiarire il ruolo determinante svolto dalle Corti su temi che certamente non riguardavano solo la dimensione politico-istituzionale.

Quando si parla di *vidazzone* e *paberile*, occorre fare riferimento al *salto*, al *castigu* ed al *pardu*, nonché ad una molteplicità di figure (su cui ci siamo già soffermati), adibite al controllo ed alla vigilanza su queste aree: *padràrgios*, *saltàrgios*, *bidazonàrgios*, *castiadoris* e *boynàrgios*³⁰⁶; non sono solo i provvedimenti specifici della *Carta de Logu*, ma è proprio l'intera *Carta* che viene ripresa e ridefinita durante i secoli dell'attività parlamentare. Anche questo contribuisce a dare un'idea dell'importanza dei lavori effettuati nei secoli dagli Stamenti³⁰⁷.

Gli arrendatori erano presi di mira anche al capo 23, secondo il quale essi affittavano ai forestieri i *paberili* reali, con relativa esclusione dei vassalli, da una parte tenuti a versare determinati tributi, dall'altra esclusi dall'usufrutto di quei salti per i loro animali³⁰⁸. Il sindaco Salaris proponeva di com-

³⁰⁶ Su *saltàrgios*, *padràrgios*, *castiadoris*, *pradu de siddu* (per il bestiame domito), cfr. J. Day, nel saggio già citato, p. 347; S. Orunesu, *Dalla scolca* cit., p. 430; sui guardiani del *castigu* (da *castigare*, nel senso di controllare, sorvegliare), cfr. *ivi*, pp. 341 e ss.; su *padràrgios*, *bidazonàrgios*, *saltàrgios*, guardie campestri cui si affiancano i barracelli, si veda ancora *ivi*, p. 331. Sul lavoro di Orunesu, cfr. la valutazione, a mio avviso riduttiva, di P. Sanna, nel saggio, peraltro assai documentato, *Le origini delle compagnie barracellari e gli ordinamenti di polizia rurale nella Sardegna moderna*, in *La Carta de Logu di Arborea nella storia* cit., p. 339. Orunesu ha realizzato un lavoro corretto, forse un po' troppo problematico, ma che senz'altro aiuta il lettore e lo studioso a districarsi fra gli antichi Statuti delle città isolate, i provvedimenti della *Carta de Logu*, il regime agrario medievale e moderno.

³⁰⁷ Cfr. A. Mattone, *La "Carta de Logu" di Arborea tra diritto comune e diritto patrio* cit., pp. 387 e ss.; nello stesso volume è contenuto l'articolato e vigile saggio di C. Ferrante, G. Catani, *Un antico istituto del diritto criminale sardo: l' "incarica"*, p. 389.

³⁰⁸ Come si è detto in precedenza, *paberile* è il terreno destinato a pascolo, distinto da *vidazzone*, termine col quale si intende l'insieme delle terre seminali comuni, pubbliche (di uno o più villaggi) che veniva suddiviso in vari lotti, assegnati ai capi di famiglia. Esso era sottoposto ad avvicendamento, per l'appunto, col *paberile*. Spesso però terre demaniali, ecclesiastiche, private e/o miste (a metà fra pubblico e privato) venivano destinate a *vidazzone*. Il termine *paberile* è attestato dal 1420 nel Montecuto; la parola *vidazzone*, invece, non fa la sua comparsa prima del XVI secolo. Sembra difficile o comunque problematico (lo si è già osservato) far discendere *paberile* da *pauperum* (terra dei poveri) – come pretende il grande geografo francese Le Lannou – e non, come sembra più corretto e verosimile, da *pabulum*, cioè pascolo: nell'alternanza delle terre all'uso di *vidazzone* o di *paberile*, la data d'ingresso del bestiame nella *vidazzone* viene spostata dal primo luglio alla metà e poi alla fine di agosto, come emerge dalle prammatiche e dai pregoni emanati durante la dominazione spagnola: cfr. R. Di Tucci, *Sulla natura giuridica delle voci "paperos" e "paberile"*, in *ASS*, IX (1913), p. 129; S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., pp. 347-353.

putare sia l'eratico, sia il fabbisogno del bestiame locale; una volta assicurato il necessario a quest'ultimo, quello forestiero poteva godere del rimanente. Il viceré sottoscriveva, precisando tuttavia che la stima doveva essere fatta alla presenza degli stessi appaltatori.

Poiché tendevano ad accaparrarsi varie funzioni, essi si configuravano come un centro di potere pressoché autonomo, talvolta in conflitto, talvolta connivente con altri. A partire dal Cinquecento, l'area di incidenza dell'arrendamento – ammesso e praticato sia nelle terre regie, sia in quelle sottoposte alla giurisdizione dei baroni – si espande sull'esazione dei tributi, sulla gestione del patrimonio signorile privato, addirittura sull'amministrazione della giustizia, cosa espressamente vietata dalla legge. Il sistema dell'arrendare, dell'appaltare, era assai comodo per il feudatario, liberato da ogni operazione e dagli oneri relativi alle riscossioni. A lui una o più persone anticipavano il gettito delle rendite (diventate in questo modo certe e sicure). Con tale sistema gruppi di borghesi appartenenti al ceto mercantile trovarono negli appalti la prospettiva di lauti profitti: con la pressione esercitata sulle popolazioni si rifacevano abbondantemente e senza molti scrupoli della somma anticipata. Certo, non mancavano i rischi di fallimento, al quale in certi casi effettivamente si pervenne e d'altra parte i termini del contratto di arrendamento non erano sempre chiari e ben definiti.

Le masse subirono quindi un aumento complessivo dell'imposizione (che riusciva però a recuperare certe aree di evasione), perché i tributi vennero accresciuti e diversificati, tramite modalità e meccanismi che si sviluppavano lungo un crinale perennemente in bilico fra legalità ed illegalità. Ne risentì negativamente, in generale, anche la situazione economico-sociale del feudo, sottoposto ad uno scriteriato drenaggio di risorse, dove le relazioni fra autorità feudale e vassalli si deteriorarono. La fiducia nella giustizia decadde, con gravi riflessi sullo stato dell'ordine pubblico. Se a ciò aggiungiamo che era diffusa la pratica del subappalto, possiamo avere un quadro più preciso dei fattori che contribuivano all'esautoramento dell'apparato istituzionale ufficiale.

I ministri di giustizia, gli scrivani e gli *alguazili* (gendarmi) venivano di fatto surrogati o marginalizzati, non solo nell'esazione dei tributi, ma anche nell'amministrazione della giustizia, da uomini di fiducia dell'arrendatore, i quali potevano essere totalmente sprovvisti di legittimità, di qualifiche e di competenze specifiche ma, trattandosi talvolta di delinquenti notori, risultavano assai efficienti nello svolgimento di determinati compiti, al servizio esclusivo del sistema perverso degli appalti. Ciò era favorito dalla mancanza pressoché completa di un qualche meccanismo di controllo. I ministri di giu-

stizia, talvolta conniventi o subalterni, dovevano quasi sempre soggiacere agli uomini dell'arrendatore: non mancarono gli omicidi di pubblici funzionari. «In certi casi gli arrendatori – ha scritto Salvatore Orunesu – giungono perfino ad emettere ordinanze con le quali ingiungono ai ministri di giustizia di non attendere agli ordini dei rappresentanti del signore. E quando non possono provvedere direttamente alla nomina dei giudici – o a sollevarli di fatto dalle loro funzioni, utilizzando in diverse circostanze commissari straordinari, con relative curie al seguito – esercitano pressioni sugli stessi, perfino sui *consultori*, affinché riducano a pene pecuniarie anche l'irriducibile. In certi contesti si può dire che si arriva così ad instaurare una situazione di vera e propria delinquenza istituzionale, che non fa che aggravare il già normalmente critico stato dell'ordine pubblico»³⁰⁹.

L'amministrazione di Oristano era preoccupata non poco dall'evasione fiscale di quanti dimoravano un anno o due in città, ottenevano una carta di franchigia come suoi abitanti ed in seguito ritornavano nei villaggi di appartenenza venendo meno al pagamento del diritto reale. Il viceré fissava il tempo di residenza in una dimora propria per almeno cinque anni ed il sovrano faceva propria tale deliberazione.

Al capo 24 si chiedeva che le vedove ed i figli del vassallo appena defunto pagassero il *feu* per un solo anno e non per tre, cioè senza aspettare la compilazione di nuovi elenchi dei contribuenti.

I pastori di porci, pecore e capre (*porcàrgios*, *berbecàrgios* e *cabràrgios*) pagavano alla regia cassa 2 reali per ogni branco, *gama* o *segno*³¹⁰. Ufficiali

³⁰⁹ S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., pp. 445 e 452-454 (la citazione è tratta da quest'ultima pagina); si vedano anche le pp. 456-457. Quanto al consultore, egli è un giurisperito che assiste nel giudizio penale il signore, il reggitore o l'ufficiale, ma dalle fonti emerge un ruolo senz'altro più elastico ed ambiguo rispetto a quello più comunemente conosciuto. Il suo specifico ruolo di *perit en dret* viene gradualmente stravolto: egli finisce per diventare organico agli interessi dei titolari della giurisdizione, si adegua al ruolo di commissario, si reca in trasferta per affrontare problemi di ordine pubblico; la sua attività si confonde e si sovrappone, nell'amministrazione feudale della giustizia, a quella del procuratore di Corte che rappresenta ufficialmente in sede processuale gli interessi del barone. Il consultore inoltre può diventare avvocato del feudo tout court; insomma egli cumula funzioni diverse, non sempre compatibili fra loro. Infine può essere in affari ed avere una quota di partecipazione negli arrendamenti. La lista degli abusi lamentati contro i consultori è lunga come quella che riguarda altri ministri. La carica fu istituita nel 1602, in sostituzione parziale della tradizionale *corona*, l'antico organismo giudiziario sardo.

³¹⁰ M. Puddu, *DitzLcs* cit.: con il termine *gama* propriamente si fa riferimento a *sas berbegbes* (o *berbeches*) *cando sunt medas* (le pecore quando sono molte); allo stesso tempo occorre fare una distinzione fra *madricau* (le pecore che stanno figliando) e *sa lachinza*, cioè tutto il bestiame minuto. Invece il *segno* (*su sinnu*) è un tipo di taglio praticato nell'orecchio per distinguere il bestiame (più che altro pecore, capre e porci) a seconda del proprietario, del padrone (*su mere*).

e ministri di giustizia dei tre Campidani, da un certo momento in poi, avevano cominciato a pretendere ed a riscuotere altrettanto. La supplica metteva in evidenza l'ingiustizia e sottolineava che i porcari dal canto loro versavano già il *pegus de estula*, mentre i pastori di pecore e capre pagavano gli affitti per i pascoli nei salti. Si invocavano dunque pene adeguate contro i ministri che avessero illecitamente imposto il tributo. Il viceré, rispondendo al capo 25, richiamava all'osservanza della consuetudine in vigore ed il sovrano recepiva la decretazione.

Nel capo seguente si tornava sul tema delle terre affittate ai forestieri dagli ufficiali di giustizia, che permettevano l'ingresso di bestiame rude o di altro genere nei prati e nelle *vidazzoni*, contravvenendo così al divieto delle reali prammatiche. La supplica non si schierava in modo preventivo e radicale contro la presenza dei forestieri: chiedeva piuttosto che questi accedessero ad una parte dei prati, qualora non fosse risultata indispensabile per le comunità, che però dovevano esprimere il loro consenso. Il ricavato sarebbe stato utilizzato per il donativo. Pignatelli si dimostrava favorevole: si poteva fare ricorso ad accordi o a contratti, riportati sui registri di corte dagli scrivani, che avrebbero reso certificazione al sindaco ed ai collettori incaricati dell'esazione del donativo stesso. Carlo II ratificava.

Gli avidi ufficiali di giustizia arrivavano al punto di arrestare e di allontanare dai loro posti i maggiori di prato, che si rifiutavano di consegnare loro i proventi delle *tenture* (le penali per il pascolo abusivo), sebbene il pregone del viceré marchese de Los Veles vietasse esplicitamente questi tentativi di appropriazione³¹¹. La risposta del viceré, per quanto concerneva il capo 27, era conforme alla richiesta riguardante la validità del pregone, ma la rimozione dei maggiori doveva avvenire solo per causa legittima. Il re accoglieva la decretazione.

Dei due successivi punti si è già detto nelle pagine riguardanti rispettivamente l'Inquisizione e la dinamica demografica.

La polemica contro gli ufficiali di giustizia non veniva meno al capo 30, nel quale si addebitava loro di non applicare le norme stabilite nelle Corti precedenti; secondo questi provvedimenti nelle case dei maggiori delle ville non dovevano essere tratti oltre i due giorni previsti i prigionieri, i quali pro-

³¹¹ Il *maiore de villa*, con i suoi *iurados*, venne affiancato nelle campagne da *padràrgios*, *bidazonargios* e *saltàrgios*, cioè gli addetti alla sorveglianza di prati, vidazzoni e salti; si tratta di luoghi la cui fruizione è pubblicamente regolamentata; fondamentalmente tali cariche si richiamano alla normativa della *Carta de Logu* arborense, ma si riconvertono parzialmente, in funzione del nuovo ordine socioeconomico determinatosi dopo la conquista catalano-aragonese ed in seguito: cfr. S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., p. 419.

fittavano della precaria sistemazione per involarsi, creando guai e complicazioni agli stessi maggiori. Il veghiere di Oristano, secondo Salaris, avrebbe dovuto procedere contro gli ufficiali che non associavano i detenuti alle carceri reali della città nei tempi previsti³¹². Il viceré rinviava alla consuetudine e Carlo II recepiva.

Il capo 31 richiamava l'attenzione su una componente della struttura economica da sempre importante, come si è già osservato, per Oristano e per l'area campidanese: la pesca. Si osservava che i ministri patrimoniali della città e del marchesato pretendevano diarie sugli imbarchi di anguille e di bottarga, per i quali si sarebbe dovuto pagare solo mezzo scudo di licenza, mentre determinate imposizioni potevano gravare solo sul caricamento di merci soggette ai diritti reali o di sacca, come frumento e legumi. I proventi della licenza andavano versati alla guardia reale e non ai ministri, che potevano assistere al carico senza però nulla richiedere. La petizione chiedeva che i ministri contravventori perdessero l'ufficio o fossero sottoposti a provvedimenti decisi dal viceré. Il duca di Monteleone accettava l'istanza limitatamente ai prodotti che non fossero gravati dai diritti reali ed il sovrano, dal suo canto, ratificava.

Per superare la crisi che attanagliava la città veniva invocata una riforma del peso – con adeguamento al quintale di Cagliari – considerata indispensabile per favorire l'ingresso e la movimentazione di cuoi, biscotti ed altre merci, soprattutto del formaggio. I negozianti infatti abbandonavano la piazza oristanese, perché il peso vigente – 150 libbre per quintale – risultava per loro ben poco conveniente. La richiesta veniva accolta sia dal viceré, sia da Carlo II.

Nell'ultimo capo (il 34) un'altra protesta era diretta contro i soliti appaltatori che trascuravano di riscuotere le rendite anno per anno, salvo poi costringere i vassalli al pagamento degli arretrati tramite atti e polizze di carattere collettivo. Si determinava dunque il rischio concreto che alcuni versamenti andassero a sanare i debiti di altri. Questi meccanismi negativi contribuivano a provocare la fuga dei vassalli nelle terre infeudate ai baroni. Pignatelli rinviava al relativo capitolo del Parlamento Santisteban. Il sovrano dal canto suo approvava la decisione³¹³.

³¹² Ivi, pp. 447-448: fra i subalterni dell'ufficiale figura il luogotenente che a sua volta può avere uno o più sostituti. «Col tempo poi il numero dei luogotenenti, ai vari livelli, tende a moltiplicarsi, non solo perché il mercato delle relative patenti è piuttosto lucroso, ma anche per oggettive, o presunte tali, necessità di articolazione degli uffici della curia sul territorio, ovvero come conseguenza di una politica di accentramento amministrativo e di svuotamento dei poteri locali».

³¹³ Cfr. doc. 186, cc. 188-201; doc. 332, cc. 517-518.

In generale si può dire che il governo riconosceva, se non la complessità e la generale entità delle questioni poste da Oristano, almeno singoli aspetti della crisi ed accedeva su diversi punti a quanto veniva formulato per porvi riparo. Anche la supplica di questa città contribuisce dunque a confermare l'importanza che le Corti assumevano per i soggetti istituzionali, politici e sociali dell'Antico Regime isolano.

12. Iglesias tenta di reagire alla crisi.

Nel 1688 la città dispone di 867 fuochi, per un totale di 3.832 abitanti, suddivisi in 1.750 maschi e 2.082 femmine. L'antica Villa di Chiesa si trova, com'è noto, in un territorio caratterizzato da una forte vocazione mineraria, in cui spicca l'Argentiera (detta anche Monte o Montagna). Non mancavano peraltro aree e villaggi, soggetti a Villa di Chiesa – come Acquafredda, Antas, Baratuli, Bagnargia (o Bingiargia), Conesi, Domusnovas, Gessa, San Giovanni Suergiu, Villamassargia ed altri – dove avevano spazio le attività agricole e pastorali. Per queste località il decentramento amministrativo era esplicitamente previsto dal *Breve di Villa di Chiesa*, monumento dell'influenza economica, politica e linguistico-culturale pisana, ed era regolato da norme specifiche di polizia e di amministrazione della giustizia³¹⁴.

Le autorità poste al vertice del Comune erano due capitani o *rettori*. Secondo la supplica presentata nel Parlamento Monteleone dal sindaco don Gavino Salazar, Iglesias doveva riprendersi da una grave crisi e dai “malos gobiernos”. Salazar attaccava apertamente i capitani, di origine forestiera, presentati come vampiri. Egli affermava eloquentemente al capo I che, con il loro mandato biennale, «no hacen mas estudio que aprovecharse quanto pueden y escar la sangre de los pobres». Chiedeva invece che la carica fosse legata a quella di giurato in capo, ricoperta da nativi per il lasso di un anno. In questo modo si sarebbe potuto risparmiare il salario di settecento lire che l'esercito pagava a ciascun capitano. L'amministrazione della giustizia sarebbe do-

³¹⁴ Cfr. doc. 313; *Codice diplomatico di Villa di Chiesa in Sardegna*, raccolto, pubblicato e annotato da C. Baudi di Vesme, Torino, 1877 (con i saggi introduttivi dello stesso Baudi e di E. Marchese, il tutto riproposto in edizione anastatica con saggio introduttivo di B. Fois, Cagliari, 1997); su questo e sugli ordinamenti di altri centri come Domusnovas, cfr. F. C. Casula, *Carte reali diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970; L. D'Arienzo, *Il «Breve» di Villa di Chiesa*, in *Le miniere e i minatori della Sardegna*, a cura di F. Manconi, Cinisello Balsamo (Mi), 1996; C. Ferrante, A. Mattone, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secc. XI-XV)*, in “Studi storici”, n. 1, 2004, pp. 207-209.

vuta spettare a giurati “naturales”, sorteggiati fra uomini oltre i quarant’anni, i quali dovevano essere idonei e cavalieri. Il viceré dava il suo consenso, fissando però il minimo dell’età prevista a trent’anni, ma il re disponeva che non si introducessero novità.

Al colmo della crisi e del periodo sfortunato attraversato dalla città sembrava collocarsi una sorta di rapina. Al capo 4 Salazar lanciava infatti i suoi strali contro alcuni collettori del donativo che si erano appropriati della somma riscossa, ma non disponevano di beni propri. La raccolta dei fondi avvenga quindi – proponeva il sindaco – ad opera dei giurati che preventivamente dovranno dare prova di affidamento in solido, grazie ad una mallevadoria fornita dagli uscenti. Tre persone, in rappresentanza di cavalieri, cittadini e plebei, avrebbero dovuto seguire le varie fasi dell’operazione, vigilando affinché fosse eseguita correttamente. Pignatelli approvava ed il sovrano ratificava.

Altri punti riguardavano la riconferma dei privilegi ed il versamento della quota di donativo che i naturali di Cagliari, residenti e coniugati a Iglesias, erano tenuti ad effettuare nella città mineraria. Iglesias otteneva soddisfazione anche in questo; sembrava dunque che potesse guardare al futuro con una certa qual fiducia³¹⁵.

Tuttavia un’altra supplica della città richiamava il governo ad una più attenta disamina della crisi in corso. Come emergeva dal capo 1, la casa comunale minacciava di crollare; la possibilità di un restauro era resa quanto mai problematica dal sequestro delle rendite civiche. Si chiedeva che il sequestratore somministrasse il denaro necessario per l’opera. La dura replica viceregia metteva il dito sulla piaga: il sequestro era avvenuto per il mancato versamento del donativo. La domanda, dunque, doveva essere indirizzata al sovrano, il quale rispondeva che stava «mirando la materia para tomar la resolucion mas conveniente».

Nelle muraglie, testimonianza dell’antico splendore del borgo medievale, si erano aperti dei varchi, non esistevano più le porte di accesso, tutta la cinta minacciava di crollare. Ne approfittavano coloro che introducevano merci di contrabbando, con danno per le rendite municipali e per la dogana. Il capo 2 chiedeva che ai sequestri, alle machizie ed alle riscossioni non dovessero più provvedere i capitani (che eseguivano le operazioni in tutta segretezza), ma una persona eletta dal Consiglio generale. Anche in questo caso

³¹⁵ Cfr. doc. 208, cc. 299-300 con le richieste della città; per le decretazioni regie, cfr. il più volte citato doc. 332, c. 522.

Pignatelli opponeva un rifiuto, con la giustificazione che la supplica toccava gli interessi del Real Patrimonio, mentre dal suo canto il sovrano dava una risposta più “morbida”, uguale a quella fornita sul capo 1.

L'ultimo punto chiedeva la costruzione di un edificio apposito per la dogana: infatti i doganieri attendevano ai loro compiti nelle loro abitazioni private con notevole danno per il pubblico e per gli arrendatori incaricati di riscuotere le gabelle. Ancora una volta il duca di Monteleone rispondeva seccamente: che la città si accollasse le spese per la fabbrica³¹⁶; il re si uniformava alle sue decisioni³¹⁷.

Queste due suppliche di Iglesias ci aiutano a comprendere l'importanza che nell'ambito parlamentare assumevano battaglie su tematiche di carattere più o meno specifico, che gli stamentari erano in grado di ingaggiare e portare a termine, racimolando qualche risultato concreto.

13. *Le suppliche di Bosa.*

Nel 1688-89 Bosa può contare su 880 fuochi, 1.377 maschi e 1.646 femmine, pari ad una popolazione di 3.023 abitanti³¹⁸.

Una prima supplica del sindaco ricordava quanto era stato concesso nel 1502 da re Ferdinando I (nel documento allegato erano citati Bernardo de Villamarì, nella sua qualità di comandante generale della flotta, e Giovanni de Villamarì, come governatore della città) in ordine all'esportazione in franchigia di frumento, vino, cavalli ed altri prodotti³¹⁹. Contro questo privilegio era intervenuto nel 1675 il Regio Patrimonio. Il decreto del viceré veniva approvato dal monarca con la clausola che doveva tuttavia emergere la pratica persistente del provvedimento del re Ferdinando, ma era proprio quello che il Regio Patrimonio contestava. Dal suo canto il duca di Monteleone era disposto ad accogliere l'istanza di Bosa, purché risultasse effettivamente il suo uso continuativo fino al 1675³²⁰.

Una certa vivacità della presenza di Bosa nel Parlamento del 1688-89 emerge da un altro dettagliato documento in 15 punti, nel quale si sottolinea, in primo luogo, le misere condizioni degli abitanti, ridottisi, come si

³¹⁶ Doc. 290, cc. 443-444.

³¹⁷ Doc. 332, c. 522.

³¹⁸ Doc. 313, c. 492.

³¹⁹ C. Tasca, *Titoli e privilegi dell'antica città di Bosa*, Cagliari-Oristano, 1999 (si rinvia all'indice dei nomi).

³²⁰ Doc. 191, cc. 231-232v.

è ricordato, a 3.023 unità. Alla prima, consueta richiesta sull'osservanza di privilegi e capitoli di Corte, il Pignatelli rispondeva con la pressoché scontata formula (si conservino quelli in uso) e allo stesso modo deliberava Carlo II.

Al capo 2, il sindaco Francesco Passino chiedeva di poter immagazzinare 6.000 starelli di grano di porzione e di esportarne una quota per agevolare il pagamento del donativo e le spese dell'*insierro* (altrimenti per quest'ultimo sarebbe stato necessario ricorrere a denaro preso in prestito da privati ad interesse)³²¹: «[...] el encierro de las porciones de trigo – precisava – que hazen las ciudades del Reyno sirve a sus vesinos de muchissimo alivio porque tienen los trigos a la mano en su propria habitassion». Invece fino a quel momento Bosa era stata costretta a provvedersi di granaglie da Cagliari: onde percorrere la distanza di 35 leghe dalla capitale, si impiegavano 6-8 giorni di viaggio fra andata e ritorno. Il viceré concedeva l'immagazzinamento di 4.000 starelli; una volta effettuato il servizio, se non si fossero cioè verificate emergenze (carestia, fame, peste, guerra), si sarebbe potuto imbarcare, franca di *sacas*, anche l'intera giacenza. Il re invece interveniva concedendo la franchigia solo per 2.000 starelli e raccomandando allo stesso tempo che non si esportassero qualora non ne fossero stati stipati altrettanti nei magazzini.

Al capo 3 si invocavano per le barche coralline condizioni eguali a quelle praticate per Alghero in seguito al provvedimento varato nel Parlamento Santisteban. Infatti sulla costa bosana l'imposizione di diritti troppo alti costringeva le imbarcazioni a fuggire ed a preferire l'altro approdo, con grave danno dei poveri bosani che traevano vantaggio dal rifornimento di biscotto ai pescatori. Pignatelli concedeva una franchigia di 8 quintali – anziché la metà richiesta – sui 25 (tra semole, formaggi ed altro) imbarcati da ogni corallina e il sovrano ratificava.

Al capo 4 lo stesso duca di Monteleone replicava che era conveniente mantenere la carica di veghiere, supportato da un assessore giurisperito, mentre la città pretendeva di ripristinare la carica di podestà senza assessore: in questo modo i contendenti in giudizio non avrebbero dovuto pagare i diritti relativi alle sentenze. Comunque il viceré garantiva, sia pure genericamente, dei provvedimenti per alleviare i disagi di cui soffriva il reddito dei cittadini. Il re a sua volta accoglieva questa decisione.

³²¹ Cfr. C. Tasca, *Bosa città regia. Capitoli di Corte, Leggi e Regolamenti (1421-1826)*, Roma, 2012, pp. 248-261 e 261-263 per le decretazioni regie. La Tasca scrive che sindaco della città era allora Agostino Nater, ma, ribadiamo, dai documenti del Parlamento Monteleone risulta "Illustrissimo Francisco Passino sindaco de la ciudad de Bosa".

Altri punti riguardavano: il restauro delle carceri site nel castello di Salvaterra; lo stato precario della cinta muraria e la conseguente insicurezza militare di Bosa (priva di munizioni e con i pezzi di artiglieria smontati); la riparazione del ponte sul Temo e la costruzione di un altro, con l'apporto finanziario di incontrade e villaggi circostanti, per favorire la circolazione delle persone ed il commercio (il duca concedeva alla città di progettare una ripartizione delle spese e di riferirne poi al governo per le opportune decisioni); le ispezioni praticate dal commissario generale della cavalleria e dal sergente maggiore del Capo di Sassari (accompagnati da un nugolo di alfieri, tenenti, fanti e cavalli), che in questo modo invadevano le competenze del sergente maggiore della piazza locale; la protesta per l'arresto del giurato in capo e del giurato terzo che erano stati dapprima rinchiusi in prigione tra facinorosi e malfattori e successivamente riconosciuti innocenti (il che costituiva un grave insulto alla dignità delle insegne civiche).

Al capo 10 si affermava che un altro, fortissimo motivo di discredito per la municipalità veniva dagli analfabeti che ricoprivano la carica di consiglieri o altri uffici. Al capo 5 si denunciava che un pastore analfabeta (come sembra di capire, questi in precedenza era stato per di più un *teracu*, un servo, che pascolava bestiame altrui), diventato ufficiale di Montresta, al posto di cittadini di prima e di seconda classe, non era assolutamente in grado di istruire i processi e di trasferirli al veghiere o al podestà. Tuttavia nella supplica si precisava che non si intendeva colpire il pastore con nota d'infamia. Il sovrano ordinava al viceré di accogliere l'istanza.

Le proposte formulate dalla città tornavano sul sistema dell'imbuissolamento. Il sindaco chiedeva la fissazione di un numero preciso di matricolati per ogni borsa: nobili e cavalieri, nel numero di otto, dovevano formare quella dei consiglieri in capo; la stessa cifra andava osservata per i consiglieri secondi, che dovevano comunque risultare *letrados*; nelle altre dovevano essere ugualmente insaccolate otto persone *de la mejor calidad* dopo le precedenti; il viceré acconsentiva per quanto riguardava l'ordinamento delle prime tre borse. Si chiedeva ancora che i notai non potessero trasferirsi dalla terza alla seconda ed anche alla prima *bolsa*, cui potevano accedere solo nobili e cavalieri: il viceré accoglieva l'istanza, ma si riservava di rispondere sul numero dei componenti delle tre *bolsas*. Il regime di *sach y sort* appare anche in questo caso diversamente e specificatamente articolato perché doveva adattarsi ai precedenti storici, a statuti, brevi e privilegi, nonché alla situazione demografica ed alla composizione sociale dei singoli luoghi urbani.

Il capo 14 riguardava la libera circolazione, fra Bosa ed i villaggi, delle persone (compresi i forestieri) e delle merci (sottoposta sempre a limiti

d'ogni sorta), almeno in occasione delle festività, fatti salvi, s'intende, i diritti doganali. Pur con certe restrizioni, Pignatelli accoglieva la richiesta³²²; invece il re rispondeva con la comoda formula di rito: «[...] estoy mirando la materia, para resolver lo que fuere mas conveniente»³²³. Anche questo suona conferma della persistenza di meccanismi economici (gli ostacoli alla libertà di commercio), che caratterizzavano l'Antico Regime, unitamente alle difficoltà di affermazione piena della proprietà privata – nella dimensione urbana ed in quella rurale, nell'interscambio fra i due contesti – su cui è stata già richiamata l'attenzione.

Come nel caso di Iglesias, Alghero e Castellaragonese, la congiuntura attraversata da Bosa era deprimente: il sindaco infatti avanzava un'altra breve supplica che rappresenta una città quasi assediata dai creditori. Passino chiedeva che la scarsa rendita disponibile fosse utilizzata per le spese ordinarie e per il donativo: i creditori si sarebbero dovuti accontentare, di volta in volta, del poco che rimaneva, senza vantare priorità. Il viceré riconosceva che questa, in effetti, spettava al donativo. Ma poiché la questione riguardava parti in lite, precisava, Bosa avrebbe dovuto seguire i procedimenti giudiziari ordinari³²⁴.

Da ricordare a questo punto la supplica del Capitolo di Bosa, già richiamata, che presentava alcune domande in sintonia con quanto richiedeva la stessa città: dopo l'installazione di alcune peschiere sul Temo a vantaggio degli abitanti (il viceré prometteva una concessione e Carlo II ratificava), il capo 2 impetrava che fosse riconfermato il privilegio del libero imbarco del vino, contro cui era intervenuto un divieto; il duca di Monteleone replicava di aver già provveduto su istanza della città stessa. Nel punto 4 si rivendicava l'inserimento – fra i vassalli che usufruivano della ripartizione delle terre reali – anche degli ecclesiastici che fossero in grado, se non altro, di farle coltivare (Pignatelli rimandava alle leggi del Regno ed il re approvava quanto era stato decretato dal suo sostituto ai capi 2, 3 e 4).

Al capo 5 si protestava contro la mancata consultazione – sia di soggetti della città, sia dei canonici – in occasione della vacanza di cariche religiose, militari, giudiziarie e civili. Insomma, che non si ascoltasse solo la voce di Cagliari e Sassari, con l'esclusione di altri centri: al riguardo il viceré dichiarava che i meriti dei cittadini e dei prelati di Bosa sarebbero stati tenuti nella dovuta considerazione e nello stesso senso si esprimeva anche il sovrano. La sup-

³²² Doc. 259, cc. 365-373.

³²³ Vedi doc. n. 332, cc. 520-521.

³²⁴ Doc. 289, c. 442.

plica del sindaco Passino e quella del Capitolo si supportavano e si integravano a vicenda anche sul problema dei carichi da imbarcare nelle coralline e sui relativi diritti da versare. Anche in questo caso il viceré rispondeva di aver già provveduto³²⁵; Carlo II affermava altrettanto³²⁶.

In rapporto ai dettagliati documenti presentati da Iglesias, Alghero, Castellaragonese e Bosa, per non parlare di Cagliari e di Oristano – che denotano tutti insieme una certa consapevolezza dei problemi ed anche una volontà di intervento –, Sassari, come si è detto, non appare altrettanto precisa e preparata. In ogni caso i centri urbani riuscivano ad ottenere soddisfazione più o meno parziale, ciò che dimostra il peso dei Parlamenti, specialmente quando al loro interno si facevano sentire voci autonome e decise, portatrici di motivazioni agguerrite e ben documentate sul piano giuridico-istituzionale, ma soprattutto dotate della necessaria forza contrattuale, variamente calibrata a seconda del peso delle città, sicuramente maggiore e più incisiva quando esse coinvolgevano lo Stamento reale (è il caso di Cagliari) o mettevano in moto le sinergie fra i tre Bracci.

14. *Le istanze di Castellaragonese.*

Nel prospetto per la ripartizione del donativo, alla città vengono attribuiti 341 fuochi, per un totale di 1.171 abitanti, suddivisi in 549 maschi e 622 femmine, che fanno di questo centro di gran lunga il meno popolato del Regno, nonostante non gli manchi un certo blasone³²⁷. Gli Statuti di Castelnovese (dal 1767 Castelsardo) sono infatti di qualche decennio successivi al *Breve di Villa di Chiesa*; per meglio dire, disponiamo di frammenti delle norme rivedute, emendate e corrette nel 1334 da Galeotto Doria sulla base, probabilmente, di redazioni antecedenti. A capo dell'amministrazione, in rappresentanza del signore, stava il podestà, cui erano affidati poteri sul piano giudiziario e su quello fiscale. Egli presiedeva le *Corone*, in qualità di giudice, a partire da quella maggiore, rinnovata ogni tre mesi, che aveva anche competenze amministrative. Per l'esazione dei tributi era coadiuvato da una *Camara*, dalla quale dipendevano i *castaldi*. Lo Statuto limitava le prerogative del podestà e dettava norme che riguardavano l'edilizia, l'igiene del borgo, l'annona, il commercio, le attività di fornai, conciatori e calzolari, il diritto ci-

³²⁵ Doc. 265 (presentato dal già citato canonico Vittorino Dore), cc. 382-384v.

³²⁶ Vedi doc. n. 332, c. 521v.

³²⁷ Doc. 313, c. 492.

vile e processuale, vari contratti speciali ed il servaggio (ancora in vigore)³²⁸. Fuori delle mura permaneva il diritto agrario consuetudinario che presentava vari punti in comune sia con quello sassarese, che con quello arborense soprattutto per quanto riguardava la polizia rurale³²⁹. Negli Statuti si trovano riferimenti a località prossime al centro fortificato, considerate parte integrante di Castelgenovese: Frigiano – che era un porto insieme a Monte Piccinu e Cala Agostina, i quali erano più che altro degli approdi – le terre di Spichio, Lataranu e Muntergu, coltivate a vigna e/o chiuse³³⁰.

Nelle due distinte suppliche formulate da Castellaragonese per il Parlamento del 1688-89, entrambe redatte con una certa cura, emergono i temi riguardanti la difesa militare, il commercio, la pesca, il governo della città. Nella prima, avanzata dal sindaco Stefano Antonio Fadda, si rammentavano le benemeritenze, gli sforzi, i sacrifici e la lealtà del centro, sempre mantenutosi fedele alla Corona dal 1448 (anno in cui finisce il dominio dei Doria): al tempo dell'imperatore Carlo V, gli abitanti avevano difeso la rocca contro l'assalto di 13.000 uomini tra francesi, genovesi e veneziani (allora collegati) con non piccole perdite di vite umane. Nel 1527 l'attacco era stato sferrato dai francesi e dai mori. Nel 1597 si erano ripresentati i francesi. Nelle ronde e nelle guardie notturne i castellanesi, dopo le fatiche quotidiane, si impegnavano con forte spirito di servizio.

Al capo 3 si chiedeva che il frumento esportabile, da imbarcare nel porto (tanto i 6.000 dell'*insierro*, così come quello dei privati), non fosse sottoposto all'obbligo di spedizione ad un altro approdo, perché ciò danneggiava l'economia castellanese. Pignatelli approvava ed il sovrano si adeguava.

Al capo 5 si chiedeva la libertà di pesca del tonno a Cala Agostina, come avveniva un tempo. Gli arrendatori, dal canto loro, avevano trasferito que-

³²⁸ Cfr. A. Soddu, *La signoria dei Doria in Sardegna e l'origine di Castelgenovese*; R. Porrà, *Le competenze delle coronas negli Statuti di Castelgenovese*; V. Piergiovanni, *Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione*; A. Mattone, *Castellaragonese. Una città fortezza nel Mediterraneo moderno (XVI-XVIII secolo)*; C. Ferrante, *Le istituzioni municipali di Castellaragonese (secoli XV-XVII)*: tutti questi documentati saggi figurano nel ricco volume di AA. VV., *Castelsardo. Novecento anni di storia*, a cura di A. Mattone e A. Soddu, Roma, 2007, cui si rimanda per una più ampia bibliografia.

³²⁹ S. Orunesu, *Dalla scolca ai barracelli* cit., pp. 291-293.

³³⁰ Ivi, pp. 293-294 e 295; da quest'ultima pagina sono tratte le seguenti osservazioni sul capitolo 197 degli Statuti: «il testo sembra alludere pure – scrive Orunesu – ad un insieme di *campos*, ognuno dei quali è lavorato da un *popidu*, o almeno consente questa lettura; dove *popidu* può consistere perciò se non in un concessionario a tempo, in un proprietario non esclusivo. In conclusione, anche questo codice non permette di affermare l'esistenza di nessun sistema che sia paragonabile a quello del più tardo *viddazzone*, seppure non lo esclude in assoluto».

sta attività sulla costa vicino a Sorso. In questo modo era stata tolta a Castellaragonese la possibilità di ricavare qualcosa dalla vendita di viveri a patroni e marinai. Il viceré rinviava al sovrano, il quale stabiliva che non si introducessero novità.

Come si verificava per altre città, il borgo marinaro incontrava ostacoli nel versamento del donativo. Una possibilità di uscita dalla crisi era rappresentata dal commercio: anche in questo caso però il sindaco stigmatizzava gli ostacoli frapposti alla circolazione delle merci. Infatti i patroni delle imbarcazioni, una volta pagati i diritti alla dogana di un centro, erano costretti ad esborsi anche in altre città, ciò che li spingeva a disertare il porto di Frigiano. Si chiedeva che, una volta ottenuta la certificazione del doganiere, il commercio si potesse esercitare senza altre restrizioni. Il viceré rispondeva che – una volta pagati i diritti a Castellaragonese – le merci si potessero vendere liberamente nei villaggi, ma solo per tre giorni, e che comunque nelle altre città il balzello spettante alla dogana andava versato.

D'altra parte (capo 11), la città invocava l'osservanza delle salvaguardie reali che le consentivano di ammettere il naviglio nel porto. Il duca di Monteleone insisteva sulla necessità di dare accesso a tutte le imbarcazioni, eccezion fatta per quelle sospettate di essere nemiche; nel qual caso il castellano – delegato dal governo viceregio e strettamente sottoposto ai suoi ordini – avrebbe preso le misure necessarie. Il sovrano accoglieva quanto stabilito dal suo vice. Anche questi punti rappresentano una conferma della persistenza di meccanismi, di vincoli di varia natura, tipici dell'Antico Regime.

I capi 7, 8 e 9 si riferivano ai problemi della difesa militare; in primo luogo si trattava di ripristinare la piena efficienza di mura e fortificazioni che minacciavano di andare in rovina: si chiedeva perciò la spesa di almeno 200 scudi annui (prelevabili dall'apposita quota di 10.000 del donativo); il viceré assicurava la sua attenzione al problema. Il re dal suo canto recepiva l'istanza ed ordinava al Pignatelli di provvedere adeguatamente.

D'altra parte (capo 12) si rendeva essenziale anche l'apertura di una nuova porta oltre a quella esistente: questa situazione, in un modo o nell'altro, aveva provocato scontri, liti di varia natura, risse, spargimento di sangue (il viceré acconsentiva alla richiesta). In secondo luogo, appariva improcrastinabile il trasferimento dei pezzi di artiglieria, con la relativa quantità di polvere, all'interno della città; in terzo luogo, si volevano chiarire le competenze proprie del governatore della fortezza (tenuto a risiedere all'interno di essa per gran parte del giorno e per tutta la notte) che non aveva giurisdizione alcuna fuori del castello; solo i consiglieri potevano, da tempo immemorabile, tenere nota aggiornata di tutti gli uomini abili alle armi. Quest'ultima istanza

era pienamente accolta dal viceré e confermata in seguito dal sovrano.

In polemica con i podestà forestieri, che avevano provocato inimicizie e disordini, si invocava (capo 10) un podestà da nominare ogni tre anni fra i nativi, residenti ed immatricolati localmente, appartenenti alla prima classe, eleggibili alla carica di consigliere in capo. Il duca di Monteleone acconsentiva, assicurando inoltre un provvedimento sul capo 13, che pretendeva l'intervento dei consiglieri per un parere sull'amministrazione podestarile della giustizia civile e penale, «segun asta aqui se á estilado por no haver consultor»³³¹. Anche in questo caso il sovrano ratificava³³².

Un'altra supplica investiva i problemi della truppa di stanza nella città, l'osservanza di determinate norme da parte dei militari e l'autonomia della vita comunale. Nelle richieste figurano ancora le cariche del castellano e del podestà. Sul capo 3, riguardante la posizione di soldati, torrieri, artiglieri ed aiutanti nei confronti dei prezzi e delle tasse sui viveri della città, nonché il trasporto delle derrate, Pignatelli rispondeva che questi soggetti dovevano adeguarsi alle norme vigenti ed agli ordini ricevuti: qualora non l'avessero fatto, si sarebbero resi passibili di sanzioni pecuniarie, da imporre con l'assistenza del castellano o di un militare appositamente incaricato. Nel caso il governatore della fortezza non avesse fornito la debita assistenza, sarebbe spettato al podestà intervenire nella veste di delegato del viceré medesimo.

Si criticava (capo 4) l'ingerenza nella vita municipale del governatore di Sassari, il quale cercava di mettere in discussione la continuazione dell'uso immemorabile secondo il quale, nel giorno dell'estrazione annuale dei consiglieri civili, venivano nominati a sorte quattro eletti, incaricati di assistere i membri del Consiglio nell'espletamento delle loro attività. Si chiedeva pertanto la fine di questa intromissione, soprattutto per il riguardo dovuto ai consiglieri che spendevano di tasca loro per il regio servizio. Il viceré approvava.

Altri capi riguardavano quei militari che rifiutavano di pagare i diritti spettanti alla città sull'entrata e l'uscita dei viveri, nonché gli obblighi verso il castellano Antioco Santuccio che doveva essere provvisto di paglia, di legna e, quando si recava in chiesa, di accompagnamento armato. Le persone incaricate di questi compiti erano renitenti, rifiutavano anche di fare le ronde e di essere sottoposte alla giurisdizione ordinaria. Tutte le richieste di Castellaragonese erano accolte dal viceré³³³; il sovrano ne ratificava le dispo-

³³¹ Doc. 202, cc. 272-277.

³³² Doc. 332, cc. 518-519v.

³³³ Doc. 212, cc. 309-310v.

sizioni³³⁴. Queste due suppliche dimostrano la capacità di un centro allora scarsamente popolato di reagire alla crisi e di far arrivare la propria voce al Parlamento.

³³⁴ Doc. 332, c. 524v.

6. Il ruolo delle comunità rurali

«[...] Suplican dichos syndicos mande Vuestra Excelencia concederles en el nombre de Su Magestad (que Dios guarde), que en adelante la villa de Aritzo, en todos los Parlamientos [que] se celebraran, tenga votto, y assiento en el Estamento real, siendo el syndico [que] nombraran persona que pueda concurrir en official, o en puestos mas honorificos»³³⁵. Così si esprime Aritzo, villaggio di 349 fuochi (621 uomini, 649 donne), durante i lavori parlamentari.

La richiesta di voto e di seggio, avanzata da un centro minore nell'ambito di un'assemblea di *Ancien Régime*, va inserita in un contesto caratterizzato in parte dal declino dell'egemonia della feudalità, in parte dalla crescente iniziativa dei corpi municipali, cui si accompagna l'azione di numerosi villaggi, ben decisi a far sentire la loro voce. Questa dinamica si manifesta meglio intorno all'ultimo venticinquennio del XVII secolo (ma aveva avuto inizio molto tempo prima). Dalle carte degli Stamenti, dall'insieme dei nodi che essi affrontarono negli ultimi tre Parlamenti del XVII secolo, emerge la pratica delle ville di rivolgere suppliche al viceré e alla Corona senza passare attraverso la mediazione degli ordini privilegiati, ovvero della rappresentanza politico-istituzionale ufficiale.

Nel Parlamento Monteleone, Nicola Valentino e Michele Pes, sindaci di Tempio, riproponendo una domanda già rivolta al viceré duca di San Germano e al suo successore conte di Santisteban, supplicavano «de honrar dicha villa con titulo y prerogativa de ciudad». Il centro della Gallura, che non aveva potuto raggiungere questo obiettivo (non disponendo fra l'altro della somma richiesta dai sovrani spagnoli), avrebbe dovuto aspettare fino al 1836 per ottenere finalmente da Carlo Alberto l'agognato riconoscimento³³⁶. Infatti, in risposta alla richiesta formulata dal centro gallurese nelle Corti del 1688-89, Carlo II, rivolgendosi al viceré, decretava: «Hé resuelto que respon-days tendre presente su instancia»³³⁷.

³³⁵ Doc. 276, al capo 16, cc. 408-412v., in particolare cc. 411v.-412.

³³⁶ Doc. 207, capo 9, cc. 295-298, in particolare quest'ultima carta; si veda anche A. Argiolas, A. Mattone, *Ordinamenti portuali e territorio costiero* cit., p. 236.

³³⁷ Doc. 332, c. 525v.

Dal suo canto il più volte citato Salaris, sindaco di Oristano, dopo aver sottolineato che la città e i tre Campidani erano strettamente uniti da privilegi reali e da capitoli di Corte, lamentava, in particolare, che la Reale Udienza – su istanza del regio fisco – avesse disposto che le cause intentate dai vassalli contro gli abusi dei ministri regi non fossero più trattate dal veghiere o capo della magistratura civica. A seguito di questo provvedimento gli abitanti delle campagne si erano rassegnati a sopportare di tutto, non potendo accollarsi le spese per recarsi a Cagliari per far valere le loro ragioni³³⁸. Salaris attaccava anche la rapacità dimostrata dai ministri del Regio Patrimonio e dagli appaltatori delle rendite feudali nella riscossione dello sbarbaggio dei porci (su cui si tornerà più avanti). In questo caso egli riusciva a ottenere soddisfazione dal viceré³³⁹. Per Nuracabra, Silì, Fenughedu e altre ville campidanesi si chiedeva che, attraverso una franchigia di alcuni anni dal pagamento dei tributi, si incentivasse l'insediamento dei forestieri e il ritorno dei nativi nei villaggi, deserti o semispopolati per la catastrofica carestia del 1680. Il viceré concedeva una franchigia di dieci anni (per i forestieri) e di cinque (per i locali), ma precisava che nessuno poteva essere esentato dal pagamento del donativo³⁴⁰.

Le proteste, come emerge dal caso di Uras (che faceva parte dell'omonima baronia, incorporata a sua volta nel marchesato di Quirra), erano indirizzate anche contro i *principals* (in catalano, *printzipales* in sardo): possidenti di terre e bestiame, essi guidavano aziende agropastorali con un numero variabile di dipendenti. Con analogia polemica il Mandrolisai sosteneva che costoro, essendo i più potenti, si appropriavano della carica di ufficiale e esigevano certi diritti in misura superiore "a lo acostumbrado"³⁴¹. In questo caso la critica è diretta contro i ceti emergenti nelle campagne isolate.

Un nodo decisivo, quello della lotta per l'individualismo agrario, che – come hanno messo in evidenza le già ricordate monografie di Italo Birocchi, Giuseppe Doneddu, Antonello Mattone e Gian Giacomo Ortu (peraltro divergenti nelle impostazioni, nelle categorie interpretative e nelle tesi) – può contribuire a darci una visione meno scontata ed immobilista di quella prevalentemente fornita (fino a ieri, si può dire) dalla storiografia sulla Sarde-

³³⁸ Cfr. la consistente documentazione sull'attività pregressa del veghiere (lunghi elenchi di cause civili e criminali), allegata a supporto della richiesta di ripristinare lo stesso ufficio, docc. 188 e 189, rispettivamente alle cc. 206-208 e 220-229v.

³³⁹ Cfr. doc. 186, ai capi 18 e 19, cc. 195-195v.

³⁴⁰ Cfr. doc. 261, presentato in effetti dal sindaco di Oristano, cc. 375-376.

³⁴¹ Cfr. doc. 267, capo 2, cc. 388-388v. e doc. 291, capo 2, c. 445, per il riferimento a "los mas poderosos y principales".

gna del Seicento. Qui preme ancora una volta ribadire quanto si è scritto in precedenza: bardature di carattere giuridico e politico, proprie dell'Antico Regime – unitamente alla forza contrattuale messa in campo nelle sessioni stamentarie dai ceti privilegiati (specialmente baroni ed ecclesiastici) – esercitavano un notevole condizionamento sulla mobilità di uomini e di merci, sugli atti di compravendita dei terreni, sullo sviluppo dell'individualismo possessivo, pur avvertibile nel contesto che stiamo esaminando. L'esistenza di questi pesanti meccanismi è ben documentata dalle carte del Parlamento Monteleone. La svolta determinatasi dagli anni Novanta del Seicento in poi nella prassi della Reale Udienza – che appare allora più propensa ad assecondare e a riconoscere (contro certe pretese della feudalità e della Chiesa) l'incremento della proprietà privata – non dà peraltro vita, lungo il XVII ed il XVIII secolo (anche col passaggio, dunque, della Sardegna sotto la dominazione sabauda), ad una logica ed a comportamenti giurisprudenziali lineari.

D'altra parte nelle campagne si profila, insieme a questi processi di carattere economico, un'esigenza di rappresentatività dei villaggi, destinata a fruttificare nel Settecento, all'epoca dell'esplosione delle grandi rivolte antifeudali.

La supplica di Sisinnio Diana, sindaco di Simala (villaggio dell'incontrada di Parte Montis, ugualmente sottoposta al marchese di Quirra) va esaminata relativamente a questa nuova dimensione che emerge nelle comunità³⁴². Egli insisteva particolarmente sulla possibilità di tenere pubbliche riunioni per eleggere uno o due sindaci con il compito di esaminare eventuali abusi dei ministri, i motivi attinenti al servizio da rendere al sovrano e, più generalmente, le esigenze della collettività: incontri che non dovevano essere turbati o ostacolati dai reggitori, come purtroppo si era verificato in passato. Altre lagnanze di Simala riguardano non solo i comandamenti dominicali, ma anche l'amministrazione della giustizia e le spese sopportate in proposito dai suoi abitanti. Il viceré replicava, riguardo alla licenza di riunione, che il villaggio avrebbe dovuto chiederla al governo di Cagliari o proprio a quel reg-

³⁴² La suddivisione in incontrade, dipartimenti o "partiti" affondava le sue radici nell'esistenza delle *curadorias* (curatorie) che nel Medioevo costituivano le province o distretti dei quattro Giudicati o Regni in cui la Sardegna era suddivisa: Cagliari, Arborea, Torres e Gallura. Nelle incontrade di pertinenza regia (Campidano Milis, Campidano Maggiore, Campidano Simaxis, Parte Ocier Real, Barbagia di Belvi e Mandrolisai, comprendenti nel loro insieme 45 villaggi), i vassalli erano egualmente sottoposti ai tributi tradizionali dell'agricoltura e della pastorizia. La loro esazione era affidata ad arrendatori o appaltatori privati. Alcuni di questi territori (gestiti pessimamente sul piano amministrativo e giudiziario) verranno ceduti a esponenti della nobiltà intorno alla metà del Settecento: un quadro documentato della dinamica delle rendite delineata nei "feudi regi" fra XVII e XVIII secolo si trova in G. Doneddu, *Ceti privilegiati e proprietà fondiaria* cit., pp. 226-228.

gitore che – come sappiamo – cercava di impedire le assemblee; dal suo canto il sovrano si conformava a quanto stabilito dal Pignatelli³⁴³.

Il procuratore della stessa Parte Montis rivendicava la libertà di alienare e permutare i terreni: gli constava infatti che pregoni diramati dai reggitori dello stesso marchesato minacciassero pene contro coloro che avessero osato stipulare atti di compravendita con abitanti di villaggi diversi da quelli di origine dei proprietari³⁴⁴: si tratta di poche righe, ma davvero eloquenti, che contribuiscono a chiarire tante dispute economiche, giuridiche e storiografiche. Le risposte del viceré e del sovrano rinviavano, alquanto genericamente, alla consuetudine³⁴⁵.

Stessa replica toccava al Mandrolisai che domandava libertà di recinzione, sia pure con alcuni limiti, escludendo cioè «montañas de corte, prados, o lugar que benga a enserrar agua, o caminos»³⁴⁶. Questi documenti ci fanno capire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la lotta per l'individualismo possessivo – cresciuta almeno fino alla *esterilitat* del 1680-81 (capace di determinare una minore pressione demografica sulla terra) – doveva necessariamente imbattersi in ostacoli d'ogni sorta, a danno specialmente dei gruppi sociali interni ai villaggi, mossi però dalla decisa volontà di affermarsi.

Animosità e antagonismi verso gli arrendatori ritornavano nelle suppli- che formulate da Quartucciu che riusciva ad ottenere qualche soddisfazione da parte sia viceregia che regia³⁴⁷.

Dal canto loro Antonio Carboni e Pietro Antonio Sulis, sindaci di Aritzo, nel primo dei 19 capi in cui era suddiviso il loro preciso documento, ricordavano di rappresentare una villa reale e di godere gli stessi privilegi concessi al Mandrolisai e a Oristano. Al capo 2 si chiedeva che nel villaggio si potessero aprire luoghi di pubblica vendita, mancando i quali gli abitanti dovevano intraprendere un viaggio di almeno quattro giorni, che non sempre si poteva affrontare a causa della neve e del gelo invernali. Il re rispondeva:

³⁴³ Doc. 268, soprattutto il capo 5, c. 392v.; per la risposta del re, doc. 332, c. 527v.

³⁴⁴ I reggitori, coadiuvati nei diversi centri da ministri, ufficiali o delegati, sovrintendevano alla giustizia specialmente nei feudi di cui erano titolari gli aristocratici residenti nella penisola iberica, rappresentati inoltre da podatari che gestivano le questioni di carattere economico ed amministrativo. Per queste definizioni cfr. G. Pillito, *Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna*, Cagliari, 1886; G. Puggioni, T. Ladu, *Il censimento parziale della popolazione sarda nel 1814-15*, Milano, 1967, contenente in appendice un glossario; utili le indicazioni fornite anche da G. Tore, *Il regno di Sardegna nell'età di Filippo IV* cit., pp. 193-197; un glossario è anche in F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp.

³⁴⁵ Doc. 270, c. 396; doc. 332, c. 525.

³⁴⁶ Doc. 291, capo 4, cc. 445v.-446; doc. 332, c. 524.

³⁴⁷ Doc. 274, cc. 405-406v.; doc. 332, c. 527.

«[...] estoy mirando la materia para tomar la resolucion mas conveniente»³⁴⁸. Qui si propone ancora una volta il *topos* della sottomissione delle comunità rurali ad una dimensione urbana, quasi sempre e comunque privilegiata secondo la visione tipica dell'Antico Regime. Inoltre i sindaci stigmatizzavano i comportamenti degli arrendatori, "codiciosos del logro umano". Si era arrivati al punto che «teniendo un pobre hombre diez cochinos se le tomava cinco, dos el arrendador, uno el official, otro el escrivano, y otro el cura, y por ver esta tirania todos trataron de comerselos»³⁴⁹.

La supplica di Aritzo era impreziosita da un significativo richiamo storico: infatti al capo 8 la villa ricordava con orgoglio di essersi schierata a fianco della Corona catalano-aragonese nella guerra contro Leonardo Alagon per il marchesato di Oristano, «y solo esta fineza – si aggiungeva – es digna de todo merito»³⁵⁰. Evidentemente l'aver contribuito alla sconfitta di chi, come Alagon, aveva inalberato ancora una volta il glorioso vessillo arborense – con l'albero diradicato dei giudici Mariano IV, Ugone III ed Eleonora – non era considerato titolo di subalternità, ignominia e/o tradimento della causa sarda. Infine, al punto 16, come si è ricordato in precedenza, veniva avanzata la richiesta di avere voto e seggio nello Stamento reale. Il viceré rispondeva cautamente: «Guardese lo acostumbrado», che corrispondeva sostanzialmente a un rifiuto, perché mai in passato un villaggio reale aveva avuto diritto di voto e scranno a fianco dei sindaci o procuratori delle città; Carlo II ratificava quanto era stato decretato³⁵¹.

Senza esito rimaneva un'analoga richiesta formulata a nome del Mandrolisai da Salvatore Marras il quale, dopo aver precisato che il territorio da lui rappresentato godeva degli stessi privilegi di Oristano, sosteneva che «se contenta dita encontrada que son sindich tinga lo ultim vot apres dels que al present hi son en dit Estament» (si riferiva a quello reale)³⁵².

Sull'esorbitanza dell'*esbarbajo dels porchs* si esprimeva Giuseppe Marras che rappresentava Meana, Gadoni e Belvì, appartenenti all'incontrada di Barbagia Belvì (di cui faceva parte anche Aritzo). Nonostante le resistenze fraposte dagli allevatori e gli ostacoli geomorfologici oggettivi (propri dei pascoli erranti), nel Seicento il tributo signorile chiamato *sbarbajo* venne riscosso in aree di sicura vocazione agropastorale, come, per esempio, Monteacuto, Go-

³⁴⁸ Si veda ancora il doc. 276, c. 408v.; doc. 332, c. 526.

³⁴⁹ Doc. 276, capo 7, in particolare c. 409v.

³⁵⁰ Ivi, c. 410.

³⁵¹ Ivi, ancora le cc. 411v.-412; doc. 332, cc. 526-526v.

³⁵² Cfr. doc. 293, c. 453.

ceano, Marghine, le Barbagie, Mandrolisai, Sarcidano. Si trattava di un'imposizione iniqua perché totalmente priva di progressività: il pastore che possedeva dai dieci ai cento capi veniva gravato di un tributo uguale nel numero al proprietario di mille e più capi. Per i vaccini non esisteva sbarbagio, che colpiva invece i possessori di ovini, suini e caprini. Solo in condizioni ambientali favorevoli agli allevatori esso tendeva ad identificarsi col deghino, termine col quale si dovrebbe invece indicare, più precisamente, «la decima dei porci ingrassati nei ghiandiferi, ovunque costituiti in riserva baronale»³⁵³. Sappiamo tuttavia che esisteva anche un "deguino de colmenas", cioè degli alveari³⁵⁴.

È interessante notare che, in seguito ad un provvedimento disposto dallo stesso duca di Monteleone, "la mayor y sana part" di Meana, Gadoni e Belvì si era radunata per eleggere un sindaco. Ognuno di questi centri elaborò in quell'occasione un pacchetto di richieste, accompagnate però da una procura che conferiva allo stesso Marras un incarico assai ampio³⁵⁵.

Le incontrade reali dunque non si limitavano a inviare al Parlamento suppliche scritte. In occasione delle sessioni decennali, infatti, un loro inviato si recava personalmente a Cagliari con compiti di rappresentanza, per seguire i lavori, per incontrare il viceré, qualche membro del governo o dei tre Bracci, per informarli delle suppliche formulate, per ottenere nuove prerogative o la riconferma dei vecchi diritti o privilegi, per raccomandare l'accoglimento di domande su franchigie, riparazione di abusi verificatisi nell'esazione dei tributi o nell'amministrazione della giustizia. Ma anche i villaggi infeudati a singoli baroni potevano dare concreta attuazione al principio secondo il quale in tempo di Corti era lecito per chiunque rivolgersi al re per ottenere giustizia.

Che cosa emerge dal disagio e dalla crescente insofferenza che le comunità rurali manifestano in quest'ultimo venticinquennio del Seicento? Quale valenza attribuire a quelle che talvolta sembrano profilarsi, oltre i termini e la fraseologia di rito, come vere e proprie rivendicazioni? In primo luogo si delinea la ricerca di una propria rappresentanza, che spinge i villaggi e le in-

³⁵³ G. G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili* cit., pp. 120-121. Sul sistema signoril-feudale nell'isola, in generale, A. Mattone, *Il feudo e la comunità di villaggio*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, vol. III, *L'Età moderna. Dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, di B. Anatra, A. Mattone, R. Turtas, Milano, 1989. Sbarbagio e deghino dei porci vengono adoperati dal sindaco Salaris di Oristano (vedi il capo 19 della sua supplica) come termini intercambiabili.

³⁵⁴ L'espressione viene usata negli atti del Parlamento Monteleone da Aritzo che chiede di pagare il tributo alla stessa maniera del Mandrolisai.

³⁵⁵ Cfr. doc. 283, per la supplica della Barbagia Belvi, cc. 431-433v., docc. 286, 287 e 288 con i verbali delle riunioni per la nomina del procuratore, cc. 436/441.

contrade a compiere un tentativo di forzatura sulla distribuzione dei seggi fra i tre ordini. I villaggi infeudati, come sappiamo, erano rappresentati dagli stessi baroni; le città regie avevano i loro sindaci o procuratori e rappresentavano anche i territori liberi dalla giurisdizione feudale. Ma le incontrade reali, non paghe della concessione di poter inviare a Cagliari i loro uomini come latori di suppliche, intendevano essere materialmente presenti ai lavori degli Stamenti, volevano, insomma, partecipare, far sentire la loro voce, contare di più.

Nelle petizioni e nelle proteste che salgono dal mondo delle campagne si invocano inoltre la "libertad publica" e il "derecho" (interpretato in senso favorevole alle popolazioni locali) e si chiede un'amministrazione della giustizia esente da abusi, da insopportabili prevaricazioni e da "tiranía"³⁵⁶: l'uso di questo termine – derivante dalla cultura greco-romana e riversatosi nel lessico politico del Cinquecento e del Seicento – non va esagerato o enfatizzato, ma è comunque la spia di una Sardegna che non è tagliata fuori dalle inquietudini, dal malessere sociale del tempo, dall'ansia di un cambiamento³⁵⁷.

Dobbiamo interrogarci anche sui soggetti sociali sottesi alle incalzanti richieste dei villaggi. Le indagini più recenti ci autorizzano a pensare a gruppi di proprietari materialmente interessati a proseguire nell'ascesa socioeconomica e a lottare per non privarsi più di quote di reddito in favore dei baroni. Invece coloro che, conseguito il cavalierato o un grado di piccola nobiltà, si erano sottratti al versamento dei tributi ed alla giurisdizione feudale, avevano se non altro un forte interesse materiale – se non proprio le motivazioni ideologico-politiche e culturali – a perpetuare il sistema dominante. In ogni caso non va sottovalutata la pressione esercitata dai *massaios* e da fittavoli che, disponendo talvolta di gioghi di buoi e di sementi, potevano instaurare rapporti societari con i *printzipales*³⁵⁸. Gli attacchi a soprusi e violenze di questi ultimi – che, pur non essendo titolati, gestivano nel villaggio una parte rilevante di ricchezza e di potere – provenivano dai sindaci e da esponenti di un ceto borghese di campagna, collegato alla media e piccola proprietà fondiaria, che manteneva contatti più o meno stretti con la

³⁵⁶ Oltre alla già ricordata supplica di Aritzo (doc. 276), si vedano anche quelle di Quartucciu e del Mandrolisai, rispettivamente doc. 274, capo 5, c. 405v., doc. 291, capo 7, c. 447, dove si afferma: «[...] no se ha experimentado asta hoy acierto alguno en la administrassion de la justissia, bien si se ha experimentado tiranias, y mucha destrussion de vassallos [...]».

³⁵⁷ H. Kamen, *European society 1500 to 1700*, London, 1984, trad. it. *L'Europa dal 1500 al 1700*, Roma-Bari, 1987, p. 331.

³⁵⁸ Si veda al riguardo G. Doneddu, *Ceti privilegiati* cit., pp. 83-84 e 288-295.

sfera urbana delle professioni³⁵⁹. Va opportunamente precisato che tutte queste categorie erano in lotta fra loro anche e specialmente per l'allocazione delle risorse, per il controllo e la proprietà individualistica della terra.

La relazione campagna-città sembra emergere specialmente in una serie di suppliche redatte con un registro formale abbastanza corretto, se non addirittura alto (almeno in determinati passi), caratterizzato inoltre da una certa chiarezza ed efficacia (sia nell'uso del castigliano che del catalano) e accompagnato spesso da formule in latino.

Ricapitolando. Nel Parlamento Santisteban significativi materiali furono redatti e presentati: dalla Barbagia di Belvì; dai villaggi del Campidano Simaxis o di Oristano; da Siliqua e da Quartu. La Barbagia Belvì chiedeva che lo sbarbaggio dei porci fosse pagato secondo la tariffa fissata nel 1602-1603 dalle Corti del conte d'Elda³⁶⁰. Altra richiesta riguardava i diritti esatti sulle pecore e sulle api: in quest'ultimo caso il deghino più ricorrente era di un'arnia ogni venti. Altre domande della stessa comunità concernevano il permesso di riunione per l'elezione dell'ufficiale di giustizia (giudice ordinario nelle ville), la possibilità per gli abitanti di riunirsi in assemblea – con la sola licenza dello stesso ufficiale – quando ciò fosse risultato utile o conveniente. Le ville del Campidano Simaxis chiedevano che si rispettassero i termini della stagione stabilita per l'esazione dello sbarbaggio. Siliqua protestava contro il feudatario don Felice Brondo che aveva aumentato la tariffa dello sbarbaggio, esigendo un porco ogni venti capi e stabilendo di scegliere il migliore di ogni unità produttiva; in più aveva trasferito a Cagliari una curia del marchesato di Palmas, costringendo così i vassalli a recarsi nel capoluogo con spese e disagi notevoli. A sua volta Quartu chiedeva che dipendesse dai vassalli pagare il diritto di gallina in natura, oppure con la somma di 3 soldi, da versare ai ministri regi o agli arrendatori³⁶¹. Il diritto di gallina faceva parte dell'infi-

³⁵⁹ Per esempio il Mandrolisai diede mandato a Giuseppe Espada (residente a Cagliari) perché rappresentasse l'incontrada in qualità di procuratore nel Parlamento Monteleone: cfr. doc. 292, cc. 449-450; l'atto venne stipulato a Samugheo il 13 gennaio 1688.

³⁶⁰ Si veda l'edizione curata da G. Doneddu, Sassari, 2015.

³⁶¹ V. Angius, *Appendice al Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna*, diretto da G. Casalis, in particolare le pp. 828-832. Si tratta di un libro di 212 pagine, senza frontespizio, *colophon* o indicazioni tipografiche, stampato con gli stessi caratteri del *Dizionario*. La numerazione delle pagine va da 795 a 1007. Nello stesso *Dizionario*, vol. XVIII quater, Torino, 1856, p. 795, l'autore spiegava che, a causa dell'indisponibilità dell'editore Marzorati, si era trovato nella necessità di stampare a proprie spese questa *Appendice* che raccoglie i capitoli degli ultimi tre Parlamenti secenteschi, nonché gli atti delle sedute tenute nel 1793-96. Cfr. anche P. Tola, *Codice diplomatico di Sardegna con altri documenti storici*, vol. II, Torino, 1857, pp. 312-402.

nita serie di regali che recava con sé la memoria incancellabile del dovere del servo di mantenere il proprio padrone. Il dono della gallina (sorta di tassa sulle donne imposta agli agricoltori coniugati) finì in molti luoghi per essere incorporato al *feu* (feudo), tributo personale, attinente alla condizione vassallatica e corrisposto in moneta, di solito ad agosto, nella qual forma gravò anche sugli scapoli. Un analogo del tributo della gallina era costituito dal “dono” dell’agnello, del capretto o di una certa quantità di formaggio³⁶².

Nel Parlamento Monteleone si rivolgono agli stamentari: Tempio; Silius; il sindaco di Oristano a nome di Nuracabra, Sili, Fenughedu e altre ville campidanesi; il sindaco di Uras; il sindaco di Simala; il procuratore dei sindaci dell’incontrada di Parte Montis; i sindaci di Pirri; i sindaci e i vassalli di Quartucciu; il sindaco di Aritzo; il sindaco e i vassalli di Oliena; Giuseppe Marras per Meana, Gadoni e Belvì; il consigliere capo ed il consigliere secondo dell’incontrada reale del Mandrolisai; una supplica a parte viene presentata da Salvatore Marras, rappresentante della stessa incontrada.

Dieci anni dopo queste Corti, avanzano suppliche nel Parlamento Montellano le seguenti comunità: Atzara, Desulo e Sorgono; incontrada reale del Mandrolisai; incontrada reale di Barbagia Belvì; Siliqua, Villamasargia, Villaspeciosa e Decimomannu (baronia di Monastir); Ghilarza, Aidomaggiore, Paulilatino, Abbasanta (incontrada reale di Parte Ocier); Guspini (baronia di Monreale); Isili (ducato di Mandas); Las Plassas, Barumini, Villanovafranca, Norghiddo, Boroneddu, Tadasuni, Soddi (incontrada di Canales/contea si Sedilo); Nuoro (incontrada di Nuoro); Posada (baronia di Posada); Quartucciu (baronia reale di Quartu); Samassi (baronia di Samassi); Samatzai (baronia di Samatzai); Santa Giusta e Siamanna (Campidano Simaxis); Santulussurgiu (marchesato di Sietefuentes); Serramanna (marchesato di Villacidro); Sestu (baronia di San Michele); Tempio (incontrada di Gallura Gemini/marchesato di Orani); Uras (baronia di Uras): si tratta di ben 32 villaggi, cui occorre aggiungere le incontrade; da tutti questi soggetti vengono presentate complessivamente decine di suppliche che investono i seguenti nodi: lo spopolamento, dovuto non alla sterilità dei terreni, bensì al trasferimento degli abitanti – tartassati dal carico tributario, ormai diventato esoso – verso altri feudi ed incontrade; il cumulo di donativo regio, imposizioni feudali, decime ecclesiastiche, prepotenze ed arbitri praticati dai ministri di giustizia e dagli appaltatori delle rendite feudali. Pesavano inoltre: l’obbligo di trasportare il grano di scrutinio nei magazzini delle città; la paglia

³⁶² G. G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili* cit., pp. 128-129.

che doveva servire alle scuderie regie in Cagliari; il vincolo che gravava sugli uomini delle ville per le ronde, le guardie marittime e la difesa delle coste e dei territori. Nelle Corti del conte di Montellano le argomentazioni dei villaggi si articolano fra l'altro intorno al *llaor de corte* (grano di corte), tributo personale versato da tutti i coltivatori in una quantità variabile di grano e di orzo, commisurata alla semente utilizzata o al raccolto effettivo³⁶³.

C'è infine un'onda lunga che parte dall'ultimo trentennio del Seicento, risuona negli anni Ottanta del secolo successivo per esplodere infine tumultuosamente nel fatale Ottantanove. Un dispaccio della Segreteria di Stato, datato 23 giugno 1784, ordinava al viceré Angelo Solaro di Moretta di imporre con la forza il versamento dei diritti baronali sui quali non cadeva controversia. Il governo di Cagliari ricorreva all'invio di truppa regolare e miliziana nei territori sottoposti a Damiano Nurra, marchese d'Arcais, che aveva ottenuto l'inf feudazione delle rendite civili dei tre Campidani³⁶⁴. Nel 1789 la villa di Solanas, sita nel Campidano maggiore, respinse la truppa inviata per la riscossione dei tributi: su questa posizione si allineò anche la vicina Donigala. Si tratta proprio di quei villaggi dei Campidani che, dalle Corti del viceré Santisteban fino a quelle del 1688-89 e del 1698-99, avevano fatto sentire la loro voce e la loro protesta in lunghi e minuziosi memoriali. Tra queste date e le agitazioni degli anni Ottanta del Settecento passa un secolo in cui si accentua la conflittualità tra i baroni e i villaggi, i quali ricorrono alle cause giudiziarie e a iniziative di tipo prevalentemente legalitario, ma dall'indubbio significato politico: nel 1764 Ittiri chiede di emanciparsi dal giogo feudale mediante il pagamento di un riscatto. Allo stesso tempo, nuclei sia pure ristretti di intellettuali non rimangono estranei (nelle città e nelle campagne) alla diffusione dell'Illuminismo.

Scendendo in lotta nel 1789, i villaggi campidanesi davano il segnale d'inizio alle rivolte armate che sarebbero esplose nel Logudoro e nel Capo di Sopra e che avrebbero fatto scricchiolare paurosamente l'edificio dell'*Ancien Régime* isolano. Ci riferiamo al vasto movimento antifeudale e antiassolutistico (che fu anche fenomeno urbano) alla testa del quale si pose Giovanni Maria Angioy, giudice della Reale Udienza, ma anche docente universitario, imprenditore e infine capo politico: un moto che è influenzato dalla Rivolu-

³⁶³ G. Catani, C. Ferrante, *L'autunno degli Stamenti* cit., pp. 100-101.

³⁶⁴ Sulle vicende di Damiano Nurra si sofferma M. Cubeddu nella sua preziosa monografia, *Un riparo dalla tempesta. Storia di Seneghe in età moderna 1600-1850*, Ghilarza, 2013, pp. 166-169, scritta in base ad una sostanziosa mole di materiale archivistico.

zione francese (come scoperte d'archivio hanno confermato), che costituisce il più grande sconvolgimento sociopolitico mai verificatosi in tutta la tormentatissima storia del popolo sardo e che determina l'estrema reviviscenza degli Stamenti. Durante il triennio rivoluzionario 1793-96 i deputati delle ville riuscirono finalmente a farsi ascoltare dai tre Bracci che ormai sedevano quasi costantemente in seduta plenaria, prefigurando così una sorta di Assemblea costituente "nazionale", nel senso sardo del termine³⁶⁵. Questa cesura ha un sicuro retroterra nelle istanze avanzate dai villaggi e nella tensione oppostiva che essi portarono all'interno degli Stamenti specialmente lungo l'ultimo venticinquennio del Seicento³⁶⁶.

³⁶⁵ F. Francioni, *Un'anomalia istituzionale. Il Parlamento sardo nel triennio rivoluzionario (1793-96)*, in "Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico", 29-31 (1990), pp. 149-178, in particolare le pp.160-162.

³⁶⁶ Id., *Le comunità rurali nei Parlamenti sardi del Seicento*, in "Le Carte e la Storia", 2 (1997), pp.118-129.

7. Il donativo

Il Parlamento di *Ancien Régime* nasce affinché i corpi ed i soggetti che lo compongono possano dare al sovrano *auxilium et consilium*. Questa funzione è legata, originariamente, al ruolo degli aristocratici e dei nobili, insomma, di tutti coloro che sono tenuti a servire la Corona sul piano militare e, più in generale, su quello economico-finanziario.

Il marchese di Camarassa sciolse d'imperio il Parlamento del 1668, senza che venisse votato il donativo: fu la prima e unica volta che ciò si verificò. Lo ribadiamo per sottolineare la gravità di quella crisi parlamentare, non sempre colta e valutata nelle sue consistenti dimensioni. Nel 1670 il duca di San Germano, artefice di una sanguinosa repressione, destinata a scompaginare i settori della nobiltà coinvolti nelle vicende di triennio precedente, manovra in modo che il donativo sia concesso irritualmente (per 70.000 scudi annui) da parte delle "prime voci" degli Stamenti. Egli riesce nel suo intento. Nel 1708 si restaurò l'espedito procedurale, sperimentato dal San Germano, di ricorrere alla proroga biennale, formalmente concordata con le "prime voci". La lezione, che permetteva di aggirare la "peste" pattista, sarebbe stata colta dai piemontesi sin dal loro arrivo nell'isola e adottata per il resto del Settecento.

Le cifre delle Corti presiedute dal Santisteban sono pari alla somma votata in precedenza. Anche il Parlamento Monteleone si assesta sui 70.000 scudi³⁶⁷. È interessante notare che gli Stamenti, attese le condizioni del Regno, riescono ad imporre un ribasso nel Parlamento Montellano, l'ultimo regolarmente celebrato durante la dominazione spagnola: da 70.000 si passa a 60.000 scudi. Ciò avviene nonostante le pressioni di questo viceré che voleva ridimensionare drasticamente la forza contrattuale dell'istituzione, costringendola a riunirsi ogni vent'anni, anziché ogni dieci. Sarebbe stata in ogni caso la fine – nei fatti, se non formalmente – del plurisecolare istituto: quale capacità propositiva ed oppositiva avrebbe potuto mettere in campo un Par-

³⁶⁷ACA, Consejo de Aragón, consulta *Sobre las súplicas que hacen a Vuestra Magestad los Estamentos del Reyno de Cerdeña en las Cortes que celebra en el Real nombre de Vuestra Magestad el Duque de Monteleón en que han ofrecido servir a Vuestra Magestad con setenta mil escudos cada año por un decenio*, legajo 1112, 19 agosto 1688.

lamento convocato ogni 20 anni? Ma le manovre, le minacce, i condizionamenti e i bandi dal Regno ordinati dal Montellano non riescono a sortire l'effetto desiderato. Anche la somma legata alla voce *propinas* viene ridotta: per il viceré tutto ciò non poteva che essere un autentico smacco.

Si tenga presente che la non certo irrisoria somma di 140.000 lire (in propine parlamentari) va espunta dal donativo: in precedenza non era così e ciò costituisce un ulteriore, notevole aggravio per il Regno.

Un altro nodo da affrontare e da sciogliere riguarda le somme che vennero imposte e quelle che si riuscì effettivamente a riscuotere. Soprattutto il Logudoro era abbastanza ritardatario o renitente nei versamenti. Si sperava, peraltro, nell'indulgenza di un Parlamento successivo, come notò il *visitador* Martínez Rubio. Da Carlo V in poi erano stati notevoli gli sforzi esercitati dal governo spagnolo per regolarizzare il donativo e per fare in modo che anche la Sardegna partecipasse sempre più alle spese di gestione dell'Impero. Lo stesso *visitador*, del resto, riconobbe che l'insolvenza era dovuta all'eccessiva pressione fiscale sulla società sarda: un rilievo che non sembra sia stato preso nella dovuta considerazione dagli storici, isolani e non, impegnati piuttosto a vedere esclusivamente (o quasi) la pochezza della contribuzione sarda rispetto a Napoli e alla Sicilia. In ogni caso il solo Parlamento celebrato sotto la presidenza di Fabrizio Doria duca d'Avellano (1643) riesce ad ottenere il condono di ben 284.000 *escudos* non riscossi nel periodo 1624-1641. Va però posto in adeguato risalto che ciò non impedisce a Manconi di scrivere, a proposito dei donativi: «Sono contribuzioni modeste in assoluto, nondimeno quelle somme risultano ingenti per un Regno povero e spopolato, tormentato da ricorrenti crisi agrarie e da un'insostenibile situazione del debito pubblico. Le rimesse di viveri e denaro effettuate in più momenti, sempre "en ocasiones urgentissimas", provengono in larga misura da donativi straordinari e "graziosi" dei sardi; le finanze regie infatti, a causa soprattutto delle spese militari, non offrono più risorse e possibilità per affrontare le assillanti emergenze dell'Impero»³⁶⁸.

Di fronte a questo impegno contributivo, gli Stamenti manifestarono una certa forza oppositiva, fatta eccezione per il periodo di governo del conte-duca d'Olivares, caratterizzato da pressoché totale acquiescenza dei ceti dirigenti isolani. Dalle richieste di condono – più o meno parziale – che si sono messe in luce nell'esaminare le istanze degli Stamenti, così come dai registri dei debiti emerge che l'esazione del *servicio* offerto dal Parlamento non era per

³⁶⁸ Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., p. 483.

niente lineare³⁶⁹. Per il 1688 il *repartimiento* delle somme dovute dagli ecclesiastici, dai ministri regi, dai baroni, dai “militari” (nobili e cavalieri), dalle varie incontrade e dai villaggi, nonché dalle città, risulta essere il seguente, per un totale (arrotondato) di 70.000 *escudos*:

TABELLA 1

Stamento ecclesiastico	8.333,16,8	<i>escudos</i>
Ministri regi e ufficiali delle incontrade	2.500, 0,0	»
<i>Titulos y barones</i>	2.666,33,4	»
Stamento militare	36.383,16,4	»
Stamento reale	20.166,33,8	»

Come avveniva concretamente il *repartimiento* in ogni villaggio e nei *lugares*? Al riguardo sono importanti – per meglio conoscere l’organizzazione della macchina che si muoveva in parallelo alla celebrazione delle Corti ed in seguito – gli *Advertimientos que se han de comprehender en las ordenes del repartimiento del real donativo de los lugares, y villas*. In ogni villaggio dovevano intervenire i ministri ordinari, il prete o il parroco (se lo voleva) e sei persone: due “principali”, due della sfera mediana e due di “minore qualità”; costoro, una volta nominati da tutta la comunità appositamente congregata, dovevano provvedere alla tassazione di ogni abitante, nella misura considerata più giusta, in relazione al patrimonio posseduto dal singolo nella villa. Coloro che risultavano in possesso di beni in altro villaggio dovevano essere tassati in ragione della consistenza della ricchezza posseduta in località diversa dal domicilio. I ministri ordinari erano tenuti ad inviare all’avvocato fiscale una copia che doveva fare fede dell’avvenuto *repartimiento*³⁷⁰.

Il problema dell’imposizione fiscale su coloro che possedevano terre e

³⁶⁹ Cfr. ASC, AAR, *Donativi (1432-1717)*, vol. B I 27, anni 1683-85; vedi anche vol. B I 28, anni 1686-88, cc. 9 e 9v.: una lettera datata Cagliari, 30 giugno 1688, indirizzata al maestro razionale da Giuseppe Ferraro, appartenente allo stesso ufficio, espone lo stato dei conti presentato da don Antonio Quesada de Riba de Neira, tenente della tesoreria di Sassari, incaricato della riscossione del donativo regio per i Capi di Sassari e Logudoro.

³⁷⁰ ASC, AAR, *Registro y exemplar de las instrucciones y provisiones para hazer el repartimiento del real donativo ofrecido en las Cortes celebradas en este Reyno por el excelentissimo señor duque de Monteleon año 1688*, Busta D 8c, cc. 381-392, in particolare le cc. 391-392.

beni in altri villaggi ci riconduce ad un nodo di non poco conto per l'esazione, oggetto di disamina da parte del Supremo Consiglio d'Aragona³⁷¹. Dalla somma offerta come *servicio* e dal suo *repartimiento* va accuratamente distinta quella – davvero consistente – delle *propinas* (elargizioni, più che elemosine) che ammontano a circa 140.000 lire sarde, da distribuirsi nel modo seguente:

TABELLA 2

Viceré e famiglia, gentiluomini e dame di corte, paggi, maggiordomo e camerieri	40.337,10
Ministri regi e spese per le sessioni stamentarie, in candele di cera	67.901,14,6
Chiese ed opere pie	26.835
Ponti e fortificazioni	4.925,15,6

Le prime due voci si portano via una somma superiore alle 100.000 lire sarde. La terza comprende anche l'istruzione, esclusa quella universitaria. L'esiguità della somma destinata a ponti e fortificazioni fa risaltare l'inconsistenza di una volontà del governo di intervenire sulla viabilità e sulla difesa della Sardegna³⁷².

Nella sua consistente e ricca monografia sulla Sardegna degli Asburgo, Manconi, pur rifuggendo da visioni di carattere "terzomondista", adopera non casualmente un lessico in cui è frequente il ricorso a termini ed espressioni come "esproprio sistematico", "requisizione", di tipo "coloniale", verso le risorse dell'isola. In verità a Manconi e ad altri studiosi non è mai sfuggita l'entità del prelievo esercitato sulle casse dei Regni di Napoli e di Sicilia: «Ed in epoca spagnola – ha scritto Enrico Stumpo – ci sarebbe anche da chiedersi quanta parte delle entrate raccolte a Napoli (o a Milano) venisse redistribuita in loco e quanta invece prendesse la via di Madrid o delle Fiandre, depauperando la stessa massa monetaria in circolazione nel Regno. Tra il 1620 e il 1650, ad esempio, è stato calcolato che dalla Sicilia furono drenati, mediante invii su Genova e Milano, circa 10 milioni di scudi»³⁷³.

³⁷¹ ACA, CA, *Cámara*, vol. 407.

³⁷² G. Pillito, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari* cit., p. 156; si veda comunque il documento sulla ripartizione delle propine, per una più articolata suddivisione. Le candele servivano per illuminare le sale dove avevano luogo le congreghe stamentarie.

³⁷³ Cfr. il già citato saggio di E. Stumpo nella einaudiana *Storia d'Italia, Annali 6* cit.

Dopo la Sicilia, la seguente tabella riporta alcuni dati su Napoli. Per l'ultimo ventennio del XVII secolo, le cifre riportate da Giuseppe Galasso sono davvero eloquenti: nel 1690 dal solo Regno di Napoli vengono inviati a Milano 40.000 ducati. Dal 1688 al 1697, durante tutto il vicereato napoletano di Santisteban, risultano le seguenti spese (sempre in ducati):

TABELLA 3

Per le galee di Napoli	309.492
Per <i>asistencia</i> all'ambasciata spagnola in Roma	263.252
Per la stessa sede, vacante	50.862
Per il <i>Consejo de Italia</i> e la cavalleria impegnata in Catalogna	51.807
Per rifornimenti e aiuti a Madrid	943.338
Per soccorsi al duca di Savoia	451.500
Per 11.000 uomini di truppa inviati a Milano e in Catalogna	279.486
Per le ambasciate di Vienna, Venezia e Genova	123.450

Un totale di sole spese straordinarie per circa 2.500.000 ducati, oltre 300.000 all'anno. E, si badi bene, le cifre di mezzo secolo prima erano ancor più consistenti!³⁷⁴.

Si tenga presente che forse Santisteban aveva personalmente "allungato" alla corte di Madrid, secondo voci correnti, ben 70.000 ducati (tutti di tasca propria?) per insediarsi come viceré a Napoli. La somma è enorme, ma si deve forse considerare un investimento per rese e introiti, diciamo così, proporzionali, a vantaggio esclusivo della cassa (personale e privata) dello stesso viceré.

Ma i dati quantitativi in possesso degli storici sulle esazioni da Napoli, Sicilia e Sardegna vanno commisurate, come si è detto in precedenza, a realtà geografiche e soprattutto demografiche, a potenzialità economiche ben diverse in relazione ai territori sottoposti alla dominazione spagnola. Se pensiamo alla sola componente demografica, emerge tutto la distanza della Sardegna da aree come quella vesuviana, fra le più intensamente popolate

³⁷⁴ G. Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. XV, t. III, Torino, 2006, p. 724.

d'Europa, se non del mondo, dal Medioevo a tutto il Novecento. Una realtà ben presente nella disamina gramsciana – da *Alcuni temi della questione meridionale* sino ai *Quaderni del carcere* – dove non a caso si pone il nodo dell'esistenza di un dominio di stampo coloniale (anche se non in senso classico), esercitato in differenti epoche ai danni del Mezzogiorno, in cui peraltro vanno rigorosamente distinte tre “sezioni”: per l'appunto Napoletano, Sicilia e Sardegna³⁷⁵.

In ogni caso è augurabile che, dopo l'autorevole sforzo di ricerca e sistematizzazione compiuto da Manconi, non si insista con la riproposizione trita di stereotipi su un'isola che fornisce solo contributi finanziari modesti. In effetti, dal Seicento al Settecento, dall'Ottocento al Novecento fino ai nostri giorni, Napoletano, Sicilia e Sardegna hanno sempre dato – com'è dimostrabile con cifre alla mano – più di quanto consentissero le loro risorse naturali, materiali, umane e finanziarie. Tutto ciò è servito anche ad ingrassare i ceti dirigenti locali ed ha lasciato durature conseguenze.

³⁷⁵ F. Francioni, *Questione sarda e questione meridionale: gli strumenti analitici di Antonio Gramsci e di Antonio Pigliaru*, in AA.VV., *Il soldino dell'anima. Antonio Pigliaru interroga Antonio Gramsci*, Cagliari, 2011, pp. 91-139, in particolare le pp. 94-113.

8. Conclusioni

Le sessioni degli Stamenti sardi nel 1688-89 sono convocate da Carlo II. Durante il suo regno – come hanno messo in evidenza, in particolare, Giuseppina Catani e Carla Ferrante – si delinea, se non proprio un disegno riformistico di ampio respiro, certo un tentativo di razionalizzazione e di superamento della grave crisi (demografica, socioeconomica, politico-istituzionale) verificatasi nella seconda metà del XVII secolo. Anche questo sforzo dovrebbe indurci ad abbandonare il concetto di decadenza di Spagna ed Italia, per adottare invece lessico e indirizzi metodologici in sintonia con la ricerca più aggiornata.

La Sardegna comunque è duramente provata dalla carestia del 1680-81. La morte per fame, per stenti e per malattie fa sparire, secondo fonti realistiche e credibili, circa un terzo della popolazione isolana. La documentazione in nostro possesso ci autorizza ad affermare che non si trattò solo di crisi di sussistenza: tra le numerose richieste di varia provenienza – che mettono in risalto il carattere calamitoso dei tempi, l'estrema e diffusa povertà – non mancano i riferimenti ad una non meglio precisata *influencia* ed al contagio. Su questo punto abbiamo esaminato il *trend* demografico secolare nel quale va necessariamente inserita la svolta del 1680-81.

Questioni di precedenza e di etichetta, avanzate in particolare per lo svolgimento delle sedute comuni, sembrano, ad un primo sguardo, ispirate ad un formalismo esasperato, dettato da costumanze e tradizioni castigliane penetrate profondamente nella vita politico-istituzionale della Sardegna: in effetti esse costituiscono, almeno in parte, nodi sostanziali, perché investono i rapporti di forza fra i Bracci, questioni che del resto si ritrovano nei meccanismi di funzionamento di altre Corti, dal Parlamento inglese agli Stati generali di Francia.

Risultava in stridente e scandaloso antagonismo, con lo shock demografico e con la miseria di tanti sudditi, l'abbigliamento sfarzoso di aristocratici e nobili, circondati da stuoli di *lacayos* e *lacayuelos* gallonati. A vestire di rasi e di sete costose, abbondantemente guarnite, non erano solo esponenti dei ceti privilegiati, mercanti e ricchi proprietari, ma anche artigiani, tutti fortemente riprovati da quelle richieste degli Stamenti o Bracci del Regno che invocavano severi provvedimenti contro una sfacciata ostentazione del lusso.

Appartengono alla seconda metà del XVII secolo analoghi provvedimenti in Francia ed in Spagna. Queste spese venivano stigmatizzate – così si argomentava negli Stamenti – perché impedivano l'adempimento di vari obblighi e potevano contribuire alla decadenza delle fortune di varie famiglie.

Le carte che testimoniano queste pratiche ci devono indurre a non ripetere vieti luoghi comuni su plebi e baroni – ugualmente servili e cenciosi – che hanno fatto, in un certo qual modo, la fortuna di tanta produzione storiografica sul Seicento spagnolo, italiano e sardo. Restauri di edifici pubblici, privati e di culto, ricerche di storia dell'arte dovrebbero averci messo da tempo sull'avviso: è sbagliato insistere su ceti dirigenti nobiliari, cagliaritari e non, che vivono dimessamente in abitazioni prive di spazi, di ogni magnificenza ed eleganza: il tutto condito dai soliti discorsi sulla marginalità, l'arretratezza e la povertà della Sardegna³⁷⁶. Sarebbe sufficiente una visione della storia come scienza sociale per mettere in risalto le distanze che separano gli immensamente ricchi dai ceti subalterni e dalle turbe dei diseredati. Senza trascurare peraltro quei contesti del Seicento, caratterizzati da calamità naturali, crisi economiche e svolte politico-militari che investono quasi tutta la società.

Di rilievo anche le proteste degli Stamenti militare e reale contro l'indebita espansione «de la jurisdiction de los inquisidores en las causas fuera de la fé». Si ripropongono al riguardo le già note polemiche contro l'abnorme dilatazione della schiera dei "familiari" che, sotto il manto protettivo del Sant'Uffizio, consumavano ogni sorta di illegalità e di reati. «[...] degli atti di questo tribunale – scriveva Giuseppe Manno – non restò fra noi verun ricordo notevole; mostrando i monumenti di quel tempo ch'ebbe più ch'altro l'inquisizione di Sardegna a trattenersi nel contendere col governo dell'isola per le così dette competenze di giurisdizione, e per la protezione che concedeva ai numerosi suoi uffiziali»³⁷⁷. Stimolanti sviluppi della ricerca hanno però posto in evidenza che l'attività dell'organismo inquisitoriale fu ben più ampia di quanto il Manno credesse e colpì persone appartenenti a fasce sociali diverse.

Le suppliche delle città non riguardano solo la riconferma degli antichi privilegi o un alleggerimento del carico fiscale, ma investono anche il decisivo problema dell'esportazione delle granaglie in regime di franchigia dalle sacche, i diritti fiscali regi che costituivano un cespite fondamentale per l'era-

³⁷⁶ Cfr. D. Scano, *Donna Francesca Zatrillas* cit., p. 13; F. Cocco Ortu, *Qui vissero... Le dimore dei nobili in Castello*, fotografie di E. Messina, Cagliari, 2002.

³⁷⁷ G. Manno, *Storia di Sardegna* cit., vol. III, p. 11.

rio. Nel caso di Cagliari veniva affrontato anche il nodo decisivo dei pagamenti dovuti ai villaggi, che erano obbligati all'approvvigionamento del principale centro urbano dell'isola.

La capitale – che ormai aveva sopravanzato Sassari anche sul piano strettamente quantitativo, dopo il tracollo demografico avvenuto nel Capo di Sopra in seguito alla peste del 1652-56 – replicava con un secco rifiuto agli ecclesiastici che volevano imporre le loro pretese sull'esazione delle decime ai cagliaritari che possedevano proprietà e vigneti a Pirri, a Quartu e nel distretto agrario della città.

Colpisce, negli atti di questo Parlamento, la presenza non molto significativa di Sassari, forse rimasta in ombra a causa della perdurante crisi demografica della città seguita alla grande pestilenza. Centri più piccoli rispetto alla capitale del Capo di Sopra (come Oristano, Bosa, Castelsardo) inviano invece documenti articolati e ben fondati, riuscendo ad ottenere qualche risposta positiva dal governo viceregio. Non figurano neanche suppliche riguardanti i Gremi e la situazione delle due Università (ma se non altro quella dell'Ateneo cagliaritano è oggetto di disamina da parte del Consiglio d'Aragona) a conferma di ostacoli e problemi perduranti, di carattere socio-economico e culturale.

Una parte notevole della documentazione è occupata da suppliche e proteste che riguardano l'amministrazione della giustizia, nelle città e nelle campagne, ad opera della giurisdizione regia e di quella feudale: notevoli le rivendicazioni contro i pagamenti di salari agli amministratori della giustizia, un onere particolarmente pesante soprattutto per i meno abbienti.

Di notevole rilievo le suppliche inviate dai villaggi e dalle incontrade, assai precise e dettagliate nelle critiche riguardanti gli arrendatori, gli oneri derivanti dalle spese di carattere giudiziario e l'esazione dei tributi feudali. Dalle carte del Parlamento emerge anche il problema dell'iniziativa dei *prinzipales*, la lotta per l'individualismo agrario ed i conflitti sociali, giuridici e politici creatisi su questa base. Queste istanze dimostrano che anche piccole comunità, con l'assistenza di uomini di legge, dotati di una buona conoscenza delle materie specifiche, erano in grado di far giungere la loro voce nel Parlamento. È un *trend*, diciamo così, che tende ad accentuarsi ed a crescere nettamente durante le Corti del conte di Montellano, come hanno messo in luce le curatrici dei relativi atti, Catani e Ferrante.

La richiesta dell'incontrada regia del Mandrolisai – che sperava di avere voto e seggio nello Stamento reale – pone il problema della rappresentanza politica del mondo rurale: un nodo che non è certo di poco conto. Ciò contribuisce a rendere più vivace la dinamica dei lavori parlamentari.

Il riferimento ai diritti naturali, la polemica contro la tirannia, il principio del buon governo della Repubblica, legato ai meriti – e non alla discendenza familiare o di sangue – ci mostrano una Sardegna inserita nelle correnti e nei dibattiti del tempo.

L'esigenza, qua e là emergente, secondo la quale il carico fiscale va distribuito a seconda dei redditi e delle concrete disponibilità dei soggetti interessati, pone un problema che mantiene ancor oggi una, staremmo quasi per dire, straordinaria attualità costituzionale.

Quanto abbiamo sin qui sostenuto suona conferma di una sostanziale rappresentatività degli Stamenti, almeno in rapporto alla dimensione politico-istituzionale delle terre poste sotto il controllo dell'Impero spagnolo e in relazione, altresì, alla storia dei Parlamenti del tempo. Dopo che le lettere convocatorie arrivavano nei più sperduti villaggi, aveva inizio la raccolta delle procure e delle deleghe, terreno di caccia delle consorterie nobiliari più agguerrite e degli stessi esponenti governativi.

Occorre tenere nel debito conto che le richieste di Stamenti, città e villaggi hanno come controparte uomini di una certa levatura, come il duca di Monteleone, appartenente ad una famiglia napoletana di alto lignaggio, il reggente Pastor, magistrato di notevole spessore culturale, il decano della Reale Udienza Soro, proprietario, come il Pastor, di una ragguardevole biblioteca, il governatore di Cagliari e apprezzato scrittore Giuseppe Delitala. Nello Stamento militare, d'altra parte, troviamo Giuseppe Zatrillas, conte di Villasalto, scrittore garbato, aderente però al "partito" regio, come emergerà ancor più nettamente durante le Corti del viceré Montellano.

A parte la riconferma del donativo di 70.000 scudi annui per il decennio successivo – somma assai pesante per un Regno reduce dalla carestia del 1680-81 -- impressionano, considerando la ripartizione delle *propinas*, le somme imponenti che i sardi erano costretti ad elargire al viceré, alla vice-regina, ai loro figli, ai principali ministri regi in Sardegna, nonché ai componenti del Supremo Consiglio d'Aragona. Gli stanziamenti in favore di monasteri, di chiese da restaurare, di opere pie – fra cui gli ospedali e le scuole – dimostrano non solo una persistente forza contrattuale del clero e della religione ufficiale (che detenevano il monopolio di queste attività), ma anche il parziale riconoscimento di imperiose esigenze della collettività. Una cifra di gran lunga più modesta viene destinata dalle Corti del 1688-89 ai ponti ed alle fortificazioni.

Si è sostenuto più volte che le somme varate dai Parlamenti in età spagnola fossero poco consistenti in relazione a quelle degli altri Regni della Corona. Ci pare invece che il nodo autentico da affrontare consista nel porre

in un preciso rapporto quantitativo il prelievo esercitato sulla comunità sarda con la sua situazione socioeconomica complessiva: l'onere era comunque notevolissimo, alla luce soprattutto della crisi e della curva demografica sfavorevole: nel Parlamento Monteleone venne votato un donativo di 70.000 scudi; nelle successive Corti lo stesso viceré conte di Montellano considerò un risultato ragguardevole aver ottenuto 60.000 scudi. Dal canto loro i ceti dirigenti locali affermavano che il Regno, attesa la sua povertà, non era in grado di sopportare una cifra superiore ai 40-50.000 scudi.

L'entità di donativo e propine (che andavano solo assai parzialmente in favore della Sardegna e di soggetti isolani) dovrebbe spingerci ad esaminare in modo nuovo il peso fiscale sopportato dall'isola, in sintonia con quelle voci che hanno insistito su una pressione fiscale esasperata, a carico dell'Italia sotto la dominazione spagnola, peso che dovette contribuire non poco alle crisi successive del Mezzogiorno.

Per la bilancia sarda assai gravosi furono i contributi imposti dalla Corona spagnola nel periodo che qui specificatamente ci interessa.

La documentazione, insomma, ci restituisce un'immagine non scontata dell'isola in quella drammatica fase storica. Abbiamo cercato di dimostrare, come si è detto in precedenza, che la società sarda non è "dormente" (sic), come non lo fu l'Italia (così definita invece da Croce), ma dimostra in parte consapevolezza dei problemi, capacità reattive ed anche propositive di fronte ai gravi problemi delle città e delle campagne. L'edizione critica degli atti parlamentari ci offre una grande occasione per non limitarci a vedere solo ceti privilegiati volti ad impinguare vecchi privilegi o a caccia di nuovi (fenomeno certo presente), ma anche per prendere conoscenza di cambiamenti, per descrivere onde lunghe che si rovesceranno poi sulla società sarda alla fine del Settecento: è il caso del malcontento delle campagne, della proteste contro i tributi feudali, che indubbiamente emergono dai documenti di villaggi ed incontrade, già nella seconda metà del Seicento.

La presenza di questi temi – approfonditi nella trattazione più dettagliata delle istanze presentate dai vari rami delle Corti, dalle città, dagli organismi religiosi e dai singoli – ci permette altresì di individuarne anche le lacune. Nonostante le richieste riguardanti il mondo agricolo, colpisce la mancanza di proposte più organiche ed articolate per lo sviluppo dell'agricoltura, come quelle che invece erano state messe a punto nel Parlamento di Antonio Coloma conte d'Elda (1602-1603), curato da Giuseppe Doneddu.

Colpisce inoltre la mancanza di richieste riguardanti l'Università (il ruolo degli Stamenti fu insostituibile nel sollecitare la loro fondazione ed apertura). Questo vuoto – che non può considerarsi colmato dal documento di Antioco

Capay, procuratore dei creditori della città di Cagliari (che si è citato) – potrebbe dimostrare che non prendevano corpo, fra i ceti dirigenti locali, progetti coerenti e di ampio respiro per superare la grave crisi dei due Atenei, che indubbiamente proseguiva in quegli anni. Il problema delle Università è presente piuttosto nei tentativi di razionalizzazione – in notevole misura caratterizzati anche da punti programmatici di tipo riformatore – che già durante gli anni Ottanta del Seicento, sulla scia degli *arbitristas*, prendono corpo in primo luogo ai vertici dello Stato. Colpisce anche l'assenza di suppliche che tocchino i problemi delle corporazioni, allora strutture di rilievo per l'organizzazione della produzione e del lavoro nelle principali città, ma tutto ciò non deve spingerci a sottovalutare l'importanza di questo Parlamento.

Per lo spettro dei problemi comunque trattati – i rapporti col governo centrale, le esportazioni di grano, l'amministrazione della giustizia, il contenimento sia della giurisdizione feudale che delle pretese della Chiesa, l'approvvigionamento delle città in epoca di carestia, il governo delle comunità locali, la lotta per il controllo sulla proprietà della terra, l'entità del donativo, dei tributi ed i meccanismi del loro versamento – le carte delle sessioni stamentarie del 1688-89 offrono uno spaccato insostituibile della vita socioeconomica, politico-istituzionale ed anche culturale del tempo.

Abbiamo avuto modo di sottolineare l'accuratezza, l'articolazione e l'altezza del registro linguistico di certi documenti, la ricchezza delle argomentazioni enucleate – a sostegno delle loro rivendicazioni – dai Capitoli delle cattedrali, da città, incontrade, villaggi ed anche da privati.

Entrando maggiormente nel dettaglio, abbiamo esaminato le richieste degli Stamenti, dei singoli e delle comunità, che furono avanzate in queste Corti, l'entità del prelievo fiscale ed infine i capitoli di Corte.

In base alle argomentazioni già sviluppate nelle pagine introduttive, appare improprio l'impiego del concetto di decadenza: certamente, però, la Sardegna degli anni Ottanta del Seicento attraversa una crisi profonda, che non a caso si concluderà con la fine della dominazione spagnola.

Se esaminiamo attentamente nodi e problemi posti all'ordine del giorno nei Parlamenti sardi, da quello che si riunì nel 1355 fino all'estrema riviviscenza del "triennio rivoluzionario" 1793-96, possiamo affermare, sulla base della ricca documentazione messa in luce dalla grande intrapresa della pubblicazione degli atti, che gli Stamenti del Seicento – al di là di vicende come la peste e la carestia, gli sciagurati conflitti municipalistici fra Sassari e Cagliari, le lotte tra fazioni e consorterie, gli appetiti manifestati da feudatari, aristocratici e nobili in fatto di corsa all'accaparramento di titoli e impieghi – sono stati in grado di affrontare una vasta gamma di problemi. Nell'insieme

di proposte, conquiste e acquisizioni, frutto della stratificazione di secoli, l'eredità dei lavori dell'antico Parlamento sardo, se non deve essere certo mitizzata, va in ogni caso adeguatamente valorizzata. Va posto soprattutto in evidenza che varie voci non opportuniste ed anticonformiste seppero intelligentemente utilizzare l'istituto per dare espressione ai problemi ed al malcontento – più o meno latente – delle popolazioni isolate.

9.
Appendice
Nota archivistica e diplomatistica

La documentazione sul Parlamento Monteleone è custodita presso l'Archivio di Stato di Cagliari e presso l'Archivio della Corona d'Aragona in Barcellona.

Nell'istituzione cagliaritana il fondo Antico Archivio Regio conserva i volumi 180, 181, 182.

Quest'ultimo volume reca sul dorso l'intestazione *Atti dei Parlamenti o Cortes di Sardegna*, mentre all'interno, nella prima carta, si legge *Cortes del duque de Monteleón 1689*. Esso contiene la lettera convocatoria del sovrano Carlo II (in latino), quelle diramate dal viceré Pignatelli (vi sono anche alcune copie a stampa con lo stesso testo, a parte il nome e il cognome del convocato), il processo verbale con il *solium* di apertura e quello di chiusura, la nomina dei membri delle commissioni (abilitatori, trattatori, giudici e *provisori dei gravami*), le suppliche, i capitoli di Corte, la ripartizione del donativo, la suddivisione delle *propinas*. Si tratta di un volume di 575 carte, se si segue la cartulazione originariamente effettuata ad inchiostro; di 759, invece, se si segue la numerazione effettuata a matita. Nella trascrizione si è scelto di adottare la prima³⁷⁸. Le carte del volume 182 risultano chiaramente scritte a più mani, ma non è difficile tuttavia intravedere l'accorta regia di Antonio Lecca (segretario della Reale Udienza, della Luogotenenza generale e dello stesso Parlamento), coadiuvato da notai e scrivani (Antioco del Vecchio, Giuseppe Viridis ed altri). Tutte le carte sono state successivamente cucite fra loro e rilegate in volume.

Per quanto riguarda gli altri due (180 e 181), i trascrittori Giampaolo Salice e Maria Assunta Lasio hanno cercato di attenersi, per quanto possibile, alla numerazione originaria, anche se ciò ha comunque comportato delle difficoltà. Il volume 180 è di complessive 744 carte, secondo la numerazione a matita; va da c. 1 a 518 secondo la cartulazione originale. Il volume 181 prosegue dalla carta 519 fino alla carta 1098; la numerazione a matita

³⁷⁸ Si vedano, invece, le scelte effettuate e giustificate nel saggio introduttivo del curatore G. Murgia, in *ACRS*, vol. 18, t. I cit., p. 139.

riparte invece da 1 ed arriva alla carta 813. I due volumi contengono atti di procura, deleghe, abilitazioni, con o senza voto, gli *admitatur*, certificati di battesimo, alcuni in lingua sarda (sono gli unici documenti in questa lingua). Nel volume 182 alcuni documenti attestano l'uso orale e non scritto del sardo. La lingua predominante, ben prima degli anni Ottanta del Seicento, era ormai diventata il castigliano, almeno sul piano politico-istituzionale e, diciamo così, cancelleresco, ma sono comunque numerosi, nei tre volumi finora citati, i documenti in catalano. La lingua latina è stata adottata per i documenti di carattere formale, provenienti dalla cancelleria regia e dalla scrivania viceregia: ci riferiamo alla lettera del sovrano (che attribuisce i poteri al viceré), al *solium*, cioè alla seduta inaugurale e a quella di chiusura, così come alle dichiarazioni di contumacia, alle proroghe, alle decretazioni o provvisioni viceregie, che seguono sempre un rigoroso formulario.

Anche i volumi 181 e 182 risultano composti da carte cucite insieme e poi rilegate. Indubbiamente i tre volumi dell'Antico Archivio Regio costituiscono, nell'insieme, una sola unità archivistica, ripartita in tre unità di conservazione. Trattandosi di materiale eterogeneo, la dimensione dei fogli varia a seconda del tipo di documento. Tuttavia, in linea generale, per i verbali e gli affari di carattere amministrativo, provenienti dalla segreteria del Parlamento, sono stati utilizzati fogli della dimensione di cm. 42 per 31. Altre carte sono di formato inferiore.

Per quanto concerne la numerazione progressiva degli atti della presente edizione critica, si è deciso di prendere l'avvio dal volume 182, indicando col numero 1 la lettera del re Carlo II, che convoca il Parlamento; si è proseguito, nell'ordine, con le procure e le abilitazioni contenute nei volumi 180 e 181.

Lo stato di conservazione delle tre unità appena citate non è, a dire il vero, molto buono. Si notano perforazioni dovute agli acidi di diversi inchiostri, anche e soprattutto in corrispondenza dei *signa tabellionis* dei notai, macchie di umidità, che hanno danneggiato le carte e, nello stesso tempo, hanno complicato la lettura, l'interpretazione e la trascrizione.

Presso l'Archivio cagliaritano, nel fondo Antico Archivio Regio, si trovano inoltre diverse unità del *Llibre dels debits*, che investono, tra l'altro, anche l'arco temporale 1688-89, relativo al Parlamento del duca di Monteleone: si tratta delle registrazioni relative alle quote stabilite per l'esazione del donativo; nella stessa istituzione archivistica abbiamo trovato il già citato *Registro y exemplar de las instrucciones y provisiones para hazer el repartimiento del real donativo*, da cui abbiamo tratto in precedenza dati importanti.

Un esemplare (copia autentica) degli atti del Parlamento Monteleone,

come si è detto, si trova nell'Archivio della Corona d'Aragona a Barcellona (*Cámara Aragón*, vol. 385). Vi si nota la grafia dominante di un unico scrivano, la cui chiarezza ha permesso di ovviare alle lacune dei documenti cagliaritari. Nella trascrizione del volume 182, la lettera A precede l'indicazione del numero delle carte per indicare l'esemplare dell'Archivio di Stato di Cagliari (codice A); quando la decodificazione era resa particolarmente ardua, se non improba o impossibile, si è scelto di fare ricorso all'esemplare di Barcellona, indicato a margine con la lettera B e con il numero della carta a fianco (codice B). In questo secondo caso la numerazione originaria risulta quasi sempre evidente e leggibile.

La trascrizione del singolo documento è stata preceduta da un regesto, ossia da una sintesi, non troppo concisa ed allo stesso tempo non prolissa.

Materiali riguardanti il contesto in cui si svolsero le Corti del duca di Monteleone si trovano nell'Archivio della Corona d'Aragona, *Cámara*, vol. 407. Si tratta prevalentemente di corrispondenza fra il governo viceregio ed il *Consejo de Aragón*. Essa riguarda: sollecitazioni dell'assenso papale affinché anche gli ecclesiastici paghino la loro quota di donativo; il *repartimiento* dello stesso; i versamenti che devono essere effettuati da residenti in città che hanno beni immobili nei villaggi; il viaggio del marchese di Laconi, in qualità di *sindico general del Reyno*, cioè di rappresentante o ambasciatore dei Bracci (con *lleno y bastante poder*), che reca con sé il processo delle Corti; richieste di titoli (*gentilhombre de cámara*, cavalierato, nobiltà) ad opera di persone che fanno presenti i loro meriti; concessione di abiti dei tre Ordini militari; elenchi dei membri dei tre Stamenti (vi figurano anche i nomi di organismi e persone che delegano, tramite atti di procura, altri a sostituirli, ugualmente conferendo *lleno y bastante poder*); corrispondenza del viceré sull'operato dei ministri e degli stamentari; l'esame minuzioso (consulta) degli atti parlamentari da parte del Consiglio d'Aragona, che fornisce il suo parere al sovrano sulle richieste avanzate dagli Stamenti e sulle decretazioni del viceré. Alla formula tradizionale *El virrey decretó*, segue *El Consejo es de parecer que*, con l'aggiunta di altre formule come *Lo mismo*, *Con el virrey* o altro. Trattandosi di testimonianze, pareri e consulte legate all'attività di un organo istituzionale specifico (il *Consejo de Aragón*), non si è ritenuto opportuno inserire questo materiale negli atti ufficiali dell'assemblea isolana. Ci si è limitati a tenerne il debito conto nelle pagine di questo saggio introduttivo.

Per quanto riguarda le scelte seguite, si è fatto riferimento alle norme della Commissione scientifica e, in particolare, sia agli atti del Parlamento Gandía, curato da G. G. Ortu, sia al Parlamento Montellano, curato da Ca-

tani e Ferrante, più volte citati³⁷⁹. Sono state adottate in particolare le norme sulla separazione delle parole; rispetto all'originale degli atti del Parlamento Monteleone (codice A) si è optato per un uso più limitato delle maiuscole, onde non appesantire la trascrizione. La maiuscola è stata mantenuta per indicare le istituzioni e non i funzionari: così, per esempio, si è scelto di scrivere procuratore reale, reggente, ma Reale Cancelleria, Parlamento, Reale Generale Parlamento (così come si è soliti fare per la Reale Udienza), Corti, Stamenti, ecc. Si è mantenuto il carattere maiuscolo anche per *Su Magestad* e *Sacra Catholica Real Magestad* (che del resto non viene quasi mai indicata per nome), *Sa Excelencia* (il viceré). Al fine di spezzare periodi lunghi, che potevano risultare pressoché incomprensibili, si è fatto ricorso all'inserimento dell'interpunzione, ma con la debita cautela, perché comunque l'edizione deve rendere conto del periodare e della scrittura dell'epoca.

Il primo ad effettuare un'edizione, sia pure parziale, degli atti del Parlamento Monteleone fu Pasquale Tola³⁸⁰; una sintesi dei capitoli di Corte venne pubblicata da Vittorio Angius³⁸¹. Una rassegna dei temi affrontati, in questo che è il penultimo Parlamento convocato durante la dominazione spagnola, si trova anche nella storia della Sardegna di Francesco Loddo Canepa³⁸².

Antonio Era – nel mettere la parola fine al suo saggio introduttivo per l'edizione del Parlamento del viceré Ximene Perez Escrivá Romaní – apponeva un pio *Deo gratias*, uniformandosi ad un notaio di quelle stesse Corti³⁸³. Chi scrive non arriva a tanto, ma si limita semplicemente a dire che, completata la parte che gli è stata assegnata dal Consiglio regionale e dalla Commissione scientifica degli *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, si è ritrovato *barbiganu* (in lingua sarda: con la barba bianca) e *giàiu* (nonno).

³⁷⁹ Si veda soprattutto, G. Olla Repetto, *Criteri proposti per l'edizione critica degli Atti dei Parlamenti sardi*, in ACRS, vol. I cit., pp. 415-427.

³⁸⁰ P. Tola, *Codex diplomaticus Sardiniae*, vol. II, Torino, 1857.

³⁸¹ Di cui si vedano le *Memorie de' Parlamenti generali o Corti del Regno di Sardegna*, appendice cit.; come si è detto in precedenza l'opera fu realizzata a spese dello stesso Angius (sacerdote, storico e deputato) e stampata in pochi esemplari.

³⁸² F. Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, vol. I cit.

³⁸³ A. Era, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, Milano, 1955, p. CXI (il riferimento è al notaio Cariga).

II
Atti del Parlamento
(1688 - 1689)

Il vol. 182 dell'Archivio di Stato di Cagliari, sezione Antico Archivio Regio, contenente il processo verbale del Parlamento presieduto dal viceré Nicola Pignatelli, duca di Monteleone, è stato integralmente trascritto e regestato dal curatore Federico Francioni; i voll. 180 e 181, contenenti le procure e le abilitazioni alle sedute parlamentari, sono stati regestati dallo stesso curatore e trascritti rispettivamente dal dott. Giampaolo Salice e dalla dott.ssa Maria Assunta Lasio.

Le lettere convocatorie

1

1686 ottobre 8, Madrid

Il re Carlo II, essendo necessario convocare il Parlamento, non potendo presenziarvi personalmente, perché trattenuto da affari politici in Castiglia, nomina come suo rappresentante il luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna Nicola Pignatelli de Aragón, duca di Monteleone. Questi potrà indicare, mantenere e mutare capitoli, ordinazioni e privilegi del Regno, ascoltare e discutere i gravami con il consenso e l'intervento dei Bracci o della maggior parte di essi. Dovrà inoltre rendere pubblici i capitoli, accettare doni e servizi che saranno offerti dalle stesse Corti o dai convocati o da qualsiasi comunità o privato, contrarre obblighi e ipoteche e infine assumere qualsiasi altro impegno sarà richiesto dalle circostanze.

In Dei nomine amen. Pateat cunctis quod nos Carolus Dei gratia rex Castellae, Aragonum, Legionis, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Grenatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corcicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum orientalium, et occidentali-
Ac. 1
lium insularum ac terrae firmae maris Oceani; archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossillionis et Ceritaniae, marchio Oristani, et comes Goceani. Cum pro rebus statum nostrum iustitiae publicumque bonum, et augmentum praedicti nostri Sardiniae Regni concernentibus, tractandis et finiendis oporteat, maximeque necessarium sit populos ipsius convocare et Parlamentum generale per capitula, et actus curiae, et privilegia dicti Regni statutum indicare et celebrare ad quae peragenda arduis horum regnorum nostrorum Castellae impediti negotiis personaliter adesse non possumus, sedulo cogitantes de persona aliqua in cuius fide animus noster digne requiescere possit, et cuius prudentiam, et intelligentiam ita approbatas haberemus, ut quae necessaria forent, ac aperiri possint, te illustrem don Nicolaum Pinateli, et Aragon, ducem de Monteleon, qui ad munera nostri locum tenentis, et capitanei generalis in praefato Sardiniae Regno inservienda per nos provisos fuisti, merito quoque ad Parlamentum generale in eodem Regno celebrandum duximus eligendum prout tenore praesentis de nostra certa scientia, regiaque auctoritate deliberate, et consulto motuque nostro proprio, nostraque suprema potestate te, praedictum illustrem don Nicolaum Pinateli, et Aragon, ducem de Monteleon, locumtenentem, et capitaneum generalem ex latere nostro dextero

sumptum personamque nostram repraesentantem in dicto Sardiniae Regno, et cunctis illis partibus ad infrascripta peragenda specialiter, et expresse facimus, constituimus et creamus solemniterque ordinamus atque praeficimus. Ita quod ex ipso latere nostro dextero sumptus et alter nos personam nostram repraesentans possis, et valeas in eodem Sardiniae Regno Parlamentum / praedictum in aliis illius litteratariis (ut moris est) in civitate, villa, seu loco, per capitula, ordinationes seu privilegia dicti Regni praemissis indicare, et continuare, et de loco in locum mutare, concludere, et finire in ipsoque Parlamento, quaecumque gravamina audire, eaque discutere, et discuti facere, ac eis debite denique provisionis sufragium impartiri, processus etiam cum consensu Brachiorum ipsius Parlamenti, seu aliquorum ex eis, aut sine ipsis facere, et providere, factisque revocare, et habilitare, mutare, seu corrigere capitula, et ordinationes, cum consensu, et interventione eorundem Brachiorum, seu maioris partis illorum, more solito, edere, et publicare, seu edi, et publicari facere, et mandare subventiones, dona collecta, munera, et subsidia, mutua, et servitia quaevis ab ipso Parlamento, seu convocatis in eodem, et a quibuscumque universitatibus, et particularibus dicti Regni pro nobis, et nomine nostro facere, et omnino adimplere, et praemissis, et eorum singulis pecunias, bona, et iura nostra regia quaecumque nobis pertinentia, et pertinentes, quaecumque pertinebunt in futurum pro nobis, et nomine nostro, ac curia nostra specialiter, et expresse obligare, et hypothecare, eaque et eorum singula nos inviolabiliter observatura in animam nostram iure iurando promittere cum clausulis et cauthellis, et aliis securitatibus, solitis, necessariis, et oportunis, et generaliter omnia alia, et singula facere, gerere, et exercere, quaecumque ad praedicta, et eorum singula necessaria fuerint, et opportuna quaeque nos facere possumus, si in praedicto Regno Sardiniae personaliter adessemus, etiam si talia forent, quae de iure, vel de facto maiestatis nostrae praesentiam exigent, seu requirerent, et sine quibus praemissa, vel eorum aliqua ad debitum effectum deduci nequirent, quamvis maiora, vel graviora fuerint, aut alias mandatum exigent magis speciale quam praesentibus est expressum, nos enim in praemissis, et iura ea, et super dependentibus, et emergentibus, ex eisdem, ac eis adherentibus, annexis, et connexis, quovismodo omnimodam potestatem, auctoritatem, et facultatem nostram tibi dicto illustri don Nicolao Pinateli, et Aragon duci de Monteleon concedimus, et plenarie elargimur, cum libera, et generali administratione, et plenissima facultate promittentes tibi dicto nostro locumtenenti, et capitaneo generali nostro, secretarioque nostro, et notario infrascripto, tamquam publica, et authentica / persona per te et aliis quorum intersit recipienti et legitime stipulanti. Nos ratum, ac firmum, semper habituros totum id, et quidquid, et quantum per te dictum ducem de Monteleon, nomine nostro, et pro nobis in praemissis, et circa ea procuratum, et actum fuerit, sive gestum, et numquam revocatum, sub bonorum iurium nostrorum ubique habitorem, et habendorum omnium, hypotheca, et obligatione. Datum et actum est hoc in oppido nostro Matriti die octava mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo, sexcentesimo, octuagesimo sexto, regnorumque nostrorum vigesimo secundo.

Signum Caroli Dei gratia regis Castellae, Aragonum, Legionis, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corciacae, Murtiae, Gionnis, Algarbii, Algazirae, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum orientalium, et occidentalium, insularum, ac terrae firmae maris Oceani; archiducis Austriae, ducis Burgundiae, Brabantis, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae, comitis Abspurgii, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis, et Ceritaniae, marchionis Oristani et comitis Goceani. Qui praedicta concedimus et firmamus, eisdemque nostrum regium comune sigillum pendens iussimus apponendum.

Yo el rey

Testes qui praemissis interfuerunt sunt don Gregorius de Mendoza, et Silva dux del Infantado, et Pastrana, don Gaspar de Silva, et Mendoza, et don Martinus de Guzman, marchio de Montealegre, omnes à Suae Maiestatis

Signum don Joseph de Haro, et Lara Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis consilarii, eiusque secretarii in Sacro Supremo Regio Aragonum Consilio, cum negotiatione Regni Sardiniae, ac notarii publici per omnem terram, et ditionem suam, qui una cum praenominatis testibus praedictis interfui, et ipsius Regiae Maiestatis mandato scribi feci, et clausi. /

Dominus rex mandavit mihi don Josepho de Haro, et Lara in cuius posse Sua Maiestas concessit, et firmavit; visa per don Ioannem Franciscum Fernandez ab Heredia, et pro thesaurario generali, Calataiud, Pastor, Rull, marchionem de Canales, Valero, marchionem de Villalva, ac me pro consiliare generali. A c. 2v.

Vidit Heredia, et pro thesaurario generali

Vidit don Joannes Baptista Pastor regens

Vidit marchio de Canales

Vidit Valero regens

Vidit marchio de Villalva

Vidit don Antonius de Calataiud

Vidit don Ioannes Rull regens

Vidit Haro, pro consiliare generali

In Sardinia

Poder que Vuestra Magestad da al illustre don Nicola Pinateli, y Aragon duque de Monteleon, en quien Vuestra Magestad ha provehido los cargos del virrey, y capitan general del Reyno de Çerdeña, para celebrar Parlamento general en el.

Curiae

Bernardus Posul locumtenens in offitio protonotarii.

2

1687 novembre 6, Cagliari

Nicola Pignatelli, viceré, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna, in ottemperanza agli ordini del sovrano per la convocazione del Parlamento, dispone l'invio di lettere a tutti i componenti degli Stamenti, perché personalmente o tramite procura si presentino a Cagliari il giorno 6 gennaio 1688. Nel caso non comparissero, scaduto il termine fissato, le Corti procederanno fino alla chiusura dei lavori.

Die sexta mensis novembris anno a a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo Calari.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragonia dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, marchio de Cerchiaro, et Caronia, comes de Barrelo, dominus civitatum de Rosarno, Briatico, et Messiano, oppidorumque de Montesoro, Montesardo, Sancti Georgii, Sancti Laurentii, Terrae Novae, Ferolito, et Filocastro, miles insignis Ordinis aurei velleris, eximius navarcus, et conestabilis Regni Siciliae, de Consilio Sacrae Christianae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, pro obtemperazione supradictorum mandatorum Suae Regiae Maiestatis, et vigore potestatis in supradictis mandatis regiis ei attributae ad celebrationem / dicti Regii Generalis Parlamenti in hoc dicto Regno, de concilio nobilis, et magnifici iuris utriusque doctoris don Francisci Pastor Regiam Cancellariam regentis, ad convocanda tria istius Regni Brachia, seu Stamenta, ecclesiasticum videlicet, militare, et regale, ad effectum Regii Generalis Parlamenti celebrandi, opportuna iussit expedire litteras, quatenus personaliter, sive per procuratorem eiusdem tamen qualitatis, omnes, et singuli ex dictis Stamentis comparere teneantur in hac civitate die sexta mensis ianuarii proximi venturi anni millesimi sexcentesimi octuagesimi octavi, sub cominatione, quod dicto termino elapso, illorumque absentia non obstante, procedetur ad ulteriora, in dicto Generali Parlamento usque ad sui debitam conclusionem de quibus.

Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius /

3

1687 novembre 6, Cagliari

Il viceré convoca l'arcivescovo di Cagliari perché il giorno 6 gennaio 1688 si presenti personalmente o tramite un suo procuratore dotato dei poteri necessari per prendere parte ai lavori del Parlamento.

A c. 4 El duque de Monteleon principe de Noya

Estament eclesiastich

Al amat de Sa Magestat lo molt reverent en Christo pare lo arquibisbe de Cal-
ler salut, y dilecio. Per quant lo rey nostre senyor ab ses oportunes provisions

de la datta en Madrit als vuyt del mes de octubre del propassat ayn 1686 nos ordena, comet y mana, que en sa real persona, y nom, celebrem, y tingam General Parlament, convocant per dict effecte los tres Estaments del present Regne per tratar, y determinar en aquell les coses concernents y esguardants al servei de Nostre Senyor Deu, bona administrassio de la justissia, conservassio de la real corona, benefissi de la Republica, custodia, y defensa del present Regne, y pau y quietut de aquella; per ço vos diem, çitam, y manam, que per lo die sis del mes de gener primo venient del ayn 1688, siau, y comparegau en esta ciutat de Caller, devant nos, vos, o vostre llegendim procurador, be instruhit, y ab sufficient potestat, ab que sia de la matexa calitat, y estat, per assistir, tratar, y offerir, concloure, y fer tot lo demes en aquell convendrà, a tal, que les coses que seran per nos proposades, y tratades, se pugan ab tota brevetat determinar, y concloure, segons Sa Real Magestat, ab sa real lletra, que ab les presents se os remet, lo significa, y mana: ab cominassio, que dit termini passat, vostra ausencia en res obstant, se passarà avant en dit Real, y General Parlament, y conclusio de aquell. Dattum en Caller als sis de novembre mil, siscents, vuitanta, y set.

El duque de Monteleon principe de Noya
Vidit Pastor regens
Lecca secretarius pro Gabella
Registrata /

4 *1687 novembre 6, Cagliari*
Elenco dei membri dello Stamento ecclesiastico ai quali sono state inviate copie a stampa delle lettere convocatorie.

Altra consemblant de la matexa data se ha despachat estampada als molt reverents en Christo pares venerables, y amats de Sa Magestat los del Estament eclesiastich. A c. 4v.

Altra al molt reverent en Christo Pare arquebisbe de Sasser.

Altra al molt reverent en Christo Pare arquebisbe de Oristayn.

Altra al reverent en Christo Pare bisbe de Alguer.

Altra al reverent en Christo Pare bisbe de Ampuries.

Altra al reverent en Christo Pare bisbe de Ales.

Altra al reverent en Christo Pare bisbe de Bosa.

Altra als venerables dagà, canonjes, y Capitol de la santa Iglesia primacial calaritana.

Altra als venerables dagà, canonjes, y Capitol dela santa Iglesia turrutana.

Altra per als venerables dagà, canonjes, y Capitol de la santa Iglesia de Arborea.

Altra als venerables dagà, canonjes, y Capitol de la santa Iglesia de Alguer.

Altra als venerables dagà, canonjes, y Capitol de la santa Iglesia ampurièn¹.
Altra als venerables dagà, canonges, y Capitol de la santa Iglesia de Ales.
Altra als venerables dagà, canonjes, y Capitol de la santa Iglesia de Bosa.
Altra als venerables dagà, canonges, y Capitol de la santa Iglesia eclesien.
Altra als venerables inquisidors, com à abbats de Sant Miquel de Plano.
Altra al venerable abbat de Sant Nicolao.
Altra al venerable abbat de Saccarja.
Altra al venerable abbat de Sant Venero.
Altra al venerable abbat, y prior de Bonarcado.
Altra al venerable prior de Sant Lazaro.
Antonius Lecca secretarius /

5 1687, novembre 6, Cagliari
Il viceré convoca i componenti dello Stamento militare. Seguono elenchi comprendenti feudatari, nobili e ministri regi residenti nel quartiere di Castello e nelle appendici di Stampace, Marina e Villanova.

A c. 5 El duque de Monteleon principe de Noya, virrey, lochtinent y capita general

Estament militar.

Als amats de Sa Magestat, los illustres, egregis y nobles de l'Estament militar salut, y dilectio. Per quant lo rei nostre senyor ab ses oportunes provissions de la datta en Madrit, nos ordena, comet, y mana, que en sa real persona, y nom, celebrem, y tingam General Parlament, convocant per dit effecte los tres Estaments del present Regne per tratar, y determinar en aquell les coses concernents, y esguardants al servei de Nostre Senyor Deus, bona administrassio de la iusticia, conservacio de la real corona, benefici de la Republica, custodia, y defensa del present Regne, y pau y quietut de aquella. Per tant vos diem, citam, y manam que per lo die sis del mes de gener primo venient del any 1688 siau, y comparegau en esta ciutat de Caller, devant nos, vos o vostre legitim procurador be instruhit, y ab suficient potestat, ab que sia de la matexa calitat y estat, per assistir, tractar, y oferir, concloure, y fer tot lo demes en aquell convendrà. A tal que les coses, que seran per nos proposades, y tractades se pujan ab tota brevetat determinar, y concloure, segons sa Real Magestat ab sa real lletra, que ab les presents se os remet, lo significa y mana: ab cominassio que dit termini passat vostra absentia en res obstant se passara havant en dit Real, y General Parlament, y conclusio de aquell. Dattum en Caller als sis de novembre 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya.

¹ Così nel testo per *ampuriensis*; analogamente si troverà più avanti *arboren* per *arborensis*, in riferimento a Oristano, *eclesien* per *eclesiensis* (per Villa di Chiesa), ecc.

Vidit Pastor regens.
Lecca secretarius pro Gabella.
Registrata.

Altras consemblants y de la matexa data se han despachata estampades per als següents.

Al illustre duque de Mandas, y per sa ausencia à son noble regidor.

Al illustre marques de Orany, y per sa ausencia à son noble regidor lo noble doctor don Jordy de Aquena. /

Al illustre marques de Villa Sor.

A c. 5v.

Al illustre marques de Quirra, y per sa ausencia à son regidor Manuel del Campo.

Al illustre marques de Lacony.

Al illustre marques de Villa Cidro, y Palmas, y per ell à son noble regidor don Francisco Asquer.

Al illustre marques de Soleminis.

Al illustre marques de Albis.

Al expectable don Joseph Delitala governador dels Caps de Caller, y Gallura.

Al egregy don Joseph Zatrillas conde de Villa Salto.

Al egregy don Salvador Aymerich conde de Villa Mar.

A don Antiogo Sanna baro de Gesigo.

A don Francisco Zapata baro de las Plassas.

A don Salvador Zatrillas.

A don Joseph Delamatta.

A Antony Margens y Nin baro de Senis.

Al noble, y magnifich amat conceller de Sa Magestat don Simon Soro.

Al noble, y magnifich amat conceller de Sa Magestat don Jordy Cavassa.

Al noble, y magnifich y amat conceller de Sa Magestat don Anton Ruggio.

Al noble, y magnifich y amat conceller de Sa Magestat don Andreu Manca.

A Joseph Otger.

Al noble, y magnifich, y amat conceller de Sa Magestat don Gaspar Barruesso, y Carnicer mestre rational.

Al noble, y magnifich, y amat conceller de Sa Magestat don Manuel Delitala thesorier.

Al noble, y magnifich, y amat conceller de Sa Magestat don Francisco Rogger procurador real.

Al noble don Antiogo Capay.

Al noble doctor don Matheo Pellicer de Moncada.

Al noble doctor don Juan Baptista Delamatta.

Al noble baro de Suelly, y Sant Pantaleo.

Al reverent rector de la Compania de Jesus de esta ciutat de Caller, senyor que se diu ser de la vila de Musey.

Al noble don Diego Cadello.

Al noble don Francisco Dedony.
 Al noble don Jordy Marty. /
 A c. 6 Al noble don Agusti Bonfant.
 Al noble don Bonaventura Astraldo.
 Al noble don Juan Gavy Atzory.
 Al noble don Juan Gavy Carnisser.
 Al noble don Francisco Montonacho.
 Al noble don Pere Ripoll.
 Al noble don Juan Domingo Putzolo.
 Al noble don Pau Bacallar.
 A Effis Otger.
 A Phelippe Otger.
 A don Antiogo Cadello.
 A Jayme Santus.
 Al noble don Tiberio Sanna.
 Al noble don Joseph Rossu.
 Al noble don Juan Baptista Cutis.
 Al doctor Francisco Muro, y Sahony.
 Al doctor Antony Nater.
 Al doctor Nicolas Frediany.
 A Octavy Frediany.
 Al noble don Gaspar Sillent.
 Al noble don Antiogo Sillent son fill.
 Al noble don Francisco Sillent.
 Al noble don Gerony Putzolo.
 Al noble don Ambros Bacallar.
 Al noble don Vicent Bacallar.
 Al noble don Ambros Machin.
 Al doctor Diego Delmestre, y Delrio.
 A Nicolas Torrella.
 Al noble don Anton Usay.
 Al noble don Francisco Usay.
 Al noble doctor don Domingo Cugia.
 Al noble don Ramon Cugia.
 Al noble don Anton Cugia.
 A Carlos Deana.
 A Gerony Esgrecho major.
 A Gerony Esgrecho menor. /
 A c. 6v. Al noble don Luys Barbarà.
 Al expectable don Francisco Santjust.
 Al noble don Dalmao Santjust
 y als demes militars axi de esta ciutat de Caller, y sos appendicis, com de les

de Sasser, y demes del present Regne, y vilas de aquell nomenats en las llistas,
que son en los fulls següents

Estampaig

A Antiogo Marrocu.

A Joseph Marrocu.

A Perico Marrocu.

A Thomas Funtana.

A Antonico Benedetti.

A don Gavy Martis.

Al noble don Gavy Antiogo Martis.

A Francisco Benedetti.

Al secretari Antony Lecca.

La Marina

Al noble y magnifich, y amat conceller de Sa Magestat don Joseph Olives.

A don Antony Genoves.

A don Antony Francisco Genoves.

A don Antony Genoves menor.

A don Francisco Genoves

Al noble doctor don Pere Francisco Rossu.

Al noble don Juan Thomas Cutis.

A Antiogo Delvechio.

Al doctor Pere Juan Carta Marcello.

A Antiogo Marrocu menor.

A don Horassy Rollero.

A Francisco Angel Carta.

A Juan Baptista Zagaracho.

A Juan Baptista Mallas.

A Felix Francisco Demontis.

Vila Nova

A don Nicolao Corria.

A Gaspar Carta.

A Juan Agusti Carta.

A Pere Domingo Perez.

A Guillem Carta.

A Gerony Pinos, y Brondo.

A Lucifero Santacruz.

Al doctor Antony Carta

Antonius Lecca secretarius /

Il viceré invia le convocatorie ai consiglieri di Cagliari perché la città sia presente con propri rappresentanti ai lavori del Parlamento. Copie a stampa della lettera sono state spedite ai corpi civici delle altre sei città regie: Sassari, Oristano, Alghero, Iglesias, Bosa e Castellaragonese.

A c. 7 Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey llochinent y capita general Estament real

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Caller, salut, y dilectio. Per quant lo rey nostre senyor ab ses oportunes provisions de la data en Madrid als vuyt del mes de octubre del propassat any 1686 nos ordena, comet, y mana que en sa real persona, y nom celebrem, y tingam General Parlament convocant per dit effecte los tres Estaments del present Regne per tratar, y determinar en aquell les coses concernents y esguardants al servey del Nostre Senyor Deu, bona administrassio de la iustissia, conservacio de la real corona, benefici de la Republica, custodia, y defensa del present Regne, y pau, y quietut de aquella. Per tant vos diem, citam, y manam, que per lo die sis del mes de gener primo venient del any 1688 siau, y comparegau en esta ciutat de Caller devant nos, vos, o vostre llegal procurador ben instruhit, y ab sufficient potestat, ab que sia de la matexa calitat, y estat, per assistir, tratar, y offerir, concloure, y fer tot lo demes en aquell convindrà, a tal que les coses, que seran per nos proposades, y tratades, se pugan ab tota brevetat determinar, y concloure segons sa Real Magestat ab sa real lletra, que ab les presents se os remet lo significa, y mana: ab cominassio que dit termini passat vostra absentia en res obstant se passarà avant en dit Real y General Parlament, y conclusio de aquell. Datum en Caller als sis de novembre 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya
Vidit Pastor regens.

Lecca secretarius pro Gabella.

Registrata./

A c. 7v. Altras consemblants de la dita data se son despachadas stampadas als següents

Als amats, y fiels de Sa Magestat los del Estament real.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Sasser.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Oristan.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Alguer.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Bosa.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Iglesias.

Al amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Castillo Aragones.

Antonius Lecca secretarius /

7

(1687 novembre 6, Cagliari)

Elenco delle lettere convocatorie del sovrano e del viceré che sono state inviate sia a membri dello Stamento ecclesiastico, militare e reale, sia a ministri regi, tutti domiciliati a Cagliari.

Llista de las personas, a las quals se han presentat y entregat en esta ciutat de Caller convocatorias per al Real General Parlament celebrador per lo excellentissim duque de Monteleon virrey, llochtinent y capita general del present Regne de Cerdenya segons lo actuat al peu. A c. 8

Al molt reverent en Christo pare arquibisbe de Caller, los venerables, y amats de Sa Magestat lo daga, canonges, y Capitol de la santa Iglesia de Caller.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Caller.

Altra al venerable abbat de Salvenero.

Al illustre duque de Mandas, y per sa ausencia a son noble regidor don Rodrigo de Zuniga.

Al illustre marques de Villa Sor.

Al illustre marques de Quirra, y per sa ausentia a son regidor Manuel del Campo.

Al illustre marques de Lacony.

Al illustre marques de Villa Cidro, y Palmas, y per ell a son noble regidor don Francisco Asquer.

Al illustre marques de Soleminis.

Al illustre marques de Albis.

Al espectable don Joseph Delitala governador dels Caps de Caller, y Gallura.

Al egregy don Joseph Zatrillas conde de Villa Salto.

Al egregy don Salvador Aymerich conde de Villa Mar.

A don Antiogo Sanna baro de Gesigo.

A don Francisco Zapata baro de Las Plaças.

A don Salvador Zatrillas.

A don Joseph Delamatta.

A Antony Margens, y Nin baro de Senis.

Al noble, y magnifich doctor don Simon Soro.

Al noble, y magnifich don Jordy Cavassa.

Al noble, y magnifich don Anton Ruggio.

Al noble, y magnifich don Andreu Manca. /

- A c. 8v. A don Diego Cadello, y per sa ausentia se es entregada al noble, y magnifich don Anton Ruggio.
 A Joseph Otger.
 Al noble, y magnifich don Francisco Rogger procurador real.
 Al noble, y magnifich don Gaspar Barruesso, y Carnicer mestre rational.
 Al noble, y magnifich don Manuel Delitala regent la general thesoreria.
 A don Antiogo Capay.
 Al noble doctor don Matheo Pellicer de Moncada.
 Al noble doctor don Juan Baptista Delamatta.
 Al noble baro de Suelly, y Sant Pantaleo.
 Al reverent rector de la Companyia de Jesus de esta ciutat de Caller, senyor que se diu ser de la vila de Musey.
 A don Francisco Dedony.
 A don Jordy Marty.
 A don Agusti Bonfant.
 A don Bonaventura Astraldo.
 A don Juan Gavy Atzory.
 A don Juan Gavy Carnicer.
 A don Francisco Montonacho.
 A don Pere Ripoll.
 A don Juan Domingo Putzolo.
 A don Pau Bacallar.
 A Ephes Otger.
 A Phelippe Otger, y per sa ausentia se es entregada a son jerma Joseph Otger.
 A don Antiogo Cadello.
 A Jayme Santus.
 A don Tiberio Sanna.
 A don Joseph Rossu.
 A don Juan Baptista Cutis.
 Al doctor Francisco Muro, y Sahony.
 Al doctor Antony Nater.
 A Octavy Frediany. /
- A c. 9 Al doctor Nicolao Frediany, y per sa ausentia se es entregada a son pare dit Octavy Frediany.
 A don Gaspar Sillent, y tambe se li ha entregat la de sos fills don Antiogo, y don Francisco Sillent.
 A don Gerony Pitzolo.
 A don Ambros Bacallar.
 A don Vicent Bacallar.
 A don Ambros Machin.
 Al doctor Diego Delmestre, y Delrio.
 A Nicolas Torrella.
 A don Antony Usay y per sa ausentia se es entregada a son fill don Francisco

Usay.

Al doctor don Domingo Cugia.

A don Ramon Cugia.

A don Anton Cugia.

A Gerony Esgrecho major.

A Gerony Esgrecho menor.

Al doctor Luxory Vacca.

A Ephes Vacca.

Al doctor Juan Baptista Galcerin, y Fortesa.

A don Joseph Sanjust.

A don Antiogo Sanjust.

A don Luys Barbaran.

Al expectable don Francisco Sanjust.

A don Dalmao Sanjust.

A don Juan Francisco Sanjust.

Al doctor Juan Baptista Carta.

Al doctor Juan Ephes Esquiro.

A don Joseph Delamatta menor.

A don Francisco Asquer.

A don Esteve Asquer.

A don Juan Claveria menor

Al secretari Antony Lecca. /

A don Miquel Manca, y Cany.

A don Juan Claveria major.

A don Matheo Rocca.

A don Antony Catalan.

A Antony Murta y Quenza.

A Joseph Murta, y Quenza.

Al doctor don Francisco Diego Carola.

Al magnifich Joseph Carta conceller en cap de esta magnifica ciutat de Caller.

A Antony Ephes Serra.

Al doctor don Jayme Grixony de Ocier.

A don Pau Solar.

A Jayme Masons.

A don Miquel Cervellon.

Al doctor don Gavy Paliacho.

A Juan Maria Richo.

A don Antiogo Satta.

A don Deometrio Aymerich.

A don Antiogo De Sena.

A don Joseph De Sena.

A don Joseph De Sena fill de don Llorens, y per sa ausentia se es entregada al dit don Antiogo De Sena.

A don Placito Sisternes.

A c. 9v.

Il 6 novembre 1687 il portiere Giovanni Francesco Scartello, insieme al notaio Giuseppe Viridis, ha consegnato le lettere alle persone i cui nominativi sono contenuti nel precedente elenco. Nel successivo 8 novembre le convocatorie sono state distribuite ad altri interessati: il dottor Gaspare Valerio Alciator, Giovanni Battista Alciator, Carlo Alciator, don Raimondo Masons, don Giorgio de Aquena (a causa della sua assenza è stata affidata a don Francesco Asquer), don Agostino Spiga barone di Gesturi, don Stefano Masons, don Tomaso de Castelvy, don Michele Marti y Masons, don Giovanni Battista Aleman Acorrà, don Demetrio Usay (per la sua assenza è stata trasmessa al suocero, il dottor Delmestre Delrio), don Francesco Pitzolu, don Carlo Sossa, don Giacomo Sossa, don Francesco Cao, Giovanni Battista Serra, Francesco Michele Serra, don Nicola Ruggio, Giuseppe Frediany, Antonio Frediany; testimoni il notaio Viridis e Diego Gaetano Piras.

Il giorno 10 dello stesso mese è stato raggiunto l'arcivescovo di Oristano, che si trovava a Cagliari; al decano di Ales don Francesco Masons è stata rimessa quella indirizzata al Capitolo della stessa Chiesa.

Hanno inoltre ricevuto la convocazione don Agostino Portugues, il segretario Francesco Esgrecho, don Antonio Genoves senior (che ha ritirato anche quella per il genero don Guglielmo Cervellon), don Antonio Genoves junior (e i figli di questi don Antonio Francesco Genoves e don Francesco Genoves), don Pietro Francesco Rossu, don Giovanni Tomaso Cutis, Antioco Delvechio, il dottor Pietro Giovanni Carta Marcello, Antioco Marrocu junior, don Orazio Rollero, Francesco Angelo Carta, Giovanni Battista Zagaracho, Giovanni Battista Mallas, Felice Francesco Demontis, don Giuseppe Olives, don Nicola Corria; testimoni Francesco Cardia e Diego Lilliu.

Il giorno 14 dello stesso mese le lettere sono state trasmesse ai seguenti: il vescovo di Ales che si trovava a Cagliari, don Agostino De Sena, Antioco Marrocu, Giuseppe Marrocu, Perico Marrocu, Tomaso Funtana, Antonico Benedetti, don Gavino Martis, don Gavino Antioco Martis, Francesco Benedetti, Carlo Diana, Gaspare Carta, Giovanni Agostino Carta, Pietro Domenico Peres, Guglielmo Carta, Geronimo Pinos Brondo, Lucifero Santacruz, il dottor Antonio Carta; testimoni Cardia e Lilliu.

Il giorno 30 dicembre sono state consegnate a don Agostino Carcassona e a don Giuliano Aurame; testimoni gli stessi.

Per Juan Francisco Scartello porter de camara segons fa relassio, se han dat, y entregat en compania del notary infraescrit les lletres convocatories per a dit Real, y General Parlament, axi las de Sa Magestat com las de Sa Excellencia a las personas contengudas en la suscrita llista, a saber es als sis de novembre

1687, presents per testimonis a dits entregos Joseph Virdis notary, y Diego Piras, y Gayetan scrivent de esta ciutat. Et die octavo praedictorum se son entregades mediant lo dit Scartello als següents: al doctor Gaspar Valerio Alciator. A Juan Baptista Alciator. A Carlos Alciator. A don Ramon Masons. A don Jordy de Aquena y per sa ausentia se es entregada al noble / don Francisco Asquer. A don Agusti Spiga baro de Gesturi. A don Estevan Masons. A don Thomas de Castelvy. A don Miquel Martí y Masons. A don Juan Baptista Aleman, y Acorra. A don Deometry Usay, y per sa ausentia se es entregada a son sogre lo doctor Delmestre, y Delrio. A don Francisco Pitzolu. A don Carlos Sossa. A don Jayme Sossa. Al noble, y magnifich doctor don Francisco Cao. A Juan Baptista Serra. A Francisco Miquel Serra. A don Nicolas Ruggio. A Joseph Frediany. A Antony Frediany. Testimonis a dits entregos los susdits Virdis, y Piras Gayetan. Et die decima praedictorum se son entregades als següents mediant lo dit Scartello porter. Al molt reverent en Christo Pare Arquebisbe de Oristan per esserse trobat present en esta ciutat. Al venerable dagà de la santa Iglesia de Ales don Francisco Masons se li ha entregat la del Capitol de dita santa Iglesia. A don Agusti Portugues. Al secretary Francisco Esgrecho. A don Antony Genoves major en dies, a qui se ha tambe entregat la de don Guillem Cervellon son gendre; la de don Antony Genoves menor; la de don Antony Francisco Genoves; y la de don Francisco Genoves sos fills. Al doctor don Pere Francisco Rossu. A don Juan Thomas Cutis. A Antiogo Delvechio. Al doctor Pere Juan Carta Marcello. A Antiogo Marrocu menor. A don Horatio Rollero. A Francisco Angel Carta. A Juan Baptista Zagaracho. A Juan Baptista Mallas. A Felix Francisco Demontis. Al noble, y magnifich don Joseph Olives. Y a don Nicolao Corria. Presents per testimonis Diego Lilliu, y Francisco Cardia scrivents de esta dita ciutat.

Et die decima quarta praedictorum, se son entregades als següents mediant lo dit Scartello: al reverent en Christo pare bisbe de Ales per trobarse en esta ciutat. A don Agustin De Sena. A Antiogo Marrocu. A Joseph Marrocu. A Perico Marrocu. A Thomas Funtana. A Antonico Benedetti. A don Gavy Martis. A don / Gavy Antiogo Martis. A Francisco Benedetti. A Carlos Diana. A Gaspar Carta. A Juan Agusti Carta. A Pere Domingo Peres. A Guillem Carta. A Geronny Pinos, y Brondo. A Lucifero Santacruz. Y al doctor Antony Carta; presents trobats per testimonis los susdits Lilliu, y Cardia. Et die 30 decembris 1687 se son entregades les següents: a don Agusti Carcassona. Y a don Julia Aurame, testimonis presents a dits entregos los sobredits Cardia y Lilliu. /

9

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré invia le lettere convocatorie a don Felice Sanjust, governatore e riformatore del Capo di Sassari e del Logudoro. Questi a sua volta dovrà trasmetterle alle persone elencate nelle liste allegate. Si tratta di residenti nelle

città del Capo di Sassari e del Logudoro e nell'incontrada di Gallura. Veghieri, podestà, reggitori ed ufficiali dovranno contribuire alla consegna. L'avvenuta ricezione dovrà essere certificata. Santjust dovrà inoltre notificare sollecitamente al governo se nella città di Sassari, nel Capo del Logudoro e nell'incontrada di Gallura si trovino altri membri dello Stamento militare, oltre a quelli segnalati nelle liste.

A c. 11 Lo duque de Monteleon, principe de Noya, virrey, llochtinent, y capita general et caetera.

Spectable don Felix Sanjust, governador, y reformador dels Caps de Sasser, y Logudor, amat conceller de Sa Magestat, ab correo a.posta os remetem ab les presents las llettras convocatorias per al Real, y General Parlament, que nos mana Sa Magestat celebrar en lo present Regne, axi las de dita Sa Magestat com nostras, per a que se donen, y entreguen aquelles a les persones de exa ciutat, y Cap de Sasser, y Logudor, y de la encontrada de Gallura, a qui van dirigides, que son las contingudas en las llistas, que fermadas del secretary infraescrit axi be se os remetem a part; y perque conve al servei de la prefata Magestat, que ab tota diligentia, axi se effectue. Per tant havem manat expedir les presents, per tenor de les quals vos diem, cometem, y manam, que encontinent aquelles os seran presentades fassau dar, y entregar dites lletres convocatories à dites persones en ditas llistas expressadas, co es a los de exa ciutat mediant un ministre, y notary de exa Governassio ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de la dita llista perque conste del dit entrego y les demes de les ciutats de dit Cap de Sasser, y Logudor, y de dita encontrada de Gallura, las enviareu encontinent ab correo a.posta, per als veguers, potestats, regidors, y officials, perque cascu en sa jurisdissio las degan de entregar de la matexa manera per un ministre, notary y testimonis, tocant acte de tot al peu de las ditas llistas, las quals junt ab les presents nos tornareu à enviar ab lo cuidado, y brevetat, que de vos confiam, y si a cas se trobassen en exa dita ciutat, Cap, y encontrada alguns altres militars ultra los contenguts en las preditas llistas, nos ne dareu avis, perque lis pugam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia se dexan / de enviar; y no fassau lo contrary, si la grassia regia teniu cara. Datum en Caller als vuyt de novembre de 1687.

A c. 11v.

El duque de Monteleon principe de Noya et caetera
Vidit Pastor regens
Lecca secretarius pro Gabella /

10

(1687 novembre 8, Cagliari)

Elenco di persone domiciliate a Sassari per le quali sono state diramate le lettere convocatorie, spedite dal viceré con gli ordini dati al governatore Santjust.

Llista de las personas de la ciutat de Sasser, a les quals se han remes convocatories per lo Real, y General Parlament celebrarà en lo present Regne lo excellentissim senyor duque de Monteleon, virrey, y capita general del present Regne de Cerdenya e son los següents: A c. 12

Al molt reverent en Christo pare arquebisbe de Sasser.

Al venerable amat de Sa Magestat lo prior de Bonarcado.

Als venerables y amats de Sa Magestat lo daga, canongies, y Capitol de la santa Iglesia turrítana.

Als venerables inquisidors com abats de Sant Miquel de Plano.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Sasser.

Al egregy conde de Toralba, y per sa ausentia à son regidor.

Al expectable don Felix Sanjust governador dels Caps de Sasser, y Logudor.

Al noble, y magnifich don Juan Manca Basteliga assessor del civil de la Real Governacio de Sasser.

Al noble, y magnifich don Juan Baptista Cugia proadvocat de dita Real Governacio.

Al noble, y magnifich don Francisco Quesada assessor del criminal de dita Real Governacio.

Al noble, y magnifich don Gavy Liperi Villino.

A don Francisco Liperi Villino.

Al illustre marques de Villa Rios.

Al illustre marques de Moras.

Al illustre marques de Monte Mayor.

Al baro de Ossy.

A don Pere Gambella baro de Sorso.

A don Matheo Pilo baro de Putifigary.

A don Francisco Martines Zonza senyor de Muros.

A don Francisco Pilo.

A don Juan Antony Martines Casagia.

A don Anton Manca Delarca baro de Monti.

A don Juan Pilo Passamar.

A don Joseph Pilo Aquena.

A don Joseph Pilo, y Manca.

A don Andres Pilo, y Manca /

A don Geronimo Loreto.

A don Gavino Mallano.

A don Juan Tola.

A don Juan Baptista Tola.

A don Carlos Alivesy.

A don Juan Antony Fundony.

A don Juan Fundony.

A don Joseph Fundony.

A don Antony Casalabria.

A c. 12v.

A don Simon Farina.
 A don Francisco Lipery Paliacho.
 A don Antony Quesada Ribadeneira.
 A don Trano Quesada Ribadeneira.
 A Francisco Paduano.
 A Francisco Paduano, fill de Gavy.
 A don Juan Delarca.
 A don Juan Pilo Andrada.
 A don Joseph Pilo, fill de don Juan.
 A don Pere Cugia.
 A don Juan Francisco Sanatello.
 A don Francisco Sanatello Paliacho.
 A don Gavino Navarro.
 A don Juan Antonio Martines Pilo.
 A Juan Baptista Sequi.
 A Pau Delogu, y Castelvy.
 A Pere Delogu.
 A Joaquim Delipery, y Sucharello.
 A don Joaquim Delipery Villino.
 A Quirigo Machocu.
 A Lorenzo Sampero.
 A don Juan Pilo Aquena.
 A don Juan Antonio Esgrecho.
 A don Diego Muxiga, fill de don Ignassy.
 A don Jayme Manca Zonza.
 A Gavy Calcinagio.
 A Pere Calcinagio. /
 A c. 13 A don Simon Figus.
 A don Francisco Figus.
 A don Juan Grixony.
 A don Manuel de Castelvy.
 A don Martin Murgia.
 A don Gaspar Manca.
 A don Juan Grixony de Ocier.
 A Francisco Diego Passamar.
 A don Gavino Loreto.
 A don Juan Baptista de Nurqui.
 A don Diego Richo.
 A don Juan Garrucho.
 A Francisco Salvino.
 A don Gavino Manca, y Zonza.
 A don Martin Murgia.
 A Miquel Pinna.
 A Angel Pinna.

11

(1687 novembre 8, Cagliari)

Elenco dei militari di Castellaragone per i quali sono state diramate le convocatorie. In una dichiarazione successiva, datata Castellaragone, 15 novembre 1687, si fa presente che il dottor Francesco Manconi ha ricevuto le lettere da consegnare a don Gavino Solar e a Giovanni Maria Solar.

Llista de las convocatorias remesas per los militares de Castillo Aragonés.

Ciudad de Castillo Aragonés

Et primo al reverent en Christo pare bisbe de Ampurias.

Als venerables daga, canongies, y capitol de la santa Iglesia ampurien.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Ampurias.

A don Juan Roig Jacumony.

A Francisco Rocca Ribadeneira.

A don Juan Roig Salvino.

A don Juan Leonardo Roig Salvino.

A Leonardo Mayolo.

A don Antiogo Santucho.

Vuy a 15 de novembre 1687 se ha entregat al doctor Francisco Mancony las convocatorias de don Gavino Solar, y don Juan Maria Solar militares de Castillo Aragonés per remetre las ad aquells.

12

(1687 novembre 8, Cagliari)

Elenchi di convocati per le riunioni dello Stamento militare, che abitano a Sorso, Bonorva, Nulvi, Ittiri, Pozzomaggiore, Macomer, Bolotana, Borore, Bono, Benetutti, Bottidda, Bortigali, Ozieri, Oschiri, Pattada, Buddusò, Orani, Gallura, Nuoro, Bitti, Galtellì, Bosa, Alghero, Mamoiada, Anela, Torralba, Padria, Ploaghe.

Llista de las convocatorias que se han remes per los militares de la vila de Sorso

Sorso

Et primo a Nicolao Pinna.

A Juan Pinna.

A don Gavino Murgia. /

Llista de las convocatorias remesas per los militares de la vila de Bonorva

A c. 13v.

Bonorva

Al egregy conde de Bonorva.

A don Joseph Delipery Brondo.

A don Geronimo Ledda Carrillo.

Llista de las convocatorias remesas per los militars de la vila de Nulvy

Nulvy

Et primo a don Jorgy Delitala.

A don Juan Delitala Mannu.

A don Gavino Delitala.

A don Geronimo Delitala.

A don Juan Delitala Nieddu.

LLista onvocatorias remesas per los militars de la vila de Itiry

Itiry

Et primo a Martin Sucharello.

A Esteve Sucharello.

A Pere Pau Sucharello.

A Nicolao Sucharello.

A Joachim Sucharello.

A don Juan Francisco Frasso.

A Martin Sucharello, y Virdes.

A Francisco Paduano, y Joya.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Putzo Mayor

A don Jorgy Detory.

A don Juan Detory.

A Joseph Deroma.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Macomer

Macomer

Et primo a don Deometrio Foys.

A don Gaspar Navarro. /

A c. 14 Convocatorias remesas als militars de la vila de Bolotana

Bolotana

Et primo a don Gavino Foys.

A Juan Baptista Carta Sucharello.

A Pedro Pablo Scarpa Foys.

A don Deometrio Foys.

Borole

A don Pedro Mellano.

Bono

A Constantino Gaya.

Benetuti

A don Pedro Diego Carta.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Botidda
Botidda
Et primo a Francisco Gaya.
A Agustin Gaya.
A don Thomas Sogiu.

Convocatorias remesas als militars de la vila de
Bortigale
Bortigale
A Juan Bachis Sucharello.
A Domingo Ulbo.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Oçier
Ossier
Et primo a don Antonio Manca Prospery.
A don Anton Manca Prospery.
A Phelippe Sucharello.
A Juan Matheo Sucharello.
A don Geronimo Lado.
A don Gavino Sotju.
A don Pablo Grixony Sotju.
A Juan Antony Delmestre.
A don Juan Grixony Della Bronda,
A don Antonio Lado.
A don Jayme Tola.
A don Francisco Roig. /
A Phelippe Satta.
A don Antonio Soliveras.
A don Salvador Sotju.
A Francisco Satta.
A Angel Tola.
A Francisco Delmestre.
A Sebastian Tola.
A Pedro Grixony.
A Francisco Delmestre, y Sanna.
A Pedro Delmestre, y Sanna.
A Jayme Satta de Anella.
A Llorens Delmestre.

A c. 14v.

Convocatorias remesas per als militars de la vila de Osquiry
Osquiry
Et primo a Pedro Grixony Prospery.
A don Juan Tola.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Patada.

Patada

Et primo a Jacinto Cannas.

A Pedro Gaya.

A Gavino Gaya.

A Miquel Gaya.

A don Phelippe Siny.

A don Juan Esteve Siny.

A Salvador Siny.

A Antonio Mundula.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Budduso

Budduso

A don Antonio Casu.

A don Gavino Sogiu.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Orany

Orany

A don Juan Angioy.

A Juan Maria Angioy.

A Pere Pau Angioy.

A Pere Francisco Angioy.

A Deometrio Gaya. /

A c. 15 A Miquel Angioy.

A Juan Diego Serra.

Convocatorias remesas als militars de Gallura

Gallura

A don Antonio Pez Misorro.

A don Bernardino Pes.

A don Andres Valentino.

A don Nicolas Valentino.

A don Estevan Valentino.

A don Agustin Satta.

A Gavy Satta.

A Juan Antony Satta.

A Phelippe Pilo.

A Gavino Richo Satta.

A Gavino Richo Gaju.

A Jayme Richo Gatgiu.

A Juan Baptista Satta.

A don Juan Antonio Richo.

A Ludovico Richo.

A Juan Maria Richo.

A Antonio Richo.
A don Jayme Pes Pilo.
A don Andres Pes.
A Bernardino Ritzo Gatgiu.
A don Francisco Pes.
A don Diego Pes.
A don Miquel Pes Misorro.

Convocatorias remesas per als militars de la vila de Nuoro
Nuoro

A don Jayme Carta.
A don Juan Antonio Minutily Nieddu.
A don Gavino Minutily Nieddu.
A don Carlos Satta Pirella.
A Francisco Carta Gaya.
A Diego Contena.
A Joseph Contena.
A don Antonio Minutily.

Convocatorias remesas per als militars de la vila de Biti
Biti

A don Antony Satta.
A don Felix Satta. /
A don Joseph Satta.
A don Juan Baptista [...]¹.
A don Antonio Foys fill de don Honofre Foys de Bolotana.
A don Jorgy Satta.
A don Carlos Satta fill de don Jorgy.

A c. 15v.

Convocatorias remesas per als militars de la vila de Galtelly
Galtelly

A Ignassi Guiso Tolu.
A Leonardo Guiso Tolu.
A Pedro Monserrate Guiso Tolu.
A Andres Guiso Tolu.
A don Juan Baptista Pinna Guiso.
A don Jayme Sogiu Manca.
A don Joseph Pinna Guiso.
A don Bartholome Pinna Guiso.
A don Joseph Minutily.
A Francisco Ignatio Guiso.

¹ Manca il cognome.

Llista de las convocatorias remesas per als militars de la ciutat de Bosa
Bosa

Al reverent en Christo pare bisbe de la santa Iglesia de Bosa.

Als venerables daga, canongies, y Capitol de la santa Iglesia de Bosa.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Bosa.

A don Juan Baptista Delitala.

A don Francisco Passino.

A don Anton Uras.

A don Pedro Nater, y Ferrà.

A Agustin Angel Delitala.

A Ignatio Maronju.

A don Agustin Villa.

A don Juan Ambrosio Natter.

Llista de las convocatorias remesas als militars de la ciutat de Alguer

Alguer

Al reverent en Christo pare bisbe de Alguer.

Als venerables daga, canongies, y Capitol de la santa Iglesia de Alguer. /

A c. 16 Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Alguer.

A don Francisco Tibau.

A don Renuncio Delitala.

A don Matheo Carola.

A don Geronimo Sogiu.

A don Diego De Sena Picolominy.

A don Francisco Delarca.

A Miquel Marti Carta.

Al doctor Diego Bonfill.

A don Salvador Carola.

A don Anton Magio.

A don Francisco Sogiu.

A don Juan Matheo Martin.

A don Francisco Busquet.

A Diego Tola de Ocier.

A don Simon Olives.

A Miquel Tarragó.

A Angel Bonfill.

A Joseph Bonfill.

A don Salvador Ferrà.

A don Angel Ferrà.

A don Diego Carola.

Convocatorias remesas per los militars de la vila de Mamoyada
Mamoyada

A Juan Sata Mely.
A don Agustí Mely Fortesa.

Vila de Anella
A Gavino Satta.

Vila de Turalba
A don Phelippe Siny Ledda.

Padria
A Antony Joseph Deroma. /

Convocatorias remesas per als militars de la vila de Ploague
Ploague

A c. 16v.

A don Miquel Dies.
A don Francisco Dies.
A don Juan Francisco Dies.
A don Matheo Dies Delitala.
A don Juan Thomas Dies.

Antonius Lecca secretarius

13 1687 novembre 8 Cagliari
Antonio Lecca, segretario della Reale Udienza, certifica che le convocatorie per il Capo di Sassari e Logudoro e per l'incontrada di Gallura sono state affidate al corriere Giovanni Maria Espano di Sassari, affinché le recapiti al governatore Santjust.

Caller, y novembre als 8 de 1687

De orde de Sa Excellencia se es entregat lo plech de las convocatorias del Cap de Sasser, y Logudor, y de la encontrada de Gallura, dirigit al expectable don Felix Santjust governador de dits Caps, ab les provisions dit die despachadas, y llistes en dit plech contengudes à saber es las de Sasser, Alguer, Castell Aragonés, Bosa, Sorso, Bonorva, Nulvy, Itiry, Putzo Major, Macomer, Bolotana, Boroletto, Bono, Benetuti, Botidda, Bortigale, Ocier, Osquiri, Patada, Budduso, Orany, Gallura, Nuoro, Bitti, Galtelly, Mamoyada, Anella, Turalba, Padria, y Ploague, à Juan Maria Espano correo de dita ciutat de Sasser, per a que los dega de entregar à dit expectable governador, al qual va dirigit, essent presents per testimonis à dit entrego Joseph Viridis notary, y Francisco Cardia scrivent tots de esta ciutat.

Idem Antonius Lecca secretarius /

Il viceré invia lettere convocatorie al veghiere reale di Oristano, il quale dovrà girarle alle persone i cui nominativi sono contenuti nelle lista allegata. L'operazione dovrà essere effettuata con zelo e speditamente. Il veghiere dovrà inoltre segnalare al governo la presenza eventuale di altri militari di cui a Cagliari non si ha notizia. Se queste disposizioni non saranno rispettate, è prevista una multa di 200 ducati.

A c. 17 Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey llochinent y capita general et cetera.

Noble veguer real de la ciutat de Oristan, amat de Sa Magestat ab correo apostata se os remetén las convocatorias per al Real y General Parlament, que nos mana Sa Magestat celebrar en lo present Regne, axi las de dita Sa Magestat, com las nostras, per a que se donen, y entreguen a las personas a qui van dirigides que son las contingudas en la llista, que va fermada del secretary infraescrit, que axi be ab les presents os remetem a part; y perque conve al servey de la prefata Magestat, que ab tota diligentia axi se effectue, pertant havem manat expedir les presents, per tenor de les quals, vos diem, cometem, y manan, que encontinent aquelles vos seran presentades, fassau dar, y entregar dites lletres convocatorias à dites persones en dita llista espressades, mediant un ministre, y notary de dit Real Viguerio ab dos testimonis, fentne tocar acte al peu de dita llista, la qual iunt ab les presents nos tornareu à remetre ab lo cuidado, y brevetat, que de vos confiam; y si à cas se trobassen en exa ciutat alguns altres militars ultra los contenguts en la predita llista, nos ne dareu avis perque lis pugam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia se dexan de enviar. E no fassau lo contrary, si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os imposam / desitgiau evitar. Dattum en Caller als vuyt de novembre de 1687.

A c. 17v. Lo duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Lecca secretarius pro Gabella. /

A c. 18 Llista de las personas de la ciutat de Oristan a les quals se han remes convocatorias per lo Real, y General Parlament, e son los següents

Als venerables daga, canongies, y Capitol de la santa Iglesia arboren.

Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Oristan.

A don Thomas Serra.

A don Felix Salaris de Macumer.

A don Domingo Padery.

Al doctor Juan Deroma, y Comina.

A Antony Deroma, y Comina.

A Salvador de Roma.

A Pere de Roma.
A Antonio Diego Deroma.
A don Jayme Padery.
A Juan Francisco Deroma Serra.
A don Joseph de Moncadas.
A don Juan Antiogo Atzory.
Antonius Lecca secretarius /

15

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré scrive al capitano della città di Iglesias, spedendogli le lettere con allegato l'elenco dei convocati. Le istruzioni sono identiche a quelle inviate ad Oristano.

Noble capita de la ciutat de Iglesias, amat de Sa Magestat. Per quant conve al servey de Sa Magestat, que les lletres convocatories per al Real, y General Parlament que nos mana celebrar en lo present Regne axi las de la prefata Real Magestat, com las nostras, las quals ab les presents se os remet en, se donen, y entreguen a las personas a qui van dirigides, que son las contingudas en la llista, que fermada del secretari infraescrit axi be ab les presents se os remet a part. Per tant havem manat expedir les presents per tenor de les quals os diem, cometem, y manam, que encontinent les presents os seran presentades, atjau y degau de fer donar y entregar dites lletres convocatories à dites persones en dita llista expressades, mediant un ministre, y notary de exa ciutat ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de dita llista perque conste de dit entrego, la qual iunt ab les presents nos tornareu à remetre ab lo cuidado, diligentia, y brevetat que de vos se espera. Y si a cas se trobassen en exa dita ciutat alguns altres militars ultra los contenguts en la predita llista, nos ne dareu avis, perque lis pugam enviar las convocatorias que per no tenirne notissia se dexan de remetre: e no fassau lo contrary, si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents imposam, desitjau evitar. Datum en Caller als vuyt de novembre 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya.
Vidit Pastor Regens.
Lecca secretarius pro Gabella./

Llista de las personas de la ciutat de Iglesias a les quals se han remes convocatories per lo Real y general Parlament, e son los següents A c. 19
Et primo als venerables daga, canongies, y Capitol de Iglesias.
Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Iglesias.
A don Gavino Salazar.
A don Luys Pintus Cany.
A don Antiogo Spinosa.

A don Joseph Corria.
A don Juan Baptista Corria.
A Juan Galzeran Otger.
A Francisco Otger.
A don Ignassi Spinosa.
A Juan Maria Canellas.
A don Deometrio Pintus.
A don Luys Pintus.

Antonius Lecca secretarius /

16

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré invia lettere convocatorie all'ufficiale di Laconi dandogli disposizioni identiche a quelle che si trovano nel precedente messaggio. Seguono elenchi relativi ai militari di Laconi, Gesturi, Las Plassas, Mara Arbarei e Gergei.

A c. 19v. Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey

Llochtinent y capita general

Official de la vila de Lacony, amat de Sa Magestat. Per quant conve al servey de Sa Magestat que les lletres convocatories per al Real, y General Parlament, que nos mana Sa Magestat celebrar en lo present Regne, les quals ab les presents se os remetén, axi per als militars que se troban en exa vila de Lacony, com en les viles de Gesturi, Las Plassas, Mara Arbarey, y Gergey, expressats en les llistes, que respective van en lo plech a vos dirigit se entreguen ab tota puntualitat. Pertant havem manat expedir les presents, per tenor de les quals vos diem, cometem, y manam, que encontinent aquelles rebreu, atjau de dar, y entregar als sobredits militars dites convocatories en exa vila de Lacony mediant un notary ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de dita llista perque conste, la qual nos tornareu a remetre, y lo mateix ordinareu als officials de ditas vilas de Gestury, Las Plassas, Mara Arbarey, y Gergey, remetentlis les convocatories de dites viles, que van dins de vostre dit plech, executantlo ab lo cuidado, y diligentia, que de vos confiam. Y no fassau lo contrary si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents vos imposam desitjau evitar. Datum en Caller als vuyt de novembre de 1687. Post datum, y si a cas se trobassen en exa dita vila de Lacony, y demes expressades alguns altres militars ultra los contenguts en las ditas llistas, nos ne dareu avis, perque lis pugam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia, se dexan de enviar. Datum en Caller ut supra et cetera.

El duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Lecca secretarius pro Gabella./

Llista de las convocatorias remesas als militars de la vila de Lacony
Lacony

A c. 20

A don Juan de Castelv.
A don Salvador Tola
A Antiogo de Santacruz.

Llista de las convocatorias remesas als militars de la vila de Gestury
Gestury

A don Francisco Dedony Matta.
A don Pedro Dedony Contu.
A don Antiogo Dedony Contu.
A don Vicent Dedony Contu.
A don Juan Dedony Contu.
A don Pere Dedony Pisti.
A don Francisco Dedony Diana.
A don Euseby Dedony Princis.
A don Francisco Dedony Contu.

Convocatorias remesas per als militars de Las Plassas

Las Plassas

A Antiogo Serra.
A Juan Baptista Serra.
A Antonio Serra.

Convocatorias remesas per als militars de la vila de Mara Arbarey

Mara Arbarey

A don Juan Baptista Dedony.
A don Salvador Dedony Concu.
A don Francisco Concu.
A don Guido Dedony Concu.
A don Antiogo Concu.

Convocatories remesas per als militars de la vila de Gergey

Gergey

A don Antony Dedony
A don Guido Dedony

Antonius Lecca secretarius /

17

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré spedisce al capitano del Giudicato d'Ogliastra le lettere con l'allegata lista dei convocandi, impartendogli ordini identici a quelli delle missive precedenti.

A c. 20v. Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey lochtinent y capita general et cetera.

Capita del Judicat de Ollastre, amat de Sa Magestat, salut y dilectio. Per quant conve al servey de Sa Magestat que les lletres convocatories per lo Real, y General Parlament que nos mana celebrar en lo present Regne, axi las de la prefata Real Magestat, com las nostras, les quals ab les presents os remetem, axi per als militars, que se troban en la vila de Tortoly, com en la de Oliena, expressats en las llistas, que respective van en lo plech à vos dirigit, se entreguen ab tota puntualitat. Pertant havem manat expedir les presents, per tenor de les quals vos diem, cometem, y manam, que encontinent aquelles os seran presentades, atjau, y degau de fer donar, y entregar dites lletres convocatories à dites persones en ditas llistas expressades, que van fermades del secretary infrascrit mediant un notary de les viles en ditas llistas contingudes y ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de ditas llistas perque conste de dit entrego, las quals iunt ab les presents nos tornareu à remetre ab lo cuidado, diligentia y brevetat, que de vos se espera. I si à cas se trobassen en dites viles algun altres militars ultra los continguts en las preditas llistas, nos ne dareu avis perque lis pugam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia se dexan de remetre. E no fassau lo contrary si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os imposam desitgiav evitar. Datum en Caller als vuit de novembre 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Lecca secretarius pro Gabella./

A c. 21 Llista de las personas de la vila de Tortoly a qui se ha remes convocatories per al Real, y General Parlament. Son los següents

Et primo a Juan Baptista Esgrechio.

A don Seraphin Cardia.

A don Joseph Cardia.

A Carlos Pisano.

A don Luys Cardia.

A don Salvador Angel Cardia.

A Juan Domingo Puliga.

A Juan Thomas Puliga.

A don Sebastian Cardia.

Antonius Lecca secretarius /

18

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré invia all'ufficiale dell'incontrada del Mandrolisai le lettere convocatorie con allegato elenco di membri del Militare abitanti a Sorgono e ad At-

zara. Le disposizioni sono identiche a quelle contenute nei messaggi precedenti.

Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey llochinent y capita general et cetera. A c. 21v.

Official de la encontrada real de Mandrolisay, amat de Sa Magestat, salut, y dilectio. Per quant conve al servey de Sa Magestat que les lletres convocatories per lo Real, y General Parlament, que nos mana celebrar en lo present Regne axi las de la prefata Real Magestat, com las nostras, les quals ab les presents os remetem, axi per als militars, que se troban en la vila de Sorgano, com en la de Atzara expresses en las llistas que fermades del secretari infraescrit, con en plech à vos dirigit se entreguen ab tota puntualitat. Per tant havem manat expedir les presents per tenor de les quals vos diem, cometem, y manam, que encontinent aquelles os seran presentades, atjau, y degau de dar, y entregar dites lletres convocatories à dites persones en ditas llistas expressades, mediant un notary de les viles en ditas llistas contingudes y ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de ditas llistas, perque conste de dit entrego, las quals iunt ab les presents nos tornareu à remetre ab lo cuidado, diligentia, y brevetat que de vos se espera; y si a cas se trobassen en dites viles alguns altres militars ultra los contenguts en las preditas llistas nos ne dareu avis perque lis pugam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia se dexan de remetre; e no fassau lo contrari, si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os imposam desitgiau evitar. Dattum en Caller als vuit de novembre 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Lecca secretarius pro Gabella.

Llista de las convocatorias remesas als militars de la vila de Sorgano

Sorgano

A don Salvador Carta.

A don Joseph Carta.

A don Melchior Carta.

A Sebastian Serra.

A Jacinto Serra Satta.

A Pedro Serra.

Llista de las convocatorias remesas als militars de la vila de Atzara.

Atzara

A Joseph Serra Urru.

A Thomas Serra Urru.

A Sebastian Serra Urru.

Antonius Lecca secretarius /

Il viceré scrive all'ufficiale dell'incontrada di Parte Ocier Real, impartendogli ordini identici a quelli dei precedenti messaggi. Seguono nominativi di membri del Militare abitanti a Ghilarza.

A c. 22 Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey llochinent y capita general et caetera.

Official de la encontrada de Parte Ocier Real amat de Sa Magestat, salut, y dilectio. Per quant conve al servey de Sa Magestat, que les lletres convocatories per lo Real, y General Parlament, que nos mana celebrar en lo present Regne, axi las de la prefata Real Magestat, com las nostras, les quals ab les presents os remetem, se donen y entreguen a les persones a qui van dirigides, que son las contingudas en la llista que fermada del secretari infrascrit axi be ab les presents os remetem a part. Pertant havem manat expedir les presents, per tenor de les quals os diem, y manam a vos sobredit official, perque encontinent les presents rebreu atjau de fer donar, y entregar dites lletres convocatories à dites persones en dita llista expressades, mediant un notary de les viles en dita llista contingudes, y ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de dita llista perque conste de dit entrego, la qual iunta ab les presents nos tornareu à remetre ab lo cuidado, diligentia, y brevetat que de vos se espera; y si a cas se trobassen en dita vila alguns altres militars, ultra los contenguts en la predita llista, nos ne dareu avis, perque lis pugam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia se dexan de remetre; e no fassau lo contrari, si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os imposam desitjau evitar. Datum en Caller als 10 de novembre de 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Lecca secretarius pro Gabella./

A c. 22v. Llista del las personas militars de la vila de Guilarsa a qui se ha remes convocatories per al Real, y General Parlament, e son los següents

Guilarsa

A don Juan Esteve Medao.

A don Joseph Medao.

Antonius Lecca secretarius /

Il viceré invia agli ufficiali di Parte Montis e della Marmilla disposizioni identiche a quelle contenute nelle lettere precedenti. Allegato l'elenco di membri del Militare abitanti a Simala e a Villasor, villaggi dell'incontrada di

Parte Montis: seguono liste con nominativi di militari abitanti nella Marmilla e a Fonni.

Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey llochinent y capita general A c. 23
et cetera

Officials de las encontradas de Parte Montis, y Marmilla, amats de Sa Magestat, salut y dilectio. Per quant conve al servey de Sa Magestat que les lletres convocatories per lo Real y General Parlament que nos mana celebrar en lo present Regne, axi las de la prefata Real Magestat com las nostras, les quals ab les presents vos remetem, per a que se donen y entreguen à les persones a qui van dirigides, que son les contingudes en la llista que fermada del secretari infraescrit, axi be ab les presents, vos remetem a part. Pertant avem manat expedir les presents, per tenor de les quals os dihem y manam à vosaltres sobredits ofiçials per a que, encontinent les presents rebreu, atjau de fer donar y entregar dites lletres convocatories à dites persones en dita llista expressades, cascú en vostra respective jurisdicio, mediant un notary de les viles en dita llista contengudes y ab dos testimonis, fentne continuar cadahu de vosaltres en sa jurisdicio acte al peu de dita llista perque conste de dit entrego. La qual, iunt ab les presents, nos tornareu à remetre ab lo cuydado, diligencia y brevetat que de vosaltres se espera. Y si a cas se trobassen en dites viles de dites respective encontrades algun otros militars, ultra los contenguts en la present llista, nos ne dareu avis perque lis pugam embiar les convocatories, que per no tenirne noticia se dexan de remetre. Y no fassau lo contrary si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os imposam, desitgiâu evitar. Datum en Caller al vuyt de novembre 1687.

El duca de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens

Lecca secretarius pro Gabella./

Llista de las personas militars de la encontrada de Parte Montis, a qui se ha A c. 23v.
remes convocatories per al Real General Parlament. Son los seguents.

Simala

A don Sisinnio Diana.

A don Francisco Diana.

A don Miquel Diana.

A don Sisinnio Diana.

A don Monserrate Diana.

A don Felix Diana.

Villa Sor

A Blas Sucharello. A 14 de novembre 1687 entregada al molt reverent canonge Sucharello son jerma per remetresela.

Llista de las convocatorias remesas als militars de la encontrada de Marmilla.
A don Antonio Cadello de Setzu.
A don Vicent Usay de Pauly Arbarey.
A don Antiogo Usay de Vila Matrona.

Convocatorias remesas als militars de la vila de Fonny.
Fonny
A don Juan Francisco Carta Melis.
A Sebastia Ignassi Carta Marcello.
A Juan Pau Carta Marcello.
A Juan Francisco Carta Marcello.

21 1687 dicembre 24, Cagliari
Il notaio Giuseppe Cao certifica che le convocatorie dirette ai militari di Fonni elencati in precedenza sono state consegnate al dottor Pietro Giovanni Carta Marcello affinché le rimetta agli interessati. Testimoni dell'atto il donzello Antonio Delvechio e il notaio Giuseppe Virdis.

Caller, y decembre als 24 de 1687
Las lletras convocatorias dirigides a Juan Francisco Carta Melis, Sebastia Ignassi Carta Marcello, Juan Pau Carta Marcello, y Juan Francisco Carta Marcello militars de la vila de Fonny, se son entregades al doctor Pere Juan Carta Marcello, per a que ab tota brevetat las hagues remesas ad aquells, essentse trobats presents per testimonis a dit entrego Antony Delvechio donzell, y Joseph Virdis notari tots de esta ciutat de quibus. /

B c. 21 Josephus Cao publicus notarius pro Lecca secretario¹ /

22 1688 gennaio 5, Cagliari
*Il notaio Cao dichiara che il 29 dicembre 1687 ha consegnato a don Gaspare Manca di Alghero, presente in città, la convocatoria a lui diretta. Lo stesso nobile ha ritirato quelle indirizzate a don Antonio Manca Prospero e a don Francesco Carta Rosso, algheresi, ai quali le rimetterà.
Il giorno successivo la lettera è stata consegnata a don Giovanni Gavino Atzory, che ha ritirato quelle per don Antioco Aresu, don Giovanni Vincenzo Trogu, don Giovanni Antonio Atzory, don Tomaso Carta e per il priore di San Lazzaro, tutti della città di Oristano, onde farle avere agli interessati.*

¹ Aggiunto d'altra mano in B, non figura in A.

Per quanto riguarda Sassari, le convocatorie sono state consegnate a don Emanuele Delitala il quale le girerà a don Francesco, figlio del governatore Sanjust, a don Antonio Quesada e a Joseph Paduano.

Nello stesso giorno il gallurese don Andrea Serafino ha ritirato la convocatoria per sé e quelle per Proto Pilo Satta, Proto Pilo Garruccio e Sebastiano Garruccio.

Don Francesco Carola di Alghero rimetterà la lettera a don Giuseppe Marti della stessa città. Don Giuseppe Delamatta ha avuto la lettera per sé e consegnerà quella destinata all'iglesiente don Giorgio Delamatta. Don Antioco De Sena provvederà a rimettere la convocatoria a Diego Santacruz del villaggio di Laconi. Don Agostino Spiga di Cagliari, barone di Gesturi, ha ricevuto la convocatoria per Giovanni Battista Satta dello stesso villaggio. Presenti come testimoni a tutti gli atti Francesco Cardia e Diego Lilliu.

Alguer. Vuy als 29 de desembre 1687 se ha entregat à don Gaspar Manca Rosso A c. 24
de Alguer la sua convocatoria per esserse trobat en esta ciutat, y las de don Antony Manca Prospery y don Francisco Manca Rosso de dita ciutat per remetre las ad aquells, essentse trobats presents per testimonis a dit entrego Francisco Cardia y Diego Lilliu, les quals convocatories se son axi entregades per haverlas demanadas dit don Gaspar, attenant no estavan en la llista, se remete per als demes militars de aquella ciutat.

Oristan. Vuy à 30 de dits se ha entregat à don Juan Gavy Atzory las convocatorias de don Antiogo Aresu, don Juan Visent Trogu, don Juan Antony Atzory, Juan Thomas Carta y del venerable prior de Sant Lazaro de la ciutat de Oristan per remetre las ad aquells, testimonis son los predits.

Sasser. Dit die se ha entregat al noble y magnifich don Manuel Delitala las convocatorias de don Francisco Sanjust fill del expectable don Felix Sanjust governador dels Caps de Sasser, y Logudor, de don Antonio Quesada y de Joseph Paduano de la ciutat de Sasser per remetre las ad aquells, testimonis presents à dito entrego los sobredits Cardia, y Lilliu.

Gallura. Dit die se ha entregat à don Andres Seraphino de Gallura y present trobat en la ciutat las convocatorias de Proto Pilo Satta, de Proto Pilo Garrucho, y de Sebastia Garrucho de Gallura per remetre las ad aquells, testimonis presents los susdits Cardia y Lilliu.

Alguer. Dit die; se ha entregat al doctor don Francisco Diego Carola / la convocatoria de don Joseph Marti de la ciutat de Alguer per remetre la ad aquell, testimonis los sobredits. A c. 24v.

Iglesias. Dit die se ha entregat al noble don Joseph Delamatta magior la convocatoria del noble don Jordi Delamatta de la ciutat de Iglesias per remetre-la ad aquell, testimonis los sobredits.

Laconi. Dit die se ha entregat al noble don Antiogo Dessena d.esta ciutat la convocatoria de Diego Santacruz de la vila de Lacony per remetre-la ad aquell, testimonis los sobredits.

Gesturi. Vuy a sinch de gener 1688 se ha entregat al noble don Agusti Spiga d.esta ciutat la convocatoria de Juan Baptista Satta de la vila de Gestury per remetre-la ad aquell; testimonis Joseph Viridis notari y Francisco Cardia de quibus. /

B c. 22 Josephus Cao publicus notarius pro Lecca secretarius.

23

1687 novembre 21, Laconi

L'ufficiale Giovanni Francesco Melis dichiara di aver eseguito gli ordini viceregi consegnando le convocatorie ai militari di Laconi, Gergei, Gesturi, Las Plassas e Villamar. Aggiunge che la lettera non è stata ancora rimessa a Diego Santacruz di Laconi.

A c. 25 Excelentísimo señor

En conformidad de la orden de Vuestra Excelencia que recevy en dias passados, en que me mandava entregar a los militares d.esta vila de Laconi, Gergei, Gesturi, Las Plassas, y Villa Mar las convocatorias para el Real Parlamento¹; luego he hecho dicho entrego segun es de ver por las certificatorias hechas al pies de las listas de dichos militares que remitto a Vuestra Excelencia inclusas, en una de las quales consta que es la d.esta vila de Laconi no haverse remittido convocatoria a Diego Santacruz, hijo de Antiogo Santacruz, que segun la certificatoria queda en su poder, fué abilitado el año 77, y no votò aquel año²; y assy Vuestra Excelencia mandará lo que fuere de su agrado en razon de remitirle convocatoria; en lo demas supplico a Vuestra Excelencia se sirva tener presente mi rendimiento para quanto fuere de provecho en las ordenes de Vuestra Excelencia, à quien guarde Dios muchos años en toda felicidad como he menester. Lacono y novembre en 21 de 1687. Excelentísimo Señor beso los pies de Vuestra Excelencia.

Juan Francisco Melis et cetera /

¹ Cfr. A cc. 19v., 20 e 26-30v.

² Sulla consegna della lettera a Diego Santacruz, cfr. docc. 22 e 27.

24

1687 novembre 19, Mara Arbarei

Il notaio e scrivano Salvatore Muscas certifica l'avvenuta consegna delle lettere nelle mani dei destinatari elencati nella lista. Aggiunge che a Villamar non vivono militari. Testimoni Efisio Murgia e Marco Meli.

Lista de las personas militars domiciliats en la villa de Mara Arbarey a qui se han de remetre y entregar les convocatories per lo Real y General Parlament. A c. 26

Et primo don Juan Baptista Dedony.

Don Salvador Dedoni Concu.

Don Francisco Concu.

Don Guido Dedoni Concu.

Don Antiogo Concu.

Antonius Lecca secretarius

Die 19 de novembre 1687 Mara Arbarey

En comfformittat de la orde, y provissio despachada per el official Juan Francisco Melis de la vila de Lacony, y commissari dellegat de Sa Excellencia, y a mi nottary publich y escrivu de la cort manat, certifique yo infrascrit nottary de haverse entregats en proprias mans a les perçonas de don Francisco Concu, don Juan Baptista Dedonj, don Salvador Dedonj, don Guido Dedonj, y a don Antiogo Concu cavallerts d.esta dita vila a cada hu de aquells respective les lletres convocatorias del Real / y General Parllament, que se ha de celebrar en lo present Regne, y axi mattex, certiffique que en la ditte vila de Vila Mar no hi a altra perçona millittar de poder dar avis à Sa Excellencia y en effectuaasio de dittes cosas ne fas lo present fe y certifficatoria y va fermada de ma mia. Testimonis presents per à dittes cosas son estats lo discret Ephes Murja nottary y Marcu Melj tots de dita vila de quibus. A c. 26v.

Efis Murja nottarius ferme

Salvador Muscas nottarius et scriba /

25

1687 novembre 18, Gergei

Ad una lista comprendente nominativi di due militari di Gergei, cui si rimettono lettere convocatorie, segue certificazione dell'avvenuta consegna da parte del notaio pubblico Antioco Lucifero Abis, il quale aggiunge che nel villaggio non vivono altri militari, tranne don Francesco Dedony Matta, che però è nativo di Gesturi; i figli dei due militari di cui sopra sono in minore età. Presenti all'atto come testimoni l'artigiano Giorgio Frau e Giovanni Sisinnio Melony.

Llista de las personas militars de la vila de Gergey a qui se remet convocatorias per lo Real, y General Parlament A c. 27

Et primo Don Antiogo Dedony.
Don Guido Dedony.

Antonius Lecca secretarius

Die 18 de novembre 1687 Gergey

En conformitat del orde al official del present partit de dita vila presentat a mi infrascrit notary notificat, certifique y fas fe yo dit infrascrit notary que en presentia dels testimonis axi be infrascrits se a entregat a don Guido Dedony, y don Antony Dedony se lis a entregat a cadaqual respective las convocatorias, y letras del Real, y General Parlament que se ha de celebrar en lo present Regne, y juntament certifique que naturals de la present vila no hi a altra persona millitar sino don Francisco Dedony Matta domiciliat en la vila, y natural de la vila de Gestury, y dits don Guido, y don Antony tenen cadagut hu fill que son de menor hedad, nomenats don Antiogo, y don / Francisco Dedony, y en fe del qual fas la present fe, y certificatoria, presents per testimonis foren mestre Jorgy Frau, y Juan Sisiny Melony, que se ferma tots de la dita vila, die et any susdits.

A c. 27v.

Juan Sisiny Melony Satta
Antiogo Lucifero Abis nottari publich /

26

1687 novembre 19, Barumini

Ai nominativi dei convocati di Las Plassas segue dichiarazione del notaio Andrea Ollano, attestante l'avvenuta consegna delle lettere ai destinatari da parte dell'ufficiale della baronia. Si precisa inoltre che nel villaggio, ad eccezione di Antioco Andrea Serra Satta, figlio di Antioco Serra, non vivono altri militari. Testimoni dell'atto Giovanni Battista Corongiu e Felice Murru.

A c. 28 Llista de les persones de la vila de Les Plasses a qui se han de remetre, y enviar lletres convocatories

Et primo Antiogo Serra

Juan Baptista Serra

Antonio Serra

Antonius Lecca secretarius

Die 19 de novembre 1687 Baruminy

En conformitat de la horde, y provisio despachada per el official Juan Francisco Melis de la vila de Lacony, y comisary delegat de Sa Excellencia y a mi notari publich de la present vila de Baruminy infrascrit manat que lo magnifich official Nicolas Porta de la baronia de Les Plasses certifique haverse entregats en proprias mans de las personas de Antiogo Serra Satta y Juan Baptista Serra Satta donzeills de la vila de les Plasses a cada hu de aquells, j juntament a An-

tonio Serra Satta axi be donzeill de dita vila de Les Plases respective las letras convocatorias del Real, y General Parlament que se ha de celebrar en lo present Regne, y axi matex se sertifica de Antiogo Andres Serra Satta hijo de Antiogo Serra Satta de dita vila de Les Plases, j juntament sertefique que en la dita vila de Les Plases no hi a altra persona militar / de poder dar avis a Sa Excel·lencia, j en effectuasio de dites coses ne fas la present fe y certificatoria j va fermada de ma mia. Testimonis presents per a dictes coses son estats lo discret Juan Baptista Coronju scriva publich j Felix Murru de las vilas de Las Plases, j Vilanovafranca j per saber escriure dit Coronju se ferma de sa ma j per part de dit Murru lo notari infrascrit et cetera. A c. 28v.

Juan Baptista Corongiu
Andreu Ollano /

27 1687 novembre 18, Laconi
Elenco di domiciliati a Laconi, cui vanno rimesse le lettere convocatorie. Riferita a questa lista è la certificazione redatta dal notaio Francesco Melis che attesta l'avvenuta consegna. Si segnala inoltre la presenza di un figlio di Antioco Santacruz, Diego, il quale, benché già abilitato nelle Corti celebrate da Francisco Benavides conte di Santisteban, non è stato ancora convocato. Testimoni il massaiio Antioco Mely Cossu, il fabbro ferraio Francesco Cadello e l'ufficiale Giovanni Francesco Melis.

Llista de les persones de la vila de Laconi a qui se han de remetre y entregar A c. 29
lletras convocatorias.
Et primo don Juan de Castelvy.
Don Salvador Tola.
Antiogo Santacruz.

Antonius Lecca secretarius

Die 18 novembris 1687 Lacony
Certifique yo notari infrascrit qualment Juan Francisco Melis official d.esta vila de Laconi en virtud de la orde que aquell ha rebut de Sa Excellencia que es de la data en Caller als vuit dels corrents mes y ani, ha entregat en presencia del dit notari y testimonis infrascrits les lletres convocatories del Real y General Parlament que se ha de celebrar en lo present Regne als sobredits militars don Juan de Castelvy, don Salvador Tola, y Antiogo Santacruz en cara y en presentia dels predits testimonis: tambe certifique yo dit official que Diego Santacruz fill de / Antiogo Santacruz es axi be militar y segons la certificatoria de que me ha fet ostencio, feta per lo quondam Juan Baptista Maronju secretari de la data en Caller als 9 de juni del ani 1677, es estat abilitat en las Corts y Parlament que fiu lo excellentissim senyor don Francisco de Venavides conte de Santiste- A c. 29v.

van tunc virrey y capita general del present Regne; y perque à dit Diego Santacruz no se ly ha enviat convocatoria, se dona de aço raho y conte à dita Sa Excellencia perque se servesca remetre à dit Diego Santacruz lletres convocatories conforme los demes y al dit official mana darly de aço conte ab individuassio. Testimonis son Antiogo Mely Cossu massayo y Francisco Cadello fer rer tots d.esta vila y dit Mely ferma de sa ma per saber escriure.

Antiogo Meli

Juan Francisco Melis official

Joannes Franciscus Melis publicus notarius /

28

1687 novembre 19, Gesturi

Elenco di abitanti di Gesturi cui vanno rimesse le convocatorie. Il notaio Lorenzo Pistis certifica l'avvenuta consegna e segnala, oltre ai nominativi presenti nella lista, quello di Giovanni Battista Satta di Las Plassas, domiciliato a Gesturi. Testimoni Antonio Serra Ardu e Francesco Ledda.

A c. 30 Llista de les persones de la vila de Gestury, a qui se han de remetre y entregar les lletres convocatories

Et primo don Francisco Dedoni Matta.

Don Pedro Dedoni Contu.

Don Antiogo Dedoni Contu.

Don Vicent Dedoni Contu.

Don Juan Dedoni Contu.

Don Pedro Dedoni Pisti.

Don Francisco Dedoni Diana.

Don Eusebio Dedoni Princis.

Don Francisco Dedoni Contu.

Antonius Lecca secretarius

Vuy en la vila de Gesturi als 19 del mes de novembre 1687

Relata lo magnifich Pere Massa official de la present vila de Gesturi en poder del nottary infrascrit que en conformitat de lo que se li mana en la provisio seu mandato del comissari Juan Francisco Melis comissari de Sa Excellencia te entregat las lletras / convocatorias per lo General y Real Parlament celebrador a tots los cavallers naturals de la present vila de Gesturi y mencionats en la trasescritta llista y en la present vila de Gesturi no hi a altra persona militar solament lo honorable Juan Baptista Satta de la vila de Les Plassas que encara te son domicili en esta vila en la que las lletras convocatorias diu haver entregat a dits militars essent presents per testimonis Antoni Serra Ardu y Francisco Ledda d.esta vila de Gesturi y perque conste se ne continua lo present acte de quibus.

A c. 30v.

Llhorienti Pisti notarius publicus /

1687 novembre 20, Oristano

Don Antonio Angelo Aresu, consigliere in capo e veghiere di Oristano, dichiara al viceré di aver ricevuto le lettere e di aver provveduto alla loro consegna nelle mani dei destinatari, fatta eccezione per Giovanni Antioco Atzori, che è fanciullo, e per Pietro Deroma, ecclesiastico. Vengono quindi citati don Antioco Aresu, Giovanni Vincenzo Trogu, don Giovanni Antonio Atzori e Giovanni Tomaso Carta, che non hanno ricevuto convocazione.

Excellentissimo señor

Señor, habiendo llegado a mi mano las convocatorias para las Cortes, se presentaron luego a las personas que Vuestra Excelencia me ordena y solo suspendy en dar la que venia para don Juan Antiogo Adzory por ser muchacho y entender havia sido por don Juan Antonio hermano de dicho don Juan Antiogo y asy bien para la que venia para Pedro Deroma por hallarçe hoy religioso, y por mandarme Vuestra Excelencia le diga si hay en esta ciudad otros cavaleros, digo que lo queda don Antiogo Aresu, don Juan Vicente Trogu, don Juan Antonio Atzory, y Juan Thomas Carta lo pongo en su noticia de Vuestra Excelencia para que se sirva desirme lo que he de haser en lo de don Juan Antiogo y por los demas que quedan sin ser convocados. Dios guarde la excelentissima percona / de Vuestra Excelencia muchos agnos como puede y sus criados de Vuestra Excelencia han menester. Oristan y novembre á 20 de 1687.

Excelentissimo senyor, beso las manos de Vuestra Excelencia, su menor criado don Anton Angel Aresu. /

A c. 31

A c. 31v.

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré scrive al veghiere reale di Oristano, impartendogli ordini pressoché identici a quelli contenuti nelle provvisioni dirette agli ufficiali delle incontrade. Segue elenco di convocati: militari, ecclesiastici e consiglieri di città.

Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey llochinent Y capita general Noble veguer real de la ciutat de Oristan, amat de Sa Magestat¹ ab correo a posta se hos remet en las convocatorias per al Real, y General Parlament que nos mana Su Magestat celebrar en lo present Regne axi las de dita Sa Magestat, com las nostras, per a que se donen, y entreguen a las personas a qui van dirigides, que son las contengudas en la llista que va fermada del secretari infrascrit que axi be ab les presents os remetem a part, y perque conve al servei

A c. 32

¹ Vedi doc. 14.

de la prefata Magestat, que ab tota diligencia axi se effectue. Pertant cometem, y manam, que encontinent aquelles vos seran [...] fassau dar y entregar dites lletres convocatories à dites persones en dita llista expressades mediant un ministre y notary de dit real viguerio ab dos testimonis fentne tocar acte al peu de dita llista la qual iunt ab les presents nos tornareu à remetre ab lo cuydado y brevetat, que de vos confiam. Y si a cas se trobassen en exa ciutat alguns altres militars ultra los contenguts en la predita llista nos ne dareu avis, perque lis puguiam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia se dexan de enviar; e no fassau lo contrary, si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os imposam, desitgiau evitar. Datum en Caller als vuyt de noembre de 1687.

Lo duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Registrata Lecca secretarius.

Antonius Lecca secretarius pro Gabella. /

- A c. 33 Llista de las convocatorias remesas per los militars de la ciutat de Oristayn
Et primo don Jayme Paderi.
A don Thomas Serra.
A don Antony Angel Aresu.
A don Felix Salaris de Macomer.
A don Domingo Paderi.
Al doctor Juan Deroma, y Comina.
A Antoni Deroma, y Comina.
A Salvador Deroma.
A Pedro Deroma.
A Antonio Diego Deroma.
A Juan Francisco Deroma Serra.
A don Joseph de Moncadas.
A don Juan Antiogo Atzory¹.
Als venerables daga, canonges, y Capitol de la santa Iglesia arboren.
Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Oristayn.
Antonius Lecca secretarius /

31

1687 novembre 14, Oristano

Il notaio Antonino Trogu attesta che Antioco Murtas, messo del veghiere reale, ha consegnato le lettere del re e del viceré ad Antonio Deroma, Arquila

¹ Dopo Atzory, «Al molt reverent en Christo pare arquebisbe de Oristayn», cancellato.

Procella e Geronimo Flory, rispettivamente secondo, terzo e quinto consigliere di città. Testimoni dell'atto i maestri artigiani Francesco Cabiddu e Lussurju Vidili.

A 14 de noembre 1687 Oristayn

A c. 33v.

Refferex relassio Antiogo Murtas misso del Real Viguerio d.esta ciutat de Oristayn haver de orde del noble y magnifich don Antoni Angell Aresu lo present ayn conseller en cap y veguer real d.esta dita ciutat, entregat a esta illustre y magnifica ciutat de Oristayn eo als magnifichs consellers de aquella lo magnifich Antonj de Roma, Arquilas Procella y Geronj Flory conseller segon, ters, y quint lo present ayn de aquella que los te trobats en la casa de dita illustre y magnifica ciutat la convocatoria de Sa Excelencia y letra de Sa Magestat que Deu guart, closa y sogellada que van dirigidas a dita illustre y magnifica ciutat per lo nou Parlament presents per testimonis a dit entrego diu son mestre Francisco Cabiddu, mestre de carros y mestre Lussurju Vidilj sastre d.esta ciutat presents trobats, y perque conste nie torna la present relassio y se ne continue lo present acte de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba

32 *1687 novembre 14, Oristano*

Il notaio Trogu certifica che le lettere del re e del viceré sono state consegnate dal messo del veghiere al presidente ed ai canonici del Capitolo arborense. Testimoni i suddetti Cabiddu e Vidili.

Dito die Oristayn

Refferex relassio lo susdit Murtas misso predit haver de orde del susdit noble y magnifich conseller en cap y veguer real entregat al illustre y molt reverent Capitol arboren d.esta ciutat eo als molts reverents president y canonges de aquell la convocatoria de Sa Excellencia y letra de Sa Magestat / closa y sogellada que van dirigidas al dit illustre y noble reverent Capitol per lo dit nou Parlament presents per testimonis a dit entrego diu son los sobredits Cabiddu y Vidilj presents trobats y perque conste ne torna la present relassio, y se ne continua lo present acte de quibus.

A c. 34

Antoninus Trogu notarius et scriba

33 *1687 novembre 14, Oristano*

Il notaio Trogu attesta che il messo del veghiere ha consegnato la convocatoria ad Antonio de Roma, consigliere secondo di città. I testimoni sono gli stessi dell'atto precedente.

Dito die Oristayn

Refferex axi be relassio lo susdit Murtas misso predit haver de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real entregat al magnifich Antoni de Roma donzeill y lo present ayn conseller segon d.esta illustre y magnifica ciutat la convocatoria de Sa Excellencia tantum que va dirigida al dit magnifich de Roma per lo dit Parlament, presents per testimonis a dit entrego diu son los sobredits Cabiddu y Vidily y perque conste ne torna la present de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba

34

1687 novembre 14, Oristano

Il notaio Trogu certifica che il messo del veghiere ha consegnato la convocatoria al dottor don Giuseppe Antonio Moncada. I testimoni sono gli stessi dell'atto precedente.

Dito die Oristayn

Refferex relassio lo susdit Murtas misso predit haver de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real entregat al noble doctor en quiscu dret don Joseph Antoni Moncada d.esta ciutat la convocatoria de Sa Excellencia y letra de Sa Magestat closa, y sogellada / que van dirigidas a dit noble de Moncada per lo dit Parlament, presents per testimonis los susdits mestre Francisco Cabiddu y mestre Lusura Vidily presents trobats y perque conste ne torna la present relassio de quibus.

A c. 34v.

Antoninus Trogu nottarius et scriba

35

1687 novembre 14, Oristano

Il notaio Trogu attesta che la convocatoria è stata consegnata dal messo del veghiere a Giovanni Deroma consigliere di città. I testimoni sono gli stessi dell'atto precedente.

Dito die Oristayn

Refferex relassio lo predit Murtas, misso predit haver de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real entregat al magnifich doctor en quiscu dret Juan Deroma donzeill y lo present ayn¹ d.esta ciutat la convocatoria de Sa Excellencia y letra de Sa Magestat sogellada que van dirigidas a dit magnifich de Roma per lo dit Parlament presents per testimonis los sobredits Cabiddu, y Vidily presents trobats y perque conste ne torna la present relassio de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba

¹ Manca canceller.

36

1687 novembre 14, Oristano

Il notaio Trogu certifica che la convocatoria è stata consegnata dal messo del veghiere a Salvador Deroma. Testimoni il suddetto Vidili e Giovanni Angelo Maronju.

Refferex relassio lo susdit Murtas misso predit haver de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real entregat a Salvador de Roma donzeill d.esta ciutat la convocatoria de Sa Excellencia tant solament que va dirigida al dit Deroma per lo dit Parlament, presents per testimonis lo dit Vidilj y Juan Angel Maronju d.esta ciutat, presents trobats de quibus.

Antoninus Trogu nottarius /

37

1687 novembre 14, Oristano

Il notaio Trogu certifica che il messo del veghiere ha consegnato la convocatoria ad Antonio Diego Deroma. Testimoni Francesco Buiettu e il maestro artigiano Vincenzo Orrù.

Dito die Oristayn

A c. 35

Refferex relassio lo susdit Murtas misso predit haver de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real entregat a Antonj Diego Deroma donzeill d.esta ciutat la convocatoria de Sa Excellencia tant solament que va dirigida al dit de Roma per lo dit Parlament, presents per testimonis a dit entrego diu son Francisco Buiettu y mestre Vincenti Orru d.esta ciutat y burgo respective presents trobats, y perque conste ne torna la present de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba

38

1687 novembre 14, Oristano

Il notaio Trogu attesta che la convocatoria è stata consegnata dal messo del veghiere a Giovanni Francesco Deroma. Testimoni Demetrio Cubeddu e Francesco Corellas.

Dito die Oristayn

Refferex relassio lo susdit Murtas misso predit haver axi be de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real entregat a Juan Francisco Deroma donzeill d.esta ciutat la convocatoria de Sa Excellencia y letra de Sa Magestat per lo dit Parlament, sogellada, presents per testimonis Deometri Cubeddu y Francisco Corellas del burgo d.esta ciutat, presents trobats y perque conste ne torna la present de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba /

39

1687 novembre 15 Oristano

Il notaio Trogu certifica che il messo del veghiere ha consegnato la convocatoria al nobile dottor Tomaso Serra. Testimoni i maestri artigiani Giuseppe Dessi e Giovanni Vincenzo Mely.

A c. 35v. A 15 de novembre 1687 Oristayn

Refferex relassio lo sobredit Murtas misso predit haver de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real, entregat al noble doctor don Thomas Serra d.esta ciutat la convocatoria de Sa Excellencia junt ab la letra de Sa Magestat que va closa y sogellada, dirigida al dit noble Serra per lo dit Parlament, present per testimonis a dit entrego diu son mestre Joseph Dessi y mestre Juan Vincenti Mely sastres d.esta ciutat, presents trobats y perque conste ne torna la present y se.n continua lo present acte de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba

40

1687 novembre 15, Oristano

Il notaio Trogu certifica che la convocatoria è stata consegnata dal messo del veghiere a don Felice Salaris. Testimoni i suddetti Dessi e Mely.

Dito die Oristayn

Refferex semblant relassio lo susdit Murtas haver de orde del susdit noble y magnifich conseller en cap y veguer real, entregat al noble don Felix Salaris d.esta ciutat la convocatoria de Sa Excellencia y letra de Sa Magestat, sogellada que van dirigidas al dit noble Salarys per lo dit Parlament, presents a dit entrego diu son los sobredits Dessi y Mely y perque conste se ne continua lo present de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba

41

1687 novembre 15, Oristano

Il notaio Trogu certifica che la convocatoria è stata consegnata dal messo del veghiere a don Domenico Antonio Paderi. I testimoni sono gli stessi dell'atto precedente.

Dito die Oristayn

Refferex relassio axi be lo susdit Murtas misso predit haver de orde de dit noble y magnifich conseller en cap y veguer real, entregat al noble don Domingo Antonj Paderj d.esta ciutat la convocatoria / de Sa Excellencia y letra de Sa Magestat sogellada que van dirigidas al dit noble Paderi per lo dit Parlament, presents lo sobredits Dessi y Mely, y perque conste ne torna la present relassio y se ne continua lo present acte de quibus.

A c. 36

Antoninus Trogu nottarius et scriba

42

1687 novembre 20, Oristano

Il notaio Trogu certifica che la convocatoria è stata consegnata dal messo del veghiere a don Giacomo Paderi. Testimoni Martino Deidda e Antonio Cabra.

A 20 de novembre 1687 Oristayn

Refferex relassio lo susdit Antiogo Murtas misso predit haver de orde del susdit noble y magnifich conseller en cap y veguer real, entregat la convocatoria de Sa Excellencia y letra de Sa Magestat sogellada al noble don Jaime Paderj d.esta ciutat per lo dit Parlament que van dirigidas al dit noble Paderj que per ser estat dit noble Paderj foras d.esta ciutat no se es pugut entregar dita convocatoria y letra de Sa Magestat al dit noble Paderj fins a vui die present que es vingut de hont era anat, presents per testimonis a dit entrego diu son Martinj Deidda y Antonj Cabra de Santa Justa y trobats en esta ciutat y perque conste ne fa y torna la present relassio de quibus.

Antoninus Trogu nottarius et scriba /

43

1687 novembre 28, Atzeni¹

Domenico Cony afferma di avere eseguito gli ordini viceregi per la convocazione dei militari dell'incontrada di Marmilla, e rinvia la provvisione ricevuta con due certificati da cui risulta la morte di altrettanti convocati.

Excelentissimo señor

A c. 37

En conformidad de la provision que Vuestra Excelencia ha mandado despachar para este partido de Marmila à efecto de entregarse las cartas convocatorias para los cavalleros y perçonas militares, he puesto en execucion su contenido como pareçe en la mesma provision que remito à Vuestra Excelencia junto con dos cartas por haver muerto sus duegnos. Guarde Dios la excelentissima perçona de Vuestra Excelencia muchos años segun este Reyno lo ha menester. Atzeny novembre 28 de 1687.

Excelentissimo señor, siervo de Vuestra Excelencia Domingo Cony/

44

1687 novembre 10, Cagliari

Il viceré scrive agli ufficiali di Parte Montis e Marmilla.

Lo duque de Monteleon principe de Noya virrey llochinent y capita general. A c. 38

¹ Azeni, Atzeni, villaggio citato sino al 1728, in località appartenente oggi al Comune di Baressa: cfr. R. Pinna, *Atlante dei feudi in Sardegna. Il periodo spagnolo*, Cagliari, 1999, p. 24.

Officials de las encontradas de Parte Montis, y Marmilla amats de Sa Magestat, salut, y dilectio. Per quant conve al servey de Sa Magestat que les lletres convocatories per al Real, y General Parlament que nos mana celebrar en lo present Regne axi las de la prefata Real Magestat com las nostras, les quals ab les presents os remetem per a que se donen, y entreguen a les persones a qui van dirigides, que son las contingudas en la llista, que fermada del secretary infraescrit axi be ab les presents os remetem a part. Pertant havem manat expedir les presents per tenor de les quals os diem y manam à vosaltres sobredits oficials per a que encontinent les presents rebreu, atgiau de fer donar, y entregar dites lletres convocatories à dites persones en dita vila expressades cascu en vostra respective iurisdictio mediant un notary de les viles en dita llista contengudes, y ab dos testimonis fentne continuar cadahu de vosaltres en sa iurisdictio acte al peu de dita llista perque conste de dit entrego; la qual iunt ab les presents nos tornareu a remetre ab lo cuidado, diligencia y brevetat que de vosaltres se espera. Y si a cas se trobassen en dites viles de dites respective encontrades alguns altres militars ultra los contenguts en la present lista nos ne dareu avis perque lis pugam enviar les convocatories, que per no tenirne notissia se dexan de remetre. Y no fassau lo contrary si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os manam desitgiau evitar. Datum en Caller als 10 de novembre de 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Registrata Lecca secretarius.

Lecca secretarius pro Gabella¹./

45

1687 novembre 20, Masullas

Francesco Antonio Sanna, ufficiale dell'incontrada di Parte Montis, ripedisce al viceré la provvisione inviataagli, nella quale dichiara di aver obbedito agli ordini ricevuti consegnando le convocatorie ai destinatari. Allo stesso tempo afferma di aver rimesso il plico delle lettere all'ufficiale della Marmilla.

A c. 38v. A 20 de novembre 1687 Masullas

La present y retro escripta provisio de Sa Excellencia y Real Audiencia es estada presentada à mj official infraescrit de esta encontrada de Parte Montis, y rebuda ab lo degut acapte fas de resposta ser estat prompte obeir lo que se me ordena y haver entregat las lletras se me a remes segons es de veure del entrego per my fet que se remetre à Vostra Excellencia y juntament haver entregat lo

¹ Duplicato del doc. 20, A c. 23.

plegu de las lletras que hanavan dirigidas al official de Marmilla.
Francisco Antoni Sanna

46

1687 novembre 28, Atzeni

Giovanni Domenico Cony, ufficiale dell'incontrada di Marmilla, rinvia al viceré la provvisione ricevuta, nella quale dichiara di aver eseguito la consegna di una delle tre convocatorie: quella diretta a don Vincenzo Usay di Pauli Arbarei. Vengono invece rispedite, in quanto non trasmesse, le altre due, indirizzate a don Antonio Cadello di Setzu e a don Antioco Usay di Lunamatrona, entrambi defunti. Nella stessa incontrada vivono i militari don Francesco Usay e don Sisinnio Maxia, entrambi di Genuri, per i quali le convocatorie non sono pervenute. Vengono infine segnalati don Antioco Cadello e don Demetrio Usay che vivono a Cagliari.

A 28 de novembre 1687 Azeni

La retro escripta provisio de Sa Excellencia he rebut yo Juan Domingo Cony official d.esta encontrada de Marmila y rebuda ab lo degut acapte fas de resposta, haver rebut tres lletres convocatories, la una dirigida a don Vicent Usay de la villa de Pauly Arbarey, al qual se ha entregat, las altras dos van dirigidas, una a don Antonio Cadello de Sezu, este cavallero ha muerto; la otra a don Antiogo Usay de Luna Matrona, tambien ha muerto, las quales se buelven a remitir.

En esta encontrada de Marmilla hay cavalleros y perçonas militares, don Francisco Usay y don Sisinio Maxia ambos de la villa de Genuri, para estos no ha venido cartas convocatorias; tambien estan don Antiogo Cadello / y don Deo-

A c. 39

metrio Usay, estos biven en Caller y assi lo firmo de mi mano.
Domingo Cony /

47

1687 novembre 20, Masullas

Elenco di domiciliati a Simala, incontrada di Parte Montis, ai quali vanno rimesse le convocatorie. Segue una dichiarazione del notaio Francesco Alivesy y Manchia: i firmatari, don Sisinnio Diana, don Francesco Diana, don Michele Diana e don Monserrato Diana, affermano di aver ricevuto nelle loro mani le convocatorie; sono altresì in possesso delle lettere indirizzate a don Sisinnio Diana junior e a don Felice Diana, assenti al momento della consegna. I dichiaranti le recapiteranno agli interessati.

Llista de les persones domiciliades en la villa de Simala, encontrada de Parte Montis, a qui se han de entregar convocatories. A c. 39v.

Simala

Et primo don Sisinnio Diana.

A don Francisco Diana.

Don Miguel Diana.

Don Sisinnio Diana.

Don Monserrate Diana.

Don Felix Diana.

Antonius Lecca secretarius

Die vigesimo mensis novembris anno a nativitate Dominj millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo Masullas. Los nobles don Francisco Diana, don Sisinnio Diana, don Miquel Diana, y don Monserrate Diana confessan haver rebut una lletra real de Sa Magestad, que Deu guart, de la data en Madrid a 10 del mes de desembre 1686, y juntament las sitatorias fetas per lo Parlament que se enten fer per lo excellentissim senyor don Nicolas Pinately y Arago, principe de Noya et caetera, virrey, llochinent y capita general del present Regne y president en lo Real General Parlament faedor, y axi confessan tenir en son poder las que van dirigidas als nobles don Sisinnio Diana menor, y / don Felix Diana quals prometen entregarlas, per no ser presents, las quals tenen rebut per mans del magnifich Francisco Angel Sanna official en presentia de Nicolau Pia, y Antoni Urrachy Betu de Masullas y se ferman de llur mans.

A c. 40

Sisinnio Diana, don Francisco Diana, don Miquel Diana, don Monserrate Diana. Ita est.

Franciscus Alivesy y Manchia publicus notarius /

48

1687 novembre 6, Cagliari

Il viceré convoca con lettera a stampa don Antioco Usay di Lunamatrona per prendere parte ai lavori parlamentari o farsi rappresentare da un procuratore legittimo e dotato dei poteri necessari.

A c. 41

Al amat de Sa Magestat don Antiogo Usay de Vila Matrona¹, salut, y dileció. Per quant lo rey nostre señor ab les oportunes provisions de la data en Madrit als 8 del mes de octubre del propassat any 1686 nos ordena, comet, y mana, que en sa real persona, y nom celebrem, y tingam General Parlament convocant per dit effecte los tres Estaments del present Regne per tratar, y determinar en aquell les coses concernents, y esguardants al servey de Nostre Señor Deu, bona administracio de la iusticia, conservacio de la real Corona, benefici de la Republica, custodia, y defensa del present Reñe, y pau, y quietut de

¹ Nel mg. sin. della lettera – a stampa – il nome di Antioco Usay è seguito da *diffonto*, aggiunto a mano.

aquella. Pertant vos diem, citam, y manam que per lo die 6 del mes de gener primo venient del any 1688 siau, y comparegau en esta ciutat de Caller devant nos, vos, o vostre legitim procurador ben instruit, y ab sufficient potestat, ab que sia de la mateixa calitat, y estat per assistir, tractar, y offerir, concloure, y fer tot lo demes en aquell convindrà, à tal que les coses que seran per nos proposades, y tractades se pujan ab tota brevetat determinar, y concloure, segons sa Real Magestat lo significa, y mana, ab cominacio, que dit termini passat vostra absència en res obstant se passarà avant en dit Real, y General Parlament, y conclusio de aquell. Datum en Caller als 6 de novembre 1687.

El duque de Monteleon principe de Noya.

Vidit Pastor regens.

Lecca secretarius pro Gabella. /

49

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré si rivolge al capitano della città di Iglesias dandogli disposizioni analoghe a quelle impartite al veghiere reale di Oristano ed agli ufficiali delle incontrade.

Noble capità de la ciutat de Iglesias amat de Sa Magestat. Per quant convé al servei de Sa Magestat que les lletres convocatories per lo Real, y General Parlament, que nos mana celebrar en lo present Regne, axi las de la prefata Real Magestat, com las nostras las quals ab las presents se os remet en, se donen, y entreguen a las perçones à qui van dirigides, que son las contengudas en la llista, que fermada del secretari infraescrit, axi bé ab les presents, se os remet a part. Pertant havem manat expedir les presents, per tenor de les quals os diem, cometem, y manam que encontinent aquelles rebreu, hatgiau de fer, donar, y entregar dites lletres convocatories à dites perçones en dita llista expressadas, mediant un ministre y notary d'exa ciutat ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de dita llista perque conste de dit entrego; la qual, iunt ab les presents, nos tornareu à remetre, ab lo cuidado, diligencia, y brevetat que de vos se espera. Y si a cas se trobassen en exa dita ciutat alguns altres militars, ultra los contenguts en la predita llista, nos ne dareu havis perque lis pugam enviar les convocatories, que per no tenirne noticia se dexan de remetre. Y no fassau lo contrari, si la gracia regia teniu cara y la pena de 200 ducats, que ab les presents os imposam, desitgiau evitar. Datum en Caller als vuyt de novembre 1687. El duque de Monteleon principe de Noya.

A c. 42

Vidit Pastor regens.

Registrata Lecca secretarius.

Lecca secretarius pro Gabella¹. /

¹ Si tratta sostanzialmente di un duplicato di doc. 15, A c. 18v.

Elenco di convocati abitanti nella città di Iglesias. Segue certificazione del notaio Nicola Cossu, il quale afferma di aver proceduto, con l'assistenza di un messo, del notaio Nicola Cadello e di Ignazio Pullo, alla consegna delle convocatorie. In una successiva dichiarazione, firmata da don Giuseppe Corria, si notifica che don Giorgio Delamatta, don Guglielmo Cervellon, don Antonio Genoves, don Agostino Zapata, il dottor Antioco Soler y Serra e Paolo Soler y Serra non hanno ricevuto le lettere.

- A c. 43 Llista de las personas a qui se han de notificar les convocatories, y se han de remetre per a la ciutat de Iglesias e son los següents
Et primo per als amats y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Iglesias.
Altra als venerables dagà, canonjes, y Capítol de Iglesias.
A don Gavino Salasar.
A don Luys Pintus Cani.
Don Antiogo Spinosa.
Don Joseph Corria.
Don Juan Baptista Corria.
Juan Galzeran Otger.
Francisco Otger.
Don Ignassi Spinosa.
Juan Maria Canellas.
Don Deometrio Pintus.
Don Luys Pintus.

Antonius Lecca secretarius/

- A c. 43v. Certifique y fas fee de veritat yo nottari y secrettari infraescrit d.esta illustre ciutat de Iglesias qualment per instancia del noble y magnifich capita de dita ciutat he entregat les convocatories als qui restan expressats en la atras escripta llista ab assistencia de Joseph Hous misso, y de Nicolas Cadello nottari publich, y Ignaci Pullo que han assistit per testimonis al entrego de dittes lletres convocatories. En fe de la qual fas la present. Iglesias y novembre als 15 de 1687.
Nicolas Cadello
Ignacio Pullo
Nicolas Cossu notari y secrettari /
- A c. 44 Los que no an tenido convocatorias son don Jorge Delamatta, y don Guillem Cervellon, y don Antonio Genoves, y don Agustín Zapata, y el doctor Antiogo Soler y Serra, y Pablo Soler y Serra.
Don Joseph Corria /

51

1687 dicembre 2, Tortoli

Il capitano Francesco Cadello dichiara di aver ricevuto le convocatorie per Tortoli e afferma di aver eseguito quanto gli era stato richiesto.

Excelentísimo señor

Aviendo ressebido la orden de Vuestra Excelencia con las convocatorias para presentarlas a los cavalleros d.este lugar, la puse en execucion segun Vuestra Excelencia me lo manda como vera por la certicatoria al pie de la lista segun Vuestra Excelencia me lo ordena, aguardando majores ordenes del servissio de Vuestra Excelencia para ponerlos en execucion. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años como deseo. Tortoly y diciembre a 2 de 1687.

Excelentísimo señor criado de Vuestra Excelencia que sus pies besa.

Francisco Cadello /

52

1687 novembre 29, Tortoli

Elenco di domiciliati a Tortoli, ai quali vanno rimesse le convocatorie. Nella successiva dichiarazione il notaio Diego Lay attesta che il capitano Francesco Cadello ha consegnato le lettere a Carlo Pisano, a don Serafino Cardia e a Giovanni Domenico Puliga. Testimoni dell'atto sono stati i notai Lucifero Selis e Antonio Loy.

Llista de les persones de la vila de Tortoly a qui se han de entregar les convocatories

Et primo Juan Baptista Esgrecho.

Don Seraphin Cardia.

Don Joseph Cardia.

Carlos Pisano.

Don Luys Cardia.

Don Salvador Angel Cardia.

Juan Domingo Puliga.

Juan Thomas Puliga.

Don Sebastian Cardia.

Antonius Lecca secretarius

Die a 29 de noviembre 1687 en la vila de Tortoly

En virtud de las ordenes que Su Excelencia ha mandado de la data en los ocho del mes que corre, el magnifico capittan Francisco Cadello y por el nottario infraescrito ha entregado a las personas que se contienen en la presente lista to-

A c. 46v. das las cartillas convocatorias que dicha Su Excelencia / le ha embiado tanto las dichas convocatorias como y tambien las tres cartas selladas que Su Magestad, que Dios guarde, con su sello y armas ha embiado a Carlos Pisano, don Seraphin Cardia y Juan Domingo Puliga y al entrego fueron presentes por testigos Antonio Loy nottario y Lucifero Selis notario publico todos vezinos de esta villa y d.ello doy fee.
Francisco Cadello
Lucifero Selis notario publico Antonio Loy notario
Diego Lay nottarius publicus /

53 1687 dicembre 7, Desulo
L'ufficiale Sebastiano Tanda rinvia al viceré le lettere ricevute e gli elenchi dei convocati, che recano in calce le certificazioni dell'avvenuta consegna. Riguardo ad ordini del governo riguardanti altra materia il Tanda, che dice di essere in preda a febbri malariche, afferma che uno dei rei del villaggio di Atzara, che si erano rifugiati nelle chiese, ora si trova in carcere.

A c. 47 Excelentissimo señor
Remitto a Vuestra Excelencia inclusas las convocatorias de los cavalleros d.esta encontrada, con las tocadas a pie de las listas conforme Vuestra Excelencia me manda. En dias passados reçebi una orden de Vuestra Excelencia y Real Consejo, conteniendo en ella que se alçassen las guardias a los retrahidos de Atzara que estavan en las iglessias, y lo executó el sindico de aquella en virtud de una carta missiva de Vuestra Excelencia, sin llegar mi orden; en quanto a las causas como yo he llegado a la muerte que estoy ya un mes y medio en manos de doctor, por ser herido de intemperie desde la ocasion que Vuestra Excelencia me remitio la carta que cogiesse el real donativo, que passe por los caniculares por la encontrada, las ha trabajadas el escrivano y sin saver yo lo que contiene en ellas las ha remitidas a Vuestra Excelencia y Real Consejo; uno de los reos hay en la carçel por los demas se esta haziendo diligensias, Vuestra Excelencia ordene su beneplaçitto que se pondra en total execussion / quedando en lo demas postrado a los pies de Vuestra Excelencia cuya illustre perçona guarde Dios en su santa grassia segun los ministros de Vuestra Excelencia y este Reyno han menester para dilatados años. Desulo y diciembre en 7 de 1687.
A c. 47v. Excelentissimo señor, postrado a los pies de Vuestra Excelencia.
Sebastian Tanda /

54 1687 novembre 23, Sorgono
Il notaio Giovanni Maria Deyana Carta certifica che, fra gli indicati in

elenco, le convocatorie sono state consegnate ai nobili Salvatore Carta, Melchiorre Carta, Sebastiano Serra, Giacinto Serra Satta, Giovanni Serra Satta e al donzello Pietro Serra. Don Giuseppe Carta invece si trova a Cagliari. Testimoni dell'atto sono stati il notaio Antonio Corriga Marras e Salvatore Conjolu.

Llista de las personas militares de la vila de Sorgano a qui se han de entregar les convocatorias per lo Real, y General Parlament. A c. 48

Et primo don Salvador Carta.

Don Joseph Carta.

Don Melchior Carta.

Sebastian Serra.

Jacinto Serra Satta.

Juan Serra Satta.

Pedro Serra.

Juan Thomas Urru resta en Caller, y se li ha entregat per lo secretari infraescrit vuy que contam deu de novembre 1687.

Antonius Lecca secretarius

Vuy 23 de novembre 1687 Sorgano

Per mi nottari infraescrit se han presentat, y entregat als nobles don Salvador Carta, don Melchior Carta, Sebastia Serra, Juancinto Serra Satta, Juan Serra Satta y Pedro Serra donzeill d.esta present vila de Sorgano per la indisposicio del magnifich official d.esta real encontrada de Mandrolisay las generals convocatorias excepto lo noble don Joseph / Carta per trobarse en la ciutat de Caller segons en la retro escripta llista se compte qualas convocatorias son de la datta en Caller als 6 del present y corrent mes segons que lo ferman de llur mans. A c. 48v.

Don Salvador Carta

Don Melchior Cartta

Juacinto Serra Satta

Sebastian Serra

Pedro Serra

Juan Serra

Testimonis presents a dit entrego Antoni Corriga Marras nottari publich y Salvador Conjolu tots d.esta dita present vila de Sorgano y perque conste se ne continua lo present acte de quibus.

Antonius Corriga Marras publicus nottarius

Juan Maria Deyana Carta notarius scriba de Mandralusay /

55

1687 novembre 22, Atzara

Il notaio Giovanni Maria Deyana certifica che, per indisposizione dell'uf-

ficiale dell'incontrada di Mandrolisai, sono state rimesse di sua propria mano le convocatorie a Giuseppe, Tommaso e Sebastiano Serra Urru. Testimoni sono stati Agostino Manca e Gerolamo Fadda Satta.

A c. 49 Llista de las personas militars de la vila de Atzara a qui se han de remetre convocatorias.

Et primo Joseph Serra Urru.

Thomas Serra Urru.

Sebastian Serra Urru.

Antonius Lecca secretarius

Vui a 22 de novembre 1687 Atzara

Per mi nottari infraescrit se han presentat, y entregat à Joseph, Thomas, y Sebastian Serra Urru donzeills d.esta present vila de Atzara per la indisposissio del magnifich official d.esta real encontrada de Mandralusay las generals convocatorias segons en la dalt escripta llista se compte, qualas convocatorias son de la data en Caller als 6 del present, y corrent mes, segons que lo ferman de llur mans Thomas Serra, Joseph Serra, Sebastia Serra. /

A c. 49v. Testimonis presents al entrego de dita convocatorias foren presents Agusti Manca, y Geroni Fadda Satta d.esta present vila.

Hieronimo Fadda Satta

Agustin Manca testimoni

Juan Maria Deyana notarius scriba de Mandralusay /

56

1687 dicembre 15, Ghilarza

Giovanni Bachisio Onida Putzolu, ufficiale dell'incontrada di Parte Ocier Real, accusa ricevuta degli ordini viceregi e delle convocatorie per don Giuseppe e don Giovanni Stefano Madao, dichiarando di aver eseguito quanto richiesto, come appare dagli atti di consegna, che spedisce; aggiunge che altri militari del luogo, cioè don Antioco Efisio Madao e don Giovanni Battista Madao, vivono e risiedono rispettivamente a Busachi e a Genoni.

Passando ad altro argomento, lo scrivente ricorda di avere segnalato più volte la mancanza di uno scrivano nell'incontrada.

A c. 50 Excelentissimo señor

Haviendo reçibido la orden de Vuestra Excelencia con las convocatorias de don Joseph, y don Juan Estevan Madao, luego tengo effetuado lo que se me ordenava segun remitto los autos del entrego que con la misma orden se me manda remitir, y respecto de los demas militares de esta vila son don Antiogo Effis Ma-

dao que reside en la vila de Busaqui, don Juan Baptista Madao que tambien vive y reside en la vila de Genony que de todo doy cuenta a Vuestra Excelencia segun me lo tiene ordenado.

Excelentísimo señor, por muchas vezes tengo representado a Vuestra Excelencia la falta haçe a esta encontrada el no haver escrivano que por esto no se alisten las causas y demas requisitos; por donde no escuse con mi devido rendimiento ponerme a los pies de Vuestra Excelencia, suplicando se serva poner remedio en este caso. Guarde Dios la excelentísima persona de Vuestra Excelencia muchos años con el mayor ilustre de su grandeça. Guilarça, y decembre 15 de 1687.

Excelentísimo señor, postrado a los pies de Vuestra Excelencia, que muchas vezes beso.

Juan Bachis Honida Putzolu /

57

1687 novembre 10, Cagliari

Il viceré scrive all'ufficiale di Parte Ocier Real.

Official de la encontrada de Parte Ocier Real amat de Sa Magestat, salut, y dilectio. Per quant conve al servey de Sa Magestat que les lletres convocatories per lo Real, y General Parlament, que nos mana celebrar en lo present Regne, axi las de la prefata Real Magestat, com les nostres, les quals ab les presents os remetem [per a que] se donen, y entreguen a les persones a qui van dirigides, que son las contengudas en la llista que fermada dal secretari infraescrit axi be os remetem ab les presents. Pertant havem manat expedir les presents, per tenor de les quals diem y manam a vos sobredit official, per a que encontinent rebreu aquellas, atjau de donar, y entregar dites lletres convocatories à dites persones en dita llista expressades, mediant un notary de la vila en aquella contingudes, y ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de dita llista per a que conste de dit entrego; la qual iunt ab les presents nos tornareu à remetre ab lo cuidado, deligentia, y brevetat, que de vos se espera. Y si a cas se trobasen en dites viles algun altres militars ultra los contenguts en la predita llista nos ne dareu avis perque lis pugam enviar les convocatories. E no fassau lo contrary si la grassia regia teniu cara, y la pena de doscents ducats, que ab les presents os imposam, desitjau evitar. Datum en Caller als 10 de novembre de 1687. El duque de Monteleon principe de Noya.

A c. 51

Vidit Pastor regens

Registrata Lecca secretarius.

Lecca secretarius pro Gabella¹. /

¹ Sostanzialmente identico a doc. 19.

Il notaio ed ufficiale Onida Putzolu accusa ricevuta degli ordini viceregi, di due convocatorie e della lettera del re e si dichiara pronto ad obbedire a quanto gli viene richiesto.

A c. 51v. Die 12 mensis decembris anno Dominy 1687 Guilarça

La present, y retro escripta orde de Sa Excellencia juntament a las dos convocatorias y una lletra real son estadas entregadas à mi official infraescrit de la present encontrada de Parte Oçier Real, y haventlas rebudas ab lo degut decoro se deu fas de resposta promptus paratus obehir luego lo que se me ordena y axo responch, y lo ferme de propria ma.
Juan Baquis Honida Putzolu notarius /

Elenco dei militari domiciliati a Ghilarza. Segue dichiarazione del notaio Francesco Sanna, il quale certifica che don Giuseppe Madao di Ghilarza, residente a Ula Tirso, ha firmato ricevuta, di fronte all'ufficiale Onida Putzolu, della lettera regia e della convocatoria. Testimoni Paduano Porcu e Demetrio Pinna.

A c. 52 Llista dels militars a qui se remeten convocatorias, que son domiciliats en la vila de Guilarça

Et primo a don Juan Esteve Medao
Don Joseph Medao
Antonius Lecca secretarius

Die 13 decembris 1687 Ula

Lo noble don Joseph Madao de la vila de Guilarça, y resident en esta present vila conegut per lo nottari infraescrit ferma appoca al magnifich Juà Baquis Honida Putzolu nottari, y official de la encontrada de Parte Oçier Real present, que de aquell de present te hagut, y rebut dos lletras, à saber es una de Sa Magestat (que Deu guarde) y la altra convocatoria, e per ço ne ly fa, y ferma la present apoca segons que axi lo ferma de sa ma, y se continua la present apoca per mi infraescrit nottari.

Don Joseph Madao y Usay.

Testimonis foren Paduano Porcu, y Demetri Pinna de la vila de Guilarça.
Franciscus Sanna publicus notarius /

Il notaio Sanna certifica che don Giovanni Stefano Madao di Ghilarza,

residente a Busachi, ha firmato la ricevuta della convocatoria consegnatagli dal già menzionato Onida Putzolu. I testimoni sono gli stessi dell'atto precedente. Seguono nominativi di militari nati a Ghilarza e trasferitisi altrove: don Antioco Efisio Madao dimora a Busachi, mentre Giovanni Antioco Battista Madao è domiciliato a Genoni.

Dicto die, et anno Busaqui

A c. 52v.

Lo noble don Juà Esteva Madao de la vila de Guilarça, y resident en esta present vila de Busaqui, conegut per lo infraescrit nottari ferma apoca al magnifich Juan Baquis Honida Putzolu nottari, y official de la encontrada de Parte Ocier Real present que de aquell té rebut de present una lletra de convocatoria per mans de dit official y per haverla assi rebuda ne ly fa, y ferma la present apoca quala va fermada del dit noble, y de mi nottari infraescrit.

Don Juan Estevan Madao

Testimonis foren Paduano Porcu y Demetri Pinna de la vila de Guilarça.

Franciscus Sanna publicus notarius

Lista nomina dels militars naturals de la villa de Guilarça, y comorants en las vilas baix escriptas

Don Antiogo Effis Madao natural de esta vila y comorant en la de Busaqui. /

Don Juan Antiogo Baptista Madao natural de esta villa y comorant en la villa de Genony. A c. 53

Juan Baquis Honida Putzolu notarius publicus /

61

1687 novembre 17, Sassari

Don Felice Sanjust, governatore del capo di Sassari e del Logudoro, comunica al viceré che, ricevute le convocatorie per la città, ha provveduto alla consegna delle lettere ai destinatari ed ha spedito gli altri plichi nei vari territori per mezzo di quattro corrieri, affinché i messaggi pervengano con la richiesta rapidità. Tuttavia i corrieri sono poveri ed hanno usufruito solo di un sussidio; il Sanjust sollecita pertanto un intervento del viceré affinché il loro viaggio sia pagato. Il governatore aggiunge che mancano le convocatorie per don Antonio Quesada, fratello di don Francesco, Giuseppe Paduano ed il figlio dello stesso governatore; così pure non sono stati raggiunti alcuni cavalieri di Sorso.

La lettera si riferisce poi ad altra materia, ricordando la necessità, già segnalata, di un restauro della mura che cingono Sassari; infatti, essendo crollati o minacciando di cadere alcuni tratti, risulta praticamente inutile chiudere le porte durante la notte; analogo intervento è indispensabile per le carceri ed il palazzo reale, residenza dello stesso governatore.

A c. 54 Excelentísimo señor

Señor, al instante que recevi los pliegos de las cartas convocatorias, hize entregar luego en esta ciudad á los que se hallan, y passé a embiar los demas pliegos á las ciudades y demas lugares contenidos y para que fuesse con la brevedad que Vuestra Excelencia me lo manda, los he remitido con quatro correos por diferentes partes, y haviendo pedido a don Antonio Quesada satisfaciesse el trabajo de estos correos, no ha querido darles mas que un socorro hasta tener orden de Vuestra Excelencia por cuió efecto suplico á Vuestra Excelencia se sirva mandarle á dicho de Quesada pague el trabajo de estos pobres.

A c. 54v. Aquí han venido menos algunas convocatorias que son para don Antonio Quesada hermano de don Francisco, / Joseph Paduano, y mi hijo, tambien faltan algunas para los cavalleros de Sorso, se lo participo a Vuestra Excelencia segun me lo expressa en la orden.

Señor en meses passados di cuenta a Vuestra Excelencia como las morallas de esta ciudad querian acomodadas, y que se havian caido unos liensos de pared en que dava lugar de entrar y salir la jente a pie y por haver acontessido de nuevo el haver hazer caido otro pedaço de pared muy grande, y amenaza mayor ruina de forma que importa poco el sarrar las noches las puertas, lo pongo en notiçia de Vuestra Excelencia para que mande dar la providencia que combiene, suscediendo lo mesmo en las carceles, haviendo hecho el carcelero muchos memoriales por la seguridad de los presos, y haviendo recurrido al dicho Quesada, repite en todo la orden de Vuestra Excelencia, no escusando el suplicar a Vuestra Excelencia con todo rendimiento mande tam / bien reconocer el palacio real donde habito mandando se acomode, si quiera lo preciso para poder vivir por no tener una piessa de poder poner una cama que no se quiera remendada. Vuestra Excelencia como tan gran principe mandara disponerlo todo de calidad que no tenga mas que cansar a Vuestra Excelencia sobre este particular, quedando con el obsequio que devo á los pies de Vuestra Excelencia, cuiá excelentissima persona guarde Dios muchos años como sus criados de zeamos y hemos menester. Saçer y novembre 17 de 1687.

A c. 55 Excelentísimo señor, criado de Vuestra Excelencia que sus manos besa.
Don Felix Sanjust /

62

1687 novembre 8, Cagliari

Il viceré scrive al governatore di Sassari.

A c. 56 Lo duque de Monteleon, principe de Noya, virrey, llochinent y capita general. Spectable don Phelix Sanjust governador, y reformador dels Caps de Sasser, y Logudor amat conceller de Sa Magestat, ab correo a posta hos remetem ab les presents las lletras convocatorias per al Real, y General Parlament, que nos mana Sa Magestat celebrar en lo present Regne, axi las de dita Sa Magestat, com

nostras, per a que se donen, y entreguen aquelles a les persones de exa ciutat, y Cap de Sasser, y Logudor, y de la encontrada de Gallura à qui van dirigides, que son les contingudes en las llistas, que fermadas del secretary infraescrit axi be ab les presents se hos remet en a part; y perque conve al servey de la prefata Magestat que ab tota diligencia axi se effectue. Pertant havem manat expedir les presents per tenor de les quals vos diem, cometem, y manam que encontinent aquelles os seran presentades fassau dar y entregar dites lletres convocatories à dites persones en ditas llistas expressadas, ço es a los de exa ciutat mediant un ministre, y notary de exa governassio ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de la dita llista perque conste del dit entrego. Y les demes de les ciutats de dit Cap de Sasser, y Logudor, y de dita encontrada de Gallura las enviareu encontinent ab correo a posta per als veguers, potestats, regidors, y officials, perque cascú en sa jurisdissio las degan de entregar de la matexa manera per un ministre, notary y testimonis tocant acte de tot al peu de las ditas llistas, las quals iunt ab les presents me tornareu a enviar ab lo cuidado, y brevetat, que de vos confiam. Y si a cas se trobassen en exa dita ciutat, Cap, y encontrada alguns altres militars ultra los con / tenguts en las preditas llistas, nos ne dareu avis perque lis pugam enviar las convocatorias, que per no tenirne notissia se dexan de enviar. Y no fassau lo contrary si la grassia regia teniu cara. Datum en Caller als vuyt de novembre de 1687. A c. 56v.

El duque de Monteleon principe de Noya.
Vidit Pastor regens.
Registrata Lecca secretarius.
Lecca secretarius pro Gabella.
(Sigillo)

63 *1687 novembre 12, Sassari*
Per ordine di don Felice Sanjust, il segretario della Reale Governazione, Bernardino Sara, informa il viceré che, giunte da Cagliari le lettere per la celebrazione del Parlamento insieme all'elenco dei convocati, lo stesso governatore ne ha immediatamente predisposto la trasmissione ai destinatari abitanti in città (eccettuati i defunti e gli assenti) per mezzo di notai, alguazili e testimoni. Inoltre, sempre eseguendo le disposizioni del Sanjust, il Sara ha curato l'invio, tramite i corrieri, dei plichi indirizzati alle città ed ai villaggi del distretto. Segue lista dei convocati di Sassari.

Orden del expectable governador de los Cavos de Sasser, y Logudoro, para despachar, y entregar las convocatorias que se han despachado para los ministros, y demas de los referidos Cavos. /
Die decima secunda novembris 1687 Sasser. A c. 57

Lo molt expectable señor gobernador don Felix Sanjust per venir à ell dirigi-

des les retroscriptes lletres de Sa Excellencia despachades per cancelleria, havent rebut aquelles ab correo a posta junt ab les lletres convocatories per lo Real y General Parlament, que se dehuen de entregar en la present ciutat à totes les perssones contengudes en la llista fermada del secretari de la llochtinencia general y Real Audiencia, que se es rebuda junt ab dictes lletres, que havent vist Sa Senoria lo que Sa Excellencia li ordena y mana, respon promptus, y sens intervallo de temps te manat entregar mediant notaris d.esta Real Governacio, alguazirs y testimonis dictes lletres convocatories à totes les perssones que compte la referida llista, exceptuats los que se troban morts y per los demes que restan ausents, y remissio de totas las demes que contenen los plechs que se son rebuts per Gallura, Galtelli y demes ciutats y villes de aquest districte, te manat al secretari infraescript per a que despache las ordens necessarias respectivament, porque se pugan remetre ab diverssos correos segons mana Sa Excellencia, y de tot se ne continue les actes necessaris segons lo tenor de la present orde de quibus.

Bernardinus Sara secretarius /

- A c. 58 Llista de les persones de la ciutat de Sasser a les quals se han remes convocatories per lo Real, y General Parlament celebrarà en lo present Regne lo excellentissim senor duque de Monteleon, virrey, y capita general del present Regne de Zerdena, e son los següents
Et primo al expectable don Felix Sanjust governador dels Caps de Sasser y Logudor.
Altra al noble y magnifich don Juan Manca Basteliga assessor del civil de la Real Governassio de Sasser.
Altra al noble y magnifich don Juan Baptista Cugia proadvocat fiscal de dita Real Governassio.
Altra al noble, y magnifich don Francisco Quesada assessor del criminal de dita Real Governassio.
Altra al noble, y magnifich don Gavy Lipery Villino.
Altra à don Francisco Lipery Villino.
Al illustre marques de Vila Rios.
Al illustre marques de Moras.
Al illustre marques de Monte Mayor.
Al baro de Ossy.
A don Pere Gambella baro de Sorso.
A don Matheo Pilo baro de Putifigary.
A don Francisco Martinez Zonza senyor de Muros.
A don Francisco Pilo.
A don Juan Antony Martines Casagia.
A don Antony Manca Delarca baro de Monty.
A don Juan Pilo Passamar.
A don Joseph Pilo Aquena.

A don Joseph Pilo y Manca.
A don Andres Pilo, y Manca.
A don Geronimo Loreto.
A don Gavino Mallano.
A don Juan Tola.
A don Juan Baptista Tola.
A don Carlos Alivesy.
A don Juan Antony Fundony.
A don Juan Fundony.
A don Joseph Fundony.
A don Antonio Casalabria.
A don Simon Farina.
A don Francisco Liperi Paliacho.
A don Antonio Quesada Ribadeneira.
A don Trano Quesada Ribadeneira.
A Francisco Paduano.
A Francisco Paduano fill de Gavy.
A don Juan Delarca.
A don Juan Pilo Andrada.
A don Joseph Pilo fill de dit don Juan.
A don Pere Cugia.
A don Juan Francisco Sanatello Paliacho.
A don Gavino Navarro.
A don Juan Antony Martines Pilo.
A Juan Baptista Sequy.
A Paulo Delogu, y Castelvy /.
A don Juan Francisco Sanatello.
A Pere Delogu.
A Juachim Deliperi Sucharello.
A don Juachim Deliperi Villino.
A Quirigo Machocu.
A Llorens Sampero.
A don Juan Pilo Aquena.
A don Juan Antony Esgrecho.
A don Diego Muxiga fill de don Ignassi.
A don Jayme Manca Zona.
A Gavy Calcinagio.
A Pedro Calcinagio.
A don Simon Figo.
A don Francisco Figus.
A don Juan Grixony.
A don Manuel de Castelvy.
A don Martin Murgia.

A c. 58v.

A don Gaspar Manca.
A don Juan Grixony de Oçier.
A Francisco Diego Passamar.
A don Gavino Loreto.
A don Juan Baptista Denurqui.
A don Diego Richo.
A don Juan Garrucho.
A Francisco Salvino.
A don Gavino Manca, y Zonza.

Lo molt reverent en Christo pare arquebisbe de Sasser.
Al venerable amat de Sa Magestat prior de Bonarcado.
Los venerables y amats de Sa Magestat lo dagà, canonjes, y Capitol de la santa Iglesia turritana.
Als venerables inquisidors, com abbats de San Miquel del Plano.
Los amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Sasser.
Lo egregy conde de Turalba, y per sa ausentia à son regidor.
Antonius Lecca secretarius¹ /.

64

1687 novembre 13, Sassari

Bernardino Sara, segretario della Reale Governazione, certifica che gli attuari del medesimo organismo, Lazzaro Pettinado, Bartolomeo Biondo, Proto Carta e Giovanni Andrea Rodriguez, gli hanno riferito sulla consegna delle convocatorie, eseguita tramite l'alguazile maggiore (il capo della gendarmeria) Pietro Pilo. Testimoni Giovanni Antonio Pira e Antonio Delogu. Non sono state rimesse le lettere destinate a deceduti, segnati nell'elenco con la sigla M (morto), e quelle inviate a persone assenti, nelle cui mani tuttavia verranno quanto prima.

A c. 59 Die decima tertia novembris 1687

Certifiqué y fas fe de veritat yo Bernardy Sara secretari d.esta Real Governassio en execussio de la orde à mi donada per lo molt expectable señor gobernador don Felix Sanjust inseguint la que te de Sa Excellencia, de com vuy dia present tinch entregat ab assistencia del alguazir magior Pere Pilo, que lo es de dicta Real Governassio, y per testimonis Juan Antony Pira y Antony Delogu, les lletres convocatories de Sa Magestat (Deu lo guarde) y de Sa Excellencia al molt expectable señor gobernador don Felix Sanjust, al illustrissim y reve-

¹ Cfr. A c. 12v.-13: rispetto a quell'elenco non figurano qui i nomi di Michele e Angelo Pinna, mentre i seguenti nominativi risultano contrassegnati dalla lettera M (mort o muerto): Gerónimo Loreto, Simone Figo, Gavino Loreto, Diego Richo, Francesco Salvino.

rendisim señor arquebisbe turruta, als venerables inquisidors com a abats de Sa-
cargia, als nobles y magnífichs concellers d.esta illustre y magnífica ciutat, al
illustre Capítol turruta, als nobles y magnífichs doctor don Juan Manca, don
Francisco Quesada, don Juan Bautista Cugia y al noble don Joseph Pilo
Manca y per totas las demes perssonas militars contengudas en las retrospectiva
llista. Fan relassio y referexen en poder de mi secretari Lazaro Petinado, Bar-
tholome Biondo, Propto Carta, y Juan Andreu Rodrigues actuaris de esta Real
Governassio inseguint axi be la orde se lis ha donat per sa molt expectable se-
ñoria, haver entregat à quiscú respective dites convocatories ab assistencia de
un alguazir y dos testimonis, exceptuats alguns que son rubricats en la margie
de dicta llista y segnalats ab la lletra (M) per ser passats d.esta [a] millor vida,
y alguns que se troban ausents se enviaran ab tota brevetat per a que vingan a
sas mans, de tot lo qual ne done la present certificadoria que va fermada de ma
mia. Saser dia y ayn ut supra.
Bernardinus Sara secretarius /

65 1687 novembre 12, Sassari

*Don Felice Sanjust, governatore di Sassari e delegato del viceré, scrive agli
ufficiali ed ai ministri di giustizia che operano a Ozieri, Bono, Bolotana, Be-
netutti, Borore, Bitti, Galtelli e Orani rimettendo loro le convocatorie ed or-
dinando di consegnarle ai rispettivi destinatari nei villaggi. Un notaio accom-
pagnato da due testimoni certificherà l'avvenuta ricezione in calce a ciascuna
lista; il tutto dovrà essere restituito con sollecitudine al presentatore per es-
sere quindi rimesso al viceré. Si conclude con il monito a non omettere nulla
di quanto stabilito, sotto pena di 200 ducati. Si ordina infine di verificare se
esistano altri militari non segnalati e di inviarne eventualmente un elenco.*

Lo gobernador de Sasser y delegat de Sa Excellencia

A c. 60

Als amats de Sa Magestat, official y demes ministres de justicia, respetivament
exercints en las villas de Ocier, Bono, Bolotana, Benetuty, Borole, Bity, Galtelli,
Orany salut y dileccsio, en conformitat de lo que me ordena Sa Excellencia ab
lletras dels vuit de corrent, despachades per chanchelleria ab correo a posta,
se hos remeten ab les presents respective las lletras convocatorias per lo Real
y General Parlament que Sa Magestat, Deu lo guarde, mana celebrar en lo pre-
sent Regne, per a que se entreguen dites convocatories a les persones de aque-
xias villas respective que son las que contenen las llistas inclusas en los plechs
que a part se remeten, y perque axi se execute vos ordene y mane expressament
que encontinent vos seran entregades, fassau dar y entregar dictes lletres con-
vocatories à les perssones en dictas llistas expressadas, mediant un ministre y
notari ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de dicta llista per a que
conste del dit entrego, la que restituhireu al presentador junt ab les presents y

ab tota brevetat per a que se pujan remetre a Sa Excellencia segons axi lo mana y no fassau lo contrari pena de dosents ducats. Datum en Saser als 12 de novembre 1687. Post datum y trobantsi altres militars me remitireu llista de aquells.

Don Felis Sanjust

Sara secretarius pro nobile de Francisco et Pilo /

66

1687 novembre 18, Ozieri

Il notaio Diego Lavagna dichiara di aver presentato l'ordine del governatore Sanjust (vedi documento precedente) a don Gavino Sotgiu Manca, ufficiale dell'incontrada di Montacuto. Questi, dichiaratosi pronto e disposto ad eseguire quanto stabilito, ha rimesso le convocatorie alle persone indicate nell'elenco.

A c. 60v. Die 18 de novembre 1687 Ocier

La present y retroscrita orde del molt respectable señor governador y reformador de les presents Caps de Sacer y Llogudor a.ssidò presentada y entregada al noble don Gavi Sotgiu Manca official de la present encontrada de Montagut, lo qual vist y hoit lo tenor de la present ab lo degut acapte que se deu a.ssa Señoria, fa de resposta promptus et paratus y en effectuasio de aquella te entregat a cadascu de los continguts en la llista las convocatorias, de lo qual se fa fe al peu de aquella, y aco fa de resposta, y ferma de.ssa ma.

Don Gavj Sotgiu Manca

Diego Lavaña nottarius

67

1687 novembre 19, Bitti

Giovanni Battista Pala Folguery, pubblico notaio e scrivano, certifica di aver trasmesso l'ordine del governatore Sanjust ad Antonio Ambrogio Meli, maggiore del villaggio di Bitti, il quale ha rimesso le convocatorie a ciascuno dei presenti nel relativo elenco, eccettuati i fratelli Carlo Satta (coniugato e domiciliato ad Illorai) e don Giorgio Satta (coniugato e residente a Bolotana). Le lettere ad essi indirizzate sono state affidate con una ricevuta a don Antonio Fois che è in partenza per quei villaggi e provvederà alla consegna. Testimoni dell'atto, oltre al Meli, Giuseppe Meli Burrai e Dionigi Doneddu Mannu.

Die decima nona mensis novembris 1687 Bittj

La present y retroscripta orde del molt respectable senor governador y reformador de les presents Caps de Saçer y Logudor es estada presentada y entregada a Anton Ambros Mely major de la present vila lo present ayn y en hau-

sentia del official Juan Luis Deledda Casu jutgie hordinari de la present encontrada lo qual vist y hoit lo tenor de la present respon ab lo degut acapte se deu a Sa Senoria promptus et paratus en effectuassio de aquella te entregat a cascu de los continguts en la llista de las convocatorias, exepto la del noble don Carlos Satta de la present vila y domiciliat en la vila de Illoray per ser casat en aquella, y del noble don Jordi Satta de la present vila de Bitti per ser casat en la vila de Bolotona y comorant en aquella, las quals convocatorias dels dits don Carlos y don Jordi germans. per ser absents de la qual se son aquellas entregadas al noble don Anton Fois ab una rebuda per entregar.las aquellas als dits nobles Satta que esta de prompta / partida de la present vila de Bittj a las ditas vilas de Illoraj y Bolotona; presents per testimonis Joseph Melj Burraj que no ferma y Dionisj Doneddu Mannu de la present vila que ferma, y no ferma lo dit Melj major per no saber escriure y ferma lo notari y escriva infraescript. Dionisio Doneddu Mannu soy testigo.

A c. 61

Joan Baptista Pala Folguery publicus notarius et scriba.

68 1687 novembre 9, Galtelli

Il notaio Giovanni Antonio Congiu dichiara di aver consegnato l'ordine del governatore Santjust a Carlo Marras, maggiore di Galtelli. Questi, a sua volta, ha rimesso le convocatorie a ciascuno dei presenti nel relativo elenco, fatta eccezione per don Giovanni Battista Pinna Guiso, don Giuseppe Pinna Guiso (domiciliati ad Orosei) e don Bartolomeo Pinna Guiso (domiciliato a Bitti). Le lettere loro indirizzate sono state affidate al donzello Ignazio Guiso Tolo perché le consegna prontamente ai destinatari. Testimoni, oltre al Marras, Giovanni Angelo Goddy e Valerio Carta.

Jhesus. Die de nou del mes de novembre 1687 Galtelli

La retroescripta horde del molt expectable señor governador y reformador dels Caps de Sasser, y Logudor, es estada presentada, y entregada a Carlos Marras mayor lo present ain y en la vila de Galtelly per la absensia del official Joseph Moni Satta, jutgie ordenary del marquesat de Albis, hoida la qual ab lo degut acapte, y reverensia que a.ssa Segnoria se deu prontus paratus, y en effectuassio de aquella te entregat a cascu de los contenguts en la lista de las convocatorias, ecepto la del noble don Juan Baptista Pinna Guiso, don Joseph Pinna Guiso de la present vila, domisiliats en la vila de Orosey, y don Bertholomes Pinna Guiso de la present vila, domisiliat en la vila de Bitty, las quals convocatorias dels dits nobles don Juan Baptista Pinna Guiso, don Joseph Pinna Guiso, y don Bertholomes Pinna Guiso, aquellas se son entregadas a Ignasy Guiso Tolo donzell de la present vila, ab una rebuda enpero de entregar.las als dits nobles Pinnas Guiso luego, y sin delassio alguna; testimonis presents a ditas cosas son las perçonas de Juan Angel Goddy, Valery / Carta de la present

A c. 61v.

vila, los quals per no saber escriure no ferman, ny ferma lo dit Carlos Marras major per no saber escriure, y ferma lo escriba de la cort infraescribit.
Juan Antoni Congiu notarius de causa et scriba

69

1687 novembre 21, Orani

Il notaio Ignazio Aioni Carta dichiara che l'ordine del governatore Sanjust è stato consegnato a Giovanni Maria Angioy Matza, maggiore di Orani, il quale ha rimesso le convocatorie a ciascuno dei destinatari presenti nel relativo elenco, eccetto Pietro Pau Angioi, Giovanni Diego Serra (defunti) e Demetrio Gaia, domiciliato a Bottidda: la lettera indirizzata a quest'ultimo viene consegnata con ricevuta a Michele Angioi, incaricato di recapitarla. Testimoni dell'atto, oltre allo stesso maggiore, Pietro Bau Soro e Sebastiano Bellone Mura.

Die 21 de novembre 1687 Orani

La antescrita orde del molt expetible señor governador dels Caps de Sasser, y Llogudor es estada presentada a Juan Maria Angioi Matza, mayor de la present vila lo qual havent entes la tenor de aquella ab lo degut acapte respon promptus obeir lo que se li mana, y en effectuasio de aquell te entregat a cascu dels conteguts en la llista las lletras convocatorias excepto la dels quondam Pere Pau Angioy, y Juan Diego Serra, per ser aquells passats d.esta vida a la altra, y axi be la de Deometri Gaya per ser domiciliat en la vila de Bottidda, la qual convocatoria se es entregada a Miguel Angioi donzell mediant rebuda, per entregar.las a dit Gaya, essents presents per testimonis Pere Bau Soro, y Sebastia Bellone Mura de la present vila, y dit major ferma de sa ma.

Juan Maria Angioy Matza major

Ignacio Ayony Cartta notarius et scriba

70

1687 novembre 22, Benetutti

Giovanni Usai Dente, maggiore di Benetutti, dichiara di aver ricevuto l'ordine del governatore Sanjust e di aver provveduto direttamente alla consegna della convocatoria indirizzata a don Pietro Diego Carta. Testimoni Domenico Manca e Giovanni Lay Tola. Lo stesso ufficiale segnala che non sono pervenute lettere per don Giovanni Antonio e don Giovanni Battista Minutily.

Die 22 de novembre 1687 Benetuty

La retrospectiva provisio de Sa Señoria es estada presentada a Juan Usay Dente major d.esta vila, y ab la reverencia que deu respon promptus, y en effectuasio de lo que mana, te entregat la convocatoria a don Pedro Diego Carta en pre-

sensia per testimonis Domingo Manca, y Juan Lay Tola, y faltan las de don Juan Antony, y don Juan Baptista Minutily, y perque no hi ha notari ni escriba se es valgut de un escrivent.

Juan Usay Dente, major /

71 1687 novembre 22, Bono
Lo scrivano Giovanni Maria Pira dichiara che l'ordine del governatore Sanjust è stato presentato a Stefano Escanu, maggiore del villaggio, il quale ha prontamente consegnato la convocatoria a Costantino Gaya. Testimoni Giovanni Luchu e Matteo Soro. Precisa inoltre che manca la lettera per don Giovanni Ledda Sini.

Die 22 de novembre 1687 Bono

A c. 62

La presente y retro escrita provision del molt, y expetable senor governador, y reformador dels Caps de Sacer y Lloudor es estada presentada a Estefan Escanu magior de la presente villa lo present ain, a la qual fas de resposta, prontus, y paratus, y en efetuasio y execusio de lo que se ly mana, se ha transferit en casa de Constanty Gaya dongel, en compania de testimonis Jua Luchu, y Mateu Soro de la present villa, en presentia dels quals te entregat la convocatoria a Constantino Gaya dongel, y falta de enbiar la de lo noble don Juan Ledda y Sini, y axo fas de resposta y per no saber escriure no ferma y per el lo escriba enfra escrit.

Juan Maria Pira scriba

72 1687 novembre 23 Bolotana
Lo scrivano Lorenzo Manconi Ortu dichiara che Sebastiano Masala, maggiore di Bolotana, ha consegnato le convocatorie a don Gavino Fois, a Pietro Paolo Scarpa e a don Demetrio Fois; quella indirizzata a Giovanni Battista Carta Sucharello è stata inviata a Bortigali, dove l'interessato ha il domicilio. Testimoni l'artigiano Pietro Paolo Pittalis e Antioco Buda.

Die 23 de novembre 1687 Bolotona

La presente, y retro escrita proviçio del molt, y espetable senor governador, y reformador dels Capos de Saser Lloudor es estada presentada a Sebastian Masala major lo present ain en la present vila, a la qual fas de risposta prontus, y paratus, y en efetuaçio, y esecuçio de lo que se li mana se ha transferit en las casas dels don Gavino Fois, de Pedro Pablo Scarpa donzell, y de don Deometrio Fois, y la de Juan Baptista Carta Sucharello se ha embiat a la vila de Bortigaly per ser ally domisiliat, qualls lletras se han entregat en presencia pro testimonis de las personas de mestre Pedro Pablo Pittalis, y Antiogo Buda tots

de esta vila y axo fas de risposta, y per no saber escriure no ferma, y per el lo ferma el enfra escrit.
Lorens Manconi Orttu scriba /

73

1687 novembre 24, Borore

Lo scrivano pubblico Giacomo Sanna certifica di aver trasmesso gli ordini del governatore Sanjust a Leonardo Manunta, maggiore del villaggio di Borore, il quale a sua volta ha consegnato la convocatoria a don Pietro Mallano. Testimoni dell'atto sono stati Pietro Giovanni Angioni e Demetrio Salaris.

A c. 62v. Die 24 de novembre 1687 Borore

La present y retro escripta provisio del molt espetable señor governador y señor reformador dels Caps de Saser j Logudor es estada presentada per mj enfra escrit a Leonard Manunta magior lo present an en la present villa lo qual fa de resposta en lo acate que a.ssa Senoria se deu prontus paratus j en fetuasio de la present te notificat lo tenor de aquella en cara de don Pedro Mallano la qual letra se li es entregat per testimonis de las personas de Pere Joan Angionj j Deormitio Salaris de la present villa, j azo fa de resposta j per no saber escriure ferma lo enfra escript.

Jajme Sanna publicus scriba /

74

1687 novembre 18, Ozieri

Lista dei militari di Ozieri cui vanno rimesse le convocatorie. Nella successiva dichiarazione del notaio Diego Lavagna l'ufficiale di Ozieri, don Gavino Sotgiu Manca, attesta di essersi recato, unitamente allo stesso notaio, nelle abitazioni delle persone indicate dall'elenco, alle quali ha consegnato le lettere. Presenti come testimoni Pantaleo Langiu e Gavino Manedda.

A c. 63 Llista de las convocatorias remesas per los militars de la vila de Oçier

Et primo a don Antoni Manca Prosperi.

A don Gaspar Manca Prosperi.

A Phelipe Sucharello.

A Juan Matheo Sucharello.

A don Juan Geronimo Lado.

A don Gavino Soggiu.

A don Pablo Grixoni Soggiu.

A don Antoni Delmestre.

A don Juan Grixoni Della Bronda.

A don Antonio Lado.

A don Jayme Tola.

A don Francisco Roig.
A Phelipe Satta.
A don Antonio Soliveras.
A don Salvador Soggiu.
A Francisco Satta.
A Angel Tola.
A Francisco Delmestre. /
A Sevastian Tola.
A Pedro Grixoni.
A Francisco Delmestre, y Sanna.
A Pedro Delmestre, y Sanna.
A Jayme Satta de Anela.
A Llorens Delmestre¹.

A c. 63v.

Antonius Lecca secretarius

Die 18 de novembre 1687 Ocier et cetera.

Hase fee, y testimonio de verdad el noble don Gavino de Sotgiu Manca official de la present villa, y encontrada de Montagudo de como se ha transferido en compañia del nottario infraescrito y testigos baxo nombrados en las casas y habitaciones de los contenidos y expressados en la presente lista j tiene entregado de uno en uno las / convocatorias en fee de lo qual firma de su mano y por testigos Pantaleo Langiu, y Gavino Manedda de Ocier.

A c. 64

Don Gavino Sotgiu Manca
Diego Lavaña nottario /

75

1687 novembre 19, Bitti

Il notaio Giovanni Battista Pala Fulgheri certifica che, in compagnia di Antonio Ambrogio Meli, maggiore di Bitti e giudice ordinario dell'incontrada, si è recato nelle abitazioni delle persone indicate nella lista, alle quali ha consegnato le convocatorie. Quelle destinate a don Carlo Satta (domiciliato ad Illorai) e a don Giorgio Satta (dimorante a Bolotana) sono state affidate a don Antonio Fois Manca che sta per recarsi nei due villaggi e che rilascia ricevuta. Si dichiara inoltre che a don Bartolomeo Pinna Guiso di Galtelli, abitante a Bitti, non è stata rimessa la lettera in quanto non figura nell'elenco. Testimoni degli atti sono stati Dionisio Doneddu Mannu e Giuseppe Meli Burrari.

¹ Cfr. A c. 14-14v.: rispetto a quell'elenco, invece del nome Geronimo Lado, risulta Juan Geronimo Lado.

A c. 65 Llista de las convocatorias remesas per los militares de la vila de Bitti
Et primo don Antoni Satta.
A don Felix Satta.
A don Joseph Satta.
A don Juan Baptista [...]¹.
A don Antoni Fois, fill de don Honofri Fois de Bolotena.
A don Jordi Satta.
A don Carlos Satta, fill de don
Antonius Lecca secretarius

Die decima nona mensis novembris 1687 Bittj

Haçe fee de veritat Antoni Ambros Mely major de la presente vila lo present ain, y jutgie hordinari de la present encontrada en hausentia del oficial Juan Luis de Ledda Casu de com se es transferit en compaignia dei nottari y escriva y testimonis infraescrits en las casas y habitassions de los continguts y expresats en la present llista y te entregat de uno en uno las convocatorias excepto la del noble / don Carlus Satta de la present vila, y domiciliat en la vila de Illoray per ser casat en aquella y del noble don Jordy Satta de dita villa de Bittj per ser casat en la vila de Bolotona y comorant en aquella, las quals convocatorias de los dits don Carlus y don Jordi Satta germans, per ser ausents de la present vila se son aquellas entregadas al noble don Antoni Fois, ab una rebuda per entregarlas aquellas als dits nobles Sattas, que està de prompta partida de la present vila a las ditas vilas de Illoray y Bolotona; mes se certifica que al noble don Bartolomes Pinna Guiso de la vila de Galtellj y morador en la present vila, no se le à entregat convocatoria per no averne ni està en la present llista; en fe y testimonio de lo qual se fa la present certificatoria, presents per testimonis a dites coses Dionisi Doneddu que ferma y Joseph Meli Burraj que no ferma ni meins ferma lo dit Antoni Ambros / Melj major per no saber escriure y ferma

A c. 66 lo nottari y ecriva infraescrit.
Dionisio Doneddu Mannu so testimonio
Joan Baptista Pala Fulguery publicus notarius et scriba

Reçivo del maior de la villa de Bitti Antonio Ambroçio Mele las convocatorias de Su Excelencia que ban a don Jorge Satta y don Carlus Satta mis cuñados, cuias les entregare a cada huno en su distrito por allarme de prompta partida para la villa de Bolotana y Illoray, en fe de lo qual ago la presente por descargo de dicho maior hoy en Bitti en los dies y nueve de noviembre del año de mil y seiscientos ochenta y siete.
Don Antonio Fois y Manca /

¹ Cfr. A c. 15-15v.: stessi nominativi. In entrambi i casi un Juan Baptista è indicato senza cognome.

Il notaio Giovanni Antonio Congiu certifica che, insieme a Carlo Marras, maggiore del villaggio, si è recato nelle case delle persone indicate in elenco per rimettere loro le convocatorie. Dichiara inoltre che quelle destinate a don Giovanni Battista Pinna Guiso, don Giuseppe Pinna Guiso e don Bartolomeo Pinna Guiso sono state affidate a Ignazio Guiso Tolo perché le rechi a Orosei e Bitti. Testimoni Giovanni Angelo Goddi e Valerio Carta.

Lista de las convocatorias remesas per los militares de la vila de Galtelli

A c. 67

Et primo a Ignaci Guiso Tolu.

A Leonardo Guiso Tolu.

A Pedro Moncerrate Guiso Tolu.

A Andres Guiso Tolu.

A don Juan Baptista Pinna Guiso.

A don Jayme Sotgiu Manca.

A don Joseph Pinna Guiso.

A don Bartholome Pinna Guiso.

A don Joseph Minutili.

A Francisco Ignacio Guiso¹.

Antonius Lecca secretarius

Jhesus. Die 19 de novembre 1687 Galtelli

Fas fe de veritat yo escriva de la cort infraescript de com Carlos Marras mayor de la present vila si es transferit perçonalment junt ab lo escriva infraescript, y dels testimonis baix escripts, ser anats en las casas, y abitassions dels contenguts en la present lista y te entregat a cada qual respective / las convocatorias, eçcepto las convocatorias dels nobles don Juan Baptista Pinna Guiso, don Joseph Pinna Guiso, y don Bertholomes Pinna Guiso, las quals se son entregadas à Ignacj Guiso Tolo donzel per a que las entregue luego a eills per ser ausents en las vilas de Orosey y Bitty segun mes llargament se continua en la dita orde del molt expetable señor governador, presents per testimonis son las perçonas de Juan Angel Goddy, y Valery Carta de la present vila de Galtelli, los quals per no saber escriure eills ny lo dit magior no ferman, y ferma lo escriva infraescript.

A c. 67v.

Juan Antoni Congiu notarius de causa /

Il notaio Congiu, seguendo le disposizioni del governatore Sanjust, di-

¹ Cfr. A c. 15v.: le liste contengono gli stessi nominativi.

chiara che i nativi del villaggio che mancano nell'elenco e che non hanno ricevuto le convocatorie sono: don Francesco Sotgiu Manca (figlio del nobile Giacomo Sotgiu Manca) che vive a Galtelli; don Pietro Pasquale Sotgiu Manca (figlio dello stesso don Giacomo), che vive a Cagliari; il donzello Francesco Guiso Tolo (figlio del fu Antonio Michele Guiso Tolo), anch'egli trasferitosi a Cagliari; don Giovanni Guiso Pinna e don Pietro Guiso Pinna, dimoranti a Orosei.

A c. 68 Jhesus. Die 19 de novembre 1687 Galtelly

Fas fe de veritat yo escriba de la cort infraescript, de com, seguint lo tenor del molt espetable señor governador dels Caps de Saser, y Logudor, que los militars que son naturals que no se troban escripts en la lista, que se remeten, los militars que no se son remesas las convocatorias son los siguients, don Francisco Sotgiu Manca, fill del noble Jaime Sotgiu Manca, bive en esta vila de Galtelly, mes don Pedro Pasqual Sotgiu Manca fill del dit noble don Jaime Sotgiu Manca, bive en la ciutat / de Caller, Francisco Guiso Tolo donzel, fill del quondam Antoni Miguel Guiso Tolo donzel de Galtelly e bive en Caller, mes lo noble don Juan Guiso Pinna de la vila de Orosey, y don Pedro Guiso Pinna de la vila de Orosey, ambos biven en dita vila de Orosey, a tots los quals no se ha remex las convocatorias de las quals cosas fidem facio, de quibus.

A c. 68v.

Juan Antonio Congiu notarius de causa. /

78

1687 novembre 21, Orani

Elenco di militari di Orani ai quali sono state rimesse le convocatorie. Nella successiva dichiarazione, il notaio e scrivano Ignazio Aioni Carta certifica che, in presenza sua, del maggiore Giovanni Maria Angioy Matza e dei testimoni Pietro Bau Soro e Sebastiano Bellone, si è proceduto alla consegna delle convocatorie ai destinatari, eccettuati Pietro Paolo Angioy e Giovanni Diego Serra, defunti. Le lettere sono state restituite al corriere; quella diretta a Demetrio Gaia, domiciliato a Bottidda, è stata affidata, mediante ricevuta, al donzello Michele Angioy che è incaricato di recapitarla. Sono altresì domiciliati nel villaggio Giacomo Sotgiu Sini di Pattada e Filippo Angioy (figlio del suddetto Pietro Paolo): i loro nominativi non sono compresi nell'elenco.

A c. 69 Lista de las convocatorias remesas per los militars de la vila de Orany

Et primo a don Juan Angioy.

A Juan Maria Angioy.

A Pedro Pablo Angioy.

A Pedro Francisco Angioy.

A Deometrio Gaya.

A Miguel Angioy¹.
A Juan Diego Serra.

Antonius Lecca secretarius.

Die 21 de novembre 1687 Orani

Las convocatorias de los contenidos en la presente lista se han entregado a cada uno la suya mediante los infraescritos mayor y escrivano, y testigos, excepto las de los quondams Pedro Pablo Angioy, y Juan Diego Serra por haver pasado de esta para la mejor vida, y la de Deomitrio Gaya, por ser domiciliado en la villa de / Bottidda, que se ha entregado a Miguel Angioy donzeill mediante recibo que queda en poder del infraescrito mayor que ha provehido entregarla a dicho Gaya, y las de dichos quondams Angioy, y Serra, se han reintregado al mesmo correo, y llevador de esta, y a mas de los contenidos en la presente lista, se hallan en la presente villa domiciliados el noble don Jaime Sotgiu Sini de la villa de Patada, y Phelipe Angioy hijo del dicho quondam Pedro Pablo Angioy donzeill, de lo que hazemos fe nosotros infraescritos y dicho entrego de dichas convocatorias se ha hecho siendo presentes por testigos Pedro Bau Soro, y Sebastian Bellone de esta villa en presencia de los quales se ha entregado con la orden del muy / expetable señor governador de los Cabos de Sasser, y Logudoro, delegado de Sa Excelencia, segun que assi lo firmamos de nuestras manos die, y año susdicho.

Juan Maria Angioy Matza major
Ignacio Ayony Cartta notarius et scriba /

79

1687 novembre 22, Benetutti

All'elenco dei militari di Borore, Bono e Benetutti segue la dichiarazione di Giovanni Denti Usai, maggiore del villaggio, il quale fa fede di aver consegnato la convocatoria a don Pietro Diego Carta; testimoni Domenico Manca e Giovanni Lay Tola; mancano le lettere per don Giovanni Antonio e don Giovanni Battista Minutili.

¹ Cfr. A c. 14v. Tra i nomi dei convocati figurano esponenti della famiglia Angioy, Angioi, antenati di Giovanni Maria, capo del movimento antifeudale del 1793-96, appartenente in effetti ad una famiglia originaria di Orani: cfr. le voci su esponenti di questa famiglia in V. Del Piano, *Giacobini moderati e reazionari in Sardegna. Saggio di un dizionario biografico 1793-1812*, introduzione di L. Del Piano, Cagliari, 1998; F. Francioni, *Giuanne Maria Angioy intrè istòria e istoriografia*, in *Limbas giòghende e imparende. Sa didàtica dae sa teoria a sa pràtica*, a cura di M. V. Migaleddu Ajkabache, L. Rosenkranz, S. Sfoldello, Sassari, 2012, pp. 55-78, in particolare la p. 55.

A c. 71 Llista de las convocatorias remesas per los militares de las vilas de Borole, Bono, y Benetuti
Et primo a don Pedro Mallano de Borole.
A Constantino Gaya de Bono.
A don Pedro Diego Carta de Benetuti.

Antonius Lecca secretarius

Die 22 de novembre 1687 Benetuty

Haze fee Juan Denty Usay mayor de esta vila qualmente ha entregado la convocatoria á don Pedro Diego Carta, en presencia por testigos Domingo Manca, y Juan Lay Tola de esta dicha vila, y faltan las de don Juan Antonio, y don Juan Baptista Minutuli, y por no haver notario ny escrivano, se ha valido dicho mayor de un escrivente, dia y año ut supra.

Juan Usay Dente mayor

80

1687 novembre 22, Bono

Stefano Escano e Giovanni Maria Pira, rispettivamente maggiore e scrivano del villaggio, fanno fede di aver consegnato la convocatoria al donzello Costantino Gaia, in presenza dei testimoni Giovanni Luchu e Matteo Soro; manca invece la lettera per don Giovanni Ledda Sini.

Die 22 de novembre 1687 Bono

Hasemos fé nosotros Estefan Escano, y Juan Maria Pira, major y escrivano de como tenemos entregado la convocatoria a Constantino Gaja dongel, en presencia por testigos Juan Luchu y Mateo Soro, y falta la del noble don Juan Ledda, y Siny d.esta / villa, en fe de lo qual hasemos la presente, y por no saber escribir lo dicho major no firma, solo el escrivano enfrascriuto de quibus.
Juan Maria Pira scriba

A c. 71v.

81

1687 novembre 24, Borore

Leonardo Manunta e Giacomo Sanna, rispettivamente maggiore e scrivano del villaggio, fanno fede di aver consegnato la lettera di convocazione a Pietro Mallano; testimoni dell'atto Pietro Giovanni Angionj e Demetrio Salaris.

Die 24 de novembre 1687 Borore

Hasemos fe de berdat Lleonard Manunta major en dicha villa, j escrivano in-
frascriuto de como avemos entregado dicha convocatoria a don Pedro Ma-
llano en presencia de Pere Juan Angionj j de Deormitio Salaris de dicha villa,

en fee de lo qual hasemos la presente j fermada de lo escrivano enfraescripto
por no saber escrivir dicho maggior.
Jajme Sanna scriba /

82 1687 novembre 23, Bolotana
*All'elenco dei convocati di Bolotana fa seguito la certificazione redatta
dallo scrivano Lorenzo Manconi Ortu e dal maggiore Sebastiano Masala i quali
fanno fede di aver consegnato la convocatoria a Gavino Fois, al donzello Pie-
tro Paolo Scarpa e a Demetrio Fois; non è stata consegnata la lettera diretta
a Giovanni Battista Carta Sucharello.*

Llista de las convocatorias remesas per los militars de la vila de Bolotena A c. 72
Et primo a don Gavino Fois.
A Juan Baptista Carta Sucharello.
A Pedro Pablo Scarpa Fois.
A don Deometrio Fois¹.

Antonius Lecca secretarius.

Hasemos fe nosotros Lorenço Manconi Ortu escrivano y Sebastian Masala ma-
yor, de como se han entregado las convocatorias a las personas de don Gavino
Fois, Pedro Pablo Escarpa dongell, don Deometrio Fois, exeto la del Juan Bap-
tista Carta Sucharello y porque conste se haze el presente hoi en Bolotena y no-
viembre en los 23 de 1687.
Lorenço Manconi Ortu scriba /

83 1687 novembre 6, Cagliari
Lettera convocatoria a Pietro Paolo Angioy.

El duque de Monteleon, princep de Noya, virrey, llochtinent, i capità gene- A c. 73
ral.
Al amat de Sa Magestat Pere Pau Angioy, salut, y dileciò.

[omissis]². /

¹ Cfr. A c. 14.

² Si omette in quanto si tratta di testo a stampa identico, senza alcuna variante ortogra-
fica, alla lettera convocatoria del viceré per don Antiogo Usay di Villa Matróna, cfr. A c. 41.

Lettera convocatoria a Giovanni Diego Serra.

A c. 74 El duque de Monteleon et cetera.
Al amat de Sa Magestat Juan Diego Serra, salut, y dileciò.

[omissis]¹. /

Il governatore Sanjust invia agli ufficiali ed ai ministri di giustizia le lettere e le convocatorie indirizzate a persone abitanti nei villaggi di Ittiri, Torralba, Mamoiada e Anela, i cui nominativi figurano in elenchi contenuti nei plichi rimessi a parte. Si ordina di recapitare le lettere ai destinatari per il tramite di un ministro o di un notaio ed alla presenza di due testimoni. Gli elenchi dovranno essere restituiti al portatore con la massima sollecitudine. In caso di mancata esecuzione sarà applicata la penale di 200 ducati. Se nei villaggi si trovano altri militari, ciò dovrà essere notificato.

A c. 75 Lo governador de Sacer delegat de Sa Excellència. Officials, y demes ministres de justicia exercints en las vilas respective de Itiri, Torralba, Mamoyada, y Anela², salut et cetera. En conformitat de lo que me ordena Sa Excellencia ab lletres dels vuyt del corrent despachades per chancilleria ab correo a posta, se hos remet en ab los presents respective las lletres convocatorias per lo Real, y General Parlament que Sa Magestat (Deu lo guarde) mana celebrar en lo present Regne; per a que se entreguen dites convocatories a les persones de aqueixas vilas respective, que son las que contenen las llistas inclusas en los plechs que a part se remet en y perque axi se execute, vos ordene, y mane expressament que encontinent vos seran entregades, fassau dar, y entregar ditas lletres convocatorias a les persones en ditas llistas expressadas mediant un ministre, y notari, ab dos testimonis fentne continuar acte al peu de dita llista, per a que conste del dit entrego, la que restituyreu al portador, junt ab les presents, y ab tota brevetat, per a que se pogan remetre a Sa Excellència, segons axi lo mana. Y no fassau lo contrari, pena de doscents ducats. Datum en Sacer als 12 de novembre 1687. Post datum, y trobantsi altres militars, me remitareu llista de aquells.

Don Felis Sanjust

Sara secretarius pro nobile de Francisco et Pilo /

¹ Lettera a stampa identica a doc. precedente.

² Mamoyada, y Anela, nell'interlinea.

86 1687 novembre 21, Mamoiada
Lo scrivano Giuseppe Meli Perella dichiara di aver notificato l'ordine del governatore a Giovanni Battista Boy, maggiore di Mamoiada.

Jhesus. Die 21 de noviembre 1687 Mamoyada A c. 75v.
Por my infraescripto escrivano se le ha notificado el tenor de la presente y retroscripta orden del muy expectable señor governador de Saçer al onorable Juan Baptista Boy mayor de la presente villa, el qual haviendo hohido lo en ella contenido con el devido acapto, y reverensia responde promptus paratus efectuar lo en ella contenido, esto responde j no firma per no saber escrivir et cetera de quibus et cetera.
Joseph Meli Perella publicus scriba

87 1687 novembre 22, Anela
Lo scrivano Andrea Tanda dichiara di aver notificato l'ordine del governatore a Francesco Serra, maggiore di Anela.

Die 22 de noviembre 1687 Anela
Por mj infra escrito a sido notificado la horden del muj espetable governador a Francisco Serra major de la presente villa, a lo qual responde con la devida reverencia que a dicho espetable noble governador se deve, prontus y paratus obedeser lo que en la presente le manda y no firma por no saber escrivir et cetera de quibus et cetera.
Andreas Tanda scriba

88 1687 novembre 25, Torralba
Lo scrivano Antonio Serra attesta di aver notificato l'ordine del governatore a Baldassarre Pinna, maggiore della villa.

Die 25 de novembre 1687 Torralva
La retro escrita orden del muj espetable señor governador y reformador de lo present Cap de Sacer y Logudor es estada presentada a Balidessar Pinna mayor lo present anj, lo qual havent hoit lo tenor de aquella con la deguda reverencia que se deve a.ssa señoria fa prontus perattus y no firma per no saber escriure y per ell lo escriba infraescript.
Antonio Serra scriba de mandato /

89 1687 novembre 26, Ittiri Cannedu
Il notaio Giovanni Tavera attesta di aver consegnato la lettera del gover-

natore ad Antonio Are Pais, delegato della baronia. Seguono elenchi di residenti a Mamoiada, Anela e Torralba, ai quali sono state consegnate le convocatorie.

A c. 76 Dia 26 de noviembre 1687 Ittiry Cannedo

La presente y rectro scripta orden del muy spectable señor governador y reformador de los Cabos de Sasser y Llogudor ha sido presentada por my infrascripto nottario a Antonio Are Pais delegado de la presente baronia el qual hoido el tenor de aquella con el devido respecto que á Su Señoria se deve, hase de respuesta prontus et paratus y en effectuassion de aquella tiene entregado las convocatorias á los contenidos en la lista, con asistensia de my infrascripto nottario, y de Thomas Simula y Juan Francisco Simula por testigos de que doy fe dia y año ut supra.

Are Pais delegado

Joannes Tavera publicus nottarius de quo fidem facit.

Se restituien al curreo quatro convocatorias con la lista de los que no tienen.

Tavera nottarius /

A c. 77 Llista de las perçonas militars de las vilas de Mamoyada, Anela, y Turalba, que se han dat convocatorias; son los seguenta.

Mamoyada

A Juan Satta Meli.

A don Agusti Meli Fortesa.

Vila de Anella

Gavino Satta.

Vila de Toralba

Don Phelipe Sini Ledda¹.

Antonius Lecca secretarius.

90

1687 novembre 21, Mamoiada

Lo scrivano Giuseppe Meli Perella attesta di aver consegnato le lettere a Francesco Satta, figlio del fu Giovanni, e a Giovanni Mely, figlio di Agostino, attualmente a Cagliari. Testimoni Diego Corda e Francesco Murreddu.

Die 21 de noviembre 1687 Mamoyada

¹ Cfr. A c. 16.

Insiguiendo la orden del muy expectable señor governador, se ha transferido el mayor de esta villa en las casas del quondam Juan Satta, y del noble don Agustín Mely, en compañía de las perçonas de Diego Corda y Francisco Murreddu de esta dicha villa / y en presencia de aquellos, tiene entregado las convocatorias de Su Excelencia, es á saber la que vá á Juan Satta quondam, la tiene entregada á su hijo Francisco Satta en proprias manos, la que va al dicho noble Mely la tiene entregada á su hijo don Juan Mely, y esto por hausensia de dicho su padre, que está en la illustre y magnífica çiudad de Caller, y porque conste se continua el presente auto, y no firma dicho mayor por no saber escribir. Joseph Melli Perella publicus scriba de orden del dicho mayor. A c. 77v.

91 1687 novembre 22, Anela
Lo scrivano Andrea Tanda dichiara che Francesco Desserra, maggiore e giudice del villaggio, avendo ricevuto la convocatoria, si è recato presso Gavino Satta che però si trova ad Ozieri. Il Desserra si impegna a consegnarla non appena il Satta farà ritorno a casa. Testimoni Giovanni Lay e Agostino De Serra.

Ensiguiendo la orden del muy especta / ble señor governador a sido presentado a Francisco Desserra mayor y juez de la presente villa, a la qual responde con la devida reverençia que a dicho espettable governador se deve, prontus y paratus y en efettuassion de la dicha orden se ha transferido en la casa del dicho Satta y no le tiene hallado en casa por ser dicho Gavino Satta en la villa de Osier y dise que luego venga le entregara dichas ordenes en casa y ase fe entregarsela en presencia de testigos y la transferassion que ha echo en casa de dicho Satta a sido en presençia de Juan Lay y Augustin De Serra de esta presente villa, y assj confiessa dicho mayor quedan dichas ordenes en su poder, dia y agno ut supra. Andreas Tanda scriba A c. 78

92 1687 novembre 25, Torralba
Lo scrivano Antonio De Serra dichiara che il maggiore Baldassarre Pinna, analfabeta, si è recato in casa del nobile don Filippo Sini, al quale ha consegnato la convocatoria. Testimoni Mauro De Pone e Giovanni Maria De Pone dello stesso villaggio.

Die 25 de noviembre 1687 Toralba
El ante dicho mayor Baldessarro Pinna / ensiguiendo la orden de Su Señoria se ha transferido en casa del noble don Philipe Siny de esta dicha villa, a lo qual tiene entregado la orden heo lletras convocatorias segun Su Señoria manda, lo A c. 78v.

qual Sini tiene respondido prontus parattus y efetuara lo que se li manda y porque se tenga la devida relacion se hace la presente la qual no va firmada da dicho mayor por no saber escrivir y por el lo escrivano infrascrito, dia y año iam dicto.

Antonius De Serra scriba de mandato

Testigos presentes Mauro de Pone y Juan Maria de Pone tots de esta villa. /

93

1687 novembre 26 Ittiri

Lista di militari di Ittiri. Una successiva dichiarazione del notaio Giovanni Tavera certifica che il delegato Antonio Are Pais non ha potuto consegnare le lettere a don Giovanni Francesco e Stefano Sucharello, defunti. Si ignora se Gioachino Sucharello sia vivo o morto. Non si è trovata persona che possa trasmettere le convocatorie a Martino Sucharello. Segue altro elenco contenente nominativi di militari che però non hanno ricevuto la convocatoria. Testimoni Tomaso Simula e Francesco Simula.

A c. 79 Llista de las convocatorias remesas per los militars de la villa de Itiri.

Et primo a Martin Sucharello.

A Esteve Sucharello.

A Pedro Pablo Sucharello.

A Nicolas Sucharello.

A Joaquin Sucharello.

A don Juan Francisco Frasso.

A Martin Sucharello, y Virdis.

A Francisco Paduano, y Joya.

A don Gavino Frasso¹.

Antonius Lecca secretarius.

Die 26 de novembre 1687

Las convocatorias contenidas en la presente lista se han entregado por Antonio Are Pais delegado de la presente baronia, y de my infrascrito nottario en presentia por testigos de Thomas Simula y Juan Francisco Simula de la mesma villa á las personas de don Gavino Frasso, á Martin Sucharello Virdis, á Francisco Paduano y Jogia, a Pedro Pablo Sucharello y a Nicolas Sucharello en las quales havia dos cartas reales, una para don Gavino Frasso y la otra a Martin Sucharello y en las otras no havia; y las convocatorias de don Juan Francisco Frasso, Estefan Sucharello, Joachin Sucharello y Martin Sucharello, se restituyen

¹ Cfr. A c. 13v. Rispetto a quell'elenco qui viene aggiunto il nominativo di Gavino Frasso.

al mismo / correo por ser muertos los dichos don Juan Francisco y Estefan Sucharello y Joachin Sucharello no saberse donde esta vivo, o muerto, la de Martin Sucharello por no haversi no uno al qual se le dio, de lo que doy fee, dia y año ut supra.

Are Pais delegado

Joannes Tavera publicus notarius de quo fidem facit.

Lista de los militares de la presente villa que no tienen convocatorias; son los siguientes

Francisco Sucharello.

Agustin Angel Sucharello.

Hiyos de Martin Sucharello Virdis.

Pedro Pablo Sucharello y Logu.

Juan Antonio Sucharello y Logu.

Gavino Sucharello y Logu hiyos de Estefan Sucharello quondam.

Juan Antonio Cugurra hiyo de Juan Cugurra.

Don Pedro Frasso hiyo del noble don Gavino Frasso.

Antonio Are Pais delegado

Tavera publicus nottarius

Post dattum Juan Baptista Paduano, hiiio de Gavino Paduano.

Are Pais delegado

Tavera publicus nottarius /

94

1687 novembre 6, Cagliari

Lettera del viceré a Stefano Sucharello.

El¹ duque de Monteleon princep de Noya, virrey, llochtinent, y capità general et cetera.

Al amat de Sa Magestat Esteve Sucharello, salut, y dileciò.

[omissis]. /

Lecca secretarius pro Gabella

95

1687 novembre 6, Cagliari

Lettera del viceré a Giovanni Francesco Frasso.

¹ Da A c. 105 sino ad A c. 108 si è seguita non la numerazione originaria ad inchiostro, complicata in questo caso da correzioni e sovrapposizioni, ma quella effettuata in un secondo momento a matita. Si tenga inoltre presente che il successivo omissis è riferito ad una lettera a stampa del viceré, che riproduce esattamente, senza alcuna variante ortografica, i precedenti messaggi ai docc. 83 e 84.

A c. 106 El duque de Monteleon princep de Noya, virrey, llochtinent, y capita general et cetera.

Al amat de Sa Magestat don Juan Francisco Frasso, salut, y dileciò.

[*omissis*]¹. /

96 1687 novembre 6, Cagliari
Lettera del viceré a Gioachino Sucharello.

A c. 107 El duque de Monteleon princep de Noya, virrey, llochtinent, y capita general et cetera.

Al amat de Sa Magestat Ioaquim Sucharello, salut, y dileciò.

[*omissis*]². /

97 1687 novembre 6, Cagliari
Lettera del viceré a Martino Sucharello (a stampa).

A c. 108 El duque de Monteleon princep de Noya, virrey, llochtinent, y capita general et cetera.

Al amat de sa Magestat Martin Sucharello, salut, y dileciò.

[*omissis*]³. /

98 1687 novembre 12, Sassari
Lettera del governatore Sanjust ai veghieri reali di Alghero e Bosa.

A c. 81 Lo gobernador de Sasser y delegat de Sa Excelencia.

Als amats de Sa Magestat nobles y magnífichs veguers reals de las magnificas ciutats de Alguer, y Bosa salut y dilessio, en conformitat de lo que me ordena Sa Excellencia ab lletras del vuit del corrent despachades per chanchilleria ab correo a posta se hos remeten ab les presents respective las lletras convocatorias per lo Real y General Parlament que Sa Magestat, Deu lo guarde, mana celebrar en lo present Regne, per a que se entreguen dites convocatories à les per-

¹ Lettera a stampa con sigillo viceregio, identica alla precedente.

² Idem come sopra.

³ I. c. s.

sones de aquexias ciutats que son las que contenen las llistas inclusas en los plechs que a part se remetén; y porque axi se execute vos ordene y mane expressament que encontinent vos seran entregades, fassau dar y entregar dites lletres convocatories a les personas en ditas llistas expressadas mediant un ministre y notari ab dos testimonis fentne continuar acte al peu de dita llista per a que conste de dit entrego, la que restituihixen al governador iunt ab les presents y ab tota brevetat per a que se pujan remetre à Sa Excelencia segons axi lo mana. Y no fassau lo contrari pena de dosents ducats. Datum en Sasser als 12 de novembre 1687. Post datum y trobantse altres militars me remitireu llista de aquells.

Don Felis Sanjust.

Sara secretarius pro nobile don Francisco Pilo. /

99

1687 novembre 18, Bosa

Il notaio Giovanni Gerolamo Asole attesta che Giovanni Ambrogio Nater, giurato in capo e veghiere reale della città di Bosa, ha ricevuto dal viandante Giovanni Maria Sanna le convocatorie, unitamente agli ordini del governatore di Sassari. Questi sono stati eseguiti dallo stesso notaio con un ministro e due testimoni. Il viandante ha ricevuto un certificato dell'avvenuta consegna. Più avanti la lista.

Die 18 mensis novembris 1687 Bosae

A c. 81v.

Haviendo recebido el noble y magnifico don Juan Ambrosio Nater jurado en cabo y veguer real de esta ciudad de Bosa un pliego mediante Juan Maria Sanna viandante, donde ha recebido todas las convocatorias que por lista del secretario Lecca se le han entregado juntament por la retrospectiva orden del muy spectable señor governador de Saçer¹, y haviendolo assi executado por el infraescrito nottario con un ministro y dos testigos á cada qual, que dichas convocatorias ivan, segun es de ver en la certificatoria por dicho infraescrito nottario hecha al pie de dicha lista, segun en la presente orden se manda y por haverlo assi effectuado y en su tiempo conste, se haçe la presente por descargo de dicho noble y magnifico veguer que haçe la presente respuesta firmada de su mano, de quibus et cetera y protesta de coppia et cetera.

Don Juan Ambrosio Nater

Joannes Geronymus Asole publicus nottarius

Dicto die Bosae

Parada y dada ha sido la presente coppia protestada, por el infraescrito notta-

¹ *Juntament...* Saçer, in margine ad A, inserito nel testo di B.

rio al dicho noble y magnifico veguer real taliter quod et cetera de quibus et cetera.

Idem Asole publicus nottarius

El viandante ha sido entretenido un dia del señor veguer hasta á haver dado las convocatorias por haçer certificatoria.

Asole publicus nottarius

100

1687 novembre 19, Alghero

Il notaio Bachisio Manca attesta che Giovanni Matteo Marti, veghiere reale della città di Alghero, ha ricevuto dal viandante sassarese Giovanni Maria Sanna le convocatorie le quali, nel giorno successivo, sono state recapitate agli interessati dallo stesso notaio col ministro ed i testimoni. Segue la lista, identica ad un'altra precedente. In una successiva dichiarazione datata 20 novembre lo stesso Manca afferma che solo don Angelo Ferrà è risultato irrepribile.

Die 19 mensis novembris 1687 Alguerii

Havent lo noble j magnifich don Juan Matheu Martj, lo present j corrent ajn veguer real d.esta çiuat de Alguer, rebut un plech mediant Juan Maria Sanna viandant de la çiuat de Saser vuj die present a la tarde, que podia ser axi sirca las sinch horas j migia poch menos; en hont ha rebut totas las convocatorias que per llista del secretarj Leca va fermada, que per esser estat tart no se son pogudas presentar per ser vingut tart / lo viandant; j vuj die present de val escrit que tenim vint del present, se son entregadas al notari de la curia segons la llista j orde del molt expectable señor governador j refformador dels presents Caps de Sacer j Llogudor y delegat de Sa Excellencia, les quals ab lo ministre j testimonis es hanat dit nottari j secretari entregant dichas convocatorias a les perçones contingudes y expressades en dicha lista à cadaqual respective segons la fee que se fara al peu de la dicha llista, segons lo present orde de sa molt expectable señoria, y per haverlo axi effectuat y en qualsevulla temps conste se fa la present per descarrech del dit noble veguer real, fermada de sa ma, de quibus j protesta de copia quale se li fonch feta vuj als 20 de noembre dit mes j ajn.

Don Juan Matheu Marti veguer real
Baquisus Manca notarius et scriba /

- A c. 83 Llista de las perçonas militars, y demes, de la ciutat de Alguer à qui se han remès convocatories, que son los següents.
Et primo a don Francisco Tibau.

A don Renuncio Delitala.
A don Geronimo Soggiu.
A don Diego De Sena Picolomini.
A don Francisco Delarca.
A don Miguel Marti Carta.
A don Diego Bonfill.
A don Salvador Carola.
A don Antonio Maggio.
A don Francisco Soggiu.
A don Juan Matheo Marti.
A don Francisco Bosquets.
A Diego Tola de Oçier.
A don Simon Olives.
A Miquel Tarragó.
A Angel Bonfill.
A don Salvador Ferrà.
A don Angel Ferrà.
A don Diego Carola.
Al reverent en Christo pare bisbe de Alger.
Als venerables dagà, canonges, y Capitol de la dita ciutat de Alger.
Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de dita magnifica ciutat de Alger.
Antonius Lecca secretarius¹. /

Certifique, fas plena fee j testimoni de veritat jo Baquis Manca per autoritat apostolica j real notari publich j secretarj del Real Viguerio de la present çiuat de Alger, qualment vuj die present lo noble j magnifich don Juan Matheo Martj veguer real d.esta çiuat de Alger me te entregat una lista eo nomina de perconas militars j eclesiastichs de la persona del secretari Antoni Lecca per entregar ad aquells las letras convocatorias del Real y General Parlament que se ha de celebrar per Sa Excellencia j Real Audiencia, j demes en lo present Rejnè, aquells las tinch entregadas a las personas que resa j se especificca en dita lista segons es de veure en aquella a la qual se hagia la deguda relacio, sols una que hi a que no s.es entregada per raho que no se troba don Angiel Ferra; sino don Juan Baptista Ferra, en fe de lo qual j porque s.es executat puntualment fas la present fe y çertificatoria fermada de ma mia, vuj en Alger als 20 de novembre 1687 de quibus.
Baquisius Manca notarius et scriba /

Llista de las perçonas de la ciutat de Bosa a qui se han remes convocatorias². A c. 84

¹ Cfr. A cc. 15v. 16.

² Cfr. A c. 15v.

Et primo a don Juan Baptista Delitala.
A don Francisco Passino.
A don Anton Uras.
A don Pedro Nater, y Ferrà.
A Agustin Angel Delitala.
A Ignaci Marongiu.
A don Agustin Villa.
A don Juan Ambrosio Nater.

Al reverent en Christo pare bisbe de la santa Iglesia de Bosa.
Als amats venerables dagà, canonges, y Capitol de dita santa Iglesia.
Als amats, y fiels de Sa Magestat los concellers de la magnifica ciutat de Bosa.
Antonius Lecca secretarius. /

101

1687 novembre 18, Bosa

Il notaio Giovanni Gerolamo Asole dichiara che le convocatorie per Bosa gli sono state consegnate da Giovanni Ambrogio Nater, consigliere in capo e veghiere reale della città; successivamente sono state girate, con l'assistenza di Gregorio Del Rio, ministro dello stesso veghiere, a tutti gli interessati, eccettuato il vescovo che si trova a Sassari. Testimoni Salvatore Fancellu e Michele Angelo Idda. Precisa che a don Giovanni Battista Delitala non è pervenuta la lettera, ma solo la convocatoria. Segue un elenco di cavalieri bosani ai quali essa non è stata inviata.

A c. 84v. Die 18 mensis novembris 1687 Bosae

Certifiqué y fé de veritat fas yo infraescrit nottari, de com insiguint la orde del molt spectable señor governador y refformador dels presents Caps de Saçer y Logudor, tinch entregat en proprias mans a las personas en la retrospectiva llista contingudas, las convocatorias y lletras reals sogelladas a cascuna de ellas respective, excepto la del illustrissim y reverendissim señor bisbe per quant està en la çiutat de Saçer, y la del noble don Juan Baptista Delitala sens lletra, sol la convocatoria. Todas las quals convocatorias y lletras me las te entregadas lo noble y magnifich don Juan Ambros Nater conseller en cap y veguer real de la present ciutat; qual entrego tinch fet ab assistència de Gregori Del Rio ministre de aquest Real Veguerio, y Juan Salvador Fancellu y Miguel Angel Idda per testimonis per tot lo qual fas la present certificatoria fermada de ma propria mia. Dia, mes y ayn ut supra.
Joannes Geronymus Asole publicus notarius /

A c. 85 Lista de los cavalleros a quien no se ha dado convocatoria en la ciudad de Bosa.

Et primo don Antonio Jaime Dore.
Don Isidro Dore.
Don Pedro Dore.
Don Geronimo Nater.
Don Carlos Nater.
Diego Marongiu.
Emilio Delitala. /

102 1687 novembre 12, Sassari
Lettera di don Felice Sanjust, governatore di Sassari, agli ufficiali e ministri di giustizia di Bonorva, Pozzomaggiore, Padria, Ploaghe, Macomer, Botidda, Bortigali e Nuoro.

Lo gobernador de Saser y delegat de Sa Excellencia. A c. 86
Oficials y demes ministros de justissia respective exercints en las villas de Bonorva, Puzu Maior, Padria, y Ploague, Macomer, Botidda, Bortigali, y Nuoro, salut y dilessio; en conformitat de lo que me ordena Sa Excelencia ab lletras dels vuit del corrent despachades per chanchilleria ab correo a posta se hos remet en ab les plechs respective las lletras convocatorias per lo Real y General Parlament que Sa Magestat, Deu lo guarde, mana celebrar en lo present Regne per a que se entreguen dictes convocatories a les perssones de aquexas villas respective que son las que contenen las llistas inclusas en los plechs que a part se remet en y porque axi se execute vos ordena y mana expressament que encontinent vos seran entregades, fassau dar y entregar dictes lletres convocatories a les perssones en dictas llistas expressades mediant un ministre y notary ab dos testimonis fentne continuar acte al peu de dicta llista per a que conste del dit entrego, la que restituihixeu al portador iunt ab les presents y ab tota brevetat per a que se pujan remetre a Sa Excellencia segons axi lo mana; y no fassau lo contrari pena de dosents ducats. Datum en Sasser als 17 de novembre 1687. Post datum y trovantsi altres militars me remitireu llista de aquells.
Don Felis Sanjust.
Sara secretarius. /

103 1687 novembre 16, Ploaghe
Lo scrivano Giovanni Maria Marras attesta che Giovanni Virde Solinas, luogotenente del villaggio e della baronia, ha consegnato le convocatorie a don Michele Dies, a don Francesco Dies, a don Matteo Dies e a Giovanni Tomaso Dies. A don Michele Dies è stata data la convocatoria indirizzata a suo figlio Giovanni Francesco Dies, che però è defunto. Testimoni Bachisio Ortu e Antioco Solinas.

A c. 86v. Die 16 de novembre 1687 Ploague

La present y retro escrita provisio del molt espectable señor governador y reformador del present Cap de Sasser y Logudor y delegat de.ssa Excellencia es estada presentada per my escrivá de mandat infrascrit per no y haver nottary en la ditta y present villa, a Juan Virde Solinas llochtynent de la ditta y present villa y baronia lo qual hoyt lo tenor de la retro escrita ab lo degut acatte que a.ssa molta espectable senoria se deu, fa de resposta promptus y paratus, y en effetuasio de la retro escrita dit llochtynent te entregat las convocatorias que van una de aquellas ab una lletra clusa y sellada al noble don Miguel Dies, a don Francisco Dies, altra convocatoria a don Matheo Dies, altra a don Juan Tomas Dies y la altra que va al noble don Juan Francisco Dies sy es entregada a.sson pare don Miguel Dies per ser aquel passat pera á millor vida, les quals convocatorias se son entregades als sobre dits nobles Dies, en presençia per testimonis las personas de Baquis Ortu y Antiogo Solinas de la present villa y asso fa de resposta y lo ferma de.ssa ma die y anny sobre escrit et cetera.

Juan Virde Solinas llochtynent

Juan Maria Marras scriba de mandato

104

1687 novembre 17, Bonorva

Il notaio e scrivano Michele Are certifica che lettere chiuse con le convocatorie sono state date, in presenza di Giovanni Marras, maggiore della villa, al conte don Ignazio Aymerich, nonché ai nobili don Geronimo Ledda Carrillo e don Giuseppe Liperi Bronda. Testimoni Felice Fensa, Giuseppe Ligios, Leonardo Serra e Antonio Giuseppe Dore.

Die 17 novembris 1687 Bonorva

La present y retroscrita provisio del molt expectable señor governador y reformador dels presents Caps de Sasser y Llogudor y delegat de Sa Excellencia es estada presentada per mi notari y escrivá de aquest ja dit contat al illustre señor don Ignassi Aymerich conte de Costa de Valls, al noble don Gerony Ledda Carrillo, y al noble don Joseph Lipery Bronda los quals havent hoit lo tenor de dita provisio ab lo degut acapte y reverentia que se deu, responen y diuen promptus et paratus, los quals en presentia de Juan Marras magior lo present ayn se an entregat a cadaqual de aquells respective una lletra closa ab la convocatoria a saber al dit illustre conte en presentia de Felis Fensa y Joseph Ligios, al dit noble de Leda Carrillo en presentia de dit Fensa, y Ligios y al dit noble Liperi en presentia de Lleonart Serra y Antoni / Joseph Dore y se las tenen posadas sobre lo cap y aço fa de resposta dit magior per haverlas entregadas en presentia de tots los prenomenats de quibus et cetera y no ferma dit magior per no saber escriure y ferma lo predit notari y escrivá.

A c. 87

Michael Are publicus notarius et scriba praesentis comitatus fidem facio.

105 1687 novembre 18, Pozzomaggiore
Il notaio e scrivano Agostino Mura dichiara di aver consegnato lettere chiuse con le convocatorie ai nobili don Giorgio e don Giovanni Dettori. Testimoni Melchiorre Sanna e Giovanni Francesco Manca.

Die 18 de novembre 1687 Putzo Major
La present y retroscripta provisio del molt espectable señor governador y reformador dels presents Caps de Sasser y Llogudor y delegat de Sa Excellencia es estada presentada per mj notari y escriva infraescript als nobles don Jordj y don Juan Dettorj d.esta vila, los quals havent hoit lo tenor de aquella ab lo degut acapte que a sa molt expectable señoria se deu, fan de resposta prontus y paratus; a los quals en presentsia de Melchior Sanna y Juan Francisco Manca se les son entregades a cadau de aquells una lletra closa ab la convocatoria, lo qual dit noble Dettorj confessa haverla y tenirla en son poder, essent presents per testimonis los sobredits Sanna y Manca de lo que fas fe.
Augustinus Mura nottarius et scriba de quibus fidem faccio.

106 1687 novembre 18, Padria
Michele Carta, capitano del villaggio, dichiara di aver ordinato al notaio e scrivano Giovanni Fadda di consegnare la convocatoria con una lettera sigillata a Antonio Giuseppe Deroma, in presenza di testimoni e di un ministro di giustizia.

A 18 de novembre 1687 Padria
La present, y retro escrita provisio es estada presentada à my infraescrit capita de aquesta billa y rebuda aquella ab lo acapte que se deu, fas de resposta prontus paratus y per tal effete mane à Juan Fadda notari y escriva de esta billa per a que entregue à Antony Joseph de Roma la convocatoria, y letra sogellada que van a.dit Deroma devan de testimonis y de un ministre de justissia segons en la present se conte, y ne fassa fe de dit entrego al dorso de la llista que en la present se conte.
Miguel Carta /

107 1687 novembre 19, Macomer
Il notaio Antonio Pinna dichiara che, su istanza ed in compagnia del luogotenente Antonio Carta, ha consegnato il messaggio del governatore di Sassari a don Demetrio Fois. Testimoni dell'atto Stefano Sanna e Baldassarre Murgia.

A c. 87v. Die 19 de novembre 1687 Macomer

En esecussio de la trans escrita horde del molt espectable señor governador del Cap de Sacer y Logudor y per estansia del llochinent Antoni Carta me son transferit en compagna de dit llochinent en la casa, y abitasio del noble don Deometrio Fois de la present terra y se l'ha entregat un preguet de cartta y diu en aquella en la sobre carta Macomer, essent presents per testimonis Esteva Sanna y Baldassarre Murgia de la present terra.

Antonio Carta lugarteniente
Antonio Pinna nottari

108

1687 novembre 19, Bortigali

Lo scrivano Francesco Giuseppe Pinna dichiara di aver consegnato le lettere reali a Domenico Ulbo e a Giovanni Battista Carta Sucharello, essendo morto il fratello di questi Giovanni Bachisio Sucharello.

Die 19 de novembre 1687 Bortigale

La present y retro escrita provisio del muy expectable señor governador de los Cabos de Sacer y Logudor es estada presentada a mi baix escrito y hoit lo tenor de la tras escrita, tinch entregat las lletras reals a Domingo Ulbo y lo dit Juan Baquis Carta Sucharello es mort, y lo tinch entregat à Juan Baptista Carta Sucharello son jerma per ser mort lo dit Juan Baquis Suzarello circa à deu ains, la qual entregassio se es fetta en presencia de Salvador Sequi maior lo present ain.

Francisco Joseph Pinna scriba de mandato /

109

1687 novembre 20, Bottidda

Lo scrivano Ignazio Serra attesta di aver consegnato le lettere reali a don Tomaso Sotgiu Tola e a Francesco Carta Gaya, che ha ricevuto anche quelle dirette al figlio, Agostino Carta Gaya, il quale si trova a Cagliari. Testimoni dell'atto il maggiore del villaggio Baingio Deiana Fadda e Pietro Francesco Cosseddu.

A c. 88 Die 20 de novembre 1687 Botidda

La present y retro scrita provisio del muj espetable señor governador de los Cabos de Saçer y Logu Dor es estada presentada a my enfraxcrit escriva y hoit lo tenor de aquella, responch ab lo degut acapte prontus paratus, y en efetuasio dels presents tinch entregat lles lletres reals à Francisco Gaya Carta, à don Thomas Sotgiu Tola, y per trobarse Agusty Carta Gaya en la ciutat de Caller, la tinch entregada a.lo sobre dit Francisco Gaya Carta son pare, la qual entregasio se

les at fet en presència de Baingio Deiana Fadda, magior en la present vila y Pere Francisco Cosseddu en fe de lo qual fax la present fermada de my ma. Ignacy Serra scriba¹.

110

1687 novembre 22, Nuoro

Il notaio e scrivano Giovanni Angelo De Jola Pala certifica che l'ufficiale dell'incontrada Nicola Murgia Pugioni ha consegnato le convocatorie a don Giovanni Antonio Nieddu Minutili, a don Gavino Minutili Nieddu, a Francesco Carta Gaya, a Diego Contena (che ha ritirato anche quella indirizzata al fratello Giuseppe), a don Paolo Ignazio Carta (che ha ritirato quella del padre don Giacomo) e a don Antonio Minutili. Carlo Satta Pirella risulta residente a Cagliari. Testimoni Michelangelo Pau, Giovanni Lucifero Pau e Giovanni Mossoni.

Die 22 de novembre 1687 Nuoro

Per mj nottari j escriba d.esta cort infraescrit es estat presentat ab lo matex correo j testimonis debaixo escripts lo tenor de la present, j retro iscripta provisio j llettras convocatorias despachadas per lo molt espetable señor governador dels Caps de Ssaser y Logudor, vist lo qual Nicolas Murgia Pugioni official de la present encontrada respon ab lo degut acapte j reverensia deu a.ssa espetable señoria prontus paratus j en effectuassio j esecussio de lo que se lj hordena j mana se es transferit perçonalment en las casas, j habitacions dels contenguts j epresats en la lista de las / convocatorias, j son als siguents, et primo al noble don Juan Antonio Nieddu Minutilj, don Gavino Minutilj Nieddu, don Carlus Satta Pirella, es residente en la illustre y magnifica ciudad de Caller, j se remet la dita convocatoria en poder de.ssa señoria, Francisco Carta Gaja, à Diego Contena tiene la suja, j la de su hermano Juseph, per el noble don Jaime Carta se a dado, j entregado a.ssu hijo don Pablo Ignassio, j a don Antonio Minutilj, si bien en todas estas no² havido cartta sellada, solo la del noble don Jaime Carta, j en la de Diego Contena, las demas son sin otra cartta sellada, qual entrego se les ha sido echo, j dado per nosotros infraescrits, presentes per testimonis Miquel Angel Pau, Juan Lucifero Pau, j Juan Mossonj d.esta vila j no ferman per no saber escriure j ferman los infraescrits.

A c. 88v.

Nicolas Murgia official

Joannes Angel de Jola Pala notarius et scriba³. /

¹ Cfr. A c. 14.

² Sottinteso: *ha*.

³ Cfr. A c. 15.

Lista di militari di Ploaghe e Padria alla quale fa seguito una dichiarazione dello scrivano Giovanni Maria Marras in cui si afferma che don Michele Dies, don Matteo Dies Delitala, Francesco Dies e Giovanni Tommaso Dies hanno ricevuto le lettere convocatorie da Giovanni Virde Solinas, luogotenente del villaggio. Testimoni Antioco Solinas e Bachisio Ortu.

- A c. 89 Lista de los demes militars que se troban en la present villa de Ploague segons sa molta expectable senoria mana sa horde; son los siguents
 Primo lo noble don Juan Baptista Dies Delitala.
 Don Gavino Dies Delitala.
 Don Felix Dies Delitala.
 Don Andres Dies Delitala.
 Don Miguel Dies Delitala.
 Juan Dies Delitala.
 Antonio Geronymo Dies Delitala.
 Antonio Jeronymo Dies Alivesi.
 Juan Diego Aquenza.
 Juan Virde Solinas llochinent
 Juan Maria Marras scriba de mandato¹. /

- A c. 90 Llista de las perçonas militars de las infraescritas vilas à qui se han remes convocatorias

Padria

A Antoni Ioseph Deroma.

Ploague

A don Miquel Dies.

A don Francisco Dies.

A don Juan Francisco Dies.

A don Matheo Dies Delitala.

A don Juan Thomas Dies².

Antonius Lecca secretarius

Die 16 de novembre 1687 Ploague

Lo noble don Miguel Dies, don Matheo Dies Delitala, Francisco Dies y Juan Tomas Dies donzells tots de la present vila presentes y aceptants confessan y

¹ Cfr. A c. 16v.

² Cfr. A c. 16v. dove figura *Dias*.

en veritat regonexen haver agut y rebut hara de presente per mans de Juan Virde Solinas lloctinent de la present villa unas lletras convocatorias despachadas per lo molt expectable señor governador y refformador de los presents Caps de Sasser y Logudor y delegat / de.ssa Excellencia per lo contingut y expresat en dittes convocatories segons la orde que Su Señoria expectable mana, A c. 90v.
y per haverles agudes y rebudes fan y ferman la present appocca y axy lo ferman de llurs mans.

Don Miguel Dies

Don Matheo Dies Delitala

Francisco Dies de Castelvvy

Juan Thomas Dies

Testimonis foren presents à dit entrego las personas de Antiogo Solinas, y Baquis de Ortu coneguts y no ferman dessoras per no saber escriure et cetera.

Juan Virde Solinas lloctinent

Juan Maria Marras scribe de mandato

112 (1687 novembre), Bonorva

Michele Are, notaio e scrivano della contea di Bonorva, dichiara che il conte don Ignazio Aymerich Manca, don Geronimo Ledda Carrillo e don Giuseppe Deliperi Brondo hanno ricevuto le lettere convocatorie da Giovanni Marras, maggiore della villa. Testimoni Antonio Giuseppe Dore, Giuseppe Deligios e Leonardo Sale.

Lo illustre don Ignassi Aymerich y Manca conte de Bonorva, lo noble don Geronj Ledda Carrillo y lo noble don Juseph Deliperj y Brondo tots junts confesan y en veritat regonexen haver agut / y rebut las lletras convocatorias del Real Parlament ara de present per mans de Juan Marras magior de la vila de Bonorva lo present ajn, despachadas per lo molt expectable señor governador y refformador dels Caps de Sasser y Llogudor, com a delegat de Sa Excellencia y per haverlas agudas y rebudas se li fa la present appocca de rebuda y per adaço lo ferman de llurs mans. A c. 91

Don Joseph Deliperi Brondo

Don Geronimo Ledda y Carrillo

Testimonis son a dit entrego Antonj Juseph Dore, Juseph Deligios y Lleonart Sale tots de aquesta vila.

Michael Are publicus notarius et scribe praesentis comitatus /

113 1687 novembre 18, Padria

Il notaio e scrivano Giovanni Fadda dichiara che, unitamente a Giuseppe Marras, ha consegnato la convocatoria ad Antonio Giuseppe Deroma. Testimoni Salvatore De Riu e Giuseppe Manca.

A c. 91v. A 18 de novembre 1687 Padria
Per mi notari, y escrivia infraescrit, y per Joseph Marras cambi de major de la present vila de Padria se ha entregat à Antony Joseph Deroma donzell d.esta dita vila la convocatoria per lo Real y General Parlament que se çelebrarà en lo present Regne y juntament una lletra closa y sogellada que va a. dit Deroma, en proprias mans de aquell, presents per testimonis Salvador de Riu y Joseph Manca tots d.esta vila de Padria, de quibus et cetera.
Joannes Fadda notarius et scriba /

114

1687 novembre 22, Nuoro

Lista dei militari di Nuoro alla quale fa seguito una dichiarazione dell'ufficiale Nicola Murgia, del notaio e scrivano Giovanni Angelo Dejola Pala, attestante l'avvenuta consegna agli interessati delle lettere convocatorie. Testimoni Michele Angelo Pau, Giovanni Lucifero Pau e Giovanni Mossoni dello stesso villaggio.

A c. 92 Llista de las convocatorias remesas per los militars de la vila de Nuoro
Et primo don Jayme Carta,
A don Juan Antonio Minutili Nieddu.
A don Gavino Minutili Nieddu.
A don Carlos Satta Pirella.
A Francisco Carta Gaya.
A Diego Contena.
A Joseph Contena.
A don Antonio Minutili¹.

Antonius Lecca secretarius

Jhesus. Die 22 de novembre 1687 Nuoro

Certificam j fem fee de veritat nosaltres official j nottari infraescrits de com als sobredits j espressats en la present llista nobles militars se lis ha entregat las presens convocatorias y lletras remesas de orde de Sa Excellencia per lo molt noble y respectable señor governador de Sasser, Logudoro, j delegat de dita Sa Excellencia, lo qual entrego y ensiguint son orde / se lis es estat fet, presents per testimonis Miguel Angel Pau, Juan Lucifero Pau, j Juan Mossonj d.esta vila de quibus.

A c. 92v.

Nicolas Murgia official
Joanes Angel Dejola Pala notarius et scriba /

¹ In A, sul mg. sin., a fianco di ogni nome, tranne che per Carlo Satta Pirella, si legge *entregada*. Sul mg. dx., accanto al nome di Giacomo Carta, si legge *muerto, y por el a son hijo*; ancora, a fianco di Carlo Satta Pirella figura *en Caller*, mentre al lato di Joseph Contena si legge *a Diego Contena*. Tali aggiunte sono di mano diversa da quella dell'estensore dell'elenco e appartengono quasi certamente a chi ha certificato l'avvenuta consegna delle convocatorie.

115

1687 novembre 18, Pozzomaggiore

Lista dei militari del villaggio, alla quale fa seguito una dichiarazione di don Giorgio Dettori e di don Giovanni Dettori, attestante la ricezione delle lettere convocatorie. La dichiarazione viene confermata e sottoscritta dal notaio e scrivano Agostino Mura. Testimoni Melchiorre Sanna e Giovanni Francesco Manca.

Llista de las convocatorias remesas per los militares de la vila de Putzu Maggior A c. 93

Et primo a don Jordi Dettori.

A don Juan Dettori.

A Joseph Deroma.

Antonius Lecca secretarius

Die 18 de novembre Putzo Major

Los nobles don Jorge Dettorj y don Juan Dettorj de la present vila, presents y ackettants confessan y en veritat reconexen aver agut y rebut hara de present, per mans del nottari y escriva infraescript unas lletras convocatorias despachadas per lo molt expectable señor governador y reformador dels presents Caps de Sasser y Llogudor y delegat de Sa Excellencia per lo contingut y expresat en ditas convocatorias, segons la orde que Sa Señoria espectralable mana, y per averlas agudas y rebudas fan y ferman la present apocca y axi lo ferman de lur mans.

Don Jorge Dettori

Don Juanne Dettori

Testimonis foren presents al dit entregue las personas de Melchor Sanna y Juan Francisco Manca tots de / la present vila, coneguts per mj nottari y escriva en- A c. 93v.
frascript, los quals no ferman per no saber escriure et cetera de lo que fas fe.
Augustinus Mura notarius et scriba /

116

1687 novembre 6, Cagliari

Lettera convocatoria del viceré diretta a Giuseppe Deroma.

El duque de Monteleon principe de Noya, virrey, llochtinent, y capita general, A c. 94
et caetera.

Al amat de sa Magestat Joseph Deroma, salut, y dileciò.

[omissis]¹. /

¹ Lettera a stampa identica alle precedenti.

117

1687 novembre 12, Sassari

Lettera del governatore di Sassari Sanjust diretta al podestà di Castellaragone, agli ufficiali delle incontrade di Anglona e Gallura ed ai ministri di giustizia di Oschiri, Buddusò e Pattada.

- A c. 95 Lo gobernador de Sasser y delegat de Sa Excellencia. Magnifich potestat de la magnifica ciutat de Castell Aragones, officials de las encontradas de Anglona y Gallura y demes ministros de justissia exercint en las villas de Oscari, Pudduso y Pactada, salut et caetera; en conformitat de lo que me ordena Sa Excellencia ab lletres dels vuit del corrent despachades per chanchelleria ab correo a posta se hos remeten ab les presents respective las lletres convocatorias per lo Real y General Parlament que Su Magestat, Deu lo guarde, mana çelebrar en lo present Regne per a que se entreguen dictes convocatories a les perssones de aquexia ciutat y villas respective que son las que contenen las llistas inclusas en los plechs que a part se remeten; y perque axi se executen vos ordene y mane expressament que, encontinent vos seran entregades, fassau dar y entregar dictes llistes convocatories a les perssones en ditas llistas expressadas mediant un ministre y notari ab dos testimonis, fentne continuar acte al peu de dicta llista, per a que conste de dit entrego; la que restituhiren al gobernador iunt ab les presents ab tota brevetat per a que se pugan remetre a Sa Excelencia segons axi lo mana; y no fassau lo contrari pena de doscents ducats. Datum en Sasser als 12 de novembre 1687. Post datum y trobantsi altres militars me enviareu llista de aquells.
Don Felis Sanjust.
Sara secretarius pro nobile Francisco Pilo. /

118

1687 novembre 16, Castellaragone

Il notaio Simone Fadda dichiara che le lettere reali e le convocatorie sono state consegnate a Giovanni Battista Scaramuzza e ad Andrea Fadda, consiglieri secondo e terzo della città. Successivamente uguali documenti sono stati recapitati al Capitolo di Ampurias e a Leonardo Mayolo. Sono da consegnare le convocatorie per Giovanni Roig Salvino e Giovanni Roig Iacumenio; quella diretta ad Antonio Santuccio manca della lettera reale. Non risultano pervenute le convocatorie e le lettere reali per i nobili ed i cavalieri seguenti: don Gavino Solar, don Giovanni Maria Solar, don Nicola Valentino, don Andrea Roig, don Francesco Roig, Francesco Mayolo (figlio di Leonardo, ha raggiunto la maggiore età, a differenza di un altro, cui ci si è rivolti erroneamente) e Proto Pilo.

- A c. 95v. Als 16 del mes de novembre 1687 Castell Aragones
La retro scripta orde del molt espectable señor governador y reformador dels

Caps de Sacer y Logudor y delegat de Sa Excellencia es estada presentada als magnífichs Juan Baptista Scaramuza, y Andreu Fadda consellers segon, y terc lo present añi de esta illustre ciutat ab hu prech ab unas cartas reals y convocatorias para la celebrasio del Real y General Parlament, que Sa Excellencia mana se ha de celebrar en nom de Sa Magestat (que Deu guarde) per los sis de gener del agni venient 1688, y executant la dita orde se ha per lo secretari y notari infraescrit entregat las convocatorias y cartas reals als siguents, primo al illustre Capitol de Ampurias, mes a Leonardo Mayolo, magior de dies. Las convoquatorias y cartas reals, que estan en poder del dit secretari para entregarse son las que siguen, primo don Juan Roig, y Salvino, don Juan Roig Iacumenio, las del illustrissim señor bisbe de Ampurias; las convocatorias dirigidas à don Antiogo Santucho falta la lletra real, altra convoquatoria sin carta real, que va directa à Leonardo Mayolo deu de ser equivocassio, per ser son fill de poca etat y te altre fill que es de magior etat que se crida Francisco Mayolo; faltan las convocatorias y lletras reals dels nobles, y cavallers siguents, primo don Gavino Solar, don Juan Maria Solar, don Nicolas Valentino, don Andres Roig, don Francisco Roig, Francisco Mayolo, Proto Pilo, que para que conste y se puga dar notissia a.sa molt espectable señoria en execusio de la dita orde, se fa lo present testimony firmat de mi enfraescrit. Simon Fadda notarius publicus et secretarius¹.

119

1687 novembre 17, Nulvi

Lo scrivano Salvatore Calvia avverte che la lettera del governatore di Sassari, le carte reali e le convocatorie sono state presentate a Giovanni Tomaso Pinna, maggiore del villaggio. Successivamente sono state consegnate a don Geronimo Delitala, a don Giovanni Delitala Nieddu, a don Giovanni Delitala Mannu e a don Gavino Delitala. Quella diretta a don Giorgio Delitala, che si trova a Sassari, gli sarà recapitata dal suo cappellano. Mancano le convocatorie e le lettere reali per: don Gavino Delitala Cubeddu, don Agostino Angelo Delitala Satta, don Francesco Delitala Cubeddu, don Francesco Delitala Mannu, don Michele de Siny (di Torralba, ma domiciliato a Nulvi).

Die 17 de novembre 1687 Nulvy

La present retro scripta orde del molt spectable señor governador y refformador del Caps de Saçer y Llogudor, y delegat de Sa Excellencia² estada presentada à Juan Thomas Pinna magior lo present añi en la present villa ab prech ab unas cartas reals y convocatorias para la celebrasio del Real, y General Par-

¹ Cfr. A c. 13.

² Es, sottinteso.

lament, que Sa Excellencia mana que se ha de celebrar en nom de Sa Magestat, que Deu guarde, per los sis de jener del any venient 1688, y executant la dita ordi se ha per lo escrivà infraescrit entregat las convocatorias, y cartas reals als siguents. Primo à don Geronim Delitala, / à don Juan Delitala Nieddu, à don Juan Delitala Mannu, à don Gavino Delitala y à don Jordi Delitala, las quals convocatorias y cartas reals se.n han entregat à tots los sobredits en proprias manos exceptuats la de lo noble don Jordi Delitala, per trobarse en la ciutat de Sasser, que se le remitrà à dita ciutat per son capellà que se troba en la casa d.esta vila de Nulvy, sent per testimonys de la dita entregassió Andres Foddi, y Juan Maria Tanca, y faltan les convocatorias y lletres reals dels nobles don Gavy Delitala Cubeddu, don Agusti Angel Delitala Satta, don Francisco Delitala Cubeddu, don Francisco Delitala Mannu, y don Miguel Siny de la vila de Torralba, al present domiciliat en la present vila, y per a que conste y se puga dar notissia à sa molt spectable señoria en execussió de dita ordi, se fa lo present testimony firmat de lo escrivà infraescrit¹.
Salvador Calvia de mandato scriba.

120

1687 novembre 18, Tempio

Il notaio Gavino Gabriel Spensatello dichiara che le convocatorie sono state presentate a Sebastiano Ballatta, tenente ufficiale dell'incontrada. Successivamente sono state consegnate alle seguenti persone: don Antonio Pes Misorro, don Bernardino Pes, don Andrea Valentino, don Nicola Valentino, don Agostino Satta, Gavino Satta, Filippo Pilo, Salvatore Pilo, Gavino Richo Satta, Gavino Richo Gatgiu, Giacomo Richo Gatgiu, don Giovanni Antonio Richo, Lodovico Richo, Giovanni Maria Richo, Antonio Richo, Giacomo Pes Pilo, don Andrea Pes, Bernardino Richo Gatgiu, don Giorgio de Aquena (reggitore ed amministratore generale del marchesato di Orani), don Francesco Pes, don Diego Pes e don Michele Pes Misorro. Testimoni Stefano Oggiano e Quirico Azena. Gli stessi documenti non sono stati trasmessi a don Stefano Valentino, Giovanni Antonio Satta e Giovanni Battista Satta, defunti. Mancano le convocatorie per Francesco del Sardo, Stefano del Sardo, Antonio del Sardo, Diego del Sardo, don Andrea Serafino, don Stefano Serafino, don Antonio Serafino, don Giovanni Maria Serafino, don Carlo Serafino, don Diego Ondiazas del Sardo, Giovanni Agostino Satta Machocu, Stefano Satta, Giovanni Satta, Giacomo Satta, Giovanni Agostino Satta Marovitta.

Die 18 novembris 1687 Tempio

¹ Cfr. elenco in A c. 13v.

La present reprotscripta orde de señor governador, y refformador del Cap de Sasser, y Llogudor, y delegat de Sa Excellencia es estada presentada à Antoni Sebastia Ballatta thenent de official d.esta encontrada ab un pregh de cartas reals, y convocatorias per a la celebrassio del Real y General Parlament que Sa Excellencia mana que se ha de celebrar en nom de Sa Magestat (que Deu guarde) per los sis del mes de jener del añi primo venient de 1688, y executant la dita orde se ha per escriva infrascript entregat las convocatorias, y cartas reals a las personas següents.

Primo à don Antoni Pes Misorro, à don Benardino Pes, à don Andres Valentino, à don Nicolas Valentino, à don Agusty Satta, à Gavi Satta, à Philippe Pilo, à Salvador Pilo. A Gavino Richo Satta. A Gavino Richo Gatgiu. A Jayme Richo Gatgiu. A don Juan Antonio Richo. A Lodovico Richo. A Juan Maria Richo. Antonio Richo, don Jayme Pes Pilo, don Andres Pes. A Benardino¹ Richo Gatgiu. / Al señor don Jorge de Aquena regidor, y general administrador del marquesado de Orany. A don Francisco Pes, à don Diego Pes, y à don Miguel Pes Misorro. Testimonis foren presents Steva Oggiano, y Querigo Azena d.esta vila. No se han entregats a don Esteva Valentino, Juan Antonio Satta, y à Juan Baptista Satta per ser morts; y faltan las lletras convocatorias de Francisco del Sardo, Stevan del Sardo, Antony del Sardo, Diego del Sardo, don Andres Serafino, don Stevan Serafino, don Antonio Serafino, don Juan Maria Serafino, y don Carlos Serafino, don Diego Ondiazas y del Sardo, Juan Agustin Satta Machocu, Estevan Satta, Juan Satta, Jayme Satta, Juan Agustin Satta Marovitta, tots d.esta vila, y per a que conste y se puga dar notissia al dit spectable señor governador, se li fa la present fermata del nottari escriva infraescript. Gavinus Gabriel Spensatello publicus notarius. A c. 96v.

121

1687 novembre 18, Oschiri

Lo scrivano Giovanni Celas Campesi dichiara che la documentazione inviata dal governatore di Sassari è stata presentata a Leonardo Pinna, luogotenente del villaggio. Successivamente lo stesso scrivano ha consegnato le convocatorie a don Giovanni Pola e a Pietro Grixoni Prospero. Testimoni Giovanni Pinna e Gavino Sotgiu.

Dia 18 de novembre de 1687 Osquiry

La present y retroscripta orde del molt expectable señor governador y reformador dels presents Caps de Sasser y Logudor y delegat de Sa Excellencia es estada presentada a Llonart Pinna llochtinent de aquesta vila ab un plech de cartas reals, y convocatorias per la celebracio del Real y General Parlament, que

¹ Invece di Bernardino.

Sa Excellencia mana que se celebrara en nom de Sa Magestat (que Deu guarde) per los sis del mes de Gener del any primo venient, que se contara 1688; y executant la ditta orde, se ha per lo escriva infrascrit entregat las convocatorias y cartas reals a las personas de don Joan Pola, y Pere Grixoni Prosperi de aquesta vila, als quals se han entregat en proprias mans ditas convocatorias y cartas reals, essent presents Joan Pinna y Gavino de Sogiu de aquesta vila, de lo qual yo escriva infrascrit fas fe, y no ferma dit llochinent per no saber escriure.

Juan Celiás Campesi scriba per su excellentissim duque de Gandia. /

122

1687 novembre 19, Pattada

Il notaio e scrivano Pietro Satta certifica che le convocatorie sono state presentate a Giovanni Adriano Gaja, luogotenente del villaggio. Questi le ha date a Pietro Gaja, a Gavino Gaja, a Salvatore Siny, ad Antonio Mundula e a Giacino Canalis. Testimoni Nicolao Sogia e Pietro Sogia. Altri destinatari sono defunti. Manca la documentazione per don Giuseppe Carlo Siny.

A c. 97 Dia 19 de novembre 1687 Pattada

La present y rectoscrita provisio de sa molt expetable señoria son estades presentats per lo nottari infraescript ab unas cartas reals y convocatories per lo Real Parlament que se ha de celebrar en la ciutat de Caller en 6 de gener de lo ain venidero de 1688 à Juan Andreu Gaja llochinent de la present vila, lo qual ab la reverentia y acapt degut fa de resposta prontus et paratus y en effetuassio tehe intregat ditas convocatorias als conti[n]guts en la lista, una à Pedro Gaja, altra à Gavi Gaja, altra à Salvador Siny, altra à Antonio Mundula, altra à Jacint Canalis, las demes no si son dats per ser passats de aquexa vida y falta una por lo noble don Joseph, don Carlus Siny, quales cartas convocatorias son estats entregats essen presents per testimonis Nicolau Sogia y Pere Sogia de la present villa. Juan Adria Gaya.

Pere Satta publicus nottarius et scriba.

123

1687 novembre 19, Buddusò

Lo scrivano Tomaso Dettori dichiara che le convocatorie sono state presentate a Valentino Addis, luogotenente del villaggio. Successivamente lo stesso scrivano le ha consegnate a don Agostino Sotgiu e a don Gabriele Sotgiu, figli del defunto Gavino. Anche il capitano don Antonio Casu risulta defunto. Testimoni Luigi Cedda e Giovanni Antonio Murgia.

Dia 19 de novembre 1687 Budduso

La present y retrospectiva provisió del muy expectable señor governador y reformador dels Caps de Sasser y Llogudor es estat presentada à Valentino Addis llochinent de la present vila ab un prech de cartas reals y convocatorias per la celebració del Real y General Parlament que Sa Excellencia mana que se celebrara en nom de Sa Magestat, que Deu guarde, per los 6 del mes de gener del ain primo venient que se contara 1688 y executant la dita orde si a per lo escriba infrascrit entregat las / convocatorias y cartas reals a las perçonas de don Agustin y don Gabriel Sotgiu hijos del quondam don Gavino Sotgiu que está en¹ la millor vida ja tres años, de aquesta villa, als quals se han entregat en propias mans dittas convocatorias y carttas reals, sent presents per testimonis à dita intregacio Luis Cedda y Juà Antoni Murgia de la present vila y tocant per lo capita don Antoni Casu axi.be d.esta vila es mort y es en la millor vida y no hi ha fills ni altra perçona per haver mort axi be sa muller en lo mes proppassat de juliol. De tot lo sobredit jo escriba infrascrit fas fe y no ferma lo dit llochinent per no saber escriure, die, mens, y ain subscrit.
Thomas Dettori scriba de mandato /

A c. 97v.

124

1688 gennaio 9, Cagliari

Don Francesco Manca Rosso dichiara di avere ricevuto la convocatoria dal fratello don Gaspare Manca e di aver delegato per il voto nelle Corti don Francesco Rogger.

Declaro yo don Francisco Manca Rosso como resibo de manos de mi hermano don Gaspar Manca la convocattoria de las Cortes por el votto que tengo dado á la persona del señor don Francisco Rogger segun consta de procura, que en mi nombre pueda vottar en dichas Cortes que por las muchas ocupaciones me enpiden para asintir á ellas y por ser que la tengo resebida dicha convocattoria ago esta firmada de mi mano, oi en Caller y enero á 9 de 1688.
Don Francisco Manca Rosso. /

A c. 98

125

1688 gennaio 2, Iglesias

Don Guglielmo Rocani Cervellon dichiara di aver ricevuto la convocatoria dal segretario Antonio Lecca.

Tengo recebido del secretario Antonio Lecca la convocatoria para las Cortes del presente año junto con la carta de Su Magestad, y por su descargo hago ha-

A c. 98v.

¹ *Está en*, aggiunto in B c. 59.

zer la presente de mano de otro y firmada de mi mano oy en Iglesias y henero a los dos de 1688.

Don Guillermo Rocani y Cervellon /

126

1688, gennaio 5, Cagliari

Il viceré proroga le sessioni parlamentari al successivo 12 gennaio.

- A c. 99 Et adveniente die lunae intitulata quinta mensis ianuarii praesentis anni millesimi sexcentissimi octuagesimi octavi, excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti, cum ad celebrationem eiusdem extiterit assignatum ad diem crastinam sextam praesentis mensis et anni, et causis, et rationibus Suae Excellentiae bene visis expediat prorrogari ad aliam diem; ideo prorrogat dictum Parlamentum, et omnes actus illius ad diem lunae duodecimam praesentis mensis et anni, si feriata non fuerit; si autem feriata, ad diem immediate sequentem non feriata; abilitata tamen feria praesentis diei, mandans mihi secretario infrascripto de is praesens conficere instrumentum, de quibus. Antonius Lecca locumtenens generalis ac Regiae Audientiae¹. /

127

1688 gennaio 7, (Cagliari)

La convocatoria indirizzata a Sisinnio Masia di Genuri è stata affidata a Giacomo Ortu affinché la rimetta al destinatario. Testimoni il notaio Giuseppe Viridis e lo scrivente Francesco Cardia.

- A c. 99v. Vuy a set de gener 1688 se ha entregat a Jayme Ortu la convocatoria de Sisinni Maxia de la villa de Genury per remetresela ad aqueill, essentse trobats presents per testimonis a dit entrego Joseph Viridis nottarius y Francisco Cardia escrivent, tots de esta ciutat.

128

1688 gennaio 7, (Cagliari)

Gli stessi testimoniano che la convocatoria diretta a Giuseppe Carta di Sorgono è stata data a Giovanni Tomaso Urru per la consegna all'interessato.

Dit die se ha entregat a Joan Thomas Urru la convocatoria de don Joseph Carta

¹ Lacune nel testo di A, macchiato d'inchiostro, ricostruito tramite confronto con B cc. 53v. e 54.

de la villa de Sorgano per remetresela ad aqueill, essentse trobats presents per testimonis los susdits Virdis y Cardia¹.

129 1688 gennaio 7, (Cagliari)
La convocatoria per Giovanni Battista Madao della villa di Genuri è stata data a don Antioco De Sena perché la trasmetta al destinatario. Testimoni gli stessi del precedente documento.

Dit die se ha entregat al noble don Antiogo De Sena la convocatoria de don Juan Baptista Madao de la villa de Genory per remetresela ad aquell, testimonis presents los susdits Virdis y Cardia.

130 1688 gennaio 7, (Cagliari)
La convocatoria per don Antioco Efsio Madao di Busachi è stata ritirata dal reggente la Reale Cancelleria che provvederà a rimetterla all'interessato. Testimoni il suddetto Cardia e Diego Piras Gaietà.

Dit die se ha entregat al illustre señor regent la Real Cancilleria la convocatoria de don Antiogo Ephis Madao de la villa de Busaqui per remetrela ad aquell. Testimonis presents lo dit Cardia, y Diego Piras, y Gaietà. /

131 1688 gennaio 7, (Cagliari)
La convocatoria per il dottor Gavino Nurra di Sassari è stata affidata ad Antonio Efsio Serra perché la consegna al destinatario. Testimoni Virdis e Cardia.

Dit die se ha entregat à Antony Ephis Serra la convocatoria del doctor Gavino Nurra de Sasser per remetrela ad aquell, testimonis los susdits Virdis, y Cardia. / A c. 100

132 1688 gennaio 11, Iglesias
Don Antonio Francesco Genoves dichiara di aver ricevuto la convocatoria dal segretario Lecca.

¹ Anche in questo caso il testo di A, macchiato d'inchiostro, è stato ricostruito tramite confronto con B c. 54.

A c. 101 He ressebido del señor secretario Antonio Lecca la convocatoria para asistir a las Cortes que se an de çelebrar el presente año, despachada por el excelentísimo señor duque de Monteleon, principe de Noya, virrei y capitan general d.este Reino en 6 de noviembre del año passado. Iglesias y henero a 11 de 1688.
Don Anttonio Francisco Genoves /

133

1688 gennaio 13, Masullas

Francesco Antonio Sanna dichiara di essersi recato a Simala, dove don Francesco e don Sisinnio Diana gli hanno consegnato le convocatorie dirette a don Sisinnio Diana minore e a don Felice Diana, che però riesiedono a Cagliari per motivi di studio. Le lettere vengono pertanto rispedito al governo viceregio.

A c. 102 Excelentísimo señor
Obedesiendo lo que Vuestra Excelencia me manda en su carta de la fecha primo del presente, que se me ha sida entregada a los honze del corriente, he hido a la villa de Simala, y me han entregado don Francisco y don Sisinio Diana las cartas convocatorias del Parlamento, que van dirigidas á don Sisinio Diana menor y á don Felix Diana, y haviendolos buscado, no estan en dicha villa, y me han certificado que estan en essa ciudad de Caller estudiando, y que residen en la calle de santa Rosolia de la Marina, y ansi remito á Vuestra Excelencia las dichas cartas por no poder conceguir el afecto que deseo de Vuestra Excelencia en servirle, que Dios guarde muchos años con mayor grandeza. Masullas y henero en 13 de 1688.
Excelentísimo señor beso las manos de Vuestra Excelencia.
Su menor servidor Francisco Antonio Sanna /

134

1687 novembre 23, Sorso

Il notaio Matteo Pinna Acoty dichiara di aver consegnato le convocatorie alle persone i cui nominativi figurano nell'elenco seguente.

A c. 103 Llista de las convocatorias, que se han remes per als militars de la villa de Sorso.
Sorso
Et primo a Matheo Pinna.
A Juan Pinna.
A don Gavino Murgia.
A don Martin Murgia.
A Miguel Pinna.
A Angel Pinna.
Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius¹.

¹ Cfr. A c. 13.

Doi fé, y testimonio de verdad yo nottario y escrivano infrascrito, de como, por manos del magnifico Angel Pinna donçell delegado de la presente encontrada de Romaña, sé han entregado las convocatorias arriba dichas á las personas en este papel contenidas, y á tal conste d.esta verdad, hago la presente, qual vá firmada de nuestras manos. Dattum en Sorsso á los 23 de noviembre 1687.

Angel Pinna delegado

Ego Mathaeus Pinna, Acoty publicus nottarius istius oppidi de Sorsso. /

135 1688 gennaio 15, Sassari
Bernardino Sara, notaio e segretario della Reale Governazione, dichiara di aver consegnato le convocatorie alle seguenti persone: don Francesco Sanjust Sosa, i fratelli don Gavino e don Giovanni Battista Salvañolo Amat, don Antonio Quesada Passamar, il dottor don Giuseppe Sotgiu Manca, il dottor Gavino Nurra e i quattro fratelli Dore di Bosa. Testimoni Francesco Marras, Antonio Delogu e Giovanni Antonio Pira.

Doy fe y testimonio de verdad yo Bernardino Sara notario publico y secretario de la Real Gobernacion de como en conformidad de la orden que se me ha dado por el muy expectable señor governador don Felix Sanjust, cumpliendo con la que tiene de Su Excelencia, he entregado las convocatorias que se han remetido agora ultimamente para la celebrassion del Real y General Parlamento, en manos proprias, á saber al noble don Francisco Sanjust y Sosa, don Gavino Salvañolo y Amat, á don Juan Baupstista su hermano, á don Antonio Quesada Passamar, al doctor don Joseph Sotgiu y Manca, al doctor Gavino Nurra y otras quatro á los hermanos Dore de la ciudad de Bosa que no estaban comprendidos en la primera lista, habiendo assistido a.la entrega d.ellas Francisco Marras aguazil de esta Real Gobernacion, con Antonio Delogu y Juan Antonio Pira que servieron por testigos y porque conste en todos tiempos de esta verdad, cumpliendo con lo que me manda el señor governador, doy la presente firmada de mi mano en Sasser a los 15 de henero 1688. A c. 104
Ante mi Bernardino Sara secretario¹ /.

136 1687 novembre 6, Cagliari
Lettera convocatoria a stampa per don Antioco Efisio Madao. Segue la certificazione del notaio Antonio Contini, datata Busachi, 15 gennaio 1688, attestante la consegna del documento all'interessato. Testimoni Serafino Pisano (ufficiale della baronia di Busachi) e Sebastiano Orrù.

¹ Cfr. A cc. 12- 13, con l'elenco dei convocati di Sassari.

A c. 105 El duque de Monteleon princep de Noya, virrey, llochinent, y capità general et cetera.
Al amat de Sa Magestat lo noble Antiogo Ephis Madao.

[*omissis*]¹. /

A c. 105v. Die 15 januarii 1688 Busaqui

La present y retroscripta convocatoria es estada notificada per mi nottari publich infrascrit al noble don Antiogo Ephis Madao de la vila de Guilarça y resident en esta de Busaqui, si segons en aquella se conte, y perque conste, se continua lo present acte de quibus et cetera. Y per maior corroboracio lo dit noble ferma de sa ma.

Don Antiogo Ephis Madao

Testimonis presents trobats son Seraphino Pisano official de la baronia de Busaqui, y Sebastia Orrù de esta vila de Busaqui.

Seraphin Sanna Pisano

Registrata

Antonius Contini publicus nottarius /

137

1688 gennaio 2, Laconi

Il notaio Giovanni Francesco Sulis certifica che Diego Santacruz e don Giovanni Battista Madao hanno ricevuto le convocatorie in presenza dei testimoni Luigi Crucas e Salvatore De Sanai.

Certifique yo notari infrascrit qualment inseguint las ordens de Sa Excellencia he entregat en cara y en presencia dels testimonis infrascrits à Diego de Santacruz de la vila de Laconi, y à don Juan Baptista Madao de la vila de Guilarza, resident en la de Genoni y perçonalment trobat en esta de Laconi, las convocatorias dirigidas als dits Santa Cruz y Madao com à militars perque acudescan al Real y General Parlament conforme dita Sa Excellencia mana en ditas lletres convocatorias. En Laconi a dos de gener 1688, testimonis Luis Crucas major en dies y Salvador De Sanai massaios d.esta vila.

Itta est. Joannes Franciscus Sulis publicus notarius laconensis instatus. /

¹ Testo a stampa identico ai precedenti. Dopo Madao, *de Busaqui*, cancellato.

Alle ore quattro del pomeriggio, il viceré sta per recarsi alla cattedrale per inaugurare le sessioni del Parlamento.

Nel Palazzo regio entrano per primi i membri del Militare (che non recano la mazza) per salutare e riverire il Pignatelli. Seguono i componenti dell'Ecclesiastico, con la mazza, quindi il nobile Giovanni Gavino Atzori (capitano delle guardie del corpo addette alla protezione del viceré) e coloro che recano le mazze della città di Cagliari, del Regio Patrimonio e della Reale Udienza.

Si forma un corteo comprendente i ministri regi don Simone Soro, don Giorgio Cavassa, don Antonio Ruggio, don Rafaele Mactorell (Martorell), don Andrea Manca, don Francesco Zucca, don Giuseppe Fernando de Moros, don Emanuele Fernandez Navarro e don Pietro Veyn. Sfilano anche ufficiali e membri degli Stamenti.

Giunto alla cattedrale, il Pignatelli col suo seguito viene ricevuto dal Capitolo cagliaritano ed ascende quindi al presbiterio. Seguono preghiere, il canto Veni creator Spiritus e quindi un'orazione di Ludovico Diez de Aux, arcivescovo di Cagliari. Il viceré, presidente del Parlamento, sale poi alla cattedra, posta al centro del soglio, mentre sui tre gradini di questo, a destra ed a sinistra, si dispongono i ministri e gli ufficiali regi. Più vicino al presidente si sistemano i segretari ed il comandante delle guardie del corpo. I membri dei tre Bracci prendono posto invece sul piano del presbiterio: a destra quello ecclesiastico, a sinistra il militare, al centro il reale. Sono presenti, fra gli ecclesiastici: il già citato arcivescovo di Cagliari ed inoltre Giuseppe Acorrà, arcivescovo di Oristano, Diego Cugia, vescovo di Ales, i canonici Giovanni Antonio Martinez, procuratore dell'arcivescovo di Sassari, Giovanni Montanacho, sindaco del Capitolo di Cagliari, il dottor Giovanni Antonio Nieddu, sindaco del Capitolo di Oristano, il dottor Antonio Masons, sindaco del Capitolo di Ales, il dottor Vittorino Dore, sindaco del Capitolo di Bosa, l'arciprete dottor Efisio Melis, sindaco del Capitolo di Iglesias.

Per il Braccio militare sono presenti: don Artal de Alagon, marchese di Villasor, Giovanni Francesco Efisio di Castelvi, marchese di Laconi, Francesco Vico, marchese di Soleminis, Salvatore Aymerich, conte di Villamar, Giuseppe Zatrillas, conte di Villasalto, don Giuseppe Sanjust, don Giovanni Gavino Carnicer, don Raimondo Masons, don Giuseppe Delamatta, il dottor don Giovanni Battista Delamatta, don Giovanni Tomaso di Castelvi,

Stefano Masons e molti altri che siedono in ordine sparso.

Per il Braccio reale sono presenti e siedono, nell'ordine, al centro Giuseppe Carta Marti, consigliere in capo di Cagliari; alla sua destra in successione il donzello Giacomo Santus, sindaco di Cagliari, il dottore in ambe leggi Ignazio Carta, secondo consigliere di Cagliari, il dottor don Francesco Diego Carola, sindaco di Alghero, Gerolamo Porcu, quarto consigliere di Cagliari, don Gavino Salazar, sindaco di Iglesias, don Francesco Passino, sindaco di Bosa; alla sinistra del predetto Carta Marti, don Giuseppe Pilo, sindaco di Sassari, poi Giovanni Matteo Escano, terzo consigliere di Cagliari, don Felice Salaris, sindaco di Oristano; Salvatore Amoreto, quinto consigliere di Cagliari; Stefano Andrea Fadda, sindaco di Castellaragone, il dottor Efsio Agostino Deonetto, clavario ordinario di Cagliari.

L'ordine in cui siedono i membri dello Stamento è stato stabilito dal presidente del Parlamento senza pregiudizio del diritto di Cagliari, secondo il quale i sindaci di questa città devono sedere davanti a quelli di tutte le altre. Il presidente invita quindi Antonio Lecca, notaio pubblico e segretario della luogotenenza generale nonché della Reale Udienza, a leggere il testo del mandato regio col quale il sovrano affida al viceré la presidenza del Parlamento. Subentra poi come lettore don Giuseppe Innerrea, segretario del re e del viceré; di seguito quest'ultimo pronuncia brevi parole introduttive al messaggio, datato Madrid, 10 ottobre 1686, inviato dal sovrano.

Questi, dopo aver espresso il suo apprezzamento per la fedeltà e l'amore dimostratogli dai sudditi, dopo aver accennato alle ragioni che non gli consentono di presiedere personalmente il consesso (gravità dei problemi dello Stato in quel momento), delinea gli argomenti di cui l'organismo dovrà occuparsi: l'amministrazione della giustizia, la difesa del Regno e la pace interna, la correzione e la riforma delle leggi antiche, le quali dovranno essere abrogate, se necessario, ai fini del buon governo, secondo la varietà dei tempi, la condizione, la conservazione e l'incremento dei popoli. Per l'approvazione e la conferma, le istanze del Parlamento saranno presentate al Consiglio supremo d'Aragona. Intanto il sovrano esprime la fiducia che i sudditi vorranno dimostrare, più di quanto abbiano fatto in passato, la loro dedizione al servizio regio, attese le fortissime spese sostenute dalla monarchia a causa delle guerre in cui è impegnata.

Segue il discorso del viceré duca di Monteleone, presidente del Parlamento, che esordisce esaltando l'affetto del re per i fedelissimi vassalli, il suo impegno a governarli nella giustizia, nella pace e nella sicurezza, prerogativa dei sovrani clementi ed in particolare dei monarchi cattolici di Spagna, per i quali queste doti sono ereditarie. Di qui l'esigenza dello stesso viceré di adoperarsi, conformemente alla fiducia in lui riposta, a favore del Regno. Egli la-

vorerà per migliorare, secondo l'esperienza acquisita nel tempo, le leggi esistenti, per formularne di nuove e più idonee al buon governo, per una giusta ripartizione del donativo, da effettuarsi in proporzione alle possibilità dell'isola, con una particolare attenzione all'uguaglianza della contribuzione che valga a renderne più lieve il peso anche nella forma della riscossione. Il presidente si aspetta che gli attenti e fedeli vassalli vorranno proporre i mezzi più utili e convenienti al proposito. È noto che i Regni ricorrono ai donativi per soccorrere in varia misura i sovrani secondo l'urgenza dei casi; sono inoltre conosciute le perdite subite dall'erario per le accresciute spese delle continue guerre, per la necessità di mantenere eserciti e flotte contro nuove iniziative dei nemici della Corona. Il suo dominio è oggetto d'invidia non per l'estensione territoriale, ma per la nobiltà dei vassalli che con gloriosa emulazione hanno gareggiato nella fedeltà e nell'amore per il sovrano, dandone chiara prova col serbarsi leali per tanti secoli tra la varietà dei pericoli e le contingenze occorse in una così lunga estensione di tempo. D'altra parte non mancherà da parte del re la liberalità che è propria della sua grandezza e della sua clemenza. Sarà compito del presidente fargli conoscere i meriti individuali. Il sovrano interverrà per provvedere al conforto sia generale sia dei singoli.

Subito dopo ha luogo una riunione delle prime voci dei tre Stamenti (l'arcivescovo di Cagliari per l'Ecclesiastico, il marchese di Villasor per il Militare, il Carta Marti, consigliere in capo di Cagliari, per il Reale) sulla risposta da dare al discorso del viceré. Ritornate poi le prime voci, tutti gli stamentari rimangono in piedi a capo scoperto. L'arcivescovo di Cagliari, cui è stato affidato l'incarico della risposta, consegna al segretario Lecca una memoria e pronuncia il suo discorso.

Il Reale Patrimonio, egli afferma, è impiegato unicamente per estendere ed esaltare il nome di Dio, difendere la religione, salvare la pace nei domini regi, impegnare ingenti spese per eserciti e flotte. Pertanto gli Stamenti, pronti a manifestare la loro antica fedeltà, discuteranno, nel momento stabilito dal presidente, i mezzi adeguati per giungere a quel fine; aiuteranno inoltre i cattolicissimi intenti del sovrano, senza dimenticare le limitate possibilità del Regno; il sovrano, conclude l'arcivescovo, sia informato che potrà servirsi dei loro averi e delle loro vite.

Successivamente i procuratori del Regio Fisco e del Regio Patrimonio, saliti presso la cattedra del presidente, accusano la prima contumacia nei confronti degli assenti: qualora venga ammessa, si procederà nei lavori del Parlamento, fatto salvo ogni loro diritto.

A questo punto il reggente la Reale Cancelleria don Francesco Pastor prepara, a nome del presidente, una provvisione, recante sempre la data del 12 gennaio 1688, nella quale, ammessa la prima contumacia contro coloro che

non si sono presentati, si concede la prima dilazione di sei giorni. Il Parlamento ed i suoi atti sono pertanto prorogati al giorno 20 dello stesso mese di gennaio, qualora non festivo, altrimenti a quello non festivo immediatamente seguente. Il tempo della proroga sarà destinato anche alle abilitazioni dei partecipanti, alla verifica ed all'approvazione dei privilegi.

A c. 107 Et adveniente die lunae intitulata duodecima mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, ad celebrationem huiusmodi Regii Generalis Parlamenti assignata, accesserunt ad regium Palatium praesentis civitatis, et Castri Calaris, hora quarta post meridiem nobiles et magnifici regii consiliarii a Consiliis Iustitiae, et Patrimonii infra nominandi et caeteri ex illustrissimo Stamento ecclesiastico, ex admodum illustri Stamento militari, et ex illustri Stamento regali, quorum nomina inferius pariter exprimuntur, ad effectum comitandi illustrissimum et excellentissimum don Nicolaum Pinateli ab Aragonia, ducem Montis Leonis, principem de Noya, ac Sacri Romani Imperii et equestrem insignis Ordinis aurei velleris, prorogem, et cappitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni, et praesidem Regii, et Generalis Parlamenti, a dicto regio Palatio usque ad sanctam primatiale, et metropolitanam ecclesiam calaritanam, ad celebrandum solium huiusmodi Regii Generalis Parlamenti pro parte sacrae catholicae, ac regiae maiestatis domini nostri regis Caroli secundi, pro ut comitati sunt modo et forma sequenti. Stamentum scilicet militare absque forma Stamenti, ordine turbato, ideoque non ferebat maleum, vulgo maça, in hoc comitatu, quem tulit ante comitatum dum in forma Stamenti, accessit regium Palatium, pro salutatione, et reverentia dicto illustrissimo et excellentissimo prorégi ac praesidi praestanda, mota contentione¹ per dictum Stamentum militare super non delatione dicti mallei, licet in proximis Parliamentis eum tulisset. Post dictum Stamentum militare sequebatur cum sua maça Stamentum ecclesiasticum, et post Stamentum ecclesiasticum nobilis don Joannes Gavinus Atzori cappitaneus custodiae Suae Excellentiae, cum satellitibus, sive stipatoribus utrumque latus Suae Excellentiae cohoperientibus; post dictum cappitaneum sequebantur ferentes maças magnificae civitatis Calaris, Regii Patrimonii, et Regiae Audientiae; deinde nobilis don

A c. 107v. Nicolaus Corria alguazi / rius maior, una cum Paulo Pintus procuratore fiscali patrimoniali, et me Antonio Lecca secretario in civilibus, Petro Carboni secretario in criminalibus, et Thoma Zonca secretario Regii Patrimoni, et Antioco Buxia substituto Regii Fiscii procuratoris, et tandem sequebantur regii ministri Iustitiae, et Patrimonii in duabus alis, ad dexteram videlicet don Simeon Soro, don Georgius Cavassa, don Antonius Rugio, don Raphael Mactorell, miles Ordinis calatravensis, don Andreas Manca miles Ordinis alcantarensis, don Franciscus Zuca, don Josephus Fernandus de Moros, don Emanuel Fernandez Na-

¹ *Contentione*, aggiunto nell'interlinea in A, omissio in B c. 57.

varro, et don Petrus Veyn Fiscii Regii, et pariter Patrimonii advocatus, omnes a consiliis civili, et criminale respective, absente nobili don Martino Valonga propter infirmitatem. Ad sinistram vero spectabilis don Josephus Delitala miles Ordinis calatravensis, gubernator, ac refformator Capitum Calaris, ac Gallurae, et post eum don Franciscus Rogger regius procurator, don Gaspar Carnicer miles Ordinis divi Jacobi, et magister rationalis, et don Emanuel Delitala Regiam Thesaurariam regens, et omnes dicti ministri Iustitiae, et Patrimonii in unaquaque ala ibant in loco suo pro ut scripturae huiusmodi ordo demonstrat; et post illos illustrissimus, et excellentissimus prorrer et praeses, quem associabant ad dexteram scilicet magnificus Josephus Carta domicelus, in capite consiliarius magnificae civitatis Calaris, et ad sinistram admodum reverendus in Christo Patre don frater Ludovicus Diez de Aux archiepiscopus calaritanus, eius latus cooperiendo canonico don Joanne Montonacho sindico venerabilis Capituli calaritani (remanentibus in dicta sancta ecclesia reverendis in Christo Patre don Josepho Acorrà archiepiscopo Oristanei, et don Didaco Cugia episcopo alensi); et post Suam Excellentiam sequebatur magnificus doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens, cum Jacobo Santus milite dictae magnificae civitatis Calaris sindico ad dexteram, et cum doctore Ignatio Carta consiliario secundo praefatae civitati ad sinistram, eius latus cooperiendo don Josepho Pilo sindico civitatis Saceris, decisa per Suam Excellentiam in favore regentis Regiam Cancellariam controversia mota per spectabilem don Josephum Delitala gubernatorem Capitum Calaris, et Gallurae super ac praehe-
A c. 108
minentia, / quam habuit dictus regens in omnibus Regni Parlamentis, excepto excellentissimi domini ducis de Avellano, ubi non interfuit regens, sed decanus Regiae Audientiae cum spectabili gubernatore don Didaco de Aragall, qui praeses, et cappitaneus generalis huius Regni fuerat. Deinde sequebatur Joannes Matheus Ascanio cum don Francisco Carola sindico civitatis Alguerii ad dexteram, et cum don Felice Salaris sindico civitatis Oristanei ad sinistram; deinde Hieronimus Porcu quartus consiliarius cum don Gavino Salasar sindico civitatis Ecclesiarum ad dexteram, et Stephano Andrea Fadda sindico civitatis Castri Aragonensis ad sinistram; deinceps Salvator Amoreto quintus consiliarius cum don Francisco Passino sindico civitatis Bosae ad dexteram, et cum doctore Efsio Deoneto clavigero ordinario dictae civitatis Calaris ad sinistram et post eos sequebantur Antiochus Delvechio scriba magnificae civitatis Calaris ad dexteram, et Franciscus Coni subsindicus dictae civitatis ad sinistram. Et sic euntibus ad dictam metropolitanam ecclesiam, obviam Suae Excellentiae venit ad portam ecclesiae, quae extat iuxta Palatium archiepiscopale, venerabile Capitulum calaritanum, ordine turbato, et sine maça ascendensque Sua Excellentia cum praefato comitati praesbiterium, et efusus praecibus, genu flexis ad dominum Deum nostrum Jesum Christum in altare maiore, decantatoque himno "Veni creator Spiritus" per dictum venerabile Capitulum, ac peracta oratione per dictum admodum reverendum in Christo Patre archiepiscopum calaritanum, venerunt ad solium magno cum

A c. 108v. aparatu in eadem ecclesia constructum, seditque Sua Excellentia in cathedra, quae erat supra dictum solium, sederuntque in medio primi gradus dicti solii dictus magnificus doctor don Franciscus Pastor regens Cancellariam, et ad eius dexteram omnes alii ministri iustitiae in civilibus, et criminalibus, et ad sinistram praefatus spectabilis gubernator, et dicti ministri Regii Patrimonii, ordine supra praescripto, in secundo gradu ad partem dexteram don Josephus Vechio commissarius generalis tormentorum, don Joannes Antonius Clavaria sargentus maior peditatus Capitum Calaris, et Gallurae. / Et post eum don Ambrosius Bacallar cappitaneus turrium praesentis Regni, cum protestatione, et sine praeviudicio praetencionis, quam habet supra praecedentia dicti sargenti maioris, et reservato iure consulendi Sacram Catholicam Maiestatem regis domini nostri, et post eius latus don Franciscus Montonacho perfectus¹ instrumentorum bellicorum, et ad partem sinistram dicti secundi gradus sequentes Joannes Cavallero primus coadiutor et locumtenens magistri rationalis, Josephus Ferrari secundus coadiutor, Antonius Valentino tertius coadiutor, Nicolaus Trella quartus coadiutor, et Josephus Murteo arcarius², et tandem in ultimo gradu Paulus Pintus Regii Patrimonii procurator, et Anthiocus Buxia substitutus Regii Fiscus procuratoris, stantibus vero in dicto solio in parte dextera Suae Excellentiae don Josepho de Inarrea equestris Ordinis calatravensis, secretario domini nostri regis, et Suae Excellentiae, et me Antonio Lecca secretario Regiae Audientiae in civilibus, et ad sinistram dicto don Nicolao Corria alguazirio maiore, elevata virga, et a tergo dictae Suae Excellentiae dicto cappitano don Joanne Gavino Atzori, sedentibusque tribus Stamentis in plano ecclesiae sub dicto solio in subseliis, nempe Stamentum ecclesiasticum³ in parte dextera, militare in sinistra, et regale ante solium, modo, et forma sequenti

Pro Stamento ecclesiastico

Admodum reverendus in Christo Patre don frater Franciscus Ludovicus Diez de Aux archiepiscopus calaritanus.

Admodum reverendus in Christo Patre don Josephus Acorrà archiepiscopus Oristanei.

Reverendus in Christo Patre don Didacus Cugia episcopus alensis.

Canonicus don Joannes Antonius Martinez procurator illustrissimi archiepiscopi turritani.

A c. 109 Canonicus don Joannes Montonacho syndicus venerabilis Capituli calaritani. / Canonicus et doctor Joannes Antonius Nieddu syndicus venerabilis Capituli Oristanei.

¹ *Recte, praefectus.*

² Cioè tesoriere.

³ *Recte, al posto dell'accusativo, l'ablativo Stamento ecclesiastico in concordanza con sedentibus tribus Stamentis.*

Canonicus, et doctor don Antonius Masons syndicus venerabilis Capituli alensis.
Canonicus, et doctor Vitorinus Dore syndicus venerabilis Capituli bosanensis.
Archipraesbiter et doctor Ephisius Melis syndicus venerabilis Capituli ec-
clesiensis.

Pro Stamento militare¹.

Illustris don Artal de Alagon marchio de Villasor.
Illustris don Ephisius Franciscus de Castelvì marchio de Laconi.
Illustris don Franciscus Vico marchio de Soleminis.
Egregius don Salvator Aymerich comes de Villa Mar.
Egregius don Josephus Zatrillas comes de Villa Salto.
Don Josephus Sanjust.
Don Joannes Gavinus Carnicer.
Don Raymundus Masons.
Don Josephus Delamatta.
Doctor don Joannes Baptista Delamatta.
Don Joannes Thoma de Castelvì.
Don Stephanus Masons.
Et alii multi militares ordine turbato, ut fuit dictum, sedentes.

Pro Stamento regali in quodam subsellio ante dictum solium.

Magnificus Josephus Carta et Marti domicellus, in capite conciliarius magni-
ficae civitatis Calaris.

Magnificus Ignatius Carta secundus conciliarius. /

A c. 109v.

Magnificus Joannes Mathaeus Escano tertius conciliarius.

Magnificus Hieronymus Porcu quartus conciliarius.

Magnificus Salvator Amoretto quintus conciliarius.

Jacobus Santus domicellus, syndicus dictae magnificae civitatis Calaris.

Don Josephus Pilo, syndicus magnificae civitatis Sassari.

Doctor don Franciscus Didacus Carola, syndicus magnificae civitatis Algerii.

Don Felix Salaris, syndicus magnificae civitatis Oristanei.

Don Gavinus Salasar syndicus magnificae civitatis Ecclesien.

Stephanus Andreas Fadda syndicus magnificae civitatis Castri Aragonensis.

Don Franciscus Passino syndicus magnificae civitatis Bosae.

Doctor Ephisius Augustinus Deonetto claviger ordinarius dictae magnificae ci-
vitatatis Calaris.

Sedentes omnes in subsellio apposito ante dictum solium forma ac modo se-
quenti ex ordine praescripto per Suam Excellentiam absque praeiudicio iuris
dictae magnificae civitatis Calaris (quae praetendebat quod caeterarum syndici
sedere debebant in subsellio a tergo dictae civitatis Calaris) scilicet in medio

³⁷ *Recte, militari.*

dicti subsellii dictus magnificus Josephus Carta et Marti, in capite conciliarius dictae magnificae civitatis Calaris, ad cuius dexteram immediate sedebat dictus Jacobus Santus syndicus dictae magnificae civitatis Calaris, ad cuius latus sequebatur magnificus juris utriusque doctor Ignatius Carta, secundus conciliarius, et ad latus istius sedebat doctor don Franciscus Didacus Carola syndicus dictae magnificae civitatis Alguerii, et ad eius latus sedebat magnificus Hieronymus Porcu quartus conciliarius, et ad eius latus don Gavinus Salasar syndicus magnificae civitatis ecclesiensis, et ad latus istius don Franciscus Passino syndicus dictae magnificae civitatis Bosae. Ad sinistram autem dicti magnifici in capite conciliarii civitatis Calaris sedebat don Josephus Pilo syndicus dictae magnificae civitatis Sassari, et ad latus istius magnificus Joannes Mathaeus Escano tertius conciliarius, et ad latus istius don Felix Salaris syndicus dictae magnificae civitatis Oristanei, et ad eius latus sedebat magnificus Salvatore Amoretto quintus conciliarius, / ad cuius latus sedebat Stephanus Andreas Fadda syndicus dictae magnificae civitatis Castri Aragonensis et ad latus istius sedebat doctor Ephisius Augustinus Deonetto claviger ordinarius dictae magnificae civitatis Calaris et hoc ordine sederunt donec, et quousque dicta Sua Excellentia descendit a dicto solio.

A c. 110

Quibus quidem peractis, praedictus excellentissimus dominus don Nicolaus Pinnatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya ac Sacri Romani Imperii et cetera, eques insignis Ordinis aurei velleris, prorex, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in praesenti Regio Generali Parlamento mandavit mihi Antonio Lecca nottario publico, et huius locumtenentiae generalis ac Regiae Audientiae praesentis Sardiniae Regni secretario, ut coram omnibus legerem, alta, et intelligibili voce tam commissionem per Sacram catholicam regiam majestatem domini nostri regis Caroli secundi, Suae Excellentiae factam pro celebratione huiusmodi Regii Generalis Parlamenti. Qua per me lecta, mandavit quoque dicta Sua Excellentia nobili don Josepho de Innerrea, equestri¹ Ordinis calatravensis, Suae Regiae Majestatis et dictae Suae Excellentiae secretario, ut propositionem et regiam epistolam legeret. /

A c. 111

El rey nuestro senor (Dios le guarde) despues de hazerme la honrra de encar-
gar a mi cuidado la disposicion de celebrar el general Parlamento de este Reyno
que en execucion de sus reales ordenes se halla aqui convocado para expresar
las raçones y causas que han movido su real animo a esta rressolucion, se sirvio
excrivirme esta carta². /

A c. 112

El rey
Ilustre duque de Monteleon, primo mi lugarteniente y capitan general.

¹ *Recte, equestris.*

² A questo punto figura un segno che rinvia alla lettera più avanti. Abbiamo pertanto seguito l'ordine di B cc. 59v. e r. che forniscono di seguito la lettera del sovrano al viceré.

Atendiendo a la gran fidelidad, y amor con que en toda occassiones me han servido los naturales de este Reyno, de que estoy tan satisfecho, y con desseos de favorezerles, y honrrarles segun sus meritos, he resuelto para que lo experimenten assi, que en dicho Reyno se celebre luego Parlamento, con asistencia de vuestra persona, en mi real nombre, ya que personalmente no puedo asistir como lo hiciera, si la gravedad de los negocios que al presente ocurren, dierran lugar á ver, y conocer esos vassallos que tanto estimo. En dicho Parlamento tratareys principalmente de lo que toca á la administracion de la justicia, que ha de tener siempre el primer lugar, y de lo demas concerniente á la conservacion, paz, y quietud de esse Reyno, y defensa de que necessita para su custodia, y reformar, mudar, y corregir las leyes antiguas, que no fueren utiles; resumir, y renovar las passadas, y derogarlas siendo necessario, y hazer otras nuevas concernientes a su buen gobierno, segun la variedad del tiempo, calidad, y condicion de los pueblos, ajustadas en todo á su maior conservacion, y augmento, de manera que conferidas con mi Consejo supremo de Aragon pueda aprobarlas, y confirmarlas, haciendoles en general, y particular las mercedes, y honrras que confio merezeran por su grande amor, y fidelidad, estando en la confianza, que teniendo presente lo exhausta que se halla mi monarchia á causa de los excessivos gastos que se han offrezido con la continuacion de las guerras, se animaran en estas Cortes, de manera que abentajen a las passadas, / como lo espero mediando vuestro zelo, y atencion a mi servicio.

A c. 112v.

Datum en Madrid a 10 de octubre de 1686.

Yo el rey

Don Joseph de Haro et Lara secretarius

Vidit marchio de Castelnovo

Vidit don Antonius de Calatayud

Vidit Comes et Torrò

Vidit don Joannes Rull

Vidit Valero regens. /

El¹ contenido del referido real despacho es argumento evidente no menos del amor y memoria que Su Magestad conserva a estos fidelisimos vassallos, que de la rectisima mente de Su Magestad en orden a que sean gobernados y mantenidos con la justicia, paz, y defensa que tanto assigura la felicidad de los Reynos, cuya aplicacion siendo la que deve tener el primer lugar, en los justos reyes resplandece con especialidad, y se mira indefectible en nuestros catholicos monarcas por blason heroico de su augustisima casa en quien son hereditarias la justificacion y la clemencia; ni será necesario que yo expresse mis particu-

A c. 163

¹ Di seguito, sino a A c. 163v., si è adottata non la numerazione originaria, ma quella a matita, più agevolmente decodificabile.

lares desseos de cumplir acertadamente¹ con lo que me tocaré obrar por ser esto tan consiguiente a mi obligacion como a la grande que me añade la confianza que he devido a Su Magestad, por cuya raçon podrá assigurarse el Reyno que procuraré no omitir cossa alguna que conduzca a su mayor alivio / assi en mejorar y correjr lo que el tiempo, y sus accidentes huvieren alterado o viciado en la disposicion de las leyes ya establecidas, y formar las que nuevamente parecieren mas ajustadas para el buen gobierno, como en la justa distribucion, y repartimiento del servicio que en cantidad proporcionada a sus fuerzas hiciere el Reyno para que la igualdad de la contribucion haga mas llenadero el peso suavisandole tambien en la forma de la cobranza, para todo lo qual, y para quanto fuere del mayor servicio de Su Magestad y bien publico no dudo de tan atentos y fieles vassallos que me propondran los medios que seran mas utiles y convenientes. Con que passando al punto que se ha motivado del servicio, nadie ignora que sea este el arbitrio que han escogido siempre los Reynos para socorrer a los reyes mas o menos segun la urgencia y la calidad de los casos, y en el presente es bien notorio lo alcanzado que se halla el herario real con los gastos crecidos de tan continuas guerras como ha tenido la Monarchia y la necesidad que ay de que se mantenga resguardada con exercitos en tierra y con armadas en la mar a effecto de que sus emulos no intenten nuevas ostilidades como lo aconseja la mejor y mas sigura providencia, siendo mas acertado / prevenir el daño que remediarle despues del suzedido y en esta consideracion parece razonable que el Reyno no solo atienda a.su propia conservacion y custodia sino a.la de lo demas de la Monarchia pues es justo se capassiten y assistan unos á otros para la comun seguridad, pero se hace presente en este discurso lo embidiado que ha sido el feliz dominio de Su Magestad, no por lo mucho que comprende su dilatado imperio, sino por la calidad noble de los vassallos que con gloriosa emulazion se han competido en la fidelidad y en el amor de que ha dado bien claras muestras este Reyno, manteniendose constantemente leal tantos siglos en el señorio de sus reyes entre la variedad de riesgos y contingencias que han ocurrido en tan larga duracion por lo qual justamente se promete Su Magestad que las demostraciones presentes no solo igualaran, sino excederan a.las passadas y se hace superflua la persuasion donde se adelantan la lealtad y la fineça; y assi descendiendo a.las mercedes y real gratitud que ofrece la liberal mano de Su Magestad, ninguno la dudará, si considerare que esto es costumbre de su real grandeça y clemencia que ha de manifestar con mayor largueza a vista de lo que le sirve este Reyno; / y para que en la distribucion de ellas haya la justicia que Su Magestad dessea, quedará a cargo de mi atencion el poner en su real noticia con individual expression la comun propension del Reyno a.su real servicio y los meritos de cada uno de por si, aplicandome á esto y á todo lo demas que pueda ser de alivio y consuelo general

¹ *Acertadamente*, in soprалinea.

o particular d. estos naturales con las veras del cariño y affecto que les profeso. Quibus quidem commissione, propositione, et regia epistola respective lectis, et per dicta tria Stamenta auditis, surgentibus his omnibus a subselliis, in quibus sedebant, et ante dictum solium dictorum Stamentorum primas voces tenentibus simul junctis, admodum scilicet reverendo in Christo Patre don fratre Ludovico Díaz de Aux archiepiscopo calaritano pro Stamento ecclesiastico; illustri don Artal de Alagon marchione de Villasor, pro Stamento militari, et magnifico Josepho Carta, et Marti in capite conciliario huius magnificae civitatis Calaris pro Stamento regali, habitoque inter ipsos colloquio super respontione propositioni Suae Excellentiae facienda iisdemque ad sua respective subsellia redeuntibus, stantibus dictis tribus Stamentis dectetis capitibus, et sine pileo, vulgo bonete, dictus admodum reverendus in Christo Patre archiepiscopus calaritanus, cui per dicta tria Stamenta, sive eorum primas voces fuit dicta respontio commissa, stans capite etiam detecto, et sine pileo, tradens mihi dicto notario, et secretario infrascripto papirum sive schedulam quandam tenoris / infra sequentis ad Suam Excellentiam intelligibili voce fuit loquutus haec vulgari sermone, sive similia proferens verba: Excelentísimo señor, por no cançar lo que responden los tres Estamentos del Reyno, que estan presentes a lo propuesto por Vuestra Excelentia, contiene este papel. /

A c. 114

Excelentísimo señor

A c. 115

Los tres Estamentos ecclesiastico, militar, y real de este Reyno habiendo entendido, y quedado enterados de la propuesta que en nombre del rey nuestro señor (que Dios guarde) haze Vuestra Excelencia presidiendo en este Real y General Parlamento, y considerandola, en medio de la brevedad de el tiempo, con aquella exacción, y atencion devida, dizen a Vuestra Excelencia que estan tan reconocidos como obligados a la inapreciable merced de Su Magestad en lo que se dirige a noticiarles el estado en que al presente se halla su Real Patrimonio, empeñado unicamente en extender y ensalzar el nombre de Dios, defender su catholica y nuestra religion, y conservar la paz y quietud de sus provincias, y de esta, manteniendo la guerra por mar y tierra con tan costosas armadas y exercitos; y que para el dia que Vuestra Excelencia fuere servido asignar, estan promptos a juntarse los Estamentos, y promptissimos a hazer manifiesto de su antigua, y innata fidelidad, aplicandose con la natural propension de servir a Su Magestad, a discurrir y facilitarlos medios mas adecuados, eficazes, y conduçibiles a este fin, y al de ayudar a sus catholicissimos intentos sin el olvido de la mucha imposibilidad, cortas fuerzas, y conveniencias de el Reyno, que con todo rendimiento / supplica se digne de poner en la real noticia de Su Magestad las expresiones, y disposicion de nuestros afectos para que los premie sirviendose de nuestro caudal y vidas, con aquella seguridad de que todo lo ponemos y sometemos a sus reales pies.

A c. 115v.

Deinceps procuratores fiscales Regiae Curiae nempe, et Regii Patrimonii ad-

scendentes ad solium ubi Sua Excelencia uti praeses dicti Regii Generalis Parlamenti, in quo more solito sua cathrada¹ sedebat, cui reverentia debita peracta, et humiliter supplicationes quasdam, per eorum advocatos fiscales firmatas, praesentarunt, quae tenoris sunt sequentis. /

A c. 116 Excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in hoc Regio Generali Parlamento.

Regii Ficçi et Patrimonii procuratores acusant primam contumanciam adversus et contra citatos qui non comparuerunt ad celebrationem presentis Regii Generalis Parlamenti, et suplicant quod illa admissa proçedatur ad ulteriora in dicto Regio Generali Parlamento, omni meliori modo et iuribus eorum senper salvis et cetera.

Altissimus

Veyn Regii Fiscii advocatus

Veyn Regi Fiscii et Patrimonii advocatus

Quae quidem supplicatio extitit per dictum excellentissimum dominum tradita mihi secretario infrascripto ad illam legendam, illaque recepta debita reverentia, lectaque alta et intelligibili voce, fuit facta provisio per magnificum iuris utriusque doctorem don Franciscum Pastor Regiam Cancellariam regentem in personam Suae Excellentiae, thenoris sequentis.

Jhesus. Oblata die duodecima ianuarii anno 1688 Calari

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, et Sacri Romani Imperii, equestris insignis Ordinis aurei velleris et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Majestatis, prorrex et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses in hoc Regio Generali Parlamento² admissa prima contumacia, si et in quantum, contra citatos, qui non comparuerunt, concedit pro prima dilatione dies sex, ac pariter prorrogat Parlamentum huiusmodi et actus illius ad diem vigesimam praesentis mensis et anni, si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imedia / te sequentem non feriatam, et providet etiam habilitando tempus prorogationis ad hoc ut possint acurari³ caeterae contumaciae, et omnia alia fieri ad dictas contumacias spectantia, et similiter ut possint fieri habilitationes personarum consuetae et approbationes privilegiorum, mandans mihi infrascripto secretario de his praesens conficere instrumentum, praesentibus ibidem pro testibus Josepho Viridis, et Didaco Piras et Gaetan istius civitatis ad

A c. 116v.

¹ *Recte, cathedra.*

² Di seguito: *et in illius personam magnificus doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens, cancellato.*

³ *Accusari, B c. 62.*

praemissa¹ vocatis, et spetialiter assumptis et cetera, de quibus et cetera.
Antonius Lecca secretarius /

139 1688 gennaio 13, Cagliari, Palazzo regio
Alle ore cinque pomeridiane il viceré si riunisce con il reggente la Reale Cancelleria, i giudici della Reale Udienza (tanto del civile, come del criminale), il governatore dei Capi di Cagliari e Gallura, il reale procuratore maestro razionale ed il reggente la Reale Tesoreria.

Il presidente siede sulla sua cattedra sovrastata da un baldacchino. Sui seggi, dalla parte destra, prendono posto, nell'ordine, il reggente la Reale Cancelleria don Francesco Pastor, don Simone Soro, don Giorgio Cavassa, don Antonio Rugio, don Raffaele Mactorell, don Andrea Manca, don Francesco Zucca, don Giuseppe Fernandez de Moros, don Emanuele Fernandez Navarro, don Pietro Veyn avvocato fiscale e patrimoniale; alla sinistra del presidente siedono don Giuseppe Delitala, governatore e riformatore dei Capi di Cagliari e Gallura, don Francesco Rogger, regio procuratore, don Gaspare Carnicer, maestro razionale, don Emanuele Delitala, reggente la Tesoreria generale; è presente anche don Antonio Lecca, militare, pubblico notaio e segretario della Sala civile della Reale Udienza.

Contemporaneamente al suono della campana, com'è costume, si riuniscono i tre Stamenti: l'Ecclesiastico nel palazzo arcivescovile di Cagliari, il Militare nella chiesa della Vergine della Speranza, il Reale nel Palazzo civico. Qui sorge una controversia, suscitata dalla rivendicazione dello Stamento militare, secondo il quale il proprio secondo ambasciatore dovrebbe precedere il governatore dei Capi di Cagliari e Gallura, mentre è avvenuto proprio il contrario. Anche il reggente la Reale Cancelleria ha preceduto il primo ambasciatore dello Stamento, mentre due ministri regi non possono avere la precedenza in una stessa riunione. Nel Parlamento Santisteban il marchese di Soleminis, ambasciatore dello Stamento militare, precedette il procuratore reale. Così gli ambasciatori, titolati o meno, che oggi siedono alla sinistra del presidente, debbono precedere tutti i ministri, perché si deve considerare soltanto la qualità della nobiltà e la qualità della legazione o ambasceria, mentre nel caso in cui sia titolato l'ambasciatore ha la precedenza sul governatore, se è presente il viceré (a riprova viene citato il regio rescritto del 20 marzo 1515, riportato dal Dexart). Analoga rivendicazione presentano lo Stamento ecclesiastico ed il Reale.

¹ Praemissis, B c. 62.

Il presidente, uditi i regi ministri, risponde decretando che in linea di diritto la rivendicazione è improponibile perché in tutti i Parlamenti gli ambasciatori degli Stamenti siedono il primo alla destra del presidente, immediatamente dopo il reggente la Reale Cancelleria, il secondo alla sinistra, immediatamente dopo il governatore e, in assenza di questi, immediatamente dopo il procuratore reale. Il citato caso del marchese di Soleminis non attribuisce un diritto stabile allo Stamento militare, sia perché fu oggetto di controversia, sia perché è contraddetto da altre situazioni: consta infatti che nello stesso Parlamento Santisteban ambasciatori dello Stamento militare non titolati sedettero il primo immediatamente dopo il reggente la Reale Cancelleria, il secondo immediatamente dopo il procuratore reale. La vicenda del marchese di Soleminis non crea un possesso costante e valido per sempre, per il quale invece è necessaria l'effettività dell'intera durata dei lavori parlamentari, come atto unico ed individuo, che riceve la sua perfezione dalla celebrazione del soglio. Per queste ragioni la controversia viene risolta dal presidente in favore del governatore e la risposta viene comunicata agli Stamenti dal reggente la Reale Cancelleria.

Si passa quindi alla nomina degli abilitatori per parte della Regia Corte: essi sono il Soro, il Cavassa, il Veyn (presenza, quest'ultima, obbligatoria in forza della funzione che esercita). Sono incaricati di annunziare questa nomina agli Stamenti il Mactorell e il Rugio. Insieme ad essi il segretario Lecca, con i poteri del presidente, deve consegnare la carta reale e la proposizione, lette durante il soglio, allo Stamento ecclesiastico. Questo li consegnerà al militare il quale a sua volta li trasmetterà al reale. Tali documenti dovranno essere restituiti quanto prima. Ciascuna delle camere procederà alla nomina degli abilitatori di propria spettanza. Gli incaricati assolvono il proprio compito presentandosi alle rispettive sedi di riunione degli Stamenti insieme con l'alguazil maggiore, quindi ritornano dal presidente per riferire.

Poco dopo, inviati dallo Stamento ecclesiastico, giungono il canonico Giovanni Antonio Nieddu, sindaco del Capitolo di Oristano, e don Antonio Masones, sindaco del Capitolo di Ales. Il Nieddu, dopo aver dichiarato ricevuta delle carte da trasmettere anche allo Stamento militare, comunica che l'abilitatore nominato dallo Stamento ecclesiastico è l'arcivescovo di Cagliari, prima voce del suo Stamento. Porta anche la protesta della sua Camera circa i diritti che le competono (precedenza degli ambasciatori dello Stamento rispetto al governatore) e che non devono essere pregiudicati, come si legge ampiamente nella carta già presentata, da contrassegnare con la lettera A. Il reggente risponde a nome del presidente, esprimendo apprezzamento per la nomina dell'arcivescovo, ma aggiunge che la rivendicazione non ha fondamento perché a conforto della collocazione del governatore stanno i precedenti stabiliti dalla storia del Parlamento.

È quindi la volta degli ambasciatori dello Stamento militare don Agostino Espiga e don Agostino Carcassona. Il primo, dopo i ringraziamenti e gli apprezzamenti di rito, afferma che la carta reale e la proposizione sono stati già rimessi allo Stamento reale; abilitatore per il militare è stato nominato il marchese di Villasor. Anche la camera militare formula una protesta analoga a quella ecclesiastica (contrassegnata dalla lettera B). A nome del presidente il reggente risponde con parole analoghe a quelle utilizzate nel replicare all'Ecclesiastico.

Si fanno quindi avanti Giacomo Santus e don Francesco Carola, rappresentanti dello Stamento reale: il primo annuncia che è stato designato come abilitatore lo stesso portavoce dello Stamento; aggiunge una protesta analoga a quella degli altri due Stamenti, riservandosi di ricorrere al sovrano ove quella precedenza sia riconosciuta agli altri Stamenti, secondo quanto emerge dalla protesta già inoltrata e da contrassegnare con la lettera C. Il reggente ribatte conformemente alle repliche precedenti. Poiché il Santus, sedutosi dopo il reggente, si era coperto il capo, gli fa notare che in tutti i Parlamenti, in occasione di analoghe riunioni, gli ambasciatori prendevano posto e rimanevano a capo coperto, mentre il presidente ed i ministri regi mantenevano il copricapo. Nell'atto di comunicare l'ambasciata si scoprivano per atto di cortesia verso il presidente, poi si ricoprivano per riferire i messaggi, per scoprirsi di nuovo, infine, al momento della conclusione. Così il presidente vuole che si faccia in tutte le riunioni seguenti, senza pregiudizio di ciò che si osserva nei sogli, nei quali maggiore deve esprimersi la venerazione del Regno e l'omaggio al re.

Dopo tutto ciò il presidente fissa all'indomani 14 gennaio, per le quattro del pomeriggio, il giuramento di tutti gli abilitatori, riuniti nella sacrestia della Cattedrale; il giorno 16, invece, alle ore otto del mattino ed alle quattro del pomeriggio, dovranno avere inizio le abilitazioni che proseguiranno fino alla conclusione; l'alguazil maggiore è incaricato di dare a tutti la notizia. Quel giorno don Nicola Corria comunica l'avvenuta notifica, nonché la risposta positiva degli Stamenti. Seguono i documenti:

Memoria (A) dello Stamento ecclesiastico al presidente del Parlamento su questioni di precedenza.

Lo Stamento ecclesiastico, mancando tempo sufficiente per consultare gli atti dei Parlamenti precedenti, accetta per il momento – perché non sia ritardato il servizio da prestare al re – la soluzione del presidente sulla precedenza accordata al governatore dei Capi di Cagliari e Gallura rispetto al proprio ambasciatore. Ritiene tuttavia che ciò debba avvenire senza pregiudizio dei propri diritti, sempre salvi in ogni tempo; prega inoltre che la protesta sia inserita nel processo verbale e ricongiunta ai documenti che saranno a suo tempo presentati in favore dello stesso Stamento.

Memoria (B) dello Stamento militare, analoga alla precedente.

Memoria (C) dello Stamento reale, di tenore simile alle precedenti.

Di seguito i procuratori del Regio Fisco e del Regio Patrimonio accusano davanti al presidente la seconda contumacia verso gli assenti citati e non comparsi. Ammessa la contumacia, si proceda nei lavori del Parlamento, fatto salvo ogni diritto di costoro.

A c. 117 (Junta para el nombramiento de habilitadores).

Et adveniente die Martis intitulata decima tertia mensis ianuarii anno a nativitate Domini millesimo, sexcentesimo, octuagesimo octavo, hora quinta post meridiem, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, miles insignis Ordinis aurei velleris et cetera, prorrex, et cappitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in hoc Regio Generali Parlamento, in quadam aula regii Palati ad celebrationem praefati Parlamenti deputata, una cum magnifico don Francisco Pastor Regiam Cancellariam regente, nobilibus, et magnificis Regiae Audientiae in civilibus, et criminalibus iudicibus, spectabili governatore Capitem Calaris, et Gallurae, nobilibus, et magnificis regio procuratore magistro rationale, et generalem Thesaurariam regente, sedenteque dicto excellentissimo praeside in sua cathedra sub valdochino vulgo dozel, et in subsellis, in parte dextera Suae Excellentiae nobiles et magnifici, regens, et iudices Regiae Audientiae, secundum ordinem huiusmodi scripturae. Primo regens Regiam Cancellariam, secundo don Simon Soro, tertio don Georgius Cavassa, quarto don Antonius Rugio, quinto don Raphael Mactorell, sexto don Andreas Manca, septimo don Franciscus Zucca, octavo don Josephus Fernandez de Moros, nono don Emanuel Fernandez Navarro, decimo don Petrus Veyn advocatus fiscalis, et patrimonialis; et sedentibus pariter in subsellis ad sinistram Suae Excellentiae don Josephus Delitala, gubernator, et refformator Capitem Calaris, et Gallurae in primo loco, et in secundo don Franciscus Rogger regius procurator, in tertio don Gaspar Carnicer magister rationalis, et in ultimo loco don Emanuel Delitala generalem Thesaurariam regens, me praesente Antonio Lecca, milite, publico nottario, et Regiae Audientiae in civilibus secretario, congregatisque tribus Stamentis, ecclesiastico scilicet in Palatio archiepiscopali calaritano, militari in ecclesia Beatae Mariae de / la Speranza, et regali in aula magna domus magnificae civitatis Calaris ad sonum campanae ut moris est Generale et Regium Parlamentum repraesentantibus fuit mota¹ controversia in dictis Stamentis, praetendente admodum illustri Stamento militari suum ambaxiatorem secundum praecedere debere dictum spectabilem guber-

A c. 117v.

¹ *Mota*, in soprilinea.

natores, ex eo quod dictus magnificus regens Regiam Cancellariam iam dubio procul praecedebat primum ambaxiatorem dicti Stamenti, et ipsi in uno eodemque congressu duo regii ministri antecedere non debebant; tum quia in Curiis celebratis per excellentissimum dominum comitem de Santistevan, illustris marchio de Soleminis tamquam ambaxiator dicti Stamenti militaris praecessit regium procuratorem et sic ambaxiatores praefatos praecedere debere omnes ministros, qui sedent ad sinistram Suae Excellentiae in dictis subsellis¹, sive sit titulatus, quia solum debet attendi qualitas militiae, seu nobilitatis, et qualitas legationis seu ambaxiaturae, praeterquam quod in casu quo ambaxiator esset titulatus praecedentiam haberet cum in omnibus congressibus praesente excellentissimo domino proroge titulati praeferant spectabili gubernatore iuxta regium rescriptum 20 martii 1515 apud dominum Dexart lib. 1, tit. 1, cap. 9, pag. 54. Stamentum vero ecclesiasticum, et regale aemulabantur praetensionem dicti Stamenti militaris dicentes aequali debere praerogativa gaudere, et excellentissimus dominus praeses decrevit de consilio regiorum ministrorum praetentionem praenarratam trium Stamentorum de iure non procedere, quia in omnibus Parlamentis observatum fuit ambasciatores dictorum Stamentorum sedere, primum videlicet ad dexteram Suae Excellentiae imediate post regentem Regiam Cancellariam, secundum vero ad sinistram Suae Excellentiae imediate post spectabilem gubernatorem, et eo non assistente, imediate post regium procuratorem, actum vero illustris marchionis de Soleminis possessionem manutenibilem non tribuere dicto militari Stamento, tum quia dedit causam / controversiae² tum quia turbida et varia, quia ex eodem Parlamento constat ambasciatores non titulos dicti Stamenti militaris sedisse, primum imediate post dictum regentem, et secundum imediate post dictum regium procuratorem et quamvis praenarratus actus illustris marchionis de Soleminis inveniatur factus in ultimo congressu dicti Parlamenti in causa non est ad hoc ut dicatur possessio constans et manutenibilis quia totum Parlamentum reputatur unicus actus et individuus recipiens suam perfectionem a celebratione solii. Id enim ab excellentissimo domino praeside regis domini nostri nomine et ab Stamenti actum censetur ut ad illam diem simultaneus consensus deferatur et in illo actu, perinde ac si omnia praecedentia eo tempore agerentur, robur recipiunt; atque ita actus illi sedendi varii et inconstantes facti ante solium nequaquam possunt possessionem manutenibilem producere quia sibi invicem pugnant, et se destruunt; tum quia iuxta capitula Curiarum standum est observantiae Parliamentorum in omnibus autem in hoc Regno celebratis sederunt ambasciatores dictorum Stamentorum primus imediate post regentem, et secundus imediate post spectabilem gubernatorem et eo absente imediate / post regium procuratorem, ac per consequens actus ille illustris marchionis de Soleminis habuit resistantiam legis Regni; et dato quod talem resistantiam

A c. 118r

A c. 118v.

¹ *Qui fert ambaxiatam, sive non titulatus*, in sopralinea.

² Dopo *controversiae*, scrittura d'altra mano.

non habuisset solum resultaret ex eo praecedentia respectu regii procuratoris, non vero respectu spectabilis gubernatoris qui non interfuit, nec valet dicere quod cum praecedisset tribunal procuratoris regii, debet praecedere spectabilem gubernatorem¹ per regulam si vinco vincentem te, quia ibi non consideratur tribunal Regii Patrimonii sed unicus congressus regius conflatus ex excellentissimo domino praeside Curiarum, et regiis administris; ratio vero praecedentiae in eis stat in repraesentatione: ideoque ambasciatores Regiae Curiae sedent in Stamentis, secundus imediate post primam illorum vocem ad dexteram, et primus ante omnes ad sinistram et haec inequalitas aequa² est, et rationi consona, quia in congressu regio repraesentatur rex dominus noster, in congressibus vero Stamentorum solum repraesentatur Regnum; rescriptum autem quod transcripsit dominus Dexart non loquitur de congressibus Curiarum, sed de aliis in quibus, ut asseritur, titulati erant in possessione praecedendi spectabilem gubernatorem praesente domino proroge: quapropter ad praesentem casum non pertinet, praesertim attento quod dictum Stamentum militare non fundabat praetentionem in qualitate titulati sed in qualitate ambasciatoris; is rationibus decisa fuit controversia ad favorem spectabilis gubernatoris per Suam Excellentiam, datoque responso de hac decisione per dictum magnificentum regentem, omnibus Stamentis processum fuit per excellentissimum dominum praesidem / ad nominationem habilitatorum³ nominavitque habilitatores pro parte Regiae Curiae dictos nobiles, et magnificos regentem don Simeonem Soro, et don Georgium Cavazza, et don Petrum Veyn, Fisci et Patrimonii advocatum, qui ratione sui muneris intervenire debet in habilitationibus, et fuit conclusum, quod dicti nobiles, et magnifici don Raphael Mactorell et don Antonius Rugio nuntiarent dictis Stamentis praefatam nominationem.

A c. 119

Y que vaya con ellos el secretario infraescrito, con los poderes de Su Excelencia, carta real, y proposission que se leyeron en el solio, para que los entreguen á.dichos Estamentos, primero al ecclesiastico, y que aquel despues de vistos los entregue al militar, y este despues al real, dejando á cada uno la nomina de dichos habilitadores para que vean dichos papeles con brevedad, y vistos los remitan, y nombren habilitadores, y habiendo hido primero á dicho Estamento ecclesiastico, los dichos embajadores con las maças delante, y acompañados del aguazil mayor, y del secretario infraescrito, salieron á recibirles á.la puerta del aponseto donde estava dicho Estamento, el doctor Ephes Melis archipreste de la santa iglesia de la ciudad de Iglesias, y el doctor Vitorino Dore sindico del venerable Cabildo de Bosa, y dicho don Raphael Mactorell se sentó imediatamente despues del muy reverendo arzobispo de Caller á.la mano derecha, y el dicho don Antonio Rugio á.la parte izquierda en la primera silla, aunque el muy reverendo arzobispo de Oristan protestó, que se la dava sin perjuhisio

¹ Dopo *gubernatorem*, riprende la scrittura della mano precedente (vedi A c. 118).

² *Aequa*, da B c. 63v.

³ Sul mg. sin., *Nombramiento de los habilitadores por parte de la Regia Corte.*

de sus derechos por no retardar el servicio de Su Magestad; y el dicho don Antonio Rugio dio su embajada y el secretario infraescrito entregó dichos papeles al dicho muy reverendo arzobispo de Caller, primera voz de aquel Estamento el qual dio la respuesta, y se salieron acompañandoles los susodichos en la misma forma que / les recibieron, y passaron al Estamento militar donde los nobles don Dalmao Sanjust, y el capitán don Francisco Pitzolo les recibieron A c. 119v.
à la puerta de dicha iglesia, y se sentaron, á la mano izquierda, y en primer lugar dicho don Antonio Rugio, y á mano derecha dicho don Raphael Mactorell inmediatamente despues del ilustre marques de Villasor primera voz de aquel Estamento, el dicho don Antonio Rugio dio la embajada, y el dicho ilustre marques de Villasor la respuesta de aquel Estamento; y passaron al Estamento real, donde les recibieron á la puerta del salon donde estava dicho Estamento el sindico de la ciudad de Castillo Aragonéz, y el sindico de la ciudad de Bosa, don Antonio Rugio se sentó en el primer lugar á mano izquierda, y don Raphael Mactorell en el segundo á mano derecha despues del jurado en cabo, primera voz de aquel Estamento, don Antonio Rugio dio la embajada, y el jurado en cabo su respuesta, y se salieron acompañados en la misma forma que fueron recibidos, y bolviendo donde estava Sua Excelencia, don Antonio Rugio dijo: «Excelentísimo señor, hemos dado la embajada, que Vuestra Excelencia nos ha mandado a los tres Estamentos, el noble y magnifico don Rapahael Mactorell dara la respusta»; el qual dijo:
«Excelentísimo señor, hemos dado la embajada a los tres Estamentos, y entregado los papeles al ilustrisimo Estamento eclesiastico, para que los passe a los otros, y han respondido, que dan las gracias á Vuestra Excelencia por la merced que les ha echo participandoles la acertada elecion de los habilitadores nombrados por la Regia Corte, que verán dichos papeles, y nombrarán habilitadores, y lo participaran á Vuestra Excelencia por embajada». Y poco despues vinieron á la sala donde estava Su Excelencia con los dichos ministros reales, / el canonigo Juan Antonio Nieddu, sindico del venerable Cabildo de Oristan, y don Antonio Masones sindico del venerable Cabildo de Ales, y saliendoles á recibir á la parte de dentro de la puerta de dicha sala don Manuel Fernandez Navarro juez de la Real Audiencia el mas moderno y don Pedro Veyn abogado fiscal, y patrimonial entraron, y el dicho canonigo Nieddu se sentó inmediatamente despues del regente, y el dicho don Antonio Masones inmediatamente despues del espectralable governador, y el dicho canonigo Nieddu dijo, que el ilustrisimo Estamento eclesiastico havia recibido dichos papeles, y reconocia ser bastantes, que los passaria al muy ilustre Estamento militar, y havia nombrado por habilitador al muy reverendo en Christo padre arzobispo de Caller primera voz de aquel Estamento y protestava, que no entendia perjudicarse en los derechos que le competian¹, cerca de preceder sus embaxado-

² Como mas largamente se con, cassato in A, omesso in B c. 65.

res al espectable gobernador, como mas largamente se contiene en el papel, que presentó, que va señalado con la letra A¹.

El regente respondió, en nombre del excelentísimo señor presidente, que Su Excelencia estimava mucho el cuidado, y buen zelo del ilustrísimo Estamento eclesiastico, y haver elegido por habilitador á su primera voz, y que no havia lugar la protestacion de dicha precedencia por estar calificada á favor del espectable gobernador en los Parlamentos de las Cortes antecedentes, con que se fueron acompañados de la misma manera, que se recibieron.

A c. 120v. Y a cabo de rato vinieron por parte del muy ilustre Estamento militar², don Agustin Spiga, y don Agustin Carcassona y fueron recibidos en la forma, que se ha dicho arriba. Don Agustin Spiga se sentó inmediato despues del magnifico regente y don Agustin Carcassona inmediato después / del espectable gobernador, y don Agustin Spiga dijo que el muy ilustre Estamento militar dava gracias á Su Excelencia por la merced, que se havia servido hazer al Reyno, que havia visto ser bastantes los dichos papeles y los remitió al ilustre Estamento real, que estimava la participacion³ de la eleccion de habilitadores por la Regia Corte, y que por su parte havia nombrado al ilustre marques de Villassor su primera voz, y hizo otra protesta semejante á la que se ha refferido del Estamento eclesiastico que va señalada con la letra B. Y el magnifico regente en nombre de Su Excelencia respondió en la misma forma que se ha dicho arriba en la embajada del Estamento eclesiastico.

Y poco despues vinieron por parte del ilustre Estamento real⁴ Jayme Santus sindico de la ciudad de Caller, y don Francisco Carola sindico de la ciudad de Alguer, y fueron recibidos en la misma forma, y dicho Jayme Santus se sentó inmediato despues del regente, y se cubrió; y don Francisco Carola inmediato después del espectable gobernador y dicho Jayme Santus dijo, que el ilustre Estamento real reconocia ser bastantes los papeles refferidos, y estimava la participacion de los habilitadores nombrados por Su Excelencia y que havia nombrado por su parte al jurado en cabo, su⁵ primera voz, que protestava y reservava su derecho en raçon de dicha precedencia para suplicar á Su Magestad que en caso de conseguirla los demas Estamentos se sirva de darsela al Estamento real igualmente, como mas largamente consta de la protesta que presentó, y va señalada con la letra C, y restituyó los dichos papeles; y se fueron acompañados de la forma que se recibieron, y se observó con los embaxadores de los demas Estamentos.

¹ Sul mg. sin., *Nombramiento que se hizo de habilitador en el señor arzobispo de Caller como a primera voz del ilustrísimo Estamento eclesiastico.*

² Sul mg. sin., *Embaxada del militar.*

³ Sul mg. sin., *Ilustre marques de Villassor habilitador del ilustre Estamento militar.*

⁴ Sul mg. sin., *brevisimo regesto illeggibile.*

⁵ Da qui sino alla fine di A c. 120v., la trascrizione è stata effettuata integrando le lacune del testo con B c. 65v.

El magnifico regente respondió en / la misma forma, que se ha dicho en las antecedentes embaxadas. Y en quanto a la cobertura del sindico de la ciudad de Caller constó, que en todas las Cortes en semejantes Juntas los embajadores enviados por los tres Estamentos se sentavan, y cubrian, estando cubierto el señor presidente de las Cortes, y los reales ministros, y que al tiempo de hablar para dar la embajada se descubrian los embajadores, haziendo la cortesia devida á.la reputacion de los señores presidentes, y bolviendose á cubrir proseguian su embajada, repitiendo la cortesia, y el descubrirse al acabarla, y tambien al comensar á dar la respuesta dichos regentes en nombre de los señores presidentes, y que los regentes la davan cubiertos, descubriendose tan solamente al comensar la respuesta, y al tiempo de acabarla, y assi mandó Su Excelencia, que se observasse en todas las Juntas siguientes y que se continuasse en estos autos sin perjuisio de lo que se observa en los solios, donde es mayor la ostentacion de la reputacion del rey, y la demonstracion de la veneracion del Reyno. Y Su Excelencia mandó señalar el dia siguiente, que se contaran catorze del presente mes, para que los habilitadores nombrados por parte de la Regia Corte, y por los tres Estamentos juren en la sacristia de la santa primacial iglesia calaritana á.las quatro de la tarde, y que se junten el viernes que se contaran diez y seis de este mes en dicho lugar á.las ocho horas de la mañana, y á.las quatro de la tarde para dar pincipio á.las habilitaciones, y concluiras con continuacion de dias, y horas, y que se notiffique por el aguazil mayor á.los tres Estamentos. A c. 121

Dicho dia, y hora hizo relacion don Nicolas Corria alguazil mayor haver notificado á.los tre Estamentos la antecedente orden, y provision de Su Excelencia; y que todos respondieron, que besavan a Su Excelencia las manos, y executarian su orden.

Ita est

Antonius Lecca secretarius /

A. El ilustrisimo Estamento ecclesiastico haviendo tenido notiçia de la resolucion, que Vuestra Excelencia ha sido servido tomar de que preçeda el expectable governador de estos Cavos preçeda¹ al embaxador de dicho ilustrisimo Estamento, attendiendo á que podria differirse por este motivo el servicio de Su Magestad (que Dios guarde) y por no haver tenido tiempo para reconoçer los proçessos de las Cortes preçedentes, condeçiende en dicha resolucion, protestando expressamente, que no entiende preiudicarse en los derechos, que le competen por razon de dicha preçendencia, los quales queden en todos tiempos sanos y salvos, y se servirá Vuestra Excelencia mandar que el secretario Antonio Lecca inserte esta protesta en el processo, y de traslado d.ella en la de- A c. 122

¹ *Preçeda*, ripetuto.

vida forma junto con los autos positivos y exemplares que se hallaren a favor de dicho ilustrisimo Estamento, y demas en los processos de las otras Cortes. /

- A c. 123 Excelentisimo señor
B. Haviendo el mui ilustre Estamento militar entendido la resolucion que Vuestra Excelencia se ha servido tomar acerca el asiento, y lugar que han de tener sus embajadores quando irán con embajada á Vuestra Excelencia, quedando resuelto que el primer embajador tomará lugar, y asiento inmediatamente despues del ilustre regente la Real Chancilleria, y el sigundo de la misma forma, en el banco de los nobles, y magnificos ministros patrimoniales, ha deliberado passar por ello, para no retardar en el tratado del servicio de Su Magestad (que Dios guarde) con salvedad empero de todos sus derechos, y de la quasi possession en que se halla el ilustre Estamento / respeto de haver precedido por dos actos el ilustre marques de Soleminis al Consejo de Patrimonio en las Cortes ultimamente celebradas por el excelentisimo señor conde de Santistevan, en cuya conformidad protestando quedarle aquellos salvos e illesos, y que no entiende pararse perjuhizio en la quasi possession referida, suplica á Vuestra Excelencia se sirva mandar al secretario Antonio Lecca inserte este papel en los autos y le dé coppia authentica de los referidos exemplares, y de la citada resolucion para poderse valer de estos instrumentos, quando le convenga al ilustre Estamento. /
- A c. 123v.
- A c. 124 Excelentisimo señor
C. Haviendo el mui ilustre Estamento real entendido la resolussion que Vuestra Excelencia se ha servido tomar acerca el asiento y lugar que han de tener sus embaxadores quando hiran con embaxada a.Vuextra Excelencia, quedando resuelto que el primer embaxador tomará lugar, y asiento inmediatamente despues del ilustre regente la Real Chansilleria, y el sigundo de la mesma forma en el banco de los nobles y magnificos ministros patrimoniales, ha deliberado passar por ello para no retardar en el tractado del servicio de Su Magestad, Dios le guarde, reservandose derecho para representar y suplicar a Su Magestad dicho mui ilustre Estamento real (que caso venga a conseguir el mui ilustre Estamento ecclesiastico y militar la precedensia que pretende) se le de el mesmo tractamiento de los dichos dos Estamentos, en cuya conformidad protestando que le queden sus derechos salvos e illesos en orden á este igual tractamiento, suplica a.Vuestra Excelencia se sirva mandar al secretario Antonio Lecca incerte este papel en los auctos y le de copia authentica, y de la susodicha resolussion, para que pueda valerse quando le convenga. /
- A c. 125 Excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et praeses in hoc Regio Generali Parlamento. Regi Fisci et Regii Patrimonii procuratores accusant secundam contumatiam adversus et contra absentes citatos, et non com-

parentes, ad celebrationem praesentis Regii Parlamenti, et supplicant quod illa admissa procedatur ad ulteriora in dicto Regio Generali Parlamento, omni meliori modo etcetera, iuribus eorum semper salvis et cetera.

Altissimus

Veyn Regii Fiscii advocatus

Vidit Veyn Regii Fiscii patrimonialis advocatus

140 1688 gennaio 19, Cagliari

Il reggente Pastor, a nome del viceré, ammessa la seconda contumacia, concede una seconda dilazione di cinque giorni senza pregiudizio delle abilitazioni. Il segretario Lecca viene incaricato della redazione di un apposito documento. Testimoni lo scrivano Diego Piras e Pietro Antonio Ferragut.

Jhesus. Oblata die decima nona ianuarii 1688 Calari.

Constitutus personaliter admodum don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens, in ecclesia primatiali metropolitana calaritana et ante theatrum Regii Generalis Parlamenti in persona Suae Excellentiae fecit provisionem sequentem. Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, equestris Ordinis aurei velleris et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorrex, locumtenens, et cappitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in hoc Regio Generali Parlamento, et in illius personam dictus admodum don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens, admissa secunda contumacia si, et in quantum contra citatos qui non comparuerunt in dicto Regio Generali Parlamento, concedit pro secunda dilatione dies quinque sine praeiudicio habilitationum / in dicto et praesenti Parlamento faciendarum, mandans mihi

A c. 125v.

secretario infrascripto de his praesens conficere instrumentum, praesentibus ibidem pro testibus Didaco Piras, et Gaetan scriptore istius civitatis, et Petro Antonio Ferragut Maioricarum Regni in praesenti civitate respective domiciliato, de quibus et cetera.

Antonius Lecca secretarius /

141 1688 gennaio 21, Cagliari

Il Pastor proroga il Parlamento e tutti i suoi atti al 31 gennaio, ove non festivo, oppure al giorno seguente; stabilisce inoltre che durante la proroga siano formulate altre contumacie contro coloro che non si sono presentati ai lavori. Inoltre si provvederà alle abilitazioni ed all'approvazione dei privilegi reali.

A c. 126 Et adveniente¹ die Mercurii intitulata vigesima prima mensis ianuarii, anno a nativitate Domini millesimo, sexcentesimo, octuagesimo octavo, constitutus personaliter admodum magnificus iuris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens, in ecclesia primatiale calaritana, ante theatrum, ubi solitum est Parlamentum celebrare², nomine, et pro parte Suae Excellentiae fecit prorogationem sequentem.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya et cetera, prorrex et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses in hoc Regio Generali Parlamento, causis, et rationibus Suae Excellentiae bene visis prorrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem trigesimam primam et ultimam currentis mensis ianuarii praesentis anni, si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediate sequentem non feriatam, et providet habilitando etiam tempus prorogationis, ad hoc ut possint accusari caeterae contumaciae contra citatos, qui non comparuerunt, et omnia alia ad dictas contumacias spectantia fieri, et similiter ut possint fieri habilitationes personarum consuetae, et approbationes privilegiorum regionum, mandans mihi secretario infrascripto de his omnibus praesens conficere instrumentum, praesentibus ibidem pro testibus Iosepho Virdis, et Didaco Piras, et Gaetan ad haec vocatis et specialiter assumptis, de quibus.

Ita est

Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius /

142

1688 gennaio 30, Cagliari

Il Parlamento viene prorogato all'8 febbraio. Segue dichiarazione di contumacia.

A c. 126v. Die nempe Veneris intitulata trigesima mensis ianuarii anno a nativitate Domini 1688, constitutus personaliter admodum magnificus iuris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens in ecclesia primatiale calaritana, et ante theatrum ubi solitum est Parlamentum generale celebrare, nomine et pro parte Suae Excellentiae fecit provisionem sequentem.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragona, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis et eius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in hoc Regio Generali Parlamento, causis, et rationibus Suae Excellentiae bene visis, prorrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem octavam primi venturi mensis februarii dicti et praesentis anni 1688 si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem immediatam se-

¹ *Adveniente*, in B c. 68.

² *Recte, celebrari*.

quentem non feriatam et providet quatenus opus sit habilitando tempus pro-
rogationis ad hoc ut possent acusari caeterae contumaciae contra citatos qui non
comparuerunt, et omnia acta ad dictas contumacias spectantia fieri, et simili-
ter ut possint fieri habilitationes consuetae personarum, et aprobarionum re-
liquorum privilegiorum, mandans mihi secretario infrascripto quatenus de his
omnibus conficere instrumentum, praesentibus ibidem pro testibus Joseph Vir-
dis notario et Antiocho Gallus scriptore in appenditiis Leapolae et Villae No-
vae respective domiciliatis de quibus et caetera.

Antonius Lecca secretarius. /

143

1688 gennaio 27, Cagliari

*In nome del viceré, il reggente Pastor concede una terza dilazione di otto
giorni, senza pregiudizio delle abilitazioni in atto. Presenti come testi il no-
taio Antonio Marcoto e lo scrivano della città Antioco Gallus.*

Excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et praeses in hoc A c. 127
Generali Parlamento.

Regii Fiscii et Regii Patrimoni procuratores acusanter tertiam contumaciam ad-
versus, et contra absentes citatos, et non comparentes ad celebrationem praesentis
Regii Generalis Parlamenti, et supplicant quo illa admissa procedatur ad
ulteriora in dicto Regio Generali Parlamento omni meliori modo et caetera iu-
ribus eorum semper salvis.

Jhesus. Oblata die vigesima septima januarii 1688 Calari. Constitutus persona-
liter admodum magnificus juris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam
Cancellariam regens, in ecclesia primatiali metropolitana calaritana et ante tea-
trum Regii Generalis Parlamenti in dicta ecclesia constructum in personam
Suae Excellentiae fecit provisum sequens.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montisleo-
nis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, equestris Ordinis aurei velle-
ris et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorrex, lo-
cumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses in hoc
Regio Generali Parlamento, de consilio dicti admodum Regiam Cancellariam
regentis providet, quod admissa tertia contumacia si, et in quantum contra ci-
tatos qui non comparuerunt in dicto Regio Generali Parlamento, con / cedit A c. 127v.
eis pro tertia dilatione dies octo, sine praeiudicio habilitationum in dicto praesentis
Regio Generali Parlamento faciendarum, mandans mihi secretario infra-
scripto de his omnibus praesens conficere instrumentum, praesentibus ibidem
pro testibus Antonio Marcoto publico notario Calaris, et Antiocho Gallus scrip-
tore istius civitatis, de quibus et cetera.

Antonius Lecca secretarius /

Alla destra del duca di Monteleone, assiso in cattedra, prendono posto il reggente Pastor, Soro, Cavassa, Rugio, Martorell, Manca, Zucca, Fernandez de Moros, Fernandez Navarro e Veyn. Alla sinistra Delitala Castelvì governatore di Cagliari, il procuratore Rogger, Barruesso Carniçer ed il Delitala reggente la Reale Tesoreria. All'ordine del giorno la nomina dei trattatori e dei provvisori dei gravami, sia da parte del Parlamento, sia da parte della Regia Corte. Essa nomina il Pastor, il Delitala Castelvì, il Soro, il Rogger; assumono la carica di provvisori, sempre per parte del governo, lo stesso Pastor, il Barruesso Carniçer, il Rugio, il Delitala, il Manca e il Fernandez de Moros. Il Soro e il Manca vengono inviati in qualità di ambasciatori presso ciascuno degli Stamenti per consegnare copie degli elenchi dei funzionari nominati, con l'invito ad indicare quanto prima i trattatori e i provvisori scelti dal Parlamento. Agli Stamenti il Soro, dopo aver dichiarato le ragioni dell'ambasceria, consegna queste copie alle prime voci degli Stamenti, riuniti nelle rispettive sedi (l'Ecclesiastico nel Palazzo arcivescovile, il Militare nella chiesa della Vergine della Speranza, il Reale nel Palazzo civico). Ognuna delle prime voci replica brevemente. Gli ambasciatori fanno ritorno al Palazzo regio: a nome loro il Manca riferisce che le camere procederanno alla nomina dei trattatori e dei provvisori dei gravami. Dopo un'ora giungono gli ambasciatori degli Stamenti: per l'Ecclesiastico il canonico Sebastiano Manca di Alghero ed Efsio Melis, arciprete e sindaco del Capitolo di Iglesias. Il primo di questi comunica che per l'Ecclesiastico sono stati nominati trattatori gli arcivescovi di Cagliari e di Oristano, il vescovo di Usellus, il reverendo Giovanni Antonio Martinez, procuratore dell'arcivescovo di Sassari. Come giudici dei gravami sono stati nominati lo stesso canonico Manca, procuratore del vescovo di Alghero, il canonico Giovanni Montanacho (Montonacho), sindaco del capitolo di Cagliari e procuratore del vescovo di Bosa, il dottore e canonico Nieddu Guiso, sindaco del Capitolo arborense ed il canonico Antonio Masons, sindaco del Capitolo di Usellus (i loro nomi figurano in un elenco che viene consegnato al governo). Viene inoltre richiesto il tempo sufficiente per riunioni da tenersi nel Palazzo arcivescovile fra i trattatori nominati dal Parlamento per discutere sul servizio del re e sulle esigenze del Regno.

A nome del viceré risponde il Pastor che, dopo aver espresso compiacimento per le nomine avvenute così sollecitamente, assicura che la richiesta sarà portata a conoscenza del duca di Monteleone; la risposta sarà fornita a mezzo di un'ambasciata particolare.

In modo analogo, ad opera degli ambasciatori Carola e Salaris avviene la comunicazione dei nominati dallo Stamento reale. Trattatori: il giurato in

capo di Cagliari Carta Marti, il sindaco della stessa città Santus, don Giuseppe Pilo, sindaco di Sassari, e lo stesso Carola; provvisori dei gravami sono il suddetto Salaris, don Gavino Salazar, sindaco di Iglesias, Stefano Andrea Fadda, sindaco di Castellaragone, don Francesco Passino, sindaco di Bosa. Si chiede che anche a costoro venga concesso di riunirsi nella veste di trattatori.

Lo Stamento militare, rappresentato dal marchese di Villarios e da don Francesco Montanacho, annuncia la nomina dei trattatori: lo stesso marchese di Villarios, il marchese di Laconi e don Matteo Pilo. Provvisori dello stesso Stamento saranno don Luigi Barbaran, don Lorenzo Sanjust, don Giacomo Grixoni, don Nicola Rugio.

Dopo essersi consultato con i ministri regi, il viceré concede ai trattatori la facoltà di riunirsi per un periodo di otto giorni, cioè fino a martedì 17 di febbraio. La decisione viene comunicata agli Stamenti da Barruesso Carnicer e da Delitala, che ritornano con i ringraziamenti degli interessati, mentre l'alguazile maggiore è invitato a comunicare la proroga del Parlamento al giorno seguente.

Poco dopo presentano i ringraziamenti, a nome dello Stamento ecclesiastico, il canonico Manca e l'arciprete Melis; a nome del militare il marchese di Villarios e don Matteo Pilo. Il reggente Pastor loda lo zelo dimostrato nel prestare servizio al re. Gli ambasciatori del reale non si presentano a causa dell'ora tarda.

(Junta para el nombramiento de tratadores, y provisos de la Regia Corte, y de los tres Estamentos) A c. 128

Et adveniente die lunae intitulata nona mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari, constitutus personam excellentissimum dominum don Nicolaus Pinately ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorrex, locumtenentis¹ et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses Regii Generalis Parlamenti, in quadam aula regii Palatii deputata et assignata ad continuationem dicti Regii Generalis Parlamenti, una cum nobilibus² regiis ministris Iustitiae et Patrimonii sedentibus nempe Sua Excellentia in sua cathedra³ et ad partem dexteram Suae Excellentiae in quodam subsellio seu scamno iuxta parietem admodum magnifico iuris utriusque doctore don Francisco Pastor Regiam Cancellariam regente, don Simone Soro, don Georgio Cavassa, don Antonio

¹ Recte, locumtenens.

² Et magnificis, cassato in A, omissio in B c. 70.

³ Cathedra, in B c. 70.

Rugio, don Raphaele Martorell, don Andrea Manca, don Francisco Zucca, don Josepho Fernandez de Moros, don Emanuele Fernandez Navarro, et don Petro Veyn Fisci Regiae Curiae et Regii Patrimonii patrono, in alio vero scanno seu subsellio ad partem sinistram Suae Excellentiae spectabili don Josepho Delitala et Castelvy gubernatore Capitum Calaris et Gallurae, don Francisco Rogger regio procuratore, don Gaspere Barruesso et Carnicer magistro rationali, et don Emanuele Delitala Regiam Thesaurariam regente, praesente me Antonio Lecca locumtenentiae generalis ac Regiae Audientiae huius dicti Regni secretario, et congregatis sic in dita¹ aula et tribus Stamentis, ecclesiastico scilicet in quadam cella sive aula Palatii archiepiscopalis calaritani, militare vero in ecclesia Divae Mariae Sperantiae, et regali in aula magna domus istius illustris civitatis Calaris ad sonum campanae, ut moris est Generale Parlamentum representantibus, et praecedentibus per Suam Excellentiam aliquibus colloquiis cum dictis nobilibus et magnificis regis ministris, fuit conclusum sequens.

A c. 128v. Que por quanto Su Excelencia tiene / nombrado en tratadores² a. los nobles y magnificos don Francisco Pastor regente la Real Cancellaria, al espectralable don Joseph Delitala y Castelvy governador, á don Simon Soro y á don Francisco Rogger procurador real por parte de la Regia Corte y por provisosores de greuges assi bien por parte de la Regia Corte á dicho don Francisco Pastor regente dicha Real Cancellaria, don Gaspar Barruesso y Carnicer maestre rassional, don Antonio Rugio, don Manuel Delitala regente la general Thesoraria, á don Andres Manca y don Joseph Fernandez de Moros; mandó Su Excelencia que los nobles y magnificos don Simon Soro y don Andres Manca fuessen con embajada á los tres Estamentos y llevassen tres coppias o listas de dicho nombramiento y entregar una á cada uno de dichos Estamentos participandoles haver nombrado Su Excelencia por parte de la Regia Corte los tratadores y provisosores de greuges para que cada Estamento passasse á vista de dichas listas á nombrar los suyos; por lo que les encaressia la brevedad del nombramiento por parte de los Estamentos para que se pudiesse dar principio al presente Real y General Parlamento y assi bien mandó á mi dicho secretario fuesse con dichos nobles y magnificos embajadores á entregar á cada uno de los Estamentos la lista de los abilitados y que pueden entrar á votar en cada uno de ellos; en la qual conformidad habiendo ido dichos nobles y magnificos en compañia de mi dicho secretario, de don Nicolas Corria aguazil mayor, de Antiogo Buxia, y de Pablo Pintus procuradores fiscales, y con los porteros de los Consejos, que llevavan sus massas altas primeramente al ilustrisimo Estamento ecclesiastico que estava juntado en un aposiento del Palassio arzobispal calaritano, en donde fueron ressebidos de la puerta de dicho aposiento dichos nobles y magnificos del

¹ *Recte, dicta.*

² Di seguito: *y provisosores de greuges*, cassato in A, omesso in B c. 70v.

reverendo Effis Melis archipreste del venerable Cabildo eclesien, y del reverendo canonigo don Vitorino Dore Solinas sindico del venerable Cabildo de la santa iglesia de Bosa praesente yo dicho secretario; y / sentados, á saber, dicho noble y magnifico de Manca en medio del muy reverendo en Christo Padre fraile don Luys de Aux arzobispo d.esta santa primacial iglesia calaritana, que hazia cabeza á una parte, o ilera, de los que estavan sentados del Estamento y assi bien en medio, y lado del reverendo en Christo Padre obispo de la santa iglesia uselen don Diego Cugia que tambien estava sentado en la misma ilera, y dicho noble y magnifico Soro a la otra parte, o ilera en que estava y hazia cabeza el muy reverendo en Christo don Joseph Acorrá arzobispo de la santa iglesia arboren, precediendole en la silla, y assiento dicho noble y magnifico Soro, y hallandose assi sentado en primer lugar d.esta ilera dicho noble y magnifico Soro dió la dicha embaxada, y entregó en manos de dicho reverendo en Christo Padre arzobispo de Caller, como á primera voz, una de las listas del nombramiento de tratadores, y provisores de greuges por parte de la Regia Corte, habiendo yo dicho secretario entregado en presencia de los de aquel Estamento á su abogado don Matheo Pellicer de Moncada la lista que me mandó Su Excelencia entregar de los habilitados, y que entrarian á votar en aquel Estamento. Y despues de haver dado la respuesta dicho muy reverendo en Cristo Padre arzobispo de Caller, primera voz, a.la susodicha / embaxada, se levantaron y se fueron dichos nobles, y magnificos embaxadores acompañados hasta la dicha puerta de dicho aposiento de los susodichos canonigo bosanen, y archipreste eclesien y luego passaron en compañía de mi dicho secretario y de los ministros ya referidos al muy ilustre Estamento militar, que estava juntado en la iglesia de la Virgen de la Esperanza, y recibidos dichos nobles y magnificos de don Lorenzo Sanjust, del capitan don Francisco Pitzolo, y de otros militares, se sentaron á saber dicho noble y magnifico Manca al lado, e immediato, y despues del ilustre marques de Villa Sor que hacia cabeza como á primera voz á una ilera en que estavan sentados muchos militares, y en la otra ilera en que se hallavan sentados otros, y que hazia cabeza el ilustre marques de Laconi, se sentó dicho noble y magnifico Soro, precediendo á dicho ilustre marques de Laconi en el assiento y lugar; y luego dicho noble y magnifico Soro dió la embaxada de Su Excelencia, y entregó en manos de dicho ilustre marques de Villa Sor, primera voz, otra lista, y traslado del referido nombramiento de tratadores, y provisores de greuges de la Regia Corte, que tambien hyva firmada de mi dicho secretario, habiendo yo assi bien entregado en proprias manos de dicho ilustre marques de Villasor la lista de todos los militares que estavan habilitados y que entrarian á votar en aquel Estamento en cumplimiento de la orden que me dió Su Excelencia: y luego se levantaron, y se fueron dichos nobles y magnificos hasta la puerta referida, segun se ha dicho, acompañados de dichos militares; y immediatamente passaron en compañía / de mi y de dichos ministros al ilustre Estamento real que estava juntado en el salon grande de la casa de esta ilustre ciudad de Caller, y recibidos desde la puerta de dicho

A c. 129

A c. 129v.

A c. 130

salon dichos nobles y magnificos de don Francisco Passino sindico de la ciudad de Bosa, y de Estevan Andres Fadda sindico de la ciudad de Castillo Aragon, se sentaron á saber dicho noble y magnifico Manca al lado y despues del magnifico Joseph Carta jurado en cabo de esta dicha ilustre ciudad, que estava sentado en una ilera, y dicho noble y magnifico Soro a.la otra ilera donde hazia cabeza, y estava sentado Jayme Santus sindico de esta dicha ilustre ciudad, precediendole en el asiento, y silla dicho noble y magnifico Soro, que se sentó en primer lugar, el qual dió la dicha embaxada, y entregó en manos de dicho jurado en cabo, primera voz, otro traslado del referido nombramiento hecho por parte de la Regia Corte, de tratadores, y provisores de greuges, al qual yo dicho secretario tambien entregué la lista de los habilitados y que entrarian á votar en aquel Estamento; y dada la respuesta por el dicho jurado en cabo se levantaron, y se fueron dichos nobles y magnificos acompañados de dichos sindicos hasta la referida puerta. Y bueltos á Palacio en el aposiento donde estava Su Excelencia y sentados todos, dixo dicho noble y magnifico Soro lo siguiente:

«Excelentísimo señor, hemos dado la embaxada que Vuestra Excelencia nos mandó dar á los tres Estamentos, y entregado á las primeras voces de aquellos las listas de los tratadores, y provisores de greuges por parte de la Regia Corte, y la respuesta dará á Vuestra Excelencia el noble y magnifico don Andres Manca». El qual dixo lo siguiente:

«Excelentísimo señor, los tres Estamentos, ecclesiastico, militar, y real dan á Vuestra Excelencia las devidas gracias por la honra, que se ha servido hazerles en participarles el nombramiento que Vuestra Excelencia tiene hecho de tratadores y provisores de greuges por parte de la Regia Corte de los sujetos contenidos en la memoria, y lista que se les dexó firmada del secretario de esta Real Audiencia y que luego / passarian á obedecer la insinuacion que Vuestra Excelencia mando hazerles de manifestar á Vuestra Excelencia los que se nombraron por parte de cada uno de los Estamentos».

A c. 130v.

Y al cabo de una hora vinieron por embaxadores del ilustrisimo Estamento ecclesiastico á dicho aposiento el reverendo canonigo algueren Sebastian Manca, y el reverendo Ephis Melis archipreste, y sindico del venerable Cavildo ecclesien, recibidos a la primera puerta de dicho aposiento de los nobles y magnificos don Manuel Fernandez Navarro, y de don Pedro Veyn, y sentados, á saber dicho reverendo archipreste inmediato, y despues de dicho spectable Delitala governador, y dicho canonigo Manca inmediato, y despues del noble y magnifico don Francisco Pastor regente la Real Cancillaria, el qual canonigo Manca dió la embaxada siguiente: «Excelentísimo señor, el ilustrisimo Estamento ecclesiastico da á Vuestra Excelencia las devidas gracias por la honra se sirvió hazerle en la participacion del nombramiento de sujetos tan acertado de los officios de tratadores, y provisores de greuges por parte de la Regia Corte, y por su parte dicho ilustrisimo Estamento tiene nombrados los suyos, á saber

en tratadores¹ al muy reverendo en Cristo Padre arzobispo de Caller, al muy reverendo en Cristo Padre obispo de Oristan, al reverendo en Cristo Padre obispo uselen, y al reverendo don Juan Antonio Martinez procurador del muy reverendo en Cristo Padre arzobispo de Sasser; y por juezes de greuges al mismo canonigo Manca procurador del reverendo en Cristo Padre obispo de Alguer, al reverendo canonigo don Juan Montanacho sindico d.este ilustre Cabildo de Caller, y como a procurador del reverendo en Cristo Padre obispo de Bosa, al reverendo doctor y canonigo Niedo Guiso sindico del venerable Cabildo arboren, y al reverendo don Antonio Masons, y Manca canonigo y sindico del venerable Cabildo uselen, que son los contenidos en la lista que presento a Vuestra Excelencia / suplicandole se sirva conceder un plaso competente á los tratadores nombrados por los tres Estamentos y permiso de poderse juntar en el Palassio arzobispal callaritano para poder discurrir, y tratar con mas facilidad y promptitud las cosas que condujeren al real servissio y combeniencias del Reyno».

A c. 131

A lo que el noble y magnifico regente por parte de Su Excelencia respondio que Su Excelencia estimava mucho la brevedad del nombramiento tiene hecho de los sobredichos offissios por su parte y el zelo con que se havia llevado en la election tan assertada y que para el plaso y permiso que pedia sobre el ajuntamiento de tratadores, que Su Excelencia tomaria resolussion y se los participaria con embaxada particular; con que se levantaron y se fueron dichos embaxadores acompañados hasta dicha puerta de los nobles y magnificos Navarro y Veyn refferidos, y leyda despues dicha lista de orden de Su Excelencia, que es la de la letra A por mi dicho secretario, se toparon en ella los sujetos arriba refferidos.

Y a poco rato vinieron a dicho aposiento por embaxadores del ilustre Estamento real don Francisco Carola sindico de la ciudad de Alguer, y don Felix Salaris sindico de la de Oristan y recibidos segun arriva de dichos nobles y magnificos Navarro, y Veyn, y sentados cada uno en su lugar, á saber dicho noble Carola al lado y despues del dicho magnifico regente, y dicho noble Salaris al lado y despues de dicho spectable governador, despues haver saludado, dicho noble Carola hizo la misma embaxada de que el ilustre Estamento real dava a Su Excelencia las gracias de la honra le hazia y en especial de la participacion del nombramiento de tratadores, y provisosores de greuges de parte de la Regia Corte, y por ser una eleccion de sujetos tan acertada como de Vuestra Excelencia, y que aquel Estamento / tiene assi bien nombrado los suyos, de que dava quenta a Vuestra Excelencia, que eran los contenidos en la lista que entregó a Vuestra Excelencia y juntamente supplicava a Vuestra Excelencia aquel Estamento se sirviesse dar permiso a los tractadores de los tres Estamentos de poderse juntar en el Palacio arzobispal calaritano y con-

A c. 131v.

¹ Sul mg. sin., *Tratadores y provisosores de greuges del ilustrisimo Estamento ecclesiastico.*

cederle un plaso competente para poder discurrir y tractar entre ellos las cosas concernientes al real servicio y conveniencias del Reyno. Y dicho noble y magnifico regente en nombre de Su Excelencia respondió que Su Excelencia estimava la puntualidad del nombramiento de tractadores y juezes de greuges que tenia hecho aquel illustre Estamento, y el zelo, con que se llevó en el nombramiento tan acertado; y que respecto al permissio del ajuntamiento de tractadores, y plazo que pedía Su Excelencia tomaria resolucion y se la participaria con embaxada particular; con que se levantaron y se fueron dichos embaxadores acompañados hasta dicha puerta de los mismos nobles y magnificos Navarro, y Veyn, y me mandó Su Excelencia leyesse segun ley los contenidos en dicha lista que es de la letra B, y son los siguientes¹: à saber por tractadores al magnifico Joseph Carta, y Marti jurado en cavo de esta illustre ciudad, a Jayme Santus sindico de esta ciudad, a don Joseph Pilo sindico de la ciudad de Sasser, y a don Francisco Diego Carola sindico de la de Alguer; y por provisosores de greuges a don Feliz Salaris de la ciudad de Oristan, a don Gavino Salasar sindico de la de Iglesias, y a Estevan Andres Fadda sindico de la ciudad de Castillo Aragonéz, y a don Francisco Passino sindico de la de Bosa.

A c. 132

Y poco después vinieron por parte del muy illustre Estamento militar el illustre marques de Villa Rios, y don Francisco Montanacho y recibidos segun los demas y sentados a saber dicho illustre marques al lado y despues de dicho noble y magnifico regente, y dicho noble Montonacho al lado y despues de dicho espectable governador; dicho illustre marques hizo la misma embaxada dando gracias a Su Excelencia el muy illustre Estamento militar de la honra / que Su Excelencia le hazia dandole cuenta de los sugetos que dicho muy illustre Estamento tiene nombrado en tratadores, y juezes de greuges y entrego á Su Excelencia la lista de dicho nombramiento y hizo la misma supplica que hizieron los demas sobre la concession del plazo, y ajuntamiento de tratadores, que pedian en el Palacio arzobispal calaritano, y dicho noble y magnifico regente dio la misma respuesta en nombre de Su Excelencia en la conformidad que la dió a los demas embaxadores antecedentes; con que se fueron dichos embaxadores acompañados de dichos nobles y magnificos Navarro, y Veyn. Y luego me mandó Su Excelencia leyesse yo dicho secretario la dicha lista que es de la letra C; y leyda aquella se toparon por tratadores los siguientes: el illustre marques de Villa Sor, el illustre marques de Lacony, el illustre marques de Villa Rios, y don Matheo Pilo; y en provisosores de greuges: don Luys Barbaran, don Lorenzo Sanjust, don Jayme Grixoni, y don Nicolas Ruggio.

Y haviendo discurrido Su Excelencia con dichos nobles y magnificos reales ministros sobre la representacion del permissio del ajuntamiento de tratado-

¹ Sul mg. sin., *Tratadores y provisosores de greuges por parte del illustre Estamento real.*

res, y plazo que pedian los Estamentos, resolvió, que condecendia y venia á bien en dicho ajuntamiento de tratadores en la misma conformidad que lo pedian los tres Estamentos, y les concedia plazo de ocho dias que seria hasta el martes que contaremos diez, y siete del corriente mes de febrero, y que los nobles y magnificos don Gaspar Barruesso, y Carnicer, y don Manuel Delitala fuessen con embaxada a dichos tres Estamentos para participarles esta resolucion, los quales habiendo hydo y buelto, el dicho noble, y magnifico Barruesso dijo: «Excelentissimo señor dimos la embaxada a.los tres Estamentos y la respuesta dará el noble, y magnifico don Manuel Delitala» el qual dixo: «Excelentissimo señor los tres Estamentos dan á Vuestra Excelencia las gracias de haverles concedido el plaso de ocho dias y el ajuntamiento de tratadores en el / Palacio arzobispal»; y tambien mandó Su Excelencia que el aguazil mayor fuesse a.los tres Estamentos para notificarles que porrogava el Parlamento para el dia de mañana y bolviesse relacion de haverlo assi effectuado. Y poco despues vinieron por embaxadores por parte del ilustrisimo Estamento eclesiastico los mismos canonigos Manca, y archipreste de Iglesias y recibidos y sentados del mismo modo que arriba, dicho canonigo Manca dijo que aquel ilustrisimo Estamento dava á Su Excelencia las gracias sobre la concession del plaso, y permisso de ajuntamiento de tratadores, y dicho noble y magnifico regente por parte de Su Excelencia respondió que Su Excelencia agradecia sumamente el buen zelo con que se demonstrava para el real servicio aquel ilustrisimo Estamento; con que se levantaron, y se fueron dichos embaxadores acompañados como arriba.

A c.132v.

Y finalmente vinieron el dicho ilustre marques de Villa Rios, y don Matheo Pilo por parte del muy ilustre Estamento militar y sentados en la forma sobredicha dicho ilustre marques hizo la misma embaxada, dando las gracias á Su Excelencia en orden al plaso concedido y al permisso del ajuntamiento de tratadores referido, al qual dicho noble y magnifico regente en nombre de Su Excelencia dió la misma respuesta que arriba; con que se levantaron y se fueron dichos embaxadores acompañados en la forma sobredicha. Y se haze mencion que no vino otra embajada por parte del ilustre Estamento real por ser tarde, y haverles notificado ya la porroga el aguazil mayor, segun dijo.

Ita est

Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius

145

1688 febbraio 9, Cagliari

L'aguazile maggiore don Nicola Corria riferisce di aver notificato ai tre Stamenti la proroga del Parlamento per l'indomani, martedì 10.

Dicto die nona februarii 1688 hora vero undecima cum dimidia nocturna, et post meridiem in regio Palatio. Haze relacion don Nicolas Corria aguazil mayor en poder de mi dicho secretario haver notificado a.los tres Estamentos la

proroga del Parlamento tiene echo Su Excelencia para el dia de mañana martes que contaremos diez del corriente siendo presentes por testigos Joseph Viridis, y Francisco Cardia de que doy fee.
Idem Lecca secretarius /

146

(1688 febbraio 9, Cagliari)

Elenco dei trattatori e dei provvisori dei gravami. La Regia Corte ha indicato come trattatori: il reggente la Reale Cancelleria don Francesco Pastor, il governatore di Cagliari don Giuseppe Delitala, don Simone Soro ed il procuratore reale Francesco Rogger. Dallo stesso governo sono stati nominati come giudici dei gravami: ancora Pastor, il maestro razionale Gaspare Barruesso Carnicer, don Antonio Ruggio, il reggente la Reale Tesoreria don Emanuele Delitala, don Andrea Manca e don Giuseppe Fernandez de Moros.

Con la lettera A è contrassegnato l'elenco dei trattatori indicati dall'Ecclesiastico: l'arcivescovo di Cagliari Luigi Diaz de Aux, l'arcivescovo di Oristano, il vescovo di Ales e don Giovanni Antonio Martines, in qualità di procuratore dell'arcivescovo di Sassari. Lo stesso Stamento ha indicato i seguenti giudici dei gravami: il dottore e canonico Sebastiano Manca, procuratore del vescovo di Alghero, il canonico Giovanni Montanacho, sindaco del Capitolo di Cagliari e procuratore del vescovo di Bosa, il dottore e canonico Giovanni Antonio Nieddu Guisu, sindaco del Capitolo arborense, don Antonio Masons Manca, canonico di Ales e sindaco dello stesso Capitolo.

La lettera B indica la lista dei trattatori nominati dal Reale: il giurato in capo di Cagliari Giuseppe Carta Marti, il sindaco della stessa città Giacomo Santus, il sindaco di Sassari don Giuseppe Pilo, il sindaco di Alghero Francesco Diego Carola; la stessa Camera ha indicato come provvisori: il sindaco di Oristano don Felice Salaris, il sindaco di Iglesias don Gavino Salasar, il sindaco di Castellaragonese don Stefano Andrea Fadda, il sindaco di Bosa don Francesco Passino.

La lettera C precede l'elenco degli indicati dal Militare. Sono trattatori: il marchese di Villazor, il marchese di Laconi, il marchese di Villarios e don Matteo Pilo; i giudici nominati dallo stesso Ordine sono: don Luigi Barbaran, don Lorenzo Sanjust, don Giacomo Grixoni e don Nicola Ruggio.

- A c. 133 Nomina de los tratadores nombrados por parte de la Regia Corte
Et primo el noble y magnifico doctor don Francisco Pastor regente la Real Cancelleria.
El espectralable don Joseph Delitala governador de Caller.
El noble y magnifico doctor don Simon Soro.
El noble y magnifico don Francisco Rogger procurador real.

Provisores de greuges

Dicho noble y magnifico regente la Real Cancellaria.

El noble y magnifico don Gaspar Carnicer mestre racional.

El noble y magnifico don Antonio Ruggio.

El noble y magnifico don Manuel Delitala regente la Real Thesoreria.

El noble y magnifico don Andres Manca.

Y el noble y magnifico don Joseph Fernandez de Moros.

Antonius Lecca secretarius /

A. Nomina dels tractadors, que ha nomenat lo illustrissim y reverendissim Estament eclesiastich. Son los següents: A c. 134

Primo lo illustrissim y reverendissim arquebisbe de Caller president.

Lo illustrissim y reverendissim arquebisbe de Arborea.

Lo illustrissim y reverendissim bisbe de Ales.

Lo molt reverent don Juan Antoni Martines procurador del illustrissim y reverendissim arquebisbe de Sasser.

Nomina dels jutges de greuges, que se ha nomenat per lo illustrissim y reverendissim Estament eclesiastich. Son los següents:

Lo molt reverent doctor y canonge algaren Sebastia Manca, procurador del illustrissim y reverendissim bisbe de Alguer.

Lo noble y molt reverent canonge calaritano don Juan Montanacho, sindich del illustre Capitol de Caller, y procurador del illustrissim y reverendissim bisbe de Bosa.

Lo molt reverent doctor i canonge arboren Juan Antoni Nieddu Guiso sindich del illustre Capitol alboren.

Lo noble y molt reverent don Antoni Masons y Manca canonge de Ales, y sindich del illustre Capitol usselen.

Ioannes Antiochus Catte Tolu secretarius /

B. Nomina de los tractadores que se han nombrado por el illustre Estamento real. A c. 135

Et primo el magnifico Joseph Carta y Martin jurado en cavo de esta illustre ciudad de Caller.

El magnifico Jaime Santus sindico de dicha illustre ciudad.

El noble y magnifico don Joseph Pilo sindico de la illustre ciudad de Sacer.

El noble y magnifico doctor don Francisco Diego Carola sindico de la illustre ciudad de Alguer.

Provisores de greuges

El noble y magnifico don Felix Salaris sindico de la illustre ciudad de Oristan.

El noble y magnifico don Gavino Salasar sindico de la illustre ciudad de Iglesias.

El magnifico Estevan Andres Fadda sindico de la illustre ciudad de Castillo Aragon.

A c. 135v. El noble y magnifico don Francisco Passino sindico / de la ilustre ciudad de Bosa.
Anthiocus Delvechio secretarius /

A c. 136 C. Nomina de los tratadores nombrados por el muy ilustre Estamento militar.
Son los siguientes:
El ilustre marques de Villasor.
El ilustre marques de Lacony.
El ilustre marques de Villarios.
Y el noble don Matheo Pilo.

C. Nomina de los provisosores de greuges nombrados por el muy ilustre Estamento militar. Son los siguientes:
El noble don Luis Barbaran.
El noble don Lorenzo Sanjust.
El noble don Jayme Grixoni.
Y el noble don Nicolas Ruggio.

Ephis Atzory y Cavaro secretarius /

Ammissioni e procure nello Stamento ecclesiastico

147

1688 febbraio 9, Cagliari

La lista degli ammessi al voto nello Stamento ecclesiastico comprende: il già citato arcivescovo di Cagliari, anche in qualità di barone di Suelli e di San Pantaleo e come procuratore di Leonardo Sanna, priore di Sant'Antonio; don Giuseppe Acorrà, arcivescovo di Oristano; don Diego Cugia, vescovo di Ales e Terralba; il dottore don Giovanni Antonio Martinez Nuseo, decano della Chiesa turritana, come procuratore dell'arcivescovo di Sassari; il canonico Sebastiano Manca, procuratore del vescovo di Alghero; il già citato Cugia come procuratore del vescovo di Ampurias Francesco Zampero; il canonico don Giovanni Antonio Montanacho, procuratore di frate Giorgio Soggia, vescovo di Bosa; il canonico don Giovanni Montanacho Narro, sindaco del Capitolo cagliaritano; il già citato Martinez Nuseo come sindaco del Capitolo della Chiesa turritana; il canonico Giovanni Antonio Nieddu Guiso, sindaco del Capitolo della Chiesa oristanese; il già citato Manca come sindaco del Capitolo di Alghero; il dottore e arciprete Efsio Melis come sindaco del Capitolo di Iglesias; il già ricordato Cugia come sindaco del Capitolo di Ampurias; il canonico Vittorino Dore come sindaco del Capitolo di Bosa; il canonico don Antonio Masons Manca, come sindaco del Capitolo di Ales; lo stesso Cugia come procuratore del canonico Giovanni Battista Rachis, abate di Salvenero; il già citato Giovanni Antonio Montanacho come procuratore del vescovo di Bosa, in quanto abate dell'abbazia di Santa Maria di Corte e priore dell'abbazia di Sant'Antonio abate; Giovanni Montanacho come procuratore del già citato Sanna nella sua qualità di priore di San Vincenzo a Oristano.

Non è stato abilitato al voto l'arcivescovo di Sassari come priore di Bonarcado, non unito alla mitra di Sassari, perché all'archidiocesi turritana è stata affidata solo l'amministrazione delle rendite del priorato.

Copia (recante la data 9 febbraio 1688) della lista degli ammessi al voto viene consegnata dal segretario Lecca, su incarico dell'arcivescovo di Cagliari, a don Matteo Pellicer de Moncada, avvocato dell'Ecclesiastico.

Estament ecclesiastich

Llista dels que entraran à votar en lo illustrissim Estament Ecclesiastich.

Et primo lo molt reverent en Cristo pare don frare Luys Dias de Aux com à arquebisbe de esta santa Iglesia primatial calaritana, y tanbe de à bisbe de

A c. 137

Iglesias, y axi.be com à baró de Suelly¹, y sant Pantaleo.

Lo molt reverent en Cristo pare don Joseph Acorrá arquebisbe de la santa Iglesia arboren.

Lo reverent en Cristo pare don Diego Cugia bisbe de la santa Iglesia de Ales, y Terralba.

Lo reverent doctor don Juan Antony Martinez Nuseo dagà de la santa Iglesia turritana com à procurador del molt reverent en Cristo pare arquebisbe de dita santa Iglesia.

Lo reverent doctor y canongie Sebastià Manca com à procurador del reverent en Cristo Pare bisbe de Alguer.

Lo dit reverent en Cristo Pare don Diego Cugia bisbe de Ales, com à procurador del reverent en Cristo Pare don Francisco Zampero bisbe de Ampurias.

Lo reverent don Juan Antoni Montonacho com à procurador del reverent en Cristo Pare don frare Jordi Soggia bisbe de Bosa².

Lo dit reverent canonge don Juan Montonacho, y Narro sindich del illustre Capitol calaritano.

Lo reverent doctor don Juan Antony Martines Nuseo dagà, com à sindich del venerable Capitol de dita santa Iglesia turritana.

Lo reverent canonge Juan Antony Nieddu Guiso com à sindich del venerable Capitol de la santa Iglesia arboren.

Lo dit reverent doctor y canongie Sebastià Manca sindich del venerable Capitol de la santa Iglesia alguerèn.

Lo reverent doctor y archipreste Ephes Melis com à sindich del venerable Capitol de la santa Iglesia ecclesien.

Lo dit reverent en Cristo pare don Diego Cugia com à sindich del venerable Capitol de la santa Iglesia de Ampurias.

Lo reverent canonge Vitorino Dore com à sindich del venerable Capitol de la santa Iglesia bosanen.

Lo reverent canonge don Anton Masons y Manca com à sindich del venerable Capitol de la santa Iglesia de Ales.

Lo dit reverent en Cristo Pare don Diego Cugia bisbe de Ales, com à procurador del reverent canonge Juan Baptista Rachis abbat de Salvenero.

¹ In B, *Sueli*.

² Giorgio Soggia (1632-1701), teologo nella corte di Cosimo III de' Medici (granduca di Toscana), docente di teologia nell'Università di Pisa, priore generale dell'Ordine dei Servi di Maria, fu considerato uno dei più importanti teologi del suo tempo. Vescovo di Bosa, morì in circostanze misteriose, nel giorno stesso in cui pervenne a Sassari la notizia della sua elevazione alla cattedra arcivescovile turritana. Il suo corpo fu ritrovato in un pozzo sito nel palazzo dei Manca, baroni d'Usini, in Carra manna (oggi piazza Tola), a Sassari (cfr. P. Tola, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, vol. III, Torino, 1838). La voce del suicidio fu abbinata a dubbi ed incertezze d'ogni sorta, riguardanti anche un "violento accesso di *idromania*", da cui, secondo lo stesso Tola, l'ecclesiastico era affetto.

Lo reverent don Juan Antony Montonacho canonge calaritano, com à procurador de dit reverent en Cristo Pare bisbe de Bosa, com à abat de las abadias de Santa Maria de Corte, y prior de la abadia de Sant Antony abat.

Lo reverent Lleonart Sanna prior de sant Antony, y per ell son procurador lo dit molt reverent en Cristo pare arquebisbe de Caller.

Lo dit reverent canongie don Juan Montonacho, com à procurador de dit reverent prior Lleonart Sanna, com à prior de Sant Visent de la ciutat de Oristany. /

No se ha habilitat la procura te fet lo molt reverent en Cristo Pare arquebisbe de Sasser, com à prior de Bonarcado per no esserse feta la unió de dit priorado a. la mitra, y tenir sols que la administracio de las rentas per lo que no li competeix tenir lo vot. A c. 137v.

Coppia de la present llista, de orde de Sa Excellencia la he entregada en nou del present mes de febrer del corrent any 1688 al illustrissim Estament ecclesiastich que se trobava juntat¹ en un aposiento contiguo al saló gran del Palassy arquebisbal calaritano, y lo molt reverent en Cristo Pare arquebisbe de Caller com à primera veu de dit Estament, me la fiu entregar al noble doctor don Matheo Pellicer de Moncada, advocat de dit Estament, que se trobava present en la dita Junta, y perque conste se ne continua lo present acte de quibus et cetera.

Antonius Lecca Regiae Audientiae Secretarius /

¹ *Que se... juntat*, cfr. A con B c. 77v.

Sostituzioni, procure e ammissioni
nello Stamento militare

148

1688 febbraio 9, Cagliari

Il marchese di Villasor raccoglie le procure di: Gerolamo Pinos Brondo, don Giovanni Roig, Giacomo Masons, Giuseppe Xinto Marrocu, don Pietro Francesco Rosso, don Bernardino Pes e don Antonio Pes, il dottor Lussorio Vacca, don Francesco Pes Pilo, don Martino Murgia, don Pietro Sorribo, don Antonio Sotomayor, Efisio Vacca, don Antioco Sanjust, don Antioco Capay, Leandro Soler; tutti detentori di procure.

Si intrecciano con quelle del Villasor le procure ottenute da don Matteo Pilo Boil, marchese di Putifigari, che nel Parlamento sostituirà il Villasor per quanto attiene le deleghe di Giovanni Matteo Sucharello, Antonio Sucharello e don Francesco Pilo; il Pilo Boil detiene inoltre i voti e le procure di: Francesco Delmestre, don Giovanni Antonio Martinez, don Giovanni Battista Aleman, don Francesco Rosso. Inoltre il Pilo Boil ha in prima persona le procure di: Francesco Liperi, Gavino Liperi, Francesco Liperi padre e figli.

Il marchese di Laconi invece ha le procure di: don Giovanni Battista Dedoni, don Pietro Emanuele di Cervellon, don Agostino De Sena, don Giuseppe De Sena, don Antiogo De Sena, Gerolamo Esgrecho minore, don Ambrogio Bacallar, il dottore don Gavino Paliacho Amogano, Giovanni Battista Alciator, don Antioco Cadello, don Francesco Montonacho, Gerolamo Esgrecho maggiore, il capitano don Francesco Pitzolo, Nicola Torrella, il dottor Giovanni Efisio Melis Esquirro, don Francesco Usay, don Giuseppe Rosso.

Il marchese di Laconi è in prima persona procuratore di: Giovanni Tommaso Dies, Giovanni Dies Delitala, Antonio Gerolamo Dies Delitala; altri procuratori sostituiti dal Laconi sono: Giovanni Maria Richo, don Giovanni Claveria, Lucifero Sedda, Antonio Sedda, Carlo Alciator, don Lorenzo Sanjust, Gaspare Valerio Alciator, don Paolo Bacallar, don Antiogo Santucho, don Bonaventura Astraldo, don Agostino Portugues, don Agostino Mely Fortesa, Giovanni Battista Serra, Marino Sedda, don Antonio Deleon, don Giacomo Sossa, Francesco Delmestre, don Diego Cadello, don Pietro Ripoll, Pietro Antioco Sedda.

Dal suo canto don Giuseppe Delitala Castelvi (governatore dei Capi di Cagliari e Gallura) sostituirà i seguenti procuratori: don Nicola Corria, don Giacomo Grixony, Francesco Esgrecho, don Matteo Roque, don Antonio Català, barone di Teulada, Tommaso Funtana.

Il governatore don Manuele Delitala rappresenterà nel Parlamento Felice Francesco Demontis e don Carlo Quesada.

Hanno dato la delega al procuratore reale don Francisco Rogger i seguenti nobili e cavalieri: Francesco Muro, Orazio Rollero, Ottavio Frediani, Agostino Gaya, don Giovanni Tommaso di Castelvly, Antioco Xinto Marrocu minore, don Francesco Passino, don Giacomo Manca, don Tiberio Sanna, don Giulio Aurame, don Felice Salaris, Giovanni Tommaso Urru, don Giovanni Domenico Pitzolo, il dottor Giovanni Battista Carta, don Demetrio Usay, don Gavino Martis maggiore, don Francesco Manca Rosso, don Antioco Satta, don Salvatore Roig, Giovanni Battista Mallas, Giovanni Battista Giagaracho, il dottor Antonio Carta, don Giorgio Marti, Sebastiano Soliveras Tola, il dottor don Giovanni Battista Galzerin, il dottore don Domenico Cugia, Francesco Angelo Carta, don Giuseppe Sanjust, don Antonio Francesco Genoves, il dottor Pietro Giovanni Carta Marcello, don Gavino Antioco Martis, Guglielmo Carta, Giovanni Agostino Carta, Gaspare Carta, don Gavino Pirella, don Giovanni Tommaso Cutis, don Giovanni Battista Cutis, don Giuseppe Machin, don Matteo Pellicer de Moncada, Sebastiano Carta Pirisi, Francesco Borrás Sturriza, don Pietro Nater, don Carlos Alivesy. Il Rogger sarà sostituito dal marchese di Villarios.

Don Giovanni Gavino Atzori raccoglie le procure di: dottor Nicolao Frediani, Ambrogio Machin e don Giuseppe Delamatta maggiore; è inoltre procuratore in prima istanza di Giovanni Deroma, Antonio Deroma, don Emanuele Gualbes Castelvì.

Don Francesco Vico, marchese di Soleminis, rappresenta il conte di Montalvo (questi sostituisce a sua volta i procuratori don Francesco Manca, don Francesco Sanjust Manca e Gaspare Manca Rosso).

Sono ancora da ricordare, come titolari di poche deleghe: don Raimondo Masons, don Luigi Barbarà, il dottor don Francesco Diego Carola (che sostituisce il dottor Antonio Nater Torrella ed ha inoltre le deleghe di Matteo, Salvatore ed Antonio Carola), il conte di Villamar (sostituisce don Francesco Silent), don Giovanni Antonio Della Bronda Esgrecho, don Nicola Ruggio, don Michele di Cervellon, don Giuseppe Pilo Manca, don Antonio Genoves, barone di Portoscuso, l'Olives (che sostituisce i procuratori Francisco Genoves e don Antonio Genovese minimo).

Don Gaspare Barruesso Carnicer raccoglie le procure di: Giuseppe Frediani, Antonio Frediani, don Giovanni Gavino Carnicer. Nello Stamento, Gaspare Barruesso sarà rappresentato da Diego Delmestre Delrio.

Don Giovanni Battista Galzerin raccoglie le procure di: Antonio Efisio Serra, don Giovanni Battista Delamatta. Il Galzerin ha affidato la procura a don Francesco Rogger, sostituito a sua volta, come si è visto, dal marchese di Villarios.

Don Andrea Manca ha le procure di: don Stefano Asquer, don Giuseppe Delamatta, Antonio Margens Nin, barone di Senis, Domenico Rocca, Francesco Liperi Villino Sucharello.

Sono procuratori con una o poche deleghe: don Antonio Ruggio, don Paolo Michele Solar, il dottor Lussorio Vacca, don Pietro Manuele Cervellon, don Pietro Ripoll, don Manuele Delitala, il marchese di Villarios (che però rappresenta il Rogger ministro regio, che ha raccolto molte procure), don Francesco Passino, Joseph Otger, don Sisinnio Diana, don Gavino Salazar, don Stefano Asquer, don Agostino Spiga, don Francesco Asquer, don Giuseppe Delamatta maggiore.

Voti di singoli o sciolti: don Simone Soro, don Rafaele Mactorell, il marchese d'Albis, il conte di Villasalto, don Demetrio Aymerich, don Salvatore Zatrillas, Antioco Delvechio, don Francesco Dedoni, Efisio Otger, don Raimondo Cugia, don Agostino Bonfant, il dottor don Giovanni Battista Delamatta, Antonio Efisio Serra, Francesco Asquer, Andrea Soliman Cibo, don Antonio Cugia, Pietro Domenico Perez, il dottor don Giorgio de Aquena, don Felice Deliperi, Francesco Borrás Sturriza che delega il Rogger (sostituito a sua volta, come si è detto, dal marchese di Villarios), don Manuele Montemayor, don Carlo Sossa, don Giovanni Antonio Claveria, don Fernando Marinas, reggitore del marchesato di Valdecalzana, don Alonzo de Leon, don Michele Manca Cani.

A c. 138 *Llista dels abilitats que han de entrar à votar en lo molt illustre Estament militar per lo present Real y General Parlament, que com à president de ell en nom de Sa Magestat (que Deu guarde) está celebrant lo excellentissim señor duque de Monteleon, virrey y capità general del present Regne de Cerdeña, entregada al illustre marques de Villator com à primera veu de dit illustre Estament militar per mi secretari infrascrit vuy que comptam nou del mes de febrer del present y corrent ayn mil sexcents vuitanta y vuyt per a que si volgues entrar alguna persona que no sia descripta en dita llista no se admetia sino que se remetia als illustrissims señors habilitadors, que son los següents.*

Vots del illustre marquès de Villator

Et primo Francisco Meli Satta de Mamoyada ab que dins sis mesos presente privilegi de cavallerato de Sa Magestat y que aquest acte de habilitacio no puga portarse en consecuencia en altres actes.

Don Antoni Usay de Selegues.

Thoma Satta de Mamoyada ab la matexa condissio del sobredit Francisco Meli Satta.

Y Gerony Pinos y Brondo per si y com a procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Villator.

Don Juan Roig de Castell Aragones.
Don Gavi Solar Spinola.
Don Juan Maria Solar.
Y don Pau Miquel Solar per si y com à procurador dels susdits, substituït en quant al susdit Roig per lo dit illustre marquès de Villazor.

Don Antoni Angel Aresu de Oristan.
Antoni Diego Deroma.
Salvador Deroma.
Y Jayme Masons per si y com à procurador dels susdits, substituït per dit illustre marques de Villazor.

Antiogo Xinto Marrocu major.
Perico Marrocu.
Antoni Benedetti.
Y Joseph Xinto Marrocu per si y com à procurador dels susdits, substituït per dit illustre marques de Villazor.

Juan Matheo Sucharello de Ocier.
Antoni Sucharello de Ocier.
Don Francisco Pilo de Sasser.
Y lo dit illustre marques de Villazor per si, y com à procurador dels susdits, substituït per lo noble don Matheo Pilo y Boil baro de Putifigari. /

Blas Sucharello de Villazor. A c. 138v.
Joseph Mugiano Satta de Mamoyada.
Y don Pedro Francisco Rosso per si y com a procurador dels susdits, substituït per dit illustre marques de Villazor.

Don Bernardino Pes de Tempio.
Don Antoni Pes de Tempio.
Francisco Delmestre.
Y lo doctor Luxorio Vacca per si y com à procurador dels susdits, substituït en quant al dit Delmestre per lo noble don Matheo Pilo y Boil y en quant als demes per dit illustre marques de Villazor.

Don Francisco Pes Pilo de Tempio.
Don Juan Antoni Martinez y Pilo.
Don Martin Murgia de Sasser.
Y don Pedro Sorribo per si y com a procurador dels susdits, substituït per en quant al dit don Juan Antonio Martinez per lo dit noble don Matheo Pilo y Boil, y en quant als demes per dit illustre marques de Villazor.

Pedro Francisco Angioy de Orani.
Don Francisco Concu de Mara Arbarey.
Don Domingo Antonio Paderi de Oristan.
Y don Antonio Sotomayor per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Villasor.

Don Antiogo Sillent.
Don Feliz Pes y Pilo.
Don Francisco Solar.
Y Efis Vacca per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Villasor.

Don Joseph Madao.
Don Juan Estevan Madao.
Don Antiogo Madao.
Y don Antiogo Sanjust per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Villasor.

Don Antiogo Efis Madao.
Don Carlos Pirella.
Don Jayme Felipe Demartis.
Y don Antiogo Capay per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Villasor¹.

Don Gavino Demartis.
Don Cuirigo Demartis.
Y Leandro Soler per si y com à procurador dels susdits, substituhit per lo dit illustre marques de Villasor.

Vots del illustre marques de Laconi
Et primo Antiogo Serra Satta de Las Plazas.
Don Joseph de Castelvi.
Don Juan Dedoni Contu.
Y don Juan Baptista Dedoni per si y com a procurador dels susdits, substituhit per lo dit illustre marques de Laconi.

Jacynto Serra.
Don Francisco Brunengo.
Don Melchior Carta.
Y don Pere Manuel Cervellon per si y com a procurador dels susdits, substi-

¹ Di seguito, *Lo doctor Antiogo Soler*, cancellato.

tuhit en quant als dits Serra y Carta per dit illustre marques de Lacony. /

Don Eusebio Dedony Diana.

A c. 139

Don Francisco Dedoni Matta.

Juan Baptista Serra Satta.

Y don Agusti De Sena per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Guido Dedoni de Gergey.

Lucifero Santacruz.

Juan Baptista Serra de Sorgono.

Y don Joseph De Sena per si y com à procurador dels susdits, substituhit per lo illustre marques de Laconi.

Don Juan de Castelvi.

Don Salvador Tola.

Diego Santacruz.

Y don Antiogo De Sena per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Antiogo Santacruz.

Don Joseph Corria y Natter.

Salvador Santa Cruz.

Y Gerony Esgrachio menor per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Laconi.

Don Miguel Dias.

... ¹

...

Y don Ambros Bacallar per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Pedro Grixoni Prospero.

Don Juan Baptista Dies.

Don Juan Ledda.

Y lo doctor don Gavi Paliacho Amogano per si y com à procurador, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Juan Grixoni.

Don Gavino Dies.

...

¹ Come da testo (compresi i puntini riscontrabili più avanti).

Y Juan Baptista Alciator per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Joseph Antoni De Sena.

Francisco Satta.

Agustin Mugiano.

Y don Antiogo Cadello per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Pedro Dedoni Pisti.

Don Francisco Dedoni Diana.

Don Francisco Dedony Contu.

Y don Francisco Montonacho per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Francisco Benedetti.

Ignassi Maronjo y Prunas.

Diego Maronjo.

Y Gerony Esgrecho magior per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Sebestia Cardia.

Don Salvador Angel Cardia.

Juan Satta Frasso.

Y lo capita don Francisco Pitzolo per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Juan Domingo Puliga.

Thomas Puliga.

Don Joseph Cardia.

Y Nicolas Torrella per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Felipe Sini.

Don Miguel Sini Carta.

Don Juan Tola Carta.

Y lo doctor Juan Efis Melis Esquirro per si y com a procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Laconi. /

A c. 139v. Don Agusti Zapata.

Don Francisco Usay de Villa Matrona.

Don Pere Dedony Contu.

Y don Francisco Usay de Caller per si y com à procurador dels susdits, subs-

tituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Juan Baptista Denurqui, y Francisco.

Don Juan Ledda Carrillo.

Lo doctor Gabriel Murgia.

Y don Joseph Rosso per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Juan Thomas Dies.

Juan Dies Delitala.

Antony Gerony Dies Delitala.

Y lo illustre marques de Lacony per si y com à procurador dels susdits.

Lovigo Richo.

Bernardino Richo.

Antony Richo.

Y Juan Maria Richo per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Lo spectable don Felix Sanjust.

Don Francisco Sanjust menor¹.

Don Lorenzo Agusti Claveria.

Y don Juan Claveria per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Francisco Paduano de Sasser.

Joseph Paduano.

Lo spectable don Joseph Delitala y Castelvy.

Y Lucifero Sedda per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Joseph Delipery.

Nicolas Antoni Carta Salaris.

Don Guido Dedony de Mara Arbarey.

Y Antony Sedda per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Antony Dedony.

Don Francisco Dedony.

...

¹ *Menor*, aggiunto in A da altra mano.

Y Carlos Alciator per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Antony Serra Satta.

Don Salvador Dedony.

Don Antiogo Dedony.

Y don Llorens Sanjust per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Juan Pere Serra.

March Antony Serra.

Joseph Serra.

Y lo doctor Gaspar Valery Alciator per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Matheo Dias Delitala

Don Agustin Carta

...

Y don Pau Bacallar per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony¹.

Sebastia Serra.

Pedro Serra.

Don Juan Baptista Madao.

Y don Antiogo Santucho per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony. /

A c. 140 Antony Soliveras Satta.

Francisco Delmestre.

Don Antiogo Aresu.

Y don Bonaventura Astraldo per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Juan Gerony Ladu.

Don Juan Ladu.

Francisco Dies.

¹ In B, tra c. 80 e 80v., ne è stata inserita un'altra col seguente appunto: *Ante un theniente de la villa se ha de hacer informacion de testigos de los primeros de cavalleros de Cerdeña en que se certifique que don Augustin Carta es nieto de Nicolas Antonio Carta Salaris, y que assistio como cavallero en las Cortes de Cerdeña del año de 1678 en la clase que es de cavalleros.*

Y don Agusti Portugues per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Juan Pilo Andrada.

Don Vicente Dedony.

Lo noble y magnifich don Manuel Delitala.

Y don Agusti Mely Fortesa per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Matheo Pinna.

Miquel Pinna.

...

Y Juan Baptista Serra d.esta ciutat per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Juan Pinna major.

...

Y Mariny Sedda per si, y com à procurador del susdit, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

Don Pere Diego Carta.

Don Antony Grixony.

Angel Tola Satta.

Y don Antony Deleon per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony¹.

Don Pablo Grixony Sotgiu.

Quirigo Machocu.

Gavino Machocu.

Y don Jayme Sossa per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony

Don Juan Grixony.

Don Gavino Soliveras.

Don Antony Soliveras.

Y Francisco Delmestre per si y² com à procurador dels susdits, substituhit per dit illustre marques de Lacony.

¹ In B, tra la carta 83v. e 84, ne è stata inserita un'altra col seguente appunto: *Nicolas Carta dio votto en las Cortes del conde de San Estevan de año de 1678. Sul mg. sin. due note: Fué abuelo del presediente e Assistio en el Estamento militar.*

² *Per si y*, aggiunto in B.

Don Joseph Marti.

Don Gerony Delitala.

Don Jordy Delitala.

Y don Diego Cadello per si y com à procurador dels susdits, substituhit en quant al dit Marti per lo noble y magnífich don Anton Ruggio, y en quant als demes per lo dit illustre marques de Lacony.

Don Gavino Foys.

Pedro Pablo Scarpa.

Pedro Calcinagio.

Y don Pedro Ripoll per si, y com à procurador dels susdits, substituhit en quant al dit Calcinagio per lo dit illustre marques de Lacony,

Vots del spectable don Joseph Delitala governador dels Caps de Caller y Gal-lura

Et primo Gavino Satta de Tempio.

Juan Agusti Satta de Tempio.

...

Y don Nicolas Corria per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit spectable governador.

Don Juan Delitala Mannu.

Don Gavy Delitala Mannu.

...

Y don Jayme Grixony per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit spectable governador.

Don Antony Foys.

Don Deometry Foys. /

A c. 140v. Y lo secretari Francisco Esgrachio per si, y com à procurador dels / susdits, substituhit per dit spectable governador.

Phelippe Sucharello Satta.

March Antony Satta.

...

Y don Matheo Roque per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit spectable governador.

Don Agusti Angel Delitala.

...

...

Y don Anton Catala baro de Teulada per si, y com à procurador del susdit, substituhit per dit spectable governador.

Don Jayme Pez.

...
...

Y Thomas Funtana per si, y com à procurador del susdit, substituhit per dit spectable governador.

Vots del noble y magnifich don Manuel Delitala

Et primo don Anton Quesada Ribadeneira.

Don Trano Quesada.

Don Gavy Pes Spensatello.

Y Felix Francisco Demontis per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Delitala.

Don Carlos Quesada.

Llorens Delmestre.

Don Jayme Tola Carta.

Y Pere Antiogo Sedda per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit en quant al dit Quesada per lo dit noble y magnifich Delitala, y en quant als demes per lo illustre marques de Lacony.

Vots del noble y magnifich don Francisco Rogger.

Et primo Thomas Carta.

Don Joseph Carta Minutily,

Don Jayme Sotgiu Siny.

Y lo doctor Francisco Muro per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Diego Francisco Passamar.

Don Juan Pilo Aquena.

Don Juan Delarca, y Passamar.

Y don Horassio Rollero per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Juan Baptista Delitala.

Don Miquel Detory.

Don Angel Detory.

Y Octavy Frediany per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Juan Francisco Deroma.

Lo doctor don Joseph Antony Moncada.
Don Jayme Padery.
Y Agusti Gaya per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Gavy Frasso.
Pere Pau Nurra.
Lo doctor Gavy Nurra.
Y don Juan Thomas de Castelvy com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Gerony Sotgiu.
Don Francisco Sotgiu,
Joseph Serra.
Y Antiogo Xintu Marrocu menor per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger. /

A c. 141 Don Jayme Sotgiu Manca.
Don Francisco Sotgiu y Guiso.
Don Juan Guiso.
Y don Francisco Passino per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Gavino Manca y Zonza.
Don Angel Manca, y Zonza, ab declaracio que dit don Angel no vote fins los 22 de mars primo venient.
Don Gavy Mallano¹.
Y don Jayme Manca per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Pere Delmestre de Ocier.
Don Juan Baptista Zatrillas.
Don Joseph Fundony.
Y don Tiberio Sanna per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Leonardo Mayolo.
Francisco Mayolo.
Leonardo Benedito Mayolo.
Y don Julio Aurame per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich de Roger.

¹ *Don Gavy Mallano*, omesso in B c. 82v.

Juan Maria Marongiu.
Don Antony Manca Prospery.
Don Christofal Quesada y Pilo.
Y don Felix Salaris per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble, y magnifich Rogger.

Don Joseph Pinna Guiso.
Don Thomas Sotgiu, y Tola.
Don Agusti Sotgiu.
Y Juan Thomas Urru per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble, y magnifich Rogger.

Francisco Gaya Carta.
Thomas Serra.
Constantino Gaya.
Y don Juan Domingo Pitzolo per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Juan Galceran Otger.
Andres Lucifero Guiso Tolu.
Pere Monserrate Guiso Tolu.
Y lo doctor Juan Baptista Carta per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Ignatio Guiso Tolu.
Leonardo Guiso Tolu.
Francisco Ignatio Guiso.
Y don Deometry Usay per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Miquel Tarragona.
Don Salvador Ferrà
Antony Joseph Deroma.
Y don Gavy Martis major per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Pere Nater.
Don Juan Ambros Nater.
Don Juan Angioy y Asquer.
Y don Francisco Manca Rosso per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble, y magnifich Rogger.

Don Francisco Roig.
Don Deometry Foys.
Juan Oliver Salvino.
Y don Antiogo Satta per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Lo doctor don Juan Fundony.
Don Juan Baptista Ferrà.
Don Francisco Antony Pes.
Y don Salvador Roig per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Francisco Bosquets.
Don Juan Gerony Nater.
Don Carlos Alivesy de Sasser.
Y Juan Baptista Mallas per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger ab que dit Mallas presente privilegy de Sa Magestat dins sis mesus. /

A c. 141v. Don Pedro Guiso.
Don Bartholome Pinna Guiso.
Don Juan Baptista Pinna Guiso.
Y Juan Baptista Giagaracho per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Lo noble y magnifich don Francisco Quesada.
Don Anton Quesada y Passamar.
Don Agustin Carcassona.
Y lo doctor Antony Carta per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger, y don Juan Gavy Atzori.

Gavino Richo Satta.
Don Diego Pes.
Jayme Satta.
Y don Jordi Marti per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Joseph Minutily.
Juan Satta.
Leonardo Satta.
Y Sebestià Soliveras Tola per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Joseph Pilo Aquena.
Juan Baptista Marongiu.
Antony Marongiu, y Pinna.
Y lo doctor don Juan Baptista Galzerin per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble, y magnifich Rogger.

Don Ignassy Spinosa.
Don Antiogu Spinosa.
Don Dionisio Sulas.
Y lo doctor don Domingo Cugia per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Martin Sucharello.
Pedro Pablo Sucharello.
Nicolas Sucharello.
Y Francisco Angel Carta de esta ciutat per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Pedro Cugia.
Lo noble y magnifich don Juan Baptista Cugia.
Joseph Salvino.
Y don Joseph Sanjust com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Juan Francisco Satta Apello.
Don Francisco Jayme Satta Apello.
Don Pedro Mallano.
Y don Antony Francisco Genoves per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Sebestiá Carta Marcello.
Juan Francisco Carta Marcello.
Juan Pau Carta Marcello.
Y lo doctor Pere Juan Carta Marcello per si y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Francisco Pes.
Don Juan Baptista Pes.
Jayme Richo Gatgiu.
Y don Gavy Antiogo Martis per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Francisco Roig, y Salvino.

Don Juan Leonardo Roig, y Salvino.

Don Andres Roig, y Salvino.

Y Guillem Carta per si y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Pere Pau Sucharello.

Juan Antony Sucharello.

Gavy Sucharello.

Y Juan Agusti Carta per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Francisco Sucharello.

Agusti Angel Sucharello.

Llorens Sucharello.

Y Gaspar Carta per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble, y magnifich Rogger.

Juan Maria Angioy.

Miquel Angioy.

Phelippe Angioy.

Y don Gavy Pirella per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble, y magnifich Rogger.

Martin Richo Misorro.

Don Antony Minutily.

Jorgy Richo Misorro.

Y don Juan Thomas Cutis per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger. /

A c. 142 Don Placido Sisternes.

Don Thomas Serra.

Don Francisco Salaris.

Y don Juan Baptista Cutis per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Don Gavy Amat y Salvañolo.

Don Juan Baptista Amat y Manca.

Lo dit noble y magnifich don Francisco Rogger procurador real.

Y lo illustre marques de Villa Rios per si, y com à procurador dels susdits.

Don Francisco Delarca de Alguer.

Don Diego De Sena Picolominy.

Don Salvador Carta.

Y don Joseph Machin per si y com à procurador dels susdits, substituït per dit noble y magnífich Rogger.

Lo noble y magnífich don Gavy Lipery Villino.

Don Francisco Soliveras.

Juan Maria Canellas.

Y lo doctor don Matheo Pellicer de Moncada per si y com à procurador dels susdits, substituït per dit noble y magnífich Rogger.

Don Agusti Villa, y Frasso.

Don Andres Pes.

Don Simon Farina, ab que dins sis mesus presente privilegy de Sa Magestat.

Y Sebestià Carta Pirisi per si, y com à procurador dels susdits, substituït en quant al dit don Agusti per don Francisco Passino, y en quant als altres per dit noble y magnífich Rogger.

Vots de particulars

Et primo Juan Deroma.

Lo magnífich Antony Deroma.

Don Emanuel Gualbes y Castelvy.

Y don Juan Gavi Atzori per si, y com à procurador dels susdits.

Lo egregy conde de Montalvo

...

...

Y lo illustre don Francisco Vico marques de Soleminis, per si y com à procurador del susdit.

Don Juan Esteve Masons.

Don Juan Baptista Satta Apellu.

Don Joseph Satta Apellu.

Y don Ramon Masons per si y com à procurador dels susdits.

Diego Contena de Nuaro.

...

...

Y don Gaspar Manca Rosso per si, y com à procurador del susdit, substituït per lo dit egregy conde de Montalvo.

Don Thomas de Castelvy.

Don Joseph Sanjust.

Don Gaspar Sillent.

Y don Luys Barbarà per si, y com à procurador dels susdits.

Don Matheo Carola.

Don Salvador Carola.

Don Antonio Carola.

Y lo doctor don Francisco Diego Carola per si y com à procurador dels susdits.

Lo illustre don Pere Ravaneda, y Vico marques de Monte Major.

Juan Baptista Carta de Bortigale.

Lo secretari Antony Lecca.

Y don Ambros Machin per si, y com à procurador dels susdits, substituït, co es en quant al dit illustre marques per lo egregy conde de Villa Mar y en quant als demes per lo dit noble don Juan Gavy Atzori. /

A c. 142v. Phelippe Satta.

Juan Maria Satta.

Salvador Satta.

Y don Juan Baptista Aleman per si, y com à procurador dels susdits, substituït per lo noble don Matheo Pilo y Boil.

Don Seraphi Cardia.

Don Luys Cardia.

Carlos Pisano.

Y Joseph Frediany per si, y com à procurador dels susdits, substituït per lo noble y magnífich don Gaspar Barruesso y Carnicer.

Don Antiogo Concu.

Lo illustre don Anton Manca marques de Mores.

Don Ignassy Carnicer.

Y Antony Frediany per si, y com à procurador dels susdits, substituït per dit noble, y magnífich Barruesso, y Carnicer.

Don Pere Visent Usay.

Don Juan Baptista Tola.

La egregia condessa de Sant Jordy, com à señora de las vilas de Sammassi, Serrenti, Nurechy, y Asuny.

Y don Juan Gavy Carnicer per si, y com à procurador dels susdits, substituït per dit noble y magnífich de Barruesso y Carnicer.

Don Francisco Delarca.

...

...

Y don Juan Antony Della Bronda, y Esgrecho per si y com à procurador del susdit.

Don Salvador Cadello.
Don Juan Andres Cadello.
Don Juan Antiogo Cadello.
Y don Francisco Sillent per si, y com à procurador dels susdits, substituït per lo dit egregy conde de Villa Mar.

Lo noble y magnífich don Anton Ruggio.
Don Anton Magio.
Don Joan Mattheo Martin.
Y don Nicolas Ruggio, per si, y com à procurador dels susdits.

Don Miquel Pes Misorro.
Don Guillem Cervellon.
Don Antoni Carta Ladu.
Y don Miquel Cervellon per si, y com à procurador dels susdits.

Don Francisco Liperi.
Don Gavy Liperi.
Don Francisco Liperi pare, y fills.
Y don Mattheo Boil baró de Putifigari per si, y com à procurador dels susdits.

Angel Bonfill.
Lo doctor Diego Bonfill.

...

Y lo doctor Antoni Nater, y Torrella, per si, y com à procurador dels susdits, substituït per lo doctor don Francisco Carola.

Don Juan Antoni Fundoni.
Don Joan Tola.
Don Andres Pilo, y Manca.
Y don Joseph Pilo, y Manca, per si, i com à procurador dels susdits.

Lo noble, y magnífich don Joseph Olives.
Don Simon Olives.
Don Antoni Uras Milia.
Y don Antoni Genoves baró de Portuscusi, per si y com à procurador dels susdits, substituït per dit noble y magnífich de Olives, en orde a don Simon Olives, y don / Anton Uras.

A c. 143

Joan Antonio Delmestre, y Delrio.
Lo noble, y magnífich don Gaspar Barruesso y Carniçer.

...

Y lo doctor Diego Delmestre, y Delrio, per si, y com à procurador dels susdits.

Joseph Bonfill.

Diego Tola.

Miquel Bonfill.

Y don Francisco Genoves, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble, y magnifich Olives

Gavino Calsinagio.

...

Y don Francisco Rosso, per si, y com à procurador del susdit, substituhit per lo dit noble don Mattheo Pilo y Boil.

Francisco Otger.

Phelippe Otger.

...

Y Joseph Otger, per si, y com à procurador dels susdits.

Don Miquel Diana.

Don Francisco Diana.

...

Y don Sisinni Diana, per si, y com à procurador dels susdits.

Lo magnifich Joseph Carta, y Marty, lo present any conceller en cap de esta ilustre y magnifica ciutat de Caller.

La noble doña Paula Fortesa, y Aymerich, com à curadora, y tutora de son fill don Juan Baptista Fortesa baró de Serdiani.

La egregia condessa de Sant Jordi, com à tenutaria, y curadora de sos fills.

Y lo doctor Nicolao Frediani, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit del noble don Joan Gavy Atzori.

Don Luis Pintus.

Don Demetri Pintus.

...

Y don Gavino Salazar, per si, y com à procurador dels susdits.

Don Carlos Satta.

Don Anton Satta.

...

Y don Francisco Manca de Sasser, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per lo dit egregi conde de Montalvo.

Lo noble y magnifich don Andreu Manca.

Don Joan Antoni Martinez Casagia.
Lo noble, y magnifich don Joan Manca.
Y don Esteva Asquer, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit del dit noble, y magnifich don Andreu Manca, en quant al dit noble Casagia. /

Don Agusty Satta.

A c. 143v.

Joan Agusty Satta.

Don Francisco Martinez, y Zonza.

Y don Joseph Delamatta¹ menor, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble, y magnifich Manca.

Don Joan Antoni Richo.

Don Martin Richo.

Francisco Paduano.

Y Antoni Margens, y Nin baró de Senis, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Manca.

Adriano Rocca, ab que dins sis mesos presente privilegi.

Don Joachim Liperi Sucharello.

Don Joan Maria Murgia.

Y Domingo Rocca, ab la mateixa condissió de son pare, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble, y magnifich Manca.

Don Joan Murgia.

Don Anton Murgia.

...

Y don Francisco Liperi Villino Sucharello, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per dit noble y magnifich Manca.

Don Renuncio Delitala.

Don Francisco Tibau de Alger.

...

Y don Antoni Genoves minim, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit per lo dit noble, y magnifich de Olives.

Lo espectral don Francisco Sanjust.

Don Dalmao Sanjust.

Don Jordi Satta.

Y don Francisco Sanjust, y Manca, per si, y com à procurador dels susdits, substituhit, en quant al dit Satta, per lo dit egregi conde de Montalvo.

¹ *Delamatta* in B, *pressoché illeggibile* in A.

Don Francisco Zapata.

...

...

Y don Agusty Spiga, per si, y com à procurador del susdit.

Francisco Tola.

Don Geronimo Ledda, y Carrillo.

Lo egregi don Ignassi Aymerich conde de Bonorva.

Y lo egregi conde de Villa Mar, per si, y com à procurador dels susdits.

Vots sueltos

Lo noble, y magnifich doctor don Simon Soro.

Lo noble y magnifich don Raphael Martorell.

Lo illustre marques de Albis.

Lo egregi conde de Villasalto.

Don Demetri Aymerich.

Don Salvador Zatrillas.

Antiogo Delvechio¹.

Don Francisco Dedoni de Caller.

Effis Otger.

Don Ramon Cugia².

Don Agusty Bonfant³ /

A c. 144 Lo doctor don Joan Batista Delamatta

Antoni Effis Serra.

Don Francisco Asquer⁴.

Joan Andreu Soliman y Cibo.

Don Antoni Cugia.

Pere Domingo Perez.

Lo doctor don Jordi de Aquena.

Don Felis Deliperi.

Francisco Borrás, y Sturriza.

Don Manuel de Montemayor.

Don Carlos Sossa.

Don Joan Antoni Claveria.

¹ *Antoni Murta, y Quença*, cassato in A, omesso in B.

² Dopo *Ramon Cugia* figura il nominativo *Agusty*, illeggibile il cognome; il tutto cancellato e omesso in B.

³ Nella riga successiva: *Don Joseph Delamatta major*, cassato in A, omesso in B.

⁴ Nella riga successiva: *Don Antoni Usay de Caller*, cassato in A, omesso in B.

Don Fernando Marinas, com à regidor dels marquesos de Valdecalçana.
Don Alonço De Leon.
Don Miquel Manca y Cani.

Don Joseph Sotgiu.
Don Gavino Sotgiu.
Don Salvador Sotgiu.
Y Antony Ephes Serra com à procurador dels susdits, sustituhit per lo doctor don Juan Baptista Galzerin.

Don Gavino Navarro.
Don Gaspar Navarro.
Manuel Del Campo com à regidor del marquesat de Quirra.
Y lo doctor don Juan Baptista Delamatta com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble Galzerin.

Lo noble, y magnifich doctor Joseph Fernandez de Moros.
Antony Murta y Quensa.

...
Y don Joseph Delamatta major per si, y com à procurador dels susdits, sustituhit en quant al dit Quensa per don Juan Gavy Atzori.

Lo reverent rector de la compañía de Jesus de esta ciutat com à baró de Musey.

...
...
Y don Francisco Asquer com à procurador del susdit.

Don Gerony Sotgiu.
Don Francisco Sotgiu.
Joseph Serra.
Y Francisco Borrás, y Sturriza com à procurador dels susdits, sustituhit per lo noble / y magnifich don Francisco Rogger.

A c. 144v.

Don Joseph Pinna y Guiso.
Don Thomas Sotgiu.
Don Agustin Sotgiu.
Y don Pere Nater, com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger.

Juan Maria Angioy.
Phelippe Angioy.
Miquel Angioy.

Y don Carlos Alivesy com à procurador dels susdits, sustituhit per dit noble y magnifich Rogger, per trobarse ausent de esta ciutat don Gavy Pirella, qui se trobava sustituhit antecedentament. /

Ammessi al voto nello Stamento reale

149

1688 novembre 9, Cagliari

Lista dei sindaci delle città regie, ammessi al voto nello Stamento reale, ai quali gli abilitatori hanno approvato la procura. Si tratta di Giacomo Santus per Cagliari, Giuseppe Pilo Manca per Sassari, Francesco Diego Carola per Alghero, Felice Salaris per Oristano, Gavino Salasar per Iglesias, Stefano Andrea Fadda per Castellaragone, Francesco Passino per Bosa. Copia con i predetti nominativi, recante la stessa data, viene consegnata al giurato in capo di Cagliari.

Estament Real

A c. 145

Llista dels sindichs de les ciutats, que han de entrar à votar en lo illustre Estament Real, que son estats habilitats per los illustrissims señors habilitadors, per lo Real, y General Parlament, que en nom de Sa Magestat (que Deu guarde) esta celebrant en lo present Regne lo excellentissim señor duque de Monteleon virrey y capitán general en lo dit y present Regne de Cerdeña, y president en dit Real, y General Parlament, y son los següents:

Et primo la illustre y magnífica ciutat de Caller.

Jaime Santus com à sindich de dita illustre y magnífica ciudad de Caller, per haverseli habilitat la procura.

2. La magnífica ciutat de Sasser, y per ella son sindich lo noble don Joseph Pilo, y Manca per haverseli habilitat la procura.

3. La magnífica ciutat de Alguer, y per ella son sindich lo noble doctor don Francisco Diego Carola, per haverseli admes la procura.

4. La magnífica ciutat de Oristany, y per ella don Felis Salaris son sindich, per haverseli habilitat la procura.

5. La magnífica ciutat de Iglesias, y per ella son sindich lo noble don Gavi Salasar per haverseli admes la procura.

6. La magnífica ciutat de Castell Aragones, y per ella son sindich Esteva Andreu Fadda, per haverseli admes la procura.

7. La magnífica ciutat de Bosa, y per ella son sindich lo noble don Francisco Passino, per haverseli admes la procura.

Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius

Coppia de la present llista he entregat de orde de Sa Excellencia al magnífich conceller en cap de esta illustre, y magnífica ciutat / de Caller, trobantse aquell ab los de la Junta del illustre Estament real, en lo saló gran de la casa de dita ciutat en los nou de febrer de 1688.

A c. 145v.

Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius /

Richieste dei provvisori dei gravami

150

1688 febbraio 10, Cagliari (Palazzo regio)

Insediamiento dei provvisori dei gravami e loro richieste. Il canonico Sebastiano Manca, procuratore del vescovo di Alghero, presenta al viceré un documento che questi consegna al segretario Lecca perché ne dia lettura. Nel testo si chiede:

Primo, che i provvisori siano tenuti a giurare sui seguenti capitoli e ad osservarli.

Secondo, che i provvisori abbiano poteri e facoltà sufficienti per dare risposta o soddisfazione a coloro che ricorreranno al loro tribunale chiedendo giustizia per aggravi commessi dal sovrano, dai monarchi che lo hanno preceduto, dai viceré che si sono susseguiti al governo della Sardegna, dai ministri regi, dagli Stamenti, da comunità e da privati. Chiedono tutto l'appoggio del governo viceregio per procedere in questo senso. Il viceré ed i ministri si impegnino a non ostacolare l'istruttoria delle cause e le determinazioni che saranno assunte dai provvisori.

Terzo. Passati quattro mesi dal conferimento dei poteri, i provvisori, qualora non abbiano assunto decisioni, siano rinchiusi per tre mesi nel convento di San Francesco; trascorsi vanamente anche questi, vengano ridotti nel convento di Bonaria, dove saranno tenuti a deliberare nel più rigoroso rispetto di leggi, capitoli di Corte, costumanze ed usi del Regno; nessuno potrà sortire, se non per autentica e comprovata necessità, riconosciuta come tale dalle prime voci degli Stamenti.

Quarto. Alla conoscenza, all'esame dei fatti ed alle sentenze non intervengano avvocati e procuratori fiscali, a meno che non vi sia esplicita richiesta degli stessi provvisori. In questo caso avvocati e procuratori siano tenuti al giuramento e ad una presenza che non condizioni una spedita amministrazione della giustizia.

Infine il reggente la Reale Cancelleria, i ministri di giustizia e del patrimonio siano obbligati a dare pronta esecuzione a quanto deciso dai provvisori, sotto la pena di 2.000 fiorini d'oro, da versare in favore dell'ospedale di Sant'Antonio, oppure degli aggravati o del giudice o corte che abbia comminato

le sentenze. Esse, unitamente a lettere e provvisioni, dovranno essere immediatamente copiate ed inoltrate da segretari e scrivani i quali presteranno giuramento in questo senso, sotto la pena di 1.000 fiorini d'oro d'Aragona nel caso non si adeguino.

Il viceré accondiscende a queste suppliche. Seguono i giuramenti dello stesso viceré, dei ministri, dei provvisori e del segretario Lecca. Esaurite queste incombenze, il reggente Pastor, su incarico dello stesso Pignatelli, proroga il Parlamento al giorno 17.

(Juramento de provisoires)

A c. 146

Et adveniente die Martis intitulata decima mensis februarium anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo hora vero quarta cum dimidia post meridiem, continuando praedictum Regium Generale Parlamentum, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya ac Sacri Romani Imperii, marchio de Cerchiaro, et Caronia, comes de Borrelo et cetera de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in dicto Regio Generali Parlamento, in ecclesia metropolitana calaritana, simul cum nobilibus, et magnificis regiis officialibus convocatisque, ibidem nominatis iudicibus per tria Stamenta, accessit ante altare noviter erectum Santissimae Mariae Virginis Conceptionis, sedenteque Sua Excellentia in sua catreda posita ante dictum altare, cum suo sitali assistentibus, et sedentibus in subsellio ad manum dexteram dictae Suae Excellentiae magnifico iuris utriusque doctore don Francisco Pastor Regiam Cancellariam regente, nobilibus, et magnificis don Simone Soro, don Georgeo Cavassa, don Antonio Ruggio, don Raphaele Mactorell, don Andrea Manca, don Francisco Zucca, don Josepho Fernandez de Moros, don Emanuele Fernandez Navarro, et don Petro Veyn Fiscii Regiae Curiae, et Regii Patrimonii patrono, et in alio subsellio ad sinistram dictae Suae Excellentiae nobilibus et magnificis regiis ministris patrimonialibus, spectabili don Josepho Delitala governatore Capitem Calaris, et Gallurae, don Francisco Rogger regio procuratore, don Gaspare Barruesso, et Carnicer magistro rationale, et don Emanuele Delitala Regiam Thesaurariam regente, me secretario infrascripto stante ad dexteram dictae Suae Excellentiae, sedentibusque in aliis subsellis nominatis iudicibus scilicet illustrissimi Stamenti ecclesiastici reverendo doctore et canonico alguerensi Sebastiano Manca procuratore reverendi in Christo Patre episcopi alguerensis, reverendo canonico calaritano don Ioanne Montonacho sindico istius illustris Capituli calaritani, et procuratoris¹ reverendi in

¹ Recte, procuratore.

A c. 146v. Christo patris episcopi bosanensis / reverendo doctore, et canonico Ioanne Antonio Nieddu Guiso sindico venerabilis Capituli arborensis, reverendo don Antonio Masons, et Manca canonico, et sindico venerabilis Capituli usalensis, ad sinistram dictae Suae Excellentiae in alio subsellio nominatis ab Stamento multum illustre militare, nempe don Lodovico Barbaran, don Laurentio Sanjust, doctore don Jacobo Grixoni, et don Nicolao Ruggio, et in alio subsellio in eadem parte sinistra nominatis ab illustre Stamento regale, hoc est don Felice Salaris sindico magnificae civitatis Oristanei, don Gavino Salasar sindico magnificae civitatis ecclesiensis, Stephano Andrea Fadda sindico magnificae civitatis Castri aragonensis, et don Francisco Passino sindico magnificae civitatis bosanensis. Et habito silentio omnibus elevatis detectis capitibus, illis quibus decet honore, et reverentia, dictus doctor, et canonicus Sebastianus Manca obtulit, et praesentavit Suae Excellentiae quandam scripturam in papiri foliis scriptam quae illi ex parte trium Stamentorum tradita fuit ex illorum advocatis firmata, quam Sua Excellentia mihi secretario infrascripto tradidit ad eam legendam, sicuti alta, et intellegibili voce coram omnibus legi, cuius quidem tenor est qui

A c. 147 sequitur. / Illustrissim y excellentissim señor. virrey llochinent y capita general president en lo present Real, y General Parlament. En los 9 del corrent Vostra Excellentia y los tres Estaments del present Regne han fet electió de provisos de greuges, axi per part de la Regia Cort, com y tanbe dels matexos Estaments, per a que entengan, y assistescan en la expedicio de los greugies, es dicentimento que se poden ocurrir atnent al servici de ambes Magestats, bona administracio de la iusticia, descarrich dels ministres reals, benefici, y util dels regnicols, y desagravi dels que pretenen ser agraviats; y com la nominacio de dits provisos resta ja per Vostra Excellentia aceptada, suplican dits tres Estaments se servesca Vostra Excellentia darlis general, y bastant poder per examinar, y judicar tots e qualsevol greuges, posadors per qualsevol Estament, ciutat, o subiectes que pretendran trobarse preiudicats en lo modo, y forma contenguda en los infrascripts capitols.

Primo que los dits provisos de greuges, que son à saber es lo nomenats per la Regia Cort, lo illustre don Francisco Pastor regente la Real Cancilleria, lo noble y magnifich don Gaspar Carnicer mestre racional, lo noble y magnifich don Anton Rugio, lo noble y magnifich don Manuel Delitala regent la general Thesoreria, lo noble y magnifich don Andreu Manca, y lo noble y magnifich don Joseph Fernandez de Moros. Los del illustrissim y reverendissim Estament eclesiastich, lo molt reverent y canongie algueren Sebastia Manca, procurador del illustrissim y reverendissim bisbe de Alguer, lo noble y molt reverent canongie calaritano don Juan Montonachio sindich del illustre Capitol calaritano, y procurador del illustrissim y reverendissim bisbe de Bosa; lo molt reverent doctor, y canongie alboren Juan Antonio Nieddu Guiso, sindich del illustre Capitol de Oristany, lo molt noble y reverent canongie usalen, sindich del illustre Capitol de Ales, don Anton Masons, y Manca. Los del molt illustre Estament

/ militar, los nobles don Luis Barbarà, don Llorens Sant Just, don Jaime Grixony, y don Nicolas Ruggio. Y los del illustre Estament real lo noble y magnifich don Felis Salaris sindich de la ciutat de Oristany, lo noble y magnifich don Gavì Salazar, sindich de la ciutat de Iglesias, lo magnifich Esteve Andres Fadda sindich de la ciutat de Castellaragones, y lo noble y magnifich don Francisco Passino sindich de la ciutat de Bosa: atgian y degan de observar, y jurar los dits e infrascrits capitols. A c. 147v.

Secundo que los dits provisors de greuges, o la magior part de aqueills (ab que en la dita magior part hi atgia hu de part de Sa Real Magestat, y altre de cada hu dels tres Estaments) pugan y degan conexer, determinar, definir, y executar en temps (concordant la magior part dels que seran juristas) provehint simplement, y de pla sola facti veritate inspecta, tots e qualsevol greuges fets per la Magestat catholica del rey nostre señor, o qualsevol antecessor dels invitisims monarcas de gloriosa memoria, de sos governadors de Espagna, o qualsevol altres que per Sa Magestat atgian governat, y per los excellentissims señors virreys, y veus de Regne aqueills portants, y per qualsevol ministres reals ordinaris, y delegats tant de justicia, com del Real Patrimony, o per qualsevol Estaments, universitats, o particulars del present Regne de Sardeña fins lo terme que serà assignat ad aqueills, los quals provisors y examinadors, o la magior part de eills en temps concordant fassian y atgian de fer y administrar sobre dits greugies, medis, duptes, incidents, dependents, y emergents als proposants justicia prompta, dantlis comissio, facultat y poder tant ample y bastant com menester serà, ab tota seguretat y satisfacio, dels que ad aqueills recorreran, servantlis las constitucions generals, capitols de Cort del present Regne, y privilegis de la forma ja dicta substancia no mudada, prometent Vostra Excellencia de part de Sa Magestat, y per son supremo y preminent ofici per part expecial mediant jurament, que esta comissio, y poder no revocarà, impedirà, / ni contravenir premetrà de qualsevol ministre, ni de altra via, modo o manera en acte algú, o fet que mire lo poder, cognicio, decisió, determinacio, o execució de las declaracions, y deliberacions, dels dits provisors de greuges, ans be ad aqueills sia Vostra Excellencia tingut, y obligat en virtut del predit expecial pacte, y solemne jurament, ferlis donar tot auxili, y favor, que hauran menester y se podrà, per la expedicio, y cumplida decisió dels greugies, y satisfacio de la administracio de la justicia dels que recorreran y en son lloch, y temps serà administrada, per aqueills, o magior part de eills com se ha dit. A c. 148

Terçio, que per seguretat y mes breve expedicio de la justicia dels interessats, se servesca Vostra Excellencia ordenar, y manar que dits provisors dins quatre mesos apres que serà presentada la comissio y potestat praedicta no atgian ab efecte determinat, y per justicia à deguda execucio reduit, los greugies encontinent dins deu dias passats los dits quatre mesos, se degan de encloure, y enserrar en lo monasteri, eo convent del glorios Sant Francesch dels reverents

pares observants, en los quals estigan per espaci de tres mesos; y si dins de aquest termin no los hauran determinat, y ab efecte executat ab los dependents, y emergents de aqueills, encontinent dins altres deu dias en tal cas se atgian de encerrar en lo convent de Bonaire ab seguritat de penes mediant sacrament y omenagies per dits jugies prestadors, en mans y poder de algun oficial ordinari per a que una hora al demaiti, y altra hora al vespre cascun dia no feriat, ab suma vigilancia, sollicitut y cura segons dret y justicia, rahó, equitat, capitols de Cort, usos y costums tinguts y servats, atgian y degan de conixer, determinar y definir, y ab efecte executar tots y sengles greuchies¹, dins lo mes breu temps, y espaci que porran sumariament y de pla tota passio postposada; del qual lloch los dits jutgies de greuchies no pogan exir sens incorriment de dictes penes y rompiment de sacrament y omenagies per eills ni per Vostra Excellencia en alguna manera, ni per qualsevol color, o pretesto, sino es per verdadera / y urgent necessitat, personalment coneguda del illustrissim y reverendissim don frare Luis de Aux y Dies arquebisbe de Caller, lo illustre don Artal de Alagon marques de Villasor, y del magnifich Joseph Carta conseller en cap, primeras veus respective de dits Estaments, o de llur successors en dicta representacio, fins tant sian los dits greuchies definitis, y en deguda execucio posats; entenentse y tenintse ex nunc pro tunc dada y conferida la dicta plena autoritat poder y comissio als que per Vostra Excellencia y Estaments respective se nomenaran per provisors de greuchies en cas de ausencia, o qualsevol altre impediment dels nomenats, ab totes y sengles clausules necessaries y oportunes; y sempre y quant per algun accident de peste o alias se vehessen, à coneguda de dictas primeras veus, ixir del lloch à hont seran enserrats, y mudar altre lloch ab permissio de aquellas, resten de la matexa manera reclusos en aquell ab les circumstancies y calitats sobre mencionades.

Quarto, que per la magior expedicio dels greugies que se podran oferir se servezca Vostra Excellencia de provehir, y manar que los dits provisors, quant mes presto serà posible degan de resoldre, determinar, decidir, y executar aqueills tant los comuns com los particulars tot dilacio y excusa cessant, ab la sumarietat corresponent à la sola veritat del fet, sens que en lo coneximent, examen, decisio y exequicio de dits greugies pogan, ni degan intervenir algú dels nobles y magnifichs advocats, y procuradors fiscals, si ja per los dits provisors, o examinadors, o magior part de aqueills no fossen cridats, o requestos, y en este cas, degan prestar sacrament y omenagie, que en qualsevol hora seran requisits, hauran de intervenir, y no allegaran, deduhiran, oposaran, o produhiran maliciosament, nec alias, cosa alguna, rahó, o escriptura que puga dilatar, impedir, ni perturbar la expedició de la justicia.

¹ Da B c. 90v. in poi, *greuges*.

Y finalment se servira Vostra Excellencia ordenar y manar al illustre y magnifich regent la Real Cancilleria, y als nobles, y magnifichs ministros de / Justicia y Patrimonio, presten sacrament y omenagie, sots pena de dos mil florins de or aplicadors la tercera part als pobres del hospital del glorios Sant Antoni abat de la present ciutat, la altra als agraviats, y la altra al jutgie, o cort que farà la exequió que encontinent lis seran transmesas lletres, provisions, y sentencies de dits provisors de greugies, o de la magior part de elles, las degan observar, expedir, y executar sens diguna usdilacio, obstacle ni impediment, prestant lo matex jurament los secretaris, escrivans y demes persones que lo han acostumat prestar en semblants actes, manant à estos que sots la pena de mil florins de or de Aragón, ut supra aplicadors, y privacio de llur oficis, sian tinguts de entregar, y dar totes y sengles copies de provisions, determinacions y sentencies fahedores per dits provisors de greugies, sens estipendi ni salari algú, posant en total, y deguda execucio tot lo que lis sera dispost y ordenat per dits provisors de greugies, y lo matex degan obrar los demes ministros, y oficials reals que seran requisits, et haec et cetera officiis et cetera salvis et cetera.

A c. 149

Altissimus

Doctor don Matheus Pellicer de Moncada advocatus Stamenti ecclesiastici

Doctor don Joannes Baptista Delamatta Stamenti militaris advocatus

Don Franciscus Muro Stamenti regalis advocatus

Et illico dictus admodum nobilis et magnificus iuris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens in personam Suae Excellentiae fecit responsionem sequentem, quae etiam fuit per me lecta alta, et intelligibili voce vulgari sermone tenoris sequentis:

El excelentísimo señor don Nicolas Pinatelli de Aragon, duque de Monteleon, príncipe de Noya, y del Sacro Romano Imperio, virrey, lugarteniente y capitán general del presente Reyno de Zerdeña, y presidente en estas Reales, y Generales Cortes se contenta condescender a las cosas supplicadas / en dicha supplicacion, y de presente dá el poder, que se pide á los provisoros de greuges nombrados, y manda Sa Excelencia se passe adelante en recevir y prestar los juramentos, mandando juntamente que de la presente peticion, todas y qualesquier cosas en ella contenidas de la presente provision, juramiento y todo lo en el contenido se haga auto de Corte.

A c.149v.

(Juramiento de Sa Excelencia)

Et die peractis praedicta continuando, volens Sua Excellentia per eum superius promissa adimplere, et observare iuxta contenta in dicta supplica iuravit ad Dominum Deum, et eius Sancta Quatuor Evangelia, suis manibus tacta, genibus flexis supra librum missale in suo sitiale apertum appositum, cuius iuramenti religione promisit attendere, et adimplere, tenere, et observare, ac exe-

qui facere per omnes officiales praesentis Regni ad quos spectet, et praestitit sacramentum, et homagium, manibus, et ore commendatum in posse spectabilis don Josephi Delitala, et Castelvy gubernatoris Capitem Calaris, et Gallurae, cuius vigore etiam promisit observare, provisiones et sententias provisorum gravaminum iuxta earum tenores, et eas debite exponi deducere, et deduci iubere, prout tenetur virtute responsionis factae supplicationi praedictae pro parte dictorum trium Stamentorum oblatae et ut melius, et efficacius adimpleantur mandavit Sua Excellentia primo omnibus regiis ministris supramemoratis et infrascriptis, et deinde provisoribus gravaminum, quatenus iuramenta infrascripta praestent. /

A c. 150 (Juramiento de los ministros)

Et incontinenti dictus admodum magnificus iuris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens, et ceteri omnes nobiles et magnifici regii ministri hic praesentes, nempe dictus spectabilis don Josephus Delitala gubernator Capitem Calaris et Gallurae, don Simon Soro, don Franciscus Rogger regius procurator, don Georgeus Cavassa, don Gaspar Barruesso, et Carnicer, magister rationalis, don Antonius Ruggio, don Emanuel Delitala, Regiam Thesaurariam regens, don Raphael Mactorell, don Andreas Manca, don Franciscus Zucca, don Josephus Fernandez de Moros, don Emanuel Fernandez Navarro, et don Petrus Veyn Fisci Regiae Curiae, et Regii Patrimonii advocatus iurarunt ad Dominum Deum, et eius Sancta Quatuor Evangelia genibus flexis corporaliter tacta supra librum missale apertum in dicto altare appositum: et postquam iurarunt prestiterunt sacramentum, et homagium in posse excellentissimi domini proregis, et capitanei generalis, ac praesidis in dicto Regio Generali Parlamento, manibus, et ore, commendatum quorum iuramenti et homagii religione promiserunt attendere exequi, et adimplere contenta in dicta supplicatione prout ad officium uniuscuiusque pertinet, et spectat. Quae omnia, et singula Sua Excellentia iussit in praesenti processu Regii Generalis Parlamenti continuari, et describi et de his omnibus publicum hoc praesens confici instrumentum, praesentibus Iosepho Virdis notario causarum, et Ioanne Maria Corona publico notario, ac aliis in multitudine copiosa existentibus.

(Juramiento de los provisos de greuges)

A c. 150v. Quibus sic actis, et non divertendose ad alios actus, sed eos continuando praefatus admodum iuris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens / et antedicti nobiles et magnifici don Gaspar Carnicer magister rationalis, don Antonius Ruggio, don Emanuel Delitala, Regiam Thesaurariam regens, don Andreas Manca, et don Josephus Fernandez de Moros regii officiales, et provisos gravaminum, pro domino nostro rege, et etiam nominati pro parte trium Stamentorum in dicta supplicatione expressi suscipientes in se onus, et officium provisorum gravaminum de quo electi, et de-

putati fuerunt; iurarunt ad Dominum Deum, et eius Sancta Quatuor Evangelia, suis manibus corporaliter tacta supra librum missale apertum appositum in dicto altare, et similiter praestiterunt solitum sacramentum et homagium in manibus et posse dicti excellentissimi domini proregis, et praesidis in hoc dicto Regio Generali Parlamento, quorum iuramenti, et homagii religione promiserunt dicti provisosores gravaminum, bene, et legaliter se esse habituros in exercitio dicti officii provisorum gravaminum iuxta contenta, et expressa in iam dicta supplicatione pro parte trium Stamentorum oblata, die et hora praesenti, et omnia facere, tenere, et complere, ad quae similes provisosores gravaminum de iure tenentur, et astricti sunt de quibus et cetera.

Et pariter dicta hora ego dictus Antonius Lecca secretarius praefatus praestiti iuramentum supra dictum librum missale, et sacramentum, et homagium in posse dictae Suae Excellentia, et promisi omnia adimplere, quae ad officium meum spectabunt pro esequitione contentorum in supradicta supplicatione, praesentibus pro testibus supradictis, Ioanne Maria Corona, et Iosepho Virdis. De quibus omnibus ut praemititur gestis / et sequitis Sua Excellentia mandavit mihi dicto et infrascripto secretario conficere instrumentum et cetera. A c. 151
Antonius Lecca secretarius

Et his peractis dictus admodum iuris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens in personam Suae Excellentiae fecit provisionem sequentem

Illustrissimus et excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia dux Montis leonis, princeps de Noya ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in praesenti Regio Generali Parlamento prorogat Parlamentum huiusmodi, et omnes actus illius ad diem Martii primam venturam intitulatam decimam septimam praesentis mensis februarii labentis annis millesimi sexcentissimi octuagesimi octavii sine praeiudicio militum faciendarum. Mandans mihi secretario infrascripto de his praesens instrumentum curiae conficere inibi pro testibus supramemoratis Ioanne Maria Corona, et Iosepho Virdis aliisque in multitudine copiosa de quibus et cetera.

Idem Antonius Lecca secretarius /

Pregone sul tribunale dei provvisori dei gravami

151

1688 febbraio 10, Cagliari

Il viceré notifica che, fra gli altri atti finora compiuti, si è proceduto alla nomina dei provvisori dei gravami. Chiunque ritenga di essere stato oggetto di abusi del sovrano o dei suoi ministri dovrà, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente grida, comparire egli stesso o farsi rappresentare con legittima procura davanti al viceré in Cagliari, ovvero davanti agli stessi provvisori perché gli si possa rendere giustizia. Trascorso questo termine, si procederà secondo il solito. Si ordina che il presente bando sia reso noto in tutti i luoghi pubblici a Cagliari, nelle appendici e nelle altre città del Regno.

A c. 152 Lo rey de Castella, de Arago, y Cerdeña

Ara otgiats, que os notifica, mana y fa a.saber lo excellentissim señor don Nicolao Pinnatelli de Aragon, principe de Noya y del Sacro Romano Imperio, marques de Cerchiaro y Caronia, conde de Borrelo, virrey, y capità general del present Regne de Cerdeña, y president en lo Real General Parlament, a.tot home generalment de qualsevol grau, naccio, condició, o Estament sia, de com havent Sa Excellencia, per comissio especial de sa Real Magestat mediant sas reals llettras, convocat y congregat per al dit Real General Parlament als regnicols del present Regne, y se celebra aquell ab los tres Estaments y entre altres coses y actes ja fets en dit Real General Parlament, son estats nomenats, elegits, y deputats provvisors de greuges, y ad aquells per Sa Excellencia se.lis es estada dada y atribuïda la potestat necessaria, y acostumada per a que pujan entendre, y dar fi, y conclusio a la examinacio de dits greuges, per total conclusio del present Real General Parlament. Pertant Sa Excellencia notifica, y fa a.saber a.tots los de ditas condicions que pretendran esser estats agraviats axi en general com en particular per la Sacra Catholica Real Magestat del rey nostre señor o per sos ministres que dins termini de trenta dies del die de la publicassio de les presents en havant comptadors, comparegan per si, o per sos llegendims procuradors be instruits y ab sufficient potestat ab tots, y sengles actes, processos y documents y emonuments a.llur preteses fahents, per aproposar y deduhir de dits agravis devant Sa Excellencia en la present ciutat de Caler o devant dits provvisors de greuges perque se lis puga fer justicia, certificantlis que passat dit termini, lo qual precisament, y peremptoriament, eo per totas dilacions se lis concedex, adsigna y prefigex, se procehirà segons lo solit¹ / y

A c.152v.

¹ *Justicia... solit*, cfr. A con B c. 93.

acostumat et alias e si e segons de justicia se trobarà esser fahedor a.fi y effecte que lo present Real General Parlament y conclusio de aquell tinga prompta expedicio, manant Sa Excellencia que la present crida sia publicada per tots los llochs publichs, solits, y acostumats, no sols de la present ciutat, y sos appendicis, però encara de las demes altras ciutats del present Regne. Datum en Caller als 10 de febrer de 1688.

El duque de Monteleon principe de Noya

Vidit Pastor regens

Antonius Lecca secretarius pro Gabella

Registrata Lecca secretarius

Pregon de Parlamento /

152

1688 febbraio 11, Cagliari

Giovanni Maria Serra, banditore pubblico e giurato di Cagliari, attesta di aver letto il pregone in tutti i consueti luoghi pubblici delle città e delle appendici, al suono di trombetta e tamburo e con voce alta e intellegibile.

Certifique y fas fe de veritat yo Juan Marya Serra corredor publich y jurat de les Corts de esta y present çitutat de Caller de com vuy die presente tinch publicat lo present prego per tots los llochos publichs y acostumats d.esta y present ciutat de Caller y per tots sos appendisis a so de trompeta y tanbors y ab alta entelegible veu segons lo tenor de dit pregó, en fe de lo qual fas la present fe y certificatorya de la my mà propya. Vuy en Caller y febrero a 11 de 1688. Juan Maria Serra corredor publich / A c. 153

Il donativo

153

1688 febbraio 17, Palazzo regio

Sotto la presidenza del viceré si riuniscono i ministri di giustizia e patrimonio; sono assenti il Pastor, il governatore Delitala, il Soro e il Rogger, impegnati nella riunione dei trattatori. Alla fine delle consultazioni fra questi ultimi Pastor si presenta davanti al viceré, ancora in riunione con altri ministri (Cavassa, Ruggio, Mactorell, Manca, Fernandez de Moros, Fernandez Navarro, Veyn, Barruesso Carnicer ed il reggente Delitala). Pastor riferisce di aver comunicato ai trattatori il desiderio, già espresso dal presidente, che il Regno voglia offrire al sovrano una somma non solo conforme alla fiducia che questi ripone nella lealtà e nell'amore dei vassalli, ma anche più consistente rispetto a quelle deliberate dai Parlamenti del passato.

Il viceré risponde che aveva precedentemente in animo di fare quanto è stato chiesto nella riunione dei trattatori, confidando nel loro grande zelo, che consente di sperare nella massima rapidità dell'offerta del servizio; a loro volta i trattatori potranno confidare nel suo impegno riguardo agli interessi del Regno. Il Pastor, recatosi a comunicare la risposta del duca di Monteleone alla Giunta, si trattiene a discutere sulla somma e sulle suppliche; al suo ritorno fa presente che i trattatori hanno chiesto licenza di riunirsi nel giorno seguente per una conclusione cui non si è potuti giungere a causa della mancanza di tempo. Il viceré dà il permesso ed in suo nome il Pastor proroga il Parlamento e tutti i suoi atti, senza pregiudizio delle abilitazioni, al giorno seguente 18 febbraio. Testimoni Giuseppe Viridis e Francesco Cardia.

A c. 154 (Primera Junta de tractadores)

Hoy martes que contamos diez y siete del mes de febrero, año del nacimiento del Señor de mil seyscientos ochenta, y ocho, a las cinco horas de la tarde, el excelentísimo señor don Nicolas Pinatelli de Aragon, duque de la ciudad y Estado de Monteleon, principe de Noya, y del Sacro Romano Imperio, marques de Cerchiaro y Caronia, conde de Borrelo et cetera, del Concejo de Su Magestad (que Dios guarde), su virrey, lugarteniente, y capitan general en el presente Reyno de Cerdeña, y presidente en el presente Real y General Parlamento, estando en uno de los aposentos del real Palacio donde suele celebrar dicho Real y General Parlamento, junto con los nobles, y magnificos reales ministros de Justicia, y Patrimonio, ausentes empero el magnifico doctor don Francisco Pastor regente la Real Cancilleria, el spectable don Joseph Delitala governador de los Cabos de Caller, y Gallura, el noble, y magnifico doctor don

Simon Soro, el noble, y magnifico don Francisco Rogger procurador real, por hallarse en la Junta de tractadores que se tiene en uno aposento de dicho Palacio en la qual concurren los sobredichos tractadores nombrados por parte de la Regia Corte y assi bien los nombrados por parte de los tres Estamentos, esto es en su silla, una mesa¹ grande dichos nobles, y magnificos regente la Real Cancilleria, y spectable governador don Simon Soro, y don Francisco Rogger por parte de la Regia Corte sentados en la testera en el mejor lugar sobre una mesa grande cubierta de damasco colorado², cada uno en su silla teniendo la primera de la mano derecha y la campanilla el dicho muy magnifico regente, el muy reverendo en Cristo Padre don fraile Luys Dies de Aux arzobispo de esta santa Iglesia primacial calaritana, el muy reverendo en Christo padre don Joseph Accorrá arzobispo de la santa Iglesia arboren, el reverendo en Cristo Padre don Diego Cugia obispo de la santa Iglesia usalen, y el reverendo doctor don Juan Antonio Martines Nuseo dean de la santa Iglesia turritana como a procurador del muy reverendo en Cristo Padre arzobispo de dicha santa Iglesia, por parte del ilustrisimo estamento ecclesiastico, / sentados al lado derecho cada uno en su silla, ocupando la primera dicho muy reverendo en Cristo Padre arzobispo de Caller; el ilustre don Artal de Alagon marques de Villa Sor, el ilustre don Juan Francisco Ephes de Castelvy marques de Laconi, el ilustre don Francisco Amat marques de Villa Rios, y el noble don Matheo Pilo y Boyl baron de Putifigari por parte del muy ilustre Estamento militar, sentados al lado izquierdo cada uno en su silla ocupando la primera dicho ilustre marques de Villasor; el magnifico Joseph Carta, y Marty el presente año jurado en cabo de esta ciudad de Caller, Jayme Santus sindico de dicha ciudad de Caller, don Joseph Pilo, y Manca jurado en cabo, y sindico de la ciudad de Saçer, y don Francisco Diego Carola sindico de la ciudad de Alguer por parte del ilustre Estamento real, sentados en la parte inferior en frente de dichos tractadores regios, cada uno en su silla ocupando la primera dicho jurado en cabo de la magnifica ciudad de Caller; y al cabo de una hora despues de haverse juntado en dicha Junta de tractadores, haviendo tenido entre ellos algunos colloquios, y discurredo algunos puntos, dicho regente se passó á donde Su Excelencia estava junto con los refferidos reales ministros de Justicia y Patrimonio que eran don Jorge Cavassa, don Antonio Ruggio, don Raphael Mactorell, don Andrez Manca, don Joseph Fernandez de Moros, don Emanuel Fernandez Navarro, y don Pedro Veyn abogado fiscal real y patrimonial, don Gaspar Barruesso y Carniçer mestre racional, y don Emanuel Delitala regente la general Thesoreria y presente yo Antonio Lecca secretario, y dicho regente hizo la embajada siguiente:

A c. 154v.

«Excelentisimo señor, haviendo manifestado en la ilustre Junta de tractadores

¹ *En su silla, una mesa*, cfr. A con B c. 93v.

² *Colorado*, B c. 93v.

A c. 155 en cumplimiento de la orden que Vuestra Excelencia me dio, quanto dezea Vuestra Excelencia que se haga por el Reyno un muy señalado servicio á Su Magestad (Dios le guarde), la justa confianca en que le tiene constituido el amor, e innata fidelidad de tan buenos vassallos para esperar que será mas aventajado que en otros / Parlamentos, y por tiempo de beynte años, y manifestado assi mismo el dezeo que tiene Vuestra Excelencia de mirar por las conveniencias del Reyno hecho el servicio, y en igual grado la brevedad en su resolución, ha parecido que venga a representar á Vuestra Excelencia despues del rendimiento de graçias por lo que Vuestra Excelencia favorece al Reyno, que por quanto las supplicas que este ha de haçer á Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Magestad pueden influir, y mover los animos de los que han de votar el servicio y donativo en las juntas de los tres Braços, supplican á Vuestra Excelencia se sirva de venir en que en dicha Junta de tractadores se confieran aquellas supplicas para las conveniencias del Reyno, dirigiendose al fin del real servicio que ha de tener el primer lugar, para que tractandose despues en las juntas de los tres braços del servicio, y de las supplicas puedan conseguir como lo dezean con mas facilidad y mayor brevedad la conclusion del servicio, acompañada con las supplicas de las conveniencias».

A c. 155v. Su Excelencia respondió que venia en hazer lo que supplicava la Junta de tractadores fiando del gran zelo de los que la componian, que dirigirian la materia de manera que se consiguiesse el servicio con brevedad, y que podian fiar justamente de Su Excelencia que miraria por las conveniencias del Reyno; y habiendo passado dicho regente à la Junta de tractadores y dado la respuesta de Su Excelencia, se conferió en ella sobre el servicio, y las supplicas refferidas, y despues de un buen discurso de tiempo bolvió á donde estava Su Excelencia con dichos reales ministros, y le dió cuenta de todos los puntos, y medios contenidos en el servicio, y supplicas de que se havia tractado, pero por haverse offerido otras que no podrian concluir entonçes por la angustia del tiempo, supplicava la Junta / á Su Excelencia le diesse lisencia de juntarse el dia siguiente para concluiras, Su Excelencia se la concedió, y mando prorrogar el Parlamento y en su nombre el regente le prorrogó, y todos los actos de el, sin perjuicio de las habilitaciones para el dia de mañana que se contaran diez, y ocho del presente mes de febrero, y mandó al infraescrito secretario que recibiesse auto, e instrumento, el qual recibio dicho dia, y año, presentes por testigos Joseph Virdis y Francisco Cardi.

Ita est

Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius /

154

1688 febbraio 10, Cagliari

Altro esemplare del pregone sul Tribunale dei provvisori dei gravami, diretto a Bosa.

378

Lo rey de Castella de Arago y Sardeña et cetera. Ara otgiáts que os notifica, mana y fa à.saber lo excellentissim señor don Nicolao Pinnatelli de Aragon principe de Noya y del Sacro Romano Imperio marques de Cerchiaro y Caronia conde de Borrelo y virrey i capitta general del present Regne de Sardeña, y president en lo Real y General Parlament à tot home generalment de qual-sevol grau, nassio, condissio, o Estament sia, de com havent Sa Excellencia per commissio especial de sa Real Magestat mediant sas reals lletras convocat, y congregat per al dit Real General Parlament als regnicols del present Regne, y se celebra aquell ab los tres Estaments y entre altres coses y actes ja fets en dit Real General Parlament son estats nomenats, elegits y deputats provisors de greuges y ad aquells per Sa Excellencia se lis es estada dada, y attribuida la potestat necessaria, y acostumada per a que pugan attendre y dar fy y conclusio del present Real General Parlament. Pertant Sa Excellencia notifica y fa à saber à tots los de ditas condissions que pretendan esser estats agraviats axi en general com en particular per la Sacra Catolica Real Magestat del rey nostre señor, o per sos ministres, que dins terminy de trenta dies del die de la publicassio de les presents en avant comptadors, comparegan per si o per sos lligitims procuradors be instruïts y ab suficient potestat ab tots y sengles actes processos y documents y emonuments à.llur pretesas fahents per aproposar y deducir de dits agravis devant Sa Excellencia en la present ciutat de Caller, o devant dits provisors de greuges perque se lis puga fer iusticia, certificant que passat dit terminy lo qual precisament y peremptoriament per totes dilassions se lis concedex, assigna, y perfigex, se procehirà segons lo solit y acostumat. et alias è si, è segons se aprobarà esser de iusticia fahedor à.fi y effecte que lo present Real General Parlament y condussio de aquell tinga prompta expedissio, manant Sa Excellencia que la present crida sea publicada per tots los llochs publichs solits y acostumats, no sols de la present ciutat y sos appendissys pero encara de las demas altras ciutats del present Regne. Datum en Caller als 10 del mes de febrer de 1688. /

A c. 156

155 *1688 febbraio 17, Bosa*
Giovanni Gerolamo Asole, pubblico notaio e attuario, riferisce di aver letto e consegnato i messaggi del viceré e della Reale Udienza – retroscritti – a Giovanni Ambrogio Nater, consigliere in capo e veghiere di Bosa, il quale si è dichiarato pronto ad obbedire a quanto ordinano gli organi superiori. Lo stesso notaio certifica di avere provveduto, per ordine del veghiere reale, a rendere pubblico, nei soliti luoghi della città, il pregone o grida del viceré.

Die 17 mensis februarü 1688 Bosae

Les retroscriptes lletres de Sa Excellencia y Real Audiència se son presentades, lligides y notificades per lo infraescrit nottari al noble y magnifich don Juan Ambros Nater conseller en cap, y veguer real lo present ayn de esta illustre y ma-

A c. 157

gnifica ciutat; lo qual havent rebut aquelles ab la deguda reverència, respon ab vot y parer de son magnífich ordinary assessor, promptus paratus, y per son descarrich protesta de coppia, la qual per ser feta luego se li es entregada segons lo ferma de sa mà, de quibus et cetera.

Don Juan Ambros Natter

Dicto die Bosae

Joannes Geronymus Asole publicus nottarius. Certifique y fe de veritat fas yo infrascrit nottari y actuari de mandato de aquest Real Vegueriu, com de orde y manament del dit noble y magnífich veguer real, insiguint la orde de Sa Excellencia, tinch publicat la retroscripta grida eo pregó en tots los llochs publichs y acostumats de la presente ciutat ab veu alta è inteligible, à so de trompeta y atabal, mediante Gregory del Rio trompeter, y Antiogo Bitiatio atabaler, de lo que fas la present certificacion fermada de ma mia propria. Die, mense, et anno ut supra, Bosae.

Joannes Geronymus Asole nottarius et actuarius de mandato. /

156

1688 febbraio 10, Cagliari

Altro esemplare del pregone sui provvisori dei gravami, questa volta diretto a Oristano.

- A c. 158 Ara otgiats que os certifica, mana, y fa à saber lo excellentissim señor don Nicolao Pinnatelli de Aragon, principe de Noya y del Sacro Romano Imperio, marques de Cerchiaro y Caronia, conde de Borrelo, virrey y capitan general del presente Regne de Cerdena y presidente en lo Real General Parlament; à tot home generalment de qualsevol grau, nassió, condissió, o Estament sia de com havent Sa Excellencia per comissió espessial de Sa Real Magestat mediant sas reals llettras, convocat, y congregat per al dit Real General Parlament als regnicols del present Regne y se celebra aquell ab los tres Estaments, y entre altres coses, y actes ja fets en dit Real General Parlament son estats nomenats, elegits, y deputats provisors de greuges, y ad aquells por Sa Excellencia se lis es estada dada y atribuida la potestat necessaria y acostumada per a que pujan entendre y dar fi, y conclusió a la examinassió de dits greuges per total conclusió del present Real General Parlament. Pertant Sa Excellencia notifica y fa à saber à tots los de ditas condissions que pretenderan esser estats agraviats axi en general com en particular per la Sacra Catolica Real Magestat del rey nostre señor, o per sos ministres que dins termini de trenta dies del die de la publicassió de les presents en havant comptadors, comparegan per si o per sos lligitims procuradors be instruhits, y ab sufficient potestat, ab tots y sengles actes, processos, y documents, y emonuments à llur preteses fahents, per à proposar, y deduhir de dits agravis devant Sa Excellencia en la present ciutat de Caller, o devant dits provisors de greuges, perque se lis pugna fer justissia cer-

tificant que passat dit termini, lo qual precisament, y peremptoriament totes dilacions se lis oncedex adsigna y prefigex, se procehira segons lo solit, y acostumat et alias, e si e segons de justicia / se trobará esser faedor a fi y effecte que lo present Real General Parlament, y conclusió de aquell tinga prompta expedissió, manant Sa Excellencia que la present crida sia publicada per tots los llochs publichs, solits y acostumats no sols de la present ciutat, y sos apendisissis, pero ancara de las demes altres ciutats del present Regne. Dattum en Cal-
ler als 10 de febrer de 1688. A c. 158v.
Lo duque de Monteleon principe de Noya.
Vidit Pastor regens
Registrata Lecca secretarius
Antonius Lecca secretarius pro Gabella /

157 1688 febbraio 23, Oristano
Giovanni Efsio Carau, notaio e scrivano del Vegherio di Oristano, certifica che su ordine di Antonio Angelo Aresu, consigliere in capo, il messo pubblico Antioco Carta ha reso noto e letto in lingua sarda il pregone nei soliti luoghi pubblici. Testimoni Giuseppe Sequi ed i maestri artigiani Gavino Siny e Sisinnio Antonio Brutinu.

A 23 de febrer 1688 Oristain A c. 159
Certifique y fas fee de veritat yo notari y escriba infrascrit del real veguerio d.esta present ciutat de Oristain de com la persona de Antiogu Carta corredor publich y jurat de les Corts d.esta dita e present ciutat, de com en execucio de la orde a ell de verbo dat per lo noble y magnifich don Antonj Angel Aresu conceller en cap, y com a tal veguer real, y jutgie ordinarj d.esta dita present ciutat, en conformitat de lo que Sa Excellencia mana ab la present provissio, diu que crida publica a veu alta e intelegible a toil de tropetta y a tambor, y en llengua sarda¹ en tots los llochs publichs solits y acostumats de la present ciutat y burgos si e segons y en la matexa forma que mana Sa Excellencia y en la present provissio esta expressat, a las quals cosas foren presents per testimonis las personas de Joseph Sequy, mestre Gavy Siny y mestre Sisiny Antony Brutinu d.esta present ciutat y perque conste se.n continua la present rellassio de quibus.
Juannes Ephis Carau nottarius et scriba /

¹ Negli atti di questo Parlamento gli unici documenti in lingua sarda sono certificati di battesimo, ma è significativo che in una città come Oristano il bando dei provvedimenti regi venisse dato nella lingua nazionale dell'isola. Al riguardo tornano il problema e la costante di una lingua, ormai ben lungi dall'essere dominante – come al tempo dell'emanazione della *Carta de Logu* di Eleonora d'Arborea – ma rimasta allo stesso tempo maggioritaria sul piano orale. Essa tuttavia non riesce a raggiungere, se non in certi casi e con molta difficoltà, la dimensione scritta (per non parlare di quella, diciamo così, gutenberghiana).

Altro esemplare del pregone viceregio sui provvisori dei gravami, questa volta diretto a Iglesias.

- A c. 160 Lo rey de Castella, de Aragón y Cerdeña et cetera.
 Ara otgiats que os notifica mana, y fa a.saber lo excellentissim señor don Nicolao Pinnatelli de Aragon, principe de Noya y del Sacro Romano Imperio, marques de Cerchiaro y Caronia, conde de Borrelo, virrey, y capita general del present Regne de Cerdeña y president en lo Real y General Parlament: a.tot home generalment de qualsevol grau, naçio, condicio o Estament sia de com havent Sa Excellencia per comissio especial de sa Real Magestat mediant sas reals llettras convocat, y congregat per al dit Real General Parlament als regnicols del present Regne, y se celebra aquell ab los tres Estaments; y entre altres coses y actes ja fets en dit Real General Parlament son estats nomenats, elegits y deputats provisors de greuges y ad aquells per Sa Excellencia se lis es estada dada, y atribuïda la potestat necessaria y acostumada per a que pogan entendre y dar fi y conclusio a.la examinacio de dits greuges per total conclusio del present Real General Parlament. Pertant Sa Excellencia notifica y fa a.saber a.tots los de ditas condicions que pretendran esser estats agraviats axi en general com en particular per la Sacra Catolica Real Magestat del rey nostre señor, o per sos ministres, que dins termini de trenta dias, del die de la publicassio de les presents en avant comptadors, comparegan per si, o per sos llegendims procuradors be instruits y ab sufficient potestat ab tots, y sengles actes, processos y documents y emonuments à llur pretesas fahents per à proposar y deduhir de dits agravis devant Sa Excellencia en la present ciutat de Caller, o devant dits provisors de greuges perque se lis puga fer justissia, certificantlis que passat dit termini lo qual precisament, y peremptoriament, eo per totas dilacions se li concedex, adsigna, y / prefigex, se procehirà segons lo solit y acostumat, et alias, e si e segons de iustissia se trobarà esser fahedor a.fi, y effecte que lo present Real General Parlament, y conclusio de aquell tenga prompta expedicio, manant Sa Excellencia que la present crida sia publicada per tots los llochs publichs, solits, y acostumats, no sols de la present ciutat y sos appendicis pero ancara de las demes altres ciutats del present Regne. Datum en Caller als 10 de febrer de 1688.
 El duque de Monteleon principe de Noya
 Vidit Pastor regens
 Registrata Lecca secretarius
 Antonius Lecca secretarius pro Gabella. /
- A c. 160v.

Il notaio Nicola Cadello attesta che la grida pubblica retroscritta è stata letta e resa nota nei luoghi consueti dal messo e banditore Antioco Massa Raspilla.

Die 28 februari 1688 Ecclesii

A c. 161

Da rellassio en poder meu notari y escriva infrascrit, Antiogo Massa Raspilla corredor y bander publich d.esta cort de la present ciutat de Iglesias haver llegit y publicat à veu alta la retrospectiva crida y pregó, per tots los llochs publichs, viats y acostumats de esta dicta ciutat à so de trompeta y tambor, convocant a.tot hom generalment de qualsevol grau, nacio, condictio, o Stament sian, segons Sa Excellencia mana acudescan dins lo temps prefigit en aqueill, altrament no seran pus entesus de llur drets. Itta refferimus.

Nicolas Cadello notarius publicus et scriba pro.

Salazar /

160

1688 febbraio 10, Cagliari

Altro esemplare del pregone sui gravami, rivolto ad Alghero.

Lo rey de Castella, Arago y Cerdeña et cetera.

A c. 162

Ara otgiats, que os notifica, mana, y fa à saber lo excellentissim Nicolao Pinatelli de Aragon, principe de Noya, del Sacro Romano Imperio, marques de Cerchiaro, y Caronia, conde de Borrello, virrey, y capita general del present Regne de Cerdeña, y president en lo Real General Parlament: à tot home generalment de qual sevol grau, nassio, condissio, o Estament sia de com, havent Sa Excellencia, per commissio espessial de sa Real Magestat mediant las reals lletras, convocat, y congregat, per al dit Real General Parlament als reynicols del present Regne, y se celebra aquell ab los tres Estaments, y entre altres coses, y actes ja fets en dit Real General Parlament, son estats nomenats, elegits, y deputats provisors de greuges, y ad aquells, per Sa Excellencia, se lis es estada dada y atribuhida la potestat necessaria, y acostumada per a que pugan entendre, y dar fy, y conclusió à la examinassió de dits greuges per total conclusió del present Real General Parlament. Per tant Sa Excellencia notifica, y fa à saber à tots los de ditas condicions que pretendran esser estats agraviats axi en general, com en particular, per la Sacra Catholica Real Magestat del rey nostre señor, o per sos ministres, que dins termini de trenta dias del die de la publicassió de les presents en havant comptadors, comparegan, per si, o per sos llegitims procuradors bé instruhits, y ab suffisient potestat, ab tots, y sengles actes, processus, y documents, y emonuments, à llur pretesas fahents à proposar, y deduhir de dits agravis, devant Sa Excellencia en la present ciutat de Caller, o devant dits provisors de greuges per a que se lis pugua fer justissia; certificantlis, que passat dit / termini, lo qual precisament, y peremptori, eo, per totes dilassions se lis concedeix, adsigna, y prefigès, se prossehirá, segons lo solit, y acostumat, et alias, e si e segons de justissia se trobará esser fahedor, à fy y effecte, que lo present Real General Parlament, y conclusió de aquell tinga prompta expedissió, manant Sa Excellencia que la present crida sia publicada, per tots los llochs publichs so-

A c. 162v.

lits, y acostumats no sols de la present ciutat, y sos appendissis, però encara de los demes altrats ciutats del present Regne. Dattum en Caller als 10 de febrer de 1688.

Lo duque de Monteleon principe de Noya

Vidit Pastor regens

Registrata Lecca secretarius

Antonius Lecca secretarius pro Gabella /

161

1688 febbraio 18, Alghero

Bachisio Manca, notaio pubblico e segretario del Reale Vegherio, certifica che Giovanni Maria Masia Nunci, in compagnia di Giovanni Battista Lupino Sanna, ha dato pubblicità al bando retroscritto di Sua Eccellenza dietro ordine dello stesso veghiere.

A c. 163 Die 18 februarii 1688 Alguerii

Juan Maria Masia Nunci, y trompeta publica d.esta cort fa relassió en mon poder nottari y secretari infrascript, ell insiguint orde del noble y magnifich veguer real se es transferit en compañía de Juan Baptista Lupino Sanna ab la trompeta y dos atambors per tots los llochs publichs solits, y acostumats de la present ciutat à fi, y efecte de fer lo present, y retroscript bando de Sa Excellencia, lo qual lo te fet y publicat a só de trompeta y a tambors, com dalt se ha dit, lligint aquell ab alta e intelligible veu la perçona del dit Sanna, y esta dona per vera, y justa relassio y lo dit Sanna lo ferma de sa ma.

Juan Baptista Lupino Sanna

Baquisus Manca nottarius et secretarius

Certifique, fas plena fe, y testimoni de veritat yo Baquis Manca per auctoritat apostolica y real nottari publich y secretari del Real Viguerio de la present ciutat de Alguer, qualment en virtut del orde de Sa Excellencia dada al noble y magnifich veguer real, de la data dit orde en la ciutat de Caller als deu del present, y corrent mes, al qual orde se hatgia la deguda relassio, en virtut del qual dit noble veguer real te manat à Juan Maria Masia Nunci, y trompeta publica d.esta cort y à Juan Baptista Lupino Sanna per a que fessen, y publicassen lo bando de Sa Excellencia y lo es estat publicat vui die present per tots los llochs publichs y acostumats de la present ciutat à so de trompeta, y tambors, lligint aquell lo sobredit Sanna ab alta e intelligible veu, en fe de lo qual fas la present fe y certificatoria de orde del noble veguer real, fermada de sa ma, y del dit secretari vui en Alguer als 18 febrer 1688 de quibus et cetera.

Don Juan Matheu Marti veguer real

Baquisus Manca nottarius et secretarius /

Altro esemplare del pregone sui gravami, diretto a Sassari, come dimostra la successiva certificazione.

Lo rey¹ de Castella, de Aragó y Cerdeña et cetera. Ara otgiats que os notifica, mana y fa a saber lo excellentissim señor don Nicolao Pinatelli de Aragon duque de Monteleon principe de Noya y del Sacro Romano Imperio, marques de Cerchiaro, y Caronia, conde de Borrelo, virrey y capitán general en lo present Regne de Cerdeña y president en lo Real General Parlament a tot hom generalment de qualsevol grau, nassió, condissió, o Estament sia de com havent Sa Excellencia per comissió especial de sa Real Magestat mediant sas reals lletres convocat y congregat per al dit Real General Parlament als regnicols del present Regne y se celebra aquell ab los tres Estaments, y entre altres coses, y actes ja fets en dit Real General Parlament son estats nomenats, elegits, y deputats provisors de greuges y ad aquells per Sa Excellencia lis es estada dada y atribuhida la potestat necessaria y acostumada per a que pugan entendre, y dar fi y conclusió a la examinassió de dits greuges per total conclusió del present Real General Parlament. Pertant Sa Excellencia notifica y fa à saber à tots los de ditas condissions, que pretendran esser estats agraviats axi en general com en particular per la Sacra Catholica Real Magestat del rey nostre señor, o per sos ministres que dins termini de trenta dias, del die de la publicassió de les presents en havant comptadors comparegan per si, o per sos legitims procuradors be instruhits y ab sufficient potestat ab tots, y sengles actes, processus, documents, y emoluments à llur pretesas fahents per à proposar, y deduhir de dits agravis devant Sa Excellencia en la present ciutat de Caller, o devant dits provisors de greuges perque se lis puga fer justissia, certificantlis que passat dit termini lo qual precisament y peremptori [...] eo per totes [...] concedex, adsigna, y prefigex, se procehirá segons [...] acostumat, et alias, è si è segons de justissia se trobará esser fahedor à fi, y effecte que lo present Real General Parlament / y conclusió de aquell tinga prompta expedissió manant Sa Excellencia que la present crida sea publicada per tots los llochs solits y acostumats, no sols de la present ciutat y sos apendissis, pero ancara de las demes altras çiutats del present Regne. Dattum en Caller als 10 de febrer de 1688.

Lo duque de Monteleon principe de Noya
Vidit Pastor regens
Registrata Lecca secretarius
Antonius Lecca secretarius /

¹ Numerazione originaria per lo più assente, contraddittoria e non progressiva; pertanto è stata seguita fino ad A c. 236 quella successiva a matita.

163

1688 marzo 11, Sassari

Il notaio Bernardino Sara attesta che i messi Pietro Deliperi e Nicola Aresu, obbedendo all'ordine del governatore Sanjust, hanno letto nei luoghi consueti il pregone viceregio e della Reale Udienza riguardante il Parlamento: ciò è avvenuto alla presenza di Antonio Delogu, sostituto dello stesso Sara.

A c. 234 Die undecima martii 1688 Saceri

Fan relassió en poder del notari y secretari infrascript Pere Delipery y Nicolas Aresu corredors publichs de esta illustre y magnifica ciutat, en virtut de la orde a ells donada per lo molt expectable señor don Felix Sanjust gobernador y reformador dels Caps de Sasser y Llogudor, haver publicat en tots les llochs publichs, y acostumats de la present ciutat lo present y retroscript prego de Sa Excellencia y Real Audiencia tocant al Real y General Parlament, havent llegit aquell ab alta e inteligible veu mediant Antoni Delogu substitut del secretari infrascript de lo que fas fe de quibus.
Bernardinus Sara secretarius. /

164

1688 febbraio 10, Cagliari

Altro esemplare del pregone dei gravami, questa volta inviato a Castellaragonese, come risulta dalla certificazione che segue.

A c. 235 Lo rey de Castella, de Arago y Cerdeña et cetera.

Ara otgiats que os notifica mana y fa a saber lo excellentissim señor don Nicolao Pinnatelli de Aragon principe de Noya y del Sacro Romano Imperio, marques de Cerchiaro y Caronia, conde de Borrelo, virrey y capita general del present Regne de Cerdeña y presidente en lo Real General Parlament, a tot home generalment de qualsevol grau, nassio, condissio, o Estament sea, de com havent Sa Excellencia per commissio especial de Sa Real Magestat mediant sas reals lletras convocat y congregat per al dit Real General Parlament als regnicols del present Regne y se celebra aquell ab los tres Estaments, y entre altres coses y actes ja fets en dit Real General Parlament son estats nomenats, elegits, y deputats provisors de greuges, y ad aquells per Sa Excellencia se lis es estada dada, y atribuhida, la potestat necessaria y acostumada per a que pugan entendre y dar fy, y conclusio a la examinassio de dits greuges per total conclusio del present Real General Parlament. Per tant Sa Excellencia notifica y fa a saber a tots los de ditas condissions, que pretendran esser estats agraviats axi en general, com en particular per la Sacra Catholica Real Magestat del rey nostre señor, o per sos ministres, que dins terminy de trenta dias del dia de la publicassio de les presents en havant comptadors comparegan per si, o per sos llegendims procuradors be instruhits y ab sufficient potestat ab tots y sengles actes, processus y documents y emonuments a llur pretesas fahents per à propo-

sar, y deduhir de dits agravis devant Sa Excellencia en la present ciutat de Cal-
ler, o devant dits provisors de greuges perque se lis puga fer justicia,
certificant.lis que passat dit terminy lo qual / precisament y peremptory eo per
tots [...] concedex, assigna, y perfigex, se procehirá segons [...] acostumat, et
alias, e si e segons se trobará esser de justicia se trobará esser fahedor à fi, y ef-
fecte, que lo present Real, General Parlament y conclusio de aquell tinga
prompta expedissio, mandant Sa Excellencia que la present crida sea publicada
per tots los llochs publichs, solits, y acostumats, no sols de la present ciutat, sos
apendissis, pero ancora de las demes altras ciutats del present Regne. Dattum
en Caller als 10 de febrer de 1688.

Lo duque de Monteleon principe de Noya
Vidit Pastor regens
Registrata Lecca secretarius.
Antonius Lecca secretarius pro Gabella. /

165 *1688 marzo 17, Castellaragonese*
Il notaio e scrivano Simone Fadda certifica che, dietro ordine di Angelo
Andrea Andriotto, procuratore reale e giudice ordinario della città, il bando
retroscritto del viceré è stato reso pubblico nei luoghi soliti dal messo Gavino
Solinas e da Paolo Chiesa.

A 17 dias del mes de marzo 1688 Castell Aragones
La retro scripta orde de Sa Excellencia virrey y capità general del present Re-
gne y president en lo Real y General Parlament que se va celebrant en aquell,
es estat publicat per tots los llochs publichs, y acostumats d.esta ciutat a veu
alta e inteligible y a so de trompeta mediant Gavi Solinas curridor publich de
aquella, llegint la dita orde, y crida Pau Chiesa per part de Simon Fadda no-
tari y escriba, y ab orde del magnifich Angel Andreu Andriotto procurador real
y jutge ordinari d.esta ciutat segons en lo refferit ne donan relassio en poder
del dit notari, y escriba infrascrit, de quibus et cetera.

Scimon Fadda notarius et scriba
La qual crida y orde de Sa Excellencia es estada entregada a dit magnifich po-
testat Andriotto, ha ir 16 del present, y corrent mes per lo dit Pau Chiesa per
haver.la portat Antony Acorra de la ciutat de Sacer a esta de Castell Aragones,
de lo qual iterum fas fee, dia, mes, y agni susdit.
Fadda notarius et scriba /

166 *1688 febbraio 18, Cagliari*
Si riunisce la Giunta dei trattatori, composta da coloro che sono stati no-
minati sia dagli Stamenti, che dalla Regia Corte. L'organo esamina tutti i mezzi

per assolvere i compiti propri del servizio reale; chiede inoltre al reggente la Reale Cancelleria che si faccia intermediario col viceré, perché i lavori parlamentari siano prorogati ed i trattatori dei tre Bracci possano ancora incontrarsi in giunta.

A c. 164 (Junta de tractadores).

Et adveniente die Mercuri intitulata decima octava mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo, sexcentesimo octuagesimo octavo Calari, deputata, et assignata ad celebrationem regii tractatorum congressus¹, hallandose el excelentissimo señor don Nicolas Pinnatelli de Aragon duque de Monteleon, principe de Noya, y del Sacro Romano Imperio, del Concejo de Su Magestad (que Dios guarde) su virrey y capittan general en este Reyno de Cerdeña, y presidente en este presente Real, y General Parlamento, en un aposento del real Palacio señalado para la celebracion de dicho Real General Parlamento, junto con los nobles, y magnificos reales ministros de Justicia, y Patrimonio infraescritos, a saber don Jorge Cavassa, don Antonio Ruggio, don Raphael Mactorell, don Andres Manca, don Joseph Fernandez de Moros, don Manuel Fernandez Navarro, y don Pedro Veyn abogado fiscal, don Gaspar Barruesso, y Carnicer mestre racional y don Manuel Delitala regente la general Thesoreria, excepto el muy magnifico doctor don Francisco Pastor regente la Real Cancilleria, el spectable don Joseph Delitala y Castelvy, governador, y refformador de los Cabos de Caller y Gallura, el noble y magnifico doctor don Simon Soro, el noble y magnifico don Francisco Rogger procurador real, tractadores nombrados por parte de la Regia Corte, que se hallavan en otro aposento de dicho real Palacio en la Junta de tractadores, con los nombrados por el ilustrisimo Estamento eclesiastico, por el muy ilustre Estamento militar, y por el ilustre Estamento real, que son los mismos que se han referido en la junta de hayer, y estaban sentados en la forma que en ella se especifica; y despues de haver tenido varios discursos entre si dichos ilustrisimos señores tractadores, tanto los de la Regia Corte, como y de los refferidos tres Estamentos, tractando diversos puntos convenientes al real servicio, y a las conveniencias del Reyno, se salio dicho regente la Real Cancilleria al cabo de un buen rato, del aposento de dicha junta de tractadores, y se passó al aposento donde estava Su Excelencia, con los sobredichos nobles, y magnificos reales ministros, y haviendo hecho antes la cortesia, que se deve a Su Excelencia, y sentado en su lugar hizo la representacion / siguiente:

A c. 164v.

«Excelentissimo señor, en conformidad de lo que Vuestra Excelencia mandó ayer, se han discurrido en la junta de tractadores todos los medios que miran al servicio y donativo, y a las conveniencias del Reyno, de parte suya vengo à suplicar

¹ Recte, *congressus*.

a Vuestra Excelencia se sirva de dar licencia para que todo ellos se traten, y con-
fieran en las juntas de los tres Braços, prorogando para este efecto el Parlamento
para el dia de manana», y aviendo entendido Su Excelencia todos los dichos me-
dios, concedio dicha licencia, y mando prorogar el Parlamento, y el dicho regente,
en el nombre de Su Excelencia prorogó el presente Real General Parlamento y
todos los actos de el sin periuhisio de las habilitaciones al dia de manana, que se
contaran diez, y nueve del presente mes de febrero, y mandó al secretario infra-
scrito que recibiesse instrumento, el qual le recibió dicho dia 18 de dicho mes y
ano, presentes por testigos Diego Lilliu y Francisco Cardia d.esta ciudad.
Antonius Lecca secretarius.

167 1688 febbraio 18, Cagliari
Il viceré proroga il Parlamento al giorno successivo.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinnatelli ab Aragoniae, dux Montis
Leonis, de Concilio Sacrae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens et ca-
pittaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Par-
lamenti, causis et rationibus Suae Excellentiae bene visis, prorogat Parlamen-
tum huiusmodi, et omnis actus illius ad diem crastinam intitulatam decimam
nonam praesentis mensis februarii millesimi sexcentissimi octuagesimi octavi,
sine praeiudicio habilitationum facendarum mandans mihi secretario de his
omnibus praesens confici instrumentum de quibus et cetera.
Idem Lecca secretarius /

168 1688 febbraio 19, Cagliari (Palazzo regio)
*Il duca di Monteleone si riunisce con i principali ministri regi ed i gover-
natori dei Capi di Cagliari e Gallura per conferire con loro sulle principali que-
stioni dei lavori parlamentari. Al suono della campana si riuniscono separa-
tamente i tre Stamenti. Successivamente si presentano al viceré don Matteo
Pilo Boil e don Giovanni Antonio Esgrecho, ambasciatori dello Stamento mi-
litare. Essi manifestano la disponibilità della loro Camera per l'offerta del do-
nativo, ma chiedono prima una dilazione di sei giorni per sistemare tutto nella
debita forma. Il reggente Pastor, a nome del duca di Monteleone, ringrazia lo
Stamento per lo zelo e l'attenzione dimostrati, ma si limita a prorogare la ses-
sione soltanto di quattro giorni. Uguale risposta viene data ad una identica
istanza di dilazione formulata dai canonici Giovanni Antonio Nieddu e Vit-
torino Dore a nome dell'Ecclesiastico.*

(Junta de Estamentos en que hazen supplica a Su Excelencia para tractar el ser-
vicio [...] y piden dilacion de seys dias). A c. 165

Adveniente tamen die Iovis intitulata decimanona mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, et de Consilio Sacrae Catholicae Regiae maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii praesentis Generalis Parlamenti, in aula regii Palatii deputata ad continuationem, et celebrationem dicti Regii Generalis Parlamenti, una cum nobilibus, et magnificis infraescriptis regiis ministris Iustitiae, et Patrimonii sedentibus scilicet Sua Excellentia in sua catreda, et ad partem dexteram Suae Excellentiae in quodam subsellio don Francisco Pastor Regiam Cancellariam regente, et ad eius latus don Simone Soro, ad istius latus don Georgio Cavassa, ad istius latus don Antonio Ruggio, ad istius latus don Andrea Manca, ad istius latus don Emanuele Fernandez de Navarro, et ad istius latus don Petro Veyn Fisci Regiae Curiae, et Regii Patrimonii advocato, et ad sinistram Suae Excellentiae, in alio subsellio, spectabili don Josepho Delitala, et Castelví gubernatore Caputum Calaris, et Gallurae, don Francisco Rogger regio procuratore, don Gaspare Barruesso, et Carnicer magistro rationale, et don Emanuele Delitala Regiam Thesaurariam regente, congregatisque tribus Stamentis, ecclesiastico scilicet, militare, et regale in suis respective locis, ad sonum campanae, ut moris est Generale Parlamentum representantibus, et habitis per Suam Excellentiam et dictos regios ministros aliquibus colloquis super rebus concernentibus ad Regium Parlamentum, praesente secretario infrascripto.

Vinieron donde estava Su Excelencia con dichos ministros reales los nobles don Matheo Pilo, y Boil, y don Joan Antonio Esgrecho embajadores embiados por parte del muy ilustre Estamento militar, y precediendo el recebimiento y asiento acostumbrado, y que se ha refferido en las juntas antecedentes, el dicho noble don Mattheo Boyl dió la embajada siguiente:

Excelentísimo señor, el muy ilustre Estamento militar ha visto, y conferido sobre todos los medios, y supplicas, que se tractaron en la Junta de tractadores en orden al servicio, y donativo, y conveniencias del Reyno, y suplica a Vuestra Excelencia se sirva de concederle seis dias de tiempo, para alargarlas, y ponerlas en devida forma; y el regente respondió, en / nombre de Su Excelencia, que estimava mucho el cuidado, y el zelo del muy ilustre Estamento militar, y que solo concedia termino hasta el lunes, que se contaran 23 del presente mes de febrero, y que dicho dias se ha de votar el servicio; y despues vinieron donde estava Su Excelencia el doctor y canonigo Joan Antonio Nieddu, y el canonigo Vitorino Dore embajadores embiados por parte del ilustrisimo Estamento ecclesiastico, y haviendose recibido todo en la forma acostumbrada, y que se ha refferido en las antecedentes juntas el dicho canonigo Nieddu dio la embajada siguiente:

Señor, el ilustrisimo Estamento ecclesiastico, suplica a Vuestra Excelencia se sirva concederles seys dias de termino, para que pueda passar à votar real ser-

A c. 165v.

viçio, y el regente respondi6 en nombre de Su Excelencia que estimava su zelo, y quidado, pero que solamente le concedia termino para votar el real serviçio, y donativo hasta el lunes, que se contarán 23 del presente mes de febrero, y su Excelencia mand6 que se porrogasse el presente Real, y General Parlamento, y el regente en su nombre hizo la provision siguiente.

169

1688 febbraio 19, Cagliari

Il viceré proroga il Parlamento al giorno 23 successivo. Segue un documento con la stessa data, dal quale emerge che il provvedimento è stato comunicato agli Stamenti dall' alguazile Corria.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses praesentis Regii Generalis Parlamenti, causis, et rationibus Suae Excellentiae bene visis, prorogat Parlamentum huiusmodi, et omnes actus illius diem lunae intitulatam vigesimam tertiam praesentis mensis februarii labentis anni millesimi sexcentissimi octuagesimi octavi, sine praeiudicio habilitationum faciendarum mandans mihi secretario infrascripto de his praesens confici instrumentum de quibus et cetera.

Antonius Lecca secretarius

Dicto die decima nona mensis februarii 1688 Calari.

Haze relacion en poder de mi secretario infrascripto don Nicolaus Corria alguazil mayor haver notificado de orden de Su Excelencia la presente proroga á los tres Estamentos, que estavan juntos, á saber el ilustrisimo Estamento ecclesiastico en el Palacio arzobispal calaritano, el muy ilustre Estamento / militar en la iglesia de la Virgen de la Esperança, y el real en el salon grande de la casa de esta ilustre ciudad de Caller, los quales repondieron, que davan las graçias, á Su Excelencia de la honrra, que les hazia, siendo presentes á dicha relacion Joseph Virdis, y Francisco Cardia de esta ciudad de que doy fee.

A c. 166

Antonius Lecca secretarius. /

L'offerta

170

1688 febbraio 23, Cagliari

Il viceré siede in cattedra ed è attorniato dai principali ministri regi. Il Rogger e il Mactorell vengono invitati dal Pignatelli a recarsi in ambasciata presso gli Stamenti per sollecitare l'accoglimento del servizio reale. Quando i due hanno assolto l'incarico, compaiono, in qualità di ambasciatori dell'Ecclésiastico, il Martinez Nuseo ed il Montonacho. Il primo afferma che la loro Camera, nell'ambito di un donativo di 70.000 scudi annui per il prossimo decennio, si impegna a versarne 7.000 al posto di 10.000 (quota di pertinenza nel passato decennio); facendo un ulteriore sforzo e nonostante la povertà del clero, gli ecclesiastici offrono anche una somma di 1.333 scudi annui per il prossimo decennio, senza che ciò sia utilizzato come riferimento vincolante per le prossime Corti. Il viceré, per mezzo del reggente, ringrazia.

Successivamente si presentano il Santus sindaco di Cagliari, ed il Carola, sindaco di Alghero. Il primo afferma che, secondo quanto risulta dalla carta segnata con la lettera A, lo Stamento reale intende servire il re con la parte che gli spetta dei 70.000 scudi annui per un decennio. Si darà inizio al versamento da gennaio con 1.688 scudi. Il ripartimento del carico fiscale dovrà però essere fondato su un nuovo censimento dei fuochi. Le spese del Parlamento siano a carico del sovrano. Il Santus consegna anche una supplica di Cagliari (segnata con una croce) che viene allegata agli atti. Anche i deputati del Reale vengono ringraziati dal viceré per il tramite del Rogger.

Trascorsa un'ora, giungono il Vico, marchese di Soleminis, ed il Sanjust. Il Vico affida al segretario Lecca una supplica, indicata con la lettera B. Il marchese dichiara che la Camera militare ha votato a favore della quota spettante dei 70.000 scudi, la quale sarà esatta nella forma e con i meccanismi già praticati nel passato decennio. Il rappresentante dei feudatari, dei nobili e dei cavalieri esprime il suo rincrescimento per non aver potuto aumentare l'offerta alla Corona, ma ostano gravi problemi derivanti dalla povertà del Regno e dalla sterilità delle campagne. Inoltre chiede al sovrano che don Giovanni Battista Delamatta, avvocato dello Stamento, sia onorato con il primo posto vacante ai vertici della magistratura; lo merita, essendosi impegnato a fondo nei lavori parlamentari. Anche in questo caso il reggente, parlando a nome del viceré, porge il ringraziamento del governo ai deputati.

In seguito arrivano i canonici Manca e Dore, che presentano la supplica degli Stamenti. A nome del viceré risponde il reggente, assicurando l'interme-

diazione del governo perché le istanze dei parlamentari siano benevolmente accolte dal re.

Subito dopo il Pignatelli invia di nuovo il Rogger ed il Mactorell come ambasciatori presso le tre Camere, affinché a nome del governo ringrazino gli stamentari per la sollecitudine mostrata nel votare il servizio e l'offerta del nuovo donativo.

(Los tres Estamentos ofrecen el servicio y donativo).

A c. 167

Et adveniente die lunae intitulata vigesima tertia mensis februarii anno á nativitate Domini millesimo, sexcentesimo, octuagesimo octavo Calari, assignata ad celebrationem Regii Parlamenti, hora quinta post meridiem, constitutus personaliter in quadam aula regii Palatii ad continuandam praefatam celebrationem, excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, miles insignis Ordinis aurei velleris et prorex, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in hoc Regio Generali Parlamento, una cum admodum magnifico don Francisco Pastor Regiam Cancellariam regente, spectabile don Josepho Delitala governatore Capitum Calaris, et Gallurae, nobili et magnifico don Simone Soro Regiae Audientiae decano, nobili et magnifico don Francisco Roger regio procuratore, caeterisque nobilibus et magnificis regiis administris Iustitiae, et Patrimonii, nempe don Georgeo Cavassa, don Gaspare Barruesso, et Carnicer, don Antonio Rugio, don Emanuele Delitala, don Raphaele Mactorell, don Andrea Manca, don Josepho Fernandez de Moros, don Emanuele Fernandez Navarro, don Petro Veyn advocato fiscali, et patrimoniali, sedenteque dicto excellentissimo praeside in sua catreda, sub baldochino, vulgo dozel, et in subselliis in parte dextera Suae Excellentiae dictus regens, et caeteri ministri Iustitiae, et in parte sinistra dictus gubernator, et praefati ministri Regii Patrimoni ordine assueto in praecedentibus congressibus descripto, praesente infra-scripto secretario, congregatisque tribus Stamenti ecclesiastico, militari, et regali in suis locis in dictis congressibus enarratis, ad sonum campanae, ut moris est Generale, et Regium Parlamentum repraesentantibus, habitisque nonnullis colloquis fuit conclusum.

Que dichos nobles y magnificos don Francisco Rogger, y don Rafael Mactorell llevassen embajada á los tres Estamentos / manifestandoles de parte de Su Excelencia la importancia del servicio, y donativo, el dezeo que tenia, de que se ofreciesse con brevedad y la costanza de que le ofrecieran muy ventajoso, y conforme al zelo, y amor que reconocia en la ignata fidelidad de los Estamentos; y haviendo hido, y buelto dichos embajadores, el dicho noble, y magnifico don Francisco Rogger dijo: «Excelentissimo señor, hemos dado la embajada de Vuestra Excelencia a los tres Estamentos, y dara la respuesta el noble, y magnifico don Rafael Mactorell», el qual dijo: «Excelentissimo señor, haviendo hoydo la embajada de Vuestra Excelencia, los tres Estamentos han respondido que estan tractando sobre el ofrecimiento del servicio, que se deve hazer a Su

A c. 167v.

Magestad, conociendo la importancia de el, y su obligacion, y junten que las pocas fuerzas del Reyno no permitan hazerle tan aventajado, como dezean». Y al cabo de una hora, y media vinieron el reverendo doctor don Juan Antonio Martinez Nuseo, dean de la santa metropolitana Iglesia turrítana, y el reverendo doctor don Juan Montonacho sindico del venerable Capitulo calaritano, embajadores nombrados por el ilustrisimo Estamento eclesiastico, y dicho dean Nuseo dijo: «Excelentismo señor, el ilustrisimo Estamento eclesiastico, conciderando los aogos, y gastos precisos de Su Magestad, Dios le guarde, sin embargo de la miseria que padece el clero, ofrece servir a Su Magestad con los siete mil escudos cada año, por el discurso de diez, que es la parte que le tocó en las Cortes antecedentes, y que haziendo mayor esfuerzo adelanta este servicio con otros mil, trescientos, treynta, y tres escudos cada año por dicho decenio, sin que sirva / de exemplar para lo venidero, suplicando que Su Magestad se interponga con Su Santidad para la concession del breve apostolico». Y dicho regente en nombre de Su Excelencia respondió que dava las gracias a dicho ilustrisimo Estamento por este ofrecimiento, y servicio, que era muy conforme á sus grandes obligaciones, y á la justa confianza de Su Excelencia, y que siendo necessario embiaria embajada particular.

A c. 168

Y al cabo de una hora vinieron Jayme Santus, sindico de la magnifica ciudad de Caller, y don Francisco Diego Carola sindico de la magnifica ciudad de Alguer, embajadores nombrados por el ilustre Estamento real, y dicho Santus dijo: «Excelentísimo señor, el ilustre Estamento real ofrece hazer el servicio en la forma contenida en el papel que va señalado con la letra A, que en suma es dezir que sirve a Su Magestad en la parte que le cupiere de los setenta mil escudos cada año por un decenio, comensando á correr desde henero mil, seiscientos, ochenta, y ocho, haziendose el repartimiento con la igualdad, que corresponde al els, dos, y tres, y nueva numeracion de fuegos en todas las ciudades, y que le pagará en la forma, y con las mismas deduciones que han estillado las ciudades que gozan de ellas, y que los gastos de este General Parlamento corran por cuenta de Su Magestad, como siempre», y presentó una suplica de la ciudad de Caller, que va señalada con una cruz +, para que Su Excelencia suplique a Su Magestad, se sirva perdonarle la partida demas que le cupiere en el repartimiento, que se ha de hazer, esto es lo que excediere á la cantidad, que pagó el decenio passado, sintiendo mucho no poder adelantar mas el servicio, por el miserable estado de las ciudades, que es bien notorio. / Su Excelencia respondió por medio de dicho regente, que dava las gracias al ilustre Estamento real, estimando la demonstracion de su fineza, y que no era nuevo en quien siempre la havia manifestado en servicio de Su Magestad, y responderia, siendo necesario, con embajada particular.

A c. 168v.

Y al cabo de otra hora, y media vinieron por embajadores del dicho muy ilustre Estamento militar el ilustre don Francisco Vico marques de Soleminis, y don Joseph Sanjust, los quales se recibieron en la forma acostumbrada e antes de sentarse dicho ilustre marques dijo, que por no retardar el real servicio

venia a bien en sentarse inmediato despues de dicho magnifico regente, sin perjuhisio de sus derechos por tocarle como á titulo el preceder al espectralable gobernador, y estar en essa possession, y entregó en poder del secretario infraescrito una suplica con una carta real señalada con la letra B. Y suplicó que Su Excelencia se sirviesse poner en noticia de Su Magestad la razon que le assiste en ella, y sentandose inmediato despues de dicho gobernador el dicho noble don Joseph Sanjust, dicho ilustre marques dio la embajada siguiente: «Excelentissimo señor, el muy ilustre Estamento militar, me ha mandado dar quenta a Vuestra Excelencia, que ha votado el servicio en la porcion que le cupiere, de los setenta mil escudos, en la misma forma, que se hizo en el decenio pasado por els, dos, y tres, y queda con grande sentimiento de no haver podido adelantarle por la pobreza en que se halla el Reyno, haviendo padecido lo que es notorio con la esterelidad de los años antecedentes», y puso en mano de Su Excelencia las suplicas de dicho Estamento, para que se sirviesse acompañarlas, esperando obtener de la real munificencia / por tan favorable medio su mayor consuelo, y conveniencia: y assi mismo intercediesse, para que Su Magestad sea servido de honrar á don Juan Bautista Delamatta abogado de dicho Estamento en la primera vacante de toga, por lo mucho que ha trabajado en estas Cortes. Y dicho regente en nombre de Su Excelencia le respondió, que Su Excelencia estimava sumamente la brevedad, y el zelo con que el muy ilustre Estamento militar havia hecho el servicio, que era muy conforme a la justa confianza de Su Excelencia, y á la innata fidelidad de tan honrrados vassallos, y acompañará las suplicas, y recomendaciones, que haze con mucho gusto; con que se levantaron, y se fueron dichos embajadores acompañados en la forma acostumbrada.

A c. 169

Y al cabo de rato vinieron con embajada del ilustrisimo Estamento eclesiastico el reverendo canonigo Sevastian Manca, y el reverendo canonigo Victorino Dore, y recevidos, como arriba, y sentados cada uno en el lugar, que les tocava, dicho reverendo canonigo Manca dijo: «Excelentissimo señor, el ilustrisimo Estamento eclesiastico me manda poner en mano de Vuestra Excelencia las suplicas de los tres Estamentos, suplicando á Vuestra Excelencia con todo rendimiento, se sirva adelantarlas con Su Magestad, que Dios guarde». Y el dicho regente en nombre de Su Excelencia respondió, que Su Excelencia tendrá muy presentes las suplicas de los Estamentos, e intercederá, para que Su Magestad se sirva de conceder al Reyno las honrras, y conveniencias que mereçe por el amor singular con que sirve, y siempre ha servido a Su Magestad; con que se levantaron, y se fueron, acompañados, segun arriba.

Y luego Su Excelencia embió por embajadores á los mismos nobles, y magnificos Rogger, y Mactorell, para dar las gracias a los tres Estamentos, de haver hecho el servicio y / ofrecimiento del nuevo donativo con la puntualidad, y brevedad que ha manifestado la innata fidelidad de tan leales vassallos, y que Su Excelencia acompañará, como es justo las suplicas de los tres Estamentos, y que para mañana, que se contara veynte, y quatro del presente mes de febrero se

A c. 169v.

junten á las quatro de la tarde dichos Estamentos para el nombramiento del sindico, que ha de llevar el processo de las Cortes a Madrid.

Y al cabo de poco rato bolvieron dichos embajadores, y el dicho noble, y magnifico Rogger dijo: «Excelentísimo señor, hemos dado la embajada a los tres Estamentos, segun Vuestra Excelencia lo mandó, y la respuesta la dará el noble, y magnifico Mactorell», el qual dijo que los Estamentos davan las gracias a Su Excelencia de la honrra que le hazia, y que quedan con grande desconsuelo de no haver podido manifestar mas, por la cortedad de medios, la fidelidad rendida, y el amor innato que professan á Su Magestad; con que por ser muy tarde se levantaron, y se fueron todos, y me mando Su Excelencia hazer la porroga siguiente.

171

1688 febbraio 23, Cagliari

Il viceré proroga il Parlamento al giorno seguente. Segue verbale della comunicazione inviata agli Stamenti i quali inoltre dovranno riunirsi per nominare il sindaco incaricato di recarsi in Spagna. Segue documento con la stessa data recante la notifica del provvedimento ai tre Stamenti, effettuata dall'alguazil Corria.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, et de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti, causis et rationibus Suae Excellentiae bene visis porrogat Parlamentum huiusmodi, et omnes actus illius ad diem crastinam martis intitulatam vigesimam quartam mensis februarii labentis anni millesimi, sexcentissimi, octuagesimi octavi; mandans mihi secretario infrascripto de his praesens instrumentum curiae fieri, de quibus et cetera.

Antonius Leca secretarius /

A c. 170 Dicho dia veinte, y tres de febrero 1688 a las doze horas poco mas, o menos de media noche et cetera.

Don Nicolas Corria alguazil mayor referio en poder de mi secretari infraescrito de haver notificado la porroga del presente Parlamento, que Su Excelencia mandó hazer para mañana á las quatro horas de la tarde, á los tres Estamentos, a quienes tambien notificó el ajuntamiento havian de hazer para el nombramiento de sindico, que havia de hir á España; los quales respondieron que estaban promptos obedecer, lo que Su Excelencia les mandava, hallandose presentes por testigos Joseph Virdis, y Francisco Cardia á la susodicha relacion del dicho alguazil mayor, de que doy fee.

Antonius Lecca secretarius /

172

1688 febbraio 23, Cagliari

La città di Cagliari prega il viceré di voler intervenire presso il sovrano affinché nella ripartizione del donativo non debba pagare una somma maggiore di quella relativa al decennio passato. La città inoltre esprime rammarico per non averla potuta aumentare a causa degli scarsi mezzi a disposizione e dei numerosi obblighi verso i creditori.

Excelentísimo señor¹.

A c. 171

La ciudad de Caller siguiendo su innato cariño al real servicio como lo ha mostrado en todas las ocasiones que se han ofrecido, y lo continuará en las venideras, ha ofrecido el servicio en estas Cortes en la conformidad que ha servido el decennio pasado, quedando con sentimiento de no haverlo podido adelantar mas por la cortedad en que se halla y por los muchos acreedores á que queda obligada. Y porque puede ser que en el repartimiento que se hará, le venga á caber mayor suma, de la que ha pagado el decennio pasado, suplica mande Vuestra Excelencia interponer su authoridad para con Su Magestad, que Dios guarde, para que se digne perdonarle la partida demas que le cupiere en el repartimiento, en consideración de los daños tan quantiosos que ha padeçido, de que reçibirá merced particular de la grandeza de Vuestra Excelencia que Dios guarde. /

173

1688 febbraio 23, Cagliari

Lo Stamento reale, dopo aver ribadito la fedeltà alla Corona, dimostrata col pagamento della parte che gli compete nel contributo al donativo di 70.000 scudi, chiede di effettuare il versamento nella stessa forma di cui hanno goduto le città e che in esse sia realizzato un nuovo censimento dei fuochi esistenti.

A. El ilustre Estamento real, dando primeramente las grassias à Su Excelencia por el desvelo y cuidado que pone en el servissio de Su Magestad, en que tanto interessa dicho ilustre Estamento, como lo ha dado á conoçer en todas las ocasiones que se han offressido, y continuando con las mismas demostrassiones que siempre de su affecto, e innata fidelidad, sirve á Su Magestad con la parte que le cupiere de los settenta mil escudos, cada año, haziendose el repartimiento, con la igualdad que corresponde al as, dos, y tres, començando á correr el decennio desde el enero de este año de 1688, que es el mayor servissio que ha echo, en considerassion de la pobresa tan grande en que se halla, pagandole en la forma, y con las mismas deducciones que han estylado las ciudades que gozan de ellos, y que los gastos de este General Parlamento corran por cuenta de Su Magestad como siempre, haziendose nueva numerassion de fuegos en todas las ciudades. /

A c. 172

¹ Preceduto da una croce in alto a sinistra.

Privilegio della precedenza:
richiesta dello Stamento militare

174

1688, febbraio 23, Cagliari

Il marchese Vico, a nome dello Stamento ed anche nella sua qualità di titolo, chiede che venga confermato al Militare il privilegio della precedenza rispetto al governatore dei Capi di Cagliari e Gallura. Chiede inoltre che venga messa agli atti l'allegata copia autentica di una carta reale.

A c. 174 B. Excelentísimo señor virrey capitán general

Precisándole al marques de Soleminis su inato amor, zelo, y fedilidad en el real servicio de Su Magestad, que Dios guarde, para executar lo que el muy ilustre Estamento militar le ha encargado en su enbaxada, no se ha escusado á ella por manifestar en todo lo que conduce el maior servicio de Su Magestad, su obsequiosa obediencia, haunque pudiera haverse negado contemplando que en las Cortes del excelentísimo conde de Santestevan en igual embaxada preçidió todo el Consejo de Patrimonio; y que en virtud d.esta quasi possession en que se halla por geminados á todos deviera hoy preceder al expectable governador de los Cabos de Caller y Gallura, pero supuesto que atropellando la dificultad que podía dissuadirselo, ha.sido su animo unicamente ni negarse ni / retardar el real servicio, quedándole salvos siempre los derechos de dicha quasi possession, y que este acto no le pare perjuizio alguno lo protesta. Pues á mas de la razon citada le assiste el motivo de ser titulo; per cuya graduacion le pertenece la prerrogativa de.ssa presidencia conforme está ordenado en la carta real, cuya copia autentica entrega con este para que Vuestra Excelencia se sirva mandar se incierte en los autos que se le dee copia esperando que Vuestra Excelencia se sirva passar sus officios con Su Magestad para que se digne favorecer tan justa pecticion, no obstante qualquier resolucion que se haya tomado en la que los interesados no deduzieron los motivos de su derecho. Pues à vistas de la razon no puede pararles perjuizio¹. /

A c. 174v.

175

1625 marzo 20, Madrid

In questa carta reale del 1625 allegata il re afferma di non voler in alcun modo innovare rispetto alla prassi fino a quel momento seguita sulla questione delle precedenzae. Il governatore di Cagliari deve sfilare prima dei titoli in as-

¹ A c. 174r. e v. parzialmente deteriorate dall'inchiostro, cfr. B cc. 105r. e v.

senza del viceré o quando quest'ultimo non si trovi nella città, villaggio o luogo dove si riunisce il governo. Al contrario, essendo il viceré presente, saranno i titoli a precedere il governatore.

Ordinatio¹ regia super praecedentia inter gubernatorem Caputum Calaris et Gallurae, et titulos ex libro gubernii folio 274. A c. 248

Ilustre duque primo mi lugarteniente y capitan general despues de haver residido vuestra carta de 6 de agosto del año passado sobre la diferencia que se ofreció entre el governador de Caller y los titulados d.este Reyno en razon de la precedencia que havian de tener en la procession que se hizo por la invencion de los cuerpos santos de San Gavino Proto y Januario, se me han dados diversos memoriales de ambas partes, y en nombre d.ellas informando de su derecho á mi Consejo, todo lo qual haviendose visto en el, particularmente ha parecido que se havia de declarar lo siguiente, es á saber que por las palabras puestas en el dicho privilegio en razon de precedencias, no fué mi intencion innovar cosa alguna, ni decidir este caso, y solo se pusieren por ser las mismas, que se possen y deven poner generalmente en los privilegios assi de dicho governador de Caller, como del de Sasser, y condado de Gozeano, y consiguientemente es mi voluntad, que sea conservado el dicho governador de Caller en la possession de preceder á los titulos quando no hay virrey en esse Reyno, o haviendose no se hallan en la ciudad, villa o lugar en que se hiziere la junta; y assi mismo que los dichos titulos sean conservados en la possession que tienen, de que hallandose el virrey presente en la junta no preceda el governador a dichos titulos. Y quanto á las juntas que se hizieron en la ciudad, villa, o lugar en que se hallare el virrey, no estando presente en tal junta, si los dichos titulos no provaren possession en contra / rio les preceda el governador de Caller, per si la provaren sean conservados en ella, con declaracion que en todos los casos susodichos, quedan las partes pedir su justicia en esta Real Audiencia, sobre lo que en razon de la precedencia pretendieren continuando sa possession el qual tuviere, como arriva está dicho que se haya declarado justicialmente lo contrario, y si a los ministros fiscales pareciere que el governador tiene justicia os donareys que en el pleyto le assista el procurador fiscal, y haga las diligencias que combenyan. Dattum en Madrid a 20 de marzo 1625. A c. 248v.

Yo el rey

Vidit Roig vicecancellarius

Vidit Fontanet regens

Vidit Martinez Bosch regens

Vidit consiliarius generalis thesauri

¹ Mancando la numerazione delle carte, sia quella originaria a inchiostro, sia quella a matita, si è adottata la seconda, risultata più agevole da ricostruire.

Vidit don Phelippus Tallada regens
Vidit Manrique regens
Villa Nueva secretarius

El virrey de Zerdeña decidiendo Vuestra Magestad el altercado entre el governador de Caller y los titulos acerca de la precedencia.

Extracta fuit copia huiusmodi ex libro primo, titulo primo de Parliamentis capitulorum Curiae Regni Sardiniae capitulo nono [...] 54 et 55 [...] instante excellentissimo marchione de Villa Sor pro suo interesse ut ait fides facit Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius, die 23 februarii 1688 et cetera. /

Supplica del sindaco di Cagliari

176

1688 febbraio 23, Cagliari

Giacomo Santus, sindaco di Cagliari, chiede che, quando si discuterà di privilegi ed immunità richiesti in sede parlamentare da altre città, i quali contrastino in qualche punto con quelli goduti da Cagliari, se ne sospenda la decretazione in attesa che la città sia ascoltata.

Il viceré assicura che la richiesta sarà tenuta nel debito conto al momento opportuno.

Excellentissim señor virrey, llochtinent y capita general y president en lo present Real y General Parlament. A c. 175

(Que en caso de concession de privilegios que se encuentren con los de la ciudad, se suspendan).

Jayme Santus sindich d.esta magnifica ciutat de Caller diu que sempre en ocasions de Parlament se solen demanar diversas gracias, o per los illustrissims Estaments, o per las altras ciutats, y pot susçehir lo assertar à demanarse cosa que se encontra ab los privilegys e imunitats que goza dita ciutat. Y perque es just que en aquest cas se suspenga la decretacio fins que la dita ciutat sia hoyda, per ço suplica mane Vostra Excellencia provehir que sempre que per quisvulla se demane algun punt que sia perjudicial, o que se encuentre als privilegys de dita ciutat y habitadors d.ella, se suspenga en la decretacio fins que sia dita ciutat hoyda. Et haec officiis et cetera salvis et cetera

Altissimus et cetera.

El doctor Juan Maria Pinna

Que a.su tiempo, y lugar se tendra la devida consideracion.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in hoc Regio Generali Parlamento, die vigesima tertia februarii 1688 Calari.

Antonius Lecca secretarius. /

Protesta del sindaco di Milis

177

1688 febbraio 23, Cagliari.

Il sindaco dei vassalli e della comunità di Milis protesta contro le vessazioni operate da ufficiali, scrivani ed altri ministri ed arrendatori di pascoli. Essi pretendono dai vassalli dei Campidani d'Oristano dei pagamenti che esorbitano dalla misura stabilita nell'ultimo Parlamento celebrato dal conte di Santisteban. In quell'ambito era stato decretato: non più di mezzo reale per mandato; bollettini e certificadorie un soldo ogni segno o capo; per tenture di bestiame domato un soldo per ogni gregge, secondo quanto stabilito nei capitoli 5, 16 e 17, decisi da quel Parlamento, come si può constatare dalla copia autentica dei documenti relativi allegati. Invece si è arrivati a chiedere due reali per mandato, per le certificadorie un reale e mezzo, per le tenture sei soldi. Queste vessazioni inoltre sono avvenute in dispregio della provvisione del Regio Consiglio che il 24 gennaio 1680 ordinava ai ministri di osservare il disposto di tutti i 19 capitoli di Corte concessi ai tre Campidani. Si chiede dunque per giustizia al viceré di intervenire con le pene rigorose che gli sembrano più opportune, ribadendo quanto è stato imposto dall'ultimo Parlamento.

Segue la provvisione del viceré che conferma le pene già previste e aggiunge la possibilità di altre riservate al suo arbitrio.

A c. 176 Excelentísimo señor

(Que se observen todos los diez y nueve capitulos decretados en las Cortes antecedentes del señor Santi Stevan).

El sindico de los vassallos y comunidad de la villa de Milis parece ante Vuestra Excelencia, y dize que en las ultimas Cortes celebradas por el excelentísimo señor conde de San Estevan se represento la mucha molestia y vexassion que los vassallos de esos Campidanos de Oristan padecian; y en particular lo mucho que padecian de los oficiales, escrivanos, y demas ministros, y rendadores de saltos, en hazerles pagar de mandattos, bolletines, y tenturas de bueyes y demas bestiar domado precios exorbitantes, todo lo que fue reparado en dichas Cortes, que no tomassen dichos oficiales y escrivanos mas que medio real de cada mandatto, y de bulletines y certificadorias un sueldo por segnall, y de tenturas de bestiar domado sueldo por cada bestiar, segun consta en los capitulos 5, 16 y 17 que entre otros haze a. Vuestra Excelencia ocular obstenccion en autentica forma, y por bien se les despacho una provision del real consexo en 24 de henero en el año 1680, mandando a. los ministros observassen

lo contenido en todos los diez y nueve capitulos de corte abtorgados a los tres Campidanos de Oristan, han procurado dichos oficiales y escrivanos y demas ministros y rendadores de saltos alterar aquellos, en bolver a tomar de dichos mandattos dos reales y de las certificadorias un real y medio y de tenturas de bueyes y demas bestiar domado seis sueldos. Por lo que recorre dicho sindico a los pies de Vuestra Excelencia suplicando quede servido hordenar y decretar y a los dichos oficiales y escrivanos, y demas refferidos mandar con las rigurosas penas a Vuestra Excelencia bien vistas hayan de observar y observen todo lo dispuesto y ordenado en todos los diez y nueve capitulos, segun estan decretados en las ultimas Cortes que ademas de ser de justicia lo ressibira a particular gracia de Vuestra Excelencia y dichos vassallos rogaran por su haumento y salud quem Deus et cetera.

Que se les guarden y observen los capitulos de Corte en la conformidad, que se les ha concedido, bajo las penas establecidas, contra los que no obedecen las leyes del Reyno, y otras a nuestro arbitrio reservadas.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta / in Regio Generali Parlamento. Die vigesima tertia mensis februarii 1688 Calari. A c.176v.
Antonius Lecca secretarius /

Capitoli decretati dal Parlamento Santisteban
presentati su istanza dei Campidani d'Oristano

178

1677 luglio 23, Cagliari

Suppliche dei Campidani d'Oristano da presentarsi ad opera dei sindaci. Sono i capitoli decretati dal Parlamento Santisteban, qui allegati in copia conforme.

1. *Si chiede che siano impedita visite e perquisizioni fiscali di ministri patrimoniali presso comunità e privati in pacifico possesso di orti, vigne, tanche e terreni da lavoro, ereditati o provenienti da compravendita, per i quali vengono versati i previsti diritti ed il donativo reale. Infatti questa attività dei ministri comporta un aggravio di spesa insostenibile, mentre si sono avute a suo tempo visite e regolari composizioni.*

Il viceré risponde che le visite devono aver luogo ogni tre anni, quando le ordina il sovrano.

2. *Si protesta contro gli abusi introdotti da alcuni arrendatori del marchesato, che non rispettano la tradizione nella riscossione dello sbarbagio dei porci. Da dieci capi in su, se ne prelevi uno che non sia selezionato, invece per branchi al di sotto dei dieci capi non si pretenda diritto alcuno. Si torni inoltre alla consuetudine secondo la quale al versamento di un capo di bestiame grosso corrispondeva la franchigia del pascolo nella montagna di ghiande, per la quale ora invece bisogna pagare. A causa della vessazione non c'è più pastore che allevi questo genere di bestiame.*

Il viceré risponde: che gli arrendatori riscuotano lo sbarbagio secondo la specie ed a tempo debito e che per il resto si segua la consuetudine.

3. *Come in passato, si proceda ad una stima annuale del numero dei porci destinati all'ingrasso, che ora si è preso ad introdurre indiscriminatamente nei pascoli ghiandiferi, facendo per giunta posto a quelli di proprietà dei forestieri, con danno dei locali che dovrebbero invece godere della precedenza.*

Il viceré accoglie la richiesta.

4. *La ripartizione del donativo sia rifatta in base al numero dei vassalli di ogni villaggio. Quanto verrà versato da ciascuno di questi sia ripartito secondo la qualità delle aziende, in modo che tutti partecipino al versamento*

come di ragione e senza pregiudizio dei diritti del sovrano. Tutto ciò per evitare pagamenti esorbitanti per villaggi poco popolosi, come avviene nei Campidani.

Il viceré risponde che si agirà rispettando il principio di uguaglianza.

5. Sulle tenture di bestiame si tengano presenti le disposizioni contenute nelle gride reali, in prammatiche e capitoli di Corte, particolarmente per quanto riguarda il bestiame domestico; che non si paghi più di un soldo a capo da riscuotersi dal ministro che opera la tentura. Invece gli attuali ministri si appropriano di quanto riscuotono, nonostante il divieto contenuto in queste prammatiche e grida, aggirate da costoro con la giustificazione che è costume, mentre si tratta solo di abuso.

Il viceré risponde rinviando alle prammatiche e ai pregoni.

6. Che per le tenture di pecore e vacche si prenda in considerazione il numero dei capi di bestiame, secondo quanto recita la prammatica.

Il viceré risponde rinviando al testo di quest'ultima.

7. Si osservi la consuetudine riguardante il bestiame domestico e le giumente, che non possono sottostare a tentura in pascoli di erbatico, nei paberili reali e nei salti del signore.

Il viceré risponde rinviando alla consuetudine.

8. In ogni villaggio sia eletto un incaricato di giudicare, in caso di differenti valutazioni, la conformità delle tenture alle disposizioni delle gride e delle prammatiche reali, onde impedire che a giudicare siano certi ufficiali che badano solo ad intascare la metà dei rispettivi importi, giusti o meno che siano.

Il viceré accoglie la richiesta.

9. Si chiede che il signore o la città nominino l'ufficiale per un solo anno, al termine del quale dovrà purgare tavola, cioè essere sottoposto a sindacatura. Che questi inoltre non ricopra lo stesso incarico prima dello scadere di tre, quattro anni. Ciò per effetto dei privilegi concessi dalla città di Oristano a favore dei Campidani. Infatti la continuità del potere degli ufficiali oltre l'anno stabilito ha determinato nei vassalli soggezione e paura di persecuzioni in caso di reclami.

Il viceré accoglie la richiesta.

10. Si vieti agli ufficiali, per tutta la durata del loro incarico e sotto la pena di esserne privati perpetuamente, di chiedere ai pastori doni in bestiame, ad

esempio un capo di ciascun genere, come ora avviene. A questo costume i poveri si adattano per difendersi da possibili vessazioni, gli uomini di malaffare per chiedere che vengano loro perdonate le insolenze commesse.

La risposta del viceré è conforme.

11. Molti ladri fanno grossi regali con carne rubata e ciò provoca una grande distruzione di bestiame: si chiede pertanto che si vieti di portare regali di tal fatta da una incontrada all'altra senza certificazione e senza controllo della curia di partenza; per i ministri di essa che assolvono a tale compito non ci sia nessun compenso; per i tre Campidani si diffonda una grida pubblica.

Il viceré accoglie la richiesta.

12. Si denuncia l'attività degli ufficiali che, contro ogni usanza e legge delle incontrade, pretendono da qualche anno un reale per ogni firma nelle cause civili, criminali ed in mandati di giustizia.

Il viceré accoglie la richiesta.

13. Che gli stessi ufficiali e gli scrivani, andando di villaggio in villaggio, non chiedano arbitrariamente salari per i mandati.

Il viceré accoglie la richiesta.

14. Si chiede che le notificazioni legali per le cause civili si facciano tramite un messo della curia e non avvengano con un mandato o con uomini a tal uopo incaricati.

Il viceré accoglie la richiesta.

15. Gli ufficiali pretendono due scudi, ed altrettanto per lo scrivano, quando devono procedere alla numerazione del bestiame, mentre prima si pagava solo mezzo reale per la registrazione. Per evitare spese ai poveri si chiede che alla rassegna assistano solo un giurato o altro ministro inferiore e che costoro non percepiscano ricompensa o diaria.

Il viceré accoglie la richiesta.

16. Che i ministri non esigano, per certificazioni o bollettini del bestiame che si vende, più di un soldo per capo, come del resto prima si usava. Ora si impone un reale per capo, un altro reale lo si chiede per lo scrivano, un altro per la firma dell'ufficiale.

Il viceré approva.

17. *Le certificazioni inviate per la ricerca di bestiame rubato vengano pagate non più di mezzo reale, secondo l'usanza di un tempo, mentre oggi vengono imposti due reali fra ufficiale e scrivano.*

Il viceré risponde affermativamente.

18. *Ufficiali e scrivani, al fine di compilare ogni mese la lista dei reati da spedire al viceré, mandano due o tre uomini a cavallo, che caricano di regali, donati dagli stessi ufficiali ai signori per conservare il proprio posto. Invece gli ufficiali devono mandare per i villaggi solo uomini a piedi.*

Il viceré accoglie la richiesta.

19. *Gli ufficiali e gli scrivani osservino la reale prammatica sulle cause minime, eccettuate quelle sui furti. Udite le parti, il giudice decida e lo scrivano registri e si paghino ai due quattro soldi ad opera delle parti stesse, secondo la tariffa.*

Il viceré risponde affermativamente.

Seguono la provvisione del viceré conte di Santisteban sulla decretazione dei capitoli riportati e il decreto del sovrano che si conforma alla provvisione del viceré.

Suplicas que fan los Campidanos de Oristayn per haverlas de representar los sindichs de dita ciutat. A c. 177

Primo que essent en pacifica possessio de orts, viñas, tancats, cañaverals, y territoris de llaorera coneguts de pares, avis, y bisavis, y comprats entre vassaills sobre los qualls pagan segons llurs clases los drets, y donativos de Sa Magestad, los ministros patrimoniales de tant en tant visitan, y pesquisan las comunitats, y particulars à instancia fiscal fentlis carrich que no lus podian ni poden tenir, per hont se lis causan excecivos gastos; y mes se experimenta que en algunas de ditas vilas se son dats a.la graçia admesos à.composissio de partidas considerables, y mediant aquells conservats in perpectum, las volen tornar à molestar sens que proçhesca instancia de part alguna, sino fiscal lo que es la total destrussio de dits vassaills puix no poden passar ne viure sino en llurs territoris, y sens aquells no poden passar la vida, suplican se mane reparar repulsant ditas visitas, y pesquisass fiscals in perpectum maxime en las vilas que son estas visitades, y han tingut assento, y admesas composissio.

Que se guarden las ordenes reales, y que las visitas no se hagan sino de tres en tres años segun lo manda Su Magestad.

Maronius secretarius

2. Ittem se repare lo abus que han introduhit alguns rendadors de les rendes del marquesat en lo exbarbagio dells porchs que solpendre de deu pegus de mardiedu gros un pegus donantlis à pasturar las montañas del gla en son temps franca, y actualment lis carregan com poden pendre los pegus à sinch lliures lo cap quant es magre, y quant es engordat se prenen lo porch, y per altra part lis fan pagar la montaña; suplican sian tornats com abans que de deu pegus en abaix no se prenga dret algu, y de deu en amunt de cada deu pegus se prenga un pegus corrents mals, o bons, segons son en la gama, y no triats, y que prengan los matexos pegus encontinent, y no se lis carreguen endines que molts pastors se han destruhit y que la montaña se lis done franca segons en altra parts del Regne, y lo era tambe en dit marquesat que per ditta vexaçio ha vingut dit genero en lo marquesat a ser repudiat que ni amos ni pastors los poden tenir, que reparant dit abus tots se animaran a tenirlos y Sa Magestat cobraría mes numers, y los amos ne tendrian algun profit.

Que los arrendadores o colletes hayan de cobrar el exbarbazio en espeçie, y a su tiempo, y que lo demas se observe lo acostumbrado.

Maroniu secretarius /

A c. 177v. 3. Ittem han introduhit que sens proçehir lo estimo solit que per pastors se fahia quanta roba se podia engrassar en la montaña, posant en aquella quants ne poden acullir, y lo peor es que entran roba forastera y extrauhen a los naturalls, suplican provehexca lo dit estimo tots ayns y que en primer lloch sian preferits los naturalls, y no havent porchs naturalls de dits Campidanos suficientes al estimo, en tal cas rebian forasters y no altrament.

Que se haga como se suplica

Maroniu secretarius

4. Ittem se tinga consideraçio a la vexaçio que las vilas de dits Campidanos tenen en lo repartir del donativo que essent algunas perçonas de poch numero de abitadors, pagan partidas exorbitants, y mes que otras vilas que tenen major numero que en tottas las vilas de los tres Campidanos pagan, sia novament repartidas segons lo numero de vassalls que vila te, valentse de las llistas de la confesio¹, y lo que en raho de vassalls à cada vila cobra², se repartira de calitats de haziendas, que tots participen segons es raho, sens periuissi dels drets de Sa Magestat.

Que se atendera que se haga con igualdad.

Maroniu secretarius

¹ In B c. 111, *confesio*.

² In B c. 111, *cobran*.

5. Ittem que se observe circa las tenturas de bestiar la disposissio de las reals cridas, pramaticas, y capitolls de Cort, particular en lo bestiar domat; primo no se pague mes a sou lo cap, que cobre lo ministre que fara la dita tentura, y que no li prenga part alguna la justícia ordinaria si el per sa perçona no la fa que apoderadament se les prenen dits ministres no obstant que per ditas pramaticas, y cridas es prohibit, alegant que es costum lo que no es sino abus.

Se guarden las pramaticas, y pregones.
Maroniu secretarius

6. Ittem los ministres vehent que las pramaticas trau una pena de deu pegus en abaix, y altra maior de deu pegus en amunt, trobant sols dos o tres pegus, assentan en los quadernos que solen fer, se ha tenturat las ovelles o las vaccas de tal, per hont lis fan pagar la pena maior, y es be que en lo assentar se.lis mane declarar lo numero, y signe segons ditas pramaticas.

Que se guarde la pramatica.
Maroniu secretarius /

7. Ittem que se observe lo acostumat circa lo bestiar domat y jumentas que no pugan ser tenturadas en salts de erbatio, en los pabarilis reals o salts de senior, com no sian a bidatzoni, entengase en territoris de dit marquesat que son naturalls y conserialls. A c. 178

Que se guarde lo acostumbrado.
Maroniu secretarius

8. Ittem per à iudicar las tenturas si son ben fetas y conforme a.la disposissio de las cridas y pramaticas realls al temps se fa la nomina dells maiors, se eligesca hu en cada vila per.a.judicarlas en cas de diferencia perque de judicarlas los officials se experimenta que per be que sia malfetta la judican per be per los interessos de pendresene la mitat, que aço es estada la causa de consentir los talls ministres de dar la dita meittat alls dits jutgies ordinaris.

Que se haga como piden.
Maroniu secretarius

9. Ittem suplican ditas vilas que attes los dains tan considerables que se han experimentat proçeher de no ser los officials de Campidano Milis annuals segons solian ser per abans, y solen en los demes Campidanos de la ciutat de Oristayn tant per ferse ab lo llarg temps del govern molt poderosos en los offissis ab que los pobres no osan reclamar per la por de las persecussions que lis arman, proseguint aquells y perseverant molt temps en lo govern, per tant suplican que

assi avant o lo señor utill o la ciutat nomenen lo official per sol un ayn, y acabat aquell deguien purgar taula, y no pogan tornar à servir lo matex, sens que hatgian passat tres, o quatre ayns segons los privilegis atorgats a la ciutat de Oristayn à favor de dits Campidanos.

Que se haga como piden.

Maroniu secretarius

10. Item suplican que dits officialls han entroduhit demanar un pegus de cada genero de bestiar a cada pastor, y los pobres no osan negarlo porque dits officialls no los vehexen ab iniusticias, y manaments, y altres de mala vida lo regalán molt de bona gana per dexarlis passar moltas insolencias que fan contra los pobres homes de be, per tant suplican que de assi avant los ministres de justícia mentras exerçen dit offissi no pogan ni degan rebre ni per si ni per interposada perçona regalo de bestiar viu de perçona alguna dells llochs / del seu govern so pena de privassio de offissi in perpetuum.

A c. 178v.

Que el official no pueda pedir ganado el tiempo que durare su officio.

Maroniu secretarius

11. Item suplican dits vassalls que atento se experimenta gran destruçio de bestiar en raho de que molts lladres fan grossos regalos de carns furtadas, per tant suplican que de assi avant no se puga portar regalo de carns de una encontrada al altra sens que sia ab certificacion y revista de la curia de hont partex, y aço sens salari dells ministres de dita curia, y per la observançia de aquells se ne despache crida publica per los tres Campidanos.

Que se haga como se pide.

Maroniu secretarius

12. Item axi be dits officials sens ser may en costum, ni lley en tottas estas encontradas ab la ma de dit official han entroduhit de poch ayns a sta part pendre de cada ferma que fan hara sia en civil com en criminal o en mandatos de justícia un real, y per volerselos repetir ne han castigat alguns, y mes per lo interes de despachar dit mandato podent averiguar la diferencia, o conferencia en la vila que se troba, lo diferexen à un altra que molts per evitar dits gastos essent cosa minima se dexan pedre de llurs interessos.

Que se haga como se pide.

Maroniu secretarius

13. Item dits officials y escrivans ab ser que no tenen curia o tribunal de asento, y tots los dias passan per las encontradas per los negoçis se offerexen re-

buda la querela dexan de fulminar lo procehex, y se passan al altra vila per tenir ocasio de despachar mandatos per tots los procehiments, y venint a tirar lo compte importan mes los salaris de dits mandattos, essent que ab facilitat, y sens gastos lo poden fer essent en ditas vilas respective, suplican que de assi advant no hatgian de pendre salaris de dits mandattos sino que aquells en lo computo del proces fassian per simples fullas sens que corregian mes gastos.

Que se haga como se suplica.

Maroniu secretarius

14. Ittem per lo matex interex tractant de causas civills a cada petissio o cedula per la part per notificar lo provehiment se servexen axi be de mandattos y homes / de manament à portarlos que se experimenta que diferencias minimas de quatre o sinch escuts ab lo numero de dits mandattos los procehiments montan à deu o dotze escuts, no observant lo que se observa de dar, y fixar las entimas com tambe se fahia en los dits tribunalls, suplican que las entimas que se faran en las causas civills non sian per via de mandato sino contestada la litta ab fixacio de la entima en lo porter de la curia com se estila en tottas las parts. A c. 179

Hagase como lo piden.

Maroniu secretarius.

15. Ittem en cas de reduhir à segne algun bestiar y fer lo tot à una segne segons mana la real pramatica ab asistentia de un ministre de justicia, los officials impedexen que no asistexca ningun ministre sino los matexos, pretenint per ditta assistencia deu realls, y per lo matex lo escriba, essent que jamai se ha pagat interex algu solls mig real de registre, per tan suplican que no dega asistir dit official a fer dita revista sino un jurat o altre ministre inferior que no prenga salari ni dietta per evitar lo gasto alls pobres.

Hagase como se suplica.

Maroniu secretarius.

16. Ittem per lo matex en los bolletins, y certificadorias que fan del bestiar que venen o transmutan de qualsevol genero que se pagava un sou per seña, demanan un real por seña o pegus per mes que no sian mes que hu, y aço al escriba, y altre real al official per la sua ferma, suplican que sia servit Sa Excellencia decretar que dits ministres per las certificadorias, o bolletins que fan de bestiar no deguan pendre mes que un sou per seña com abans se estilava.

Hagase como se suplica.

Maroniu secretarius

17. Item per lo matex per las certificadorias que despachan alguns dagnificats per anar en çerca de llur roba furtada, o abono de alguna perçona que es taxat en mig real, actualment ne fan pagar dos realls entre escriva, y official, suplican avant no prengan mes de mig real segons se estilava.

Que se haga como se suplica.
Maroniu secretarius.

A c. 179v. 18. Item axi.be dits officials y escrivans han introduhit ab escusas de remetre llista dells delictes cada mes, y de escribir a.Sa Excellencia, manan dos o tres homens de acavaills en tottas ocasions als qualls carregan de regalos per als señors utils de ditas offissialias, y altres señors amichs que ab dits regalos se negossian per / tenirlos grattos y conservarlos en dits offissis respective molt temps, essent que per dittas listas, y lletras poden servir de peons, suplican que en avant per portar los processos y llistas se deguan servir de peons, y no de homes de acavaill.

Hagase como lo piden.
Maroniu secretarius

19. Item axi.be que dits officials y escrivans guarden la disposiçio de la real pramatica en lo que tracta de causas minimas exceptuadas las de furts, particular en las que no depenen maquissias de quinze lliures en abaix y hoidas las parts lo jutgie lo dicesca y lo escriva lo registre pagantlis quatre sous entre los dos segons la tarifa, y en tottas las demes cosas que no pugan proçehir contra las realls pramaticas y capitols de Cort.

Que se haga como piden.
Maroniu secretarius

Illustrissimus et excellentissimus dominus don Franciscus de Venavides Davilla et Corella, comes de Santistevan, marchio de Las Navas et cetera, prorex et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et preses in praesenti Regio Generali Parlamento providet et decretat praedicta capitula et unumquodque ipsorum prout in fine cuiuslibet capituli continetur, et descriptum est et mandat huiusmodi actum Curiae fieri.

Provisa per Suam Excellentiam in Regio Generali Parlamento ex deliberatione in eo sumpta die 23 iulii 1677 Calari.
Joannes Baptista Maroniu

Sigue el decreto de Su Magestad
Campidanos de Oristan

Sobre las suplicas de los capitulos primero, segundo, tercero, quarto, quinto, sexto, septimo, octavo, nono, decimo, onze, dotze, trette, quatorze, quinze, diez y seis, diez y siete, diez y ocho, y diez y nueve, me he conformado con lo que haveis decretado, y assi se lo participareis.

179 1689 ottobre 20, Cagliari
Attestazione di copia conforme all'originale della supplica presentata dai Campidani d'Oristano nel Parlamento Santisteban. Certificazione di Antonio Lecca, su richiesta di Sisinnio Podda, sindaco di Narbolia.

Coppia huiusmodi licet alienis efformata calamis sic ut iacet in his quinque papi folis huius majoris formae praesenti comprehenso, sumpta et extracta fuit a processu originali Regii Generalis Parlamenti celebrati per illustrissimum et excellentissimum dominum don Franciscum de Benavides Davilla et Corella, comitem de Sancti Stevan, proregem, et capitaneum / generalem praesentis Sardiniae Regni et praesidem dicti Regii Generalis Parlamenti et comprobata concordat et prout sic fidem facit Antonius Leca autoritate regia publicus notarius Calari et locumtenentis generalis hac Regiae Audienciae praesentis Sardiniae Regni secretarius hec proprio subscribens calamo instante et requirente Sisinnio Podda sindaco, ut ait, oppidi de Narbolia pro interesse vassallorum eiusdem oppidi. Die vigesimo mensis octobris anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo nono Calari clausit et constat de aliquibus emendatis parvi momenti ac de supra posito in pagina 2, folio 4.

A c. 180

180 1680 gennaio 11, Milis
Certificato del notaio Giovanni Agostino Spano attestante che si tratta di copia conforme all'estratto degli atti parlamentari, eseguito a suo tempo dal Lecca, su istanza del Podda che ne ha fatto nuovamente richiesta. Segue altra dichiarazione, recante la stessa data, del notaio Giovanni Zuddas che ha redatto altra copia.

Presens coppia alieno eformata calamo sumpta fuit ab alia manente in posse Sisinni Podda sindici oppidi Narbolia, extracta per Antonium Lecca regia autoritate publicum notarium et Locumtenentiae generalis ac Regie Audientie presentis Sardiniae Regni secretarium, et cum ea concordat, de quibus ego Ioannes Augustinus Spano regia autoritate publicus notarius oppidi Milis fidem facio, et propria manu subscribens, instante, et requirente praefacto Sisinnio Podda ac maiori parte vassallorum oppidi praememorati Milis die undecimo mensis ianuarii anno 1680 Milis. Constat de supra posito ubi legitur "las y quinta pagina".

Concordat cum alia praememorata coppia existente in possae dicti sindici Podda, de quibus fidem facit Joannes Zuddas publicus notarius in hoc oppido de Milis domiciliatus, haec proprio calamo subscribens, instantibus praefactis vassallis, et sindaco pro eorum pretense interesse, die undecima mensis ianuarii anno 1680 Milis. Constat de supra posito praedicto.

181

1687, agosto 27, Milis

Il notaio Zuddas certifica che, su richiesta di Francesco Onni, sindaco del villaggio, è stata tratta un'altra copia dalle precedenti.

La present coppia, instant, y requerint Francisco Omni, lo present ayn sindich dells vassaills, y comunitat d.esta present vila de Milis es estada treta de altra coppia, repposa en poder del discret Juan Agusti Spano notari publich d.esta predita present vila, y ab aquella concorda, de les qualls coses yo Juan Zuddas notari publich en esta domiciliat fee ne fas, instantia insiguint, die vigesimo septimo mensis agusti anno 1687 Milis. /

182

1680 gennaio 24, Cagliari

Il sovrano scrive a don Melchiorre Sisternes de Oblites, presidente del Regno, affinché il dettato dei capitoli di Corte riguardanti i tre Campidani di Oristano sia posto immediatamente in esecuzione. Segue il provvedimento del Sisternes, che reca la stessa data. Esso è stato sollecitato dai vassalli campidanesi come risulta da successiva dichiarazione del notaio Piso.

A c. 181

Lo rey de Castella, de Aragón y Cerdeña

Don Melchior Sisternes de Oblites del Orde de Nostra Señora de Montesa, del Concell de Sa Magestat, son regent la Real Cancillaria, president y governador de.las armas del present Regne de Cerdeña. Als amats de Sa Magestat los offissials, y demes ministres justissia exercints en los tres Campidanos del marquesat de Oristayn, a. qui les presents pervindran y notificades seran, salut, y dilectio. Per quant per los infraescrits suplicants se nos es estada presentada la infraescrita suplicassio, la qual ab la provisio per nos al peu de aquella feta es del tenor siguent:

Illustrissim señor president, los vassaills, y comunitats dels tres Campidanos del marquesat de Oristayn dihuen à vostra señoria illustrissima que en lo Real y General Parlament ultim celebrat per lo excellentissim señor conde de Santistevan tunc virrey, y capità general, y president en lo Real y General Parlament, per Sa Magestat foren presentats per lo sindich de la ciutat de Oristayn per part de dits tres Campidanos denou capitols sobre los gravamens que rebian quals foren decretats, segons es de veure per la copia autentica extrecta del proces del dit Real Parlament, de que se fa produssió ut ecce, y com per la observas-

sio d.ells y cada qual de aquells importa lo decret de vostra señoria illustrissima manant, tant als offissials de dits tres Campidanos, com als demes ministres, y a. qui respective tocan que effectuen y posen en execussio dits capitols segons los decrets respective imposats, per tant recorren à vostra señoria illustrissima y suplican mane provehir se despachen les lletres oportunes ab graves penas à vostra señoria illustrissima ben vistas, quae omni meliori modo et cetera, officium et cetera, salvis et cetera.

Altissimus

Machin.

Jesus. Oblata die vigesima quarta ianuarii 1680 Calari.

Exequantur mandata regia et expediantur litterae necessariae.

Carcassona

Per tant havem / manat expedir les presents per tenor de les quals diem, cometem, y manam à vosaltres sobredits y a. quiscu respective que encontinent aquelles vos seran presentades y notificades hatjau de observar, y posar en total, y deguda execussio lo contengut y expressat en los sobredits capitols de Cort justa llur serie y decret en cada hu de aquells opposat, e no fassau lo contrari si la grassia regia tenui cara y la pena de doscents ducats que ab les presents à quiscu de vosaltres contrafahent respective imposam desigiau evitar, restituhintles al presentant. Dattum en Caller als 24 de gener 1680. A c. 181v.

Sisternes praeses

Vidit Carcassona

Antonius Lecca secretarius pro Gabella

Registrata

Piso nottarius pro Lecca secretario¹.

En peticion de los vassallos y comunidades de los tres Campidanos del marquesado de Oristan se ha provehido que se pongan en execussion los capitulos de Corte obtorgados á dichos Campidanos en las ultimas Cortes.

Ioannes Piso nottarius pro Lecca secretario /

183

1680, febbraio 12, Seneghe

Il notaio Felice Carta attesta che la retroscritta provvisione del Sisternes è stata presentata, su istanza di Demetrio Frassu, sindaco di Seneghe, a Michele Corda e a Giovanni Agostino Cucu, rispettivamente ufficiale e scrivano del Campidano Milis. Testimoni dell'atto Antonio Tzanu Caudu, Antonio Iloto e Giovanni Vitudo Pintor.

¹ Sul mg. sin., sigillo.

A c. 182 Die 12 de febrer 1680 Senegue

La present y retroscrita provisio de.ssa señoria illustrissima y Real Audiencia es presentat per mi nottari infraescrit instant Deometrio Frassu sindich y procurador dels vasalls y comunitat de la present vila de Senegue a Miquel Corda official real de la present encontrada de Campidano Milis y à Juan Agusty Cucu scriva de la present encontrada de Campidano Milis, los quales ab lo degut acapte fan de respuesta prontus paratus y lo ferman de llurs mans.

Testimonis Antoni Tzanu Caudu, Antony Illoto y Juan Vitudo Pintor massayos de la present vila coneguts; el qual official protesta de copia.

Miquel Corda

Joan Agusty Cucu.

Feliz Carta publicus notarius

Dicto die Senegue

Parada li es estada dita copia al dit official taliter qualiter.

Carta notarius. /

Nomina del sindaco del Regno e proroga del Parlamento

184

1688 febbraio 24, Cagliari

In una sala del Palazzo regio siede il viceré Pignatelli duca di Monteleone con, alla sua destra, i principali ministri: il reggente la Reale Cancelleria don Francesco Pastor, quindi don Giorgio Cavassa, don Antonio Rugio, don Raffaele Mactorell, don Andrea Manca, don Giuseppe Fernandez de Moros e Pietro Veyn, avvocato fiscale della Regia Curia e del Regio Patrimonio; alla sinistra il governatore del Capo di Cagliari e Gallura Giuseppe Delitala Castelvì, poi il procuratore reale Francesco Rogger, il maestro razionale Gaspare Barruesso Carnicer ed Emanuele Delitala, reggente la Regia Tesoreria; è presente il segretario della Luogotenenza generale e della Reale Udienza Antonio Lecca. Contemporaneamente si sono riuniti gli Stamenti: l'Ecclesiastico nella residenza arcivescovile; il Militare nella chiesa della Beata Vergine della Speranza; il Reale nel palazzo di città. Il viceré nomina Barruesso Carnicer e Manca suoi ambasciatori presso gli stamentari, li incarica di sollecitare il servizio da rendere al sovrano e la nomina del sindaco che porterà il processo verbale dei lavori parlamentari a Madrid. I due ministri, dopo essersi recati nei luoghi di riunione, fanno ritorno e riferiscono al viceré che tutti gli stamentari, dopo essersi impegnati a procedere il più sollecitamente possibile, chiedono al viceré di decretare le suppliche formulate dal Parlamento.

Nel giro di mezz'ora si presentano al viceré Agostino Spiga e Pietro Emanuele Cervellon i quali, come inviati del Militare, affermano di aver concordato sulla nomina di Giovanni Francesco Efsio di Castelvì, marchese di Laconi ad ambasciatore del Regno e chiedono al viceré di concedere un diploma di cavalierato al segretario dello stesso Stamento, Efsio Atzori. A nome del Pignatelli risponde il reggente Pastor il quale afferma che il viceré gradisce la sollecitudine e la nomina effettuata e assicura l'interessamento per il diploma al già menzionato Atzori.

Di lì a poco compaiono il sindaco di Castellaragonese Stefano Andrea Fadda e quello di Bosa Francesco Passino i quali riferiscono di aver nominato come sindaco lo stesso marchese di Laconi e chiedono che venga riservata la prima piazza libera di giudice togato a Francesco Muro, avvocato dello Stamento. Lo stesso reggente Pastor risponde che la puntualità del Militare è stata apprezzata dal viceré, il quale inoltre garantisce il proprio interessamento per l'avvocato Muro.

*Di lì a poco giungono il reverendo Sebastiano Manca e il reverendo Efsio Melis, arciprete del Capitolo della cattedrale di Iglesias: anche i rappresentanti del clero hanno indicato come sindaco il marchese di Laconi e chiedono che a Matteo Pellicer de Moncada, avvocato dello stesso Ordine, sia riservato un posto di togato. Impetrano inoltre al viceré che interceda presso il sovrano per la conferma dei titoli di milizia e nobiltà concessi dal sovrano a Vittorino Dore, sindaco del Capitolo della cattedrale bosana (richiesta per un uomo di Chiesa che doveva avere di sicuro suscitato un certo imbarazzo sia nell'una che nell'altra parte). Gli stessi stamentari sollecitano l'accoglimento delle suppli-
che formulate dai frati domenicani di Cagliari. Il reggente risponde che il Pignatelli gradisce lo zelo dimostrato e che accompagnerà le suppli-
che riguardanti il Dore e i domenicani.*

Di seguito don Felice Salaris e don Gavino Salazar presentano al duca di Monteleone le istanze dello Stamento reale e fanno voti affinché esse siano accolte. Il reggente, nel rispondere a nome del Pignatelli, usa termini analoghi a quelli adoperati nei confronti dei rappresentanti degli altri due Ordini.

Quindi il viceré incarica Barruesso e Manca di recarsi ancora una volta presso i tre luoghi di riunione per esprimere agli stamentari il proprio compiacimento per la speditezza dimostrata da tutti e per rendere noto che, alla luce dello zelo sempre manifestato dal marchese di Laconi, anche la Regia Corte lo nomina suo ambasciatore.

Di ritorno i due riferiscono che gli Stamenti giudicano la duplice nomina del marchese di Laconi - ad opera sia del Parlamento che del viceré - come la maggior convenienza del Regno. I tre Ordini pertanto si impegnano a dargli tutti i poteri necessari per la missione a Madrid.

Infine, dietro ordine del duca di Monteleone, il Parlamento è prorogato al successivo 28 febbraio.

A c. 183 (Nombramiento de syndico de Su Excelencia e de los tres Estamentos).
Adveniente vero die martis intitulata vigesima quarta mensis februarium anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari, hora quinta post meridiem deputata et assignata ad celebrationem praesentis Regii Generalis Parlamenti, constitutus personaliter excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et caetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses praesentis Regii Generalis Parlamenti in quadam aula regii Palatii, una cum nobilibus et magnificis regiiis ministris Iustitiae et Patrimonii nempe don Francisco Pastor Regiam Cancellariam regente, don Georgio Cavaza, don Antonio Rugio, don Raphaelae Mactorell, don Andrea Manca, don Josepho Fernandez de Moros et don Pietro Veyn fisci Regiae Curiae et Regii

Patrimonii patrono, sedentibus in scanno et iuxta parietem, ad partem dexteram Suae Excellentiae sedentis in sua cathreda et sub baldoquino et ad partem sinistram Suae Excellentiae spectabili don Joseph Delitala et Castelvì gubernatore Caputum Calaris et Gallurae, don Francisco Rogger regio procuratore, don Gaspare Barruesso et Carnicer magistro rationale, don Emanuele Delitala Regiam Thesaurariam regente, sedentibus in alio scanno iuxta parietem, praesente Antonio Leca locumtenentis generalis ac Regiae Audientiae Regni praedicti secretario, congregatis sic in dicta aula, et tribus Stamentis, ecclesiastico scilicet in Palatio archiepiscopali calaritano, militare in ecclesia Dominae Nostrae Deiparae de Spe et regale in domo huius magnificae civitatis calaritanae, ad sonum campanae ut moris est Generale Parlamentum repraesentantibus, / habitisque per Suam Excellentiam aliquibus colloquiis aliquibus colloquiis cum dictis nobilibus, et magnificis regiis ministris fuit conclusum sequens. A c. 183v.

Su Excelencia nombró à los nobles y magnificos don Gaspar Barruesso y Carnicer y à don Andres Manca, para que fuessen con embajada à los tres Estamentos, insinuandoles, que attendiendo quedava ya hecho el real servicio, estimaria que nombrassen los Estamentos el sindico que ha de hir a Madrid con la copia del processo de las presentes Cortes.

Los quales habiendo hido¹ y buelto dicho noble y magnifico de Barruesso y Carnicer dijo: «Excelentísimo señor, hemos dado la embajada á los tres Estamentos, la respuesta la dará el noble y magnifico don Andreas Manca».

El qual dijo: «Excelentísimo señor, los tres Estamentos dan las gracias á Vuestra Excelencia de la insinuacion que ha sido servido hazerles para la elecion de sindico y procuraran hazerla con la brevedad possible y suplican, que Vuestra Excelencia se sirva decretar las suplicas a favor del Reyno».

Y al cabo de media hora vinieron por embajadores del muy ilustre Estamento militar don Agustin Espiga y don Pedro Manuel de Cervellon y recebidos en la forma acostumbrada y sentados en el lugar, que les toca, á saber dicho noble de Spiga inmediato despues del magnifico regente, y dicho noble de Cervellon en otro banco inmediato despues del espectable governador, dicho noble de Espiga dijo: «Excelentísimo señor, el muy ilustre Estamento militar me manda diga á Vuestra Excelencia, que en conformidad de la insinuacion que Vuestra Excelencia se ha servido hazerle, ha nombrado por sindico al ilustre marques de Lacony; y suplica á Vuestra Excelencia se sirva favorecer con un cavallerato á su secretario Ephis Atzory».

Y dicho regente por parte de Su Excelencia respondió que Su Excelencia² estimava la acertada elecion de sindico, que aquel muy ilustre Estamento havia hecho y tendria presente la recomendacion de su secretario, con que se levantaron y se fueron dichos embajadores acompañados en la forma / acostumbrada. A c. 184

¹ *Hido*, aggiunto sopra la linea.

² *Respondio que Su Excelencia*, aggiunto sopra la linea.

Y al cabo de rato vinieron Estevan Andres Fadda sindico de la ciudad de Castillo Aragonez y don Francisco Passino sindico de la ciudad de Bosa y recevidos en la forma sobredicha y sentados en su lugar, dicho sindico de la ciudad de Castillo Aragonez dijo: «Excelentissimo señor el ilustre Estamento real participa á Vuestra Excelencia, que ha elejido por sindico al ilustre marques de Lacony; y suplica á Vuestra Excelencia tenga presentes los servicios del doctor Francisco Muro abogado del dicho Estamento, para que Su Magestad se sirva honrrarle con la primera plassa vacante de togado».

Y dicho regente respondió en nombre de Su Excelencia que estimava mucho la puntualidad y acierto del nombramento de sindico y tendria presente la recomendacion del abogado de dicho Estamento.

Y al cabo de rato vinieron el reverendo Sevastian Manca y el reverendo Ephis Melis archipreste de Iglesias y recevidos y assentados en la forma dicha, el dicho canonico Manca dijo: «Excelentissimo señor el ilustrisimo Estamento eclesiastico me manda dar quenta á Vuestra Excelencia de que haviendo passado al nombramento del sindico, aquel ilustrisimo Estamento ha nombrado al ilustre marques de Lacony; y suplica à Vuestra Excelencia interceda, para que Su Magestad se sirva de honrrar á don Matheo Pellicer de Moncada su abogado en la prima vacante de plaza togada por lo bien que ha servido en estas Cortes y juntamente pone en la consideracion de Vuestra Excelencia el desconsuelo del reverendo canonigo Victorino Dore sindico del venerable Cabildo de la Santa Iglesia bosanen sobre el embarazo de los privilegios de milicia y nobleza que obtuvo de Su Magestad; y suplica á Vuestra Excelencia se sirva interponerse para la confirmacion de ellos y sobre la suplica de los reverendos padres dominicos de esta ciudad, que entregan en manos de Vuestra Excelencia».

Y dicho regente en nombre de Su Excelencia respondió, que Su Excelencia agradecia á aquel ilustrisimo Estamento la brevedad y acierto de la eleccion de sindico y en orden à las suplicas del abogado de dicho Estamento y del dicho canonigo Dore y de los religiosos dominicos, que Su Excelencia las tendrá presentes y la acompañará, con que se levantaron y se fueron en la forma referida./

A c. 184v.

Y al cabo de una hora vinieron por parte del Estamento real don Felix Salaris y don Gavino Salazar, y reveridos y sentados segun arriba dicho noble Salaris dijo: «Excelentissimo señor, el ilustre Estamento real me manda poner en manos de Vuestra Excelencia las suplicas de aquel Estamento y suplica a Vuestra Excelencia se sirva honrrarle con lo que pide en ellas, pues está assegurado que por medio de su grandeza vendra á lograr sus conveniencias».

Y dicho regente respondió que Su Excelencia tendria presentes dichas suplicas y que las acompañará como era justo, con que se levantaron y se fueron en la forma acostumbrada.

Y poco despues Su Excelencia imbio por embajadores a los tres Estamentos don Gaspar Barruesso y Carnicer y á don Andres Manca, diziendoles que Su Excelencia estimava mucho la eleccion tan acertada, que dichos Estamentos ha-

vian hecho de sindico para España en sujeto de las prendas que concurren en el ilustre marques de Lacony y juntamente les agradecia la brevedad y puntualidad de la resolucion tan conforme de todos attendiendo Su Excelencia, que el dicho ilustre marques por su ser y zelo ha de solicitar el adelantamiento de las conveniencias del Reyno tanto en general, como en particular, le nombrava tambien sindico por parte de la Regia Corte y estimaria, que los Estamentos le diessen los poderes acostumbrados.

Y haviendo hido y buelto, el dicho noble y magnifico de Barruessio y Carnicer dijo: «Excelentissimo señor hemos dado la embajada, que Vuestra Excelencia nos mandó dar à.los tres Estamentos y el noble y magnifico de Manca dará la respuesta»; el qual dijo: «Excelentissimo señor los tres Estamentos dan á Vuestra Excelencia las gracias de haver aprobado el nombramiento de sindico hecho en persona del ilustre marques de Lacony y en especial porque el nombramiento va mas autorizado con el que Vuestra Excelencia se ha servido hazer en el mismo sujeto por parte de la Regia Corte y le daran los poderes necessarios en la forma acostumbrada, esperando que por medio de la representacion de Vuestra Excelencia y la del dicho sindico ha de lograr este fedelissimo Reyno sua mayores conveniencias: y hazen á Vuestra Excelencia memoria de sus recomendados».

Y mandó Su Excelencia hazer la porroga siguiente / Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragona, dux Montisleonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti, causis et rationibus Suae Excellentiae bene visis prorogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem sabati primam venturam intitulatam vigesimam octavam praesentis mensis februarii labentis anni millesimi, sexcentissimi, octuagesimi octavi si feriata non fuerit; si autem feriata ad diem imediate sequentem non feriatam, mandans mihi secretario infrascripto praesens confici instrumentum de quibus. Antonius Lecca secretarius. A c. 185

Dicho dia á.las onze de la noche. Haze relacion en poder de mi secretario infraescrito don Nicolas Corria alguazil mayor, haver notificado de orden de Su Excelencia la referida porroga á.los tres Estamentos los quales respondieron, que davan las gracias á Su Excelencia por la honrra les hazia; hallandose presentes á dicha relacion Francisco Cardia, y Joseph Virdis, de que doy fee et cetera.

Ante mi

Antonio Lecca secretario. /

Supplica dello Stamento ecclesiastico

185

1688 febbraio 24, Cagliari

1. *A tutela dell'immunità ecclesiastica si chiede che non si introducano eccezioni e novità rispetto a ciò che riguarda quanti si rifugiano nelle chiese: infatti i ministri regi, senza presentare documentazione, chiedono di estrarli adducendo come pretesto che si tratta di delitti costituenti un'eccezione, non riferibili alle norme concordate.*

Il viceré rimanda i richiedenti al giudizio del re.

2. *Che nelle lettere convocatorie dei Parlamenti, dirette ai prelati ed alle comunità ecclesiastiche, si usino i termini delle carte reali, e cioè "esortare e incaricare" e non "ordinare e mandare" come fanno invece i viceré: ciò è richiesto dal rispetto per la dignità ecclesiastica e dalle costumanze del Parlamento d'Aragona e di tutti gli altri Regni.*

Il viceré risponde di aver fatto riferimento al costume più antico, invalso nella prassi dei Parlamenti, e pertanto rimanda i richiedenti alla decisione regia.

3. *Nelle corti del duca d'Avellano e del conte di Lemos, l'arcivescovo di Cagliari e le prime voci dello Stamento ecclesiastico, durante la funzione del solium, rimanevano col cappello in testa, mentre invece, dal Parlamento del conte di Santisteban, è stata introdotta la prassi che stiano a capo scoperto, il che costituisce disdoro e indecenza per la dignità ecclesiastica, alla luce specialmente del fatto che i ministri secolari e le prime voci degli altri due Stamenti stanno seduti e col copricapo. Si chiede pertanto che si torni allo stile tradizionale o, in alternativa, che senza cappello stiano i ministri secolari, così come le prime voci ed i componenti degli altri due Bracci.*

Il viceré risponde che è stato adottato lo stile inconcusso, proprio dei Parlamenti nei Regni di Sua Maestà, cui dunque gli ecclesiastici dovranno rivolgersi anche in questo caso.

4. *Che non si proceda contro prelati, vicari generali e foranei – che sono giudici ordinari – con mandati comminatori e con citazioni al banco regio, ma si faccia eventualmente ricorso a conferenze, quando viene richiesto dalla giurisdizione ecclesiastica, secondo la concordia apostolica, anche nel caso in cui i tribunali regi non abbiano dubbi sulla precedenza dei diritti di regalia.*

Excelentísimo señor virrey y capitán general y presidente en estas Cortes. El Estamento eclesiástico aunque en otros Parlamentos generales haya escusado el proponer supplicas a Su Magestad y a los señores presidentes en su lugar por la variedad y mutacion de los tiempos, ha juzgado y juzga, fiado en la real clemencia, y piedad catholica de Su Magestad y en la grandesa, benignidad, y christiandad de Vuestra Excelencia, presentar las que se siguin supplicando a Vuestra Excelencia se sirva decretarlas por auto de corte, en el real nombre. A c. 186

1. Que por quanto de poco tiempo a esta parte se ha innovado por los ministros de Su Magestad en este Reyno en la visura y ostencion de los procedimientos hechos contra los que se acogen al sagrado de las iglesias no queriendo darlos a Vuestra Excelencia los prelados, y a sus vicarios generales que en sede vacante, con pretexto que tienen orden y carta real para que solamente pidan licencia de extraherlos, insinuandoles que han cometido delictos exceptuados, y que excusen el mostrar los autos, porque de esse modo vendria el prelado o juez eclesiastico a tener algun conocimiento de la causa, siendo que este motivo no puede obligar a hazer novedad en materia tan assentadas por espacio de tantos años, y desde que se observa la concordia pues reconociendose los autos o procedimientos hechos de orden del juez seglar no exerce el eclesiastico iurisdiccion alguna sumaria, ni plenariamente, y solo es a efecto de interarse y quedar capaz, y bien informado del hecho para poder sin escrupulo de in-versio en irregularidad dar el permiso, quando ha lugar para la extraccion precediendo lo que de derecho, y estilo se requiere, y si se le huvieran propuesto a Su Magestad las circustancias del hecho, como passan, y los motivos tan justificados, que assisten a la curia eclesiastica, y sus ministros, y prelados, no puede exerse, que huviesse dado real resolucion, y orden, quando el tan catholico monarca, y protetor de la Iglesia, y su inmunidad.

Por ende supplica dicho Estamento se sirva Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Magestad decretar y mandar por auto / de corte, que en adelante se continue, como se ha practicado, el dar visura de los autos y procedimientos que se hizieren per los ministros regios contra los retrahidos en las iglesias, y que no cumpliendolo, no tengan obligacion como no la tienen de dar permissio ni licencia alguna para la extraccion. A c. 186v.

Que lo supliquen a Su Magestad.
Lecca secretarius.

2. Otrosi havida considerassion que Su Magestad en las reales cartas que escribe a los prelados eclesiasticos del Reyno para que assisten en los Parlamentos usen de la voz exortamos y encargamos y las convocatorias de los señores virreyes contienen la clausula dezimos, citamos y mandamos que suena iurisdiccion de que haun en este caso como en los demas carecen los señores virreyes contra los prelados y comunidades eclesiasticas, y no puede negarse que saltim deve observarse igualdad.

Por ende supplica dicho Estamento, se sirva Vuestra Excelencia en el nombre y forma referida ordenar y mandar, que en adelante los señores virreyes en las letras convocatorias que despacharen para Cortes a los preladados y comunidades eclesiasticas exorten y no manden porque con esso seran tractados, segun lo pide su dignidad y estado, y se practica en ocasiones de Cortes en Aragon y otros Reynos.

En esto se ha observado la costumbre muy antigua, praticada en todos los Parlamientos del Reyno, y assì, que lo suppliquen a Su Magestad.
Lecca secretarius /

A c. 187 3. Otrosi atento en las precedentes Cortes que celebraron los excelentissimos duque de Avellano y conde de Lemos, los ilustrissimos arzobispos de Caller, y en falta d.ellos las primeras voces del Estamento eclesiastico en la funcion del solio han hablado cubiertos, y con el bonete puesto, y de las penultimas Cortes a esta parte ha querido introducirse que hablen descubiertas las cabezas que es en notable desdoro, e indecencia de aquella dignidad, y estado eclesiatico, que por su innada piedad, y clemencia venera Su Magestad, y mucho mas quedandose, como se quedan a esse tiempo sentados, y cubiertos los ministros seculares, y las otras dos primeras voces, y demas de los Estamentos.

Por ende supplica a Vuestra Excelencia el eclesiastico se sirva en el real nombre de Su Magestad en la forma susodicha decretar y mandar que en adelante hablen cubiertos los preladados, y primeras voces del Estamento eclesiastico en la ocasion refferida y haviendosse de hablar descubiertos lo esten assì mismo las otras primeras y de la mesma manera los ministros regios y demas de los Estamentos sin differenzia.

En esto se ha observado el estilo inconcusso expressado en todos los Parlamientos, y assì que acudan a Su Magestad.
Lecca secretarius

A c. 187v. 4. Otrosi por quanto de poco tiempo a esta parte, se ha introduzido por los ministros regios el usar de mandatos cominatorios, y citar ad bancum regium a los preladados, vicarios generales y foraneos que son juezes ordinarios, contraveniendo a lo dispuesto por la supplica y real concordia en virtud de la qual es justo / segundo y claro a su favor, saltem su perjudissio de dubio quando la curia eclesiastica pretende lo contrario para quietarse los encarcerados entre ambas curias, y los disturbios que suelen originarse, valiendosse cada uno de ellos de suplicar medios ademas para la deffensa, en cuya conciderassio y al que el prelado y juez eclesiastico diue sobrar la paz en quanto es de su parte. Supplica a Vuestra Excelencia dicho Estamento se sirva por auto de corte en el nombre refferido ordenar y mandar, que por los ministros regios y sucessores de Vuestra Excelencia no pueda en manera alguna procederse contra di-

chos preladados y vicarios a mandatos cominatorios, con citacion ad bancum regium, y se forme la conferencia saltim super [...] de dubio, quando lo pide la curia ecclesiastica en conformidad de dicha apostolica real concordia, no obstante que la Regia Corte pretendresse ser caso claro, y de regalia.

Que se guarde la concordia, y observancia d.ella.

Lecca secretarius

Altissimus

Pellicer de Moncada.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses praesentis Regii Generalis Parlamenti decernit, et decretat supradicta capitula prout ad eadem cuiuslibet ipsorum expressum, et descriptum est; mandans mihi secretario infrascrito de his omnibus praesens actum curiae fieri de quibus et cetera.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in hoc dicto Regio Generali Parlamento die vigesima quarta mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo secentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius. /

Supplica di Oristano

186

1688 febbraio 25, Cagliari

1. *Don Felice Salaris, sindaco di Oristano, chiede a nome dei suoi concittadini che si confermino privilegi, franchigie, immunità, prerogative e altri atti di Corte già concessi agli abitanti della città e dei suoi borghi. Vanno salvaguardati sia quelli in uso sia quelli che non lo sono.*

Il viceré risponde che saranno osservati quelli in uso; per gli altri la supplica va rivolta al re.

2. *Si chiede che, a causa della povertà manifestatasi in passato, venga condonata agli abitanti una parte del donativo dello scorso decennio e che non vi siano sollecitazioni per il versamento.*

Il viceré risponde che si provvederà esaminando le suppliche degli Stamenti.

3. *Negli ultimi anni, per la riscossione della quota di donativo da versare, i consiglieri civici hanno imposto gabelle e taglie ai carratori e al trasporto di candele di sego, acquavite e formaggio. Questi provvedimenti si sono rivelati un danno perché hanno portato alla scomparsa nella città degli stessi carratori e dei prodotti in questione. Per evitare il pagamento, i naturali della città portano il formaggio a Cagliari. Si chiede che le gabelle siano abolite.*

La risposta del viceré è favorevole.

4. *Fra le cause del mancato pagamento del donativo nel passato decennio è da annoverare il venir meno dell'esportazione di 12.000 starelli di frumento, franchi dei diritti di sacca. Nei precedenti governi i viceré non hanno permesso l'estrazione, concessa alla città dai sovrani e dai capitoli di Corte. Ciò ha impedito l'insierro perché la città si rivolgeva per quel servizio a privati, pagando tre reali franchi di sacca per ogni starello da esportare, sicché si è verificato che, mancata l'estrazione, la maggior parte del frumento andava perduto e nessuno voleva più esporsi ad un simile rischio. Inoltre, negli anni di carestia, la mancata provvista ha provocato nella città e nei Campidani la morte per fame di più di 2.000 vassalli, che pagavano tutti i diritti reali. Si chiede pertanto che non sia impedita l'esportazione del frumento, fatte salve le necessità della popolazione cittadina e del territorio. Quando fisseranno per il grano il prezzo di afforo, il viceré e la Reale Udienza dovreb-*

bero tener conto dei costi per la produzione e la conservazione.

La risposta del viceré è favorevole.

5. Negli anni passati si è provveduto al sequestro delle rendite della città: solo 3.000 lire annue, mancando i proventi dell'estrazione del grano prima ricordata. Il provvedimento è stato attuato per il pagamento del donativo e più tardi sospeso dal viceré. Venute meno queste rendite, i consiglieri non uscivano più di casa per mancanza di vesti con le insegne municipali. Si chiede pertanto che per questo decennio venga data priorità al culto divino ed al decoro della città rispetto al donativo e che questo si paghi con quanto eccede dalle rendite e dall'esportazione dei 12.000 starelli.

Il viceré accoglie la supplica solo per quanto attiene al culto divino.

6. Che d'ora in avanti il donativo non sia più ripartito per testa fra gli abitanti della città e dei suoi borghi, come già avvenne su iniziativa del governo del conte di Fuensalida: ciò infatti ha causato la fuga di gran parte degli abitanti. Oggi inoltre le rendite del marchesato sono diminuite: 3.000 lire contro le più che 6.000 di un tempo; quelle delle saline sono scese da 2.000 a 1.000 scudi. Si chiede invece una suddivisione sulla base di quanto sarà disponibile dopo che si sia provveduto al culto divino e al lustro della città.

Il viceré assicura la dovuta considerazione, facendo però notare che sul culto divino e il lustro si è già decretato nel capitolo precedente.

7. Si chiede l'abolizione del pagamento di un reale per la sacca di ogni starello di frumento, richiesto in modo indebito dai viceré e avvocato in seguito dal sovrano alla regia cassa: si intende il frumento di porzione, per cui non si è mai pagato alcunché, né la città è di condizione inferiore ai magnati che hanno porzione e che non la pagano. La città ha bisogno di questo reale per aumentare le sue rendite e assicurare il pagamento del donativo.

Il viceré concede la franchigia della sacca senza diminuzioni, come la godono la maggior parte dei porzionisti.

8. I tre Campidani sono aggregati alla città di Oristano per privilegi reali e per capitoli di Corte: per costume immemorabile il veghiere trattava cause civili e criminali per abusi commessi dai ministri ordinari contro i vassalli delle campagne. Ciò risultava molto utile per questi ultimi, in quanto con poca spesa rimediavano alle vessazioni subite. Ma la Reale Udienza, su richiesta del Regio Fisco, ha disposto che il veghiere non si immischi più nella cognizione di questo tipo di cause. A seguito di quel provvedimento la Reale Udienza non ha più ricevuto querele a motivo delle spese connesse, perché i vassalli si ras-

segnano e non si oppongono agli abusi. La città chiede pertanto che la curia del veghiere abbia di nuovo, con osservanza delle prammatiche reali, le competenze di un tempo sui ricorsi dei poveri e in seconda istanza per appello nelle cause dei vassalli dei Campidani.

Il viceré stabilisce che, accertata la consuetudine, la città continui a goderne.

9. *Alcaldi e soldati della torre grande di Oristano hanno introdotto l'abuso di esigere 5 o 6 reali dalle imbarcazioni: prima invece non c'erano diritti di ancoraggio, ma si davano solo 10 soldi all'uomo che portava la patente ad Oristano. L'abuso ha diradato gli approdi. Si chiedono di conseguenza pene opportune contro coloro che, oltre ai 10 soldi, impongono diritti sulle imbarcazioni grandi e piccole che entrano in porto.*

Il viceré stabilisce 20 scudi di contravvenzione, da destinare all'erario regio.

10. *Veghieri, consiglieri, abitanti della città e dei suoi borghi, grazie a privilegi concessi dai sovrani, sono esenti dai comandamenti personali. Invece al tempo dei passati governi due consiglieri sono stati mandati, a spese della città, nel Capo di Sopra per portarvi una somma di denaro. Si chiede pertanto l'osservanza della franchigia.*

Il viceré rinvia ai privilegi e alle leggi del Regno su questa materia.

11. *La città gode del privilegio secondo il quale gli ufficiali ed i ministri dei Campidani devono rendere conto del loro operato ed hanno l'obbligo di risiedere in città, così come i veghieri, gli assessori e gli scrivani. Da qualche tempo, invece, per controllare i ministri vengono inviati commissari visitatori i quali soggiornano a spese della città. Si chiede che d'ora in avanti tali commissari non vengano più mandati e che, in base ai privilegi reali, i ministri continuino a risiedere in città ed a rendere conto del loro operato.*

Anche in questo caso il viceré rinvia ai privilegi e alle leggi del Regno esistenti al riguardo.

12. *Nel censimento dei fuochi della città eseguito durante l'ultimo Parlamento sono state inserite le case degli ecclesiastici e molte altre disabitate: ciò ha determinato un notevole aumento del donativo. Si chiede pertanto di considerare, in un nuovo conteggio, soltanto i fuochi effettivi e coloro che abitano nelle case da oltre cinque anni, senza comprendere gli ecclesiastici e i conventi che concorrono al donativo separatamente.*

Il viceré risponde promettendo adeguata attenzione nel numerare i fuochi.

13. *Coloro che sono stati immatricolati come consiglieri non possono passare ad altro sacco di imbussolazione se non dopo due anni: ciò secondo una costituzione vigente nella città, che invece viene disattesa. Qualche volta infatti un decreto del viceré ordina ai commissari che assistono all'insaccolazione di consentire il passaggio dall'uno all'altro sacco senza che sia trascorso il tempo stabilito. Si chiede pertanto che commissari e consiglieri non possano derogare alla costituzione della città e che si fissino pene adeguate per chi contravviene.*

Il viceré rinvia alle costituzioni.

14. *Si segnala che ecclesiastici e secolari fanno uso dei prati comuni per ingrassare i buoi destinati al commercio: ciò è di pregiudizio al nutrimento del bestiame domestico che pascola nei prati e in particolare ai buoi che servono al lavoro dei campi. Si chiede pertanto che nessuno (esente o meno dalla giurisdizione reale) possa introdurre in questi prati il bestiame e particolarmente i buoi da vendere, che devono essere condotti nei salti arrendati.*

Il viceré, rifacendosi a quanto dispone la prammatica reale, stabilisce che nei prati si preferiscano i buoi da lavoro a quelli destinati al commercio.

15. *Il capitano delle torri del dipartimento di Oristano e i loro tenenti, sensibili ad amicizie e a favori, inviano i soldati che vogliono alle torri costiere e ne tolgono a loro piacimento. Questi soldati sono inaffidabili: non sono in grado di servire il sovrano e di difendere il Regno, incarico che richiede vigilanza giorno e notte. I capitani e i loro tenenti non devono togliere i soldati dalle torri se non per causa legittima nota ai consiglieri; la patente che si consegnerà loro deve essere firmata dal consigliere in capo e da chi ne fa le veci, perché quei soldati e il mantenimento delle torri sono pagati dai villaggi dei tre Campidani (vedi capitolo seguente); la città deve tenere una lista di questi soldati.*

Il viceré dispone che il capitano non possa nominare soldati destinati alle torri senza un rapporto informativo della città, né cambiarli senza licenza dello stesso viceré.

16. *Il salario dei soldati addetti alle torri viene versato, come è detto nel capitolo precedente, dai villaggi dei tre Campidani, i cui vassalli si suddividono la spesa. Si chiede una nuova ripartizione della somma da versare per il pagamento dei soldati: infatti la popolazione in alcune comunità è cresciuta, mentre in altre è diminuita. La ripartizione va effettuata dai consiglieri della città col beneplacito del governo.*

Il viceré accoglie la richiesta.

17. Dal 1681 a oggi la carestia ha causato lo spopolamento della maggior parte dei villaggi campidanesi, ma i pochi vassalli rimasti devono pagare ancora per il diritto di incarica la stessa somma che versavano allorché erano più numerosi: ciò porta alla morte dei villaggi, perché i vassalli fuggono nelle terre dei baroni, con grande danno della reale azienda. La città chiede pertanto che per il diritto di incarica si paghi solo la cifra stabilita per i villaggi di Seneghe e Solarussa, cioè 2 reali sardi per ogni vassallo, senza ulteriore obbligo in denaro o in bestiame, come gli arrendatori invece esigono. Si chiede inoltre che l'incarica venga versata solo da quei vassalli che sono iscritti nella lista dei contribuenti al tributo reale chiamato feu. I pastori che avranno dato la pecora saccaia, secondo il costume che prima si praticava, non devono pagare i due reali.

Il viceré stabilisce che l'incarica non venga pagata né in denaro né in bestiame, ma secondo quanto prescrive la prammatica reale, escluso ogni altro accordo.

18. Si chiede che arrendatori e collettori (esattori) affittino i pascoli ghian-diferi a porcari locali. Infatti, poiché essi pagano alla reale azienda i diritti del tributo feudale chiamato sbarbaggio (o deghino) di porci, secondo le reali prammatiche, devono essere preferiti ai forestieri; perciò si dovrà prima stabilire il numero dei capi di bestiame che ogni anno potrà entrare in questi pascoli e farvi accedere gli allevatori del luogo, riservando il resto ai forestieri, come si pratica, del resto, nelle montagne baronali e nelle incontrade reali: altrimenti i locali, già privati delle ghiande per ingrassare gli animali, non dovranno essere tenuti al versamento dello sbarbaggio.

Il viceré accoglie la richiesta.

19. Un tempo, quando riscuotevano lo sbarbaggio di porci, i ministri patrimoniali prendevano per l'assistenza prestata dodici capi dallo stesso bestiame versato: 6 capi andavano al tenente del procuratore reale, 3 al fiscale, 3 al notaio. Da un po' di tempo a questa parte gli arrendatori esigono i 12 capi come qualcosa in più rispetto al deghino medesimo; ciò non è giusto perché i vassalli, oltre al deghino, pagano anche il diritto di pegus (per ogni segno o branco) e il pegus detto di estula (richiesto ai pastori per il pascolo nelle stoppie). Si chiede perciò che i dodici porci per i ministri patrimoniali vengano tolti dal bestiame che arrendatori e collettori avranno già riscosso.

La richiesta è accolta.

20. Si chiede che l'estrazione dei nuovi maggiori o ministri di giustizia sia fatta dai consiglieri secondo la norma osservata fino ad oggi e che gli ar-

rendatori non possano obbligare i vecchi maggiori a pagare dai loro averi personali ciò che non hanno potuto riscuotere da vassalli risultati (su certificazione del tenente del procuratore reale) esenti o falliti: questo compito, infatti, spetta agli arrendatori.

Il viceré risponde: allo scadere del suo mandato il maggiore deve rendere conto, davanti al tribunale del Regio Patrimonio, dell'attività esplicata per le riscossioni e non deve essere obbligato a proseguire nel suo mandato, né a pagare dai suoi beni.

21. Il tribunale del Regio Patrimonio invia commissari esecutori contro i vassalli per la riscossione delle rendite inevase. I soggiorni dei commissari si moltiplicano ed i vassalli sono tenuti al pagamento delle diarie: i debiti non si estinguono mai. Si chiede pertanto che il Regio Patrimonio invii i ministri di Oristano, i quali, in una sola volta e senza spese a carico dei vassalli, mettano all'incanto i beni dei contribuenti morosi.

Il viceré accoglie la richiesta in conformità con i capitoli di Corte: saranno così evitate diarie ed altre spese a danno dei vassalli. In caso di omissione, si invierà un commissario, con spese a carico degli stessi ministri patrimoniali.

22. Gli abitanti della città e dei villaggi del Campidano, come vassalli reali, pagano il diritto reale e devono quindi usufruire del pascolo per il loro bestiame nei paberili reali. Gli arrendatori affittano ai forestieri i salti del paberile e i vassalli sono costretti a cercare il foraggio da altre parti. Ciò non è giusto perché gli arrendatori riscuotono gli affitti dai forestieri e i tributi dai vassalli. Si chiede pertanto che ad opera dei ministri patrimoniali si faccia un computo dell'eratico e delle necessità del bestiame locale: assicurato il pascolo per quest'ultimo, quello forestiero potrà godere del rimanente.

La richiesta è accolta, con la prescrizione che la stima venga fatta con l'assistenza degli arrendatori.

23. Si segnala che molti forestieri, dopo aver dimorato in Oristano un anno o due, ottengono dai consiglieri una carta di franchigia come abitanti della città, quindi ritornano ai loro villaggi sottraendosi al pagamento del diritto reale e senza portare utilità alcuna: a Oristano infatti non comprano casa né hanno possedimenti. Costoro invece debbono provare di aver dimorato continuamente nella città o nei suoi borghi per almeno due anni, pena la nullità del privilegio.

Il viceré prescrive il tempo di cinque anni di abitazione in casa propria.

24. Ogni tre anni viene compilata la lista di coloro che sono tenuti a pa-

gare il tributo chiamato feu: esso consiste in un uno starello e due imbuti di frumento e in uno starello e due imbuti di orzo. Succede molte volte che un vassallo muoia nel primo anno in cui viene fatta la lista. Ciononostante arrendatori e esattori dei diritti reali obbligano le vedove e i figli dei vassalli deceduti a pagare per tutti e tre gli anni, cioè fino a quando l'elenco viene rinnovato. Si chiede pertanto che la riscossione avvenga anno per anno. Qualora un vassallo venga a morte prima del pagamento (che ha luogo in agosto), vedova e figli siano obbligati a pagare soltanto per quell'anno e non anche per i successivi.

Il viceré approva precisando che la lista deve essere messa a punto annualmente.

25. Ufficiali e ministri di giustizia dei tre Campidani hanno da qualche anno cominciato a riscuotere dai pastori di porci, pecore e capre 2 reali per ogni gregge. In realtà questo diritto già si paga alla regia cassa e non è giusto che venga versato anche ai ministri. I porcari, inoltre, pagano il tributo chiamato pegus de èstula, i pastori di pecore e capre pagano gli affitti per i diritti reali dei salti. Si chiede pertanto che i ministri non pretendano il diritto di èstula e che i pastori non siano obbligati a pagarlo, comminando pene convenienti ai trasgressori.

Il viceré richiama l'osservanza della consuetudine in vigore.

26. Le reali prammatiche proibiscono che nei prati comuni e nelle vidazioni entri bestiame rude o di altro genere. Ciononostante gli ufficiali di giustizia dei Campidani hanno dato in affitto questi terreni ed hanno concesso licenze per l'ingresso del bestiame forestiero: ciò costituisce un grave danno per il bene pubblico. Si richiamino pertanto le pene stabilite dalle prammatiche e se ne aggiungano altre convenienti; sia tuttavia concessa qualche parte dei prati al bestiame forestiero, ove non sia necessaria alle comunità dei villaggi e queste diano il loro assenso. Il ricavato potrà servire d'aiuto al pagamento del donativo.

Il viceré accoglie la richiesta: l'accordo o contratto dovrà essere riportato sul registro di Corte dallo scrivano che renderà certificazione (per 2 reali) al sindaco e ai collettori che si presenteranno per la riscossione del donativo.

27. I pregoni del viceré marchese de Los Veles stabiliscono che gli ufficiali di giustizia non possano appropriarsi delle tenture (le penali per il pascolo abusivo) che fanno i maggiori di prato. Quando questi si rifiutano di consegnarle, vengono carcerati e rimossi dal loro incarico. Si chiede conferma del pregone e, in particolare, che i maggiori di prato non vengano sostituiti, se non per causa legittima.

La risposta del viceré è conforme alla richiesta.

28. Nella città e nei villaggi del marchesato molte persone procurano di diventare varas, cioè uscieri, cursori o famigli della Chiesa o del Santo Uffizio, per essere esenti dagli obblighi della comunità, dai comandamenti personali e dei cavalli e franchi dal pagamento dei diritti reali. Peggio ancora, non esibendo l'insegna ecclesiastica, rimangono incogniti. Inoltre essi ottengono dai loro superiori dei mandati che comminano pene e censure: in questo modo intimoriscono i ministri di giustizia i quali chiedono il pagamento degli obblighi previsti. Si chiede pertanto una regolarizzazione del numero di quanti hanno incarichi dalla Chiesa e dal Sant'Uffizio. Coloro che li ricevono portino le insegne ben visibili al pubblico, né godano di esenzione alcuna.

Il viceré rinvia alle prammatiche ed ai capitoli di Corte. Le varas non sono esenti dalle contribuzioni reali e baronali, né usufruiscono di altro privilegio, eccezion fatta per coloro che siedono presso il prelato e alla sua mensa: in questo caso godono di una giurisdizione diversa, non però dell'esenzione dai diritti reali e baronali. Quanto ai famigli del tribunale dell'Inquisizione, si provvederà convenientemente.

29. I villaggi di Nuracabra e Sily sono passati da oltre 60 vassalli, con 20 fuochi per ciascun centro, a non più di 4 fuochi in ciascuno, mentre Fenugbedu ne è del tutto privo. Si invoca pertanto una franchigia eccezionale di 10 anni da tutti i diritti reali, eccettuato il donativo, in modo che quei villaggi tornino a ripopolarsi.

Il viceré concede una franchigia di 5 anni, con l'invito a piantare vigne e a fabbricare case e che i ripopolatori non siano di altre ville reali, né di ville del marchesato.

30. A norma di decreti di altri Parlamenti, gli ufficiali di giustizia non possono trattenere oltre due giorni i prigionieri nelle case dei maggiori dei villaggi. Tuttavia gli ufficiali non osservano queste norme e i prigionieri approfittano della precaria situazione per fuggire, con grave pregiudizio per gli stessi maggiori. Si chiede pertanto che il veghiere di Oristano proceda contro gli ufficiali che non seguono le disposizioni riferite e non trasferiscono i prigionieri alle carceri reali di Oristano (comuni ai tre Campidani).

La risposta del viceré rinvia alla consuetudine.

31. I ministri patrimoniali della città e del marchesato si fanno pagare diarie sugli imbarchi di anguille e di bottarga. In effetti queste imposizioni si fanno solo quando si caricano generi sottoposti ai diritti reali o di sacca, come frumento e legumi. Se i ministri vogliono assistere al carico di anguille e bottarga, lo facciano senza nulla richiedere: altrimenti perdano l'ufficio o siano

sottoposti a provvedimento deciso dal viceré. S'invoca pertanto il ritorno alla consuetudine che per l'imbarco di anguille e bottarga prevedeva solo il versamento di mezzo scudo di licenza. Questa deve essere indirizzata dal procuratore del Regio Patrimonio alla guardia reale, non ai ministri.

La richiesta è accolta per quanto riguarda l'imbarcazione di generi che non pagano diritti reali.

32. Le mura della città e il ponte grande, passaggio fondamentale per tutto il Regno, sono in parte crollati e in parte minacciano rovina. Mentre un tempo i villaggi di Siamanna e di Siapiccia pagavano ciascuna un forno di calcina all'anno per riparare le muraglie, oggi vengono versate alla regia cassa 24 lire che però non sono impiegate per quel tipo di lavoro. Si chiede che i due villaggi paghino la calcina da utilizzarsi annualmente per porre in sesto mura, strade e ponte. Oltre alla sacca di 12.000 starelli, di cui si è parlato nei capitoli precedenti, se ne chiede infine una di 1.000 starelli per riparare i danni attuali e per evitare che si aggravino.

Il viceré dà l'assenso per quanto riguarda i due forni di calce, per il resto rinvia al sovrano.

33. Nella città è in crisi il commercio dei formaggi: ne è causa il peso in essa vigente, che è di 150 libbre per quintale, onde i venditori trovano più conveniente dirigersi altrove. Per i formaggi, così come per i cuoi, i biscotti e le altre merci, è pertanto necessaria una riforma del peso, con adeguamento al quintale di Cagliari, anche in rapporto ai diritti che si versano.

Il viceré accoglie la richiesta.

34. Nell'ultimo Parlamento fu decretato che gli arrendatori dovessero riscuotere le rendite reali anno per anno, senza lasciarle in arretrato, dando per pagate quelle non esatte entro la scadenza annuale. Oggi invece gli stessi arrendatori vincolano i vassalli al pagamento, costringendoli a firmare atti e polizze di carattere collettivo: c'è dunque il rischio che uno si trovi a pagare debiti altrui. Pertanto si chiede che, a conferma del capitolo di Corte, ogni obbligazione del genere imposta ai vassalli venga considerata nulla e che gli arrendatori siano tenuti ad effettuare le riscossioni annualmente. Si fa inoltre notare che la situazione descritta ha provocato la fuga dei vassalli verso i villaggi infeudati ai baroni.

La risposta del viceré rinvia al relativo capitolo di Corte del Parlamento Santisteban.

La supplica si conclude con una preghiera al viceré affinché, in nome del

sovranò e con atto di Corte, provveda a soddisfare le richieste dei vassalli, determinando così quel sollievo che potrà disporli a pagare più volentieri il donativo reale. Segue la deliberazione del viceré e presidente del Parlamento in data 25 febbraio 1688 (che abbiamo riportato all'inizio del regesto).

Excellentissim señor virrey, llochinent y capita general y president en lo present Real y General Parlament. A c. 188

Lo noble don Felix Salaris sindich de la magnifica ciutat de Oristany en lo present Parlament, en nom de la sua ciutat suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat, que Deu guarde, y per acte de cort concedirlis las graçias contengudas en los capitols següents.

1. (Que se confirmen todos los privilegios).

Primerament suplica mane Vostra Excellencia confirmar tots y sengles privilegis, franqueses, immunitats, prerogatives y demes actes de cort concedides a dita ciutat y habitants de aquella y de sos burgos y manar que aquellos se observen ad unguem inviolablement, segons sa serie y tenor, usats sian o no usats, llevats tots abusos.

Que se les guarde los que estuvieren en uso, y por los demas que acudan à Su Magestad.

Lecca secretarius

2. Item per quant la dita ciutat y sos moradors se troban tant exhaustos, que si no se lis dona algun alivi, no podran atendre a correspondre com es just a la satisfacio del real donativo, com lo ha mostrat la experiençia en lo passat, puix no han pogut pagar la porçió que se lis señala; suplica mane Vostra Excellencia concedir / perdo de qualsevol quantitat

A c. 188v.

Que se reste devent per rhaò de dit real donativo del decenni passat, sens que en ningun temps la dita ciutat ni sos habitants pügan essere en ninguna manera molestats en ningun temps. [...].

Que Su Excelencia darà providencia en las supplicas de los tres Estamentos sobre esta materia.

Lecca secretarius

3. (Que se quiten las gabelas y sisas...).

Item suplica que ates a efecte de ajudar a pagar lo real donativo en los ultims años de aquest ultim decenni, se imposaren per los concellers algunas gabelas, y cisas, que consistexen en los carradors, en las candelas de seu, en la aigua ardent y en lo formaje, lo qual se ha praticat que ve a ser de ninguna utilitat y de dañ al comu, puix per no pagar no se troban carradors, ni se ha vist entrar despres de ditas cisas formagie de ningun lloch, puix finsa los naturals lo extreu-

hen y aportan a esta ciutat de Caller; mane Vostra Excellencia decretar que se lleven ditas cisas, y gabellas de nou imposadas y no se degan exigir mes.

Que se haga como lo piden.

Lecca secretarius

A c. 189

B c. 116

4. Item per quant lo dañy de no haverse pogut pagar lo real donativo en lo decenni passat entre altres causes ha provehit / de que tenint la dita ciutat per reals concessions y capitols de Cort lo poder fer enserro de dotze mil estarells de forment cascun any, y poderlo extrehure, ab saca franca, la meitat en los meses de abril, y maig, y la altra mitat fet lo servici que es per octubre, y en los governs passats los señors virreis no han volgut permetre la dita extraccio, de lo que ha resultat que no se pot fer dit enserro, per que com la ciutat no te de propy per a.ferlo, se val de alguns particulars a qui lis dona tres reals franchs per cada estarell de la saca, y com haventse impedit la extraccio la magior part dels forments se.li son perduts escarmentats; de aço no se ha trobat persona que sia volgut altra vegada posar en semblant pereill, de que ha resultat no sols no haverse pogut pagar lo real donativo, sino que per no haverse enserrat en los anys passats de esterilitat se son morts mes de dos mil vassaills de fam en dita ciutat y Campidanos, que pagavan tots los drets reals y no fora sucehit si se agues fet enserro, ni Sa Magestat haguera tingut tal perdua y fentse aquell y permetentse la extraccio se assegura lo donativo, se troban personas que atengan al enserro, y se assegura lo cas de la esterilitat, suplica mane Vostra Excellencia decretar ab acte de Cort de que en temps algu se puga impedir la extraccio de dits doze mil estarells de forment en los plasos referits; sino fos en cas que de aquells se necessitas / per lo abasto del poble de dita ciutat y de las vilas de sos Campidanos; y que en aqueix cas se venia al preu, que los señors virreys y Real Audiencia afforaran, tenintse consideracio a.lo que venen costats y gastos de conservarlos.

A c. 189v.

(Que no se pueda impedir la extracion de los doze mil estareles de trigo en los plasos concedidos).

Que se haga como se supplica.

Lecca secretarius

5. (Que los gastos del culto divino y lustre de la ciutat sia preferit al real donativo).

Item per quant las rendas de dita ciutat apenas venen a importar tres milia lliures cascun any, si no te lo lucro del enserro, y extraccio de dits doze mil estarells de forment com se ha representat en lo capitol precedent, y aquellas deuenhen lo culto divino en la sustentacio de la iglesia cathedral, y los gastos precisos del lustre de aquella ciutat y sos ministres, y per haverse sequestrat dites rendes per la paga del real donativo en los anys passats, que Vostra Excellencia se

ha servit llevar lo sequestro; no ixian los concellers de llur casas, los uns per no tenir vestirs de la insiña, y los altrus per no tenir massers que los acompanyassen, y han faltat al culto divino y a la administració del govern del public; supplica que ates ab lo que sobra de dites rendes (pagat lo culto divino y lustre) y lo que beneficiara ab las sacas del enserro de dits doze mil estarells de forment que confia de la real clemencia se li concedira hi haura cantitat suficient per a pagar lo real donativo; mane Vostra Excellencia decretar que saltim per aquest decenni sia preferit lo gasto del culto divino / y lustre de dita ciutat a la paga del real donativo y que aquest se pague de lo que sobrara de dites rentas y sacas de dits doze mil estarells de forment. A c. 190

Que en quanto a la prelacion que pide por el culto divino sobre las rentas de la ciudad, que se haga como se supplica. Y en quanto á lo demas no ha lugar la supplica. B c. 117
Lecca secretarius /

6. (Que lo real donativo no se repartiesca per capita). A c. 190
Item per quant en lo govern passat del excellentissim señor compte de Fuen-salida, per lo que se devia del real donativo a Sa Magestad, vehent que eciam llevat lo culto divino y lustre de dita ciutat no bastavan las rendas a la paga del deupte, volgue intentar manar repartir per capita en los ciutadans y moradors de dita ciutat y sos burgos la cantitat del donativo que dita ciutat tenia senalada; lo qual fonch causa de despoblarse aquella, fugintsene gran part dels habitants; y essent com es del real servej, que aquella ciutat se conserve, tant per ser en frontera de mar, com perque las rentas reals no vingan en disminucio, com lo ha mostrat la experiència, puix abans las del marquesat se rendavan en mes de sis millia lliuras y vui en tres mil, y las salinas se rendavan abans en dos mil escuts y vui en mil solament, supplica mane Vostra Excellencia provehir ab acte de Cort que de assi avant no se puga repartir lo real donativo per capita entre los habitants de dita ciutat y sos burgos sino que aquell se pague com se ha dit en lo precedent capitol de les rendes / de dita ciutat que sobraran pagats lo culto divino y lustre de dita ciutat. A c. 190v.

En quanto a lo que supplica de repartirse per capita se tendra la concideracion devida, y en quanto al culto divino, y lustre, ya está decretado en el capitulo antecedente.
Lecca secretarius

7. (Que no se pague a la real caxa lo real del llaurador, sols que reste per dita ciutat).
Item per quant Sa Magestat ha manat que lo real que cobravan los señors Virreys per la saca de cada estarell de forment no se lis pagas, sino que se posas aquell en la real caxa; lo qual no deventse entendre respecte als forments de

porcions que no han pagat mai ni dehuen pagar cosa alguna, se ha extes a voler comprehendre los forments de porcions de las ciutats sols ab motiu de la introdució que alguns señors virreys interpoladament introduhiren de ferse pagar un real, y Sa Magestad per sa real clemencia no permetra que se passe havant en pagarse a la real caxa aquest real, puix ni se pagava abans, ni los magnates que tenen porcio ne pagan, no essent la ciutat de inferior condició de estos; y la ciutat de Oristany ultra lo referit necessita de aquest real, per assegurar mes la paga del real donativo per no tenir finca mes certa hont assegurarlo. Per tant supplica mane Vostra Excellencia decretar que lo real que se havia de posar en la real caxa, que es lo que axi indegudament cobravan dits señors virreys, no se pague mes a la real caxa sino que reste per dita ciutat en augment de sas rendas y per pagar lo real donativo.

Que la ciudad goze de la franquesa de la saca sin disminucion, segun la gozan los demas porcionistas.
Lecca secretarius /

- A c. 191 8. (Que la curia del Real Veguerio pugha conixer de totes les causes de recurso, evocacion por causa de miserabilitat y de segona instancia por pupillos).
Item per quant los tres Campidanos de Oristany per reals privilegis, y capitols de cort restan agregats a la ditte ciutat, y en cas de falta de offisials en qualsevol de aqueills, lo veguer de ditte ciutat los governa y en falta de veguer, lo que se troba conceller en cap, o en lloch de aquell, y per costum immemorable lo veguer y assessor de Oristany tenen los recursos, evocacions, y appellacions dels gravamens que los offisials, y demes escrivans de dits Campidanos fan als vasaylls en les causes, civils sian, o criminals, y no obstant aço per provisions de la Real Audiencia a pecticio del real fisch se ha manat que los veguers no se imisquissen mes en lo coneximent de dittes causes contra la dita immemorial costum, y possessio la qual era en util de dits vasaills perque ab poco gasto se lis remediavan las vexacions dels ministres ordinaris, los quals conexent de quant reparo lis era als vassalls lo coneximent de dit veguer, han negociat la dita orde per lo arrendament que tenen dels offisiis de dits Campidanos; y ha mostrat la experiencia que apres de aquest orde no se ha introduit en esta Real Audiencia quexa alguna contra dits ministres per por dels gastos, y trobarse los vassalls tant alcançats, mes presto tolleran las vexacions. Per tot lo qual suplicca mane Vostra Excellencia decretar en nom de Sa Magestat y ab acte de Cort que sia la curia de dit Real Veguerio conservada en la ditte possessio de conixer en dits casos de recurso evocacions per causas de miserabilitat y en segona instancia per / appellacio en totes les causes dels vassalls de dits Campidanos, observant sempre las reals pramaticas, sens que la Real Audiencia se los pugha impedir.

A c. 191v.
B c. 118

Que constando de la possession immemorial se le mantendrá en ella. /

9. (Que el alcayd de la gran torre y sus soldados puedan tomar cosa alguna de las embarcaciones, solo que dos reales por la patente que llevan).

Item per quant los alcaits de la gran torre de Oristany jamai han exigit dret algu de ancoraje ni altrament de las barcas que aportan ad aqueill port, sino solament deu sous que se donan per la paga del home que porta la patent à Oristany y de poch temps en sa han introduhit de pendre de cada barca sinch, y sis reals, ab lo qual han ocasionat que aportan poccas embarcacions, vehent que se lis aumentan los gastos, y es just que aço se repare. Per ço suplica mane Vostra Excellencia decretar y ab acte de Cort manar que de assi avant ni alcait ni soldat ningu pugan exigir mes dret algu de les embarcacions, grans sian, o chicas, mes que los dos reals referits per portar la patent, sots las penas a Vostra Excellencia ben vistas.

Hagase como lo piden so pena de veinte escudos al alcaide, o soldado que contraviniere, aplicadores al real erario.

Lecca secretarius

10. Item per quant los veguers, concellers, ciutadans, y tots los habitants de dita ciutat y sos burgos per reals privilegis / concedits per los señors reys de gloriosa memoria gosan de exempcio de fer manaments personals per ningun pretextu y se ha vist que en los governs pasats se ha obligat à Juan Thomas Carta que exercia de veguer com à conseller segon y à Juan Baptista Salis que com a conceller en cap exercia de veguer, que fossen hanats personalment fins al Cap de Sacer comboyant una partida de diner, lo qual sobre ser en nota de dita ciutat, y puesto es contra la dita exemptio, suplica per tant mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestad, y per acte de Cort provehir que se observe la dita exempcio, y no pugan essere manats a ningu manament personal tots los moradors, ciutadans, y ministres de ditta ciutat y reals que en ella se troban sino que se lis guarde la dita franquesa.

A c. 192

(Que los moradors, y ciutadans no pugan fer ningun manament personal ni los ministres de dita ciutat y reals, sino que se lys guarde tota franquesa).

Guardensele los privilegios que tienen y leyes del Reyno, que hablan sobre esta materia.

Lecca secretarius

11. (Que los oficiales y demas ministros de los Campidanos purguen tabla). Item per quant la dita ciutat gosa privilegis de que los offisials, y demes ministres dels Campidanos purguen taula y se lis prenga residencia en dita ciutat, y lo matex en respete dels veguers, y assessors de veguers, y escrivans de una, y altra part, y de poch temps à esta part se ha introduhit que se remiten comis-

saris visitadors que los residencian, causant exesius gastos, y violantse dits reals privilegis, pertant suplica mane Vostra Excellencia decretar que de assi avant no se despachen semblants comisaris contra dits ministres / sino que los concellers ab los ciutadans que dihuen dits reals privilegis los degan de residenciar, y fer purgar taula.

A c. 192v.

Que se les guarde sus privilegios, y leyes del Reyno que hablan de esta materia.

Lecca secretarius

12. (Que solo se quenten los fuegos effectivos y las casas en que hay familias, sin comprehender los ecclesiasticos).

Item per quant en lo escrutini dels fochs que se ha fet en dita ciutat en lo ultim Parlament, se posaren en numero las casas dels ecclesiastichs, y moltas casas desabitadas ab lo qual aparegue de gran numero de fochs que en lo repartiment del real donativo del decenny passat se lis segnala una cantidad conciderable que may se lis havia segnalat, y es just que sols se conten los fochs effectivos y las casas en que hi viu familia sens comprendrese los ecclesiastichs, y convents, que concurren separadament a.la paga, per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar que en la nova numerassio de fochs se observe en exa forma, y no com en lo passat computanse solament los que hi seran habitants de sinch anys en amunt.

Que se tendrá la atencion conveniente en la numeracion de los fuegos.

Lecca secretarius

13. Item per quant es constitucio en dita ciutat que los que son matriculats en los sachs de concellers de dita ciutat no pugan essere alsats a altre sach si no han servit dos anys continuos matriculats, y se ha introduhit que alguns valentse de medis obtenen dels señors virreys decret manant al comissari / que asistex a.fer la ensaculassio que los munten als altres sachs, y es molt convenient que se observe dita constitucio, suplica mane Vostra Excellencia decretar que ninguna persona ni comissari puga ni los concellers dispensar que se mude de sach ningu dels matriculats, sino ha portat la insigna dos vegades, imposantlis per aço las penas à Vostra Excellencia ben vistas.

A c. 193

(Que los que se han matriculados en concelleres no puedan passar a otra bolsa, sino que hayan llevado la insignia).

Guardense las constituciones.

Lecca secretarius

14. (Que ninguna persona exempta o no de la real jurisdiccion pueda llevar ningun genero de ganado al prado destinado para el buey domado).

Item per quant los pardos servexen per lo bestiar domestich, y en particular per los bous domats, sens los quals no se pot fer la llaorera; y de poca temps se ha introduhit que algunas personas tant eclesiasticas, com seculars compran bous en numero conciderable, y los posan en los pardos per à engrassar, y ab aço lo bestiar domestich no se pot substentar. Per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar, y manar que ninguna persona exempta, o no exempta de la real jurisdissio puga posar en dits pardos, tant de ditta ciutat com de les viles de sos Campidanos, bestiar ningu et signanter bous comprats per fer negossi; sino que los porten als salts de rendament, sots las penas à Vostra Excellencia ben vistas y perdiment del tal bestiar.

Que se observe en conformidad de lo dispuesto por real pragmatica y que se prefieran en los pastos de los / prados los bueyes de labor a los de negossio. A c. 193v.
Lecca secretarius

15. (Que los capitanos de las torres y sus tenientes no puedan remover ningun soldado de las torres, sino con causa legitima y bien vista a los concelleres y con patente de dichos concelleres).

Item per quant los capitans de las torres del partit de Oristany y sos tenients, per admistats y complasencias y altres respectes, posan los soldats que volen en dites torres, y los llevan quant volen y de ordinari los que posan son personas miserables de que no se pot fiar aquest empleo, y es del servissi de Sa Magestat, y defensa del present Regne, que sian los dits soldats personas de bona satisfassio y vigilancia, que continuen tant de dia com de nit en dittes torres. Per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar, y en nom de Sa Magestat manar que ni los capitans ni llurs tinents pugan llevar soldat ningu de dittes torres sino fos ab causa llegitima, coneguda de dits concellers, y que la patent que se lis fermara y fara, vagia fermada del conceller en cap, o del que sera en son lloch, attes las vilas dels tres Campidanos pagan los soldats, y manteniment de les torres com se expressa en lo capitol seguent, y que ditta ciutat tinga llista de tots dits soldats, puix pagantlos com los paga lo clavari de ditta ciutat, restaran dittes torres be assistides y se evitaran molts inconvenients.

Que el capitan de las torres no pueda nombrar ningun soldado de ellas, sin que preceda informe de la ciudad, ni mudarles sin licencia nuestra.
Lecca secretarius

16. Item per quant lo salari de dits soldats lo acostuman pagar los vassalls de les viles de dits tres Campidanos per repartiment de tant a cada vila y haventse en algunes viles / minorat lo poble y en altrás crescut, ve a restar lo repartiment desigual, puix los pochés vassalls de una vila pagan la matexa cantitat que pagava quant era populosa, y es be que dit repartiment se fassa de nou una y tan-tes vegades quant convinga. Per tant suplica mane Vostra Excellencia decre-

tar y per acte de Cort concedir que se fassa repartiment nou en dittes viles mediant los concellers de ditta ciutat ab beneplacito del señor virrey, president, o viceregía sens ser necessari de altre requisit algú.

(Que se haga repartimiento entre los vassallos por igualdad por el salario de los soldados de las torres).

Que sin gastos algunos de los vassallos, y soldados, se haga como se supplica.
Lecca secretarius

A c. 194v. 17. Item per quant del año de la esterilitat, de 1681 a esta part la magior part de las vilas dels Campidanos de Oristany se han destruhit de habitadors, y solo cada vila pagar a la real caxa y per ella als arrendadors lo dret de encarrega, ço es una cantitat certa cada vila, y vui lis es de gran dañ obligar a pagar als pochs vassalls que son restats la matexa partida, que pagavan quant eran molts, y per esta causa se han acabat de destruir algunas de ditas vilas, y las altras se van destruhint per fugirsene los vasalls / a viure en terras de barons, lo qual es en gran dany de la real hacienda y major que si se ne llevas del tot lo dit dret de encarrega, que importa poca suma, puix las vilas de Senegui y de Solarussa, que son de las del matex Campidano, sempre han pagat a rhao de dos reals per cada vassall de feu. Per tant y porque se aumenten les dites viles y las despoblades se tornen a poblar, y ab aço tinga la real hacienda mes utilitat, supplica mane Vostre Excellencia decretar en nom de Sa Magestat y ab acte de Cort concedir que en la conformitat que dit dret de encarregas se paga en dites dos viles de Senegui y Solarussa, lo paguen los vassalls de las altras vilas de dits tres Campidanos a rhao de dos reals sarts cada vassall tan solament, sens que los arrendadors los obliguen a pagar mes cantitat ni bestiar algu com lo han introduhit dels pastors, que es duplicar la paga, y que aquell dret solament lo degan de pagar aquells vassalls que son descriptos en la llista del repartiment del feu, que diuhen de compusio, y que los pastors que voldran pagar la sacaja en la forma que per abans se platicava, haventla pagada, no paguen los dos reals.
(Que todas la villas de los tres Campidanos no paguen mas que dos reales en la conformidad que pagan las villas de Senegue, y Solarussa por el derecho de la encarrega y sin pagar ninguna cabeza de ganado).

Que la encarga no se pague en dinero, ni en ganado, sino segun lo dispone la real pragmatica excluyendo qualquier otro concierto.

Lecca secretarius /

A c. 195 18. Que los pastores de cochinos naturales sean preferidos à entrar su ganado à engordar en las montañas y en las que sobraren puedan los rendadores darlas a los forasteros).

Item per quant los pastors de porchs de les viles de dits Campidanos pagan drets de esbarbargio a la real hacienda, y segons reals pragmaticas dehuen esser

preferits a qualsevol foraster en las montañas de glá per engraxar; y sucehex, que los arrendadors per gosar de dites montañas a part dels forasters las allogan, y quant volen entrar los naturals no troban glá per engraxar sos porchs, ab lo qual venen a patir los dits vasalls gran detriment y es just que aço se repare. Per tant supplica a Vostra Excellencia mane decretar y en nom de Sa Magestat manar que de assi avant los arrendadors y collectors de dit marquesat no pugan allogar las montañas de glá a persona alguna forastera, sino que lo tinent de procurador real y sos ministres mediant homes platichs fassan estim de los porchs que en dites montañas reals de dit marquesat se poden engraxar aquell any, y fet computo dels porchs naturals, entren los naturals abans y las montañas que sobrarian aquellas, las alloguen los arrendadors y collectors als forasters, puix en exa forma se practica en las montañas de barons y demes encontradas reals y que fentlo / altrament, que los dits pastors no degan de pagar dret algu de esbarbargio de porchs. A c. 195v.

Que se haga como se supplica.
Lecca secretarius

19. (Que los doze cochinos que se pagan a los ministros patrimoniales se paguen segun se pagavan à los arrendadores, y collectores).
Item per quant al temps de fer lo esbarbargio o deguino dels porchs assistexen los ministres patrimoniales de aquell partit, y se lis sol dar per esta assistencia dels matexos porchs que han pres los arrendadors, doze, ço es sis al tinent del procurador real, tres al fiscal, y tres al notari; y de poch temps a esta part han introduhit los arrendadors, que han obligat als vasalls, a que estos doze porchs lo paguen a mes del deguino; y no es be que tingan aquest carrich de nou, puix pagan a mes del deguinu un pegus per cada signe, y un pegus de estula. Per tant supplica mane Vostra Excellencia decretar que los dits doze porchs que se pagan als ministres patrimoniales, se paguen com se pagavan de lo que han cobrat los arrendadors o collectors y no se obligue als pastors a pagarlos.

Que se haga conforme lo supplica.
Lecca secretarius /

20. (Que los concellers pagan la extrassion de los nuevos mayores segun se ha observado, y que no sean obligados à pagar renta alguna del vassallo que constare ser exempto, o fallecido). A c. 196
Item per quant los arrendadors procuran ordens del Real Patrimoni, que no se extreguian majors, devent los actuals alguna partida de las rendas; y volen ab aço obligarlos a que de sas casas paguen lo que no han pogut cobrar dels fallits y exemptes y no es be que patescan aquest dany. Per reparo del qual supplica mane Vostra Excellencia decretar que de de assi avant, vingut lo temps de la extraccio dels nous majors, los concellers la fassan en la conformitat que

se ha estilat, y que los arrendadors no pujan obligar als majors vells a pagar renda alguna de vassall que ab certicatoria del tinent de procurador real constara esser exempte, o fallit; sino que dits rendadors se lo escutescan y cobren de aquellos y no de dits majors.

Que haziendo constar el mayor al fin de su officio en el tribunal del Real Patrimonio de haver hecho las diligencias convenientes para la cobrança, no se le obligue á proseguir en su officio, ni a pagar de su azienda.

Lecca secretarius

A c. 196v. 21. Item per quant los arrendadors solen obtenir del Real Patrimoni commissaris executors contra los vassalls per la cobrança de las rentas, los quals atenint solament al util de sas dietas sols atenen a cobrar / aquellas y passan de una villa a.la altra y sempre lo deute resta en peu y de ordinari lo pobre vassall ha pagat mes en dietas que lo que importa lo deute y veent lo arrendador que encara se li deu, ne envia altre, lo qual fa lo matex, y axi se troban los vassalls destruits de gastos infructuosos, lo qual no poden remediario, porque si van al tinent a queixarse, aquest no pot per ser lo comissari enviat de jutge superior, y per acudir a.Caller importa magior gasto y desvio. Per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar que de assi avant, quant lo Real Patrimonio conexerà que convé per la cobrança de las reals rentas comissio, la dega enviar en cap de hu dels ministres patrimonials que son en Oristany, lo qual sens pendre dieta alguna dega de fer luego y una vegada tantum execussio en bens del deutor, y posar luego al encant la execussio y vendrela, puix ab aço y cobrarán los arrendadors y los vassalls no patiran tants gastos.
[...].

Que las execuciones se cometan á los ministros ordinarios en conformidad de los capitulos de Corte para evitar dietas, y gastos, con cominacion que en caso de ommission se despachará comissario á gastos de dichos ministros.

Lecca secretarius

A c. 197 22. Item per quant los vassalls de dita ciutat y Campidanos com a vasalls, y que pagan lo dret real, deuen gozar de.la pastura per son bestiar y no es be / que haventne suficiént en los territoris pabarilis reals, vagian a allogar herbatge en altres parts, à lo que se vehuen obligats, per causa que los arrendadors allogan a.forasters lo salts paberilis, y cobran dels forasters los allogos, y dels naturals les altres drets, y es just que aço se repare en.la conformitat que se ha suplicat en respecte de las montagnas del gla; per tant suplica a.Vostra Excellencia mane decretar que los ministres patrimonials fassan mediant homes platichs estim del herbadigo de dits salts paberilis y computo del bestiar natural, y dexat lo pasto per lo natural, en lo demes que restarà, entren los forasters ab son bestiar, puix de dexar entrar tant bestiar foraster no resta pasto per al natural.

(Que dexando el pasto por el ganado de los naturales, que en lo demas restante entren los de los forasteros precediendo estimo).

Que se haga como se supplica y el estimo se haga con asistencia de los arrendadores. / B c. 121v.

Lecca secretarius A c. 197

23. Item per quant molts sen venen a dita ciutat y apres de haver morat en ella un any o dos, tenen intelligencia de que los concellers de dita ciutat lis conceden carta de franquesa com a habitants de dita ciutat, obtesa la qual sen tornan a sas vilas, y ab aço usurpan lo no pagar en ellas lo dret real y a la ciutat no lis donan util tant perque sen van, com perque en tant poca temps ni se compran casa, ni possessio alguna per lo qual se pujan detenir en morar / en ella, y es just que se done reparo ad aço; per tant supplica mane Vostra Excel·lencia decretar y en nom de Sa Magestat manar que ni los concellers actuals, ni los futuros pujan concedir carta alguna de franquesa a ninguna persona la que primer no agia provat que ha morat de continuo en dita ciutat o en sos burgos lo termini de deu anys, y concedintse altrament sia nulla y no pujan gosar los que la hauran obtesa de privilegy de habitador de dita ciutat. [...]. A c. 197v.

Que se haga como se supplica, con que la habitacion se entienda que sea por zinco años, teniendo casa propria.

Lecca secretarius

24. (Que los arrendadores, y collectores cobren año por año el derecho real y para aquel año que muriere algun vassallo solamente puedan obligar a sus herederos y viudas, y no por otro año).

Item per quant la llista de compusio que se diu, que es la llista del feu, que se fa en les viles de dits Campidanis en que se descriuen tots los que deuhem pagar un estarell y dos embuts de forment y un estarell y dos embuts de ordi; aquesta llista se fa de tres en tres anys, y sucehex moltes vegades que dende lo primer ain que se fa dita llista se ve a morir un vassall; y aço no obstant los rendadors y collectors dels drets reals obligan a las viudas y fills del tal vassall mort a pagar aquella renda en tots los tres anys, fins que la dita compusio se torna a fer, y es be aço se repare. Per tant supplica mane Vostra Excellencia decretar que los arrendadors y collectors de dit marquesat degan de cobrar any per any lo dit dret, y que en cas algun vassall / moris abans de madurar la paga que es en agost, pujan obligar a sos hereus y viudes a la paga de la renda de dit dret de aquell any tantum y no dels anys consecutivos. A c. 198

Que se haga como se supplica con que se hagan las listas todos los años. B c. 122

Lecca secretarius /

A c. 198 25. (Que los ministros no tomen derecho de astula a los pastores).
Item per quant los offisials, y ministros de justissia de dits tres Campidanos de pochys anys à esta part han intentat cobrar dels pastors tant de porchs com de ovellas, y cabras dos reals per cada gama, y aquest dret se paga à la real caxa, y no es be que se pague tambe à dits offisials, y ministros puix los pastors de porchs pagan lo pegus de estula, y los de ovellas y cabras pagan los allogos dels drets reals de dits salts. Per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar que en ninguna manera pugan los dits ministres pendre tal dret de estula ni los pastors sian obligats à darselo sots las penas a Vostra Excellencia ben vistas.

Que se observe lo acostumbrado.

Lecca secretarius

A c. 198v. 26. Item per quant esta prohibit per reals pramaticas que en los padros y bidachones no hi pugua entrar bestiar rude de ningun / genero, y los offisials de dits Campidanos se son atrevits à dar llisencia, y allogar à bestiar foraster los dits llochs prohibits, y aço redunda en dany notable del be publich; per ço suplica mane Vostra Excellencia decretar, y manar que en ninguna manera pugan los dits offisials, y demes ministres dar tals llisencias ni fer tals allogos sots las penas de dita real prumatica, y altrás à Vostra Excellencia ben vistas, y que si sobras algun tros dels pardos que no sia neccessari a la comunitat de la vila o vilas, y estas consentixen de allogarlo à bestiar forester, que lo pugan fer, y lo major enbolse lo que pagaran, y lo tinga per adiutori de la paga del real donativo, y aliviar als dits vassaills.
(Que en los prados, y bidazonis no pueda entrar ganado rude y en caso sobrasse algun pedaço de prado, se arquite al ganado forastero).

Que se haga como se supplica, con declaracion que el acordio se haya de registrar por el escrivano en el registro de la corte, y quando el sindico, y collectores vinieren con la paga del real donativo, hayan de traer certificacion del mismo escrivano de lo que han montado estos acordios, pagandole al dicho escrivano por dicha certificacion, y registro dos reales.

Lecca secretarius

27. (Que los oficiales no se puedan apropiiar de las tenturas que hazen los mayores de prado y que no puedan sacar a dichos mayores de servir su año sin causa legitima).

Item per quant la tentura del bestiar que se troba fent dany per lo major de pardo es de aquell, y en los pregons del excellentissim señor marques de les Velles, virrey, y capita general fonch de aquest Regne se prohibex que los offisials no se pugan apropiiar de les tentures que fan dits magiors de padro, y per ço

si estos no se les volen dar, los carceran, y los treuen de magiors y ne nomenan altrus. Per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar no sols la confirmasio de dita prohibisio, y que los offissials sols tingan las tenturas / que per si faran sino tambe que los dits offissials no pogan treure de major de pardo los que son estats nomenats per lo seu any sens causa legitima, sots las penas a Vostra Excellencia ben vistas.

A c. 199

Que se haga como se supplica.
Lecca secretarius

28. (Que haya numero de varas del Santo Tribunal, y que lleven en publico las varas altas en la ciudad, y villas).

Item per quant moltas personas tant en ditte ciutat com en les viles del marquesat procuran conseguir lo ser varas eclesiaticas, y del Sant Offissi, sols per tenir exempcio dels offisis de la comunitad, y manaments personals d.ellos y de llur cavalls, y per restar franchs de pagar los drets reals, y lo que es pijor, que los tals son secrets, sens voler la insiñia de vara en publich, de lo qual resulta que ignorant los ministros de justicia tal cosa, los manan, y llevons ellos obtenen mandatos penals de sos superiors cominant penas, y censuras, y ab aço se entemorizan los ministros seculares; y es just que sia reformat lo numero de tantas varas que tots los dias se van fent, y que sapian quals son; per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar, y ab acte de Cort en nom de Sa Magestad manar que se prenga norma en lo numero de dites varas, y que los que lo seran degan de hanar publicament ab la vara alta no sols en dita ciutat sino tambe en las vilas del dit marquesat, y que no gosen de exempcio alguna no essent en exa / forma.

A c. 199v.

Que se exequent las pragmaticas, y capitulos de Corte, en conformidad de los quales no son exemptos de las contribuciones reales, y baronales, ni gozan del privilegio del fuero las varas eclesiasticas, sino fueren de las que residen cabe la persona del prelado, y en su mensa llevando la vara; que en este caso gozaran del privilegio del fuero, no empero de la paga de los derechos reales, y baronales, y que en quanto a las varas del Santo Tribunal se dara la providencia conveniente. /

B c. 123

Lecca secretarius

A c. 199v.

29. (Que se conceda franquesa de diez años de no pagar derechos reales excepto del real donativo a los vassallos que fueron á poblar las villas de Nuracabras, Sily, y Fenuguedda).

Item per quant las vilas de Nuracraha y Sely que son de dit marquesat, que eran de ultra sixanta vasalls, 20 fochs cada una, y vuy no son mes que quatre vasalls en cada una, y la vila de Fenugueda se troba del tot sens vasalls, y sia del real servey, que se tornen à poblar. Per tant suplica mane decretar, y en nom

de Sa Magestad attorgar franquesa saltim de deu anys de totes las rendas reals excepto del real donativo, puix ab aço se podran tornar à poblar, que altrament se acabaran de despoblar com lo es la de Fenugueda.

Concedeseles la franquesa como la piden por zinco años, con calidad de plantar viñas, y fabricar casas, y que no sean de otras villas reales, ni de las mismas del marquesado.

Lecca secretarius

A c. 200
30. Item per quant las reals presons de Oristany son comunes à tots los tres Campidanos, y resta provehit en altres Parlaments que los offisials no pugan tenir ultra dos dies presoners en casa dels majors de les viles, lo qual no observan a. fi que los presoners se fugian, y ab. aço / fer carrich als majors, segons molts restan destruhits de aço. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en confirmacio de lo refferit decretar que lo veguer de dita ciutat procehesca contra dits offisials que no remetan los presoners à dites reals presons de Oristany dins los dos dies, y dega de llevarli lo presoner, y la causa conexent en ella dit veguer puix ab aço obeyran, y se evitara lo inconvenient referit.
(Que los oficiales que no remitieren dentro dos dias los presos a las carceles de Oristan, que el veguer le quite los presos, y conosca de la causa).

Que se guarde lo acostumbrado.

Lecca secretarius

31. (Que los ministros patrimoniales no tomen dietas algunas de las embarcaciones de anguillas y butarigas).

A c. 200v.
Item per quant los ministres patrimonials de dita ciutat, y marquesat han introduhit de voler ferse pagar dietas de las embarcaciones que se fan de anguillas, y buttarigas, com si fos embarcacio de forment y llegums, lo que es just se reforme. Per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar, que de lo que se embarcara que no se despacha saca ni se paga dret real, sino solament mig escut per la llissencia, no pugan los dits ministres pendre dietas algunas, sino que si volen assistir à ditas embarcaciones sia sens salari, ni dietta alguna sots pena de privacio de offisi y altrás à Vostra Excellencia ben vistas attes jamai se han pagats semblants dietas, / ni tals especies jamay han pagat dret real, y la llissencia del procurador real va solament dirigida a la guardia real, y no als demes ministres.

No cargando generos que pagan derechos reales, se haga como se supplica.

Lecca secretarius

32. (Que las villas de Sia Manna, y Sia Pichia lleven en especie la cal para emplearla en el acomodo de la puente, estradas, y morallas reales).

Item per quant las morallas de ditta ciutat y lo pont gran que es lo pas universal del Regne estan tant malparades, que poden ocasionar un dany notable puix lo pont se va desmoranant, y las morallas part ne hi ha caygudas, y part amezan ruinas y de ambas cosas resulta gran inconvenient y per reparar aquellas solian pagar cada any las vilas de Seia Manna y Seia Pizia un forn de calcina cada una, qual vui se embolsa la real caixa en vint y quatre lliures que pagan y de no emplearse en los reparos se conex aquest dany. Per ço suplica mane Vostra Excellencia decretar, y ab acte de Cort manar que de assi avant dittes viles paguen la dita calcina en especie, y se porte a ditta ciutat y se dega emplear tots anys en lo aconche de ditta pont, estradas, y morallas reals y altres obres reals de ditta ciutat y axi be fer gracia a ditta ciutat per acomodar lo dany actual y que no sia major, de concedirlo saltim una saca de mil estarells / de forment ultra de la que te de doze mil, com se ha dit en los capitols antecedents. A c. 201

En quanto a los dos hornos de cal para el reparo de la puente, calçada, y morallas, que se haga como se supplica, con asistencia de los ministros patrimoniales, y en quanto a lo demas, que lo supliquen a Su Magestad. B c. 124
Lecca secretarius /

33. (Que el quintal de Oristan de peso de 150 libras se redusga al quintal de Caller). A c. 201

Item per quant se ha experimentat, que ha faltat en dita ciutat lo comerçi dels formatjes, a causa que lo pes de dita ciutat es cent sinquanta llibras per cada quintar y los que lo havian de entrar en dita ciutat a vendre, troban mes conveniencia de portarlo a otras parts. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestad decretar que de assi avant se dega de refformar dit pes, axi de formatgies com de cuiros, bescuits et alias al pes del quintar de Caller axi en lo pes com en los drets.

Hagase como se supplica.
Lecca secretarius

34. Item per quant en lo ultim Parlament se ha decretat que los arrendadors cobrassen any per any las rendas reals sens dexarlas atrassar, y que passat lo any sens haver cobrat ni executat se tinguy per pagada, y per indirectum, se ha intentat per dits arrendadors conseguirlo ab altro medy / que es fentse obligar los dits vassaills, ab actes o polissas y lo que es mes unintlos tres, y quatre y mes, en una matexa obligacio, fentlos obligar in solidum, de que resulta, com lo ha mostrat la esperiencia, que sobre vulnerarse la dita concessio, lo vassaill que no pogué pagar lo que ell devia, vui lo obligan a pagar lo deute de tants, y es just que per hu y altre motiu se repare aquest inconvenient. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en confirmacio de lo referit decret manar, que totas las obligacions, que los vassalls de dit marquesat hauran fermat a favor de qualsevol, B c. 124

que sia estat o sia arrendador, sia nulla, y de ninguna efficacia y que los vassalls solament sian obligats a pagar lo que cada qual de per si resta devent, y no al deute del altro en cuya compañía se trobara obligat en la matexa polissa, o acte per cosas de renda, y de assi havant ningun arrendador suspenga la cobrança de ditas rendas, ni se fassa fer polissas ni altres, sino que dega cuidar de cobrar, o executar en lo ayn lo que deurà cada vassall, puix no es raho que al que no pot pagar una renda se done la espera, ab la qual se ve a impossibilitar mes, per la qual causa se van destruhint mes y mes los vassalls de Sa Magestat, y sen pasan, y fugin a las vilas baronals.

Que se guarde el capitulo de Corte de Santistevan.
Lecca secretarius

Los quals capitols, y suplicas manarà Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat, y ab acte de Cort pervehirles concedintlas a aquells pobres vassalls, a tal pogan alentarse, y pagar ab mes gusto lo real donatiu et haec omni meliori modo et cetera.

Altissimus
El doctor Juan Baptista Pinna

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragonia, dux Montis Leonis, ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti decernit, et decretat supra dicta capitula, prout in fine cuiuslibet ipsorum continetur, et expressum est, mandans secretario infrascripto de his omnibus praesens actum Curiae fieri de quibus et cetera.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in hoc dicto Regio Generali Parlamento die vigesima quinta mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.
Antonius Lecca secretarius /

Capitoli di Corti precedenti e privilegi di Carlo V in favore di Oristano

187

1688, gennaio 22 e 24 (Oristano)

Nelle carte allegate, esibite come pezze giustificative dal sindaco e dai consiglieri di Oristano, il notaio Giuseppe Cabula dichiara di aver fedelmente trascritto il capitolo 14 della supplica presentata dalla città nelle Corti del conte di Santisteban: vi si denuncia che gli ufficiali dei tre Campidani e gli scrivani cercano in ogni modo di procrastinare le cause, con notevole pregiudizio per gli abitanti, sebbene le reali prammatiche contengano disposizioni per abbreviarle. Si chiede pertanto che, scaduto il termine stabilito dalle prammatiche, le cause vengano rimesse al veghiere reale, sotto grave pena per i contraventori.

Santisteban accoglie la supplica, rimandando alle pene stabilite dai viceré e dalla Reale Udienza. Come si desume dalla dichiarazione successiva, nello stesso Parlamento il re dà il suo assenso al capitolo 14 e si uniforma a quanto stabilito dal Santisteban sui capi da 15 a 28.

Seguono i provvedimenti del Parlamento concluso sotto la presidenza del vescovo di Alghero Gaspare Prieto (era stato aperto nel 1631 da Gerolamo Pimentel, marchese di Bayona) e i privilegi (capitoli 1, 2 e 4) concessi nel 1518 ad Oristano da parte di Carlo, come re d'Aragona, sotto forma di capitoli di Corte: essi riguardano la nomina e la durata in carica degli ufficiali dei tre Campidani, nonché il potere di giudicare le cause – sia civili sia criminali – concesso dal sovrano al podestà oristanese.

Capitol 14¹. Item per quant los offissials y escrivans per sos fins dilatan lo temps dispost per las reals pramaticas per abreviar les causes axi civils com criminals en dañy y perjudissi de les parts. Per ço Sa Excellencia se servesca decretar per acte de cort que pasat lo dit termini en ditas reals pramaticas dispost, no hagian los dits offissials de conexas de aquelles, sino remetrelas al veguer per conexas y concloure aquells sots graves penas als contrafahents. A c. 203

¹ Cap. 14 risulta sul mg. sin. di A c. 203 (peraltro illeggibile nella numerazione originale, la si può ricavare dalla successiva c. 204; comunque corrisponde a A c. 285 nella numerazione seriore a matita; si veda anche B c. 125. Tutte le carte seguenti – per le notevoli difficoltà di lettura e decodificazione (dovute a macchie e a lacerazioni) – sono state trascritte confrontando A con B cc. 125-126v.

Que se haga como se suplica bajo las penas reservadas a los virreyes, y Real Audiencia.

Maronju secretarius

Sobre las suplicas de los cappitulos quatorze, quintze, diesesseis, y dies y siete, dies, y ocho, dies, y nueve, veynte, veynte, y uno, veynte y dos, veynte, y tres, y veyntequatro, veynte, y sinco, veynte, y seis, veynte, y siete, veynte, y ocho, he resuelto confirmarme con lo que haveis decretado y assi se lo participareis.

Lo present capitol decimo quarto, en lo ultim Real y General Parlament en lo present Regne de Sardeña, en nom de Sa Magestat (que Deu guarde) celebrat per lo excellentissim senor conde de Sant Stevan tunch virrey y capita general, a esta magnifica ciutat attorgat, y concedit, es estat per mi notary y secretary infrascrit de dita magnifica ciutat, trat y copiat de son propri original libre de dit Real Parlament que resta recondit en lo archiu de les tres claus de aquella, be, y fielment, sustantia en res no moguda, de les quals predites coses preshint orde dels nobles y magnifichs concellers de dita magnifica ciutat, ne fas fe y me subscrich, en [...] y casa de dita magnifica ciutat als 24 de jener 1688.

A c. 204 Ita est Josephus Cabula publicus notarius, et huius magnificae civitatis Oristanei secretarius, de praemissis fidem facit instatus et requisitus et cetera.

Capitol 20. Que per quant en los sobredits capitols, se ha representat a Vuestra Excelencia la fidelitat de dita ciutat, lo que han servit sempre a la Real Magestat, los naturals, y abitadors de aquella, que les rendes y drets de dita ciutat mantenen son Real Patrimoni en este Regne, que perçó attes las demes ciutats del Regne hi ha veguers, per çó se fassia axi. be a dita ciutat merced de honrar. la ab titol de veguer, y axi com vuy se intitula potestat de Oristany, de assi avant se intitule veguer de dita ciutat, y axi. be de nou se. li agiuniesca un official pera que aconcelle al dit veguer, y servesca tant dit veguer com assessor un bieni segons servex vuy en dia lo potestat, al qual assessor no se. li señalle salari, sino lo que porra haver de las causas, declarara sino lo que se ha determinat, y tassat per sentencias reals, al assessor del governador de Oristañy, y que tant per lo veguer, com per lo assessor, los concellers de dita ciutat hagian de fer la terna si e segons la terna feta fins hara del potestat.

Que per cosa justa, y que lo supliquen a Sa Magestat.
Vacca secretarius.

Su Magestad teniendo consideracion a los servicios de la ciudad y deres que tiene de honrarla, le hace merced de mudar el nombre de potestat en veguer, y que lo adsista un assessor con el salario que representan, con que la terna y

nomena de que ha de ser veguer, y asesor se haga por el virrey como de.les demes del Reyno.

Episcopus praeses.

Capitol 48. Item que per quant en la ciutat de Oristayn es convenient que lo potestat tinga nom de veguer com en las ciutats de Caller, Alguer, y otras ciutats, puix governan no sols lo poble de dita ciutat, y burgos en primera instancia, en civil, y criminal, pero ancara la de trenta villas dels tres Campidanos, y es raho que segons la antiquitat de dit govern, y vassalls, que se.li done dit nom al dit potestat de veguer, y perque major autoritat tinga / que se elligesca y nomene en asessor que.li sia consultor, y asesor nomenat per Sa Magestat en sa vida, lo qual tinga per salari, los salaris de totas las sentencias, si, e segons los tenen los prohombres, y judicats, a tal lo salari no excedesca al.que se ha tachat per sentencia en esta Real Audiencia proferida, puix porran dits assessors viure ab lo salari de ditas sentencias, tant de la ciutat, y burgos, com dels tres Campidanos.

A c. 204v.

Que per ser cosa tant justa que se fassia com se suplica.

Vacca secretarius

Ya se ha decretado en otro capitulo sobre lo que se contiene en este.

Episcopus praeses

La present copia sic pro ut iacet de ma propria scripta, treta y copiada dels demes capitols del Real y General Parlament en lo present Regne per sa Real Magestat, que Deu guarde, celebrat per lo excellentissim señor conde de Lemos, virrey, y capita general, a esta magnifica ciutat de Oristany otorgat lo any 1653, de son propre original que resta recondit en lo archiu de esta illustre y magnifica ciutat, dels quals ne fas fee instant, y requirint dita illustre y magnifica ciutat y de má propria me subscrich vuy en la casa de la congregassio de dita magnifica ciutat als 22 de gener 1688.

Ita est Josephus Cabula publicus notarius huius magnificae civitatis Oristaneae, de praemissis fidem facit consta del sobre posat hon diu lo any 1653¹.

Idem Cabula notarius et secretarius. /

(20 setembre 1518)².

A c. 205

¹ In A c. 204v., si fa riferimento al Parlamento Lemos (1653-56), ma la data 1653 sembra corretta in 1633 (Parlamento Bayona, portato a termine sotto la presidenza del vescovo Prieto); in B. cc. 125v. e 126 figura per due volte la data del 1633 (Parlamento Bayona-Prieto, concluso peraltro nel 1632), anche se il rinvio del notaio Cabula è alle Corti del conte di Lemos (successive di vent'anni): cfr. comunque ACRS, vol. 17, *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona e Gaspare Prieto presidente del Regno*, t. II, *I Capitoli di corte*, a cura di G. Tore, Cagliari, 2007, pp. 660 e 670-671, dove non figura un capo 48 nelle suppliche presentate da Oristano.

² Sul mg. sin. di A c. 205.

Capitol 1. Primerament que ara de continent, y apres en la fy de cascu bienni crearà Sa Excellentia un official dit potestat, lo qual hagia de esser natural o domiciliat en lo Regne de Sardeña que tinga esta dita ciutat, y son terme juridicio, y potestat de judicar en totes les causes, axi criminals, com civils, ab sos dependents, y anexes en aquella forma que serien criminals e de coses dels quals proposa se meresca mort o mutilassio de membre, ha de fer lo proces ab son notary ab la diligencia, e cura que en semblants casos se pertayn e fet aquell trametral al virrey de dit Regne o governador de Cap de Caller o a llur assessor a concell del qual fara justicia dels dits delictes, y mals factors, si enperó era tal crimen del qual nos meresques mort o mutilassio de membre, hagia facultat lo dit potestat de condenar, remetre o composar aquell segons diu a sa bona consciencia.

Cap. 2. Item ara de present la Magestat del señor rey ab lo virrey ellegira tres officials en los tres Campidanos, co es hu per quiscu Campidano, y nomenat se han als dits puguian pendre, encarcerar, e relaxar e determinaran totes les causes civils axi com demunt es dispost del potestat, e ensens criminals si seran, tals de que nos meresque pena de mort o mutilacio de membre, pendran aquell o aquells tals mals factors presos e be guardats portarlos han a la dita ciutat de Oristayn e metrellos en la presó [...] al dit potestat, y procehir contra lo dit delalt en la forma que demunt li es estada donada.

B c. 126v. Cap. 4. Item supliquen a Vostra Magestat los vulla attorgar y consentir que los dits tres Campidanos hagian tres officials, co es cascu Campidano lo seu per fer y administrar justicia, los quals officials sian / a temps de dos o de tres ayns segons lo dit potestat, e que los dits officials sean ellets per lo potestat e concellers de Oristayn ademas empero e confermat per Vostra Sacra Real Magestad o per son virrey e que en ausencia de Vostra Sacra Real Magestad o de son virrey, lo dit potestat e concellers hagian de veure sobre los dits officials, y que no hi hagia capita, com mozos, sino destrucio de ures vassaills.

Plau al senor rey crear en los dits tres Campidanos officials, lo offissi dels quals dur per temps de dos ayns, e que los dits officials sean naturals e domiciliats en la dita ciutat, Campidanos o encontrades de aquella, los quals seran treas en la manera contenguda en lo privilegi del regimen que la dita ciutat, y Campidanos ha otorgat.

La present copia de dit privilegi en forma de capitol de Cort a esta illustre, y magnifica ciutat de Oristayn attorgats, y concedits per lo serenissims, y catholics reys de Aragó de felice memoria, donna Joanna, y don Carlos, de llur despacho en Cesare Auguste en 20 de setembre 1518, per mi notary y secretary de dita magnifica ciutat infrascrit, son estats be y lealment trets, y copiats de son propri original privilege que esta recondit dins la caxeta de les tres claus

depositada en lo archiu de dita magnifica ciutat ab lo qual concorda, substancia en res no moguda¹, de les quals e predites coses ne fas indubitada fee, presehint manament de verbo fet per los nobles y magnifichs concellers de dita magnifica ciutat de Oristayn, y en aquella als 24 de jener 1688.

Ita est Josephus Cabula publicus notarius, et secretarius huius illustris ac magnificae civitatis, de praemissis fidem facit instatus, et requisitus. /

¹ In B c. 127, *mudada*, invece che *moguda*.

Cause civili e criminali nell'archivio del veghiere reale di Oristano

188

1688 febbraio 6, Oristano

Il notaio Antonino Trogu certifica che le carte di seguito riprodotte sono state rinvenute nell'archivio del veghiere. La documentazione è allegata come pezza giustificativa alla supplica del sindaco di Oristano Felice Salaris in particolare per il capo 8, nel quale si protesta contro la decisione del governo che ha avvocato alla Reale Udienza le cause – sia civili, sia criminali – dibattute in prima istanza o in appello presso il veghiere della città. A lui potevano ricorrere sia gli abitanti di Oristano, sia i vassalli dei tre Campidani, già giudicati dai ministri ordinari. A causa delle spese di viaggio necessarie per recarsi a Cagliari, i vassalli ormai non ricorrono più. Oristano chiede pertanto il ritorno alle funzioni soppresse. Nella documentazione che segue figura l'elenco delle cause dibattute dal 1678 al 1685 presso l'ufficio dello stesso veghiere.

A c. 206 Certifique y fas fe de veritat yo nottari y altre dels escrivans de la curia del Real Vigueriu d.esta ciutat de Oristayn infrascrit, qualment havent regonegut, y mirat todas las causas axi civils com criminals que reposan en mon poder, y tinch rebut exercint dit offisi de escriva de dita curia, si entre aquellas se trobaria algunas causas civils o criminals intentadas en esta dita curia del Real Vigueriu en primera instancia, y per vias de recurso, y apellasio tant a instancia de algunas perconas de esta ciutat com de las vilas dels tres Campidanos de dita ciutat contra a perconas de ditas respective vilas, entre les quals tinch trobat las causas següents¹:

1681. Et primo en 17 de agost 1681 se donà querela en aquesta curia de instancia de Antoni Peddis y Juan Piredda del burgo de esta ciutat, y vila de Silis respective, governant de conseller segon y regent del veguer real lo quondam Felix Deroma, contra Joseph Erdas y complices de la vila de Sia Magior, estigue admesa en lo matex dia, mes, y ayn per dit magnifich veguer mediant provehiment de son assessor, lo doctor Francisco Piña; y en los 24 de setembre 1683 se proferi sententia en aquella per lo noble don Felis Salaris tunc veguer real ab vot de son assessor, lo dit doctor Piña.

1681. Mes en 15 de abril dit ayn 81 se dona querela en esta dita curia per Diego Vaca de Nuraqui contra Sebestia Marras, Constant Vaca, y Juani Vaca d.esta

¹ Per difficoltà di decodificazione, A cc. 206-208 è stato confrontato con B cc. 127-129v.

matexa vila, governant de conceller en cap, y veguer real lo noble don Antiogo Aresu, estigue admesa per dit noble Aresu. En los 21 de mars 1684 se proferi sentencia per lo noble y espetable señor governador ab vot del magnifich son assessor lo doctor don Juan Maria Piña estant de visita en esta ciutat.

1683. Mes en 30 de novembre dit ayn 1683 se dona querela per Juan Antiogo Battó de la vila de Santa Justa, contra Miquel Angel Massa nottari i de son fill, governant de veguer real lo dit noble Salaris, y en lo matex die estigue admesa per dit assessor Piña. En los 23 de mars 1683 estigue decretada per dit noble y espectable señor governador ab vot de dit magnifich son assessor.

1683. Mes en 13 de octubre 1683 se dona querela en la curia de la encontrada de Campidano Simaxis per lo substitut de procurador fiscal de aquella contra la perçona de Perdu Cauli de Santo Vero Conjus, governant de official Pere Nocu, en los 17 de novembre 84 se presentà petissió per dit reo Cauli en esta curia del Real Vigueriu evocant ad aquella dita caussa ab lo protexto de ser espirat lo termini dispost en las reales pragmaticas, y capitols de Cort que se.li fulmina dita causa, y no.se declarà dins dit termini, estigue admesa dita evocasio per lo noble don Juan Visente Trogu, governant de conceller en cap, y veguer real mediant provehiment de son assessor lo dit doctor Francisco Pinna se despacharen las lletras citatorias / e inibitorias de dita curia per als ministres de dit Campidano, en lo matex die en los sinch de desembre se notificaren al dit official Nocu, y à son escriba Francisco Spada, y consta de la resposta haver fet promptus et paratus se remiti dita causa per dits ministres a esta curia del Real Vigueriu y en 12 de febrer 1685 se proferi sentencia per Juan Thomas Carta Trogu tunch conceller segon y veguer real ab vot de dit assessor Piña.

A c. 206v.

1683. Mes en 6 de agost dit ayn 83 se fulmina proces en esta curia per nottificacion dada per Perdu Nieddu ministre llevons d.esta curia, y à instancia fiscal contra Gavi Fais tunc magior de la vila de Senigui, governant de veguer real dit noble Salaris, estigue admesa dita nottificacion ab provehiment de dit doctor Piña assessor, en lo matex dia, y en los 2 novembre dit ayn exposa la querela dit fiscal, y admesa aquella per dit noble veguer ab provehiment de dit assessor Piña, y en los 11 de febrer 1684 se proferi sentencia per dit noble veguer ab vot de dit son assessor.

1684. Mes en set de agost 84 se fulmina process ab nottificacion dada per Arquilas Procella nottari de esta ciutat en dit die, y en lo 16 de dit mes, y ayn, se dona querela per dit Procella contra Matheo Vaca, y complices de la vila de Nuraxi Nieddu governant de veguer real dit noble Salaris, y estigue admesa per dit noble veguer ab provehiment de dit assessor Piña, y en los 19 setembre dit ayn 84 se proferi sentencia per dit noble Salaris ab vot de dit assessor Piña per dos de dit reos, y per lo altre reo se proferi axi be sentencia en 10 de octubre 1685 per Salvador Deroma conceller segon, y veguer real ab vot de dit assessor Piña.

1684. Mes en vuyt de maig 84 se fulmina proces de instantia de Antiogo Abis menor de la vila de Santo Vero Milis contra Agusti Flori de dita vila, governant

de veguer dit noble Salaris estigue admesa la querela per dit noble veguer ab provehiment de dit assessor Piña, y en los 25 de octubre dit ayn 84 se proferi sentència per dit noble don Visente Trogu tunch conceller en cap, y veguer real ab vot de dit assessor Piña.

1685. Mes en 5 de juliol 1685 se fulmina proces de instantia del substitut fiscal d.este Real Vigueriu Quirigori Pira de la vila de Cabras governant de veguer real lo noble don Domingo Antoni Paderi, y estigue admesa per dit noble veguer ab provehiment de son assessor dit doctor Piña, y en los 5 de febrer 86 se proferi sentència per dit noble veguer ab vot de dit assessor.

1678. Mes en 17 de novembre 1678 se revocà prechari en primera instancia en esta dita curia de instancia del sindich appostolich del convent de la Magdalena extra muros d.esta ciutat contra los bens del quondam Sebastia Maxia de la vila de Siamaña, governant de veguer real lo noble don Sisini Paderi, estigue admesa dita revocassio de prechari per dit noble veguer ab provehiment de son assessor lo doctor Silvestre Emanuel, y als 14 de agost 83 se proferi sentència graduatoria en dita causa sobre dits bens que se veneren en lo publich [...] per lo dit noble Salaris tunch veguer real / ab vot de dit assessor Pinna.

A c. 207

1679. Mes en los 15 de novembre 1679 se revocà prechari en primera instancia en esta dita curia per lo dit sindich apostolich de dit convent contra los bens de Antoni Piña de la vila de Ceddiary, en los 16 de octubre 1680 se proferi sentència posantlo en possessio de ditas hipotecas al dit sindich per dit noble don Sisini Paderi tunch conceller en cap, y veguer real ab uno de son assessor lo doctor Silvestre Emanuel, se despacharen les provisions de esta curia en los 4 de novembre dit ayn 80 per als ministres de justicia de dita vila per a que lo possassen en possessio de ditas hipotecas en virtut de dita sentència.

1679. Mes en quinze de abril 1679 se intenta plet en primera instancia en la curia entre mestre Francisco Dessi Biqui de la vila de Cabras, de una part, y de altra Agusti Cocu de dita vila, governant de conceller en cap y veguer real don Juan Salvador Pisquedda, y de assessor lo dit don Silvestre Emanuel, y en lo matex die se despacharen les provisions citatorias a instancia de dit Dessi Biqui actor, citant al dit Cocu reo las que estigueren notificadas al dit Cocu en lo matex die, y comparegut en esta curia deduhint ab petisio de las rahons de part a part, no vingue à sentència per haverse ajustat ditas parts.

1680. Mes en lo 25 de juin 1680 se revocà prechari en primera instancia en esta curia per lo dit sindich appostolich de dit convent de la Magdalena contra à los bens de Antoni Murgia de la vila de Milis, governant de conceller en cap, y veguer real dit don Sisini Paderi, estigue aquella admesa per dit noble veguer ab provehiment de son assessor lo doctor Silvestre Emanuel en virtut del qual se despacharen les provisions per als ministres de justisia de dita vila de Milis per posar.lo en possessio de la hipoteca, las que se notificaron als primo de juliol dit ayn à Juani Picu magior olim de dita vila, instant lo reverent pare guardiá de dit convent, y lo posá en possessio de la hipoteca.

1680. Mes en 5 de setembre dit ayn 1680 se intentà plet en primera instancia

en esta curia entre Joseph Caria de la vila de Zeddiany de una part y de altra lo dit sindich de dit convent, deduhiren de llur rahons de part à part ab diverses petisions per eills presentades governant de conceller en cap y veguer real don Antiogo Aresu y de asesor dit doctor Piña, y no vingue à sentència per haver cessat de passar havant les parts en dit litigi.

1680. Mes en lo 23 de octubre dit ayn 80 se intenta plet en primera instancia entre lo reverent Juan Agusti Spano pere de la vila de Sinigui de una part y de altra Francisco Simbula de dita vila, governant de conceller en cap y veguer real dit noble don Sisinny Padery y de asesor dit doctor Piña y en los 15 de febrer 81 se proferi sentència per lo noble don Antiogo Aresu tunch conseller en cap y veguer real ab vot de son asesor dit doctor Piña.

1680. Mes en 26 de agost 1680 se revocà prechary per lo molt reverent canonje don Diego Aresu curador dels bens del quondam Miquell Pira contra los bens de Geronimo Cañas de la vila de Senigui, la que li estigui admesa per lo noble don Sisinny Padery tunch conseller en cap y veguer real mediant provehiment de son asesor lo dit doctor Piña, en virtut de la qual se despacharen les provisions per als ministres de justícia / de dita vila per posarlo en possessio y aquelles estigueren notificadas en lo 26 de novembre dit ayn à Leonard Meli tunch jurat de lloch de dita vila en la que fiu de resposta promptus et paratus y en lo matex die dit jurat de lloch posa en possessio de la hipotheca al dit molt reverent canonje Aresu.

A c. 207v.

1680. Mes en 19 de juin se revoca prechary en primera instancia per lo reverent procurador del illustre Capitol arboren contra las casas de mestre Sisinny Deidda de la vila de Cabras, governant de conceller en cap y veguer real dit noble don Sisinny Padery y en lo 27 de juliol dit ayn se decreta per dit noble veguer ab vot de dit asesor Piña la admissio de dita revocassio de prechary, y que se posas en possessio de aquelles en virtut de la qual se despacharen les provisions per posarlo en possessio de la hipotheca per als ministres de justícia de dita vila de Cabras y se notficaren als 13 de setembre dit ayn a Matheo Flory jurat de lloch de dita vila y lo posa en possessio de dita hipotheca y en los 9 de novembre 84 se proferi sentència per lo noble don Juan Vicente Trogu tunch conceller en cap y veguer real ab vot de son asesor dit Piña.

1680. Mes en 14 de novembre se ventilla plet en primera instancia en esta curia entre los hereus del quondam Juan Victory Xineu de la vila de Solarussa de una part y de altra Severa Pintori de dita vila, governant dit conceller en cap, y veguer real dit noble don Vicente Trogu y de asesor dit don Piña, se despacharen las letras citatorias à instancia de dits hereus, entimant à la dita Pintori e notficaren aquelles à la dita Pintori y havent comparegut dita Pintori dedui de fets sas rahons ab petissio, y se presenta petissions de part à part y no vingue à sentència per haver cessat las parts dit litigi.

1681. Mes en 18 de agost 1681 se revocà prechary en esta curia en primera instancia per Miquell Pira scrivent d.esta ciudad contra los bens de Juan Maria Serra de la vila de Nuracabra, en los 20 de setembre 81 se decretà la admissio

de la dita revocassio de prechary per lo noble don Antiogo Aresu tunch canceller en cap y veguer real ab vot de dit asesor Piña.

1681. Mes en 24 de juliol 1681 se revoca prechary en primera instancia en esta curia per lo molt reverend canonje Francisco Marcello d.esta ciutat contra los bens de Christolu y Juany Deidda de la vila de Narbolia, governant de conseller en cap y veguer real dit noble don Antiogo Aresu y en lo 17 de setembre dit ayn estigue admesa dita revocassio de prechary per dit noble veguer real ab provehiment de dit asesor Piña, estigueren despachadas las provissions d.esta curia per als ministres de dita vila per posarlo en possessio de ditas hipotecas, las que se se nottificaren en 27 de dit mes y ayn à Mauro Figus tunch major de dita vila y en virtut de aquellas lo posà en possessio de ditas hipotecas.

1681. Mes en 5 de juliol dit ayn 81 se revocà prechary en primera instancia en esta curia per lo noble doctor don Thomas Serra d.esta ciutat contra los bens de Antony Laconi y Miquela Spano y Pere Lacuny de la vila de Milis, governant de conseller en cap y veguer real Felix Deroma y en los 30 de dit mes y ayn se.ly estigue admesa dita revocassio de prechary per dit conseller segon / y veguer real ab provehiment de son asesor lo dit doctor Pinna, se veneren en publica subastassio dits bens, en los 15 de abril 82 se proferi sentencia graduatoria per dit noble Salaris en dita causa tunch conseller en cap y veguer real ab vot de dit asesor Piña.

A c. 208

1681. Mes en 10 de juín 81 se revocà prechary en primera instancia en esta curia per lo molt reverent Francisco Manzello d.esta ciutat, contra los bens de Constanti Falqui de Narbolia, governant de conseller en cap y veguer real dit noble don Antiogo Aresu, li estigue admesa dita revocassio de prechary per dit noble veguer ab provehiment de dit asesor Piña en virtut de la qual se despacharen les provissions per als ministres de justicia de dita vila de Narbolia per posarlo en possessio de dits bens, las que se nottificaren en 4 de juín dit ayn 81 a Antoni Fais tunch jurat de lloch de dita vila en.las que fiu de resposta promptus et paratus, y en virtut de ditas provissions lo posà en possessio de ditas hipotecas.

1681. Mes en 7 de novembre dit ayn 81 se intenta plet en esta curia en primera instancia entre lo discret Miquel Angel Medda nottari publich et lites de.la vila de Santa Justa de una part y de altra Martini Deidda y Juani Casula de dita vila, governant de canceller en cap y veguer real dit noble Aresu y de asesor dit don Piña, se despacharen d.esta curia les provissions citatorias e intimatorias à instancia de dit Medda et lites actors per als dits Deidda y Casula, y en los nou de agost 83 se proferi sentencia en dita causa per lo dit noble Salaris tunch veguer real ab vot de son asesor lo dit doctor Piña.

En fe y testimony de las quals cosas, en execussio y effectuassio del provehiment fet per lo noble don Antoni Angel Aresu, lo present ayn canceller en cap, y com à tal veguer real, y juige ordinary d.esta dita present de Oristayn, me-

diant lo magnifich son assessor lo doctor Juan Deroma en petissio de la oblata als 22 del propassat mes de gener del corrent ayn per lo sindich de esta illustre, y magnifica ciutat de Oristayn presentada, y à mi nottari, y altre dels escrivans d.esta dita curia del Real Vigueriu notificada, fas la present certificacion de ma propria fermada vui en Oristayn a 6 de febrer 1688.

Antoninus Trogu nottarius et secretarius Regiae Vicariae huius civitatis Oristaneis.

Altre cause civili e criminali giacenti nell'archivio del veghiere di Oristano

189

1688 febbraio 6, Oristano

I notai Ignazio Dessy, Giuseppe Cabula, Antonino Efsio Orrù, Giovanni Efsio Palmas e Francesco Desogus certificano che, dietro richiesta del sindaco di Oristano e coadiuvati dallo scrivano Giovanni Agostino Cocu, hanno rinvenuto nell'archivio del veghiere reale della stessa città le carte delle seguenti cause civili e criminali, riguardanti i tre Campidani (Maggiore, Simaxis e Milis) e il villaggio di Marrubiu: la documentazione risale all'arco di tempo 1586-1670.

A c. 295 Certificam¹ y fem fee nosaltrus notaris publichs infrascrits d.esta ciutat de Oristain qualment en effectuassio del manament à nos dat en petissio del sindich de esta illustre, y magnifica ciutat de Oristayn y provehiment en aquella fetta per lo magnifich assessor de aquell Real Vigueriu de la oblata als 22 del propasat mes de jener del present y corrent ayn 1688, a fi y effecte de fer revisio dels papers [que] se troban archivats en aquest Real Vigueriu, si per cas se trobassen aquells lo agregat dels tres Campidanos, Simagior, Simaxis, y Milis ab la dita vila de Marrubiu, junt ab la cognisio de las causas axi civils com criminals que resultaren dels dits tres Campidanos y vila de Marrubiu tant en primera instancia com en segona, à saber en grau de appellassio part sentenciadas com per recurso praetestu gravaminis, y evocassio per los tres pretestos de pupularihetat, viduhitat, y pobresa si e segons mes largament consta en la praecalendada petissio ab la qual nos refferim que resta en nostre poder; en quia conformitat nos som axi transferits en la curia de aquest Real Vigueriu y havent hubert lo archiu de dita curia mediant Juan Agusti Cocu, altre dels escrivants de aquella en hont restan recondits totes les causes fulminades axi civils com criminals, trobam las causas sigüents.

1586. Et primo una causa criminal en los deu de febrer del.ain 1586, diuse mil sinch cent vuytanta sis en la curia de Campidano Milis, offissial Luis Pira que vertex entre Pedro Cocu y Thomas Palmas de la vila de Bonarcado, la qual fonch appellada à este Real Vigueriu à instancia dels hereus de dit Palmas y fonch introduhida aquella governant Ramon Pintulino de potestat en los 30 de juin 1605 y las letras inibitorias se notificaren à Miquel Manca of-

¹ Per questa carta e la seguente si è seguita la numerazione seriore a matita perché in quella originale a inchiostro si passa improvvisamente e senza motivo apparente alcuno da A c. 209 a c. 220. Pertanto, dopo A cc. 295 e 295v., si riprende con la numerazione originale che parte da A c. 220.

ficial de Campidano Milis, y respongue prontus e¹ paratus obehir lo que se li mana, y se presentaren sedula de una part y altra en este Real Vigueriu.

Mes altra causa criminal de la encontrada de Campidano Major essent offissial Juan Agusti Dessi per, y entre clam de Gavi Podda contra Juanny Camba de la vila de Riola / als 13 de juliol dit ain la qual fonch appellada per Leonart Escalas de dita vila à este Real Vigueriu en los 16 de juliol 1599, fonch introduhida governant de potestat Antoni Angel Porta, se despacha citatoria, y inibitoria y fonch presentada à Larensu Manca y respongue prontus paratus y fonch declarada en dit Real Vigueriu de Oristain ab vot de prohomens, y ab lo magnifich Antoni Angel Porta potestat de dit Real Vigueriu ab 30 de agost 1599.

A c. 295v.

1605. Altra causa civil entre Sebastia Floris d.esta ciutat contra la heretat del quondam Francisco Montona de la vila de Sily a 26 de abril dit ain en poder de Miquel Coreddas official de Campidano Simaxis.

1606. Altra causa civil fetta en Campidano Major essent governant Miquel Cabula official per, y entre Pera Moro, y Baptista Peris de la vila de Simajor als 18 de agost dit ayn 1606, fonch per dit Moro appellada à este Real Vigueriu, y admesa aquella essent governant de potestat Ramon Pintulino se despacha esortatoria, y dit Cabula official respongue prontus paratus y fonch condenat dit Moro en dit Real Vigueriu segons de dita causa es de veure.

1609. Altra causa criminal fulminada en la curia de Campidano Milis essent official Nigola Murru fulminada per Antiogo Uda contra Sebastia Fanary tots de la vila de Senigui dit ain 1609, y dit Fanary fonch à sentencia condemnat en dita encontrada y per ell appellada à este Real Vigueriu, y per dit official admesa dita appellasio.

1608. Altra causa criminal per clam de Leonart Sedda de.la vila de Ollastra contra mestre Aroso Mely de la vila de Solarussa per un tros de terra y dit Aroso appella per via de agravi de la sentencia que en la curia de dit Campidano se.ly declara per vias de agravi de.la sentencia / que en la curia de dit Campidano se.ly declara per vias de agravi aquest Real Vigueriu à 24 de maig 1619, y en los 26 fonch introduhida, y no se.passa havant.

A c. 220

1632. Altra causa criminal per clam de Miqueli Marras de la vila de Bauladu y comorant en esta ciutat contra mestre Leonardu Chicu de.la vila de Solarussa en primera instancia à aquest Real Vigueriu a 22 de novembre 1632, essent potestat lo magnifich Juan Uras y no se passa havant.

1639. Altra causa civil entre Fabianu Tola e Dominigu Pira de.la vila de Nurraqui en poder del magnifich Julia Mazuzi official real à 7 de setembre dit ayn 1639, y aquella fonch appellada per dit Pira à aquest Real Vigueriu à 20 de setembre dit ayn.

1641. Altra causa criminal fetta à instancia de Juany Fara de la vila de Senigui

¹ Anziché *promptus et*; cfr. anche più avanti.

vers y contra las personas de Antoni Espano y Perdu Cosseddu de dita vila devant lo magnifich Francisco Correlly official real de Campidano Milis y aquella fonch appellada à este Real Vigueriu als 11 de octubre 1644, de orde del magnifich Diego Molarda veguer real y notificada aquella al dit magnifich Correlly y fa de resposta prontus y paratus.

1643. Altra causa de appellasio per y entre lo reverent Mauro Vinchy prevere de la vila de Santo Vero Milis de una part y part altra Arquilas Dehidda de dita vila devant lo magnifich Francisco Correlly official y aquella fonch apellada per Agustino Litera a.este Real Vigueriu devant lo noble don Gaspar Saña conceller en cap y regent de veguer real als 30 de setembre 1645.

A c. 220v. 1644. Altra causa civil que verteix per y entre Joseph Suchu, de una part y Francisco De Mara y Jacu Cabitza de la vila de Santo Vero Milis en la curia de dit Campidano / y essent official lo magnifich Francisco Correlly à 4 de novembre 1644, se proferi sententia y demanaren coppia y foren condemnats, y apellaren als 14 de dit mes y ayn, introduhida en dita appellasio en aquest Real Veguerio y fonch declarada en aquell confirmant la sentençia fetta en dit Campidano Milis.

1645. Altra causa criminal à instantia de Francisco Mula de.la vila de Zerfaliu contra las perçonas de Zacarias Atzeny y Sebastia Mely de.la vila de Santo Vero Conjus, devant lo magnifich Gaspar Carta official à 14 de jener dit ayn, y fonch appellada a este Real Vigueriu per Antoni Pintolino procurador dels dits Mely y Atzeny als 17 de mars 1646 y la provisio presentada al official Francisco Caña a 10 de agost dit ayn 1646 y fa de resposta que se notifique a.la part devant del noble don Jacint Uras veguer real de esta dita ciutat.

1645. Altra causa criminal per clam de Juany Atzory gran contra Sisini Podda tots de.la vila de Narbolia als 4 de octubre 1645, en poder del magnifich Diego Manunza official de Campidano Milis se.li declara sententia en dita curia y per dit Atzory appellata a.este Real Vigueriu, essent governant Francisco Deroma regent de veguer real y aquella introduhida a los 25 de maig 1646, se declara axi.be sententia confirmant dita sententia declarada en dita encontrada.

A c. 221 1645. Altra causa civil que vertex entre mestre Llorens Falqui de una part y part altra Perdu Françinu tots de.la vila de Senigui en la curia de Campidano Millis devant del magnifich Diego Manunza official de dita encontrada als 18 de setembre 1645, estigue appellada a.este Real Vigueriu als 28 de novembre dit ayn, essent governant de regent de / veguer don Gaspar Saña, y se presenta algunas çedulas entre una y altra part en dit Real Vigueriu.

1646. Altra causa criminal per clam de Agustinangela Saña de la vila de Senigui contra a Francisca Sassu de dita vila devant lo magnifich Diego Manunza official real als 13 de novembre dit ayn, y aquella fonch appellada a.este Real Vigueriu à instancia de dita Francisca Sassu als 13 de decembre 1647.

1646. Altra causa civil que vertex en la curia de Campidano Millis entre Perdu Aritzu de una part y part altra Juan Angel Espanu de la vila de Senigui devant del magnifich Diego Manunza official de.la encontrada de Campidano

Millis als 27 de setembre 1646, y dit Espanu protestà de coppia y se declara sententia en 25 de agost dit ayn, y de aquella dit Aritzu apella a.este Real Vigueriu, y en 22 del mes de setembre 1649 fonch introduhida dita appellassio y no se passa havant en aquella.

1646. Altra causa entre dit Perdu Aritzu de una part y dit Juan Angel Espanu de la part altra de la vila de Senigui devant del magnifich Diego Manunza official real de Campidano Millis a 19 de setembre 1646 y appellada aquella à.questa curia per dit Aritzu à 22 de setembre del ayn 1649, governant lo noble don Gaspar Pira conceller en cap y de regent de veguer real y essentse la inibitoria notificada en los 11 de mars 1650 à Jaime Soru Vaca official era de Campidano Millis y consta en aquella haver fet de resposta prontus e paratus y en essa conformitat se troba que en aquesta curia del dit Real Vigueriu se presentaren cedula de una y altra part.

1646. Altra causa entre Perdu Aritzu de una part y part altra Juan Angel Espanu tots de.la vila de Sinigui governant de official Diego Manunza de Campidano Millis en los 19 de setembre dit ayn 1646 y aquella fonch apellada a.la curia d.este Real Vigueriu en los 22 de setembre 1649 governant de veguer lo noble don Gaspar Pira y essent notificada en los 11 de mars 1650 respongue / promptus et paratus.

A c. 221v.

1647. Altra causa criminal fulminada à instancia de Perdu Deidda contra Francisco Fara per paraulas injuriosas, governant Jacu Soru official de Campidano Millis; se declara sententia y condenaren al dit Fara a restituhirli la vida, honra y fama, y dit Fara apella ad aquest Real Vigueriu, fonch introduhida dita appellassio y no se passa mes havant.

1647. Altra causa civill entre Perdu Dessy de una part y part altra Geronimo Cagnas de.la vila de Milis en poder del magnifich Diego Manunza official als 19 de juliol dit ayn y aquella appellada a este Real Vigueriu als 3 de agost dit ayn 1647.

1647. Altra causa criminal per clam de mestre Juan Maria Saña, mestre de carrus d.esta ciutat de Oristain vers y contra son jerma mestre Joseph Saña d.esta dita ciutat, devant lo magnifich Francisco Caria official de Campidano Major als 16 de mars dit ayn y aquella appellada a.este Real Vigueriu à 22 de gener 1649, en poder del magnifich Juan Antony Atzori conçeller segon y regent de veguer real, segons consta ab la provisio despachada d.este Real Vigueriu en 30 de gener 1649.

1647. Altra causa criminal à instantia de Perdu Antony Aresu y Diego Manunza de la vila de Millis devant del magnifich Jaime Soru Vaca official de Campidano Millis, estigue apellada a.la curia d.este Real Vigueriu als vuit de setembre 1649.

1647. Altra causa criminal per clam de Seraphiny Maronju de.la vila de Bonarcado contra Juan Perdu Carbonny en poder del magnifich Diego Manunza official, à 18 de mars dit ayn y aquella appellada per Juany Eña de dita vila aquest Real Vegueriu à 12 de gener 1650.

1648. Altra causa fulminada en la curia de Campidano Millis à 29 de abril 1648

- A c. 222 / governant de official de dita encontrada Antoni Arca à instantia de Juany Pia contra Mauro Deidda de la vila de Santo Vero Millis, se proferi sentencia en dita curia de Campidano Millis per Jaime Soru Vaca official de dit Campidano als 7 de novembre 1649, condenant al dit Deidda, y per aquell appellada a.esta curia del Real Vegueriu y aquella admesa als 15 de dit mes de novembre dit ayn 1649, se despacharen las citatorias y inibitorias de dita Curia per als ministres de dita curia de Campidano Millis en lo dit die, mes y ayn y estigueren notificades al dit official Soru Vaca als 29 de dit mes y ayn y consta haver respost promptus et paratus; y en lo 26 de gener 1650 per dit Deidda estigueren introduhides en dita curia de dit Real Vegueriu los dits procehiments, se proferi sententia en dita curia de dit Real Vegueriu per lo noble don Juan Baptista Furca veguer real ab vot de son assesor lo doctor Picaroill a.primo de octubre dit ayn 1650, conservant al dit Deidda en la possessio de la terra que pretenia.
1648. Altra causa criminal per clam de Pauly Obbinu contra Juanny Piu, tots de la vila de San Vero Milis, devant lo magnifich Antoni Arca official real de dit Campidano à 29 de abril 1648 y aquella appellada per Mauro Deidda de dita vila de Santo Vero Milis aquest Real Vegueriu à 15 de dicembre 1649.
1648. Altra causa civil que vertex entre lo reverent Juan Agusty Pitzolu prevere de la vila de Senegui de una part, y part altra mestre Francisco Spano d.esta ciutat, devant lo magnifich Antony Arca official real de Campidano Milis, y appellada dita causa à este Real Vigueriu à instantia de dit reverent Pitzolu à 28 de novembre 1648, devant lo noble y magnifich Juan Antiogo Sanna cancelar en cap y regent de veguer real.
1648. Altra causa criminal à instantia del reverent Juan Agusti Espano prevere de la vila de Senegui contra Lusrju Conju y complices devant del magnifich Antony Arca official real de Campidano Milis à 26 de desembre 1648, y aquella appellada per dit reverent Espano à este Real Viguerio devant del noble don / Juan Baptista Furca veguer real à 3 de maig 1650, segons consta de la provisio despachada al dit official à 27 de juny 1650, lo qual fa de resposta promptus et paratus.
- A c. 222v. 1648. Altra causa civil que vertex entre Francisco Querqui de una part y part altra Francisco Obbinu, tots de la vila de Solarussa als 18 de novembre 1648, essent official lo magnifich Diego Caria que la per dit Obbinu fonch appellada à este Real Vigueriu als 28 de novembre dit ayn, y fonch introduhida governant de veguer real lo noble don Juan Baptista Furca, y se declarà sentencia en dit Real Vigueriu confirmant la fetta en dit Campidano.
1648. Altra causa civil que vertex en la curia de Campidano Milis per y entre lo reverent Juan Agusty Spanu Pitzolu de la vila de Senegui de una part, y part altra Sisiny Manunza d.esta ciutat à primo de setembre 1648, essent official de Campidano Milis lo magnifich Antony Arca, se passà sententia en dita curia y fonch condenat dit Manunza y per aquell appellada à este Real Vigueriu essent governant don Juan Baptista Furca, y admesa dita appellassio en los 22 del mes de jener 1649, fonch presentada citatoria y innibitoria de dit Arca official pre-

dit y fiu de resposta prontus et paratus y en 15 de febrer dit any 1649 se passá sententia en dit Real Vigueriu en la qual fonch confirmada la sententia que dit official Arca fiu.

1649. Altra causa civil, que vertex en este Real Vigueriu en grau de appellasio entre Fuliadu Dessy de la vila de Ollastra de una part, y part altra Antony Defenu de Sia Pitzia à 16 de novembre 1649 devant lo magnifich Francisco De-roma veguer real.

1649. Altra causa de appellasio per y entre Juan Perdu Ortu, de una part, y altra Antony Manunza tots dos de la vila de Milis en poder del magnifich Juan Jayme Soru Vacca official real de Campidano Milis y aquella appellada à este Real Vigueriu à instantia de dit Ortu de / la data a 21 de abril 1651.

A c. 223

1649. Altra causa de appellasio entre Juan Angel Pinna de una part, y part altra Antony Porcu de la vila de Cabras, essent official lo magnifich Diego Carria à 18 de setembre dit any, y aquella fonch appellada per dit Juan Angel aquest Real Vigueriu, essent veguer lo noble don Juan Baptista Furca à 22 de octubre 1649, de la qual se declara sententia en dit Real Vigueriu à 18 de setembre dit any.

1649. Altra causa criminal per clam de Mauro Carboni de la vila de Bonarcado contra Juany Conqueddu complices, boinarjos de dita vila, devant lo magnifich Jayme Soru Vaca official real à 7 de agost dit any y appellada à este Real Vigueriu à instantia del dit Juany Conqueddu als 14 de novembre 1650.

1650. Altra causa à instantia del reverent Juan Agusty Espano de la vila de Senegui, de una part, y part altra Francisco Conju de dita vila devant lo magnifich Jayme Soru Vacca official à 30 de desembre 1650 y aquella fonch appellada à este Real Vigueriu per dit reverent Espano a 22 de juny 1651.

1650. Altra causa de appellasio entre mestre Antiogo Pitzolu de una part, y part altra Antiogo Falquí de la vila de Milis devant lo magnifich Simony Liquery official als 11 de juny, y aquella appellada à este Real Vigueriu per dit Pitzolu à 3 de octubre dit any.

1650. Altra causa civil entre Francisco Tola de una part, y part altra Petro Pauly Ortu de las respective vilas de Seneguy, y Milis, devant del magnifich Jayme Soru Vacca official y aquella appellada à este Real Vigueriu per lo dit Francisco Tola en poder del noble don Juan Baptista Furca veguer real als 8 de juny dit any segons appar ab la orde despachat de aquest Real Vigueriu à dit official y fiu de resposta prontus et paratus à 22 de dit mes y any / .

1650. Altra causa civil, per y entre Juany Mely de la vila de Sia Pitzia de una part y part altra Cathelina Cadeddu viuda del quondam Antony de la vila de Siamanna, essent official Francisco Carta a.primo de setembre dit any 1650, lo qual official profery sententia à 9 de dit mes de setembre dit any, y aquella fonch appellada aquest Real Vigueriu per Antony Serra, y aquella admesa à 7 de octubre dit any, essent governant de veguer real don Juan Baptista Furca, segons consta ab la provisio despachada de aquest Real Vigueriu al dit official als 15 de octubre dit any, la qual si fonch presentada en la vila de Sia Pitzia à 20 de oc-

A c. 223v.

tubre dit any y aquell respongue que protestava de coppia.

1650. Altra causa civil que vertex per y entre Francisco Manunza Gily de la vila de Seneguy de una part y part altra Juan Baptista Sanna de dita vila, devant del magnifich Jayme Vacca Soru official de Campidano Milis à 20 de otubre 1659, fonch appellada à este Real Vigueriu y se ly invia al dit official les provisions en las quals consta que fiu de resposta prontus et paratus.

1650. Altra causa civil que vertex per y entre Juan Antiogo Moy procurador de Clementa Vidily, de una part, y part altra Domingo Arbay de la vila de Riola en la curia de Campidano Mayor, essent official lo magnifich Diego Carta, se declara sententia, y dit Moy appella aquella à este Real Vigueriu, essent governant lo magnifich Francisco Deroma conceller en cap, y regent de veguer real, se despacha citatoria y innibitoria en los 30 de jener 1651, y foren presentades à dit Carta official y consta en aquell que fiu de resposta prontus et paratus y manà al escrivà donas coppia dels procehiments fets al dit Real Vigueriu, se declara sententia / en aquella y fonch comutada dita sententia, feta in dit Campidano, a 9 de mars dit any 1651.

A c. 224

1650. Altra causa criminal fulminada en los 7 de novembre 1650 de instantia de Christolu Firinu de la vila de Narbolia pretenent haverly tallat y ubert la porta del moli y robat de sinch à sis estarells de forment, governant de official lo magnifich Juan Jayme Soru Vacca de Campidano Milis, se proferi sententia en la curia de dit Campidano à 19 de desembre dit any, condemnant à Domingo Simula, Petro Pauly Simula de la vila de Senegui, y Juany Cocu de la vila de Santo Vero Milis, protestaren de coppia dits Cocu, y Simula, y appellaren à este Real Vigueriu, la qual estigue admesa à 7 de juny 1651, governant de veguer Francisco Deroma se despachan las citatorias y innibitorias d.esta curia per als ministres de dit Campidano à 22 de juny dit any 1651, foren notificades à 4 de juliol dit any al dit official, y respongue prontus paratus, y axi be foren notificades lo matex die y any à Antony Fronda jurat de lloch de la vila de Narbolia y en virtut de dites citatories consta en sa resposta haver manat à Cosme Falqui pèr a que en temps de quatre dies agues comparegut devant del magnifich veguer de dita ciutat, y haventse introduhit dits procehiments fets en dit Campidano à esta curia per dits Cocu y Simbula, presentaren petissions en dit Real Vigueriu de una part y altra.

1650. Altra causa criminal a instantia de Juany Manca jurat de lloch de la vila de Senegui, essent official Jacu Soru Vacca de Campidano Milis à los 2 de agost 1650 per notissia dada per Billianu Orru contra Sebastia Trogu de dita vila, fonch à instantia introduhida à este Real Vigueriu en los 16 de febrer 1651, governant de veguer Francisco Deroma, y essent notificada la innibitoria al official Jayme Soru Vacca à los 4 de mars 1651, y respongue / prontus et paratus, y haventse allegat rahons de una part, y altra y produhits documents, y fet proces, se declara ditta causa en esta curia de dit Real Vigueriu als 16 de setembre 1651, governant Francisco Deroma, revocant la sententia proferida en dit Campidano.

A c. 224v.

1650. Altra causa criminal à instantia de Juany Carbonny de la vila de Fonny contra à las perçonas de Simony Spanu y Perdu Mula de dita vila en los 2 de febrer dit any, essent de regent de official lo noble don Juan Baptista Furca, veguer era en dit any d.esta ciutat de Oristayn, no se passa mes havant.

1650. Altra causa criminal fulminada à instantia de Antony Melis contra mestre Baptista Melis de la vila de Senegui, essent official lo magnifich Juan Jayme Soru Vacca à 30 de octubre 1650, y aquella appellada per Juany Cadeddu à aquest Real Vigueriu, essent veguer lo magnifich Francisco Deroma à 21 de agost 1651, en la qual se proferi sententia.

1650. Altra causa civil que vertex per, y entre Juan Antiogu Moy de una part, y part altra Calthelina Segui de dita vila de Cabras, y Riola respective, essent official Diego Caria à primo de desembre 1650, y aquella fonch appellada à este Real Vigueriu per lo procurador de Clementa Vinchy, essent veguer Francisco Deroma à 24 de jener 1651, en la qual se declara sententia en dit Real Vigueriu à 9 de mars dit any.

1651. Altra causa de appellassio entre Juan Agusty Correly nottary publich d.esta ciutat de Oristayn de una part y part altra los hereus del quondam Mialy Porcu de la vila de Sily, en la qual se proferi sententia en este Real Vigueriu à 24 de jener 1651.

1651. Altra causa de appellacio que vertex entre Juany Ari y Agusty Uda de la vila de Senegui, essent official de Campidano Milis lo magnifich Jayme Soru Vacca / als 11 de maig 1651, y aquella appellada à este Real Vigueriu a 17 de dit mes, y any. A c. 225

1651. Altra causa de appellassio, entre Juan Antiogo Moy de una part, y part altra Gregory Camedda de la vila de Cabras, essent official de Campidano Major lo magnifich Matheo Pinna à 16 de agost 1651, y despres fonch appellada à este Real Vigueriu à 19 de dit mes, y any, governant de veguer Francisco Deroma.

1651. Altra causa civil de primera instantia en este Real Vigueriu entre Francisco Zanna¹ de una part, y part altra Antiogo y Sebastia Andria de la vila de Milis à 13 de maig dit any, essent veguer lo magnifich Francisco Deroma y no se passa mes havant.

1651. Altra causa criminal per clam de Perdu Deidda contra Francisco Fara, per paraules, governant Jacu Soru official de Campidano Milis, se fiu sententia, fonch condemnat dit Fara a restituhirly la vida².

1651. Altra causa criminal per clam de Seraphy Murja de la vila de Tramaza contra Francisco Tracy de dit vilà à 9 de novembre 1651, essent official Jayme Soru Vacca, y aquella fonch appellada à este Real Vigueriu per dit Murja à 24

¹ *Sanna* in B c. 135

² Sul mg. sin. di quest'ultimo capoverso figura *error*, y *duplicat*, il tutto è sottolineato in A e omesso in B c. 135. Di questo *error* rendono conto i notai alla fine del documento.

de febrer 1652, y se declara sententia en dit Real Vigueriu à primo de jener dit any 1652.

1651. Altra causa de appellassio entre Antony Medda de una part, y part altra Luis Zuca de la vila de Sia Pitzia, essent official lo magnifich Antony Angel Mularja à 16 de maig 1651, y aquella fonch appellada per dit Zuca à este Real Vigueriu, essent governant de veguer lo magnifich Francisco Deroma à 5 de novembre, en lo qual se declara sententia à 8 de jener, y altra à 19 de otubre 1651.

A c. 225v.

1651. Altra causa de appellassio per y entre Juan Azeny Mancosu de una part, y altra Juan Pauly Azeny de la vila / de Santo Vero Milis, devant del magnifich Jayme Soru Vacca official a 29 de novembre 1651, y aquella appellada per dit Azeny à este Real Vigueriu, essent governant lo magnifich Francisco Deroma veguer real d.esta ciutat à 20 de juny 1652.

1651. Altra causa de appellassio que vertex en aquest Real Vigueriu entre mestre Leonardo Falqui y Juany Mancosu de una part, y part altra Sisinnny Tracy de la vila de Milis devant lo magnifich Jayme Soru Vacca official de Campidano Milis à 20 de maig 1651, y aquella appellada al dit Real Vigueriu per dit Mancosu, y mestre Lucas Falqui de la vila de Senegui als 18 de novembre dit any, y despres de dita appellassio se enterroga altrus testimonis.

1651. Altra causa de appellassio que vertex entre Steve Arca de la vila de Simajor de una part, y part altra Juany Pilitus de la vila de Massama à 30 de abril 1651, essent official de Campidano Major lo magnifich Diego Caria, y aquella fonch appellada per dit Arca a quest Real Vigueriu à 23 de novembre dit any y aquella admesa, se ha presentat differents sedulas.

1651. Altra causa de appellassio entre Juany Mely de una part, y part altra Marcu Sechy de la vila de Sia Pitzia, essent official de Campidano Simaxis lo magnifich Antony Angel Mulena à 6 de setembre 1651 y aquella fonch appellada per dit Mely à este Real Vigueriu, essent veguer lo magnifich Francisco Deroma als 16 de octubre dit any, y aquella estigue admesa.

1651. Altra causa civil que vertex per, y entre Dominigu Simbula de una part, y part altra Francisco Mancosu de la vila de Senegui, devant lo magnifich Jayme Soru Vacca official de Campidano Milis à 27 de octubre 1651, y fonch appellada à este Real Vigueriu per dit Simbula, essent governant de regent de veguer real lo magnifich Juan Agusty Correly / als 20 del mes de abril 1652.

A c. 226

1652. Altra causa criminal fulminada à instantia fiscal contra las perçonas de Antony Feurra, Perdu Soddy, y Juan Antony Cadeddu de la vila de Seneguy à 31 de agost 1652, essent veguer lo magnifich Francisco Deroma, y no es declarada.

1652. Altra causa de revocassio de precary, revocat per la viuda Cathelina Cossu, sobre los bens de Thomas Melay, y Antonia Cocu de la vila de Palmas, essent veguer lo magnifich Francisco Deroma, de la qual se proferi sententia en aquest Real Vigueriu à 21 de mars 1652.

1652. Altra causa de appellassio en segona instantia entre Lazeru Padery de la vila de Nuraqui de una part y part altra Juany Nochy de dita vila à 5 de febrer

1652, y no se passà avant en aquella.

1653. Altra causa civil que vertex per, y entre los procuradors de la iglesia, Juany Mancosu, y complices, de una part y part altra Dominigu Mura de la vila de Cabras à 28 de juliol 1653, devant lo magnifich Simony Liquery official real de Campidano major y per dit Mancosu appellada à esta curia del Real Vigueriu als 25 de febrer 1655.

1653. Altra causa civil de appellassio entre Francisco Eriu de la vila de Sia Manna de una part, y part altra Pere Usay de dita vila à 16 de setembre dit any, essent official Francisco Carta, en la qual se profery sententia en dita curia à 24 de dit mes, y any, segons la provisio que se despacha al dit official als 29 de jener 1654, en la qual fiu de resposta prontus et paratus y protesta de coppia, de la qual appellassio se proferi sententia en dit Real Vigueriu, essent veguer lo noble don Juan Antiogo Serra / à 30 de dit mes, y any.

A c. 226v.

1654. Altra causa criminal à instantia del procurador de cort de la vila de Milis contra Francisco Melony à 4 de juliol dit any, essent official lo magnifich Francisco Correly y despres fonch appellada per dit Melony de la vila de Bonarcado, essent governant de veguer lo noble don Juan Antiogo Serra.

1654. Altra causa de appellassio per y entre Francisco y Gorgy Onnis jermans de una part y part altra Lazer Corria de la vila de Milis à 28 de juny 1654, essent official de Campidano Milis lo magnifich Francisco Correly y aquella fonch appellada à aquest Real Vigueriu per dits jermans Onnis à 25 de novembre 1654, essent governador de veguer lo magnifich Antony Francisco Partis.

1655. Altra causa criminal à instantia y per clam de Francisco Serra de la vila de Solarussa, contra las perçonas de Juan Pira y Juan Estevan Orru de dita vila à 27 de abril 1655, governant de official lo magnifich Francisco Carta, y despres fonch appellada per dit Serra à 15 de febrer del any 1656 à este Real Vigueriu, governant de veguer lo noble don Juan Antiogo Serra, segons consta ab les provisions que se despacharen als 15 de dit mes, y any, y fonch estada notificada al magnifich official y respongue en aquelles prontus et paratus.

1655. Altra causa criminal fulminada en offissio contra Juan Pauly Lepury y complices de la vila de Santo Vero Milis, essent official de Campidano Milis lo magnifich Francisco Correly à 28 de octubre 1655, à instantia de Juan Vitory Asoly major de prado de dita vila de Santo Vero Milis, se despacha provisio d.este Real Vigueriu als 14 de novembre 1656, governant de veguer real lo noble Juan Antiogo Serra y aquella se notificà à Juan Floris escriva de dit Real Vigueriu.

1655. Altra causa civil fulminada à instantia / de Lusurju Pilague de la vila de Senegue à 24 de setembre 1655, en la curia de Campidano Milis, essent official de dit Campidano lo magnifich Francisco Correly, en la qual se proferi sententia per dit magnifich official à 7 de octubre dit any, y aquella estigue appellada, per dit Pilague à este Real Vigueriu, governant de veguer lo noble don Juan Antiogo Serra, y aquella admesa à 3 de octubre dit any.

A c. 227

1656. Altra causa civil que vertex en la curia de Campidano Milis, per y entre

lo noble don Pere Angel Mura d.esta ciutat de Oristayn de una part, y part altra Perdu Ortu de dita vila de Milis en raho que dit Ortu era rendador del salt de Corriolu, als 24 del mes de jener 1657, se passà sententia en raho de dit causa, en dit curia de Campidano Milis, foren condenats los vassails de dita vila de Milis, à la qual sententia appellaren à este Real Vigueriu, als 17 de maig dit any, se despachà provisio de dit Vigueriu, governant de veguer lo magnifich Juan Antony Carta, al official y escrivà de dit Campidano, quals respongueren prontus paratus e veren remetre los prosehiments, y no se passà havant.

1656. Altra causa de appellassio entre Simony Corria de la vila de Milis de una part, y part altra Pere Espanu de la vila de Senegui, en la curia de aquest Real Vigueriu à 3 de juñy, comensada en poder del magnifich conceller segon, y regent de veguer real, lo magnifich Antony Francisco Party y de ultima à 29 de mars, y no se passà havant.

1656. Altra causa civil que vertex per, y entre Juany Pinna Paulesu, de una part, y part altra Antony Angel Pintory, tots de la vila de Solarussa, essent lo official lo magnifich Matheo Pinna à 31 de agost dit any, y aquella fonch appellada al Real Vigueriu per dit Juany Pinna Paulesu à 23 de octubre dit any, essent veguer lo noble don Lucas Nieddu y se proferi sententia à 14 de febrer dit any.

A c. 227v.

1657. Altra causa civil que vertex per, y entre / Juan Leonart Pinna de una part, y part altra Pauly Loqui tots de una part, y part altra Angelica Azory de la vila de Santo Vero Milis à 17 de mars 1657, essent official Simony Liquery, official de Campidano Milis y aquella appellada per dit Pinna a este Real Vigueriu à 24 de mars dit any.

1658. Altra causa civil que vertex per, y entre Miquel Nocu de una part y part altra Jacarias Ponti, y Marti de la vila de Ollastra, essent official lo magnifich Diego Caria à 26 de octubre 1658, la qual se declarà en dit curia, y se proferi sententia per dit official e per son noble, y magnifich consultor à 24 de abril 1659.

1658. Altra causa civil, que vertex en este Real Vigueriu per, y entre Pere Concas, y Domingo Loqui de una part, y part altra mestre Pere Pira, tots de la vila de Santo Vero Milis, essent official lo magnifich Simony Liquery à 16 de maig dit any, y aquella fonch appellada à este Real Vigueriu per dit Concas à 21 de dit mes, y any, essent governant de veguer Juan Antony Carta donzell à 21 de dit mes y any, segons la provisio que al dit official se li presenta en 24 de dit mes y any, y aquell fiu de resposta prontus et paratus y protesta de coppia y aquella se li donà y com ne falta fullas de dita causa al ultim no se sap si se haurà passat sententia, o no. /

A c. 228

1660. Altra causa civil que vertex per y entre Antony y Angel Serra jermans

de una part, y part altra Miquely Scalas de la vila de Cabras, essent official de Campidano Major lo magnifich Pere Concas à 4 de juny 1660, y fonch conde-
nat dit Escalas y complices ab sententia y als 10 de novembre dit any, fonch
estada appellada, y entroduhida à este Real Vigueriu, y aquella admesa, gover-
nant de veguer en lo civill lo noble doctor don Thomas Serra.

1660. Altra causa criminal per clam de Francisco Ponty, contra Sebastia Pily
de la vila de Seneguy, devant lo magnifich Francisco Correly official real y fonch
appellada en poder del noble don Pera Juan Comina com a tinent del illustre
procurador real à 7 de febrer 1661.

1661. Altra causa criminal feta à instantia de Andria Querqui de la vila de Santa
Justa, contra las perçonas de Baquis Casu de dita vila, Francisco Pisolo de la
vila de Pau, y Gavy Silvanu de la vila de Osilu als 16 de jener dit any 1661, y
aquella fonch appellada per Francisco Pisolo y Silvanu à 28 de maig dit any
1661, essent official Francisco Carta, y apres era Gerony Sanna, al qual se li en-
via provisio del noble y magnifich don Pere Juan Comina veguer real à 2 de juny
dit any y respongue prontus et paratus y despres de aço per las parts se pre-
senta altra sedula.

1661. Altra causa civil à petissio de Antony y Sebastia Sassu de la vila de Se-
negui per haver posat en la preso de la present ciutat aquells de orde del ma-
gnifich official de Campidano Milis Francisco Correly y estats en aquella ja tres
mesos, segons de la oblata en dita petissio à 17 de desembre 1661, se despacha
orde à dit official, se li fonch aquella notificada à 22 de dit mes dit any, y
respongue que protestava de coppia, y se descarceraren / en los 27 de dit mes
y any, governant de veguer real lo noble don Joan Pere Comina.

A c. 228v.

1662. Altra causa civil per, y entre Juan Jacu Vacca de la vila de Pauli Latini
de una part, y part altra Pere, y Diego Carta de la vila de Tramaza, en poder
del magnifich Francisco Correly official real à 24 de maig 1660, y despres fonch
appellada per dits Carta aquest Real Vigueriu à 24 de desembre 1661.

1664. Altra causa de verbal que vertex entre Juanny Are de una part y part al-
tra Antiogo Bellu major de prado de la vila de Senegui tingut en la curia Cam-
pidano Milis, essent comissary Gorgi Muru, en los 8 de agost 1664, y dit Bellu
resta condemnat, y appella à este Real Vigueriu en 23 de dit mes y any, fonch
admesa dita appellassio en aquest Real Vigueriu, se despacha orde en los 25 de
dit mes, y any, y aquell se notifica al dit Muru en dit nom, y respongue pron-
tus paratus, y va remetre los proshiments.

1664. Altra causa criminal à instantia de Gregory Pisu contra Juan Santus Sedda
de la vila de Marrubiu als 11 de abril 1664, essent official de dita vila Antiogo
Cabony, se passà sententia en dita curia, y fonch appellada à este Real Vigue-
riu per dit Sedda, governant de veguer d.esta ciutat lo magnifich Juan Miquel
Pittau a.primo de febrer 1666, y se declara sententia per dit magnifich veguer,
y revocà la sententia fetta per dit official en dita vila de Marrubiu y revocà
aquella ab vot de prohomens.

1668. Altra causa civil, per, y entre Pere Usay de la vila de Siamanna, de una

A c. 229 part, y part altra Nicolas / Pisu de Vila Urbana en primera instantia à 15 de mars dit any, y avocada aquella à este Real Vigueriu, governant de veguer lo noble don Sisinny Padery.

1668. Altra causa criminal per clam de Dominigu Pily, y Luxia Angri sa mul-
ler, contra Francisco Tory de la vila de Donnigalla, essent official Felix Orru
à 20 de setembre dit any 1668, y aquella declarada per lo noble consultor lo
doctor Cugia à 2 de desembre 1669, y per dit noble Cugia, altra sententia de-
clarada à 24 de jener 1670, y aquella fonch appellada a quest Real Vigueriu per
dit Francisco Tory, essent veguer lo noble don Sisinny Padery.

1670. Altra causa civill per, y entre Juan Angel Loy de la vila de Siapichia de
una part, y part altra Arquilas Zedda de la vila de Siamanna en primera instan-
tia à 2 de octubre dit any 1670.

Y axi.be per haverse la infrascrita causa trobada en dit archiu al ultim de ha-
ver fet les sobredites, se posa en la present certificatoria que es lo any:

1594. Que.s una causa criminal fulminada en la encontrada de Campidano Ma-
jor, essent official de aquella Juan Agusty Dessy, per clam de Jagu Podda, con-
tra Juanny Camba de la vila de Riola à 3 de juliol 1594, la qual fonch appel-
lada per Leonardu Scalas de ditta vila à este Real Vigueriu en los 16 de juliol
1599, fonch aquella introduhida governant de potestat lo magnifich Antony An-
gel Porta, se despacha citatoria y innibitoria à Larenzu Manca y en aquella fa
de resposta prontus, et paratus, y fonch declarada la sententia en dit Real Vi-
gueriu à vot de prohomens y ab lo magnifich Antony Angel Porta potestat
susdit del dit Real Vigueriu als 30 de agost dit any 1599.

A c. 229v. Aquestas son las causas, que per nosaltres dits e infrascrits / notaris havem
pogut trobar en dit archiu faents à ditta petissio per dit sindich de ditta ma-
gnifica ciutat presentada, y per dit manament à nosaltres dits e infrascrits no-
tary per lo susdit magnifich asesor de aquest Real Vigueriu fet, fem la present
certificatoria de nostras mans fermadas que ocupa en fullas majors escriptas
onze, comprenint la present y fem fe del additio à fullas set en la marja en la
primera pagina, hont diu “error y duplicat” y à fullas vuyt pagina segona con-
sta axi.be del accomodat hont diu entre dicions “Francisco y Jorgy Onnis”; e
vuy en esta ciutat de Oristayn y curia del Real Vigueriu de aquella als 6 del mes
de febrer any de la natiuitat del Nostre Señor Deu Jhesu Christ de 1688.

Ignacy Dessy notary

Joseph Cabula notary

Antonino Ephes Orru notary

Juan Ephes Palmas notary

Francisco Desogus notary

Altra supplica del sindaco di Oristano

190

1688 febbraio 24, Cagliari

Don Felice Salaris, sindaco di Oristano, denuncia alcuni abusi dei ministri patrimoniali. Al tempo dell'imbarco del frumento, legumi o altro, costoro si fanno pagare la diaria per intero, lavorando tuttavia appena due ore, perché cominciano troppo tardi e il porto è lontano alcune miglia, onde si imbarca pochissima merce e si moltiplicano le diarie: come conseguenza di ciò, mercanti e patroni delle imbarcazioni si rivolgono ad altri porti.

Gli stessi ministri, in occasione degli imbarchi, usano i loro servi per la custodia dei cavalli e per altre esigenze e perciò i mercanti, che devono pagarli, evitano di approdare nella città.

A riparazione di ciò, si chiede che si ritorni alla prassi di un tempo, che si aumentino i diritti reali e della città, assicurando così la possibilità di pagare il donativo reale che nello scorso anno non si è potuto versare. Si chiede quindi che con atto di Corte si proibisca ai ministri patrimoniali presenti e futuri di tenere loro servi nelle imbarcazioni e ciò sotto pena di perdita degli uffici; l'assistenza dei ministri alle operazioni d'imbarco dovrà cominciare d'inverno alle otto del mattino, in primavera alla comparsa del sole; il lavoro prolungato non sia pagato; si chiede infine la diffusione di una grida pubblica.

Si rinvia alle istruzioni del visitatore don Pedro Martinez Rubio per quanto riguarda il primo punto e si approva il secondo.

Segue la provvisione viceregia, in data 24 febbraio 1688, sulla base di una deliberazione assunta nel Parlamento.

Excellentissim señor virrey, llochinent y capita general, y president en lo present Real, y General Parlament. A c. 230

Don Felix Salaris sindich de la magnifica ciutat de Oristayn diu que los ministres patrimonials de aquella çitutat han introduhit dos coses molt praeiudicials al comerci dels habitants de dita ciutat, y continuacio de les embarcacions en aquell port, per falta de les quals menguan los drets reals, y los de dita ciutat, y quisas d.ella, ha prosehit en gran part trobarse dita ciutat imposibilitada en lo decenni passat de pagar lo real donatiu.

La una d.ellas es que al temps que hy a embarcacio de forments, llegums, o altres coses se fan pagar la dieta per enter, y lo que treballan apenas dura dos oras, perque comensan molt tard, y com lo port es alluyn algunas millas, se vé à embarcar poquisima cosa en una dieta, y veent los mercaders que se lis multipli-

can dietas, procuran effectuar les embarcacions en altre port, y los patrons que saben lo maltratament que se lis fa en estos gastos, fuguin de aportar en aquell port y de fer negosi de sas mercadorias.

A c. 230v. La altra es que los dits ministres en semblants casos de embarcacions portan ab pretexte de treballar en ellas sos mossos per pagarlis deu sous cada die, y essent que apres los ocupan en guardarlis los cavalls y fer altres fenes de sos amos, si be lo mercader lo veu y sent / haverlos de pagar sens que treballen en dita embarcacio, pero per no desgustar als amos de qui dependexen y temen causarlis magior periuisi, prenen per mes convenient partit lo evitar de tenir negoci, y embarcacio en dita çitutat.

Per reparo de lo qual y à tal se torne à assentar la negociacio y comerçi com era per abans en dita çitutat, y se augmenten mes los drets reals y de dita ciutat, y se asegure mes la possibilitat de pagar lo real donativo, suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat (que Deu guarde) y ab acte de cort provehir que sots pena de privacio de officii, los ministres patrimonials de dita çitutat presents y futuros no pugan tenir empleats sos mossos en dites embarcacions ni lo mercader estiga obligat pagarlis jornada alguna. Y axi be que en temps de embarcacions degan de assistir comencant en lo invern desde las vuyt horas del demayti y en lo verano à la ixida del sol y no alsen la mà de continuar en lo embarco fins à la entrada del sol, y fentlo altrament no se lis pague dieta alguna, y que per fer noticiosos à tots se ne fasia crida publica en dita çitutat. Et haec officiis salvis.

(Que los ministros patrimoniales de dicha ciudad no empleen sus criados en las embarcaciones, y en tiempo de embarcar assistan por el imbierno de las ocho horas de la mañana, y por el verano á la salida del sol).

Altissimus

Don Joseph Pinna

Que en quanto al primero punto guardense las instrucciones del visitador don Pedro Martinez Rubio, que van impressas, y estan mandadas guardar por Su Magestad. Y en quanto al segundo que se haga como se supplica.

Provisa per Suam Excellentiam in hoc dicto Regio Generali Parlamento ex deliberatione in eo sumpta die vigesima quarta februarii 1688 Calari.

Antonius Lecca Regiae Audientiae secretarius /

Supplica del sindaco di Bosa

191

1688 febbraio 24, Cagliari

Il sindaco di Bosa difende i privilegi di cui la città ha goduto lungamente, riconfermati dal re Ferdinando il 18 luglio 1502, rinnovati dallo stesso sovrano il 14 settembre 1519 e riguardanti l'esportazione in franchigia di qualunque tipo di frumento, paste, cavalli, ecc.

Contro il privilegio di esportare vino senza tratta lo stesso Real Patrimonio nel 1675 stabiliva che si dovesse pagare mezzo scudo per ogni botte; dopo aver protestato, la città richiese l'osservanza dei suoi privilegi davanti al Parlamento del conte di Santisteban, che li riconobbe. Il suo decreto fu approvato dal monarca con la clausola "finché in uso". Ma il Real Patrimonio opone che esso non è in vigore. Il viceré è disposto a dare risposta favorevole alla città, purché consti che il privilegio sia stato osservato fino al 1675, anno dell'ordine del Real Patrimonio.

Segue la provvisione viceregia, datata 24 febbraio 1688, sulla base della deliberazione assunta nel Parlamento.

Ciudad de Bosa. Excelentísimo señor.

A c. 231

El sindaco de la ciudad de Bosa dize que desde del año 1502 tenia privilegios dicha ciudad de poder extraher, y sacar de los puertos, cargadores, y rio de aquella qualesquier trigos, y levadas, cavallos, yeguas, y jumentos, y todo quanto se podia sacar por todos los demas puertos, y cargadores de el Reyno por qualesquier personas, o oficiales sin pedir licencia alguna a los lugarestinientes, y demas oficiales de el Reyno; y como á dicha ciudad se le perturbaron estos privilegios, y tuvo noticia de esto el señor rey Ferdinando de gloriosa memoria fué servido conceder otro privilegio despachado en Toledo en los 18 de julio del dicho año 1502, para que se observassen, y executoriassen dichos privilegios en la forma referida, queriendo que se tuviessen por insertados en el referido despacho, en el qual para maior corroboracion concedio de nuevo la dicha extraccion con la clausula no obstante qualesquier pleitos, ordenaciones, y provisiones reales, que hubiesse en contrario; todo lo qual ad cauthellam irritava, y annullava, para que libremente dicha ciudad pudiesse usar de el beneficio de dicha extraccion.

Cuyo privilegio fué confirmado con otro, que se despachó en los 14 de setiembre en la ciudad de Barcelona de el año 1519: el / qual con el otro, poco á citado, se presenta con este memorial, y son los mismos que se insertaron en las ultimas Cortes de el señor conde de Santistevan: y siendo que dicha ciudad de Bosa desde el dicho año 1502, y muchos años antes gozava de dicha extraccion

A c. 231v.

sobre el vino, que se sacava, y embarcava fuera de el Reyno sin ningun genero de saca, ni licencia, y sin pagar derecho alguno, succedio que contra dichos privilegios, que estuvieron siempre en uso, y viride observancia, amanescieron en dicha ciudad unas ordenes de el Real Patrimonio en el año 1675, privandoles de aquella libertad á los pobres moradores, y mandandoles que no pudiesen embarcar sus vinos sin tracta, y licencia de el dicho Real Patrimonio, y pagando medio escudo por cada cuba de vino; y como el perjuicio, y daño era manifiesto, se quexo dicha ciudad oponiendose en el mismo Real Patrimonio, y como inmediatamente sobrevinieron las Cortes de el dicho señor conde de Santistevan, pidió la ciudad la observacion de sus privilegios, y en particular sobre la dicha extraccion de el vino sin licencia, y sin pagar derechos, y se proveyó por el señor virrey presidente de Cortes, que se le guardasse su privilegio, á cuyo decreto, añadió Su Magestad (Dios le guarde) mientras estuviera en uso.

Y no obstante este decreto, y que el privilegio estava en uso, ha continuado el Real Patrimonio en no permitirles dicha extraccion, con presuppuesto que el privilegio no estava en uso, con que los pobres vezinos de dicha ciudad han quedado privados de aquella conveniencia / de vender sus vinos á precios mas acomodados, y lo que peor es, sin tener exito, porque con la dilacion de embiar á tomar la licencia, y con el daño que sienten de pagar medio escudo por cada cuba de vino, se les malogra todo de tal manera, que ya no ay embarcacion de vino de muchos años à esta parte, resultando de esto dos consecuencias, la primera, que con esta prohibicion la caja no ha tenido beneficio, y aun quando huviesse extraccion seria muy corto; y la segunda que siendo dicha ciudad tan destruhida, quedan los moradores destituhidos de este poco alivio, que tenian de tener exito sus fructos, y de avançarse este medio escudo por cada cuba de vino, no teniendo este pedacito de pan para dar de comer a sus hijos. Y porque el dezirse que el dicho privilegio no está en uso, no es justificado, hablandose con el devido respecto, y veneracion, porque ay dos maneras de no usos, la una por contravencion, y rompimiento, con sciencia, paciencia, y tolerancia de los interessados; y la otra con clamores, y representaciones de aquellos, y la primera especie, o genero es el que produze los effectos contrarios al privilegio no usado, no emperó la segunda especie, o genero, en cuyo caso nos hallamos, pues que assi como la prohibicion salió, salió tambien la ciudad con la quexa amorosa exclusiva / de la paciencia, y tolerancia, o acquiescencia.

Por tanto recurriendo á los pies de Vuestra Excelencia, supplica de mirar con ojos de piedad á aquel pueblo destruhido, que ha sido fiel, y obediente á su rey, que le ha servido en todo lo que ha podido, y lo hará en adelante hasta derramar la ultima gotta de su sangre, ordenando, y mandando que en observacion de dicho privilegio, y exequcion de el decreto de Su Magestad, puedan los vezinos de dicha ciudad embarcar sus vinos libremente sin licencia, y sin pagar derechos, que ademas de ser de justicia recibirá merced particular de la grandeza de Vuestra Excelencia que Dios guarde.

(Que se observe el real privilegio, y se exequite el real decreto de Su Magestad que puedan los vezinos de la ciudad embarcar sus vinos libremente sin licencia, y libremente y sin pagar derechos algunos).

Constando del uso del privilegio del tiempo antecedente al año 1675 en que se despachó la orden del Real Patrimonio, que se le observen los privilegios.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in hoc Regio Generali Parlamento die vigesima quarta mensis februarii 1688 Calari.

Lecca secretarius /

Provvedimento del re Ferdinando

192

1502 giugno 18, Toledo

In questo documento allegato come pezza giustificativa alla supplica di Bosa, il re Ferdinando si rivolge a Bernardo de Villamarim (comandante generale della flotta) e a Giovanni de Villamarim che governa la città di Bosa con le sue pertinenze, le spiagge, i villaggi. Facendo riferimento alle merci che entrano o escono dal porto e dai litorali, alle gabelle cui sono assoggettati i prodotti, nonché alle pene in cui incorrono i contravventori, il sovrano conferma alla città il privilegio di estrarre frumento, grano, orzo d'annona, cavalli, cavalle e quant'altro può essere esportato attraverso il fiume, il porto ed i luoghi di caricamento e d'imbarco: e ciò senza bisogno di ulteriori licenze ed autorizzazioni. Viene pertanto revocata ed abolita qualsiasi istanza del fisco che vada in direzione contraria a ciò che è stato concesso. Giovanni, principe delle Asturie, Gerunda, arciduchessa d'Austria e duchessa di Borgogna, figlia primogenita e governatrice generale, il luogotenente generale del Regno, il governatore del Logudoro, ministri ed ufficiali regi sono tenuti a far rispettare anche in futuro questa delibera sovrana.

A c. 233 Nos Ferdinandus Dey gratia rex Castellae, Aragonum, Legionis, Siciliae, Granatae, Tolety, Valenciae, Galitiae, Mayoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordovae, Corsicae, Murtiae, Gemuae, Algarby, Algezire, Gibaltaris ac insularum Canariae, comes Barchinone, dominus Viscayae et Molinae, dux Calabriae, et Apuliae, Athenarumque et Neopatriae, comes Rossilionis, et Çaeritaniae, marchio Oristaney, et Gossiany, et si iure optimo, ac divina lege institutum est, ut subditorum, et vassallorum unusquisque regy, et domino naturali suo obedire, totisque viribus inservire debeat, usque ad proprii sanguinis effusionem, vitaeque excidium, nec minus ratio ipsi suadet, reges et principes unicuique ex suis iuxta eius merita satisfacere, compensare, et assiduis beneficiis et gratiis remunerare debere; cum igitur inter caeteros, quos nobis fidelissimus¹ nostrique servitiis², laudis et honoris ac status accessionis percupidos, et obsequentissimos novimus, vos unum spectabilem, et dilectum alumnum, et conciliarium nostrum Bernardum de Villa Marim, ducem, seu capitaneum generalem classis nostrae affectatissimum, paratissimumque ad omnia onera, quamvis periculosa et ardua, pro servitio nostro subbeundo invenerimus, unde, et celsitudini nostrae

¹ *Fidelissimus* anche in B c. 140v., recte *fidelissimos*.

² *Recte, servitiis*.

maximum decus, et honorem, vobisque ipsi famam, et gloriam non mediocrem, comparastis dignum, profecto existimamus quidquid a nobis licite petieritis, vobis fronte iucunda concedendum esse, exposuistis eis maxime Magestati Nostrae quem admodum / vos in vim donationis, et privilegiorum per serenissimum regem Ioannem patrem, et praedecessorem nostrum memoriae immortalis, et per nos Iuannis de Villa Marim quem consobrino nostro concessionum, et confirmatorum habetis, tenetis, et posidetis in capite Logudorii Regni nostri Sardiniae civitatem Bossam, cum certis plagiiis, et villis, cumque omnibus tractis, seu extrationibus, portubus, carricatoris, tam in mari quam in flumine dictae civitatis Bosae existentibus, et cum iuribus omnibus seu vectigalibus, et gabellis, quae prorebus seu mercibus in portum, plagiam, et litora seu flumen dictae civitatis subductis, et advenientibus ad flumen praedictum intrantibus seu exeuntibus; vel ratione eorum quoquo modo coliguntur, exiguntur, seu coligi, seu exigi solita sunt, et cum poenis seu caluniis, in quas fraudantes huiusmodi iura, et gabellas tam ex consuetudine, quam de iure incidunt, et ab eis exiguntur, et alias; prout in eadem donationem, et privilegiis coram nobis oblatis ad quae nos refferimus latius, et sotiassius¹ enarratur, quia vigore ditorum privilegiorum, et donationis successive post dictum consobrino nostrum habuistis, et habetis per concessionem nostram in purum, et francum allodium civitatem ipsam, et omnia praedicta, fuistisque et estis in possessionem dictarum tractarum, portuum, et carricatoriorum, et illorum iurium, seu gabellarum prout / superius est expressum.

A c. 233v.

A c. 234

Verumque a nonnullis diebus citra per officiales nostros in dicto Sardiniae Regno ad fisci nostri, vel aliorum instantiam fuit vobis opositum aliquod opositum in non modicum vestri damnum, gravamen et praepjuditium, derogationemque ditorum privilegiorum; quapropter Magestati Nostrae humiliter supplicatis quod ut inter vos et dictos officiales nostros omnis lis, et quaestio super praedictis tolleretur, donationem, et privilegia praedicta confirmare, et quatenus oppus sit vobis de novo concedere ex nostra solita munificentia dignaremur, quo quidem per nos placide intellecto, visisque donatione, et privilegiis eisdem, ac omnibus consideratis, vobis in hac re et multo maiori meritissime morem gerere percipientes; servitiis sic quidem vestris quam plurimis ampliorem exposcentibus remunerationem, thenore praesentis ex nostra certa scientia deliberate, et conqulto eadem donationem, et privilegia memorata ac omnia² et singula in eis contenta, quod hic pro tam suficienter insertis haberi volumus, et habemus ac si praesenti verbo tenus insererentur, laudantes, aprobantes, ratificantes, et confirmantes vobis eidem Bernardo de Villa Mari vestrisque filiis, haeredibus, et successoribus, quatenus oppus sit de novo concedimus, et ple-

¹ Sic.

² Ex... *omnia*, sottolineatura in A, che con ogni probabilità è dei presentatori della supplica.

³ In B c. 141v., *licentia*.

A c. 234v.

nariam impartimur facultatem, quod abinde nulla alia provisione, lisentia³ aut mandato nostro, nostrive locumtenentis generalis aut aliorum officialium nostrorum in dicto Regno Sardiniae insuper expectato, aut requisito possitis libere et valeatis, possintque, et valeant absque alicuius obstaculo, aut impedimento ex dicto Regno nostro Sardiniae extrahere, seu extrahi facere per portus, carricatoria, et flumen, praedictos eiusdem civitatis Bosae, quascumque tractas frumenti, sive tritici, ordei / anonae, e quosque, equas, jumenta, et quidquid aliud extrahi poterat et potest per portus et carricatoria nostra regia in dicto Regno, et hoc semper quod per alium ad alios portus, seu carricatoria eiusdem Regni praedicta, aut alia quaequae extrahi contingerit, seu poterit per quascumque personas aut officiales nostros etiam si tales tractae essent curiae nostrae. Itaque apertis carricatoriis et portubus nostris statim liceat vobis nulla alia petita lisentia¹ a nostro locumtenenti generali, vel aliis officialibus dicti Regni extrahere, seu extrahi facere tractas praedictas per dictos portus, carricatoria, et flumen praedictum, non obstantibus.

Quibusvis pragmaticis, provisionibus, aut ordinationibus, vel literis nostris, vel dictorum officialium nostrorum sub quacumque verborum forma factis, contrarium fortasse disponentibus, quibusque adhuc tantummodo derogamus, et dispensamus, in aliis vero in suis robore et firmitate permanentibus, nec non habeatis, exigatis, et percipiatis omnia et singula jura et comoda, ac poenas desuper memoratas, et sitis in omni modo possessione dictorum portum, plagiarum, carricatorium et fluminis dictae civitatis Bosae etiam non obstante quod dicatur aut praetendatur fore in praeiudicium fisci nostri, et litis per illum contra vos super praedictis motae, et non obstantibus quibuscumque juribus, rationibus et allegationibus contra vos in processu, ratione dictae litis facto, allegatis, et deductis, et his etiam quae deduci vel alegari possunt pro parte nostri fisci procuratoris.

A c. 235

Nos enim ad uberiores cautelas cassamus, irritamus, revocamus, abolemus, et penitus annullamus quamcumque petitionem et / demandam processumque, et acta quaecumque ad instrumentum fisci nostri, cui in his perpetuum imponimus silentium contra vos circa praemissa quomodolibet facta et [...] pro casisque, irritis, revocatis, et nullis omnino haberi volumus, et habemus, propterea vobis concedimus ad gratiae amplioris culmen; quod si forte ipsi officiales nostri vobis in praemissis aliquod impedimentum opponere praesumpserint contra hanc voluntatem et deliberationem nostram, nullum propterea vobis aut successoribus vestris in perpetuum, in praesenti gratia nostra praeiudicium gereretur, ipsa tamen in suis semper robore, vigore, et firmitate permaneat; quod circa illustrissimo Juanny principi Asturiarum, et Gerundae, archiduchissae Austriae et ducissae Burgundiae et cetera filiae primogenitae nostrae carissimae

¹ Come sopra.

gubernatrici generali, ac post faelices, et longaevos dies nostros in omnibus Regnis et terris nostrae indubitatae haeredi, et legitimae successori mentem nostram aperientes sub paternae benedictionis obtentum dicimus; spectabili vero locum tenenti generali nostro in dicto Sardiniae Regno, gerentique vices nostri generalis gubernatoris in capite Logudorii, procuratori regio caeterisque universis, et singulis officialibus nostris, custodibusque maris, et alijs personis, quibus expectent, in eodem Regno constitutis, et constituendis ipsorumque officialium locumtenentibus praesentibus et futuris districte, percipiendo mandamus ad obtentum nostri amoris, et gratiae incursumque poenae florenorum auri Aragonum quemque nullum, a bonis secus agentis irremissibiliter exigendorum nostrorumque inferendorum aerariis, quod nostram / huiusmodi gratiae concessionem, confirmationem et ratificationem, ac omnia et singula expressa ad unguem tenentes, et inviolabiliter observantes a cunctisque observari faciatis vos dictum spectabilem Bernardum de Villa Marin, vestrosque procuratores seu factores de his spetialem curam habentes, in possessionem ipsarum tractarum, portuumque, seu carricatoriorum et fluminis dictae civitatis Bosae cum exactione iurium, et poenarum praedictarum, et caeteris praeerogativis memoratis restituant et ponant, positumque retineant, manuteneant, et teneantur, et vos, aut eos in eadem nullatenus vexent aut inquietent, vexarique aut inquietari patiantur, cauti vero a contrario faciendo aliqua ratione, seu causa quanto dicta illustrissima princeps filia primogenita nostra carissima nobis obedire, caeteri autem officiales, et subditi nostri praedicti praeterire, et indignationis nostrae incursum praefixam cupiunt evadere poenam.

A c. 235v.

In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus, nostro comuni sigillo inpendenti munitum; datum in urbe Toleti 18 die mensis iulii anno a nativitate Domini 1502, Regnorumque nostrorum videlicet Scitiliae anno trigesimo quinto, Castellae, et Legionis vigesimo nono, Aragonum, et aliorum vigesimo quarto, Granatae autem undecimo. Yo el rey. Vidit Albarel regens, vidit Amatus regens, vidit generalis thesaurarius, vidit Sanmanguel pro procuratore fiscali.

Dominus rex mandavit mihi Joanny Vuiz de Calura; visa per Artanel regium cancellarium et per thesaurarium generalem, et Amatam regium cancellarium et generalem proprocuratorem, et est duplicata.

Registratum in officio magisteri rationali¹ Sardiniae et ey² per Marcum Filii secretario³ et locumtenenti⁴ in eodem officio.

Et ego Ioannes Antonius Sanna civis praesentis civitatis / Bosae regia autho-

A c. 236

¹ Recte, *rationalis*.

² Sta per *ei*.

³ Recte, *secretarium*.

⁴ Recte, *locumtenentem*.

ritate publicus nottarius ac civitatis Bosae conciliariorum secrettarius, quia praesens copia privilegii serenissimi regis Ferdinandi felicitatis recordationis, sumpta a suo proprio originali in pergamento scripto recondito in archivo privilegiorum domus Concilii dictae civitatis non viciato, cancellato, nec in aliqua sui parte correcto, licet manu aliena scripta, per me autem de verbo ad verbum comprobata, cum suo originali concordat, et ut fides ei tribuatur in iudicio, et extra, hic me subscripsi solitumque meum, quo utor in claudendis publicis scripturis apposui signum quod est tale +

Sig + num meum Mathei Carta civis praesentis civitatis Bosae, apostolica ubique regia auctoritatibus per totum praesens Sardiniae Regnum nottarii publici huic copiae testis.

Sig + num meum Antiochi Vacca civis Bosae auctoritate regia nottarii publici per totum praesens Sardiniae Regnum huic copiae testis.

Coppia huiusmodi regii privilegii alieno calamo scripta, sumpta, et exaracta fuit prout jacet a quadam coppia signata, et legalizata per supra dictos nottarios, remanente in posse nobilis don Antoni Uras civitatis Bosae, et ut dictae copiae veluti et dicta alia copia in iudicio, et extra ab omnibus fides impendatur, ego Gaspar Carta domicillus, et civis civitatis Calaris, publicus nottarius fidem facio instante praedicto / nobili Uras pro suo, ut dixit praetense interesse. Calari die 14 mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo, et meum quo in publicis instrumentis appono sig + num. /

A c. 236v.

Privilegio di Carlo V per Bosa

193

1520 agosto 22, Valenza

Dopo il provvedimento del re Ferdinando, un'altra pezza giustificativa per la conferma dei privilegi di Bosa, allegata dalla stessa città, è rappresentata da un documento, datato Valenza, alla data suddetta, copia di un provvedimento emanato a Barcellona il 14 settembre 1519 da Carlo V imperatore. Con tale atto si ribadisce che Isabella di Villamari gode del privilegio della signoria utile su Bosa (col suo castello), le Planarge, i villaggi di Suni, Sagama, Tresnuraghes, Sindia, Magomadas, Tinnura, Modolo (con le loro popolazioni presenti e future) ed altri luoghi posti nel Capo di Logudoro. La signoria comprende i diritti sul porto, sul fiume, sulle acque, sui luoghi di carico, sulle dogane, sull'estrazione e l'esportazione di pesce, corallo, frumento, orzo, cavalli, con tutte le gabelle richieste solitamente ai frequentatori del porto e della spiaggia. Si sostiene inoltre che la stessa Villamari è sempre signora di Oppia, curatoria comprendente villaggi, torri, fortezze e palazzo, con giurisdizione alta e bassa, mero e misto imperio.

Il sovrano si esprime anche sulle pretese di Alghero che intende mantenere il monopolio sulla pesca ed il commercio del corallo e che al riguardo intende far valere un privilegio del re Pietro IV il Cerimonioso, datato 29 luglio 1374: la città infatti vuole che le barche coralline facciano esclusivo riferimento al suo porto. L'imperatore, dietro precisa richiesta di un procuratore della stessa Isabella, dichiara che Bosa mantiene i privilegi in materia di pesca, commercio ed esportazione del corallo.

Hoc est translatum bene et fideliter factum in civitate Valentiae die vicesimo secundo mensis Augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo, sumptum suum exemplatum a vero originali quarundam regalium provisionum, sive executorialium papyri scriptarum manu propria Caesariae Regiaeque Maiestatis, et aliorum ibidem specificatorum subscriptum sigillatumque in dorso, et more solito expeditarum, non vitiatarum nec in aliqua sui parte suspectarum, sed omni prorsus vitio, et suspitione carentium et ut in prima facie earum liquidum apparebat. Datum Barchinonae die decimo quarto mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo nono, quarum series, et thenor sunt quae sequuntur: Carolus divina favente clementia, Romanorum imperator, Caesar semper augustus, et Joanna mater, et idem Carolus eius filius Dei gratia reges Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Sciciliae, Jerusalem, Navarrae, Granatae, Toletii, Valentiae, Ga-

A c. 237

liciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Genis, Algarbii, Algezirae, Gibaltaris, ac insularum Canariae, nec non insularum Indiarum, ac terrae firmae, maris Oceani, archiduces Austriae et Burgundiae et Brauantiae, comites Barchinonae, Flandriae, et Mediolani, domini Biscaiae, et Molinae, duces Athenarum, et Neopatriae, comites Rossilionis, et Ceritaniae, marchiones Oristanei, et Gotiani; spectabilibus, nobiles, magnificis consiliariis, dilectis, et fidelibus nostris, locumtenenti generali, et regenti nostram cancellariam, procuratorique regio aut id officium regenti in dicto Sardiniae Regno, gubernatoribus etiam insuper in Capitibus Calaris, Gallurae, et Logudorii, ac insuper potestatibus, vicariis et consiliariis civitatis Sassari, Alguerii, et Oristanei, ac denique baronibus hereditariis, et feudatariis, emphitheuticariis, allodialiis, terras tenentibus eorumque capitaneis officialibus maioribus, iuratis, caeterisque demum universis, et singulis officialibus, et subditis tam nostris, quam aliis in praedicto Sardiniae Regno constitutis, et constituendis, dictorum officialium locumtenenti, et quilibet eorum praesentibus, et futuris, ad quem, seu ad quos spectet praesentesque fuerint praesentatae, et de infrascriptis exequendis fuerint requisiti, salutem, et dilectionem.

Quia hodierna die cum nostro oportuno privilegio ex causis iustissimis in eodem expressis confirmavimus, et si, et quatenus opus sit de novo concessimus illustri, et dilectae nostrae Isabelae de Villamari, principissae Salerni, comitissae Caputreei, et dominae utili civitatis Bosae, curatoriae de Opia, civitatem ipsam Bosae, cum eius castello, Planargiis, sive villis eiusdem / Suni, Sagama, Tresnuragues, Sindia, Magumadas, Tenura, et Modoli, populate et aliis villis, locisque ex populorum sitis, et positis in Capite Logudorii dicti Sardiniae Regni, tam hominibus ibidem abitantibus, et faeminis, et habitaturis, et cum redditibus, et servitutibus, realibus, et personalibus, muneribus, seu donis, et questis, domibus aliisque etiam aedificiis futuris, molendinis aquis dulcibus, et salcis aquaeductibus, aquarumque decursibus, et flumine coram ipsa civitate decurrente, et cum duanis, portibusque, seu carricatoriis, tam in mari, quam in flumine praedicto, et cum omnibus piscationibus etiam vetitis, seu prohibitis, ut puta coraliorum, et aliarum quarumvis piscationum; et insuper cum omnibus tractis, seu extractionibus frumenti, ordeï, annonae, equorum, et iumentorum, et aliarum rerum prohibitarum per portus et carricatoria eiusmodi civitatis, et Planargiarum, seu villarum praedictarum, et vel iuribus omnibus, seu vectigalibus, et gabellis, quas pro rebus, seu mercibus in portum et plagiam, seu flumen dictae civitatis subductis, et advenientibus ad flumen praedictum intrantibus, seu exientibus, ratione exitus, seu extrationis, seu alias quoquomodo colliguntur, seu exiguntur, aut colligi, seu exigi soliti sunt; et cum poenis, seu calumniis in qua fraudantes liquendi iura, et gabellas, tam de consuetudine, quam de iure incidunt, et ab eis exiguntur, et cum omnimoda iurisdictione alta, et baxa, mero, et mixto imperio, et [...]; pro utique, et alia infeudationibus, immissione in allodium, concessionibus et aliis diversis provisionibus, super praedictis obtentis, et concessis praecalendata confirmatione, et nova confir-

matione, die praesenti facta plenius excitantur insuper in dicto eodem privilegio confirmamus, et de novo concedimus dictae illustri principissae curatoriam de Opia in qua sunt villae, turre, palatium, seu castra, vocatas, et vocata Moras, Sorodo, Castiu, Laqueles, Ardena, Piriguiri de Ardena, et turris, seu castrum, aut palatium de Ardena, sitae, et positae, sita, et posita in encontratis de Meologo in Capite Logudorii dicti Sardiniae Regni, quas, et quae dicta principissa tenet, et possidet in purum et francum allodium una cum villis dirutis, et populorum cum omnibus et singulis terminis, et pertinentiis earum, et cum saltibus, nemoribus, terris cultis, et incultis, et cum molendinis aquis, fluminibus, aquarum deversibus, et cum hominibus, et faeminis, et cum omnimoda iurisdictione alta, et baxa, meroque et mixto imperio, et gladii potestate, caeteris quibuscumque iuribus, usibus, dominio, et pertinentiis universis, pro ut incertis, seu privilegiis, et concessionibus de eisdem factis, ad quos nos referimus latius continetur sine tamen aliquo praeeudicio, alias concessorum in allodium.

Qua de re fuit pro parte dictae illustris principissae nobis humiliter supplicatum, ut forma privilegii ipsius ad unguem diservari mandare dignaremur, / non obstante, quod super piscatione coralliorum dictorum seu earundem commercio, seu extractione fuerit aliquibus interdictum pro parte civitatis Alguerii oppositum praetendendo, quod nulli, praeter abitoribus eiusdem civitatis est licitum facere seu habere barcas ad piscandum coralia: et ulterius coralia, quae piscant in Bosa habeant adduci, et experi in Alguerio praetendentes alguerenses hoc eis pertineat virtute cuiusdam privilegii, seu ordinationis serenissimi regis Petri Aragonum faelicis recordationis. Datum in monasterio Populeti die vigesimo nono mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo trigesimo septuagesimo quarto in se habentis, quod omnes barquae perquirentes, seu transeuntes corallium a maribus del Cap de Napoles, usque a La Llenaria, habeant, et teneantur degere, et facere portum suum in Alguerio, et non alibi, quodque solvatur, et solvere teneantur illud maius intus, quod pro dicto corallio solvi est assuetum tam per habitatores dictae villae, quam per extraneos, et hoc sub poena amissionis suarum barcarum [...] et mercium suarum, ac virtute etiam cuiusdam provisionis serenissimi domini regis Ferdinandi, patris et avi nostri indelebilis memoriae. Datum in praesenti civitate Barchinonae die vigesima quarta octobris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio [...] quod nobilis de Villamari capitaneus regiae classis [...] portum in Bosa et exigere intus corallia piscantur, et carrigantur, et comerciantur in dicta civitate Bosae, volentes, detinentes illam dare intelligi praefacto domino regi, quod civitas Bosae non habebat portum, et carricatorium, quod fuit valde alienum a veritate, quia de contrario aperte constat, immo civitas ipsa Bosae habet, et habuit semper portus, et carricatoria, et est civitas insignis, et de principalioribus dicti Regni, et fuit concessa, et alienata cum portibus, et carricatoriis, et doaniis, et alias piscationes, et praerrogativas desuper expressas habuit et habebat ante concessionem praecalendati privilegii. Datum in [...] po-

A c. 238

puleti piscationem, et commercium coralliorum, prout constat per capitula edita in civitate Bosae per olim tunc vicecomitem Bosae, dominum, et possessorem dictae civitatis Bosae sub anno Domini millesimo trigesimo trigesimo octavo, quod pro ut thenore illius depraehendimus, fuit illis concessum cum illis verbis, quod teneantur degere, et portum facere in Alguerio ad finem, et effectum né extranei, et alienigenae venientes ibidem ad corallandum, postquam suos corallios piscatos, et [...]lectos tenerent, remanerent in portubus desertis, et in heremis vicinis Alguerio, unde possent recedere, et revertere ad proprios lares suos in suis collectoribus gabellarum, et jurium regalium, illique minus solutis, quod cederet in damnum curiae nostrae et alguerensium. / Detegitur manifeste, quod ipsa de causa fuit concessum dictum privilegium ad in eodem nulla fit mentio de civitate Bosae, quae fuit semper, et in praesentiarum est de dictis portu, carricatorio, et doanis, et aliis omnibus supradictis in plena possessione, usu et exercitio eorundem.

A c. 238v.

Verum ex quo alguerenses multoties non cessant insistere super praetensis, et hanc ob causam, dum essemus in civitate Caesaraugustae die videlicet tertio mensis augusti anni proxime elapsi, fuit pro parte ipsius principissae humiliter praesentata in nostro sacro Consilio quaedam supplicatio, in qua patebatur ne aliquid concederetur dictae civitati Alguerii in praeiudicium dictae civitatis Bosae, cui fuit facta provisio, quod fiat ut supplicatur, et quod intimaretur Galcerando Desperez sindaco Alguerii praesenti in hac nostra curia, cui illico praedicta fuerunt intimata, et notificata, et ex quo nihil in scriptis respondit, successive ad auditum dilecti nostri Machaelii, Joannis Gomes alumni, et procuratoris principissae praedictae pervenit, quod dictus syndicus Alguerii intendebat ad magno studio obtinere à nobis aliqua privilegia, seu provisiones, praeiudicialia, seu praeiudiciales dictae civitati Bosae signanter super dictis corallis fuit; per dictum procuratorem pro parte dictae principissae in dicto nostro sacro Consilio praesentata, die videlicet octavo mensis junii proxime elapsi alia supplicatio continentiae, seu effectus supradicti, et per dictum sacrum Consilium fuerunt dicto Galcerando Desperez sindaco praedicto concessi sex dies tunc prope sequentes ad respondendum praedictis petitionibus, seu supplicationibus eidem iniungendo intra dictos sex dies diceret, peteret, et produceret quidquid voluisset super omnibus hiis, in et super quibus praetendebatur cernere interesse dictae principissae, seu cedere in eius praeiudicium, ad cominationem, quae lapsis dictis sex diebus amplius non audiatur super praedictis. Intra quos, quidem sex dies, nec usque in hodiernum diem dictus syndicus Alguerii nihil respondit; eam ob rem, quia evidenter apparet praecalendatam provisionem fuisse subrepticie, et obrepticie impetratam sub velamine, et colore interpretationis, seu declarationis praecalendati privilegii volendo eidem citra eiusdem mentem, et seriem dare novum sensum, et intellectum. Idcirco, quia volumus, pro ut par est, quod dictae civitates, quae vicinae sunt, maneant in tranquillo statu unaquaeque earum de eo, quod suum est contenta mentem nostram declaramus, et quae aliae civitates dicti Regni in dicto privilegio confir-

mationis, ut praedicitur die praesenti expedito singulariter nominate et descripte habeant, teneant, et faciant omnes, et unaquaeque earum in omnibus encontratis, et villis, ibidem designatis, et specificatis vi / cissim et vice versa, A c. 239
comercium, et trafagum, pro ut per habitatores eorundem, cuilibet ipsarum est fieri solita, et eisdem est amissum et indultum. Ad humilem praeterea supplicationem pro parte dictae principissae nobis factam, vobis et universis vestrum erit praesentium dicimus, et destricte praecipiendo mandamus sub irae, et indignationis nostrae incurso, paenaque florenorum auri Aragonum trium mille a bonis cuiuslibet contrafacientes irressimibiliter exigendorum nostrisque inferendorum erariis, quatenus praehabitu privilegium confirmationis praedictae subdatae huiusmodi ad omnia, et singula in eodem contenta, et in praesentibus etiam sunt enarrata, specificata, et contenta praefactae principissae, et suis haeredibus perpetuo omnino teneatur, et omni teneatis inviolabiliter observetis, tenerique et observari ab omnibus inconcusse faciatis iuxta illius, et praesentium series, et thenores, praefactae principissae, suisque haeredibus, et successoribus ad in perpetuum sine [...]; et libere permittendo eadem, et eadem eiusque nomine, civitatem praedictam de Bosa, una cum Planargia, seu villis eiusdem, et curatoria de Opija tenere, et possidere cum omnimoda potestate, et facultate jurisdictionis alta, et baxa, et exercitio earundem, et cum perceptione omnium jurium reddituum, fructuum, et emolumentorum et cum piscatione etiam, et comercio dictorum coralliorum, et aliorum omnium jurium suorum, et cum tractis, et extrationibus omnium rerum prohibitarum quas quidem extrationes dicta principissa, et eius successores, uti est [...] eis concessum possint ipsas facere extrationes per portum, seu portus, est [...], et quotiescumque per alios portus, seu carricatoria dicti Regni generaliter, vel specialiter fient extrationes nulla a nobis, nec a dictis officialibus nostris petita, seu obtenta licentia, pro ut est iam sibi, et suis concessum, et cum comercio, et exercitio intrandi, et exercendi, et exeundi cum mercibus, et mercimoniis in, et ab incontratis citatoriis villis, et locis de curadoria Dore de vila Orani Manno, comitatus Gotiani, de Montiverro, de Costa de Vallis, de Turralba, de Meologo, [...], Cossayni, Marguine, Macumere, Parte Barigadu, et in villis, terris, et locis Petri Martini de Ferreris, pro ut ea omnia, et singula eidem principissae, et suis sunt concessa, et permissa, et de eisdem possessione, usu et exercitio, uti, et frui sine aliqua contradictione libere ad unguem faciatis, et permittatis, non obstantibus quibusvis pragmaticis, concessionibus, seu provisionibus, ac litteris, quibuscumque factis, seu faciendis in contrarium venientibus quibus ex nunc pro tunc, ex causis praedictis derogamus, ac etiam easdem earum seriem revocamus.

Nos enim vobis contrarium omnimodum faciendi etiam cum nullitatis decreto auferimus potestatem, ita et singula / pro expressis teneatis, et observetis ac exequamini, et compleatis, tenerique et observari, seu exequi, et complere inviolabiliter faciatis, dictamque principissam in pleniori eius, suorumque vassalorum possessione; vel quasi defendatis, manuteneatis utiliter contra cunctos, et A c. 239v.

non contaveniatis, seu contravenire faciatis, neque facere praesumatis directe, vel indirecte, quamvis ratione, vel causa, si gratiam nostram caram habetis, iram, et indignationem, ac poenam praeappositam cupitis non subire.

Datum in civitate Barchinonae, die decimaquarta mensis septembris, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimonono. Yo el rey. Vidit Carel. Vidit [...] Sanchez generalis thesaurarius. Vidit Agustinus Vitae conservator generalis in itinere [...]LXXI.

Sig + num magnifici Francisci Johanis Dalmau civis iustitiae civitatis Valentiae, qui huic transumpto auctoritatem suam interposuit pariter et decretum.

Sig + num mei Antoni Nos auctoritate regia notarii publici Valentiae ac per totam terram, et dominationem serenissimi domini Aragonum regis scribae curiae cunctis dictae civitatis, qui huic transumpto auctoritate dicti magnifici iustitiae, eiusque iuxta mandatum interposui pariter et decretum.

Signum + Joannis Soler, auctoritate regia notarii publici Valentiae ac per totam terram, et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum qui transumptum praeinsertarum regalium provisionum a sui originali forma abstraxit, manumque alterius scribae fecit, et cum eadem diligenter comprobavit clausitque loco, die, et anno in prima linea contentis.

Cum ex distantia locorum de fide ac legalitate notariorum, saepe dubitetur, idcirco nos Franciscus Joannes Dalmau civis iustitiae civitatis Valentiae in recte testamur¹ civilibus, fidemque facimus ad quos hae devenerint litterae, sive praesentatae fuerint, quod supra nominatus Joannes Soler notarius, qui supradictum transumptum à sua originali forma abstraxit; et Antonius Nos notarius, qui supradicto transumpto auctoritatem nostram pariter et decretum interposuit, sunt notarii publici praedictae civitatis Valentiae, et in matricula collegii tabellionum iam dictae civitatis pro talibus habiti, tenti, et reputati sunt palam inter notarios: propterea supradicto transumpto cunctisque aliis actibus, attestationibus, scripturis per supra nominatum Antonius nos, notarium, et scribam nostrum et Joannem Soler notarium / receptis causis, et subsignatis, fides plenissima in iudicio et [...] valet, per quospiam adhiberi, in quorum omnium, et singulorum fidem praesentes, patentes sygillioque nostro institutae officii appositione munitas providimus vobis fore destinandas, quae datate fuere Valentiae die vigesima tertia mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo.

A c. 240

Copia huiusmodi regalium provisionum sive exequutorialium prout iacet extracta fuit, a quod et exempto recondito, et conservat in archivo domus Consilii praesentis civitatis Bosae, licet manu aliena bene, et fideliter, et per me infrascriptum notarium, et secretarium ad verbum, ut videre est comprobata; in

¹ *Recte, testamur.*

cuius rei fides et testimonium ut plenaria fides ipse tamquam suo originali, ubique in iudicio, et extra tribuatur ego Ioannes Uras auctoritatibus apostolica ubique regia per [...] totum praesens Sardiniae Regnum nottarius publicus, et secretarius dictae domus Consilii praesentis civitatis Bosae de mandato magnificorum dominorum consiliariorum civitatis, hic me subscripsi solitumque meum, quo utor in claudendis publicis scripturis apposui, quod est infra
Sig + num. /

Supplica degli Stamenti ecclesiastico e militare

194

1688 febbraio 27, Cagliari

Gli Stamenti ecclesiastico e militare, oltre alle suppliche avanzate unitamente allo Stamento reale, formulano le seguenti richieste:

1. *È pregiudizievole per le Repubbliche che gli uffici siano ricoperti da soggetti inabili, giovani ed inesperti, con esclusione di coloro che sono benemeriti per cultura e servizi. Inoltre i posti nel Regno sono pochi ed è scarsa la speranza di ricoprirli, in quanto è risaputo che in essi si succedono i membri di alcune famiglie. Poiché in tal modo le Repubbliche non sono ben governate, si chiede che non si assicurino le successioni future nei posti dove si amministra la giustizia, il patrimonio e la guerra.*

Il viceré invita i richiedenti a rivolgersi al sovrano e si impegna ad accompagnare la supplica con un suo parere favorevole.

2. *Si richiama l'attenzione sul danno subito dagli abitanti dei villaggi che riforniscono Cagliari del grano chiamato "di scrutinio". Essi non vengono pagati per uno, due e più anni, mentre sono tenuti al versamento del donativo, agli obblighi in favore dei baroni, al pagamento dei debiti delle comunità e dei privati. In considerazione della somma povertà degli abitanti dei villaggi, si chiede che il grano di scrutinio venga pagato prontamente, all'atto cioè in cui viene introdotto nella capitale del Regno.*

Il viceré risponde ricordando quanto era stato concesso dal sovrano, a petizione dei tre Stamenti, nelle Corti del conte di Santisteban: il grano di scrutinio si paghi l'anno successivo con l'interesse, per il ritardo, del sei per cento rispetto al prezzo cosiddetto di afforo, altrimenti non ci sia obbligo per i villici di portare il grano in città.

3. *Che don Salvatore Madau, don Antonio Dettori e altri cavalieri o cittadini del Regno esiliati o al confino possano tornare alle loro case.*

Il viceré risponde che la richiesta va indirizzata al monarca.

Seguono la decretazione e la provvisione del viceré, in data 27 febbraio 1688, sulla base di una delibera assunta nello stesso Parlamento.

A c. 241 Excelentísimo señor virrey, lugartiniente y capitan general, presidente en este Real y General Parlamento.

Los Estamentos eclesiastico y militar a.mas de las suplicas que junto con el Estamento real han presentado a Vuestra Excelencia, suplican con el debido rendimiento se sirva en el real nombre de Su Magestad, que Dios guarde, de conceder, y decretar por auto de corte las que se siguen.

Primero. Por quanto suelen ser muy perjudiciales a las Republicas las futuras sucessiones de officios, pues abriendosse puertas á ellas vienen á quedar admitidos muchas veses sujetos inabiles, y de poca edad, y experiencia, con que no dan la satisfacion que se requiere en el exercicio de los puestos, y se desalientan los benemeritos que por sus letras, y servicios deven ser ocupados, y empleados, de que resulta que ni las Republicas son bien gobernadas, ni se tiene de quien hechar mano para las ocasiones del real servicio respectivo que a.vista de la poca esperança de premio por ser pocos los puestos del Reyno, y haberse reconosido que se perpetuan en algunas casas, se desalientan los demas en el merito de servir. Por tanto suplican á Vuestra Excelencia dichos dos Estamentos se sirva representar a Su Magestad los incombenientes citados para que por aucto de corte se digne decretar, y mandar que en adelante no se de lugar, ni concedan futuras sucessiones de todos y qualesquier officios puestos, y plazas, y administracion de justicia, patrimonio, y guerra.

Que lo supliquen á Su Magestad y que Su Excelencia acompañara la suplica.
Lecca secretarius

Otro si atendiendo que los vezinos de muchos lugares del Cabo de Caller sienten¹ notable perjuisio con el trigo del escrutineo que conduzen todos los años á los almagarenes de la ciudad de Caller, por no pagarles puntualmente su / pretio, pues se les ha retardado la paga de uno, dos, y mas años quando el al² mismo tiempo á pagar el donativo de Su Magestad, que es la primera obligassion, a.mas de la que tienen en contribuir con las rentas baronales, deudas de comunidad, y particulares, con que se ven obligados muchos años tolerar la incommodidad de intereses exorbitantes que pagan a.quien les presta el trigo, faltandoles á sus vesinos para su sustento, y conservacion de la agricultura, y en que estriba el principal caudal de aquellos, y sera muy justo, y combeniente se repare daño tan considerable ha.vista de la summa pobreza de los dichos vesinos en lo que interessa el real servicio, para poderse con mas prontitud satisfaser el real donativo. Por tanto suplican á Vuestra Excelencia los dichos dos Estamentos se sirva en el real nombre de Su Magestad decretar por auto de corte que los dichos lugares en adelante no esten obligados á conducir el trigo del escrutineo sino pagandoseles promptamente su valor al tiempo

A c. 241v.

¹ *Recte, sienten.*

² *Recte, en el.*

de la conduzion, que será de notable alivio al pobre villano por la suma pobresa en que se halla constituido.

Que por quanto á peticion de los tres Estamentos fue servido Su Magestad conceder en las Cortes del señor conde de Santstevan a la ciudad de Caller el encierro del trigo, que llaman de escrutineo, con la calidad de pagarle un año postpuesto a las villas obligadas á conduzirle con el interes á rason de seis por ciento por la retardacion de la paga á mas del pretio del aforo, en que estan comprehendidos los dos sueldos del ponte, se observe lo mismo; y de otra manera no se obligue a las susodichas villas á la conducion del dicho trigo.

Lecca secretarius

A c. 242 Otrosi suplican a Vuestra Excelencia los dichos Estamentos se sirva en / el real nombre de Su Magestad haser gracia á don Salvador Madau, don Antonio Detori, y á qualquier otro cavallero, o ciudadano del Reyno que se hallaren desterrados, o confinados en algun presidio, de que sean restituidos á sus casas en consideracion de lo que han padecido, y de ser tiempo oportuno para obtener de la real benignidad la libertad que desean.

Altissimus

Que lo supliquen a Su Magestad.

Don Matheus Peliser de Moncada Stamenti ecclesiastici advocatus.

Don Joannes Baptista Delamatta advocatus Stamenti militaris.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli, ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorrex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii et Generalis Parlamenti decernit et decretat capitula supra dicta, prout in fine cuiuslibet ipsorum continetur, et est expressum, mandans secretario infrascripto praesens actum curiae fieri, de quibus et cetera.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in hoc Regio et Generali Parlamento die 27 mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius /

Altra supplica degli Stamenti ecclesiastico e militare

195

1688 febbraio 27, Cagliari

1. I due Stamenti ecclesiastico e militare protestano contro il comportamento di quegli abitanti dei villaggi che, venuti a dimorare a Cagliari, dovrebbero essere considerati cittadini. Costoro invece si esimono dal contribuire al pagamento del donativo col pretesto di aver mutato domicilio; di qui l'aggravio che ricade sugli abitanti della capitale e le difficoltà incontrate per l'esazione del donativo stesso. Si chiede pertanto che in futuro i villici trasferitisi in città contribuiscano al pagamento del donativo in proporzione ai beni che hanno lasciato nei centri d'origine: tutto ciò in previsione della prossima ripartizione, quando la Reale Udienza ammetterà i ricorsi sopra il versamento e si eviteranno così ai poveri le spese delle liti.

Il viceré risponde che esaminerà la materia con il sovrano.

2. Per disposizioni di diritto i nobili ed i cavalieri sono esenti da cariche e da obblighi personali; per effetto dei privilegi della città non sono ammessi alla carica di consigliere e ad altri uffici. Si chiede perciò che essi vengano esentati dal servire come sindaci nei sobborghi, in quanto la carica non consentirebbe loro di attendere alla gestione dei propri beni.

Il viceré accoglie la richiesta.

Segue la provvisione viceregia sulla base della deliberazione presa nel Parlamento a Camere unite il 27 febbraio 1688.

Excelentísimo señor virrey, lugarteniente y capitán general.

A c. 243

Los dos Estamentos eclesiástico y militar además de lo que se contiene en la suplica propuestas en nombre de los tres Estamentos suplican à Vuestra Excelencia se sirva con acuerdo, y resolución de entrambas salas haserles merced de decretar, y conceder lo que va expressado en las siguientes.

1. Primero por quanto algunos vesinos de las villas, y lugares del Reyno vienen á morar á esta ciudad de Caller, y otros, con pretexto de haver mudado domicilio, y que deven ser tratados como çiudadanos pretenden eximirse de contribuir en la paga del real donativo, con que la porcion que les tocava y se les havia repartido por rason de los bienes posehia cada uno d.ellos ha venido á recaer a los pobres del lugar con conosido perjuisio, no solo d.estos, pero tambien del real servicio pues por esse motivo se hase mas difficil la exacion de la

paga del real donativo, en atencion que los que vienen á morar en las ciudades suelen ser los mas muebles, y semoventes en dichos lugares gosando de los pastos de las hiervas, y otras comodidades, y albitrios, no es justo que se eximan de obligacion tan privilegiada, ni que la porcion d.estos recaiga en los pobres que no hasen poco en pagar lo que les toca, sin que en este caso pueda aplicarse en contrario ningun lugar de la disposicion de la real pragmatica que no considero las circunstancias de la pobreza de los regnicolos, y demas que son de derecho, y equidad. Por tanto suplican dichos Estamentos eclesiastico, y militar se sirva Vuestra Excelencia ordenar, y mandar que en adelante los que venieren de las villas, y lugares á residir, por mudar domicilio en esta ciudad, o qualesquier otra del Reyno devan contribuir en la porcion del donativo que les cabia por rason de los bienes / que dexaron y possehian en dichas villas antes de ausentarse apremiandoles á que paguen, como si estuviesen presentes segun el nuevo repartimiento que Vuestra Excelencia mandará haser del servicio nuevemente hecho á Su Magestad sin que por la Real Audiencia se admitan oposiciones sobre esta paga, pues no solo vendria á retardarse la solucion del real donativo, pero tambien los pobres acarrearian los gastos de litigio, cuya consideracion podrá precisarlos á dexar de poner en claro la justicia, y tolerar la incomodidad de pagar los pobres lo que no les toca.

A c. 243v.

Segun las leyes del Reyno que hablan de la materia es digna de la real decision, y assy Su Excelencia la consultará a Su Magestad.
Lecca secretarius

2. Otrosi en consideracion que por disposicion de derecho los nobles, y cavaleros son immunes de cargas, y obligaciones perçonales, y la ilustre çiudad de Caller por rason de sus privilegios no admite dichos nobles á que sean matriculados en las bolsas de consellers, y demas officios, en que concurren los demas que viven, y residen en los arrebales de esta ciudad, y en esta conformidad no es justo que no gosando de la conbeniencia de dichos officios sean obligados á servir de sindicos en los arrebales los dichos nobles, con evidente perjuisio y detrimento por non poder atender á.sus hechos en el tiempo que sirven de sindicos, sin tener gajes algunos; por tanto suplican dichos dos Estamentos se sirva Vuestra Excelencia ordenar, y mandar que en adelante los nobles no sean apremiados en manera alguna á servir el sindicato en los arrebales donde tuvieren domicilio, ni puedan ser propuestos en terna.

Altisimus

Doctor don Matheus Pelliser de Moncada, Stamenti eclesiastici advocatus

Doctor don Joannes Baptista Delamatta, advocatus

Stamenti militaris

Que se haga como se suplica.

Lecca secretarius

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinateli ab Aragoniae, dux Montis Leonis, / princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Majestatis, illius prorrex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni decernit et decretat supra dicta capitula prout in fine cuiuslibet capituli continetur, et est expressum, mandans michi secretario infra scripto de his actum curiae fieri de quibus. A c. 244

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta iunctis aulis die vigesima septima februarii 1688 Calari.
Antonius Lecca secretarius /

Supplica del sindaco di Sassari

196

1688 febbraio 27, Sassari

Don Giuseppe Pilo Manca, sindaco di Sassari, chiede che gli venga data comunicazione di suppliche di altre città che possano apparire pregiudizievoli alla propria, in modo da poter intervenire convenientemente.

Il viceré promette la dovuta considerazione a tempo e luogo.

Segue la provvisione sulla base della delibera assunta nel Parlamento il 27 febbraio 1688.

A c. 245 Excelentissimo señor

Don Joseph Pilo y Manca sindaco en estas Cortes de la ciudad de Saçer, representa á Vuestra Excelencia que dicha çiudad tanto en este Real Parlamento como en los pasados con haver solisitado sus conbeniencias no ha intentado en manera alguna ocasionar perjuisio á las demas, antes bien ha resebido de algunas graves y grandes perjuisios, y sin enbargo queriendo obrar con la atension que sienpre en estas que Vuestra Excelencia esta selebrando, es bien que se observe lo mesmo y en caso de lo contrario incunbe al suplicante el prevenirse.

A c. 245v. Por tanto suplica dicho sindaco con el devido rendimento se sirba Vuestra Excelencia en caso que la hubiere por parte de dichas siudades / o qualquiera d.ellas echo alguna suplica, o representasion periudisial á la dicha de Saçer, se le partisipe al suplicante para azer sus incumbensias y lo que es de su obligasion, que en ello lo resibira á favor particular de las manos de Vuestra Excelencia.

(Que si por qualquiera de las ciudades hiziere algunas supplicas perjudicial á.la ciudad de Sasser, que se participe á.su sindaco para hazer sus incumbencias).

Que a su tiempo, y lugar se tendrá la devida consideracion.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in praesenti Regio Generali Parlamento die vigesimo septimo mensis februarii 1688 Calari.
Antonius Lecca secretarius. /

Supplica degli Stamenti ecclesiastico e militare¹

197

Excelentísimo señor virrey lugarthiniante y capitán general presidente en este Real y General Parlamento. Los Estamentos eclesiástico y militar, á mas de las suplicas, que junto con el Estamento real han presentado a Vuestra Excelencia, suplican con el debido rendimiento se sirva en el real nombre de Su Magestad, que Dios guarde, conceder, y decretar por auto de corte las que siguen. A c. 255

1. (Que en adelante no se concedan futuras sucessiones de las plassas de administracion de justicia, y patrimonio).

Primero, por quanto suelen ser muy perjudiciales en las Republicas las futuras sucessiones de officio, pues habriendose puertas á ellas vienen á quedar admitidos muchas vezes sujetos inabiles, y de poca edad, y experiencia, con que no dan la satisfacion, que se requiere, en el exercicio de los puestos, y se desalientan los benemeritos, que por sus letras y servicios deven ser ocupados, y enpleados, de que resulta, que ni las Republicas son bien gobernadas, ni se tiene de quien hechar mano, para las ocasiones del real servicio respecto que a vista de la poca esperansa de premio por ser pocos los puestos del Reyno, y haverse reconocido que se perpetuan en algunas casas se desalientan los demas en el merito de servir. Portanto suplican a Vuestra Excelencia dichos dos Estamentos se sirva representar a Su Magestad los inconvenientes citados, para que por auto de corte se digne decretar y mandar que en adelante no se dee lugar ni concedan futuras sucessiones de todos, y qualesquier officio, puestos, y plassas, de administracion de justicia, patrimonio y guerra.

Que lo supliquen a Su Magestad, y que Su Excelencia acompañará la suplica. Lecca secretarius.

2. Otro si attendiendo que los vesinos de muchos lugares del Cabo de Caller sienten notable perjuizio con el trigo de escrutinio que conduze² todos los años

¹ Copia della supplica dei due Stamenti alle cc. 241-242. Il testo che si trascrive di seguito (senza regesto) presenta tuttavia, oltre a qualche variante ortografica, anche la numerazione dei vari capi (assente nell'altro documento) ed inoltre un breve regesto per ogni capo sul mg. sin. delle cc. 255 e 256. L'originale sembra essere quello delle carte precedenti, vergato da altra mano e con grafia più nitida ed accurata. Da entrambi i testi si ricava la data del 27 febbraio 1688, giorno della provvisione viceregia.

² Anziché *conduzen*, come in A c. 241.

a los almazenes de la ciudad de Caller, por no pagalles¹ puntualmente su precio, pues se les ha retardado la paga de uno, o dos, y / mas años quando al mesmo tiempo quedan² precisados á pagar el donativo de Su Magestad que es la primera obligacion á mas de la que tienen en contribuir con las rentas baronales, deudas de comunidad, y particulares, con que se ven obligados muchos años, toleran la incommodidad de intereses esorbitantes, que pagan a quien les presta el trigo, faltandoles á sus vesinos para su substento³, y conservacion de la agricultura, y en que estriba el principal caudal de aquellos, y sera muy justo, y conveniente se repare. Por tanto suplican a Vuestra Excelencia los dichos dos Estamentos se sirva en el real nombre de Su Magestad decretar por auto de corte que los dichos lugares en adelante no esten obligados a conducir el trigo de escrutinio, sino es pagandoseles promptamente su valor al tiempo de la conduccion, que será de notable alivio al pobre villano, por la suma pobreza en que se halla constituido⁴.

Que por quanto a peticion de los tres Estamentos fue servido Su Magestad conceder en las Cortes del señor conde de Santistevan a la ciudad de Caller el encierro del trigo que llaman de escrutinio con la calidad de pagar un año postpuesto a las villas obligadas a conduzirle con el interes a razon del seys por ciento por la retardacion de la paga á mas del precio del aforo, en que estan comprehendidos los dos sueldos del ponte, se observe lo mismo; y de otra manera no se obligue a las susodichas villas a la conduccion del dicho trigo.
Lecca secretarius.

3. (Que los que se hallan confinados en algun presidio, sean restituhidos a sus casas).

Otro si suplican a Vuestra Excelencia los dichos Estamentos, se sirva en el real nombre de Su Magestad hacer gracia a don Salvador Medao, don Antonio Dettori, y á qualquier otro cavallero, o ciudadano⁵ del Reyno, que se hallaren desterrados, o confinados en algun presidio, de que sean restituhidos á sus casas en consideracion de lo que han padecido, y de ser tiempo oportuno para obtener de la real benignidad la libertad que decean.

Altissimus.

Don Mattheus Pellicer de Moncada Stamenti ecclesiastici advocatus.

Don Joannes Baptista Delamatta advocatus Stamenti militaris.

¹ In A c. 241, *pagarles*.

² In A c. 241v., *que eran al posto di quedan*.

³ In A c. 241v., *sustento*.

⁴ Sul mg. sin. di A c. 255v., breve regesto pressoché illeggibile.

⁵ Anziché *ciudadano*., come del resto in A c. 242.

Que lo suppliquen a Su Magestad.
Lecca secretarius.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis / princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses Regii Generalis Parlamenti, decernit, et decretat capitula supradicta, et pro ut in fine cuiuslibet ipsorum continetur, et est expressum, mandans secretario infrascripto praesens actum curiae de quibus. A c. 256

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in hoc dicto et praesenti Generali Regio Parlamento, die vigesima septima mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari. /

Supplica dei tre Stamenti

198

I tre Stamenti chiedono che siano accolte alcune richieste, in relazione ad inconvenienti pregiudizievoli ai regnicoli, se necessario con risoluzione di entrambe le sale della Reale Udienza.

1. *Appare necessario un nuovo conteggio dei fuochi che tenga conto della carestia e dell'epidemia del 1680-81, che hanno causato la scomparsa di alcuni centri, la crescita di altri, la riduzione di altri ancora. Su questa base si potrà con maggiore giustizia ripartire la spesa per il donativo reale di questo decennio, tenendo nel debito conto l'effettivo numero dei fuochi e le possibilità degli abitanti. Si nominino per questo scopo persone fornite di coscienza e di capacità, che tengano presenti le diseguaglianze, con particolare riguardo alle condizioni dei più poveri.*

Il viceré accoglie la richiesta e assicura i provvedimenti necessari.

2. *I militari e coloro che sono immatricolati per la nomina alle cariche di giurato in capo e giurato secondo della loro città possano tenere nelle loro case armi da fuoco lunghe (anche cariche), carabine e terzette per la propria sicurezza, in previsione di eventuali ostilità da parte di nemici della Corona; inoltre il possesso di queste armi non sia proibito da pregoni, in modo che rispetto agli altri regnicoli valga il privilegio contemplato dal Regno di Valenza.*

Il viceré rinvia alle prammatiche reali.

3. *I capitoli di Corte non ancora stampati dopo la raccolta di Giovanni Dexart siano pubblicati insieme a quelli che saranno concessi nel presente Parlamento.*

Il viceré rinvia al sovrano.

4. *Il Regno ha richiesto alla Corona un nuovo posto di reggente provinciale nel Sacro Supremo Consiglio d'Aragona. Si supplica pertanto che i ricevitori dell'amministrazione possano introitare, come soldo per tale destinazione: 1 reale per ogni quintale di semole e farine, mezzo reale per ogni quintale di paste che si esportano dal Regno, facenti parte rispettivamente dei 2 reali e di 1 reale e mezzo dei quali godevano per le sacche i segretari dei viceré e i tenenti del procuratore reale nei Capi di Cagliari e Sassari. Questi*

502

danno i permessi, per 4 o 5 quintali, alle imbarcazioni ed ai passeggeri.

Il viceré risponde che quando il re concederà il nuovo posto di reggente, si daranno gli ordini opportuni per il soldo.

5. Al tempo del lavoro campestre e del raccolto e durante i rigori dell'inverno, i poveri agricoltori, i carrettieri delle città e di altri luoghi, che devono trasportare il legname necessario per montare le artiglierie e per altri scopi, subiscono un grave danno. Infatti i frutti vanno a male e i buoi muoiono. Si chiede pertanto che non si faccia ricorso agli agricoltori e ai carrettieri nei tempi indicati. Nel caso di trasporto di legname, essi siano pagati per il loro lavoro ed i proprietari secondo il valore del carico.

Il viceré considera giusto che il lavoro sia pagato; inoltre avrà attenzione per i tempi in cui dovrà svolgersi.

6. Tenuto conto della povertà del Regno, si chiede che gli uditori della Sala criminale e gli assessori della Reale Governazione di Sassari non possano riscuotere salarios nelle cause criminali delle liti e nelle sentenze interlocutorie. Ciò secondo quanto stabiliva la legge fondamentale della Reale Udienza.

Il viceré risponde che la richiesta non ha fondamento: il capitolo 35 della legge di fondazione è derogato nelle carte reali del 21 febbraio 1652 e del 13 gennaio 1654, mentre gli assessori della Reale Governazione di Sassari godono solo degli emolumenti che sono frutto del loro lavoro.

7. Di fronte alla Reale Udienza, alla Reale Governazione di Sassari ed ai tribunali inferiori non si paghino salari sulle sentenze intermedie per le liti, ma solo su quelle definitive; lo stesso si osservi in seconda istanza e nel grado di supplicazione; nelle liti successive alle sentenze definitive o alla conferma di queste i tribunali non prendano un salario superiore a quello versato in precedenza. In questo modo si eviteranno i gravi inconvenienti che i litiganti subiscono per la dilazione delle sentenze definitive.

Il viceré risponde facendo riferimento alle prammatiche, ai capitoli di Corte ed alle leggi del Regno; in caso di eccessi, sarà egli stesso ad amministrare pronta giustizia.

8. Che i ministri di giustizia dei luoghi da cui si inviano i destinati alle carceri cagliaritanee certifichino la consistenza e il valore dei beni di costoro, affinché, ove risultino poveri, godano della razione di cibo fornita dall'azienda reale e non rischino di morire per mancanza di alimenti. In assenza o in attesa della certificazione, la razione dovrà essere fornita ugualmente, con eventuale riserva di risarcimento delle spese sostenute allo scopo dalla stessa azienda.

Il viceré accoglie la richiesta. Si stabilisce che ufficiali e ministri, quando conducono i prigionieri nelle carceri reali di San Pancrazio, siano obbligati a rimettere certificati, avallati dal giuramento di cinque probiuomini, sui beni dei detenuti; in mancanza di ciò il vitto sarà distribuito a spese degli stessi ufficiali e ministri.

9. In molti casi i carcerati ricevono lettere compulsorie per preparare la propria difesa, ma non hanno persona che le rechi nei luoghi dove vengono esaminati i testimoni, né chi li solleciti. Si abbreviano allora le dilazioni e i prigionieri finiscono per rimanere senza difesa; molti, nel frattempo, muoiono miseramente sul patibolo. Si chiede pertanto che queste lettere, su disposizione del Real Consiglio, vengano rimesse ai testimoni e che si accordino le dilazioni fino a quando le stesse lettere ritorneranno con le difese.

Il viceré promette di provvedere convenientemente.

10. A salvaguardia del decoro e dell'onore sia della città sia delle persone, i consiglieri non siano arrestati, chiamati in giudizio e detenuti né per delitti privati, né per il pagamento del donativo. Ciò è avvenuto in alcune città durante il periodo in cui i consiglieri portavano l'insegna.

Il viceré, mentre rinvia alle leggi del Regno, dichiara che si farà attenzione a ciò che l'insegna rappresenta.

11. Sia sospeso l'invio di commissari esecutori per la riscossione dei salari riguardanti le sentenze e gli atti processuali delle cause pendenti dinanzi ai Consigli reali, al tribunale del procuratore reale e ad alle curie inferiori. Infatti molte volte la spesa per le diarie ha superato quella per gli stessi salari. Dal canto loro i notai non procedano a invii dei commissari, pena la rimozione dall'ufficio. Provvedimenti riservati all'arbitrio del viceré e dei suoi successori sono compiti cui devono attendere i giudici ordinari che saranno puniti in caso di inadempienze.

Il viceré rinvia alle leggi del Regno, con l'eliminazione di ogni abuso.

12. Al fine di evitare spese e dilazioni nelle liti, si rendano esecutive le sentenze, spesso bloccate da istanze di supplicazione ad opera della parte condannata.

Il viceré rinvia alle leggi del Regno ed alle disposizioni del diritto.

13. Si sopprima la piazza di delegato di giustizia di Parte Ocier Real, considerato inutile e dispendioso per i vassalli: chi l'occupa attualmente ha aumentato i diritti, come è stato segnalato in un memoriale inviato al viceré dai sindaci dell'incontrada.

Il viceré rinvia al sovrano.

14. *Che la Sala civile e criminale della Reale Udienza e la Reale Governazione di Sassari non pregiudichino la giurisdizione feudale assumendo la trattazione di cause civili e criminali riguardanti i vassalli dei baroni, neanche col pretesto di machizia o di pena criminale, a meno che non si ricorra in appello o si chieda la riparazione di abusi commessi dai feudatari medesimi.*

Il viceré stabilisce che non ci sia avocazione delle cause baronali senza che ricorrano i requisiti di diritto.

15. *Alcuni ministri togati, nonostante le contrarie disposizioni di diritto e le prammatiche reali, assumono il patrocinio in liti giudiziarie e professano l'avvocatura: s'invoca pertanto un intervento per la cessazione di questo abuso, pubblico o segreto che sia.*

Il viceré risponde: si provi che le leggi sono state violate e si applicherà il dovuto rimedio.

16. *Da qualche tempo il carbone e l'avena trasportati in questa città non vengono più venduti nei luoghi soliti: agli abitanti ciò provoca disagio, accentuato dai prezzi alterati. Si chiede pertanto che questi prodotti vengano liberamente venduti nelle piazze e negli altri luoghi pubblici. Una volta provveduto all'approvvigionamento del viceré, della sua famiglia e della sua scuderia, i privati potranno acquistare ciò di cui hanno bisogno.*

Il viceré accoglie la richiesta.

17. *Poiché negli anni 1680-81 si è registrata una notevole mortalità di abitanti, si attui con sollecitudine una nuova ripartizione del carico di grano tra i villaggi tenuti a rifornire le città.*

Il viceré, accogliendo la richiesta, dispone che si agisca in esecuzione del relativo capitolo di Corte.

18. *Per le visite dei reggitori i vassalli devono affrontare spese esorbitanti, che non tengono conto delle loro precarie condizioni e che impediscono il pagamento del donativo e di altri tributi. Si chiede pertanto che la spesa relativa sia di nove cagliari, ripartita secondo il numero dei fuochi tra quei villici che sono tenuti al versamento del diritto di feudo: ognuno paghi secondo le diverse condizioni e possibilità. In ordine poi ai cavalli che si devono inviare per l'accompagnamento, si osservino puntualmente le disposizioni delle prammatiche reali.*

Il viceré ordina che si paghino solamente 9 ducati per 3 giorni, cioè 3 ducati per ogni giorno; per il resto ci si attenga ai pregoni del marchese de Los Veles, laddove trattano della materia.

19. *Nonostante le disposizioni delle prammatiche reali, gli abitanti di città e villaggi non provvedono all'innesto degli olivastri, che pure tanto giova al bene pubblico: occorrono pertanto gli ordini necessari perché i regnicoli si applichino con sollecitudine, facendo intervenire i ministri di giustizia e persone di sicuro affidamento e comminando le pene opportune per i contravventori.*

Il viceré assicura ogni diligenza per l'esecuzione della prammatica.

20. *Vengono richiamati ed allegati i capi della prammatica di Carlo II, pubblicata a Madrid il 10 ottobre 1684, che prende di mira le spese eccessive e le conseguenze che ne derivano per l'economia familiare dei vassalli. Il provvedimento regio, che contiene norme riguardanti l'uso dei vestiti particolarmente adorni e costosi e le relative pene, va applicato con la particolare cautela richiesta dalle differenze esistenti fra questa città e il resto del Regno. Seguono i vari capitoli della prammatica che vengono inseriti dopo le istanze dei tre Stamenti.*

Primo, che nessuno possa portare vestiti, broccati o tele in cui ci sia oro o argento, che non devono comparire neppure in cordoni e galloni; sono vietate altresì le guarnizioni di perle, vetro, pietre fini e anche false; si potranno usare solo bottoni d'oro e d'argento; sono proibite le filigrane d'oro e d'argento, ma da questo ordine è escluso il culto divino.

Secondo, che non si portino punte di ricamo, merletti di seta o di filo e neppure quelli chiamati di Ginevra. Inoltre dai vestiti di uomini e donne dovranno essere esclusi ricami in rilievo di qualsiasi genere e colore.

Terzo, si permette che uomini e donne possano portare vestiti di velluto lisci o lavorati, neri o colorati, oppure vellutati, tessuti di damasco, raso, tafettà lisci e lavorati; potranno essere guarniti di fasce, di passamani con bordatura di seta, ma nessuno di questi ornamenti potrà superare la misura di sei dita di larghezza; è vietato portare più di una guarnizione.

Quarto, le livree dei paggi devono consistere in tuniche, calzoni e maniche di seta liscia; non potranno essere date loro cappe di seta ma solo di panno.

Quinto, nessun aristocratico o cavaliere, uomo o donna, possa mantenere, dentro o fuori della propria abitazione, più di due lacché. Ai coniugati è consentito tenere due lacché a testa; ma uscendo di casa il singolo coniuge dovrà

essere seguito da uno solo di questi. I lacché sorpresi a servire al di fuori del numero segnalato incorreranno nella pena di trenta giorni di carcere e nella perdita della livrea con la quale saranno stati arrestati.

Sesto, le livree di lacché, cocchieri e mozzi di sella potranno essere solo di panno e senza guarnizioni, passamani, galloni e fasce; potranno inoltre essere lisce e con bottoni nella parte anteriore della sopravveste; si permette che al collo ed alle maniche il vestito sia di velluto liscio, lavorato e a colori.

Settimo, i vestiti già confezionati e che non rispettino le disposizioni sopradette vengano usati nei due mesi che corrono dal giorno della pubblicazione della prammatica. Trascorso questo termine, saranno sequestrati.

Ottavo, è vietato usare portantine ornate con broccato, con tele d'oro e d'argento o con seta; le corde non siano bordate dei tessuti menzionati, ma solo di velluto, damasco o di qualche seta; lo stesso vale per frange e alamari. Sono proibiti i merletti di seta; le colonne delle portantine potranno essere guarnite di passamani di seta e borchie, purché queste non siano d'oro o d'argento.

Nono, artigiani, bottegai (con mogli e figli), persone appartenenti allo stesso ceto o a sfera sociale inferiore non indossino vestiti o calze di seta, ma solo di lana liscia e non facciano sfoggio di guarnizioni.

Decimo, per evitare gli inconvenienti che deriverebbero ai ministri di giustizia dall'entrare nelle case per cercare e trovare i vestiti proibiti si proceda con denunce verso coloro che esibiranno questi indumenti nelle vie e nei luoghi pubblici. Si potranno tuttavia perquisire le abitazioni di sarti ed artigiani per verificare se attendono o meno alla confezione di capi di questo tipo.

Per dare esecuzione a questi ordini, vengano pubblicati pregoni nelle città, nei villaggi e in tutti i luoghi del Regno. Per i trasgressori sono previste pene ad arbitrio del viceré, che ne riserverà di specifiche a danno di aristocratici e cavalieri. Contro i sarti, i loro garzoni e gente di condizione plebea saranno applicate multe di 26 ducati con annessa perdita dei vestiti confezionati.

Il viceré si impegna a intervenire su questo punto con prammatica da pubblicarsi.

Seguono la decretazione e la provvisione viceregia sulla base di quanto è stato deliberato dalle sale unite della Reale Udienza il 27 febbraio 1688.

A c. 257 Excelentísimo señor virrey lugarteniente y capitán general

Los tres Estamentos eclesiástico, militar y real d.este Reyno con el seguro de la grandesa de Vuestra Excelencia y del sumo carigno que le han devido desde que merecieron la dicha del felis gobierno de Vuestra Excelencia para reparo y alivio de.la pobresa de dicho Reyno, y por obviar algunos inconbenientes que se han experimentado con perjuhizio de lo regnicolos en general y particular, suplican a Vuestra Excelencia se sirva concederles las suplicas siguientes que tambien conducen al mayor servicio de Su Magestad (que Dios guarde) con resolucion de ambas Salas si menester fuere.

1. (Que se haga nuevo repartimiento y regulacion de fuegos, y nuevo afogueamiento).

Primero por quanto despues del afogueamiento del decenio passado ha faltado considerable numero de fuegos por varios accidentes y particularmente con el de la esterelidad comun e influencia de los años 1680 y 1681 en los que perecieron muchos vesinos de manera que han quedado unos pueblos destruidos, otros aumentados, y otros han decrecido en gran parte, y es muy conforme á justicia se reparta el real donativo de este decenio con recta distribucion á proporcion de los fuegos, y posibilidad de los moradores. Suplican a Vuestra Excelencia se sirva decretar y mandar haverse de hazer nuevo afogueamiento y regulacion de fuegos por personas de toda conciencia y satisfacion, dando los ordenes conbenientes, para que los señores de lugares, o sus regidores, y los que nombrare Vuestra Excelencia en las encontradas reales tengan la mano e inteligencia para que segun las fuersas de cada lugar se reparta entre los de cada partido todo lo que le cupiere en el repartimiento que hiziere el officio del racional, pues con este medio se logrará la combeniencia de pagar todos igualmente, respecto que las villas y lugares son desiguales en las haziendas, y comodidades, y que por este motivo en cada villa se ha de repartir su porcion segun la calidad, y posibilidad de los vezinos de ella sin perjudicar a los pobres.

Que se haga como lo suplican y a su tiempo dará Su Excelencia la providencia necessaria.

Lecca secretarius /

A c. 257v. 2. (Que los militares d.este Reyno, y matriculados en bolsas de jurado segundo y en cavo puedan llevar las armas de fuego largas, carabinas, y tercetas de fundas cargadas, y cevadas).

Otrosi en consideracion que los militares de este Reyno y los matriculados en las bolsas de jurados en cabo y segundo de sus ciudades gozan de privilegio de poder tener en sus casas las armas de fuego largas, carabinas y tercetas de fundas, pudiendolas llevar cargadas y cevadas y es combeniente no sean perjudicados en esta facultad ni obligados a depositar ningun genero de armas de

fuego, assi por la quietud con que siempre se han portado, como y tambien para tenerlas promptas y aptas en qualquier ocasiones de ostelidades de enemigos de la real Corona y otras del servicio de Su Magestad. Suplican por tanto a Vuestra Excelencia sea servido decretar y mandar que los militares y ciudadanos matriculados en las bolsas citadas puedan usar y tener en la forma referida en este capitulo las susodichas armas de fuego, sin que contra esta preheminiencia se agan pregones, ni queden en ellos comprehendidos para poder gozar de su exempcion y que en respecto de los demas regnicolos se observe la real pramatica del Reyno de Valencia que se ha publicado en este.

Guardense las pragmaticas de Su Magestad.
Lecca secretarius

3. (Que si impriman los capitulos de Corte que no se hallaren impressos).
Otro si por quanto los regnicolos carecen de noticias de muchos capitulos de Corte ottorgados en diferentes Cortes, respecto de no haverse impresso los que se concedieron por los serenissimos señores reyes de gloriosa memoria, despues de los que recopiló el noble y magnifico doctor don Juan Dexart, y es bien para su observancia que vayan impressos, suplican a Vuestra Excelencia se digne decretar y mandar que los que no estan impressos se impriman con los que se sirviere Su Magestad, que Dios guarde, ottorgar en este presente Parlamento, dando la debida providencia para su execucion.

Que lo supliquen a Su Magestad.
Lecca secretarius /

4. (Que los receptores de entrambos Cavos de Caller y Sasser embolsen los derechos d.este [...] el Reyno lo suplican a Su Magestad hazerle merced). A c. 258
Otro si attendiendo que para la nueva plaça de regente provincial en el Sacro Supremo Real Consejo de Aragon que el Reyno ha suplicado a Su Magestad le aga merced de concederle, tienen los Estamentos cituado el sueldo entre otras fincas en un real por cada quintal de semolas, y arinas, y medio real en el de las pastas que se extrahen fuera del Reyno de los dos reales y real y medio respectivo, de que gozavan por las sacas los secretarios de los señores virreyes, y los thinientes del noble y magnifico procurador real en los Cabos de Caller y Sasser suelen dar permissos de bastimentos a las embarcaciones, y passajeros, de quatro a sinco quintales. Por tanto pareciendo ser necessario que los derechos d.este real y medio real los perciban los receptores de la administracion del real segun la cituacion del referido sueldo, suplican por tanto a Vuestra Excelencia se sirva ordenar y mandar que assi se execute que los dichos receptores en entrambos Cabos embolsen los referidos derechos para la destination referida.

Por quanto sobre la fundacion de la nueva plassa y situacion del salario, se ha remitido a Su Magestad, viniendo su real resolucion se daran las ordenes necessarias para este punto.

Lecca secretarius

5.(Que en el tiempo de labrança y cosecha no se ocupen los carrateros á llevar madera, y en los caso¹ la condujeren, se les pague su trabajo).

Otrosi para evitar el grave daño y perjuisio que reciben los pobres labradores, y carrateros de las ciudades y lugares, ocupandose en la conducion de la madera necessaria para montar la artilleria y por otros effectos en el tiempo de la labransa, y cosechas que en el rigor del invierno, pues ha resultado malograrse los frutos, y morirse los bueyes, suplican a Vuestra Excelencia los Estamentos se sirva favorecerles mandando no se ocupen dichos labradores y carrateros en los tiempos referidos, y en caso de conducir madera, que se les pague su trabajo, y a.los dueños el justo valor de aquella.

Es muy justo, que se les pague el trabajo, y que por razon del tiempo Su Excelencia tendrá la devida atencion.

Lecca secretarius /

A c. 258v. 6. (Que los nobles y magnificos oydores de la Sala criminal, y ministros de la Real Governacion de Sasser no puedan llevar salario por las sentencias interlocutorias, y altercados).

Otrosi por quanto la pobresa del Reyno es tan notoria, y segun la fundacion de la Sala criminal los nobles y magnificos oydores d.ella no pueden llevar salarios de las sentencias difinitivas, y se deve observar lo proprio en las intermedias y altercados, por militar la misma razon en uno, y otro caso. Por tanto suplican a Vuestra Excelencia dichos Estamentos se sirva ordenar, y mandar que los ministros de la Sala criminal, y Real Governacion de Sasser no puedan tomar salario en las causas criminales de los altercados y sentencias interlocutorias por ningun pretexto, ni motivo, observando en todo dicha fundacion y reales ordenes. /

B c. 163v. Que por quanto el capitulo 35 de la fundacion de la Sala Criminal está derogado por las reales cartas de 21 de febrero de 1652 y de 13 de henero de 1654 y los assessores de la Real Governacion de Sasser no tienen salario alguno sino

A c. 258v. solo los emolumentos y fruto de lo / que trabajan, que no ha lugar lo que suplican².

Lecca secretarius

¹ Sic: sta per *los casos*.

² *De la Sala... supplican*, parzialmente integrato con B c. 163v.

7. (Que en la Real Audiencia y Real Governacion de Sasser, y demas tribunales inferiores no tomen salarios de intermedios, y interloquatorias, solo que la reserven para la diffinitiva).

Otrosi por haver dado á conocer la esperiencia los incombenientes, y graves daños que se han seguido a los litigantes de hazerles pagar salario de los altercados o intermedios que se declaran antes de la sententia diffinitiva por la dilacion con que vienen a conseguirla, suplican a Vuestra Excelencia se sirva decretar y mandar que en adelante tanto en la Real Audiencia como en la Real Governacion de Sasser y demas tribunales inferiores de los intermedios y sententias interlocutorias, no se puedan llevar salario alguno, y solamente se reserve el cobrarlo en la diffinitiva, y lo mesmo se observe en segunda instancia o en grado de suplicacion, y en los altercados que se ofrecieren despues de la sententia diffinitiva o confirmacion de ella, no se puedan tomar mas salario del que se pagó por la sententia diffinitiva con su confirmacion, y assi mesmo que en las provisiones se hizieren visis actis no se pueda proveher portetur ni llevar salario, no haviendo contradiccion de parte, la qual suplica proponen los dos Estamentos eclesiastico y militar.

Que en esto se guarden las pragmaticas, capitulos de Corte y leyes del Reyno, y si huviere excesso, acudan a Su Excelencia, que les administrará prompta justicia.

Lecca secretarius /

8. (Que los ministros de justicia que remiten presos, los remitan con las fees del valor de sus bienes, para que desde el ingresso en las reales carceres gozen de la racion). A c. 259

Otrosi para que se repare notable daño que resulta a los pobres presos que se remiten a estas reales carceles, de no tener con que sustentarse, ni assentarlos en la lista de la racion que suele darseles de la real hazienda, por no constar prontamente de su pobreza, con que corre peligro de perecer por falta de alimentos en las carceles, suplican a Vuestra Excelencia se sirva ordenar y mandar a los ministros de justicia de los lugares de donde se remitieren dichos presos con rigurosas penas, que en la mesma ocasion que se conducen remitan fee y testimonio del valor de los bienes que tuvieren, y en que consisten, para que desde el ingresso en las reales carceles gozen de la racion con calidad que pudiendo de sus bienes reasser, recobre la real hazienda lo que huviere gastado en sustentarlos, y retardandose dicha fee de pobreza o valor de la hazienda de dichos pobres presos, se les acuda entre tanto con dicha racion, no serles fasil el diligenciarla con el impedimento de la carceracion. /

Que los oficiales y ministros quando remiten los presos á estas reales carceles de san Brancassio por cuenta de la jurisdiccion real, esten obligados el embiar juntamente con ellos certificacion authentica con intervencion de zinco B c. 164

A c. 259v. prohombres con juramento de los bienes que tuvieren y no hazien / dolo assi, se dará la racion acostumbrada a costas de los dichos¹ oficiales y ministros.
Lecca secretarius

9. (Que mientras no retornen las deffensas, se recibieren en virtud de las compulsorias se despachan, no les corra tiempo á los presos, ni se les coharte dilaciones).

Otro si que attento a los pobres presos de racion se les paran las letras compulsorias para ressebir sus defensas, y por no tener persona que la lleve a los lugares donde han de examinarse los testigos ni quien solicite, se les coharta las dilaciones, vienen a quedar indefensos, y perecen muchos miserablemente en el suplicio, para reparo de tan grave perjuhizio, suplican a Vuestra Excelencia se sirva ordenar y mandar que el Real Consejo disponga que dichas compulsorias se remitan a las personas á quienes fueren dirigidas, y que mientras no las retornan con dichas defensas no les corra tiempo à dichos presos.

Que Su Excelencia dará la providencia conveniente.
Lecca secretarius /

A c. 259v. 10. (Que los concellerses de las ciudades para la satisfacion, y comboyo del real donativo no sean llamados, detenidos, obligados, ni carcerados durante el tiempo que llevan la insignia).

Otrosi por quanto en muchas ocasiones los concellerses de algunas ciudades del Reyno han padecido el desdoro que es notorio, haviendo sido presos, llamados, y detenidos por la satisfacion de la paga del real donativo de aquellas, y otras veces obligados á su comboyo. Suplican a Vuestra Excelencia para decoro de las mismas ciudades, y reparo de este perjuhizio se sirva ordenar y mandar que en adelante los dichos consellerses no sean assi llamados, detenidos, obligados, ni carcerados por las causas citadas, ni tanpoco por delictos privados durante el tiempo que llevan la insignia.

Que se guarden las leyes del Reyno, y se tendrá attencion a lo que representa la insignia.

Lecca secretarius

11. (Que no se imbien comissarios para la cobranza de los salarios de sentencia, y auctos processales de las causas que penden en los Reales Consejos, tribunal de la Procuracion real y demas curias inferiores).

Otrosi para reparo de los dagnos que han sentido los vesinos de las ciudades

¹ Quando... dichos, integrato parzialmente con B c. 164.

y lugares del Reyno con el despacho de los comissarios executores que se embian para el recobro de los salarios de las sententias y auctos processales de las causas que penden en los Reales Consejos, tribunal de la Real Procuracion, y otras curias inferiores, respecto que muchas vezes ha importado mas el gasto de las dietas, que los mismos salarios. Suplican a Vuestra Excelencia se sirva decretar y mandar se suspendan dichos comissarios, y que los notarios no agan semejantes despachos so pena de privacion de officio no obstante qualquier provision y otras reservadas al albitrio de Vuestra Excelencia y de sus sucesores, pues essas diligencias se pueden y deven remitir a los juezes ordinarios castigandolos en caso de inobediencia.

Que se guarden las leyes del Reyno, quitado todo abuso.

Lecca secretarius

12. (Que pendiente el juhizio de la execucion cesse y se suspenda el juhizio de la suplicacion).

Otrosi en consideracion que en varias ocasiones no se ha experimentado el beneficio de la authentica que suplicatio et de precibus imperatori / offerendis por impedirse la execucion con pretexto de querer tractas al mismo tiempo la parte condenada el juhizio de la suplicacion, y que estaria a punto para sentenciarse sin tenerse hasta agora y norma assentada, y es justo que con el referido medio legal se executen promptamente las sententias praefeti praetorio. Suplican a Vuestra Excelencia se sirva decretar y mandar que pendiente iudicio executionis cesse, y se suspenda el juhizio de la suplicacion por que d.esta suerte se evitaran muchas suplicaciones voluntarias, gastos, y dilaciones en los pleytos.

(Que pendiente el juyzio de la execucion, cesse y se suspenda el juyzio de la suplicacion).

Que se guarden las leyes del Reyno, y disposiciones de derecho.

Lecca secretarius

13. (Que se suprima la plaça de alcayde de Parte Ocier Real).

Otrosi attendiendo que la plassa de alcaide de Parte Ocier Real es inutil, y solo sirve de dispendio notable a los pobres vassallos en lo que contribuyen con aumento de derechos que ha introduzido el que está ocupado en este exercicio por los motivos que han representado en memorial a Vuestra Excelencia los syndacos de este partido. Suplican a Vuestra Excelencia se sirva favorecer a los Estamentos mandando suprimir esta plassa.

Que lo suppliquen a Su Magestad.

Lecca secretarius

14. Otrosí atento en varias ocasiones se ha experimentado que en las Salas civil y criminal se evocan y assumen el conocimiento de las causas civiles y criminales de vassallos y ministros baronales sin expressar mas motivo que ex causis benevisis, y assi mesmo con pretexto que se tracta de incurso, y exaction de maquiçias y penas criminales en que interessan los barones, quando en todas las causas criminales es evidente que se pretende el incurso de maquiçia o pena contra los acusados, y en todas dichas causas criminales no puede decirse que el baron sea propriamente interessado tamquam privatus, ni deve tenerse por sospechoso por ser / esse conocimiento anexo a la jurisdiccion baronal, y es justo que no se dé lugar, ni se les perjudique mientras no suceda el caso de causar gravamen a sus vassallos. Por tanto suplican a Vuestra Excelencia se sirva ordenar y mandar que en adelante no puedan dichas Salas y Real Governacion de Sasser en manera alguna evocarse, ni assumirse conocimiento de las causas civiles y criminales de dichos vassallos de varones mientras no constare de sentencia o provision gravaminosa, y appellacion de ellas in tempore al juez y tribunal immediato y no omisso medio, dandose por nullas qualesquier declaraciones y sentencias que contra esto en perjuhizio de la jurisdiccion de los barones se huvieren declarado.

(Que las Salas civil y criminal, y Real Governacion de Sasser no puedan evocarse, ni assumir el conocimiento de las causas civiles y criminales de los vassallos de varones, no constando de sentencia o provision gravaminosa).

Que no se evoquen las causas baronales sin que concurran los requisitos de derecho.

Lecca secretarius

15. (Que los ministros togados no puedan publicar ni secretamente abogar, ni llevar pleytos).

Otrosí por haverse experimentado que algunos ministros no obstante lo dispuesto por derecho y reales pramaticas patrocinan pleitos y professan la abogasia, de que se siguen graves incombenientes, y es justo se reparen por lo que importa a la recta administracion de justicia. Por tanto suplican dichos Estamentos se sirva Vuestra Excelencia ordenar y mandar que en adelante los ministros togados no puedan publicá ni secretamente, ni lleven pleitos por ser, como es, en contravencion de dichas reales pramaticas y auctos de corte que deven puntualmente observarse.

Por quanto las leyes del Reyno prohiben que los ministros togados no pueden abogar, ya tiene bastante providencia esta supplica; si huviere contravencion, pruevese, para aplicar el remedio conveniente.

Lecca secretarius

16. Otrosí por quanto de algun tiempo a esta parte los que trahen el carbon y

sevada a vender a a esta ciudad, la suelen vender en lugares / y partes no acostumbradas, y los vesinos d.ella no pueden facilmente comprar para su provision, y de esto tambien resulta que se alteran los precios en notable perjuizio de dichos vesinos, particularmente de los que no alcanzan tanta comodidad. Suplican a Vuestra Excelencia se sirva decretar y mandar que en adelante se venda el carbon y sevada libremente en las plassas, y lugares publicos, para que tomando antes lo que fuere menester para el abasto y provision de los señores virreyes, su familia y cavallerissa puedan despues los particulares d.esta ciudad y pueblo comprar lo que tuvieran menester. (Que el carbon, y sevada se venda en las plassas publicas d.esta ciudad). A c. 261

Hagase como se supplica en conformidad de las leyes del Reyno.
Lecca secretarius

17. (Que se haga nuevo repartimiento entre los moradores de las villas y lugares obligados al escrutinio).
Otro si para evitarse el perjuizio que sigue à muchos lugares d.este y de otro Cabo que se les obliga á conducir la mesma cantidad de trigo del escrutinio para el abasto, y provision de.las ciudades, siendo que han padecido mortaldad de gente que huvo en los años 1680 y 1681, notable falta y diminucion de vesinos, y es justo esta carga se reparta con igualdad. Suplican dichos Estamentos se sirva Vuestra Excelencia ordenar y mandar que con la brevedad possible se aga nuevo repartimiento entre los moradores de dichas villas y lugares, para que segun la posibilidad de los vesinos por los señores de lugares y sus regidores y otras personas de toda satisfacion y conciencia, se reparta la porcion de dicho trigo que han de conducir, y no se.les haga agravio en la distribucion.

Hagase como se supplica en execucion del capitulo de Corte.
Lecca secretarius

18. Otro si havida consideracion que en las ocasiones de visitas que hazen los regidores se hazen pagar partidas exorbitantes en dinero de los vassallos / y lugares que gobiernan sin attender a la notoria pobresa que se experimenta, con lo qual se empobresse mas, y no pueden acudir a la satisfacion de.lo que se les ha repartido, y deven del real donativo y otras pagas y es justo que este exceso e incombeniente se repare y reforme. Por tanto suplican a Vuestra Excelencia dichos Estamentos se sirva ordenar y mandar que en adelante la satisfacion de.lo que han de cobrar dichos regidores y su visita se regule por fuegos entre los vassallos que estan obligados á pagar feudo á razon de nueve callaresos cada uno segun la calidad y posibilidad d.ellos, repartiendose entre ellos la suma que importare a la razon referida, sin que puedan llevar otro derecho por dicha visita, y assi mesmo que en orden a los cavallos que han de mandar para lo acompagnamiento, observen puntualmente lo despuesto por reales pramaticas. A c. 261v.

(Que la satisfacion de lo que han de cobrar los regidores por sus visitas se regule por fuegos entre los vassallos que estan obligados á feudo á razon de nueve callareses cada uno, segun la posibilidad de ellos, y se reparta la suma que importare).

Aunque sobre esta materia se dió providencia en los pregones del señor marques de los Velez, attendiendo á la pobreza que se representa del Reyno, manda Su Excelencia se paguen solamente nueve ducatonos por los tres dias, es á saber tres ducatonos por cada dia, observandose todo lo demas que contienen dichos pregones tocantes á estas visitas.

Lecca secretarius

19. (Que los moradores del Reyno injieran asebuches).

Otrosi que attento se ha experimentado mucha negligencia y descuido en los vezinos y moradores de las ciudades y villas de este Reyno que no attienden a injerir asebuches, segun lo que disponen las reales pramaticas, que tanto conduce al bien publico. Por tanto suplican a Vuestra Excelencia se sirva dar las ordenes necessarias para que dichos regnicolos se apliquen con el desuelo que se requiere á cosa tan importante, cometiendo a los ministros de justicia y personas de toda satisfacion, con las penas bien vistas para que con todo effecto se consiga la execucion.

Que Su Excellencia pondrá gran cuidado en que se exequite la pragmatica que trata de los olivares.

Lecca secretarius /

A c. 262 20. (Es la reforma del exceso de los trajes, y gastos superfluos de las galas, y vestidos).

Otrosi por quanto la magestad catholica del rey nuestro señor don Carlos segundo, que Dios guarde, attendiendo quan pernicioso sea a las Republicas el exceso de los trajes y otros gastos superfluos por los graves incombenientes que de semejante abuso se experimentan destruyendose las haziendas de sus vassallos y exponiendose los mas en riesgos manifiestos de perder su honor y de contravenir a los preceptos divinos, mandó con su real pramatica que se publicó en la real villa de Madrid á dies dias del mes de octubre del año 1684 en los lugares acostumbrados, que se observasse con penas rigurosas la reforma en aquella contenida, la que es justo que se observe en esta ciudad y Reyno de Zerdeña con la moderacion que se hira diciendo por la diferencia que hay entre aquel lugar, y este dicho Reyno. Por tanto suplican a Vuestra Excelencia dichos Estamentos se sirva decretar que se observe, cumpla, y guarde en todo el Reyno la dicha real pramatica en la forma siguiente.

Primero, que ninguna persona, hombre, ni mujer de qualquier grado, y cali-

dad que sea pueda vestir ni traher en ningun genero de vestido, brocado, tela de oro, ni de plata, ni seda que tenga fondo ni mescla de oro, ni de plata, ni bordado, ni puntas, ni passamano, ni galon, ni cordon, ni perspunte, ni botones, ni sintas de oro, ni de plata tirada, ni ningun otro genero de cosa en que haya oro, o plata, ni otro genero de guarnicion de ella, hazero o vidrio, falcos, perlas, aljofar, y otras piedras finas, ni falsas, y solo puedan usar de botones oro o plata de martillo, y assi mismo no puedan usar de adressos de filigrana de oro o plata, no entendiendose esta prohibicion en lo que se hiziere para el culto divino¹, y en respecto de los que sirven en la milissia².

Segundo, que assi mismo no puedan traher ningun genero de puntas, ni encajes de seda, ni de humo, ni de hilo, ni los que llaman de Ginebra, ni usarlas en vestidos de hombres, y mujeres, y a ellas las negras en los mantos tan solamente prohibiendose de la mesma manera / el que se pueda usar de sintas de realce de qualquier genero y colores que sean. A c. 262v.

Tercero, en quanto á vestidos de hombres, y mugeres se permita que los puedan traher de tertios pelos lisos, y labrados, negros y de colores, tertio pelados, damascos, rasos, tafetanes llisos, y labrados, y podran ser guarnecidos de fajas, passamanos de bordadura de seda, como ninguna de estas guarniciones exceda de seys dedos de ancho, y con que no lleven mas que una sola guarnicion, y de otra forma no se han de poder traher ni usar por ninguna persona.

Quarto, que se permita que las libreas que se dieren a los pajes puedan ser ropillas, calsones, y mangas de seda llanas, y no se han de poder dar, ni traher capas de seda, sino de pagno, raja, vayeta, o otra cosa que no sea de seda, ni aforradas en ella, y las medias puedan ser de seda.

Quinto, que ningun titulo, ni cavallero, hombre ni mujer pueda tener, ni traher dentro ni fuera de su casa mas que dos lacayos o lacayuelos, con declaracion que los que fueren casados puedan traher dos lacayos o lacayuelos el marido, y otros dos la mujer, saliendo de por si cada uno; y los lacayos que se hallaren servir fuera del numero segnalado incurran en la pena de treynta dias de carcel, y en perdimiento de las libreas con que fueren prendidos.

Sexto, que las libreas de los lacayos, cocheros, y mossos de silla no se puedan

¹ In A, tra el *culto divino* e *en respecto*, figura il seguente testo cancellato con tratto di calamo: *permitiendose que por el honor de la cavalleria se puedan traher por los soldados que estuvieren en los exercitos sobre las armas en la guerra o en otros actos concernientes a ella, ropas aunque sean de las telas, y generos que se prohiben y que lo mismo se entienda en las fiestas de acavallo en plassas publicas.*

² Y *en respecto*... *milissia*, d'altra mano.

traher de ningun genero que no sea pagno sin ninguna guarnicion, passamano, galon, faja, ni perspunte al canto y sean llanos con botones en las delanteras de las ropillas, permitiendose que los cuellos de los ferreruelos, tahalies, y mangas pueden ser de tertios pelos lisos o labrados de colores, y medias de lana de colores y no de seda.

Septimo, que en quanto a los vestidos que se hallaren ya hechos contra lo dispuesto arriba puedan usarse por termino de dos meses que han de correr desde el dia de la publicacion con denegacion de otro, y passado el dicho termino aunque no se hayan consumido, no se pueda usar d.ellos, y se han de tener por perdidos el dia que fueren aprehendidos, aplicados por tertias partes, camara, juez, y denunciador. /

A c. 263 Octavo, que no se puedan hazer sillas de mano de brocado, ni de tela de oro o plata, ni de seda alguna que lo lleve, ni puedan ser bordados los aforros d.ellas de cosa alguna de las referidas y que solo se puedan hazer de tertio pelo, damasco o de otra qualquier seda y puedan llevar flocadura y alamares de ella y no de oro, ni plata, ni tener puntas, ni encajes de seda, ni de hilo, y sus pilares pueden ser guarnecidos de passamanos de seda y tachuelas, con que estas no sean de oro, ni de plata.

Nono, que los artesanos, y tenderos, sus mujeres e hijos, y qualquier otra persona de semejante esfera o inferior no puedan usar, ni llevar vestidos de seda, sino de lana lisos, sin guarnicion de qualquier genero que sea, ni tanpoco medias de seda, ni puntas de humo en los mantos.

Decimo, que para escusar los incombenientes que podian resultar de querer entrar los ministros de justicia en las casas a buscar e inquerir, y hazer otras diligencias en ellas, para saber si se trahen vestidos prohibidos, no se pueda entrar en dichas casas a hazer estas diligencias, y que solo se puedan hazer las denunciaciones en las personas que contravinieren y anduvieren con dichos vestidos prohibidos por las calles o otras partes publicas, salvo en las casas de los sastres, bordadores o oficiales de estos ministerios, y en las de los maestros de coches, doradores, pintores, maestros de hazer sillas, respuntadores, y guarnicioneros, las quales se han de poder visitar, y reconocer si en ellas se labra o bordan vestidos, y lo demas prohibido arriba por los juezes o justicias ordinarias.

Y finalmente para que la referida prohibicion tenga su devida execucion y cumplimiento, se haya de publicar con pregones en todas las ciudades, villas y lugares del Reyno, imponiendose a los transgressores las penas á albitrio de Vuestra Excelencia reservadas en quanto a los titulos y cavalleros, y en quanto a los plebeyos la de veynte y sinco ducados, y perdimiento de las dichas cosas

y en la mesma incurran los dichos oficiales, y los sastres y apprendisses que hizieren vestidos contra dicha / prohibicion, aplicandose dicha pena en la forma expressada en el capitulo septimo. A c. 263v.

Que Su Excelencia dará providencia sobre esto con pragmática que mandará publicar.

Lecca secretarius
Altissimus

Doctor don Ioannes Baptista Delamatta, advocatus Stamenti militaris; doctor don Mattheus Pellicer de Moncada, Stamenti ecclesiastici advocatus; doctor Franciscus Muro Stamenti regalis advocatus.

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni decernit et decretat supra dicta capitula, et unum quodque ipsorum prout in fine uniuscuiusque capituli continetur, et est expressum.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta iunctis aulis die vigesima septima mensis februarii anno à nativitate domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius /

Supplica degli Stamenti militare e reale sul Tribunale della Santa Inquisizione

199

1688 febbraio 28, Cagliari

Gli Stamenti militare e reale, intervenendo sulle competenze del Tribunale dell'Inquisizione, denunciano che i concordati degli anni 1569, 1590, 1599, 1608, 1609, 1613, 1618, 1630 e 1631, con cui nel Regno si decise su quasi tutti i possibili casi di conflitto, non sono valsi a raggiungere uno stato di intesa e di pace fra le diverse giurisdizioni. Lo stesso si deve dire intorno a diversi capitoli di Corte riguardanti la materia e decretati a richiesta dei tre Stamenti. Tutto ciò avviene perché gli inquisitori vi contravvengono continuamente, promulgando censure contro i ministri ecclesiastici, reali e feudali, quasi sempre in relazione a casi già decisi; promuovendo conferenze sul pagamento dei diritti reali e baronali; sostenendo che i familiari dell'Inquisizione non sono tenuti all'ammenda dei danni prodotti in terreni altrui dal loro bestiame. Gli inquisitori pretendono inoltre: che godano del privilegio del foro i ministri nominati dagli inquisitori con titolo di varas (uscieri, cursori o messi dello stesso organismo giudiziario), quantunque non siano familiari (contro il cap. 13 del concordato I e il cap. 9 del concordato VIII); che godano dello stesso privilegio anche i servi dei familiari (contro i capp. 7 e 21 del concordato I); che familiari e varas non debbano essere obbligati, come gli altri abitanti, a servizi di guardia sulle coste (contro il cap. 6 del concordato I). Gli inquisitori pretendono ancora: che gli ufficiali del Sant'Uffizio debbano godere del privilegio del foro anche come attori, contro il cap. 27 del concordato I e contro un capitolo di Corte del Parlamento Bayona (vedi Dexart, libro III, tit. 6, cap. 4 e altre carte reali spedite sulla base di un accordo fra Consiglio supremo di Aragona e Inquisizione); che familiari e ministri non debbano pagare a Cagliari il diritto del vino che fanno entrare in città per loro fabbisogno (contro il cap. 35 del concordato I, il cap. 10 del concordato VIII e il capitolo di Corte 7 in Dexart, lib. VII, tit. 8). Si vuole ancora: che familiari e ministri dell'Inquisizione non contribuiscano come gli altri abitanti al frumento necessario al sostentamento della città (contro i capp. 12 e 35 del concordato I); che familiari e ministri non siano sottoposti alla legge che proibisce l'uso delle armi da fuoco, donde una richiesta di sospensione del relativo pregone generale (contro il cap. 9 del concordato I). Ciò rappresenta un grave ostacolo alla giurisdizione reale e baronale. Gli stessi inquisitori pretendono infine che nelle cause civili i familiari convengano davanti al Santo Tribunale, anche se abbiano rinunciato con strumento pubblico ai diritti del foro.

Si fa quindi notare che inconvenienti simili si verificarono nel Regno di Aragona. Il sovrano intervenne al riguardo nel Parlamento celebrato nel 1646 a Saragozza, limitando la giurisdizione inquisitoriale. L'esperienza ha dimostrato che dalle decisioni del re derivò non solo un beneficio per il funzionamento dei tribunali reali e baronali, ma anche una maggiore venerazione per la stessa Inquisizione.

Nel Regno di Sardegna invece la distanza dalla corte e dai supremi Consigli rende più gravi gli inconvenienti. Perché questi siano eliminati si avanzano le richieste seguenti.

1. Per quanto riguarda il numero degli ufficiali e familiari del Sant'Uffizio, le qualità che ad essi si richiedono, le diligenze che debbono osservare per la presentazione delle cedole di familiatura, i delitti commessi nell'esercizio di uffici reali e pubblici delle città, villaggi e territori, modo di custodia dei prigionieri per cause non di fede o da questa dipendenti, si osservi il concordato del cardinale Espinosa (1569) in tutto ciò che contiene.

2. Nelle cause civili riguardanti i familiari come attori o come imputati o in altra veste, gli inquisitori non si intromettano nell'istruttoria, ma lascino tutto ai giudici secolari cui queste cause appartengono, perché riguardano persone soggette alla giurisdizione secolare.

3. Viene elencata una serie di delitti sui quali si chiede che sia negata la competenza giurisdizionale criminale dei giudici dell'Inquisizione, qualora siano imputati i familiari: lesa maestà; sedizione; violazione di salvaguardie e salvacondotti; atti contro la sicurezza del sovrano e suoi luogotenenti e disobbedienza ai loro mandati; azioni contro lo stato di pace; infrazioni contro provvisori dei tribunali reali; violenza contro donne in luogo abitato o deserto; rapimento (in luogo popolato o deserto) di donne, vedove, donzelle o coniugate; brigantaggio; assassinio; violazione di case, profanazione di chiese e monasteri; incendio di case, messi, proprietà agricole; spopolamento di campi con dolo o malizia; resistenza a ufficiali reali o baronali; omicidio e furto, delitti tanto frequenti nel Regno; si fa infine generico riferimento ad altri reati più gravi di quelli elencati.

4. Che l'istruttoria riguardante il peccato nefando (sodomia, bestialità), commesso da familiari o da qualunque altra persona, venga condotta insieme dagli inquisitori e dai giudici secolari, cumulativamente a partire dalle diverse giurisdizioni.

5. Nelle cause non pertinenti i reati già menzionati o quelli prima eccettuati, rimanga agli inquisitori la giurisdizione criminale sopra i familiari che non siano attori ma debbano difendersi da un'imputazione.

6. *Nei casi che devono essere istruiti dagli inquisitori, il giudice o ministro secolare possa arrestare il familiare per rimmetterlo all'Inquisizione. Ciò avvenga mediante invio – entro 24 ore dall'arresto – di un corriere, in modo che l'Inquisizione mandi a prenderlo in consegna; questo avvenga solo previo pagamento delle spese effettuate per l'arresto, la detenzione, il corriere ed altre eventuali, altrimenti il giudice secolare non sarà tenuto a consegnare il prigioniero.*

7. *Le cause criminali in cui i familiari siano attori contro qualsiasi altra persona debbono seguire il foro dell'imputato e l'accusa avvenire davanti al giudice competente, prescindendo dalla qualità di familiare dell'attore.*

8. *Il familiare che abbia commesso delitto al di fuori di Sassari o di altra città, villaggio o territorio in cui risieda l'udienza del Sant'Uffizio e sia stato condannato dagli inquisitori non possa ritornare dove il reato fu consumato senza presentare al giudice ordinario del luogo un attestato della sentenza pronunciata nella sua causa, con informazione o prova del compimento della sentenza stessa.*

9. *Gli ufficiali titolari e i salariati dell'Inquisizione indicati nei concordati godano del foro inquisitoriale soltanto nel caso in cui debbano difendersi come imputati, secondo l'usanza e la decisione assunta dal Parlamento del 1632 e dal sovrano dopo consultazioni con il Consiglio d'Aragona e con l'Inquisizione generale.*

10. *I servi che siano stati continuativamente commensali e abbiano usufruito di un salario da parte degli inquisitori, come dagli ufficiali citati, godano del medesimo foro, ma soltanto in difesa, nelle cause criminali, eccettuati i casi di cui sopra rispetto ai familiari: in tali ambiti possano essere accusati dalla Reale Udienza o da altri giudici secolari competenti.*

11. *Le spese di trasferimento nelle carceri inquisitoriali di arrestati per causa di fede o d'altro, così come le spese per i corrieri, siano a carico di quello stesso Tribunale.*

12. *Vengano puniti dagli inquisitori gli ufficiali salariati o titolari della stessa Inquisizione i quali, in frode e pregiudizio della giurisdizione reale, siano stati accusati di collusione in vendita, rinuncia, cessione, donazione o altro contratto relativo a debiti, diritti, beni a loro favore. Tuttavia i beni che per effetto della collusione risultino intestati agli ufficiali debbano essere rivendicati davanti ai giudici secolari e reali; davanti a loro passino infine tutte queste cause civili e criminali; l'attore, per provare l'accusa, possa valersi dei testimoni strumentali e di altri idonei al proposito.*

13. *Ai ministri del Tribunale dell'Inquisizione siano concessi onori, preminenze, esenzioni valevoli per il tempo del loro incarico; possano portare le armi dei cavalieri del Regno, eccettuate quelle da fuoco proibite dai capitoli di Corte, dai concordati e dalle prammatiche reali; tuttavia, dietro licenza firmata dall'inquisitore, potranno usare tali armi nell'esercizio delle loro funzioni (quando cioè si occuperanno di casi di fede o dipendenti da essa). Il porto d'armi proibite ed i delitti compiuti con queste saranno oggetto d'inchiesta con irrogazione di pene da parte dei ministri reali e baronali; gli inquisitori non dovranno intramettersi con mandati e censure per proteggere gli accusati, perché la trattazione e la punizione di reati commessi con armi da fuoco proibite appartiene solo ai ministri reali o baronali. I ministri dell'Inquisizione non siano incarcerati per debiti, eccettuati quelli riguardanti i tributi reali e baronali. Essi saranno liberi di accettare gli incarichi delle loro comunità; saranno però obbligati a fare i veggieri, i consiglieri, i podestà, gli ufficiali, i maggiori ed a ricoprire analoghi posti; allo stesso tempo, come gli altri abitanti delle comunità, dovranno pagare tasse, contribuzioni, diritti e rendite reali, dei villaggi e quelle dominicali; ciò riguardi anche gli ufficiali ed i familiari dell'Inquisizione, i cui padri per nascita siano vassalli del sovrano.*

14. *I tribunali reali possano citare davanti al banco regio ed agli altri pretori gli inquisitori o quei ministri del Sant'Ufficio che non osservino i presenti capitoli. Il concordato del 1618 proibisce la citazione solo nei casi relativi alla fede. Si potrà invece procedere verso gli inquisitori che operino contro i concordati, i presenti capitoli e le regalie del sovrano. Dal suo canto l'Inquisizione, nel caso in cui la giurisdizione reale contravvenga, possa avvalersi delle censure e dei rimedi di diritto contro tutti i ministri, eccettuato il luogotenente di Sua Maestà.*

15. *Si traduca in capitolo di Corte il disposto del concordato del 1631 che impone, sotto minaccia di pena, il ricorso all'utile metodo delle conferenze. Se una delle due parti richiede la conferenza questa deve essere ammessa e l'altra parte deve rispondere, purché non si tratti di casi già decisi dai concordati o dal presente capitolo di Corte o attinenti regalia del sovrano, oppure questioni di fede o da questa dipendenti: in tal caso il reggente non può ricorrere alla conferenza, né l'inquisitore ammetterla o contestarla.*

16. *Quanto contenuto nelle richieste di cui sopra abbia valore e forza di capitolo di Corte in perpetuo, sia che l'inquisitore approvi e firmi, sia che non lo faccia, trattandosi di materia di giurisdizione temporale derivante dall'autorità del sovrano.*

17. *L'esperienza ha mostrato che le cause trattate nelle conferenze sono sottoposte a dilazioni quando il reggente e l'inquisitore non arrivano ad un accordo. Per la difficoltà dei viaggi e per la lontananza della Corte si creano gravissimi danni alle persone, ai beni dei vassalli e anche alle anime: pertanto sia stabilito un termine preciso e perentorio di trenta giorni dalla contestazione delle conferenze, entro il quale il reggente e l'inquisitore dovranno trovare una soluzione; nel caso di mancato accordo e di scadenza del termine, tutto si dovrà devolvere al cancelliere di competenza in questo Regno affinché assuma entro trenta giorni una decisione improrogabile, respinto ogni appello o ricorso; qualora il cancelliere non decida entro questo arco di tempo, le conferenze si intendano risolte a favore della giurisdizione reale. Si chiede altresì che il sovrano voglia interporre la sua autorità perché si raggiunga un accordo per mezzo di concordato fra le due giurisdizioni, consultati i due Consigli supremi d'Aragona e l'Inquisizione generale.*

18. *Quanti si considerano aggravati da sentenze e censure degli inquisitori o denuncino l'ingerenza della giurisdizione inquisitoriale in quella reale possano appellarsi al giudice delle appellazioni. Il sovrano potrà consentire che i vassalli si rivolgano a questo magistrato qualora gli inquisitori condannino al di fuori dei casi permessi dal sovrano, indicati nel presente capitolo di Corte e nei concordati. In caso di difficoltà si supplica il sovrano di interporre la sua autorità presso il pontefice per ottenere, al riguardo, l'ampliamento dei poteri dello stesso giudice delle appellazioni.*

Il viceré risponde rinviando le richieste al sovrano ed assicurando che accompagnerà la supplica sottolineandone l'importanza, in modo che la Sardegna possa ottenere il beneficio già concesso al Regno d'Aragona.

Seguono le consuete formule di decretazione e di provvisione da parte del viceré su deliberazione assunta nel Parlamento il giorno 28 febbraio 1688.

A c. 264 Excelentísimo señor virrey, lugarteniente y capitan general, presidente en este Real y General Parlamento.

Los dos Estamentos militar, y real á mas de las suplicas que han propuesto con otras representassiones, suplican á Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Magestad se sirva por auto de corte consederle la siguiente en la que resibira singular gratia, y favor jusgado ser muy del real servissio el assetar firme providentia en orden a.las competencias del tribunal de la Santa Inquisition.

(Esta supplica es por cosas de familiares de la Santa Inquisicion).

Por quanto Su Magestad (que Dios guarde) ha sido serbido mediante consultas de los supremos Consejos de Aragon, y Santa y General Inquisission esta-

blecer para este Reyno de Cerdeña ocho concordias, esto es la del cardenal Espinosa del año 1569, la del año 1590, la del año 1599, la del año 1608, la del año 1609, la del año 1613, la del año 1618, y la del año 1630, y la del cardenal Zapata del año 1631, que las trahe á la letra don Juan Dejart en la recopilacion de los capitulos de Corte libre 3 titulo 6 De inquisitoribus, et familiaribus Sanctae Inquisitionis capitulo 2, decidiendo, y declarando casi todos los casos sobre los quales podia suçeder encuentro de jurisdiction, y assi mismo diferentes capitulos de Corte, que mandó decretar á suplica de los tres Estamentos, por los servissios que son notorios, y ha mostrado la esperiencia, que sin embargo de dichas concordias, y capitulos de Corte no se han arreglado los inquisidores, moviendo, y formando competencias casi todas, contra lo dissidio en dichas concordias, y capitulos de Corte, por lo qual no se ha logrado el fructo de la / quietud de la jurisdiction ecclesiastica, real y de los barones, y assi mismo han pasado los inquisidores á obrar de echo, y á promulgar censuras contra los ministros ecclesiasticos, reales, y de barones, casi siempre en casos ya dissididos, como se reconoce en haver formado, y movido conferencias sobre la paga de los derechos reales, y baronales contra el capitulo 10 del concordato 8, y contra el capitulo de Corte 7 en orden de los recopilados por don Juan Dejart en el libro 7 titulo 8, sobre que los familiares no han de estar tenidos á la emienda de los daños que haçen sus ganados contra el capitulo 12 del primer concordato, y el capitulo 4 del concordato 4, y contra el capitulo de Corte del Parlamento del señor marques de Aytona, que refiere el señor regente don Francisco Vico en la pragmática titulo 43 capitulo 10; sobre que deven goçar del privilegio del fuero los ministros que nombran los inquisidores con titulo de varas, aunque no sean familiares contra el capitulo 13 del primer concordato, y el capitulo 9 del 8; sobre que deven goçar de dicho privilegio los criados de los familiares contra los capitulos 7 y 21 del primer concordato; sobre que los familiares, y varas no deben acudir como los demas vezinos á haçer las guardas maritimas contra el capitulo 6 del primer concordato; sobre que los oficiales del Santo Officio deben goçar de la activa, esto es del privilegio del fuero, aun siendo actores contra el capitulo 27 del primer concordato, y contra el capitulo de Corte del Parlamento que celebró el señor marques de Vayona, y concluyó el señor obispo de Alguer en el año 1632, que es el quarto en orden de los recopilados por don Juan Dejart, libro 3 titulo 6, y diferentes cartas reales expedidas con acuerdo de los Consejos Supremos de Aragon, y Santa Inquisission; sobre que los familiares, y ministros del Santo Officio no deben pagar á la ciudad de Caller el derecho del vino que entra¹ para sustento suyo contra los capitulos 35 del / primer concordato, y 10 del 8 concordato, y contra el capitulo de Corte 7 en orden de los recopilados por don Juan Dejart en el libro 7 titulo 8; sobre que dichos familiares no deben contribuir en el trigo necessario para el abasto de las ciu-

A c. 264v.

A c. 265

¹ *Entran*, A; *entra*, B c. 162v.

dades, y su conduction, que llaman trigo del escrutinio, como los demas vezinos contra los capitulos 12 y 35 del primer concordato, sobre que no deben pasar por la ley que prohibe las armas de fuego, y que se debe suspender el pregon general de su prohibission contra el capitulo 9 del primer concordato, y real pragmatica del 28 de febrero del año 1676 en grave perjuisio de la jurisdiction real, y de los barones; sobre que dichos familiares han de ser conbenidos en causas civiles en el santo tribunal, aunque hayan renunciado su fuero con instrumento publico, contra el capitulo 26 del primer concordato.

Estos mismos inconbenientes se esperimentaron en el Reyno de Aragon, y fueron bastantes para mover el real animo de Su Magestad á dar providencia en las Cortes generales que celebró en Çaragoça el año 1646, limitando por fuero special la jurisdiction de los inquisidores en las causas fuera de la fe y dependientes d.ella, respecto de la jurisdiction temporal que Su Magestad les habia dado para las causas de sus officiales, y familiares: y quedaron extintas las controversias de jurisdiction, y la experiencia ha mostrado haver resultado del establecimiento de aquel fuero no solo el beneficio de la paz, y quietud de los tribunales reales, y baronales, sino tambien el de la mayor venerassion de aquel tribunal, conservandose con mas aucthoridad en su santo instituto. En este Reyno son mayores los inconbenientes que resultan de los encuentros de jurisdiction sin comparassion, por estar tanto mas distante de la corte, donde reside Su Magestad y los supremos Consejos, siendo / cierto que las apelaciones en los casos de promulgassion de censuras se interponen para ante el Consejo supremo de la general Inquission, y que las conferencias en caso de no confermar el regente y el inquisidor se dissiden por Su Magestad a consulta de los Consejos Supremos, y conciderada esta distancia, la poca frecuencia de las embarcassiones, y la incertidumbre con otros accidentes del mar, no puede llegar tan pronto el remedio, y es igual el beneficio que resultará con semejante providencia en orden á la mayor aucthoridad del santo tribunal.

A c. 265v.

Por tanto para evitar los referidos inconbenientes, y disputas, suplican à Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Magestad los Estamentos que se guarde por ley, y capitulo de Corte el fuero de Aragon del año 1646 sobre la jurisdiction de los inquisidores, que ajustado á las concordias, y capitulos de Corte d.este Reyno de Cerdeña se reduçe á los capitulos siguientes con poca diferencia.

Primeramente, que en quanto al numero de officiales, y familiares del Santo Oficio, calidad d.ellos, diligencias que deben haçer en orden á la presentassion de sus sedulas, delictos cometidos en el exercissio de offissios reales o publicos de las ciudades, villas, y lugares, forma de tener los presos que no fueren por causas de fee o dependientes de ella, se guarde, y observe inviolablemente la concordia del cardenal Espinosa del año 1569 y las demas referidas en todo lo que contiene, como no quede derogado por lo que se contiene en los numeros d.esta suplica.

Otrosi, que de aqui adelante en las causas civiles que tubieren los familiares, o sean como actores, o como reos, y de qualquier manera que se puede offreçer,

los inquisidores no puedan intrrometerse en los conocimientos de las tales causas, ni alguna d.ellas, sino que lo hayan de dejar á los juezes seculares / á quienes A c. 266 perteneciére como lo tienen en las causas civiles de las otras perçonas sujetas á la jurisdiction secular de forma que los inquisidores no tengan jurisdiction alguna en las dichas causas civiles sobre los dichos familiares, ni sus bienes.

Otrosi, que los inquisidores no tengan jurisdiction criminal sobre dichos familiares para conocer de los delitos abajo especificados, sino que el conocimiento, y determinassion d.ellos quede á los juezes seculares, los quales delitos son el de lesa majestad humana, el crimen sediccion, o motin del pueblo, el quebrantamiento de salvaguardas, y salvoconducto; siguro de Su Magestad, y sus lugartenientes; fractores de pazes; inobediencia de los mandatos de Su Magestad, y sus lugarestinientes; fractores de qualesquiera provisiones reales de los tribunales reales; en caso de trayssion, o alevosia en los que forsaren mujeres en poblado, o despoblado; en los raptores de mujeres, viudas, donzellas, o casadas en poblado, o fuera d.el; en los salteadores de caminos, assessinos, quebrantadores, violadores de casa, o iglesia, o monasterio, los incendiarios de casas, miesses, o heredades, o depopuladores de campos con dolo, o malicia en los que cometieren resistencia, o desacato contra officiales reales, y de barones (y tambien en caso de homicidio, y hurto por ser estos delitos tan frequentes en este Reyno), y en otros delitos mayores que los expressados.

Otrosi, que el conocimiento del pecado nefando, o sea commetido por familiares, o por qualesquier otras perçonas pertenesca commulativamente á los inquisidores, y a los juezes seculares á aquel que pertiniere la jurisdiction.

Otrosi, que en las otras causas criminales que no son de los dichos delitos, y casos arriba exceptuados, quede á los inquisidores sobre dichos familiares la jurisdiction / criminal en deffendiendo tan solamente para que libremente procedan en ella como juezes, que para ello tienen jurisdiction. A c. 266v.

Otrosi, que en los casos que los inquisidores han de conocer, pueda el juez, o ministro seglar prender al familiar delinquente á fin de remittirle á dicha Inquisission, y para remittirlo haya de despachar dicho juez o ministro seglar correo con aviso dentro de veynte y quatro horas, que se han de contar desde la hora de la prision, para que la Inquisission embie por el; y para llevar á ella dicho aviso haya de señalarsele, y se le señale al correo ocho leguas, o veynte, y quatro millas por dia, y que dicho juez, o ministro seglar que tubiere á dicho familiar preso no tenga obligassion de entregarlo, sin que primero pague aquel las costas de la prision, y las del correo, y las demas que se hubieren echo, y procedieron de dicha prision.

Otrosi, que las causas criminales, en que los familiares fueren actores contra qualquier otra perçona, hayan de seguir el fuero del reo, y acusarlo ante el juez competente, como si no fuera familiar el actor.

Otrosi, que quando algun familiar que hubiera delinquido fuera de la ciudad de Sasser, o otra ciudad, villa o lugar donde residiere la audiencia del Santo Oficio, fuere condenado por los inquisidores, no pueda bolver al lugar donde delinquirió sin llevar testimonio de la sentencia que se dió en su causa, y que lo haya de presentar al juez ordinario del lugar, con informassion, o provansa del cumplimiento de la sentencia.

Otrosi, que los officiales titulares, y assalariados de la Inquisission señalados por las dichas concordias hayan de goçar del fuero de la Inquisission in defendendo tan solamente; como se ha acostumbrado, y discidido en las Cortes del año 1632, y por Su Magestad mediante consultas de los Supremos de Aragon, y de la General Inquisission. /

A c. 267 Otrosi, que los criados que fueren continuos comensales, y tubieren salario assi de los inquisidores, como de los officiales referidos, goçen del mismo fuero in deffendendo tan solamente en las causas criminales excepto en los casos arriba expressados, respecto de los familiares, en los quales casos, y qualquiera d.ellos, todos los dichos comensales han de poder ser acusados por la Real Audiencia, o otros juezes seculares competentes por aquel a quien tocare.

Otrosi, que los gastos que se offrecieren en llevar los presos de un lugar á otro á fin de encomendarlos, y ser detenidos en las carceles de la Inquisission, sea por causa de fee, o por otra qualquier causa en que pueda conocer, y assi mismo de los correos hayan de haçerse por cuenta, y á coste del tribunal de la Inquisission.

Otrosi, por que en fraude y perjuhisio de la jurisdiction real se pueden poner por vendission, renunciassion, cession, donassion, o otro contracto algunas deudas, derechos, o bienes en cabeça, y favor de dichos officiales assalariados, o titulares, se ordena que siempre que estos tales officiales fueren acusados de semejante collusion, o delicto, hayan de ser ante los inquisidores que conoscan d.ellos, y los castiguen, pero que los bienes que por semejantes collusiones se averiguare estar en cabeça de dichos officiales, se pidan ante los juezes seculares, y reales, y alli passen todas estas causas de collusion, assi civiles, como criminales, y pueda el actor para provar aquella valerse no solo de los testigos instrumentales, sino de otros qualesquiera que hallare, y fueren á su proposito para provar la collusion.

Otrosi, porque pareçe sera bien que á ministros de tribunal tan santo se les conceda algunos honores, y preheminencias de que goçen en este Reyno los dichos ministros, puedan goçar por sus perçonas durante el tiempo que fueren tales ministros tan solamente de las exeptiones siguientes: esto es que puedan llevar todas las / armas que pueden llevar los cavalleros del Reyno, excepto las

A c. 267v.

armas de fuego prohibidas por los capitulos de Corte, concordias, y pragmaticas reales, bien entendido que podran llevar, y usar de dichas armas de fuego prohibidas tan solamente en los casos en que fueren en actos del exercissio del Santo Officio y con expresa licencia en escrito firmada por el inquisidor, como son los de fee, y dependientes d.ella, pero en todos los otros casos fuera de los expressados, si llevaren dichos ministros armas de fuego prohibidas, o delinquieren con ellas, no les han de amparar los inquisidores, ni deffender, procediendo por via de mandattos, censuras, conferencias, ni en otra manera, porque el conocimiento, y castigo d.estas causas de porte de armas prohibidas, y otros delictos cometidos con ellas ha de tocar privativamente á los ministros reales, y de barones en su caso. Assi mismo, que no puedan ser presos por deudas, excepto las fiscales, reales, y baronales, y sean libres de servir los officios de carga, y servidumbre de sus universidades: pero que tengan obligassion de aceptar, y servir los honorificos, como son los de veguer, concelleres, potestades, oficiales, y mayores, y otros semejantes, y la tengan tambien de pagar los pechos, contribussions, derechos, y rentas reales, vezinales, y dominicales, como los demas vezinos, y que lo dicho se entienda en los oficiales, y familiares, cuyos padres hayan nacido vassallos de Su Magestad.

Otrosi, que siempre que por parte del tribunal de la Inquisission, o qualquier de sus officiales, y ministros se contraviere á lo dispuesto en los presentes capitulos, o faltare al cumplimiento de lo acordado, o expressado en ellos, en todo, o en parte y assi mismo de lo contenido en dichas concordias, en lo que por los presentes capitulos no quedan derogadas, puedan valerse los tribunales reales contra los inquisidores, y demas ministros del Santo Officio, del remedio de la citassion al banco regio, y demas pretorios, y juridicos acostumbrados, declarando que la concordia del año de / 1618 que prohibe el uso de estos remedios contra los inquisidores, se ha de entender que lo prohibe solamente en los casos de fee y dependientes d.ella, y no quando los inquisidores obran contra lo dissidido en dichas concordias, y en los presentes capitulos, y contra las regalias de Su Magestad, y assi mismo el tribunal de la Inquisission para en caso que se contravenga por la jurisdiction real pueda valerse de las censuras, y remedios de derecho contra todos los ministros reales, excepto el lugartiniente de Su Magestad. A c. 268

Otrosi, que se guarde, y cumpla en fuerça de capitulo de Corte la concordia del año 1631 que dispone con penas la observancia del saludable medio de las conferencias, bien entendida, y explicada como en este capitulo se explica, esto es que en qualquier caso de jurisdiction por claro que sea, en que una de las dos jurisdicciones formare conferencia la deva de admitir, y contestar la otra, bajo las penas expressadas en dicha concordia, como no sea caso dissidido por las dichas concordias, o per el presente capitulo de Corte, o caso de regalia de Su Magestad, o caso de fee, o dependiente d.ella, porque en los casos de fee,

o dependientes d.ella y en los dissididos por el presente capitulo de Corte, y por la dichas concordias el regente no ha de poder formar conferencia, ni el inquisidor la deve contestar, ni admittir, y al contrario en los casos de regalia de Su Magestad, y en los dissididos por el presente capitulo de Corte, y por dichas concordias el inquisidor no ha de formar conferencia, ni el regente la deve contestar, ni admittir.

Otrosi, que lo contenido en los sobredichos numeros, y otrosi, se haya de observar, y observe, y haya de tener, y tenga fuerça, y valor de capitulo de Corte, y lo sea perpetuamente ora lo firme, y aprueve el inquisidor general, o no por ser en materia de jurisdiction temporal derivada de Su Magestad. /

A c. 268v. Otrosi, porque la experiencia ha mostrado la dilassion que padecen las causas de conferencias, quando no conforman el regente, y el inquisidor, y las causas de appellacion de censuras que se interponen ante el inquisidor general, por las dificultades del mar y distancia de la corte, donde se han de resolver de que resultan gravissimos inconvenientes, no solo en daño de las perçonas, y bienes de los vassallos de Su Magestad, sino aun lo que es mas en detrimento de las almas, que se mande señalar termino preciso, y peremptorio de treynta dias, que ha de correr desde el dia de la contestassion de las conferencias, para que el regente y el inquisidor las resuelvan, y en el caso de tomar resolussion discordando, o en el de no tomar resolussion en dicho termino, hayan de passar las dichas conferencias, y debolverse el conocimiento, y decision d.ellas al canceller de competencias d.este Reyno, para que dentro de otros treynta dias precisos, y peremptorios las dissida, y se haya de estar á su decision, removida toda appellacion, y recurso, aunque sea por via de nullidad, como no sea nottoria, y no dissidiendo dicho canceller dentro del dicho termino, se entiendan dissididas las dichas conferencias, á favor de la jurisdiction real, por ser todos los casos conferibles, dependientes de la jurisdiction temporal, que dimana de Su Magestad, y que Su Magestad se sirva de interponer su real auctoridad para que lo contenido en este otrosi se ajusta por via de concordia entre ambas jurisdictiones con acuerdo, y consulta de los dos Consejos supremos de Aragon, y de la Santa, y General Inquisission.

Otrosi, attento el motibo expressado en el antecedente, y los que tubieren la Santidad de Pio V y Urbano VIII para instituir en este Reyno el juez de appellaciones, que las causas en que los que se sintieron gravados de los mandamientos comminatorios de censuras, o sentencias que dieren los inquisidores, imponiendo penas de censuras, o decclarando el incurso d.ellas en los casos dependientes de la jurisdiction temporal¹/se hayan de interponer las appellacio-

¹ A questo punto segue A c. 268, ripetuto per la seconda volta.

nes por los que se sienten agraviados ante el dicho juez de appellaciones, pues siendo cierto que los inquisidores en las causas de jurisdiction temporal que derivan de Su Magestad no pueden promulgar censuras, ni decclarar el incurso d.ellas en este Reyno sin el permiso de Su Magestad, pareçe que tambien podrá Su Magestad permitir que sus vassallos appelen de dichas censuras ante el juez de appellaciones, quando los inquisidores usaren d.ellas fuera de los casos permitidos por Su Magestad, que son los contenidos en el presente capitulo de Corte, y en las dichas concordias, y quando esto tenga alguna dificultad, que Su Magestad se sirba interponer su real aucthoridad por medio de su embajador en Roma, para que Su Santidad conceda esta gracia, y amplie para este caso la jurisdiction de dicho juez de appellaciones.

Por ser lo que contiene esta supplica tan justo, y combeniente para las paz, y quietud del bien publico del Reyno, y buena correspondencia de los tribunales, y para conservarse el de la Santa Inquisicion en la authoridad, y jurisdiction que mereze su santo instituto, que lo suppliquen a Su Magestad, y Su Excelencia acompañará la supplica con la representacion de su importancia, por ser cosa tan de su real servicio, esperando de su real clemencia que se diñará conceder en beneficio de este Reyno, lo que concedió al de Aragón con establecimiento del fuero, que ha producido tan saludables effectos.

Altissimus

Lecca secretarius

Doctor don Juannes Baptista Delamatta advocatus Stamenti militaris

Doctor Franciscus Muro Stamenti regalis advocatus

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesenti Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti, decernit, et decretat suprascriptam supplicationem prout in fine eiusdem continetur, et est descriptum, mandans mihi secretario infrascripto praesens actum curiae fieri de quibus et cetera.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione sumpta in / dicto Regio Generali Parlamento die vigesima octava mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo secentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius /

A c. 268v.
B c. 173v.

Supplica dei sindaci delle Appendici di Cagliari

200

1688 febbraio 29, Cagliari

Sia rispettata la consuetudine secondo la quale sono esentati dal pagamento dei diritti sui frutti di terre ereditate coloro che se ne avvalgono per il sostentamento delle famiglie. Sia mantenuta, in particolare, la consuetudine sul vino che era applicata anche a chi, non possedendo vigne, faceva tuttavia uso della bevanda per suo nutrimento. Oggi invece tutti gli abitanti della città vengono obbligati a pagare questi diritti. Allo stesso tempo non si tiene conto delle spese necessarie per le coltivazioni che in molte annate, a causa di inclemenza del tempo e aridità del terreno, eccedono il valore dei prodotti. Siano pertanto defalcate le spese del lavoro nei campi e conservata la franchigia sui prodotti necessari alla sussistenza delle famiglie, come previsto nel capitolo decretato dal re Ferdinando, in base ad un'istanza presentata dallo Stamento militare nel Parlamento del 1481. In proposito si fa riferimento all'uso praticato a Madrid, Valencia e in altre città.

Il viceré risponde rinviando al citato capitolo di Corte e riconoscendo giusto il principio della franchigia sul vino necessario per il sostentamento.

Seguono le consuete formule di decretazione e di provvisione del viceré presidente, su deliberazione assunta nel Parlamento in data 28 febbraio 1688.

A c. 269 Excelentísimo señor virrey, lugarthiniante y capitán general y presidente en estas Reales y Generales Cortes de este Reyno.

(Que no se pague derecho alguno del vino que sirve para el sustento de sus casas y familia los que tuvieren vinas propias).

Los syndicos de los tres Appendizios de esta ciudad representan á Vuestra Excelencia que haviendo suplicado el ilustrísimo Estamento militar en Cortes por el serenísimo señor rey don Fernando, celebradas en este Reyno el año 1481, que de los fructos de las heredades qualesquier que fuessen, los habitadores de esta ciudad, y sus arravales gosassen exempçion de todo derecho, en lo que hubieren menester para el sustento de su casa, y familia, y le proveyó que se observasse la costumbre, y como en essa era en viva observancia no pagarse especia alguna de derecho, sigun en razon del derecho se ha continuado asta casi los tiempos presentes, en los quales no solo no se pagava derecho del vino de las viñas propias, que se convertia en sustento de sus casas, y familia, pero aun los que no tenian vignas no pagavan derecho alguno del vino, introduzian

para su sustento, sigun es notorio, y hoy todos los habitadores de esta çiuudad los obligan a pagar el refferido derecho, aun del vino, y fructos de sua proprias heredades, que sirve para el proprio sustento de sus casas y familia; y asi suplican en confirmacion del referido auto de corte que sean los habitadores francos de pagar tales derechos / saltem de sus proprias vignas para el sustento de sus casas en la conformidad que contiene dicho capitulo. A c. 269v.

Mas representan dichos sindicos á Vuestra Excelencia que los habitadores de esta çiuudad gastan en el cultivo de sus vignas cantidades conziderables, y que por la sequedad del terreno, e inclemencias del ayre, muchos años exçeden al valor de los fructos, que cojen, y esso no obstante se topan cargados á pagar el derecho que poco tiempo a esta parte se les ha impuesto, y como los derechos y gabellas deven ser proporcionadas a.la conveniencia de los fructos, suplican Vuestra Excelencia decretar que de hoy en adelante se ayan de desfalcicar los gastos que fueren necessarios para la cultura de dichas vignas, y de lo restante se pague solamente el derecho guardando la franquesa del sustento proprio de sus casas, como en el capitulo antecedente se contiene, attento es esto fundado en toda equidad, y disposizion de derecho, y se observa y platica en muchas partes, como es en la real villa de Madrid, y en la çiuudad de Valencia, y otras.

Sobre el primer punto, que se guarde el capitulo de Corte, y sobre el segundo es justo gozen de la franqueza del vino procedido de sus viñas necessario para su sustento.

Provisa per excellentissimum dominum ducem de Monteleon proregem et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni, et praesidem praesentis Regii Generalis Parlamenti et pro Sua Sacra Catholica Regia Magestate domino rege ex deliberatione in eodem dicto Regio Generali Parlamento sumpta die vigesima octava mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius /

Altra supplica dei sindaci
delle Appendici di Cagliari

201

1688 febbraio 29, Cagliari

I sindaci delle appendici di Cagliari protestano contro alcuni baroni. Essi vogliono estendere a situazioni di proprio interesse quanto la Reale Udienza, con sentenza del maggio 1687, ha disposto in favore del conte di Villasalto, come titolare della baronia di Gerrei: il dominio utile su tutte le proprietà e i campi che si estendono nei territori di quei villaggi e specialmente in quello di Sisini; i diritti di mezza portadia in quest'ultimo centro; il possesso di tutte le terre appartenenti agli abitanti del villaggio trasferitisi altrove. Nel caso che questa pretesa abbia successo e si estenda, sono prevedibili gravi conseguenze per la conservazione e l'aumento di questa come di altre popolazioni del Regno. Infatti i fondi di molti abitanti delle città sono composti di possessi avuti o per eredità o per contratto in villaggi baronali. Altri gravi danni possono venire alle chiese e alle comunità religiose che ebbero censi, fondazioni pie o cappellanie su terreni di proprietà di vassalli trasferitisi in città. Essi hanno ipotecato quelle terre senza licenza dei baroni a persone non domiciliate nei feudi o che non vi potevano avere domicilio, come appunto le comunità religiose o le chiese site altrove. Per tutti gli abitanti delle città e dei luoghi infeudati vale la presunzione della libertà naturale nel commercio e nell'alienazione dei propri beni, come riconosciuto da un capitolo di Corte (vedi Dexart, libro VIII, titolo 4, capitoli 2 e 3). In base a tutto questo i vassalli si presuppongono franchi di loro diritto, liberi di trasferirsi dai feudi ad altri luoghi del Regno. I baroni possono percepire la mezza portadia soltanto sulle terre incolte date ai vassalli, non su quelle che questi ultimi già possedevano quando è avvenuta l'infeudazione. Attraverso l'investitura non si è verificato passaggio ai feudatari di terre appartenenti a particolari: il re non poteva concedere ciò di cui non disponeva. Voler essere signori di campi, vigne e proprietà dei vassalli significa opporsi al diritto delle genti, il quale precede l'esistenza delle monarchie. Si chiede pertanto un provvedimento sulla pretesa dei baroni, la quale interessa l'intero Regno, trova risonanza in tutti gli Stamenti e turba la tranquillità dei vassalli, il libero commercio e il diritto sui propri campi di cui essi hanno goduto dalle origini del Regno.

Il viceré risponde che, essendovi lite pendente fra le parti, si dovrà procedere in sede giudiziaria.

Excelentísimo señor virrey, lugarteniente y capitán general y presidente en estas Reales y Generales Cortes de este Reyno. A c. 270

(Es para las medias portadías).

Los síndicos de los tres Appendizios de esta ciudad representan á Vuestra Excelencia que han tenido noticia que algunos títulos y barones, valiéndose de la ocasión de haver obtenido el egregio conde de Villasalto, en mayo próximo pasado, una sentencia en la Real Audiencia de este Reyno en que se declaró que como barón de la baronía de Gerrey tenía dominio útil de todas las heredades, y campos, que están dentro los territorios de dichas villas, especialmente en la villa de Sisini, y que le tocaban los derechos de las medias portadías en los campos de dicha villa, y podía retener todas las tierras de los que de ella mudasen domicilio a otra parte, aunque fuese ciudad, han intentado¹ introducir con los vassallos de sus baronías o estados lo que sentencia referida dió al conde, y que de cada día se adelantan estas pretensiones, resultando de ellas grande daño a los habitantes de esta ciudad y al aumento, y conservación de su población como en la misma forma á todas las demas del Reyno, porque componiéndose las haciendas de muchas ciudades, y moradores de ellas de posesiones, que por vía de herencias, o contrato tienen / en muchas villas baronales, si esta novedad llega a tomar asiento, y no se ataja en la oportunidad de estas Cortes, será causa de exzezivos daños, así de los referidos, como de los que resultaran a las iglesias, y religiones que tubieren zenzos, fundaciones pias, o capellanías sobre heredades de vassallos baronales que mudaron domicilio a las ciudades, o las hipotecaron sin lizenzia de los títulos, y barones á personas no domiciliadas en la baronía o estado o que no podían tener el domicilio en el, como son las religiones o iglesias scitas en otras partes, y teniendo por sí todos los habitantes de las ciudades y lugares baronales la presumpzion de la libertad natural en el comercio, y agenzacion de sus bienes, y expressa disposizion de capitulo de Corte en el libro octavo titulo 4, capitulo 2 et 3 de los recopilados por don Juan Dejar, en que aun los vassallos de los barones se supponen hombres francos, y libres, y de su derecho, con libre disposizion, y tránsito tambien libre de los lugares baronales a otros qualesquiera del Reyno y los barones solo el derecho de perzivir medias portadías en las tierras incultas, que hubieran dado para cultivar a los vassallos, y no en las que ya tenían, y posehian, quando los serenísimos señores reyes fueron servidos darlos en feudo a los barones, y títulos, siendo el unico origen de donde han pasado los feudos a los barones las conzessiones o enfudaziones, como señalan las / leyes de este Reyno y es constante los campos y dominios particulares, que segun la razon de derecho no pertenezzen a la dignidad real, sino la universalidad de la monarchias, ciudades, villas, y territorios, montes, y prados de ellas no han podido por las investiduras passar a los barones y porque no pudo ser el real animo A c. 270v.

¹ Il soggetto è: *algunos títulos y barones*.

conzeder lo que no tenia, y aunque todas las tierras del Reyno estuvieren incorporadas en la corona real, havia de constar de las infeudaciones que los señores reyes las havian querido transferir á.los feudatarios, y se las havian transferido con speçialdad, e intentar los barones, sin ella querer ser dueños de los campos, vignas, y heredades de sus vassallos es solamente oponerse a lo que está stablezido, y tienen á.su favor por derecho de las gentes antes de haver monarchias, sino que tambien toca á.lo que supponiendo este dominio en la real dignidad deve ser de su real interez, y no tenerse por derecho baronal, no constando manifestamente haverse transferido en las infeudaciones, y como esta pretension es de las que por su calidad pide providenzia en estas Cortes, refunde casi en toda la universalidad del Reyno, casi en todos los estados, ecclesiastico, militar, y real, turbando la tranquilidad, y libre comercio, que desde el principio del Reyno asta agora han tenidos los vassallos baronales en sus campos / y possessiones; suplican á Vuestra Excelencia se sirva en materia tan importante tomar el acuerdo que pareciere mas conbeniente, pues es nottorio á Vuestra Excelencia el estado á que ha llegado esta causa, y la fazil expedizion que puede tener en consuelo de los suplicantes que sin perjuhizio de derecho alguno, y esperan de la grandeza de Vuestra Excelencia lo mandará á disponer en la / mejor forma¹.

A c. 271v.

B c. 175

A c. 271v.

Por quanto es materia de interes de parte, y entre algunas de ellas hay pleyto pendiente, que se pida en justicia.

Provisa per Suam Excellentiam uti praesidem praesentis Regii Generalis Parlamenti ex deliberatione in eodem Parlamento sumpta die vigesima octava mensis february anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius /

¹ *Suplican* [...] *forma*: cfr. A con B c. 175.

Supplica di Castellaragonese

202

1688 febbraio 28, Cagliari

Il sindaco di Castellaragonese Stefano Antonio Fadda ricorda le benemeritenze della città dal 1448, anno del suo passaggio dal dominio genovese ai re d'Aragona: i contributi ai donativi ordinari e straordinari, i più elevati che le possibilità degli abitanti permettessero; la custodia e la difesa della città e delle sue fortificazioni, con assunzione delle spese e conseguente sollievo per l'erario; il mantenimento di un presidio necessario a un luogo considerato di frontiera, chiave e baluardo di tutto il Capo di Logudoro, difeso valorosamente dagli abitanti con perdite di vite umane. Vengono in particolare ricordati il vano assalto di 13.000 uomini tra genovesi, francesi e veneziani al tempo dell'imperatore Carlo V, il tentativo, altrettanto vano, di francesi e mori (1527), nonché quello dei francesi del 1597.

Gli abitanti, per risparmiare la spesa di 18 persone, si impegnano nella custodia della città, prodigandosi a turno in guardie notturne, ronde e contro-ronde.

Dopo un accenno al misero stato in cui versa la città, si passa alle richieste.

1. Si dia esecuzione con decreto di Corte ai privilegi reali concessi alla città per i suoi rilevanti servizi.

Il viceré risponde che saranno osservati i privilegi in uso.

2. La conferma e l'osservanza dei capitoli di Corte concessi nel decennio passato dal Parlamento del conte di Santisteban e dagli altri viceré a favore della città.

Il viceré risponde confermando i capitoli di Corte.

3. Le quote imbarcate dai privati nel porto e i 6.000 starelli di frumento dell'insierro non siano soggetti all'obbligo di spedizione in altro approdo, grande inconveniente per il commercio, che rende impossibile versare il donativo, pagato con ogni sforzo dalla città.

Il viceré, durando la volontà del sovrano, approva.

4. I 6.000 starelli di frumento concessi a Castellaragonese per l'esportazione, esenti da ogni diritto ordinario e straordinario, si possano imbarcare ed esitare per una metà in settembre e ottobre e per l'altra metà in aprile e mag-

gio. Ne deriverà un grande utile per la città che avrà così maggiori possibilità di pagare il donativo.

Il viceré rinvia al sovrano.

5. Qualunque persona della città o del Regno possa praticare la pesca del tonno nella vicina Cala Agostina, come avveniva un tempo. Da alcuni anni invece gli arrendatori, per fini particolari, hanno trasferito la pesca a Pedra-defogu, nel territorio del villaggio di Sorso. La presenza delle imbarcazioni e dei marinai rendeva possibili buoni guadagni dalla vendita di viveri.

Il viceré, poiché la richiesta coinvolge interessi di parte, rinvia al sovrano.

6. Qualunque merce introdotta nella città, dopo il pagamento della dogana e di altri diritti, possa poi liberamente circolare in altri centri e luoghi del Regno senza ulteriori esborsi, sulla base di una certificazione del doganiere: infatti i patroni delle imbarcazioni, costretti a pagare i diritti anche in altre città, hanno disertato il porto e ciò ha causato povertà fra gli abitanti, al punto che Castellaragonese non può pagare la sua porzione di donativo; inoltre le entrate derivanti dai diritti della dogana reale, destinate alle paghe di soldati, artiglieri e custodi delle terre, sono diminuite.

Il viceré concede che le merci possano essere esitate da Castellaragonese e vendute nei villaggi dietro certificazione dei doganieri, firmata a sua volta dal tenente del procuratore reale; in ciascun villaggio si potrà vendere solo per tre giorni; attraverso le città si potrà passare pagando i diritti.

7. Dei 10.000 scudi destinati alle fortificazioni del Regno, 200 annui siano riservati alla città per il restauro delle mura, in parte cadute, in parte minaccianti rovina. Questa somma sia prelevata dalla porzione, spettante alla città, dei 70.000 scudi offerti dal Regno in questo Parlamento: è infatti necessario tenere la città ben fornita di mura e di artiglierie, stante la sua importanza.

Il viceré risponde che la richiesta verrà considerata nella ripartizione.

8. Sia autorizzato il trasferimento dentro la città di dieci pezzi di artiglieria, attualmente nel porto. Mancano proiettili e polveri: ultimamente, per provare alcuni pezzi, si è dovuta acquistare a Sassari la polvere necessaria.

Il viceré risponde: che si mettano i pezzi nel castello o in luoghi adatti, per il resto si provvederà.

9. Sia per decreto di Corte osservato il privilegio della città, goduto da tempo immemorabile, per cui i suoi consiglieri tengono nota annuale di tutti

gli uomini d'arme presenti nella piazza, segnalando quelli che sono necessari per le guardie notturne ed esonerando gli inabili per età e malattia. Su ciò non intervenga il governatore della fortezza, che non ha giurisdizione alcuna fuori dal castello, dove per altro ha l'obbligo di risiedere buona parte del giorno e tutta la notte, mentre la verifica delle assenze sia fatta dal podestà reale della città, che ha l'obbligo della ronda, o da altri nominato dal viceré con patente di governatore delle armi. Le pene che non raggiungano un reale d'argento di questa moneta siano applicate dal podestà o da questo governatore.

Il viceré accoglie pienamente la richiesta.

10. *L'ufficio di podestà reale della città, attualmente biennale, sia riportato all'originaria durata triennale in virtù del privilegio che si documenta; della nomina sia investita una persona nata in città, residente e immatricolata fra gli eleggibili a consigliere in capo per essere di prima classe: infatti elementi forestieri, senza precedenti esperienze di uffici, ai quali era stato affidato l'incarico, invece di promuovere giustizia hanno causato disordini, liti, parzialità e inimicizie.*

Il viceré accoglie la richiesta.

11. *La città, come tutte le altre del Regno, esercita con i suoi consiglieri l'ufficio di convogliare le imbarcazioni giunte nel porto; ciò avviene senza intervento di altra persona tranne il viceré, se presente in città. Si chiede pertanto che le sia conservato questo ufficio, secondo le salvaguardie reali concesse dai predecessori dell'attuale viceré.*

Il viceré risponde: la città deve dare transito alle imbarcazioni, qualora non vi sia sospetto di guerra o altro che faccia apparire conveniente al viceré o ai suoi successori l'intervento del castellano, il quale dovrà conformarsi agli ordini ricevuti.

12. *Si richiede l'apertura di una nuova porta della città, in aggiunta all'unica esistente: questa situazione ha originato risse, liti giudiziarie, morti, una sorta di guerra civile fra gli abitanti e infine grave decadenza.*

Il viceré accoglie la richiesta.

13. *Podestà reale sia persona nativa della città, qui residente e immatricolata fra gli eleggibili a consiglieri in capo. Infatti l'ufficio richiede una presenza continua per la buona amministrazione della giustizia e il controllo del territorio. Questa esigenza è dimostrata dai cattivi risultati ottenuti negli anni trascorsi da elementi non nativi del luogo e di scarsa esperienza. Infine il podestà dovrà rimanere quotidianamente nel Palazzo civico, dal mattino al po-*

meriggio, per amministrare la giustizia civile e penale col parere dei consiglieri, secondo quanto fino ad oggi si è accostumato.

Il viceré assicura un provvedimento.

Seguono le consuete formule finali di decretazione dei capitoli e la provisión su deliberazione assunta nel Parlamento, il giorno 28 di febbraio 1688.

- A c. 272 (Castillo Aragonés). Excelentísimo señor virrey, lugarteniente y capitán general de este Reyno, presidente en estas Cortes y general Parlamento. Los principales motivos que entre otros movieron y desvelaron el ánimo real de nuestro siempre grande y cathólico monarca a celebrar General Parlamento en este Reyno de Cerdeña en que acertadamente, como todos conocemos, preside Vuestra Excelencia aplicando prudentemente los medios necesarios á su total consecución, fueron:
- El primero en pedir al Reyno mayores asistencias de las que por lo pasado, á regonocido de su affecto siempre fiel y siempre fino para socorro de las urgentes necessidades que padeze su real herario á tal con ellas pueda sustentar este Reyno en paz y justicia y para poder resistir a las armas de tantos enemigos que se conjuran contra la real Corona de Su Magestad. /
- B c. 175v. Y el segundo para que representando los tres Estamentos en comun y cada uno de ellos en particular las opresiones y necessidades en que se alla, pueda Vuestra Excelencia en nombre de Su Magestad aplicar el oportuno remedio con las conbeniencias y gracias propias de su grandeza y clemencia, sublevarle de aquel miserable estado.
- Al primer motivo á satisfecho la ciudad de Castillo Aragonés siempre fiel a su rey y a su servicio, pues desde el año 1448 que de genoveses pasó a los señores reyes d' Aragon, y fue tan suya, que dexando el apellido de Castelgenoves mereció el de Aragonés, á servido en todas las ocasiones de donativos así ordinarios como extraordinarios que se han ofressido con las contribuciones mayores que le permittieron sus fuerças aunque siempre / inferiores a su affecto. Manifestandolo sin las referidas demostraciones con la que hizieron sus naturales, assumiendose la defensa y custodia de aquella ciudad y fortaleza sin genero de stipendio y exenorando¹ al real herario del gasto de sustentar en aquella / un presidio que juzgaron necessario los senores reyes así por ser frontera, llave y tutamen de todo el Cabo de Logudor, como por ser de suyo tan incontrastable, que si el enemigo de la real Corona (lo que Dios no permite) llegara á apoderarse de aquella, sobre ser facile el ingreso en las demas poblaciones de aquel Cabo, le costaria muy mucho el recobrarla, pues para conquistarla de genoveses costó muchos sitios, y muchas vidas; y han sabido aquellos naturales sustentar tan bien este empeño, que acometida aquella ciudad á
- A c. 272
- A c. 272v.

¹ *Exenorando, A; exonerando, B.*

tiempo del señor emperador Carlos quinto de tres esquadras de beinte y una galera, y por tierra de treze mil hombres genoveses, franseses, y vinicianos colegados, se resistieron de tal manera que no solo no consiguieron aquellos su intento, sino que tambien los pusieron en bergonçosa fuga.

En el año 1527 llegaron los franceses y moros colegados y desembarcando de noche dieron tres asaltos a las puertas de aquella ciudad y sus vezinos la defendieron con tanto denuedo que obligaron á aquellos á huyr con perdida de mucha jente y de los aparatos bellicos que llevaban para escalar y entrar en aquella fortaleza.

Y en el año 1597 fue acometida de beinte ocho tartanas de franceses que con varios artificios de fuegos y escalas quisieron batir y entrar en la ciudad y tocando alarma la guarda que lo advirtió, acudieron a las murallas sus vezinos con tal valor, que despues de seis horas de pelea los desecharon con muerte del cabo y de muchos officiales obligandolos á huyrse y embarcarse con tanta priessa que solo pudieron llevarse el cadaver del cabo que le enterraron en la isla de la Sinara, desemparrando los demas por no aumentarse el numero de ellos y la gloria de los vezinos de Castillo Aragonéz siempre fieles á su rey y señor; con que se conosse que han servido aun en guerra viva sin estipendio alguno por aumentar y no disminuir el herario regio, y que con toda lealtad y satisfacion han atendido á cumplir con el referido voluntario empeño; y en continuacion de esta finesa diña de toda ponderacion han servido y sirven actualmente a Su Magestad, con lo que huviera importado el estipendio de diez y ocho personas necessarias para las guardas noturnas, pues otros tantos de sus vezinos despues de la fatiga de todos los dias se emplean por turno todas las noches en guardas, rondas y contrarondas, expuestos a las inclemencias de los tiempos por custodia de tan importante fortaleza y tutamen de aquel Cabo, y assi mismo se ofressen servir y continuar esta vigilancia para con Su Magestad, que Dios guarde, con la sangre y con sus vidas, sintiendo no poder hazer lo mesmo en todo aquello, como de coraçon dezean.

Y valiendose la dicha ciudad del segundo motivo que es tan igual como al primero al servicio de Su Magestad que no puede la mas sutil ponderacion del miserable estado en que se halla, suplica á Vuestra Excelencia Estevan Antonio Fadda sindico en este General Parlamento de la ciudad de Castillo Aragonéz en nombre de Su Magestad las gracias y combeniencias siguientes.

1. (Que se executen los privilegios concedidos en particular, y por comunicacion á la ciudad).

Primeramente suplica dicho sindico á Vuestra Excelencia mande decretar en nombre de Su Magestad con decreto de Corte la executoria de los privilegios reales concedidos a la dicha ciudad por sus relevantes serviçios, tanto los que se concedieron á aquella particularmente, como los que se le obtorgaron por comunicacion, para que su observancia sea medio para el total alivio de su pobreza.

Observense los privilegios que estuvieren en uso.
Lecca secretarius. /

- A c. 273v. 2. (Que se confirmen y observen los capitulos de Corte concedidos a la ciudad en todas las Cortes).
Item suplica mande Vuestra Excelencia decretar en el real nombre de Su Magestad la confirmacion y observancia de los capitulos de Corte concedidos á aquella ciudad assi en el dicennio passado que celebró el excelentissimo señor conde de Santistevan, como y los demas señores virreyes á favor de dicha ciudad.

Que se confirmen dichos capitulos de Corte.
Lecca secretarius.

3. (Que tanto los sey mil estareles de trigo del incierro[...]1)
Item suplica a Vuestra Excelencia la dicha ciudad que tanto los seis mil estareles de trigo del incierro de aquella, como qualquiera cantidad que qualquiera particular embarcará en aquel puerto, lo pueda hazer sin obligacion de hir á remidir á otro puerto, que por ser de tan grande incombeniente esta obligacion viene á faltar el comercio de todo punto en aquella ciudad y se impossibilita para pagar el donativo offresido y lo que en adelante se puede offerer, lo qual siempre la dicha ciudad á procurado con todo esfuerço y grande affecto cumplir y pagar á su rey y señor (que Dios guarde) á mas que no hay motivo ninguno justificado para no estar libre aquella ciudad de esta obligacion, siendo como son los ministros patrimoniales de ella que asisten á todas las demas extracciones de igual confiansa, como son los demas de las otras ciudades y puertos.

Concedesele lo que suplica durante la real voluntad de Su Magestad.
Lecca secretarius. /

- A c. 274 4. (Que de los dichos seis mil estareles de trigo se haya de extraher la mitad en los meses de setiembre y octubre y la otra mitad en los meses de abril y mayo).
Item suplica mande Vuestra Excelencia decretar en nombre de Su Magestad con decreto de Corte que los dichos seis mil estareles de trigo del encierro concedidos extraher á aquella ciudad libre de todos derechos ordinarios y extraordinarios, se puedan extraher y embarcar meitad en los meses de setiembre y octubre y la otra meitad en los meses de abril y mayo por redundar grande utilidad a la dicha ciudad y ser medio para satisfaçer con mayor² la porçion

¹ Illeggibile.

² Manca evidentemente un sostantivo.

que.le cupiere del donativo offrecido y no se de ningun perjuicio á Su Magestad ni á su real herario.

Que lo suppliquen a Su Magestad.
Lecca secretarius

5. (Que puedan calar la almadrava en la Cala Agustina).
Ittem suplica mande Vuestra Excelencia en nombre de.Su Magestad con decreto de Corte que qualquiera persona de aquella ciudad, o del Reyno pueda calar la almadrava de Cala Agostina, que está debajo del.cañon de aquella, segun se.calava de.por antes por ser de.la de.los señalados por.Su Magestad que pocos años son que por.fines particulares de.los arrendadores la mudaron y trasladaron á Pedra de.Fogu, territorio de.la villa de.Sorso, atento d.esto resulta grande utilidad a.los moradores de ella por concurrir en esse caso las embarcaciones necessarias a.la.Cala al puerto de dicha ciudad, y por los viveres davan y vendian a.los patrones y marineros de aquella, venian á estar opulentos por el exito que con este medio tenian de.sus industrias, pues sobre.ser esto tan justificado no resulta perjuicio ninguno á Su Magestad antes bien á sentir el beneficio del arrendamiento calandose la dicha almadrava.

Per contener interes da parte, que lo suppliquen á Su Magestad.
Lecca secretarius. /

A c. 274v.

6. (Que qualquier mercaderia se introduxere en aquella ciudad pagada la gabella y otros derechos de doana puedan los ministros patrimoniales libremente dexarla passar á qualquier otra ciudad, y villas del Reyno)
Ittem suplica queda Vuestra Excelencia servido decretar en nombre de.Su Magestad con decreto de.Corte que qualquiera mercaderia que se entrodusga en aquella ciudad, pagado que haya la duana y demas derechos, puedan libremente los patrones, o qualquiera otro del Reyno passarla á qualquiera ciudad y villa, atento por la.poca comodidad de.la.dicha ciudad no puede esmercarse en aquella sin obligacion de.pagar ningun otro derecho en ninguna ciudad, o lugar que se introdusga, haziendo.constar por certificatoria del aduanero de haver pagado los derechos devidos en aquella aduana, que haviendo experimentado los patrones la repiticion de.la paga y las vejaciones que injustamente se.le.han echo en otras ciudades, han dexado de.concurrir y comerciar en.Castillo Aragonez y haviendose esterilizado y estancado con este motivo aquel puerto, han venido los moradores á ser tan pobres que no.solamente no pueden pagar la porcion del servicio de.Su Magestad, pero ni aun sustentar sus.casas y familias, quedando por esta.causa diminuidos los derechos de.la aduana real de aquella ciudad destinados para.la paga de.los soldados, artilleros y torrexanos de.dicha ciudad de Castillo Aragonez, no pudiendose tener tiendas abiertas por todo el año en las villas mas que de passo y quedar solamente en cada una tres dias para vender dichas mercadorias.

Que se le concede que pueda extraher á vender las ropas por las villas llevando certificacion de los aduaneros firmada del tiniente de procurador real, advirtiendole que en cada villa no puedan vender mas de tres dias, y assi mismo pueda passar a las ciudades pagando los derechos.
Lecca secretarius. /

A c. 275 7. (Que de los diez mil escudos se aplican a las fortificaciones d.este Reyno se den ducientos escudos cada año para el reparo de las morallas, y montar la artilleria de aquella ciudad).

Item suplica sea Vuestra Excelencia servido decretar en el real nombre de Su Magestad que de los diez mil escudos que se aplican a las fortificaciones d.este Reyno, se den doscientos escudos cada año a la dicha ciudad para reparo de las murallas de aquella ciudad, por haverse cahido la mayor parte d.ellas y la otra amenaza ruyna y para montar las artilleries que todas estan en el suelo y para que esto tenga effecto y no se desvanesca como en el decenio passado, mandará Vuestra Excelencia destinar estos doscientos escudos cada año de la porçion que cabe a aquella ciudad de los setenta mil escudos que el Reyno á ofreçido en este General Parlamento, que siendo aquella fortaleza frontera y de tantas consecuencias como se.á dicho, es preciso tenerla aprestada y apercebida de murallas y artellaria para que pueda resistirse a las invasiones que pueden suvenir.

Que en el repartimiento se tendrá consideracion.
Lecca secretarius

8. (Que las diez piessas de hyerro que se hallan en la orilla del mar se hayan de poner dentro la ciudad en los puestos necessarios).

Item suplica mande Vuestra Excelencia decretar por auto de Corte que las diez piezas de hierro que estan en el puerto en la orilla de la mar, se hayan de poner dentro de la ciudad en los puestos que se necessitan, y que estas se monten como a las demas, atento aquella ciudad no tiene mas que nueve piezas de artilleria, y importar que dicha ciudad por ser la llave de aquel Cabo este mas petrechada de lo que está hoy subviniendola tambien de balas, polvera y demas requisitos de que está falta de todo punto, de calidad que haviendo pasado don Matheo Calora¹ de la ciudad de Alguer de orden del Real Patrimonio para tomar cinco piezas de hierro de las que estavan en el puerto para conduzir las á Alguer, haviendolas querido provar no se topó grano de polvera en la moniçion con que fue preciso embiar a Sasser y comprarla para este effecto.

¹ Recte: Carola.

Que las pongan en el castillo, y lugares convenientes; y por lo demas que pide se dará providencia.

Lecca secretarius. /

9. (Que los concelleres nombren las guardas noturnas y que el potestad real execute las faltas). A c. 275v.

Item que por quanto aquella ciudad y los conselleres de ella se hallen en la immemorial possession de hazer lista y notta cada año de todos los hombres de arma que hay en aquella plassa y señalar los que son necesarios para las guardas noturnas y exenorar¹ d. esta obligaçion a los que son inutiles por sus años y achaques, se sirva Vuestra Excelencia mandar por decreto de corte en el real nombre de Su Magestad sean mantenidos y conservados en esta possession y que el alcayde, o castellano del castillo de dicha ciudad no haya de tener intervencion en esto, atento en dicha ciudad y fuera de su castillo no tiene jurisdiccion ninguna, ni puede salir fuera del, por tener obligacion precisa de residir en dicho castillo buena parte del día y toda la noche segun consta por privilegio real que se haze visura a Vuestra Excelencia y assi en essa conformidad mandara Vuestra Excelencia en el dicho real nombre de Su Magestad por decreto de Corte que las dichas guardas las hayan mandar hazer por los puestos todas las noches los conselleres y las faltas de los que no acudieren á las dichas guardas las haya de executar y tener el potestad real de dicha ciudad por quanto tiene obligaçion de rondar, o el que fuere nombrado por Vuestra Excelencia con patente en governador de armas de dicha ciudad. Tiene esta suplica toda asistencia de derecho que dichas penas sean o del potestad o governador nombrado por Vuestra Excelencia, por que quien tiene y siente la incomodidad y el trabajo de rondar, sienta la comodidad de dichas penas, las quales no exceden á un real de platta de esta moneda.

Mantenganseles en la possession en que se hallan de nombrar las guardas noturnas, y que el potestad execute las faltas, y las penas reduzidas a un real aplicado al potestad sin que en esto intervenga el castellano.

Lecca secretarius. /

10. (Que el officio de potestad sea de tres años conferido á personas nacidas en dicha ciudad y matriculadas en bolsa de conseller en cabo). A c. 276 1

Item suplica á Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Magestad por decreto de Corte que atento el officio de potestad real de dicha ciudad se provehia antes por tres años en conformidad del real privilegio que se ha echo visura a Vuestra Excelencia y de años á esta parte á sido provehido y conferido biennial, mande Vuestra Excelencia sea de aqui en adelante conferido de tres

¹ Anche qui, come in precedenza: *exenorar*, A; *exonerar*, B.

en.tres años y en persona natural de dicha ciudad y nacida en ella y immatriculada en.la bolsa de conselleres en cabo por ser de primera clase y pueda regirse dicho officio mas decoroso y con mayor acierto, porque á manifestado la espiriencia que el averse regido dicho officio de personas de poca esperiencia forasteras y no aver governado en otros officios y no residir en dicha ciudad, lo han llevado con atropello, y en lugar de aministrar justicia a.causado mas pependencias y parcialidades y originarse desamistades que á sido la total destruccion de aquella ciudad.

Que se haga como se supplica.
Antonius Lecca secretarius

11. (Que los concelleres sean mantenidos, y conservados en la possession de dar y admitir a pratica y comboyar las embarcaciones que vinieren a aquel puerto).

A c. 276v. Ittem supplica á Vuestra Excelencia que atento dicha ciudad y sus conselleres se hallan en possession como á las demas del Reyno de dar y admitir á pratica y comboyar las embarcaciones que vinieren al puerto de dicha ciudad sin intervencion de ninguna otra persona mas la de Vuestra Excelencia si se allare en aquella presente, por tanto / mande Vuestra Excelencia en el real nombre de.Su Magestad por auto de.Corte que dicha ciudad y sus conselleres sean mantenidos y conservados en dicha possession en.la conformidad de.las salvas guardias reales que á obtenido dicha ciudad de.los antecessores de Vuestra Excelencia. /

B c. 179v. Que la ciudad deve dar las platicas a las embarcaciones sin dependencia del castellano, sino en caso de sospecha de guerra, o otro, en que pareciere conveniente á nos y á nuestros successores, que intervenga el castellano, en los quales solamente ha de tener la intervencion conforme la orden que se le diere.
Lecca secretarius. /

A c. 276v. 12. (Que para evitar las pependencias [que] suceden en el patio de las puertas de dicha ciudad, que se abra otra puerta en otro paraje).
Ittem supplica á Vuestra Excelencia que atento la experiencia á mostrado que en dicha ciudad de.Castillo Aragonez á avido en muchos y diferentes años grandes guerras civiles entre los naturales de dicha ciudad, de.calidad que queda destruhida y desolada assi de.jente como de hazienda, causada por las riñas y pependencias que siempre á avido en.el patio de.las puertas de dicha ciudad, en el qual paraje precisamente todo el pueblo deve concurrir por entrar y salir por no haver otra puerta y casi todos los muertos han sucedido en.dicha entrada, o salida, mande en el real nombre de Su.Magestad para obviar tales inconvenientes, abrir otra puerta en otro parajo y lugar que fuere mas conveniente de dicha.ciudad, á tal se.puedan evitar tales inconvenientes y ser del

servicio de ambas magestades y beneficio comun de los de aquella ciudad.

Hagase como lo supplican.
Lecca secretarius. /

13. (Que el potestad sea natural de aquella ciudad y matriculado en la bolsa de conceller en cavo). A c. 277

Ittem supplica á Vuestra Excelencia quede servido decretar con decreto de Corte que no pueda ser potestad real de la dicha ciudad ninguna persona que no sea natural de aquella, matriculado en la bolsa de conselleres en cabo y resida en dicha ciudad, atento dicho offissio necessita de la presencia personal para la buena administracion de la justicia y rondar y tenir limpio el territorio, que por haver havido y regido dicho offissio en años passados personas no naturales y de poca esperiencia á cessado esta buena inteligencia; y assi mandará Vuestra Excelencia que en adelante el que haya de ser potestad real de dicha ciudad, haya de tener las calidades referidas y representadas, el qual haya de asistir todos los días a la casa de la ciudad assi por la mañana como por las tardes para hoyr de justicia a las que la pidieren y administrandola assi en lo civil como en lo criminal con parecer de los conselleres d.ella, segun asta aquí se á estilado por no haver consultor y servirle ellos de sus assessores.

Que se dará providencia.
Lecca secretarius

Altissimus
Estevan Antonio Fadda sindico

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et cetera de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses praesentis Regii Generalis Parlamenti, decernit, et decretat capitula supra dicta prout in fine cuiuslibet ipsorum continetur, et est expressum, mandans mihi secretario infrascripto praesens actum curiae fieri. /

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberazione sumpta in hoc dicto praesenti Regio Generali Parlamento die vigesima octava mensis februarii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari. B c. 180
Lecca secretarius. /

Supplica dello Stamento reale

203

1688 febbraio 28, Cagliari

Lo Stamento reale fa presente quanto il Regno ha patito negli anni trascorsi per il contagio e per altre disgrazie, in particolare per la fame del 1680-81 che causò la morte di un terzo degli abitanti dell'isola: le città sono in gran parte distrutte o in stato di estrema povertà. Nonostante ciò, lo Stamento ha voluto servire il sovrano con la somma presentata al viceré. In base a queste considerazioni si chiede che vengano approvate le seguenti richieste.

1. *L'insierro del grano di porzione, del quale per privilegi reali godono le città del Regno, è di così grande importanza che, venendo meno, produrrebbe un grave inconveniente sia per il real servizio sia in particolare per Cagliari. In caso di peste, fame e guerra, se mancasse l'approvvigionamento di questa piazza, i popoli si troverebbero privi della patria comune di tutti gli abitanti dell'isola. Infatti nel 1637 Cagliari soccorse con grani e con una somma eccedente i 17.000 pesos la città di Oristano, che era stata invasa dall'armata francese. Nel 1671 e nel 1680-81, caratterizzati dalla fame generale, Cagliari aiutò vari centri ed in particolare i villici del suo territorio: se la città non fosse stata approvvigionata sarebbero periti anche gli abitanti dei villaggi, che sono sottoposti al vincolo dell'insierro. Nel 1635, nel 1644 e nelle guerre di Catalogna, Cagliari diede più di 8.000 starelli; nel 1658, durante il governo del marchese di Castelrodrigo, prestò 27.000 starelli agli eserciti reali impegnati contro il Portogallo; durante il governo del principe Ludovisi assistette le stesse truppe con 3.000 starelli di grano elargito e con 7.240 dati in prestito. Si potrebbero fare altri esempi, ma la lista sarebbe troppo lunga. Moltissimi anni fa furono segnalati i villaggi ed i territori obbligati a condurre i grani di porzione a Cagliari, la quale, secondo i privilegi dei re cattolici, avrebbe diritto a oltre 30.000 starelli di grano. La città immagazzinerebbe una quantità maggiore di quella di cui si approvvigiona attualmente se non fosse per gli stragemmi dei villici, dei quali si dà notizia nella supplica seguente.*

Il villano viene ripagato del frumento con il prezzo cosiddetto di afforo, secondo quanto dispone la prammatica del reggente Vico, prezzo che è più basso di quello corrente nella piazza; inoltre si versano ai villici due soldi per starello a titolo di trasporto. In passato Cagliari pagava prontamente. Da un po' di tempo a questa parte il grano ammassato in un determinato anno viene

pagato in quello successivo, secondo quanto fu decretato dal viceré conte di Santisteban il 12 dicembre 1676. Oggi i villici pretendono che l'arretrato e il prezzo del grano che devono condurre si versi loro nello stesso tempo. Ma in questo modo non ci potrà più essere insierro, a causa dei debiti da cui la città è gravata: don Antonio Genoves ed altri mercanti sono creditori di moltissime migliaia di ducati, più gli interessi, perché negli anni 1680-81 fecero arrivare da fuori Regno oltre 20.000 starelli di grano, venduti alla popolazione a 22 reali lo starello.

Tra i danni derivanti da un mancato insierro occorre annoverare la perdita per la città del beneficio dell'esportazione, che è un privilegio reale. Nei contratti che il villano stipula con i mercanti il grano viene pagato al prezzo cosiddetto di afforo. In più Cagliari paga 2 soldi per starello; da un anno all'altro l'interesse arriva al 7%. Quest'anno il prezzo corrente sul mercato è di 28 soldi e quello politico di afforo è di 32 soldi: queste cifre sono sufficienti per illustrare la convenienza che il conferimento del grano alla città comporta per i villici.

Tra gli svantaggi da loro subiti (cioè il rinvio del pagamento dei grani all'anno successivo) e quelli sofferti dalla città sono maggiori questi ultimi, perché mettono nell'impossibilità di pagare gli stessi abitanti dei villaggi.

Se non si facesse l'insierro, Cagliari perderebbe la sacca; se non in un determinato anno, i villici vedranno soddisfatti nell'anno successivo le loro richieste. Nell'altra maniera le loro speranze saranno frustrate.

Si chiede pertanto che a Cagliari sia mantenuto il privilegio in base al quale i villaggi sono tenuti a condurre in città il grano di scrutinio. Sarà corrisposto loro l'arretrato.

Il viceré risponde che i villaggi sono obbligati a condurre il grano di scrutinio secondo la nuova ripartizione e seguendo quanto disposto dal conte di Santisteban su richiesta dei tre Stamenti. Per il ritardo del versamento si paghi l'interesse del 6%, oltre al prezzo di afforo, nel quale sono compresi i due soldi per starello a titolo di trasporto.

2. Pur essendo così necessario l'insierro del grano di porzione, i villaggi fanno resistenza fino a quando vengono incalzati con i mezzi della giustizia. I villici sono soliti vendere in fretta ad altra destinazione i loro prodotti. Nei villaggi deve essere effettuato lo scrutinio, lasciando il necessario per la sussistenza e per il lavoro nei campi e prelevando quanto basta per la città. Ma quando nei territori destinati arrivano i commissari per lo scrutinio, i prodotti per la campagna sono stati già esitati. Sono questi gli espedienti cui ricorrono i villici. Si chiede pertanto che siano i sindaci di ogni villaggio e di ogni incontrada ad effettuare gli scrutini prima e non dopo che il grano sia venduto. Uf-

ficiali, maggiori ed altri ministri di giustizia dovranno d'ora in poi impedire le frodi. Ogni anno i sindaci, nell'ultima settimana di giugno e nelle prime di luglio, conosciuto l'andamento dell'annata, avranno l'obbligo di dare avviso alle città del trasferimento dei grani, mediante certificazione degli scrivani. Essi dovranno attestare se sono state contemplate le necessità di sussistenza dei villici. Se queste esigenze saranno state soddisfatte, si eviti di procedere con ispezioni e scrutini. Se invece si riscontreranno delle difficoltà, i sindaci medesimi chiedano di pagare dai loro beni le perdite e i danni che le città subiranno.

Il viceré risponde che provvederà al momento opportuno.

3. Che non sia consentito l'invio di commissari per la riscossione del donativo, perché ciò comporta diarie per scrivani, alguazili e funzionari fiscali, spese che superano per i poveri l'ammontare della quota del donativo stesso. Alla sua esazione debbono invece attendere esclusivamente i ministri ordinari.

Il viceré, accogliendo la richiesta, dispone che i commissari siano mandati solo in caso di negligenza dei ministri, che dovranno pertanto accollarsi gli oneri delle missioni.

4. Baroni e reggitori non facciano uso della loro giurisdizione, mediante arresti e carcerazioni, a danno dei sindaci dei villaggi.

Il viceré accoglie la richiesta: solo in casi gravi e previa consultazione con il governo viceregio i baroni potranno procedere contro i sindaci.

5. La Reale Governazione di Sassari invia di quando in quando ordini, mandati esecutivi, provvisori citatorie contro gli abitanti di Alghero, Castellaragonese e Bosa, emettendo poi sentenze di prima istanza che, secondo prammatiche reali, capitoli di Corte e privilegi, sono riservate all'amministrazione cittadina della giustizia. In questo modo la Reale Governazione si appropria di una giurisdizione che non le spetta, causando inoltre spese a coloro che devono lasciare la propria residenza. Invece la Reale Udienza ha permesso alle città del Regno, ai veghieri, ai podestà ed agli ufficiali dei villaggi di fare uso in prima istanza della propria giurisdizione. L'ingerenza in questo ambito da parte della Reale Governazione deve essere vietata. Qualora questo organismo insista, le parti che ricevono ordini e mandati non incorrano in alcuna pena e i giudizi ordinari proseguano. In caso di dubbio espresso dalla Reale Governazione sull'appartenenza di una causa si provveda a sospenderne l'istruzione e si consulti la Reale Udienza.

Il viceré rinvia alle prammatiche e alle leggi del Regno.

6. Si osservi la reale prammatica, riportata nella raccolta di Francesco

Vico, secondo la quale i governatori e gli assessori che reggono un ufficio a vita stiano a residenza terminato un quinquennio e riprendano l'incarico solo dopo aver "purgato tavola", cioè dopo aver reso conto del loro operato. Al tempo del viceré marchese di Castelrodrigo questa disposizione non venne osservata; ne derivarono gravi danni per le città ed i villaggi: infatti i governatori e gli assessori della Reale Governazione avocavano le cause di prima istanza, aggravando notevolmente i vassalli reali e quelli baronali. Si chiede pertanto che governatori ed assessori stiano a residenza e rendano conto del loro operato davanti ai ministri dei Reali Consigli, i quali passeranno ad Alghero, Bosa e Castellaragonese. Non ci siano complicazioni per querele contro parenti ed amici di governatori ed assessori della Reale Governazione, che sono quasi sempre nativi di Sassari.

Il viceré accoglie la richiesta.

7. I secolari che devono essere sottoposti alla giurisdizione reale non subiscano citazioni e mandati esecutivi sui loro beni da parte di tribunali ecclesiastici come debitori di pensioni di censi per contratti stipulati da loro o da quelli cui sono succeduti; ufficiali, maggiori e altri ministri di giustizia si rifiutino di obbedire a questi comandi: tutto ciò sotto minaccia delle pene riservate all'arbitrio dei viceré.

Il viceré risponde: si provvederà nei casi che si verificheranno e di cui dovranno dare avviso coloro che subiranno i mandati esecutivi nonché i ministri, interponendo appello davanti a chi di diritto. Dopodiché i ministri dovranno continuare nell'esercizio dei loro uffici.

8. Si fa presente che negli anni 1682 e 1683 furono incarcerati don Giovanni Battista Delitala, giurato in capo, e Antonio Lay, giurato terzo di Bosa, a seguito di alcune controversie fra la città e il vescovo. Questi pretendeva che gli abitanti gli pagassero la decima dell'olio, mentre essi sostenevano di possedere il privilegio dell'esenzione. Altri esempi: alcuni giurati di Bosa restarono per alcuni mesi detenuti nelle carceri di Sassari per il pagamento del donativo reale; il giurato in capo e il giurato secondo di Oristano dovettero seguire personalmente la scorta del denaro del donativo spedito alla cassa reale; il dottor Diego Bonfill, giurato in capo di Alghero, fu detenuto per più di due mesi a Sassari per aver appellato alla Reale Udienza circa una provvisione della Reale Governazione di Sassari che gli ingiungeva di recarsi in quella città; altri casi si verificarono ad Alghero. Tutto quanto esposto dimostra che certi comportamenti ridondano a disdoro dell'insegna. Invece i capitoli di Corte dispongono che queste persone, aventi diritto al titolo di magistrati, non possono essere incarcerati se non per cause gravissime. Si chiede pertanto che si inter-

venga con atto di Corte ad impedire carcerazioni ed abusi di questo tipo (salvo i casi eccettuati) durante tutto l'anno in cui i giurati levano l'insegna.

Il viceré risponde rinviando alle leggi del Regno, mentre assicura che si terranno in considerazione la dignità e il significato delle cariche municipali.

9. *La bolla di papa Pio V sulla creazione di censi, pur richiesta dal sovrano, non fu ammessa nei regni di Spagna. Tuttavia alcuni abitanti della Sardegna, senza aspettare la risoluzione regia, hanno fatto in passato molti contratti di censi, conformandosi ai requisiti della bolla; ad altri contratti particolarmente onerosi sono rimasti obbligati vassalli e comunità che non avevano segnalato, come la bolla richiedeva, i confini dei fondi vincolati a ipoteche speciali: i contraenti si limitarono generalmente a dichiarare che si ipotecavano terre, case e poderi posseduti dalle comunità nei loro territori.*

Così gli abitanti del Regno hanno continuato in buona fede a pagare ed i creditori a riscuotere le pensioni; i debitori, per la maggior parte, sono rimasti legati agli atti stipulati in quell'antica forma riferibile alla bolla pontificia. Ma da alcuni anni sono state opposte dichiarazioni di nullità circa le ipoteche su terre, case, vigne e terreni chiusi, in quanto le ipoteche non sono legate a confini ben determinati: da ciò deriva grave pregiudizio, in quanto molte persone che hanno beni assicurati a simili censi rischiano di perderli. Infatti essi vengono obbligati a computare le pensioni sulla proprietà e vengono costretti a restituire ciò che hanno percepito in più. D'altra parte i debitori che versavano le pensioni oggi si rifiutano di pagarle e ciò è fonte di liti giudiziarie. Molte famiglie considerevoli corrono il rischio di andare in rovina. Si chiede perciò al viceré che i censi caricati alle comunità non vengano invalidati col pretesto che dei beni stabili non sono stati fissati confini quantitativamente certi. Di conseguenza è necessario che si paghino le pensioni con la stessa buona fede con cui si caricarono i censi. Si annullino pertanto tutte le sentenze al riguardo, si ritorni alla situazione originaria e non si ammettano più liti e opposizioni finché il sovrano non disponga altrimenti.

Il viceré risponde rinviando i richiedenti al sovrano.

10. *Si richiede l'intervento del viceré presso il sovrano, perché Francesco Diego Carola (sindaco della città di Alghero in questo Parlamento) e Francesco Muro, avvocato dello Stamento reale, entrambi dottori in leggi, siano onorati con le prime toghe vacanti per i servizi resi al sovrano in diverse occasioni con grande zelo. Entrambi hanno lavorato instancabilmente nelle Corti presenti per il regio servizio e con soddisfazione dei tre Stamenti. Il Muro fu sindaco di Oristano nel precedente Parlamento; è stato inoltre giurato in capo, giurato terzo, assessore del Vegherio, assessore ad interim del Real Patrimo-*

nio ed uno degli eletti nella tredicina di Corte, la quale rappresenta tutto il popolo cagliaritano. Il Carola è stato due volte assessore di Alghero, assessore del Vegherio nella stessa città, deputato dell'amministrazione per due volte. Si precisa infine che, essendo il Carola del Capo di Sopra ed il Muro del Capo di Sotto, essi potranno usufruire di due delle quattro piazze retribuite del Regno.

Il viceré risponde che la richiesta è molto giusta: interverrà presso il sovrano.

11. Si chiede che Antioco Delvechio riceva un riconoscimento per i servizi prestati quale segretario per la durata di trent'anni, in questo e nei precedenti Parlamenti; si segnala inoltre il subsindaco Francesco Cani per l'attività svolta nelle presenti Corti.

Il viceré promette il suo intervento presso il sovrano.

Seguono le consuete formule finali di decretazione e di provvisione in base alla deliberazione assunta nel Parlamento in data 28 febbraio 1688.

(Estamento real).

A c. 278

Excelentísimo señor virrey lungarteniente y capitán general, presidente de Cortes en este Real y General Parlamento.

El Estamento real de este Reyno de Çerdeña dize que en todas las ocasiones que se han offressido del servissio de Su Magestad, se ha mostrado tan fino y tan amante á su rey, que venciendo los mayores impossibles en que le pusieron los rigores de un contagio, y otros infortunios que padessio el Reyno, particularmente el de la hambre universal en los años de 1680 y 1681 en que murio casi la tercera parte de sus moradores, no ha dexado en estas Cortes de manifestar su affecto, y rendimiento, sirviendo á Su Magestad (que Dios guarde) con la summa que va expressada en el papel que con embaxada particular se ha puesto en mano de Vuestra Excelencia. Y si bien haziendo un cuerpo con los otros Estamentos ecclesiastico, y militar, se hayan presentado algunas suplicas en general, las que han paressido ser de mayor conveniensa al Reyno; con todo, como está conossiendo, que el real animo de Su Magestad se halla con dezeos cariñosos de benefissiar á todos los del Reyno y entre ellos á las ciudades, de que se compone el Estamento real, de las quales las mas se hallan en gran parte destruidas, y todas en estado de summa pobreza, suplica á Vuestra Excelencia se sirva por su innata grandeza de conceder y decretar por aucto de Corte, en el real nombre de Su Magestad, lo contenido en las representassiones, y suplicas que se siguen.

Primero representan á Vuestra Excelencia que el ensierro de los trigos de porcion, que por reales privilegios gozan las ciudades del Reyno de Çerdeña, es tan importante, que dexando de hazerze ha de resultar grave periuizio al real servissio, y á la publica conveniensa del Reyno, particularmente a la ciudad de

Caller, porque offriendose alguna ocasion, lo que Dios no quiera, de peste, ambre, o guerra, teniendose tan vezinos los enemigos, y no hallandose provehida aquella plaza, se verian / los pueblos en grandes aprietos, hallandose destituidos de dicha ciudad, que es la madre universal y patria comun de todos los de la isla, que los socorre en sus menesteres. Y quando no sucedieron los accidentes de guerra, podrian ocurrirse otros que serian menos sensibles si se huviere hecho el ensierro; y se practicó esta verdad en diferentes ocasiones, y entre ellas en el año 1637, que haviendo la armada francesa invadido a la ciudad de Oristan, la socorrio la de Caller con trigos, y otros bastimentos que excedieron a la summa de dies y siete mil pesos, segun es notorio, y consta con los papeles del archivo de dicha ciudad. Y en los años 71, 80, y 81 de la necesidad y ambre general socorrio a diferentes ciudades, y con especialidad a los lugares de su comarca, que á no ser el trigo que enserró en aquellos años, hubieran peressidos los mismos villanos, que estan sujetos y obligados a la conduccion de los trigos del dicho ensierro que se dira mas abaxo, y hubiera peressido la ciudad, que siendo la llave y fortaleza mas principal de la isla, lo hubiera padessido y sentido todo este fidelissimo Reyno de Su Magestad; y no solamente ha socorrido la ciudad de Caller con sus trigos á su proprio Reyno, pero tambien a los extrangeros, como sucedio en el año 1635 y 1644 en las guerras de Cataluña con mas de ocho mil estareles; y en el año 1658 governando el Reino el señor marques de Castel Rodrigo, sirvio la ciudad con veynte y siete mil estareles de prestame, para socorro de los reales exercitos contra Portugal; y en el gobierno del señor principe Ludovisio assistio a los mismos exercitos, con otros tres mil estareles de trigo dado, y con siete mil ducientos y quarenta estareles prestado para el mesmo effecto, haviendose conossido estas assistencias en los años referidos, y en muchos otros, que se omitten, para que no sea tan larga esta representassion; y se dexa á la piadosa considerassion de Vuestra Excelencia si estos / ensierros, que miran la causa publica y provision de la anona, es mui importante, o no, al servissio de Su Magestad en este Reyno, y en otros de su dominio y a la conveniencia de todos en lo general, y en lo particular. Ademas que no pareçe bien que por falta del ensierro, pierda la ciudad el benefissio de aquellos, antes es justo ayudarla y socorrerla, quando, proportion servata, es la que mas sirve á la real Corona de Su Magestad. Para conseguirse tan buenos effectos, que se siguen de estos ensierros, se deputaron, y señalaron (muchissimos años ha) las villas y lugares de este Cabo, que havian de conducir los trigos de la porcion, que aunque los privilegios de los señores catholicos reyes, la alargan a treinta y tantos mil estareles cada año. Con todo por hallarse la ciudad de Caller con mui pocas fuerças, no puede enserrar toda la partita, y la enserraria mayor de la que ensierra, á no ser que el villano usa de las trassas, que en adelante se pondran en notissia de Vuestra Excelencia en la suplica siguiente.

Este trigo que el villano conduze, se le satisfaze segun el afforo, que dispone la real pragmatica del regente Vico al precio mediocre del que corre en la plaza,

A c. 278v.

A c. 279

y demas á mas se le pagan dos sueldos por estarel, con titulo de porte. Advirtiendose, que quando la ciudad se hallava con posibilidad en años passados, le pagava promptamente al villano. Pero de algunos años á esta parte, se la difiere un año, de forma que el trigo que conduxo el año passado, no se.le paga asta el que viene hecho el servissio, sigun fue decretado por.el excelentissimo señor conde de Santistevan en los 12 de diciembre 1676, de cuyo decreto se haze ocular ostension: desde el qual año, y muchos antes, se halla la ciudad de Caller en esta quieta y pacífica possession de no obligar al villano a.la conduccion del trigo, que se llama de scrutinio, sino es pagandosele primero lo que / se le deve de atrassado.

A c. 279v.

Esto supuesto, parece que el villano no quiere passar por lo referido, pretendiendo, que a un mesmo tiempo se.le pague lo atrassado, y el trigo, que ha de conducir; y se tiene por infallible que si esto se.le permite, no podrá hazer mas ensierro la ciudad de Caller, por que deve el trigo del año passado, y deve a don Antonio Genoves, y otros mercaderes de.la plaça muchissimos millanares de ducados, con sus intereses desde los años referidos de 80, y 81, que hizieron venir de fuera Reyno veinte y tantos mil estareles de trigo, que se vendieron a los pueblos á veinte y dos reales el estarel, y la ciudad los está pagando, y deviendo á mas de treinta reales el estarel, sin lo que deve á diversos acrehedores, que por la calamidad de los tiempos, oi es el dia que aquellos no cobran, sino á dos por ciento de sus pensiones.

Los daños que se esperan, si no se haze el ensierro, son mui conossidos, sigun se ha visto arriva, y sin aquellos vendria á perder la ciudad el benefissio de.la sacca, que para sus ahogos, y necessidades, le hizieron merced los reyes nuestros señores de immortal memoria. Y al mismo passo, que se halla tan honrada y favoressida, todo quanto tiene, y pudiere tener, ha sido siempre expuesto al menor aviso, y real voluntad de.los mismos reyes, sirviendoles en la forma que tambien se ha expressado arriva.

Si al villano, quando vendrá á traer el trigo este año, para el servissio del venidero, se.le paga antes el trigo del año passado, que es el ultimo, solo viene á sentir la incomodidad de no pagarsele luego el trigo, quel levare, y differirselo al.otro año.

Esta incomodidad no es igual á la que siente todos los años la ciudad, permitiendo que este mismo villano entre en Caller a comprar, / y sacarse mayor summa de trigo de la que conduxo, y á no ser esta conducción, solicitaria e instaria la ciudad de Caller, que el trigo enserrado en.los almacenes estuviere en ellos, sin sacarse mas de.lo preciso, para su pueblo, y lo demas quedaze, por falta del ensierro, guardado por los referidos accidentes de peste, ambre, y guerra, y dexaria de gozar el villano el commodo de este benefissio. Y carcada la incomodidad que puede allegar el villano, con.la commodidad que logra de su conduccion, y de la perdida de este benefissio, si se niega a ella, parece que le viene mejor al villano passar por aquella incomodidad, que recaer en otra mayor, y deve por consiguiente, y por justissia, sentir el incomodo quien el commodo siente.

A c. 280

Otra respuesta tiene el pretexto del villano y es, que en los contractos que haze con los mercaderes á quienes ha de dar trigos, no se le pagan estos, si no es al precio, que está aforado, y la ciudad de Caller les paga demas, dos sueldos por estarel, que viene á ser entre un año y otro, este interes, á razon de siete por ciento, y este año, en que los trigos corren á veinte y ocho sueldos el estarel, siendo que fueron aforados á treinta y dos sueldos, viene el villano a tener mucha conveniensa, que es bastante, para que quede satisfecha, y remunerada la mora de un año en.la solussion.

Otro si, si la intension del villano es que no le oblique á.la referida conduccion del trigo, si no es trahido y pagado, viene ya á salir con su intento, porque la ciudad esta gustosa (y se practica assi). Y si quisiere replicar que pretende se le pague lo atrassado, se responde á esto que se le impossibilita el querer, por que no.haziendose el ensierro, pierde la ciudad la sacca, en que si no es este año, los venideros puede tener el villano affiançados sus dezeos, / y posibilidad de cobrar; y de otra manera vendran á frustrarsele sus esperanças.

A c. 280v.

De todo lo qual se deduze, que puestas en igual balança, las razones, que puede tener el villano, con.las que asisten a.la ciudad, preponderan mas estas y qualquier de aquellas á solas, que tienen por objeto la causa publica, á las del villano, que miran la particular.

1. (Que el villano continúe en traer el trigo de scrutinio, pagando la ciudad lo que les deviere de atrassado).

En cuya conformidad suplica el dicho Estamento real se sirva Vuestra Excelencia en.el real nombre de Su Magestad decretar por aucto de Corte, que la ciudad de Caller sea mantenida y conçervada en la referida possession, y en virtud d.ella haya y deva de continuar el villano en traer el trigo del scrutinio, pagandosele siempre lo atrassado.

Que se le mantenga á la ciudad de Caller en la possession de que las villas obligadas á traer el trigo del escrutinio segun el nuevo repartimiento que se ha de hazer, le hayan de conduzir, executando la ciudad lo dispuesto en el capitulo de Corte hecho sobre esta materia en las Cortes del señor conde de Santistevan á peticion de los tres Estamentos; bien entendido que la ciudad ha de pagar real, y effectivamente el interes de los seys por ciento, por la retardacion de.la paga demas del precio del aforo, en que estan comprendidos los dos sueldos del porte.
Lecca secretarius

2. Otrosi representa a Vuestra Excelencia el dicho Estamento, que siendo tan preciso el ensierro de.los trigos de.la porcion por los motibos que se han ponderado en.la suplica antecedente, se resisten las villas, y lugares destinados, quanto pueden, asta que las mandan y apremian, con.los medios de la justicia; y como hai capitulos de Corte, en que se ordena que al villano se le dexen el trigo necessario para comer y labrar, teniendo este antellassion al trigo del escrutinio

nio, / sucede que a toda pressa despacha el villano sus fructos vendiendolos, A c. 281
y haziendo otros exitos, y quando van las ordenes de los que gobiernan, para
que se condusga el trigo del escrutinio, van alargando las materias, y dando la
entretenida, y luego acuden los syndicos a la Real Audiencia y demas tribuna-
les de las otras ciudades respective y sacan provisiones, mandandoze que se
observen los dichos capitulos de Corte; esto es que se haga escrutinio en cada
villa, y lugar de las destinadas, y dexandose el trigo de comer y labrar, se lleve
lo demas á quanto bastaze; y quando llegan los commissarios para hazer el scru-
tinio, ya el trigo está sacado, con que los comissarios se quedan sin cobrar¹ frau-
dados tan relevantes y provechosos benefissios, como resultan de los ensierros
que se hazen en la ciudades del Reyno. Y estas son las traças que usa el villano,
y que en la suplica precedente se han prometido poner en notissia de Vuestra
Excelencia; y siendo iusto, que se de la devida providensia, para el encuentro
de estos abusos, suplica a Vuestra Excelencia se sirva en el real nombre de Su
Magestad decretar por auto de Corte, que semejantes revistas y escrutinios las
devan pedir los syndicos de cada villa, o encontrada respective luego que fuere
echo el ensierro de los trigos en cada villa, y antes que se saquen fuera, y no
despues; y como en esto, aun puede tener cabimiento el fraude, porque antes
de hazerse el ensierro, se puedan sacar, al pie de la hera, se mande á dichos syn-
dicos, y á los offissiales, y mayores, y demas ministros de justicia, á cada qual
en su distrito, que no permitan, ni consientan, en que se haga ningun genero
de exito de los trigos, y que de la hera, se ensierren para que quando los syn-
dicos quisieran valerse del referido remedio, se haga en tiempo, en que no
pueda quedar defraudada la ley.

Y para que esta providensia vaya con mayor efficassia y claridad, per que haurá
años, en que por ser la cosecha / mui cabal, no se necessiten los referidos ri- A c. 281v.
medio, tengan obligacion los dichos syndicos, por toda la ultima semana de ju-
nio, y primera de julio, cada año en que se conosse la calidad de la añada, de
dar aviso a las ciudades de la conduccion de los trigos, mediante certificassion
de los escrivanos en forma provante, si tienen reparo, o no las dichas villas, y
lugares respective en la conduccion, para que en caso no le tengan, no sean me-
nester las revistas, y escrutinios, y pueda el villano hazer su negossio, como se
tenga el trigo necessario para el ensierro; sin que en este caso puedan valerse
de las provisiones, que solian despachar.

Y siendo el aviso, de que tienen reparo, cumplan con la referida providensia
de pedir las revistas y escrutinios en la forma dicha, ço pena de pagar de sus
bienes todos los daños y menoscabos, que padecieren las ciudades respective.

(Que los syndicos de las villas obligadas al escrutinio tengan obligacion por toda
la ultima semana de junio y primero de julio cada año en que se [...] de dar

¹ Sin cobrar: correzione nell'interlinea, sopra a *buenas noches*, cancellato.

aviso a las ciudades [...] de los escrutinios si hay reparo [...] año para la dicha conduccion)¹.

Que á su tiempo Su Excelencia dará providencia.
Lecca secretarius.

3. Otro si, por quanto por la cobrança del real donativo de Su Magestad suelen despacharse diferentes comissarios, los quales mas sirven de daño, que de provecho, por que tractan de cobrar primero sus dietas, con las de los escrivanos, y alguaziles, y fiscales, con que no queda cosa alguna por el donativo, y el pobre acabado, y destruido; por tanto, suplica a. Vuestra excelencia se sirva, en el real nombre de Su Magestad / decretar por aucto de Corte, que en adelante no se despachen semejantes comissarios, pues que á mas de los referidos daños, se sigue que importan mas los gastos, que causan á un pobre, que no la porcion que se pretenden que pague sigun el repartimiento, corriendo esta cobrança por los ministros ordinarios.
(Que para la cobrança del real donativo no se imbien comissarios).

Que no se despachen comissarios, sino en caso de negligencia de los ministros, á cuyo cargo está la cobrança, y entonces sea á gastos de dichos ministros.
Lecca secretarius.

4. (Que los barones, y señores de vassallos ni sus regidores no usen de su jurisdiccion contra los syndicos de las villas durante el año del syndicate).
Otro si, por quanto los syndicos de las villas y lugares del Reino no pueden, ni se atreven á corresponder con las obligassiones de su offissio, por que muchas vezes los arrestan en sus casas, o villas, o los ponen presos, y todo esto resulta en daño y periuzio de los lugares; siendo cierto que los syndicos se nombran para la defensa de las comunidades, y tengan persona legitima que hable por ellas, y haga las representassiones que convengan, suplica a. Vuestra Excelencia se sirva decretar por auto de Corte, en el real nombre de Su Magestad que los barones, y regidores no usen de su jurisdiccion contra los syndicos, durante el año del syndicato.

Que se haga como se supplica, excepto los casos graves, en que podran proceder los barones contra los syndicos, consultandolos primero con Su Excelencia.
Lecca secretarius.

5 . (Que en adelante la Real Governacion no impida ni embarasse con orde-

¹ Tra parentesi quadre termini resi illeggibili da materiale cartaceo deteriorato.

nes, mandatos, y provisiones a los vegueres, y demas justicias de las ciudades de Alguer, Castillo Aragonés, y Bosa el uso de la jurisdicción, y conocimiento en primera instancia).

Otrosi, representa á Vuestra Excelencia, que la Real Governassion de Sasser despacha de quando, en quando diversas ordenes, y mandatos executivos y provisiones citatorias, contra los vezinos de la ciudad / de Alguer, Castillo Aragonés, y Bosa, y prosigue las causas de la citassion, passando á sentenciarlas y declararlas en primera instancia, no dando lugar a que usen de ella las iustissias ordinarias de dichas ciudades, contraviniedo á la disposission de las reales pragmaticas, capitulos de Corte, y privilegios, apropiandose de la iurisdission que no les toca, y vexando á los vezinos de dichas ciudades, con gastos, y otros daños que se les siguen con sacarlos fuera de su domicilio; siendo que la Real Audiencia de Çerdeña que es el tribunal superior, siempre con su acostumbrada attension, y zelo ha dexado y permitido, no solo a las ciudades del Reino, vegueres, y potestades, pero tambien asta a los officiales de las villas, y lugares, que en primera instancia usen de su jurisdission: y aunque muchos de los interesados se hayan quexado á la Real Audiencia y obtenido diferentes provisiones, para su remedio, nunca se ha hecho caso de ellas; y como es iusto que lo que no haze la Real Audiencia, quiera hacer la Real Governassion, antes bien como tribunal inferior passe por lo que haze y acostumbra el superior, y que se observen las dichas leyes del Reino.

A c. 282v.

Por tanto suplica a Vuestra Excelencia se sirva en el real nombre de Su Magestad decretar por aucto de Corte, que en adelante la dicha Real Governassion no impida, embarase, ni perturbe con semejantes ordenes, mandatos, y provisiones, a los vegueres y demas justissias de dichas ciudades el uso de la jurisdission y conossimiento en primera instancia. Y en caso que, no obstante la prohibission, despachazen dichas ordenes, mandatos, y provisiones, no incurran en pena alguna las partes, que no quisieren passar por ellas; y las justissias ordinarias, sin embargo de aquellas, puedan usar de su jurisdission y prosiguir en ella como si tales ordenes, mandatos, y provisiones no se hubiessen / conseguido. Y en caso que la Real Governassion mueva alguna duda, en alguna causa, si le toca, o no el conossimiento, siendo el caso dudable, y no otramete, se haya, y deva de suspender, y parar en la materia, asta que consultada la Real Audiencia se tenga la resolussion de lo que se ha de obrar.

A c. 283

Que se guarden las pragmaticas y leyes del Reyno que hablan de la materia.
Lecca secretarius.

6 . Otro si, por quanto en el capitulo 5 del titulo 8 de las reales pragmaticas de este Reino recopiladas por el regente don Francisco Vicco, se halla ordenado de que los gobernadores, y assessores que tienen los offissios por vida, hayan de purgar tabla, y sean residenciados de sinco, en sinco años, y que acabado el quinquennio, ipso iure cesse la administrassion de sus officios, sin que pue-

dan bolver á ellos, hasta que hayan purgado la dicha tabla, imponiendoles para esta observancia la pena de quinientos ducados, y desde el tiempo, que governó el excelentísimo señor marques de Castel Rodrigo, no se ha observado la disposission de esta real pragmática por los gobernadores y assessores de la Real Governassion de Sasser: de lo que han resultado gravissimos daños en las ciudades, y villas de aquel Cabo, por assumirse dicha real Governassion las mas causas de primera instancia, embiando ministros executores por cantidades mui minimas, importando mas las dietas que los credits, y haziendo otras provisiones, mui gravatorias á los / vassallos reales, y baronales, lo que no executarian dichos assessores si se observará con rigor la referida disposission pragmatical, por el temor, si quera, de dicha residencia.

A c. 283v.

Por tanto supplica a. Vuestra Excelencia dicho Estamento real se sirva decretar en el real nombre de Su Magestad por aucto de corte, que en adelante se observe la dicha real pragmática, y por quanto en ella no se declara, ante que juez, se ha de tomar la residencia; se sirva tambien decretar, que viniendo el tiempo de aquella, haya de passar uno de los nobles y magnificos ministros de los Reales Consejos, el que los señores virreyes nombrazen, a la ciudad de Alguer, Bosa o Castillo Aragonés, para que ante aquel se pueda y deva purgar la dicha tabla, y tenga su devido effecto y cumplimiento la dicha real pragmática. Y no haya de ser en la ciudad de Sasser respecto que como casi siempre todos los ministros de dicha Real Governassion son naturales de Sasser, sigun oi día lo son, podrian reconoscer algun periuizio, y agravio, los interesados que dieren las quejas, de los deudos y amigos de los dichos gobernadores y assessores en el acceso, y recesso de dicha ciudad. Y por que quanto es mas prompta la execucion de la lei, tanto mas es temida y observada, mandará Vuestra Excelencia decretar que desde luego se despachen las ordenes que convengan, para que se ponga en execussion dicha real pragmática.

(Que se observe la real pragmática recopilada por don Francisco Vico ante qual juez se ha de tomar la residencia y viniendo el tiempo de aquella haya de passar uno de los nobles y magnificos reales ministros de los Reales Concejos que nombraren los señores virreyes para Alguer, Bosa, y Castillo Aragonés).

Que se haga como se supplica, y á su tiempo dará Su Excelencia la providencia combeniente.

Lecca secretarius. /

A c. 284 7. Otrosi, por quanto las justissias ecclesiasticas, en algunas partes, y lugares del Reyno, intentan despachar algunas letras citatorias y mandatos executivos contra personas meramente seculares para que paguen, o parezcan en sus curias, haviendo ya passado á diferentes execussions, por lo que deven de pensiones de censos, y otros contractos, en periuizio de la real jurisdission y daño de los interesados, pues siendo los deudores seculares deven de ser citados y

convenidos delante la justissia secular; y es iusto se reparen estos y otros inconvenientes. Suplica a.Vuestra Excelencia se sirva en el real nombre de Su Magestad decretar por aucto de corte que los oficiales, mayores, y demas ministros de justissia de dichas villas, y lugares, no permitan, antes bien estorven que se hagan execussions por los ministros ecclesiasticos, en los bienes de personas meramente seculares, ni obedescan a los mandamentos de aquellos contra las tales personas deudoras de pensiones de censos, y demas contractor hechos por ellas, o por sus antecessores, á quienes hayan sucedido, ço las penas á arbitrio de los señores virreyes reservadas.

(Que los oficiales, mayores, y demas ministros no permitan antes estorven las execussions que los ministros ecclesiasticos hazen en los bienes meramente seculares, ni observen los mandatos de aquellos contra las tales personas deudoras de penciones de censos, y otros contractos).

Que Su Excelencia dará providencia en los casos que sucedieren, de que han de dar quenta luego, appelando de.la cominacion, promulgacion, o declaracion de censuras, assi los exequutados, como los ministros, en su caso ante quien de derecho puedan, y devan; y los ministros haviendo interpuesto appellacion, antes y despues de la promulgacion, o declaracion de censuras, continuen en el exercicio de.sus officios.

Lecca secretarius

8. (Que los jurados no devan de ser presos, detenidos, ni carcerados por ningun pretexto, ni por los delictos, si no fueren de los exceptuados en todo el año que llevaren la insignia).

Otrosi, representan a Vuestra Excelencia que en los años 82, y 83 fueron carcerados el jurado en caveza de la ciudad de Bosa, don Juan Baptista Delitala y el jurado tercero Antonio Lay, por algunas differencias civiles que / se movieron, y suscitaron entre dicha ciudad y el illustrissimo obispo, pretendió este que los vezinos de Bosa, le pagassen diesmo del aceite, y la ciudad pretendió lo contrario porque estaban sus moradores en possession de no pagarle. Y en diferentes ocasiones se han detenido algunos meses algunos iurados de.dicha ciudad en.la de Sasser por la paga del real donativo. Y en.la ciudad de Oristan se llegó á mandar al jurado en caveza y al sigundo que fuessen y asistiessen personalmente al comboy del dinero que se remitia del donativo a.la real caxa. Y el jurado en caveza de la ciudad de Alguer, el doctor Diego Bonfill, fue detenido mas de dos meses en.la ciudad de Sasser con motibo de haver appellado á esta Real.Audiencia de una provision de la Real Governassion en que le mandava que acudiese personalmente á dicha ciudad, y á mas de este caso, han sucedido otros en dicha ciudad de Alguer, que por evitar prolixidad se dexan de apunctar; y porque no es bien que los iurados de.las ciudades del Reyno sean assi carcerados, y detenidos, y mandados comboyar los donativos, porque resulta en desdoro de la insignia, y de aquella representassion, y son pa-

A c. 284v.

dres de.la patria¹, con titulo de magistrato, y como tales no pueden ser carcerados sigun disposission de.los capitulos de Corte, si no es per causas gravissimas; por tanto suplican a.Vuestra Excelencia se sirva decretar por aucto de Corte, que en adelante los dichos iurados no puedan ni devan ser presos, detenidos ni carcerados por ningun pretexto, ni por delictos, si no fueren de.los exceptuados, en todo el año que llevazen la insignia, ni tampoco obligados a.los comboyos de.los reales donativos, ni citados á que salgan y parescan personalmente de sus ciudades, por estas y semejantes causas, ni exequados en bienes propios por dicho real donativo.

Que se guarden las leyes del Reyno, y se tendrá consideracion a lo que rapresenta la insignia.

Lecca secretarius. /

A c. 285 9. Otro si, por quanto la bulla del santo papa Pio quinto sobre la creassion de censos fue suplicada por Su Magestad, y no obstante esta suplicassion, y de que no.ha sido admittida en.los Reynos de España, algunos habitadores del de Çerdeña, sin esperar la real resolussion, han echo muchos contractos de censos, conformandose con.los requisitos de dicha bulla; y otros habitadores han hecho tambien varios contractos de censos particularmente onerativos, en que se han obligado vassallos, y comunidades del dicho Reino, sin observar el requisito de dicha bulla, de señalar los confines de.las hypothecas especiales, contentandose los contrayentes con dezir que se hypothecavan specialmente tierras, casas, y otras heredades que las tales comunidades tenian en sus territorios, y generalmente todos sus bienes. Y hallandose los moradores del Reino con esta buena fee, cobrando los acrehedores sus pensiones, y los deudores pagandolas en virtud los mas de.los auctos antiguos que se estipularon en esta forma, dando intelligensia á la bulla, y corriendo los instrumentos por validos, ha sucedido de pocos años á esta parte que se han oppuesto nullidades en los cargamientos con.el pretexto referido de que no obstante se hayan hypothecado tierras, casas, viñas, y cercados situados en territorios de tal villa, specialmente, y generalmente todos los demas bienes, no seria la special hypotheca certis finibus designata, de lo que han resultado, y resultan gravissimos daños y periui-zios, y muchas personas que tenian y tienen sus haziendas assiguradas en semejantes çensos, se hallan en peligro de pereçer perdiendolas, pues las obligan á computar las pensiones que con buena feé cobraron, con.la propiedad, y tambien á que restituigan lo demas que percibieron, de manera que lo mismo que pensavan de haver contrahido lecitamente le es ocasion de llur daño, y los mismos deudores que antes correspondian con la buena feé las pensiones se

¹ Segue: y *governadores de la Republica*, cancellato con tratto di calamo.

resisten en pagarlas, dandoze motibo para pleitos, todos los días, y muchas casas de considerassion se ven a pique de quedar destruidas. / Y porque es iusto que se atajen semejantes inconvenientes, quando á los vassallos de Su Magestad los assiste la buena feé, y les favoreçe la suplicassion de la bulla y á vistas de aquella, no podian hazer leyes en contrario sin orden.expressa de Su Magestad sobre la admission de dicha bulla en sus Reinos; con que no hai razon, por la qual se dexen de.observar los contractos que se hizieron, particularmente, porque el asserto deffecto no es tan substansial, como se immaginaria, no faltando la special hypoteca, aunque falte la demostrassion numerica de aquella, la qual no era sino mui difficil en.las obligassiones de comunidades que en este Reino no tienen peculio comun, mas que los bienes de.los vassallos particulares, e importaria un gran volumen la numerassion de.los bienes sitios de cada qual con sus confines, uno por uno, en.los instrumentos.

A c. 285v.

Por tanto suplican a.Vuestra Exclencia se sirva en el real nombre de Su Magestad decretar por aucto de Corte, que en.los censos que se hallaren cargados por comunidades, no se puedan oponer deffectos, o nullidades, con el pretexto que.los bienes sitios specialmente hypothecados no se hallan con la demostrassion numerica de.los confines; y por consiguiente que se paguen las pensiones, con la mesma buena feé que se cargaron los censos, y que las sentencias que se hubieren echo contra los cargamientos referidos, se annullen y revoquen, y se tengan por revocadas y annulladas, restituyendose todo al primer estado, y de nuevo no se admittan semejantes pleitos y opposissions, asta que Su Magestad desponga otra cosa en contrario.

(Que los censos que se hallaren cargados por comunidades no se puedan oponer deffectos, o nullidades con el pretexto que los bienes sitios specialmente hypothecados no se hallan sus confines nominatim).

Que lo supliquen a Su Magestad.

Lecca secretarius. /

10. (Que Su Magestad se sirva honrar al doctor don Francisco Carola sindico de la ciudad de Alguer y al doctor Francisco Muro abogado del Estamento real con las primeras togas que vacaren).

A c. 286

Otrosi, por quanto el doctor en derechos don Francisco Diego Carola syndico en estas Cortes de.la ciudad de Alguer y el doctor en derechos Francisco Muro abogado del Estamento real se han mostrado con particular fineza, haviendo puesto todo su cuidado para que con igual brevedad a.la que se experimentó en las Cortes passadas, se hiziese el servissio, y celebrasen las presentes con muchissimo gusto, y quietud de todos los tres Estamentos, travajandose todos los días con sus noches, desde quando se dio principio á ellas, con singular desvelo, y vigilansia, para que se consiguiesen tan buenos efectos en servicio de Su Magestad y el dicho doctor Muro se halló sindico de.la ciudad de Oristan, en las

Cortes mas cerca passadas, y ha servido el puesto de jurado en caveza el año 86 en propiedad y en el de 82 por resulta con la muerte del quel lo era, y el año 75 sirvio de iurado tercero, e inmediatamente ocupó la plaza de assessor del Real Veguerio y de assessor interim del Real Patrimonio en dos meses, y á mas de ser abogado del dicho Estamento es assessor de aquella, y uno de los electos de la trezena en estas Cortes, en la qual se representa todo el pueblo calaritano. Y dicho doctor Carola ha servido dos vezes de assessor de la ciudad de Alguer, y otra de assessor de veguer de esta ciudad, tambien ha sido diputado de la administrassion por dos vezes, y ambos son abogados muchos años de la enteresa y satisfassion que es notorio; y es iusto que haviendo servido con tanto rendimiento y obsequiosas demostrassiones de sus affectos para con Su Magestad, Dios le guarde, merescan el premio que se espera de su real clemencia. Por tanto suplica a Vuestra Excelencia dicho Estamento, se sirva por su grandeza de interponer su authoridad, para que Su Magestad se sirva de honrar á estos dos sujetos, en las primeras togas que vacaren, pues siendo el doctor Carola del otro Cavo, y el doctor Muro de este, pueden tener cabimiento á un mesmo tiempo sigun la vacante que hubiera de las quatro plazas que paga el Reyno, dos de este Cabo, y dos del otro.

Por ser muy justo lo que se pide, intercederá Su Excelencia con Su Magestad (Dios le guarde).

Lecca secretarius

Altissimus

El doctor Francisco Muro Stamenti regalis advocatus. /

A c. 286v. 11. (Para que Su Magestad por su real grandesa se sirva honrar á Antiogo Delvechio y á Francisco Coni subsindico d.esta ciudad).

Otrosi, pone en notissia de Vuestra Excelencia el dicho Estamento los servissios de Antiogo Delvechio que ha hecho en diferentes ocasiones, particularmente en estas Cortes, y en las passadas, en las quales ha assistido por secretario, y son mas de treinta años que ha manifestado continuamente su affecto en el servissio de Su Magestad y suplica a Vuestra Excelencia se sirva de tener presentes sus servissios y representarlo á Su Magestad para que se digne de favorecerle y honrarle quando fuere de su real agrado juntamente al subsindico Francisco Coni que ha assistido en estas Cortes.

Que su Excelencia acompañarà la suplica como es justo.

Lecca secretarius

Altissimus

Don Franciscus Muro Stamenti regalis advocatus

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leo-

nis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses praesentis Regii Generalis Parlamenti, decernit, et decretat supra dicta capitula prout in fine uniuscuiuslibet capituli descriptum est, mandans secretario infrascripto praesens actum curiae fieri de quibus etc.

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberazione sumpta in hoc dicto Regio Generali Parlamento die vigesima octava mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo secentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius. /

Altra supplica dello Stamento reale

204

1688 febbraio 28, Cagliari

Lo Stamento reale fa propria la supplica presentata dai sindaci delle appendici di Cagliari contro le pretese dei baroni, manifestatesi a seguito di una sentenza della Reale Udienza: essa riconosceva al conte di Villasalto il dominio utile sui beni e sui campi del territorio di Sisini, i diritti di mezza portadia e la proprietà delle terre di coloro che avessero cambiato domicilio e si fossero trasferiti in città¹.

In particolare lo Stamento reale chiede che gli abitanti di Cagliari non siano sottoposti al tributo della mezza portadia o di altri diritti su terre che hanno per eredità o per contratto. Inoltre gli abitanti dei villaggi e dei territori del Regno devono essere conservati nel libero commercio delle loro proprietà che i baroni non si possono accaparrare col pretesto del cambiamento di domicilio da parte dei vassalli.

B c. 189 Excelentísimo señor virrey, lugarteniente y capitán general, presidente en este Real, y General Parlamento.

El Estamento real además de las supplicas, que ha puesto en mano de Vuestra Excelencia con otro papel, suplica se sirva decretar por auto de corte, en el real nombre de Su Magestad lo contenido en la siguiente representacion.

Algunos titulados y barones, valiendose de la ocasion de haver obtenido el egregio conde de Villa Salto en mayo proximo passado una sentencia en la Real Audiencia de este Reyno, en que se declaró que como baron de la baronia de Gerrei, tenia dominio util de todas las heredades, y campos, que estan dentro los territorios de dicha villa, specialmente en la villa de Sisini, y que le tocavan los derechos de las medias portadias en los campos de dicha villa, y podia tener todas las tierras de los habitadores de ella, y mudassen domicilio a otra parte, aunque fuere ciudad.

A c. 288 Han intentado introducir en los vassallos de sus baronias, o estados lo que la sentencia referida dió al conde, que de cada dia / se adelantan estas pretenciones resultando de ellas grande daño a los habitadores de esta ciudad, y al aumento, y conservassion de su poblacion como en la misma forma á todas las demas del Reino: porque componiendose las haziendas de muchos ciudadanos y moradores de ellas de possessiones, que por via de herenzia, o contracto tie-

¹ Il testo è in gran parte identico a quello contenuto nelle cc. 270-271v.

nen en muchas villas baronales, si esta novedad llega á tomar asiento, y no se ataja en la oportunidad de estas Cortes, será causa de gravissimos daños, assi de los referidos, como de los que resultaran a las / iglesias y religiones, que hubieren censos y fundassiones pias, o capellanias sobre heredades de vassallos baronales, que mudaron domicilio a las ciudades, o las hypothecaron sin licencia de los titulos, o barones a personas no domiciliadas en la baronia, o estado, que no podian tener el domicilio en el, como son las religiones, o Iglesias sitas en otras partes, y teniendo por si todos los habitadores de las ciudades y lugares baronales la presumpcion de la libertad natural en el comercio y agenassion de sus bienes, y expressa disposission de capitulo 2 et 3 de los recopilados por don Juan Dexart, de que aun los vassallos de los barones se supponen hombre francos y libres, y de su derecho, con libre disposission de ellas, y transito tambien libre de los lugares baronales, á otros qualquiera del / Reino, y los barones solo el derecho de perceber medias portadias en las tierras incultas que hubieren dado para cultivar a los vassallos, y no en las que tenian y possehian quando los serenissimos señores reyes fueron servidos darlas en feudo á los barones, y titulos; y siendo unico origen de donde han passado los feudos a los barones las concessiones, o enfeudassiones como las señalan las leyes de este Reino y es constante, los campos, y dominios particulares, que segun la razon de derecho no pertenesian a la dignidad real, sino a la universalidad de las monarquias, ciudades, villas y territorios, montes, y prados de ellas, no han podido por las investiduras passar á los barones, por que no pudo ser del real animo conceder / lo que no tenia, y aunque todas las tierras del Reino estuvieren incorporadas en la corona real, havia de constar de las enfeudassiones que los señores reyes la havian querido transferir á los feudatarios, y si las havian transferido, con especialidad, y intentar los barones, sin ella querer ser dueños de los campos, viñas, y heredades de sus vassallos, es solamente oponerse á lo que está establiessido y tienen á su favor por derecho de las gentes, antes de haver monarquias: sino que tambien toca en lo que suponiendo este dominio en la real dignidad deve ser de su real interes, y no tenerse por derecho baronal, no constando manifestamente haverse transferido en las enfeudassiones; y como esta pretension es de los que por su calidad pide providensia en estas Cortes, pues refunde casi en toda la universalidad del Reino y casi en todos los estados ecclesiastico, militar, y real, turbando la tranquilidad, y libre comercio desde el principio del Reino, asta agora han tenido los vassallos baronales en sus campos, y possessiones; suplican a Vuestra Excelencia se sirva en materia tan importante, tomar el acuerdo que paressiere mas conveniente, mandando, y decretando por aucto de corte que los habitadores de la ciudad de Caller y demas del Reyno sean concervados en la libertad de no pagar medias portadias ni otro derecho de las tierras y otras possessiones que tienen, o hubieren en las villas y lugares del Reino por herensia, o contracto; y que tanto dichos habitadores, como los vezinos de dichas villas y lugares sean assi mismo concervados en el comersio libre de posseher y gozar sus heredades sin poderse-

A c. 288v.
B c. 189v.

A c. 288v.

A c. 289

las quitar los barones con pretexto de mutassion de domicilio et cetera.
Altissimus
Doctor Franciscus Muro Stamenti regalis advocatus.

Por quanto es materia de interes de partes, y entre algunas hay pleyto pendiente, que se pida en justicia.
Lecca secretarius

- A c. 289v. Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux / Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni et praeses Regii Generalis Parlamenti, decernit, et decretat praesentem supplicationem et schedulam prout ad calcem eiusdem reperitur descriptum, mandans secretario infrascripto praesens actum curiae fieri da quibus et cetera.
Provisa per Suam Excellentiam ex deliberazione in hoc dicto praesenti Regio Generali Parlamento sumpta die vigesima octava mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo secentesimo octuagesimo octavo Calari
Antonius Lecca secretarius /

205

1688 febbraio 28, Cagliari

Il 28 febbraio 1688 don Francesco Pastor, reggente la Reale Cancelleria, convenuto nella Cattedrale di Cagliari, in nome del viceré proroga il Parlamento al 6 marzo dello stesso anno o, nel caso si tratti di festività, al giorno successivo.

- A c. 290 Et adveniente die sabati intitulata vigesima octava mensis februarii, anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari, constitutus personaliter admodum nobilis et magnificus juris utriusque doctor don Franciscus Pastor Regiam Cancellariam regens in ecclesia primatiali calaritana et ante theatrum, nomine et pro parte Suae Excellentiae fecit prorogationem sequentem.
Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinnatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, marchio de Cerchiaro, et Caronia, comes de Borrelo et de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis, illius prorrex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses in hoc Regio Generali Parlamento, causis, et rationibus Suae Excellentiae bene visis prorrogat Parlamentum huiusmodi et omnes actus illius ad diem sabati intitulatam sextam proximi venturi mensis martii labentis anni millesimi sexcentesimi octuagesimi octavi, si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem imediatam sequentem non feriatam, mandans secretario infra scripto

568

de his praesens actum Curiae fieri, praesentibus pro testibus Francisco Cardia,
et Didaco Lilliu scriptoribus istius civitatis, mandans secretario infrascripto de
his omnibus praesens confici instrumentum de quibus.
Antonius Lecca secretarius. /

Supplica della città di Sassari

206

1688 marzo 5, Cagliari

Il sindaco di Sassari afferma che, per l'influenza e la mortalità patite negli anni 1680-81, la città si trova spopolata e priva dei mercanti che un tempo concorrevano all'aumento delle sue rendite e dei suoi diritti ed alla possibilità di pagamento del donativo. Alla luce di questo stato di crisi vengono formulate le seguenti richieste.

1. *Da alcuni anni non viene osservato il contratto del 1673, firmato, durante il vicereame del marchese de Los Veles, dai ministri, dai magistrati e dagli uditori della Reale Udienza e del Real Patrimonio, che concedeva una sacca di grano di porzione, per la quale Sassari ha già versato 3.000 scudi, come da atto di Diego Cao, notaio e segretario del procuratore reale. La città chiede pertanto l'osservanza ed il mantenimento delle clausole dell'accordo. In caso di dubbio si compensino gli scudi già versati con la prima rata del real donativo.*

Il viceré rimanda al capitolato del contratto.

2. *Che si condoni alla città quanto deve di arretrato nel pagamento del donativo, del feudo o di altro titolo.*

Il viceré risponde: per le 10.000 lire che Sassari deve di arretrato in conto del donativo del passato decennio, si chieda a Sua Maestà. Per quanto riguarda il feudo, la supplica viene respinta in quanto è stata già effettuata una riduzione di 3.000 lire per tutto il decennio delle 13.000 dovute: questo ribasso è stato concesso per soddisfare i creditori che hanno anticipato la somma. La supplica pertanto non può essere accolta in quanto risulterebbe pregiudizievole per i creditori stessi.

3. *Contro quanto viene disposto nella prammatica del visitatore generale Pietro Martinez Rubio sono stati sperimentati abusi a danno della città, nell'alterazione dei diritti, nell'esigere più di quanto dovuto per l'introduzione di grano e di altri generi in quel di Porto Torres: si è distinto particolarmente Filippo Maronjo, guardia reale dello stesso scalo, che ha avanzato richieste eccessive riguardo al diritto chiamato di guardiacosta. Si invoca pertanto l'osservanza di quanto stabilito da Martinez Rubio e la restituzione di quanto, contravvenendo alle sue norme, è stato riscosso.*

Il viceré stabilisce di fare riferimento alle ordinanze di Martinez Rubio e vieta alla guardia reale di esigere certificaroria di guardiacosta.

570

4. Per restaurare e ripulire il porto di Torres la città ha ottenuto dalla munificenza del sovrano di concorrere per due quinti della somma necessaria, spettando alla real azienda i restanti tre quinti. Successivamente, per grazia reale, venne fissata la cifra di trecento scudi, come emergeva dal capitolo quinto (che viene esibito) delle penultime Corti. Precedentemente, durante la presidenza di don Bernardino Mattia Cervellon, era stata posta in riscossione la somma di circa 4.000 scudi, depositati presso don Matteo Martinez. Ma questa somma fu tolta per ordine del viceré marchese di Camarassa. Di conseguenza il porto viene ora a trovarsi nello stato di sempre. Si supplica pertanto che venga posto in esecuzione quanto è stato stabilito nelle Corti precedenti e che la città possa trattenere, nel versamento per il real donativo, la somma corrispondente ai due quinti e che la regia cassa, come stabilito in passato, concorra per i restanti tre quinti. Il sindaco chiede di non versare una quota del donativo, a titolo di trattenuta sulla somma promessa dal regio erario.

Il viceré stabilisce: la città paghi i suoi due quinti e possa trattenere la somma da versare per il real donativo, consistente in tre quinti, promessi dal real patrimonio, per l'ammontare di 3.000 scudi, in ragione di 1.000 scudi annui.

5. Che d'ora in avanti si osservi quanto concesso in Saragozza il 30 ottobre 1519 dai serenissimi re donna Giovanna e don Carlo, confermato con carta reale del 19 luglio 1534, in materia di immatricolazione dei consiglieri, nonché di insaccolazione e di estrazione degli altri uffici (pertinenza dei consiglieri stessi): infatti in alcune occasioni delle persone, con memoriali surrettizi, sono intervenute presso il viceré per matricolare soggetti che non dovevano esserlo e che hanno occupato il posto in pregiudizio degli insaccolati stessi. Si chiede pertanto che vengano poste inviolabilmente in esecuzione le norme prima ricordate.

Il viceré rimanda al privilegio ed alla carta reale.

6. Che nessuno dei villaggi infeudati a Sassari tralasci di condurre in città il grano di scrutinio. Se qualcuna di queste comunità, per esimersi dalla prestazione, vantasse motivo in contrario, lo proponga al tribunale della Reale Governazione che, dopo aver udito le parti, senza spese, deciderà in via sommaria.

Il viceré accoglie la supplica.

7. Che nessun abitante, nella stagione delle intemperie, sia costretto a venire in città per mare o per terra o a lasciare l'isola.

Il viceré risponde che terrà la richiesta nella dovuta considerazione.

8. *Che sia solo la città con i suoi consiglieri a stabilire tempi e luoghi riguardanti l'annona, la vendita di viveri e del pescato, senza che si verifichino indebite intromissioni della Reale Governazione sulla materia.*

Il viceré risponde che la Reale Governazione consentirà un cambiamento del sito in cui si vendono i viveri, se ciò non presenterà inconvenienti.

9. *Che dei 10.000 scudi solitamente spesi per le fortificazioni la quota necessaria si applichi alla riparazione dei ponti chiamati di San Giorgio, affinché la città di Alghero possa essere soccorsa in caso di invasione del nemico.*

Il viceré risponde che nell'ambito del ripartimento si terrà nella debita considerazione la spesa richiesta.

10. *Che siano uguali i diritti reali che si pagano nelle dogane e nei porti, perché i patroni delle imbarcazioni non accorran solo in quelli dove si paga meno per poi diffondere le proprie merci in tutta l'isola. Ciò infatti favorisce il contrabbando e condiziona negativamente il commercio proveniente da Porto Torres, scalo della città.*

Il viceré risponde che, trattandosi di un provvedimento in grado di danneggiare altre città, Sassari deve adire le sedi giudiziarie.

11. *Che la città abbia il monopolio della aguardiente e del tabacco.*

Il viceré risponde: poiché un capitolo di Corte proibisce questi monopoli, la città dovrà rivolgersi al sovrano.

12. *Che si chiudano gli esercizi commerciali nei villaggi, dove spesso si vende, a prezzo molto vile, merce di contrabbando, cosa di grave nocumento per i privilegi della città, per la dogana reale e per tutto l'erario. Per quanto riguarda poi l'arrendamento delle saline della Nurra, si proceda – dopo che l'operazione è stata effettuata per trenta giorni in Cagliari – ad una subasta in Sassari.*

Il viceré risponde che la città deve rivolgere queste richieste al sovrano.

Quanto precede è stato esaminato e deliberato dal viceré in data 5 marzo 1688 (riportata all'inizio della registazione del documento).

A c. 291 (Ciudad de Sasser).

Excelentísimo señor virrey, y capitan general, y presidente en este Real, y General Parlamento.

El sindaco de la ciudad de Sasser, para el alivio del estado en que se halla con la falta de gente ocasionada de la influencia y mortalidad que hubo en los años

1680 y 1681 y otros accidentes, de que ha quedado muy despoblada y destituida de hombres de negocio que concurrían al aumento de sus rentas y derechos, segun es notorio, con que podía ambir mas facilmente a la satisfacion de lo que contribuya en el real donativo y otras cargas, fiado en la benignidad y real clemencia de Su Magestad (que Dios guarde) y en la grandesa y carigno que ha devido la ciudad y sus particulares a Vuestra Excelencia, suplica con el devido rendimiento se sirva en el real nombre de Su Magestad decretar por auto de corte, en las que felismente esta Vuestra Excelencia celebrando, y conceder lo que se contiene en las suplicas y capitulos siguientes.

1. (Que se le guarde lo pactado en el contrato del [...] de saca de trigo de porcion y demas, hecha en el año 1673).

Primo, que por quanto en el año 1673, governando este Reyno el excelentissimo marques de los Veles, con intervencion y votos de los ministros, y oidores de las dos salas y Real Patrimonio, concedió á dicha ciudad la saca de trigos de porcion y demas [con] obligacion que de dos en dos meses se remitirian en blanco de esta ciudad para que aquellos ministros patrimoniales las fuessen llenando y esecutando, para lo qual dió y pagó con effecto tres mil escudos, como parece por auto de concierto que passó ante Diego Cao notario y secretario de la procuracion real, de que haze visura; y algunos años ha que no se le observa lo pactado en notable perjuisio de dicha ciudad que ha servido a Su Magestad en medio de sus ahogos con summa tan considerable por lograr el beneficio de dichas sacas, y cumplimiento de lo que se le prometio y es justo se le observe y attienda a la buena fee de este contrato hecho y firmado con el principe; en cuya consideracion suplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Magestad approvar y confirmar dicho contrato y auto de concierto y todas las obligaciones y clausulas en el contenidas y mandar por auto de corte que se observe perpetuamente y dé el devido cumplimiento y en caso de duda, lo que no cree, que se compensen dichos tres mil escudos en la primera paga del real donativo o se la pueda retener la ciudad.

Que se le guarde lo capitulado en el contrato del aucto de 1673, segun la confirmacion de Su Magestad y con las condiciones en ella contenidas. /

2. (Que se perdone lo que la ciudad deviere de atrassado de donativo, feudo et alias). A c. 291v.

Otro si attendendo a la suma pobresa en que se halla dicha ciudad sin haver podido tantos años ha assister a la satisfacion de sus acrehidores y que en todo lo possible ha hecho lo que devia para no faltar al real servicio en este Parlamento, suplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en el nombre y forma suso dicha perdonar lo que quedan dicha ciudad deviendo de atrassado de donativo, feudo o por qualquier otro titulo que fuere.

El¹ quanto al perdon de la porcion de las diez mil libras que devia pagar á la real caxa por cuenta del donativo del decemnio passado, que lo suppliquen a Su Magestad y que Su Excelencia acompañará la supplica y en quanto al feudo por el qual se rebaxaron tres mil libras cada año por todos los decemnios de las las treze mil que devia pagar haviendose cedido estas tres mil á la ciudad para satisfacion de sus acrehedores que dieron su dinero á la ciudad para redimir la propiedad d.ellas, por ser en perjuhizio de estos no ha lugar lo que supplica.

Lecca secretarius.

3. (Que se observe la pragmatica del visitador Pedro Martinez Rubio).

Otro si para que se eviten los abusos se han experimentado de pocos años á esta parte, que han introduzido los ministros patrimoniales alterando los derechos y cobrando mas de lo que les toca de los trigos, sevada, legumbres y demas generos que se embarcan en Puerto Torres, contra lo que dispone la pragmatica del visitador don Pedro Martinez Rubio, que se observe inviolablemente en esta ciudad y demas puertos del Reyno segun es notorio y particularmente que el exceso que ha havido en el derecho llamado de guardacosta, que suele cobrar Phelipe Maronjo, guarda real de dicho puerto, en perjuhicio del regio erario y bien comun por que de este modo se vienen á penas embarcaciones por no pagar derechos tan excessivos. Suplica á Vuestra Excelencia dicho sindico se sirva decretar y mandar en el nombre y forma suso dicha, con graves penas que en adelante se observe en todo y por todo dicha pragmatica segun serie y thenor y se restituya lo que en contravencion d.ella se hubiere cobrados.

Que se guarden las ordenanças² de don Pedro Martinez Rubio y la guarda real no obligue a tomar certificacion por la guardacosta.

Lecca secretarius

4. (Que del regio erario se den los tremil escudos para acomodar y limpiar el puerto).

A c. 292 Otro si, que attento Su Magestad fué servido haçer merced a dicha çiudad, que siempre y quando / quisiesse adressar, y limpiar dicho puerto contribuyendo ella en dos quintos, concurriria la real hazienda en tres de modo que, haviendose exemplificado con la real graçia, que fuessen trezientas libras, las que havia de dar Su Magestad, se augmentaron despues hasta trezientos escudos, segun pareçe por el Capitulo quinto que se decretó en las Cortes preçedentes de

¹ Al posto di *en*.

² Nel ms., *ordenanaças*.

que assi mesmo haze visura, sin que en todo lo decemnio passado se ha podido cobrar cosa alguna, y aunque governando este Reyno don Bernardino Matthias de Cervellon se pusieron en cobro quatro mil, y treinta escudos, y se depositaron en don Mattheo Martinez para el refferido effecto, se saco esta partida de orden del excelentissimo señor marques de Camaraça, con que se quedó el puerto en el mismo estado, sin adressar, ni limpiar. Por tanto, y havida concideraçion, que por la urgencia, y necessitat precisa está la ciudad para dar principio a la obra de adressar, y limpiar dicho puerto, y para ello procurara tener hasta dos mil escudos, supplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en el nombre, y forma refferida decretar, y mandar, que del regio erario se den con effecto los tres mil escudos, que importan los tres quintos, y mucho mas, por ser, como es igual summa, lo que, á dicha ciudad se deve de atrassado, por este decemnio, que ha discurrido despues de dicho [...], assignandola en la primera paga del real donativo, que hará dicha ciudad, y que en adelante¹ tenga el devido cumplimiento, y execussion el decreto de su Magestad, y concession hecha en las ultimas Cortes, con facultad, que pueda la misma ciudad de dicha porcion de donativo, hirá pagando retenerse cada año dichos trezientos escudos, que deviera pagar el Real Patrimonio.

Attento la consideracion publica, que resultará de adrezar, y limpiar el puerto de Puerto Torres, en aumento del comercio, beneficio de las aduanas reales, y de la ciudad, Su Excelencia concede que se anticipe por parte del Real Patrimonio los tres quintos que tiene ofrecido Su Magestad, y corrisponden a los que la ciudad dize tiene promptos en cantidad de dos mil escudos de manera que destinará Su Excelencia de lo que la ciudad deve pagar del donativo de este decemnio tres mil escudos en los tres primeros años, á razon de mil cada año, con calidad que de los dos mil escudos dize tiene la ciudad, y de los dichos tres mil se haga deposito en la persona que Su Excelencia nombrará, y corra su distribucion por los ministros del Real Patrimonio de aquella ciudad y de las personas que ella deputare.

Lecca secretarius.

5. Otro si havida consideracion a que dicha ciudad tiene privilegio particular sobre el modo, y norma de matricular los conselleres y demas oficiales d.ella, otorgado por los serenissimos señores reyes dona Juana y don Carlos en Zaragoza á 30 de octubre 1519, confirmado con una carta real de 19 de julio 1534 en que se dispone como se han de hazer las ensaculaciones y extracciones de officios que perteneçe unicamente a los conselleres y en algunas ocasiones se ha intentado alterar y contravenir, valiendose algunas personas de varios medios y accudiendo a los señores virreyes con memoriales e informes / subreti-

A c. 292v.

¹ Sic.

cios que per no estar enterados de dicho privilegio se los decretan, con que se matriculan sujetos que no devieran serlo y ocupan el puesto contra el thenor de dicho privilegio y en perjuhizio de los que se hallan ensaculados y de la mesma ciudad que es quien conoce la habilidad y capacidad de sus ciudadanos. Por ende supplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en dicho real nombre y por auto de corte decretar y mandar que en adelante se observen y executen inviolablemente dicho privilegio y carta real y su contenido sin novedad ni alteracion alguna no obstante qualquier orden o decreto que sin citacion de parte se obtuviera en contrario.

(Que se observe el privilegio real que dispone la norma de matricular los concelleres y oficiales de la ciudad).

Guardese el privilegio y carta real.

Lecca secretarius

6. (Que las villas obligadas a la conduccion del trigo de scrutinio lo condusgan a la ciudad).

Otro si por quanto los serenissimos señores reyes de imortal recordacion han concedido a dicha ciudad y hecho merced que de algunos partidos y lugares enfeudados a dicha ciudad se conduxessen una porcion de trigo cada año segun está tassada, pagandose conforme al aforo para el abasto de ella y sus vezinos y para el ensierro y servicio que suele haçerse cuyas concessiones estan in viredi observancia y por que las comunidades de algunas villas obligadas á dicha conduccion acuden a la Real Audiencia y sacan provisiones moviendo litigio y por tener la ciudad con que acudir a los gastos que intervienen, dexa de conseguir el ensierro de essa porcion.

Por ende supplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en el nombre y forma suso dicha, decretar y mandar que ninguna de dichas comunidades y vasallos de las referidas villas dexen de conduzir dicho trigo de escrutinio a dicha ciudad y que si tubieren alguna razon o motivo en contrario para eximerse, lo propongan en el tribunal de la Real Governacion, para que sin costas, oyendo las partes, breve y sumariamente se decida lo que fuere de justicia.

Que se haga como se supplica. /

Lecca segetarius

A c. 293 7. (Que ningun vezino sea apremiado en tiempo de intemperie á venir por tierra, o por mar á esta ciudad de Caller).

Otro si en observacion de real privilegio ottorgado á dicha ciudad y para evitar los evidentes riesgos que corren de perder la vida o libertad, segun se ha experimentado en varias ocasiones, supplica a Vuestra Excelencia dicho sindico, se digna en el nombre y forma suso dicha decretar y mandar que ningun vezino sea apremiado en tiempo de intemperie á venir per tierra o por mar á esta ciudad ni a passar isla.

Que se tendra la devida consideracion de lo que representa
Lecca secretarius.

8. (Que la Real Governacion y sus ministros no se intrometan en el gobierno, disposicion y destinacion del tiempo, lugares, o paraje y demas concernientes a la annona, viveres, pescado, y demas).

Otro si por ser como es notoriamente propria generalmente la superintendencia y jurisdiccion que pertenece a las ciudades y sus magistratos en la anona y viveres o cosas comestibles y suelen los consellers independentemente de otro juez dar las ordenes en dicha ciudad, determinando el tiempo, calles y parajes en que se han de vender, sin que el governador de aquel Cabo, aun con pretexto refformador, pueda impedirselo, por ser solamente su jurisdiccion en materias concernientes á la direccion de dichos consellers, solamente limitada en grado de appeleacion¹ publica juridica o judicial, tanto en conformidad de lo despuesto por derecho, como por costumbre memorial a la qual ha intentado contravenir la Real Governacion queriendo segnalar para la venta del pescado diverso paraje del que havian destinado por mas combeniente los concellers.

Por ende suplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en el nombre y forma referida decretar y mandar que en adelante no se entrometan dicha Real Governacion y sus ministros en el gobierno, disposicion y destinacion del tiempo, lugares o parajes y demas cosas concernientes a dicha anona, viveres, pescado, y annexas por ningun modo y solamente devan correre y corran por la direccion y disposicion de dicha ciudad y sus consellers en todos tiempos.

Que no teniendo incombeniente el mudar el sito donde se han de vender los viveres, la governacion se lo permita. /

9. (Que de los diez mil escudos se de la porcion para las puentes dichas de San Jorge). A. c. 293v.

Otro si por quanto es cosa muy importante al servicio de Su Magestad y de la plassa y ciudad de Alguer que se dé providencia en adresar las puentes dichas de San Jorge en el otro cavo, para que en ocasiones de invasion de enemigo, lo que Dios no permita, en la forma y estado en que se halla, no puidere dicha ciudad ser socorrida. Suplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en el nombre referido, por auto de corte, decretar y mandar que de los diez mil escudos suelen darse para fortificaciones, se aplique la porcion fuere necessaria para dichas puentes.

Que se tendrá atención al repartimiento que se hiziere.

¹ Sic.

10. (Que en adelante se paguen igualmente los derechos reales en todas las ciudades de aquel Cavo).

Otro si attendiendo al perjuhizio e incombeniente que resulta á dicha ciudad y aun al regio erario de ser, como son, desiguales derechos reales que se pagan en los puertos y aduanas de aquel cavo, acudiendo los patrones de barcas y demas á donde pagan menos y de ay se esparsen por la isla y se veden fassilmente contrabandos y es bien que haya igualdad entre dichas ciudades, que son de Su Magestad y contribuyen en pagar sus derechos y por estar la de Sasser distante del puerto doze millas, la assiste mayor motivo, importan mucho mas que en las otras los gastos de conduzir a ella las ropas y mercaduras desde Puerto Torres, con que se lo quita e impide el comercio por ser crecidos los derechos. Por ende supplica a Vuestra Excelencia dicho sindico en nombre de Su Magestad se sirva decretar por auto de corte que en adelante sean iguales y se paguen igualmente los derechos reales en todas las ciudades de aquel cabo.

Por quanto es en periuhizio de tercero, que lo piden por justicia.
Lecca secretarius /

A c. 294 11. (Que la ciudad pueda estancar los derechos de aguardiente, tabaco y papel).

Otro si havida concideraçion, que pudiera ser de alguna restauraçion, y alivio en las urgencias presentes, en que sehalla dicha ciudad, y en esta de Caller se practica respecto de la aguardiente, y tabaco el estancarse sus derechos, y assi mismo puede introducirse en el papel, por no ser cosa comestible, ni se alterará en cosa notable el precio, y los otros dos consisten en uso viçioso. Por ende supplica a Vuestra Excelencia dicho sindico se sirva decretar y mandar en el nombre y forma suso dicha que dichos derechos de aguardiente, tabaco y papel pueda dicha ciudad estancarlos (monopolizzarli) para su mayor conbeniencia.

Por quanto hay capitulo de corte que prohibe los estancos, que lo suppliquen a Su Magestad.
Lecca secretarius

12. (Para que se quitassen las tiendas de las villas del Reyno por evitar los contrabandos).

Otro si attento Su Magestad fue servido con su real carta dirigida a Vuestra Excelencia dar orden para que se serrassen y quitassen las tiendas de las villas de todo el Reyno que de poco tiempo á esta parte se introdujeron en notable daño de las rentas reales y de las ciudades por los frequentes contrabandos que se han hecho, no passando las mercaduras por las aduanas segun resa dicha carta que se puso en manos de Vuestra Excelencia con otra de dicha ciudad, para

que tambien fuesse servido mandar que el arrendamiento de las salinas de la Nurra y Janano despues de haverse corrido por espacio de treinta dias en esta ciudad de Caller, se subastasse otros treinta en la de Sasser, con que se evitarien no pocos fraudes que se han experimentado en detrimento de la real hacienda y se tiene noticia que Vuestra Excelencia havria consultado ambas ordenes, talvez juzgando que el prohibir estas tiendas no es de utilidad a las rentas reales, quando es notorio que casi todas las mercadurias que se venden en las villas son de contrabando y por esto las venden mas barato y se disminuyen los derechos reales y los de las ciudades.

En cuya consideracion suplica dicho sindico se sirva Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Magestad y por auto de Corte / decretar y mandar en execucion de dicha carta real, se sierran y quiten del todo dichas tiendas en dichas villas y lugares y assi mesmo que el arrendamiento de dichas salinas se subasten no solo en dicha ciudad, pero tambien en la de Sasser, por los terminos y plasos suso dichos, para que todos tengan noticia y puedan qualquiera offercer precio en el y se eviten los inconvenientes referidos, lograndose la utilidad del regio erario.

A c. 294v.

Por quanto sobre lo contenido en este capitulo, se ha consultado a Su Magestad, que lo suppliquen á Su Magestad.

Lecca secretarius

Altissimus. Pellicer de Moncada

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli et cetera providet, et decernit capitula suprascripta, et unumquodque ipsorum prout in fine cuiuslibet ipsorum et descriptum est, mandans secretario infrascripto praesens actum curiae fieri, de quibus.

Provisa per Suam Excellentiam in praesenti Regio Generali Parlamento ex deliberatione in eo sumpta die quinta mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.

Lecca secretarius /

Supplica di Tempio

207

1688 marzo 5, Cagliari

1. *Don Michele Valentino e don Michele Pes, sindaci di Tempio, rivolgono una supplica perché si mantenga alla villa il possesso di Longonsardo e Terranova, porti di cui dispone da tempo immemorabile. Chiedono inoltre che sia concessa la possibilità di aprire botteghe per ricevere e vendere merci e prodotti del commercio marittimo, attesa la distanza che separa Tempio da Sassari, dove occorre recarsi anche quando si ha semplicemente bisogno di un paio di calzoni; ciò crea disagio e fa sì che, in un centro con oltre cento cavalieri, gli esponenti della nobiltà debbano esibire un abbigliamento indecoroso.*

Il viceré risponde che Tempio sarà confermata nel possesso dei porti; quanto ai luoghi di vendita, la villa si rivolga al re.

2. *Poiché il territorio è costituito da montagne assai accidentate e non adatte all'agricoltura, i galluresi avevano coltivato con grande vantaggio le località chiamate La Mela e Ulamo nell'Anglona. Ma gli abitanti di quest'ultima offrirono al loro signore un donativo a condizione di allontanare i galluresi. Si è così creata una situazione iniqua e contraria al diritto naturale, alla luce anche del fatto che gli anglonesi occupano quelle terre con poco bestiame. Si chiede che, mediante un versamento al signore in base alla consuetudine, quei luoghi possano essere coltivati e seminati dai galluresi, qualora gli abitanti dell'Anglona non siano impegnati in attività agricole.*

Il viceré risponde che si accordino col signore del territorio.

3. *In così aspre montagne, piene di cardi e di spine, occorre preparare i terreni per il pascolo, impedito dalla superficie dei salti, naturalmente umida, che impedisce il corso del fuoco. Si chiede pertanto che il permesso di appiccare il fuoco per aprire la strada al bestiame sia anticipato dall'8 settembre all'8 di luglio.*

Il viceré richiama l'osservanza della prammatica regia.

4. *In Gallura si trovano alcune saline che non danno un buon prodotto. Il re permette che, senza tassa alcuna, le persone povere si procurino il sale di Cagliari, Sassari e Oristano, barattandolo con grano ed altre merci. Si chiede che il sale sia venduto ad un prezzo accessibile ai poveri.*

Il viceré risponde richiamando all'osservanza dei capitoli dell'arrenda-

mento, che prevedono un prezzo concordato; se si sono verificati eccessi, il governo viceregio interverrà con i provvedimenti del caso.

5. Che si assicuri la giustezza e l'uniformità dei pesi tra Gallura e Capo di Cagliari, in modo da rendere il commercio giusto e conveniente e per non arrecare danno ai poveri. Ogni anno i pesatori reali dovranno verificare i pesi ai quali i mercanti dovranno fare riferimento.

Il viceré accoglie la richiesta.

6. Per l'esercizio delle diverse cariche – ed in particolare dell'officialia – si chiede che si prosegua col metodo dell'insaccolazione e del sorteggio fra le persone più idonee di tutte le famiglie della Gallura; e ciò secondo quanto è stato deciso da entrambe le sale della Reale Udienza, al tempo in cui era reggitore Giovanni Battista De la Matta e a petizione del medesimo. Si invoca al riguardo un decreto viceregio, affinché, dopo la nomina di Antonio Del Sardo, andando a scadenza il presente governo e dovendo succedergli un altro, si continui con una pratica che ha dato buoni risultati per la fine delle vendette, la crescita della pace e la buona amministrazione della giustizia.

Il viceré, alla luce dell'accordo raggiunto con la Reale Udienza su istanza del reggitore, accoglie la supplica.

7. Nella stessa forma dell'officialia, si nomini l'amministratore criminale, insaccolando persone che abbiano reddito e buona coscienza. Il viceré disponga affinché ciò sia eseguito dal reggitore.

La risposta viceregia richiama le prammatiche: che vengano segnalate contravvenzioni alle norme e si darà corso all'esecuzione delle pene.

8. Nella diocesi di Ampurias e Civita esisteva la Cattedrale di San Simplicio, abbandonata dai canonici perché posta in un sito malarico al di fuori di ogni villaggio; la collegiata è attualmente costituita a Tempio, luogo nobile e di aria non malsana, dove si trovano il Capitolo, i canonici, scuole e un monastero di monache. Si supplica che l'ambasciatore del re a Roma si interponga affinché il pontefice conceda la traslazione della Cattedrale a Tempio.

Il viceré provvederà ad inoltrare la richiesta.

9. I predecessori dell'attuale viceré, dal duca di San Germano al conte di Santisteban, avevano deciso di onorare Tempio col titolo e la prerogativa di città, in considerazione dell'aiuto dato alla Corona con donativi ordinari e straordinari. Don Francesco Rogger può attestare che dalla Spagna era giunto il privilegio in bianco, che però non ebbe effetto, non potendo Tempio pagare

una somma troppo elevata. Per la nobiltà dei suoi abitanti e affinché possano vivere conformemente ad una condizione civile, si chiede che Tempio possa finalmente fregiarsi del titolo di città.

Il viceré risponde che l'istanza va inoltrata al sovrano.

A c. 295 (Tempio). Excelentísimo señor virrey y capitán general, presidente en estas Reales Cortes.

Don Nicolas Valentino, y don Miguel Pes syndicos actuales de la villa de Tempio representan a.Vuestra Excelencia que en dicha villa y partido de Guallura se hallan algunas incombencias que necessitan de remedio, y confiados in su innata clemensia de.Vuestra Excelencia humilmente suplican en que se les conceda lo que se contiene en los capitulos siguientes.

1. (Que se les conserve en la possession de los dos puertos reales de embarco e desembarco de las merces).

Primeramente suplican de que, hallandose dicha villa de Tempio ab immemorabili con la possession de dos puertos reales, que son los de Longuon Sardo y Terranova situados en la Guallura partido correspondiente: dicha villa con el embarco, y desembarco de las merces y ropas ultramarinas y tiendas para recibir y vender publicamente aquellas; sea de su clemensia de.Vuestra Excelencia conservarlos en dicha possession sin privarlos, ni removerlo de aquella, pues conteniendose in dicha villa mas de cien cavalleros, y siendo cincuenta millas distante de la ciudad de Saçer, y por espacio de cinco jornadas de su Cavo que es esta ciudad, no es posible por material y ropa de un par de mangas, calzones, y un par de medias recurrir cincuenta y çien millas para conseguirlas ; y la grandesa de Vuestra Excelencia no deve de permitir gravamen tan notorio que obligava a hir la noblesa andrajosa y despojada, lo que no se espera respecto de dicha villa, de su gran rectitud y atencion christiana de Vuestra Excelencia sino de su permiso como padre de todos y continuacion de dicha possession.

Por quanto sobre lo contenido en este capitulo en orden a.las tiendas hay consulta pendiente, que lo supliquen á Su Magestad; y en quanto á la possession de los puertos, que se le mantenga en ella.

Lecca secretarius

2. Suplican a.Vuestra Excelencia de que atento el partido de Guallura queda constituido en montañas asperrissima ineptas para la agricultura, y avendo por espacio de muchos años coltivado con grande utilidad los terretorios llamados La Mela / y campos de Ulamo en Anglona confinantes con los terratorios de.la villa de Tempio, y viendo los de Anglona de que la Guallura abundava de trigo, y no necessitava comprar nadie, ofrecieron a su señor un donativo con condicion de repellar los guallureses de tan buen y utiloso empleo; y como esta condicion sea iniqua y opuesta al derecho natural, y positivo de la agricultura tan necessaria a este Reyno, suplican a.Vuestra Excelencia atenta dichas tierras las

A c. 295v.

conservan incultas, ocupadas tan solamente de un poco de guanado, que puede en todas partes substentarse, les sea permitido a los de Guallura el poder arar, y sembrar en dichas tierras, quando los de Anglona no las empleen en labranza, paguando al señor lo que en tiempos passados se acostumbrava pagar, que con esto será medio para estirpar muchos urtos que por ordinario engendra el ocio y peresa.

Que se ajusten con el dueño del territorio.
Lecca secretarius¹.

3. Suplican² a.Vuestra Excelencia que hallandose dicho partido de Guallura y villa de Tempio situada como se ha dicho entre asperrissimas montañas vestidas de sarza y abrogo y espesas espinas con rama, no es possibile que se apasiente el guanado en dichos terretorios a causa de la suma asperesa, si no es abriendoles el passo en el verano con fuego, y como el plazo do ocho de setiembre establiessido por la real pramatica es muy pospuesto, y siendo dichos saltos montañosos y de su naturalesa humidos, se cubren facilmente de verdura imeditivos del curso del fuego. Suplican a Vuestra Excelencia por aquel partido tantum el dispensar el permesso de poner fuego en dicho plazo de setiembre, anticipandole para los ocho de julio; sin hazer periucio ni daño a nadie, a tal que con esta declaracion puedan sin incurso de maquissa lograr los pobres pastores combenencia tan ministerosa para el substento de sus guanados, y conservacion / de la azienda de los moradores de aquel partido cuiá substancia estriba toda en este ministerio. A c. 296
(Que se les permita de traher la sal sin incurrir en pena alguna).

Que se observe la real pragmatica.
Lecca secretarius.

4. Suplican a.Vuestra Excelencia que atento Su Magestad, que Dios guarde, permite sin pecho alguno el uso y substento de la sal, y a causa de que en Guallura se hallan unas salinas steriles y infruttuosas, que pocos años coajan, y en todo el Reino es permesso el traherse dicha sal de las salinas de Caller, Saçer y Oristan y aun baratarla por trigo y otras cosas a las personas pobres y miserables que no pueden hir a trahersela, suplican a Vuestra Excelencia que quando dichas salinas no coajan con buena sal, les sea a los guallureses permitido trahersela en la forma dicha sin incurrir de pena alguna. Y si a caso lleguarian a coajar las de Guallura se de la rectitud de Vuestra Excelencia mandar a dichos salineros de dicho partido que la vendan al preçio y medida que Vuestra Excelencia ordenará, a tal que no se cause al pobre dolo ni fraude en la vendicion de dicha sal.

¹ Sul mg. sin. A c. 295v., breve regesto del capo 2 pressoché illeggibile.

² Sul mg. sin. A c. 295v., breve regesto del capo 3 illeggibile.

Por quanto en el rendamiento hay precho ajustado, acudiran al arrendador, y se guarden los capitulos del arrendamiento y si huviere exceso, Su Excelencia dará la providencia conveniente.

Lecca secretarius

A c. 296v. 5. Suplican¹ a.Vuestra Excelencia de que por estar muy lejos el partido de Gual-lura de esta ciudad que es su Cavo no se halla en los pesos aquella rectitud que se requiere para el justo y combeniente commercio, y assi sea de su servicio or-dinar con rigurosas penas a los pesadores reales de aquel partido para que quada año ajusten los pesos / con los d.esta ciudad y conserven certificatoria de averlo assi hecho, obliguando a los mercaderos que no vendan ni compren con otro peso si no es con el de los pesadores reales que con esso observando la uniformidad con los d.esta ciudad no padessen daño alguno el pobre, y sera en notable beneficio de la real caja, y rentas de Su Magestad.

Hagase como se supplica bajo las penas reservadas al arbitrio de Su Excelencia en caso de contravencion.

Lecca secretarius

6. Representan² a.Vuestra Excelencia que a causa de la duracion y tempo largo que estan exerciendo los officios, particular el de la officialia, suceden con ver los quasi perpetuos muchos incombientes, y obliguan a los moradores a que lle-guen a recusaciones y a offensivos terminos, y por oviar esto unidas ambas sa-las de esta Real Audiencia, al tempo era regidor don Juan Baptista de la Matta, y a pecticion del mismo por evitar incombientes se determinó de que se en-sacularan las personas mas idoneas para este exercicio de todas las familias de Guallura, y annualmente por saco y su erte se abstrajera para este empleo una, como assi se effectuó en Joan Antonio del Sardo; el qual temperamento provò muy bien. Suplican a.Vuestra Excelencia el que sea de su servicio continuar tan sancta determinacion interponendo para esto su real decreto, y para su obser-vancia rigurosas penas que ademas de ser muy del servicio de Dios, pues ces-saren las venguanzas que con capa juez se hazen, a vista de la consideracion mu-tua de que presto se deve de acabar dicho guovierno y secederle otro; sera de particular acresentamiento de la paz y buena administracion de justia.

Por quanto lo que contiene la supplica se resolvió con acuerdo de la Real Au-diencia a instancia del regidor que se observe en adelante.

Lecca secretarius /

¹ Anche questo capo è preceduto da un breve regesto illeggibile.

² Idem.

7. (Que se insaculen personas de consciencia y azienda por administrador y se saque de saco y suerte). A c. 297

Representan a.Vuestra Excelencia que por mas que en las reales pramaticas queda establlesido de que no se arriendan ni penas criminales ni administracion d.ellas, con todo es tal la malicia humana que hallando forma para violar tan sancta ley, arrendando con publico istrumento las rentas civiles, y ocultamente a otro collegua, y participe, se da la patente de la administracion criminal, lo que redunde en mucha offensa de Dios y daño notable de la Republica, pues tal ves se antepone el pauto de la pena a la perpetracion del delitto; deo que es quasi corriente tomarla antes de la sentencia, en mucho periucio de sus consciencias y buena administracion de justicia, y a tal que semejante abuso y malicia quede eradicado, y estirpado, y cesse tal fraude y engaño de la ley. Suplican a.Vuestra Excelencia que en la misma forma de la officialia, se saque tambien por saco y suerte el administrador criminal, que con la indeterminacion y contingencia no podra suceder el monipodio ni violacion de tan provechosa ley, insaculando para la seguridad de las penas que se cobraran para el señor personas de azienda y buena conciencia, y mandando al regidor que es y con el tiempo sera, con rigurosas penas, para que, como sera, por Vuestra Excelencia dispuesto, lo executte.

Su Excelencia mandará que se observen las reales pragmaticas y reales ordenes que hablan de la materia, y en caso de contravencion daran cuenta a Su Excelencia para la execucion de las penas.

Lecca secretarius

8. Representan humilmente a.Vuestra Excelencia de que los canonigos collegiales civitatenses puestos en Tempio obtuvieron de la Sacra Rotta Romana las tres conformes sentencias con sus executoriales y exequatur regio segun a.Vuestra Excelencia consta, de que existia actu e habitu la iglesia Cathedral civitaten en la de San Simplicio, segun que de dichas justificaciones se tiene a.Vuestra Excelencia hecho visura en esta Real Audiencia, y atento dicha iglesia se halla fuera de toda abitacion y poblado y campestre, y por la / notoria inclemencia del aire ha sido de los antiguos canoniguos derelitta, y la collegiatta civitaten se halla constithuida en Tempio, luguar noble y de buen aire, assistido con estudios de letras humanas, y escolastica, monasterio de monjas, Cavildo con primera dignidad, canonigos, y racioneros, y lo que mas es con la adsignacion de distribuciones paguadas puntualmente cuada mes. Suplican a.Vuestra Excelencia como a presidente por Su Magestad en las presentes Cortes, sea de christiana clemencia no permitir que quede una Cathedral ordinada a la oracion, [...] y culto divino, derelitta; sino que atento dicha insigne collegiatta tiene padessido la pension de cincuenta, y mas años de guastos y pleitto, concederles una carta, para el señor embajador de Roma, para que suplique a Su Sanctidad dicha translacion, o verdaderamente repre- A c. 297v.

sentar a Su Magestad para que le conceda dicha carta sera muy del servicio de Dios y perpetua memoria para roguar continuamente por la vida, exaltacion, y prosperos successos de la casa, y persona de Vuestra Excelencia. (Que el señor embajador de Roma intervenga con Su Santedad para [...] de la cathedral de Civita).

Que Su Excelencia suplicará a Su Magestad sea servido de interponerse con Su Sanctedad por medio de su embaxador en Roma para lo que suplican.
Lecca secretarius

9. Representana. Vuestra Excelencia de que habiendo los señores virrey antecessores de Vuestra Excelencia como son los excellentissimos duque de San German, marques de los Veles, conde de Santistevan, a vista de los servicios que la villa de Tempio con donativos ordinarios, y extraordinarios siempre tiene concurrido en las urgencias de la real corona y asistencia de sus personas y sangre a ella, procurado honorarla con la prerogativa de çidad, segun lo podra atestar el procurador del Patrimonio de Su Magestad don Francisco Rogger, que mediava en esto; y aun trujo de España el privilegio en blanco, y solamente por pedirles una cantidad no suportable no tuvo effecto. Recurren a Vuestra Excelencia, y confiando en su grandesa, y liberal munificencia en consideracion de los referidos servicios, le suplican con todo / rendimiento y humildad de honrar dicha villa con el titulo y proguativa de çidad, pues lo merece lo noble de sus habitadores por ser acompañada de las circunstancias arriba referidas, y no inferiores a otras ciudades de este Reyno, y existe en partido en donde antiguamente havia muchas, y hoy se halla sin alguna; y esto lo piden sin periuicio de los derechos dominicales, ni de algun otro, sino que para mas vivir conformes al estado y tracto civil; lo que tanto en este como en los otros capitulos en conciencia representamos a Vuestra Excelencia, y a tal que obligados de esta honrra que esperan merecer de la mano de Vuestra Excelencia en dicho nombre, puedan continuar con maior vigilancia en el servicio de Su Magestad como y con perpetua obliguacion y memoria en el de Vuestra Excelencia que Dios guarde muchos años.
(Que se honre la vila de Tempio con el titulo de ciudad).

A c. 298

Que lo supliquen a Su Magestad.
Lecca secretarius

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses praesentis Regii Generalis Parlamenti, providet, et decernit praedicta capitula et unumquodque illorum, prout in fine quiuslibet capituli continetur, et descriptum est, mandans secretario infrascripto praesens actum Curiae fieri du quibus et cetera.

Provisa per Suam Excellentiam in praesenti Regio Generali Parlamento ex de-
liberatione in eo sumpta die quinta mensis martii anno a nativitate Domini mil-
lesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.
Antonius Lecca secretarius /

Supplica di Iglesias

208

1688 marzo 5, Cagliari

Don Gavino Salazar, sindaco della città di Iglesias, presenta al viceré una supplica articolata in quattro punti.

1. *Poiché gli abitanti della città sono vessati da capitani forestieri, che approfittano della loro carica biennale per "trarre il sangue dai poveri", anziché dedicarsi all'amministrazione della giustizia, si chiede che quest'ufficio sia legato a quello di giurato in capo, rinnovato annualmente. Essendo quest'ultima funzione esercitata da nativi, la giustizia sarà quindi amministrata con maggiore riguardo per i vassalli. In questo modo il re potrà anche risparmiare il salario di settecento lire che l'esercito paga a ciascun capitano. La città chiede inoltre che siano sorteggiati per la carica di giurato in capo uomini di oltre quarant'anni, idonei e cavalieri. In questo modo Iglesias potrà riprendersi dalla grave situazione economica in cui si trova e dalle conseguenze del malgoverno.*

Il viceré accondiscende, precisando che, una volta esaurito il mandato dell'attuale capitano, il sorteggio per la nomina del giurato in capo riguardi i cittadini onorati e i cavalieri di almeno trent'anni. Coloro che saranno chiamati a ricoprire questa carica dovranno rendere conto della loro attività ogni anno, alla scadenza del mandato.

2. *Si chiede la conferma di tutti i privilegi, capitoli di Corte, capitoli di Breve, ordinazioni dei viceré e della Reale Udienza ed anche quelle di Simone Soru (Soro).*

Il viceré afferma che dovranno osservarsi privilegi, capitoli di Corte, capitoli di Breve ed ordinazioni in uso purché non contrastanti con il decreto precedente.

3. *Viene richiesto che i nativi di Cagliari, residenti e coniugati ad Iglesias, dove posseggono beni, paghino la quota di donativo secondo i loro averi o vengano tolti dal novero dei fuochi della città, quando sarà realizzata la nuova numerazione con la ripartizione del nuovo donativo.*

Il viceré approva.

4. *Alcuni collettori del donativo reale si sono appropriati della somma riscossa. I vassalli e la città hanno dovuto pagare, perchè i collettori non di-*

sponevano di beni; si chiede pertanto che la raccolta del donativo abbia luogo d'ora in avanti per conto dei giurati, che al momento del sorteggio non dovranno essere ammessi all'ufficio senza preventivamente dare idoneo affidamento in solido, su malleveria dei giurati uscenti. Questi ultimi resteranno obbligati nei casi di affidamento non idoneo, pena la perdita dell'ufficio a cui dovranno essere sorteggiati altri con identico obbligo. Alla ripartizione del donativo dovranno infine assistere tre persone, in rappresentanza di cavalieri, cittadini e plebei, affinché l'operazione venga correttamente eseguita.

Il viceré approva.

Iglesias. Excelentísimo señor virrey y presidente de Cortes.

A c. 299

1. Don Gavino Salazar sindaco de la ciudad de Iglesias en este General Parlamento representa á Vuestra Excelencia que aviendo por parte de dicha ciudad manifestado el obsequio que deve al real servissio, espera de la real beniidad de Su Magestad, que Dios guarde, mediante la autoridad de Vuestra Excelencia y su assertada representacion conseguir el consuelo que neçessitan los moradores de ella, que hasta el presente se hallan allado mui vexados de los capitanes forasteros que vienen a gobernarlas por reales merçedes que siendo como son bienales no hacen mas estudio que aprovecharse quanto pueden y escar la sangre de los pobres, sin atender a la administracion de justissia; lo que podra remediarse con mandar Su Magestad estinguir el nombramiento de dichos capitanes forasteros uniendo este offisio al cabo jurado de dicha ciudad, que fuere todos los años que siendo naturales de la misma ciudad tractan con cariño á aquellos vassallos y administraran mas justissia y á Su Magestad se la aorrará el salario de sietesientas libras que el real erario paga á cada capitan y quedará mas bien administrado este offisio en dichos cabos jurados, sirviendosse Su Magestad ordenar que en el saco de ellos entren solo perçonas de corenta años arriba y mui abonados y cavalleros, que de esta forma podra en parte restaurasse dicha çudad de la gran destruçion en que al presente se alla segun es notorio á Vuestra Excelencia, dipendiendo esta la mayor parte de los malos gobiernos que se han experimentados en dichos capitanes forasteros contra los quales no ha podido dicha çudad hazer sus instançias por su pobresa y no tener de donde subministrar gastos; todo esto lo pone en la crystiana consideracion de Vuestra Excelencia para que con su gran autoridad y conossido zelo del real servissio y conçervassion de los vassallos de Su Magestad se sirva Vuestra Excelencia hazer la representassion que dicha ciudad espera para que / meresca¹ el felis gobierno de Vuestra Excelencia este conçuelo que tanto neçessita.

A c. 299v.

¹ *Meresca*, cassato in A, sostituito d'altra mano con *venga*; in B c. 198, *meresca*.

Que se haga como se supplica, fenecido el tiempo, y la merced del que oy es capitán; declarando que sea suficiente la edad de treynta años, y ser cavalleros o ciudadanos honrados, haziendo la ensacacion segun los privilegios de la ciudad en lo que no se opusiere a este decreto, y que hayan de purgar tabla cada año fenecido su officio.

2. Otro si supplica a Vuestra Excelencia se sirva por auto de corte confirmar a dicha ciudad todos los privilegios, capitulos de Corte, capitulos de Breve y ordenaciones de los señores virreies y Real Audiencia y tambien las que hizo el noble y magnifico doctor don Simon Soru.

Observense los privilegios, capitulos de Corte, capitulos de Breu, y ordenaciones que estuvieren en uso, como no se oppongan al decreto antecedente sobre la extincion del officio de capitán, y agregacion al jurado en cavo.

Lecca secretarius

3. Otro si supplica á Vuestra Excelencia que atento en dicha ciudad de Iglesias residen algunos naturales de esta de Caller que se allan casados en ella y no obstante tienen bienes sitios en dicha ciudad y que biven bien acomodados, no quieren contribuir en la paga del real donativo que se reparte in capita con motivo de ser naturales de esta ciudad, se sirva Vuestra Excelencia decretar por auto de corte que estos naturales de esta ciudad que tienen domicilio y bienes sitios en la dicha de Iglesias ayan de contribuir en el repartimiento de dicho real donativo segun sus asiendas, o vero que se saquen del numero de los fuegos de dicha ciudad quando se aga la numeracion de ellos por el repartimiento del nuevo donativo.

Que los moradores que han contrahido domicilio en dicha ciudad esten obligados á contribuir a la solucion del real donativo.

Lecca secretarius /

A c. 300 4. Mas por quanto algunos colectores del real donativo que han sido en dicha ciudad se han comido y mal baratado parte de dicha cobrança, con que los pobres vassallos y las rentas de dicha ciudad lo han buuelto á pagar por no haverse allado bienes de los tales colectores, supplica á Vuestra Excelencia se sirva assi bien por auto de corte decretar y mandar que la coleta de dicho real donativo aya de correr en adelante por cuenta del los jurados, los quales al tiempo que sortearen no sean admitidos al officio sin dar primero fiança idonea cada qual de ellos por razon de dicha coleta in solidum y por el que no la diere no sea admitido al officio solo que luego se saque otro con la misma obligacion de prestar dicha fiança y que estas fianças sean á conossida y abono de los jurados que se salieren, estando estos obligados, en caso de admitir fianças, que no fueren idoneas, y assi bien que quando se ara el repartimiento del real donativo assistan tres personas de cada calidad a.saber de cavalleros, ciudadanos

y plebeyos para que se aga con toda rectitud que en todo lo dicho ressibira justissia y grassia de la grandeza de Vuestra Excelencia que Dios guarde.

Que se haga como se supplica.
Lecca secretarius

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorox, locumtenes et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti, providet, et decernit capitula praescripta, et unumquodque ipsorum prout in fine cuiuslibet capituli continetur, et est expressum, mandans praesens actum Curiae fieri.

Provisa per Suam Excellentiam in praesenti Regio Generali Parlamento ex deliberatione in eodem sumpta die quinta mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius /

Supplica di Alghero

209

1688 marzo 5, Cagliari

Il dottor don Diego Carola, sindaco della città di Alghero, in considerazione dei privilegi accordati alla città, dell'importanza di essa come piazzaforte e della povertà degli abitanti, presenta la seguente supplica.

1. *La città chiede che siano osservati tutti i privilegi, le carte reali, le prammatiche e i capitoli di Corte attualmente in uso e non in uso, concessi dai sovrani in riconoscimento dei meriti dei suoi abitanti (quelli non in uso spesso non sono stati rivendicati per mancanza di mezzi necessari alle spese di accertamento).*

Il viceré accoglie la supplica solo in relazione ai privilegi in uso; per gli altri la città deve rivolgersi al re.

2. *Nel Parlamento Santisteban il re condonò ad Alghero il donativo del passato decennio, essendo la città presidio militare ed in virtù della vigilanza esercitata da tutti i cittadini che non vengono pagati per questa incombenza, e che del resto si trovano in una situazione di aumentata povertà a causa dell'epidemia del 1680. Poiché il donativo si ripartisce per testa, al fine di non versarlo la maggior parte degli abitanti abbandonerebbe la piazzaforte. Di conseguenza sarebbe necessario mantenere una grande quantità di soldati per difenderla, con una spesa sei-sette volte maggiore la quota di donativo. Ricordato il precedente in base al quale fu condonata la quota di donativo offerto dalla città nelle Corti celebrate dal duca di Gandia, si chiede che ciò venga concesso ad Alghero anche nella presente occasione.*

Il viceré risponde che si impegnerà ad accompagnare la supplica, che però va rivolta al sovrano.

3. *Secondo quanto recita l'allegata copia del privilegio del re Ferdinando, l'insaccolazione e l'estrazione dei consiglieri civici avviene da parte dei viceré e, in sua assenza, ad opera del governatore di Sassari o del veghiere di Alghero. Invece il governatore, quando non si presenta, invia un semplice notaio della Reale Governazione, con evidente disdoro per la città. Quando invece il governatore decide di recarvisi, mena seco uno degli assessori della Reale Governazione, insieme a notaio, alguazili, servi ed altri uomini di compagnia, sostando anche molti giorni per suo piacere, una volta effettuata l'operazione, aggravando così di spese i poveri abitanti. Poiché il privilegio dice*

che l'estrazione deve avvenire alla vigilia della festa di San Tommaso, cosa ben conosciuta dal governatore, i consiglieri non hanno l'obbligo di avvertirlo, secondo quanto egli pretende. D'altra parte, in sua assenza, c'è il veghiere municipale. Si chiede pertanto che il viceré non invii il notaio e, qualora volesse venire in città, i costi del viaggio siano a suo carico.

Il viceré dà ragione alla città.

4. Nel Parlamento Santisteban fu concesso che le coralline potessero esportare 25 quintali tra formaggio, lana, semola e carni, pagando solamente la metà dei soliti diritti. Si eleva pertanto una vibrata protesta contro i ministri patrimoniali che, contravvenendo alla tariffa fissata dal visitatore Pedro Martinez Rubio (2 scudi per il tenente del procuratore reale, un altro scudo per i rimanenti ministri), pesano sui patroni delle coralline pretendendo addirittura 7 o 8 scudi per ciascuna imbarcazione. Ciò costituisce grave detrimento per il Real Patrimonio, che introitava il 5% ed inoltre 3 scudi per ogni corallina, più i diritti sulle merci importate; ciò faceva crescere le entrate fino a 20 scudi per ogni unità. Ci guadagnava anche la povera gente che confezionava il biscotto per rifornire i pescatori. Ora invece il numero delle coralline diminuisce a causa delle vessazioni dei ministri patrimoniali. Si chiede pertanto che esse possano esportare 25 quintali tra formaggio, lana, semola e carni senza versare alcun tipo di diritti; si chiede inoltre che vengano puniti gli eccessi dei ministri patrimoniali.

Il viceré concede la franchigia su 15 quintali esportati; per il resto si osservino le ordinanze di Martinez Rubio; in caso di contravvenzioni dei ministri, la città le segnali ed il governo provvederà.

5. I ministri patrimoniali impediscono molte volte ai patroni delle coralline ed ai mercanti che importano diverse merci di venderle nei villaggi, soprattutto durante le feste. Di conseguenza questi prodotti devono essere imbarcati perché in città mancano negozianti; oppure i patroni ed i mercanti sono costretti a fermarsi ad Alghero per il resto dell'anno; questo crea un inconveniente perché nell'anno successivo non arriva un elevato numero di imbarcazioni. Dal ricavato delle vendite delle loro merci i patroni pagano tutto ciò di cui hanno bisogno per le spese della pesca e per il mantenimento dei marinai. C'è vantaggio anche per i poveri dei villaggi che comprano ciò di cui hanno bisogno e vendono alle coralline formaggio, vino, lana ed altro. Si supplica pertanto che i ministri patrimoniali non pongano ostacoli allo smercio dei prodotti nei villaggi e che ci sia solo una certificazione del versamento dei diritti effettuato ad Alghero.

Il viceré acconsente. I doganieri forniranno la certificazione firmata dal tenente del procuratore reale. I prodotti potranno essere venduti per non più di tre giorni in ogni villaggio. Pagati i diritti, i mercanti potranno trasferirsi anche nelle altre città.

6. *Nelle Corti presiedute dal duca di Avellano fu decretato, in risposta al capitolo 9 della supplica presentata da Alghero, che i ministri della Reale Governazione non inviassero esecutori e alguazili per somme eccedenti le 100 lire catalane, corrispondenti a 250 del Regno. Di fronte alle numerose contravvenzioni al capitolo (molte volte erano stati spediti esecutori per somme minime, come 12 o 20 lire), la Reale Udienza ordinò che il veghiere potesse incarcerarli, dandone notizia allo stesso tribunale. In conformità di quanto disposto dal Parlamento Santisteban, si chiede di dare attuazione al provvedimento.*

Il viceré dispone che l'esecuzione spetti allo stesso veghiere. Nel caso di una sua inadempienza, la Reale Governazione potrà inviare qualcuno a carico dello stesso magistrato civico.

7. *Il ponte dello stagno è diroccato, sicché in inverno è impossibile il passaggio che porta alle torri di Porto Conte, Capo Galera e Porticciolo. Essendo poi l'approdo via mare impedito dalle burrasche, i soldati hanno abbandonato le torri. Si chiede pertanto che, dei 10.000 scudi destinati alle fortificazioni, si versi il necessario per la riparazione del ponte.*

Il viceré risponde che l'istanza sarà presa in considerazione in sede di ripartimento del donativo.

8. *Nelle Prammatiche del Regno riunite da Francesco Vico si obbligano i proprietari delle case crollate alla loro riedificazione. Il giudice può costringere alla vendita coloro che non abbiano provveduto in tal senso, caricando il prezzo degli immobili, sopra i quali grava qualche vincolo, di una maggiorazione del 5%. I compratori devono ricostruirli alla stessa altezza di prima. Fino ad oggi nella città questa disposizione non è stata osservata; al posto delle case crollate, che costituiscono la terza parte di tutti gli edifici, si trovano immondezze da cui si leva aria malsana. I creditori evitano la ricostruzione per non pagare i censi da cui gli immobili sono gravati. Si chiede che i consiglieri civici, tramite pubblico pregone, possano concedere ai padroni ed agli interessati la possibilità di riedificare entro un termine ben preciso, scaduto il quale le case o le aree saranno concesse a coloro che si impegneranno a ricostruirle. In seguito queste persone non potranno essere molestate per causa, vincolo o interesse alcuno.*

Il viceré acconsente.

9. *Da tempo le saline sono disfatte, con perdita conseguente dell'utile che ne derivava a favore della regia cassa. La città, che non ha ancora trovato i mezzi per ricostruirle, è obbligata ad importare questa risorsa da località distanti o addirittura dall'estero. D'altra parte il sale diventa sempre più caro del grano. Per ovviare a questo inconveniente, si è deciso di chiedere denaro ai negozianti per riedificare le saline; si chiede pertanto al governo la grazia di non pagare per dieci anni gli utili dovuti alla regia cassa per restituire le somme ottenute in prestito dai mercanti con i relativi interessi.*

Il viceré acconsente.

10. *Ci si oppone in via cautelativa a pretese che nelle Corti attuali vengano avanzate da città, comunità o capitoli in pregiudizio dei privilegi e dei costumi di Alghero. Si dichiara pertanto la nullità di concessioni ottenute senza citazione o consenso della città.*

Seguono le consuete formule e la provvisione viceregia.

Excelentissimo señor virrey, lugarteniente y capitán general y presidente en este Real y General Parlamento. A c. 301

El doctor don Francisco Diego Carola, síndico de la illustre, y magnífica çiu-
dad de Alguer, en contemplaçion de los muchos, y mui grandes serbiçios, que
los moradores de aquella çiu-
dad, tanto en comun, como en particular, han he-
cho á Su Magestad (Dios le guarde) y á los serenissimos reyes de Aragon sus
predeçessores, de immortal, y gloriosa memoria, sigun lo manifiestan los pri-
vilegios tan nottorios, con que por este effecto se dignaron condecorarla; y en
consideraçion assi bien de la neçessidad tan grande de reparo, que tiene dicha
çiu-
dad, por la extrema pobresa de sus vezinos, que es de calidad, que todos los
dias se puede temer su total despoblaçion; siendo la conservaçion de aquella
plaça tan importante al real serviçio y seguridad de este Reyno, por ser la llave
de los Cavos de Saçer, y Logudor, guarda, y custodia de un puerto tan capaz,
para muchas armadas, como es el Puerto Conde, y finalmente por hallarse de-
stituida de todos los medios humanos, sino son los que espera en estas Cortes
de la real clemencia de Su Magestad y de Vuestra Excelencia en su real nom-
bre, no escusa, para que pueda tener aquella çiu-
dad algun alivio, el suplicar á
Vuestra Excelencia de que en nombre de Su Magestad se sirva decretarle por
auto de Corte lo que pide en los capitulos siguientes.

1. Primero, que atento dicha çiu-
dad goza, sigun se ha referido de tantos y tan
exçelentes privilegios, y á muchos de ellos se les oppone el no estar en uso, con
que es preçiso provar esta circunstancia; siendo que muchas veçes passan mu-

A c. 301v.

chos años, sin neçessitarse del uso de ellos; y por no tener posibilidad dicha çiuudad de costear los pleitos para esta averiguaçion, o se pierden aquellos, o se dejan sin passar adelante; y por este camino vienen á ser inutiles las conçe-siones de los privilegios, que por servicio se mereçieron. Suplica por ende / á

Vuestra Excelencia sea servido en el real nombre de Su Magestad decretar por auto de Corte, que de hoy en adelante se observen todos los privilegios, cartas reales, pragmatikas, y capitulos de Corte, conçeçidos á favor de dicha çiuudad, usados, o no usados, como si de nuebo fueran conçeçidos, teniendo çierta sçiençia de cada uno d.ellos; y como si fuessen aqui expressados de verbo ad verbum.

(Que se observen todos los privilegios pragmatikas, capitulos de Corte usados, o no, concedidos a la ciudad).

Que se guarden los privilegios que estuvieren en observancia, y por los que no la tuvieren acudan á Su Magestad.

Lecca secretarius

A c. 302

2. Otro si por quanto en las Cortes ultimas celebradas por el excelentissimo se-ñor conde de Santisteban en el capitulo 3 de las suplicas de dicha çiuudad fué Su Magestad servido, por su gran clemençia, perdonarle la porçion del donati-vo, que le cupo en el deçennio passado, por los motivos, que se le represan-taron de la mucha pobresa de sus moradores; y por ser aquella çiuudad presi-dio, los quales no suelen pagarle en ninguna parte, pues todos sus veçinos estan de dia, y de noche en continua vigilançia, en serviçio de Su Magestad. Y hoy dia se hallan con mas pobresa por el açidente de la epidemia del año 80, de ca-lidad, que repartiendosse, como se repartiria dicho donativo in capita, la ma-yor parte de dichos vezinos desampararian aquella plaça: en cuyo caso seria for-çoso, que Su Magestad añadiera en ella numerosa cantidad de soldados para defenderla, por ser, como se ha ponderado la llave de aquel Cabo; y por con-siguiente gastaria el real erario, seis, y siete veçes mas de lo que puede impor-tar la porçion del donativo, que le cabrá en este deçennio; á cuya contempla-çion el invictissimo rey don Phelipe quarto, que esté en gloria, fué servido

mandar con su real / carta de los 23 julio del año 1616, que no se cobrará la porçion del donativo, que ofreçió dicha çiuudad, en las Cortes del excelentissimo señor duque de Gandia, y su anteeçessor. Suplica por ende dicho sindico, sea Vuestra Excelencia servido en el real nombre de Su Magestad de confirmarle la misma graçia, mandando, de que dicha çiuudad no pague cosa alguna de la porçion, que le fuere señalada en el nuevo repartimiento que se hará del do-nativo de los diez años venturos.

(Que la ciudad no pague cosa alguna de la porcion le fuere señalada de dona-tivo para el nuevo repartimento del decemnio venturo).

Que lo supliquen á Su Magestad, y Su Excelencia acompañara la supplica.
Lecca secretarius

3. Otrosi por quanto con real privilegio del serenissimo rey don Fernando, cuya copia se presenta ut ecce, conçedido á favor de dicha çuadad, se ordena, que la ensaculacion, y extracion de los conçellers, y demas offiçios se hagan por los excelentissimos señores virreyes, y en su ausencia por los gobernadores de Sasser, o veguer de dicha çuadad, y pretende dicho governador todos lo años, que dias antes de la dicha extracion le hayan de dar aviso los conçellers por si gusta o no, de ir para harçela; y muchas veçes que no va para este effecto, pretende embiar un nottario de dicha Governacion, para assistir á la dicha extracion, en notable desdoro de aquella çuadad; y las veçes, que suele ir se lleva tambien consigo á uno de los assessores de dicha Governacion, nottario, alguaciles, criados, y otros hombres de compania apremiando á los dichos conçellers, para subministrarles todo lo que aquellos neçessitan en el hospedaje, sin los salarios, y dietas, que se toman, estando muchos dias por su gusto, despues hecha la extracion; en los quales se causan grandes, y exçessivos gastos á los dichos moradores, que se hallan en summa miseria; siendo que no es essençial la ida de dicho / governador, porque si se atiende al thenor de dicho privilegio claramente se infiere de que la mente de Su Magestad no fué, que en ausencia de los señores virreyes, se hiçiera dicha extracion de offiçios por dicho governador tantum, sino o por aquel, o por el veus portant, que es el veguer de dicha çuadad, sigun las palabras de dicho privilegio, ibi: E quant vendrà la vigilia del glorios Sant Thomas, lo dit llochinent general, e en ausencia, o indisposicio sua lo governador, o portant veus de aquell, ensemps ab los conçellers, se ajuntaran en la casa de la ciutat et cetera. De forma que teniendo, como tiene dicho veguer la facultad conçedida con este privilegio, no parece tener obligacion los conçellers de dar tal aviso al dicho governador estando aquel ausente, y el veguer presente, y por consiguiente tampoco puede embiar dicho governador notario de la governacion, haçiendosse el acto por el dicho veguer. Suplica por ende á Vuestra Excelencia dicho sindico, sea servido decretar por auto de Corte, en el real nombre de Su Magestad de que en adelante, siempre que el governador quisiere ir, para dicha ensaculacion, y extracion, haya de ser á sus costas, sin que tenga obligacion dicha çuadad, ni sus moradores de pagar cosa alguna á dicho governador ni demas ministros, por dietas, hospedaje, ni por ningun otro pretexto; y assi bien, que en caso de su ausencia, no haya de embiar nottario para assistir á la dicha extracion, ni tanpoco tengan obligacion los conçellers de darle aviso antes de haçer dicha extracion, por ser esto muy conforme á derecho.

A c. 302v.

(Que quando quisiere hoyr el governador para hazer la extracion de jurados sea de sus costas sin que tenga obligacion la ciudad de avisarle y que en caso de ausencia del governador no imbie notario para dicha extracion).

Hagase como se supplica.
Lecca secretarius /

- A c. 303 4. (Que las coralinas que vendran á pescar en los mares de dicha ciudad puedan estrarher francamente sin pagar sacches reales veynte y cinco quintales, entre queso lana semolas y viandas).
- Otro si representa á Vuestra Excelencia que por quanto, en las Cortes que çelebrò el excelentissimo señor conde de Santisteban, en el capitulo 23 de las supplicas de dicha çiudad, fue conçedido, de que las coralinas, eo fregatas, que ivan á pescar en los mares de aquella, pudieran sacar veinte y sinco quintales, entre queso, lana, semola, y viandas, pagando tan solamente la mitad de los derechos acostumbrados, durante el deçennio passado; como y assi bien se ordenó a los ministros patrimoniales, de que en sus salarios no exçedieran la tarifa del visitador don Pedro Martínez Rubio, que son dos escudos, uno para el th niente de procurador real, y otro para los demas ministros. Y no obstante este decreto, han continuado aquellos en apremiar á los patrones de las coralinas, haçiendosse pagar siete y ocho escudos por cada una, retardandoles el despacho, hasta tanto, que obligados de esta oppression, les pagan lo que ellos piden; de lo que ha resultado, que de pocos años á esta parte, va en mucha disminuçion el numero de los barcos, que solian ir á pescar los corales; de lo que se sigue grave perjuicio, y detrimento al Real Patrimonio, porque ademas del derecho, que aquel perçibe del sinco por çiento, tiene tambien otro tres escudos por cada coralina, sin los derechos de las ropas, que introduzen, que en todo tiene de benefiçio dicho Real Patrimonio, ultra veynte escudos por cada coralina, añadiendosse a esto la combeniençia comun de los moradores en el esmerço de sus frutos, y de la pobre gente, que se vive de la fabrica del biscocho; y sobre todo resulta tambien grande combeniençia, en tener Su Magestad en los quatro meses, que aquella plaça tiene mas rezelo de invasion de enemigos, que son desde el mes de abril hasta el de agosto, mas de mil hombres promptos que llevan las dichas coralinas, que la pueden defender. Suplica por ende á Vuestra Excelencia dicho sindico, sea servido en el real nombre de Su Magestad decretar, por auto de Corte, que las dichas coralinas, que pescaren en los mares de dicha çiudad, puedan extraher libremente sin pagar / ningun genero de derechos, veynte y sinco quintales, entro de queso, lana, semola, y viandas, atento el benefiçio, que se tiene d.ellas, que con esto vendran muchas mas de las que suelen. Y en quanto al exçesso, que los dichos ministros patrimoniales haçen en la cobrança de sus derechos, supplica tambien se sirva Vuestra Excelencia dar la providençia, que mas convenga, á tal, que se quite este gran perjuicio.
- A c. 303v.

Attendiendo á la importancia de la plaza de Alguer, y a lo demas que representa, se le concede la franquesa de quinze quintales de los generos que sacare cada una de las coralinas. Y en lo demas que se observen las ordenanças de don Pe-

dro Martines Rubio, y en caso de contravencion den cuenta para aplicar el remedio que combenga.

Lecca secretarius

5. Otrosi por quanto los ministros patrimoniales impiden muchas vezes, de que los patrones de las dichas coralinas, y otros mercaderes, que introduzen diferentes ropas, y merçes en dicha çuudad, no vayan á esmerçarlas en las ferias, y demas villas, y lugares del Reyno; de lo que se sigue, que no pudiendosse vender las dichas ropas en dicha çuudad, por no haver en ella hombres de negoçio, o a borverlas a embarcar, o quedarse alli todo lo demas del año, y por este inconveniente no viene otro año mucho numero de fregatas; porque de lo procedido de dichas ropas, y mantenimiento de los marineros; y ademas de perder el real erario, en este caso los derechos que se han referido en el capitulo antecedente se quita / tambien el beneficio á los pobres de las villas, que con mayor convenençia, y sin el trabajo de ir á las çuudades compran lo que les haze menester para vestirse, lograndola tambien en el preçio de dichas ropas, esmerçando los frutos que tienen, como son lana, queso, vino, y otras cosas, que en la mesma ocaçion les compran dichos mercaderes. Suplica por ende á Vuestra Excelencia sea servido decretar en el real nombre de Su Magestad por auto de Corte, de que no se impida á los dichos patrones, y demas mercaderes, el ir por las ferias, demas çuudades, y villas del Reyno sin que por los ministros se les tome ninguna cosa, por derechos de dichas ropas, llevando empero fé, y çertificatoria de haverlos pagando en dicha çuudad de Alguer. A c. 304

(Que no se impida a los patrones y mercaderes el hyr por las ferias, demas çuudades y villas del Reyno sin pagar ningun derecho llevando fee de haverle pagado a la çuudad).

Que se concede que puedan extraher á vender las ropas por las villas, llevando certificacion de los aduaneros firmada del tiniente de procurador real, advirtiendo que en cada villa no puedan vender mas de tres dias, y assi mismo puedan passar á las çuudades pagando los derechos.

Lecca secretarius

6. Otrosi por quanto en las Cortes del excelentissimo señor duque de Avellano fué por auto de corte decretado en el capitulo 9 de las suplicas de dicha çuudad, de que los ministros de la Real Governaçion de Sasser no embiassen executores contra los moradores de dicha çuudad, si no fuera por cantidad, que exçediesse á çien libras cathalanas, que equivalen a 250 d.este Reyno, y por haver dichos ministros contravenido muchas vezes á esto, se mandò con provisiones d.esta Real Audiencia al veguer de dicha de Alguer, de que siempre y quando dichos ministros embiasen executores en contravencion del referido capitulo de Corte, los detuviese presos en las carçeles, dando aviso á esta Real

A c. 304v. Audiencia sigun esde ver en la copia de dichas provisiones, / que se presenta con este; y porque hoy dia se experimenta mas que nunca este daño, pues embian alguaçiles, y otros executores, por cantidades muy minimas, como son de 12 y 20 libras, importando mas las dietas, que los creditos; y es justo que el referido capitulo de Corte tenga su devida observançia. Suplica por ende se sirva Vuestra Excelencia decretar por auto de Corte, de que el veguer de dicha çiu- dad, en caso dichos ministros de la Real Governaçion embiasen executores, contraviniendo á dicho capitulo de corte, los ponga presos dando luego aviso á Vuestra Excelencia y Real Audencia, que es en conformidad de lo que se ordenó en dichas probisiones.
(Que el veguer de la ciudad ponga presos á los executores que imbiaren los mi- nistros de la Real Governacion contraviniendo al capitulo de Corte).

Que la Real Governacion de Sasser no embie executores á la ciudad de Alger, sino que remita la execucion al veguer de dicha ciudad, y en caso de no hazerla este, podrá embiar exequitor a costas de dicho veguer.
Lecca secretarius

7. (Que de los diez mil escudos señalados para las fortificaciones se de lo ne- cessario para acomodar la puente del estanque de dicha ciudad).
Otro si representa á Vuestra Excelencia de que se halla derruida la puente del estanque de dicha ciudad, de forma, que en el invierno no se puede passar por ella sin evidente peligro de la vida, de lo que puede resultar notable daño en el servicio de Su Magestad, por ser el passo, para ir á las torres de Puerto Conde, Cabo de Galera, y Porticholo, haviendo suçedido muchas veçes, que por no poderse llevar bastimentos por mar, por estar muy borrascoso, han de- samparado dichas torres sus soldados. Suplica por ende sea Vuestra Excelen- cia servido decretar en el real nombre de Su Magestad que de los diez mil es- cudos señalados para las fortificaçiones, se dé lo neçessario para accomodar dicha puente, y algunos caminos, que por estar tan desechos no se puede ca- minar por ellos.

A c. 305 Que en el repartimiento que se hiziere se tendrá consideracion / á este reparo.
Lecca secretarius

8. (Que haviendo personas que quisieren redificar las casas desechas los con- celleres les den el permiso de fabricarlas).
Otro si por quanto en el capitulo 4 del titulo 36 de las pragmaticas d.este Reyno, recopiladas por el regente don Francisco Vico, se halla dispuesto, y ordenado, que los dueños de las casas caydas tengan obligaçon de reedificarlas por las causas, y raçones alli ponderadas, con aperçibimiento, que no effectuandolo pueda el juez obligarlos á que hagan venda d.ellas por estimo, con obligaçon,

que los que las compraren hayan de fabricarlas luego al nivel de las demas, y que en caso, que dichas casas fueren vinculadas, el precio se cargue sobre ellas á raçon de cinco por çiento, y dichas casas queden desbrogadas del vinculo. Y por que hasta hoy no se ha puesto en execuçion dicha pragmatica en dicha çiu-
dad, haviendo en ella mas de la terçera parte de las casas derruidas, y hechas muladares, dejandosse de reedificar muchas por causa de hallarse sobre ellas cargados algunos çensos, y dudan, que los acrehedores, despues de reedifica-
das les obliguen a pagar los dichos çensos. Y porque es justo, que en esto se ponga remedio, á tal que se consiga el fin de la reedificaçion, por el beneficio que se logra de estar las calles de las çiudades en perfeçion: y de otra parte se evita el daño, que pueden tener los moradores por la maliniãdad, y corrupçion que causan los muladares; por ende á Vuestra Excelencia suplica dicho sindico mande en el real nombre de Su Magestad decretar por auto de Corte, de que de hoy en adelante, haviendo persona, o personas, que quisieren las casas des-
echas, y derruidas, para effecto de fabricarlas, y reedificarlas luego, se las pue-
den conçederlos conçellers / de dicha çiu-
dad sin pagar cosa alguna con esto empero, que dichos conçellers, antes de haçer dichas conçessiones, hayan de mandar hechar pregon publico, intimando, y notificando á los dueños, y in-
teressados, para que las hayan de reedificar dentro de un termino competente, passado el qual sin effectuarlo los dichos dueños, y interessados, puedan dichos conçellers conçeder dichas casas, o territorios á las personas que se obliga reedificarlas luego; y que los tales, á favor de quien se hiçiere dicha nueva con-
çession no puedan ser molestados de ninguna otra persona por qualquier causa, vinculo, o interes, que tubiere en ellas.

A c. 305v.

Hagase como se suplica.
Lecca secretarius

9. Otro si representa á Vuestra Excellencia de que las salinas de dicha çiu-
dad se hallan mucho tiempo desechas, haviendo perdido la real caja el util, que so-
lian darle; y por la summa pobreza de sus moradores, no ha podido alcançar
medios, como reedificarlas, viendose açora obligados á tomar la sal de fuera del
Reyno, o de lugares muy distantes de dicha çiu-
dad, viniendoles á costar siem-
pre mas cara, de lo que vale el trigo, con que para evitar este peso, ha deter-
minado dicha çiu-
dad tomar dinero de algun hombre de negoçio, con la espe-
rança / de alcançar de Vuestra Excelencia la graçia de conçederles el permiso
de reedificar dichas salinas sin pagar por diez años cosa alguna á la real caja.
Suplica por ende se sirva Vuestra Excelencia en el real nombre de Su Mage-
stad conçeder dicha graçia á dicha çiu-
dad á tal, que de lo poco de util, que die-
ren dichas salinas, se pueda pagar al mercader la cantidad, y intereses, que im-
portare el gasto de dicha reedificaçion.
(Que se de permiso de reedificar las salinas sin pagar cosa alguna por diez años

A c. 306

a la caja a tal de lo util puedan pagar al mercader¹ el dinero que dieron para fabricarlas).

Que se haga como lo pide.
Lecca secretarius.

10. (Se oppone á qualquier pretension tuviesse en las Corteslas demas ciudades y comunidades).

Otrosi se oppone ad cauthellam á qualquier pretension, que en las presentes Cortes tubiesse qualquier çuudad, comunidad, o cavildo, o qualquier otro particular, que sea en perjuiçio de los privilegios, capitulos de Corte, y loables costumbres de dicha çuudad de Alger; protestando de nullidad en qualquier conçession que se obtenga sin expressa çitaçion, y consentimiento de esta parte, como a prinçipal interessada en todo aquello, que redundare en perjuiçio, y detrimento de dicha illustre, y magnifica çuudad y sus privilegios, et haec omni meliori modo et cetera.

Altissimus

El doctor don Francisco Diego Carola sindico de la çuudad de Alger.

Que se inserte en el processo de las Cortes.
Lecca secretarius

A c. 306v. Excelentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux / Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens, et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regnii, et praeses praesentis Regii Generalis Parlamenti, providet praedicta capitula et unumquodque illorum prout in fine cuiuslibet capituli continetur, et expressum est, mandans secretario infrascripto praesens actum Curiae fieri, de quibus.

Provisa per Suam Excellentiam in praesenti Regio Generali Parlamento ex deliberatione in eo sumpta die quinta mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.

Antonius Lecca secretarius /

210

1501 agosto 28, Granada

Tra le pezze giustificative allegate da Alghero figura un capitolo di un privilegio concesso dal re Ferdinando, da cui è stata tratta una copia, ad opera di Didaco Bonfill, segretario di città, in data primo febbraio 1687. Il capitolo

¹ Sic, anziché *mercader*.

ordina che vengano confezionati tanti sacchi di tela verde quante sono le cariche da assegnare mediante sorteggio: consigliere in capo, consigliere secondo, terzo, quarto e quinto, clavario e amostassen o mostazaffo; si prepari infine un sacco o sacchi per il giurato o i giurati del consiglio stesso. Alla vigilia del giorno di San Tommaso il viceré, o in sua assenza il governatore di Sassari, oppure un facente funzioni di quest'ultimo, si riunirà nella casa di città con i consiglieri e con un segretario o notaio. Dopo il giuramento, il segretario o il notaio scriveranno in una cedola i nomi di tutte quelle persone che secondo i consiglieri potranno essere elette per reggere la città. Successivamente ogni nominativo delle persone eleggibili alla carica di consigliere in capo verrà scritto in una linguetta di pergamena e inserito in un rotolino di cera di forma e peso uguale agli altri. Tali rotolini saranno posti in un sacco; ci saranno tanti sacchi, pieni di relativi rotolini, quante sono le cariche. I sacchi saranno quindi posti in una cassetta sigillata e chiusa con tre serrature ed altrettante chiavi: una andrà al luogotenente generale, in sua assenza al governatore o facente funzioni, l'altra al consigliere in capo, la terza al consigliere secondo. La cassetta sarà inserita in una grande cassa con tre chiavi che andranno ai tre primi consiglieri ed ai notai che redigeranno il libro del governo della città. Ad essi spetterà compilare il verbale del giorno nel quale verrà effettuata l'insaccolazione, secondo quanto è stabilito nelle cedole poste alla base di ciascun sacco. Segue la certificazione di copia conforme ad opera del segretario Didaco Bonfill in data Alghero primo febbraio 1688.

Inter caetera capitula, que continentur in regio privilegio expedito die vigesima octava mensis augustii anno domini millesimo quinquagesimo primo in civitate Granatensi per serenissimum dominum don Ferdinandum regem nostrum, est capitulum thenoris sequentis. A c. 307

E primerament statuhim e ordenam, sien fets tants sachs de tela verda, quant seran los offisis quis se deuran en secular, e cada hu sia intitulat del nom de cada hun offisi, es à saber sach de concellers en cap, sach de conceller segon, sach de conceller ters, e sach de conceller quart, sach de conceller quint, sach de clavari, sach de mostasaf e per semblant se fassan sach, o sachs dels jkurat del Concell, com vullan, per be y repost de la ditta ciutat, que totts los offisis se traguen de sachs. E per semblant los qui hauran esser de cancell fets dits sachs segon lo nombre de les persones e condisio que fins asi se es acostomat, e quant vendra la vigilia del glorios Sanct Thomas, lo dit llochtinent general, e en absensia o indisposisio sua, lo governador, ho portant veus de aquel en temps ab los concellers, se ajuntaran en la casa de la ciutat en alguna cambra, o retret que à ells serà ben vist, ab un secretari, o nottari de la llochtinensia general, o governasio, e ab lo nottari de la ciutat, sents intervencio de alguna altra persona, e prestat primerament jurament per los dits concellers e nottari en poder del

A c. 307v.

dit llochtinent general, o governador de tenir secret lo que serà fet en ditta enseculasio, faran escriure per un dels secretaris, o nottaris en una sedula los noms de totes aquelles persones, que segons nostre señor Deu, e llurs consiencies, hauran electes per al regiment e administrasio de dits offisis, e per esser de Concell. E apres scriuran en tantes lenguetes de pergami los noms de aquelles persones que seran elets per insacular en cada un offisi, o per al Concell scrivint un nom de aquelles en cada huna llenguetta / de pergami, e comensant al offisi de conçeller en cap, pendran totes aquelles lenguettes de pergami escrites e al offisi de concellers en cap e metran aquelles dims altres tants rodolins de sera verda de igual pes e forma, e fet un rotol de la sera, o memorial hont seran scritys los noms ab lacte dels nottaris serà mesa e cosida en lo sol del sach e apres seran mesos dins lo dit sach, que como dit es, serà de sobre intitulat sach de conceller en cap, los dits rodolins e apres serà ligat dit sach e segellat de segells propis del dit llochtinent general, o governador, e de la dita ciutat en la mateixa forma se proseyra que fara de totts los altres sachs, e apres metran totts los altres sachs dins una caxetta la qual tindra tres bones tancadures e claus, la una de les quals tindra lo nostre llochtinent general, en sa absensia lo governador, o portant veus la altra lo conceller en cap, la altra lo conceller segons e ditta caxetta sera mesa de continent dins una gran caxa ab tres claus les quals tindran los tres concellers primers e los dits dos nottaris en un llibre intitulat del regiment de la ciutat de Alguer, fassent acte del dia que sera fetta ditta enseculasio segons est contingut en les sedules que estan consides al peu de cascun sac sents expremir mes sols referirse a la ditta sedula, se metra dit llibre en la caxetta.

De quibus fidem facio utriusque iuris doctor Didacus Bonfill secretarius fidelissimae civitatis Alguerii die prima februarii anno Domini 1688.

Doctor Didacus Bonfill secretarius /

211

1635 giugno 29, Cagliari

La città di Alghero allega un documento regio da cui emerge che da tempo il governo di Cagliari aveva diffidato il governatore del Capo di Sopra dall'invitare ad Alghero esecutori per somme inferiori alle cento lire catalane. Siccome l'inconveniente si è riproposto, con spese notevoli che aggravano le condizioni di una popolazione già povera, la città chiede che vengano carcerati eventuali esecutori spediti in spregio di norme contenute nei capitoli di Corte.

Il viceré prende atto ed ordina al veghiere reale di arrestare coloro che oseranno contravvenire agli ordini superiori.

A c. 308

Lo rey de Castella, de Arago, y Cerdeña et cetera.

Don Luys príncipe, duque, virrey, y capita general en lo Regne de Sardegna. Als amats de Sa Magestat lo noble governador, y assessor del Cap de Logudor,

y al noble veguer real de la çiuat del Alguer salut, y dilectio.

Per quant per lo syndich de dita çiuat se ha presentat devant nos, y en esta Real Audiencia la supplicatio de tenor seguent. Ihesus. Illustrissim, y excellentissim señor lloctinent, y capità general, per molt, que de orde de Vostra Excellencia, y son Real Consell, se hatjan despachat diversas provisions, manant al noble governador del Cap de Logudor, y à sos nobles, y magnífichs assessors, que no hagian de trametre en la çiuat de Alguer executors alguns, sino es per quantitat, que excedesquia à çent lliures cathalanas, segon capitol de Cort de aquest ultim Parlament çelebrat en lo present Regne, no res meyns contravenint à dit capitol, y provision de Vostra Excellencia passen avant tots los dies en trametre executors per mínimas quantitats, causant mes gastos de lo que importan aquellas, que es estat y es en gran part la destrussio de dita pobre çiuat, y lo que la té reduyda en tanta pobresa. Per ço suplica à Vuestra Excellencia altra vegada, mediant son syndich mane Vostra Excellencia à dits nobles governador, y assessors, sots una pena à Vostra Excellencia ben vista, que hagian de observar puntualment dit capitol de Cort que trata de la tramissio de dits executors, manant al noble veguer de dita ciutat de Alguer quant vagia ad aquella executors per menor quantitat, los hagia de capturar, y tenirlos en les presons fins altre orde de Vostra Excellencia, y son Real Consell à qui hagia de dar los avisos necessarys, despedintse per lo tal effecte les provisions oportunes, y necessarys, quae omni meliori modo.

Altissimus. Buragna; magnificus doctor Joannes Lopez de Baylo regius consiliarius recognoscat supplicata, et super eis debite provideat, provisa per admodum magnificum dominum Regiam Cancellariam regentem die 29 mensis iulii 1645 Calari. Petrus Joanne Escano nottarius.

Jhesus. Registrata die 29 iulii 1645 Calari, facto verbo in Regia Audientia mandetur ut supplicatur pro observatione capituli Curiae et expediantur literae necessariae. Baylo. Per tant en effectuassió, y / execussió del per nos provehyt havem manat expedir les presents per tenor de les quals diem, y manam à vos dit noble governador, y assessors, en lo Cap de Logudor, que hagian de observar puntualment, y observar fareu dits capitols de Cort, que tratan de la tramissio de dits executors, sino es per quantitat, que excedesquia à çent lliures cathalanas y axy bé manam à vos dit noble veguer real de dita çiuat de Alguer que quant vagia ad aquella executors alguns per minima quantitat que no excedesquia à cent lliures cathalanas, los hagian de capturar, y tenirlos en les presons, fins altre orde de dita Sa Excellencia, y de son Real Consell, guardantse uns, y altres de fer lo contrary, si la graçia regia teniu cara, y la pena de 200 ducats, que ab les presents vos imposam desitgiau evictar, restituynt la present al presentant. Dattum en Caller a 29 de juliol 1645.

A c. 308v.

El principe duque. Vidit Mir regens. Vidit Baylo. Vacca. Registrata. Locus sigilli + Amoreto pro Cabella secretarius executionis Regiae Audientiae ad regentem magnifici Ioannis Lopez de Baylo regii consiliarii. /

Altra supplica di Castellaragonese

212

1688 marzo 6, Cagliari

Stefano Andrea Fadda, sindaco di Castellaragonese, presenta al viceré un'altra supplica, articolata nei capi seguenti.

1. *Militari, soldati, artiglieri e torrieri si rifiutano di pagare i diritti sull'entrata e l'uscita di viveri dalla città, che sono di spettanza di Castellaragonese, col risultato che aumenta il carico fiscale per tutti gli altri abitanti. Ciò incide negativamente nel versamento della quota del real donativo. Poiché costoro non ne sono esenti, paghino anche i diritti della città.*

Il viceré accoglie la richiesta, precisando che i versamenti imposti dalla città non devono riguardare prodotti che servono per uso domestico.

2. *Dodici persone native della città, nominate dal castellano Antioco Santuccio, incaricate di provvederlo di paglia e legna per lavori di casa e per accompagnarlo in armi quando si reca in chiesa, si rifiutano di fare le ronde e pretendono addirittura di essere esenti dalla giurisdizione ordinaria. Si chiede invece che essi non sfuggano ai loro obblighi.*

Il viceré accoglie la richiesta.

3. *Che d'ora in avanti soldati, torrieri, artiglieri e aiutanti debbano sottostare ai prezzi ed alle tasse fissate sui viveri dalla città e che alla norma obbediscano quando viene ordinato loro di trasportarli; in caso di contravvenzione, la città possa punirli col carcere; qualora fossero renitenti subiscano una pena proporzionata al reato commesso.*

Il viceré risponde che questi soggetti devono adeguarsi ai prezzi ed alle tasse imposte dalla città sui viveri e devono obbedire all'ordine di trasporto. In osservanza di tutto ciò si potranno imporre pene pecuniarie con assistenza del castellano o di un militare appositamente incaricato; nel caso il castellano non dia assistenza, intervenga il podestà come delegato dello stesso viceré.

4. *Da tempo immemorabile, ogni anno, nel giorno dell'estrazione dei consiglieri civici, si estraggono a sorte quattro eletti, che assistono i consiglieri nel governo municipale. Se uno degli eletti si ammala o si assenta, i consiglieri provvedono a rimpiazzarlo. Il governatore di Sassari, ingerendosi ne-*

lla vita cittadina, ha cercato di impedire la continuazione di quest'uso, mettendo in discussione la preminenza al riguardo dei consiglieri che lavorano senza profitto, spendendo anzi del proprio pur di servire il re. Si chiede pertanto che il governatore cessi di immischiarsi negli affari civici e che la nomina degli eletti rimanga, secondo l'antichissimo costume, prerogativa dei consiglieri.

Il viceré si dichiara d'accordo.

5. Francesco Denou, nativo della città, fu condannato alla galera, su istanza del sostituto fiscale della Reale Governazione, con l'accusa di furto di armi da fuoco proibite. Nelle Corti del conte di Santisteban si decise di confinarlo ad Alghero dove si trova ormai da dieci anni. Si chiede, attesa la povertà del Denou, che possa riunirsi alla moglie ed ai figli.

Il viceré concede la grazia.

Castillo Aragonés. Escelentísimo señor virrey, lugarteniente y capitán general, presidente de Cortes en este Real y General Parlamento. A c. 309

El síndico de la ciudad de Castillo Aragonés, á mas de la suplicas, que ha puesto en manos de Vuestra Excelencia en días passados, suplica se sirva de decretar por aucto de corte en el real nombre de Su Magestad las que se siguen.

1. Primero representa á Vuestra Excelencia que se han impuesto diversos derechos, y sisas para que con efecto se pueda sacar, y cobrar el real donativo ofrecido á Su Magestad, que Dios guarde, tanto de los bivares, que se introduzen en dicha ciudad, como de los que se extrahen de ella, y como algunos moradores naturales de dicha ciudad, que tienen su labranza, y hazen otros negocios pretenden no contribuir en dichos derechos, y sisas con pretexto de ser militares, artilleros, soldados, y toresanos con que la porcion que les cabe de dichas sisas, y derechos viene á recaher en los demas para la paga del real donativo, y viene á ser la carga mas pesada, sin poderla suportar, lo que necessita del devido remedio, y es conforme á derecho que todos aquellos derechos que se imponen para la paga del real donativo tengan la misma prerrogativa de pagarlos todos en general sin esempcion alguna, assi como no la hay para el real donativo; por tanto suplica a Vuestra Excelencia se sirva decretar por aucto de Corte en el real nombre de Su Magestad que de hoy adelante los dichos militares, artilleros, soldados, y torresanos paguen sin esempcion alguna los derechos, que por dicha ciudad se impusieron sobre los bivares, que entran, y salen para la paga del real donativo, porque no siendo exemptos del donativo, no lo son tambien de los derechos impuestos para la consecussion de este fin: y por consiguiente, que el potestat de dicha ciudad de Castillo Aragonés pueda, y deva so pena de pagar de sus bienes proceder á execussion contra los bienes de los renitentes para la exacion, y cobrança de dichos derechos impuestos por la paga del real donativo.

Que los soldados, militares, y que gozan sueldo, y los artilleros que por orden real deven gozar lo mismo, que dichos soldados y torresanos que assi mismo deven gozar, deven pagar los derechos impuestos por la ciudad en las cosas que no fuessen necessarias para su uso proprio, y de su casa.

Lecca secretarius /

A c. 309v. 2. Otrosi por quanto don Antiogo Santucho castellano del castillo de dicha ciudad de algunos años á esta parte ha hecho nombramiento de doze personas naturales de dicha ciudad, que viven, y moran en ella con pretexto, y titulo de juramentados para que le sirvan trayendole paja, y legna, y para otro ministerios de su casa, y acompañarle con las armas quando va á la iglesia, y con este motivo se excusan de hacer guardias, rondas, y contrarondas como lo hacen los demas de dicha ciudad, y de otra parte lo peor del caso es, que pretenden ser exemptos de la jurisdiccion ordinaria, no obedeciendo en nada al potestad. Por tanto y atento que los referidos doze hombres no se emplean en cosas pertenecientes á la milicia, ni la ocupacion de sus personas en dichos ministerios redundan en beneficio de la ciudad, bien si en daño de los pobres moradores, ni es del servicio de Su Magestad, suplica á Vuestra Excelencia se sirva decretar por auto de Corte en el real nombre de Su Magestad, que los dichos hombres juramentados haian, y devan de estar sujetos al juez ordinario, y haian de asistir á las guardias noturnas quando les tocare, de la misma manera, que asisten los demas naturales de dicha ciudad.

Que se haga lo que supplica.

Lecca secretarius

A c. 310 3. Otrosi por quanto es peculiar de la dicha ciudad como de las demas del Reyno, y otras partes el cuidado de todo lo necessario para el abasto del pueblo, y por consiguiente es tambien peculiar suio poner la meta en los precios de los vivares, y mantenimientos, por la qual no quieren passar los soldados, torresanos, artilleros, y ayudantes, que todos son naturales de dicha ciudad, antes bien venden dichos bivares al precio que se les antoja, sin reconoçer superior ni ciudad y lo peor del caso es, que no la obedecen quando los manda para la conduccion de bivares, y mantenimiento; por tanto y en consideracion, que hasta los eclesiasticos estan sujetos a semejantes metas, con que lo deven tambien de estar los referidos soldados, y demas, siendo que el establecer, y poner preçio á dichos bivares / es una de las cosas mas necessarias para la conservacion del bien comun en las republicas; suplica a. Vuestra Excelencia se sirva decretar por aucto de Corte en el real nombre de Su Magestad que de hoi en adelante los dichos soldados, torresanos, artilleros, y ayudantes haian, y devan de estar á la meta que dicha ciudad impusiere en los bivares, y que la haian de obedecer en la conduccion de aquellos, quando se los mandare, y en caso de contravencion pueda la ciudad darles un castigo de carcel, y si con esto haun fues-

sen renitentes pueda proceder á la execucion de las penas concedentes, y proporcionadas, que les impusiere.

Que los soldados, torresanos, y artilleros esten tenidos á guardar la meta, y tassa que la ciudad pusiere en los viveres, o mantenimientos, y los que hizieren trato de comprarles, y venderles, les pueda obligar la ciudad á su conduccion, y para la observancia de todo esto pueda imponer penas pecuniarias, y exequutarlas en caso de contravencion con asistencia del castellano, o de la persona militar que el diputare, y en caso que el castellano no diere esta asistencia, o la dilatare que la de el potestad, como delegado de Su Excelencia como á capitán general para cuyo effecto se la da solamente delegacion.

Lecca secretarius

4. Otrosi representa á Vuestra Excelencia, que todos los años el dia de la extracion de concellers de dicha ciudad, se sacan de suerte quatro electos, los quales con los cancelleres asisten en el gobierno de aquella, con calidad, que si alguno, o algunos de dichos electos enfermaren, o estuviesse ausente, nombran los cancelleres otro electo, o electos en lugar de los impedidos, o muertos, y esto se ha estilado tanto tiempo, que no hay memoria de hombres en contrario: y como el governador de Saçer ha pretendido impedir este buen uso, y costumbre, y prehemencia de los concellers, á quienes es justo, que se les concerven sus honores, particularmente en estos tiempos, en que trabajan sin provecho, gastando de sus casas con la consideracion sola, que sirviendo á la ciudad sirven tambien á su rey, que es el señor de aquella; y de pocos años á esta parte el dicho governador se ha imiscuido en dicho nombramiento que ha sido siempre proprio de dicha ciudad, y tiene maior conocimiento de los subietos, que suelen siempre nombrarse los que han servido de jurado en cabo.

Por tanto supplica á Vuestra Excelencia se sirva decretar por auto de Corte en el real nombre de Su Magestad que en adelante los gobernadores de Saçer, el que hoi es, y por el tiempo fueren no se haien de imiscuir en semejante nombramiento de electos en lugar de los impedidos o muertos, dexando / correr libre este nombramiento por cuenta de los concellers de dicha ciudad segun la costumbre antiquissima, e immemorial de aquella.

A c. 310v.

Hagase como lo supplican.

Lecca secretarius

5. Otrosi por quanto Francisco de Nou natural de dicha ciudad fué condenado á galeras á istancia del substituto fiscal de la Real Governassion con presupuesto de asportacion de armas de fuego prohibidas, y en las Cortes ultimamente celebradas por el excelentissimo señor compte de Santistevan fué sacado de galeras y desterado á la ciudad de Alguer, en que se halla ya dies años fuera de su muger, e hijos, que por ser un pobre hombre se los dexó en su casa, por

no tener posibilidad de sustentarlos en dicha ciudad de Alguer.
Por tanto suplica a Vuestra Excelencia se sirva en el real nombre de Su Magestad dar permiso al dicho Francisco Denou, que pueda libremente bolverse á su casa, y patria, para que pueda bivar lo restante de sus dias en compania de su muger, e hijos en dicha su casa, y patria.

Que Su Excelencia le haze la gracia.

Lecca secretarius

Altissimus

Altissimus. Estevan Andres Fadda sindico de la ciudad de Castillo Aragonés. Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia, dux Montis Leonis, princeps de Noya, ac Sacri Romani Imperii, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti, providet, et decernit praedicta capitula, et unumquodque illorum prout in fine cuiuslibet capituli continetur et expressum est, mandans praesens actum curiae fieri.

Provisa per Suam Excellentiam in dicto praesenti Regio Generali Parlamento ex deliberatione in eo sumpta die sexto mensis martii 1688 Calari.

Antonius Lecca secretarius /

Suppliche della città di Cagliari (1)

213

1688 marzo 6, Cagliari

Il sindaco Giacomo Santus chiede che si faccia grida pubblica per far conoscere il tenore e la disposizione dei seguenti provvedimenti: i capitoli da 32 a 35 delle Corti del conte di Santisteban; il capitolo 50 della supplica presentata dalla città nel Parlamento concluso dal vescovo Prieto; il capitolo 9 delle istanze formulate nelle Corti presiedute dal marchese d'Aytona. Queste disposizioni, di cui si presenta copia conforme, sono state dimenticate o sono poco conosciute.

Il viceré acconsente.

Excellentissim señor virrey, llochinent y capita general, president en lo present Real y General Parlament. A c. 312

(Que se publiquen con pregon publico los capitulos de corte aqui Citados).

Jayme Santus sindich de esta magnifica ciutat de Caller diu que entre altres capitols de Cort que en diversos Parlaments se han conçedit a dita ciutat per la convenientia y bon govern de aquella foren los capitols 32, 33, 34, 35, de las suplicas de dita ciutat en les Corts çelebradas per lo excellentissim señor compte de Santistevan cuya copia authentica presenta ut ecce. En los que restaren també confirmats semblants capitols de Cort dels Parlaments que en aquells se rezan. Y axi bé se conçedy lo capitol 50 de las suplicas de dita ciutat en les Corts que concluy lo illustrissim y reverendissim bisbe Prieto, cuya copia axi bé presenta ut ecce y també se ly concedy lo capitol 9 de las suplicas de dita ciutat en las Corts celebradas per lo excellentissim señor marques De Aytona cuya copia també se presenta ut ecce. Y si bé en respecte de uns, y altres se manà fer crida de aquells, perque fos notoria à tots la disposissio de dits capitols, y de cascú de aquells, pero, o per haverse fet dita crida y haverse olvidat, o per no haverse encara fet, se ha ignorat y pochs son los que ne estan noticiosos. Per ço, y perque es just, que se execute lo thenor de dits capitols de Corts y se publique la observantia de aqueills, recorre á Vostra Excellencia y suplica mane provehir que de llur / thenor y dispositions se ne fassa crida publica en esta ciutat en la forma solita ab insertio de dits capitols de Cort y llur decretacions. Et haec officiis salvis et cetera. A c. 312v.

Altissimus et cetera.

El doctor Joan Maria Pinna

Que se haga como se suplica.

Provisa per Suam Excellentiam in praesenti Regio Generali Parlamento uti illius praesidem ex deliberatione in dicto Regio Parlamento sumpta die sexta mensis martii 1688 Calari.

Antonius Lecca secretarius /

214

Antonio Murta Quensa, sindaco di Cagliari, esibisce i seguenti capitoli del Parlamento Santisteban. Rispetto a quelli citati dal sindaco Santus, ne figura di seguito uno in più.

Cap. 32. Le cauzioni o garanzie da presentarsi tutte le volte che i detenuti usciranno dalle prigioni per cause criminali siano estinte passato un anno; trascorrono invece due anni per quelle civili.

Cap. 33. Si concede alla città che le garanzie che si daranno per incassare dai depositi di assenti e minorenni non durino che cinque anni.

Cap. 34. I mercanti, passati due anni, perdano nel terzo il diritto di esigere e riscuotere i crediti.

Cap. 35. Riguarda gli acquisti all'incanto.

Cap. 36. Che si pubblichino i capitoli di Corte.

Seguono altre richieste, collegate alle precedenti, che si trovano in simili capitoli di Corte, accolti nello stesso Parlamento Santisteban, riguardanti vendite all'incanto; i tempi per la riscossione di crediti vantati ed esigibili dai mercanti; garanzie sulle vendite, richieste dai creditori, di beni appartenenti ad assenti e pupilli; cauzioni versate per i detenuti nelle prigioni.

A. c. 313 Jhesus Maria Joseph. Excellentissim señor virrey, llochtingen y capita general et cetera.

Antoni Murta, y Quensa sindich d.esta magnifica ciutat de Caller diu que entre altres capitols de Cort concedits a dita ciutat per la convenientia y bon govern del poble se concediren ad aquella los següents.

32. Primerament que las cautions, o fermances que.s faran de representarse toties quoties los presoners que ab ditas cautions se extrahuen de les presons en les causes criminals sian extintes passat un año, y en les civils passats dos per los motius que se mencionan en dit capitol de Cort del qual representa copia authentica.

Que se guarde el capitulo de Corte.

33. Tambe esta conçedit a.dita ciutat de que les fermançes que.s faran per cobrar dels depòsits per absents y pupils no duren mes que sinch añys per les rahons que se concideran en dit capitol de Cort de que axi be ne presenta coppia authentica.

Que se guarde el capitulo de Corte.

34. Item esta conçedit a.dita ciutat que los mercaders que hauran fiatrobes de bottega, o altras mercadorias tingan obligacio de manar llur credits dins dos añys y passat lo terçer perdan lo ius petendi per evitar los inconvenients que ponderan en lo capitol de Cort, coppia del qual autentica ne fa demostrassio.

Que se guarde el capitulo de Corte.

35. Y axi be se conçedi à.dita ciutat que per quant lo que se compra con encants es de contans y no se ne pren polissa sino que se ne fa creu en la llista que se fa intitulada del encant y per descuit del nottari a.les voltes no fa creu en la tal cosa continuada per evitar aquest per juhisi, se estatuhi per acte de cort à petissio de dita ciutat que passats sis meses no obstant no hi hatja creu en la partida negant la / part no deure. La y affirmant ab jurament haverla pagada sia absolt de la tal demanda si ja no mostra polissa del deute que en aquest cas no hi haura presumptio com es de veure ab coppia authentica de dit capitol de Cort de que ne fa ostentio. A. c. 313v.

36. Ittem perque es be que dits capitols de Cort sia notoria a.tots per la major observantia de aquells, per.ço suplica à Vostra Excelencia se servesca de provehir, y manar que aquells sian publicats per tots los llochs publichs y acostumats d.esta ciutat y sos appendisis ab crida pubblica y ab incertio de dits capitols et haec omni meliori modo et cetera, officii et cetera.

Altissimus
El doctor Julian Muro

Que se haga como se suplica.
He sido serbido confirmarme con lo que haveys decretado y así se lo participareis¹.

Item per quant en los encants lo que se compra en eills es de comptes no sen pren polissa sino que se fa creu en la llista que se fa intitulada del encant y per descuit del nottari a les voltes no fa creu en la tal cosa continuada no se ha de creure

¹ He sido... participareis, d'altra mano. Si tratta della regia decretazione.

que lo que ven la roba en lo encant no cobre los diners, o polissa. Per tant suplica que passats sis mesos no obstant no hi atja creu en la partida negant la part no duere la afirmant ab jurament haverla pagada, sia absolt de la tal demanda si ja no se demostra polissa del deute que en tal cas no hi atja prescriptio.

Que se fassa como se suplica. Scriba Esgrecho notary.

Esta ben decretat per lo virrey. Frigola vicecancellarius.

A c. 314 Item que los mercaders que hauran fiat robes de bottiga o altrasmecadurias que se atjan y degan demanar la paga y satisfassio de aquellas dins tres / anys y que passat dit termini no pugan demanar ni haver la paga si ja no mostres re-questa en escripts com ho han demanat o mostrassen clarissia en escripts dels dits deutes y del dia se mostrara esser feta la requesta atja de correr altres tres anys e passats los dits ultims tres anys no se puga haver raho alguna de dits deutes si ja no haguessen fet los deutors nova obligassio de tres en tres anys, y aço porque se ha vist alguns esperar molt temps la paga dels tals deutes, y mort lo deutor es demana als suçessor que res no y saben, y alguna vegada se paga lo deute dos vegades.

Que sian obligats los mercaders dins dos anys averiguar lo deute ab quals se [...] deutors del Regne y passat lo terser any que perda lo ius petendi. J. Monso nottarius pro Serra.

Lo sindich suplica à Vostra Altesa que sia servit manar confirmar la decretassio del virrey.

Plau à Sa Altesa confirmar la decretassio del virrey.

A c. 314v. Item com se ha vist moltes vegades que los que fan venda de alguna possessio voluntariament y tambe les possessions que per exceptions se venen a instancia de acrehedors per no trobar fermansas per absent y pupils dexan de haver y cobrar lo preu, o part de aquell lo qual serà en poder del depositari e a vegades lo comprador serà lodepositari, y axi tindra rem et praetium en gran dañy del pobre venedor de que ha de haver lo preu; que per ço et alias per torle¹ molts inconvenients sia statuihit y ordenat que les cautions que se daran per absent y pupils no atjan ni degan durar mes / avant de deu anys contadors del dia que sera prestada la cautio.

Que se fassa segons en lo capitol se conte y que per tot sian sinch anys.

J. Monso nottarius pro Serra. Lo sindich suplica Vostra Altesa que sia servit manar confirmar la decretassio del virrey.

Plau a Sa Altesa confirmar la decretassio del virrey.

¹ Anche in B c. 210 per metatesi.

Item per quant estan alguns crimosos en les carsels reals, algun amichs per treurels dels los caplleven y prometen de representarlos toties coties y ancara que post duas praesentationes no seria mes obligat empero perque aço habet tractum temporis sucessivum que passat un any no sia obligat mes lo que haura promes com en aquell tinga prou temps lo fisch de demanar tot lo que voldra lo qual etiam tinga lloch en los manlleutes en causes civils.

Que les fermançes de representando en les causes criminals passat lo any sian extintes y en las civils dos anys y que en manlleutes anuals se fassia mençió del present capitol y que.s fassa en presentia del procurador fiscal. J. Montio notarius pro Serra.

Lo sindich suplica a Vostra Altesa que sia servit manar fer la proviso lisament conforme a lo que en lo dit capitol se demana.
Sa Altesa confirma la decretassio del virrey.
Concordat cum suo originali
Anthiocus Delvechio /

215

Il sindaco di Cagliari Giacomo Santus allega alla precedente supplica il capitolo 50 delle Corti del vescovo Prieto: che ai prigionieri vengano posti ceppi e catene su ordine del giudice e solo per cause criminali.

Capitol 50 de las Corts del señor bisbe Pietro.

A c. 315

Item per quant los pobres presoners de la presso patexen notables gastos en ferlis pagar vuit dines cada dia per aigua, y per llivarles los grillons pagan trenta sous, suplica esta ciutat a Vostra Señoria illustrissima reverendissima se servesca provehir, y decretar que estos drets se hagia de reduhir en la forma que heran de abans, ço es que se pague per aigua quatre dines cada dia, y deu sous per los grillons, y mig real de entrada, y altre mig real de hexida, y que no se puga posar cadena, y grillons per deutes civils sino es per causes criminals, i aço ab orde de jutje sots privassio de offisi, i de restituhir tot lo que auran pres als pobres presoners.

Que Sa Señoria illustrissima provehera lo convenient.
Vacca secretarius

Que se haga como se suplica y que los grillos, i cadenas se pongan a los presos ordenandolo el juez segun la calidad del preso, i delicto que hubiere cometido.
Episcopus preses
Concordat cum suo originali.
Anthiocus Del Vechio /

Dalla città di Cagliari viene allegato come pezza giustificativa il cap. 9 delle Corti del marchese d'Aytona: che i notai facciano denuncia, entro otto giorni, di legati, vincoli, successioni e fedecommissi in favore di chiese, monasteri e opere pie.

A c. 316 Capitol 9 de las Corts del señor marques de Aitona.

Item com per experiensia se.s vist que todas las iglesias, monestirs y parroquias de la present ciutat y en especial lo hospital del glorios Sant Antoni han perdut y perden de cada dia moltes successios, herencies y llegats pios per no saber, ni tenir notissia dels testaments, o actes ab los quals lis pervenen y pertocan dites successions; supplica per ço dita ciutat mane Vostra Señoria provehir, y decretar que tots los notaris de la present ciutat y del present Cap de Caller, quant publicaran de assi avant testaments, o codicils, o faran alguns actes en que hi hatja llegats, o successio, o vincle, o fideicomis algu per las ditas iglesias y en especial per dit hospital de Sant Antoni, o degan denunciar a la ciutat dins termini de vuit dies apres de la publicassio del tal testament, o actes fets y escriure ho en lo llibre que per aço se destinarà en dita ciutat de ma propria del matex notari y si serà absent dit notari de la present ciutat, dega embiar certificatoria autentica per cusirse en dit llibre y asso sots pena de privatio de offissi y de doscents ducats applicadors a la iglesia que sera y se esguardara dit llegat, o cosa pia y al dit hospital de Sant Antoni y per los testaments y actes fets per lo passat, si ne tindran alguns dits notaris que no sian a notissia de ditas iglesias y de dit hospital respective los degan denunciar com dalt se diu dins un mes apres que se.n farà crida publica, publicant lo contengut y decretar en lo present capitol. /

A c. 317 Que.s fassa com se suplica. Sabater notarius.

Esta be decretar per lo virrey. Frigola vicecancellarius.
Concordat cum suo originali.
Anthiocus Del Vechio notarius /

217

1688 marzo 6, Cagliari

La città chiede ancora che le carte dei notai defunti siano archiviate e non rimangano in possesso di privati o ecclesiastici.

Il viceré risponde: si vedano i capitoli di Corte che parlano della materia. Per eseguire quanto richiesto, la città informerà della morte dei notai il governo, che tramite un ministro, disporrà l'inventario e l'archiviazione.

Excellentissim señor virrey, llochinent y capita general y president del present Real y General Parlament. A c. 317v.

Jayme Santus sindich de esta illustre ciutat de Caller diu que entre altres coses, que han paregut ser combenientes y utils al publich de ella, y de sos habitants es una molt peculiar de que les notes y escritures dels notaris defunts se degan de reconder y archivar en la casa de dita ciutat, posantlas cascunas en un calax a part ab dos claus, una en poder del hereus de dits notaris per son interes, y la altra en poder del archiver de esta ciutat; puix se ha vist per experiencia que la magior part de ditas notas las han destruidas per la incuria de los que las tenen, venentlas a pes de paper en gran dañ y perjuisi dels interessats en ditas notas, en cuya considerassio tant en moltes Corts passades, com y en los governs de molts dels excellentissim señores virrey se ha donat providencia sobre aço y se ha manat se archivassen totes segons en effectes moltes de elles se ne troban actualment archivades; y porque es just que se done complement a obra tant important, logrant la ciutat la dicha de haverlo conseguit en lo govern de Vostra Excellencia y en estes Corts. Per ço recorre a Vostra Excellencia y supplica mane provehir / que se effectue y pose ab tot complement lo archivar les notes dels notaris defunts aprehencionantlas de poder de que las tenen sien persones seculares, o ecclesiasticas y manar que in futurum mort lo notari, luego la ciutat dega ab inventari aprehencionar las notas de aquell y archivarlas en la forma que reza lo capitol 41 de les Corts del illustrissim señor bisbe Pietro, cuya copia presenta ut ecce, et haec officiis salvis. A c. 318

Altissimus. El doctor Juan Maria Pinna.

Que se guarden los capitulos de Corte y real pragmaticas que hablan de esta materia y para que sea mas puntual su observancia, mandará Su Excelencia diputar un ministro para en caso de morir algun notario haga aprehencion de sus notas, y las archive, haziendo los inventarios que dispone la real pragmatica, y la ciudad tenga obligacion de dar cuenta á Su Excelencia de la muerte de los notarios, luego que sucediere sin dilacion alguna.

Provisa per excellentissimum dominum ducem de Monteleon proregem, et capitaneum generalem praesentis Sardiniae Regni et praesidem praesentis Regii Generalis Parlamenti ex deliberatione in eo sumpta die sexto mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari. Antonius Lecca secretarius /

218

Viene allegato da Cagliari anche il capitolo 41 delle Corti del vescovo Prieto: che si provveda al riordinamento ed alla custodia delle carte notarili.

Capitol 41 de las Cortes del señor obispo Pietro.

Item per quant los hereus dels notaris morts se quexan que lo archiver quete carrich de les notes, i protocols de aquells, i de treure, i autenticar los actes que se li demana, no se lis dona la part dels salaris de dits actes e com aço redunde en dain, i detriment de dits hereus. Per ço suplica esta ciutat se servesca Vostre Señoria Illustrissima Reverendissima provehir i decretar que lo dit archiver acomode les notes, i protocols de cada notari en un armari, o caxo a part lo qual sia tancat ab dos tancadures, i claus deferents, una de las quals tinga dit archiver, i la altra los hereus, o curadors del dit notari mort, i que dit archiver de assi avant no puga traure de ditas notas acte degu sens notissia, i sabuda de dits hereus, o curadors, i sens donar ad aquells la part del salari que lis toca tots pena de privassio de offisi, i de pagar als dits hereus lo doble del que importara lo tal salari.

Que se fassa com se suplica.

Vacca secretarius

Esta bien decretado por el presidente.

Episcopus preses

Concordat cum suo originali.

Anthiocus Del Vecchio /

219

1688 marzo 8, Cagliari

1. *Il sindaco di Cagliari Giacomo Santus chiede che si confermino i privilegi di cui gode la città.*

Il viceré risponde che si osservino quelli in uso. Per gli altri la città si rivolga al sovrano.

2. *Si chiede che, nelle giunte sulla concessione di esportazioni di frumento, vivande, semola e biscotto, possa intervenire il consigliere in capo o un facente funzione. La mancanza di un consigliere in queste giunte va a scapito della città. Poi non è facile rimediare ai danni, perché anche il ricorso al sovrano non determina un intervento subitaneo, essendoci il mare di mezzo.*

Il viceré risponde rimandando alla consuetudine.

3. *Gli abitanti della città godono da tempo immemorabile del privilegio di non pagare decime. Si chiede che il governo scriva ai ministri affinché don Geronimo Delitala, decano del Capitolo cagliaritano, si astenga dal*

molestare le persone con pretese al riguardo.

Il viceré risponde che occorre seguire la via giudiziaria.

4. Che il viceré non acconsenta alla pretesa di altre città che vogliono emulare il consigliere in capo di Cagliari, il quale ha una medaglia d'oro e può circolare per tutto il Regno con l'insegna di prima voce dello Stamento reale.

Il viceré risponde che l'istanza sarà esaminata quando si presenterà il caso.

5. Alcuni abitanti della città, mossi più dall'ambizione che dal criterio della pubblica convenienza, ottengono una carta reale per essere insaccolati come consiglieri e in particolare come consigliere in capo. Si chiede che non si concedano più queste lettere reali senza che prima vengano esaminati i memoriali al riguardo della città, la quale si guarderà bene dal porre ostacoli all'avanzata dei meritevoli.

Il viceré risponde che la richiesta deve essere rivolta al sovrano.

6. Che i relatori della Reale Udienza convochino gli avvocati in ore ed in giorni ben precisi, per evitare ricorsi e vari gradi di supplicazione, in grado di dilatare eccessivamente i tempi delle liti e le spese relative.

Il viceré risponde che nelle leggi del Regno figurano norme abbastanza chiare al riguardo.

7. Per le cause istruite dal giudice del Tribunale di appellazioni e gravami si versano salari e diritti superiori a quelli richiesti dalla Reale Udienza. Si chiede invece l'osservanza delle norme secondo le quali questo Tribunale può applicare solo le tariffe proprie delle Curie ecclesiastiche.

Il viceré rinvia ai capitoli di Corte ed alle regole appositamente stabilite da una prammatica.

8. Che il corredor major, l'agente principale, con i suoi ministri, incaricati di arrendare i diritti della città sul frumento e sulla vendita dello stesso prodotto, si limiti a chiedere 10 scudi per 2.000 starelli e per una sola volta e non abbia invece la pretesa di riscuotere 10 scudi ogni 2.000 starelli ed inoltre la stessa somma di tre anni in tre anni; ciò sotto la pena di privazione dell'ufficio.

Il viceré risponde che occorre attenersi alla consuetudine.

9. *Che i ministri del Reale Patrimonio riscuotano solo i diritti derivanti dal passare in rassegna il frumento di porzione della città una sola volta per ogni magazzino, ancorché il prodotto sia diviso in varie stanze dello stesso magazzino.*

Il viceré acconsente.

10. *Si chiede l'osservanza dell'obbligazione per scrittura di terzi, uno dei privilegi di cui gode Cagliari. La reale prammatica ordina che essa non si esegua se non supera la cifra di cinquanta lire.*

Il viceré risponde: che la scrittura di un terzo mantenga la sua forza e valore, ancorché per pagare una parte del debito si riduca ad una cifra minore di quella segnalata dalla prammatica.

11. *I sergenti maggiori del reggimento di Sua Maestà hanno introdotto l'uso di far pagare ai padroni delle case vicine alle muraglie reali una pensione annuale; ad alcuni chiedono quattro scudi, ad altri sei e così via dicendo. Questa novità non ha fondamento giuridico alcuno. Si chiede pertanto che non si esiga più alcunché dai proprietari e che i conciatori possano stendere i loro cuoi sulle muraglie ad asciugare. Quanto finora è stato riscosso indebitamente venga restituito.*

Il viceré acconsente.

12. *Si osservi quanto disposto nel capitolo 24 delle Corti celebrate dal vescovo Prieto, secondo il quale devono essere archiviati gli atti riguardanti compravendite, creazione di censi, eredità e debiti che oltrepassano le mille lire. Si faccia al riguardo grida pubblica che i notai dovranno rispettare.*

Il viceré rinvia all'osservanza del capitolo.

13. *Tra i notai della luogotenenza generale siano preferiti i nativi di Cagliari in concorrenza con coloro che provengono dai villaggi e che vengono esaminati nello stesso giorno. Negli altri giorni si segua la precedenza stabilita dall'esame.*

Il viceré accoglie la richiesta.

14. *I figli e i discendenti di cittadini che sono stati insaccolati nella borsa dei consiglieri civici non vengano sottoposti, per qualsiasi reato commesso, alla pena delle frustate; nel caso la meritassero, sia commutata la pena.*

Il viceré assicura la sua attenzione.

15. *In base a privilegio reale, spetta alla città la nomina di amostassen, padre degli orfani, clavario, capitano di artiglieria, console, scrivano della piazza del formaggio, guardiano del porto, notaio del Consiglio, segretario della casa di città ed altri uffici affidati a vita o temporalmente. Molte volte gli incaricati vengono meno ai doveri dell'amministrazione ed è giusto che i consiglieri provvedano e castighino. Si supplica che i consiglieri abbiano giurisdizione esclusiva nell'esaminare le cause legate a mancanze degli ufficiali nei loro compiti amministrativi, senza che in prima istanza questa conoscenza possa essere impedita da un tribunale reale.*

Il viceré rigetta la richiesta perché oggetto di regalia sovrana.

16. *Che le vedove, in rapporto alla Costituzione di Catalogna Hac nostra, ed in particolare al titolo De soluto matrimonio, possano godere i frutti dell'eredità del marito una volta passato un anno; ciò si deve intendere in relazione alla partita corrispettiva della dote conferita, quantificandone i frutti nella misura del 7%. I frutti in eccedenza siano custoditi in estinzione del capitolo della dote stessa; che la vedova li riscuota o meno, siano affidati ad una terza persona. Infine, che la Costituzione Hac nostra rimanga in vigore in tutti i rimanenti articoli.*

Il viceré rinvia alla Costituzione stessa.

17. *Scrivani e notai, tanto della giustizia civile come di quella penale, sono tenuti a fare copia dei processi verbali delle cause di loro competenza. Essi però pretendono il pagamento della copia prima che essa sia stata redatta. Il più delle volte le parti interessate si trovano nella circostanza di aver pagato senza avere in casa l'incartamento processuale. Si chiede pertanto che nelle cause già intraprese, così come in quelle future, notai e scrivani non possano e non debbano procrastinare la pubblicazione delle sentenze; arrivato il giorno stabilito per pubblicarla, se il notaio non avrà già pronta la copia conforme, non riscuota diritto su di essa; solo in seguito alla stesura completa della copia potrà esigere la sua paga.*

Il viceré acconsente, aggiungendo che la pena per i contravventori è riservata al volere del governo.

18. *Fin dai tempi dei re d'Aragona, Cagliari, fra gli altri uffici di cui gode, nomina il guardiano del porto, ufficio considerato di gran preminenza in tutte le piazzeforti del mondo. Che l'attuale ed i futuri possessori di questo incarico, in considerazione dei meriti accumulati dalla città, possano di-*

ventare capitani, fregiandosi in perpetuo di questo titolo e onore.

Il viceré sosterrà la supplica, che però deve essere rivolta al sovrano.

19. *Capitoli di Corte, decreti vicereali e sentenze della Reale Udienza hanno stabilito che i feudatari del Regno non possano impedire al bestiame, condotto per approvvigionare la città, di sostare per tre giorni e tre notti nei salti senza pagare diritti. Invece gli agenti baronali, senza che le bestie abbiano fatto danni, le prendono e le macellano con vari pretesti. Si chiede pertanto che sia ribadita per il bestiame la franchigia di pascersi nei territori dei villaggi senza che sia versato alcunché. I capi potranno essere catturati solo qualora i beccai non li avessero pagati o in caso di danni ai campi seminati. Se vi fosse stato furto, i ministri feudali dovranno catturare solo il bestiame rubato, lasciando libero il resto.*

Il viceré rinvia alla prammatica, cessato ogni abuso.

20. *I beccai sono obbligati a condurre il bestiame che serve all'approvvigionamento di Cagliari dopo averlo comprato nei diversi villaggi e luoghi del Regno. Purtroppo, col pretesto del bisogno, succede che gli abitanti cerchino di impadronirsi dei capi che attraversano le campagne, causando danno alla città che non dispone al tempo debito della sua quota di carne. Si chiede pertanto che i ministri e i villici, lasciando cadere i pretesti invocati, non possano trattenerne il bestiame acquistato dai beccai. Nel caso di penuria, le ville provvedano a se stesse, come fa del resto la città.*

Il viceré stabilisce che non si impedisca il transito al bestiame condotto per il fabbisogno della capitale.

21. *Per mantenere il bestiame che viene poi avviato alle beccherie cittadine, Cagliari dispone dei territori di San Bartolomeo e Sant'Elia. Da alcuni anni a questa parte, però, sono state fatte recinzioni, sono state introdotte pecore e capre, facendo così venire meno il necessario per il bestiame che serve al fabbisogno della città. E ciò in opposizione alle sentenze della Reale Udienza ed al principio secondo il quale i territori della comunità sono inalienabili. Si chiede pertanto che quelle terre non siano coltivate o recintate, che i privati non vi introducano bestiame, che essi disfino tutti i lavori effettuati, sotto pena di contravvenzioni che saranno stabilite dallo stesso governo vicereale.*

Il viceré accoglie la supplica.

22. L'avvocato Giovanni Maria Pinna ha prestato i seguenti servizi: come sindaco capo del quartiere di Stampace, nominato dal duca di San Germano, al tempo in cui la città era afflitta dalla fame, distribuì il pane ai soldati ed al popolo; nel 1675, essendo consigliere terzo di città, fu inviato dal viceré marchese de Los Veles nella Barbagia Seulo per calmare inquietudini ed agitazioni; essendo viceré il conte di Santisteban, si recò ad Iglesias per risolvere conflitti fra il capitano ed i consiglieri di quella città; il viceré arcivescovo de Angulo, nella visita del Real Patrimonio, lo impiegò ugualmente ad Iglesias; è stato inoltre consultore di don Giuseppe Delitala per pacificare le fazioni che si affrontavano nell'incontrada di Gallura; ha visitato Oristano, i Campidani e l'incontrada di Parte Ocier Real dove ha amministrato la giustizia con rettitudine; infine ha esercitato l'incarico di amostassen ed ha servito in questo come nel precedente Parlamento in qualità di membro della quindicina di Corte; attualmente vive in povertà. Si chiede pertanto che venga onorato con un cavalierato oppure che il figlio Efsio Ignazio possa godere del primo beneficio o dignità ecclesiastica che si renderà vacante.

Il viceré farà presenti al sovrano i meriti del Pinna affinché sia adeguatamente ricompensato.

23. Il dottore Giovanni Maria Tatti ha servito per molti anni nella squadra delle galere del Regno; dal 1678, per benignità del sovrano, è diventato protomedico; in occasione dell'epidemia e dei cattivi raccolti che afflissero Cagliari e la Sardegna nel 1680-81 prestò assistenza al popolo senza ricompensa alcuna, recandosi negli ospedali costruiti per l'occasione al di fuori della mura; ha visitato molti luoghi a sue spese; dal 1673 ricopre una cattedra ed è impegnato nel governo dell'Università col particolare compito di visitare i prelati, gli aristocratici ed i nobili. In considerazione del fatto che ha trascurato i suoi interessi personali, nonché dei progressi che possono ridondare a vantaggio della medicina, si chiede che gli venga concesso l'onore del cavalierato.

Il viceré presenterà l'istanza al sovrano.

24. Il dottor Francesco Ruxotto, avvocato della piazza e legale straordinario della città, ha prestato servizio nel 1681, quando il Regno patì un'epidemia generale. Allora, per mancanza di frumento, molti poveri si erano recati a Cagliari. La mortalità, secondo il sentire comune, era superiore a quella degli anni del contagio. Essendo il Ruxotto sindaco capo del sobborgo di Villanova, ebbe dal conte di Egmont l'incarico di fornire alloggio ai poveri. Ma

egli andò oltre, mantenendo molti di quelli che non sapevano dove andare e spendendo del suo per acquistare la cera onde amministrare i sacramenti e celebrare gli uffici divini per i defunti. Da tre anni anticipa la cifra di oltre novemila lire che la città versa alla regia cassa come quota del donativo; ha ricoperto con scrupolo l'incarico di giudice civico ordinario e di clavario dell'ospedale. Attualmente segue i lavori del Parlamento come eletto della città. Nell'anno 1681 fu delegato per reprimere il banditismo nell'incontrada di Monreale; con sua sentenza furono condannati altri banditi di Orani; a Lanusei riuscì a catturare e a far condannare alla galera coloro che avevano avvelenato il reverendo Giovanni Maria Demuro. Al tempo della visita dell'arcivescovo de Angulo venne delegato per verificare le frodi commesse a danno dell'azienda reale, cosa che fece attraverso processi le cui carte sono custodite dall'attuale viceré. Il conte di Fuensalida lo ha nominato assessore della Reale Governazione; col governatore don Giuseppe Delitala si è recato nelle incontrade reali per punire molti facinorosi. Oltre a tale incarico, da quattro anni è consultore della contea di Sedilo, attualmente aggregata alla Corona. Si chiede pertanto che in base a tutti i suoi meriti il Ruxotto sia onorato col grado di cavaliere.

Il viceré presenterà l'istanza al sovrano.

25. Salvatore Manquia Rodrigues, cittadino di Cagliari e notaio pubblico, ha servito Sua Maestà in varie occasioni: ha seguito il duca di San Germano nella sua visita a Sassari, ottemperando a tutti gli ordini viceregi; nelle Corti presiedute dal conte di Santisteban ha partecipato con molta finezza ai lavori riguardanti le procure e le sostituzioni; nei due anni della presidenza di don Melchiorre Sisternes fu segretario di camera; per cinque anni è stato procuratore patrimoniale, assistendo personalmente all'invio di molte migliaia di strelli di frumento, formaggi e legumi, spediti per approvvigionare le galere che si trovavano fuori del Regno; il conte di Fuensalida gli ha affidato somme considerevoli di denaro, sulle quali Manchia ha sempre fornito completi e soddisfacenti rendiconti, come può attestare il tesoriere don Manuele Delitala. Da giugno a settembre del 1680, un anno molto penoso per la mancanza di raccolto, ha prestato servizio, come consigliere quinto della città e per disposizione dei suoi colleghi, alla porta del sobborgo di Stampace per distribuire al popolo il poco frumento che entrava e per evitare inconvenienti che potevano verificarsi fra i compratori. Nel 1685 ha ricoperto l'incarico di clavario ordinario ed ha reso puntualmente conto delle molte migliaia di scudi amministrati ed effettivamente versati dalla città come quota del donativo, così come ha ben am-

ministrato la colletta del diritto del vino. Nel presente anno, per alcune settimane, ha coadiuvato il lavoro degli abilitatori nel Parlamento al quale partecipa come membro della quindicina col suo voto in favore dei 70.000 scudi offerti dal Regno. In considerazione dei servizi prestati, per i quali ha trascurato impegni familiari ed affari personali, si chiede che il Manchia riceva l'onore del cavalierato; il viceré interponga la sua autorità per rimettere al re il memoriale presentato dallo stesso notaio.

Il viceré lo presenterà al sovrano.

26. Che Giovanni Battista Taris sia onorato col titolo di cavaliere in considerazione di varie sue benemerienze: ha concorso col suo voto al Parlamento Santisteban; nelle Corti in corso di svolgimento fa parte della tredicina di Corte che compone il voto della città; in momenti calamitosi è stato sindaco secondo e sindaco in capo dell'appendice di Villanova; è stato inoltre tenente e aiutante del commissario della cavalleria e ha assistito i viceré nelle operazioni che essi dovevano compiere fuori della città¹.

Il viceré lo presenterà al sovrano.

Seguono le solite formule.

Excellentissim señor virrey, llochtinent y capita general y en lo present Real y General Parlament. A c. 319

Jayme Santus sindich d.esta magnifica ciutat de Caller en las presents Corts supplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat, que Deu guarde, y ab acte de Cort provehir, y concedir à dita ciutat les graçies y demes coses contingudes en les supliques, y capitols siguents.

1. (Que se concedan todos los privilegios concedidos a.la ciudad). Primerament supplica mane Vostra Excelencia confirmarli à dita ciutat, y als habitants de aquella totes les gracias, franqueses, llibertats, y favors que ha merescut del señors reis de Aragón de gloriosa memoria y de Sa Magestat, que Deu guarde, manant se observe tots, y singles privilegis, y actes de cort concedits à dita ciutat segons llur serie y thenor, llevats tots abusos, y mals usos.

Guardense los que estan en uso, y por los demas que lo supliquen à Su Magestad.

2. Item per quant la experiència ha dat à conixer que la ciutat de Caller en.les

¹ In un documento a parte, che figura più avanti, è lo stesso Taris a chiedere di persona il cavalierato.

A c. 319v. ocasions de falta de forments es la que se ha obligat sempre à conduhir à sos gastos forments de ultra marina ab costes de gran suma y / per no tenir medis es estat menester pendre diner à interessos de deu per cent, y actualment dels ains 1680 y 1681 dels forments que se feren venir de ultra marina ne resta [...] ultra vint, y sinch mils estarells à diversos mercaders, y se li va augmentant lo dañy ab los interessos que se lis deu, los quals han demanat la paga per justícia en la Real Audiencia, y apres de haver conseguit sentència en favor han fet embargo en las rendas de dita ciutat, que estan destinadas per satisfassio dels acreedors, que per ser tants, y no bastar los effectes per à pagarlos enterament se son vists obligats à ratear, y à penas cobran à dos per cent cada ain y si de estes rendes se ha de pagar à aquellos acrehedors del forment, se han de venre los monestirs, viudas, cavallers, y los millors de la ciutat privats de la cobrança que de dites rendes fruian; ab que ve à patir la ciutat tant en comu, com en particular lo dañy que se ha ocasionat moltes vegadas de haverse permes extrahuere los forments en confiansa de esperarse bona añada i las mes vegadas al maig, quant ja lo forment se ha embarcat, se han burlat las esperansas; y com ja que en les faltes del forment ha de portar lo carrich la ciutat, es just que al temps que se trata de concessio de sacas de forment, viandas i semolas, sia la ciutat oida en sas representassions que / com tant interessada en lo dain podra ferlo impedir. Per tant, i attes que los señors reys han manat sempre que sia la ciutat hoida en semblants representassions, y al temps que se fa escrutini dels forments effectivos que se troban en Caller assistex la ciutat; i axi es tambe convenient que assistesca al temps de concedir les extraçions, suplica mane Vostre Excellencia en nom de Sa Magestat decretar que en les juntes de assi avant se faran sobre concessio de sacas de forments, viandas, semola, y bescuïts, dega de intervenir lo conseller en cap de dita çiutat, o lo que serà en son lloch; y en cas que aquells no consentesca à la extractio, se dega continuar son vot; i venint lo cas de haver menester en aquell ain de forment de ultramarina, dega ferse conduhir à gastos dels ministres patrimonials in bonis propriis, y no de dita ciutat; puix de no trobarse lo conseller en ditas juntas ve à saberne no tant part la ciutat, que no lo pot remediare, y encara que fassa las representassions à temps, la experiencia ha dat à conixer, que ni los señors virreys volen provehir los memorialis, ni es facil usar de protestassions dels dains, ni lo recorrer à Sa Magestat pot ser remei tant prompte, que impedesca lo dain, puix tenint mar de per mig, fa casi irremediabls los / mals.

A c. 320v. (Que los concelleres intervengan en las juntas se hizieren sobre las concessiones de sacas de trigos, viandas, biscoche y semola).

Guardese lo acostumbrado.
Lecca secretarius

3. Item per quant los habitants de dita ciutat de Caller se troban en imme-

morial possessio de no pagar decimes de .les sues vignes, y terres al dagá del illustre Capitol calaritano y segons una carta real, cuia copia presenta, los predecessors de Sa Magestat en conformitat de dita possessio immemorial que te força de titol, y privilegi, per à gosar de esta exsempcion manaren al tunc dagà Zapata se abtingues de la molestia que dava als habitants de Caller en pretendreli deçimas; y ab aço tant dit Zapata, com sos successors no passaren avant, y hara lo dagà actual don Geroni Delitala esta de matexa pretensio, i avant çent trenta, i tres ains sos predecessors desistit d.ella, es just que aquell tambe obtempere lo que al dit Zapata se le manà, maiorment trobantse millorat per Sa Magestat de prebenda que la renda equipara ab qualsevol bisbat de aquest Regne. Per / tant fent presentassio dit sindich de ditas cartas reales e informassio sobre la immemorial possessio de dita exsempcio, suplica mane Vostra Excellencia representar lo à Sa Magestat per a que mane excriure à los ministres que no permetian se fassia novetat alguna sobre aço, y al dit don Geroni insinuarli que se abtinga de dita pretensio, com lo han fet los antecessors. (Que los habitants de la ciudad de Caller no paguen decimas de sus vignas y tierras).

A c. 321

Que se siga en justicia.
Lecca secretarius

4. Item por quant Sa Magestat en .les Corts celebrades per lo excellentissim señor conde de Santistevan, se servi honrar à dita ciutat de Caller, en que son conseller en cap vagia ab una medalla de hor pendent en los pits, y que puga anar ab la insignia de conseller per tot lo Regne perpetuament com à primera veu que es dita ciutat del Estament real segons lo real privilegi, que se .li conçedi y en exa conformitat se ha practicat, i se practica actualment y com ha tingut notiçia que alguna de .les altres ciutats de aquest Regne emulant aquest favor procuraria conseguir igual honra, y si be confia dita ciutat no tindrà lloch tal pretensio en la real magnificencia per / no poder ser representat lo dit Estament de dos Caps al matex temps, res meins lo representa à Vostra Excellencia per a que se serveca no permetre tal pretensio en cas se assomas, y representar lo à Sa Magestat en considerassio del dit real privilegi, i del tractament que sempre los señors reys han fet à dita ciutat, y del absurdo que de lo referit se seguiria. (Que no se permita a ninguna otra ciudad de porllevar sus concelleres en casos la medalla que fué concedida a esta ciudad de Caller como a primera voz).

A c. 321v.

Quando suceda el caso se tendrá presente lo que supplica.
Lecca secretarius

5. Item per quant alguns çiudadans, ab informes aparents que fan à Sa Magestat, obtenen carta real per à darli assenso en .los sachs de consellers, y en

particular al de en cap, moguts mes de la ambiçió del honor que del zel de la conveniència publica, y moltes vegades lo conseguexen per raho que si be los consellers tenen que representar, abans se deu obehir; y ab aço una vegada matriculats se restan per sempre y es be que abans sia hoyda la ciutat. Per tant supplica mane Vostra Excellencia decretar, i en nom de Sa Magestat manar que de
A c. 322 assi en havant no se concedescan / tals real lletres, sens que primer prechesca informe de la ciutat, y que las que se han obtes no se posen en exequçio, puix essent la ciutat tant attenta, y carinosa ab sos fils si no tinguessen inconvenients, no lis faria obstaculo en procurar sos augments.
(Que no se conceda letras reales para darles el assenso en los sacos de concellers sin que primero preceda informe de la ciudad).

Que lo suppliquen á Su Magestad.
Lecca secretarius

6. Item per quant lo retardarse los plets en esta Real Audiencia passant à grau de suplicassio, y multiplicantse gastos, proceheix las mes vegadas que les parts estan imaginant que en las relaçions que los nobles y magnífichs oydors fan, se haurian omitit alguns punts; y si la relaçio se fes en presençia dels advocats, no se tendria aquesta opinió, y moltes parts no passarian à suplicar, y no sols no se augmentarian gastos, sino que se havian de abreviar los plets; y si be lo Regne te capitol de Cort, en que se mana fer relaçio publica, sempre que les parts lo demanen, pero com lo practicar aço es no sols añadint nou gasto de /
A c. 322v. pagar lo relator extraordinari, sino que encara, que lo relator extraordinari fassa la relassio publica encara les parts imaginan, que la Real Audiencia no se guia d.essa, sino de relassio particular, que fa lo relator de la causa, y axi no ve à ser remey cabal lo de dit capitol de Cort, immo moltes vegades ocasio de major dillassio, puix molts la demanan solament, per la fy de allargar. Pertant y a tal se pугan evitar estos inconvenients, supplica dita ciutat mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat, y ab acte de Cort decretar, que de assi havant los nobles, y magnífichs relators de la Real Audiencia fassan relassio de la causa en presençia dels advocats de les parts avisantlos de die abans, per a que acudescan à hoyrla si voldran, y que menos, que se assigna, à dita relassio, y se avisen dits advocats no se puga declarar en les causes, sots decret de nulletat, y que se continue en los actes de la causa lo avis fet, à dits avocats, ab die, y hora certa.
Guardense las leyes del Reyno, que dan providencia bastante sobre esta materia. /

A c. 323 7. Item per quant en los capitols de Cort resta provehit que lo present jutge de appellacions, y gravamens del present Regne, dega de observar en la cobrança

dels drets, y salaris de les causes, y despachos de son Tribunal la tarifa, y metta de las Curias ecclesiasticas, y reals, y se veu que altrament se observa, puix lo despacho de una provisio en aquella Curia importa casi dos escuts, quant en la Real Audiencia no importa sino vint sous, y axo naix que de sogeill pren un escut, dos reals de la ferma, dos reals del vidit del consultor, y lo demes lo nottari; y es just, que en aço se pose remey. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en confirmassio de lo provehit en dits capitols de Cort decretar en nom de Sa Magestat la observancia de aquells, disponent que no se prengua mes de lo que se gasta en la Llochtinencia general, y demes Curies reals.

Que se guarden los capitulos de Corte, y la tarifa de la real pragmatica. /

8. Item per quant la ciutat esta pagant al corredor major de tots los rendaments de sos drets los dos calleresus per lliura en los arrendaments que fa de tres en tres anys; y en les rendes dels forments de la sua porçio per cada dos mil estarells paga dos callaresus per lliura; lo qual importa molt gasto puix de cada dos mil estarells se fa pagar lo corredor deu escuts, y per cada rendament de tres anys altres deu escuts, etiam que se lliuren à una matexa persona, o mes suma de forments, o rendament per mes anys, y essent unich lo acte de la lliurassio, es solament degut un salari; per tant suplica mane Vostra Excelencia en nom de Sa Magestat, i ab acte de Cort provehir que lliurantse un dret per sis, o mes anys y los forments tots junt, o mes de dos mil estarells a una persona, y axi fentse un sol acte de lliurassio, solament estiga obligada à pagar al corredor major, i sos ministres sino solament deu escuts sens que aquell puga pretendre deu escuts per cada dos mil estarells, i deu escuts per cada rendament de cada tres anys sots pena de privassió de offisi.

A c. 323v.

(Que en las ventas de los arrendamientos y ventas de trigos no se pague mas de diez escudos al corredor).

Guardese lo acostumbrado.

Lecca secretarius. /

9. Item per quant los ministres del Real Patrimoni al temps se fan las visitas dels forments de la porçio de dita ciutat, i altres porcionistas, se fan pagar dret de una revista per cada aposento hont troban forment, etiam que sian en un matex magazem lo qual es molt daños à dita ciutat, y porcionistas, puix sols dehuen pagar una revista de cada magazem; per tant suplica mane Vostra Excelencia decretar en nom de Sa Magestat que los dits ministres patrimonials no pugan pendre mes dret de revistas sino una per cada magazem, etiam que lo forment sia repartit en diversos aposientos del matex magazem, sots pena de privassio de offisi, y que la ciutat, y porcionistas no estigan obligats a pagar mes.

A c. 324

(Que los ministros patrimoniales no tomen solo que un derecho de la revista se hiziere de trigos á saber un sol de revista en cada almazen aunque huviere en el mismos apposentos).

Hagase como lo suplican.
Lecca secretarius.

A c. 324v. 10. Item per quant la obligassio per escriptura de ters es una de les privilegia- des que se gosa en esta çitutat, y la real pragmatica ha manat que aquella no se rebia, ni execute sino passa la cantitat de / sinquanta lliures, y se ha sempre practicat, que mentres al temps que se ferma lo acte passe la cantitat de sin- quanta lliures, si apres vingues lo deutor à pagar part y al temps de acusar lo ters se degues menos de sincuanta lliures, aço no obstant es valida la acusacio de ters, y se executa aquella, haventse entes dita real pragmatica sempre sola- ment per lo temps de la stipulacio del acte, no empero per lo temps de la exe- quicio, y se te notiçia que se hauria duptat, i pretes que tambe se enten dita real pragmatica en respecte à la cantitat que se deu al temps de la exequicio, que si esta no passa de las sinquanta lliuras no se voldria admetre; lo qual sobre ser contra la intelligencia antigua, es dar ocasio à litigiis, y voler llevar per indirec- tum causa tant privilegiada, causantse tambe perjuhissi à la real caixa que ne co- bra sos drets, y als acrehedors que pagant lo deutor à compte li conve rebre lo que li pagan, y apres se vehuria privat de aquell privilegi. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat decretar, que mentres los actes de ters al temps que se ferman contingan cantitat que passe de sinquanta lliures, se executen etiam que la cantitat per que se acusa no ribe à sinquanta lliures y que no se admetia / oposicio en contrari.

A c. 325 (Que quando se acusare tercio por partida minima descendiente de la partida ... y expressada al tiempo de la confecion del aucto de escriptura de tercio sea valida la acusasion).

Que la escriptura de tercio tenga su fuerça y valor, aunque por pagarse parte de la deuda se reduzga á menor cantidad de la que señala la pragmatica.
Lecca secretarius.

11. (Que los sargentos maiores de tercio no puedan percibir cosa alguna de los dueños de las casas vezinas a las reales morallas y cuerpos de guarda). Item per quant de pochis anis à esta part los sargents maiors del tersi de soldats que Sa Magestat te en esta ciutat han introduhit lo fer pagar als dueños que tenen casa veinas à las morallas reals, y cuerpos de guardias pençio annual, à uns de sis es- cuts, à altres de quatre, à altres de mes, y menos partida, lo qual es novetat da- ñosa als habitants, puix no se pot fundar en dret algu que se lis hi deguia y es just que se repare. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Ma-

gestat, i ab acte de Cort decretar, y manar que no pugan los sargents maiors exigir tal paga de ningú dels dueños, y habitadors de dites cases y butigues, ni dels dobadors per estendre los cuiros y pells a exutar sobre les moralles, imo que lo que han cobrat lo restituescan sots les penes à Vostra Excellencia ben vistes.

Hagase como lo supplican.

Lecca secretarius /

12. (Que se archiven las escrituras publicas se hizieren en esta ciudad sobre A c. 325v.
compras y ventas, transacciones, creaciones de censos, definiciones de quantas de heredades, y administraciones, y debitorios que passaren de mil libras segun el capitulo 24 de las Cortes del año 1632). Item per quant en lo capitol 24 de les Corts del illustrissim señor bisbe Pietro, cuia copia presenta ut ecce, se ha decretar per utilitat publica que se deguissen de archivar tots los instruments que se farian y rebrian en esta ciutat perque ab aço se tingues seguretat dels títols, y escripturas, lo que no se ha practicat, o ja per la injuria del temps, o ja per comprendre en general tots los instruments y moltes voltes los instrument es de menor cantitat que importa lo que se ha de pagar, y es just que se pose en exequcio saltim en los actes de compras, y vendas, transactions, creacions de censals, deffinicions de comptes de herencias, i administracions, y en los debitoris que passan de mil lliures; per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar, y ab acte de Cort manar se observe lo provehit en dit capitol, respecte à les escriptures en aquell expressades, fentse per ço crida publica per a que los notaris / lo degan de observar inviolablement sots les penes en dit capitol A c. 326
24 expressades.

Guardese el capitulo de Corte.

Lecca secretarius.

13. (Que los nacidos en Caller sean preferidos en el numero de los notarios de la lugartenenzia general a los nacidos en las villas en concurrencia de dos que sean examinados en el mesmo dia).

Item per quant la ciutat de Caller es la que entre las otras sempre se ha esmerat en servir à son rey, y señor ab quantiosas quantitats, y es be que sos fills gozen de moltes prerrogatives que los mostre(n) diferents dels que no son nats en aquella; per tant suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat ferlis gracia que los que seran fills nats en Caller sian preferits en lo numero dels notaris de la llochtinencia general als que seran nats en les viles en concurrencia de dos que sian examinats en lo matex die, y que en los otros se dega de observar la precedencia del examen.

Hagase como lo piden.

Lecca secretarius /

A c. 326v. 14. (Que los hijos y descendentes de ciudadanos que han sido ensacolados en concelleres no puedan ser condenados à pena de assotes por qualquier delicto huvieren cometido).

Item en consequència del precedent capitol, y per major lustre de dita ciutat suplica mane Vostra Excellencia decretar y ab acte de Cort en nom de Sa Magestat manar, que los fills y dessendents de çitadans que son estats ensaculats en bossa de consellers de dita ciutat, no pugan ser per qualsevol delicte que cometessen penats en pena de assots, sino que cas meresquessen aquella, se.lis comute en altra pena.

Que se tendrá particular attencion á esta supplica.

Lecca secretarius

15. Item per quant la ciutat per reals privilegis te la nomenassio de diferents offissis de dita ciutat, com son mostazaf, pare de orfans, clavarii, capita de artilleria, consul, escrivà de la plassa del formatje, guardià del port, notari de la casa del Conçell de dita ciutat, secretari d.ella, y demes offissis que dona, o à.vida, o temporals; y estos moltes vegades faltan en la administrassio de son offissi; j es just que los consellers que vehuen la falta, la degan de averiguar, j dar lo castich, que en justícia, y raho convinga. Per tant / suplica¹ mane Vostra Excellencia decretar y en nom de Sa Magestat fer merçed à dita ciutat que sos concellers, y assessor tingan la jurisdicció privativa en conexas de totes les causes, en que sos officials faltaran en la administrassio de aquell offissi de dita ciutat que administraran, o han administrat sens que se lis puga impedir lo coneximent en primera instançia per ningun tribunal real.

A c. 328

(Que los concelleres y assessor tengan la jurisdiccion privativa de conocer las causas en que sus oficiales faltavan en la administracion de sus officios sin que se les pueda impedir el conocimiento en la primera instancia).

Que no ha lugar lo que supplican por quanto es materia que toca a regalia.

Lecca secretarius

16. Item per quant la experiencia ha demostrat que lo privilegi conçedit a.les viudes per la constitussio Hac nostra, titulo De.soluto matrimonio, de que gozan los habitants de esta ciutat, es molt exorbitant en lo punt que.las viudas que.han adimplit ab.los requisits que dispon dita constitussio, passat lo any gozen de tots los fruhits de.la.heretat de son marit difunt puix moltes vegades essent lo dot de.poca.suma, se logran tots los fruits, y may se extingux la tenuta

¹ Saltato, nella numerazione delle carte, il 327r. e v.

per no tenir los heures diner de hont satisfacerlas, ni tornarlis a compte lo permetre que se venian los / fondos de.la herençia; y parex just que à.la viuda se li dexe los fruhits corresponents al dot que.ha entegrat, pero en.lo demes tambe parex just que se los cobren à compte del credit dotal, o que se depositen, fins que hi hatgia cantitat bastant de.satisfer lo resto del dot, y esgreix templant ab aço lo rigor de.dita constitussiò Hac nostra. Per ço suplica mane Vostra Excellencia decretar, y en nom de Sa Magestad, j ab acte de Cort provehir que de assi avant en.lo particular del punt de.gozar la viuda dels fruyts de.la herencia de.son marit passat lo any, dega entendresse solament en.la partida correspectiva al dot que.se.li deurà, comptantlos à raho de set per çent, j que los fruhits que sobraran se degan de guardar en extinció del capitol de dit dot, o sia cobrantselos la viuda, o no volentlos ella cobrar, se degan depositar en tersera persona, per a que feta la.suma de lo que importa lo dot degut, se.li entregue à.la viuda en extinció de.son credit dotal, restant dita constitució en.lo demes en.sa.forsa, j valor.

(Que la constitucion Hac nostra solamente se entienda que la viuda pueda gozar de.los fructos de la azienda de su marido en la partida corrispectiva al dote computandolo á razon de siete por ciento y que.los fructos que sobraren sean en estincion del capitulo de la dicha dote).

Que se guarde la constitucion Hac nostra de Cathaluña segun su observancia.
Lecca secretarius./

17. (Que los notarios del civil y del criminal no puedan retardar la publicacion de las sentencias).

Item per quant los escrivans y notaris tant del çivil, com del criminal tenen obligassio de.fer las copias dels processos de.les causes que en llur poder se agitan, y sens haverlas fetas al temps de publicarse las sentencias no volen publicarlas sens que abans se.lis paguen las copias, les quals encara no han fetas, y si la part li replica que lis done la copia, ellos dihuen que ja la faran j entretan no volen publicar las sentençias ab que.la part que li importa vehure la sentencia se veu obligat à pagarlos, sens pendre.la copia, y apres no.la pot conseguir, y les mes vegades la part se troba haver pagat, y sens tenir en.sa casa la copia que.li importa tenirla, lo que es just se repare puix dehuen ellos tenir prompta.la copia al temps que cobran lo dret d.ella, la qual la poden anar fent axi com se va disputant en.la causa, y no es.be que ellos sian tant solicits en.la cobrança de.lo que no han curat treballar; per tant suplica mane Vostra Excellencia decretar, y ab acte de.Cort en nom de Sa Magestad manar que de assi avant tant en.las.causas ja comensadas, com y en.las que.se comensaran, los notaris no pogan retardar la publicassio de.las sentençias, y que vingut / lo die que.se.ha assignat per à publicarlas, si.lo notari no tingues ja feta la.copia igual, dega de pu-

blicar la sentència sens cobrar lo dret de la copia, cobrant solamente obligacio de la part de lo tanto que importa la copia, feta la qual, y parada puga demanar la paga, y no altrament sots pena de privassio de offissi, y de pedre lo ius petendi la paga de dites copies.

Que se haga como se supplica baxo la pena reservada á arbitrio de Su Excelencia.

Lecca secretarius

A c. 330 18. Item per quant la dita ciutat de Caller entre altres offissis que te y gosa dels serenissim señors reys de Aragó de imortal memoria, es lo del guardià del port de la present ciutat, lo qual offissi es de gran preheminençia en totes les plases del mon, y qualsevol graçia que Sa Magestad fassa à dita ciutat, es en demostracio de grans servissis de que los gosa, y essent dita ciutat la que sempre se ha esmerat en lo real servissi, es just que totes les naçions conegan lo molt que son rey la favorex, j exalta; pertant suplica mane Vostra Excellencia / en nom de Sa Magestad ferli merced que lo dit offissi tinga lo titol, j honor de capità del port de Caller, manant que lo actual possessor y los successors in perpetuum tingan y gosen de aquest titol, y honor. (Que el guardian del puerto tenga el titulo y honor de capitan assi en actual como sus sucesores).

Que lo supliquen a Su Magestad y Su Excelencia acompanyarà la supplica.

Lecca secretarius

A c. 330v. 19. Item per quant una de las cosas que fa conservar la poblacio d. esta ciutat es lo cuidar del abasto dels viviers d. ella, per que essent aquest port lo mes continuo de tots los del Regne y à hont acudexen les embarcassions de totes naçions, y prenen llur provisio, y bastiments y per à son bon govern, y directio convinga que las carns que à ella se portan sian bonas, y no magras, y males, y sucçehex de ordinari que no obstant que per capitols de Cort, y decrets del señors virreys, j Real Audiencia se ha sempre provehit que los barons, y heretats del present Regne no impedescan que lo bestiar que se porta per lo abasto d. esta ciutat puga estar tres dies, j tres nits en los salts de cada hu, paxent francament / y sens pagar dret algu, no obstant lo qual ab varis pretextos los ministres baronals los detenen, j machellan sens haver fet dain algu, ja ab dir que lo bolleti no es fermat del offiçial, ja tambe ab dir que lo que ferma de escrivà lo bolleti es notari publich, i no es escrivà de aquell, lo qual sobre ser pretextos que sercan, lo real fisch en esta ciutat lo examina y no lis fa impediment algu, que si le constas de impediment llegal lo faria y es just que se lis reforme lo intendo y medis de dits ministres baronals, y demes de les viles puix no cons-

tant de dayn fet en los sembrats y no havent part instant, que pretenga ser roba furtada, no es iust que se impedesca lo pas y llibre condussio de dit bestiar a esta ciutat. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat no sols confirmar que puga lo bestiar que conduhexen los carnicers per lo abasto de esta ciutat tenir los dits tres dias franchs de erbar en los salts y territoris de les viles en hont passen sens pagar dret algu per aquest temp, sino que los barons ni sos ministres no pugan aprehencionar ni machellar de dit bestiar, sino fos havent fet dany en los sembrats y no haventlo pagat los carnicers, o que en dit bestiar hi atgia cosa furtada y fos la part instant, y que en tal cas sols reste aprehencionat / lo que se pretendrà furtat tant solament dexant anar llibre lo demes bestiar, y que per altre pretexte no puga ser embargat, detingut ni aprehencionat sots les penes a Vostra Excellencia ben vistas. A. c. 331

(Que los carniceres que entraren ganado para el abasto d.esta ciudad tengan tres dias francos de herbar en los territorios que pasan sin que los barones, ni ministros puedan machellar).

Que se guarde la pragmatica, quitado todo abuso.
Lecca secretarius.

20. (Que los ministros no puedan detenerse el ganado que compran los carniceres para el abasto d.esta ciudad aunque sea con el pretexte de necessitarlos por sus villas o por los habitadores d.ellas).

Item per quant havent los carnicers que son obligats conduhir lo bestiar per lo abasto de esta ciutat, comprat aquell en diverses villes y llochs del present Regne al temps que lo passen per.a conduhirlo a esta ciutat, se ha vist que los de les viles en hont passen se volen apoderar del dit bestiar, ab pretexo que preu per preu lo han menester los de aquella villa y ab asó causan a esta ciutat, o lo dani de no tenir a son temps lo abasto, o saltim la detenció de no ribar a temps la provisio, y no es be que essent los de la vila, o vilas descuydats en cercarse lo que han menester, vulgan servirse de la diligencia que esta ciutat ha fet, y per ella sos carnicers, ultra que en cas de falta, es menos dany que falte a las vilas que a esta ciutat. Per tant suplica mane Vostra Excellencia en nom de Sa Magestat, y ab acte de Cort decretar que de si havant per ningun pretexte pugan los ministres de les viles, y llochs del present Regne, ni sos habitadors detenerse lo dit bestiar que los carnicers hauran comprat per lo abasto / de esta ciutat etiam ab lo pretexte de que lo han menester per ellos matexos diner, puix en aquex cas poden enviar a cercarlo, com lo fa esta ciutat sots les penes a Vostra Excellencia ben vistas. A. c. 331v.

Que no se impida el tranzito al ganado que viene para el abasto de esta ciutat.
Lecca secretarius

21. (Que no se pueda tener ganado de particulares ni labrar ni hazer serrados en territorios de San Bartholome y San Elias).

Item per quant esta ciutat no te altro pardo en que poder mantener lo bestiar que per son abasto se provehex de les viles del present Regne, sino en lo territory de Sant Barthomeo y Sant Elias, y en conformitat de ser estos territoris de comunitat, y tant necessari, se mana per esta Real Audiencia de ferse les vignes, y possessions que en ell se feren per alguns particulars restituhintlo al estat que per abans tenia de pardo, y de poch años à esta part ab pretexto que las terras son estabilidas, o compredas, van tots los años alguns llaurant, y tancant dites terres, y en la montaña de Sant Elias hi introduhexen ovellas y cabras fent cuyli en ella, levant ab aço lo abasto al bestiar de las carnicerías, essent que en conformitat de ditas sentencias y de la real pregmatica los territoris de la comunitat son inalienables, y se dehuen concervar intactos del bestiar rude y sols concervar per la fi que son destinats. Per tant supplica mane Vostra Excellencia en confirmacio de lo referit provehir, y en nom de Sa Magestat manar que en temps algù no se puga tenir bestiar de persona alguna en dita montaña, ni llaurar, ni tancar en dits territoris de Sant Elias y Sant Barthomeu y que los llaurats, y tancats, se degan luego de desfer à gastos dels que axi los han llaurat, y tancat, imposant per ço les penes a Vostra Excellencia ben vistes als que de si avant contravindran.

Que en adelante se haga como se supplica.

Lecca secretarius /

A c. 332 22. (Que se honre al doctor Juan Maria Pinna con un cavallerato para beneficiar o una penscion ecclesiastica y que se digne Su Magestad honralle con la primere plassa que vacare).

Item per quant lo doctor Juan Maria Pinna advocat de dita ciutat se troba servint à Sa Magestat y à esta ciutat en diversas ocasions, desde lo año 1672 per 1673 en que fonch nomenat per lo excellentissim señor duque de Sant German virrey era à les hores, en sindich en cap del appendici de Estampaig al temps que afligia la fam en dita ciutat, y se mostrà tant diligent en aquell empleo, assistint tots los dies per espai de tres mesos a repartir lo pa als soldats, y al poble que tant lo dit señor virrey com esta ciutat se lo estimà ab demostracions singulars y en efecte lo matex señor virrey lo empleà en emviarlo a residenciar tots los ministres de les encontrades reals, y apres los altre señors virreys lo han empleat en diversas comissions, com lo podran atestar los excellentissims señor marques de Los Veles que en lo año 1675, essent dit doctor conciller ters, lo envià à la encontrada de Barbagia Seulo sobre la quietut de certa comossiò, o inquietuts que se movian en lo qual año, essent axi bé conciller se fiu prorroga del real donatiu à que concents la ciutat y lo excellentissim señor conde de Santisteva lo envià à la ciutat de Iglesias sobre altres diferencies que se mogueren

entre lo capita y concellers de aquella, y en una, y altra ocasió se donaren per bon servits, havent assegurat lo matex lo excellentissim señor arquebisbe de Angulo, que en la visita del Real Patrimony lo empleà en haver de visitar la ciutat de Iglesias y sos habitants en que tambe servi ab tota legalitat, y entereza. Y sobre ser hu dels advocats que en esta plassa te concurso de negossis y causas, los señors virreys y reals concells han conegut / la entereza y atencions de dit advocat y en confiança de aço lo excellentissim señor compte de Fuensalida lo emvià per consultor del expectable don Joseph Delitala à la encontrada de Galura sobre aquietar algunas parcialitats que se movian, y en lo any seguent lo nomenà en assessor de expectable governador y ab aquell fiu visita en la ciutat de Oristany, sos Campidanos y encontrada de Parte Oçier Real administrant justicia ab tota entereza y retitut, obligat de lo qual axì com sorteà en govern de dit excellentissim señor compte de Fuensalida en lo offissi de mostassaf en que sortean tres lo elligè y en tot lo any servì ab gran gusto de dit excellentissim señor que en publich le agrai lo haver ben servit. Y finalment ha servit à Sa Magestat tant en aquest com y en lo Parlament antecedent per esser com era prohome de quinzena. Y perque aquell se troba pobre, y ab sis filles y no te comoditat de acomodarles, ha paregut à dita ciutat representar a Vostra Excelencia estos bons servissis per a que se digne per sa real clemencia honrar la persona del dit doctor consedintli, o un cavallerato per à poderlo benefissiar en tercera persona, o una pensió eclesiastica de la cantitat à Sa Magestat ben vista en lo primer benefissi, dignitat, o prelasia que vacarà en cap de son fill Effis Ignassi Pinna, o qualsevol altra merçet que sia del gusto y servey de Sa Magestat.

A c. 332v.

Que Su Excellencia representará à Su Magestad los meritos d.este sujeto para que se sirva honrrarle como mereze.

Lecca secretarius /

23. (Que Sa Magestat se sirva honrar al doctor Juan Maria Tati¹ prothomedico de cavallerato).

A c. 333

Item representa à Vostra Excelencia lo dit sindich de com lo doctor en ars y medicina Juan Maria Tatti despres de haver molts anys servit de metje de la esquadra de galeras del present Regne en las guerras de Cathaluña y Mesina ab gran satisfació y gran desuelo meresquè de la real beninïtat de Sa Magestad (que Deu guarde) la merced del puesto de protomedich de aquest Regne, ab la qual ocupassió ha continuat en lo real servissi desde lo any 1678, manifestant sa inatta fidelitat en totas las ocasiones que se han fiat de su cuidado y principalment, en la ocasió de la epidemia que afligi à la ciutat de Caller y Regne en los anys

¹ *Tati*, ma più sotto, del capo 23 della supplica, *Tatti*.

de 1680 y de 1681, ocasionada de la esterilitat y mala aña que se esperimentà, en la qual ab sumo amor y voluntat asisti a las enfermetats del poble sens estipendi, ni salari algu visitant generalment los hospitals extra muros que se constituiren, sens perdonar al treball diligencia alguna y desamparant las proprias conbeniencias de sa casa, especialment havent visitat molta part del Regne a.sus gastos, de orden del excellentissim señor conde de Egmon, com lo manifesta tambe en lo empleo de la catreda y desde lo aña de 1673 regent en esta primaria y general Universitat y en la asistencia de visitar la major part dels prelats, titols y noblesa. Per ço y attes sos predecessors en aquesta ocupassiò obtinguesen sempre dels serenissims señors reys de gloriosa / memoria la honra de condecorarlos ab la merced de cavallers, suplica à Vostra Excellencia se servesca representar à Sa Magestad los grans merits, y atentos prosehir del dit doctor Tatti per a que puga merexer de sa real clemencia la honra de cavaller que sobre esser lo interessat sujette digno de esta graçia y este motiu de alentarse los demes de la professió de la medesima en los progreirs d.ella, los dits Estaments la tendran per molt singular.

A.c. 333v.

Que Su Excelencia lo representará á Su Magestad.
Lecca secretarius.

24. (Para que Su Magestad honre al doctor Francisco Ruxotto de cavallerato). Item representa à Vostra Excelencia la dita ciutat de Caller que lo doctor en drets Francisco Ruxotto es hu dels avocats de la plassa que te molt concurso de negossis y graves, y serveix ya alguns aña de advocat extraordinari de dita ciutat de Caller y ha servit en aña calamitosos com foren lo de 1681, en que tot lo Regne patí una epidemia general que per falta de forments acudia molta gent à esta ciutat y tots los pobres se / acullian en ella en que se patí tanta mortaldad de gent que segons comu sentir fonch mes que en los aña del contagie, y trobantse dit doctor sindich en cap del appendisi de Villa Nova no sol asisti en tot aquex aña de orde del excellentissim conde de Egmont no sols per alojar los dits pobres, pero ancara mantenia dit doctor molts que restavan sens tenir lloch hont alogarlos y tambe de son propri diner comprava en tot aquex aña de son sindicat la sera per los divinals offisis y subministrar los sacraments als pobres que morian en dit appendisi per las campañas. Se trobat matriculat ja set aña en los sachs de canceller ters y demes offisis de dita ciutat y totas las vegadas que ha sorteat en els ha donat molt bona y cabal satisfaciò com lo fiu ara tres aña que essent clavari ordinari antisipà abans del temps las nou mil y tantas lliuras del real donatiu que dita illustre ciutat correspon à la real caixa y tambe ara dos aña donà cabal satisfació del puesto de obrer y jutgie ordinari d.esta dita ciutat, y tambe en lo propassat aña de clavari del hospital. Y actualment / servex de elet d.esta dita ciutat en aquest aña de Corts y ab tota puntualitat ha assistit en tot lo que es del real servissi de Sa Magestad (que Deu

A.c. 334

A.c. 334v.

guarde). Tambe assistex en moltes cunsultorias de barons en aquest Regne, y com a tal ha merescut de especial y inusitada delegassi6 apellatione remotta del se6nor virrey y Real Conseeills en lo a6ni 1681 per aprocessar y castigar una quadrilla de bandolers que afligia la encontrada de Monreal com lo fiu y ab sentencia del dit doctor se ne pengi6 y se condenaren altres a Oran, de tal modo que per medi del dit doctor se viu llibre aquella encontrada de los asaltos que patia la gent y tambe ha merescut commission diversas dels se6nors virreys y Reals Conseeills per apurar diversos delictes molt notoris al dit Real Conceill com fonch en la vila de Lanusey en que captur6 los que posaren veneno en la missa al reverent Juan Maria Demuru, quals restaren condenats a galeras. Tambe en temps del excellentissim arquiabisbe Angulo visitador, meresqu6 de Sa Excelencia delegassi6 / per apurar los fraus que diversos havian comes 6 la real hacienda com lo efectua6 ab los processos reposan en dita real visita en poder de Vostra Excelencia. Tambe ha merescut del excellentissim conde de Fuensalida nomenarlo asesor del expectable governador don Joseph Delitala y de la Real Governassi6 dels Caps de Caller y Gallura y ab dit expectable governador se transferi visitant las encontradas reals, castigant molts facinerosos, qual puesto actualment servex. Y tambe ja son quatre a6nis que servex 6 Sa Magestad (que Deu guarde) ab lo puesto de consultor del Estats del condat de Sedilo actualment agregats a la real corona com Vostra Excelencia podr6 informarse del illustre regent la Real Cancelleria y del nobles y magnifichs ministres; y axi volent remunerar 6 sos fills, suplica dit sindich se servesca Vostra Excelencia representar lo 6 Sa Magestad (que Deu guarde) per a que honre al dit doctor Ruxotto ab lo grado de cavaller que sobre esser lo interessat sujette digno de esta gracia, y aquest ser motiu de alentarse los demes matriculats en dita ciutat en servir 6 Sa Magestad tambe / lo seran los progressos d.ella y tendr6 per molt singular esta honrra dita ciutat de Caller en emplearla en dit doctor Ruxotto com lo espera merexer de Sa Magestad (que Deu guarde).

A c. 335

A c. 335v.

Que Su Excelencia lo representará 6 Su Magestad.
Lecca secretarius

25. Item per quant Salvador Manquia y Rodrigues notari publich y ciutad6 d.esta ciutat, ha servit a Sa Magestad en diversas ocasions ab molto zelo y fineza, en particular quant pass6 lo excellentissim duque de Sant German 6 la ciutat de Sasser, que lo man6 anar ab ell segons lo execut6, desamparant sa casa alguns mesos, assistint 6 tot lo que se li ordenava, tamb6 en las Corts que celebr6 lo excellentissim se6nor conde de Santistevan, assisti, y sirvi ab molta fineza en las procuras y substitussions del servissi dels setanta milia escuts, que se fiu de Sa Magestad en lo deseni passat havent desemparat en exa ocasi6 sa casa, y negossis propis. En los dos a6nis que lo illustrissim don Melchior Sisternes governa lo present Regne de president, assisti dit Salvador no sols de secretari de camara, pero ancara en tot lo que se oferi del real servissi ab la

fineza, y secret que se ha conegut y experimentat. Axi bé ha servit a Sa Magestat per espai [de] sinch anys en lo puesto y e[xe]rcissi de procurador patrimonial ab la entereza y satisfació que es notoria, assistint personalment al avio [de] molts millars de estarells de forment, formages, y llegums que se emviaren per provisió a las galeras del present Regne que se trobavan fora de aquell, assegurant las ditas provisions, y assistint en aquest ministeri en lo temps del major rigor del intemperi, havents confiança lo excellentissim señor conde de Fuensalida de dit Salvador entregantli partidas conciderables de diner per la seguretat de dites provisions de les quals donà tota satisfació y entereza segons podrà atestiguarlo en lo noble y magnifich tesorer don Manuel / Delitala. Y en lo año 1680 sorteà en conceller quint d.esta ciutat y per disposició y resolució dels altres concellers sos colegas, assisti desde los principios de juín, fins casi los ultims de septembre de dit año en la porta del appendici de Stampaig per à destribuir al poble lo poch forment que entrava de les viles per ser estat dit año molt penos, per no haver hi hagut recolta, à fi de evitar los inconvenients que podia haver hagut entre los compradors. En lo año 1685 ha servit lo empleo de clavari ordinari d.esta ciutat, havent dat entera satisfació de molts millars de escuts que administrà y pagà efectivament lo real donatiu à Sa Magestat com aqui administrava la collecta del dret del vi y ha dat entera satisfació y lleals comptes de tot; en lo present año té assisti à diverses procures, y substitucions per aquest present Real y General Parlament, havent intervingut y servit per espai de algunas semanas ab los illustrissims habilitadors, en que donà molt coneximent per los que se havian de habilitar y finalment ha servit à Sa Magestat com à prohome de quinzena ab son vot per lo real servissi que lo present Regne te fet de setanta millia escuts. Pertant, y ates dit Salvador ha servit ab tant zelo, gusto y fineza à Sa Magestat, suplica la ciutat se servesca Vostra Excellencia de representar à dita Sa Magestat per à que se digne per sa real clemencia honrar y ferli mercet al dit Salvador de un cavallerato per à dispondre de ell en la persona que voldrà, servintse Vostra Excellencia interposar su gran authoritat, y remetre à Sa Magestat lo memorial que ab los servissis tè presentat dit Salvador, que van en la present supplica, per à que a.vistas d.ells y ab lo gran soberan influxo de Vostra Excellencia pugua lograrse esta mercet que rebra la ciutat grassia particular de Vostra Excellencia.

(Que Su Magestad se sirva honrar a Salvador Manquia Rodrigues de cavallerato)

Que Sa Excelencia lo representará á Su Magestad.
Lecca secretarius /

A c. 336v. 26. Item representa à Vostra Excellencia de com Juan Baptista Taris es hu dels ciutadans de esta ciutat de tota estimació que ha ocupat en ella molts offissis

honrosos de conceller, y altres portantse ab tota fineza y legalitat, y en especial en las que se han ofert del real servissi que sempre ha corregut ab son vot y en especial en les Corts que celebrà lo excellentissim señor conde de Santisteban, que se trobava conciller quint y en les present que se troba ellet de la trezena que compon lo vot de aquesta ciutat, sens las assistencias que ha fet per tres vegadas de sindich, una de segon y dos de en.cap del appendici de.Vila Nova en ocasions calamitosas y de tinent, y ajudant de comissari de la cavalleria, assistint als señors virreys en las funcions que fan quant hiran foras de esta dita ciutat. Y.com es propri de la ciutat tenir present los servissis que sos fills fan, lo posa en la notissia de Vostra Excellencia per a que se servesca representarlos à Sa Magestat remetentli lo memorial que ab los servissis te representat dit Taris, que van en esta suplica per a que se digne honrar ad aquell ab un cavallerato en sa persona que ab açó se darà aliento per a que se ensalce mes son real servissi y la ciutat rebrà grassia particular.
(Que Su Magestad honre á Juan Bautista Taris con un cavallerato).

Que Su Excelencia lo representara a.Su Magestad.
Antonius Lecca secretarius.

Los quals capitols suplica dit sindich mane Vostra Excellencia en nom de.Sa Magestad provehirlos per lustre y consol de.dita ciutat y sos habitants, omni meliori modo officiis salvis.

Altissimus
El doctor Juan Maria Pinna

Excellentissimus dominus don Nicolaus Pinatelli ab Aragonia¹, dux / Montis Leonis, princeps de Noya ac Sacri Romani Imperii et cetera, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae Magestatis, illius prorex, locumtenens et capitaneus generalis praesentis Sardiniae Regni, et praeses Regii Generalis Parlamenti, providet, et decernit capitula praescripta et unumquodque illorum prout in fine cuiuslibet capituli descriptum est et continetur, mandans praesens actum Curiae fieri. A c. 336

Provisa per Suam Excellentiam ex deliberatione in dicto praesenti Regio Generali Parlamento sumpta die octava mensis martii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo Calari.
Antonius Lecca secretarius /

220 *1554 dicembre 12, Valladolid*
In allegato il documento con cui Carlo I, rivolgendosi al viceré tramite

¹ C. 336 (numerazione originale) è ripetuto una seconda volta.

l'infanta principessa Giovanna, risponde all'istanza di Antonio Català, sindaco di Cagliari, che si era lamentato delle pretese del decano Gerolamo Zapata. Questi, contro l'antica costumanza, aveva imposto il versamento di decime e primizie ad abitanti della città. Il re, nel diffidare il decano, afferma che deve guardarsi dall'introdurre novità, accontentandosi di ciò che riscuoteva in passato nei terreni intorno a Cagliari. In una successiva dichiarazione il notaio Antonio Del Vecchio garantisce che il documento è tratto dal libro dei privilegi della città di Cagliari.

- A c. 337 (El rey, y por Su Magestad la Infanta Princesa)¹.
Spectable lugartiniente, y capitán general, Antonio Catala sindaco de la çudad de Caller ha nos embiado, nos ha echo relation que el dean Geronimo Çapatta ha pedido, y pide que se le paguen decimas, y primitias de las tierras que su dignidad tiene al rededor de aquella çudad, y que por esso molesta a los besinos, y moradores d.ella con breves de Roma, y otras maneras muy exquisitas, lo qual segun dize demas de ser contra el costumbre antiguo que en esto se ha guardado, por ser segun pretende los vesinos de aquella çudad francos de pagar decimo, y prmissia, y en derogation de sus privilegios dize que es en muy grande daño y detrimento de los vesinos, y moradores de aquella çudad por quererles cargar impuestos nuebos, y cosas que nunca se han acostumbrado pagar, suplicandonos muy humilmente lo mandassemos proveher de conveniente remedio para que aquella çudad no resiva vexassion con semejantes novedades; y como quiera que la voluntad de Su Magestad y nuestra es que a nadie se aga gravio ni perjuhisio, queriendo que en ello se proveha como es razon, havemos mandados escribir al dean la carta que será con esta en vuestra crehensia, encargamos, y mandamos vos que dandosela de vuestra mano le ableis, y de parte de Su Magestad y nuestra le encargueis muy de veras / que no moleste ni vexa los de Caller en pedirles las dichas decimas, y primitias antes bien se contente en exigir y cobrar aquella tan solamente, que por razon de ellas se solia pagar en tiempos passados dexando de azer en esto novedades, y molestar con pleitos los de aquella çudad con cominarle que si assi no lo haze mandaremos proveher en ello como mas convenga, y dezirle otras cosas que a vos mas hos paressieren convenir y de todo lo sucedido nos dareis aviso, porque olgaremos de entenderlo particularmente. Datum en Villadolid a 12 del
- A c. 337v.

¹ Carlo, re di Spagna (Carlo V come imperatore del Sacro Romano Impero Germanico) dall'unione con l'imperatrice Isabella ebbe Filippo (futuro Filippo II), Maria (che divenne regina di Boemia) e Giovanna (principessa del Portogallo e governatrice di Spagna): cfr. la voce *Carlos I*, nella *Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana*, t. XI, Madrid (s. d.); si veda anche la monografia di K. Brandi, *Carlo V*, Torino, 1967; *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Carlo V*, a cura di B. Anatra e F. Manconi, coordinamento scientifico di G. Murgia e G. Tore, Roma, 2001.

mes de decembre 1554.

Yo la Princessa

Vidit Clanana de Secca vicecancellarius

Vidit Camacius regens

Vidit Luna regens

Vidit Giguta regens

Extracta fuit prout iacet a libro regionum privilegiorum, et literarum huius illustri civitatis Calaris in eius archivo recondito de quibus facit fidem Anthio-cus Del Vechio publicus notarius Calaris, et domus Consilii eiusdem. /

221

1687 gennaio 22, Cagliari

Il sindaco di Cagliari Francesco Coni dichiara che gli abitanti godono dei frutti delle vigne che coltivano nel distretto della città e particolarmente nei terreni appartenenti al decanato della chiesa primaziale e alla prebenda dei villaggi di Pauli e Pirri. Da tempo immemorabile essi non pagano decima o mezza decima. Tuttavia le pretese del decano Zapata, già respinte a suo tempo (si veda il documento precedente), furono riproposte nel 1666 dal decano Serafino Esquirro e nel 1680 dal decano Geronimo Delitala.

Gli abitanti della città, con una petizione del 18 giugno di quello stesso anno, avevano fatto ricorso alla Reale Cancelleria. Ma i curati delle ville di Quarto e di Pauli e Pirri, nonostante le salvaguardie reali a protezione degli abitanti della città, sono entrati a vendemmiare nelle vigne di Efisio Matzuzi, Giuliano Frau, Giuseppe Galli, Marco Antonio Serra, Pietro Sanna Busaquesu, Giuseppe Medda, Brigida Della Vega, Vincenza De Marco, Lucrezia Nurra, Giovanni Battista Taris, senza il loro consenso. Si implora perciò l'intervento del regio fisco perché prenda sommaria informazione intorno ai seguenti punti.

Primo, al tempo della vendemmia del 1686 i cappellani dei villaggi di Pauli e Pirri entrarono con molti uomini nella vigna di proprietà del dottor Efisio Matzuzi: per evitare scandalo, coloro che erano intenti a vendemmiare se ne andarono e così pure fecero quelli del seguito dei due ecclesiastici. Successivamente il dottor Matzuzi ricevette gravi minacce. La domenica seguente i cappellani fecero ritorno e arbitrariamente vendemmiarono. Su questo episodio riferiranno i testimoni.

Secondo, il giorno della festività di Sant'Elena il curato Giovanni Coco entrò nella vigna che Giuliano Frau, abitante di questa città, possiede nelle

arene di Quarto. Nonostante l'opposizione del Frau, il parroco arbitrariamente e con prepotenza si impadronì di una cubidina di grappoli d'uva a titolo di decima. Anche su questo punto riferiranno i testimoni.

Terzo, il reverendo Coco si impadronì di un carro di grappoli d'uva sito all'ingresso della vigna che Giuseppe Galli, abitante di questa città, possiede a Quartu. Un uomo che si accompagnava al guardiano del predio e che si oppose a questo atto di prepotenza fu bastonato. Analogo fu il comportamento dello stesso ecclesiastico nella vigna di Francesco Borrás.

Quarto, lo stesso reverendo Coco entrò con altre persone nella vigna che Marco Antonio Serra, abitante di questa città, possiede nel territorio quartese. L'ecclesiastico, che era in compagnia di altre persone, vendemmiò a suo piacimento, nonostante le proteste del Serra, secondo il quale i cagliaritari non avevano mai pagato decima o mezza decima.

Quinto, il Coco, in compagnia di altre persone, entrò nella vigna, molto piccola, di Pietro Sanna Busaquesu e da essa asportò la maggior parte dell'uva in una cubidina¹. Anche il Sanna Busaquesu si lamentò dicendo che, come abitante di Cagliari, non aveva mai pagato decima o mezza decima.

Sesto, uguale comportamento il Coco adottò verso Giuseppe Medda, proprietario di una vigna in località chiamata Chibuddas. Alle sue rimostranze il parroco rispose che lo avrebbe fatto catturare e processare.

Settimo, la vedova Brigida Della Vega, in seguito a minacce e contro la sua volontà, fu costretta a consegnare al Coco sessanta quartieri di mosto².

Ottavo, dalle vigne delle vedove Lucrezia Nurra e Vincenza Rabicano,

¹ *Cubidina, cubedina*, cioè tinozza, botticina, da *cuba*=botte: cfr. M. Pittau, *Dizionario della lingua sarda fraseologico ed etimologico*, vol. I, *Sardo-Italiano*, Cagliari, 2000. Così *cuba* è descritta da M. Puddu, in *Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda. DitzLcs*, Cagliari, 2000: «Isterzu mannu a ponner binu, fatu a doas de linna allachedhadas, a duos fundhos tundhos o prelongados, e de manera chi abbarrat prus largu in mesania tra fundhu e fundhu». *Cubone* è così definito nello stesso *Ditzionàriu*: «Carrada manna a unu fundhu o fintzas genia de bàrcia addata pro ponni s'axina strecada a fai su binu».

² *Quarter*=quartiere: quello da 5 pinte era un'unità di misura corrispondente a 5 litri: vedi le tavole comparative messe a punto da G. Doneddu, *Ceti privilegiati e proprietà fondiaria in Sardegna nel XVIII secolo*, Milano, 1990, p. 355.

che non poterono opporsi per paura delle censure, il Coco asportò una partita notevole di mosto a titolo di decima.

Nono, Giovanni Battista Taris, proprietario di una vigna in località Chibuddas, diffidato da parte del Coco dal vendemmiare, si mostrò disponibile in un primo momento al versamento di sei scudi, ma solo a titolo di elemosina e non di decima. In seguito, per timore delle censure, si rassegnò ad inviare al Coco un carro carico d'uva (due cubidine) tirato da quattro buoi.

Primo articolo da aggiungere: a memoria d'uomo i proprietari delle vigne site nei territori di Quarto, Pirri, Pauli e degli altri villaggi circonvicini non hanno mai pagato decima o mezza decima. D'altra parte essi non hanno mai subito molestie per questi mancati versamenti. I testimoni potranno ampiamente confermarlo.

Ultimo articolo: quanto si è detto è di pubblico dominio.

Ihesus. Oblata per Franciscum Cony syndicum istius illustris et magnificae civitatis Calaris die 22 ianuarii 1687 Calari. A c. 338
Viridis notarius pro Leca secretario.

Lo syndich de esta illustre y magnifica ciutat de Caller diu que trobantse come se troban los moradors de aquella en quieta, y pacifica possessió de percibir, y gozar los fruhits de les vignes, que tenen, y terres, que llauran en lo districte de dita illustre ciutat, y en particular en los territoris que se esguardan à la dignitat del deanato de esta santa primassial iglesia calaritana, y prebenda de les viles de Pauli, y Pirri sens que als dits moradors se lis hatja sercat, demanat, ni obligat a que dels referits fruhits haguessen, ni deguessen pagar decima, ni migia decima immemorialment que no hi ha memoria de homes en contrari. Intentà lo molt reverent quondam Geroni Zapata en lo ayn 1554 tunc degà de dita santa iglesia lo demanar diesmo als dits moradors, y havent representat la ciutat semblant novetat à Sa Magestat fonch servit de ordenar al tunch señor virrey, y capita general que hagues posat en mans del dit molt reverent degà la lletra real que li remitia per a que no hagues molestat, ni vexat als de Caller en demanarlis les decimes, y primissies que intentava dexantse de fer novetats en este particular segons mes llargament es de veure del tenor de dita lletra real que en lo favorable tantum se presenta ut ecce.

Y com en lo ayn 1666 lo tunc molt noble, y reverent doctor y degà don Serafi Esquirro volia intentar la matexa pretenció, se posaren los dits moradors baix lo amparo y proteció de les salves guardies reals, y manutenencials, que axi be se presentan ut ecce; les quals se notificaren encara al dit molt noble y reverent

degà, y en lo ayn 1680 axi com dits moradors tingueren noticia que lo molt noble y reverent degà present don Geroni Delitala volgue moure la semblant novetat, se opposaren en la Real Cancilleria ab petició dels 18 de juyn de dit ayn en la qual se provehi que no se contravingues à lo ordenat en dites salves guardies reals, ans be se obehissen, y observassen segons mes llargament es de ve-hure en dita petició ab lo provehiment y notificació feta al dit molt reverent don Geroni, que pariter se presenta ut ecce.

A c. 338v.

Hoc supposito ha sucehit que despres del despacho, y notificació de les salves guardies, y de dita petició, trobantse los dits moradors baix lo amparo y proteció referits, los curas de les viles de Quart, Pirri, y Pauli esguardant al dit deanato, y prebenda respective de dites viles han entrat a veremar en lo temps de la vendemia proxime passada en les vignes del doctor Effis Matzuzi, Julia Frau, Joseph Galli, March Antoni Serra, Pere Sanna Busaquesu, Joseph Medda, la viuda Brigida de la Vega, la viuda / Vissensa de Marco, la viuda Lucressia Nurra, y Juan Baptista Taris, sens sabuda, consentiment, y voluntat dels referits portantse ab eills de algunes de dites vignes lo raim sens pisar, y de altres lo molts acompagnats de persones seculares, sens tenir concideració de dites salves guardies, y orde especial que se donà sobre la observancia, y obediencia de aquelles; y à mes de aquesta operació se ha manat ab penes, y censures licet nulliter de orde e instancia respective del dit molt noble y reverent degà à tots los sobre mencionats, que no haguessen enserrat los fruhits de dites vignes, y terres, sens pagar lo açert, y pretes nullo diezmo, o mig diezmo, segons consta ab la copia dels manaments que impugnative se presenta tambe ut ecce.

Y perque es just que à vistas de aquest fet se prenga la providencia que mes convinga en materia de tanta importancia en que se tracta de contravenció à dites salves guardies reals, y en especial sobre la observancia, y obtemperació de aquelles, sub quarum clypeo trobantse los dits moradors no poden ser molestats ni vexats en la forma que se ha representat y que nullament se lis preten. Per ço implorant lo auxili del real fisch per à que fassa les sues parts en lo modo, y forma que millor li apparrà, sols per ara suplica à Vostra Señoria se servesca de provehir, y manar se rebia sumaria informació sobre los caps, y articles següents los quals pro nunc se proposan ab les solites salvetats, y clausula salvo jure addendi non se adstringens.

Primo ponitur: que los capellans de las vilas de Pauli, y Pirri de fet apoderadament, y ab molta gent se transferiren, y entraren un disapte en lo temps de la vindemia proximament passada del ayn proxim passat 1686 en la vigna que lo doctor Effis Matzuzi te, y posseheix en territoris de dita vila de Pauli, y com los homes de dit doctor que estavan veremant conegueren lo intento de dits capellans cessaren de tallar lo raim, y se ne anaren per evitar algun escandol, y tambe se ne anaren dits capellans ab la gent que portava amenant al dit doctor Mazuzi dihent que per molt se hi fos trobat aquell en dita vigna se ne pendrian lo rahim que havian de tallar à be que à ells, o al dit doctor Matzuzi lis

costàs la vida: y lo diumenge imediate seguent tornaren dits capellans, y gent a dita vigna, y se la veremaren, y prengueren lo raym de propria authoritat, y s.en lo portaren à hont volguer es ver et cetera, dicant large testes tot lo que sabran.

Secundo ponitur que trobantse Julià Frau morador, y habitador de esta / ciutat en la sua viña que te, y possehex en les arenes de la vila de Quart veremant aquella, entrà en dita vigna lo reverent Juan Coco, cura de dita vila lo die de la festivitàt de la gloriosa santa Elena del ayn 1686 propassat ab gent de sa compaignia, y se ne prengué de sa propria authoritat, y apoderadament una cubidina de raym à titol segons dehia de diezmo, y se ne la portà ab eill no obstant que lo dit Frau se resistí lo que pogué, es ver et cetera, dicant et cetera.

A c. 339

Tertio ponitur: que axi be lo dit reverent Juan Coco entrà en la vigna de Joseph Galli morador, y habitador de esta ciutat, que te, y posseheix en territoris de dita vila de Quart, y havent enconrat al ixir de la vigna un carro de raim que se portava al magatzem per carcarlo, se lo prengué lo dit reverent Coco de potencia, y perque volgué lo home de acordí de dita vigna que anava ab lo guardià parlar la sua rahó, lo pegà de bastonadas lo dit Juan Coco, y lo matex las sucehí en la vigna de Francisco Borrás es ver et cetera, dicant et cetera.

Quarto ponitur: que en lo dit ayn 1686 trobantse March Antoni Serra morador, y habitador de esta ciutat en la sua vigna que te, y possehex en territoris de dita vila de Quart per veremarla, vingué y entrà lo reverent Juan Coco cura de dita vila en aquella ab gent de sa compaignia, y li numerà, y contà los jualis de dita vigna, y li veremà los que volgué à son gusto, y prengué, y se ne portà à hont volgué lo raim ab cubidinas no obstant las quexas, y representacions de dit March Antoni de que jamai havia pagat decima ni migia decima, ni tal cosa se havia experimentat de que los habitants de Caller la pagassen es ver et cetera, dicant et cetera.

Quinto ponitur: que en lo dit ayn proxim passat 1686 al temps de la vindemia, trobantse Pere Sanna Busaquesu morador de esta ciutat en la sua vigna que te, y possehex en territori de dita vila de Quart per veremarla, vingué, y entrà en ella lo dit reverent Juan Coco cura de dita vila de Quart ab gent de sa compaignia, y se posaren à veremar à triadura lo raim que volguer, y se ne prengueren y portaren la major part en una cubidina, essent que dita vigna es molt petita, y no obstant que lo dit Busaquesu se quexà dihentli que jamai havia pagat decima alguna, ni migia decima per ser habitador de Caller es ver et cetera, dicant et cetera. /

Sexto ponitur: que axi be lo dit reverent Juan Coco prevere, y cura de dita vila de Quart entrà en la vigna de Joseph Medda morador de esta ciutat, ab gent de sa compaignia, que la te, y posseheix en las arenas de dita vila en lo lloch dit lo Vehinat de Chibuddas sens esserhi lo amo, y se posaren a veremar, y pendre per força lo raim, y se lo portaren ab si à titol segons dehian de die-

A c. 339v.

smo contra voluntat del que la guardava, dihentli que si parlava lo captura-
ria, y lligaria, y li faria lo proces es ver et cetera, dicant et cetera.

Septimo ponitur et cetera: que en lo dit ayn proxim passat 1686 al temps de
las veremas vingué axi be, y entrà lo dit reverent Juan Coco en la viña de la
viuda Brigida de la Vega, que la te en las arenas de dita vila de Quart, y tro-
bant als homes de dita vigna los manà que no se atrevissen à veremar sens avi-
sarlo, per pendre la decima, y al cap de altres poch dies tornà lo matex re-
verent Juan Coco à dita viña, y persuadí à la dita viuda de La Vega que se hi
trobà present ab amenazas, que li hagues dat una greguera de vi à compte de
diesmo per evitar censuras, y execucions que li podrian sucehir y al cap de
rato vingué un carro y bous de dit reverent Juan Coco, y se ne prengué, y portà
sixanta quarters de most contra gusto, y voluntat de dita viuda no obstant que
per abans lo doctor Antoni Nater gendre de dita viuda li enseñà dies abans
una de las insignas de les salves guardies reals que obtingueren los moradors
de Caller de no pagar decima ni migia decima es ver et cetara, dicant et
cetera.

Octavo ponitur que lo dit reverent Juan Coco entrà ab gent de sa compaignia
en las vignas de las viudas Lucrecia Nurra, y Viçenta Rabicano en lo ayn 1686
al temps de la vindemia, y lis prengué una partida molt considerable de most
à titol de decima, à lo que no se pogueren resistir per temor de las censuras que
lis cominaren es ver et cetara, dicant et cetera.

Nono ponitur et cetera que en lo dit proxim passat ayn 1686 vingue axi be, y
entrà lo dit reverent Juan Coco prevere, y cura de la vila de Quart à la vigna
de Juan Baptista Taris morador, y ciutadà de esta ciutat, que la te, y possehex
en lo vehinat dit de Chibuddas, y digué als homes de dita vigna que estavan ve-
remant que no se atrevissen a passar avant per veremar, primer que li embias-
sen la decima y si no / que vendria altre die ab carros, y gent, y veremaria a son
gusto, y haventne tingut noticia lo dit Juan Baptista Taris acudí à casa del molt
noble y reverent degà don Geroni Delitala per a quexarse com de facto se quexà
contra lo dit reverent Juan Coco de la desatencio ab que obrà, y li digué que
se recordas de com per evitar encuentros, y las censuras que li cominaren, se
contentà de darli sis escuts à titol de llimosna, y no per decima, y dit molt re-
verent degà li respongue que ell no volia diner sino most lo que dit Taris gu-
staria, y daria orde al dit Coco que no passas avant en molestar à la dita viuda
de La Vega, y al cap de dies per tenor de ditas censuras envià dit Taris dos cu-
bidinas de raim en un carro ab quatre bous al dit Juan Coco, es ver et cetera,
dicant et cetera.

Ultimo pro nunc ponitur que les predites coses son veres, y de quiscuna
d.elles es publica veu, y fama, es ver dicant. Quos articulos et cetera super qui-
bus et cetera omni meliori modo et cetera officiis et cetera, salvis et cetera.

Caeterum per quant haventse rebut la informacio que per los dits moradors de
Caller se demanà en dita peticio dels 18 de juyñ 1686 y trobantse governant de

viceregia lo illustrissim y reverendissim señor arquibisbe Angulo cridà al notari de dita informacio Gaspar Carta, y haventsela portada de son orde se la detingue sens haverli paregut restituirla segons que si opus fuerit podrà Vostra Señoria manar que lo certifique dit Gaspar Carta, si passa axi en veritat. Suplica axi be se servesca de provehir se rebia pariter informacio summaria sobre los caps, y articles següents, que añadintse als primers se proposan ut supra et cetera.

Primo addendo ponitur que los vehins, y moradors de esta illustre y magnifica ciutat de Caller se troban en quieta, pacifica, e immemorial possessio, que no hi ha memoria de homes en contrari, de percebir, y gozar los fruhits de les vignes que tenen, y terres que llaoran en lo districte de esta ciutat, y viles circumvehines, y entre elles de Quart, Pirri, y Pauli sens que jamai hajan pagat ni los hagian molestat, ni sercat à que pagassen diezmo, ni mig diesmo als prebendats de dites viles, y demes districte, en tanta manera que jamay se ha vist, oit ni practicat lo contrari, y se ha tingut / sempre per cosa certissima que los dits vehins, y moradors jamay han pagat semblant decima ni migias decimas a demes de haverlo axi tingut per cert, y practicat, los testimonis que se daran en cotta lo ha vist estos, y practicat en los seus magiors, y hoyt dir de ellos que los moradors de Caller jamai han pagat diesmos ni migios diesmos de ditas viñas, y terras, y que axi lo practicaren, y erehegueren per cosa certa, y crehuen dits testimonis, y axi be que no hoyren ni veren lo contrari, dihent també los dits majors que lo hoygueren dels seus majors, tot lo qual estigué, y es estat publica veu, y fama, y comuna opinió es ver et cetera, dicant large testes tot lo que sabran.

A c. 340v.

Ultimo etiam pro nunc ponitur que les predites coses son veres y de cada una de aquella es publica veu, y fama es ver etcetera, dicant et cetera.

Quos articulos et cetera super quibus et cetera, omni meliori et cetera modo salvis et cetera.

Altissimus

El doctor Francisco Muro

Idem supplicat regii fisci procurator iuribus suis semper salvis et cetera.

Veyn regii fisci advocatus

Ihesus oblata die 27 ianuarii 1687 Calari.

Facto verbo in Regia Audientia. Recipiatur informatio supplicata ad effectum supplicatum.

Valonga¹. /

¹ Cópia del provvedimento dell'infanta principessa figura in A cc. 439v.-440 (numerazione a matita).

Il re Carlo II e la regina Marianna d'Austria, sua tutrice, comunicano al viceré Emanuele Gomez de los Cobos, marchese di Camarassa, di aver ricevuto la supplica di Giovanni Angelo Satta e di Apollinare Faedda, abitanti di Cagliari. Nel documento, datato 12 giugno 1666, i due sostengono di essere proprietari di vigne e di terre aratorie nel distretto di Cagliari (villaggio di Pirri e arene di Quarto) e di non aver mai pagato diritto alcuno a ecclesiastici per le aie di frumento, orzo, fave ed altro. Chiedono pertanto di essere mantenuti nella loro pacifica proprietà, di non dover subire vessazioni e si rivolgono al viceré affinché prenda le opportune informazioni, verifichi quanto essi sostengono e conceda loro le solite lettere di garanzia.

A c. 341 Lo rey de Castella, de Aragón, y Sardeña don Carlos y la reyna sa mara tutora, curadora, y gobernadora.

Don Emanuel Gomes de Los Cobos marques de Camarassa, y conde de Castro, virrey, y capità general del present Regne de Sardeña. Als amats de Sa Magestad, à univeses y sengles perçones de qualsevol grau, nació, condicio, o estament sia à qui les presents tocan, y se sguardan, y presentades seran, salut y dilecio. Per quant per part dels infrascripts Juan Angel / Satta y Apolinari Fahedda se nos es estada presentada la infrascripta suplicacio, la qual ab las provisions, al peu de aquella fetas es de la serie, y tenor seguent:

A c. 341v.

Ihesus. Excellentissim señor virrey y capita general, Joan Angel Satta, y Apolinari Fahedda comorants en esta ciutat, interessats, y possessors de vignas, y terras aratorias del districte de aquella dihuen que estant com estan en quieta, y pacifica possessio de no pagar dret algú dels fruhits de ditas vignas, y heras de forment, ordi, favas, y siurons de ditas terras, y otras que aran en dit districte, y aço com à moradors de esta ciutat à perçona ecclesiastica, y en particular al degà de esta ciutat, duptan que de facto no sian molestats, despollats, o altrament vexats e inquietats en dita llur pacifica, y actual possessio, y perque dret melius est in tempore occurrere, quam post damnum vindicare, recorren en poder de Vostra Excellencia, y suplican que rebuda informacio que al present estan actualment en dita possessio de no pagar dret algú de ditas vignas, y terras aratorias de dit districte que aran en la susdita forma que se esten a.la vila de Pirri, y arenas de Quart, à perçona ecclesiastica, en particular al dit degà, y constant com ad plenum constarà ab dita informacio, mane Vostra Excellencia per mes seguretad de dita llur possessio posarlos sots amparo, y proteccio de reals salves guardies en virtut de elles sens perjudissi dels demes llurs drets ab que estan tutelats, manutendirlos en la predita possessio, y per dit efecte concedirlis las solitas lletras manutencials, y que sian afigides las solitas insignas omni meliori modo et cetera officiis et cetera salvis et cetera.

Altissimus. Conta Ihesus oblata die 12 iulii 1666 Calari. Recipiatur informatio supplicata, qua visa debite providebitur. Nino regens.

E apres rebuda la informacio se ha fet la provisio de lo tenor seguent.

223

1666 luglio 1, Cagliari

Effettuato l'opportuno controllo, il viceré Manuele Gomez de Los Cobos emana la seguente provvisione. Constando il possesso dichiarato dai due e, allo stesso tempo, la mancanza di diritti ecclesiastici gravanti sulle loro proprietà, essi sono posti sotto la protezione delle salvaguardie reali, fino a quando queste non saranno revocate dalla Reale Udienza. I contravventori alla disposizione saranno multati con una pena di cinquecento ducati.

In effetti consta che il giorno 20 giugno 1666 un alguazil reale aveva presentato lettere manutenziali al decano Esquirro che le aveva ricevute e lette. Seguono il documento regio e la provvisione vicereale.

Ihesus. Recepta die 19 iulii 1666 Calari quia per informationem receptam constat de expositis in praesenti supplicatione, expediuntur literae manutenciales supplicatae iuxta stylum. Nino regens. Per tant, per effecto y execucio del per nos provehit havem manat expedir les presents per tenor de les quals dihem, y manam a les sobredites perçones de dites condicions, que per quant los sobredits Joan Angel Satta, y Apolinari Fahedda domiciliat sen esta / ciutat de Caller se son aposats baix la proteccio, y amparo de ditas salvas guardias reals, las quals per nos li son estades admeses attes ab informacio rebuda nos ha constat de la possessio en que estan de no pagar dret algu dels fruhits de llur vignes, y terres que lauran com es forment, y altres que tenen, y possehexen en territoris de Pirri, al degà de esta ciutat de Caller, los hatgiau, y degau per ço de conservar, manutendir, y manparar en la susdita possessio no permetint sian aquells molestats en llur perçones ni bens per raho de aquella fins tant que per nos ab cognicio de causa en esta Real Audiencia sian dites salves guardies reals revocades, guardantse de fer lo contrari si la gracia regia tenui cara, y la pena imposada en las reals pragmatikas contra los rompedors de salvas guardias reals, y la de sinchsents ducats que ab les presents lis imposam desigiau evitar, restituhint la present al presentant. Dattum en Caller als I juliol de 1666.

A c. 342

El marques de Camarassa conde de Castro

Vidit Nino regens

Registrata

Locus sigilli

Usay notarius pro Maronjo secretario

224

1666 luglio 20, Cagliari

Su istanza di Apollinare Faedda le lettere reali manutenziali vengono consegnate al reverendo Serafino Esquirro, decano della chiesa primaziale cagliaritana.

Lletras manutencials despachades à favor de Juan Angel Satta, y Apolinari Fahedda domiciliados en esta ciudad.

Die 20 iulii 1666 Calari

Las presents retrospectas lletras reals manutencials son estadas presentades, y notificades instant Apolinari Fahedda en cara al reverent degà Serafi Esquirro que lo es de esta sancta iglesia primacial calaritana per Manuel Cordella alguazir real, las quals diu que las te rebudas, y lligidas ab lo degut acapte que se deu, a.la qual presentacio, y notificacio diu foren presents per testimonis Antoni Cathalà, y Cicello Benedetti de Caller, habitants segons axi lo te referit à mi notari infrascrit de quibus Sebastianus Usay notarius pro Maronjo secretario.

Concordat cum suo originali.

Maronju secretarius

225

1680 giugno 18, Cagliari

Apollinare Faedda ed altri naturali ed abitanti di Cagliari, proprietari di vigne e di terre aratorie situate nel distretto della città, per le quali non hanno mai pagato decima, fanno presente che il dottor Gerolamo Delitala, attuale possessore della prebenda del decanato, intende contravvenire a quanto è stato ordinato nelle salvaguardie reali e nelle lettere manutencionali, turbando così il quieto e pacifico possesso di cui essi godono. Supplicano pertanto il viceré di provvedere affinché non si contravvenga al tenore delle salvaguardie e delle lettere e che ciò venga notificato allo stesso decano.

Excellentissim señor virrey, llochtinent y capita general Appolinari Fahedda, y demes naturals, y habitadors de esta ciutat interessats, y possessors de vignes, y terres aratorias cituades en lo districte de aquella dihuen que estan sots tuicio, y amparo de salves / guardies reals, y lletras manutencials¹ sobre la quieta, y pacifica possessio titular, o quasi en que estan, y son estats sempre immemorialmente de no pagar decimos dels fruhits de les vignes, y terres referides segons es de veure de dites lletres, y provisions notificades al molt reverent degà que tunc era, que originalment se demonstra ut ecce. Han tingut noticia que lo molt reverent doctor don Geroni Delitala moderno possessor de.la prebenda de dit deganat voldria contravenir à lo ordenat per Vostra Excellencia en dites salves guardies reals, y lletres manutencionali, volent perturbar de facto als dits naturals, y habitadors en dita quieta, y pacifica possessio titular, o quasi en que sempre son estats, y estan tutelats ab dites salves guardies reals, y no es be se done lloch à.la contravencio de aquellas mentres se troban sens revocar. Per ço dits naturals, y habitadors sens perjuysi de tots llurs

A c. 342v.

¹ Lettere manutencionali.

drets, accions, y excepcions que lis competex, y competir lis poden undecumque, et quomodocumque, y ab expressa protestacio que en manera alguna entenen apartarse, ni perjudicarse en la possessio en que axi se troban, ni del tenor de dites lletres manutencials per qualsevol acte, o paraules que proferissen aparexent fahedores en contrari, removendo semper sensum ab actu. Suplican mane Vostra Excellencia provehir no se contravinga al ordenat en dites salves guardies reals, y lletres manutencials sino que se obehecan, y observen iuxta llur tenor, y serie sots les penes en aquelles expressades, y demes de dret imposades notificantseli al dit molt reverent degà moderno possessor, et haec nondum modo praedicto sed omni meliori modo et cetera, officiis et cetera.

Altissimus

Nurra

Ihesus. Oblata die 18 iunii 1680 Calari Fiant supplicata

Sisternes regens

226

1688 giugno 18, Cagliari

L'alguaquil reale Gavino Solinas notifica la consegna della provvisione viceregia al decano Gerolamo Delitala.

Die decima octava mensis iunii 1680 Calari .

Fa relacio Gavi Solinas alguazir real de esta ciutat haver notificat la present sedula y provisio al peu de aquella feta al molt reverent doctor y canongie Geroni Delitala degà de esta santa primacial iglesia calaritana, qual havent hoyt lo tenor de dita sedula y provisio ab lo degut acapte que se deu, diu te respost que protesta de copia de quibus et cetera. Joannes Piso notarius pro Lecca secretario.

227

Le lettere di salvaguardia, spedite dietro istanza del sindaco di Cagliari, affermano che gli abitanti della città e delle sue appendici non sono tenuti al versamento di olivell, laudemio o altro genere di servitù gravante su case, orti vigne e campi¹. Già dal tempo del re Giacomo II gli abitanti godono del quieto e

¹ Il termine catalano che figura in questo documento è *olivell*: qui bisogna intendere "livello", cioè una forma di contratto, diffuso in diverse aree geografiche, in base al quale il concedente dava un terreno (campo, podere, bosco) in godimento al livellario, secondo condizioni esplicitate in due libelli (lat. *libellum*, da cui il termine) di uguale contenuto (uno veniva sottoscritto dal concedente). Il livellario doveva corrispondere alla parrocchia, al monastero, alla diocesi con-

pacifico possesso dei loro terreni. Possono essere spogliati di questo privilegio solo da un organismo giudiziario o dall'eventuale revoca delle stesse salvaguardie.

A c. 343 Salvas guardias reals manutenencials expedides à instancia del syndich d.esta illustre y magnifica ciutat de Caller per à que dita illustre magnifica ciutat y tots los moradors d.ella y sos appendisis sian mantenguts, manparats, y conservats / en la quieta y pacifica possessio en que estan de no pagar algun genero de oliuell, o laudimi ni altra qualsevol especie de servitut per raho de las casas, vignas, horts, camps, y terras aratorias, et alias que possehexen en obtemperacio del privilegi concedit à dita illustre y magnifica ciutat per lo serenissim rey don Jayme de gloriosa memoria, y de dita possessio quieta, y pacifica dita illustre y magnifica ciutat, y sos moradors no sien despossehits, vexats ni molestats sens que primerament sien hoydes de justicia y revocades dites salves guardies reals per nos ab cognicio de causa sots les penes imposades en la provisio de aquelles contra los rompedors de salves guardies reals, despachada en los 30 del mes de mars de 1670 à la qual se hatgia relacio de quibus.

Antonius Lecca publicus notarius pro Maronju secretario.

228

1686 maggio 7, Cagliari

Don Gerolamo Delitala, rivolgendosi al vicario generale, ammonisce i parrochiani possessori di terreni siti nelle località Chibuddas e Arenas Altas nel villaggio di Quarto: che nessuno di costoro osi immagazzinare i frutti delle vigne e dei territori senza averne dato notizia al collettore delle rendite del reverendo prebendato. Essi sono tenuti a pagare la decima, altrimenti incorre-

cedente un canone in denaro o in derrate. Era obbligo del livellario versare – all'atto della stipulazione, del rinnovo o della cessione a terzi del diritto – una somma di denaro detta “libellatico” o “caposoldo”. Allo stesso livellario inoltre spettava il compito di migliorare il fondo. Il livello era simile all'enfiteusi (diritto di godimento su un terreno altrui con l'obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere periodicamente un canone in denaro o in natura): cfr. A. Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1930, pp. 501 e ss. A sua volta il *laudemio* faceva parte dei diritti giurisdizionali, versati al barone dagli abitanti dei villaggi in virtù del potere immunitario inerente al feudo. Fra questi tributi vanno ricordati: il diritto di formaggio (o di peso del formaggio, così chiamato perché questo prodotto doveva essere pesato dal pubblico pesatore); i diritti di regalia, in base ai quali i vassalli dovevano servirsi dei forni e dei mulini del feudatario (né potevano costruirne senza il suo consenso); il diritto di laudemio, analogo a quello che il signore pagava al sovrano per ogni trapasso di feudo: in ultima analisi il singolo proprietario era obbligato a versare al barone 1/13 della somma ricavata dalla vendita di un terreno; cfr. S. Pola, *I moti delle campagne di Sardegna dal 1793 al 1802*, vol. I, Sassari, 1923, p. 42, n. e. a cura di L. Carta, Nuoro, 2012-13; per una più ampia, articolata ed aggiornata fenomenologia del tributo feudale, si veda: G. G. Ortu, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Roma-Bari, 1996, pp. 116-129.

ranno nella multa di 25 ducati o nella scomunica. Ai curati di Quarto spetta il compito di notificare la presente a tutti gli interessati.

Illustre vicari general, feligresus de la vila de Quart, y altres qualssevol que llauran, tenen vignas en territoris del veynat de Chibuddas, y Arenes Altas à qui les presents seran presentades, amats en nostre señor Deu Jhesu Christ, ab tenor de les presents hos diem y manam en virtut de santa obediencia pena de 25 ducats à quiscu respective executadors, y à llochs pios à nostre arbitri aplicadors, y de excomunicacio magior ac una pro trina canonica monitione praemissa ipso facto incurrendae, que ningu ose ni presumesca encerrar degun genero de fruhits que lo present, y corrent ayn hatgian llaurat en dits territoris ni most de las vignas que son en aquells sens que primerament avisen, y donguian noticia al collector de las rendas del molt reverent prebendat del dit veynat de Chibuddas de dia ni de nits, per cobrar aquella la decima deguda al dit molt reverent prebendat, altrament fentse per quiscu de vosaltres lo contrari prossehirem, y prossehir manarem à la execucio de ditas penas, y censuras, y sots las matexas manam als venerables curats de la vila de Quart que lo primer die de precepte en la missa conventual, y hora acostumada publiquen les presents al poble perque ne tingan noticia, y si fos mester notificarlas en casa à tots, y de ditas publicacio, y notificacio ne fassan fee al dorso perque conste restituhintlas al presentant.

Dattum en Caller, curia arquepiscopal als / setie de maig 1686.

A c. 343v.

Don Geronimo Delitala
Catetolu secretarius

229

1686 maggio 22, Cagliari

La provvisione del vicario generale cagliaritano viene notificata a Giovanni Battista Taris.

Die 22 may 1686 Calari

La retrospectiva provisio del illustre señor vicari general calaritano restà notificada per mi notari infrascrit à Juan Baptista Taris ciudadà d.esta illustre ciutat, lo qual havent entes lo tenor de aquella te fet de resposta que protesta de copia, la qual copia se li es estada presentada, y perque conste continue la present de quibus.

Salvator Catetolu secretarius

230

1686, ottobre 23 Cagliari

Don Gerolamo Delitala, decano della cattedrale, titolare delle prebende

di Samassi, Serrenti ed altre, fa presente al vicario generale che Giovanni Battista Taris ha immagazzinato i prodotti della sua terra senza pagare la decima di tre starelli e mezzo di frumento. Chiede pertanto che il vicario generale lo ammonisca e che, scaduti i termini, si passi alla riscossione del tributo.

Molt reverent señor vicari general. Lo molt noble y reverent doctor don Geroni Delitala dagà de esta santa primacial iglesia calaritana ab las prebendas de Samassi, Serrenti y otras, diu à Vostra Señoria que havent lo propassat ayn llaorat en las arenas de Quart altra de sas prebendas Juan Baptista Taris de esta ciutat segons consta ab la informacio que reposa en esta curia, y mensa primacial, no obstant que promptament offerí pagar al molt noble reverent exponent tres estareills, y mig de forment per la migia decima fins vuy no lo te effectuat, havent ja recullit, y enserrat lo forment procehit de esta llaorera.

Per tant, y attes lo privilegi de que goza la exepcio de ditas decimas, salvos tots sos drets, suplica à Vostra Señoria se servesca provehir, y manar ad aqueill ab las penas, y censuras ben vistas que per tot lo present y seguent dia hatgia, y dega de pagar dits tres estareills, y mig de forment ab cominacio que passat aquest terme se passara à la execucio de dit forment, y penas et haec omni meliori modo et cetera, officiis et cetera.

Altissimus

Delamatta

Ihesus Maria Joseph. Oblata die 23 octobris 1686 Calari.

Mandetur dicto Taris ut supplicatur aut dicat intra biduum. Consignata copia.

Pellicer De Moncada assessor

Intimatum fuit dicto die dicto Taris per Corria portarium ecclesiasticum sic restitutum et cetera.

Usay nottarius pro Catetolo secretario /

231

1686 dicembre 10, Cagliari

Il reverendo Gerolamo Delitala si rivolge al vicario generale perché proceda nei confronti di Giovanni Battista Taris e di altri che sono tenuti a pagare la mezza decima del vino.

A c. 344 Molt reverent señor vicari general. Lo molt noble y reverent don Geroni Delitala diu que ab la informacio à sa instancia rebuda consta bastantement que Juan Baptista Taris, y demes expressats en sa precedent no li han dat integrament la migia decima del vi de que se tracta. Per lo que suplica a Vostra Señoria se servesquia provehir, y manar ad aquells que per tot lo present, y seguent die hatgian, y degan respective de satisfacer integrament lo que restan devent de ditas decimas sots les penes, y censures à Vostra Señoria ben vistas, y ab cominacio de execucio et haec et cetera, officiis et cetera.

Altissimus
Delamatta
Ihesus. Oblata die 10 decembris 1686 Calari.
Visis actis debite providebitur, et intimabitur. Consignata copia.
Soliveras

232

1683 agosto 31, Cagliari

Il sindaco della città e quelli dei sobborghi di Cagliari, unitamente ad un gruppo di proprietari, formulano un esposto al viceré ed alla Reale Udienza. Le persone elencate, che posseggono vigne e terreni nel Campidano di Cagliari, non pagano decima o mezza decima da tempo immemorabile. Al viceré e alla Reale Udienza si chiede che assumano informazioni al riguardo; nel frattempo, di fronte alle pretese degli ecclesiastici prebendati che richiedono indebiti versamenti, non ci sia innovazione alcuna.

Ihesus. Oblata per utriusque iuris doctorem Ioannem Baptistam Carta die 31 Augusti 1683 Calari.
Gaspar Carta notarius

Excellentissim señor virrey, llochinent y capità general; Marco Antonio Serra, Joseph Medda, Juan Baptista Taris, Sipio Rabicano, la viuda Lucrecia Nurra, Brigida Delavega, Antoni Arju, la viuda Juana Diana, Jacinto Lostia, lo doctor Juan Baptista Carta, Joseph Bariay, lo magnifich doctor Juan Agustí Camedda, y Domingo Campanella, y lo doctor Thomas Tarragó, lo syndich de esta illustre ciutat, y los syndichs dels tres appendisis dihuen que trobantse com se troban los exposants y demes que llauran, y tenen vignas en las vilas circumveynas del Campidano de la present ciutat, en la quieta, y pacifica possessio de ultra trenta, quoranta, sinquanta, y mes ayns que no hi pot haver memoria de homes en contrari, de no pagar ni decima, ni migia decima de tot lo que llauran, y recullin en los territoris de ditas vilas, y districte de Caller, sens que en esta possessio giamai los dits exponents sian estats molestats, ni esserse perjudicats, han tingut noticia que los prebendats de las parroquials de ditas vilas, los voldrian molestar en dita possessio, y que estos volen demanarlis dita decima, y ab aquesta por de dita molestia se troban, y com per la manutencio, y conservacio de dita quieta, y pacifica possessio lis / competex lo interdicto summarissim possessori interim retinendae. Per ço opposantse devant Vostra Excellencia y esta Real Audiencia à la dita pretesa nulla molestia de dits prebendats, y interposant lo interdicto sumarissim interim retinendae que lis competex, suplican mane Vostra Excellencia mantenirlos, y conservarlos en dita possessio, y per ara provehir se rebia informacio de com los sobredits exposants que son ciutadans, y habitants de aquesta ciutat ultra trenta, quoranta,

A c. 344v.

sinquanta, y demes ayns, que no hi ha home, que se recorde no han pagat decima, y que en lo interim attes los exposants han previngut devant Vostra Excellencia aquest juyzi, no innoven cosa alguna, sub nullitatis decreto, et haec et cetera officiis et cetera salvis et cetera.

Altissimus
El doctor Juan Baptista Carta
Ihesus. Oblata die prima septembris 1683 Calari.

Facto verbo in Regia Audientia recipiatur informatio supplicata intimatis prius his quorum interest consignata copia.
Valonga

233 1683 settembre 1, Cagliari
In allegato il verbale della consegna dell'esposto agli ecclesiastici interessati.

Dicto die Calari
Fa relacio Salvador Pisano alguazir real haver intimat al molt reverent degà lo noble don Geroni Delitala, lo molt reverent canongie don Miquel Vacca, lo reverent doctor Alonso Caro, lo molt reverent abbat Juan Baptista Rachis, lo reverent canongie Francisco Ferreli, lo molt reverent canongie Esteve Carro, y al molt reverent canonje Pere Malai per part del canonicat de Quart de quibus. Gaspar Carta notarius

234
Lista dei testimoni citati dagli abitanti della città di Cagliari e dai sindaci dei tre sobborghi nella causa contro i prebendati ed i canonici della Cattedrale.

Cotta de testimonis que se han de citar, y rebre en la causa que los habitadors d.esta illustre ciutat, y syndichs dels tres appendicis apportan ab los prebendats, y molt reverents canongies d.esta seo de Caller.

Primo Nofre Marceddo
Lo noble don Domingo Pitzo
Sebastià Mameli notari
Sisinni Masala
Juan Maria Rachis
Antiogo Alivesi
Mauro Cao de Pirri /
Diego Fanti
Francisco Fanti

A c. 345

Juan Maria Niali
Julià Orjana
Efis Lay
Baptista Contu de Quart
Benitu Olla
Sebastià Pintus de Pirri
Juan Matheo Escanio alguazir magior
Y la part adversa a vehure jurar testimonis.

235

1683 settembre 6, Cagliari

Il messo reale Salvador Pisano certifica di aver citato sia i testimoni sopraelencati, sia altri ecclesiastici.

Die sexta septembris 1683 Calari

Fa relacio Salvador Pisano alguazir real haver intimat ço citat als sobredits per testimonis de veritat, y als reverents canongies lo noble y molt reverent daga don Geroni Delitala, lo noble y molt reverent don Alonso Caro, lo noble y molt reverent don Miquel Vacca, lo reverent canongie Juan Baptista Rachis, lo reverent canongie Francisco Ferreli, lo molt reverent canongie Esteva Carro, y al molt reverent canongie Juan Pere Melay per part del canonicat de Quart de quibus per vehure jurar aquells.

Gaspar Carta notarius

236

1687 febbraio 25, Cagliari

Il sindaco di Cagliari Francesco Coni sollecita il vicario generale, facendo riferimento al privilegio degli abitanti di Cagliari, consistente nel non pagare decima da tempo immemorabile per i frutti delle vigne e delle terre possedute in località Chibuddas e in altri territori del distretto della città. Si chiede che alcuni dei testimoni citati, cioè malati, militari e religiosi, possano deporre nelle loro abitazioni.

Ihesus. Oblata per Franciscum Cony syndicum istius illustris et magnificae civitatis Calaris die 25 februarii 1687 Calari.

Virdis notarius pro Lecca secretarius

Molt spectable señor [...].

Lo syndich de esta illustre y magnifica ciutat de Caller diu que haventse provehit per Vostra Señoria que se rebia la informacio demanada per la exposant sobre la costum, y possessio immemorial en que se troban los moradors de Caller de no pagar diezmos dels fruhits de las vignas, y terras que tenen en lo vey-

nat de Chibuddas, y demes territoris del districte de dita ciutat ha presentat, y entregat la nomina dels testimonis y com de aquestos ne hi ha alguns malalts, militars, y religiosos, suplica a Vostra Señoria se servesca de provehir, y manar que lo notari que assisteix à rebre dita informacio se transferesca en casas de aquellos per à pendrelis la deposicio. Y per quant los testimonis de dita nomina son molts en numero, et periculum est in mora, manarà habilitar los feriat per à que se pugan / rebre dits testimonis et haec et cetera officiis et cetera.

A c. 345v.

Altissimus

El doctor Francisco Muro

Ihesus. Oblata die 27 februarii 1687 Calari.

Habilitatis feriis praetextu quo supplicatur dummodo non sint in honorem Dei, fiat ut supplicatur et intimetur. Consignata copia.

Valonga

237

Lista dei testimoni citati su istanza del sindaco di Cagliari intorno all' informativa richiesta alla Reale Udienza con la petizione del 27 gennaio 1687. Con annessa indicazione degli articoli sui quali dovranno essere interrogati.

Cotta de testimonis que se han de citar, y rebre à instancia del syndich d.esta illustre, y magnifica ciutat de Caller sobre la informacio que se ha provehit, y demanat en la Real Audiencia en sa peticio dels 27 de gener 1687: son los següents

Julià Frau	super 2 et addendo
Francisco Pintor	super 2
Salvador Meloni	super 2
Lexandro Sarritzo	super 2
Joseph Galli	super 3
Domingo Pilloni de Quart	super 3
Antiogo Dessí de dita vila	super 3
March Antoni Serra	super 4 - 6
Graciano Frau de Quart	super 4 - 6
Francisco Tolu mosso de Francisco Balia	super 4
Pere Sanna Busaquesu	super 5
Pasqual Cogoni	super 5
Agusti Asuni	super 5
Mauro Lecca carrador	super 5
Joseph Medda	super 6
Graciano Frau	super 6
Lo matex Francisco Tolu	super 6
Lucca Dessí Mereu de Quart	super 7
Domingo Ferreli de dita vila	super 7

Lo doctor Antoni Natter, y Torrella	super 7 et 9 /	
Don Joseph Fuentes	super 8	A c. 346
Lucca Dessí de Quart	super 8	
Salvador Camedda de Quart	super 8	
Baptista Boy	super 8	
Juan Esteva Osini	super 9	
Agusti Osini	super 9	
Juan Carboni	super 9	

Sobre los articles addendo

Sebastia Mameli
 Agusti Atzeni
 Nofre Maceddu
 Sisinnio Masala
 Antiogo Alivesi
 Mauro Cau de Pirri
 Diego Fanti de Pirri
 Juan Maria Miali de Pirri
 Effis Lay de Pirri
 Sebastia Pintus de Pirri
 Lo jurista Francisco Lampis
 Mauro Arcedi de Quart
 Baptista Contu de Quart
 Lo magnifich Juan Matheo Ascanio
 Geroni EsGRECHIO
 Juan Maria Rachis
 Lo reverent pare fray Nicolau Orru de Sant Agusti
 Antiogo Miali
 Gaspar Carta
 Diego Atzori
 Y altres que se reserva dret.
 Lecca secretarius

238

1687 febbraio 15, Cagliari

Il messo reale Salvatore Pisano attesta di aver citato come testimoni i sottoelencati¹.

¹ Dal confronto con la precedente lista dei testimoni emerge che la citazione non è stata consegnata a tutti.

Die 15 mensis februarii 1687 Calari.

A c. 346v. Fa relacio Salvador Pisano alguazir real de esta ciutat haver citat / per testimonis de veritat à Julia Frau carrador, al magnifich Juan Matheo Ascanio, lo present ayn conseller ters de esta illustre y magnifica ciutat de Caller, Gaspar Carta, Sebastia Mameli, Juan Maria Rachis, March Antoni Serra, al doctor en drets Antoni Nater, y Torrella, Honofre Maceddu, don Joseph de Fuentes, Geroni Esgrecho, Sisinni Masala, Pera Sanna Busaquesu, Francisco Lampis, Diego Atzori, Agusti Atzeni, Antiogo Alivesi, Salvador Meloni, Antiogo Miali, Joseph Medda, y Mauro Lecca de quibus et cetera. Viridis notarius pro Lecca secretarius

239

1687 febbraio 20, Cagliari

Deposizione del testimone Giuliano Frau, anni 67 circa, carratore, domiciliato nell'appendice di Villanova. In seguito alla citazione presentata il 27 gennaio del corrente anno dal sindaco di Cagliari alla Reale Udienza, viene ascoltato dopo aver prestato giuramento di fronte a Martino Valonga, magistrato della stessa.

Interrogato sul secondo articolo dichiara: nel giorno di Sant'Elena del trascorso anno 1686 egli si trovava nella sua vigna a vendemmiare, quando entrò con molti uomini il reverendo Giovanni Coco che con la forza e nonostante la resistenza del testimone si impadronì di una cubidina di grappoli d'uva a titolo di decima.

Interrogato sul primo articolo aggiuntivo dichiara di non aver mai pagato decima o mezza decima e di sapere che tanto gli anziani quanto i loro avi, possessori di terre nel distretto di Cagliari e nei villaggi circonvicini, non l'hanno mai versata ai prebendati. A proposito dell'ultimo articolo, contenuto nella protesta del sindaco di Cagliari Francesco Coni (datata 22 gennaio 1687), il testimone, che è analfabeta, conferma le dichiarazioni rese in precedenza.

Die vigesimo mensis februarii anno a nativitate Domini 1687 Calari.

Julia Frau carrador d.esta ciutat en lo appendici de Vila Nova domiciliat conegut per lo notari infrascrit de edat segons diu ser de 67 ayns poco mes, o manco, testimoni sitat, y ab jurament interrogat que te prestat en ma, y poder del noble y magnifich doctor don Martin Valonga, altre dels nobles y magnifichs hoydors de esta Real Audiencia en, y sobre la sedula presentada en esta Real Audiencia per lo syndich d.esta illustre y magnifica ciutat de Caller en lo 27 del mes de gener propassat del present y corrent any 1687, mediant lo qual ha promes dir veritat del que sabrà, y demanat serà.

Interrogatus super secundo articulo et cetera.

Et dixit lo testimoni que es veritat que trobantze en la sua vigna y veremant aquella, entrà en ella lo reverent Juan Cocu ab molta gent de compagnia, lo die

de Santa Elena lo ayn passat 1686, de sa propria authoritat ne prengué ab titol de diezmo una cubidina de raim sent axí lo exposant se resistia quant po [...].

Interrogatus super primo articulo addendo.

Et dixit ell testimoni que nunca ha pagat delme ni mig delme, ni ha hoyt ni vist que altres lo pagassen ans be de homes vells te entes que nunca als prebendats se lis ha pagat delme, ni mig delme per los habitants de Caller de las terras que tenen en lo districte / d.esta ciutat, y viles circumvehines [...] Pirri, y Pauli, y tambe te entes que los dits majors sabian que no sols ells no pagavan, sino que havian entes de los seus majors que tampoch ellus pagavan, ni delme, ni mig delme y axi lo cregueren ellus, y axi lo creu lo testimoni.

A c. 347

Interrogatus super ultimo articulo.

Et dixit ell testimoni que tot lo que te dit y testificat es la real veritat iuxta sa conciencia, y per lo jurament que te prestat y no ferma per no saber escrihure, y per sa part ferma lo dit noble, y magnifich de Valonga. Generaliter autem et cetera. Fuit et cetera.

Don Martín Valonga, Josephus Viridis notarius pro Lecca secretario

240

1687 febbraio 20, Cagliari

Sebastiano Mameli, età 70 anni circa, notaio pubblico in Cagliari, domiciliato nel sobborgo di Lapola, viene interrogato come testimone sotto giuramento.

Sul primo articolo aggiuntivo afferma: per le terre e le vigne del distretto non ha mai pagato ai prebendati decima o mezza decima; anche gli altri non la versavano. Ricorda anzi che da giovane aveva sentito uomini di settanta, ottanta ed anche novant'anni dire che essi non pagavano e che così era stato per i loro antenati. Infine il testimone, che firma di sua mano, ribadisce le dichiarazioni rese.

Dicto die Calari

Sebastià Mameli notari publich de la present ciutat en lo appendici de La Llapola domiciliat conegut per lo notari infrascrit de edat segons diu ser de 70 anys poch mes, o manco, testimoni citat, y ab jurament interrogat, qual te prestat en ma, y poder del dit noble, y magnifich de Valonga mediant lo qual ha promes dir veritat de que sabrà y demanat serà et cetera.

Interrogatus super primo articulo addendo. Et dixit ell testimoni que lo contengut, y expressat en dit article es la pura, y real veritat, perque eill testimoni sent tant vell nunca ha pagat, ne vist ni hoyt, que altres pagassen delme, ni mig delme als prebendats de esta ciutat, per les terres que llauran ni vignas que tenen en lo districte d.ella los habitants d.esta ciutat, ans be sent jove se.n recorda haver hoyt à homens de settanta, vuytanta, y noranta ayns que dehian no

sols el que ellos no pagavan sino que havian entes dels seus majors que la practica era no pagar, y axi lo crehian aquellos, y del matex modo lo creu lo testimoni per ser publica veu, y fama, y comuna opinio.

Interrogatus super ultimo articulo.

A c. 347v. Et dixit que tot lo que te dit / y testificat es la real veritat iuxta sa conciencia, y per lo jurament que te prestat, y lo ferma de sa ma et cetera.

Generaliter autem et cetera. Fuit et cetera.

Sebastia Mameli notari

Josephus Virdis notarius pro Lecca secretario

241

1687 febbraio 20, Cagliari

Deposizione sotto giuramento del pescatore Marco Antonio Serra, età 60 anni circa, domiciliato nel sobborgo di Villanova. Interrogato sul quarto articolo sostiene: non ha visto entrare nella sua vigna il reverendo Coco, ma lo ha saputo da un suo guardiano e da un giovane che tiene in quel terreno, i quali si trovavano colà quando vi entrò l'ecclesiastico. In seguito, recatosi lo stesso Serra a verificare, vide che erano stati effettivamente vendemmiati 5 gioghi, tre piccoli e due grandi. Sul sesto articolo afferma: dallo stesso guardiano e dal giovane il testimone ha saputo che il reverendo è entrato a vendemmiare con gente della sua compagnia nella vigna di Giuseppe Medda; vi presero grappoli d'uva a titolo di decima, approfittando dell'assenza del padrone. Infine il testimone, analfabeta, ribadisce le dichiarazioni rese.

Dicto die Calari

March Antoni Serra pescador de esta ciutat en lo appendici de Vila Nova domiciliat conegut per lo notari infrascrit, de edat segons diu ser de 61 anys poch mes, o manco, testimoni citat, y ab jurament que en ma, y poder del dit noble y magnifich de Valonga te prestat, interrogat, mediant lo qual ha promes dir veritat del que sabrà, y demanat serà ut supra.

Interrogatus super quarto articulo.

Et dixit ell testimoni que de lo contengut en dit article la veritat es que no lo ha vist entrar en sa vigna al reverent Cocu, ni à sa compagnia, pero tot lo que conté lo article li ha dit ser ver lo seu guardià, y un jove que te en ella los quals estavan en la vigna quant entrà lo dit reverent Cocu ab sa gent. Lo testimoni altre die de este suces va anar à sa viña, y va vehure sinch jualis veremats es à saber tres petits, y dos grans.

Interrogatus super sexto articulo.

Et dixit ell testimoni que te hoyt del seu guardià, y un jove que te en la sua vigna à lo qual lo testimoni havia emviat a la vigna del testimoni per portar una

sestella de rahim, que lo dit reverent Cocu entrà en la viña de Joseph Medda ab gent de sa compagnia, y que per forsa veremaren, y prengueren raim no estant lo amo, y se lo portaren ab si ab titol del delme, però ell testimoni no se trobà present.

Interrogatus super ultimo articulo.

Et dixit ell testimoni que tot lo que te dit, y testificat es la real veritat iusta sa conciencia, y per lo jurament que te prestat, y no si ferma per no saber escrihure, y per sa part ferma lo dit noble, y magnifich de Valonga.

Generaliter / autem et cetera. Fuit et cetera.

A c. 348

Don Martin Valonga

Josephus Viridis notarius pro Leca secretario

242

1687 febbraio 20, Cagliari

Antonio Nater Torrella, età 51 anni circa, dottore in ambe leggi, abitante nel castello di Cagliari, viene citato come testimone e sotto giuramento. Intorno all'articolo settimo afferma di aver saputo dalla suocera Brigida Della Vega che il reverendo Coco le aveva richiesto il pagamento della decima, cioè 25 quartieri di vino buono e vecchio. Di ciò la donna aveva parlato col decano di Cagliari, dicendogli che gli avrebbe dato del vino con molto piacere, ma solo a titolo di regalo. Nonostante ciò il Coco si impadronì di sessanta quartieri di mosto: a questo atto però il testimone non era presente. Aggiunge di aver mostrato nella pubblica piazza di Cagliari le salvaguardie reali al Coco, il quale rispose di non avere responsabilità alcuna e che occorreva intendersi col decano.

Interrogato sul nono articolo, il testimone afferma di aver trovato Giovanni Battista Taris, il quale, nella casa del decano, si lagnava che il Coco lo aveva avvertito che non si azzardasse a vendemmiare. Il testimone precisa inoltre di nulla sapere sulle due cubidine d'uva che il Taris, intimorito, avrebbe inviato al Coco. Segue la conferma della deposizione resa dal testimone che firma di sua mano.

Dicto die Calari

Lo doctor en tots drets Antoni Nater, y Torrella d.esta ciutat en lo present Castell de Caller domiciliat, conegut per lo notari infrascrit, de hedat segons diu ser de 51 añs poch mes, o manco, testimoni citat, y ab jurament interrogat, qual te prestat en ma, y poder del dit noble, y magnifich de Valonga, mediant lo qual ha promes dir veritat del que sabra, y demanat serà et cetera.

Interrogatus super septimo articulo

Et dixit ell testimoni que lo que pot dir, es que sa sogra Brigida de La Vega li envia à dir, que el liscenciado Cocu estava en sa vigna ab una cuba, y un carro de bous, que le demanava la paga del delme, y axi li demanava parer del que

faria, y ell testimoni diu que li respongué ab un billet vostet donarà vynt, y sinch quarters de vi bo, y vell perque già yo tinch parlat sobre esta materia al reverent degà de Caller, o lo que voldrà de.vi vell, y lo testimoni al dit reverent degà li havia dit que de regalo lo serviria ab moltissim gusto però que ab titol de decima ni un quarter de vi, à.lo que li respongué, yo lu dexe à disposicio de vostet, estant present Baptista Taris, sap tambe lo testimoni que no obstant esta resposta que donà à sa sogra, se.n portà lo reverent Cocu sixanta quarters de most per por que tingué la dita sa sogra à las censuras, y à.la execucio que li cominava lo dit Cocu, y axi lo te entes ell testimoni de dita sa sogra de Luca Dessí, y Domingo Ferrelí però ell testimoni no se es trobat present, diu tambe lo testimoni que en la ciutat de Caller en la plassa publica li amostrà al dit Cocu las salvas guardias, aquell li respongué yo que culpa tinch averiguese vostet ab lo degà.

Interrogatus super nono articulo.

A c. 348v. Et dixit ell testimoni que de lo contengut, y expressat en dit article / es la veritat, que trobà en casa del degà à Baptista Taris que se quexava de la desatençio que havia tingut lo llissenciado Cocu ab haver dit als homes de la vigna del dit Taris que no se atrevissen à veremar, y llevors digue lo reverent degà que eill no volia diner conforme dehia dit Taris, que estava ajustat si no most, y li replicà lo dit Taris, si vostet no vol diner fassa lo que vulla, pero si per temor de las censuras que li notificaren, com sap lo testimoni ha emviat lo dit Taris dos cubidinas de raïm al dit reverent Cocu, lo testimoni no lo sap.

Interrogatus super ultimo articulo.

Et dixit ell testimoni que tot lo que te dit, y testificat es la real veritat juxta sa consciencia, y per lo jurament que te prestat, y lo ferma de sa ma et cetera.

Generaliter autem et cetera. Fuit et cetera.

Lo doctor Antoni Nater, y Torrella

Josephus notarius pro Lecca secretario

Indice generale

PRIMO TOMO

I. Introduzione

Un Parlamento prudente ma deciso: le Corti sarde del 1688-1689

p. 15

1. La dinamica demografica, 26
2. Carestia e *influenza*, 31
3. I provvedimenti regi per la Sardegna nell'ultimo ventennio del Seicento, 40
4. Il Parlamento sardo del 1688-89 nei suoi rapporti col governo regio, 68
5. Suppliche, istanze e proteste presentate nel Parlamento.
Capitoli di Corte e decretazioni regie, 85
6. Il ruolo delle comunità rurali, 163
7. Il donativo, 174
8. Conclusioni, 180
9. Appendice. Nota archivistica e diplomatica, 187

II. Atti del Parlamento (1688-1689)

p. 191

Le lettere convocatorie, 193

Solium, 301

Ammissioni e procure nello Stamento ecclesiastico, 337

Sostituzioni, procure e ammissioni nello Stamento militare, 340

Ammessi al voto nello Stamento reale, 365

Richieste dei provvisori dei gravami, 366

Pregone sul tribunale dei provvisori dei gravami, 374

Il donativo, 376

L'offerta, 392

Privilegio della precedenza: richiesta dello Stamento militare, 398

Supplica del sindaco di Cagliari, 401

Protesta del sindaco di Milis, 402

Capitoli decretati dal Parlamento Santisteban presentati
su istanza dei Campidani d'Oristano, 404

Nomina del sindaco del Regno e proroga del Parlamento, 417
Supplica dello Stamento ecclesiastico, 422
Supplica di Oristano, 426
Capitoli di Corti precedenti e privilegi di Carlo V in favore di Oristano, 451
Cause civili e criminali nell'archivio del veghiere reale di Oristano, 456
Altre cause civili e criminali giacenti nell'archivio del veghiere
di Oristano, 462
Altra supplica del sindaco di Oristano, 475
Supplica del sindaco di Bosa, 477
Provvedimento del re Ferdinando, 480
Privilegio di Carlo V per Bosa, 485
Supplica degli Stamenti ecclesiastico e militare, 492
Altra supplica degli Stamenti ecclesiastico e militare, 495
Supplica del sindaco di Sassari, 498
Supplica degli Stamenti ecclesiastico e militare, 499
Supplica dei tre Stamenti, 502
Supplica degli Stamenti militare e reale sul Tribunale
della Santa Inquisizione, 520
Supplica dei sindaci delle Appendici di Cagliari, 532
Altra supplica dei sindaci delle Appendici di Cagliari, 534
Supplica di Castellaragonese, 537
Supplica dello Stamento reale, 548
Altra supplica dello Stamento reale, 566
Supplica della città di Sassari, 570
Supplica di Tempio, 580
Supplica di Iglesias, 588
Supplica di Alghero, 592
Altra supplica di Castellaragonese, 606
Suppliche della città di Cagliari (1), 611

SECONDO TOMO

Suppliche della città di Cagliari (2), 667
Supplica di Salvatore Manquia Rodriguez, 675
Supplica di Giovan Battista Taris, 684
Supplica di Bosa, 688
Supplica degli abitanti di Silius, 702
Il sindaco di Oristano sui villaggi di Nuracabra e Sili, 704

Supplica del Capitolo della Cattedrale arborense, 706
Supplica del Capitolo della Cattedrale di Sassari, 711
Supplica del Capitolo di Bosa, 715
Supplica di Giuseppe Viridis, 720
Supplica del sindaco di Uras, 723
Supplica di Simala, 729
Supplica del procuratore dei sindaci dell'incontrada di Parte Montis, 741
Supplica di Agostino Spiga signore di Gesturi, 742
Supplica di Pirri, 743
Supplica del Capitolo della Cattedrale di Iglesias, 745
Supplica di Quartucciu, 755
Supplica della villa di Aritzo, 761
Elezione dei procuratori di Aritzo, 774
Supplica delle Arciconfraternite della Morte e di Sant'Efisio, 778
Supplica della città di Oristano, 779
Supplica della villa di Oliena, 781
Proroga del Parlamento, 782
Propine e elemosine, 782
Supplica della Barbagia di Belvì, 797
Nomina del sindaco-procuratore di Gadoni, 804
Nomina del procuratore di Belvì, 807
Nomina del sindaco-procuratore di Meana, 810
Supplica della città di Bosa, 813
Supplica della città di Iglesias, 814
Supplica dell'incontrada reale del Mandrolisai, 817
Nomina del procuratore del Mandrolisai, 827
Pubblicazione in lingua sarda dei capitoli di Corte, 842
Il sovrano accetta l'offerta del Regno. La risposta degli Stamenti, 845
Francesco Ruxottu chiede il cavalierato, 849
Ripartimento del donativo, 864
Proroghe del Parlamento, 896
Convocazione del *solium* di chiusura, 906
Supplica dei tre Stamenti, 909
Capitoli di Corte e decretazioni regie, 932
Solium di chiusura, 975
Breve del papa Innocenzo XI, 985
Breve del papa Innocenzo XII, 988
Documenti allegati da Cagliari, 992

III. Procure e abilitazioni

p. 1039

Giuramento degli abilitatori, *1041*

Procure e abilitazioni, *1043*

TERZO TOMO

Procure e abilitazioni, *1329*

IV. Procure e abilitazioni

p. 1389

Indici

p. 1851